

RENDICONTI

DEL

PARLAMENTO ITALIANO

SESSIONE DEL 1865-66

(IX^a LEGISLATURA)

DAL 18 NOVEMBRE 1865 AL ~~20~~ OTTOBRE 1866

23 GIUGNO

SECONDA EDIZIONE UFFICIALE RIVEDUTA

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

VOL. UNICO

FIRENZE 1866

COTTA E COMPAGNIA, TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente CASATI conte Gabrio

Vice Presidenti {
DURANDO comm. Giacomo
MARZUCCHI Ecc. comm. Celso
VACCA Ecc. comm. Giuseppe
TORREARSA marchese Vincenzo

Segretari {
CIBRARIO Ecc. conte Luigi
SCIALOJA comm. Antonio
CHIESI comm. Luigi
GINORI-ILSCI march. Lorenzo
MANZONI Conte Tommaso eletto il 31 gennaio 1866
in surrogazione del Senatore Scialoja no-
minato Ministro delle Finanze.

Questori {
SERRA march. Orso
DELLA GHERARDESCA conte Ugolino

ELENCO

nominativo ed alfabetico dei Senatori del Regno

— 1-2-1 —

- S. A. R. IL PRINCIPE UMBERTO DI SAVOJA.
 S. A. R. IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOJA CARIGNANO.
 S. A. R. IL PRINCIPE AMEDEO DI SAVOJA.
- ACQUAVIVA LUIGI *duca d'Atri*
 ALFIERI *Ecc. march. Cesare*
 AMARI *conte Michele*
 AMARI *comm. prof. Michele*
 AMBROSETTI *sig. Giovanni Antonio*
 ANGENNES (D') *Ecc. monsignor Alessandro*
 ANGIOLETTI *comm. Diego*
 ANTONACCI *sig. Giuseppe*
 ARALDI-ERIZZO *mar.-h. Pietro*
 ARCONATI-VISCONTI *march. Giuseppe*
 ARESE *conte Francesco*
 AREZZO di Donnafigata *barone Corrado*
 ARNULFO *comm. Giuseppe*
 ARRIVABENE *conte Giovanni*
 ASTENGO *comm. Giacomo*
 AUDIFFREDI *cav. Giovanni*
 AVOSSA *comm. Giovanni*
 AZEGLIO (Tapparelli d') *Ecc. cav. Massimo (Morto il 15 gennaio 1866.)*
 BALBI-PIOVERA *march. Giacomo*
 BALBI-SENAREGA *march. Francesco*
 BARACCO *barone Alfonso*
 BARTOLOMMEI *march. Ferdinando*
 BELGIOIOSO (Barbiano di) *conte Luigi*
 BELLA *comm. Giuseppe*
 BENINTENDI *conte Livio*
 BERETTA *comm. Antonio*
 BESANA *sig. Alessandro*
 BEVILACQUA *march. Carlo*
 BISCARETTI *conte Carlo*
 BOLMIDA *barone Vincenzo*
 BONA *comm. Bartolommeo*
 BONELLI *march. Raffaele*
 BORGHESI-BICHI *conte Scipione*
 BORROMEO *conte Vitaliano*
 BREME (Arborio Gattinara di) *march. Ferdinando*
 BRIOSCHI *comm. Francesco*
 BUFALINI *cav. Maurizio*
 BUONCOMPAGNI LUDOVISI *Principe di Piombino D. Antonio*
 BURCI *prof. cav. Carlo*
 BUSCA SERBELLONI *march. Antonio*
 CACACE *cav. Tito*
 CADORNA *comm. Carlo*
 CALABIANA (Nazari di) *monsignor Luigi*

- * CALI *comm.* Pietro
 CAMBRAY-DIGNY *conte* Guglielmo
 CAMERATA-SCOVAZZO *barone* Rocco
 CAMOZZI-VERTOVA *nobile* Gio. Battista
 CAMPELLO (di) *conte* Pompeo
 CANESTRI *conte* Pellegrino
 CANTELLI *conte* Gerolamo
 CANTU' *comm.* Giovanni Lorenzo
 CAPONE *sig.* Giuseppe
 CAPPONI *Ecc. march.* Gino
 CAPRIOLO *comm.* Vincenzo
 CARBONIERI *cav.* Francesco
 CARRADORI *conte* Antonio
 CASATI *conte* Gabrio
 CASSINIS *comm.* Gio. Battista
 CASTAGNETTO (Trabucco di) *conte* Cesare
 CASTELLAMONTE *conte* Michele
 CASTELLI *Ecc. comm.* Edoardo
 CASTELLI *comm.* Michelangelo
 CASTIGLIA *cav.* Pietro
 CATALANO GONZAGA Pasquale *duca* di Ci-
 rella
 CATALDI *cav.* Giuseppe
 CAVERI *comm.* Antonio
 CENTOFANTI *comm.* Silvestro
 CEPPI *conte* Lorenzo
 CHIESI *comm.* Luigi
 CHIGI *cav.* Carlo Corradino
 CIALDINI *Ecc. comm.* Enrico
 CIBRARIO *Ecc. conte* Luigi
 CIPRIANI *conte* Leonetto
 COLLA *Ecc. comm.* Federico
 COLOBIANO (Avogadro di) *Ecc. conte* Fili-
 herto
 COLONNA *cav.* Andrea dei principi di Sti-
 gliano
 COLONNA *cav.* Gioac. dei principi di Sti-
 gliano
 CONELLI DE-PROSPERI *avv.* Francesco
 COPPOLA *barone* Giacomo
 CORREALE *conte* Francesco Maria
 CORSI *conte* Carlo
 COTTA *comm.* Giuseppe
 CUCCHIARI *comm.* Domenico
 DABORMIDA *conte* Giuseppe
 D'ADDA *nobile* Carlo
 D'AFFLITTO *march.* Rodolfo
 DALLA VALLE *march.* Rolando Giuseppe
 DE CASTILLIA *cav.* Gaetano
 * DE CONCILJ *sig.* Lorenzo (Morto il 2 ottobre 1866.)
 DE FALCO *comm.* Giovanni
 DE FERRARI *Ecc. comm.* Domenico
 DE FERRARI *march.* Raffaele *duca* di Galliera

DE FILIPPI <i>cav. prof.</i> Filippo	
DE FORESTA <i>Ecc. conte</i> Giovanni	
DE GASPARIS <i>cav. prof.</i> Annibale	
DE' GORI-PANNILINI <i>conte</i> Augusto	
DE GREGORIO <i>march.</i> Litterio	
DEL GIUDICE <i>barone</i> Eugenio	
DELLA BRUCA <i>barone</i> Guglielmo	
DELLA GHERARDESCA <i>conte</i> Ugolino	
DELLA VERDURA <i>duca</i> Giulio Benso	
DE MONTE <i>comm.</i> Vincenzo	
DES AMBROIS <i>Ecc. comm.</i> Luigi	
DE SAUGET <i>cav.</i> Roberto	
DI GIACOMO <i>monsignor</i> Gennaro	
DI GIOVANNI <i>sig.</i> Francesco	
DI NEGRO <i>march.</i> Orazio	
DI RISO <i>march.</i> Tancredi	
DI S. GIULIANO <i>march.</i> Benedetto	
DI SORTINO <i>march.</i> Ignazio	
DORIA <i>march.</i> Giorgio	
DRAGONETTI <i>march.</i> Luigi	
DUCHOQUÉ <i>Ecc. comm.</i> Augusto	
DURANDO <i>comm.</i> Giacomo	
DURANDO <i>Ecc. comm.</i> Giovanni	
ELENA <i>comm.</i> Domenico	
FARINA <i>cav.</i> Paolo	
FENZI <i>cav.</i> Emanuele	
FERRETTI <i>conte</i> Cristoforo	
FIGLIANI <i>comm.</i> Giuseppe	
FRANCESCO COLONNA <i>duca</i> di Cesaro	
FLORIO <i>cav.</i> Vincenzo	
FONDI DE SANGRO Giovanni <i>principe</i> di	
FONTANELLI <i>march.</i> Camillo	
GAGLIARDI <i>march.</i> Enrico	
GALLINA <i>Ecc. conte</i> Stefano	
GALLONE DI NOCIGLIA <i>conte</i> Giuseppe Prin- cipe di Moliterno	
GALLOTTI <i>barone</i> Giuseppe	
GALVAGNO <i>comm.</i> G. Filippo	
GAMBA <i>conte</i> Ippolito	
GAROFALO <i>sig.</i> Francesco Giuseppe	
GENOINO <i>conte</i> Domenico	(Morto il 30 marzo 1866.)
GIUGLIANI <i>nobile cav.</i> Lorenzo	
GIANOTTI <i>conte</i> Marcello	
GINORI-LISCI <i>march.</i> Lorenzo	
GIORDANO <i>sig.</i> Carlo	
GIORGINI <i>comm.</i> Gaetano	
GIOVANOLA <i>comm.</i> Antonio	
GONNET <i>comm.</i> Claudio	
GOZZADINI <i>conte</i> Giovanni	(Morto il 18 agosto 1866.)
GRAVINA <i>cav.</i> Giacomo	
GUALTERIO <i>march.</i> Filippo	
GUARDABASSI <i>cav.</i> Francesco	

- GUEVARA DI BOVINO *duca* Giovanni
- IMBRIANI *prof.* Paolo Emilio
- IMPERIALI *march.* Giuseppe
- * INTERDONATO *cav.* Giovanni (Morto il 11 ottobre 1866.)
- IRELLI *cav.* Vincenzo
- LACONI (Aymerich di) *march.* Ignazio
- LAMBRUSCHINI *comm. abate* Raffaele
- LANZA *conte* di Sommatini dei principi di Butera
- LANZILLI *Ecc. comm.* Antonio Maria
- LAURI *conte* Tommaso
- LAUZI *nobile comm.* Giovanni
- LAVALLETTE-MONACO *sig.* Gaspare
- LECCHI *conte* Luigi
- LELLA *cav.* Giuseppe (Morto il 9 agosto 1856.)
- LEOPARDI *comm.* Pier Silvestro
- LINATI *conte* Filippo
- LISSONI *cav. avv.* Andrea
- LOMBARDINI *cav.* Elia
- LONGO *nobile* Francesco
- LOSCIAVO *cav.* Pasquale *conte* di Pontalto
- LOVERA DI-MARIA *comm.* Federico
- * MALVEZZI *conte* Giovanni
- MAMELI *comm.* Cristoforo
- MAMIANI *conte* Terenzio
- MANNO *Ecc. barone* Giuseppe
- MANZONI *conte* Alessandro
- MANZONI *conte* Tommaso
- * MARCHESI *dott. cav.* Salvatore
- MARLIANI *comm.* Emanuele
- MARSILI *conte* Carlo
- MARTINENGO *conte* Giovanni
- MARTINENGO *conte* Leopardo
- MARZUCCHI *Ecc. comm.* Celso
- MASSA-SALUZZO *Ecc. conte* Leonzio
- MATTEUCCI *comm.* Carlo
- MAZARA *march.* Cristoforo
- MELEGARI *comm.* Luigi Amedeo
- MELODIA *sig.* Tommaso
- MENABREA *conte* Luigi Federico
- MERINI *sac. cav.* Andrea
- MEURON *sig.* Napoleone
- MIRABELLI *Ecc. comm.* Giuseppe
- MIRAGLIA *Ecc. comm.* Giuseppe
- MONTANARI *comm.* Antonio
- MONTEZEMOLO (Cordero di) *march.* Massimo
- * MONTI *conte* Domenico
- * MORILLO *cav.* Francesco
- MORIS *comm.* Giuseppe
- MOROZZO DELLA ROCCA *Ecc. conte* Enrico
- MOSCA *comm.* Carlo
- MOSCUZZA *dott.* Gaetano

DEI SENATORI DEL REGNO

MUSIO Ecc. comm. Giuseppe	
NAPPI comm. Gio. Battista	
NATOLI barone Giuseppe	
NAZARI cav. Giovanni Battista	
NIGRA Ecc. conte Giovanni	(Morto il 12 dicembre 1865.)
* NITTI sig. Cataldo	
NIUTTA Ecc. comm. Vincenzo	
NOTTA comm. Giovanni	
NOVASCONI monsignor Antonio	
OLDOFREDI conte Ercole	
ONETO cav. Giacomo	
* ORSINI cav. prof. Antonio	
* OTTAIANO principe Giuseppe	
PALEOGAPA Ecc. comm. Pietro	
PALLAVICINI march. Fabio	
PALLAVICINI march. Ignazio	
PALLAVICINO-MOSSI march. Lodovico	
PALLAVICINO TRIVULZIO Ecc. marchese Giorgio	
PALLIERI conte Diodato	
PANDOLFINA principe Ferdinando	
PANIZZA comm. Bartolomeo	
PASOLINI conte Giuseppe	
PASTORE comm. Giuseppe	
PATERNO' cav. Giuseppe	
PAVESE comm. Nicola	
PERNATI cav. Alessandro	
PERSANO Ecc. conte Carlo	
PEPOLI conte Carlo	
PIAZZONI nobile Giovanni Battista	
PINELLI Ecc. conte Alessandro	
PIZZARDI march. Luigi	
PLEZZA avv. Giacomo	
POGGI comm. Enrico	
POLLONE (Nomis di) conte Antonio	(Morto il 13 giugno 1866.)
PORRO nobile Alessandro	
PRINETTI cav. Ignazio	
PRUDENTE dott. Francesco	
PULCIONI comm. Giuseppe	(Morto il 2 marzo 1866.)
QUARANTA Ecc. conte Filippo	
QUARELLI Ecc. conte Celestino	
REGIS Ecc. conte Giovanni	
REVEL (Thaon di) Ecc. conte Ottavio	
RICCI march. Alberto	
RICOTTI comm. Ercole	
RIVA cav. Pietro	
ROBECCHI comm. Giuseppe	
RONCALLI cav. Vincenzo	
RONCALLI conte Francesco	
ROSSI comm. Giuseppe	
SAGARRIGA cav. Girolamo	
SALMOUR (Gabaione di) conte Roggiero	

- SALVATICO *conte* Pietro
 SALUZZO *march.* Gioac. principe di Lequile
 S. CATALDO (di) *principe* Nicolao
 S. ELIA (Trigona di) *principe* Romualdo
 SAN MARTINO (Ponza di) *conte* Gustavo
 SAN SEVERINO *conte* Faustino
 SAN VITALE *conte* Luigi
 SAPPA *barone* Giuseppe
 SARACCO *comm.* Giuseppe
 SATHIANI *cav.* Filippo
 SAULI *conte* Lodovico
 SAULI *march.* Francesco
 SAVI *prof. cav.* Paolo
 SCACCHI *prof.* Arcangelo
 SCARABELLI *cav.* Giuseppe
 SCLOPIS *Ecc. conte* Federigo
 SCIALOJA *comm.* Antonio
 SCOVAZZO *comm.* Gaetano
 SELLA *cav.* Giovanni Battista
 SERRA *Ecc. comm.* Francesco Maria
 SERRA *conte* Francesco
 SERRA *march.* Domenico
 SERRA *march.* Orso
 SFORZA CESARINI *duca* Lorenzo (Morto il 16 luglio 1866.)
 SIMONETTI *principe* Rinaldo
 SIOTTO-PINTOR *comm.* Giovanni
 SISMONDA *comm.* Angelo
 SYLOS-LAEINI *cav.* Vincenzo
 SONNAZ (Gerbaix de) *Ecc. conte* Ettore
 SPACCAPIETRA *comm.* Nicola
 SPADA *conte* Alessandro
 SPINOLA *march.* Tommaso
 SPITALIERI *march*
 STARA *Ecc. conte* Giuseppe
 STRONGOLI PIGNATELLI *principe* Vincenzo
 STROZZI *principe* Ferdinando
 TANARI *march.* Luigi
 TAVERNA *conte* Carlo
 TECCO *barone* Romualdo
 THOLOSANO *barone* Edoardo
 TOMMASI *comm. prof.* Salvatore
 TORRE *conte* Carlo
 TORELLI *comm.* Luigi
 TORREARSA (Fardella di) *march.* Vincenzo
 TORREMUZZA *principe* Gabriello
 TARRISI COLONNA *barone* Nicolò
 VACCA *Ecc. comm.* Giuseppe
 VANNUCCI *prof. cav.* Atto
 VARANO *march.* Rodolfo dei Duchi di Came-
 rino
 VARO *sig.* Domenico (Morto il 10 ottobre 1866.)
 VENINI *cav.* Eugenio

DEI SENATORI DEL REGNO

- VERCILLO *barone* Luigi
- VESME (Baudi di) *conte* Carlo
- VIGGIANI *cav.* Emanuele
- VIGLIANI *Ecc. comm.* Paolo Onorato
- VILLAMARINA (Pes di) *Ecc. march.* Salvatore
- *ZANETTI *cav.* Ferdinando
- ZANOLINI *cav.* Antonio

N.B. I Signori Senatori notati coll'asterisco non sono ancora entrati in funzioni.

MINISTERI

durante la Sessione 1865-66.

MINISTERO LA MARMORA

<i>Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio</i>	{ TORELLI Comm. Luigi Senatore, cessato il 21 dicembre 1865 BERTI Comm. Prof. Domenico, Deputato, reggente
» <i>degli Esteri e Presidenza</i>	FERRERO DELLA MARMORA cav. Alfonso, Deputato Generale d'Armata
» <i>di Finanze</i>	{ SELLA Comm. Quintino Deputato cessato il 21 Dicembre 1865 SCIALOIA Comm. Antonio Senatore nominato il 31 dicembre 1865
» <i>di Grazia e Giustizia</i>	{ CORTESE Comm. Paolo, Deputato cessato il 21 dicembre 1865 DE FALCO Comm. Giovanni Senatore nominato il 31 dicembre 1865
» <i>della Guerra</i>	{ PETITTI-BAGLIANI di Roreto Conte Agostino Deputato Luogotenente Generale, cessato il 21 dicembre 1865 DE GENOVA DI PETTINENGO conte Ignazio Deputato Luogotenente Generale, nominato il 31 dicembre 1865
» <i>dell'Interno</i>	{ NATOLI barone Giuseppe Senatore cessato il 14 dicembre 1865 CHIAVES Comm. Desiderato deputato nominato il 14 dicembre 1865
» <i>d'Istruzione pubblica</i>	{ NATOLI barone Giuseppe predetto cessato il 21 dicembre 1865 BERTI Comm. Prof. Domenico, Deputato, predetto nominato il 31 dicembre 1865
» <i>dei Lavori Pubblici</i>	JACINI Comm. Stefano Deputato
» <i>della Marina</i>	ANGIOLETTI Comm. Diego Senatore, Luogotenente Generale

MINISTERO RICASOLI

<i>Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.</i>	CORDOVA Comm. Filippo, Deputato
» <i>degli Esteri.</i>	VISCONTI-VENOSTA nobile Comm. Giovanni, Deputato
» <i>Finanze.</i>	SCIALOIA Comm. Antonio Senatore
» <i>Grazia e Giustizia</i>	BORGATTI Comm. Francesco Deputato
» <i>della Guerra</i>	(DE-GENOVA DI PETTINENGO conte Ignazio Deputato Luogotenente Generale cessato il 22 agosto 1866 CUGIA Comm. Efsio Deputato Luogotenente Generale nominato il 22 agosto 1866
» <i>degli Interni e Presidenza.</i>	RICASOLI barone Bettino Deputato
» <i>Istruzione Pubblica</i>	BERTI Comm. Prof. Domenico Deputato
» <i>dei Lavori Pubblici.</i>	IACINI Comm. Stefano Deputato
» <i>della Marina.</i>	DE PRETIS Comm. Agostino Deputato
<i>Ministro al Campo presso S. M.</i>	FERRERO DELLA MARMORA Cav. Alfonso Deputato, Generale d'Armata cessato il 18 agosto 1866.

DISCORSO

PRONUNCIATO

DA S. M. VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA

all'apertura della prima Sessione della Legislatura IX

IL 18 NOVEMBRE 1865

« Signori Senatori! Signori Deputati!

« Allorquando nella città generosa, che seppe custodire i destini d'Italia nella rinascente sua fortuna, io inaugurava le sedute del Parlamento, le mie parole furono mai sempre d'incoraggiamento e di speranza. Vi seguirono costantemente fatti luminosi.

« Coll'animo aperto alla stessa fiducia, oggi vi ho riuniti intorno a me in questa nobile sede d'illustri memorie. Qui pure, intenti alla piena rivendicazione della nostra autonomia, sapremo vincere qualunque ostacolo.

« Sul chiudersi dell'ultima Legislatura, per ossequio al Capo della Chiesa, e nel desiderio di soddisfare agli interessi religiosi delle maggioranze, il mio Governo accolse proposte di negoziati colla Sede Pontificia; ma li dovette troncare quando ne potevano restare offesi i diritti della mia Corona e della Nazione (*Applausi*).

« La pienezza dei tempi e la forza ineluttabile degli eventi scioglieranno le vertenze tra il Regno d'Italia ed il Papato. A noi frattanto incombe di serbar fede alla Convenzione del 15 settembre, cui la Francia darà pure, nel tempo stabilito, esecuzione completa.

« La virtù dell'aspettare è oggidì, più che pel passato, resa agevole all'Italia. Dal giorno che io volsi le ultime parole al Parlamento, le condizioni sue si fecero migliori.

« A progredire nell'opera nostra ci confortano le simpatie de' popoli civili. Per comunanza d'interessi, per legami di gratitudine, ci manteniamo in istretti accordi colla Francia. Siamo in buone relazioni colla più parte degli altri Stati europei, e coi Governi delle due Americhe. Un vasto campo fu aperto ai commerci da vantaggiosi trattati conchiusi coll'Inghilterra, la Russia, l'Olanda, la Danimarca, la Svizzera, come già colla Francia, la Svezia, il Belgio, la Turchia e la Persia. La Spagna poc'anzi riconobbe il Regno d'Italia; la Baviera e la Sassonia anch'esse hanno testè manifestato lo stesso proposito, che, in Germania, la Prussia, il Gran Ducato di Baden e le città Anseatiche già effettuarono.

« Rimangono così afforzati i vincoli fra i popoli della razza latina; e colle nobili genti germaniche sarà dato agli Italiani di meglio intrecciare interessi ed aspirazioni, onde si estinguano i vici pregiudizi e rancori.

« In tal guisa l'Italia prendendo il posto che le compete fra i grandi Stati d'Europa, contribuirà vieppiù al trionfo della giustizia e della libertà (*Applausi*).

« Questa, all'interno, già produsse frutti mirabili. In pochi anni, nelle amministrazioni, ne' pubblici lavori, ne' Codici, negli ordinamenti militari si ottennero risultati, pei quali altrove travagliarono parecchie generazioni, o si dovettero deplorare lotte intestine.

« Tante difficoltà superate sono di lieto augurio per l'avvenire.

« I miei Ministri vi presenteranno disegni di leggi per dare compiuto assetto all'unificazione legislativa del Regno, redimere dall'ignoranza le classi men fortunate, migliorare le condizioni del credito, spingere le opere pubbliche più urgenti. Emenderete altre leggi, come l'esperienza o l'opportunità consigliano.

« La difficoltà maggiore è di riparare lo squilibrio della finanza senza togliere alla Nazione d'esser fobusta d'armi in terra ed in mare. Mi è sommamente doloroso che, per necessità imprescindibile, abbiansi a chiedere dal mio popolo nuovi sacrifici. Certo, non vi farà difetto, o Signori, la sua virtù: me ne stanno mallevadori quelli che già sostenne con meravigliosa costanza. Ma io vi raccomando di ripartire gli oneri nel modo il più equo e il men gravoso possibile pur riducendo ne' più stretti limiti le pubbliche spese.

« Il popolo italiano deve sgombrarsi da quegli avanzi del passato, che gli tolgono di svolgere appieno la sua vita, novella. Voi quindi avrete eziandio a deliberare intorno la segregazione della Chiesa dallo Stato, e la soppressione delle Corporazioni religiose (*Applausi*).

« Procedendo in tal maniera, insidie di nemici o malvagità di fortune non varranno a distruggere l'opera nostra.

« Un mutamento profondo, inevitabile, va attuandosi ne' popoli Europei. L'avvenire è in mano di Dio. Se pel compimento delle sorti d'Italia sorger dovessero nuovi cimenti, sono certo che intorno a me si stringerebbero un'altra volta i prodi suoi figli (*Applausi*). Ove prevalesse la forza morale della civiltà, non mancherebbe di farne suo pro il maturo senno della Nazione.

« Signori Senatori! Signori Deputati!

« Perchè ad ogni incontro il diritto e l'onore d'Italia restino inviolati, è mestieri di francamente progredire sulla via della nazionale politica.

« Io, sicuro del vostro concorso, fidente nell'affetto del popolo e nel valore dell'esercito, non verrò meno all'impresa nobilissima, che dobbiamo tramandare compiuta alle future generazioni. » (*Applausi prolungati*)

DISCUSSIONI

DELLA CAMERA DEI SENATORI

Sessione del 1865-66 — Prima della Legislatura IX.

TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Comunicazione dei Regi Decreti per la nomina del Presidente e Vice-presidenti del Senato — Discorso del Presidente — Annunzio della morte dei Senatori Gioja, Manna, Pareto, Piria, Valerio — Comunicazione del R. Decreto per la nomina di nuovi Senatori — Proclamazione a Senatori del Regno dei signori Bufalini, Cacace e Gino Capponi — Squittinio per la nomina dei segretari e questori — Estrazione a sorte degli scrutatori per lo spoglio delle schede — Sorteggio degli Uffizii — Ordine del giorno per domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro dell'interno.

Presidente. Sono pregati i signori Senatori Simonetti, Ginori-Lisci, Della Gherardesca e Strozzi, come più giovani d'età, ad occupare provvisoriamente lo scanno dei segretari.

Non essendo presente il signor Senatore Simonetti, prego il signor Senatore De-Gori a voler occupare il posto in sua vece.

Si darà lettura dei RR. Decreti per la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Senato.

(Il Senatore Ginori-Lisci legge)

Firenze, addì 17 novembre 1865.

Nell'udienza Reale dell'8 corrente su mia proposta, e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri è piaciuto a S. M. nominare la Signoria Vostra Ill. Presidente del Senato del Regno per la prossima Sessione Parlamentare.

Chiamando la S. V. Ill.ma a tanta cospicua dignità

ha voluto Sua Maestà porgerlo solenne testimonianza della stima in cui il Governo tiene il patriottismo di Lei.

Incaricato dell'eseguimento di questo R. Decreto, io compio perciò con soddisfazione al dover mio spedendo alla S. V. Ill.ma l'atto originale, ben lieto in pari tempo di assicurare la S. V. Ill.ma della singolare mia devozione ed osservanza.

Il Ministro
NATOLI.

VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Veduto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Conte Commendatore Casati

Gabrio è nominato Presidente del Senato del Regno per la prossima Sessione Parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze addì 8 novembre dell'anno 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

Firenze addì novembre 1865.

Stimo debito mio spedire alla S. V. Ill.ma i Decreti con cui S. Maestà nominò Vice-Presidenti del Senato del Regno per la prossima Sessione Parlamentare i signori:

Durando Commendatore Giacomo

Marzucchi Commendatore Celso

Vacca Commendatore Giuseppe

Fardella di Torre Arsa March. Comm. Vincenzo

Prego quindi la S. V. Ill.ma a voler porgere annunzio di questa nomina ai preindicati signori Senatori ed ordinare la trasmissione a ciascuno di essi del Decreto Reale che lo riguarda.

Gradisca, Ill.mo sig. Presidente, la riconferma della singolare mia devozione ed osservanza.

Il Ministro

NATOLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia.

Veduto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Durando Commendatore Giacomo è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la prossima Sessione Parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze addì 8 novembre dell'anno 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia.

Veduto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Marzucchi Commendatore Celso è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la prossima Sessione Parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze addì 8 novembre dell'anno 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia.

Veduto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Vacca Commendatore Giuseppe è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la prossima Sessione Parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze addì 8 novembre dell'anno 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia.

Veduto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Fardella di Torre Arsa Marchese Commendatore Vincenzo è nominato Vice-Presidente del Senato per la prossima Sessione Parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze addì 8 novembre dell'anno 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

Presidente. Signori Senatori. Il favore del Re mi eleva alla cospicua dignità di presiedere il primo Consesso del Regno. Se io vi dicessi dello sgomento e della trepidazione in assumere quest'alto ufficio, potreste credere essere una ripetizione delle frasi consuete che in consimili contingenze si pronunciano; pure debbo assicurarvi che esprimerebbero la pura verità. Checchè sia di ciò io raccoglierò tutte le forze dell'animo mio per adempierne, per quanto mi riesca, l'arduo compito. Ma per questo mi fa d'uopo e della vostra indulgenza e dei vostri consigli; su questi io faccio assegno e spero che voi mi sarete benevoli tanto da non defraudarmene.

Noi siamo chiamati a dettare leggi in tempi difficili; ardua è la via che abbiamo a percorrere; ma il vostro senno e l'amor patrio vivissimo che in ciascun di noi ferve, saranno scorta a vincere ogni difficoltà. La Provvidenza divina ci condusse con meravigliosi eventi, dei quali essa sola dispone, a costituire l'unità della patria nostra quasi integra. Se questa non è ancora del tutto compiuta, essa stessa aprirà la via a compierla non mancando noi all'invito suo.

Noi abbandonammo l'antica residenza e, diciamolo pure, l'abbandonammo con rammarico. In quella il nostro Consesso ebbe la vita, in essa s'accrebbe, in essa maturò i destini della patria italiana in accordo cogli altri poteri. Torino fu centro da cui mosse l'italiano risorgimento; l'amore di patria trasformossi dall'ideale all'effettivo; senno politico, valore guerriero furono i fattori che di colà operarono l'italica redenzione. La ricordanza riconoscente di quella inclita città più che nella memoria scolorita nei nostri cuori, e questo sentimento d'affetto noi trasmetteremo quasi religiosa tradizione a coloro che a noi succederanno. Accolga frattanto un saluto, espressione di grato animo e d'amore; essa sia per noi quasi terra sacra e venerabile. (*Applausi generali*).

Ora raccolti in quest'Aula novella, in questa città che rammenta il risorgimento dopo la barbarie che intristì Europa tutta, in questa città d'onde s'irradiò non solo in Italia ma nel mondo intero la civiltà risorta, noi dobbiamo sentirci animati da forza irresistibile a compiere i destini della patria nostra. Gli esempi dei grandi uomini i quali di qui il nome italiano illustrarono siano a noi stimolo e scorta. Isoli nomi di Dante e Macchiavello, lasciando tanti altri che tutto il mondo civile onora, sono arra per noi di felicissimo pronostico. Volesse Iddio che di simili genii feconda fosse l'età nostra!

Accingiamoci pertanto a dar opera ai nostri studi, scevri di spirito di parte. Solo il bene della patria ci sia guida. Questo Consesso eminentemente conservatore sarà, come finora fu, salvaguardia all'invulnerabilità dello Statuto, all'ordine nella pubblica amministrazione, alla difesa dei diritti della nazione. L'Italia, il Re, lo Statuto saranno per noi tutti sacri ed inviolabili oggetti del nostro affetto, scopo del nostro operare a costo eziandio dei più gravi sacrifici. (*Applausi*).

Signori Senatori,

È ben trista cosa per me la prima volta che m'è concesso l'onore d'indirizzarvi la parola da questo seggio, il presentarvi una dolorosa necrologia. Dacchè il Parlamento cessò dalle sue adunanze, il Senato fece gravi perdite. Sventuratamente noi non contiamo più fra i nostri colleghi il Consigliere di Stato Pietro Gioia, il Professore Gio. Manna, il Marchese Lorenzo Pareto, il Professore Raffaello Piria, il Prefetto di Messina Lorenzo Valerio. Tesservi l'elogio di ciascuno sarebbe lunga e per me ardua impresa, mi limiterò a brevissimi ricordi.

Il Consigliere di Stato Commendatore Pietro Gioia era di tali uomini che bastava conoscerlo per pre-

giarlo. Colto in molti rami dell'umano sapere, spiccava specialmente quale profondo giureconsulto. Voi l'avete ascoltato con seria attenzione ogni qualvolta nell'aula senatoria esprimeva con concetti limpidi ed appropriatissime parole il suo sentire nelle questioni più gravi e difficili. Depositario più d'una volta della Sovrana fiducia occupò i Ministeri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione. Sapeva nel medesimo tempo raccogliere la stima di tutti e come magistrato e come buon cittadino e come padre di famiglia. Incrollabile nei principii dettati dall'amor patrio e dalla morale cristiana, percorse lo stadio della vita sua lasciando una traccia d'ammirazione e di utili esempi. Noi ripeteremo sempre con affetto il nome di Pietro Gioia.

Al pronunciare il nome del Commendatore Giovanni Manna mi sento commuovere, legato a lui con sincera amicizia quantunque recente. Stimabilissimo sotto qualunque aspetto lo si riguardi, il Manna, sia come uomo di scienza, sia qual Magistrato, sia qual cittadino e padre di famiglia, sia anche come uomo semplicemente convivente nella società per la cortesia e gentilezza de' modi suoi. Fortunosa fu la vita di lui, ma sempre integra; affabile con tutti, non mai fece pompa del profondo sapere del quale era ricco, e questa era la sua sola ricchezza. Se la calunnia ardi scagliare un dardo all'inattacabile virtù del Manna, cadde spuntato, e svergognato chi ebbe tanta audacia. Sì, il Manna fu superiore ad ogni censura, e noi offriremo al suo nome un tributo di ben meritato ossequio.

Quando ricordo il marchese Lorenzo Pareto, la mente si rivolge subito all'ideale d'un ardente patriota cui il pensiero dell'italiana indipendenza divorava. Uomo in cui s'accoppiava lo studio ad un vivo amore di patria. Geologo pregiato nel consesso dei dotti, non trascurò giammai, in mezzo ai suoi studi, quanto potesse giudicare utile alla patria, ed animoso vi porgeva opera. Ministro, Deputato, Presidente della Camera elettiva, poi Senatore, non ismentì mai se medesimo. Vivace ne' suoi pensamenti, pronto nella parola, rese alla patria il tributo del suo sapere e della sua energica attività. Sia la memoria sua conservata pietosamente e con affetto nel novero degli operosi cittadini.

Il nome del Professore Comm. Raffaello Piria è europeo. Eminente nella scienza chimica è decoro della patria nostra. Altri più valente di me saprà più retamente tesserne l'elogio pe' suoi meriti scientifici. Riesce a me grato il pensiero d'aver impedito ch'esso abbandonasse il seggio da lui degnamente ed utilmente occupato nell'Ateneo torinese dal quale diffondeva tanta copia di sapere. La perdita così precoce d'un uomo tanto benemerito alla patria ed alle scienze è pubblica sventura. Il suo nome rimarrà onorato negli annali della scienza e sarà compiacenza al nostro Consesso d'averlo enumerato fra i suoi.

Il Comm. Lorenzo Valerio per brevissimo tempo fece

parte di questo Senato. Ma la sua vita fu operosissima a pro della nazionale indipendenza. Egli fu de'primi che ne' comizi agrari fece travedere quelle aspirazioni le quali nel cuore una moltitudine nutriveva, ma che pure non osava esprimere. Egli e median'te periodici e con attive comunicazioni s'adoperò indefessamente al grande scopo. Nella Camera elettiva fu vivace interprete d'ogni pensiero di libertà e di patria indipendenza. Chiamato a reggere provincie vi s'adoprò con animo retto e prudente. Colto da malattia che mantenne in lui la chiarezza della mente, fece conoscere anche negli ultimi momenti come il suo pensiero era l'Italia, come il suo animo era cristiano. In lui splendeva un sentimento di commiserazione per le classi povere, che lo fece promotore indefesso dell'istruzione di esse, adoprandosi all'istituzione di asili infantili de'quali non volle dimenticarsi neppure nelle sue ultime schede testamentarie. La memoria di Lorenzo Valerio sarà quella d'un cittadino benefico ed amante sinceramente la patria.

Ora invito i signori Senatori a voler comporre le schede per la nomina dei quattro Segretari definitivi; non che quelle per la nomina dei due Questori. Intanto che si preparano queste schede si darà comunicazione al Senato dell'elenco dei nuovi Senatori nominati con Regio Decreto dell'8 ottobre 1865.

(Il segretario provvisorio Senatore De-Gori legge)

- ✓ Angioletti comm. Diego
- ✓ Arconati-Visconti marchese Giuseppe
- ✓ Arezzo di Donnafugata barone Corrado
- ✓ Astengo comm. Giacomo
- ✓ Bella comm. Giuseppe
- ✓ Brioschi comm. Francesco
- ✓ Burci prof. cav. Carlo
- ✓ Camerata-Scovazzo barone Rocco
- ✓ Cantelli conte Gerolamo
- ✓ Cassinis comm. Gio. Battista
- ✓ Cipriani conte Leonetto
- ✓ Cucchiari comm. Domenico
- ✓ De Falco comm. Giovanni
- ✓ De Filippi cav. prof. Filippo
- ✓ Di Castellamonte conte Michele
- ✓ Di Sortino marchese Ignazio Specchi
- ✓ Fiorelli comm. Giuseppe
- ✓ Interdonato cav. Giovanni
- ✓ Leopardi comm. Pier Silvestro
- ✓ Marchese dott. cav. Salvatore
- ✓ Mirabelli comm. Giuseppe
- ✓ Miraglia comm. Giuseppe
- ✓ Ottajano principe Giuseppe
- ✓ Persano Ecc. conte Carlo
- ✓ Robecchi comm. Giuseppe
- ✓ San Severino conte Faustino
- ✓ Saracco comm. Giuseppe
- ✓ Satriani cav. Filippo
- ✓ Torre conte Carlo
- ✓ Turrisi-Colonna barone Nicolò
- ✓ Vannucci prof. Atto
- ✓ Viggiani cav. Emanuele

Presidente. Sono proclamati Senatori del Regno i seguenti signori:

Bufalini, Cacace e Gino Capponi, i cui titoli furono prima d'ora verificati, e che prestarono giuramento nella seduta reale.

Ora si procederà all'appello nominale, ed i signori Senatori avranno la compiacenza di deporre le loro schede nell'urna.

(Il Segretario provvisorio Senatore Ginori Lischi fa l'appello nominale)

Presidente. Si procede ora alla estrazione a sorte degli scrutatori per le schede, tanto per la nomina dei quattro Segretari, quanto per quella dei due Questori.

I signori scrutatori delle schede per la nomina dei Segretari risultano i Senatori De-Gori, Pallieri e Fenzi.

Quelli per la nomina dei Questori, i Senatori Irelli, Mamiani e Pinelli.

I signori scrutatori sono quindi pregati ad occuparsi dello spoglio delle schede, perchè se ne possa riferire nella seduta di domani.

Si passa ora al sorteggio degli Uffici, che risultano composti come segue:

UFFICIO I.

Pinelli	D'Angennes
Morozzo della Rocca	San Vitale
Menabrea	Linati
Buoncompagni Ludovisi	Ghiglini
Dragonetti	Melodia
Vercillo	Balbi Piovera
Sella	Lissoni
Pallieri	Fondi de Sangro
De Castiglia	Arrivabene
Gravina	Mamiani
Salmour	Caveri
Cantù	Besana
Lauri	Alfieri
Ceppi	Antonacci
Gamba	Gianotti
Giovanola	Manno
Riva	Cappone
Imperiali	Pallavicino Mossi
Conelli	Lauzi
Marliani	Lanzilli
Niutta	Gallina
Sonnaz	Galvagno
S. Martino	Pernati
Torrearsa	Belgioioso
Melegari	Genoino
Serra (conte)	

UFFICIO II.

Principe Umberto	Serra Domenico
Gambray Digny	Cadorna
Ricotti	Regis
Florio	Siotto Pintor
Fenzi	Pasolini

Salvatico
Irelli
Di S. Giuliano
De Ferrari comm.
Imbriani
Oldofredi
Durando Giacomo
Loschiavo
Principe Eugenio
Tecco
Panizza
De Gregorio
Sismonda
Revel
Cibrario
Castelli Ed.
Guevara di Bovino
Della Verdura
Mosca
Scarabelli
Pollone

Breme
Elena
Carradori
Poggi
Coppola
Zanolini
Musio
Sagarriga
Serra comm.
Lavallette Monaco
Arnulfo
Sylos Labini
De Monte
Scacchi
Colonna Gio.
Amari Prof.
Plezza
Calabiana
Corsi
Duchoquè

UFFICIO III.

Colonna Andrea
Capriolo
Vesme
Pastore
Pallavicini Ignazio
Manzoni Tommaso
Colla
Di Giacomo
Puccioni
Di Giovanni
De Gasparis
D'Adda
Montezemolo
Spinola
Carbonieri
Saluzzo
Venini
Prudente
S. Elia
Della Gherardesca
Campello
Varano
Bona
Chigi
Biscaretti

Mameli
Torelli
Spada
De Gori
Gualterio
Torremuzza
Amari (conte)
Nappi
Busca Serbelloni
Audiffredi
Scovazzo
Prinetti
Matteucci
Avossa
Farina
Borromeo
Gallone di Nociglia
Taverna
Tommasi
Sauli Lodovico
Pallavicini Fabio
Araldi Erizzo
Quarelli
Merini
Dalla Valle

UFFICIO IV.

Balbi Senarega
Roncalli F.
Nazari
Azeglio
Centofanti
Fontanelli
Giordano

Giorgini
Quaranta
Pandolfina
Guardabassi
Des Ambrois
Lambruschini
Del Giudice

Correale
Meuron
Della Bruca
De Sauget
Mazara
Scialoja
Moscuzza
Tanari
Stara
Strongoli Pignatelli
Lechi
Pallavicino Trivulzio
Catalano Gonzaga
Borghesi Bichi
Sauli F.
Manzoni Alessandro
Ricci
Cataldi

Natoli
Collobiano
S. Cataldo
Bolmida
Laconi
Canestri
Camozzi Vertova
Vacca
Lella
Ferretti
Pepoli
Piazzoni
Gonnet
D'Amitto
Novasconi
Donelli
Cotta
Benintendi

UFFICIO V.

Deferrari March. Raff.
Notta
Chiesi
Nigra
Porro
Ginori Lisci
Doria
Durando Gio.
Paternò
Dabormida
Monti
Bartolomei
Martinengo L.
Lovera
Roncalli Vincenzo
Massa Saluzzo
Marzucchi
Serra Orso
Sclopis
Gozzadini
Moris
Cialdini
Beretta
Martinengo Gio.
Paleocapa
De Foresta
Strozzi
Gallotti
Vigliani
Di Negro
Baracco
Sforza Cesarini
Pizzardi
Bevilacqua
Castelli M.
Acquaviva
Simonetti
Malvezzi
Marsili
Oneto
Sappa
Filingeri Colonna
Pavese
Villamarina
Arese
Castagnetto
Montanari
Gagliardi
Ambrosetti
Longo

Presidente. Leggo l'ordine del giorno per domani.
Al tocco riunione negli Uffici per la loro costituzione e per l'esame dei titoli dei nuovi Senatori. Alle 2 seduta pubblica per comunicazioni del Governo, per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, e per relazioni sui titoli di nuovi Senatori, se ve ne saranno in pronto; come pure per la deliberazione intorno alla risposta al discorso della Corona, e per la nomina delle due Commissioni permanenti, cioè quella di finanza e quella di contabilità interna.

La seduta è sciolta (alle ore 3 3/4).

TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Congedi* — Risultato dello squittinio per la nomina dei segretari e dei questori — Relazione sui titoli dei Senatori Arconati, Vannucci, Angioletti, Robecchi, Turrisi, Sanseverino, Cassinis, Saracco, Brioschi, Cucchiari, Persano, Bella, Astengo — Proclamazione a Senatori dei signori Casstnis, Angioletti, Vannucci, Robecchi, Brioschi, Sanseverino, Cucchiari e Astengo — Appello nominale per lo squittinio dei due segretari mancanti — Squittinio per le Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna — Presentazione di dieci disegni di legge — Risultato dello squittinio per la nomina dei due segretari e rinnovamento di esso — Proposta del Senatore F. M. Serra per la risposta al discorso della Corona, accettata dal Senato — Estrazione degli scrutatori per la nomina delle due Commissioni permanenti e per quella dei due Segretari — Risultato dello squittinio per questi ultimi — Proclamazione a segretari dei Senatori Chiesi e Ginori.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i signori Ministri della guerra, grazia e giustizia e della marina, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, il Ministro di agricoltura e commercio e quello dei lavori pubblici.

Il Segretario provvisorio Senatore De-Gori dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Il Senatore Segretario provvisorio Ginori-Lisci legge le domande dei signori Senatori Giovanola, Sanvitale, Lauzi, Schöpis e Merini per un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Ora darò conto dell'esito dello squittinio per la nomina dei signori Segretari e dei signori Questori.

Lo squittinio per la nomina dei signori Segretari conteneva 80 schede; la maggioranza quindi sarebbe di 41 voti. Ebbero, il signor Senatore Cibrario 79 voti, Scialoia 58, Chiesi 35, Arese 34, Amari professore 33, Ginori 32, Melegari 28. Soltanto due hanno ottenuto la maggioranza, cioè i Senatori Cibrario e Scialoia: converrà perciò che i signori Senatori si compiacciano di rinnovare la scheda per i due Segretari mancanti.

Nello squittinio per la nomina dei Questori il Senatore Orso Serra ebbe 74 voti, il sig. Senatore Ugolino Della Gherardesca voti 73, Amari 2, Strozzi 1 Matteucci 1.

Restano quindi nominati Questori del Senato i Se-

natori Orso Serra ed Ugolino Della Gherardesca, che prego a voler prendere il loro posto.

Ora i signori Senatori sono invitati a preparare le schede per la nomina dei due Segretari mancanti.

Frattanto se ci fossero relazioni in pronto sui titoli dei nuovi Senatori, pregherei i signori relatori a farmelo conoscere, chè darei loro la parola.

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola. Io sono stato incaricato di tre relazioni che avrei pronte.

Senatore **Benintendi.** Domando la parola.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al sig. Senatore Arrivabene.

RELAZIONE

sui titoli dei nuovi Senatori.

Senatore **Arrivabene, relatore.** In conformità dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, S. M., con Decreto dell'8 ottobre 1865, ha nominato Senatore il sig. marchese Arconati Visconti.

Il marchese Arconati Visconti è compreso nella categoria 3 dell'articolo suddetto, per aver più di tre legislature, e nella 2^a pel censo che paga superiore al richiesto. Quindi a nome dell'Ufficio cui ho l'onore di appartenere, prego il Senato di voler accogliere la sua ammissione a Senatore.

Presidente. Interrogo il Senato se ammette le conclusioni testè enunciate.

Chi le ammette voglia sorgere.

(Approvato)

Senatore **Arrivabene**, *relatore*. Il sig. prof. Atto Vannucci è stato nominato Senatore con Decreto Reale dell'8 ottobre scorso. Ha l'età richiesta dallo Statuto. Egli appartiene alla categoria 18 dell'articolo 33 dello Statuto, come membro dell'Accademia delle scienze, ed alla 19 come membro del Consiglio superiore di Pubblica istruzione. Quindi ho l'onore di proporre la sua ammissione a Senatore.

(Approvato)

Il Generale Angioletti appartiene alla categoria 5 dell'art. 33 dello Statuto come Ministro Segretario di Stato. Ha l'età richiesta dallo Statuto medesimo, per cui ho l'onore di proporvi la sua ammissione a Senatore.

(Approvato)

Presidente. Il Senatore Benintendi ha la parola.

Senatore **Benintendi**, *relatore*. A nome dell'Ufficio IV ho l'onore di riferire sulla nomina a Senatore del sacerdote Giuseppe Robecchi, economo generale dei benefici vacanti nelle provincie lombarde.

Il sacerdote commendatore Giuseppe Robecchi fu nominato Senatore con decreto dell'8 ottobre 1865. Esso è nato nell'anno 1805; fu per cinque legislature consecutive membro della Camera dei Deputati ed è per conseguenza compreso nella categoria 3.a dell'articolo 33 dello Statuto. Laonde io ho l'onore di proporvi la convalidazione della sua nomina a Senatore del Regno.

(Approvato)

Senatore **Benintendi**, *relatore*. Con decreto dell'8 ottobre 1865 fu nominato a Senatore del Regno il signor baroné Turrisi Colonna. Esso paga da oltre tre anni più di tre mila lire d'imposte dirette e appartiene perciò alla categoria 21 dell'articolo 33 dello Statuto. In conseguenza ho l'onore di proporre la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del baroné Turrisi Colonna.

(Approvato)

Senatore **Benintendi**, *relatore*. Con decreto dello stesso giorno 8 ottob. 1865 il signor Conte Faustino Sanseverino già Deputato al Parlamento fu nominato Senatore del Regno. Esso è nato nell'anno 1801, paga oltre tre mila lire d'imposte dirette secondo che porta la categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto. Per conseguenza ho l'onore di proporvi la convalidazione della sua nomina a Senatore del Regno.

(Approvato)

Senatore **Poggi**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**, *relatore*. L'onorevole Commendatore Giovan Battista Cassinis fu nominato Senatore con decreto di S. M. dell'8 ottobre 1865. Esso ha l'età prescritta dallo Statuto; fu per 18 mesi Ministro di giustizia, grazia, e culti, e fu Presidente della Camera dei Deputati. Bastano questi titoli perchè io a nome del II ufficio proponga l'ammissione del sig. Commendatore Cassinis a Senatore del Regno.

(Approvato)

Senatore **Poggi**, *relatore*. L'onor. Comm. Giuseppe Saracco, nominato Senatore del regno con decreto di S. M. in data 8 ottobre 1865, ha l'età prescritta dallo Statuto, è stato membro della Camera elettiva per cinque legislature, ond'io ne propongo l'ammissione in Senato.

(Approvato)

Senatore **Cibrario**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *relatore*. Con R. Decreto 8 ottobre 1865 il sig. Commendatore **Francesco Brioschi**, insigne cultore delle scienze matematiche, è stato nominato Senatore del Regno. È nato in Milano il 22 dicembre 1824 e per conseguenza ha raggiunto l'età prescritta dallo Statuto. Il suo titolo di ammissione è di sedere da più di sette anni nell'Istituto Lombardo di scienze e lettere, secondo la categoria 15.a dell'art. 33 dello Statuto. Io per conseguenza, a nome del II Ufficio, propongo l'ammissione a Senatore del Regno del sig. Commendatore Brioschi.

(Approvato)

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**, *relatore*. Con Regio Decreto 8 ottobre 1865, il sig. Commendatore Domenico Cucchiari di Carrara fu nominato Senatore del Regno.

Egli fu deputato al Parlamento italiano nella prima ed ottava legislatura, e meritò l'alto grado di Luogotenente Generale nell'esercito, e di Comandante generale del Dipartimento militare di Firenze. Risulta dagli atti presentati che compl'età stabilita dallo Statuto, ed io ho l'onore, a nome dell'Ufficio quinto, di proporre, all'appoggio dell'articolo 33 dello Statuto; che vogliate ammetterlo a Senatore del Regno.

(Approvato)

Senatore **Chiesi**, *relatore*. Il Conte Comm. Carlo Pellicion di Persano fu nominato Senatore del Regno con Regio Decreto dell'8 ottobre 1865. Fu ministro di marina, deputato al Parlamento italiano nella settima ed ottava legislatura ed è insignito dell'alta dignità di Ammiraglio nella Regia Marina. Risulta dagli esibiti atti aver egli compiuta l'età prescritta dallo Statuto, perciò a nome del quinto Ufficio e all'appoggio del N. 14 dell'art. 33 dello Statuto, ho l'onore di proporvi che vogliate ammetterlo tra i senatori del Regno.

(Approvato)

Senatore **Pastore**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pastore.

Senatore **Pastore**, *relatore*. Con Reale Decreto 8 ottobre 1865 il commendatore Giuseppe Bella Ispettore Generale del Genio Civile, fu nominato Senatore del Regno.

Consta al terzo Ufficio ch'egli ha compiuta l'età prescritta dallo Statuto, ha fatto parte di tre legislature nel Parlamento italiano cioè la terza, la quarta e l'ottava, ed adempie alle condizioni prescritte dalla categoria terza dell'articolo 33 dello Statuto; io ho quindi l'onore a nome del terzo Ufficio di proporvene l'ammissione.

(Approvato)

Senatore **Della Gherardesca**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Della Gherardesca.

Senatore **Della Gherardesca**, *relatore*. Ho l'onore di riferire al Senato a nome dell'Ufficio III, sulla nomina a Senatore del Regno del comm. Giacomo Astengo, fatta con Regio Decreto 8 ottobre 1865. Esso ha l'età voluta dallo Statuto ed avendo appartenuto all'altro ramo del Parlamento per più di tre Legislature, la sua nomina è fra quelle appartenenti alla terza categoria dell'articolo 33, quindi per mio mezzo l'Ufficio 3, propone la sua ammissione a Senatore.

(Approvato)

Presidente. Fra i signori Senatori testè ammessi, i seguenti: Arconati, Angioletti, Yannucci, Robecchi, Sanseverino, Cassinis, Brioschi, Cucchiari, Bella, Astengo avendo essi già prestato il giuramento nella seduta reale, li proclamo Senatori del Regno, ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Ora prego i signori Senatori a volere deporre le schede per la nomina dei due Segretari mancanti.

Li pregherei pure a preparare due schede, una per la Commissione permanente di finanze, la quale deve contenere 15 nomi; l'altra per la Commissione di contabilità interna che deve contenerne cinque.

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dell'Interno. Domando la parola

Presidente. Il Ministro dell'interno ha la parola.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la convalidazione del Decreto Reale 9 agosto 1865, N. 2431, intorno alla revisione straordinaria delle liste elettorali politiche.

Presidente. Do atto della presentazione del presente progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro della Guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sull'affrancazione del servizio militare e sul riassoldamento con premio, progetto che fu già esaminato nell'altra legislatura dal Senato, ma che non poté essere approvato dalla Camera elettiva per mancanza di tempo.

Presidente. Do atto al sig. Ministro della Guerra della presentazione del presente progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Il sig. Ministro d'agricoltura e commercio ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome anche de' miei colleghi i Ministri di finanze, e di grazia e giustizia, un progetto di legge inteso ad approvare il Decreto Reale dell'8 ottobre 1865, con cui è istituito nelle provincie continentali il credito fondiario.

Presidente. Do atto al sig. Ministro d'agricoltura e commercio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

1. Per la formazione della Banca d'Italia;
2. Per il passaggio del servizio di tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale;
3. Sul sequestro degli stipendi degli impiegati;
4. Sulla riscossione delle imposte dirette;
5. Sulla Sila delle Calabrie;
6. Sull'approvazione della vendita di un podere annesso alla chiesa di Santa Maria in Fornò nella provincia di Forlì.

Pregherei il Senato a voler dichiarare d'urgenza il progetto relativo al passaggio del servizio delle tesorerie alla Banca Nazionale, trattandosi della convalidazione di un decreto, che quando ricevesse l'approvazione del Parlamento dovrebbe andare in vigore al 1 gennaio 1866.

Presidente. Do atto al sig. Ministro delle finanze della presentazione di questi sei progetti di legge. Interrogo il Senato se ammetta la dimanda di urgenza per la legge sul passaggio del servizio di tesoreria alla Banca Nazionale.

Chi è di quest'avviso si alzi.

(Approvato)

Ora si fa l'appello nominale per deporre nell'urna le schede per la nomina delle due Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna.

(Il Senatore Strozzi, segretario provvisorio, fa l'appello nominale.)

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la convalidazione del Decreto 8 ottobre 1865, con cui fu approvata la convenzione colla Società Vittorio Emanuele.

Presidente. Do atto al sig. Ministro dei Lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Rendo conto al Senato dell'esito del secondo squitino per la nomina dei due segretari mancanti. Esso non ha ancora avuto effetto, perchè nessuno dei quattro Senatori che hanno ottenuto maggiori voti, ha raggiunto il numero richiesto; perciò dovrà rinnovarsi.

Essi sono i seguenti:

Chiesi voti 36 — Ginori, 34, — Amari professore Michele, 23 — Arese, 22.

Ora a termini del nostro regolamento si fa lo squitino semplicemente su quelli che riportarono maggiori voti.

I signori Senatori sono quindi invitati a scegliere su questi quattro nomi e scriverne due in una scheda. Secondo l'ordine del giorno il Senato deve deliberare

sulla scelta di una Commissione per l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

È in facoltà del Senato, a termini del Regolamento, di nominare una Commissione per schede, come abbiamo fatto attualmente, oppure deferirne il mandato all'Ufficio della Presidenza come si praticò altre volte.

Interrogo il Senato se intende nominare una Commissione.

Senatore **Serra F. M.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Serra.** Non vedrei veramente un motivo per cui il Senato debba dipartirsi dalle sue consuetudini.

Sempre si è demandato all'ufficio della Presidenza l'onorevole incarico di redigere la risposta al discorso della Corona; quindi esso ha letto la redazione in conferenza privata prima che fosse approvata in seduta pubblica. Non vedrei, ripeto, un motivo ragionevole per discostarci, nella circostanza attuale, dall'antico sistema; prego quindi il Senato di dare alla Presidenza questo mandato di fiducia, di compilare cioè la risposta al discorso della Corona.

Presidente. Metto ai voti la proposta fatta dal Senatore Serra Francesco M. Chi l'approva sorga.

(Approvata)

Ora si procede all'estrazione degli scrutatori per la Commissione di finanza e per quella di contabilità interna.

Scrutatori per la Commissione di finanza risultano i Senatori Balbi-Senarega, Imperiali e Della Gherardesca; per quella di contabilità interna i Senatori Manzoni Tommaso, Arrivabene e De-Gori.

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio sui due segretari mancanti.

(Il Senatore segretario provvisorio Ginori fa l'appello nominale.)

Presidente. Prego i signori scrutatori a voler fare lo spoglio delle schede, onde proclamare ancora nella seduta d'oggi la costituzione dell'ufficio di Presidenza.

(Dopo breve intervallo i signori scrutatori rientrano nell'aula.)

Presidente. L'esito dell'ultimo squittinio per la nomina dei due Segretari è il seguente:

Il Senatore Chiesi ebbe 49 voti, il Senatore Ginori ne ebbe 73, il Senatore Arese 20, ed il Senatore Amari 18; restano quindi nominati Segretari i signori Senatori Chiesi e Ginori, i quali unitamente ai signori Senatori Cibrario e Scialoja completano l'ufficio di Presidenza.

Con ciò restando costituito l'ufficio intero di Presidenza, io, a norma del regolamento, mi farò dovere di farne relazione a S. M.

Intanto oggi la seduta è sciolta, ed i signori Senatori saranno convocati a domicilio (ore 4).

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Giuramento del Senatore Arconati-Visconti — Annunzio del risultato dello squittinio per la nomina delle due Commissioni permanenti di finanza e di Contabilità interna — Omaggi — Lettura del progetto di risposta al discorso della Corona — Approvazione del medesimo — Sorteggio della Deputazione per presentare l'indirizzo a S. M. — Relazione dei titoli di nomina a Senatori dei sigg. Leopardi, Donnafugata, Rossi, Cantelli, De Falco, Torre, Viggiani — Proclamazione a Senatori dei signori Leopardi, Donnafugata, Rossi, Cantelli — Giuramento dei Senatori Viggiani e De Falco — Nuovo squittinio per la nomina di un membro mancante alla Commissione permanente di finanze e per quelli della Commissione di contabilità interna.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'interno, degli affari esteri, e della marina.

Il Senatore segretario Chiesi dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore segretario Chiesi legge il seguente sunto di petizioni.

N. 3769. — Parecchi detenuti nelle carceri di Isernia (provincia di Molise) in numero di 20 ricorrono al Senato onde ottenere il condono della pena che loro rimane a scontare.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

N. 3770. — Luigi Verdinois Direttore delle Gabelle in Firenze in vista di patimenti sofferti per cause politiche ricorre al Senato per venire reintegrato nella concessione a censo di beni demaniali nelle Marche accordata al di lui genitore per decreto di Gioachino Murat Re delle Due Sicilie.

N. 3771. — Il Consiglio comunale di Castrogiovanni (Caltanisetta) in previsione che sia presentato al Parlamento un progetto di legge per una tassa sulle farine, domanda preventivamente che il medesimo venga respinto.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore Arconati Visconti, pregherò i signori Senatori Arrivabene e De Castil a volerlo introdurre nell'Aula.

(Introdotta nell'Aula il nuovo Senatore Arconati Visconti, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor Senatore Arconati Visconti del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Il risultato dello squittinio per la nomina delle due Commissioni permanenti della finanza e della contabilità interna fu il seguente:

Numero delle schede, 69.

Maggioranza . . . 35.

Ebbero la maggioranza di voti i signori Senatori:

Desambrois, 62 — Revel, 58 — Duchoquè, 56 — Pastore, 55 — Scialoia, 54 — Bevilacqua, 54 — Spinola, 53 — Fenzi, 51 — Pallieri, 51 — Menabrea, 50 — De Gori, 43 — Bella, 42 — Prinetti, 41 — Di Giovanni, 41. — Questi son quattordici, e la Commissione deve essere composta di 15; quindi sono invitati i signori Senatori a formare una nuova scheda con un solo nome per completare il numero richiesto.

I Senatori che dopo questi hanno ottenuto maggior numero di voti sono i seguenti:

Zanolini, 34 — Cipriani, 15 — Ceppi, 11 — Sappa, 11 — Benintendi, 9 — Arrivabene, 9 — San Martino, 8 — Melegari, 8 — Ginori, 7.

Per la Commissione della contabilità interna, nessuno ha avuto la maggioranza dei voti.

I Senatori che ottennero maggior numero di voti sono i seguenti:

Spinola, 27 — Lauzi, 24 — Salmour, 20 — San Martino, 17 — Gio. Martinengo, 16 — Ceppi, 15 — Pasolini, 11.

I signori Senatori son quindi pregati a voler rin-

novare intieramente la scheda per i cinque nomi che debbono formare la suddetta Commissione.

Si darà intanto comunicazione al Senato degli omaggi fattigli.

(Il Senatore Ginori-Lisci segretario, dà lettura degli omaggi fatti al Senato.)

Dall'avv. Carlo Lozzi di parecchi esemplari de' suoi *Studi sulla legislazione penale*.

Dalla Giunta comunale di Lozza d'alcune copie della *Relazione letta dal Sindaco all'apertura della Sessione ordinaria 1865 di quel Consiglio Comunale*;

Dal Prof. Cosimo Gasole d'un suo scritto col titolo: *Difetto ed abusi della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione*;

Dai Prefetti di Novara, Bologna, e di Pesaro e Urbino degli *Atti di quei Consigli provinciali delle Sessioni 1864-65*;

Dal prof. Luigi Palma della sua *Dissertazione sulla mezzadria*;

Dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio d'alcuni esemplari dell'opera: *Le bonificazioni e le risaie del Regno d'Italia*, ed altri dell'opuscolo intitolato: *Cenni intorno al commercio dell'Egitto ecc.*;

Dal signor Leopoldo Ovary della sua traduzione dal tedesco del libro di Carlo Biedermann intitolato: *Le costituzioni rappresentative con elezioni popolari*;

Dal Ministro dell'istruzione pubblica di alcune copie della *statistica sull'istruzione data nei Seminari*;

Dal dottor Luigi Chierici d'un suo libro con titolo: *Norme igieniche e progetto di regolamento medico e politico, ecc.*;

Dal signor Paolo Panzani, a nome dell'autore, dell'opera intitolata: *Pubblica confessione di un prigioniero dell'inquisizione romana*;

Dal signor Giuseppe Calvino, Presidente del Tribunale di Commercio di Trapani, di due suoi opuscoli col titolo: *I primi sette titoli di un progetto di Codice di Commercio*; *un progetto di riforma per l'organizzazione dei Tribunali di Commercio*.

Presidente. Rammenta il Senato che nell'ultima sua seduta commise all'Ufficio di Presidenza l'on. incarico di compilare il progetto di risposta al discorso della Corona. L'Ufficio affidò tale incarico all'onorevole sig. Senatore Cibrario, il quale avendo steso l'indirizzo e poi letto in seno all'Ufficio medesimo, questi ebbe ad approvarlo interamente; prego perciò lo stesso signor Senatore a volerne dare lettura al Senato.

(Il Senatore Cibrario legge)

SIRE,

Sulle rive della Dora, come su quelle dell'Arno, famose ambedue per diverse glorie, suonò sempre gradita ai nostri cuori l'efficace parola di V. M., la quale iniziando i lavori d'una nuova sessione legislativa, conferma le nostre speranze e fa balenare agli occhi nostri l'immagine d'un lieto avvenire.

Non può riuscire al compimento di magnanimi in-

tenti se non chi, avendo fede in essi e nella propria virtù, nulla intanto trascura di ciò che possa agevolarne il buon successo. Questa fede l'Italia la partecipa pienamente con V. M., e i grandi poteri dello Stato sono concordi col popolo nella volontà di rimuovere con fermezza e prudenza gli ostacoli che ancor c'impediscono di raggiungere lo scopo, senza la pericolosa pretesa di forzar la mano agli eventi rispettando religiosamente i trattati, aiutandoci bensì costantemente e lealmente di quella forza morale irresistibile che produce il visibile e quotidiano generalizzarsi della coscienza del diritto delle nazioni.

Il Senato si compiace nello scorgere che, mercè la saviezza dei suoi atti, il novello Regno raccoglie le simpatie dei popoli e dei Governi stranieri, come lo provano i trattati di commercio conchiusi colle principali Potenze ed il recente riconoscimento per parte della Spagna, e quello, di cui già diedero intenzione la Baviera e la Sassonia.

Se dolce torna ai cuori italiani l'amistà colle genti cognate, di razza latina, non riesce loro men cara quella che proferiscono le valorose stirpi germaniche e le slave; poichè una sola è a questi tempi la missione di tutti i popoli civili, ed è quella di promuovere bensì i materiali interessi, ma d'assicurare ad un tempo il trionfo della giustizia e della libertà.

Sire, il Senato non dubita che negli sperimenti d'una desiderabile conciliazione colla Santa Sede, il Governo di V. M. avvertirà sempre a discernere gli spirituali interessi dai temporali, e non sarà mai per ammettere un partito che leda i diritti della sua Corona e della Nazione.

Il Senato apporgerà dal suo canto tutta la maturità de'suoi consigli e delle sue deliberazioni nell'esame delle leggi indicate da V. M. ossia che tendano a separare le ragioni della Chiesa da quelle dello Stato, o a sopprimere la personalità civile delle corporazioni religiose, od a compiere l'unificazione legislativa del Regno; s'occuperà eziandio con ispecial cura di quelle che giustamente increbbe al paterno cuore di V. M. di dover annunciare, le quali per riparare allo squilibrio della finanza, imporranno nuovi indispensabili sacrifici alla nazione, e delle altre che meglio scompartendo gli aggravii e semplificando i metodi di riscossione, renderanno più tollerabile il peso ed il rigore dell'imposte; di quelle infine che, scemando le spese senza nuocere alla regolarità de' pubblici servizi, ed alla forza di terra e di mare richiesta dalle condizioni della Monarchia, renderanno meno imponente il disavanzo.

Sire, il Senato è persuaso al pari di V. M. che la nazione stretta in vincolo indissolubile col suo Re saprà compiere l'opera così gloriosamente incominciata, senza temer mai che prevalgano insidie di nemici, o malvagità di fortune. Imperocchè il Regno d'Italia a chi ben lo riguarda appare non tanto opera di senno umano, quanto mirabile provvidenza di Dio.

Presidente. Ora provocherà il voto del Senato su

questo progetto di risposta al discorso della Corona. Quelli che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato)

Si procederà al sorteggio dei nomi dei Senatori che dovranno comporre la Deputazione incaricata di presentarlo a Sua Maestà. Essa deve essere composta di 7 membri e 2 supplenti.

(Estrae dall'urna 7 nomi)

La Commissione presieduta dal Presidente riesce composta dei signori Senatori Biscaretti, Lo Schiavo, Pallieri, Vannucci, Tecco, Capponi, Bartolommei.

I supplenti, Senatori Astengo e Fenzi.

Avverto però i signori Senatori che chiunque crederà di volersi unire alla Deputazione può farlo liberamente.

Invito ora il signor Senatore De Gori a riferire sulla nomina a Senatore del Regno, di Pietro Silvestro Leopardi.

Senatore De Gori, *Relatore*. Con R. Decreto dell'8 ottobre scorso è chiamato nel vostro seno Pietro Silvestro Leopardi fin qui deputato di Solmona.

Tre volte egli fu eletto a rappresentante della Nazione, la prima delle quali a quella Camera legislativa napoletana che, nell'infausto 15 maggio 1848, appena nata fu spenta. — Ma ciò non infirma, nè può infirmare il valore del mandato che i suoi concittadini gli avevano conferito, nè altrimenti giudicò il Senato in uguale e recente elezione.

È perciò che verificandosi in lui la condizione contemplata nel paragrafo 3 dell'art. 33 dello Statuto, in nome del terzo Ufficio ho l'onore di proporre la convalidazione della nomina del cavaliere Pietro Silvestro Leopardi a Senatore del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè espresse, si rizzi.

(Approvato)

Senatore Arrivabene, *Relatore*. Con Decreto 8 ottobre 1865 S. M. ha nominato a Senatore del Regno il sig. cav. Corrado Arezzo, Barone di Donnafugata.

Egli ha compiuta l'età di 40 anni, conta sei anni di esercizio come deputato, cioè due nel Parlamento Siciliano nel 1848 e 1849, e oltre a 4 nel Parlamento Italiano; è quindi compreso nella categoria 3 dell'art. 33 dello Statuto.

Perciò a nome dell'Ufficio primo ho l'onore di proporre al Senato la sua ammissione a Senatore.

(Approvato)

Senatore Desambrois, *Relatore*. Il comm. Giuseppe Rossi già governatore dei Reali Principi, ora primo aiutante di campo del Re, è stato nominato Senatore con Decreto Reale del 31 dicembre 1861.

È ufficiale generale da molti anni e luogotenente generale dal 1852, ha di gran lunga oltrepassata l'età necessaria per sedere in Senato.

Quindi l'Ufficio quarto vi propone di ammetterlo all'esercizio delle funzioni di Senatore per le quali già prestò giuramento nella solenne apertura della Sessione legislativa.

(Approvato)

Senatore Ginori-Lisci, *Relatore*. Con Regio Decreto del di 8 ottobre 1865 veniva il signor conte Girolamo Cantelli nominato Senatore. Dal registro delle nascite del Municipio di Parma risulta che egli nacque il 22 giugno 1815.

Nella seduta dell'Assemblea delle provincie Parmensi del di 9 settembre 1859 non solo veniva convalidata la elezione del conte Cantelli a deputato del Collegio di Parma, ma egli veniva altresì nominato Presidente dell'Assemblea stessa.

Fu due volte eletto deputato al Parlamento italiano per la legislatura settima e per l'ottava. A questi titoli si aggiunge ancora quello del Censo, poichè risulta da certificato del direttore del Demanio e Tasse della provincia di Parma in data del 30 novembre decorso che soltanto nei Comuni di Torrile dei Mezzani e di Colorno egli paga dal 1854 in poi L. 5889 di imposta diretta. Propongo quindi a nome dell'Ufficio quinto l'approvazione della nomina a Senatore del conte Cantelli.

(Approvato)

Presidente. I signori Senatori Leopardi, Di Donnafugata, Rossi e Cantelli avendo prestato giuramento nel giorno della seduta Reale, li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Senatore Vacca, *Relatore*. Con Regio Decreto dell'8 ottobre 1865 S. M. ha nominato Senatore del Regno il commendatore Gio. De Falco.

Egli riunisce i requisiti richiesti dal N. 10 dell'articolo 33 dello Statuto, imperocchè è avv. gen. presso la Corte di Cassazione di Napoli e conta oltre ciò un servizio di 5 anni come Procuratore generale; ha varcato l'età di 40 anni. Per queste ragioni ho l'onore di proporre al Senato l'ammissione.

(Approvato)

Senatore Chiesi, *Relatore*. Il conte Carlo Torre, Grand'uffiziale dell'Ordine Mauriziano, Prefetto della provincia di Torino, fu nominato Senatore del Regno con Decreto Reale dell'8 ottobre del corrente anno 1865.

Senza parlare dei meriti scientifici e politici del conte Carlo Torre, il quale ebbe anche l'onore di una medaglia d'oro decretatagli ad unanimità dal Consiglio Municipale di Benevento, sua patria, mi limito a riferire che egli, da oltre 3 anni, paga più di tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' suoi beni immobili, come risulta da legali documenti e certificati da lui esibiti. E siccome egli è nato il 19 agosto 1812 ha già superata l'età d'anni 40, così a nome dell'Ufficio V ho l'onore di proporvi all'appoggio del N. 21 dell'art. 33 dello Statuto che vogliate ammetterlo tra i Senatori del Regno.

(Approvato)

Senatore Loschiavo, *Relatore*. A nome del II Ufficio ho l'onore di riferire al Senato che S. M. il Re, con Decreto dell'8 ottobre anno corrente, si degnò nominare Senatore del Regno Viggiani, cav. Emanuele.

L'esercizio per tre anni della Presidenza del Consiglio provinciale e l'imposta fondiaria servirono di base a tale nomina.

I titoli presentati all'Ufficio furono esaminati e si trovarono in perfetta regola e legalità.

Da un certificato del Direttore del Demanio e Tasse della provincia di Basilicata si rileva che l'onorevole cav. Viggiani Emanuele da più di tre anni paga d'imposta fondiaria al di là di tre mila lire, oltre a quanto paga per imposta sulla ricchezza nobile e sui fabbricati.

Da un certificato del Prefetto di Potenza in Basilicata emerge che l'onorevole Viggiani, pel corso di tre anni continui, si ebbe la Presidenza di quel Consiglio provinciale.

Infine, da altro certificato rilasciato dal parroco di Potenza si deduce che l'onorevole Viggiani ha l'età prescritta dallo Statuto.

Quindi il 2° Ufficio m'incarica riferire al Senato che, avendo esaminato e trovato in perfetta regola i titoli che accreditano l'onorevole cav. Viggiani Emanuele, nei sensi dell'art. 33 e particolarmente dei N. 16 e 21 dello stesso articolo dello Statuto, ad unanimità opina che il Senato debba ammettere il cav. Viggiani nella qualità di Senatore del Regno.

(Approvato)

Presidente. I signori Senatori De Falco e Viggiani trovandosi nelle sale del Senato, prego i signori Senatori Vacca e Marzucchi ed i signori Chiesi e Ginori a volerli introdurre nell'Aula affinché prestino il giuramento.

(I Senatori De Falco e Viggiani sono introdotti nell'aula e prestano giuramento nella consueta formola.)

Do atto ai signori De Falco e Viggiani del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno, ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Ora si procede all'appello nominale per addivenire ad un nuovo squittinio per la nomina del membro mancante alla Commissione permanente di finanze e per quelli della Commissione di contabilità interna.

(Il Senatore Segretario Chiesi fa l'appello nominale)

Lo spoglio di queste schede sarà eseguito dagli scrutatori già anteriormente tratti a sorte pel medesimo Ufficio.

I signori Senatori saranno invitati a domicilio per la prossima adunanza.

La seduta è sciolta. (ore 4 pom.)

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Presentazione d'un progetto di legge — Congedi — Sunto di petizioni — Urgenza richiesta dal Ministro di finanze, consentita dal Senato sulla petizione N. 3775 — Omaggi — Messaggio del Presidente della Camera elettiva — Presentazione di documenti diplomatici — Annunzio della morte del Senatore Nigra — Risultato del secondo squittinio per la nomina dei membri mancanti delle Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna — Relazione dei titoli a Senatori dei signori Miraglia, Castellamonte, di Sortino — Giuramento dei Senatori Torre e Castellamonte — Discussione del progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Mozione d'ordine del Senatore Farina, Relatore — Ordine del giorno dell'Ufficio Centrale all'art. 3, accettato dal Ministro di finanze — Adozione dell'art. 1 — Emendamento del Senatore De-Falco all'art. 2, accettato nella sua prima parte dall'Ufficio Centrale — Schiarimenti richiesti dal Senatore Poggi — Proposta del Ministro di agricoltura e commercio pel rinvio dell'art. 2 all'Ufficio Centrale — Considerazioni dei Senatori Scialoja, Poggi, Farina, Relatore — Approvazione della proposta di rinvio — Riforma dell'ordine del giorno — Approvazione del medesimo e dell'art. 3 — Sospensione della discussione su questo progetto di legge — Discussione del progetto per disposizioni relative a sequestri ed alle cessioni degli stipendi — Proposta del Ministro di finanze pel rinvio della legge all'Ufficio Centrale — Approvazione della medesima — Squittinio per la nomina dei Commissari al Debito pubblico, alla Cassa ecclesiastica ed a quella dei depositi e prestiti.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri delle finanze, degli esteri, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'interno, e di agricoltura e commercio.

Il Senatore segretario Ginori Lisci dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di comunicare al Senato che S. M. in udienza di ieri ha accettato le dimissioni dalla carica di Ministro dell'interno del Senatore Natoli, il quale rimane però sempre Ministro dell'istruzione pubblica; e nel tempo stesso S. M. ha nominato a Ministro dell'interno il Deputato Desiderato Chiaves.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso ad estendere agli ufficiali della già marina delle Due Sicilie il beneficio che la legge 26 marzo 1865 già portò agli ufficiali del disciolto esercito borbonico.

Presidente. Do atto al signor Ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e farà il solito corso.

Molti Senatori per diverse cause hanno domandato un congedo.

Per non tediare il Senato colla lettura di tutte le lettere che essi hanno inviato, io leggerò l'elenco dei nomi, e chiederò se il Senato intende accordare il congedo.

Premetto che alcuni di questi Senatori hanno chiesto il congedo che oltrepassa il termine prescritto dal regolamento; onde qualunque siasi il congedo accordato si intenderà non oltrepassare un mese, come porta il regolamento. Essi sono i seguenti:

Di P. Ilone, Canestri, Gianotti, Castagneto, Paleocapa, Acquaviva, Quarelli, Pavese, Marsili, Strongoli, Mazara, Correale, Arnulfo, Deferrari Raffaele, Marliani, Spada, Roncalli Francesco, Sauli Lodovico, Martinengo Giovanni, Stara, Laconi, Baracco, Regis, Dabormida, Pastore, Ferretti, Sylos Labini, Zanolini, Sismonda, Gallotti, Mosca, Astengo, Camozzi, Nazari, Irelli, Moris, Imperiali, Ricotti, Balbi-Piovera, Colobiano, Benintendi.

Il Senatore segretario Scialoja dà lettura di un sunto di petizioni.

3772. Luigi e Carlotta coniugi Castellari di Firenze, fanno istanza perchè nel progetto di legge sul sequestro è sulle cessioni degli stipendi degli impiegati vengono mantenuti illesi i diritti acquistati in forza di cessioni precedenti regolarmente stipulate.

3773. La Camera notarile di Trapani, in persona del Presidente e di cinque suoi componenti, domanda che venga sospesa ogni nomina ai posti vacanti di notaio fino a che non venga promulgata una nuova legge notarile.

3774. Il commendatore Ferdinando Cito di Napoli, già consigliere della Gran Corte dei conti del cessato regno delle Due Sicilie, e destituito con decreto dittatoriale, domanda di essere ammesso a far valere le sue ragioni per la pensione di riposo.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

3775. Francesco Tesauro ed Emanuele di Bricherasio, nella qualità di possessori di titoli del prestito

Hambro, ricorrono al Senato onde ottenere che venga regolarmente effettuata l'ammortizzazione del prestito suaccennato in conformità del voto espresso in proposito dal Senato.

3776. Il Consiglio comunale di Casacanditella (Abruzzo citeriore) protesta contro la nomina del Padre Alessandro da Fara ad economo della Chiesa parrocchiale di quel Comune e domanda che venga surrogato da più degna persona.

3777. Il Sindaco del Municipio di Firenzuola (Firenze) per delegazione del Consiglio comunale, rappresentate le condizioni topografiche ed i bisogni di quel Comune, domanda che al medesimo venga assegnato un Pretore ed un Delegato di pubblica sicurezza.

3778. Il Sindaco del Comune di Firenzuola (Firenze) per incarico della Giunta Municipale porge al Senato motivate istanze onde ottenere che venga stabilita in quel Comune un'agenzia delle Tasse, e che non siano dal Comune stesso rimosse le carte catastali.

3779. La Giunta Municipale di S. Bartolomeo in Galdo domanda che per maggior comodo delle esazioni venga lasciato in quel circondario l'Ufficio di Tesoreria.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Colla petizione ora riferita si muovono lagnanze per supposto ritardo nell'estinzione del prestito Hambro. L'Amministrazione ha sempre proceduto all'estinzione di questo prestito colla massima regolarità, di modo che già ne venne estinto più di quello che la legge prescrive. Interessa altamente al credito pubblico che la regolarità dell'operato dell'Amministrazione sia constatata senza dilazione. Epperò, se la domanda non è indiscreta, prego il Senato a volere, sotto questo punto di vista, dichiarare d'urgenza la petizione testè riferita.

Presidente. Se non vi sono osservazioni sulla domanda ora fatta dal Ministro delle finanze s'intenderà accordata l'urgenza.

Il signor Senatore Ginori Lisci dà lettura dell'elenco degli omaggi fatti al Senato, che sono i seguenti:

Del Ministro della guerra di 10 esemplari del *resconto sull'amministrazione della guerra nel 1864*.

Dell'avv. Guglielmo Silva, già segretario del Municipio di Milano, di un suo scritto per titolo: *l'Italia libera ed una*.

Del signor Mario Mazzoni di una sua *Memoria sul riordinamento del notariato*.

Di diversi Comuni della Sardegna di 200 esemplari d'una loro rimostranza relativa ad un voto emesso dal Consiglio provinciale di Sassari in ordine al tracciato della strada litorale.

Del Prefetto della provincia di Terra di Bari del suo discorso pronunciato all'apertura della Sessione 1865 di quel Consiglio provinciale.

Del signor Antonio Monghini da Ravenna, di 12 copie di un suo opuscolo per titolo: *Le Finanze italiane davanti al Parlamento*.

Del signor Luigi Tirrito, direttore degli atti della

Società di acclimazione ed agricoltura in Sicilia, di quattro opuscoli contenenti studi, proposte e memorie della Società medesima.

Del rettore dell'Università di Palermo della orazione inaugurale fatta dal prof. cav. Mercantini all'apertura degli studi in quell'Università.

Del cav. Alfonso Di Baroni De-Felice Protopapa di una sua scrittura contenente alcune poesie ed un cenno storico sulla casa Gonzaga.

Del Ministro dei lavori pubblici di numero 150 copie della relazione dell'Ispettore del Genio Civile comm. Possenti sulle opere stradali e marittime in costruzione in Sicilia.

Del dott. Giovanni Stefano Bonacossa d'alcuni esemplari di una sua memoria intorno al Codice di procedura civile.

Presidente. Partecipo al Senato che il Presidente della Camera dei Deputati ha spedito un messaggio al Senato per annunziare che il Seggio Presidenziale della Camera dei Deputati venne costituito.

Ne do lettura:

Firenze, addì 11 dicembre 1865.

Il sottoscritto nel recarsi a premura di notificare all'onorevolissimo signor Presidente del Senato del Regno che la Camera dei Deputati nella pubblica sua adunanza di quest'oggi si è definitivamente costituita mediante l'insediamento del suo ufficio di Presidenza, gli porge i più distinti suoi ringraziamenti per la partecipazione della costituzione del Senato del Regno fattagli con nota del 22 passato novembre.

Il Presidente della Camera

ADRIANO MARI.

Il Ministro degli affari esteri scrive:

Firenze, 12 dicembre 1865.

Eccellentissimo signor Presidente,

Mi pregio di presentare al Senato del Regno la Raccolta dei documenti diplomatici relativi alle vertenze cui ebbe parte l'Italia dacchè fui chiamato a reggere il Ministero degli affari esteri.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia alta considerazione.

Il Ministro degli affari esteri.

Presidente del Consiglio dei Ministri

A. LAMARMORA.

Signori Senatori,

Duolmi profondamente che pure quest'oggi debba annunziarvi la perdita da noi fatta di un egregio collega, il conte Giovanni Nigra, Ministro della Casa di S. M. Con una sola frase potrei dipingere il carattere di lui. Era uomo in cui si personificavano la lealtà, l'integrità, il disinteresse; ed a quest'è belle doti si aggiungevano quelle dell'affettuosità nell'amicizia, della cortesia nel conversare. Sindaco di Torino negli anni 1847 e 1848, associato al conte Colli allora che due Sindaci am-

ministravano quella città insigne, mostrò la capacità sua nell'amministrazione, e tenendosi sempre nel limite della legalità, non nascose le aspirazioni perchè il suo paese fosse dotato di libere istituzioni. Nel 1849 fu dalla fiducia sovrana assunto al Ministero delle finanze. Fungendo questa carica, il conte Nigra diede eminentemente saggio di quanto gli stessero a cuore gl'interessi ed il credito dello Stato, a fronte dei suoi proprii interessi, mettendo questi a seria prova, e rifiutando per una virtuosa delicatezza grossi vantaggi che la sua casa avrebbe potuto onoratamente procacciarsi. Sciolto da tale impegno, conoscendone il Sovrano la sua distinta capacità amministrativa e la specchiatissima integrità, lo assunse amministratore della lista civile, de' beni della Corona e del suo privato patrimonio. Scorgendo come bene si meritava della carica sua, volle insiguirlo dell'onorevole titolo di Ministro della sua Casa e dappoi lo decorò con quello di Ministro di Stato. Senatore nella prima istituzione del Senato, ora abbiamo pur troppo sperci d'averlo perduto. Ma ogni dì noi che conobbe il conte Nigra ne serberà cara e preziosa la memoria. La Commissione permanente di finanze fu completata mediante l'ultimo squittinio.

I votanti erano 51.

Il signor Senatore Zanolini ebbe voti 29.

Tutti gli altri avendo conseguito un numero di voti assai inferiore, esso rimane nominato.

Il risultato dello squittinio per la votazione della Commissione di contabilità interna fu il seguente:

Votanti 55.

La maggioranza quindi è di 28.

Il Senatore Lauzi ottenne voti 35. Il Senatore Salmour 34. Il Senatore Spinola 32. Questi tre riportarono la voluta maggioranza.

Quelli che ottennero maggiori voti, in seguito, sono i Senatori: Ceppi 23, Pasolini 21, Martinengo Giovanni 15, San Martino 8, Arese 7. Egli è perciò necessario di rinnovare lo squittinio per i due membri mancanti. Prego i signori Senatori a scrivere due nomi su di una scheda.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Atteso il numero delle leggi che debbono andare oggi in discussione, e la difficoltà che il Senato ha di trovarsi in numero, proporrei che, onde non perdere nessuna parte, direi così, di tempo utile per la discussione delle leggi, si rimandasse la consegna delle schede alla fine della seduta, e se ne facesse lo spoglio dopo di essa.

Presidente. Se non vi ha osservazione in contrario, s'intenderà adottata questa proposta e s'aspetterà al termine della seduta a raccogliere le schede nell'urna.

Prego i signori Senatori Arrivabene, De Foresta e Poggi di riferire sui titoli dei nuovi Senatori Miraglia, Castellamonte, Di Sortino.

Senatore Arrivabene, Relatore. Sua Maestà, con Decreto 8 ottobre 1865, ha nominato a Senatore Giuseppe Miraglia.

L'atto di fede porta che esso è nato nel 1816; ha quindi oltrepassato l'età necessaria per essere Senatore; di più, egli presentò il Decreto di sua nomina a primo Presidente di Corte d'appello, ed è perciò compreso nella categoria 9 dell'art. 33 dello Statuto.

Io, quindi, a nome dell'Ufficio I, ho l'onore di proporre al Senato di voler accettare per collega l'onorevole e Presidente Miraglia.

(Approvato.)

Senatore Deforesta, Relatore. Con Regio Decreto delli 8 scorso ottobre il signor conte Michele Castellamonte è stato nominato Senatore del Regno.

Egli ha compiuto gli anni 45 d'età giacchè è nato il 16 settembre 1819. Già Procuratore generale fin dal 1860, venne con decreto del 23 maggio 1861 nominato primo Presidente di Corte d'Appello, e quantunque sia poi stato nominato ad altre funzioni, ha sempre conservato il grado, l'anzianità e le prerogative di primo Presidente; quindi trovandosi egli nella categoria 9 dell'art. 33 dello Statuto, l'Ufficio quinto mi ha dato l'onorevole e dato incarico di proporvene l'ammissione.

(Approvato.)

Senatore Poggi, Relatore. L'onorevole signor marchese Di Sortino è stato nominato Senatore del Regno l'8 ottobre 1865. Egli è nato il 1 dicembre 1823 nella provincia di Girgenti in Sicilia; paga oltre 3,000 lire di imposte dirette da più che tre anni. In conseguenza essendo egli compreso nella categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto, a nome del secondo Ufficio io ne propongo l'ammissione.

(Approvato.)

Presidente. Trovandosi nelle sale del Senato i signori Castellamonte e Torre, prego i signori Senatori Deforesta, Marzucchi, Ceppi e Scialoja a volerli introdurre nell'Aula onde prestino il voluto giuramento.

(Introdotti i signori Senatori Castellamonte e Torre prestano giuramento nella consueta formola.)

Do atto ai signori Senatori Castellamonte e Torre del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno, ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Resterebbero pure a farsi ancora le nomine delle seguenti Commissioni:

1. Della Commissione di sorveglianza del Debito pubblico portata dalla legge 10 luglio 1861.
2. Della Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica portata dalla legge 29 maggio 1855.
3. Della Commissione di sorveglianza della Cassa dei depositi e prestiti portata dalla legge 17 maggio 1863.

La formazione delle schede per la nomina di queste tre Commissioni potrà farsi dopo la discussione che sta per intraprendersi, cioè verso la fine di questa seduta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Prego i signori membri dell'Ufficio Centrale a prendere i loro posti al banco della Commissione.

Do ora lettura del progetto di legge.

Art. 1.

È convertito in legge il Regio Decreto del 23 ottobre 1865, N. 2585, per cui fu approvata la Convenzione in data 11 ottobre 1865, fra i Ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, e la Banca nazionale avente attualmente la sede centrale in Firenze e la Banca nazionale toscana per la fusione di queste due Banche e la formazione della Banca d'Italia.

Art. 2.

I contraffattori o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia, e coloro che scientemente introducessero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano false monete d'oro o di argento del Regno, o fanno scientemente uso delle medesime.

Art. 3.

Con Reale Decreto sarà ordinato il modo onde il Governo eserciterà la facoltà di vigilare sopra l'amministrazione della Banca, conformemente alle disposizioni contenute nello statuto sopra indicato.

N. 2585. REGIO DECRETO approvativo della Convenzione per la formazione della Banca d'Italia.

23 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Sulla proposta dei Ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la Convenzione in data 11 ottobre 1865 tra i Ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, contraenti in nome dello Stato, e la Banca nazionale, avente attualmente sede centrale in Firenze, e la Banca nazionale toscana, mediante la quale le due Banche si dichiarano fuse insieme per formare la Banca d'Italia ai patti e condizioni risultanti dallo statuto unito alla Convenzione suddetta e datato da Torino 11 marzo 1865, salvo all'art. 92 ove alle parole — 1 gennaio 1866 — si sostituiscono quelle — 1 febbraio 1866.

Art. 2.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento nella prossima Sessione per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

V^o Il Guardasigilli
CORTESE

QUINTINO SELLA.
LUIGI TORELLI.

Senatore Farina. Domando ora la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola,

Senatore Farina, Relatore. Forse il dar lettura di tutta la Convenzione e di tutto lo Statuto che seguono il progetto di legge riescirebbe soverchiamente lungo e stancherebbe anzichè eccitare l'attenzione del Senato. — Questa è questione cotanto grave che si deve presumere che ogni Senatore abbia preso cognizione e della Convenzione e dello Statuto, e quindi crederei opportuno per economia di tempo di limitare la lettura semplicemente agli articoli del progetto di legge. Siccome poi l'articolo 1 della legge si riferisce allo Statuto, così chi ha obiezioni a farvi, le può svolgere nell'occasione in cui verrà in discussione l'articolo medesimo.

Presidente. Se non sonvi opposizioni alla proposta del Senatore Farina si potrebbe leggere la Convenzione la quale è breve, e prescindere dalla lettura dello Statuto, che è la parte più lunga.

Chi è di questo avviso sorga.

(Approvato)

Si dà dunque lettura della convenzione, così concepita.

CONVENZIONE

Per la formazione della Banca d'Italia.

L'anno 1865, e questo di undici ottobre, in Firenze;

Fra i Ministri delle finanze e di agricoltura industria e commercio, contraenti in nome dello Stato, e

La Banca nazionale avente attualmente la sua sede centrale in Firenze, rappresentata dai signori Commendatori Carlo Bombrini, Commendatore Felice Nigra, cavaliere Giulio Bellinzaghi e cavaliere Antonio Rossi, come da poteri loro conferiti dal Consiglio superiore con la deliberazione del di 13 dicembre 1864, debitamente autorizzato a trattare e concludere la fusione dall'adunanza generale degli azionisti del di 22 giugno 1864.

La Banca nazionale toscana rappresentata dai signori cavaliere Cesare Conti e cavaliere avvocato Giuseppe Servadio, come da poteri loro conferiti dal Consiglio superiore nell'adunanza del 5 agosto 1865, debitamente autorizzato a trattare e concludere la fusione dalle adunanze generali degli azionisti tenute in Firenze e Livorno il 9 e 14 febbraio 1865.

È stato convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

La Banca nazionale avente attualmente sede centrale a Firenze e la Banca nazionale Toscana si dichiarano fuse insieme per formare la Banca d'Italia ai patti e condizioni risultanti dallo Statuto unito alla presente e datato da Torino 11 marzo 1865, salvo all'articolo 92 ove alle parole « 1 gennaio 1866 » si sostituiscono quelle « 1 febbraio 1866. »

Art. 2.

La presente Convenzione dovrà essere approvata come di legge.

Fatta la presente per triplo originale alla presenza delle parti e di due testimoni, che insieme ad esse la sottoscrivono.

Il Ministro delle finanze,

firmato: QUINTINO SELLA,

Il Ministro di agricoltura e commercio,

firmato: LUIGI TORELLI.

Per la Banca nazionale avente sede centrale in Firenze,

firmati: Bombrini, F. Nigra, A. Rossi, G. Bellinzaghi.

Per la Banca nazionale toscana, *firmati: Cesare Conti, avvocato Giuseppe Servadio.*

firmati: avv. Adriano Mari testimonio, Teodoro Alfurno testimonio.

Presidente. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale avrebbe a proporre un ordine del giorno. Se però taluno dei Senatori ha qualche opposizione generica a fare sulla discussione generale, io mi riserverei di parlare dopo, ma ben inteso prima dell'approvazione di questa legge.

Se poi non vi ha chi intenda prendere la parola nella discussione generale, in allora indico: ei celatamente i motivi per i quali l'Ufficio Centrale crede dover proporre il suo ordine del giorno.

Presidente. Nessuno domandandola parola sulla discussione generale, il signor relatore Senatore Farina ha facoltà di parlare.

Senatore **Farina, Relatore.** Come risulta dall'esposizione fatta nella relazione dell'Ufficio Centrale, il presente progetto di legge diversifica dal precedente che ottenne l'approvazione del Senato, specialmente sopra di un punto.

Questo punto consiste nell'affidare la nomina del direttore generale, o Governatore che dire si voglia, della Banca, piuttosto al Governo, che ai rappresentanti degli azionisti della Banca medesima. I motivi che determinarono il Governo ad acconsentire a questo cambiamento, sono riferiti per disteso nella relazione che abbiamo avuto l'onore di sottoporre al Senato.

Io non insisterò quindi sopra i motivi stessi; solamente indicherò una circostanza che determinò l'Ufficio Centrale a proporre l'ordine del giorno del quale darò ora lettura.

Questa circostanza consiste nella varietà delle frasi adoperate in due degli articoli dello Statuto che riflettono la sorveglianza che il Governo deve esercitare per mezzo del suo rappresentante, il censore governativo sulle deliberazioni, provvedimenti ed operazioni della Banca. Le differenti espressioni che erano state adottate in due diversi articoli, cioè nell'articolo 67 e nel 71, potevano, da chi non avesse rettamente interpretato lo spirito della legge, essere credute tali che togliessero al Governo la facoltà di sospendere le operazioni della Banca ogni qualvolta queste fossero state riconosciute contrarie o alla legge o agli Statuti, o agli interessi generali dello Stato.

Sicuramente quest'interpretazione sarebbe stata del tutto erronea; ma ad escluderla completamente si è formulato l'ordine del giorno che abbiamo l'onore di proporre all'approvazione del Senato, perchè meglio constata il senso delle parole della legge la quale approva lo Statuto della Banca nazionale.

Esso è del tenore seguente:

« Il Senato, dichiarando di vincolare l'approvazione dell'articolo 3 della legge sottoposta alle sue deliberazioni, alla condizione che nel Decreto col quale verrà determinato il modo di esercitare sopra la Banca d'Italia la vigilanza stipulata fra il Governo ed i rappresentanti della Banca nazionale e toscana coll'articolo 67 dello Statuto, si comprendano altresì le norme per sospendere, od impedire, secondo la gravità dei casi, le operazioni della Banca che vengano riputate contrarie agli Statuti, ai regolamenti della Banca, od agli interessi dello Stato, quando anche tali operazioni non dipendano dalle deliberazioni contemplate nell'articolo 71 dello Statuto medesimo, passa all'ordine del giorno. »

Come vede il Senato, questa disposizione non fa che dare una norma più certa e precisa al modo col quale deve esercitarsi la sorveglianza dello Stato onde riesca efficace e veramente atta a conseguire lo scopo pel quale la sorveglianza viene stabilita. Esso quindi non è che una specie, per così dire, d'interpretazione autentica, e come tale mi pare che possa essere dal Senato favorevolmente accolto.

Spero che anche il signor Ministro non avrà difficoltà di accettare quest'ordine del giorno.

Ministro delle finanze. Il Ministero non ha difficoltà di accettare quest'ordine del giorno. È bene inteso che il Governo deve ingerirsi il meno possibile nelle operazioni, specialmente private, di uno stabilimento di credito, poichè una soverchia ingerenza governativa nuocerebbe al credito di esso e ne pregiudicherebbe il buon andamento. Ma quando veramente trattisi di operazioni, le quali come dice l'ordine del giorno fossero contrarie agli Statuti ed ai regolamenti della Banca o contrarii agli interessi dello Stato, il Governo è disposto ad entrare nelle vedute dell'Ufficio Centrale, e sotto questo punto di vista accetta l'ordine del giorno.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Il signor Relatore ha la parola.

Senatore **Farina.** L'Ufficio Centrale aderisce pienamente agli schiarimenti dati dal signor Ministro.

Non è per ingerirsi nella gestione della Banca che si è proposto l'ordine del giorno, ma semplicemente per poter avere la facoltà d'impedire atti che possano riescire contrarii alle leggi, e agli statuti, o nocivi agli interessi dello Stato, quando per avventura questi atti si commettessero. Del resto è sperabile che non verrà mai il caso di servirsi di questa facoltà, e si è proposto ciò per mera cautela.

Presidente. Se nessuno domanda la parola passerò alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È convertito in legge il Regio Decreto del 23 ottobre 1863, N. 2585, per cui fu approvata la Convenzione in data 11 ottobre 1865, fra i Ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio e la Banca nazionale avente attualmente la sede centrale in Firenze e la Banca nazionale toscana per la fusione di queste due Banche, e la formazione della Banca d'Italia. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domanderei la parola per un'osservazione d'ordine. Mi pare che prima di mettere in votazione l'articolo 1. si dovrebbe porre ai voti l'ordine del giorno proposto, perchè riguarda l'approvazione della legge in genere.

Presidente. Avevo in animo di mettere in votazione l'ordine del giorno alla fine della discussione sulla legge. Però se credono...

Senatore **Scialoja**. Siccome la discussione generale è chiusa, e l'ordine del giorno si riferisce più specialmente all'articolo 3, così, prima di proporre l'approvazione dell'articolo 3 al Senato, parmi che si possa proporre quella dell'ordine del giorno.

Presidente. Metto per ora ai voti l'articolo 1; chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. I contraffattori o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia, e coloro che scientemente introducessero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano false monete d'oro e di argento del Regno, o fanno scientemente uso delle medesime.

Senatore **De Falco**. Prego il Senato a permettermi di fare alcune brevissime osservazioni sulla compilazione di questo art. 2 del progetto di legge.

Conosce il Senato che nella unificazione legislativa che si è fatta nel corso dell'anno, quello che non si è riuscito ad unificare era quello che più bisognava, cioè il Codice penale e la legislazione penale. Per questo noi abbiamo ancora nel Regno d'Italia tre diverse legislazioni. Nelle provincie dell'Italia superiore impera il Codice penale pubblicato nel Piemonte nel 1859; lo stesso Codice, ma con grandi temperamenti e con molte modificazioni ha impero nelle provincie meridionali; qui, nelle provincie toscane impera per contrario l'antico Codice penale toscano.

Non accade dire nè le cagioni, nè gl'inconvenienti di questa anomalia, che è da sperare che il senno del Governo e del Parlamento farà presto cessare. Ma quello che occorre osservare al presente si è che questa diversità di legislazioni, questa disformità di disposizioni si trova appunto intorno al reato di falsità sia di monete, sia di biglietti di banco, o di carte di pubblico credito equivalenti moneta.

Io non voglio abusare della indulgenza del Senato per leggere per intero le disposizioni dei due Codici relative a questa materia, e per fare il raffronto delle due legislazioni. Ma basta scorrerle appena per vedere

quanto sia diverso il sistema, diverse le definizioni, diverse le sanzioni penali stabilite nei due Codici rispetto alla materia di cui è discorso. Basta ricordare che laddove nel Codice penale del 1859 che impera già in tre quarte parti d'Italia, la contraffazione delle monete d'oro o d'argento di regio conio è punita con la pena invariabile di vent'anni di lavori forzati, e la contraffazione o falsificazione delle carte di pubblico credito equivalenti a moneta è punita con la pena dei lavori forzati da 10 a 15 anni; a tenore del Codice penale toscano la contraffazione delle monete d'oro e di argento, cui in quel Codice è assimilata la contraffazione delle carte pubbliche di credito, è punita con la pena da sei a diciotto mesi, e nei casi più gravi con la casa di forza da tre a dieci anni, se non è stata seguita da tentativo di spendimento; e col carcere da diciotto mesi a tre anni, e nei casi gravissimi con la casa di forza da cinque a quindici anni se la contraffazione è stata seguita da spendimento effettivo della moneta o della carta pubblica di credito contraffatta o alterata. Nè minori sono le differenze nelle pene statuite per l'alterazione della moneta o della carta di credito pubblico e per coloro che introducessero dall'estero o scientemente spendessero monete o carte pubbliche di credito contraffatte o falsificate.

Io prego il Senato a leggere specialmente gli articoli 319 a 331 del Codice penale del 1859, e gli articoli 222 e 235 del Codice penale toscano per rimaner convinto della differenza grandissima che esiste fra le due legislazioni.

Ora, in questa condizione di cose, esaminiamo l'articolo 2 del progetto di legge.

Quest'art. 2 dice così:

« I contraffattori o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia, e coloro che scientemente introducessero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati incorrono nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano false monete d'oro o di argento del Regno, o fanno scientemente uso delle medesime. »

Ma qui sorge una prima difficoltà: di quali leggi penali s'intende parlare? Del Codice penale del 1859 che ha impero nell'Italia superiore e meridionale, o del Codice penale toscano che ha impero qui, dove si discute, dove si vota la presente legge? Ciò non è spiegato nella legge: eppure in una materia di tanta importanza non parmi che dovrebbe rimanere incerta e soggetta a disputazioni la determinazione della legge penale che s'intende stabilire.

Ma io lo comprendo, signori; si dirà, è della legge penale del luogo ove il reato si commette che s'intende parlare. Ed io convengo che se la questione sorgesse, non altrimenti che così vorrebbe essere risolta. Dove seguirebbe che se la contraffazione o la falsificazione dei biglietti della Banca, ovvero la introduzione e lo spendimento di biglietti contraffatti o alterati siano stati fatti a Torino, a Genova, a Napoli, a Milano, ove ha impero il Codice penale del 1859, il colpevole sa-

rebbe punito con le pene stabilite da questo Codice: se per l'opposto il reato medesimo sia stato commesso nelle provincie toscane, sarà punito secondo le disposizioni del Codice penale toscano.

Ma se è così, signori, che deve intendersi l'articolo, la questione mi pare più che di locuzione, di sistema. E per fermo, signori, se l'oggetto della presente legge è quello di fondere insieme la Banca Nazionale e la Banca toscana e di farne un istituto di credito comune a tutta Italia col nome di Banca d'Italia, è per avventura giusta e prudente cosa affidare la guarentigia della verità e del credito de' biglietti di questa Banca a disposizioni e sanzioni di leggi tanto diverse? È egli possibile l'ammettere che nello stesso Regno e per un medesimo istituto di credito, se alcuno contraffaccia o falsifichi i biglietti della Banca a Napoli, a Torino, a Milano, per questo solo fatto sia punito con venti anni di lavori forzati; e se commetta lo stesso reato in Toscana, a Firenze ove è la sede centrale della Banca, non possa esser punito che con la pena del carcere da uno a diciotto mesi, o tutto al più della casa di forza da uno a dieci anni, se si tratta di semplice contraffazione; e con la pena del carcere da diciotto mesi a tre anni e nei casi gravissimi con la casa di forza da cinque anni a quindici, se la contraffazione è stata susseguita dall'uso e dallo spendimento dei biglietti contraffatti o falsificati? E caso più grave ancora: è egli possibile l'ammettere che se alcuno, senza intelligenza coi falsificatori, introduca e spenda in altre parti del Regno che non sia in Toscana, biglietti della Banca contraffatti o falsificati, fosse punito con la reclusione o anche con i lavori forzati, se poi l'introduca e li spenda in Toscana, a Firenze, non possa esser punito che con la pena del carcere, ai termini dell'articolo 234 del Codice Toscano? Sarebbe questa giustizia? sarebbe senno e prudenza politica a garantire efficacemente il credito e la sincerità dei biglietti della Banca d'Italia? E cosa mai si farebbe nel caso in cui la falsificazione de' biglietti avesse luogo in una provincia d'Italia, l'uso di essi in Toscana, dietro l'intelligenza e concerto coi falsificatori? ovvero nel caso in cui la contraffazione avesse luogo in Toscana, e l'uso dei biglietti contraffatti in altra provincia italiana? La legge in questi casi dichiara che colui che di concerto con l'autore della contraffazione o alterazione spende la moneta o il biglietto della Banca contraffatto o falsificato sia punito con la stessa pena stabilita per la contraffazione o alterazione della moneta. Ora se questi due reati sono commessi in luoghi diversi, e se in questi luoghi imperano legislazioni diverse, quale delle due contrarie pene sarà applicata al colpevole? In verità sarebbe difficile definirlo.

Voi dunque lo vedete, signori, in questa materia più che in ogni altra non può rimanere disformità nella legislazione penale.

Se nella legge di cui è discussione non si fosse intromesso alcuno articolo, alcuna disposizione concernente la punizione de' reati di falsità de' biglietti di

Banca, la disformità delle legislazioni esistenti sarebbe stato un inconveniente, ma un inconveniente che non avrebbe potuto ripararsi per non introdurre una discussione di Codice penale nella discussione di una legge di banca. Ma quando si è creduto introdurre nella presente legge una disposizione speciale per la punizione delle falsità dei biglietti della Banca, a me pare che sia giusta e regolare cosa cogliere questa occasione per unificare almeno questa parte della legislazione penale, affinchè ordinata con la presente legge l'unità della Banca per tutta Italia, ne sieno ancora uniformemente per tutta Italia tutelati e guarentiti i biglietti di credito.

La difficoltà potrebbe nascere soltanto, signori, nel definire quale delle due diverse legislazioni sia da preferire. Ma ove si rifletta che il Codice del 1859 è già in vigore nella maggior parte d'Italia; che esso contiene una sezione speciale che riflette appunto quella di cui si occupa l'art. 2 della presente legge, cioè la falsità delle cedole ed obbligazioni dello Stato ed *altre carte di pubblico credito equivalenti monete*; e che le disposizioni comprese negli articoli di questa sezione sono più semplici e di facile applicazione, soprattutto nei giudizi per giurati che è ormai il sistema comune dei giudizi penali in Italia; io per me credo che si possa senza difficoltà convenire che la miglior cosa a fare pel momento sarebbe questa; che l'articolo 2 della legge in discussione se ne rimetta piuttosto alle correlative disposizioni del Codice del 1859, anzichè a quelle del Codice toscano. Non è già che io reputi le prime più perfette di queste ultime. Credo per contrario che nel Codice toscano vi siano precipuamente in questa materia talune distinzioni molto sagge, e da poter servire di esempio in una revisione del Codice penale. Ma preferisco il Codice del 1859 per le ragioni dette: la maggior estensione d'impero che ha già quel Codice in Italia; la maggior semplicità delle sue disposizioni.

Io quindi proporrei come emendamento all'articolo 2, che invece di riferirsi questo alle *leggi penali in generale*, si riferisca e si riporti espressamente agli articoli del Codice del 1859 che riflettono la materia delle falsità delle carte di pubblico credito equivalenti monete, fra le quali vogliono certamente andar compresi i biglietti della Banca, estendendo questi articoli a tutta l'Italia.

L'articolo 2 allora potrebbe essere compilato nei seguenti termini:

« Fino alla pubblicazione del Codice penale del Regno d'Italia i contraffattori e falsificatori dei biglietti della Banca d'Italia e coloro che scientemente introdussero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati incorreranno nelle pene stabilite dagli articoli 329 e 331 del Codice penale del 20 novembre 1859 e contra i contraffattori o falsificatori delle cedole o obbligazioni dello Stato, o altre carte di Credito pubblico equivalenti a monete, e contro coloro che scientemente abbiano introdotto nel regno o fatto uso di dette carte e contraffatte o falsificate.

« Gli art. 329 e 331 del Codice penale del 20 no-

« vembre 1859 » saranno perciò pubblicati in appendice « alla presente legge. »

Ove questo articolo venisse approvato, Signori, si avrebbe il doppio vantaggio: di unificare la legislazione penale, almeno in questa parte di comune ed universale interesse: di togliere qualunque dubbio o questione che potrebbe nascere dalla compilazione dell'art. 2 nei termini in cui ora si trova. Io spero quindi che l'Ufficio Centrale ed il Ministero vogliano accettare questo emendamento e che il Senato vorrà approvarlo.

Presidente. Il signor Senatore De Falco propone una nuova redazione dell'articolo 2 così compilata:

(Vedi sopra)

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. L'Ufficio Centrale domanderebbe la comunicazione di questo emendamento per meditarlo un istante.

(I membri dell'Ufficio Centrale, il Ministro di finanza, quello di agricoltura e commercio ed altri Senatori conferiscono insieme lungamente.)

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina ha facoltà di parlare.

Senatore Farina, Relatore. L'emendamento proposto dall'onorevole preopinante ha per iscopo d'introdurre due variazioni profondissime nella legge; l'una di queste variazioni consiste nell'unificare le leggi repressive che hanno tratto alla falsificazione dei biglietti di Banca. L'onorevole preopinante ha giustamente accennato allo sconcio che si trova nel vedere lo stesso fatto delittuoso colpito da pene diverse a seconda del luogo ove il reato fu commesso.

Esso ha altresì accennato alla difficoltà dei contrasti che potrebbero sorgere per determinare quale delle leggi debba applicarsi in questo caso al reo; ma mentre egli ha fatto giustamente rilevare quest'inconveniente, non ha però limitato il suo emendamento a far scomparire quegli inconvenienti che nascono dalla disparità delle leggi repressive nei vari paesi dello Stato, ma eziandio estese il suo emendamento ad un punto che cambia il sistema della legge preesistente.

La legge preesistente e quella proposta ora dal Ministero stabiliscono che le leggi penali che si applicheranno ai falsificatori dei biglietti di Banca, son quelle stesse che si applicano a coloro che fabbricano false monete d'oro o d'argento del Regno o fanno similmente uso delle medesime.

L'emendamento invece dell'onorevole preopinante stabilirebbe che le pene da applicarsi non siano quelle che si applicano a coloro che fabbricano e mettono scientemente in corso monete falsificate, ma quelle sabbene che si applicano a chi falsifica cedole o titoli del Debito pubblico dello Stato.

Ora questa diversità è gravissima perchè introduce un sistema di punizione non solamente di una gravità diversa, ma eziandio retto da norme differenti, come è naturale, poichè le cedole di credito pubblico non

hanno quello stesso corso, nè fungono a quello stesso ufficio cui servono i biglietti di banca. La somiglianza pertanto che corre fra gli uffici che fungono il biglietto di Banca, e le varie monete, cioè di servire di intermedio, di mezzo per conchiudere le abituali contrattazioni della vita, persuadono l'Ufficio Centrale che sia conveniente bensì di accettare le modificazioni che hanno tratto ad unificare le legislazioni dello Stato su questo punto, ma che non è del pari conveniente di applicare ai biglietti di Banca le leggi che concernono la falsificazione delle cedole dello Stato, meglio sembrando applicarvi le leggi che concernono la falsificazione delle monete dello Stato. Quindi è che accettando tutta quella parte dell'emendamento la quale si riferisce all'unificazione della legge, l'Ufficio Centrale non sarebbe egualmente disposto ad accettare la modificazione la quale si riferisce a pareggiare la falsificazione dei biglietti di Banca alla falsificazione dei titoli di Debito pubblico, ma bensì a tener fermo il progetto di legge antico il quale pareggiava questi falsificatori ai falsificatori delle monete metalliche dello Stato.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Ministro di Agricoltura e Commercio, poi la darò successivamente al Senatore Poggi e al Senatore Scialoja.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La cedo al Senatore Poggi, salvo a parlar dopo.

Senatore Poggi. Avendo sentito che l'Ufficio Centrale ha accettato una parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De-Falco, io mi farò lecito di chiedere alcuni schiarimenti all'Ufficio medesimo, per sapere se è stato in grado nel breve tempo in cui ha esaminato l'emendamento di prendere cognizione degli articoli delle diverse leggi penali che si vorrebbero unificare. Siccome l'art. 2 dichiara di parificare la contraffazione e la falsificazione dei biglietti di Banca alla fabbricazione delle false monete ed alla espansione delle medesime, così bisognerebbe sapere se adottando, come si propone, le disposizioni di legge contenute nel Codice penale del 1859 per tutto il Regno, e quindi anche per la Toscana in cui vige sempre il Codice penale toscano, non accadesse un grave inconveniente. L'Ufficio Centrale può avere portato come sembra la sua attenzione sul Codice del 1859, ma non credo sia stato in tempo ad esaminare il Codice toscano.

Ora se si stabilisse che la falsificazione di questi biglietti debba essere punita in tutto il Regno con le pene portate dagli articoli del Codice penale del 1859, i quali dichiarano di parificare la falsificazione dei biglietti di Banca alla falsificazione delle monete, ne potrebbe accadere che in Toscana, ove il delitto di falsa moneta è punito con pena diversa e più mite di quella sancita dal Codice sardo del 59, noi vedremmo applicate sempre in Toscana la legge propria per la punizione del reato di falsa moneta, e la legge comune per la contraffazione e la falsificazione dei biglietti.

Ma siccome l'art. 2 della presente legge dice che la pena della falsità dei biglietti è pari a quella della falsa moneta, noi vedremmo invece con la modificazione proposta ed accettata dall'Ufficio Centrale stabilita una diversità irrazionale tra queste due pene in Toscana. Dunque dimanderei se non fosse opportuno d'aver sotto gli occhi le disposizioni del Codice penale toscano; giacchè se vi deve essere una pena eguale in tutto il Regno per la contraffazione dei biglietti di Banca, bisognerà che questa eguaglianza si verifichi anche per la falsa moneta, la quale non può essere maggiore in un luogo e minore in un altro. Credo quindi che prima di accettare a dirittura quell'emendamento sia opportuno di prendere in minuto esame gli articoli dei due Codici ed esaminarli anche fuori di questo recinto, per evitare conseguenze dannose ed inconvenienti spiacevoli.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho chiesto la parola perchè forse verrò a conclusioni che metteranno per un momento d'accordo gli onorevoli preopinanti. La prima impressione che mi fece la proposta di trasportare qui su due piedi uno o più articoli d'un Codice per inserirli in un altro, perchè in sostanza noi veniamo a cambiare anche il Codice Toscano, si è quella che è cosa gravissima e può avere conseguenze che è impossibile di tutte poter prevedere; perchè chi non sa che un Codice è un complesso tutto collegato, che desso ha la sua giurisprudenza, che forma un tutto assieme col Codice stesso?

D'altra parte vi sono inconvenienti anche gravissimi e vennero segnalati dal primo degli onorevoli Senatori che parlò. Questi inconvenienti fra i quali primeggia in modo così eminente, quello di avere per uno stesso reato un limite di pena che in un paese comincia a cinque mesi e nell'altro a 10 anni, nello stesso Stato, questo inconveniente, dico, costituisce tale un'enormentà che mi faceva propendere ad accettare quest'emendamento. Tuttavolta l'esame fattone in questo breve tempo ci condusse già ad una nuova modificazione della proposta del primo preopinante. L'oratore che ha testè parlato, il Senatore Poggi, ha provato maggiormente come convenga soprassedere per un momento giacchè egli ha indicati altri inconvenienti che non erano ancora stati notati.

Io quindi, in affare di tanta importanza, come si è quello pel quale si devono applicare pene gravissime, e ritenuto che non vi è urgenza di prendere oggi una decisione definitiva, propenderei per soprassedere.

L'Ufficio Centrale, che è già ben addentro nello studio della proposta legge, può nel tempo che crederà prendere in considerazione le osservazioni del primo preopinante come quelle del secondo, e potrà domani, o quando stimerà meglio, proporci l'emendamento, il quale verrà pienamente giustificato dalle persone cotanto intelligenti che seggono al banco dell'Ufficio stesso, e noi voteremo con piena cognizione di causa.

Io quindi propongo il rinvio di questo articolo al-

l'Ufficio Centrale onde ne abbia a riferire domani, o quando crederà meglio il Senato.

-Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Anche nell'ipotesi che voglia soprassedersi, io credo necessario che cominciamo dall'intenderci sulla questione della quale si vorrà rimandare l'esame all'Ufficio Centrale, ed è per ciò che io non credo inutile il sottoporre alcune brevi osservazioni al Senato.

Presentemente vi è una legge che, approvando gli Statuti della Banca detta Nazionale, la quale già estende le sue operazioni sulla intera superficie del Regno d'Italia, compresa la Toscana, punisce i falsificatori de'suoi biglietti.

In questa legge ora vigente è una disposizione che fu trascritta nell'articolo 2 del disegno di legge sottoposto alla vostra discussione, che dice:

« I contraffattori o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia e coloro che scientemente introdussero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano false monete d'oro o d'argento del regno o fanno scientemente uso delle medesime. »

Sicchè presentemente se a Torino...

Senatore De Falco. Domando la parola.

Senatore Scialoja... un falsificatore fabbrica un biglietto di Banca, sarà punito con l'applicazione degli articoli che si leggono nel Codice penale che colà vige, e che è quello appunto del 1859.

Se un altro individuo falsifica un biglietto di Banca in Napoli, gli sarà applicato il medesimo Codice, sotto un'altra denominazione soltanto, poichè i medesimi articoli, che sono nel Codice del 1859, furono riprodotti in quello pubblicato in Napoli con poche modificazioni introdotte in altri articoli, e non in quelli della subbietta materia.

Se poi un terzo individuo fabbricasse un biglietto falso in Toscana, dove presentemente è una sede della banca nazionale, sarebbe punito non colle stesse pene comminate dal Codice del 1859, ma con quelle che le leggi penali vigenti in Toscana minacciano contro il falsificatore di monete d'oro e d'argento. Perocchè, siccome ho detto, sta la legge che a' falsificatori di biglietti della Banca rende applicabili le stesse pene che sono dalla legge comminate contro i falsificatori di monete d'oro e d'argento.

Il vostro Ufficio Centrale accettando dunque una parte sola dell'emendamento che si è proposto, non intende mutare in nulla l'articolo 2 del disegno di legge; non intende cambiare in nulla il diritto attuale che regola la falsificazione de' biglietti di Banca. Vuole che i biglietti sieno equiparati alle monete e che la falsificazione dei biglietti sia perfettamente punita come quella delle monete. Solo considerando che in Italia vi sono due Codici diversi intorno alla falsificazione delle monete, due diverse disposizioni penali, una vigente in tutta quanta Italia, meno la Toscana, e l'al-

tra in Toscana soltanto, vuole che sparisca questa diversità, e che nel caso in cui i biglietti di Banca siano falsificati in Toscana, venga applicata a' falsificatori la stessa pena che oggi è loro applicata nella rimanente Italia.

Per raggiungere dunque codesto scopo, si vorrebbe dire che quegli articoli, i quali nel Codice del 1859 puniscono le falsificazioni delle monete d'oro e di argento, e che sono in vigore nel resto del regno d'Italia, siano applicabili anche in Toscana ai falsificatori di biglietti di Banca.

Ora se il Senato mel permette, leggerò questi articoli.

Eccoli:

« Chiunque avrà fabbricato falsa moneta d'oro o di argento — perciò chiunque avrà fabbricato falsi biglietti di Banca — contraffacendo quella di regio conio — contraffacendo quella della Banca d'Italia — sarà punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo. »

Art. 351. La pena sovra stabilita diminuirà di un grado se i colpevoli avessero soltanto dato principio a fabbricare monete false — e qui s'intende sostituito falsi biglietti di Banco

« Art. 332. Chiunque con intelligenza coi falsificatori di monete di regio conio o di conio straniero avrà cooperato ad introdurre tali monete nei regi Stati, o a metterle ivi in corso, sarà punito come se fosse autore di fabbricazione o di alterazione commessa nei regi Stati. »

Questo articolo è anche applicabile ai biglietti di Banca che possono essere falsificati fuori dello Stato.

« Art. 326. Colui che senza alcuna intelligenza coi falsificatori dolosamente introducesse o spendesse nei regi Stati monete false od alterate, sarà punito colla reclusione per un tempo non maggiore di anni 7 o col carcere. »

« Art. 327. Colui che avrà ricevuto qualche moneta che riconoscerà falsa è tenuto di consegnarla agli amministratori delle regie zecche od alle autorità locali, dando loro le indicazioni sulla provenienza della medesima sotto pena di pagare il doppio del valore nominale della moneta, senza che però la somma da pagarsi possa mai essere minore di lire 20. »

Utilissimo articolo per togliere dalla circolazione così le monete come i biglietti di Banca, i quali se pure non fossero spesi da chi li riconosce falsi, potrebbero rimanere a disposizione di altra gente che potrebbe spenderli più tardi.

« Art. 328. Chiunque fabbricherà o farà fabbricare o scientemente riterrà in casa od altrove conii, forme, crogiuoli, macchine od altri istrumenti atti a fabbricare false monete sarà, per questo solo fatto, punito colla reclusione estensibile ad anni sette.

« Sono però eccettuati da questa disposizione quegli orefici od altre persone alle quali per uso della loro arte, scienza o professione, detti istrumenti fossero necessari. »

Questi sono gli articoli di legge che oggi in tutta Italia, meno la Toscana, sono applicati ai casi di falsificazione di biglietti di Banca.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore De Falco... Non pare.

Senatore Scialoja. Il collega che mi interrompe e che par dubitare di ciò che ho affermato, non ha forse notizia della legge speciale, la quale sancì nel 1859 gli Statuti della Banca Nazionale che opera in tutta l'Italia. In quella legge è precisamente un articolo identico all'art. 2 del presente disegno su cui avete a deliberare.

Io dunque ripeto, che oggi in tutta l'Italia, fuori che nella Toscana, la falsificazione dei biglietti di Banca è punita precisamente cogli articoli che vi ho letti. Solo in Toscana sarà punita in modo diverso perchè quelli articoli di legge non son richiamati specialmente nella legge che regola la Banca, e qui in Toscana la legislazione sulle falsificazioni delle monete d'oro e d'argento è diversa.

Perchè dunque una sola e medesima pena sia per l'avvenire applicata a tutti i falsificatori di biglietti di Banca, vi si propone non di richiamare in genere nell'art. 2 le leggi penali che puniscono le falsificazioni delle monete d'oro e d'argento, per applicarle alla falsificazione dei biglietti di Banca, ma di citare gli articoli del Codice del 1859 sulla falsificazione delle monete, disponendo altresì che sieno pubblicati in Toscana per questo solo effetto.

Quindi io aveva ragione di dire fin da principio che l'Ufficio Centrale accettando in questi termini l'emendamento proposto, non intendeva introdurre alcuna sostanziale modificazione alla proposta del Governo; ma solo estendere alla Toscana la sanzione penale contro la falsificazione dei biglietti di Banca, che oggi ha vigore in tutta l'Italia, dalla Toscana in fuori.

Senatore Poggi. L'onorevole Senatore Scialoja forse non ha bene inteso il dubbio che io affacciava; perchè non mi pare abbia risposto opportunamente a quanto diceva.

Se non erro parmi che siamo d'accordo tutti nel ritenere che per ordinario nei Codici penali la pena della falsificazione dei biglietti di Banca è parificata alla pena della fabbricazione delle false monete. Vi è identità ordinariamente di pene; anzi la pena per le falsificazioni delle monete è quella stessa che è sancita per la falsificazione dei biglietti di Banca.

Io intendo bene che si possa desiderare, e credo che ognuno lo desideri con molta convenienza, vedere unificata...

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Poggi... la legge penale per i contraffattori dei biglietti di Banca in tutte le parti del Regno. Ma la difficoltà non istà qui. L'emendamento ora sottoposto alle deliberazioni del Senato potrà non alterare l'economia della legge, ma le farà anco fare un passo verso l'unificazione, giacchè colla invocazione degli articoli testè letti dal Senatore Scialoja, si verrebbe a stabilire, che la contraffazione dei biglietti sarà punita egualmente in tutte le parti del Regno, sarà cioè punita con quelli articoli del Codice penale del 1859, i quali riguardano la fabbricazione delle false monete.

Ma qui non è tutto. Siccome gli articoli relativi alla fabbricazione della falsa moneta contenuti nel Codice penale toscano non vengono con questo emendamento

aboliti in Toscana, ma rimangono in vigore, così avremo questo inconveniente, che i biglietti di Banca contraffatti saranno puniti con una stessa pena in tutto il Regno; la fabbricazione della falsa moneta sarà punita in Toscana con una pena diversa e minore di quella del Codice penale del 1859.

Se si vuole adottare questo partito, si faccia una disposizione più ampia; si dica, per esempio, che le pene relative alla falsificazione delle monete, e alla contraffazione dei biglietti di Banca sancite dal Codice penale del 1859, si devono estendere a tutto quanto il Regno e segnatamente alla Toscana; ed allora la parità tra le due pene che generalmente si osserva in tutti i Codici penali si troverà anche in Toscana. Diversamente accadrà che sarà provvisto in questa parte agli interessi della Banca, ma quando uno in Toscana fabbricasse false monete, non sarà punito cogli articoli del Codice penale del 1859, perchè non ha falsificato un biglietto, ma sarà punito invece colle disposizioni del Codice penale toscano che rimane in vigore. E questo è l'inconveniente serio che accadrà se, volendo adottare l'emendamento, si fanno nello stesso tempo due passi, di adottare cioè...

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Poggi ...per tutto il Regno una pena identica per la fabbricazione della falsa moneta e per la contraffazione dei biglietti di Banca.

Credo poi in ogni modo sia opportuno il dare maggior precisione a questo emendamento, e quando l'avremo sott'occhio, potremo forse vedere le difficoltà che ora non si presentano discorrendosi in un campo generico.

Io insisto dunque nella proposta, che mi pareva opportunissima, dell'onorevole Ministro di agricoltura e commercio, di rinviare all'Ufficio Centrale l'emendamento.

Senatore Farina, Relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante sono certamente di molta gravità; giacchè mentre nel progetto di legge si ammette la parificazione fra le pene che colpiscono i contraffattori dei biglietti di Banca e i falsificatori delle monete, è certo che accettando l'emendamento, come era stato precedentemente proposto, noi avremo lo screezio che in Toscana mentre si stabilisce il principio generale della identità delle pene, in Toscana, dico, vi sarebbe una disparità, perchè i contraffattori dei biglietti sarebbero puniti colle pene portate dal Codice del 1859, mentre i falsificatori delle monete sarebbero puniti colla legge attualmente vigente in Toscana che è molto più mite.

Questa disparità è gravissima e in opposizione col principio fondamentale della legge, quindi è opportuno che si tolga. In questo senso l'Ufficio Centrale è di avviso che si possa accettare il rinvio dell'emendamento, perchè realmente crede si debbano togliere di mezzo le difficoltà che vennero accennate e che realmente esisterebbero se si adottasse l'emendamento come venne precedentemente formulato.

Senatore Scialoja. Dopo l'accettazione del rinvio, non avrei ad aggiungere altra considerazione; solamente voglio far notare che oggi, trattandosi di una legge particolare sulla Banca per ciò che concerne la falsificazione dei biglietti, non potrebbe farsi la proposizione di estendere alla Toscana le leggi penali su la falsificazione delle monete senza seguire la via ordinaria segnata dal regolamento. Certamente ogni Senatore può introdurre in Senato la proposta di estendere alla Toscana la legge penale vigente nel resto d'Italia così sulla materia della falsa moneta come su qualunque altra materia, ed il medesimo può fare il Governo del Re: ma non credo che ciò possa farsi a modo di emendamento alla legge che approva gli statuti della Banca.

Senatore Farina, Relatore. A questo riguardo intendo che sia riservato il giudizio dell'Ufficio Centrale, e per conseguenza anche quello del Senato. Non intendo entrare in altre spiegazioni a questo proposito.

Presidente. Interrogo il Senato se ammette la proposta di rinvio all'Ufficio Centrale dell'emendamento proposto dal Senatore De-Falco ed accettato dal Ministero.

Chi ammette questo rinvio s'alzi.

(Approvato)

Resta sospesa per conseguenza la deliberazione sull'art. 2; questo non toglie però che si possa passare alla votazione dell'ordine del giorno il quale riguarda tutt'altra materia che quella della contraffazione dei biglietti.

L'ordine del giorno è il seguente:

« Il Senato, dichiarando di vincolare l'approvazione dell'art. 3 della legge sottoposta alle sue deliberazioni, alla condizione che nel decreto col quale verrà determinato il modo di esercitare sopra la Banca d'Italia la vigilanza stipulata fra il Governo ed i rappresentanti della Banca Nazionale e Toscana coll'art. 67 dello Statuto, si comprendano altresì le norme per sospendere, ed impedire, secondo la gravità dei casi, le operazioni della Banca che vengano riputate contrarie agli statuti, ai regolamenti della Banca, ed agli interessi dello Stato, quando anche tali operazioni non dipendano dalle deliberazioni contemplate nell'art. 71 dello Statuto medesimo, passa all'ordine del giorno. »

È aperta la discussione su quest'ordine del giorno, il quale è stato accettato anche dal Ministero.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Dopo autorevoli osservazioni che a me personalmente sono state fatte da uno dei nostri più pregiati colleghi, mi pare che sia necessario introdurre qualche mutamento, non nella sostanza dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, ma nella forma sua: e proprio in quel membro dove dice: « Il Senato dichiarando di vincolare l'approvazione dell'articolo 3 della legge, ecc. »

Un'Assemblea deliberante non può vincolare il suo voto, che deve concorrere col voto di un'altra Assemblea

deliberante e colla sanzione sovrana a rendere compiuta la legge. Il Senato può pigliar atto, se crede, della promessa fatta dal Ministero di introdurre nel regolamento la cui compilazione è commessa a lui, quelle disposizioni che sono più conformi al sistema in cui lo esorta di entrare l'ordine del giorno; ma non mi pare che possa convertire quell'ordine del giorno in una specie di condizione risolutiva in modo, che quando la legge fosse pervenuta nell'ultimo suo stadio e resa esecutiva, si potesse dai terzi impugnare, ove mai il Governo non facesse quello che nell'ordine del giorno si richiede che faccia. Ciò non era menomamente nelle intenzioni dell'Ufficio Centrale; e però ad evitare qualunque interpretazione anche forzata che potesse darsi alle parole che si leggono in principio dell'ordine del giorno, si potrebbero loro sostituire queste altre: Il Senato pigliando atto della promessa fatta dal signor Ministro di fare quello che appresso è detto che si vorrebbe ch'egli facesse, passa all'ordine del giorno.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Se per togliere ogni difficoltà, bastasse la dichiarazione del Ministero di conformarsi al desiderio dell'Ufficio Centrale, e questo a sua volta prendesse atto della dichiarazione, il Ministero è pronto a farla.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Veramente il relatore dell'Ufficio Centrale non aveva da fare altro che proporre al Senato la formola quale venne deliberata nell'Ufficio, e in fatti non fece altro. Questo dico per mia giustificazione personale. Le osservazioni che sono state fatte sull'ordine del giorno, confesso che sono di qualche peso. Siccome però il signor Ministro dichiara di cedere al voto manifestato dall'Ufficio Centrale e che la forma in ora proposta è più semplice e più conforme alle usanze parlamentari, conseguentemente, senza andare ad osservare se veramente la formola precedente fosse condannabile, o no, l'Ufficio accetta la proposta che sarebbe così relata:

« Il Senato prendendo atto della dichiarazione del sig. Ministro che nel Decreto col quale verrà determinato il modo di esercitare sopra la Banca d'Italia la vigilanza stipulata fra il Governo ed i rappresentanti della Banca Nazionale Toscana coll'art. 67 dello Statuto, si comprenderanno altresì le norme per sospendere, od impedire, secondo la gravità dei casi, le operazioni della Banca che vengano riputate contrarie agli Statuti, ai regolamenti della Banca, ed agli interessi dello Stato, quando anche tali operazioni non dipendano dalle deliberazioni contemplate nell'art. 71 dello Statuto medesimo, passa all'ordine del giorno ».

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno come venne modificato dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro (V. sopra).

Se non vi è alcuno che domandi la parola su quest'ordine del giorno, lo metto ai voti; chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Approvato l'ordine del giorno, darò lettura dell'articolo 3.

« Con reale Decreto sarà ordinato il modo onde il Governo eserciterà la facoltà di vigilare sopra l'amministrazione della Banca, conformemente alle disposizioni contenute nello statuto sopra indicato ».

Se non si domanda la parola, lo metto ai voti; quelli che lo approvano, vogliono sorgere.

(Approvato)

Rimanderemo dunque ad altro giorno la discussione dell'articolo secondo, cioè quando sarà combinato dall'Ufficio Centrale in altri termini.

Allora si potrebbe passare alla deposizione delle schede nell'urna.

Voci. Vi sono altre leggi.....

Ministro delle Finanze. Domando la parola sull'ordine della discussione. Se il Senato mi permette, avrei a fare qualche osservazione relativamente alle proposte dell'Ufficio Centrale sulla legge intorno ai sequestri degli stipendi e delle pensioni degli impiegati. Amerei esporre fin d'ora queste osservazioni, perchè l'Ufficio Centrale possa prenderle in esame e riferirne nella prossima tornata.

Senatore Farina. Questa legge è all'ordine del giorno e deve venire in discussione.

Presidente. Se si crede urgente che venga in discussione io non ho difficoltà.....

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Faccio osservare che la stagione è assai prossima a certe solennità nelle quali tutti si recano alla propria famiglia, quindi diventa necessità di approfittare più che si può del tempo, e pare conveniente che si apra la discussione anche su altri progetti di legge giacchè vi è ancora nella giornata d'oggi un tempo tale di cui si può profittare.

Prego perciò l'onorevole Presidente a vedere se non convenga che si apra la discussione sopra un secondo progetto di legge, giacchè se non ne votiamo nemmeno uno, essendo l'altro rimasto imperfetto, i lavori del Senato progrediranno assai poco.

Presidente. Desiderandosi che si rimetta in discussione il disegno di legge relativo ai sequestri ed alle cessioni degli stipendi, domando al signor ministro se accetta questa proposta.

Ministro delle Finanze. Il progetto di legge che io ebbi l'onore di presentare al Senato è identico a quello approvato dal Senato nella passata Legislatura. Esso è così concepito: « Le cessioni, ed i sequestri degli stipendi anteriori alle leggi 14 aprile, e 17 giugno 1864 da queste leggi vietati, non sortiranno effetto tranne per gli arretrati, e per la parte di rata in corso di maturazione al tempo della promulgazione dell'una e dell'altra delle accennate leggi, ferma l'autorità della cosa giudicata dopo la pubblicazione delle medesime. »

Nel progetto dell'Ufficio Centrale alle parole *ferma l'autorità della cosa giudicata dopo la pubblicazione delle leggi medesime*, sono sostituite le seguenti *ferma*

l'autorità della cosa giudicata o transatta prima della pubblicazione della presente legge.

Il Senato ricorderà che quando ebbe per la prima volta ad occuparsi di questo progetto di legge, si fece lunga discussione circa all'operatività delle leggi abolitive dei sequestri riferibilmente alla cosa giudicata.

Fu allora avvertito che potrebbero esservi giudicati anteriori alle leggi del 1864 i quali sussistevano benissimo finchè vigevano le disposizioni delle leggi anteriori, ma che dovrebbero ritenersi tolti di mezzo per effetto delle sopraggiunte nuove leggi che dichiararono in sequestrabili gli stipendi degli impiegati. Questa idea dopo lunga discussione fu accolta dal Senato collo stabilire che dovesse rimaner ferma l'autorità della cosa giudicata dopo la pubblicazione della legge 14 aprile e 17 giugno 1864. Ora io temerei che le variazioni proposte dall'Ufficio Centrale alle parole del progetto: *dopo la pubblicazione della legge medesima* lasciassero luogo agli inconvenienti accennati nella discussione che dianzi ricordava.

Osserverò altresì che ove si avesse a dichiarare ferma non soltanto la cosa giudicata ma ben anche la cosa transatta come propone l'Ufficio Centrale, la legge riceverebbe poca o nessuna applicazione e riconoscerebbe l'efficacia di quelle stipulazioni che si fossero fatte contrariamente ai principii da essa stabiliti.

Io non ho bisogno di indicare agli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale che sono di me molto più esperti in questa materia, in quanti modi, quando fosse lasciata una firmola del genere di quella proposta, potrebbe venire frodata la legge. Ciò non è certamente nell'intenzione degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale; e mi parrebbe perciò conveniente che si avesse ad esaminare se non sia bene accennare nella dizione della legge, che debba rimaner ferma l'autorità della cosa giudicata pei soli giudizi seguiti dopo la pubblicazione delle leggi del 1864. Mi parrebbe altresì conveniente che si avesse in pari tempo ad indagare se l'aggiunta della parola *transatta* non apra la porta ad inconvenienti che certamente è desiderio di tutti di prevenire. Mi limito a queste brevi osservazioni, e trattandosi di materia un po' delicata nella quale già vedemmo nella complicata discussione avvenuta nella Sessione passata, come male si improvvisi, io verrei alla medesima conclusione che fu adottata un momento fa per l'altro progetto di legge, e proporrei la sospensione della discussione, al solo scopo di sottoporre queste brevi considerazioni alla saviezza degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale.

Senatore Melegari. Le considerazioni fatte dal signor Ministro sono molto gravi. L'Ufficio Centrale però non essendo in numero, io accetto solo a nome dei membri presenti la proposta fatta dal Ministro delle finanze.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Siccome avrei da proporre un emendamento sopra il secondo articolo nel modo che è stato adottato dall'Ufficio Centrale, emendamento il

quale non credo debba incontrare gravi difficoltà, così io chiederei di poter esporre sin d'ora in che consista questo emendamento, perchè se fosse accettato, allora non sarebbe più il caso di discuterlo altrimenti, e di non fare ulteriori rinvii. Io lo leggerei...

Presidente. Mi permetta il signor Senatore Poggi di fargli osservare che attualmente non essendo in discussione l'articolo del quale intende parlare, non sarebbe il caso di proporre per ora emendamenti. Intanto, siccome si è proposta la sospensione della legge, il signor Senatore Poggi può mettersi in comunicazione coll'Ufficio Centrale, e forse l'Ufficio stesso potrà accogliere quelle osservazioni ch'ella stimasse fare.

Ora interrogo il Senato per sapere se ammette la proposta di sospendere la discussione di questa legge, affinché l'Ufficio Centrale possa mettersi in comunicazione col signor Ministro e udire le sue proposte per riferirne poi alla pubblica discussione. Coloro che intendono ammettere questa sospensione, vogliano alzarsi.

(La sospensione è approvata.)

Pregherei i signori Senatori a voler preparare le schede di cui feci cenno in principio dell'adunanza.

Occorrono due nomi per la Commissione di contabilità interna: quelli che raccolsero il numero di voti necessario per essere nominati sono li signori Senatori Lauzi, Salmour e Spinola; rimangono altri due da nominarsi. Poi si hanno a formare tre schede di tre nomi ciascuna per la nomina dei Commissari di sorveglianza al Debito pubblico, alla Cassa dei depositi e prestiti, ed alla Cassa ecclesiastica.

Si farà l'appello nominale.

(Il Senatore Segretario Ginori fa l'appello nominale).

Presidente. Invito i signori Senatori per la seduta di domani al tocco e li prego a voler essere esatti. Si passerà ora all'estrazione degli scrutatori per le schede delle diverse Commissioni.

Per la Commissione di contabilità interna, gli scrutatori vi son già; estrarrò quelli per le altre Commissioni.

(Fa l'estrazione.)

Per la Commissione di sorveglianza alla Cassa ecclesiastica riuscirono i signori Senatori Alfieri, Arrivabene e Mamiani.

Per quella di sorveglianza al Debito pubblico i Senatori Meuron, Arconati e Bona.

Per quella alla Cassa dei depositi e prestiti i Senatori Viggiani, Ginori e Besana.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — Omaggio — Risultato degli squittinii per le Commissioni alla Cassa Ecclesiastica, al Debito Pubblico ed alla Cassa dei depositi e prestiti — Relazione sui titoli del Senatore Burci — Seguito della discussione sulla legge per la fondazione della Banca d'Italia — Esposizione del Senatore Farina dell'esame fatto per una riforma dell'art. 2, rinviato ieri all'Ufficio Centrale — Considerazioni del Senatore De-Falco e ritiro del suo emendamento — Approvazione dell'art. 2 dopo schiarimenti forniti dal Relatore — Approvazione dei due articoli di legge per la vendita di un podere demaniale annesso alla chiesa di Santa Maria in Fornò — Nuovo squittinio per la nomina de' Commissari mancanti alla Cassa dei depositi e prestiti e al Debito Pubblico — Discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione colla Società Vittorio Emanuele per la costruzione delle ferrovie Potenza-Contursi-Eboli e svincolo di cauzione — Osservazioni e proposta di emendamento del Senatore Chiesi, combattute dal Senatore Scialoja Relatore, appoggiate dal Senatore Poggi — Schiarimenti del Ministro dei lavori pubblici — Nuove osservazioni del Senatore Chiesi, in risposta al Senatore Scialoja — Avvertenza del Senatore Fenzi e del Ministro di grazia e giustizia in appoggio dell'art. 2 — Opposizioni del Senatore Farina — Risposta del Relatore ai varii oppositori — Schiarimenti del Senatore Farina — Considerazioni del Ministro dell'interno oppuguate dallo stesso Senatore — Parole sull'ordine della votazione del Ministro delle finanze — Dichiarazioni dei Senatori Chiesi e Poggi — Approvazione dell'articolo unico per parti e per intero.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri degli esteri, d'agricoltura e commercio, quello delle finanze, e più tardi intervengono i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario Ginori-Lisci dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Presidente. Fa omaggio al Senato il Vice-Presidente della Deputazione di Storia Patria di Modena, del secondo volume della *Cronaca modenese* di TOMASINO DE-BIANCHI testè pubblicato per cura della Deputazione medesima.

Ora darò contezza dell'esito della votazione fatta ieri per la nomina dei due Commissari mancanti alla Commissione di contabilità interna.

Il Senatore Ceppi ebbe voti 41, il Senatore Pasolini 43, quindi restano entrambi nominati e la Commissione così completata.

Per la sorveglianza alla Cassa Ecclesiastica vi erano tre Commissari da nominare. I votanti erano 56, la maggioranza 29: ottennero, il Senatore Desambrois 35 voti, Galvagno 34, Spada 33; quindi questi tre Senatori sono destinati alla Commissione della Cassa Ecclesiastica.

Per la Cassa dei depositi e prestiti i votanti erano 50, maggioranza 26. Il Senatore De-Gori ottenne voti 25, Giorgini 19, Melegari 13, Pallieri 10, Spinola 7, Pasolini 7. Non avendo alcuno raggiunto la maggioranza, invito i signori Senatori a rifare le schede con tre nomi.

Per la Commissione di sorveglianza del debito pubblico, i votanti erano 51, maggioranza 26: il Senatore Fenzi ottenne voti 30, il Senatore Pallieri 22, Bevilacqua 19, Ceppi 10, Pasolini 8, Desambrois 7. Il Senatore Fenzi solamente avendo raccolto la maggioranza, prego i signori Senatori a voler rinnovare la scheda con due nomi. La consegna delle schede si farà dopo la discussione in corso, come si è fatto ieri.

Ora prego il Senatore Chiesi a riferire sui titoli del Senatore Burci.

Senatore Chiesi, Relatore. Il professore cav. Carlo Burci di Firenze fu nominato Senatore del Regno con Decreto 8 ottobre del corrente anno 1865.

Fu egli per molti anni uno degli splendidi luminari dell'Ateneo Pisano, ed occupa ora l'alto posto di clinico chirurgico dell'Istituto degli studi superiori in Firenze. Le opere da lui pubblicate lo resero benemerito della scienza che con tanto amore e con tanta profondità di sapere professò, e diedero celebrità al suo nome iscritto nelle principali Accademie nostrali ed estere e lustro alla patria. Nato nel 5 settembre 1813 superò l'età prescritta dallo Statuto, ed io perciò all'appoggio del N. 20 dell'art. 33 dello Statuto stesso ho l'onore di proporvi, a nome dell'Ufficio quinto, che vogliate ammetterlo nel numero dei Senatori del Regno.

Presidente. Coloro che approvano le conclusioni dell'Ufficio V, testè espresse dal Senatore Chiesi per la nomina del Senatore Burci, vogliono alzarsi.

(Approvato)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FORMAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. Si riprende la discussione del progetto di legge per la formazione della Banca d'Italia. Ieri abbiamo votato l'art. 1 e l'art. 3 e poi l'ordine del giorno che è in relazione con questo articolo. Si è lasciato in sospeso l'art. 2 perchè il Senatore De-Falco aveva proposto un emendamento, sul quale si discusse, e fu deciso di rinviare il medesimo e l'articolo all'Ufficio Centrale perchè ne riferisse nella seduta d'oggi.

Invito quindi il Relatore a far conoscere quali siano i divisamenti dell'Ufficio medesimo su tal proposito.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale si è lungamente preoccupato della gravità delle ragioni esposte tanto dall'onorevole De-Falco quanto di quelle in un senso contrario affacciate dall'onorevole Senatore Poggi. Da una parte era certamente gravissimo l'inconveniente di vedere un'identica azione criminosa punita in modo diverso e con una gravità di pena molto differente in due località diverse del medesimo Stato. Dall'altra parte gravissimi erano gli inconvenienti di introdurre una disposizione speciale nella legge attuale la quale cambiasse le disposizioni che ora regolano questa materia nella Toscana.

Un cambiamento di legislazione che porti un aggravamento assai sensibile di pena introdotta nel Codice penale toscano relativamente ai falsificatori dei biglietti di Banca doveva necessariamente produrre una riforma nel Codice penale stesso anche relativamente alla falsificazione delle monete, perchè fra un caso e l'altro esiste una relazione la quale abbiamo veduto essere fondamento delle disposizioni dell'art. 2 della legge di cui ora si discute.

Ora, se noi entravamo in questa via, era facile accorgersi che tutta la economia, tutta la proporzionalità delle pene del Codice penale toscano veniva in certo modo ad essere alterata, poichè per una speciale azione criminosa si sarebbe stabilita una pena che non era più in relazione colla gravità delle pene comminate per azioni molto più gravi e criminose, perchè non solo intaccanti la ricchezza individuale e quella dello Stato, ma eziandio perchè congiunte molte volte al danno personale di un cittadino, od al sovvertimento politico dello Stato intiero. Egli è dunque evidente che se noi fossimo entrati in questa via, avremmo finito per creare una specie di mostruosità, perchè sarebbesi allora resa necessaria questa disarmonia fra il complesso delle penalità adottate dal Codice toscano.

Sicuramente è doloroso per noi il non potere risolvere il grave obbietto che nasce dalla considerazione che in uno stesso Stato un identico delitto sia punito qua con una penalità grave e là con pena molto minore.

Questo non può a meno di portare gravissime conseguenze, perchè si andrà precisamente nel paese, dove la pena è minore, e si compirà ivi il delitto, e si cercherà poi d'estenderne gli effetti anche nei paesi dove la pena del delitto medesimo è molto maggiore.

Ma, o signori, quest'inconveniente nasce necessariamente dalla disgraziata circostanza di avere due legislazioni penali in un identico Stato.

Sicuramente questo non è il solo caso in cui gli effetti di un delitto commesso in un paese si sentano in un altro paese vicino, onde si vedrà la sconvenienza che questo delitto sia punito più o meno secondo che viene commesso fra un confine o fra un altro.

Ma secondo l'opinione dell'Ufficio Centrale, quest'inconveniente, che di certo è gravissimo, sta però in termini generali, sta nella condizione di avere due legislazioni penali diverse. Però se noi emendassimo una sola parte del Codice penale toscano, avremmo avuto, oltre il dissenso fra le disposizioni di due Codici diversi nello stesso Stato, nascente dalle diverse disposizioni dei due Codici stessi, un grave sconcio di più, cioè nello stesso paese un Codice le cui disposizioni non erano armonizzate colle altre del Codice medesimo.

Dunque, di fronte a due inconvenienti invece di uno noi abbiamo creduto che fosse minor male l'averne un solo, quello che nasce dalle diverse disposizioni dei due Codici, e non di averne due come sarebbe accaduto se avessimo variato solo una parte del Codice penale toscano, lasciando sussistere tutte le altre come stanno e senza pensare a quell'armonico coordinamento che è proprio dei Codici.

In vista di tutte queste circostanze, sebbene trovassimo sommamente fondate le osservazioni poste innanzi dall'onorevole De-Falco, tuttavia abbiamo creduto che stante gl'inconvenienti ancora maggiori cui si sarebbe andato incontro, emendando solo una parte del Codice della provincia toscana, il minor male fosse quello di lasciare le disposizioni come erano state proposte nell'originario progetto di legge.

Sorse anche in seno all'Ufficio Centrale una terza opinione che credeva che relativamente alle penalità di cui è fatto cenno per la stampa de'biglietti della Banca attuale, dovesse ritenersi che in forza dello Statuto della Banca stessa, approvato per legge, dovesse tuttavia sussistere una disposizione di un Codice che non è più in vigore in nessuna parte dello Stato, quale sarebbe il Codice delle antiche provincie, anteriore a quello del 1859.

Questa opinione non era però divisa dall'intero Ufficio; ma siccome da taluno si diceva: badate che estendendo per legge lo Statuto della Banca a tutto lo Stato si viene implicitamente ad estendere anche le penalità contemplate nello Statuto medesimo e di cui è fatto cenno nei biglietti della Banca; e si deduceva che questa disposizione, come quella di legge speciale, si doveva ritenere come vigente assolutamente anche dopo la rinnovazione della legge generale del Codice, così intravedeva l'opportunità di chiaramente spiegarsi al riguardo.

Io ripeto, quest'opinione non era divisa da tutti i membri dell'Ufficio; ma ad escludere che quando si verrà ad una riforma generale del Codice penale si possa affacciare l'obbietto, che le falsificazioni dei bi-

glietti di Banca non sono da contemplarsi nelle leggi generali dello Stato perchè rette da disposizioni speciali, si è proposto di far precedere la formulazione dell'articolo 2 da una specie di dichiarazione, la quale per escluderè l'idea che non si potesse unificare a questo riguardo la legislazione di tutte le diverse parti dello Stato quando l'unificazione del Codice penale sarà fatta, dicesse:

Finchè non verrà pubblicato il Codice generale penale per tutta l'Italia, i contraffattori, ecc. ecc.

Quest'opinione che verrà forse probabilmente difesa da alcuni dei miei colleghi non era, come dico, accettata dagli altri; ma siccome quest'aggiunta avrebbe il carattere di non poter produrre inconveniente di sorta, venne generalmente consentita.

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. Signori: L'emendamento che ieri ebbi l'onore di proporre aveva un triplice oggetto, quello di togliere dall'articolo in discussione quella specie di ambiguità e di dubbio che esiste nella sua compilazione, e che potrà originare non poche difficoltà, non lievi questioni: quello di unificare, se fosse stato possibile, almeno questa parte della legislazione penale: poichè ordinandosi un grande Istituto di credito comune a tutta Italia, mi pareva necessaria cosa che i biglietti di questo fossero stati garantiti e protetti dalle stesse sanzioni penali: quello infine di evitare un'importante derogazione che mi sembra sarà portata dalla legge attuale al sistema stabilito dal Codice penale del 1859 seguito finora.

Per non abusare dell'indulgenza del Senato io mi limitai ad accennare, anzichè a svolgere le ragioni ed il concetto del mio emendamento; tanto più che credeva non avesse incontrato gravi difficoltà, non avesse dato luogo a molte questioni. Ma la cosa non è andata così: le difficoltà si son mosse; questioni non lievi si sono impegnate.

Di queste questioni, tre sono più meritevoli di considerazione. La prima, se fosse effettivamente necessario di unificare fin da ora la legislazione penale circa la falsificazione dei biglietti della Banca d'Italia. La seconda, se questa unificazione potesse ottenersi senza alterar di molto l'armonia della rimanente parte del Codice toscano. La terza, se si potesse prescindere dal nuovo sistema introdotto nell'attuale legge di punire, cioè, i falsificatori dei biglietti di Banca con la stessa pena dei falsificatori di moneta, e fare invece rimanere la falsificazione dei biglietti di Banca sotto la sanzione delle disposizioni speciali degli articoli 324 a 331 del Codice penale del 1859.

Quanto alla prima delle indicate questioni io credo che nessuno vorrà disconvenire della utilità che sarebbe provenuta dalla unificazione delle legislazioni intorno alla materia in discorso. L'Ufficio Centrale stesso ha convenuto di questa verità, e basta leggere e mettere a riscontro le disposizioni del Codice toscano e del Codice del 1859, per essere convinti che diverse le

due legislazioni per sistema, per diffinizioni, per sanzioni, non possono non essere cagione di gravissimi inconvenienti, qualora, rimanendo ambedue in vigore, il reato di falsità dei biglietti della Banca, che è una in Italia e che per tutta Italia va ad estendere le sue operazioni ed i suoi effetti, sarà soggetto a diverse sanzioni e sarà punito con diverse pene secondo il luogo e la provincia in cui il reato si commette. — Ma può questa unificazione farsi facilmente, senza alterare l'armonia intiera del Codice Toscano? Ecco la seconda questione.

Io credo, signori, che la unificazione legislativa che formava l'oggetto precipuo dell'emendamento, sarebbe stata facil cosa ottenere, laddove si fosse seguito il sistema da me proposto di far rimanere la falsificazione dei biglietti della Banca sotto le disposizioni speciali del Codice del 1859, che riguardano la falsificazione delle cedole od obbligazioni dello Stato o altre carte di pubblico credito equivalenti moneta.

E per fermo, signori, nel Codice penale del 1859, a differenza del Codice penale toscano, la falsificazione delle carte di pubblico credito equivalenti moneta, fra le quali vogliono indubbiamente andar compresi i biglietti della Banca, non è equiparata in tutto alla falsificazione delle monete, ma forma oggetto di una speciale sezione le cui disposizioni sono in parte più severe in parte più miti di quelle statuite per la falsità delle monete. Sono più severe in questo, che non ammettono distinzione fra la contraffazione ed alterazione come è fatto per la moneta, ma la contraffazione e la falsificazione sono punite con la stessa pena. Sono più severe anche in questo; che non vi ha distinzione fra coloro che introducono dall'estero o fanno uso delle carte contraffatte o falsificate di concerto coi falsatori, e coloro che scientemente le introducono e ne fanno uso senza precedente intelligenza con i falsificatori: gli uni e gli altri sono ugualmente puniti. Sono più miti in questo, che la pena della contraffazione invece di essere indistintamente il massimo dei lavori forzati a vita, è invece quella de' lavori forzati da dieci a quindici anni.

In questi sensi sono concepiti gli articoli 329 a 331 del Codice penale del 1859, che vi domando il permesso di leggere.

« Art. 329. Colui che ha contraffatto o falsificato cedole od obbligazioni dello Stato, od altre carte di pubblico credito equivalenti moneta, sarà punito con la pena dei lavori forzati estensibile ad anni quindici.

« Colla stessa pena sarà punito colui che avrà scientemente introdotto nei regi Stati le dette cedole, obbligazioni ed effetti falsificati o contraffatti, ovvero ne avrà fatto uso. »

« Art. 330. Se si tratterà di contraffazione o di falsificazione nei regi Stati di obbligazioni o carte di credito pubblico equivalenti a moneta, emesse sotto qualunque denominazione da un Governo straniero, o d'introduzione dolosa di esse nei regi Stati ovunque

sieno state falsificate o contraffatte, ovvero di uso doloso delle medesime, la pena sarà della reclusione non minore di anni cinque, estensibile anche ai lavori forzati per anni dieci. »

« Art. 331. Colui che avrà ricevuto per vere le carte pubbliche menzionate nei precedenti articoli, e riconosciute poi la falsità, le avrà cioè non ostante rimesse in circolazione, sarà punito con la reclusione estensibile ad anni sette, o col carcere secondo i casi. »

Ora, signori, se il Senato consente di far rimanere sotto queste sanzioni la contraffazione e la falsificazione dei biglietti della Banca, siccome *carte di pubblico credito equivalenti a moneta*, come credo che sia stato fin ora, sarà facilissima cosa effettuare la progettata unificazione. Basterà di pubblicare in Toscana questi due o tre articoli del Codice penale del 1859. E siccome l'Istituto della Banca d'Italia è Istituto nuovamente ordinato e con novelle forme e novelli ordinamenti esteso a tutta Italia, non pare che vi sia inconveniente di sorta a che il reato di falsità dei biglietti di questa Banca sia assoggettato anche in Toscana ad una nuova e speciale legislazione. Questa legislazione particolare per una sola materia non altererebbe al certo l'armonia del Codice intero, nè produrrebbe a mio credere quegli sconci che lamentava poco fa l'onorevole Relatore.

Ma la difficoltà sta in questo che vuolsi mantenere il sistema novellamente propugnato, di punire la falsificazione de' biglietti di Banca non con le pene sancite dagli articoli 329 a 331 come le altre carte di pubblico credito equivalenti moneta; ma sibbene con le pene medesime statuite per la fabbricazione delle monete.

Ora, signori, su questo subbietto appunto potrebbe impegnarsi una grave e seria quistione: quella cioè, di vedere se il reato di falsificazione de' biglietti di Banca debba esser punito con la medesima pena della fabbricazione della falsa moneta, ovvero con pena maggiore o minore; e se, sia qualunque il sistema che si segua, sia prudente cosa il separare la falsità dei biglietti di Banca da quella delle cedole ed obbligazioni emesse dallo Stato; il guarentire i primi più che le seconde: questione questa molto grave, e che allargherebbe la presente discussione più di quanto vorrei.

Voi conoscete in effetto, o signori, che in questa materia e per rispetto a questa questione tre diversi sistemi sono stati seguiti nelle varie legislazioni. Per l'uno, la falsità delle carte di pubblico credito equivalenti a moneta, fra le quali i biglietti di Banca autorizzati dalla legge, sono eguagliati alla falsificazione delle monete di oro e di argento, e puniti con la stessa pena: è il sistema del Codice francese del 1810 mantenuto nella legge del 28 aprile 1832 ed anche nell'ultima del 14 maggio 1863; seguito dalle leggi penali napoletane del 1819, dal Codice penale toscano del 1853 e da parecchi altri Codici. Per l'altro sistema, la pena della falsificazione delle carte di pubblico credito, siano dello Stato, siano di Banche auto-

rizzate dalla legge, è punita con pena minore di quella serbata per la fabbricazione delle monete di oro e di argento: è il sistema seguito dal Codice penale piemontese del 1839, mantenuto e riformato nel nuovo Codice penale del 1859, che di presente impera in tre quarte parti d'Italia. Nel terzo sistema finalmente, la falsità de' biglietti di Banca e di altre carte di pubblico credito è punita con pena maggiore di quella statuita per la falsità della moneta: è l'antico sistema della legislazione inglese, mantenuto nelle leggi del 1832 e 1834; seguito dalla maggior parte dei Codici moderni; riprodotto nell'ultimo progetto del Codice penale Belga, ove la contraffazione delle monete di oro e di argento vedesi punita con i lavori forzati da dieci a quindici anni, e con i lavori forzati da quindici a venti la falsificazione sia delle obbligazioni al *portatore* emesse dal Tesoro pubblico, sia delle cedole, *coupons*, d'interessi alligati a queste obbligazioni, sia di biglietti di Banca al *portatore* la cui emissione sia autorizzata da una legge.

Quello però che è meritevole d'osservazione si è, che in tutti questi tre sistemi vi è un principio comune e seguito egualmente; e questo è di non far differenza fra le cedole e le obbligazioni emesse dallo Stato e i biglietti di Banca autorizzati dalla legge; di non stabilire alcun privilegio per questi a fronte di quelle, di punire con la stessa pena le falsità commesse negli uni o nelle altre.

Io non abuserò dell'indulgenza del Senato per ricordare le ragioni tutte che han consigliato ciascuno di que' contrari sistemi.

Nel primo si è detto che siccome i biglietti di credito e le cedole dello Stato equivalgono a moneta, la rappresentano, la suppliscono, la moltiplicano; così vogliono essere protetti e guarentiti della medesima maniera che questa. Epperò le pene medesime che la legge stabilisce per la falsificazione della moneta, vogliono essere applicate alla falsificazione delle carte di credito pubblico che per legge la rappresentano.

Nel secondo sistema, si è osservato in contrario che il biglietto di Banca ed ogni altra carta di credito pubblico equivale a moneta, ma non è propriamente moneta; che questa, a differenza di quello, non è soltanto il rappresentante di un valore, ma ha ancor essa in se stessa un valore, quello del metallo prezioso onde si compone; che infine la moneta a differenza del biglietto di Banca ha un corso forzoso che nessuno può rifiutare. Perlocchè si è conchiuso una certa differenza dover serbare la legge fra le guarentigie che accorda all'una e quelle che concede agli altri.

Nel terzo sistema per l'opposto si è considerato, che nelle presenti condizioni commerciali il reato di falsificazione dei biglietti di Banca e delle carte di credito che equivalgono per legge a moneta, minaccia le relazioni sociali di maggiori pericoli, e gitta negli animi maggiore allarme e maggiore sgomento che la falsificazione stessa delle monete. E ciò per più ragioni. Primamente perchè la contraffazione de' biglietti

di Banca e delle carte di credito, esige minori apparecchi e si compie con maggiori facilità che non la falsificazione delle monete. Questa richiede ordigni, macchine, preparazioni che rendono pressochè impossibile il segreto: quella per contrario preparata nell'ombra, compita nel mistero, può a un tratto inondare il mercato di false carte di credito, e produrvi danni e perturbazioni incalcolabili. Secondamente perchè gli effetti della falsificazione delle carte di credito sono pressochè sempre più dannevoli di quelli che possono provenire dalla falsificazione delle monete; essendo questa più facile a scovrire, più circoscritta nei suoi effetti, più limitata nella sua possibile espansione, e quella per contrario più difficile a scovrirsi, più facile a diffondersi, più dannevole nei suoi effetti, bastando uno o pochi biglietti falsi per carpire somme grandissime. In terzo luogo perchè, sebbene le carte di pubblico credito non abbiano corso forzoso, pure la confidenza pubblica e le necessità del commercio ne hanno siffattamente esteso e consacrato l'uso, che bene può affermarsi esser questa specie di moneta, la moneta ordinaria ed usuale delle grandi transazioni, dei più importanti contratti; sicchè lo attentare al suo credito ed alla sua fede è lo stesso che inaridire la sorgente stessa dell'a ricchezza. E però si è concluso doversi questa specie di falsità punire con pene anche maggiori di quelle serbate per la falsificazione delle monete.

Io per ora non mi fo, o signori, giudice di questi contrari sistemi: l'esaminarli a fondo richiederebbe lungo tempo e più matura discussione. Confesso non pertanto che ove si trattasse di fare un Codice penale nuovo, io probabilmente adotterei il terzo degli indicati sistemi; se non questo, almeno il primo, quello della completa similitudine della falsità delle monete e della falsità delle carte di credito, fra cui i biglietti di Banca al portatore autorizzati da una legge.

Ma la difficoltà sta in questo, che, secondo il mio modo di vedere, la questione è stata già risolta dal Codice penale, e si tratta al presente di derogare al sistema seguito dal Codice in vigore.

E per fermo io l'ho notato, signori: nel codice v'è una sezione speciale che si occupa della falsificazione, non solo delle cedole ed obbligazioni dello Stato, ma ancora delle carte di pubblico credito equivalenti a moneta. Ora fra queste io credo che vanno indubitamente compresi i biglietti della Banca che per la presente legge equivalgono appunto a moneta. E sono tanto più fermo in questo convincimento in quanto che nella legge del 1851 sull'ordinamento della Banca Nazionale vi è un articolo, l'articolo 12, mantenuto nella legge posteriore del 9 ottobre 1859, il quale non dice già, come ieri si affermava, che i falsificatori dei biglietti della Banca siano puniti come i fabbricatori di falsa moneta, ma dice invece così:

« I fabbricatori di biglietti falsi, e quelli che falsificassero i biglietti della Banca, e coloro che introdussero nello Stato biglietti falsi o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dall'articolo 346 del Codice penale. »

Il Codice penale che allora era in vigore; era il Codice sardo del 1839; e l'art. 346 di quel Codice rifletteva appunto la falsificazione e contraffazione delle cedole ed obbligazioni dello Stato od altri effetti pubblici emessi dal regio Tesoro, che erano le sole carte che equivalevano a moneta. La pena era quella del massimo de' lavori forzati a tempo; ma perchè in quel Codice la pena della fabbricazione delle false monete di oro e di argento di conio regio, era quella dei lavori forzati a vita. Al presente pel Codice del 1859 le sanzioni penali son mutate, ma non son certo mutate l'indole e la natura dei reati. La pena della falsa moneta è ora il massimo dei lavori forzati a tempo; e quella della falsificazione delle carte di pubblico credito, scemando in proporzione, è quella dei lavori forzati da dieci a quindici anni. Ma i biglietti della Banca son rimasti, secondo il mio modo di vedere, compresi sotto il nome di *carte di pubblico credito equivalenti a moneta*, e il reato della loro contraffazione o falsificazione rientra oggi, a mio parere, sotto la disposizione dell'art. 329 del Codice penale del 1859, che è l'articolo corrispondente al 346 del Codice penale del 1839 cui si rimetteva la legge sulla Banca Nazionale del 1851.

Il sistema adunque, o signori, contenuto nell'art. 2 della presente legge che parifica del tutto la falsificazione dei biglietti della Banca alla falsificazione delle monete di oro e d'argento, è conforme sì al sistema seguito dal Codice penale toscano, ma parmi sia grandissima innovazione al sistema tenuto finora e dal Codice sardo del 1839 e da quello, divenuto Codice italiano, del 1859. Ed io avea, ed ho grande difficoltà ad ammettere una sì grave innovazione al sistema di quel Codice; tanto più che per questo mutamento viene a stabilirsi una differenza grandissima fra la guarentigia che la legge accorda alle obbligazioni emesse dallo Stato e le carte di pubblico credito equivalenti moneta, e quello che concede ai biglietti della Banca. Le prime rimangono sotto la disposizione speciale degli art. 329 a 331: gli altri vanno ad essere equiparati del tutto alla moneta. Ora io non so se nelle presenti condizioni si possa utilmente seguirlo un tale sistema; insinuare negli animi che la legge protegge ancor più i biglietti della Banca che le obbligazioni emesse direttamente dallo Stato, e punisce i falsificatori de' primi con maggiore pena di coloro che falsifichino le altre.

Ma giacchè, o signori, per la maggiore commerciabilità de' biglietti di Banca e per le osservazioni esposte dall'onorevole Relatore, si insiste e si ritiene necessario che il reato di falsificazione de' biglietti della Banca sia equiparato in tutto a quello della falsificazione delle monete d'oro e di argento; nè vuolsi accettare l'emendamento proposto per la parte che faceva ritornare la falsificazione dei biglietti della Banca sotto le disposizioni speciali degli art. 329 a 331 del Codice penale, ma vuolsi invece far rimanere salda la parificazione delle penalità per la contraffazione de' biglietti a quella per la fabbricazione delle false monete; convengo anch'io che tenendo questo sistema, si rende difficilissimo ef-

fettuare l'unificazione legislativa che io richiedeva. Si tratterebbe in questa ipotesi di trasportare nel Codice penale toscano non già due o tre soli articoli relativi ad una materia speciale, ma tutte insieme le disposizioni concernenti la falsificazione delle monete, e questo cumulo di disposizioni mutate verrebbe, io ne convengo, ad alterare la intera economia di quel Codice, sicchè per evitare un inconveniente si verrebbe a generarne dei maggiori.

Per queste ragioni, sebbene ritenga la gravezza delle ragioni che mi consigliarono a presentare l'emendamento in esame, pure in presenza del sistema di penalità che, propugnato dall'Ufficio Centrale, è per prevalere, non posso che ritirare l'emendamento proposto.

Spero pertanto, o signori, che la discussione fatta, e difficoltà rilevate, gl'inconvenienti gravissimi, riconosciuti nascere da questa differenza di legislazioni penali che esiste in Italia, servano almeno di argomento perchè l'unificazione del sistema penale non sia ulteriormente indugiata, ma venga al più presto compiuta mercè di un Codice unico, comune a tutta l'Italia, che sia degno de' progressi della scienza, del senno del Governo e del Parlamento italiano.

Presidente. Se non vi ha chi domanda la parola...

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Poichè l'onorevole preopinante ha ritirato il suo emendamento, pare che non resti più altra discussione sull'articolo 2 formulato come nel progetto di legge.

Veramente io aveva fatto cenno anche di un'aggiunta; ma per quanto essa possa indirettamente accennare ad una questione generale, certo è che, per massima generale, tutte le leggi valgono fino a tanto che non vi si innova, e non si porta alle medesime verun cambiamento con una legge nuova; di maniera che il dire che una legge vale finchè non è cambiata, è dire una cosa comune a tutte le leggi, e la quale non ha quindi bisogno di essere espressa; così parmi superflua ed insignificante anche l'aggiunta proposta.

Se quando si farà il nuovo Codice, si troverà qualche dubbio sull'applicazione della legge generale alla Banca, la quale è retta da uno statuto speciale consacrato per legge, lo si dirà in allora; ma il fare ora una riserva nei-proposti termini parmi che si possa riguardare come cosa affatto soverchia, e, per conseguenza, io riproporrei l'articolo quale sta scritto nel progetto in discussione.

Presidente. Se nessuno dimanda la parola io rileggerò l'articolo 2 per porlo in votazione.

« I contraffattori e falsificatori di biglietti della Banca d'Italia, e coloro che scientemente introducessero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano false monete d'oro o d'argento del Regno, o fanno scientemente uso delle medesime. »

Chi approva questo articolo 2 sorga.

(Approvato)

Prima di passare allo squittinio segreto sul complesso di questo progetto di legge, si dovrà porre in discussione l'altro progetto segnato col N. 10 relativo alla vendita di un podere demaniale annesso alla chiesa di S. Maria in Fornò (Forlì). Prima di darne lettura, prego il signor Ministro delle Finanze a dichiarare se accetta il testo quale venne emendato dall'Ufficio Centrale, o se mantiene quello presentato dal Ministero.

Ministro delle Finanze. Accetto il testo dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Essendo ammesso il testo dell'Ufficio Centrale, ne do lettura.

Art. 1.

« È approvata la vendita del podere annesso alla chiesa di S. Maria in Fornò, provincia di Forlì, deliberato al signor Giovanni Foschini con verbale 15 novembre 1864 a rogito Miserocchi, per il prezzo di lire dodicimila trecentosette (L. 12,307). »

Art. 2.

« Il suddetto prezzo, prelevato il capitale occorrente alla affrancazione, giusta la legge 24 gennaio 1864, N. 1036, del censo costituito a credito dell'Orfanotrofio di S. Anna in Forlì per provvedere ai restauri della chiesa di S. Maria in Fornò, verrà erogato nell'acquisto di cartelle di rendita pubblica italiana. Le cartelle acquistate saranno intestate al Demanio dello Stato con l'annotazione che la rendita è assegnata alle spese di culto e di mantenimento di detta chiesa. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, rileggerò l'art. 1. per porlo ai voti (*Vedi sopra*).

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato)

Rileggo l'art. 2 (*Vedi sopra*).

Chi l'approva, si rizzi.

(Approvato)

Prima di procedere alla votazione sul complesso di queste due leggi, pregherei i signori Senatori a voler formare e deporre le loro schede nell'urna, una con due nomi, l'altra con tre.

Prego il Senatore Segretario Ginori Lisci a fare l'appello nominale.

(Il Senatore Segretario Ginori Lisci fa l'appello nominale)

I signori Senatori sono pregati a riprendere i loro posti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE COLLA SOCIETÀ VITTORIO EMANUELE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA POTENZA-CONTURSI-EBOLI, E PER LO SVINCOLO DI CAUZIONE.

Presidente. Secondo l'ordine del giorno, viene in discussione il progetto di legge segnato col N. 11 per

L'approvazione della convenzione colla società Vittorio Emanuele.

Darò lettura del testo della Legge e del Reale Decreto.

Articolo unico.

« Avrà forza di legge il Reale Decreto 12 ottobre 1865, N. 2530 col quale:

1. Fu approvata la convenzione stipulata addì 8 ottobre 1865 tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, ed il commendatore Luigi Ranco nella sua qualità di rappresentante la Società Vittorio Emanuele, con cui la detta Società si è obbligata di costruire ed esercitare la ferrovia Potenza-Contursi-Eboli nel termine di cinque anni, e venne alla medesima acconsentito il parziale svincolo della rendita statale, assegnata in corrispettivo del tronco di ferrovia ceduto allo Stato colla Convenzione approvata con legge 25 agosto 1863, N. 1410.

2. Fu dichiarato che l'ipoteca costituita a favore dello Stato coll'articolo 7 dell'anzidetta Convenzione 8 ottobre 1865 sulle ferrovie Calabro-Sicule in corso di costruzione, e che si andranno costruendo dalla Società Vittorio Emanuele, sarà efficace ed operativa indipendentemente da qualsiasi formalità d'iscrizione.

N. 2530. REGIO DECRETO *approvativo della Convenzione per la costruzione ed esercizio della ferrovia Potenza-Contursi-Eboli.*

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Veduta la Convenzione approvata con legge 25 agosto 1863, n. 1440.

Veduto il disposto dell'art. 10 della legge 14 maggio 1865, n. 2279;

Udito il nostro Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta dei nostri Ministri delle Finanze e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la Convenzione stipulata addì 8 ottobre 1865 tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, ed il commendatore Luigi Ranco, nella sua qualità di rappresentante la Società Vittorio Emanuele, con cui la detta Società si obbliga di costruire ed esercitare la ferrovia Potenza-Contursi-Eboli nel termine di cinque anni e viene alla medesima acconsentito il parziale svincolo della rendita statale assegnata in corrispettivo del tronco di ferrovia ceduto allo Stato colla Convenzione approvata con Legge 25 agosto 1863, n. 1440.

Art. 2.

L'ipoteca costituita a favore dello Stato coll'art. 7 della anzidetta Convenzione 8 ottobre 1865 sulle ferrovie Calabro-Sicule in corso di costruzione e che si andranno costruendo dalla Società Vittorio Emanuele sarà efficace ed operativa indipendentemente da qualsiasi formalità di iscrizione.

Art. 3.

Il presente Decreto sarà proposto al Parlamento nella prossima Sessione per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Torino addì 12 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli
CORTESE.

QUINTINO SELLA.
STEFANO JACINI.

È aperta la discussione generale.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Con questo progetto di legge si propone l'approvazione del Regio Decreto 12 ottobre 1865.

Io non ho alcuna difficoltà di approvarlo. Ho esaminata la relazione del Ministero, e sono rimasto pienamente convinto dell'opportunità di una tale approvazione; ma io confesso, o Signori, che non potrei assolutamente dare la mia approvazione all'art. 2 col quale viene stabilita una deroga ad un principio generale quale si è quello della pubblicità assoluta delle ipoteche. Questa riforma della pubblicità assoluta delle ipoteche era altamente reclamata da tutti gli economisti più rinomati e giureconsulti, e finalmente il nuovo Codice civile che entra in vigore col principio dell'anno l'ha attuato. Ora alla vigilia dell'attuazione di questo nuovo Codice che consacra un principio così salutare, un principio che era altamente reclamato dai bisogni del Credito fondiario e dalla voce di tutti gli economisti e giureconsulti, alla vigilia di una tale attuazione, se ne propone con questo progetto di legge una deroga.

Il Senato deve, o signori, confermare coll'autorità del suo voto i principii della giurisprudenza, non deve esautorarli con deroghe e dispense, massime quando si tratta di principii che sono la base di un intiero sistema. Io, o signori, proporrei un emendamento.

Presidente. Scusi signor Senatore, ma ella potrà far questo quando saremo all'articolo 2; ora siamo nella discussione generale.

Senatore **Chiesi**. Siccome questo progetto di legge è composto di un articolo unico, credevo di poterlo proporre ora; trattandosi dunque di un articolo unico, proporrei un'aggiunta in modo di emendamento così concepita:

« L'art. 2 del Regio Decreto, N. 2530 del 12 ottobre 1865, col quale fu stabilito, che l'ipoteca costituita a favore dello Stato coll'art. 7 della Convenzione dell'8 ottobre 1865 sulle ferrovie Calabro-Sicule sarà efficace ed operativa indipendentemente da qualsiasi formalità di iscrizione, è abrogato, e l'ipoteca costituita a favore dello Stato col detto articolo 2 della citata Convenzione sarà soggetta alle disposizioni generali del diritto comune sulla materia ipotecaria. »

Senatore Scialoja, *Relatore*. Nell'Ufficio Centrale alcuni dei Commissarii sollevarono pure a un dipresso contro l'art. 2 le obiezioni testè mosse dall'onorevole Senatore Chiesi; ma dopo matura discussione, l'Ufficio Centrale concluse ad unanimità di accettare l'articolo come era stato proposto dal Governo.

Le ragioni per le quali si decise a proporre al Senato l'accettazione di quell'articolo sono brevissimamente riassunte nella relazione dell'Ufficio Centrale, alla quale forse l'onorevole mio amico e collega non ha posto mente, avendo parlato soltanto delle ragioni espresse dal Governo nella sua relazione. Io le leggerò poichè non son lunghe, ed aggiungerò solo a voce un breve commento.

Dopo aver notato che la importanza del dubbio testè sollevato sia scemata da altri consimili casi, la relazione del vostro Ufficio Centrale soggiunge:

« Ma oltre di ciò, e stando alla ragione stessa del diritto, ha considerato l'Ufficio, che la iscrizione ipotecaria è necessitata da che coloro che contraggono coi privati possono ignorare lo stato suo, e le precedenti sue obbligazioni, se queste non sono pubblicate sui registri della conservazione ipotecaria.

« La pubblicità d'una legge è molto maggiore: e sebbene sotto un certo rispetto potrebbe considerarsi meno efficace di quella dei registri ipotecari, perchè meno speciale, quando si trattasse d'individui privati; pure non si può negare che trattandosi d'una persona morale, d'una Società, la cui entità giuridica è creata e determinata dalla convenzione e dalla legge, non si può ammettere che chi ha da trattare con essa non ricerchi innanzi tutto nella legge e nella convenzione quali sono i diritti e quali gli obblighi di cui l'una e l'altra hanno investita la persona sua.

« In questo caso dunque, il patto e l'articolo che lo rende esecutivo, possono efficacissimamente tener luogo della materiale iscrizione della ipoteca nei registri a ciò destinati. Nè vogliamo nascondere che la esecuzione della iscrizione nel caso di cui trattasi sarebbe quasi impossibile ed anche pericolosa nell'interesse dello Stato. »

Insomma l'Ufficio osservò che la iscrizione ipotecaria non è un fine pel legislatore, ma un mezzo; un mezzo di pubblicità per evitare che coloro i quali diventassero creditori di un individuo, ignorando le precedenti sue obbligazioni, potessero vedere svanire le guarentigie che il debitore loro offeriva. Ma quando questo debitore è una persona creata da una convenzione sancita per legge, colui che tratta con questa persona, deve nella convenzione e nella legge che le danno l'essere, ricercare quali ne sieno i diritti, e quali i doveri.

Ora la stessa convenzione, e la stessa legge con cui concedesi la costruzione della strada, dimostrano ch'essa è ipotecata al Governo.

Dunque quest'ipoteca essendo pubblicata nell'atto stesso per cui è fatta l'entità giuridica della persona con cui altri può contrattare, non si può ammettere che possa esservi altra pubblicità maggiore di questa, la

quale perciò è più che sufficiente a guarentire gl'interessi de' terzi ed a far loro evitare qualunque di quei pericoli in cui, nel caso ordinario delle contrattazioni private, può incorrere il creditore quando ignori lo stato e le obbligazioni del debitore.

Io ripeto pertanto che la pubblicità della legge e della convenzione che creano la Società essendo maggiore della pubblicità della iscrizione, ben si è avvisato l'Ufficio Centrale nel credere che l'una nel caso specifico sia stata sostituita all'altra.

Ma aggiunge, che anche quando, per un eccessivo amore di uniformità, non giustificato dall'interesse dei terzi, si fosse voluto preferire l'iscrizione sui registri ipotecari, ne sarebbe sorto un inconveniente grandissimo qual è quello non solo della difficile esecuzione, ma del pericolo di vedere svanire la garanzia offerta al governo. Perciocchè l'ipoteca è data sopra una strada la quale si va costruendo a pezzi e per un assai lungo corso. Ond'è che attraversa molti uffici ipotecari, e perciò il governo avrebbe dovuto correre dietro alla costruzione di una siffatta strada per iscrivere ora qua ora là l'ipoteca, e prendere e riprendere la iscrizione in varii uffici a misura che il primo colpo di martello e di zappa fosse dato entro i confini della parte di territorio su cui questo o quello ufficio estende la sua giurisdizione.

Queste sono le ragioni per cui l'Ufficio Centrale vi proponeva l'accettazione dell'articolo che ora si combatte, e che io difendo: queste le ragioni, per le quali io dichiaro che non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Chiesi, e vi raccomando di respingerlo.

Presidente. Avanti tutto, rileggo l'emendamento Chiesi per vedere se è appoggiato (*Vedi sopra*).

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato)

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Le mie osservazioni sono dirette più che al caso presente, ai casi futuri che si possono offrire nel corso del tempo. Fra gli immobili che possono andare soggetti ad ipoteca d'ora in avanti vi sono le strade ferrate, le quali in tutte le parti d'Italia vanno aumentando ed estendendosi.

L'onorevole Senatore Chiesi notava opportunamente quanto era l'importanza e la convenienza di non istaccarsi dal diritto comune ora che un nuovo Codice sta per andare in vigore il 1 gennaio 1866. Questa importanza poi di osservarlo sta per crescere anche in riguardo alle osservazioni che faceva poc'anzi il signor Relatore dell'Ufficio Centrale. Si parlava di esempi precedenti, e voglio credere appunto in materia di ipoteca sopra le strade ferrate, e si parlava delle difficoltà grandi che si incontrerebbero per accendere una iscrizione di ipoteche costituite sopra dette strade.

Gli esempi precedenti al Codice, possono forse aver trovato un appoggio in alcune eccezioni alle regole generali esistenti nei Codici vigenti che mantenevano forse qualche ipoteca esente da iscrizione, od anco in

alcune consuetudini non tanto legali, ma in futuro non dovrebbero esser più attese nè invocate.

Quanto alle difficoltà poi di accendere una iscrizione, a me non pare che desse sieno insuperabili. Lo stesso onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale accennava ad una quasi impossibilità, ma non la ammetteva in forma assoluta. L'inconveniente di dover accendere iscrizioni nei diversi Uffici ipotecarii accade per qualunque possessore di latifondi perchè può benissimo verificarsi che si prenda ipoteca sopra beni posti in diverse località e giurisdizione, e questa difficoltà bisogna sopportarla certamente anche per le strade ferrate.

Però a me pare che dal momento che si è proclamato il principio dell'assoluta pubblicità, che si è riconosciuto che neppure per l'ipoteca legale della moglie che d'ordinario ha una dote, non si può più rispettare l'ipoteca occulta, ma si deve universalmente accenderla non vi sia ragione di mantenere alcuna eccezione, e queste considerazioni devono applicarsi anco alle ipoteche che si prendono sopra le strade ferrate. Se no, qualora le difficoltà che si allegano fossero sì mate insuperabili, si sarebbe dovuto, almeno per il futuro, provvedervi con inserire nel Codice civile una disposizione speciale per esimere queste ipoteche dall'obbligo dell'iscrizione; o almeno si sarebbe dovuto stabilire un modo più facile e più compendioso per l'iscrizione. Allora il disposto del Codice sarebbe stato osservato; per cui chiunque contrattasse con le Società le quali sono proprietarie delle strade ferrate, piglierebbe il Codice in mano e s'illuminerebbe facilmente sulla condizione delle ipoteche destinate ad iscriversi sulle strade ferrate o sulla forma speciale di iscrizione.

Ma quando si apra il Codice nuovo (come bisognerà che tutti lo apriamo al 1 gennaio 1866) se occorrerà di dover dar danaro con ipoteca ad una Società di strade ferrate, il mutuante si troverà ingannato leggendo nel Codice che nessuna ipoteca va esente da iscrizione, e trovando che il Governo non è tenuto ad iscrivere le sue sopra le strade ferrate. Nè vale il dire che le convenzioni di tale sorta saranno approvate in virtù di una legge, poichè questa non è legge generale che governi la materia delle strade ferrate, ma è una legge speciale che prende caso per caso, e che non provvede abbastanza alla pubblicità. Può credersi facilmente che appena questa legge speciale sarà votata, ognuno la perderà di vista, nessuno più se ne occuperà, e più non vi sarà vestigia di essa se non nel bollettino della Raccolta Ufficiale, sicchè è facile che colui il quale sia per fare un prestito con una Società abbia obliato questa legge o non dubiti punto che ci siano privilegi per lo Stato.

È vero che qui si dice che la convenzione è stipulata per dare la concessione di queste strade ferrate ad una Società; ma non parmi tanto esatto, come avvertiva l'onorevole Scialoja, che questa medesima legge costituisca l'ente morale della Società intraprenditrice della strada, tantochè chiunque contratti con essa sia nella necessità di esaminare prima il titolo costitutivo

della Società. No, la Società Vittorio Emanuele preesisteva, e credo che abbia più linee di strade ferrate in diversi luoghi, dimodochè il pretendere che i contraenti colla Società delle strade ferrate per questo tronco di via possano ricordarsi fra un anno o fra due che per l'appunto vi è un'esenzione, mi pare sia un pretendere in essi una notizia la quale non può esser raccolta dall'esame del documento creatore della Società e non mette in guardia i contraenti contro il pericolo di una ipoteca occulta.

Or quando il legislatore ha voluto stabilire in sistema generale che non ammette più eccezione, quella che si vorrebbe creare per tutte le ipoteche sopra le strade ferrate a favore del governo sarebbe esorbitante; tanto più che si sarebbe lasciata sfuggire l'opportunità di aggiungere un articolo che stabilisse l'esenzione nel Codice civile che comincerà ad aver vigore il 1° gennaio 1866, e perciò io appoggio l'emendamento dell'onorevole Chiesi.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei lavori pubblici. La discussione si è portata su di un terreno sul quale io non sono competente. Certamente non istarò a misurarmi in materia di giurisprudenza cogli egregi precipitanti; dirò semplicemente che l'articolo di cui si tratta nella presente legge è del tutto consimile ad altro già stato inserito in altre occasioni consimili ed ultimamente nella legge sul riordinamento delle strade ferrate votata dai due rami del Parlamento alcuni mesi fa.

È vero, come si osserva, che allora non era ancora stato pubblicato il nuovo Codice, il quale dovrà andare in vigore il primo gennaio 1866; ma io osservo alla mia volta che il decreto di cui ora si tratta fu emanato mentre il nuovo Codice non era in vigore e vigevano altre disposizioni legislative su tali materie, ed il decreto ha già avuto esecuzione.

Queste sono le ragioni principali che hanno indotto il Governo ad inserire il secondo articolo.

Dal punto di vista dell'uomo d'affari, il mio collega il Ministro delle finanze ed io abbiamo considerato la cosa praticamente; ci sembrava cioè che se si fossero dovute praticare tante iscrizioni quanti sono gli uffici d'ipoteca nel cui raggio giurisdizionale percorrono i tronchi di ferrovia ipotecata, tante iscrizioni prese sopra un ente così mutabile come sono, non già una strada costruita, ma *dei lavori in corso di costruzione*, allora l'amministrazione sarebbe stata vincolata ad una serie di disturbi i quali tutti si potevano evitare col modo che si è creduto di adottare. Quindi ci siamo attenuti alle consuetudini. Questo dico unicamente per giustificare il nostro operato; per quanto riguarda la questione di giurisprudenza, sapranno meglio far valere la tesi i miei colleghi.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Le autorevoli parole testè pronunziate dall'onorevole Senatore Poggi mi dispensano dal

fare molte osservazioni che aveva in animo di contrapporre alle ragioni addotte dal relatore dell'Ufficio Centrale.

Ad ogni modo non posso dispensarmi di rispondere alla principale obbiezione che ha fatto alle mie osservazioni.

Egli ha detto: L'iscrizione non è un fine, è un mezzo di pubblicità. Io lo accordo. Ma gli rispondo: questo mezzo di pubblicità è stato dato dalla legge per tutte le ipoteche, la quale vuole appunto che l'iscrizione debba servire per tutti a misurare il grado delle ipoteche dalla data della stessa iscrizione. Se dunque per tutte le ipoteche e per tutti i contraenti, per quanto siano favoriti, l'iscrizione è il solo mezzo che la legge ha voluto per la pubblicità delle ipoteche, io non veggo il perchè si debbano in via eccezionale introdurre innovazioni e deroghe ad un sistema generale, ammesso anche che, nel caso di cui si tratta, l'ipoteca potesse rimanere pubblica in altro modo.

L'iscrizione (diceva l'onorevole Senatore Scialoja) se si dovesse effettuare nel caso speciale, di cui ora è questione, porterebbe pericoli e intralci al Governo, perchè egli dovrebbe prendere tante iscrizioni quanti sono i tronchi di strade ferrate, per cui appunto deve correre questa ferrovia.

Tale è la conseguenza della pubblicità delle ipoteche, e chiunque prenda iscrizione su beni posti sotto diversa giurisdizione, deve adattarsi a questa condizione.

Lo Stato, nelle questioni d'interesse, deve essere il primo a dare il buon esempio, ed assoggettarsi a tutte quelle condizioni a cui tutti i cittadini ed i corpi morali vanno soggetti per legge.

Io insisto quindi nella mia proposta.

Presidente. La parola è al Senatore Fenzi.

Senatore Fenzi. Mi pare che l'iscrizione debba sempre farsi contro il legittimo proprietario. Ma nel caso presente chi è il legittimo proprietario di una strada ferrata? Esso non è che il Governo: dunque contro chi iscriverà colui che dovrà iscrivere? Iscriverà contro se stesso. Mi pare che per questo caso la questione pregiudiziale impedisca di portare ad effetto tale iscrizione.

Il proprietario, ripeto, è sempre il Governo; le Compagnie di strade ferrate non hanno che l'esercizio delle medesime, ma non diventano mai proprietarie del fondo.

Ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro di grazia e giustizia ha la parola.

Ministro di grazia e giustizia. Io ho domandato la parola per osservare che anche gli onorevoli sostenitori dell'emendamento ammettono il principio annunciato dall'onorevole Senatore Scialoja, che cioè la pubblicità sia lo scopo, e la iscrizione sia soltanto il mezzo per raggiungere cotesta pubblicità.

Ora, questo scopo pare a me che sia conseguito ef-

ficacemente anche senza la iscrizione quando si tratti di una ipoteca stabilita non per virtù di convenzione, ma in forza di una legge che, per essere nota a tutti i cittadini, non ha mestieri di essere iscritta nei registri ipotecari.

E notate, signori, che questa legge è quella stessa la quale conferisce la proprietà a colui che dovrebbe concedere l'ipoteca, in guisa che tutti coloro che vorranno in seguito contrattare con cotesto proprietario della strada ferrata, naturalmente dovranno vedere per che modo egli rappresenti codesta proprietà, ed allora risulterà dallo stesso titolo che questa è vincolata da ipoteca a favore dello Stato.

La pubblicità non si vuole già per soddisfare la curiosità di chi non ha interesse, ma si vuole per tutelare l'interesse di coloro che vogliono contrattare.

Ora, la prima cosa da sapersi da chi deve contrattare, è appunto di vedere se egli contratta col proprietario; e conosciuto questo, trova, come diceva, l'ipoteca già stabilita a favore del Governo, quindi mi pare che lo scopo della pubblicità della ipoteca a pro del Governo sia intieramente raggiunto.

L'onorevole mio collega aveva già avvertito, che se i nuovi Codici vogliono una più ampia pubblicità e stabiliscono assoluto il sistema della iscrizione, questo decreto fu emanato mentre i nuovi Codici non erano ancora in vigore.

Oggi, convertendo quel Decreto reale in legge, voi non fareste che ratificare la disposizione in esso racchiusa, ed è noto che le ratifiche hanno efficacia retroattiva.

Senatore Farina. Dimando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Osservava l'onorevole Poggi che comunque prima vi fossero state talune ipoteche le quali avevano efficacia ancorchè non iscritte, il nuovo Codice aveva imposto l'obbligo della iscrizione anche per esse, e ne conchiudeva che questo obbligo fosse imprescindibile. Ma io farò osservare all'onorevole Senatore Poggi che ci è una gran diversità tra le ipoteche che potevano essere palesi a contraenti soltanto, ma essere ignote a tutti gli altri cittadini, ed i diritti che nascono da una legge speciale, se si vuole, ma legge che è pubblicata e che ognuno può consultare.

Per queste ragioni mi pare che si possa ritenere la legge come è stata proposta dal Governo.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Se ho ben posto mente alle discussioni che hanno fin qui avuto luogo, parmi che sostanzialmente si riducano a dir questo: L'istituzione della Società è vincolata ad una condizione la quale non può nè deve essere ignorata da chi contratta con la Società medesima. Per quanto a queste ragioni si possa opporre che dal momento che la Società fa un atto che la legge assoggetta a particolari forme, l'atto col quale fu costituita la Società non doveva esimerla dall'adempiere essa medesima quelle norme che sono prescritte per atti speciali che essa è tenuta di fare.

Per quanto, dico, si fosse in diritto di fare questa opposizione, io credo che ve ne sia un'altra da farsi altresì, ed è che la Società Vittorio Emanuele venne costituita con atto di gran lunga precedente all'attuale col quale viene a vincolare una parte delle strade che sono ad essa concesse. D'altronde, per qual motivo si volle stabilire una deroga al principio generale che tutte le iscrizioni debbono essere registrate ai pubblici uffizi? L'unica ragione che si adduce è la gran difficoltà di prendere la iscrizione a tutti gli uffici delle ipoteche, in un territorio dei quali è percorso dalla strada. Ma, o Signori, è questa una difficoltà seria? Ma allo stesso modo che si prende un'iscrizione in un ufficio, non si può prendere in 20, o in 25, se il territorio di 20 o 25 uffizi percorrerà la strada? E se molto più esteso è il fondo ipotecato, è naturale che debba farsi questa iscrizione su maggior numero d'uffici. Ma questo rientra nella legge generale, nè ha ombra di grave difficoltà che possa ragionevolmente persuadere a derogare alla legge, giacchè se l'incomodo dell'iscrizione potesse persuadere che non si debbano eseguire le leggi, allora sarebbe necessario domandare al cittadino se gli è comodo o non di eseguire la legge, per sapere se si deve o no modificare, e cesserebbe quindi tosto il carattere della generalità della legge. Io voglio fino ad un certo punto ammettere che si possa sostenere che chi contrae con una Società deve andare a vedere se la Società ha l'abituale ordinaria facoltà di contrattare; ma, come ho detto, qui non si tratta che il vincolo sia stato messo nell'atto costitutivo della Società, ma venne bensì stipulato in un atto posteriore, di maniera che può darsi benissimo il caso di una persona di buona fede la quale stipuli colla Società e fors'anche vincoli questo tratto di strada, specialmente ipotecato al Governo, credendolo libero.

A questo riguardo io non posso tralasciare di mettere sotto gli occhi del Senato quello che ordinariamente succede nelle strade ferrate. Generalmente nelle strade ferrate l'esercizio della ferrovia viene fatto da cottimisti, i quali acquistavano un privilegio sulle opere che facevano e che iscriveranno. Ma il loro privilegio anche iscritto a cosa servirà? Servirà a niente, perchè l'ipoteca loro verrà posteriormente a quella del Governo. Ora, perchè questa gente che forse non ha l'attenzione d'andar a vedere se tale strada fu eccettuata o no dalla libera disponibilità che ha la Società, perchè, dico, questa gente verrà ad essere defraudata nel diritto che crederà di avere legittimamente acquistato, perchè generalmente legittimamente si acquista questo diritto da coloro che prendono l'opera a cottimo?

In questo stato di cose, ripeto, io trovo che è molto conveniente di non derogare alla legge generale.

Nè mi muove quello che si possa essere fatto in passato, perchè se in passato, o perchè le disposizioni delle leggi anteriori potevano maggiormente prestarsi a questo genere di obbligazioni, o perchè anche si è forse fatto un po' male, non trovo, ripeto, che sia una ragione sufficiente per proseguire nello stesso sistema. Noi

vogliamo stabilire l'assoluta pubblicità dei vincoli che aggravano la proprietà; ed oggi, dopo di avere proclamato un così santo principio, un principio così necessario per la società moderna, veniamo con una legge speciale a derogare, dicendo, che sarà grave il disturbo che avrà lo Stato per far eseguire un'iscrizione piuttosto in uno che in dieci, che in venti uffizi, a capo dei quali sta sempre un impiegato dello Stato medesimo.

Ma, signori, questo disturbo ponetelo a confronto colla violazione della massima generale, e voi vedrete che non regge nella bilancia per poter escludere questo contratto dalle norme generali della pubblicità delle ipoteche stabilita nel Codice.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Farina. Per conseguenza io non posso che appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Chiesi.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Mi corre debito di rispondere a due sole considerazioni che ho udito fare, ed a cui mi pare che io non abbia già risposto per anticipazione, come reputo aver fatto per altre.

Le due considerazioni sono, l'una dell'onorevole Senatore Poggi ripetuta poi dall'onorevole Senatore Farina; che, cioè, l'ipoteca di cui si tratta non è stabilita sulla costituzione originaria della Società Vittorio Emanuele; l'altra del medesimo onorevole Senatore Farina, ed è che coloro i quali pigliassero a cottimo la costruzione della strada o di una parte di essa dalla Società Vittorio Emanuele, credendo acquistare per legge il privilegio, che il Codice dà a colui che costruisce, o che somministra i materiali per la costruzione, potrebbero vedere frodato questo privilegio dell'ipoteca, che questa legge speciale costituirebbe a pro del Governo.

Quanto al primo obbietto, rispondo, che nella costituzione originaria della Società Vittorio Emanuele leggesi una riserva, la quale specialmente concerne il fatto presente.

La riserva che il Governo avrebbe potuto in avvenire obbligare codesta Società a fare anche un'altra cosa, oltre di quella cui nella sua costituzione originaria si obbligava; e quest'altra cosa era la costruzione di una strada che in quella Convenzione prevedevasi poter essere costrutta tra Potenza e Contursi.

Più tardi, l'anno scorso, nella legge che provvede al riordinamento generale delle Società delle ferrovie italiane fu espressamente ripetuta e convertita in obbligo pel Governo la riserva fatta nella Convenzione originaria.

Fu quindi disposto che il Governo con Decreto Reale avesse ad obbligare la Società Vittorio Emanuele di fare quello che si era riservato di fare colla convenzione del 1863; se non che nello indicare la strada che il Governo doveva obbligare la Società a costruire, fu detto che non avesse ad arrestarsi a Contursi, ma da Potenza estendersi sino ad Eboli, passando per Contursi.

Dalla relazione preposta dal Ministero al presente schema di legge e da quella del vostro Ufficio Centrale avete scorto come da questa differenza tra la riserva

della Convenzione del maggio 1865 e la legge del 1865 nascesse una specie di controversa intelligenza che ha dato luogo a quella transazione, che voi siete oggi chiamati ad approvare.

Dunque coloro i quali avendo a diventare creditori della Società Vittorio Emanuele, ed acquistare sulle strade da essa costrutte la guarentia ipotecaria, non leggono alcuna speciale convenzione a tal riguardo nell'originaria convenzione costitutiva della Società Vittorio Emanuele; ma in essa trovano sotto una esplicita riserva la radice della convenzione posteriore, in virtù della quale quella Società oggi costruisce la strada Potenza-Contursi-Eboli. A tal modo può bene affermarsi, per quanto concerne cotesta strada, che i diritti del Governo sono determinati dalla convenzione speciale, oggi sottoposta alle deliberazioni vostre, e che questa è da considerarsi come richiamata dalla convenzione costitutiva della Società, ed inseparabile complemento di quella.

E per fermo i creditori che avessero ad acquistare diritti reali sulle ferrovie calabro-sicule guardando alla convenzione originaria e costitutrice della Società e leggendo in essa il patto con cui si riserva ad una convenzione avvenire la costruzione del tronco tra Potenza e Contursi, dovranno per necessità consultare questa seconda convenzione per farsi un criterio certo dello Stato economico e giuridico della Società.

Quando dunque io diceva che il patto ipotecario era connesso alla convenzione che dà essere alla Società, io affermava in modo abbreviativo e quale si addice parlando a colleghi che hanno studiato la relazione del Governo e quella dell'Ufficio Centrale, quel medesimo che ora ho alquanto più diffusamente esposto, e da cui apparisce che nella convenzione, la quale dà essere alla Società, trovasi la radice ed il richiamo di quella, che oggi vi si domanda di sancire.

Quanto alla seconda obbiezione, che è quella dell'onorevole Senatore Farina, cioè che si verrebbe a frodare in parte il privilegio che potrebbero acquistare i costruttori delle strade

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja** ed i somministratori delle materie necessarie a costruirle, farò osservare che questo privilegio è scritto nelle leggi vigenti presentemente nel territorio delle provincie dell'antico Regno di Napoli; ma se ciò non ostante, e se non ostante un privilegio identico riconosciuto dalle leggi sarde, vi ha parecchi esempi precedenti, per cui il Parlamento subalpino ed il Parlamento italiano credettero giusta cosa concedere, per legge, ipoteca sulle strade ferrate; a fortiori deve riputarsi cosa giusta ed innocua da oggi innanzi; perciocchè voi legislatori, che avete data la vostra approvazione alla pubblicazione di un Codice che entrerà in vigore il primo del prossimo anno, sapete meglio di me che quel privilegio è abolito dal 1° di gennaio in poi; di sorta che se quando vi era realmente da temere che la ipoteca preventiva potesse scemare a costruttori o a somministratori di materiali

il privilegio loro spettante, voi, o Signori, e i vostri predecessori concedeste ipoteche simili a quelle che il Governo testè acquistava per convenzione, e lo dispensaste dalla iscrizione, in grazia della maggior pubblicità della legge; non vi è dunque più una ragione al mondo per cui non abbiate a secondare oggidì la domanda che egli fa d'una simile dispensa.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Mi rincresce di essermi spiegato male. Io non ho detto che l'ipoteca che si concede attualmente venisse a danneggiare direttamente per sè e per la concessione dell'ipoteca, o coloro che venissero a costruire la strada, o a fornire materiali per la costruzione.

Io intesi di dire (se mi sono spiegato male la colpa sarà mia, ma la mia intenzione era questa), che queste genti possono essere ingannate dalla non pubblicità di questa ipoteca; non è l'ipoteca che ho combattuto, è la non pubblicità di quest'ipoteca, perchè queste genti contraendo con una Società gli oneri della quale non risultan generalmente conservati nel modo ordinato dal nuovo Codice, possono credere libero quello stabile che invece è vincolato.

Questo è il senso nel quale io ho ammesso il danno dei costruttori dirimpetto all'ipoteca precedente, chè del resto il privilegio per la nuova codificazione non compete più ai cottimisti e ai fornitori del materiale per le costruzioni; questo non toglie che la mancanza di pubblicità dell'ipoteca attuale non possa cagionare loro quel danno al quale ho accennato.

Trovo poi molto singolare che si stabiliscano oggi norme generali di codificazione e che domani si vengano a distruggere per il semplice pretesto, che invece di fare un atto in un ufficio, se ne dovrebbero fare in cinque od in dieci o più.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Signori Senatori: Ho sentito dall'ultimo onorevole preopinante che soprattutto sia a lamentarsi in questo oggetto di cui ci occupiamo, il difetto di pubblicità. Contro questo difetto ci disse l'onorevole senatore Farina, io particolarmente reclamo.

Per verità, o signori, non so farmi il concetto di difetto di pubblicità, quando ciò che si tratta di conoscere è dichiarato per legge; nè so quale pubblicità possa darsi non solo in diritto, ma in fatto meglio stabilita che la pubblicità di una legge.

Si è molto parlato di un sistema di codificazione che sta per andare in vigore e dal quale sembreremmo scostarci ora con la disposizione della quale si parla.

Comincerò per dire che si tratta non di una cosa fatta che bisogna sancire e sulla quale non sappiamo quali convenienze possono esservi per ritornarvi. Quando le cose si fecero, il Governo naturalmente si regolava secondo le leggi che erano allora in vigore, secondo le consuetudini, direi, che allora vivevano; non sembra dunque che censura possa moversi al Governo, nè d'altronde vi siano ragioni plausibili per voler dis-

fare quello che ora è fatto, tanto più quando la cosa pubblica sarebbe altamente interessata a questo proposito. Mi sembra poi che siasi qui confuso alquanto ciò che deve dirsi in una materia speciale con ciò che deve dirsi in fatto di legge generale.

Abbiamo qui un contratto, una concessione fatta per legge.

Nessuno potrà negarmi che le cautele che riguardano le obbligazioni e i diritti relativi ai contratti medesimi, riescano appunto, per questo modo con cui tale convenzione è sancita, una materia speciale.

Io avevo creduto in sulle prime quando udii parlare di codificazione che fra breve andrà in vigore, che si volesse sollevare la questione, se questo disposto legislativo cessasse di aver vigore quando si fosse messa in atto la nuova legge generale. Nemmeno in questo caso però tale pericolo avrebbe potuto incontrarsi, perchè nessuno ignora come sia la specie che deroga al genere, e come trattandosi appunto di disposto speciale, non vi sarebbe stata legge generale che avrebbe potuto derogarla.

Si è poi, a mio avviso, data dagli oppositori una chiara preminenza all'interesse privato sopra l'interesse pubblico, sebbene io abbia udito gli onorevoli oppositori invocare l'interesse pubblico per sostenere la loro tesi.

Vi è egli confronto possibile tra la garanzia di cui ha bisogno lo Stato per assicurare una costruzione di questo genere e quella che possa occorrere ad un privato qualunque il quale faccia dei contratti colla Società costruttrice e possa aver diritto a questa garanzia? Io non credo che faremmo il vantaggio dello Stato quando noi ci rendessimo in questo modo soverchiamente solleciti dell'interesse privato; e dico soverchiamente, perchè quando mi si sostiene che la pubblicità di una legge non è bastante perchè ognuno conosca quell'ipoteca la quale è portata dalla legge stessa, certo questa sollecitudine mi par soverchia.

Diceva l'onorevole Senatore Farina: i cottimisti i quali contrattarono colla Società, crederanno che le ipoteche che essi prendono a guarentigia dei loro diritti siano valide. Ebbene vedranno che questa loro guarentigia è tolta dall'ipoteca che esiste a favore dello Stato e che non è iscritta sul registro. L'onorevole Senatore Farina ci raffigurava questi cottimisti, come contraenti i quali sian sprovveduti in tal modo di ogni guarentigia. Ma domando io: Sarà egli stabilito che la Società costruttrice non adempierà ai suoi obblighi verso lo Stato?

Convieni premettere, secondo il sistema dell'onorevole Senatore Farina, che la Società costruttrice non adempiendo agli obblighi ogni qualvolta vi fosse un reclamo per parte del Governo, i cottimisti sarebbero sprovveduti di garanzia quand'anche prendessero ipoteca; a ciò risponderò poter tuttavia l'ipoteca presa avere nei cottimisti il suo effetto, quando lo Stato sia soddisfatto in tutti quei diritti che la convenzione gli crea rimpetto alla Società.

Se si trattasse di una esenzione che facesse nascere l'idea che coloro i quali contraggono colla Società co-

struttrice non possano prevedere che possa per avventura esistervi anche all'infuori dell'iscrizione un vincolo a favore dello Stato, certamente potrebbe dirsi siano di troppo pregiudicati i diritti di questi privati; ma nessuno è che ignori come tutti coloro i quali contratteranno con questa Società, non solo dovranno naturalmente conoscere la legge in forza di cui la convenzione si è creata, ma dovranno, e sarà loro principal cura, informarsi degli obblighi che abbia assunto la Società dirimpetto allo Stato; ed evidentemente essi saranno in fatto sempre in grado di conoscere i pesi che alla Società incumbono, siano personali, siano reali.

Quindi anche per la natura stessa della materia di cui si tratta, credo che non ci sia a temere pregiudizio per codesti individui; ma che intanto un interesse pubblico troppo notevole esiga che non venga spogliato lo Stato di una garanzia, la quale secondo gli onorevoli oppositori si vorrebbe dare altrimenti, obbligando lo Stato ad una iscrizione nei registri di ciascuna circoscrizione ipotecaria. Ma io non ho bisogno di ripetere, ciò che egregiamente disse l'onorevole Senatore Scialoja, quanto danno e pericolo sarebbe per lo Stato il costringerlo a iscrivere queste ipoteche di mano in mano, onde assicurare l'andamento di opere di utilità pubblica tanto evidente.

Confida quindi il Governo che vorrà il Senato respingere la proposta d'emendamento dell'onorevole Senatore Ghiesi.

Presidente. Il signor Senatore Farina ha domandato la parola; avendo egli parlato due volte, interrogo il Senato se crede di concedergli la parola per la terza volta.

Voci. Parli! Parli!

Senatore Farina. L'onorevole signor Ministro ci andava parlando di utilità generale, di legge di pubblica utilità. Io credo che se ci è al mondo legge di pubblica utilità è quella che stabilisce le regole della pubblicità delle ipoteche; di maniera che quando egli mi contrappone lo Stato, che nei suoi rapporti privati e nelle sue contrattazioni è regolato dalle norme del Codice e da quelle che regolano tutte le contrattazioni private, lo mette invece in una condizione privilegiata e stabilisce a favore dello Stato una norma particolare che non è niente affatto dell'interesse pubblico, che può essere di maggior comodo particolare dello Stato considerato come contraente, ma che è nociva sicuramente a quel principio che è fondamentale e più utile di tutti nelle ipoteche, cioè la pubblicità ne' medesime. Quando egli fa ciò, dico che fa cosa non utile allo Stato, ma nociva alla generalità dei cittadini.

L'onorevole sig. Ministro ci disse che i cottimisti non saranno danneggiati perchè la Società risponderà; ma questa non è la nostra tesi. Non trattasi qui di indagare se i cottimisti possano o non possano essere danneggiati; la questione sta nel vedere se la loro ipoteca sarà o non sarà primeggiata da un'altra. Se si stabilisce una ipoteca, bisogna che sappiano costoro se questa è o non è prima ipoteca: tale è la questione; e il dirmi

che il debitore soddisferà con altri mezzi, non è rispondere adeguatamente, ed è anzi una ragione che vale poco, ed anzi pochissimo, sgraziatamente, nelle attuali condizioni economiche della nostra Società.

Del resto, io credo che la questione qui stia tutta nel vedere se vi sia motivo sufficiente per istabilire una deroga alla legge generale, la quale prescrive che tutte le ipoteche debbano essere iscritte. Io intendo che si faccia una deroga quando un prevalente principio d'utilità lo suggerisca. Ma quando non dev' essere che l'incomodo di 15 o 16 impiegati dello Stato di più o di meno che prenderanno una iscrizione nei rispettivi uffici, oh! questa utilità generale io non la riconosco e credo che la violazione della legge generale costituisca un pregiudizio, un danno molto maggiore che non la esecuzione della medesima, la quale, in sostanza, si riduce ad un incomodo di 16 o 18 impiegati governativi, che dovranno curarsi di prendere una iscrizione in favore del Governo.

Quindi io persisto nell'appoggiare l'emendamento dell'onorevole Senatore Chiesi.

Voci. Ai voti!

Presidente. L'emendamento del Senatore Chiesi potrebbe dirsi piuttosto un'aggiunta di un articolo 2 alla legge; quindi io metterò ai voti prima l'articolo che forma la legge, in complesso, poi l'aggiunta.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. È soltanto mia intenzione di osservare al Senato che qui si tratta di un contratto che devesi o accettare o respingere. Si disse che il Governo può tuttavia iscrivere questa ipoteca; ma riflettete, o signori, che trattasi d'ipoteca costituita in una convenzione, che questa convenzione fu approvata nell'interesse della Società dall'assemblea generale degli azionisti, e fu approvata poscia dal Governo mediante Decreto Reale, stante l'urgenza assoluta in cui si era, perchè non s'avessero a sospendere i lavori delle ferrovie in corso di costruzione. Se non si adottava il provvedimento che sta ora davanti al Senato, è evidente che i lavori si sarebbero dovuti sospendere stante l'infelicissima condizione del credito pubblico nella scorsa state. Quindi è che abbiamo creduto di assumere su di noi la responsabilità di promuovere il Reale Decreto per mezzo del quale si poté svincolare una parte della rendita che la Società Vittorio Emanuele teneva vincolata a garanzia del Governo in una ragione affatto sproporzionata all'importare degli obblighi che tuttavia le incombono. Quindi fu promulgato il Decreto Reale, che ora è sottoposto alla vostra approvazione, e le cose stando in questi precisi termini, pare a me che la questione si risolvesse semplicemente in ciò: si vuole approvare o disapprovare l'operato del Governo?

Io credo che il Governo non meriti, a questo riguardo, nè disapprovazione, nè biasimo. Ciò che ha fatto non è contrario alle leggi in allora vigenti; è conforme a tutti i precedenti relativi alle strade ferrate;

è conforme infine alla legge che fu votata dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento pochi mesi or sono, ed ebbe per risultato di impedire la sospensione de' lavori di strade ferrate importantissime che sono in corso di costruzione.

Certamente le obiezioni che furono sollevate non sono senza importanza, ed io pel primo lo riconosco.

Il Ministero farà tesoro di queste osservazioni e ne terrà conto per le convenzioni che fossero a stipularsi in avvenire, a partire dal 1° gennaio 1866, quando il nuovo Codice sarà in vigore; ma ciò non deve impedire che il Governo abbia in oggi ad ottenere un *bill d'indennità* per quanto ha operato, eccedendo il proprio potere.

Noi infatti lo chiediamo ora dal Senato per quanto facemmo in via d'urgenza, per utilità pubblica, e, convinti di non avere male operato, crediamo che il Senato non vorrà negare questo *bill di indennità*.

Senatore Chiesi. Domando la parola per una semplice osservazione.

Presidente. Interrogherò il Senato per sapere se debbo accordare la parola per la terza volta al Senatore Chiesi.

Alcune voci. Parli, parli.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Mi limito ad osservare al signor Ministro che colla mia aggiunta non sarebbe affatto alterato il contratto fra il Governo e la Società, imperocchè, secondo il mio emendamento, lo Stato dovrebbe soltanto rinunciare ad un favore che ha stipulato nel proprio interesse, dimodochè la Società sarà ben contenta di questa rinunzia. Ho fatto questa semplice osservazione per rispondere all'obiezione del signor Ministro.

Ministro delle finanze. Mi permetta l'onore Senatore Chiesi che io gli dica che mi fa un certo senso che si abbia ad abrogare un articolo di un Decreto Reale con una disposizione di legge. Tale sarebbe lo scopo dell'emendamento che egli propone.

Noi domandiamo un *bill d'indennità*.

Si approva o non si approva l'operato del Ministero? Per me la questione sta in questi precisi termini, e non so comprendere come si possa con una legge abrogare un Decreto Reale, il quale evidentemente non ha forza di legge se non è da una legge convalidato.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Quanto a me avendo sentito che l'onorevole Ministro delle Finanze ha dichiarato che pel futuro, e dopo che andrà in vigore il nuovo Codice, non si rinnoveranno più questi esempi e che il Governo sarà il primo ad osservare scrupolosamente il diritto comune, trattandosi di una cosa che mi si dice governativa, di legge o consuetudini eccezionali pel passato, in quanto a me, dico, dichiaro che mi tengo soddisfatto e non insisto ulteriormente.

Presidente. Metto ai voti l'articolo unico della legge:

« Avrà forza di legge il Reale Decreto 12 ottobre 1865, N. 2530 col quale:

« 1. Fu approvata la Convenzione stipulata addì 8 ottobre 1865 tra i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, ed il comm. Luigi Ranco nella sua qualità di rappresentante la Società Vittorio Emanuele, con cui la detta Società si è obbligata di costruire ed esercitare la ferrovia Potenza-Contursi-Eboli nel termine di cinque anni, e venne alla medesima acconsentito il parziale svincolo della rendita statale assegnata in corrispettivo del tronco di ferrovia ceduto allo Stato colla Convenzione approvata con legge 25 agosto 1863, N. 1440.

« 2. Fu dichiarato che l'ipoteca costituita a favore dello Stato coll'art. 7 dell'anzidetta Convenzione 8 ottobre 1865 sulle ferrovie Calabro-Sicule in corso di costruzione, e che si andranno costruendo dalla Società Vittorio Emanuele, sarà efficace ed operativa indipendentemente da qualsiasi formalità d'iscrizione. »

Senatore **Farina**. Domando la divisione.

Presidente. La divisione essendo di diritto, metto ai voti il N. 1 che finisce colle parole: « con legge 25 agosto 1863 N. 1440. » Chi approva questa prima parte dell'articolo, voglia sorgere.

(Approvato)

Rileggo la seconda parte (*Vedi sopra*).

Chi ammette questa 2 parte, si rizzi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora resterebbe l'aggiunta proposta dal Senatore Chiesi.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Credo che siasi proceduto perfettamente secondo il nostro regolamento.

L'emendamento Chiesi mirava in ultima analisi a questo fine che cioè non fosse approvata quella parte del decreto che dispensava il Governo dalla iscrizione.

Ora, secondo il nostro regolamento, la parte negativa d'un emendamento non si mette a partito; ma si provoca il voto del Senato su quella disposizione che si vorrebbe sopprimere.

E di fatto, se voi aveste voluto accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Chiesi, avreste negata la vostra approvazione a quella parte del Decreto che egli impugnava.

Essendosi quindi proceduto legalmente, io penso che non vi sia altro da fare; e che debbasi ritenere come approvata in tutte le sue parti la proposta di convertire in legge il Regio Decreto col quale fu sancita la convenzione con la Società Vittorio Emanuele, senza fare altra votazione speciale sulla proposta del Senatore Chiesi.

Presidente. Faccio osservare che essendosi assentati alcuni Senatori, il Senato non è più in numero legale per procedere alla votazione a squittinio segreto delle tre leggi testè votate per alzata e seduta.

Leggerò dunque l'ordine del giorno per lunedì:

1. Votazione a squittinio segreto sul complesso dei progetti di legge discussi ed approvati oggi per alzata e seduta.

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni relative ai sequestri ed alle cessioni degli stipendi.

Revisione straordinaria delle liste elettorali politiche.

Prego i signori Senatori ad intervenire in numero legale e trovarsi in seduta all'ora indicata, cioè al tocco.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Omaggio* — Risultato dei nuovi squittinii per la nomina dei Commissari di sorveglianza al Debito pubblico e alla Cassa dei depositi e prestiti — *Congedi* — Annunzio di interpellanze del Senatore Tecco — Approvazione dei progetti di legge per i sequestri e cessioni degli stipendi, e per la revisione straordinaria delle liste elettorali politiche. — Istanze dei Senatori Arrivabene, Lambruschini e Martinengo Gio. — *Votazione dei seguenti progetti di legge*: 1. Per la fondazione della Banca d'Italia; 2. Per la vendita di un podere demaniale annesso alla chiesa di Santa Maria in Fornò; 3. Per l'approvazione della Convenzione colla Società Vittorio Emanuele per la costruzione della ferrovia Potenza-Contursi-Eboli, e vincolo di cauzione; 4. Per i sequestri e per le cessioni degli stipendi; 5. Per la revisione straordinaria delle liste elettorali politiche — *Dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alle annunziate interpellanze* — *Risposta del Senatore Tecco.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri della marina, d'agricoltura e commercio, e d'istruzione pubblica, e più tardi intervengono anche il Presidente del Consiglio, Ministro degli affari esteri, i Ministri dell'interno e delle finanze.

Il Senatore segretario Ginori Lisci dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

L'avvocato Cesare Cagnardi, giudice di Galliate, di un suo discorso pronunciato in occasione della festa nazionale;

Il signor Ippolito De Riso, di un suo opuscolo intitolato: *Non macinato. Tassa esclusiva sul popolo*;

Il signor cav. Carlo Falconieri di una sua *Memoria intorno la novella Camera dei Deputati.*

Il risultato della votazione fatta avanti ieri per mezzo di schede per la nomina dei Commissari di sorveglianza al debito pubblico e alla cassa dei depositi e prestiti fu il seguente:

Per i due Commissari mancanti alla Commissione di sorveglianza del debito pubblico, i votanti erano 68, la maggioranza 35.

Il Senatore Pallieri ottenne voti 59; il Senatore Bevilacqua voti 58. Questi due Senatori risultano perciò nominati.

Per i due Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, i votanti erano 66, la maggioranza 34, il Senatore Giorgini ottenne voti 57, il Senatore Melegari egualmente 57, il Senatore De-Gori 35.

Riescono dunque nominati i signori Senatori Giorgini, Melegari e De-Gori.

(I signori Senatori Robecchi, Revel, Panizza, Pe-

poli, Pernati, Riva, Malvezzi, Bevilacqua, Pasolini, chieggono un congedo di un mese, che viene loro dal Senato accordato)

Presidente. Il Senatore Tecco annunziò aver a muovere interpellanza al Signor Ministro degli affari esteri sopra alcuni fra i documenti dal medesimo presentati in comunicazione al Senato, cioè:

1. Sulle trattative colla Corte di Roma;
2. Sovra il brigantaggio sul confine del territorio pontificio;
3. Sopra i condannati politici appartenenti al Regno d'Italia detenuti nelle carceri pontificie;
4. Sulle dichiarazioni del Governo Spagnuolo relative al riconoscimento del Regno d'Italia.

Ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'istruzione pubblica. Non essendo presente il presidente del Consiglio dei ministri cui spetta particolarmente di rispondere...

Presidente. Attualmente si tratterebbe solo di fissare il giorno in cui si dovrà rispondere.

Ministro dell'istruzione pubblica. Voleva appunto dire che avvertirò l'onorevole generale La Marmora per far conoscere al Senato quando potrebbe rispondere all'onorevole interpellante.

Senatore Tecco. Io sono agli ordini del Senato.

APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE AI SEQUESTRI ED ALLE CESSIONI DEGLI STIPENDI, E PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI POLITICHE.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione

del progetto di legge che riguarda disposizioni circa i sequestri e le cessioni degli stipendi.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Debbo interpellare il Ministero se accetta la nuova redazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Melegari**. Farò osservare che questo progetto fu presentato tal quale al Ministro delle finanze che lo ha accettato; non so se il signor Ministro dell'istruzione pubblica sia stato di ciò edotto.

Ministro dell'istruzione pubblica. Conosco l'assentimento del Ministro delle finanze al nuovo progetto in discussione, e dalla mia parte non ho alcuna ragione ad oppormi.

Presidente. Allora leggo l'articolo unico della legge:

« Le cessioni e i sequestri degli stipendi, anteriori alle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, N. 1731 e 1807, da queste leggi vietati, non sortiranno effetto, tranne per gli arretrati e per la parte di rata in corso di maturazione al tempo della promulgazione dell'una o dell'altra delle recennate leggi.

« Le cessioni e i sequestri delle pensioni anteriori alle leggi stesse conservano la loro giuridica efficacia.

« Sarà però sempre salva l'autorità della cosa giudicata dopo la pubblicazione delle menzionate leggi e prima della pubblicazione della presente legge. »

E aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di legge d'un solo articolo, si procederà alla votazione della medesima per squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge segnato col N. 2, per la revisione straordinaria delle liste elettorali politiche, così concepito:

Art. unico.

È approvato il R. Decreto in data 9 agosto 1865, N. 2431, col quale fu ordinata una revisione straordinaria delle liste elettorali politiche al solo fine di aggiungere quei cittadini che, mediante la quota da essi dovuta nel corrente anno per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile e le altre contribuzioni dirette loro accollate, pagano in complesso l'annuo censo stabilito dalla legge 17 dicembre 1860, N. 4513, ed hanno gli altri requisiti dalla stessa legge prescritti per essere elettori politici.

DECRETO REALE

9 agosto 1865, N. 2431.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Veduta la legge elettorale politica in data del 17 dicembre 1860, N. 4513.

Vista la legge sull'Amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo 1865, N. 2248, allegato A.

Viste le leggi 14 luglio 1864, N. 1830, 20 luglio 1864, N. 1832, 11 maggio 1865, N. 2276, relative all'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Considerando, che dai Consigli comunali nella scorsa tornata di primavera, epoca prescritta dalla legge per l'annuale revisione delle liste elettorali politiche, non si è potuto tener conto della nuova imposta sui redditi della ricchezza mobile nel determinare il censo elettorale, perchè a quell'epoca non si erano ancora resi esecutori i relativi ruoli.

Che tale imposta avendo senza alcun dubbio notevolmente aumentato il numero dei contribuenti, e quindi la capacità elettorale per un maggior numero di cittadini, è conveniente, ed è giusto che anche questi sieno iscritti nelle liste elettorali del corrente anno, ogni qualvolta paghino lo stabilito censo, ed abbiano gli altri requisiti prescritti dalla legge per essere elettori.

Che è perciò necessario di prescrivere a questo unico fine la straordinaria revisione delle liste elettorali politiche, avuto massime riguardo all'imminenza delle relative elezioni generali.

Considerando, che a termini della legge 20 luglio 1864, N. 1832, nei ruoli che furono testè resi esecutori, fu ripartita la sola porzione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, dovuta pel secondo semestre 1864, la sola somma cioè di quindici milioni, corrispondente precisamente alla metà della relativa imposta principale, stabilita dalla precedente legge del 14 luglio 1864, N. 1830.

Considerando, che colla Legge 11 scorso maggio, N. 2276, l'importare dell'imposta principale sui redditi della ricchezza mobile fu fissato per l'esercizio 1865 nella somma di 66 milioni, la quale corrisponde al quadruplo e quattro decimi di quella stata ripartita pel secondo semestre 1864, cosicchè i contribuenti di detta imposta verrebbero effettivamente a pagare nel corrente anno una quota eguale al quadruplo e quattro decimi di quella ripartitasi nel 1864, risultante dai predetti ruoli.

Considerando, che l'art. 9 della Legge 11 maggio 1864 stabilisce, che durante l'accertamento delle nuove dichiarazioni tanto il principale, quanto i centesimi addizionali della tassa 1865 sulla ricchezza mobile potranno essere riscossi sopra i redditi accertati del 1864, salvi i debiti compensi.

Considerando, che sebbene i ruoli dell'imposta sulla ricchezza mobile per l'anno 1865 non siano ancora stati formati, ragioni tuttavia di convenienza politica e di giustizia consigliano che ai contribuenti gravati di maggior imposta diretta pel corrente anno, sia, in una certa misura proporzionale in massa allo aumento dell'imposta, tenuto conto del maggior carico nella parte che frutta ad essi almeno l'esercizio dei diritti politici.

Considerando che le dichiarazioni accertate del 1864 che servirono di base alla compilazione dei ruoli dell'imposta sulla ricchezza mobile dello stesso anno avevano avuto luogo soltanto in novembre ultimo scorso, cosicchè d'allora in poi non possono esservi avvenute delle sostanziali variazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tosto seguita la pubblicazione del presente Decreto, i Consigli comunali saranno convocati in via straordinaria al solo fine di aggiungere sulle liste elettorali politiche quei cittadini, che mediante la quota da essi dovuta nel corrente anno per la imposta sui redditi della ricchezza mobile e le altre contribuzioni dirette loro accollate, verranno a pagare in complesso l'annuo censo rispettivamente stabilito dalla Legge 17 dicembre 1860 N. 4513, ed avranno gli altri requisiti dalla stessa Legge prescritti per essere elettori politici.

Art. 2.

I Consigli comunali procederanno alle operazioni ordinate dal precedente articolo colla scorta dei ruoli dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile ripartitasi pel secondo semestre 1864 calcolando però in ragione del quadruplo e quattro decimi la quota ivi assegnata a ciascun contribuente ed osservando nel resto tutte le norme stabilite dalla citata legge elettorale politica per l'ordinaria annuale revisione delle liste.

Art. 3.

Questo Decreto sarà convertito in legge tosto che il Parlamento sarà riconvocato.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 9 agosto 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, si passerà anche su questo direttamente allo squittinio segreto, non constando esso che di un articolo solo.

Ora si dovrebbe passare alla votazione di questi due progetti, e degli altri votatisi per alzata e seduta nell'ultima tornata, ma non essendo il numero dei Senatori completo...

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Io domando al signor Presidente il permesso di fare un'osservazione.

Quando il Senato era invitato a riunirsi alle ore due, almeno alle tre si era in numero legale; ora invece che l'invito di riunione è pel tocco, alle tre il numero non è ancora raggiunto; io quindi crederei opportuno ritornare all'antico sistema di convocazione per le due, perchè alle tre si possano incominciare i nostri lavori.

Presidente. Si terrà conto di quest'osservazione: io intanto ho mandato a pregare quei signori Senatori che sono membri di altri Corpi e trovansi occupati ora in altri uffici, a recarsi all'adunanza d'oggi del Senato.

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Dovendosi votare le leggi testè discusse, io gradirei sapere se l'approvazione si

esprime col voto bianco o col nero, ed in ogni caso se ne desse avviso, perchè in Firenze eravi un'usanza diversa da quella di Torino, e potrebbero venirne sbagli.

Presidente. La pallottola bianca è affermativa, la nera è negativa.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Desidererei sapere se la prima legge che si debbe votare sia quella sulla Banca d'Italia, perchè in questo caso mi permetterei, non avendo potuto essere presente ieri l'altro alla discussione di questo progetto, di domandare, se mi è lecito, uno schiarimento al signor Ministro d'agricoltura e commercio che veggio presente in Senato.

Presidente. A termini del nostro regolamento non si può rientrare in una discussione quando essa è chiusa e il Senato ha dichiarato di passare alla votazione.

Se poi il signor Senatore Martinengo intendesse muovere un'interpellanza qualunque al signor Ministro, allora lo pregherei a mandarmi, a seconda del regolamento, in iscritto il soggetto della sua interpellanza, che io comunicherei al Senato ed al Ministro perchè si risponda in quella seduta che si crederà di fissare.

Senatore Martinengo. La mia interpellanza riuscirebbe fru-tranca dopo che si fosse votata la legge. Domando solo se il Senato nella ultima sua seduta, nella quale ha discusso questo progetto, era in numero legale.

Presidente. Essendo il processo verbale dell'ultima seduta stato approvato dal Senato, io non posso ritornare su ciò che forma l'oggetto di esso perchè è troppo rispettabile per me il voto del Senato.

Prego i signori Senatori presenti a non volersi allontanare dall'aula perchè non mancano più che due a compiere il numero legale.

(Dopo alcuni minuti entrano nell'aula due Senatori)

Attualmente, il Senato essendo in numero, si passerà alla votazione segreta.

I due primi progetti che verranno in votazione sono i seguenti:

1. Fondazione della Banca d'Italia.

2. Vendita di un potere demaniale annesso alla chiesa di Santa Maria in Fornò.

Ripeto che la palla nera è negativa e la bianca affermativa; chi intende adottare la legge, depone nell'urna bianca la palla bianca e la nera nell'urna nera e chi invece intende rigettarla depone la nera nell'urna bianca e la bianca nell'urna nera.

(Il Senatore segretario Ginori Lisci fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Fondazione della Banca d'Italia.

Votanti 73

Favorevoli 64

Contrari 9

Un Senatore si astenne.

Il Senato approva.

Vendita di un podere demaniale annesso alla chiesa di Santa Maria in Fornò.

Votanti	74
Favorevoli	69.
Contrari	5

Il Senato approva.

Passeremo alla votazione della legge per l'approvazione della Convenzione colla Società Vittorio Emanuele per la costruzione della ferrovia Potenza - Contursi - Eboli e svincolo di cauzione, e di quella per disposizioni relative ai sequestri ed alle cessioni degli stipendi.

Presidente del Consiglio. Domando la parola,

Presidente. Ha la parola il signor Presidente del Consiglio.

Prego i signori Senatori di ritornare ai loro stalli.

Presidente del Consiglio. Mi rincresca di non essermi trovato presente, quanto l'onorevole Senatore Tecco ha annunziato alcune interpellanze che intende fare al Ministro degli affari esteri.

Se mi fossi trovato presente, avrei subito risposto.

Il Ministero non ha nessuna difficoltà ad accettare queste interpellanze. Ma siccome avviene spesso che l'opinione pubblica esagera l'importanza delle cose, massime quando si tratta d'interpellanze sulla politica estera, io che non intendo mai ingannare nessuno, debbo dichiarare fin d'ora, che queste interpellanze avranno, almeno per parte del Ministero, ben poca importanza, in quanto che tutto ciò che si è potuto dire di qualche momento, si è precisamente consegnato nel libro dei documenti sulla politica estera, che venne distribuito a tutti i Senatori e Deputati.

L'onorevole Senatore Tecco può essere persuaso, che se non si sono pubblicati altri documenti, è segno che non si potevano pubblicare.

Io volevo fare questa dichiarazione, perchè non si desse, ripeto, all'incidente relativo alle interpellanze dell'onorevole Senatore Tecco un'importanza che non può avere.

In quanto al giorno, in cui vogliamo fissarsi queste interpellanze, io sono agli ordini del Senato...

Presidente. Si potrebbe fissare mercoledì...

Senatore Tecco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Tecco.

Senatore Tecco. Dopo quello che l'onorevole Presidente del Consiglio si è compiaciuto dire riguardo all'annunzio delle mie interpellanze, non ho altro ad osservare per ora. Io non ho certamente la menoma pretesa di dare importanza a cose che io mi troverei in grado, più di quanto possa credersi, di provare che

possono averne. So perfettamente anche per esperienza che pochi schiarimenti si possono avere dal banco ministeriale su certe questioni. Ricordo l'ultima interpellanza che ebbi l'onore di fare unitamente ad alcuni altri miei colleghi, e non ho bisogno di dire che la risposta fu assai poco soddisfacente. Ciò non ostante io credo mio dovere di sottomettere al Senato alcune osservazioni sui punti che mi paiono di per se stessi di tale importanza, che se non l'hanno dalla parte di chi le esporrà, riesciranno gravissime certo pel soggetto sul quale mi propongo di farle; soggetto d'altronde abbastanza indicato nei quattro capi che ebbi l'onore di formulare. Del resto sono interamente a disposizione del Senato, e, per il giorno indicato, non mancherò di presentare le mie osservazioni.

Presidente. Dunque le interpellanze del Senatore Tecco al signor Presidente del Consiglio, s'intende che avranno luogo alla prima seduta pubblica.

Avverto i signori Senatori che dopo queste due leggi ve n'è ancora un'altra da votare, cioè quella sulla revisione straordinaria delle liste elettorali politiche.

(Il Senatore **Ginori**, *Segretario*, fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato della votazione:

Per la legge relativa ai sequestri e alle cessioni degli stipendi.

Votanti	. .	76
Favorevoli	. .	72
Contrari	. .	4

Il Senato approva.

Per la legge approvativa della Convenzione colla Società Vittorio Emanuele per la concessione della ferrovia Potenza-Contursi-Eboli, e per lo svincolo di cauzione:

Votanti	. .	76
Favorevoli	. .	71
Contrari	. .	5

Il Senato approva.

Ora si verrà all'ultima votazione sulla legge che riguarda la revisione straordinaria delle liste elettorali politiche.

(Il Senatore **Chiesi**, *Segretario*, fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	. .	73
Favorevoli	. .	68
Contrari	. .	5

Il Senato approva.

Avverto i signori Senatori che probabilmente ci sarà seduta pubblica giovedì, ma che in ogni caso saranno avvertiti a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4).

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri — Parole del Senatore Tecco — Comunicazione del Governo — Sospensione della discussione sul progetto di legge pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, della marina, dell'interno, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore **Giulio Liscl**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Legge poi le lettere dei Senatori Venini, Di Campello, Torremuzza, Pizzardi e Longo colle quali domandano un congedo, che vien loro dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il ministro d'agricoltura e commercio del 3° volume della Relazione generale dell'esposizione nazionale del 1861;

Il signor Luigi Suriani di un suo progetto di una imposta graduale per equilibrare il bilancio del Regno d'Italia;

Il Deputato Mario Rizzari di un suo libro per titolo: *Delle presenti condizioni della finanza italiana e del suo ordinamento.*

Il signor Giuseppe Bruschetti d'una raccolta delle sue opere idrauliche e tecnologiche;

Il Senatore Arrivabene di un volume in inglese contenente i dibattimenti del Parlamento del Canada sulla Confederazione dell'America inglese del Nord nell'anno 1865.

Secondo l'ordine del giorno ci dovrebbe essere una comunicazione del Governo, ma non essendo presente il Presidente del Consiglio, aspetteremo ch'egli venga.

Seguono le interpellanze del Senatore Tecco. A questo proposito il Presidente del Consiglio mi scrive quest'oggi stesso.

« Per ragioni che di leggieri V. S. Ill. ma comprende, « mi sarebbe grato che V. S. pregasse il Senato di « voler consentire a che siano differite le interpellanze « che erano state fissate pel giorno d'oggi, giovedì. « Gradisca, ecc. »

Le interpellanze del Senatore Tecco saranno dunque differite sino alla prima seduta del Senato dopo le vacanze del Natale.

Senatore **Tecco.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecco.** Prevedeva che nell'attuale adunanza non potessero aver luogo le interpellanze ch'io aveva annunziate; ma, come era mio dovere, avevo già dichiarato di essere agli ordini del Senato. Per conseguenza mi riserverò per quel giorno che il signor Presidente volle indicare.

Presidente. Il Presidente del Consiglio ha la parola per l'annunziata comunicazione.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di annunziare al Senato che il Ministero ha creduto suo dovere di rassegnare nelle mani di S. M. il Re le sue dimissioni, e che S. M. le ha accettate. Rimane però naturalmente il Ministero, com'è suo dovere, in ufficio per la spedizione degli affari correnti.

Presidente. Si dà atto al signor Presidente del Consiglio della fatta comunicazione.

Ora sarebbe all'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge per il passaggio del servizio di Tesoreria dallo Stato alla Banca Nazionale Italiana.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Per ragioni che il Senato facilmente intende, io debbo pregarlo di voler differire la discussione di questo progetto di legge.

Presidente. Metto ai voti la proposta del signor Ministro delle finanze per la sospensione della discussione di questo progetto di legge.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Nulla rimanendo più all'ordine del giorno, debbo pregare i signori Senatori a convenire in seduta pubblica domani al tocco per nuove comunicazioni del Governo, e probabilmente per la presentazione del progetto di legge sull'esercizio provvisorio del bilancio. Quindi, se non vi è nulla in contrario, s'intende che il Senato dovrà riunirsi domani al tocco.

La seduta è sciolta (ora 2 1/4).

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Proposta di due ordini del giorno del Senatore Salmour, appoggiati da Senatore Vacca — Approvazione separata dei suddetti ordini del giorno — Presentazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio — Proposta d'urgenza — Deliberazione del Senato in proposito — Lettura della relazione e del testo di legge — Sospensione della seduta — Ripresa della medesima — Relazione del Senatore De-Gori sulla legge per l'esercizio provvisorio del bilancio — Approvazione dell'ordine del giorno premesso alla legge e dei due articoli onde si compone — Squittinio segreto e adozione — Aggiornamento delle sedute al 9 gennaio.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri delle finanze e dell'interno e più tardi intervengono i Ministri dell'istruzione pubblica, di agricoltura e commercio, e della marina.

Il Senatore segretario Ginori Lisci legge il processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Legge pure le lettere dei Senatori Ghiglioni, Fontanelli, Antonacci, Guardabassi, Ambrosetti e Cataldi colle quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Il signor Cognetti de Martiis ha fatto omaggio al Senato di un suo scritto che ha per titolo: *Delle attinenze tra l'economia sociale e la storia.*

Il Senatore Di Salmour ha la parola.

Senatore Di Salmour. Signori Senatori, sorgo per proporre al Senato di associarsi alla deliberazione presa dalla Camera dei Deputati riguardo alla Guardia Nazionale, ai Corpi dell'esercito ed ai medici di Napoli e provincia, resisi benemeriti durante l'invasione del cholera. Siffatta proposta non richiede sviluppo; e certo della sua buona accoglienza, mi tacerei se essa non richiamasse più vivamente alla nostra memoria il fatto della gita di S. M. a Napoli nell'imperversare di quel morbo. Come avviene per lo più nei casi di cui i sentimenti sono così naturali e spontanei da non poter essere posti in dubbio, ognuno di voi, onorevoli colleghi, serbò finora il silenzio sopra questo fatto, per ciò appunto che in tutti noi il cuore ne era grandemente commosso e grato. Tuttovolta però a me pare che nelle attuali pubbliche contingenze il sentimento di simili fatti, per quanto sia universalmente diviso, si debba pubblicamente ed in esplicito modo manifestare.

Il che io ritengo segnatamente quale atto reso ci viepiù doveroso dall'indole propria di questo Corpo politico conservatore.

Ed in vero, la Dinastia essendo da pochi mesi smossa dalla sua culla, in cui da otto secoli si andava ogni dì più radicando in mezzo ad amoroso e forte popolo, tali atti di riverenza e di devozione ad essa, i quali per lo addietro potevano sembrarci superflui ed inutili, ci sono oggidì imposti dalla necessità di circondarla di tutte quelle manifestazioni, le quali valgano a persuadere le estere potenze che nella novella sua sede, la Dinastia di Savoia perdura nel radicarsi saldamente nel cuore di tutti gli Italiani.

A me pare quindi, onorevoli colleghi, che il moltiplicarsi delle belle azioni colle quali il Re va cingendo la sua corona di splendida aureola, e la persuasione che i sentimenti destati da queste belle azioni sono divisi dall'universale, non ci concedano di racchiuderli in petto, ma che debbansi altamente manifestare, se non altro, perchè i nemici d'Italia non possano prevalersi del nostro silenzio per accusare tali sentimenti di dubbiosi o di tiepidi.

Perciò mi sembra che il Senato debba pubblicamente ed in ispecial modo tributare la sua gratitudine al Re per l'ultima sua gita a Napoli, dove carità di patria, ed affetto di padre, li trassero a recare conforto e sollievo a quella benemerita città, allora crudelmente travagliata dal cholera.

E ciò io ritengo tanto più, in quanto che egli è consolidare viemaggiormente Monarchia e Dinastia, ponendo in rilievo un fatto, dal quale appare in piena luce, quanto per il pubblico bene, il Re, nulla curante di se medesimo, disprezzi ogni sorta di perigli, accoppia

ogni natura di coraggio, e nulla lasci d'intentato per mostrarsi il più degno e meritevole dell'ammirazione, della fede e dell'amore del suo popolo. In conseguenza ho l'onore di proporre al Senato un ordine del giorno ch'io deposi sul tavolo della Presidenza e che spero vedere appoggiato ed approvato.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Senatore Napoletano, io obbedisco al sentimento che mi sgorga spontaneo dall'animo, associandomi al felice pensiero che ispirava l'ordine del giorno che sottopone al Senato l'onorevole mio amico il conte di Salmour.

Io reputo quest'ordine del giorno assai bene ispirato, imperciocchè, come rilevasse dalla esposizione del medesimo, esso è una solenne testimonianza di riverenza e di grato animo verso l'augusta persona del Re dato dal primo Corpo politico dello Stato cui va congiunto anche un pensiero di gratitudine per la patriottica Guardia Nazionale di Napoli, e per tutti gli ordini dei cittadini i quali con nobile gara adempirono agli uffici di carità pubblica durante l'invasione del crudele morbo che desolò quella ed altre città del Regno.

In conseguenza mi permetto di raccomandare vivamente al Senato l'adozione di quest'ordine del giorno.

Presidente. Se nessun altro senatore domanda la parola, leggerò l'ordine del giorno proposto dal Senatore Salmour per metterlo ai voti.

Esso è diviso in due parti.

Leggo la prima.

« Il Senato vivamente commosso, e riconoscendo per il sublime atto di abnegazione e di amore paterno di S. M. in occasione del cholera in Napoli, incarica il suo Presidente di presentare a S. M. l'omaggio della sua ammirazione e della sua gratitudine. »

Domando prima di tutto se questa prima parte dell'ordine del giorno proposto dal Senatore Salmour è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata)

La metto ai voti.

Chi intende di approvarla voglia alzarsi.

(Approvata)

Ora leggo la seconda parte.

« Il Senato applaude alla nobile condotta tenuta dalla Guardia Nazionale di Napoli e degli altri paesi invasi dal cholera, alla condotta tenuta dall'esercito, dalle autorità pubbliche, dai medici, dalle suore di Carità, dalla carità cittadina in quella grande sventura. »

Domando se questa seconda parte dell'ordine del giorno è appoggiata.

Chi l'appoggia, si rizzi.

(Appoggiata)

La metto ai voti.

Chi intende approvarla, sorga.

Approvata)

L'ordine del giorno recò una comunicazione del Governo.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio per il primo bimestre 1866 stato approvato dalla Camera dei deputati. Pregherei il Senato a volerlo esaminare d'urgenza, perchè è necessario che sia approvato prima della scadenza dell'anno corrente.

Presidente. Secondo il disposto dell'articolo 18 del Regolamento, quando si tratta di affari di somma urgenza, si può prescindere dalle usate forme, e accorciare il corso di una proposta. Perciò se nessuno chiede la parola sulla dichiarazione d'urgenza fatta dal Ministro, si demanderebbe l'esame di questa legge alla Commissione permanente di finanze. Il Senato però è in facoltà di disporre altrimenti.

Infatti alcune volte leggi consimili furono inviate alla Commissione permanente di finanze, altre volte il Senato ne ordinò la trasmissione agli Uffici che si raccolsero immediatamente e nominarono una apposita Commissione, la quale fece subito la sua relazione al Senato, che deliberò nella stessa seduta.

Interrogo perciò il Senato, a quale di questi due sistemi voglia attenersi, e domanderò in primo luogo, se intende che questo progetto sia mandato alla Commissione permanente di finanze. Chi è di quest'avviso, voglia alzarsi.

(La prova è dubbia)

Si farà la controprova.

Senatore **Cambrai Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambrai Digny**. Ho chiesto la parola solo per far notare che la Commissione permanente di finanze non trovasi ancora in numero sufficiente da potersi convocare subito per esaminare questo progetto di legge.

Senatore **Cibrario**. Aggiungo che la Commissione permanente di finanze non è ancora costituita, mancando un numero notevole de' suoi membri. Parrai essere cosa più spedita appigliarci al modo tenuto dal Senato in simili casi, cioè di raccogliersi immediatamente negli Uffici, nominare l'Ufficio Centrale e quindi incaricare il Relatore di stendere una relazione, la quale potrebbe anche farsi oralmente, acciocchè il Senato sia in grado di venire ad una pronta deliberazione.

Presidente. Allora promuoverò il voto del Senato su questa proposta.

Chi intende che il Senato si raccolga negli Uffici onde formare l'Ufficio Centrale sul progetto di legge di cui si tratta e poscia rferirne, voglia levarsi in piedi.

Il Senato approva.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Credo che siasi già fatta la stampa di varie copie di questo progetto di legge; ma siccome potrebbe mancare qualcuna per essere distribuita a tutti gli Uffici, se il Senato consente,

darò lettura del progetto medesimo e della relazione del Ministero.

Il disegno di legge è il seguente:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato durante il primo bimestre del 1866 a riscuotere le rendite, tasse ed imposte di ogni genere in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le tariffe vigenti nel 1865, ed a pagare nella misura stabilita dal progetto di bilancio pel 1866 presentato al Parlamento le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettano dilazione e quelle che dipendono da leggi od obbligazioni anteriori.

Con Decreto Reale saranno però ristabilite in bilancio le somme dipendenti dal servizio di Tesoreria, che ne furono tolte col progetto di bilancio pel 1866.

Art. 2.

Resta ferma la facoltà accordata al Ministro delle finanze coll'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1864, N. 2065, di emettere buoni del Tesoro fino alla somma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse, che il Governo crederà più opportuno, e che dovrà essere noto al pubblico.

Leggo ora la relazione.

Signori Senatori.

Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge adottato dalla Camera elettiva perchè sia fatta facoltà al Governo di riscuotere le entrate e di sostenere le spese durante il primo bimestre 1866, senza norma di bilanci regolarmente approvati.

Si domanda che tale facoltà sia accordata al Governo nei limiti e sulle basi del progetto di bilancio presentato al Parlamento per l'esercizio 1866, non potendo pel prossimo esercizio servire di norma il bilancio dell'anno corrente a causa delle innovazioni introdotte in taluni capitoli d'entrate e di spese, in dipendenza del discentramento amministrativo ordinato dalle nuove leggi.

A proposito di che avvertito che per mantenere impregiudicata ogni quistione sia rispetto alle finanze che ai Comuni, alle Provincie, ed altri enti morali, per ciò che concerne il riparto delle competenze attive e passive ad operarsi per effetto delle nuove leggi, la Camera dei Deputati, inerendo alla proposta della Commissione incaricata di riferire sul presente progetto di legge, adottò l'ordine del giorno che erasi dal Ministero accettato, del tenore seguente:

« La Camera dichiara che coll'approvazione della presente legge non s'intendono pregiudicate le quistioni relative alle competenze attive e passive delle provincie e dei comuni e degli altri enti morali, e passa alla votazione del progetto di legge. »

Il Senato riconoscerà facilmente la convenienza e la giustizia alle quali è ispirato tale ordine del giorno, che il Governo accetta per intero.

Si propone pure coll'articolo 1 del progetto che sia

fatta facoltà al Governo di smaltire i generi di privativa demaniale ai prezzi di tariffa adottati pel 1865.

La tariffa dei sali attualmente in vigore fu approvata con legge 24 novembre 1864, N. 2006 limitatamente per l'anno corrente. I risultati conseguiti dopo che venne attivata, furono sotto ogni aspetto soddisfacenti, essendosi ottenuto sui proventi sali nel 1865, paragonato col 1864, un maggior introito del 35 per 0/0. Siffatte risultanze mettendo fuor di dubbio che il rincaro dei prezzi non tornò di pregiudizio alla consumazione, la quale anzi andò cionullameno accrescendosi, voi pure, o Signori, riconoscerete la convenienza di applicare anche per l'avvenire la summentovata tariffa.

La seconda parte dell'articolo 1 del progetto fu da me proposta dopochè la Camera deliberò di non doversi prima che fosse convertito in legge eseguire il Regio Decreto 23 ottobre p. p. che ordinò il passaggio del servizio di Tesoreria alla Banca.

Nella supposizione che il passaggio di tale servizio della Banca si avesse ad operare col principio del prossimo anno, furono tolte dal progetto di bilancio pel 1866 le somme pel medesimo occorrenti; ma attesa la deliberazione dianzi accennata, rendesi indispensabile che sia fatta facoltà al Governo di provvedere allo stanziamento delle somme necessarie per siffatto servizio.

Coll'articolo 2 del progetto infine si propone che s'ia confermata la facoltà al Governo di emettere buoni del Tesoro fino alla concorrenza della somma di 200 milioni.

A voi tutti, o Signori, è nota l'urgenza della presente proposta, la quale pienamente, confido, sarà da voi approvata con quella sollecitudine che è richiesta dalla specialità delle circostanze.

Presidente. La seduta rimane sospesa e non sarà ripigliata fino a che l'Ufficio Centrale faccia noto al Presidente che sia in pronto la relazione.

(La seduta è sospesa e si riprende alle 3 1/4)

Presidente. La seduta è riaperta. È pregato il Senatore De Gori a leggere la relazione sul disegno di legge testè presentato dal signor Ministro delle finanze.

Senatore De-Gori, Relatore. Signori Senatori: Se in tutt'altro momento il vostro Ufficio Centrale avesse dovuto riferirvi intorno alla facoltà domandata dal Governo di esercitare provvisoriamente la finanza dello Stato, non avrebbe mancato di porvi in rilievo la necessità che quindi innanzi torni in pieno vigore il precetto della tempestiva presentazione dei bilanci, poichè nell'osservanza di questo consiste la precipua virtù del reggimento costituzionale.

Ma poichè la mancanza di tale presentazione è ora abbastanza giustificata da motivi di fatto che nessuno può disconoscere, nè disconosce, l'Ufficio Centrale, interprete dell'opinione prevalsa quasi unanimemente in tutti gli Uffici, ha l'onore di proporvi l'adozione del progetto di legge tale e quale fu dalla Camera dei Deputati deliberato.

Se non che le condizioni del momento rendono necessario che il Senato si associ all'ordine del giorno che la Camera elettiva pronunziava, relativamente a quello stato di cose, che è la conseguenza naturale delle leggi amministrative, i cui effetti avendo un'azione diretta sulle entrate e sulle spese nazionali, non possono essere dimenticati nella facoltà che si accorda al Ministero di esercitare provvisoriamente la finanza nel primo bimestre del prossimo anno, sulla base identica del bilancio sanzionato per l'anno ora cadente.

In conseguenza l'Ufficio Centrale in pari tempo si fa proprio l'ordine del giorno emanato dalla Camera elettiva del seguente tenore (*Vedi infra*).

Presidente. L'Ufficio Centrale propone che avanti che si faccia la votazione del progetto di legge testè presentato dal signor Ministro di finanze, e su cui il signor Senatore De Gori ha fatto or ora la sua relazione, si ponga ai voti il seguente ordine del giorno:

« Il Senato dichiara che coll'approvazione della presente legge non si intendono pregiudicate le leggi relative alle competenze attive e passive delle provincie e dei comuni e degli altri enti morali, e passa alla votazione del progetto di legge. »

Chi ammette quest'ordine del giorno, è pregato di alzarsi.

(Approvato)

Passo ora alla lettura del progetto di legge sul quale è chiamato il Senato a deliberare.

Esso è del seguente tenore (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, do nuova lettura degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato durante il primo bimestre del 1866 a riscuotere le rendite, tasse ed imposte di ogni genere in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le tariffe vigenti nel 1865, ed a pagare nella misura stabilita dal progetto di bilancio per 1866 presentato al Parlamento le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettano dilazione e quelle che dipendono da leggi od obbligazioni anteriori.

Con Decreto Reale saranno però ristabilite in bilancio le somme dipendenti dal servizio di Tesoreria, che ne furono tolte col progetto di bilancio per 1866.

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato)

Art. 2.

Resta ferma la facoltà accordata al Ministro delle finanze coll'articolo 2 della legge 21 dicembre 1864 N. 2065, di emettere buoni del Tesoro fino alla somma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza non sia

maggiore di un anno, a quell'interesse, che il Governo crederà più opportuno, e che dovrà essere noto al pubblico.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

Prima di procedere allo squittinio segreto, debbo promuovere una deliberazione del Senato sul seguente oggetto.

Pel primo giorno del prossimo nuovo anno, il Senato suole inviare una deputazione a S. M. a porgerle i suoi omaggi e voti. Ora, io debbo interrogare il Senato per sapere se crede che si debba fare la solita estrazione a sorte per questa Deputazione, ovvero se crede di incaricare quella stessa ch'è già stata composta per la presentazione dell'indirizzo stato ultimamente votato dal Senato in risposta al discorso della Corona; e ciò tanto più che è quasi contemporanea la presentazione dell'indirizzo stesso.

Ciò che mi spinge a fare questa proposta al Senato si è che i membri appartenenti alla Deputazione per la presentazione dell'indirizzo a S. M. sono tutti, meno uno, presenti in Firenze, ove trovansi pure i due supplenti, e che facendo un'altra estrazione a sorte per compiere con S. M. pel capo d'anno, non so se si potranno averli tutti costà.

Chi dunque intende di ammettere la proposta per me fatta, cioè che la Deputazione già nominata per la presentazione dell'indirizzo a S. M. in risposta al discorso della Corona, sia pur quella che debba compiere con S. M. nel novello anno, voglia alzarsi.

(Approvato)

Ora leggerò l'ordine del giorno per la seduta che si terrà il giorno di martedì 9 prossimo gennaio.

Esso consiste nella discussione dei seguenti progetti di legge, cioè:

1. Passaggio del servizio delle Tesorerie alla Banca Nazionale.
2. Affrancazione dal servizio militare e riassoldamento con premio.
3. Istituzione del Credito fondiario nelle provincie continentali del Regno.

Si passa ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il Senatore segretario **G. Gori Lischi** fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	74
Voti favorevoli	73
Contrari	1

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).

TORNATA DEL 22 GENNAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario — *Comunicazione del Governo — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Resoconto del ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione che le recava l'indirizzo del Senato — Annunzio della morte del Senatore Massimo d'Azeglio — Proposte del Senatore Gino Capponi — Discussione del progetto di legge per l'affrancazione dal servizio militare e pel riassoldamento con premio — Parole del Senatore Menabrea (Relatore) e del Ministro della guerra sulle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale al progetto — Chiusura della discussione generale — Appunto del Senatore Cacace all'art. 1, combattuto dal Senatore Menabrea (Relatore) — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Osservazione del Senatore Cacace all'art. 3 — Spiegazioni del Relatore — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Dichiarazione del Ministro della guerra in ordine all'art. 5 — Schiarimenti del Relatore — Considerazioni del Senatore Cacace oppuguate dal Relatore, dal Senatore Torelli e dal Ministro della marina — Richiesta del Senatore Arrivabene — Risposta del Relatore — Approvazione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 — Obbiezioni del Senatore Cacace sull'art. 10, combattute dal Ministro della guerra e dal Relatore — Emendamento del Senatore Cacace non appoggiato — Approvazione degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 — Dubbi del Senatore Cacace sull'art. 15 — Spiegazioni del Relatore — Approvazione degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 — Approvazione dell'art. 20, aggiunto dall'Ufficio Centrale non che del 21, ultimo del progetto — Ordine del giorno del Senatore Chiesi — Dichiarazioni del Ministro della guerra e del Relatore — Ritiro dell'ordine del giorno — Annunzio della morte di S. A. R. il principe Oddone — Aggiornamento delle sedute del Senato a mercoledì.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Sono presenti tutti i Ministri.

Il Senatore Segretario **Ginori** legge il processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio dei Ministri. Ho l'onore d'annunziare al Senato che, in seguito alla dimissione del cessato Ministero, S. Maestà, con Decreto del 31 dicembre scorso, ha composto il nuovo Ministero nel seguente modo :

Ha riconfermato me a Presidente del Consiglio dei Ministri, e Ministro degli affari esteri ; ha pure riconfermato il Commendatore Stefano Jacini a Ministro dei lavori pubblici, il Senatore Angioletti a Ministro per la marina, e l'avvocato Desiderato Chiaves a Ministro dell'interno. Ha poi nominato il Commendatore Giovanni De-Falco a Ministro di grazia e giustizia, il Commendatore Antonio Scialoja a Ministro delle finanze o il Commendatore Domenico Berti a Ministro della pubblica istruzione, incaricato nel tempo stesso della reggenza del Ministero di agricoltura e commercio e il Gener. i Pettinengo a Ministro della guerra.

Presidente. Do atto della comunicazione stata fatta dal signor Presidente del Consiglio dei Ministri. Si darà ora lettura d'un sunto di petizioni.

Il Senatore **Ginori** legge il seguente sunto di petizioni :

3780. L'Amministrazione della Congregazione di carità di Napoli, ricorre al Senato onde ottenere che venga mantenuto a favore di quell'istituto il solito assegno sul Bilancio dello Stato.

3781. La Deputazione del Consiglio Provinciale di Modena domanda che siano introdotte alcune riforme nella legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

3782. La Camera di Commercio ed Arti di Napoli domanda che nella legge relativa al passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale venga stabilito che le fedi di credito del Banco di Napoli siano ricevute in pagamento dagli agenti incaricati della percezione nella stessa guisa che i biglietti della Banca Nazionale.

3783. La Deputazione Provinciale di Reggio (Calabria) fa istanza onde ottenere che dal Governo vengano emanati gli opportuni provvedimenti perchè quella Provincia sia dotata di una conveniente rete di comunicazioni stradali.

3784. Il Presidente della Commissione di Sindacato sull'imposta dei redditi di ricchezza mobile del Consorzio di Scandolara Ravara (Cremona) domanda che venga modificato l'art. 19 della legge 14 luglio 1861, relativo alla stessa imposta.

3785. I pensionati domiciliati in Milano domandano di venire reintegrati negli arretrati sui sequestri delle loro pensioni (petizione senza firma).

3786. Il Consiglio Provinciale di Catania domanda che i beni delle corporazioni religiose decretate sopprimersi colla legge relativa vengano devoluti alla Provincia ed ai Comuni per sopperire alle loro relative esigenze.

Presidente. Chiedono congedo o ne rinnovano la dimanda quali per motivi di salute, quali per ragioni di famiglia i seguenti Senatori :

Sclopis — Merini — Sylos-Labini — Mazara — Pastore — Ferretti — Santi Lotovico — Regis — Simonda — Mosca — De Ferrari Raffaele — Stara — Laconi — Arnolfo — Corrales — Quarelli — Paleocapa — Dabormida — Castagnetto — Baracco — Colobiano — Nazari — Moris — Sella — Turrisi-Colonna — Gozzadini — Oneto — Vercillo — Colla — Quaranta — Cotta — Capriolo — Cantù — Cataldi — Colonna Andrea — Ghigliani — Lella — Pollone — Zanolini — Puccioni — Martinengo Giovanni.

(Accordati)

Il Senatore Segretario **Ginori** legge i seguenti omaggi fatti al Senato :

Dal Rettore dell'Università di Torino dell'Orazione inaugurale pronunciata dal professore L. Bruno all'occasione dell'apertura degli studi in quella Università.

Dal sig. Ferdinando Pelliccia, Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, gli due fotografie d'un suo gruppo rappresentante S. M. Vittorio Emanuele che libera l'Italia dal dominio straniero.

Dal sig. Nicola Nisco di due sue relazioni intorno al Credito fondiario.

Dai Prefetti di Genova, Ravenna e Cosenza degli atti di quei Consigli Provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1864 e 1865.

Dal Prefetto di Foggia di due copie del prospetto statistico delle Opere pie di quella provincia.

Dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio d'alcuni esemplari della Statistica dell'industria manifattrice della provincia di Bergamo e di tre copie della Storia politica, civile e militare della dinastia di Savoia.

Dal Ministro delle finanze di 159 copie della Relazione sulla situazione del Debito Pubblico al 1° del 1865.

Dal dott. Giuseppe Luigi Cianelli d'un suo libro per titolo : *Il secondo Congresso sanitario internazionale ed il regno d'Italia.*

Dal cav. prof. Bianchi, Direttore Generale della Società d'istruzione, di educazione e di mutuo soccorso tra gli insegnanti di alcuni esemplari dello Statuto organico della Società medesima.

Dal Ministro dell'istruzione pubblica d'alcuni esemplari della relazione della Commissione pel riordinamento degli studi legali delle Università del Regno d'Italia.

Dal presidente della facoltà di filosofia e lettere di Palermo di una quantità di copie di tre deliberazioni emesse dalla facoltà medesima sulla relazione del professore Mattencei al Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Dal senatore De-Riso di parecchi esemplari d'un suo discorso pronunciato all'inaugurazione dell'Accademia di scienze e lettere di Catanzaro.

Dal cav. prof. Giorgio Briano di 200 copie d'una sua necrologia del Senatore conte Gio. Nigra.

Dall'avv. cav. Eusebio Scaglia, capo sezione al Ministero dell'interio d'un suo Manuale per le amministrazioni di beneficenza.

Dal sig. Gaetano Ricasoni d'alcune copie di due suoi opuscoli relativi agli attuali provvedimenti governativi diretti ad incoraggiare l'industria equina.

Dal cav. prof. Carlo Tea'di, Direttore del Corpo stenografico del Senato, di quattro copie del suo sistema di stenografia testè pubblicato.

Dal dott. cav. Emilio Leone della sua traduzione dal tedesco dell'ope a di K. W. L. Heyse per titolo : *Sistema della scienza delle lingue.*

Dal sig. Eugenio de la Bruyère di due copie d'una sua opera intitolata : *Duecento anni dopo, ossia il secolo decimonono giudicato dalla posterità.*

Presidente. L'Ufficio di Presidenza deve render conto al Senato del mandato adempiuto dalla sua Deputazione nominata per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

S. M. accolse colla sua solita benignità i membri della Deputazione, aggradi i sentimenti espressi nell'indirizzo medesimo, e si mostrò fiduciosa che questo primo Corpo dello Stato coopererebbe sempre al bene e alla felicità della patria.

Di più : la Deputazione espresse augurii sinceri per la prosperità di S. M. e dell'Augusta sua famiglia non solo per questo ma per gli anni successivi, prosperità che essa riguardava come quella della Nazione. S. M. si mostrò grata per cotali espressioni e c'incaricò di significare questi suoi sensi di gratitudine ai signori Senatori.

Finalmente il vostro Presidente adempì al mandato speciale a lui commesso di esporre a S. M. i sentimenti di riconoscenza e di ammirazione per il fatto magnanimo di essersi recato a Napoli mentre il cholera inferiva. S. M. gradì queste espressioni, ma manifestò esser per lui caro lo esporsi ad ogni pericolo ed anche a quello della propria vita ogniquivolta si tratti del bene del suo popolo. La Deputazione commossa da queste nobili parole ne ringraziò S. M., e si congedò rinnovando i suoi voti pel benessere e la felicità di S. M. e dello Stato.

Signori Senatori,

Radunati quest'oggi già v'aspettavate da me parole di mestissima ricordanza, penetrati come siete dalla sventura che ci percosse il 15 ora decorso, giacchè

ella è vera sventura l'aver perduto un illustre collega il cavaliere Massimo Taparelli d'Azeglio. Vorrei possedere eloquenza bastevole onde adeguatamente ricordare quanto egli operò e come operare seppa; ma se pure ciò mi fosse concesso mancherebbe il tempo, chè non breve sarebbe il discorso mio. Ma per questo non vo' ristarmi dal richiamare la memoria vostra almeno a ciò che più d'ogni altra cosa emerge nell'operato di questo molteplice e fecondo ingegno e che più all'uomo politico si riguarda, mentre politico si è l'incarico nostro.

L'Azeglio fu vero cittadino, fu vero italiano, fu sincero e schietto amante della patria; non lasciò forviare dalla prepotente fantasia, mirò alla realtà; e ciò volse attribuire all'impero che sapeva tenere sopra sé medesimo, mentre l'ingegno suo artistico pronunciavasi vivace ed immaginoso. Ella era cosa mirabile lo scorgere in lui accoppiato il freddo criterio politico colla viva immaginativa nelle arti, coll'arditezza dell'azione. Sentendo nel suo cuore ardente la fiamma di patrio affetto, vi dedicò l'illuminato ingegno suo, l'opera sua. E prima di tutto è suo gran merito l'aver potentemente cooperato a che venisse lo spirito degli Italiani su retta via indirizzato, abbandonando la malaugurata via delle sette e delle congiure. Richiamò gli animi de'suoi concittadini a congiungere le loro forze attive, intellettuali e morali non nelle tenebre dell'arcano, non sotto palliate forme, ma al cospetto di tutto il mondo, esplicando apertamente il concetto, sicchè non più si avesse a giudicare il movimento nostro nulla meglio che il frutto di settarii sforzi, ma bensì l'aspirazione della grande generalità degli Italiani. Nemico alle sette che trasmutano il sentimento di amor patrio in quello di una consorteria, che impone s'avvisano alla generalità idee preconcelte, e si credono combattere pregiudizi fatte schiave di pregiudizi peggiori, nè vogliono da loro conoscere se non i propri adepti quali strumenti atti al bene, egli amava invece che ogni cittadino capace a portare la sua pietra al grande edificio fosse accolto, ed apprezzata venisse l'opera sua. E diede prova di tale sua avversione rifiutandosi ai segreti intrighi. E l'azione di Lui svelata fu efficace. Proccedette coll'esempio a propugnare gl'interessi d'Italia, e cogli scritti e cogli atti politici ed eziandio colle armi affrontò pericoli, combattè, riportò onorevole ferita. Ed allorchè, tenendo il deposito della Sovrana fiducia, vide come mal concepiti pensieri di alcuni potevano spingere la patria nell'abisso, con calcolato ardimento seppa consigliare un atto politico che la mantenne salva. Fuvi chi gli mosse acerba censura, ma noi che dopo diciassette anni ne possiamo con calma scorgere gli abbondanti frutti, diremo che l'Azeglio fu in quell'istante quasi ispirato nel suo concetto, sicuro nel suo operare, meritevole del plauso e della riconoscenza dei suoi concittadini.

Estenuato in questi ultimi tempi dalle fatiche di la-

boriosi studi, non resse a tanto e le sue forze non corrisposero più all'attività del suo spirito. Questo però non venne meno di sua energia sino agli ultimi momenti ed il suo cuore palpità sino all'estremo istante per la patria italiana. Colla tranquillità del cristiano che pone la sua fiducia in quel Dio che tutti consola, aspettava l'ora suprema dalla religione confortato; proferì commoventi parole non solo alle persone a lui più care che l'avvicinavano, ma bramò che pure ai lontani riportate fossero. La sua vita fu suggellata degnamente dalla sua morte, e non meno ammirabile fu questa quanto illustre fu quella. La memoria di Massimo Taparelli d'Azeglio sarà imperitura nella storia nostra; le arti, le lettere, le armi, la politica soprattutto conserveranno il suo nome iscritto sulle loro marmoree tavole, ed il nostro Consesso si recherà sempre a gloria lo avere posseduto fra i suoi colleghi uno de' più illustri fra i redentori d'Italia nostra.

L'Ufficio di Presidenza interprete dei sentimenti del Senato credette nominare una Deputazione fra i Senatori risidenti a Torino perchè assistessero ufficialmente a nome del nostro Consesso alle esequie del Senatore Massimo d'Azeglio; la Deputazione v'intervenne; e l'Ufficio di Presidenza spera avere da voi la sanzione dell'operato suo.

Senatore Capponi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Capponi ha la parola.

Senatore Capponi. Non voglio aggiungere parole inutili a quelle che ha pronunciato il nostro meritissimo Presidente ad onore del nostro collega Massimo D'Azeglio, perchè il dolore per la sua perdita è nel cuore di tutti.

Col dire questo io son certo di dire cose che tutto il Senato e il paese egualmente sentono.

L'Italia amava da molti anni Massimo D'Azeglio, lo amava non solo quanto l'ingegno fa amare l'uomo, ma lo amava per la nobiltà della sua indole, per le cose fatte a pro di lei, e in lui le più utili, le più vere, le più forti venivano da questa sua nobile indole che era la sua qualità più bella.

Io credo pertanto che dopo il mesto accoglimento fatto alle parole or ora pronunciate, possa io domandare se non fosse conveniente aggiungervi qualche cosa; aggiungervi un fatto permanente.

Come i servigi resi all'Italia da Massimo D'Azeglio rimarranno duraturi, così mi pare che un monumento debba essergli innalzato nelle nostre sale dove l'esempio non è nuovo, e nelle quali da noi tutti verrà spesso ricordato il nome di lui. Oserei chiedere che un busto vi fosse quindi decretato nel nome del Senato.

Signori, abbiamo già una espressione della città di Torino, una bella, una splendida, una nobile espressione del comune dolore in quell'accompagnamento che gli fu fatto da tutti gli ordini della città, accompagnamento, dolore, lacrime di troppo

di cerimonia. Come la città di Torino con questo fatto ha espresso pure i sentimenti di tutta Italia, così, io domando che il nostro Presidente esprima alla città stessa il nostro partecipare a questi sentimenti per via d'una lettera, la quale annunzi la deliberazione presa per erigergli quel busto che io propongo.

Questa comunicazione poi vorrei venisse accompagnata da parole di condoglianza e insieme di gratulazione alla città stessa dove ebbe i natali un così nobile figlio.

Di amendue le cose faccio formale proposta al Senato colla fiducia che siano accolte.

Presidente. Due proposizioni presenta il sig. Senatore Gino Capponi, la prima che si abbia ad erigere un busto all'illustre nostro collega da collocarsi nelle aule del Senato, la seconda che si partecipi questa decisione del Senato con sentimenti di condoglianza alla città di Torino per la perdita del suo concittadino, gratulandoci nel medesimo tempo (come ben disse lo stesso signor Senatore Capponi) che essa abbia dato i natali ad un cittadino così benemerito.

Io comincio dal mettere ai voti la prima proposta, salvo poi all'Ufficio di Presidenza di presentare in altra occasione più specificata il modo di esecuzione.

Chi è d'avviso che abbia a porsi in una delle sale del Senato un busto commemorativo del Senatore Massimo Taparelli d'Azeglio, si rizza?

(Approvato all'unanimità)

Metto ai voti la seconda proposta, di scrivere cioè al Municipio di Torino nei termini testè espressi dal Senatore proponente.

Chi è di questo parere si alzi.

(Approvato all'unanimità)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAZIONE DAL SERVIZIO MILITARE ED IL RIASSOLDAMENTO CON PREMIO.

Presidente. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge per l'affrancazione dal servizio militare e pel riassoldamento con premio.

Do lettura del progetto di legge (V. atti interni del Senato N. 3.)

È aperta la discussione generale.

Senatore Menabrea, Relatore. Pregherei l'onorevole signor Presidente di domandare al sig. Ministro della guerra se accetta le modificazioni che furono arretrate a questo progetto dall'Ufficio Centrale del Senato, perchè in tal caso la discussione volgerebbe sulla proposta dell'Ufficio medesimo e non sul primitivo progetto.

Ministro della guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della guerra. Accetto le modificazioni che sono state proposte siccome quelle che s'infermano allo spirito della legge stessa; quindi farei preghiera al Senato di voler accettare la legge in

quanto che essa deve avere somma importanza nell'avvenire di militari benemeriti e del bene dell'esercito.

Presidente. Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Gli individui che, a tenore della legge 20 marzo 1854, hanno facoltà di farsi surrogare nel militare servizio, siano iscritti di leva, o già militari, possono ottenere l'affrancazione dal servizio stesso, pagando la somma che viene, in occasione di ogni leva, fissata per decreto reale.

« In tempo di guerra le affrancazioni sono sospese in tutti i Corpi dell'esercito o presso i soli mobilitati secondo la natura della guerra. »

Senatore Cacace. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cacace. Domando perdono al Senato se parlo di cose che sono interamente straniero alle mie conoscenze. Però a me pare che la locuzione dello art. 1 di questo progetto di legge potrebbe forse fare sorgere qualche dubbio sul significato degli articoli seguenti. Sembrami che nell'articolo 1 sia detto, in concetto generale, che qualunque individuo appartenente all'esercito abbia il diritto di domandare di poter riassoldarsi in qualità di surrogante con premio. Pare però che all'articolo 5, questo concetto generale sia limitato unicamente ai militari di bassa-forza, o in altri termini (domando perdono al Senato se non adopero i vocaboli tecnici) che non possano i semplici soldati aspirare a questo beneficio.

Nella relazione dell'onor. sig. Ministro è data una ragione di questa limitazione. Io mi permetto di dire francamente al Senato che di questa ragione non son persuaso. Il signor Ministro asserisce che il riassoldamento con premio ha due scopi, cioè: di mantenere l'esercito nella sua floridezza, e di premiare coloro i quali si siano ben condotti durante la ferma anteriore. Ora, egli soggiunge, se il soldato durante la ferma di cinque anni non ha potuto aspirare ad un posto più elevato che quello di semplice soldato, non merita il beneficio della legge.

Io domando perdono: mi pare che l'argomento sia troppo ampio, imperocchè ove si dice che il soldato che non ha potuto aspirare ad un posto più elevato è un soldato spregievole (mi passi il Senato l'espressione) bisognerebbe allora concludere che i posti più elevati sono in correlazione con i posti più infimi, o, in altri termini, che ogni soldato possa aspirare ad una posizione migliore di quella di semplice gregario, mentre può invece accadere che essendosi ben condotto, avendo dato prove di valore e di coraggio nel servizio della patria, non abbia non pertanto potuto ottenere un grado qualunque, perchè non vi era fra i graduati posto vacante. E questi, secondo la legge attuale, sarebbe escluso dal beneficio di riassoldamento con premio!

superiori ad ogni artificio, ad ogni magnificenza

In questo modo in verità parmi che si limiti il beneficio a pochi individui, e nessuno negherà che questo beneficio che la legge concede, non debba essere limitato ad una sola determinata classe di persone, ma esteso a tutti gli individui, a tutti quelli che fanno parte dell'esercito.

Questa è la mia opinione, forse potrò errare, ma non so perchè si sia fatta questa limitazione.

Per verità io non mi accontento alle ragioni che l'onorevole Ministro allegava nella sua relazione.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Rel.* L'onorevole sig. Senatore Cacace osserva che il beneficio della legge si estende non a tutti i militari, ma soltanto a quelli che sono investiti di un grado come i sotto ufficiali e caporali ed altri che sono in posizione analoga, ed egli non vede il motivo per cui siano esclusi da simile vantaggio quei semplici soldati che si siano resi meritevoli per la loro condotta e per il loro valore.

Mi pare che la discussione sollevata dall'onorevole Senatore verrebbe più acconcia all'articolo 5, dove si tratta della categoria dei militari i quali possono fruire del beneficio del riassoldamento, mentre che l'art. 1° che è attualmente in discussione si riferisce unicamente all'affrancazione militare, e stabilisce che tutti gli individui che sono chiamati dalla leva sotto le armi, hanno la facoltà di liberarsi dal servizio mediante il pagamento di una somma per affrancazione la quale serve poi a premiare quei militari che sono ammessi al riassoldamento. Epperò per mettere maggior ordine in questa discussione crederei bene che le osservazioni dell'onorevole precipitante fossero rimandate all'articolo 5; che anzi avesse la compiacenza di limitare le sue osservazioni al diritto di affrancazione, cioè a vedere se ogni individuo chiamato dalla leva a servire sotto le bandiere possa sì o no avere diritto ad essere affrancato dal servizio militare mediante il pagamento da determinarsi.

Senatore **Cacace**. Se l'onorevole Senatore Menabrea crede che sia troppo precoce la discussione si aspetterà allorchè verrà in discussione l'articolo 5 per vedere se questo beneficio debba estendersi ai bassi ufficiali od a qualunque individuo dell'armata.

Mi arrendo pertanto all'osservazione che non è questo il luogo di fare tale modificazione.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola su questo primo articolo lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

« Art. 2. A ricevere le somme di cui all'articolo 1° è istituita una cassa militare secondo le norme che verranno stabilite da apposito Decreto reale. »

(Approvato)

« Art. 3. L'amministrazione di questa cassa militare è posta sotto la sorveglianza di una Commissione composta di due Senatori e di due Deputati scelti dalle

rispettive Camere, di due Consiglieri della Corte dei conti, eletti dal Presidente della medesima, e di quattro Ufficiali generali scelti dal Ministro della guerra.

« La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno: essa nominerà il Presidente fra i membri che la compongono.

« Nell'intervallo delle sessioni e delle legislature i Senatori e i Deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

« In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione di sorveglianza esporrà la situazione della cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo. »

Senatore **Cacace**. La dizione di quest'articolo certamente è intesa nel senso di esercitare una sorveglianza su questa cassa militare, e ciò è giustissimo. Pare però, o almeno l'esperienza lo dimostra; che le numerose Commissioni non conseguono questo scopo, e quindi dimanderei, piuttosto per avere il scioglimento di un dubbio, che per fare una proposta, se non fosse più utile scemare il numero di questa Commissione, la quale essendo composta di circa 12 membri, riuscirebbe troppo numerosa, giacchè ordinariamente avviene che l'uno rovescia il lavoro sull'altro, e così quella sorveglianza che giustamente si è voluto esercitare per effetto di questa legge verrebbe a scemare, o ad ottenersi con qualche difficoltà.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Cacace intorno alla troppo numerosa composizione della Commissione di sorveglianza, sarebbe forse accettabile, qualora la Commissione dovesse incaricarsi essa stessa dell'amministrazione, ma solamente di sorvegliare. Ora è evidente che tali sono gli interessi ammessi alla cassa militare, che è necessario che i principali Corpi dello Stato concorrano a tutelarla.

È quindi naturale che la Commissione debba essere composta di Senatori, di Deputati, di Consiglieri della Corte dei conti, ed in fine di Generali i quali rappresentano l'esercito.

Si è proposta una Commissione piuttosto numerosa, perchè tutti i vari elementi che debbono invigilare la cassa siano in ogni circostanza effettivamente rappresentati; che se la composizione di questa Commissione si limitasse solamente ad un Deputato, un Senatore, un Generale, un membro della Corte dei conti, è molto probabile che spesso essa non si troverebbe in numero sufficiente. Egli è per questo motivo, che il numero dei membri proposto non sembra soverchio, tanto più che la Commissione, come dissi, non ha per mandato di amministrare, ma soltanto d'invigilare.

Spero quindi che l'onorevole senatore Cacace vorrà arrendersi a queste osservazioni.

Presidente. Il senatore Cacace insiste nella sua proposta?

Senatore **Cacace**. Io aveva premesso che non faceva

una proposta, ma una semplice osservazione; quindi mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole senatore Menabrea.

Presidente. Non faceadesi altre osservazioni in proposito, metto ai voti l'art. 3 testè letto. Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato)

« Art. 4. I proventi della Cassa militare sono rivolti ad esclusivo vantaggio dell'esercito, secondo le disposizioni della presente legge. »

(Approvato)

« Art. 5. I militari di bassa forza in servizio attivo, i quali non servano in qualità di surrogati ordinari, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma d'anni cinque, non siano ammogliati, nè vedovi con prole, possono essere ammessi al riassoldamento con premio, quando si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate:

a) I sotto ufficiali ed i caporali che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni 33 i primi, 30 i secondi;

b) I militari fregiati della medaglia al valor militare, i musicanti, i trombettieri, i tamburini ed i maniscalchi che, non oltrepassando l'età d'anni 30, abbiano compiuti otto anni di effettivo servizio sotto le armi;

c) I militari di bassa forza dell'armata dei Carabinieri Reali che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo, compreso il tempo passato nella Legione degli allievi od in altri corpi dell'esercito e non oltrepassino l'età di anni quaranta;

d) I militari fregiati della medaglia al valor militare che abbiano compiuti cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni trenta. »

Ministro della guerra. Senza dilungarmi a rispondere immediatamente alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cacace, lasciandone il carico al generale Menabrea, il quale come Relatore e per molti titoli è meglio di me in grado di esporre e svolgere le ragioni che indussero l'Ufficio Centrale ad accettare la redazione dell'articolo in discorso, mi limiterò di osservare all'onorevole Senatore che non si ebbe in mente di proporre una legge di beneficenza per l'esercito, ma sibbene una legge di previdenza per i militari benemeriti, ma più ancora il miglioramento dell'esercito. Grande è pertanto la differenza che dovrebbe essere fra due leggi che avessero tali distinti scopi.

In nessun caso però, comunque vogliasi considerare la legge in discussione non si potrebbe far carico all'onorevole mio predecessore che con tanto amore resse le cose della guerra, di aver dimostrato di tenere in minore pregio la classe benemerita de' semplici soldati, laonde io non potrei mai ammettere la

qualificazione di *spregevole* suppostagli dall'onorevole Senatore.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Il Senato mi permetterà di rispondere agli appunti o per meglio dire alle osservazioni fatte dal senatore Cacace intorno al classificamento de' militari i quali possono godere del beneficio del riassoldamento. L'onorevole Senatore Cacace vorrebbe che al beneficio del riassoldamento fossero chiamati anche i semplici soldati, imperciocchè, egli dice, quei militari sono, quanto i sott'ufficiali, meritevoli di favori, quando si sono distinti colla loro condotta e col loro coraggio.

Certamente non venne in mente a nessuno di voler disconoscere i meriti de' semplici soldati, perchè tutti sappiamo che costituiscono la forza dell'esercito: sono essi che in maggior numero combattono, e in conseguenza sopra di essi riposano le sorti delle battaglie. Ma questo non è, come diceva il Ministro della guerra, una legge di beneficenza, ma di utilità per l'esercito che ha per scopo speciale di rifornire e costituire i quadri del medesimo. Prego l'onorevole Senatore Cacace di voler riportarsi alle cose esposte nelle relazioni che furono presentate al Senato intorno a questa legge, ed egli vedrà come ordinariamente i sott'ufficiali e caporali che costituiscono per così dire la forza morale e disciplinare dell'esercito restino mal volentieri sotto le armi, e quando hanno terminato la ferma d'obbligo sotto la bandiera, essi generalmente si restituiscono ai loro focolari. Ora è cosa certa che quando un esercito non è composto di quadri, cioè di sott'ufficiali e caporali i quali abbiano con un lungo tirocinio e abitudine della disciplina imparato il loro mestiere e siano atti ad agire non soltanto per l'autorità del grado, ma anche per l'autorità morale acquistata con un lungo servizio, è cosa certa, dico ed è noto dalla esperienza che in generale la truppa manca spesso della fermezza necessaria. Epperò è forza di mantenere sotto le bandiere quei sott'ufficiali e caporali, i quali hanno già una lunga esperienza di servizio per impartire ai giovani soldati che vengono dalle classi della leva, quello spirito militare che non si può acquistare in un momento, ma che va trasmettendosi per così dire per tradizione. Tale è lo scopo della legge, che sarebbe gravemente compromesso o fallito del tutto, se al riassoldamento fossero ammessi anche i soldati, perchè questi certamente costituiscono la parte principale dell'esercito, ma non la parte direttiva che è d'uopo mantenere salda, disciplinata ed istruita.

Era dunque necessario che il beneficio della legge si riferisse specialmente ai sotto ufficiali ed ai caporali che sono la classe dei militari per costituire i quadri indispensabili, e che disgraziatamente vediamo con gran rammarico scomparire dall'esercito nel momento in cui potrebbero essere più utili. Ed è per questo motivo che si è dovuto limitare il riassolda-

mento principalmente ai sotto ufficiali e caporali. Tuttavia il beneficio di questo riassoldamento si è esteso anche ad altri militari molto benemeriti, e che importa per quanto possibile di tenere lungamente sotto le bandiere, cioè ai Carabinieri Reali. Per formare un buon Carabiniere ci vogliono molti anni, e quando un Carabiniere ha già passati sette od otto anni sotto le bandiere, è rincrescevole assai che debba abbandonare l'esercito per cercar modo di vivere in altra carriera, mentre la sua presenza può essere di gran giovamento non soltanto in tempo di guerra, ma particolarmente in tempo di pace. Uguale beneficio è pure esteso ai musicanti, tamburini, e trombettieri, maniscalchi, i quali sono tutti individui essenziali nell'armata, e che è molto difficile formare, poichè pochi sono i soldati che vogliono entrare nella carriera dei tamburini e trombettieri; e siccome sono parte indispensabile dell'esercito importa anche di mantenerli sotto le armi. I buoni ed esperti maniscalchi sono rari e preziosi; e quando si hanno, bisogna procurare di conservarli.

Per i soldati cui accennava il Senatore Cacace la legge non è poi così esclusiva come egli lo crede. Difatti io lo prego di vedere il § b di quest'articolo dove è detto: « i militari fregiati della medaglia al valor militare sono ugualmente ammessi al beneficio del riassoldamento — Il Ministero e l'Ufficio Centrale hanno molto volentieri accolta l'introduzione di questo maggior favore per i militari fregiati della medaglia al valor militare, perchè quantunque essi non siano elementi costitutivi dei quadri, tuttavia la presenza sotto le bandiere di questi soldati i quali portano il segno del loro valore non può a meno che essere di eccitamento ai più giovani a mostrarsi valorosi e degni dei loro anziani. Dunque vede il Senatore Cacace che quantunque il Ministero e l'Ufficio Centrale abbiano pensato al vantaggio dell'esercito più che al beneficio degli individui, tuttavia anche i soldati semplici non rimasero esclusi essendo il beneficio della legge esteso a tutti coloro che per atti di valore furono fregiati della medaglia militare.

In oltre debbo far un'osservazione che risulta dai fatti, ed è che quelli che maggiormente domandano attualmente il riassoldamento sono coloro che meno prestano servizio, ossia gli attendenti che prestano servizio presso gli ufficiali. Ora questa classe alla quale non voglio togliere i suoi meriti ha però meno meriti militari che gli altri; per cui ora vediamo rimanere sotto le armi soldati che senza inconveniente potrebbero ritornare alle loro case, mentre i sott'ufficiali e caporali che sarebbe utilissima cosa conservare all'esercito, se ne vanno perchè non trovano nella carriera militare quei vantaggi che naturalmente ognuno cerca per assicurarsi l'avvenire.

Tali sono i motivi per i quali la categoria degli assoldati è stata limitata nel modo espresso.

Ed a questo proposito io debbo fare un'altra osser-

vazione. Alcuno potrà obiettare che nella legge francese anche i semplici soldati sono ammessi. Questo è vero; ma io ho avuto l'onore di conferire con generali francesi e so che è un gran lamento che molti riassoldamenti si diano a semplici soldati, per cui si vedono nei reggimenti francesi soldati troppo vecchi.

D'altronde la legge attuale limita l'età pel riassoldamento, e la ragione di ciò si ha in quanto che se è un bene per gli eserciti l'avere soldati piovetti, essi non devono però essere troppo vecchi, affinchè ancor possano sopportare le fatiche del loro mestiere.

Senatore Cacace. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cacace. Io sono pienamente persuaso di quanto hanno testè detto gli onorevoli signori Ministro della guerra e Senatore Menabrea. Questa legge ha un scopo moralizzatore; è una legge di previdenza, non di beneficio; ma sia di beneficio o sia di previdenza, le conseguenze sono le stesse, imperciocchè se è di previdenza, non deve esser limitata a pochi, come deve essere estesa a tutti se è di beneficio, senza che debbansi creare privilegi a favore di determinate classi. Io quindi dico, sia la legge benefica o protettrice, la si deve egualmente estendere a tutto l'Esercito e non già limitarla a determinati individui.

Ora dunque quando veggio che si vuol introdurre una limitazione, ed unicamente estendere il beneficio di questa legge a coloro che giunsero ad un grado superiore a quello di semplice soldato, io mi domando quale sia la ragione di questo esclusivismo, e non la trovo.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha unito al suo rapporto la relazione del Ministro della guerra che precedeva il progetto stesso, presentato nella scorsa sessione, nel quale si trovano queste parole, che il Senato mi permetterà di leggere addirittura, per tema che se ne possa per avventura travisare il significato solo riferendole.

Ecco che cosa dice il rapporto:

« Ad alcuno recherà meraviglia che a questo beneficio (e noti il Senato che qui lo si chiama *benefizio*) del riassoldamento con premio non vengano chiamati i semplici soldati; ma la meraviglia cesserà ove si consideri che il soldato il quale durante la sua permanenza di 5 anni sotto le armi non giunse ad ottenere l'ultimo grado della milizia, il grado di caporale, non può costituir per l'esercito un elemento tanto utile da conservarlo a prezzo di gravi sacrifici. »

Ecco adunque il motivo per il quale si è creduto di escludere una parte dell'armata da questa misura di beneficio, o di previdenza, la chiami il Senato come meglio crede. E questo motivo, queste ragioni, il Senato mi permetterà che io lo ripeta non paiono a me troppo potenti, in quanto che vi possono benissimo essere soldati coraggiosi, i quali per fatti a loro non imputabili, non abbian potuto raggiungere il grado

anche di solo caporale; ed a cagione di esempio, vi può essere un analfabeto, il quale però sul campo di battaglia può far prodigi di valore. Or dunque ad un uomo, il quale ha dato prove di coraggio e di valore ed ha fatto alla patria il sacrificio della sua vita, voi negherete questo beneficio, e lo darete ad un altro sol perchè abbia un posto che quel primo non ha potuto conseguire, non per sua colpa?

Senatore **Torelli**. Domando la parola.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Senatore **Cacace**. Non mi pare che ciò sia ragionevole, imperocchè non per altro se non perchè non abbia potuto aspirare ad un grado superiore, voi gli volete togliere questo beneficio; ora il soldato il quale ha dato prove di coraggio e che non ha dato nulla a dire sul suo conto, ha ben diritto a quel beneficio o provvidenza a cui un altro individuo dell'armata può aspirare. Ed è singolare poi, o Signori, che in questo articolo 5 dove si parla di caporali e di sotto ufficiali, si parli poi di altri individui i quali sono molto al disotto dei soldati, come i trombettieri, i tamburini, e i maniscalchi. Ora a costoro voi accordate questo diritto, e non lo concedete poi ad un soldato che ha speso la vita per la patria: questo o Signori, non mi par giusto, poichè quando si vuol dare questo beneficio all'esercito, bisogna che esso sia esteso a tutti, non bisogna fare un privilegio, non bisogna fare un monopolio, ed a questo si giungerebbe con quell'esclusivismo che si è voluto creare.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Certamente i sentimenti espressi dal signor Senatore Cacace in favore dei soldati i quali hanno valorosamente combattuto per la patria, non possono che essere ampiamente accolti da tutti e specialmente dai militari.

Egli esternò la sua meraviglia perchè i soldati distinti per valore non sieno stati contemplati nel beneficio di questa legge. Ora prego nuovamente l'onorevole Senatore Cacace ad osservare che la legge corrisponde perfettamente al suo desiderio; egli non ha che a leggere il secondo capoverso (3) e vedrà che i militari fregiati della medaglia possono essere ammessi a godere del beneficio della legge; così il signor Senatore Cacace potrà persuadersi che dessi non sono esclusi, anzi che il Governo sarà lieto di conservarli. Ma io domando: quando un soldato in tempo di pace non ha avuto occasione di mostrare il suo valore, e se non ha nemmeno avuto il merito morale ed intellettuale di diventare caporale, io non veggio perchè questo soldato sarebbe mantenuto sotto le armi a detrimento di altri molto più utili. La questione cambia in tempo di guerra, quando il soldato può fare prove di coraggio, che è il caso contemplato dalla legge. Per questo stesso fatto cesserà l'obbiezione dettata all'onorevole Senatore Cacace da nobili sentimenti.

Inoltre l'onorevole Senatore Cacace fa le meraviglie

perchè si siano considerati individui molto al disotto dei soldati, cioè i musicanti, i tamburini, ecc., ecc.; prego l'onorevole Senatore ad osservare che un tamburino può dar prove di coraggio quanto un altro soldato, quanto un ufficiale, quanto un generale, e vi sono non rari esempi di tamburini feriti in un braccio e nondimeno continuare a battere la carica. Troviamo nel nostro esercito tamburini e trombettieri fregiati della medaglia al valore militare; dunque non è il caso di dire che siano al disotto dei soldati: nell'esercito, in quanto al coraggio personale, tutti possono avere eguali meriti.

Credo perciò che gli appunti fatti dal signor Senatore Cacace non siano fondati, in quanto che la legge provvede al desiderio stesso che egli esprimeva.

Senatore **Torelli**. L'onorevole sig. Senatore Cacace partì nella sua argomentazione dalle osservazioni che trovò nella relazione intorno a questo articolo. Egli disse: se si vuol fare una legge di provvidenza o di beneficenza, dev'essere estesa a tutti. Io invece dico che qualunque sieno i motivi che si pongono in una relazione, essi sono per così dire sempre indipendenti dalla legge medesima, in quanto che la legge può essere ottima, e tante volte non essere perfettamente esatta la motivazione, il che non intendo applicare a questo caso, ma enunciare solo un principio. Io quindi dico che non mi occupo punto, che si abbia avuto in mira piuttosto la provvidenza che la beneficenza; dico, che lo scopo che vuole la legge, è quello di avere dei buoni quadri, perchè tutti sanno che i buoni quadri contribuiscono potentemente a formare il buon esercito. Oggi giorno questi quadri vengono quasi ogni anno sconnessi, per la ragione che i sotto ufficiali e caporali che hanno terminato la loro ferma, se ne vanno a casa. Che cosa fa la legge? La legge dice: io voglio mettere un rimedio, se è possibile, a questo grave inconveniente. Ora, come si fa a porre argine a questa che si può dire una vera sconnessione annua di quadri? Col volgere l'attenzione ai quadri medesimi.

Questi quadri nel loro complesso, di cosa sono formati? Cosa ci rappresentano del totale complessivo dell'esercito?

Io non sono in grado di dire su due piedi esattamente la proporzione esatta, ed a qual numero salga la cifra dei sott'ufficiali e caporali dell'armata, ma certo non può essere minore di 32 in 35 mila, e quanti sono invece i riassoldamenti annui? Sono circa tremila. Dunque vedete, o Signori, che se noi vogliamo tener fermi questi quadri, è d'uopo concentrare su di essi questo beneficio. Voi comprendete che tre mila, può migliorarli davvero, ma invece se voi estendete questa misura non solo a quella cifra che coll'aggiunta dei 20 mila Carabinieri è già imponente, anche all'armata intera ossia ad oltre 200 mila, voi fallite completamente lo scopo, i vostri quadri non possono venir migliorati.

Senza dunque andare a cercare quali sieno i motivi,

dico che lo scopo della legge non può essere ottenuto che ammettendo precisamente quest'e eccezioni per tutti i sotto ufficiali e caporali. Questo poi non è un privilegio agl'individui perchè tutti sanno che i buoni soldati vengono promossi a preferenza degli altri sotto ufficiali e caporali, quindi vengono allora a partecipare di quel beneficio.

Un'altra ragione poi devo mettere sott'occhio al Senato, ed è quella della disciplina.

Il Senato sa che la disciplina è l'anima dell'armato. Ammettendo che anche i semplici soldati possano venir riassoldati noi li poniamo con tutti quei vantaggi che la legge loro accorda in una posizione più elevata dei loro commilitoni, e fin qui non vi sarebbe ancora un male, benchè assai più giovi la perfetta eguaglianza, ma lo può anche, a fronte de' caporali giovani, un soldato che conta, per esempio, otto o nove anni di servizio, che ha da spendere la sua lira o poco meno al giorno, si crede da più del suo caporale che può avere due o tre anni di servizio e non un centesimo più della sua paga. Sono cose che sembrano piccole, ma ripetute in molti casi servono anch'esse a scalar la disciplina. Questa invece si rinfranca se voi fate come vuol la legge, ossia rialzate la posizione del sotto ufficiale e caporale a fronte del semplice soldato.

Quanto poi alle osservazioni dell'onorevole proponente che si ammettono i tamburini, i trombettieri, i maniscalchi, è facile il rispondere: essi si devono ammettere perchè sono specialità: un buon maniscalco è un tesoro; chiamate ad un capo squadrone quanto gli sia caro il perdere un buon maniscalco, per lui prezioso, e lo deve essere anche per le finanze dello Stato, perchè un cavallo rappresenta un capitale che può venir conservato o sciupato da un maniscalco a seconda che sia più o meno abile. La stessa cosa, se anche in qualche minor grado, perchè non richiede studio si lungo, vuol dirsi anche de' tamburini e trombettieri. Se l'erronea opinione di molti li colloca più basso del soldato comune, l'uomo pratico invece ne valuta tutta l'importanza. Un segnale erroneo vi fa fare una manovra falsa sul campo di battaglia, e vi sono esempi a dozzina: in un simile errore cadrà un giovine non ancora ben fermo, non mai il riassoldato.

Ministro della marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro della marina.

Ministro della marina. Ho domandato la parola per dire presso a poco quello che testè esposè il sig. Senatore Torelli. Volevo appunto mettere sott'occhio al Senatore Cacace, che la legge intende usare di una provvidenza, di un beneficio non esteso piuttosto ad alcuni individui che ad altri, ma di fare un beneficio unicamente nell'interesse dell'esercito.

Non farei che ripetere quanto già disse il signor Senatore Torelli, osservando che un maniscalco, per esempio, non vale solo per un uomo, ma vale per uno intero squadrone di cavalleria, ed uno squadrone che non abbia un buon maniscalco, in molte circostanze

di guerra ed anche di guarnigione, può trovarsi completamente fuori di servizio. Un sergente nei momenti di servizio ordinario vale, per chi ben conosce la vita militare, per 40 individui i quali possono essere buoni soldati quanto al coraggio, alla bravura, ma non più.

Prego adunque il Senato ad approvare quest'articolo della legge, poichè il beneficio non si conferisce agli individui, come dissi, ma si estende all'esercito intero.

Egli è evidente però che con questo articolo il Ministero ha voluto eziandio premiare i meriti personali di un individuo, inquantochè gli uomini frangiati della medaglia al valore militare possono godere di tal vantaggio senza che sia necessario diventare caporale, sergente od altro.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.
Senatore Arrivabene. Non entrerà nella questione militare, ma farò un'osservazione economica: domanderei all'onorevole Relatore se ove fosse accolta la proposta del Senatore Cacace, la legge non fosse per diventare inefficace mancando i mezzi di premiare quelli che si volessero riasso dare.

Senatore Menabrea, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. — L'onorevole Senatore Arrivabene domanda se qualora fosse estesa la legge, e i soldati fossero riassoldati, lo scopo di essa non sarebbe del tutto fallito. Per rispondere al quesito dell'onorevole proponente basterà citare delle cifre.

Faccio osservare che nel 1865 esisteva nell'esercito sotto le armi il numero di 23500 circa caporali e di 15,800 sott'ufficiali; così 29,300 tra caporali e sotto ufficiali, mentre il numero delle affrancazioni annue è di circa 3000. Dunque il numero dei premi sarebbe appena bastante per provvedere alla conservazione sotto le armi dei sotto ufficiali e caporali, supponendo che 1/10 lasci annualmente il servizio. Ma dobbiamo inoltre tener conto dei 20 mila Carabinieri che sono anch'essi ammessi al beneficio della legge; dobbiamo tener conto delle altre categorie di militari che sono usualmente chiamati a fruirne. Avremo così da applicarla a circa 55,000 individui, che in ragione di 1/10 all'anno, darebbero 5500 militari da premiare, mentre il numero delle affrancazioni non è che di 3000. Per cui si scorge che lo scopo della legge sarebbe del tutto fallito ove si ammettessero tutti i soldati, ed in tal caso converrebbe mutare completamente il sistema.

Per questi motivi l'Ufficio Centrale propone l'approvazione dell'articolo della legge quale venne proposto dal Ministero, soltanto si vorrebbe, dietro il suggerimento del sig. Ministro, un cambiamento d'ordine nelle indicazioni, facendo precedere il capovero (c) a quello (b), che diverrebbe così il terzo.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, rileggerò l'articolo 5.

« Art. 5. I militari di bassa forza in servizio attivo, i quali non servano in qualità di surrogati ordinarii, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica

disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma d'anni cinque, non siano ammogliati, nè vedovi con prole, possono essere ammessi al riassoldamento con premio, quando, si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate:

« a) I sotto ufficiali ed i caporali che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni 33 i primi, 30 i secondi;

« b) I militari di bassa forza dell'arma dei Carabinieri reali che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo, compreso il tempo passato nella Legione degli allievi od in altri corpi dell'esercito e non oltrepassino l'età di anni quaranta;

« c) I militari fregiati della medaglia al valor militare, i musicanti, i trombettieri, i tamburini ed i maniscalchi che, non oltrepassando l'età d'anni 30, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio sotto le armi.»

(Approvato)

« Art. 6. Sono parimenti ammessi al riassoldamento con premio i militari provenienti dai battaglioni dei figli di militari o da altri Istituti militari nei quali si riceve una educazione gratuita, allorchè abbiano compiuta la ferma di otto anni, cui sono obbligati e si trovino rivestiti del grado di sott'ufficiali o caporali.»

(Approvato)

« Art. 7. Sono esclusi dal riassoldamento con premio oltre i militari che non si trovino nei casi previsti dagli articoli 5 e 6, anche i capi sarti, i capi calzolari, i capi sellai, i capi carradori ed i vivandieri.»

(Approvato)

« Art. 8. In tempo di guerra i riassoldamenti con premio sono sospesi allora soltanto quando secondo l'articolo 4 le affrancazioni sono sospese presso tutti i Corpi dell'esercito.»

(Approvato)

« Art. 9. Col riassoldamento con premio comincia una nuova ferma di anni 5 alla quale vanno uniti i seguenti vantaggi:

1. Un assegno sulla massa individuale non minore di L. 200;

2. Un soprassoldo annuo di lire 300 durante la ferma;

3. Una pensione vitalizia pure di lire 300 alla quale però non si acquista diritto che a ferma ultimata.

« Questa pensione può essere cumulata con a tra pensione od altri stipendi. Essa è assimilata alle pensioni militari ed è regolata dalle leggi relative a queste in ciò che riguarda la cessione, il sequestro o la perdita della medesima.

(Approvato)

« Art. 10. Il sotto ufficiale che abbia ultimato il periodo dello assoldamento con premio, può essere ammesso ad un secondo riassoldamento parimenti con premio, semprechè non oltrepassi l'età d'anni 33.

« I militari dell'arma dei Carabinieri reali possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento semprechè non oltrepassino l'età d'anni 40.

« Ogni nuovo riassoldamento con premio dà diritto agli stessi vantaggi di cui all'art. 9, senza pregiudizio di quelli già acquistati al termine della ferma di un riassoldamento anteriore.»

Senatore **Cacace**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cacace**. Quest'articolo porta, secondo me, una limitazione agli articoli precedenti, poichè emerge dalla discussione che è preceduta, essere svanito il dubbio che io moveva, cioè, che questa provvidenza del riassoldamento è dovuta anche ai militari i quali non siano bassi ufficiali, purchè siano fregiati di medaglia al valor militare e perciò può essere estesa anche ai semplici soldati. Ma in questo articolo 10 si parla del caso di un secondo riassoldamento, il quale pare non si voglia accordare se non a coloro che furono già una volta riassoldati, mentre sembra invece che tale secondo riassoldamento si debba concedere a tutti coloro ai quali si concede il primo. La locuzione di questo articolo porta adunque una limitazione, essendochè si parli soltanto di sotto ufficiali e dei Carabinieri. Ma se oltre questi possono ottenere un secondo riassoldamento quelle persone di altre categorie che sono contemplate negli articoli precedenti, bisognerebbe dire che non soltanto i sotto ufficiali ma anche coloro che hanno avuto diritto ad un primo riassoldamento possano averlo pure ad un secondo; altrimenti sorgerà dubbio che questo articolo 10 rifletta soltanto coloro di cui in esso si fa menzione, mentre il primo articolo è assolutamente generale per tutti.

Ministro della guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della guerra. Il Ministero nel proporre la redazione di quest'articolo ha avuto di mira lo scopo al quale tende questa legge, e precisamente col l'articolo 10 ha voluto escludere l'applicazione a quelli individui i quali per l'avanzare dell'età sono meno utili dopo un primo riassoldamento; come p. e. i musicanti, i trombettieri, i tamburini pei quali dopo certi limiti di età diviene meno utile l'opera loro, epperò non li riammette ad un secondo riassoldamento.

Io credo che tanto l'onorevole Relatore quanto i membri dell'Ufficio Centrale confermeranno il Senatore **Cacace** in questa opinione.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Non ho che a ripetere gli argomenti addotti dall'onorevole signor Ministro, giacchè lo scopo cui tende questa legge è di recare vantaggio all'esercito più che di fare beneficii individuali. Ora egli è evidente che lo scopo della legge sarebbe completamente fallito qualora si mantenessero nelle file dell'esercito uomini di età già troppo inoltrata, i quali non sarebbero più in grado di fare convenientemente il servizio.

Prendiamo p. e. i trombettieri; essi debbono essere

robusti ed avere i polmoni in buono stato onde poter prestare buon servizio.

Quello de' tamburini è ugualmente faticoso, perchè giunti ad una certa età è impossibile che possano proseguire — Il riassoldamento essendo loro concesso sino a 30 anni, possono servire sino a 35 anni; ma al di là di quella età, è dubbio che s'incontrino molti trombettieri e tamburini che siano in grado di sopportare le fatiche del mestiere.

Lo stesso è del semplice soldato e del caporale, giacchè il soldato monta frequenti guardie, passa delle notti, e lo stesso è del caporale. Questi individui quando sono giunti all'età di 35 anni, difficilmente possono corrispondere al servizio da essi richiesto.

La stessa cosa non ha luogo per i Carabinieri e sotto ufficiali, i quali fanno una vita più agiata che non quella dei soldati e dei caporali, e di più non sono esposti a sopportare le medesime fatiche nè in modo così continuo come i soldati semplici e caporali; e per questi si può tollerare un secondo riassoldamento, purchè il limite non sia oltre una certa età che l'esperienza, per il sotto ufficiale, sembra fissare ai 37 o 40 anni.

Un'altra eccezione è fatta a favore dei Carabinieri, perchè i Carabinieri sono ammessi anche ad un terzo riassoldamento, cioè possono proseguire la carriera fino a 45 anni; ma bisogna notare che il Carabiniere, secondo le stazioni cui è destinato, può avere una vita molto più dolce che i sotto ufficiali nei reggimenti, e può perdurare maggiormente in quel servizio; e sarebbe desiderabile assai che un Carabiniere potesse seguire la carriera fino ad un'età inoltrata, perchè la sua conoscenza delle persone e dei luoghi, lo rende prezioso nella quasi magistratura a cui è dedito. Era però necessario di stabilire un certo limite, perchè oltre i 45 anni non ci sembra possibile che un Carabiniere possa sopportare le fatiche del servizio. Questi sono i motivi che ha avuto il Ministero per proporre quest'articolo e l'Ufficio Centrale ad accoglierlo. Ma ritenga il Senato che non è nessuna idea di privilegio che si abbia avuto in mira, io lo ripeto per la terza o quarta volta, si è avuto in mira soltanto il beneficio dell'esercito, cioè di mantenere sotto le bandiere uomini che possano costituire saldamente i quadri.

Senatore Cacace. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cacace. Domando perdono se insisto ancora su questo punto, ma le spiegazioni che ha dato l'onorevole Senatore Menabrea sono sopra un punto dell'articolo, e non sull'intero suo contesto. Egli dice che si è voluto concedere questo secondo riassoldamento avuto ragione all'età, in conseguenza si è messo come condizione che questo secondo riassoldamento non debba eccedere i 33 anni, e quindi concedendo un secondo ingaggio di 5 anni si arriva all'età di 38 anni. Quantunque io sia del tutto profano a queste cose della guerra, non comprendo come si possa essere buon

sergente, buon caporale a 38 anni, e non si possa essere buon soldato alla medesima età. Se voi concedete al basso ufficiale il quale ha domandato un primo assoldamento ed ha compiuto l'età di 33 anni, vale a dire quando l'uomo si trova nel vigore dell'età, ed ha acquistato maggior forza ed energia, se voi concedete dico ad un sott'ufficiale il diritto di chiedere un secondo assoldamento purchè abbia compiuto l'età di 33 anni, voi ritenete che questo sott'ufficiale sino ai 38 anni possa essere utile a dare il suo braccio per la patria. Ora io domando, o Signori, se il semplice soldato all'età di 38 anni non sia ugualmente buono ed utile al suo paese, come voi ritenete che lo sia il caporale ed il sergente.

Quando voi avete dato negli articoli precedenti il diritto di chiedere questo riassoldamento alle diverse classi che compongono l'esercito, voi non potete con un articolo posteriore scemare questo beneficio e concessione che avete fatto negli articoli precedenti. Quando avete detto che al riassoldamento con premio saranno ammessi i sergenti, i caporali, i militari fregiati della medaglia al valor militare, i musicanti, trombettieri, maniscalchi, ecc., come poi, quando si tratta di un secondo riassoldamento, volete concedere solamente ai bass'ufficiali, ed ai militari dell'arma dei Carabinieri questo diritto?

A me pare che con ciò si offende il diritto degli altri Corpi dell'esercito, il quale diritto era stato riconosciuto cogli articoli precedenti.

Ministro della guerra. La prima volta che presi la parola sopra quest'articolo era mio intendimento di dire le ragioni che avevano indotto il Governo a proporre l'articolo in questo senso, cioè allo scopo di tendere alla migliore costituzione dell'esercito.

Ora l'onorevole Senatore Cacace m'interpella se il braccio del caporale a 38 anni è differente dal braccio del sergente alla stessa età. Al quale proposito mi permetterò di osservare che nel sergente a 38 anni non si cerca soltanto di trarre partito dal suo braccio, ma sibbene dal suo senno, cioè dalla sua esperienza in lunghi servizi, dalla speciale sua istruzione, mentre che pel caporale anzichè del senno si richiede specialmente tutta la sua forza fisica.

Il sotto ufficiale per il comando che ha da esercitare, per le speciali sue funzioni, per una lunga esperienza rende quell'utile che appunto si cerca colla presente legge.

Nei sotto ufficiali, come ben diceva l'onorevole Ministro di Marina, si deve guardare non il valore individuale, ma sibbene l'utilità che viene al servizio dall'opera loro, tanto più quando sono provetti e dotati di esperienza, d'istruzione speciale quali si ottengono con lunga pratica di servizio.

Pregherei l'onorevole Senatore Cacace di voler riguardare questa legge non solamente da un punto di vista, a non immaginare che il Governo sia stato indotto dal pensiero di voler creare privilegi, ed a persua-

dersi che il Ministro della guerra che propose questa legge guidato da sollecitudine ed amore per l'esercito ha avuto di mira esclusivamente il bene del medesimo, e che esso conosce essere uguali le virtù militari del generale quanto quelle del soldato.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola metterò ai voti l'art. 10.

Senatore Cacace. Avrei ancora qualche osservazione a fare, ma io sento il dovere di attenermi al Regolamento, e poichè ho già parlato due volte su questo articolo, non oserò di parlare la terza volta.

Presidente. Ha già parlato due volte su quest'articolo e il Regolamento vieta di parlare la terza, salvo che il Senato glielo conceda.

Senatore Cacace. Avrei da proporre un emendamento.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Se ha un emendamento da proporre lo scriva, e lo mandi al banco della Presidenza.

Senatore Cacace. Per non capovolgere l'articolo, credo che si possa dire dopo l'ultimo alinea quanto segue :

« La disposizione di quest'articolo è applicabile a tutti quegli individui che, giusta gli articoli precedenti, hanno avuto diritto ad un primo riassoldamento. »

Presidente. L'emendamento ossia l'aggiunta che il Senatore Cacace proporrebbe all'art. 10 è del seguente tenore (*V. sopra*).

Dimando prima di tutto, se l'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato)

Metto ai voti l'art. 10 che rileggo (*Vedi sopra*).

(Approvato)

« Art. 11. Il militare riassoldato, nei modi della presente legge, conferisce al fratello il diritto all'esenzione dal militare servizio. »

(Approvato)

« Art. 12. I militari riassoldati con premio che si rendano disertori, che incorrano in condanne penali dai Tribunali ordinarii o dai Consigli di guerra, o che per la loro cattiva condotta siano da un Consiglio o da una Commissione di disciplina, secondo le norme da fissarsi nel Regolamento, giudicati immeritevoli di godere i benefici di cui all'art. 9, cesseranno dalla qualità di riassoldati con premio, come altresì dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla medesima e seguiranno la sorte della loro classe di leva in servizio provinciale.

« Coloro però che avessero già otto anni di effettivo servizio sotto le armi saranno mandati in congedo assoluto, salvo in tempo di guerra.

(Approvato)

« Art. 13. I militari riassoldati con premio promossi al grado di ufficiale o di guard'arme, nominali agli impieghi in Amministrazioni dello Stato, oppure ammessi a pensione di riforma o congedati, a seguito

di rassegna di rimando, cesseranno dal percepire il soprassoldo inerente alla ferma in corso, non potranno più aspirare al conseguimento della corrispondente pensione di ritiro e riceveranno a titolo di compenso, ed una volta tanto, una somma equivalente al totale dei soprassoldi annui già percepiti per la ferma in corso.

« Questa somma non sarà, in alcun caso, minore di lire ottocento per quelli promossi ufficiali. »

(Approvato)

« Art. 14. I militari riassoldati con premio che vengono giubilati per motivi dipendenti dal militare servizio, cesseranno ugualmente dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla ferma in corso, ma acquisteranno, non ostante il disposto del N. 3 dell'art. 9, diritto alla pensione vitalizia e ne entreranno in possesso dal giorno stesso in cui saranno giubilati. »

(Approvato)

« Art. 15. Il militare riassoldato con premio che cessi dal militare servizio, dopo aver ultimata la ferma di un secondo o di un terzo riassoldamento, potrà, quando ne faccia domanda entro il termine di un anno, a datare dal giorno del ricevuto congedo, ottenere che gli siano capitalizzate la pensione vitalizia corrispondente al secondo riassoldamento, oppure quelle corrispondenti al secondo e terzo riassoldamento.

« La capitalizzazione delle pensioni vitalizie avrà luogo secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

In caso di morte sul campo di battaglia o dietro ferite, gli eredi degli assoldati con premio avranno diritto alla capitalizzazione della pensione di cui il morto godeva, o del soprassoldo, se non avea il riassoldato compiuta la ferma corrispondente. »

Senatore Cacace. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Cacace ha la parola.

Senatore Cacace. Su quest'articolo pare che io possa accostarmi alle idee che testè manifestava l'onorevole Ministro della guerra, cioè che questa era una legge di previdenza. E ragionevolmente egli diceva che appunto per provvedere a questi casi si era conceduta questa maniera di premi a coloro i quali domandavano il riassoldamento. Ora se è una legge di previdenza bisogna che la previdenza abbia tutto il suo corso e non si arresti nel bel mezzo del suo cammino. Quando adunque colui il quale ha ottenuto questo riassoldamento, ha conseguito una pensione, questo naturalmente serve a sostenerlo nell'età matura, quando il suo braccio è venuto meno al servizio della patria: quindi permettere che costui il quale gode una pensione vitalizia, pensione alimentatrice di lui e della famiglia venga a convertirla in un capitale, pare a me che questo sia un venir meno a quelle regole di previdenza, che devono guidare il legisla-

tore. Vi potrà essere chi raccoglierà dalla sua pensione un capitale di mille o due mila franchi, ma che poi forse sciuperà immediatamente, e quella pensione che egli erasi costituita per effetto del suo valore, e che serviva a sostenerlo nell'età senile, gli mancherà per imprevidenza della legge. Io dunque vorrei che la pensione vitalizia fosse inalienabile, eccettuato il solo caso in cui, venendo a morire il pensionato con famiglia, si volesse dai giovani figli che si vogliono dedicare ad un mestiere o fare una speculazione, per la quale fosse necessario un capitale; altrimenti facendo, anziché un beneficio, si cagionerebbe un grave danno.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Cacace dice che l'articolo 15, il quale permette in certi casi al riassoldato di percepire il capitale che corrisponde alla sua pensione, urta col principio generale che informa la legge, la quale ha per iscopo di assicurare un pane ai militari che han servito lunghi anni, e vorrebbe fosse tolta la facoltà di capitalizzare la pensione da essi conseguita.

Io debbo notare all'onorevole Senatore Cacace che egli, probabilmente, non ha avvertito alla redazione dell'articolo istesso, imperocchè questo corrisponde in massima parte al desiderio da lui espresso, poichè ivi è detto, che la facoltà di trasformare la pensione in capitale è riservata dopo il secondo riassoldamento e non dopo il primo; e ciò perchè dopo il primo riassoldamento il militare è ancora in giovane età e meno curante dell'avvenire, per cui ove gli fosse concessa la capitalizzazione della pensione egli sarebbe indotto ad abbandonare il servizio, quindi esposto a sciupare il suo capitale e rimanere dopo esposto alla miseria. Ma la questione cambia d'assai dopo il secondo o il terzo riassoldamento, perchè allora il militare avendo dai 35 a 40 anni, già trovasi uomo ragionevole e capace di ponderare meglio il proprio vantaggio, ed è giusto che volendo crearsi una qualche occupazione, darsi ad un'industria, ad un commercio, egli possa procurarsi un piccolo capitale per poter riuscire nell'intento suo, ed a questo caso provvede la legge col permettere di percepire il capitale corrispondente alla pensione del secondo o terzo riassoldamento.

Così la legge è molto provvida; essa assicura al militare anzitutto una pensione inalienabile, quindi gli dà facoltà di procurarsi un capitale per formare uno stabilimento in una età in cui la ragione deve vincere le passioni. Così il militare, dopo lunghi anni d'onorevole servizio, si sarà creato una posizione agiata nella quale gioverà a sè stesso e al paese.

Dunque, se l'onorevole Senatore Cacace avesse posto mente alle mie prime osservazioni, che cioè il diritto di trasformare la pensione in capitale non ha luogo che per il secondo riassoldamento, egli probabilmente non avrebbe fatto obiezioni a quell'articolo.

Presidente. Se nessun più domanda la parola, ri-leggerò l'articolo 15 per metterlo ai voti (*V. sopra*). Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 16. Il Ministro della guerra fissa annualmente il numero dei riassoldamenti a concedersi. »

(Approvato)

« Art. 17. La somma da fissarsi annualmente per le affrancazioni dal servizio militare ed il numero dei riassoldamenti da concedersi, saranno regolati in guisa che la Cassa militare possa coi proprii fondi soddisfare agli impegni della presente legge, e che, nel termine di ogni quinquennio si raggiunga nei limiti di 1/10 il pareggio tra il numero delle affrancazioni e quello dei riassoldamenti. »

(Approvato)

« Art. 18. Al termine di ogni quinquennio il Ministro della guerra informerà il Parlamento del numero dei versamenti operati per le affrancazioni e di quello dei riassoldamenti concessi durante il quinquennio stesso. »

(Approvato)

« Art. 19. La Cassa militare, di cui all'art. 2, riceverà altresì le somme e i depositi prescritti per le surrogazioni ordinarie, per quelle per scambio di categorie, sostituendosi tanto nei diritti, quanto nelle obbligazioni, all'erario pubblico per tutti gli effetti di cui agli articoli 142, 143, 145, 149 della legge 20 marzo 1854 e agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge dell'8 agosto 1863. »

(Approvato)

« Art. 20. È fatta facoltà al Governo di versare nella Cassa militare di cui all'art. 2, tutte le somme da pagarsi o pagate per liberazione degli iscritti della classe 1845 e da versarsi o già versate in via provvisoria alla Cassa centrale de' depositi e de' prestiti stabilita presso la Direzione generale del Debito pubblico. »

(Approvato)

« Art. 21. Cesseranno di aver forza di legge tutte le disposizioni intorno alla liberazione contenute nel Titolo 2, Cap. 3, Sez. 2 della legge organica del 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, ad eccezione degli articoli 124, 125 che non cessano di essere applicabili ai surrogati ordinari, e dell'art. 127 applicabile sia a questi ultimi, sia a coloro che chiedono l'affrancazione dal militare servizio.

« Cessano parimenti di aver forza di legge tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge. »

(Approvato)

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore **Chiesi**. È stato ben definito lo scopo di questa importantissima legge, ed è appunto questo di allettare i suoi uffiziali a voler perdurare nella carriera militare, e ciò nell'interesse dei quadri del nostro esercito, di quell'esercito che è la nostra gloria,

la nostra speranza e la nostra forza. L'onorevole signor Relatore nella sua prima relazione, accennando a questo scopo faceva la seguente importantissima osservazione che si trova a pag. 41.

« Nel chiudere questa relazione il vostro Ufficio Centrale non può tralasciare di osservare che se colla presente legge si può dare qualche incentivo ai sotto ufficiali a continuare nel servizio, ciò non basta ancora; è necessario inoltre che il servizio sia reso meno gravoso col procurare a quei militari maggiori agiatezze ed agevolezze, in maniera che la loro condizione ne venga rialzata. »

Lo stesso onorevole Relatore chiudeva la sua seconda relazione ripetendo la medesima osservazione, e mi permetterà il Senato di leggere le sue parole, che sono brevissime.

« Ma a conseguire lo scopo prefisso di mantenere i sott'ufficiali sotto le armi, non bastano i mezzi derivanti dall'istituzione della Cassa militare; è necessario ancora che la condizione di quella classe così importante di militari sia migliorata materialmente e moralmente, sia col procurare loro maggiore agiatezza nell'alloggio, nel vestito, ed in altre agevolezze acconsentite dal servizio, sia coll'accrescere il prestigio del grado, di maniera che il sotto ufficiale rimanga soddisfatto della sua posizione. »

È importantissima, come voi vedete, questa osservazione, ma perchè ottenga una esplicita sanzione dal Senato, io mi permetto di proporre, prima della votazione di questa legge, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato esprime il voto che il sig. Ministro della guerra voglia con opportune e savie riforme provvedere al miglioramento materiale e morale della condizione dei sotto ufficiali della regia armata. »

Ministro della guerra. Domando la parola.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno (*Vedi sopra*). Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(Appoggiato)

Ministro della guerra. Io credo che i desiderii del Relatore dell'Ufficio Centrale espressi sia nella prima sua relazione, come nella seconda, e quelli manifestati dall'onorevole Senatore Chiesi, furono dall'onorevole generale Petitti, mio predecessore, per la massima parte, e per quanto era possibile, estesi alla classe dei sotto ufficiali, guidato da vero amore per l'esercito in tutta la solerte ed intelligente sua amministrazione. Prego l'onorevole Relatore di voler far conoscere al Senato i provvedimenti che il generale Petitti emanava poco prima di lasciare il Ministero nello interesse dei sotto ufficiali, consentanei però alla disciplina militare, e, quando il Senato ne sia edotto, lo prego di riflettere se possa essere conveniente l'ordine del giorno proposto.

Io penso che la prudenza del Senato vorrà di leggeri scorgere come un tale ordine del giorno imporrebbe al Ministro della guerra tali obblighi che non

potrebbe soddisfare e darebbe vita ad esigenze inopportune, e forse contro la disciplina.

Signori, nessuno porta maggiore interesse ai sott'ufficiali, quanto colui che consumò i suoi anni nella vita militare e ne apprezzò i servigi.

Io credo che l'onorevole mio predecessore abbia dimostrato quanto interessamento e amore abbia per i sott'ufficiali, e questa legge ed i provvedimenti accennati ne sono prova non dubbia. Quanto mi sarà possibile di fare conciliabilmente con i mezzi del bilancio e le esigenze del servizio non ometterò certamente per quanto ne siano lesi i principii di severa disciplina, e le speciali condizioni della vita militare. Ho fiducia che l'onorevole Senatore Chiesi vorrà ritirare l'ordine del giorno proposto, dacchè il Senato avrà ascoltate le spiegazioni che prego l'onorevole Relatore a voler porgere manifestando la speciale e assennata sua opinione in proposito.

Io prego l'onorevole Relatore a voler manifestare il suo giudizio intorno alle disposizioni prese non ha guari a favore dell'esercito.

Senatore Menabrea, Rel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. L'Ufficio Centrale è lieto di dichiarare al Senato che il Ministro di guerra, generale Petitti, ha preso in considerazione i suggerimenti che furono svolti nelle due relazioni presentate al Senato, poichè con decreto del 17 dicembre prossimo passato S. M. ha approvato alcune modificazioni al Regolamento di disciplina, ed alcuni provvedimenti che corrispondono interamente a quanto si era desiderato per i sott'ufficiali. Una nuova classificazione delle punizioni stabilisce una differenza tra i sotto ufficiali ed i soldati. La istituzione di Consigli di disciplina speciali nell'interno de' Corpi porge una guarentigia ai medesimi contro l'arbitrio, e tutela il loro grado dal quale non possono essere rimossi che per motivi gravi.

Queste modificazioni al Regolamento di disciplina sono tutte nell'interesse del sott'ufficiale: altri provvedimenti hanno per iscopo di procurare loro maggiori agiatezze, e queste si riferiscono anzi tutto agli alloggi più convenienti. Infatti fino a questi ultimi tempi i sott'ufficiali erano alloggiati insieme coi soldati, il che dava luogo a parecchi inconvenienti. I sott'ufficiali che si trovavano in tal posizione non potevano conservare in faccia ai loro subordinati quel prestigio tanto necessario per la disciplina militare.

Il Ministero però provvide che di mano in mano che le circostanze lo permettessero i sott'ufficiali venissero alloggiati a parte.

Di più, i sott'ufficiali, e specialmente delle armi di fanteria e del genio ancora vestiti col cappotto si trovavano a questo riguardo in apparenza inferiori anche ai semplici soldati degli altri Corpi dell'esercito. D'ora in avanti essi vestiranno la tunica. Ciò parrebbe a prima giunta di poco momento, tuttavia ha un-

certa importanza, perchè anche il soldato, specialmente se sott'ufficiale, ha il suo amor proprio, che non può rimaner soddisfatto, se non mantenendo anche nella forma certe distinzioni. Per le dette modificazioni è inoltre ordinato un locale nei quartieri che servirà di luogo di convegno onde possano riunirsi, leggere, scrivere e trattenersi fra di loro: e questo è pure un miglioramento, perchè i sott'ufficiali sono così tolti di mezzo ai soldati e messi in una posizione migliore.

• Passo ad un'altra disposizione la quale sarà molto apprezzata dai sott'ufficiali; quella del permesso per uscire la sera sino al controappello, mentre attualmente dovevano entrare all'ora della ritirata e non potevano uscire che con un permesso speciale. Ora hanno il diritto di uscire sino al controappello e solo in caso di mancanza possono esser privati di questo vantaggio.

Questi sono i provvedimenti presi con molto accorgimento, e corrispondono interamente a quanto desiderava l'Ufficio Centrale, per cui l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Chiesi dettato dai sentimenti più benevoli per l'esercito, che trova già soddisfazione in quanto fece il signor Ministro della guerra, non potrebbe essere accolto quale è formulato. Il Senato potrebbe bensì prendere atto delle dichiarazioni del signor Ministro esprimendo che esso accoglie volentieri i provvedimenti presi in favore dei sott'ufficiali come accoglio sempre tutto ciò che senza compromettere il servizio potrà esser fatto in favore di quella classe di militari.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore Chiesi. Spero che il Senato non mi vorrà imputare d'indiscrezione e temerità, se io, non militare, ho creduto proporre quell'ordine del giorno in quanto che esso non era se non l'espressione di avvertenze e di osservazioni fatte per due volte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, signor generale Menabrea, che è giudice tanto competente in questa materia: sono lieto però che la mia proposta abbia provocato le spiegazioni e le dichiarazioni date or ora dall'onorevole signor Ministro della guerra, e confermate dall'onorevole signor Relatore, e dichiaro che in seguito a queste dichiarazioni ed assicurazioni, ritiro il mio ordine del giorno.

Presidente. Essendo ritirato l'ordine del giorno proposto dal Senatore Chiesi e compiuta la discussione del progetto di legge, si dovrebbe passare allo squit-

tinio segreto, ma essendosi allontanati dall'aula alcuni Senatori, manca ora il numero legale, per cui si farà lo squittinio alla prima tornata.

Mi giunge or ora un tristo messaggio, una lettera del Presidente del Consiglio di cui darò comunicazione al Senato.

« Firenze, 22 gennaio 1866.

Ill.mo Signor Presidente.

« Egli è con profondo rammarico che compio il dovere di partecipare al Senato del Regno la perdita dolorosa fatta da Sua Maestà il Re nella persona del suo diletto figlio Sua Altezza Reale il Principe Oddone, Duca di Monferrato, trapassato a Genova la notte scorsa, dopo lunga malattia.

« Il Governo, il Parlamento ed il Paese si assoceranno in questa luttuosa circostanza all'afflizione di Sua Maestà il Re e della Reale famiglia.

« rassegno alla S. V. Ill.ma gli atti della mia distintissima considerazione.

« ALFONSO LA MARMORA. »

In seguito al doloroso annunzio che ci ha tutti profondamente contristati, io credo debito mio di proporre al Senato di sospendere per un giorno le nostre sedute in segno di lutto, e di raccoglierci in adunanza pubblica domani l'altro invece di domani.

Chi ciò a prova, voglia alzarsi.

(Approvato)

L'ordine del giorno per postdomani sarà:

1. La votazione della legge oggi discussa;
2. Discussione di quella pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale.

Prego i Signori Senatori di sostare ancora un momento.

(Parecchi Senatori si recano al banco della Presidenza e conferiscono col Presidente e cogli altri membri dell'Ufficio.)

Debbo ancora significare al Senato che secondo la fatta proposta l'Ufficio di Presidenza rimane autorizzato a nominare una Deputazione per intervenire ai funerali di S. A. il Principe Oddone, e ed estrarre a sorte un'altra Deputazione, la quale col Presidente rechi a S. M. gli atti di condoglianza del Senato. Io invito perciò gli onorevoli membri della Presidenza a riunirsi immediatamente a tale effetto, e scioglio l'adunanza.

L'adunanza è sciolta (ore 4 1/2).

TORNATA DEL 24 GENNAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — Omaggi — Congedi — Giuramento del Senatore Persano — Sorteggio degli Uffici — Relazione sui titoli a Senatore del conte Leonetto Cipriani — Relazione sulla petizione N. 3755 relativa al prestito Hambro — Schiarimenti del Ministro delle Finanze — Discussione sul progetto di legge pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale — Proposta della questione pregiudiziale del Senatore Di Revel, oppugnata dal Senatore Serra Francesco Maria, dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Farina — Ritiro della proposta della questione pregiudiziale — Discorso del Senatore Serra Francesco Maria contro il progetto — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Parole del Senatore Serra Francesco Maria per un fatto personale — Comunicazione del Ministro dell'interno.

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri delle finanze, della marina, e più tardi intervengono il Ministro di grazia e giustizia ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore segretario **Glori Liscl** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

• Il Senatore Arrivabene, di alcune copie di un suo opuscolo per titolo: *Dell'abolizione del Dazio Consumo nel Belgio e in Olanda.*

Il dottore Emilio Leone, della sua traduzione dal tedesco del *Manuale pratico di medicina legale di G. L. Casper.*

L'ingegnere dottor Pietro Passerini, di alcuni esemplari de' suoi *Cenni sulla opportunità di trasferire una numerosa colonia nelle Maremme Grossetane.*

I Senatori Baracco, Giorgini, Viggiani, per motivi di salute, ed i Senatori Domenico Serra e Martinengo Leopardi, per motivi di famiglia, domandano un congedo dal Senato.

Chi intende accordare questi congedi voglia alzarsi. (Accordati)

Trovandosi nelle sale del Senato il Senatore Persano, sono pregati i signori Senatori Chiesi e Balbi-Piovera ad introdurlo nell'aula perchè presti il giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Persano, presta il giuramento secondo la consueta formola.)

Do atto del giuramento prestato dal Senatore Persano; lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel

pieno esercizio delle sue funzioni. Lo invito a prendere posto fra i suoi colleghi.

Ora si procederà al sorteggio degli Uffici.

UFFICIO I.

Musio	Pallavicino-Mossi
Belgiojoso	Colonna Gioachino
Malvezzi	De Gasparis
Spinola	Castelli M. A.
Puccioni	Di S. Giuliano
Torremuzza	Cialdini
Strozzi	Pinelli
Brioschi	Giovanola
Zanolini	Breme
Viggiani	Di Bovino
Manzoni T.	Pollone
Bufalini	Regis
Cucchiari	Niutta
Scialoja	Baracco
Borghesi	Pavese
Angioletti	Sismonda
Cambray Digny	Manzoni A.
S. Martino	Imbriani
Salmour	Di Giovanni
Lauzi	Lanzilli
Gallone	Fondi
Capponi	Sonnaz
Porro	Coila
Notta	Monti
Martinengo L.	Stara

TORNATA DEL 24 GENNAIO 1866

Siotto-Pintor
De Ferrari Raffaele
De Sauget

D'Amitto
Vesme

UFFICIO II.

Saluzzo
Durando Giac.
D'Adda
Marzucchi
Tanari
Mameli
Castellamonte
Bella
Arese
Pallieri
Pandolfina
S. A. R. il P. Umberto
Bartolommei
Sauli Francesco
Biscaretti
Della-Gherardesca
De-Gregorio
Tecco
Vannucci
Farina
Fontanelli
Menabrea
Panizza
Sappa
Meuron
Sforza
Gagliardi
Catalano Gonzaga

Moscuzza
Sclopis
Filingeri Colonna
Longo
Beretta
Colonna A.
Massa Saluzzo
Mazara
Pastore
Capriolo
Ferretti
Moris
Canestri
Elena
Colobiano
S. Etia
Durando Cie.
Boncompagni
De-Monte
De-Ferrari Domenico
Vigliani
Tommasi
Besana
Gonnet
Conelli
Pallavicini F.
Oneto

UFFICIO III.

S. A. R. il P. Carignano
De Gori
Centofanti
De Castillia
Chiesi
Simonetti
Montezemolo
Lambruschini
Marliani
Torelli
Ceppi
Natoli
De-Falco
Gallina
Antouacci
Fenzi
Pasolini
Serra Francesco
Gozzadini
Rossi

Della Verdura
Corsi
Sagarriga
Gallotti
Lavallette
Villamarina
S. Cataldo
Merini
Venini
Cacace
Di-Giacomo
Ricotti
Ambrosetti
Laconi
Camozzi
Lechi
Audiffredi
Calabiana
Scacchi
Nappi

Martinengo Gio.
Mamiani
Pepoli
Roncalli Francesco
Oldofredi
Manno
Paleocapa
Correale

Doria
Nazari
Castagnetto
Salvatico
Coppola
Torrearsa
Cantù

UFFICIO IV.

Desambrois
Torre
Vacca
Duchoqué.
Pizzardi
Cibrario
Araldi
Giorgini
Liusti
Scovazzo
Ginori
Castelli E.
Chigi
Revel
Marsili
Melegari
Piazzoni
Imperiali
Taverna
Amari prof.
Arrivabene
Poggi
Serra Orso
Scarabelli
Cantelli
Caveri
Sella

Della Rocca
Plezza
Arnulfo
Dabornida
Gravina
Avossa
Di Negro
Lella
Benintendi
Balbi Senarega
Borromeo
Sauli Ludovico
Novasconi
Serra Domenico
Prudente
Lovera
Giordano
Bonelli
Balbi Piovera
Cadorna
Gianotti
Busca
Genoino
Varano
Pallavicini I.
Strongoli
Paternò

UFFICIO V.

Lo Schiavo
Arezzo
Prinetti
Bevilacqua
Cassinis
Montanari
Astengo
Lauri
Robecchi
Alfieri
De Foresta
Serra F. M.
Matteucci
Sanvitale
Guardabassi
Amari C.

Cotta
Ricci
Roncalli Vincenzo
Ghiglini
Melodia
Gualterio
Dalla Valle
Ircelli
Mosca
Della Bruca
Acquaviva
Florio
Campello
Riva
Quaranta
Pallavicino T.

Leopardi	Carbonieri
Spada	Sylos Labini
Gamba	Carradori
Arconati	Bolnida
Bona	Pernati
Sanseverino	Cataldi
Persano	Dragonetti
Galvagno	Capone
Burci	Lissoni
Del Giudice	Quarelli
D' Angennas	Vercillo

Presidente. Do la parola al Senatore Chiesi per riferire sulla nomina del signor conte e cavaliere Lionetto Cipriani a Senatore del Regno.

Senatore Chiesi. Il conte cavaliere Leonetto Cipriani, nominato Senatore del Regno con Regio Decreto 8 ottobre 1865, dopo la pace di Villafranca tenne le redini del supremo governo delle Romagne, col titolo di Governatore Generale, titolo che gli fu confermato dall'Assemblea Nazionale costituente nella memorabile seduta del 10 settembre 1859, la quale gli conferì l'autorità di governare, come governò difatti, con pieni poteri con Ministri responsabili. Se chi fu Ministro di Stato può aspirare alla dignità di Senatore a termini dell'articolo 33 N. 4 dello Statuto a più forte ragione la detta disposizione può invocarsi a favore del conte Cipriani, che esercitò nelle Romagne in tempi difficilissimi poteri sovrani ben meritando della patria. E avendo egli oltrepassata l'età degli anni 40, all'appoggio del detto articolo 33 dello Statuto ai numeri 4 e 20 ho l'onore di proporvi a nome dell'Ufficio quinto che vogliate ammetterlo fra i Senatori del Regno.

Presidente. Coloro che ammettono le conclusioni dell'Ufficio quinto sulla nomina a Senatore del signor conte Lionetto Cipriani sono pregati di alzarsi.

(Approvato)

Ha la parola il relatore della Commissione delle petizioni per riferire sulla petizione d'urgenza relativa ai ritentori del prestito Hambro.

Senatore Astengo, Relatore. Colla petizione numero 3775, regolare per la forma, giacchè fu trasmessa al Senato dall'onorevole Senatore Sclopis con dichiarazione che i petenti sono forniti delle qualità richieste per usare del diritto di petizione, li signori Francesco Tesaurò ed Emanuele di Briccherasio dicendosi possessori di titoli del prestito Hambro con offerta di farne fede, e dichiarando di parlare anche a nome di molti altri loro concittadini da essi non nominati, ricorrono al Senato, e si lagnano:

1. Che il Governo non abbia preso finora l'iniziativa per un giudizio od arbitrato intorno all'indennità cui possono avere diritto i possessori delle cartelle del prestito Hambro per causa della vendita delle ferrovie dello Stato;

2. Che l'ammortizzazione di quelle cartelle non

siasi effettuata in conformità della convenzione relativa a quel prestito.

Dalle quali due cose, al dire dei petenti, deriverebbe il ribasso sui titoli di esso prestito con gravissimo danno dei loro possessori, e con non minore, iattura del credito dello Stato.

« Quindi supplicano il Senato (sono queste le precise conclusioni della loro petizione) a voler prendere in considerazione l'esposto, e addivenire a quelle deliberazioni che valgano ad assicurare il successo del voto emesso dall'Ufficio Centrale nel suo rapporto sul progetto di legge per l'approvazione della vendita delle ferrovie dello Stato, ed ottenere dal Governo che siano operate le ammortizzazioni nei tempi e nei modi portati dalla convenzione. »

Nella tornata del 13 maggio 1865 in cui si parlò di quest'argomento, l'onorevole Senatore Sclopis osservò opportunamente che « l'interesse de' terzi, in questa materia, è l'interesse del Governo, perchè l'interesse dei terzi è l'essenza del credito pubblico. »

Quindi la vostra Commissione delle petizioni ha sentito il bisogno di prendere esame accurato di tutto ciò che si riferisce all'uno e all'altro punto di questa petizione.

Intorno al primo punto io leggerò al Senato ciò che dicono i petenti:

« In occasione della discussione della legge per l'approvazione della vendita delle ferrovie dello Stato, che ebbe luogo in maggio ultimo scorso in codesto ramo del Parlamento, essendosi fatta conoscere la istanza presentata dal Governo inglese a tutela degli interessi dei cittadini di quella nazione possessori di titoli di prestito Anglo-Sardo Hambro, onde si tenesse conto in quella vendita delle condizioni imposte dall'articolo XIV della convenzione relativa allo stesso prestito, il signor Ministro delle finanze disse di aver risposto a quel Governo, che « quanto alle questioni di indennità che si potessero sollevare a quel riguardo, il Governo italiano non sarebbe mai venuto meno al giudicato che i tribunali o quell'altro corpo cui le parti riconoscessero forza di tribunali, avessero ad emettere sopra questa indennità » soggiungendo « che colle riferite parole aveva inteso non solo quel corpo già costituito che le parti elegessero a giudice, ma anche quegli arbitri cui si convenisse di deferire l'esame della questione. »

Sulle quali risposte fondandosi l'onorevole Senatore Relatore della legge conchiudeva col dire: « Che l'Ufficio Centrale confidava che la nota lealtà del signor Ministro avrebbe trovato modo di far sì che le dichiarazioni da esso comunicate al rappresentante del Governo inglese sortissero il loro effetto a favore dei portatori di cartelle Hambro, i quali fossero per accettare l'offerta di giudizio od arbitrato, ed evitata così ogni possibile taccia che le sue dichiarazioni non si riducessero che ad un mezzo per

« eludere la questione, ed ottenere in tale modo il « voto favorevole del Parlamento. »

« Da questa conclusione abbastanza chiaramente appare (dicono i petenti), che era nell'intendimento dell'Ufficio Centrale doversi « prendere a tal proposito « l'iniziativa dal Governo » potendosi essere certi anticipatamente, che senza una tale iniziativa, nessun privato possessore di cartelle Hambro sarebbe stato in condizione di istituire un giudizio e proporre in suo particolare arbitri, all'arbitramento dei quali si avesse ad aderire.

« Ma non consta (proseguono i petenti) che si sia fatta dal Governo a tale intento alcuna cosa. »

La vostra Commissione ha creduto dover suo di riconoscere prima di tutto in punto di fatto l'esattezza di ciò che riferirono i petenti; e veramente ciò che essi riferirono, fu detto nella relazione dell'Ufficio Centrale intorno al progetto della vendita delle strade ferrate, colla sola variazione che invece di dirsi che « l'Ufficio Centrale confidava che la nota lealtà del signor Ministro avrebbe trovato modo di far sì che le dichiarazioni da esso comunicate al rappresentante del Governo inglese sortissero il loro effetto « a favore « dei portatori delle cartelle Hambro, » i quali fossero per accettare l'offerta giudizio od arbitramento « si disse in quella relazione: « a favore della massa dei « portatori delle cartelle Hambro, i quali fossero per accettare l'offerta giudizio od arbitramento. »

Noto questa variazione perchè può avere qualche influenza sulla questione che si presenta dai petenti all'esame del Senato.

Ora, è bene che il Senato abbia presente ciò che fu detto nella seduta del 13 maggio 1865, la quale tenne dietro alla presentazione dell'accennata relazione dell'Ufficio Centrale.

In quella seduta l'onorevole Senatore Sclopis osservava che « secondo le usanze dei Governi parlamentari, quanto è lodevole che il Governo cerchi di illuminarsi con tutti i mezzi delle persone che hanno qualche cognizione del fatto stesso di cui si tratta e degli interessi generali amministrativi, altrettanto sembra pur necessario, trattandosi di interessi dei terzi, l'esplorare anche l'avviso della magistratura, vale a dire di quell'autorità che si interpone libera, sciolta, indipendente dall'interesse dei privati, e da quello del governo.

« Sarebbe stato pregio dell'opera, aggiungeva quell'onorevole Senatore, che il Ministero d'allora avesse domandato l'avviso dei Consiglieri della Corona in materia legale, e quest'avviso non risulta si sia provocato, o almeno non si è presentato.

E più sotto diceva: « dunque io spero che il sig. Ministro delle finanze ed anche il Ministro della giustizia vorranno spiegarmi come intendano di rendere ragione a questo modo senza entrare nella confusione, mentre sarebbe non solamente derisorio ma crudele l'obbligare tutti quelli che credono di avere diritti da esperire di una ragione d'indennità verso il Go-

verno, di andar a farsi rendere ragione in varii luoghi con pericolo di disparità di giudicati o di inefficacia di mezzi di esecuzione

« L'arbitrato, soggiungeva, supplirà io credo a molte delle esigenze degli interessati, ma questo arbitrato come si farà? Si aspetterà che si faccia ad istanza delle parti interessate? Si aspetterà che i tribunali nominino degli arbitri? Ciò sarebbe difficile; bisogna prendere un mezzo straordinario, e questo sarà che il Governo dimostri che vuol essere assolutamente imparziale; che vuol rimettere ciò ad una decisione che non possa per nulla lasciar dubbio sull'efficacia dei mezzi di cui possono valersi gli interessati per le loro azioni verso lo stesso Governo.

« Non sarebbe difficile, mi pare, questo mezzo, se il Governo nominasse una eletta di arbitri, supponiamo, tre arbitri scelti non tutti fra nazionali, e vorrei che uno solo fosse nazionale, e gli altri due potessero essere scelti fra i cittadini di quelle nazioni colle quali abbiamo frequenza maggiore di commercio, e dove ci è maggior massa di questi titoli in circolazione; uno fosse francese ed uno inglese.

« Vorrei che si costituisse questo seggio d'arbitri composto di persone che non avessero nessun interesse nella questione, e che quindi il Governo dicesse che farebbe in un dato termine pronunciare il voto da questi arbitri, i quali avrebbero deciso sugli interessi di tutti quelli che avrebbero fatto atto di esplicita adesione a questo arbitrato.

« Io credo che in tal modo il Governo otterrebbe tutta quella maggiore considerazione che si merita...

« Io credo, aggiungeva, che se la questione si lascia nei termini vaghi in cui l'ha posta il Ministero, noi daremo luogo a gravi e fondati reclami, e il nostro credito ne soffrirà...

« Dunque spero, conchiudeva, che il Ministro vorrà favorire al Senato ed a me schiarimenti in proposito i quali possano rispondere a ciò che si chiede dall'interesse dei terzi, interesse sacro quanto mai, e che è al di sopra di tutte le autorità di governo, e di tutte le azioni amministrative; ed ho fiducia che il Ministro, compreso dell'importanza di questi fatti, di queste considerazioni, che sicuramente sa meglio di me quanto siano importanti, perchè il signor Ministro delle finanze ha fatto già qualche passo più dichiarativo negli ultimi tempi, ho fiducia, dico, che troverà un mezzo, e se non sarà quello che io ho proposto, sarà un altro meglio opportuno; così non si crederà che nel regno d'Italia i patti conclusi nell'interesse dei terzi, quando si faceva una stipulazione speciale per una grande speculazione che era tutta nell'interesse del Governo, possano mai essere stati o dimenticati o diminuiti nella loro esecuzione, nella loro efficacia. »

Il signor Ministro delle finanze di allora eccitato da queste parole a spiegare il suo concetto a questo riguardo, si esprimeva così:

« Mi permetta il Senato di dire tutto quello che ha

fatto il Governo sopra questa delicatissima questione.

« Il mio predecessore ha interpellato alcuni giureconsulti i quali ad una voce dichiararono che il Governo poteva perfettamente dare esecuzione alla convenzione ora sottoposta alla vostra deliberazione... »

« Appena giunto al Ministero, io mi occupai di questa questione e delegai un distinto funzionario del Ministero delle finanze a volersi recare in persona a Londra, onde abboccarsi con lo stesso barone Hambro e sentire come là si giudicava siffatta questione.

« Eravamo verso la metà di ottobre o sul principio di novembre. Il barone Hambro che conosceva le clausole del contratto concluso adesso colla società Lombarda, dichiarò che non dubitava menomamente che il Governo avrebbe consultato delle autorità legali, e che quindi egli non credeva dover intervenire nella questione.

« Non ancora soddisfatto, parve a me che io dovessi in questa questione sentire il personaggio che era stato il secondo contraente col barone Hambro, l'onorevole signor conte Di Revel, nei cui lumi e nella cui delicatezza io faceva il più completo assegnamento. Il quesito è stato posto nei termini seguenti:

« Si chiede se il Governo possa sostenere ed attuare la convenzione colla Società delle ferrovie Lombardo-Venete, senza per nulla venir meno alla fede data agli acquirenti delle cartelle Hambro, ed a tutti quei riguardi di alta equità, e di perfetta buona fede con cui il Governo piemontese prima, ed il Governo italiano poi, procedettero sempre verso i creditori dello Stato. »

« L'onorevole Senatore Di Revel, il quale era aiutato da persone distintissime ed in questioni legali, ed in questioni amministrative, ed in questioni bancarie, ebbe con essi loro ad unanimità a concludere, che il Governo poteva, senza venir meno per nulla alla più perfetta buona fede ed equità, dar esecuzione alla convenzione relativa alle strade ferrate.

« La questione venne poi portata davanti all'altro ramo del Parlamento; la Commissione della Camera ne fece studi accurati, ed ebbe ad esaminare lungamente (affidandone l'incarico speciale a giureconsulti distintissimi che erano in quella Commissione) se nel contratto che attualmente noi esaminiamo non vi fosse alcuna mancanza di riguardo verso i detentori delle cartelle Hambro; e si venne ad unanimità alla medesima conclusione, a cui era venuto l'onorevole conte Di Revel insieme co'suoi colleghi. In quel frattempo però io era informato che alcune lagnanze si andavano tuttavia muovendo da taluni.

« A me non faceva meraviglia che dette lagnanze vi fossero, imperciocchè quando un detentore di una cartella Hambro avesse mai potuto credere che gli spettasse il diritto di cambiare i suoi titoli contro azioni della Società delle ferrovie Lombardo-Venete, egli avrebbe avuto tal lucro per cui si spiegava facilissimamente la sua domanda, la sua insistenza; ed

anzi mi sarei veramente meravigliato quando nessuna domanda, nessuna insistenza fosse insorta... »

« Avendo udito che tali reclami si facevano, ho invitato le persone, che in Inghilterra si occupavano di questa faccenda, a voler presentare le loro lagnanze, colle ragioni alle quali si appoggiavano; imperciocchè io non dubitavo che il Governo ed il Parlamento le avrebbero prese nel conto che meritavano.

« Debbo confessare, che furono fatte lagnanze e proteste, ma non si è presentata alcuna ragione per cui quelle lagnanze acquistassero un fondamento.

« Le lagnanze si riducevano in sostanza ai termini seguenti:

« L'art. 14 dice che nel caso in cui il Governo sardo si determinasse a vendere a qualche Compagnia le strade ferrate ipotecate a favore del prestito Hambro i portatori delle cartelle di tale prestito saranno ammessi a cambiarle al pari contro una somma corrispondente di azioni al valore nominale; e si soggiungeva: voi adesso vendete queste strade ferrate alla Società Lombardo-Veneta; essa ha delle azioni, quindi date a noi tante di quelle azioni quante corrispondano al valore nominale delle cartelle che teniamo in mano.

« Udite queste lagnanze io mi feci un dovere nell'altro ramo del Parlamento di adunare presso che tutti i deputati giureconsulti ad una conferenza alla quale assistevano non meno di trenta, tutti distintissimi cultori di scienze legali, e fu lungamente ventilato l'argomento; io esposi tutti i documenti, e posi questa questione. « Può egli porsi in dubbio che il Governo venga meno in qualche parte alla buona fede? »

« La risposta è stata unanime, che il Governo non veniva meno a nessuna specie di buona fede, o riguardo, che fosse dovuto ai detentori delle cartelle del prestito Hambro.

« Ma ad ogni modo rimane sempre aperta un'altra questione: puossi egli dire che con questo contratto fatto in tali termini non siasi recato un danno ai detentori delle cartelle? Questa è un'altra questione: e prego il Senato a prestare attenzione a questo punto, perchè l'equivoco è su di ciò essenzialmente fondato. E forse egli è per non averne avuto conoscenza, che sfuggì al Senatore Sclopis, che la Nota del Governo italiano, di cui egli ha parlato, non è affatto cosa inutile.

« Infatti molti hanno preso a considerare per sicuro, che il decreto del 1851 desse loro diritto assoluto al concambio delle cartelle Hambro con azioni della Società a cui si vendessero le strade ferrate. Ora, essi dicevano, il Governo italiano fa un contratto nel quale questo concambio non è accordato, quindi il Governo italiano viene meno, sognavano alcuni, ai riguardi che ci deve, non ci dà modo di avere quel vantaggio che noi avremmo avuto. Per conseguenza il Governo italiano ci reca violentemente, irremissibilmente un danno per il quale noi protestiamo. Ecco come la cosa fu veduta da coloro i quali specialmente mossero quelle lagnanze nei mercati esteri. Non era quindi senza

utilità il fare osservare che realmente, anche ammesso che il concambio d'azioni della società non si desse, il Governo italiano non intendesse tuttavia pregiudicare i diritti o pretese che i terzi volessero accampare!

« L'onorevole Senatore Sclopis, da magistrato esinio come egli è, trova questo naturalissimo ed inevitabile, ma bisogna che il Senato consideri che non tutti l'avevano veduta a questo modo. Taluni avevano creduto che il Governo si facesse giudice e parte: esso, dicevano, sarebbe obbligato a darci queste azioni; invece a noi le nega, e quindi viola i patti verso di noi.

« Ecco quello che avevano creduto alcuni esaminando la questione superficialmente. Ma noi diciamo: se esiste la materiale impossibilità di darvi questo concambio, e se del resto l'articolo 15 a questo concambio fa assoluto ostacolo, il Governo non intende però di intervenire veramente come giudice e parte nella questione; rimane in tutti casi una questione d'indennità, che il Governo lascia interamente impregiudicata.

« Ora il Governo italiano quando venne interpellato dal Governo inglese su questa questione, che cosa rispose?

« Espose il vero stato della medesima, il quale per quanto ci consta valse a dissipare molte delle dubbiezze insorte, ed a porre la questione nei suoi veri termini. Poi disse: quanto alle questioni d'indennità che si potessero sollevare, il Governo, state certi, (e del resto il Governo inglese ne era sicuro) non mancherà ai giudicati. Ecco quello che disse il Governo italiano: « questo non verrebbe mai meno al giudicato che i tribunali o quel corpo cui le parti riconoscessero forza di tribunali avessero ad emettere sopra queste indennità. »

Ed in una nota spiegativa ulteriore diceva che il Governo intendeva con queste parole « non solo quel corpo già costituito che le parti eleggessero a giudice ma anche quegli arbitri cui si convenisse deferire l'esame della questione. »

« Ora sopra questo punto l'onorevole Senatore Sclopis faceva delle osservazioni e delle proposte; egli credeva che fosse conveniente che il Governo senz'altro procedesse alla nomina di una Commissione d'arbitri.

« Ora, Signori, sopra questa questione, credo che il Governo non potrebbe indicare fin d'ora quale via intenda, possa e debba tenere. Chi sa infatti che cosa e come intendano chiedere i detentori delle cartelle Hambro? Notisi anzitutto che i detentori di queste cartelle non costituiscono una Società, ma sono tanti individui perfettamente liberi di fare quello che credono; essi possono per conseguenza chiedere in giudizio davanti ai tribunali l'indennità che loro possa spettare.

« Qui c'è una questione di competenza: qual è il tribunale a cui debbono ricorrere? se non vado errato

le questioni dipendenti dal debito pubblico debbono portarsi al Consiglio di Stato.

« Questo spiegherà all'onorevole Senatore Sclopis le ragioni per cui questo eminente Consesso non abbia potuto esser consultato...

« Ritorno dunque alla questione dei detentori delle cartelle Hambro, e dico che essi non sono che altrettanti individui, i quali potrebbero desiderare di ricorrere per la risoluzione di questa questione al tribunale che per legge è competente per le materie di Debito Pubblico.

« Osservo pure che bisognerebbe anche sentire quei gruppi che si sono formati per l'esame di questa questione nell'interesse delle pretese dei detentori delle cartelle.

« Il Senato non ignora che a Londra vi era un certo numero di individui i quali si erano occupati della questione e che dietro loro dimanda anche il Governo inglese se ne era occupato.

« È evidente che prima di venire ad una nomina di arbitri bisogna attendere lo svolgimento delle domande e delle osservazioni che si potessero fare; nè posso credere che questa nomina, fatta ora, sia per tornare utile allo stato attuale delle cose; imperocchè anzitutto conviene vedere come si spiegheranno i detentori e se ricorreranno a qualche tribunale, essendo questo un diritto che loro non si può togliere.

« Io credo di avere con le mie parole messo abbastanza in chiaro come l'Amministrazione non possa essere appuntata di negligenza; e dico di negligenza, perchè quantunque le parole dell'onorevole Senatore Sclopis per sè non siano state molto severe, pure quando esse versano su di un argomento così delicato, sebbene moderate, riescono nel fondo gravissime; e quindi mi perdonerà se nella mia risposta ho forse ripetuto cose già dette nell'altro recinto, le quali però valgono a dimostrare che certamente noi avremmo messo non una ma dieci volte sul fuoco questo contratto quando avessimo potuto credere di venire in qualche parte meno a quella fama di perfetta lealtà, che fu sempre mantenuta altissima dal Governo piemontese e che il Governo italiano si onora di seguire. »

Nessuno ha preso la parola dopo il Ministro sopra quell'argomento salvo il Senatore Sclopis che replicò in questi termini:

« In primo luogo mi felicito di aver sollevato questa discussione, perchè ha fruttato una dichiarazione del signor Ministro delle finanze, la quale d'accordo con ciò che aveva detto prima, sicuramente influirà a mantenere quei sentimenti, a cui egli ha giustamente fatto appello.

« Di più dirò che se non fo menzione della competenza del Consiglio di Stato quando parlasi dei tribunali, è perchè io ho ancora un dubbio che nell'attribuzione generica delle controversie relative alle questioni del debito pubblico, che si è data al Consiglio di Stato, forse per qualche rispetto non con-

venga incluire la presente, ed è per questo che non ho fatto menzione delle attribuzioni del Consiglio di Stato.

« Del resto, ripeto, mi felicito di aver presentate queste considerazioni per la dichiarazione che ha fatto l'onorevole signor Ministro delle finanze, la quale non mancherà di avere un'eco estesa anche al di fuori di questo recinto. »

Nessun altro avendo domandato la parola, l'articolo fu posto ai voti ed approvato senz'altra discussione.

Chiarito così il vero intendimento del Ministro delle finanze, la Commissione delle petizioni ha fatto le seguenti considerazioni che ora sottometto alla saviezza del Senato.

Per avere un giudizio di arbitri che abbia effetto di giudicato (perchè il Ministro disse sempre che si sarebbe riferito *ad un giudicato*) è necessario che sia stipulato un compromesso nelle forme stabilite dalla legge.

Ma il compromesso e il conseguente giudicato degli arbitri non vincolano che le persone intervenute nel compromesso medesimo.

Con quali persone dovrebbe il Ministero stipulare il compromesso di cui è parola?

Queste persone, colle quali il Ministero dovrebbe stipulare il compromesso, si metteranno esse facilmente d'accordo col Governo sulla scelta degli arbitri e sui poteri da conferirsi ai medesimi?

Non sarà in ogni caso conveniente che prima di venire a questo compromesso si presenti una massa di possessori di cartelle, i quali in certo modo si costituiscono in consorzio, e rappresentino collettivamente quella parte che nel procedimento e nel giudizio arbitrale deve essere l'avversario del Governo?

È per questo che io osservai in principio come l'Ufficio Centrale sul progetto di legge per la vendita delle strade ferrate dello Stato abbia parlato *della massa dei portatori di cartelle Hambro*, accennando al giudizio od all'arbitramento, e non dei singoli possessori di esse cartelle, siccome potrebbe arguirsi dalle parole riferite nella petizione. Finchè questo consorzio non si sia stabilito, come potrebbe il Governo sapere le intenzioni di quella massa di possessori, quelle intenzioni a cui accennava il signor Ministro, il quale osservò di non sapere se i possessori delle cartelle avrebbero desiderato un arbitramento, o se pure avrebbero preferito di ricorrere ai tribunali, scegliendo essi stessi quelli che credessero competenti per una tale controversia?

Ritenuto che i portatori delle cartelle Hambro non costituiscono una Società, e che non è finora costituito un consorzio che possa trattare col Governo, evidentemente non si può finora stipulare un compromesso, il quale possa avere l'effetto di por fine una volta a questa questione.

Quindi nello stato delle cose è evidente che il Governo non è in nessun modo venuto meno alle dichiarazioni che ha fatto, agli affidamenti che ha dato di

essere eziandio disposto per sua parte di addivenire ad un compromesso, perchè non si è ancora presentata l'occasione che rendesse possibile questo modo di far decidere la questione.

Vediamo se i petenti possono lagnarsi perchè il Governo non abbia almeno iniziato un giudizio avanti al tribunale competente. Ma anche per avere un giudicato dell'autorità giudiziaria competente, è necessario un giudizio; sono necessarie due parti contendenti; ed il giudicato non può mai avere effetto che tra coloro che si trovavano in causa o che vi erano regolarmente citati. Se il Governo prendesse l'iniziativa di un giudizio per far decidere se competa o no ai portatori delle cartelle Hambro un'indennità, chi farebbe citare, e davanti quale tribunale farebbe citare coloro contro i quali istituirebbe questo giudizio?

Non essendovi una Società, un ente che rappresenti la massa degli azionisti, non potrebbe il Governo che far citare quelle persone le quali possedessero delle cartelle al tempo dell'introduzione del giudizio, ed avessero inoltre manifestato quelle pretese d'indennità che dovrebbero formare il soggetto del giudizio. In altri termini non potrebbe forse che far citare le due persone che hanno presentato la petizione al Senato. E dovrebbe farle citare non perchè in loro contraddittorio fosse liquidata l'indennità, mentre il Governo sosterrrebbe che non sia dovuta alcuna indennità, sibbene perchè proponessero le loro vantate ragioni d'indennità, le quali verrebbero combattute dal Governo.

In questo modo il Governo inizierebbe un giudizio di giattanza, e questo giudizio non potrebbe estendersi a chi non abbia vantato di avere dei diritti.

Or siccome lo scopo dei petenti sarebbe quello di non essere obbligati in pochi a sostenere un giudizio contro il Governo, e vorrebbero che il Governo prendesse l'iniziativa di un giudizio contro la massa dei possessori delle cartelle, egli è evidente che questo scopo non potrebbe essere raggiunto colla istituzione di un giudizio di giattanza contro pochi possessori. Si aggiunga, che mentre non si può in nessun modo biasimare il Governo perchè per lo passato non abbia istituito questo giudizio di giattanza, il nuovo codice del regno d'Italia che andò in osservanza nel primo del gennaio corrente non ammette più e quindi non regola un tale giudizio, il quale era ammesso e regolato da alcuni dei codici precedenti. Quindi attualmente e nell'avvenire non sarebbe nemmeno più possibile per il Governo l'istituire un giudizio di giattanza.

Il Ministero, che non poteva nella condizione delle cose addivenire ad un compromesso, nè istituire un giudizio utile per la decisione della questione d'indennità, ha fatto però ciò che era in sua facoltà. Rammenterà infatti il Senato come nella seduta del 13 maggio 1865 si fosse notato che il Governo non avesse ancora esplorato l'avviso della magistratura, o meglio di una Commissione di funzionari dell'Ordine giudiziario, perchè la magistratura come Corpo giu-

dicante pronuncia sentenze e non emette pareri. Ebbene, il Ministero dopo la seduta del 13 maggio, ad onta dei pareri conformi di tante Commissioni che aveva già consultate, volle ancora nominarne una, componendola di tre distinti funzionari dell'Ordine giudiziario, membri tutti del Senato, cioè del conte Stara primo Presidente della Corte d'appello di Torino, del conte De Foresta primo Presidente della Corte d'appello di Bologna, e del Commendatore De Ferrari Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione allora sedente in Milano. A questa nuova Commissione il Ministero propose il seguente quesito: *se e quale indennità sia dal Governo italiano dovuta ai possessori delle cartelle Hambro pel fatto della vendita delle strade ferrate del 14 maggio 1865.*

Non voglio certamente riferire al Senato tutti gli argomenti addotti da questi dotti magistrati nelle loro risposte, e dirò solo che i medesimi presero individualmente lettura e cognizione di tutti i documenti relativi a questa vertenza, e quindi furono unanimi nel concludere in senso di verità, che nessuna indennità possa competere ai portatori delle cartelle Hambro. Osservavano essi che, stabilito questo principio, era inutile esaminare quale indennità fosse dovuta. Ciò non pertanto procedendo oltre in via d'ipotesi essi soggiunsero che *l'indennità suppone un danno; che qui non vi sarebbe stato un danno; che vi sarebbe stato soltanto la perdita di un lucro sperato; che il Governo aveva rispettato e mantenuto intatto il credito dei possessori delle cartelle Hambro; che ne aveva pure rispettata e mantenuta anche l'ipoteca, assicurandone anzi gli effetti legali senza bisogno d'iscrizione; che quindi non potevano in nessuna ipotesi e sotto qualsivoglia aspetto aver diritto quei possessori ad alcuna indennità.*

Questo parere venne dal Ministero pubblicato per la stampa, e può essere perciò facilmente consultato.

Egli è ben certo però che anche dopo quest'ultimo parere i possessori delle cartelle Hambro che si credono in diritto di ottenere una indennità dal Governo, sono pienamente liberi di farlo valere, ma non possono pretendere che debba il Governo farsi esso l'iniziatore di una lite, e nemmeno possono rimproverarlo di avere mancato alle sue promesse.

Quindi la vostra Commissione ha creduto che per questa prima parte della petizione non avesse che a proporvi, siccome vi propone per mezzo mio, l'ordine del giorno puro e semplice.

Resta a ragionare intorno alla seconda parte.

I petenti affermano che al 1° dicembre 1865 la parte del debito non ancora estinta, e che a termini del contratto non avrebbe dovuto estinguersi, oltrepassasse già la somma di 2 milioni di lire italiane, e ciò dicono avvenuto per due motivi:

1° Perchè l'ammortizzazione non è in realtà incominciata che nel 1° semestre del 1861, mentre doveva cominciare nel 2° semestre del 1859.

2° Perchè le ammortizzazioni successivamente operate sono state insufficienti.

Qui debbo osservare al Senato che la differenza indicata dai petenti in 2 milioni di lire, sarebbe in oggi ridotta, secondo il loro sistema, a lire 653,500.

I petenti infatti, allorchè presentarono la loro petizione non conoscevano le ultime estinzioni che aveva fatto operare il Governo e che vennero successivamente pubblicate nel *Times* di Londra; conseguentemente essi fecero inserire nel giornale *Le Alpi* dell'8 gennaio corrente un progetto di calcoli che riduce la differenza in meno di L. 653,500.

Anche per questa seconda parte della petizione, prego il Senato di permettermi che riferisca testualmente il ragionamento dei petenti.

« Frattanto, essi dicono, dalla relazione fatta dalla Direzione Generale del Debito Pubblico venne a risultare che per concerti presi colla Casa Hambro (che non aveva alcun mandato per rappresentare i possessori delle Cartelle) l'ammortizzazione che a termini della convenzione avrebbe dovuto cominciare col secondo semestre 1859, non aveva in realtà cominciato fuorchè al 1° semestre 1861, in guisa che per un tal ritardo, e perchè furono insufficienti le operate ammortizzazioni successive, risulta che al 1° dicembre 1865 oltrepassava già la somma di 2 milioni di lire italiane la parte obbligatoria del debito non soddisfatto.

« Dal non provvedersi alla risoluzione della questione dell'indennità e dal non effettuarsi l'ammortizzazione nel modo voluto, ne deriva il forte ribasso manifestatosi sui titoli del prestito con gravissimo danno dei possessori medesimi e con non minore iattura del credito dello Stato. »

È un fatto che l'ammortizzazione delle cartelle Hambro non ha cominciato nel 2° semestre del 1859, ma soltanto nel semestre decorso dal 1° dicembre 1860, al 30 giugno 1861.

Nella relazione della Direzione Generale del Debito Pubblico alla Commissione di vigilanza sulle gestioni degli anni 1861 a tutto il 1864, a cui accennano i petenti, si legge a questo riguardo quanto segue:

« L'estinzione del Debito ha luogo a norma della convenzione approvata col riferito Decreto del 22 luglio 1861.

« Essa secondo i concerti presi colla Casa Hambro, si iniziò con i fondi di assegnazione fatti pel secondo semestre dell'anno 1860, e si esegui smorza per acquisti al corso. La rendita riscattata a tutto il 31 dicembre 1864 rileva a L. 234,650, per cui quella vigente al 1° gennaio 1865 si residuava a L. 4,265,350. » Ma i petenti osservarono che la Casa Hambro non aveva alcun incarico per rappresentare i possessori delle cartelle; e quindi la vostra Commissione, ponendo in disparte ogni concerto od intelligenza che possa essere intervenuta tra il Governo e la Casa Hambro intorno al cominciamento dell'ammortizzazione, ha creduto dover suo di consultare in-

vece la convenzione del 2 luglio 1851, approvata con Decreto Reale del 22 stesso mese, la quale trovasi trascritta integralmente su tutte le cartelle di quel prestito. Ora nell'art. 12 di questa convenzione si legge: « Una somma di 36 mila lire sterline corrispondente all'uno per cento del capitale nominale del prestito è annualmente destinata all'estinzione delle obbligazioni dell'imprestito di cui si tratta. Gli interessi delle obbligazioni estinte saranno aggiunti a tal fondo onde essere impiegati nel modo stesso. Ciò nullameno la estinzione non comincerà ad aver luogo che nel nono anno (prego il Senato di ritenere queste parole dalle quali dipende la soluzione di questa questione) successivo alla data della presente convenzione. » È poi detto nell'articolo 13: « L'estinzione avrà luogo ogni semestre, ed in modo che il debito sia estinto nello spazio di 36 anni e 6 mesi a cominciare dal nono anno suddetto. » Invece l'ammortizzazione si incominciò dopo il nono anno, ossia nel decimo. Pare quindi, secondo l'avviso della vostra Commissione, che il contratto risolve questa prima questione in favore dei potenti. E questa intelligenza, che si ricava così chiaramente dalla lettera del contratto, è confermata dall'essere ivi stabilito che l'ammortizzazione dovrà farsi nello spazio di 36 anni e 6 mesi. La convenzione non dice « in uno spazio non maggiore di 36 anni e 6 mesi, » ma dice « nello spazio di trentasei anni e sei mesi. » Incominciando l'estinzione dal nono anno, essa si compie al 1 dicembre 1895, ed è perciò che tutte le cartelle del prestito Hambro portano le cedole dell'interesse semestrale precisamente fino e compreso il 1 dicembre 1895.

Per contro se la estinzione parte dal tempo in cui la fece incominciare il Governo, mancherebbero le cedole degli interessi dal 1 dicembre 1895 al 1 dicembre 1896.

Ciò conferma l'intelligenza che si ricava dal testo della convenzione. Me, è egli poi vero che l'ammortizzazione semestrale operatasi successivamente al 1° semestre, sia stata insufficiente a raggiungere quella quantità di rendite che doveva essere effettivamente ammortizzata a tutto l'anno 1865? Questo è un altro punto che risoluto in senso del Governo toglie di mezzo ogni questione circa il punto di partenza. Per rispondere a tale quesito, bisogna prima riconoscere quale quantità di rendita dovesse ammortizzarsi ogni semestre e confrontarla colla quantità effettivamente ammortizzata, avvegnachè se si fosse soltanto ammortizzato ad ogni semestre quella quantità che a termini della convenzione si doveva ammortizzare, si avrebbe sempre una differenza in meno corrispondente al ritardo occorso nel cominciamento dell'ammortizzazione. Se il quesito si risolvesse col solo testo dell'articolo 12 sarebbe risolto in senso favorevole ai potenti, perchè in detto articolo è detto: « Una somma di 36 mila lire sterline corrispondente all'uno per 0,0 del capitale nominale del prestito, è annualmente destinata alla estinzione delle obbligazioni; e si aggiunge che gli

« interessi delle obbligazioni estinte saranno aggiunti a tal fondo onde essere impiegati nel modo stesso. »

Ma dopo essersi nell'art. 12 stabilito il fondo che doveva essere stanziato in bilancio, si provvede nell'articolo successivo all'esecuzione dell'ammortizzazione, e a questo fine si son contemplati due casi diversi; quello in cui la rendita al tempo dell'ammortizzazione fosse al disopra del pari, e quello in cui fosse al disotto. Non occorre di prevedere il caso in cui il corso sia al pari, perchè allora il valore nominale è uguale al valore reale.

Nell'art. 13 è detto: « Se la rendita è al di là del pari, l'estinzione avrà luogo per estrazione a sorte ed in presenza del Ministro, od incaricato d'affari di Sua Maestà il Re di Sardegna a Londra, della casa Bancaria I. Hambro e figlio, e di un pubblico Notaio. Se la rendita è al disotto del pari (prego il Senato di tenere ben presente queste parole) se è al disotto del pari (ed è il caso verificatosi) l'estinzione avrà luogo per mezzo d'acquisti al corso per un ammontare nominale corrispondente al pro-rata della somma applicabile al semestre. »

E perchè si è stabilito così? Perchè con questo sistema l'ammortizzazione si compie sempre in 36 anni e sei mesi come è statuito al principio dell'art. 13, mentre invece se il ribasso della rendita avesse fatto sì, che spendendo tutta la somma accennata nell'articolo 12, si venisse a comprare in proporzione del ribasso una maggior quantità di valor nominale di cartelle, ne verrebbe che in luogo di compiersi la estinzione nel tempo di 36 anni e sei mesi, si estinguerebbe in un tempo minore, del tutto incerto per la incertezza del corso della rendita.

Quindi la vostra Commissione indagò se siasi o no superata nel fatto l'estinzione semestrale che doveva farsi, e quindi se siasi raggiunta quella quantità di ammortizzazione che doveva essere fatta a termini del contratto al 1 dicembre 1865.

In questa indagine devesi, per le cose fin qui dette, ritenere per costante che l'ammortizzazione obbligatoria doveva bensì partire dal principio del nono anno, ma che doveva farsi in ragione di annue lire 900 mila, valore nominale, oltre gli interessi delle obbligazioni di mano in mano estinte.

Per riconoscere quale fosse su queste basi la quantità di rendita che doveva essere estinta alla fine del 1865, e quale sia quella che si trovava realmente estinta in quell'epoca, la vostra Commissione si è rivolta al Ministero delle finanze. Dai calcoli dimostrativi formati in tale senso dal Ministero risultò che incominciando la estinzione dal secondo semestre 1859, avrebbe dovuto al 1° dicembre 1865 essere estinta una rendita complessiva di lire 340,359 e cent. 93; e che per contro l'estinzione realmente fattasi sino al 1 dicembre 1865 scese a tanta rendita per L. 347,767.

Consequentemente vi è un'eccedenza di L. 6915,06 di rendita tra l'estinzione effettiva e quella che avrebbe dovuto farsi regolarmente, differenza che fu rilevata

in una Nota del Ministro delle Finanze che si legge nel progetto di bilancio passivo per il 1866, stato presentato al Parlamento.

Non rimaneva che una cosa sola a verificare, vale a dire se i risultati di questi calcoli fossero esatti.

La Commissione compiendo al dover suo li ha accuratamente esaminati, e li ha riconosciuti esatti. Nè paga del proprio giudizio, fece esaminare i conteggi del Ministero da due esperti calcolatori, ciascuno dei quali presentò separatamente il suo lavoro che combina esattamente con lo studio fatto dalla Commissione, e dimostrò la precisione dei calcoli comunicati dal Ministero.

A questo riguardo debbo ancora osservare al Senato che la differenza fra i calcoli del Ministero e quelli che i petenti fecero pubblicare nel Giornale *Le Alpi* dell'otto di gennaio, non riguarda la quantità semestrale della estinzione operata ad ogni semestre, perchè intorno ad essa le due parti hanno le medesime cifre, ma riguarda solamente le quantità di rendite, che avrebbero dovuto estinguersi a termini della convenzione; e questa differenza ascende a poco meno di Lire 800 mila, avvegnachè secondo i calcoli pubblicati dai petenti, vi sarebbe una deficienza del valore nominale di L. 653,500 in capitale, mentre invece secondo i calcoli del Ministero vi sarebbe un'eccedenza nell'ammortizzazione di L. 6915 di rendita, corrispondente a L. 138,300 di valore capitale.

La Commissione ha voluto riconoscere, e far anche riconoscere da altri la causa di questa differenza, e la ritrovò in un errore di massima nel calcolo degli interessi nel quale sono caduti i petenti.

Diffatti è stabilito nella convenzione che ai fondi d'estinzione si dovranno aggiungere in ogni semestre gli interessi delle obbligazioni estinte, e da ciò consegue che ad ogni semestre si deve aggiungere il semestre degli interessi sulla quantità della rendita estinta precedentemente; e siccome la rendita è in ragione del cinque per cento all'anno, l'interesse semestrale da aggiungere è sempre in ragione del due e mezzo per cento sulla quantità della rendita stata estinta precedentemente.

In questo modo vennero calcolati gli interessi nei conteggi del Governo, mentre invece nei conteggi che i petenti fecero pubblicare nel giornale *Le Alpi* dell'8 gennaio, vennero aggiunti ogni semestre al fondo fisso di estinzione gli interessi del cinque per cento sul capitale della rendita estinta precedentemente; locchè fa ascendere gli interessi al dieci per cento all'anno invece del cinque.

Questo errore ripetuto nel corso di dodici trimestri ed in qualità sempre progressiva, ascende appunto in complesso a quella differenza complessiva che si verifica tra i conteggi del Ministero e quelli dei petenti.

Il Ministero nel progetto di bilancio pel 1866 ha proposto di continuare ad estinguere in detto anno

una quantità maggiore di quella a cui sarebbe tenuto a termini della convenzione, osservando che continuando questo sistema la estinzione si compirà in un tempo più breve di quello stabilito dalla convenzione.

Non è ora il momento opportuno di esaminare se questo sistema sia da approvarsi. Per ora basta lo aver accertato che al primo dicembre 1865 si era già estinta una quantità di rendita maggiore di quella che si aveva obbligo di estinguere.

Quindi la vostra Commissione a fronte di questi risultati, propone al Senato che anche per la seconda parte della petizione si adotti l'ordine del giorno puro e semplice.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Non avrei alcun che da aggiungere alla relazione diligente e dettagliata che ho udito su questa petizione. Rammenterò solo che l'urgenza di questa petizione, fu accordata sull'istanza del Ministro delle finanze. Egli la domandò perchè il Governo era sicurissimo del suo operato.

Avete udito che due sono i lamenti che muovono alcuni, anzi pochi possessori di titoli del prestito Hambro. L'uno riguarda pretesi danni che essi credono essere derivati a' detentori di quei titoli dalla alienazione delle strade ferrate. Il Governo non ha ommesso di dare in proposito le più ampie soddisfazioni; ha fatto esaminare la questione dai suoi consultori legali, e comunque il loro voto lo abbia sempre più convinto dell'insussistenza di quelle pretese, non mancò di lasciare aperta ai reclamanti larga la via di adire i tribunali, ed anche di far ricorso all'arbitramento.

Ma perchè un giudizio od un arbitramento possa arsi nelle condizioni legali, è necessario sianvi di fronte le due parti contendenti, la massa degli interessati ed il Governo. Per lo contrario i pochissimi interessati che reclamano, pretendono che il Governo faccia un giudizio di giattanza che le nostre leggi non ammettono; vogliono, cioè, che il Governo si presenti dinanzi ai tribunali e dica: signori, io credo di avere ragione di oppormi alle pretese dei detentori del prestito Hambro; e quand'anche non avessi ragione, non io ma il terzo dovrebbe risponderne, epperò vengo avanti a voi perchè dichiariate se abbia o non ragione di oppormi a tali pretese. In una parola, vorrebbero i reclamanti che il Governo intraprendesse un giudizio che le leggi nostre non ammettono, un giudizio impossibile.

Anche l'arbitramento non è possibile. Esso non potrebbe farsi che in concorso delle parti interessate. Nella specie invece si hanno due soli possessori di prestito Hambro, i quali non possono assumersi di efficacemente rappresentare la massa dei possessori di quel prestito: ond'è che ove si volesse in tale condizione di cose procedere all'arbitramento, esso dovrebbe seguire in concorso di pochi fra gli aventi interessi da una parte, e dell'interessato per il totale

dall'altra. Ed ognuno ben vede che, legalmente parlando, ciò sarebbe impossibile.

Del resto la circostanza che i sottoscrittori della petizione sono due soltanto, parmi sia la prova più evidente del non fondamento delle loro pretese.

Rispetto poi all'altro titolo della domanda, puossi rispondere con un dilemma che riassume tutti gli argomenti che furono svolti dall'onorevole Relatore. Il dilemma è questo: Voi possessori delle cartelle avete sempre creduto che l'estinzione avesse a cominciare entro il nono anno, e non compiuto il nono anno, o cominciate a credere ciò soltanto oggi? Se l'avete sempre creduto, perchè col vostro silenzio di cinque anni avete aderito a questo modo di estinzione? L'estinzione è cominciata nel 1860, oggi voi dite che avrebbe dovuto cominciare nel 1859; ma se dal 1860 ad oggi i possessori delle cartelle Hambro hanno taciuto, il loro silenzio vale adesione, la quale basta per giustificare l'operato del Governo.

Ma vi ha di più. Voi oggi pretendete che l'estinzione avrebbe dovuto cominciare nel nono anno, e non dal nono anno compiuto. Ciò non credo si possa inferire dal patto della convenzione, ma supponendo anche che ciò sia vero, e supponendo pure che non siavi in contrario la tacita adesione delle due parti pel periodo di cinque anni, cosa potreste voi in oggi pretendere? Nulla di più che di essere messi nella condizione in cui vi sareste trovati ove l'estinzione fosse cominciata dentro il nono anno, e non a capo del nono anno. Ma se il Governo in questi cinque anni ha operata un'estinzione maggiore della pattuita, per un importo che supera di L. 6915 quello cui sarebbe stato tenuto a termini di contratto, nel supposto che l'estinzione si fosse dovuta operare entro il nono anno e non dal nono anno compiuto, voi certamente non avete alcuna ragione o diritto di lagnarvi.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, metterò ai voti le conclusioni della Commissione che sono per l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione 3775 presentata da alcuni creditori del prestito Hambro. Chi è di parere di adottare queste conclusioni sorga.

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL PASSAGGIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLO STATO ALLA BANCA NAZIONALE.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale.

Senatore Di Revel. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

Presidente. Ha la parola per una questione pregiudiziale.

Senatore Di Revel. Signori, un mese circa addietro il Senato votava un progetto di legge presentato dal Ministro delle finanze con cui si legalizzava, o per

meglio dire si traduceva in legge un Decreto reale, col quale, sotto la riserva dell'approvazione legislativa, il Governo aveva autorizzato la Banca Nazionale e la Banca Toscana a fondarsi in una sola prendendo il nome di Banca d'Italia; questa legge è ancora allo stato di progetto, in quanto che passata bensì in questo ramo del Parlamento non è ancora stata discussa nell'altro, e tanto meno ha potuto avere la sanzione sovrana.

Premetto ancora che alla stessa data del 23 ottobre il Ministro di finanze conchiudeva colla Banca Nazionale non fusa, ed esistente indipendentemente dalla Banca Toscana, una convenzione, colla quale la Banca d'Italia, che ancora non esisteva, verrebbe ad assumere il servizio delle tesorerie a partire da un'epoca determinata.

Ma questa convenzione, ossia il Decreto che l'approva, ha ancora da ottenere l'approvazione di uno dei rami del Parlamento, ed è intanto su questo Decreto, non ancora convertito in legge, che si vorrebbe oggi intraprendere la discussione, e provocare un voto del Senato.

A me pare cosa poco conveniente che il Senato si occupi oggi di siffatto progetto. Difatti esso si riferisce, accorda diritti e privilegi ad una Banca che non esiste, alla Banca d'Italia; vi sono bensì due Banche, una Nazionale, ed un'altra Toscana, ma quella unica d'Italia non esiste ancora; non parmi quindi sia della dignità del Senato l'occuparsi di un progetto di legge, che forse non potrebbe più venir discusso dall'altro ramo del Parlamento.

Senatore F. M. Serra. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Ed in questo senso, se noi oggi approviamo, per quanto spetta a noi, il Decreto che concede alla Banca d'Italia il servizio delle tesorerie, può avvenire che dopo il nostro voto di approvazione non venga più approvato l'altro Decreto relativo alla fusione delle Banche, al quale questo tien dietro, dall'altro ramo del Parlamento; ed allora che cosa sarebbe del progetto d'oggi, che affiderebbe il servizio di tesoreria ad una Banca che non esistesse?

Ne avverrebbe che esso non potrebbe nemmeno venire in discussione nella Camera elettiva, e dovrebbe morire di morte propria, senza nemmeno un voto favorevole o negativo dell'altra Camera.

Io quindi ripeto, che sia per dignità propria del Senato, sia anche per non venire a sanzionare od accettare in certo modo quello che ancora non è, cioè l'unione delle due Banche, e per non dichiarare così che fin d'ora riconosciamo come esistente una Banca che ancora non esiste, per non incorrere in questo sconcio, dico, io credo che la prudenza, le convenienze ed i riguardi reciproci vogliano che la questione sia sospesa e rimandata a quando, approvato nell'altro ramo del Parlamento il progetto di fusione delle due Banche e sancito per legge, possa il Senato con ragione e senza mentire a se stesso chiamar Banca d'Italia quella che Banca d'Italia sia.

Presidente. La parola è al Senatore F. M. Serra.

Senatore F. M. Serra. Io credo che la questione pregiudiziale promossa dall'onorevole conte Di Revel non regge.

Egli stesso dice che la convenzione, colla quale il Governo cede il servizio delle tesorerie alla Banca, è stipulata colla Banca Nazionale, ed io ragiono in questo senso per escludere la questione pregiudiziale.

O che la legge attuale si reputa indipendente affatto da quella che il Senato ha votato un mese fa, e che rifletteva la creazione della Banca unica del Regno d'Italia, o che ne è dipendente. Se indipendente noi possiamo discuterla appunto perchè tale; se è dipendente, allora bisogna ragionare in un altro ordine di idee. Se nel concetto dell'onorevole Senatore che propone la questione pregiudiziale la legge di creazione della Banca unica d'Italia è tale che per vizi intrinseci non potrà mai avere l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, allora io credo che il Senato abbia mezzi proprii discutendo questa legge di provvedere al decoro suo senza aspettare che altri gli ne dia, per modo di dire, una lezione.

Io credo per questo motivo che sia appunto del decoro del Senato di discutere questa legge. Per lui la Banca unica d'Italia esiste, in forza del suo voto precedente.

Che cosa avverrà di male se la Camera elettiva non approverà il progetto che crea una Banca unica d'Italia? Avverrà che la convenzione dal Governo stretta non colla Banca unica d'Italia ma colla Banca Nazionale continuerà ad avere i suoi effetti in faccia alla stessa Banca colla quale ha contrattato. Per questi motivi credo che la questione pregiudiziale non sussista.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Fo ancora osservare all'onorevole preopinante, che lo stesso progetto di legge relativo alla creazione della Banca d'Italia dovrà tornare al Senato. Come esso è stato votato dal Senato non può essere eseguito, perchè il tempo fissato è trascorso; bisognerà perciò cambiare il punto di partenza; cambiando il punto di partenza, si fa una mutazione alla legge quale è stata votata, epperò evidentemente il Senato sarà chiamato a nuovamente occuparsene. E anche per questo rispetto io mantengo che, o si voglia questa legge una conseguenza dell'altra, la prima non esiste, esiste il voto soltanto, dunque non si può trarre una conseguenza se non istà la premessa; o si considerano assolutamente distinte, e allora dico: aspettate che l'una sia legge, aspettate che esista l'ente a favore del quale volete fare questa concessione.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Mi sembra veramente che la questione pregiudiziale non abbia fondamento. Alcune delle ragioni che vi si oppongono già furono sviluppate dall'onorevole Senatore Serra.

Ciascun ramo del Parlamento è affatto indipendente dall'altro, di guisa che, parlando a rigor di diritto, noi ignoriamo ciò che avviene nell'altra Camera.

Quando l'uno dei due rami del Parlamento non approva quello che ebbe il suffragio dell'altro, l'unica conseguenza che ne viene si è che l'approvazione dell'un ramo è insufficiente perchè un progetto di legge possa ottenere la sanzione sovrana. E però io credo, che subordinare la nostra opinione, e dico nostra perchè mi onoro di appartenere a questo ramo del Parlamento, io credo dico, che subordinare i nostri convincimenti e i nostri voti alla votazione che di altra legge può farsi nell'altro ramo del Parlamento, sarebbe cosa poco legale e poco conveniente alla nostra dignità. Ma, prescindendo da ciò, io domando al Senato, se dato il caso che il presente progetto fosse venuto in discussione il giorno susseguente a quello in cui approvaste quello sulla fondazione della Banca d'Italia, sarebbesi in allora potuto dire; aspettiamo che il progetto di legge ieri votato sia approvato dall'altro ramo del Parlamento; aspettiamo che quel progetto sia convertito in legge e poi dopo discuteremo la legge che conferisce alla Banca l'esercizio della Tesoreria. Certamente non avreste ciò detto in quel giorno, nè lo potete dire oggi, dappoichè niuna differenza di diritto vi ha fra la condizione in cui si sarebbe trovato il Senato in quel giorno e quella in cui trovasi in oggi.

Ma v'ha di più. Se è vero che queste due leggi sono fra loro strettamente connesse in modo che la sorte dell'una dipende dalla sorte dell'altra, a me pare che voi, o Signori, coll'approvare l'un progetto avete dimostrato essere vostro convincimento che il medesimo è destinato ad essere realmente convertito in legge. Non potete perciò tenere in oggi sospeso tale convincimento per subordinarlo poi a quanto si verrà operando dall'altra Camera.

E notate infine, o Signori, che il contratto che il Governo vi propone in oggi di approvare non è già stipulato con quella Banca d'Italia, che avrebbe a sorgere in virtù del progetto di legge, che già approvato da voi non venne per anco in discussione nell'altro ramo del Parlamento, ma è stipulato invece tra il Governo e la Banca Nazionale, la quale esisteva allora, ed esiste oggi, non in virtù di una convenzione non ancora sanzionata dal potere legislativo, ma in virtù di statuti e leggi preesistenti. Sicchè essendosi stipulato con questa Banca Nazionale da ben prima d'ora esistente, ed essendosi solo stabilito che, ove la Banca Nazionale si tramuti nella Banca d'Italia, il contratto obbligherà essa pure, non vi sarebbe alcun plausibile motivo di subordinare la sorte del presente progetto a quella dell'altro sulla costituzione della Banca Nazionale.

Per queste considerazioni io credo che la questione pregiudiziale non regga, e vi prego, o Signori di respingerla.

Senatore Farina. Dopo le cose giustissime che furono dette dagli onorevoli oratori che mi hanno

preceduto, a me non rimane che fare una semplice osservazione in appoggio di quanto ha detto testè l'onorevole signor Ministro delle finanze.

La convenzione presente è fatta colla Banca Nazionale, con un ente che sussiste, che sussiste legalmente non solo, ma negli statuti del quale si sono gettati già i germi di quella legge che oggi è proposta all'approvazione del Senato. Infatti all'articolo 19 dello statuto della Banca approvato colla legge del 4 ottobre 1859, che è lo statuto che regge la Banca attuale, noi troviamo espressamente sancito quanto segue:

« Art. 19. Per quelle operazioni, di cui la Banca potesse venire incaricata per conto delle finanze dello Stato ne saranno determinate le condizioni d'accordo col Consiglio superiore. »

Come il Senato vede, esiste già dunque allo stato attuale delle cose nello Statuto che regola l'esistenza della Banca Nazionale, il germe della presente legge.

Le trasformazioni successive che subirà la Banca Nazionale per effetto della legge che ora sta davanti all'altro ramo del Parlamento non possono togliere efficacia a quella che è sottoposta ora alle deliberazioni del Senato.

Consequentemente parmi che non si possa accogliere la questione pregiudiziale che venne testè affacciata dall'onorevole Senatore Di Revel.

Presidente. Se non si domanda da altri la parola, metto ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Di Revel la quale rimanderebbe la discussione di questo progetto a tempo indeterminato, cioè quando fosse sanzionata dall'altro ramo del Parlamento la legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Quando io lessi la relazione su questo progetto di legge trovai ch'essa parlava sempre di Banca d'Italia; ma avendo ora esaminato lo schema di legge vidi menzionata la Banca Nazionale. Ciò veramente mi era sfuggito, non avendo, come dissi, visto nella relazione se non il nome di Banca d'Italia, e ritenevo esser quella colla quale si stipulò la Convenzione, quando invece è la Banca Nazionale. In questo caso non ho difficoltà di ritirare la mia proposta.

Presidente. Il Senatore Di Revel avendo ritirato la sua proposta sospensiva, si passerà alla discussione del progetto di legge.

Leggo il testo dell'articolo unico e il R. Decreto che si tratta di convertire in legge.

Articolo unico.

È convertito in legge il R. Decreto del 23 ottobre 1865, N. 2586 con cui venne approvata la convenzione dello stesso giorno stipulata fra il Ministro delle finanze e il Direttore generale della Banca Nazionale pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca medesima dal 1 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. Decreto di questo giorno, N. 2085, col quale sono approvati gli statuti della Banca d'Italia;

Veduto il Regio Decreto 29 giugno 1865, numero 2376;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione in data d'oggi tra il Ministro delle finanze e la Banca Nazionale, in virtù della quale la Banca medesima, a termini dell'articolo 8 del R. Decreto 29 giugno 1865, numero 2376, assume il servizio di Tesoreria in tutto lo Stato.

Art. 2.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento nella prossima Sessione per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il Senatore Segretario Chiesi legge:

CONVENZIONE

per l'assunzione del servizio di Tesoreria dello Stato da parte della Banca Nazionale.

L'anno 1865, e questo di ventitrè ottobre, in Firenze, fra il Ministro delle finanze, Commendatore Quintino Sella, contraente in nome dello Stato, e la Banca Nazionale, avente la sua sede centrale in Firenze rappresentata dal signor Commendatore Carlo Bombrini Direttore generale della Banca Nazionale (nel Regno d'Italia), è stato convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

A cominciare dal 1 gennaio 1866 il servizio di Tesoreria in tutto lo Stato sarà affidato alla Banca Nazionale onde sia esercitato gratuitamente, prima da essa Banca a termini dell'art. 8 del R. Decreto 29 giugno 1865, N. 2376, e poi dalla Banca d'Italia, nella quale essa Banca Nazionale si fonde a termini dell'art. 6 degli statuti per la Banca d'Italia approvati con R. Decreto in data d'oggi.

Art. 2.

Dal giorno indicato nell'articolo precedente i Contabili dello Stato riceveranno come danaro contante i

biglietti della Banca che venissero offerti in pagamento nell'interesse dello Stato.

Art. 3.

Il servizio di Tesoreria affidato alla Banca consisterà nel fare, secondo le norme stabilite dai Regolamenti, le operazioni qui appresso:

1. Nel Capoluogo d'ogni Provincia;

a) L'incasso delle entrate dello Stato dai Contabili e debitori verso il Tesoro e il pagamento delle spese dello Stato, comprese le entrate e le spese d'ordine per vaglia e Buoni del Tesoro;

b) Il servizio del Debito Pubblico nell'interno del Regno;

c) La ricezione dei versamenti e dei depositi in contanti e i pagamenti per conto delle Amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti;

d) L'incasso delle entrate della Cassa Ecclesiastica dai Contabili incaricati della loro esazione e il pagamento delle spese che verranno ordinate per conto della medesima.

2. Nel Capoluogo di ogni Circondario, tre volte al mese nei giorni che saranno prestabiliti d'accordo col Ministero e notificati al pubblico;

a) L'incasso delle entrate dello Stato dai Contabili e debitori diretti verso il Tesoro compresi i versamenti per acquisto di Buoni del Tesoro;

b) Il pagamento dei mandati, esclusi quelli di spese fisse, e il rimborso dei Buoni del Tesoro nel Capoluogo del Circondario in cui fossero stati acquistati;

c) Il pagamento dalle rendite dei titoli di Debito Pubblico.

3. Nei tempi, luoghi e modi convenuti il servizio delle obbligazioni e cartelle di Società o Corpi morali che il Governo fosse a tutt'oggi impegnato a fare gratuitamente nelle sue Casse.

Art. 4.

La Banca terrà nella sua amministrazione centrale presso la sede del Governo due conti, cioè un conto corrente di debito e credito rispetto al Tesoro, e un conto definitivo di debito e credito rispetto allo Stato il quale sarà presentato alla Corte dei conti per la debita revisione e per il legale accettazione.

Nel conto corrente del Tesoro si porteranno a debito della Banca le somme effettivamente incassate delle varie Provincie il giorno successivo a quello in cui pervenne alla sede del Governo la notizia del fatto versamento.

Si porteranno a credito della Banca le somme per le quali venne spedito ordine di pagamento a partire dal giorno stesso in cui l'ordine venne trasmesso alla Banca se a vista, oppure dal giorno della scadenza del debito.

Questo conto corrente verrà chiuso giornalmente tra il Tesoro e la Banca.

La differenza fra il debito e il credito costituirà il fondo a disposizione del Ministro delle finanze.

Nel conto definitivo da presentarsi alla Corte dei

conti figureranno e si giustificheranno le somme effettivamente incassate e le somme effettivamente pagate. Questo conto verrà presentato ogni mese.

La differenza fra le somme effettivamente incassate e quelle effettivamente pagate che risulterà dall'esame della Corte dei conti costituirà un resto attivo dell'Esercizio.

Art. 5.

Alle scadenze del pagamento delle rendite nominative del Gran Libro del Debito Pubblico e non vincolate a pagamento personale sul fondo disponibile a favore del Tesoro, sarà accreditata alla Banca la somma corrispondente all'ammontare di quelle che dalla Direzione generale del Debito Pubblico saranno riconosciute pagabili nello Stato.

La Banca si obbliga di effettuare il pagamento agli espositori dei titoli.

Assume pure il carico del pagamento delle rate, le quali siano già scadute e non prescritte nel giorno in cui avranno effetto le disposizioni di questo articolo. E dall'altra parte riterrà a suo beneficio il montare delle rate che da tale giorno fossero per cadere in prescrizione a termine di legge.

Allorchè la Banca assumerà tale servizio riceverà per mezzo della Direzione generale del Debito Pubblico prospetti delle rendite da pagarsi colle indicazioni dei titolari, il numero d'iscrizione, e del luogo del pagamento non che degli arretrati che sieno dovuti dallo Stato alla suddetta epoca.

Alle successive scadenze riceverà un elenco delle variazioni seguite nelle rendite pagabili nello Stato.

Questo articolo avrà solo effetto a partire dal semestre successivo all'approvazione della presente convenzione per parte del Potere legislativo.

Art. 6.

Le spese dei locali, mobili, oggetti di cancelleria ed altro per il servizio di Tesoreria nei Capoluoghi di Provincia sono a carico della Banca, eccetto le stampe occorrenti alle operazioni derivanti da prescrizioni regolamentari e disciplinari.

Il Governo fornirà i locali e mobili che saranno riconosciuti necessari per le operazioni da farsi nei capoluoghi di Circondario, e la scorta armata pel trasporto dei fondi di Tesoreria nei capiluoghi di Provincia e di Circondario.

Esso destinerà la forza armata necessaria per la custodia dei fondi. Il locale, l'illuminazione e gli arredi pel corpo di guardia saranno a carico della Banca.

Art. 7.

Ogni qualvolta la Banca sia incaricata di provvedere a operazioni e a passaggio di fondi relativi alla unificazione monetaria sarà fissata un'indennità in compenso delle spese che essa dovrà sostenere.

Art. 8.

I danni che incontrasse la Banca per gli effetti dell'art. 7 della legge 24 agosto 1862, N. 788, saranno a carico dello Stato.

Fatta la presente in due originali alla presenza delle

parti e di due testimoni che assieme ad esse la sottoscrivono.

Il Ministro delle finanze

QUINTINO SELLA.

Bombirini, *Direttore della Banca Nazionale.*

C. Perazzi, *testimonio.*

Antonio Callegari, *testimonio.*

È aperta la discussione generale, ed ha pel primo la parola il sig. Senatore Serra Francesco Maria.

Senatore **Serra F. M.** Signori Senatori! Quando vidi l'onorevole Senatore Scialoja chiamato nei Consigli della Corona come Ministro delle finanze, pensai subito che egli avrebbe accettata la paternità di questa legge. A parte ogni altra considerazione, parevami di tutta convenienza che il Ministro non avesse disdetto il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ma per quanto a me incresca di fare per il primo atto di opposizione a lui che moltissimo stimo ed apprezzo, pure non posso dispensarmene senza venir meno al mio convincimento e alla dignità mia. Infatti, o Signori, io che mi era fatto inscrivere il primo per combattere questa legge allorchando fu messa all'ordine del giorno per la tornata del 19 scorso dicembre, ove oggi rimanessi silenzioso, assumerei l'apparenza di avversario personale del passato Ministro o amico a qualunque costo del suo successore. Io non sono nè l'una cosa nè l'altra, e perciò mi propongo di fare all'onorevole Ministro Scialoja quelle osservazioni medesime che fatte avrei al suo egregio predecessore, se ancora sedesse sul banco ministeriale.

Quale accoglienza questa legge abbia avuto negli uffici del Senato è noto a quanti al pari di me v'intervennero per esaminarla. Obbiezioni gravi, difficoltà grandissime insorsero; i commissari le riportarono all'Ufficio Centrale e fu riconosciuto necessario l'intervento del Ministro proponente per cercare se mai fosse possibile di scioglierle o quanto meno di attenuarle. In quel mentre uno dei commissari dell'Ufficio Centrale si assentò da Firenze. Egli poteva, anzi doveva ragionevolmente credere che un progetto di tanta gravità ed importanza non sarebbe portato alla discussione del Senato in quell'ultime ore che immediatamente precedevano le consuete vacanze del Natale. Ma altrimenti pensava il Ministro d'allora; egli quasi prendendo in prestito dal Codice di procedura civile il procedimento sommario a udienza fissa con abbreviazione di termini, volle che in un dato giorno fisso la legge si discutesse. Fu giuocoforza agli altri commissari presenti di riunirsi di nuovo; si ebbero dal Ministro le spiegazioni volute; i commissari nominarono Relatore l'onorevole Senatore Scialoja, e questo fecero con ben provvido consiglio, poichè nessuno meglio di lui avrebbe potuto nel brevissimo spazio di tempo (che egli stesso dichiara essergli sfato concesso) coordinare tante idee, formolarle a se stesso tante obbiezioni, per poi, colla distintissima abilità di cui è fornito, tentare di combatterle e di scioglierle,

onde così aprirsi la via a concludere per l'approvazione della legge.

Ma quantunque io riconosca che al merito intrinseco del suo lavoro non nocque certamente la brevità del tempo, pur non mi sento il coraggio di associarmi alle conclusioni sue, le quali in sostanza derivano dagli elementi che verrà indicando.

L'onorevole Relatore comincia col dire: voi avete votato la legge che crea una Banca unica del Regno d'Italia; questa legge è connessa intimamente con essa, ne forma quasi il complemento; dunque per ragione di coerenza con voi medesimi dovete votar questa, poichè avete approvato quella.

Demandandosi, soggiunge l'onorevole Relatore, il servizio delle tesorerie alla Banca, l'amministrazione e specialmente la contabilità si semplificano immensamente.

Questo è un vantaggio considerevolissimo; accettatelo accettando la legge.

Per ultimo l'onorevole Relatore osserva: eseguendosi dalla Banca il servizio delle tesorerie gratuitamente, la finanza viene a fare un'economia che coll'andar degli anni può avvicinarsi ad un milione di lire.

Facendomi ad esaminare se, e sino a qual punto, queste ragioni tutte sussistono, io procurerò, o Signori, di essere breve per quanto mi sarà possibile; e meglio che l'opinione mia personale, che in questa materia sarebbe assai poco attendibile, io riporterò i giudizi di uomini competentissimi, alcuni dei quali sedettero, ed altri siedono ancora con molto decoro, nell'altro ramo del Parlamento; gli uni e gli altri mi affermarono unanimi che la semplificazione della contabilità è ipotetica; le economie sono problematiche; possono anche essere illusorie; saranno sempre di gran lunga inferiori a quelle che il Ministro proponente la legge se ne augurava. E che questi giudizi sieno giusti e fondati, è lecito argomentarlo dal tenore stesso della relazione dell'Ufficio Centrale, nella quale l'onorevole Senatore Scialoja pure riproducendo questi giudizi medesimi in forma di tante obbiezioni, e colla distintissima svegliatezza dell'ingegno suo quasi divertendosi a combatterle, non mi pare che nello scioglierle abbia assunto quelle formule ricise, quel linguaggio perentorio ed assoluto che solo può essere ispirato dal convincimento intimo e profondo che vero indubbiamente sia quello che come vero si afferma.

Rileggete, o Signori, la Relazione Scialoja, e ditemi se male si apponga il debole criterio mio.

Ma per confortare la mia opinione e trarre il Senato nella stessa sentenza, meglio che della trasparente esitanza dell'onorevole Relatore, e dei giudizi quantunque autorevoli di persone che non hanno l'onore di sedere in questo recinto, io mi varrò del voto che il Senato subalpino nel 1863 dava contrario ad una legge che assai meno difettosa ed assai più ammissibile che questa non sia, veniva sullo stesso identico oggetto, sottoposta alla sua approvazione. Che quella legge fosse di questa assai meno difettosa e più ammissibile, emerge

chiaramente dal semplice confronto delle disposizioni dell'una con quelle dell'altra.

Infatti, l'articolo 3 di quella era così concepito:

« I contabili versano i fondi da essi riscossi nelle tesorerie provinciali che sono tutte conservate; versano poi i fondi disponibili nella cassa della Banca in conformità degli ordini che ricevono dal Ministro delle finanze. »

Se a queste disposizioni voi contrapponeate quelle che nella legge attuale si leggono, riconoscerete di prima giunta quanto immensa sia la distanza che tra l'una e l'altra passa, in quello stesso ordine di idee e di ragioni che determinarono il Senato subalpino a respingere la prima. Infatti, quello che oggi noi chiamiamo circondario amministrato da un Sottoprefetto, era allora provincia retta da un Intendente; in ciascuna Provincia eravi un ufficio di tesoreria con impiegati stipendiati dal Governo. In quelle tesorerie esattori, ed altri contabili, versavano le somme esatte in conto delle pubbliche entrate; con quei fondi facevasi fronte a tutti i servizi del capoluogo, e della Provincia, e se qualche fondo rimaneva disponibile, non altrimenti che per ordine espresso del Ministro delle finanze poteva passare nella cassa della Banca.

Evidentemente adunque quel caso era assai diverso dal presente in cui le tesorerie provinciali più non esistono, e per effetto di questa legge a disposizione del Governo non rimane uno scudo se prima dalle mani dell'esattore o del contabile non passa direttamente nella cassa della Banca.

Posta in evidenza per tal modo la differenza essenzialissima che tra l'una e l'altra legge passa, non temiate, o Signori, che io voglia pigliare per me l'ardua ed inutile fatica e cagionare a voi disturbo, riassumendo in tutti i suoi particolari quella discussione animata e lunga, che resterà sempre una delle pagine più gloriose della nostra storia parlamentare, ed alla quale presero parte valentissimi oratori, quali erano il maresciallo Della Torre, Luigi di Collegno, ed il nostro chiarissimo collega Senatore Federico Sclopis, che mi duole oggi più che mai di non vedere al suo posto. Come a voi tutti sarà noto, relatore di quella legge e più formidabile avversario di essa, era quel Carlo Ignazio Giulio, uomo preclaro per virtù e per dottrina, troppo immaturamente rapito da morte alla scienza di cui era esimio cultore, alla patria che tanto amava ed onorava, al Senato, di cui era uno dei più belli ornamenti. Il non mai compianto abbastanza Ministro Cavour, con quella sua abilità più che straordinaria, rarissima, sostenne strenuamente il suo progetto di legge, combattè solo e contro tutti, lottò corpo a corpo col Senatore Giulio, e per verità un campione era ben degno dell'altro; Camillo Cavour perdette, e perchè? Perchè avanti ai Giudici indipendenti, ed assennatissimi come quelli dei quali il Senato si componeva, non giova valentia di difensore, al trionfo di una causa non giusta.

Ho detto che mi asterrei dal riassumere in tutti i suoi particolari quella discussione.

Ma non posso fare a meno di pregare il Senato a porre mente ad alcune circostanze che allora erano di un interesse secondario, ed oggi assumono un'importanza assai maggiore: nel 1848 la Banca di Genova non dotata di alcuni privilegi governativi e semplice stabilimento privato, in momenti di somma strettezza per l'erario pubblico, gli fornì milioni, milioni, e poi milioni.

Operatasi poco dopo la fusione della Banca di Genova con quella di Torino, e creata la Banca Nazionale Sarda con nessun altro privilegio, salvo quello di aumentare il suo capitale e di accrescere, entro certi limiti determinati, l'emissione della sua carta, fu per legge del 1852 stabilito, che essa dovesse tenere aperto un conto corrente col Governo, ed in certe determinate circostanze mettere a disposizione del medesimo un certo numero di milioni ad un tasso moderato.

Adunque fin dal 1852 l'obbligo per la Banca di tenere aperto un conto corrente col Governo esiste, e non ci è bisogno della presente legge per imporglielo.

L'è economie che il Governo d'allora si riprometteva da quella legge furono dal Relatore Giulio, non contradicente il Ministro Cavour, ridotte alla modesta cifra tra le 30 e le 40 mila lire.

Signori, triplicate, quadruplicate, se così vi piace, quella somma, tenete conto della popolazione d'allora e della popolazione d'adesso, fatevi carico delle pensioni di riposo che darete a chi ne ha il dritto e degli assegnamenti che farete a quegli altri individui che ponete sul lastrico, e poi ditemi se abbia esagerato quando sul parere di persone autorevoli e competentissime io affermava che l'economie risultanti da questa legge sarebbero state illusorie, di gran lunga inferiori a quelle che il Ministro proponente se ne riprometteva.

Ciò osservato, io mi varrò brevemente delle ragioni più culminanti di quella discussione che meglio giovano a sostegno del mio assunto.

Moltissime e gravi censure faceva, per mezzo del suo relatore, l'Ufficio Centrale d'allora, al progetto del conte di Cavour. Ma più che su qualunque altro, il Senatore Giulio insisteva, su che, per effetto di quella legge, andasse nella libera disponibilità della Banca sino l'ultimo scudo delle entrate pubbliche, e così il Governo si costituisse dipendente della Banca medesima. Badate bene, diceva l'onorevole Giulio, non entrate nella via del monopolio perchè in essa una volta che sarete entrati, al primo passo terrà dietro il secondo, a questo il terzo e via dicendo, finchè si arriverà all'abisso.

Voi scambiate le parti con questa legge: del Governo ne fate la Banca, della Banca ne fate il Governo; le tendenze della Banca alla speculazione, la facilità ad impegnarsi in qualche impresa meno che ponderata potranno in certi casi influire perniciosamente sulla libertà dell'azione politica del Governo; ed all'opposto

le tendenze e le necessità politiche del Governo influiranno più d'una volta a danno della speculazione della Banca. Mettete ciascuno al suo posto, lasciate ciascuno libero nella sua sfera d'azione, e sarà meglio.

Il conte di Cavour lungi dal contrastare che ove le premesse poste avanti dal Senatore Giulio fossero vere, ne sarebbero immancabilmente nate quelle conseguenze politicamente e finanziariamente perniciosissime alle quali egli accennava, ciò ammetteva nel modo il più formale, il più esplicito; bensì negava energicamente che le premesse del suo avversario fossero vere e sussistessero. Egli diceva: ma guardate, noi conserviamo le nostre tesorerie provinciali, tutte le entrate riscosse dagli esattori e da altri contabili nelle tesorerie provinciali sono versate; con questi fondi si provvede a tutti i bisogni del capoluogo e della provincia; non è vero che dalle mani dell'esattore o del contabile passino i fondi disponibili direttamente nelle casse della Banca, ci vuole un ordine espresso del Ministro delle finanze, dunque non è vero che il Governo sia a disponibilità della Banca; l'azione sua rimarrà sempre libera, libera egualmente resterà quella della Banca. Non ostante queste rassicuranti spiegazioni, il Senato subalpino rigettò la legge.

Or bene, o Signori, cosa diremo noi di questa, la quale ammette come talmente certe quelle promesse, che da esse come da punto di partenza movendo, conduce direttamente a quelle conseguenze perniciosissime, finanziariamente e politicamente parlando, le quali soltanto intravedute, soltanto tenute possibili, determinarono il Senato subalpino a dare un voto contrario al celebre e prediletto Ministro? Ma v'ha di più o signori; per il dottissimo Senatore Giulio, e per il Senato erano idee dolorosissime il dover rinunciare perfino alla speranza che altri stabilimenti di credito sorgessero nel Regno d'allora a fronte della Banca Nazionale; l'idea di doverne subire come un fatto compiuto ed inevitabile la creazione sebbene con pochissimi privilegi, l'idea di doversi acconciare a trarne il maggior profitto possibile a pro dello Stato; ma essi furono abbastanza cauti per ritrarsi in tempo dal pericoloso sentiero, e le profezie del Senatore Giulio ebbero la forza di scongiurare il temuto pericolo per ben tredici anni.

Ora in questo sdruciolevoles e pericoloso cammino è tratto di nuovo il Senato con questa legge. Col voto precedentemente da noi dato a quella che crea la Banca Nazionale unica, si è già fatto un gran passo avanti; a questa terrà dietro il presente, indi verrà il terzo; voi ne avete, o Signori, la prova nella terza di queste leggi, tra loro connesse, che fra poco verrà posta in discussione avanti a voi, e colla quale si commette alla Banca unica, divenuta Tesoreria generale e quindi avente a sua disponibilità il danaro pubblico, come per la prima ha l'esclusivo monopolio del pubblico credito, a questa Banca unica, dico, voi commetterete anche la percezione delle pubbliche entrate, com-

missione questa, accompagnata da tali favori, da tali privilegi che ben può dirsi, sebbene sia a dirsi strano, che mentre dal 1 gennaio per tutti i cittadini, per tutti gli enti morali d'Italia vi ha un Codice di procedura civile, alle cui disposizioni deve ciascuno assoggettarsi, in riguardo alla Banca unica, alla Tesoreria generale, alla percettrice dei tributi, questo Codice o nacque morto, o fu strozzato appena nato.

Ma qui sento l'onorevole signor Ministro delle finanze, o qualche altro, osservarmi essere straordinario che mentre il Governo è entrato, e mostra di voler progredire in quelle vie di economie cotanto reclamate dai contribuenti e dalla pubblica opinione, siavi in questo recinto chi le avversi e le combatta.

Signori, quando voi pensiate che io vengo da un'isola lontana, dove l'imposta domanda spesso alla proprietà stabile più di quel che in certi luoghi, od in certi anni può dare di frutto a chi la possiede; quando sappiate che anche io possiedo colà un patrimonio di qualche considerazione; quando infine riflettiate che vengo da una provincia dove la sola imposta sulla ricchezza mobile a carico dei pubblici funzionari stipendiati rasentò per il solo primo semestre il 6 per 100, voi non annovererete certamente me, contribuente gravato per tanti diversi titoli d'imposta, fra quelli che avversano le economie del pubblico denaro. Di tutto cuore mi associo a quelli che le reclamano; ma ad un tempo io desidero economie effettive, non illusorie, economie che se non valgono a colmare del tutto, valgano almeno a riempier in parte la voragine che minaccia ogni giorno più fieramente d'inghiottirci; economie, delle quali non si possa dire, come di alcune altre si dice, e di questa si dirà, che sono tanti granelli di sabbia, che non giungono a toccare il fondo del baratro; economie che non si ottengono con sacrifici di posizioni onoratamente acquistate, o compromettendo le condizioni economiche attuali e l'avvenire di moltissime famiglie; economie in sostanza che valgano almeno la pena del malcontento, che dovunque si sviluppa contro di esse.

Entrando in questo vastissimo campo delle economie possibili, primo a' miei occhi si presenterebbe il bilancio della guerra, pel mantenimento dell'esercito; ma l'esercito è il primo, il principale fattore della nostra patria unificazione, l'esercito è il palladio più sicuro della nostra nazionale indipendenza, è il termometro che più precisamente segna il grado della nostra importanza politica in faccia all'estero.

Guai adunque a chi si attentasse di scomporre l'esercito nel suo organismo, e di scuoterne anche menomamente la disciplina! Quel giorno segnerebbe il primo del nostro decadimento, e non sarò quindi io che avrò l'ardire di fare proposte, che neppure indirettamente possano produrre effetti cotanto perniciosi agli interessi della patria.

Avversarii ed amici riconoscono all'illustre generale che presiede il Gabinetto, il merito raro di aver saputo, non ostante la pochezza dei mezzi di cui poteva

disporre, e le immense difficoltà, che gli attraversavano la via, formare un esercito che, nemico stette a fronte di armate formidabili, ed amico e compagno a rivaleggiò di valore e di disciplina coi più temuti soldati del mondo.

All'onorevole attuale Ministro della guerra amici ed avversari riconoscono le doti del prode soldato e dell'amministratore solerte ed intelligentissimo; negli illustri generali Lamarmora e Pettinengo gli interessi dell'esercito hanno i custodi i più vigili, e spiaceci di non vederli al loro posto; ma leggendo il rendiconto essi certamente vedranno le preghiere che loro faccio, che dovendo in qualità di consiglieri della Corona, alla Corona prima e poi al Parlamento proporre tutti quei risparmi dei quali il bilancio dell'esercito, salvi i principii fondamentali dianzi da me accennati, possa essere suscettibile, vogliano esaminare, se mai fosse possibile in due anni e con vicenda alternata di mandare a casa loro cinquantamila uomini di bassa forza e delle leve più antiche, e colla stessa vicenda un proporzionato numero di ufficiali di ogni grado, con meta della paga e senza pregiudizio della loro anzianità.

A fare questa proposta m'indurrebbero parecchie considerazioni.

Stando alle parole pronunciate in altro recinto da personaggio autorevole e competentissimo, ed assentite dall'onorevole Ministro dell'interno, parrebbe potersi concludere che nelle Provincie meridionali il brigantaggio abbia, per fortuna d'Italia, compiuto il suo tempo, sicchè non siavi necessità di misure eccezionali per tenerlo e combatterlo. Se ciò è vero....

Presidente. Pregherei l'oratore a tenersi più strettamente alla questione, perchè se egli intende parlare di tutte le economie possibili, tornerebbe più a proposito il trattar siffatti argomenti quando discuteremo il bilancio.

Senatore Serra F. M. Mi permetta, questa questione è complessa. Una delle osservazioni che a me si possono fare, sarebbe questa: Voi non accettate queste economie, proponetene delle altre. Io prevengo l'osservazione dicendo appunto quel che ho detto e mi propongo di dire: Se il Senato non mi vorrà udire, mi rassegnerò ubbidiente alla sua volontà, ma credo di essere nel mio diritto.

Voci. Parli! parli!

Senatore Serra F. M. Ringrazio il Senato della compiacenza sua verso di me.

Riprendendo il filo del mio ragionare, dico che se è vero che nelle Provincie meridionali non siavi più bisogno di misure eccezionali per frenare il brigantaggio non vi sarà neppur necessità di mantenere sul piede di guerra un esercito formale e numerosissimo. D'altra parte le condizioni d'Europa accennano a tutt'altro men che a conflagrazioni prossime, e nell'Italia nostra stessa, quelle nobili e generose impazienze d'andare a Roma ed a Venezia con la forza, a dispetto di tutto il mondo, e più che del mondo delle nostre immiserite

finanze, sembrano volersi comporre a quella fiduciosa aspettativa, la quale, senza punto rinunciare al principio della completa unità della patria, perchè nessun lo potrebbe, nè lo dovrebbe, nè lo vorrebbe, rifugge dai tentativi inopportuni e dai conati troppo arrischiati e di esito incerto.

Egli è ragionando su questa ipotesi, che io proponeva agli onorevoli signori Ministri Lamarmora e Pettinengo di esaminare se mai l'idea nuda, semplice da me messa avanti potesse essere meritevole di esame e di considerazione.

Il dispiacere che ho mostrato di non vedere al loro posto i signori Presidente del Consiglio, e il Ministro della guerra, debbo mostrarlo a maggior ragione per l'assenza dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici, al quale avrei osservato che nel bilancio passivo del Ministero delle finanze trovo inscritta la somma di 48 milioni 175 mila e qualche centinaio di lire, se non erro, per garanzia di prodotti dovuti dallo Stato a Società concessionarie delle ferrovie.

Se queste ingentissime somme debbono servire per garantire un prodotto minimo stabilito *a priori* nella convenzione, giustizia e ragione vogliono che queste somme non si paghino ai garantiti se non quando l'Amministrazione pubblica sia positivamente accertata che quel minimo prodotto non fu superato e nemmeno raggiunto.

Ora io avrei pregato, se fosse stato presente, l'onorevole Ministro dei lavori pubblici a venire in soccorso dell'ignoranza mia, e dirmi in qual forma, in qual modo è esercitato questo controllo, che solo può fornire all'Amministrazione cosiffatti criterii. Io l'avrei ancora pregato a dirmi se nella parte passiva del bilancio di quelle Società figurano le spese per provvisto di nuove macchine e di nuovi compartimenti, e gli stipendi, gli assegni ed altri vantaggi a qualunque siasi titolo goduti dai Direttori, dai Segretari generali, dagli Ispettori, dagli ingegneri più o meno capi, e simili impiegati al servizio di quelle stesse Società. Se queste spese sono comprese in quei bilanci passivi, se esse concorrono a diminuire l'attivo all'ingiù del quale la garanzia del Governo deve prestarsi, io sarei ben lieto di apprendere dal sig. Ministro dei lavori pubblici, se egli non crede per avventura che quelle spese sieno sbagliate di categoria, e se invece di allegarsi fra le spese variabili, non dovessero piuttosto mettersi fra le fisse.

E più ancora l'avrei pregato di dirmi, se egli crede mai possibile il caso in cui il Governo per un prodotto minimo superato o almeno raggiunto, venga ad esser liberato dall'obbligo di prestare quella garanzia.

Qua che altra cosa avrei detto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici, ma non essendovi, risparmio al Senato la fatica di udirmi.

Solo io dirò che quando ricordo che le meravigliose opere che si ammirano nella linea da Novi a Genova furono costruite da distintissimi ingegneri governativi modestamente retribuiti sotto la direzione e la vigi-

lanza suprema dell'insigne nostro collega Paleocapa, il quale per cosiffatta sorveglianza suprema e per regolare tutti gli altri lavori dello Stato non percepiva che la modesta cifra di 15 mila lire; quando invece penso che quella somma è oggi appena bastevole a retribuire un ingegnere di second'ordine a servizio di una Società privata, sono autorizzato a credere che in quel ramo di spesa a carico dell'erario economie considerevolissime consigliate dalla giustizia e dall'interesse dello Stato potrebbero farsi, qualora il sindacato dell'Amministrazione pubblica fosse più assiduo, più scrupoloso e più severo, e qualche volta si facesse anche sentire a certi amministratori che la generosità è virtù allora soltanto, quando si esercita coi mezzi proprii.

Signori, bisogna ammettere che i diversi Ministri (senza appunto detrarre ai meriti delle persone onoratissime che ne fecero parte) i diversi Ministri che dal 1861 in qua si succedettero, con vicenda disgraziatamente troppo assidua, furono (permettetemi l'espressione) l'uno dall'altro fotografati. Il coraggio delle imposte e dei prestiti, lo ebbero tutti, e taluno anche in grado eroico. Ciascuno dal più al meno si atteggiò al coraggio, ma il coraggio dimostrò contro i deboli, contro i mansueti per posizione di uffizi pubblici e per abitudini contratte in una lunga carriera. Trascinati dalla così detta corrente di una opinione pubblica artificiale, essi bandirono la croce alla burocrazia antica, pedante, se volete, ma laboriosa; e quando a forza di sacrifici a danno dell'uno e dell'altro riuscirono a risparmiare poche centinaia di lire, migliaia ne profusero creando una burocrazia nuova, più numerosa, e non sempre bene scelta.

A questa sorta di coraggio è calcata, a questi stessi principii si informa la legge presente, o alcune di quelle che la precedettero, e altre che minacciano di seguirla.

Fra queste citerò quella che minaccia di soppressione le Università di secondo e di terzo ordine. E poichè la parola *Università* mi è uscita di bocca, mi permetta il Senato che io devii un istante dal mio argomento...

Presidente. Scusi, signor Senatore, abbia la bontà di restringersi alla questione sulla quale verte la discussione, e di non estendersi a tutti i rami della pubblica amministrazione.

Senatore **Serra F. M.** Osserverò al signor Presidente che il Senato non ha poi molti lavori in pronto per occupare le sue sedute, e forse mi ha permesso di continuare anche in grazia di questa circostanza speciale; tornerò poi a ripetere che io sono ossequentissimo alla volontà del Senato, e se il Senato non ha volontà di udirmi più oltre, rinunzio alla parola.

Presidente. Scusi, signor Senatore, se sono costretto ancora d'interromperlo.

Senatore **Serra F. M.** Per due volte il signor Presidente mi ha richiamato alla discussione ed alla brevità, ci va della dignità mia di non esservi richia-

mato per la terza, e se crede che io non debba continuare lacerò...

Voci. Parli! parli!

Presidente. Mi permetta, signor Senatore... non gli ho tolta la parola, ella può continuare, l'ho soltanto pregato di restringersi alla questione sulla quale verte la discussione.

Senatore **Serra F. M.** Ripeto adunque, e non perderò il filo delle mie idee, ripeto che una legge forse non molto lontana minaccia di colpire le Università tutte di secondo e di terzo ordine. A proposito della parola *Università*, ho pregato il Senato di permettermi di deviare per un momento dal mio sentiero principale.

Lo screditato Governo spagnolo che per parecchi secoli si aggravò sulla mia terra natale, e quasi la rese deserta, pure la dotò di due Università, quelle di Cagliari e di Sassari. Erano creazioni imperfette quanto volete, ma pure in grazia loro, la gioventù sarda avidissima d'istruzione ed attissima ad ogni scienza, fu condannata alla necessità di dover peregrinare per le Università di Salamanca, di Pisa e di Bologna per adottarsi nelle scienze fisiche, o nelle legali.

L'angusta Casa di Savoia verso la metà dello scorso secolo, essendo Ministro il celebre conte Bogino, migliorò d'assai queste creazioni spagnuole, e nel secolo presente quasi le perfezionò. Si vorrebbe non farle morire di consunzione, sebbene una di esse (se le mie informazioni sono esatte), l'Università di Sassari, poco sussidio riceva dall'erario nazionale e viva quasi a spese del proprio patrimonio e coi sussidi di quel Comune e di quella Provincia.

Indizio certo di questo proposito è l'ordine già mandato alla Università di Cagliari che non spedisca più patenti di architetto civile, di geometra e di agrimensore, ed il provvedimento già dato e poco dopo soltanto sospeso, in forza del quale i laureati in medicina e chirurgia in una delle Università della Sardegna non potranno esercitare la loro professione se non passano il mare e non fanno un corso complementare in una delle Università primarie del Regno.

Che se si potesse pensare a sopprimere nelle Università sarde le cattedre di teologia, di diritto canonico, e qualcuna di quelle così dette di lusso, lo comprenderei, ma che si vogliano obbligare gli abitanti della Sardegna, che al pari di qualunque altro cittadino d'Italia, se non più, pagano il tributo del danaro e del sangue, ad emigrare dall'isola loro per poter ottenere in una delle primarie Università d'oltremare le patenti d'architetto civile e d'agrimensore e la facoltà di prescrivere un purgante e di praticare un salasso, mi pare che sia spingere lo spirito d'economia oltre i termini della giustizia e della politica convenienza.

Nè io credo che l'onorevole mio amico Domenico Berti voglia associarsi ad un provvedimento che la coscienza pubblica non potrà assolutamente approvare, un provvedimento che in pieno secolo 19 e sotto un Governo liberale, priva le Provincie della Sardegna di

quel beneficio che or son due secoli la Spagna dispotica, la terra classica dell'oscurantismo e dell'inquisizione le concedeva, un provvedimento che disconoscendo il principio popolare che informa tutte le nostre istituzioni, tende a confiscare l'istruzione e la scienza a favore esclusivo dell'aristocrazia del danaro e di quelli che ebbero la fortuna di nascere, od hanno e quella di poter vivere in uno dei centri primarii e privilegiati.

È per me strano, o Signori, che mentre tanto si declamò contro il sistema regionale, che applicato a suo tempo forse avrebbe potuto sotto qualche rispetto produrre vantaggi ed evitare inconvenienti, lo si voglia oggi attuare in quel modo che è appunto il più ingiusto e il più dannoso.

Per non correre pericolo di essere di nuovo richiamato all'argomento, io troncherò nel meglio la rassegna delle economie che a me paiono più ragionevoli della presente e più profittevoli, la esposizione di alcune idee intorno a certe nuove imposte, che crederci meno gravose e meno invise.

Concluderò pertanto il mio discorso dicendo, che come l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale fece, così l'onorevole Ministro delle finanze vi dirà: Signori, ratifate la legge attuale perchè avete votata la precedente di cui questa è il complemento. Siate coerenti al vostro voto, così esige il decoro vostro.

Precedente per precedente, io credo, e l'zi più quello invocato da me che riguardava una legge su quello stesso identico oggetto, ed assai meno difettoso e più ammissibile dell'attuale, di quello lo sia il precedente invocato dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e riguardante una legge, connessa quanto si vuole, ma sempre distinta e diversa da questa.

Io rispetto l'autorità dei precedenti, ed ammetto che le assemblee deliberanti debbano rispettarli anche più dei privati, ma la dignità, il prestigio del Senato meglio che coll'illimitato ossequio alle deliberazioni precedenti si tutela colla profondità dell'esame, colla calma delle discussioni, colla ponderatezza del giudizio. Io non credo che il Senato possa nè debba imporre a sè stesso una legge, quasi a guisa di un fiume che non gli permetta mai di tornare indietro. A me che sono il meno autorevole tra voi tutti non è lecito di dare al Senato suggerimenti e consigli, ma ben mi sarà permesso di fare una preghiera ai miei onorandi colleghi, ed è questa: Tenete bene a mente, o Signori, che il decoro, la dignità, il prestigio del Senato e con essa una delle basi fondamentali delle nostre istituzioni politiche, comincierebbero ad essere seriamente compromessi quel giorno in cui per disgrazia cominciasse ad intiepidirsi nel popolo italiano la fede che i giudizi vostri indipendenti da qualunque considerazione che non sia il bene universale della patria siano per quanto è consentito alla debolezza dell'umana natura, sicuri ed infallibili.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Domandando la parola non è mia intenzione di entrare nella discussione generale, riservandomi di ciò fare quando avrò udito gli altri oratori che combatteranno il progetto, o per meglio dire, le idee fondamentali sulle quali si appoggia. Prendo la parola unicamente, o Signori, per protestare a nome del Governo contro un inusitato modo di confutare intenzioni e propositi che gli si addebitano. — E devo tanto più fare simile protesta, dacchè non trovai presenti i miei colleghi dei lavori pubblici e della istruzione pubblica, dell'amministrazione dei quali parlava più specialmente l'onorevole Senatore Serra. Egli si fece a censurare progetti di leggi che il Governo non ha ancora presentato nè a questo, nè all'altro ramo del Parlamento. Egli si fece a criticare, ed anche con amare parole, intenzioni che io non so come possa saper alcuno se sieno o meno nei propositi del Gabinetto, fino a che egli non le abbia formulate in progetti di legge presentati al Parlamento o altrimenti espresse.

Io quindi respingo assolutamente siffatta intempestiva confutazione, che fuori di quest'aula dall'opinione pubblica potrebbe venire riguardata una specie di inquisizione dei propositi ministeriali.

Senatore Serra F. M. Domando la parola.

Ministro delle finanze. Rispetto poi alle economie, renderò grazie all'onorevole Senatore Serra se intende appoggiare il Ministero delle finanze a domandarle sotto qualsiasi forma. Egli sul principio del suo discorso ebbe la bontà di dire che professa verso di me dell'amizizia personale; e se egli sarà disposto ad appoggiarmi nelle mie domande di economie si mostrerà ancora mio alleato politico. Non posso per altro ammettere, o Signori, che quando si tratta di economie speciali si dica: « questa è piccola, dunque è inutile, » poichè a questo modo ad una ad una tutte si respingeranno, ed economie non se ne faranno mai più. Egli diceva che vi hanno economie che sono come granelli di sabbia; ma io rammento, o Signori, che i granelli di sabbia colla loro infinita somma compongono l'arena del deserto.

Se ogni volta che ci si propone una piccola economia, si voglia come granello di sabbia respingere, respingendole ad una ad una, respingeremmo la massa di quelle economie che solo, colle nuove imposte, possono salvarci dalla gravissima posizione in cui oggi versiamo. Non aggiungo altre parole per non intrattenere più a lungo il Senato di un argomento estraneo alla discussione che è all'ordine del giorno. Ho creduto mio debito di fare simile protesta, ed il Senato, tenendo conto delle intenzioni che ispirarono le mie parole, spero vorrà accordarmi venia se le ho pronunciate con forse soverchia vivacità.

Senatore Serra F. M. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Serra F. M. Io non credo che l'onorevole Scialoja mi tenga capace di fare delle insinua-

zioni offensive contro chi che sia. Egli mi ha fatto carico che io abbia parlato di economie che potevano introdursi nel Ministero dei lavori pubblici, quando il suo collega era assente.

Il signor Ministro abbia la bontà di ricordarsi che quella categoria del-bilancio è appunto nel bilancio passivo delle finanze, ed in quelle spese il Ministro dei lavori pubblici, ora assente, entra tanto quanto il suo collega che a me risponde; amendue procedono di concerto nello eseguirle, da amendue emanano gli ordini necessari.

Bene adunque io poteva, senza venir meno ad alcuna convenienza, indirizzarmi a lui presente per cosa nella quale ha comune l'ingerenza e la responsabilità col suo collega. In quanto al Ministro dell'istruzione pubblica, le parole da me pronunciate suonano ben altro che insinuazioni offensive al di lui indirizzo, o censure anticipate di leggi non presentate al Parlamento. Dei due ordini mandati non da lui, ma molto prima che egli fosse Ministro, all'Università della Sardegna, uno, quello che riguarda gli agrimensori e gli architetti, ha già avuto esecuzione; l'altro relativo ai medici e chirurghi è soltanto sospeso per quest'anno. Vede dunque il sig. Ministro che alcune vivaci parole della sua replica non possono venire al mio indirizzo.

Egli mi ha chiesto se gli sarò alleato politico a riguardo delle economie e delle nuove imposte. Se non fossi stato costretto a troncare il filo delle idee, e insieme l'ultima parte del mio discorso, egli avrebbe da me udito una risposta affermativa, purchè le economie siano razionali, ed efficaci, ed offendano il meno possibile i diritti altrui, e le imposte dimostrate assolutamente necessarie. Ho già detto che alcune le avrei suggerite io medesimo calcolando sull'abnegazione del nostro popolo e sull'amor suo per l'unità della patria.

Allo stato attuale delle cose io ammetto sino ad un certo punto in lui il diritto di protestare, ma sostengo energicamente che egli medesimo non se ne sarebbe

prevalso, se io avessi potuto dire quanto intendeva di dire, ed egli avesse avuto la pazienza d'ascoltarlo.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Voci. A domani, a domani.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Debbo dare comunicazione al Senato di una lettera del Ministro dell'interno.

« Firenze, addì 24 gennaio 1866.

« Il Consiglio de' Ministri deliberò di far celebrare, il 29 gennaio corrente, nella chiesa di Santa Croce, solenni funerali a Massimo d'Azeglio, ed incaricava questo Ministero dell'eseguimento di tale deliberazione.

« In conseguenza di ciò deve il sottoscritto pregare codesto onorevole Ufficio di presidenza a voler porgerne notizia al Senato, il quale vorrà certamente eleggere una Deputazione che, come in altre consimili occasioni fu fatto, intervenga e lo rappresenti alla funebre funzione.

« *Pel Ministro*

« ALASIA. »

Propongo al Senato di nominare una Deputazione per assistere ai solenni funerali che verranno celebrati lunedì prossimo nella chiesa di Santa Croce per la memoria del Senatore Massimo d'Azeglio. Chi è di quest'avviso, si alzi.

(Approvato)

Domani si farà l'estrazione a sorte di quei signori Senatori che dovranno comporre questa Deputazione.

La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Rinuncio alla parola, giacchè io l'aveva domandata appunto per fare la mozione testè fatta dall'onorevolissimo signor Presidente.

Presidente. Domani i signori Senatori sono invitati a trovarsi, prima al tocco per la costituzione degli Uffici, poi alle ore 2 in seduta pubblica per il seguito della discussione della legge pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale. La seduta è levata alle 5 e 1/4.

TORNATA DEL 25 GENNAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario — Osservazioni del Senatore Gallina sul processo verbale — Parole del Senatore Farina per una mozione d'ordine — Richiamo del Senatore Cibrario al Regolamento — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Deliberazione del Senato sull'incidente — Urgenza richiesta e consentita sulla petizione N. 3787 — Omaggi — Estrazione a sorte della Deputazione per assistere ai funerali del Senatore Massimo d'Azeglio — Seguito della discussione sul progetto di legge per il passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale — Schiarimenti del Senatore Farina (Relatore) — Mozione d'ordine del Senatore Poggi, combattuta dal Senatore Farina — Ritiro della mozione d'ordine — Nuovi schiarimenti del Senatore Farina; lettura del testo delle modificazioni al progetto di legge; obiezioni al discorso pronunciato ieri dal Senatore Serra Francesco Maria — Richiamo del Sen. Poggi in ordine al Regolamento approvato per Decreto Reale — Parlano su questo incidente il Senatore Farina e il Ministro delle finanze — Considerazioni del Senatore Audiffredi in favore del progetto — Dei Senatori Cacace e Di Revel contro — Mozione d'ordine su cui parlano in vario senso i Senatori Farina, Gallina, il Ministro delle finanze, il Senatore Montezemolo — Proposta del Senatore Gallina — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, della marina, e più tardi intervengono anche il Ministro della pubblica istruzione, di grazia e giustizia ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario **Ginori Lisci** legge il processo verbale dell'ultima seduta.

Senatore Gallina. Domando la parola sul processo verbale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. Non ho bene inteso la parte del processo verbale nella quale è riferito l'incidente che ebbe luogo in uno dei punti principali della discussione di ieri tra il Senatore Serra ed il Ministro di finanze. Non vorrei essere indiscreto, dimandando di sentire come fu compilata questa parte del processo verbale.

Presidente. Prego il signor Senatore Segretario **Ginori-Lisci** di rileggere questa parte del verbale.

Senatore Segretario Ginori Lisci. La rileggerò.

Senatore Gallina. (*Interrompendo*) L'incidente tra il Senatore Serra ed il Ministro delle finanze, versava circa il modo con cui era stata introdotta la discussione su certe parti dell'amministrazione le quali non erano rappresentate dai rispettivi Ministri assenti dal Senato.

Se il Senato me lo permette, farò a tale riguardo qualche osservazione; e anzi tutto dichiaro che furono dal Ministro delle finanze espresse certe massime che io non posso accettare, e che non credo conformi ai principii costituzionali. Io ritengo perciò esser neces-

sario lo entrare in qualche disamina su quest'oggetto perchè occorrendo discuterà questioni gravissime come la presente, sarebbe molto opportuno che fossero ben constatati i diritti che gli oratori del Senato hanno di toccare a tutte quelle questioni che credono connettersi alla questione principale che si discute.

Il Senatore Serra fece qualche osservazione sopra amministrazioni indipendenti e separate dall'amministrazione finanziaria; erano assenti il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dell'istruzione pubblica, il Ministro della guerra ai quali si riferivano le parole del nostro onorevole collega. Il Ministro di finanze rispose....

Senatore Farina (*interrompendo*). E se mi si permette l'interruzione vorrei dire due parole.

O si fanno osservazioni sul processo verbale di ieri, e sta bene; o si prosiegua la discussione, ed allora si segua l'ordine dell'iscrizione.

Senatore Gallina. Io ho domandato se nel processo verbale erasi enunciato l'incidente menzionato; parmi perciò di essere perfettamente nella questione.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Senatore Gallina. Mi pare, ripeto, di essere perfettamente nella questione. Io sono pronto, se il Senato lo crede, di fare queste mie osservazioni anche dopo la discussione dell'attuale disegno di legge. Ma, a mio avviso, parmi più opportuno questo momento in cui sta per approvarsi il processo verbale, tanto più che tale discussione sarebbe molto grave per i precedenti che si verrebbero a stabilire, e che non si possono non reputare interessantissimi per gli or-

dini costituzionali, e per le norme che si debbono osservare in materia così importante come è la libertà della parola nel Senato.

Io spero perciò che il Senato mi concederà immediatamente di cercare di guarentire i suoi diritti, e di presentare quelle considerazioni che stimo giuste nell'interesse della dignità di quest'assemblea.

Questo è un incidente straordinario, e trovo ben singolare che il Relatore dell'Ufficio Centrale sulla legge in discussione sorga ad opporsi ad una questione d'ordine. Questa resistenza alle osservazioni che riguardano le prerogative del Senato e ai diritti che ha di esercitarle, è poco costituzionale, ed io protesto contro la medesima. Il Senato deliberi ora quello che crede.

Senatore Cibrario. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Senatore Farina, Relatore. Sono sensibile...

Presidente. La parola è al Senatore Cibrario che l'ha chiesta per l'ordine della discussione.

Senatore Farina, Relatore. L'ho chiesta anch'io prima per l'ordine della discussione.

Quando io ho fatto presente che ad una osservazione sul verbale non si poteva sostituire una nuova discussione, credo di essere stato perfettissimamente nei termini del Regolamento del Senato, e siccome il Regolamento del Senato è espressione più che costituzionale, costituzionalissima dell'ordine che ci regge, così trovo singolare l'accusa d'inconstituzionalità lanciata contro di me, perchè, distinguendo quello che si riferisce alla lettera del verbale da quello che può fare oggetto di discussione, ho detto che una cosa non si deve coll'altra confondere.

Non mi occuperò di rispondere ulteriormente a quest'accusa perchè, come dissi, la trovo perfettamente infondata. Ritornando quindi al merito della mia osservazione, dirò che ad una osservazione relativa al verbale non si può rispondere che in un modo solo, cioè vedendo se nel verbale esiste o non la menzione alla quale accenna l'onorevole preopinante; se la menzione esiste, le sue osservazioni non possono essere accolte in questo momento; se la menzione non esiste egli ha diritto di chiedere che nel verbale si faccia constare di quello che per avventura fosse stato ommesso. Ma pretendere di trarre da questo pretesto il diritto di sovvertire l'ordine dell'iscrizione, credo che sia contrario e al Regolamento del Senato e all'ordine costituzionale.

Per conseguenza sostengo che la mia mozione era perfettamente negli ordini costituzionali e negli ordini del nostro Regolamento; che l'osservazione del conte Gallina può essere giustissima quanto al verbale che ci è sta' o letto, quando in esso non sia la menzione della discussione seguita ieri; ma che quando questa menzione vi esista, ovvero quando egli abbia conchiuso perchè vi si inserisca, tutta la questione attuale relativa al verbale deve essere finita. Il conte Gallina farà le sue osservazioni, quando, secondo l'ordine d'iscrizione, la parola spetterà a lui; ma pre-

tendere di sostituirsi da per sè, invocando il processo verbale, nell'ordine della discussione ad un posto, che per ora non gli compete ancora per parlare, e sovvertire così l'ordine della discussione, non credo che si possa in verun modo ammettere, e per conseguenza concludo facendo istanza perchè si rilegga il verbale. Abbia il conte Gallina la bontà di sentire se esso comprenda le osservazioni o deliberazioni a cui egli accenna, e poi finita la questione del processo verbale nel modo dianzi da me indicato, si continui la discussione accordando la parola a chi ha diritto d'averla secondo l'ordine delle precedenti iscrizioni.

Presidente. La parola è al Senatore Cibrario.

Senatore Cibrario. Nel processo verbale non si è potuto fare menzione della discussione cui accenna il Senatore Gallina perchè l'art. 28 del nostro Regolamento lo vieta.

Ecco cosa dice questo articolo :

« In principio di ogni adunanza si legge il processo verbale dell'adunanza precedente. Questo deve riferire i soli atti del Senato senza far menzione delle discussioni. Ciascun Senatore ha tuttavia il diritto di far inserire nel processo verbale una semplice dichiarazione della propria opinione e del proprio voto, ma non i motivi di essi. »

Il Senato vede dunque che la presente discussione non ha motivo di esistere.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. Il Senatore Farina nel riferire e combattere la mia osservazione, ha ommesso di dire che, quando io domandai la parola, ho dichiarato che non si poteva impellire una discussione, od osservazione o protesta qualunque tendente a stabilire i diritti che ha il Senato a discutere le questioni che gli sono presentate, ed ho pur soggiunto che a me poco importava che questa discussione mi avesse luogo prima o dopo l'approvazione del processo verbale, dal quale io aveva preso occasione di parlare, perchè non trovava in esso indicato l'argomento su cui appunto intendeva io discorrere.

All'osservazione poi del signor Senatore Segretario conte Cibrario, risponderò coll'esempio che il Senato ha permesso le mille volte siffatti richiami sul processo verbale, il quale forma un titolo molto utile a consultarsi e molto regolarmente compiuto.

Io ripeto dunque che se il Senato non crede d'ammettere le osservazioni che intenderei fare, io per il momento le ritiro, ma se queste osservazioni, le quali io spero che il Ministero giudicherà esso pure degne di tutta la ponderazione nostra, si possono fare, io non veggio il perchè non mi si vorrà ciò concedere, in quanto che mio solo intendimento è difendere e sostenere le prerogative del Senato.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. L'articolo 35 del regolamento così dispone: »

« Non è permesso a chi parla di trattare argomenti estranei all'ordine del giorno, salvo vi assenta il Senato con voto espresso per alzata e seduta. »

Da parte del Governo io non esito ad entrare nella discussione dell'incidente, purchè il Senato lo assenta.

Lo desidero, perchè vorrei dileguare ogni dubbio che per avventura possa esser sorto nell'animo di un Senatore che tutti rispettiamo ed io in particolare grandissimamente rispetto, qual è l'onorevole Senatore Gallina; vorrei, dico, eliminare ogni dubbio che io da parte del Governo abbia menomamente inteso di offendere quella larghezza di libertà ed indipendenza di discussione che è acconsentita ad ogni Corpo dello Stato nei termini del proprio regolamento.

Le mie osservazioni di ieri non avevano nè potevano avere una diversa portata: ed io sarò fortunato di dare al Senato quelle maggiori spiegazioni che l'incidente potrà richiedere; ma, avuto riguardo al disposto dell'articolo 35 del regolamento, non entrerà in argomento se prima il Senato col suo voto non avrà acconsentito che venga in discussione questo incidente.

Io sono interessato a dichiarare qual è la mia opinione, non tanto perchè seggo momentaneamente su questi banchi, quanto perchè non posso dimenticare che ho l'onore di appartenere a questo consesso, e come Senatore troppo mi preme di tener lontano il più lieve sospetto che chi che sia possa voler rombare in qualunque particella quella larghezza di libertà che è consentita alla discussione ai due rami del Parlamento, all'uno dei quali ho l'onore di appartenere.

Presidente. Il signor Senatore Gallina ha fatto appunti al processo verbale perchè ivi non era espresso l'incidente che ebbe luogo ieri tra il signor Senatore Serra e il Ministro delle finanze.

Nel processo verbale non si è fatto cenno di ciò per la ragione espressa dal signor Senatore Cibrario, secondo l'articolo 28 del regolamento. Esso dunque sarebbe in piena regola; tuttavia vi si faranno quelle correzioni che si crederanno opportune.

Però siccome il Senatore Gallina propone ora una nuova discussione, a guisa d'incidente, io debbo interrogare il Senato se crede che si sospenda la discussione del progetto di legge ch'è posto all'ordine del giorno per dar luogo a questo nuovo incidente, oppure se creda, per non interrompere la discussione della legge attuale, che le interpellanze ossia le rimostranze che vuol fare il Senatore Gallina, debbano aver luogo dopo la discussione compiuta di essa.

Chi è d'avviso d'interrompere la discussione sul progetto di legge posto all'ordine del giorno per dare luogo a quella proposta dal Senatore Gallina voglia alzarsi.

(Non è approvato)

Chi crede poi che la discussione proposta dal Senatore Gallina si debba mettere all'ordine del giorno terminata quella sulla legge ora in corso, si rizzi.

(Approvato)

Ora si rileggerà quella parte del processo verbale cui si riferisce l'incidente, perchè ove s'intendesse introdurre qualche modificazione, venga proposta in questa stessa seduta.

(Il Senatore *Segretario Ginori Lischi* dà nuova lettura della parte del processo verbale a cui si riferisce l'incidente sollevato dal Senatore Gallina)

Presidente. Se nessuno più domanda la parola ritengo approvato il processo verbale.

Senatore *Segretario Cibrario* legge il seguente sunto di petizione.

N° 3787. Il Consiglio Comunale di Sesto (Toscana) protesta contro la soppressione del catasto e dichiara di esser disposto ad assumersi la conservazione del censimento di quel Comune coi carichi e vantaggi inerenti.

Senatore *Segretario Ginori*. Pregherei il Senato a voler conceder l'urgenza per questa petizione.

Presidente. Chi è di parere di concedere l'urgenza per tale petizione abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato)

Senatore *Segretario Ginori* dà lettura dei seguenti omaggi fatti al Senato.

Dal signor Luigi Tesio, di alcune copie delle sue considerazioni sulla Società del Credito fondiario nelle antiche provincie;

Dal Ministro delle finanze, di 200 esemplari dell'annuario di quel Ministero per l'anno 1865.

Presidente. Ora passerò alla estrazione a sorte dei nomi dei signori Senatori che comporranno la Deputazione per assistere alla funzione religiosa in commemorazione del Senatore Massimo d'Azeglio.

(Estrae dall'urna i nomi)

La Deputazione riesce composta dei signori Senatori Cadorna, S. Vitale, Audiffredi, Ginori Lischi, Manzoni Tommaso, Della Gherardesca e Ricotti.

Supplenti: Borghesi-Bichi e Strozzi.

I signori Senatori che si trovassero al tempo potranno unirsi a questa Deputazione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL PASSAGGIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BANCA NAZIONALE.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della legge relativa al passaggio del servizio della Tesoreria alla Banca Nazionale. Ha la parola il signor Relatore Senatore Farina.

Senatore *Farina*. L'onorevole mio amico Senatore Serra esordiva ieri il suo discorso facendo cenno di alcune fasi che aveva subito la discussione nel seno dell'Ufficio Centrale. Credo opportuno di far conoscere al Senato come andò la cosa, perchè dalle varie fasi appunto delle discussioni seguite in seno all'Ufficio Centrale trarrò argomento per esporre al Senato le

modificazioni che d'accordo fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale vennero combinate, e che renderanno il progetto di legge, ne sono certo, più accettabile da questo onorevole consesso.

Parte di queste modificazioni già erano state concesse in una seduta, che precedette l'ultima, dal signor Ministro; altre vennero accordate e definitivamente concertate pochi minuti prima che si aprisse ieri la discussione in Senato.

La storia delle vicissitudini, dirò così, o per dir meglio delle discussioni seguite in seno all'Ufficio Centrale è la seguente:

Chi ha l'onore di parlarvi fece quelle obiezioni, alle quali si trova in parte risposto nella relazione stesa dall'egregio attuale Ministro di finanze in allora Relatore della Commissione: soltanto l'ultima di esse o non si riferiva propriamente a quanto venne detto nell'Ufficio Centrale, od almeno non rende precisamente le idee che chi ha l'onore di parlare esponeva in seno all'Ufficio medesimo. Di qui vi era un'ultima opposizione la quale venne dimenticata nella relazione; ma anche a questa ebbe poi il signor Ministro stesso a riconoscere spontaneamente come fosse opportuno provvedere, e vi provide infatti con un articolo di Regolamento, del quale mi riservo di dare cognizione al Senato.

In forza.....

Senatore Poggi. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Sento parlare di modificazioni che sono state proposte dall'Ufficio Centrale dopo la nomina dell'onorevole Scialoja a Ministro, che era Relatore dell'Ufficio medesimo; io non so se siano state deliberate poco prima di venire alla discussione, ma non sono state stampate, e il Senato le ignora.

In una discussione abbastanza grave non conoscere il tenore di queste modificazioni mi pare cosa, a mio avviso, molto seria, giacchè potremmo esserci formati sull'argomento delle idee che più non corrispondessero al tenore di queste modificazioni sconosciute sinora, tanto più che il Relatore era il signor Ministro, e noi non abbiamo saputo chi sia stato nominato dall'Ufficio Centrale a sostituire il Relatore.

Io pertanto vorrei chiedere che queste disposizioni fossero poste sott'occhio al Senato per poter prendere quelle determinazioni.....

Senatore Farina. Domando la parola.....

Senatore Poggi..... quelle determinazioni che ciascuno creda opportune prima che s'impegni la discussione.

Presidente. Il Senatore Farina ha facoltà di parlare.

Senatore Farina. Io non so veramente se quando un Senatore dice: faccio da Relatore e come tale viene a supplire ad un altro, io non so, ripeto, se si possa dire che non si sa chi sia il Relatore; sta bene che non sarà stampato, ma non è cosa talmente ambigua

che non si possa credere a quello che viene a dire pubblicamente in Senato, che questa qualità gli è stata dai suoi colleghi presente conferita.

Del resto non so come si possa sperare che venga a ridondare vantaggio alla discussione dalla proposta dell'onorevole preopinante.

Ho enunziato che sto per leggere precisamente queste modificazioni e che, per farle apprezzare, esporrò le ragioni che hanno dato luogo alle medesime. Non so come possa giovare alla discussione una proposizione...

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Farina. la quale sarebbe non solo oziosa, ma lascerebbe anche dubbio circa i motivi che hanno persuase le modificazioni anzidette. Parmi questo sia evidente.

Senatore Poggi. Ho domandato la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io dico che è contro gli usi del Senato il parlare di modificazioni da parte dell'Ufficio Centrale combinate col Ministro in un progetto di legge nel quale è già impegnata la discussione, e di parlarne il secondo giorno, quando nessuno se l'aspettava. Si potrà credere benissimo che queste modificazioni non facciano cambiare le opinioni di nessuno; ma io non conosco precedenti parlamentari, i quali ammettano che nel secondo giorno della discussione di un progetto di legge, si venga a dirci che un giorno avanti a quello che incominciassero si erano combinate delle modificazioni, le quali non sono state nè stampate, nè distribuite ai Senatori, e non fatte note neppure all'aprirsi della discussione. Confesso quanto a me che non ho la memoria di simili precedenti.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Mi rincresce di dover supplire a questa mancanza di memoria dell'onorevole preopinante; ma dirò che se non tutte le leggi che sono state discusse in Senato, una gran parte però hanno subito quelle modificazioni o quegli emendamenti che in seno al Senato furono proposti. Or bene, non vedo qual divario trovi il preopinante fra un emendamento presentato da un Senatore ed appoggiato da cinque individui ed un emendamento presentato dall'Ufficio Centrale che è composto da cinque individui, tanto più quando come nel caso nostro è anche appoggiato dal Ministro. Se si vuole che gli emendamenti siano stampati prima che siano proposti si avrà uno sperpero inutile di tempo, mentre in tale caso converrà non solo stampare gli emendamenti, ma anche i motivi che hanno persuaso i medesimi, il che richiede non poco tempo per scriverli e poi per istamparli. Parmi quindi assai più conveniente che prima s'intenda lo sviluppo delle ragioni e poi si formolino gli emendamenti, e che poi quando questi siano veramente importanti vengano stampati, distribuiti, acciò possano da ciascun Senatore ben ponderarsi prima della votazione loro.

Ciò posto mi pare che la mozione del sig. propo-

mente invece di giovare tenda naturalmente ad incagliare la discussione.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. La mia proposizione non tende a differire la discussione, non è questa la mia intenzione, e ieri quando fu proposta una questione pregiudiziale non mi associi alla medesima...

Solo dico che il Senato non potrebbe impegnarsi in una discussione senza prima esaminare il tenore delle nuove proposte che vengono fatte; dico che una volta continuata la discussione non può più ritirarsi; era mio desiderio soltanto che si stesse alle consuetudini parlamentari e non si facesse una innovazione pericolosa.

Gli emendamenti privati dei Senatori possono proporsi, so bene, nel corso delle discussioni, ma le modificazioni combinate tra l'Ufficio Centrale ed il Senato e che variano il testo del progetto da discutersi, devono essere portate alla cognizione dei singoli Senatori per via della stampa e in tempo debito. Se poi il Senato intende di procedere oltre io non insisto ulteriormente.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Non credo di dover trattenero ulteriormente il Senato: dirò solo che l'unica volta che un membro dell'Ufficio venne chiamato a parlare sul merito annunciò queste modificazioni.

La prima discussione di ieri si volse sulla eccezione pregiudiziale, e questa conseguentemente era estranea alla questione di merito della legge; la prima volta che si scese al merito il Relatore si affrettò a dire che si sono fatte alcune modificazioni o meglio aggiunte; che una di queste fu posta nella legge; che ad altre eventualità si è provveduto con modificazioni nel Regolamento; ed io andrò ora indicando le cause delle une e delle altre; ma impossibile che si conoscano e le modificazioni e le cause delle medesime prima che siano esposte; per conseguenza credo che giovi alla discussione che io proceda oltre.

Presidente. Insiste il signor Senatore Poggi nella sua proposta, che cioè si diano prima alla stampa le modificazioni che il Relatore ha enunziato?

Senatore **Poggi**. Ho già dichiarato che non insisto.

Presidente. Giacchè non insiste si continuerà la discussione.

La parola è al signor Relatore.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Riprenderò quello che stavo dicendo nel fare la storia della discussione seguita in seno all'Ufficio Centrale intorno all'attuale progetto.

Chi ha l'onore di parlare proponeva una prima obiezione. Questa era comunicata non in modo teorico ma pratico.

È noto come le disposizioni dell'art. 2 della Convenzione obblighino lo Stato a ricevere i biglietti nelle

sue casse, come danaro sonante. A questo riguardo osservava io come lo Stato debba ricevere come danaro questi biglietti, ma non abbia poi facoltà di farli ricevere dai suoi er. ditori. Vi è dunque una specie di circolazione claudicante, di circolazione che in determinate eventualità può far sì che restino questi biglietti giacenti nelle casse dello Stato, senza che i particolari suoi creditori vogliano riceverli in pagamento. Io quindi diceva doversi adottare qualche disposizione per mettervi riparo; ed anzi sosteneva in genere essere necessario che contemporaneamente si stabilisca il corso legale dei biglietti, si adotti quella misura che in Inghilterra è chiamata *legal-tender*. Questo è quello che si è praticato in Inghilterra, e come appunto l'esempio dell'Inghilterra era indicato come quello che si desiderava seguire nella relazione premessa dal sig. Ministro al progetto di legge che è attualmente in discussione, così, diceva io, se si vuole adottare una misura analoga a quella che fu abbracciata dal Governo inglese, adottiamola col corredo di quelle altre disposizioni che la possano rendere tale, che non cagioni gravi inconvenienti, come a mio credere avrebbe potuto cagionare questa, che io diceva *circolazione claudicante*. Io confesso che qui arrestai la mia obiezione e non la svolsi completamente perchè mi si affacciò subito in seno all'Ufficio la risposta: « i vostri timori sono chimerici in quanto che i biglietti essendo sempre ricevuti al cambio per essere convertiti in moneta, chiunque non voglia ritenerli negli uffici stessi della Banca può procurarne il cambio. »

Su questo rimedio s'impegnò una discussione giacchè dell'efficacia del rimedio io non era punto convinto. Venuto in seno dell'Ufficio, il Ministro che teneva allora il portafogli delle finanze, diede alla obiezione quell'altra risposta che si trova registrata nella relazione, cioè: andate immaginando un pericolo che non esiste.

La Banca è essa stessa il cassiere generale, per così dire, dello Stato; quindi non vi può essere quell'ingombro che mostrate di temere perchè la Banca stessa penserà a cambiare i biglietti quando ne sia richiesta, e per conseguenza il temuto ingombro nelle casse dello Stato non può succedere.

Fino ad un certo punto questa risposta è soddisfacente; ma essa però apre l'adito ad un altro pericolo del quale io non credo di dover intrattenere ora il Senato, perchè forse sarà indicato da qualche altro Senatore. Del resto, quando saremo alla discussione dell'art. 2, se nessuno farà osservazioni in proposito, io stesso suggerirò un emendamento affatto conforme alla disposizione, che già si trova stabilita nell'attuale statuto della Banca, il quale credo potrà essere e dal Ministro e dalla Banca, e dal Senato principalmente accettato. Non occorre quindi che io insista ulteriormente su questa obiezione.

Quanto alle altre che vennero svolte in seno all'Ufficio, non è il caso che me ne occupi, perchè ven-

nero risolte nel modo indicato dalla relazione, tranne l'ultima che è quella che si riferisce alla giacenza nelle casse della Banca del fondo destinato per far fronte al servizio del debito pubblico, e per le cartelle nominali dello Stato.

La risposta a questo obbietto non è precisamente conforme alla proposta dell'obbietto medesimo; ed anzi l'obbietto stesso non era quello che io ho presentato, ma venne diversamente inteso e rifiutato. L'obbietto che io faceva a questo riguardo e di cui prego il Senato di voler apprezzare la gravità, consisteva in un calcolo di quello che sarebbe costato allo Stato il fondo di cassa che costantemente si sarebbe trovato presso la Banca, di denaro di proprietà dello Stato, e che lo Stato doveva anticipare al principio di ciascun semestre alla Banca per il servizio del debito pubblico nominale.

Io prendendo per punto di partenza della mia argomentazione il rendiconto del debito pubblico stato recentemente pubblicato dal Ministro delle finanze, osservava che al finire dell'anno vi erano giacenze considerevolissime nelle casse destinate al servizio del debito pubblico.

Al fine del 1864 quando il servizio del debito pubblico in totale non ascendeva che a L. 195,648,179 12 vi erano fondi giacenti destinati al servizio del debito pubblico, per L. 28,075, 882 86 per il servizio della rendita, vi erano L. 4,610,859 destinate al servizio dell'estinzione del debito pubblico medesimo.

Calcolando l'aumento che ha subito il servizio del debito pubblico dello Stato, e in seguito all'ultimo prestito, veniva io ad indurre che giacenti nelle casse del debito pubblico dello Stato alla fine dell'esercizio venturi doveano trovarsi secondo la proporzione che è determinata in questo prospetto ufficiale, dovevano, dico, trovarsi almeno circa 40 milioni.

Io osservava inoltre che se quando il servizio del debito pubblico dello Stato ascendeva a L. 195,648,179 12 il debito nominale era di 65 milioni circa; esso doveva essere cresciuto almeno ad 80 milioni ora che è di molto aumentata la somma complessiva del servizio medesimo.

Ora dei 40 milioni che abbiamo visto dover essere giacenti al fine dell'esercizio venturo, 20 milioni almeno doveano credersi affetti al debito pubblico nominale, perchè, sebbene l'altro debito sia in proporzione maggiore di esso debito, egli è poi chiaro ed evidente che le giacenze devono essere in maggiore quantità attribuite ad esso, in quanto che il solo debito nominale è quello che si presta alle opposizioni, ai sequestri dipendenti dai diritti dei terzi, dalle successioni ereditarie, da tutte le questioni di legalità le quali si fanno, e danno luogo ad opposizioni, e sequestri relativamente alle rendite nominali, che sono invece interamente esclusi dalla legge relativa alle rendite al portatore. In conseguenza io diceva: vi deve dunque essere al fine di ciascun anno, e durante tutto

il periodo dell'anno nella cassa della Banca un deposito di almeno 20 milioni di spettanza dello Stato, e che lo Stato è obbligato ad anticipare al principio del semestre alla Banca in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della convenzione seguita fra la Banca e lo Stato.

L'articolo 5 dimostra come male io non mi apponessi nel calcolare queste giacenze.

Esso è del tenore seguente:

« Alle scadenze del pagamento delle rendite nominative del gran libro del debito pubblico e non vincolate a pagamento personale sul fondo disponibile a favore del Tesoro, sarà accreditata alla Banca la somma corrispondente all'ammontare di quelle che dalla Direzione generale del debito pubblico saranno state riconosciute pagabili nello Stato. La Banca si obbliga di effettuare il pagamento agli esibitori dei titoli. »

Ecco adunque come al principio di ciascun semestre lo Stato fosse obbligato a sborsare alla Banca l'intero ammontare di quella somma; e come quindi dal calcolo testè da me istituito in base ai dati ufficiali che ho avuto l'onore di leggere, vi dovesse essere, dico, nelle casse della Banca una giacenza costante di spettanza dello Stato di 20 milioni.

Ciò premesso io faceva il ragionamento seguente: noi ritrarremo dalla convenzione un vantaggio che è calcolato dal signor Ministro delle finanze di circa 700 mila lire, ma questi 20 milioni di spettanza dello Stato giacenti costantemente nelle casse della Banca che cosa costeranno allo Stato?

E qui veniva a dimostrare che costavano certamente una somma ingente allo Stato perchè calcolando anche si fossero avuti in buoni del Tesoro al 6 per 100, avrebbero costato un milione e 200 mila lire.

Ora dunque, diceva io, non è vero che questa Convenzione produca quel vantaggio pecuniario per lo Stato che il Ministero ha calcolato e che i fautori della legge vanno accennando, giacchè se da un lato abbiamo il vantaggio di 700 mila lire, come voi dite, dall'altra parte abbiamo invece una spesa necessaria ed obbligatoria di un milione e 200 mila lire. Questa obiezione fece non solo qualche senso sopra gli onorevoli miei colleghi dell'Ufficio, ma anche sopra il Ministro, e tanto sul precedente, quanto sull'attuale.

Il Ministro precedente appena gli si affacciò l'obiezione rispose: ci aveva pensato anch'io, ma ci ho pensato alquanto tardi, e per rimediarvi ho introdotto nel regolamento una disposizione, mercè la quale lo Stato non anticiperà più al principio del semestre alla Banca tutta la somma destinata per far fronte al pagamento della rendita nominativa, ma soltanto due terzi della somma medesima.

Infatti egli disse che avrebbe comunicato all'Ufficio il regolamento, nel quale questa modificazione è stata introdotta; risposi immediatamente al signor Ministro che trattandosi di una modificazione ad un contratto stabilito da due parti, forza era che la modificazione

fosse accettata non solo dallo Stato, ma anche dall'altra parte contraente. Rispose il Ministro che a questo avrebbe pensato, e fatto in modo che la Banca acconsentisse.

Dopo ciò io mi assentai da Firenze: sopraggiunsero gli avvenimenti politici che diedero luogo ad una relazione quasi improvvisata con molto acume e con celerità veramente ammirabile dall'onorevole Senatore Scialoja, attualmente Ministro, e le cose rimasero in questo stato per lungo tempo. Ritornato io a Firenze si ebbe una nuova riunione dell'Ufficio Centrale, alla quale intervenne il nuovo signor Ministro.

In questa seduta io feci presente che quantunque la deduzione di un terzo dell'anticipazione fosse stata accettata dalla Banca, pur essa non rispondeva all'obbiettivo efficacemente da me fatto; ed osservava a questo riguardo, come da informazioni da me assunte da impiegati del debito pubblico, mi risultasse che i due terzi dell'ammontare di questa rendita erano richiesti dai creditori nei primi quindici giorni nei quali si effettuava il pagamento. Dunque ne concludeva che l'altro terzo che si doveva a seconda delle intelligenze fatte colla Banca anticipare appena, ed anzi prima che fossero esauriti i primi due terzi, si sarebbe dovuto anticipare 15 giorni dopo di quello che si sarebbe dovuto fare, stando al primo tenore della Convenzione, e quindi che la giacenza nelle casse della Banca sarebbe stata sempre la stessa, e mentre la giacenza identica si sarebbe naturalmente verificata su quel terzo ultimo sul quale non si sarebbe effettivamente pagato prima della scadenza del semestre successivo se non in una piccola parte, e ciò dipendentemente sempre da quei calcoli de' quali ho avuto l'onore di far cenno al Senato in base a rendiconti ufficiali del debito pubblico stesso.

Il nuovo signor Ministro delle finanze appoggiò questa mia obbiezione, e trovandola fondata s'incaricò di intavolare nuove trattative colla Banca, perchè aderisse ad una modificazione ulteriore a quella che portava la riduzione dell'anticipazione a soli due terzi, conservando pur l'obbligo di anticipare l'occorrente di mano in mano, e prima che l'anticipazione precedente fosse intieramente esaurita.

La nuova redazione che si è combinata ovverà a questo inconveniente, ed essa quindi mi parve di tale importanza che l'Ufficio Centrale non potesse esitare ad accettarla siccome quella che veniva a produrre a favore dello Stato una grandissima economia di spese, in quanto che non sarebbe più esistita quella massa di fondi di cassa di spettanza dello Stato giacente presso la Banca che calcolai dovere costare allo Stato L. 1,200,000 all'anno. Questa concessione fu altresì di tanta importanza nel mio modo di vedere che sebbene dapprima io mi fossi fatto iscrivere per parlare contro la legge attuale, ottenuta questa facilitazione trovai che forse il miglior mio argomento di opposizione era tolto di mezzo, e che quindi non avrei più potuto persistere ad oppormi ad una cosa che, modifi-

cata come era, io credevo piuttosto che no vantaggiosa allo Stato.

Farò ora cenno di un'ulteriore modificazione intesa tra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale, ed anzi dirò meglio spontaneamente preposta dal signor Ministro in seno dell'Ufficio stesso, e che ha finito per togliere ogni mio scrupolo ad assumere la qualità di Relatore della presente legge.

Questa modificazione che si introdurrà, non come quella della quale feci cenno precedentemente nel Regolamento, ma bensì nella legge ed a modo di aggiunta, consiste nell'accordare la facoltà al Governo di rivedere per legge la Convenzione attuale dopo un lasso di tre anni. Come vede il Senato qualunque volta nell'esperimento della legge si rinvenissero gravi inconvenienti, questi avrebbero avuto non la durata di tutta la concessione di vita fatta alla Banca, ma sarebbero stati ristretti ad un periodo di tempo, sufficiente bensì per fare un esperimento della nuova istituzione che si sta per creare colle nuove attribuzioni che si danno alla stessa, ma non tale da portare un danno molto rilevante per la sua lunga durata allo Stato.

Per conseguenza anche questa concessione contribuirà grandemente a far sì che io, che come dissi, mi ero iscritto contro la legge, mi determinassi invece ad assumere la qualità di Relatore.

Infine una terza modificazione da aggiungersi nel Regolamento fu quella (ed anche questa presentata spontaneamente dal sig. Ministro) di creare per così dire una cassa del Tesoro nella quale si versassero le somme che lo Stato potesse avere a sua disposizione, la giacenza delle quali nelle casse della Banca potesse credersi o pericolosa, o per altri motivi sconveniente all'interesse dello Stato. Anche questa concessione mi pareva di molto rilievo non veramente per me perchè io confesso che nello stato attuale delle cose prevedo poche giacenze in cassa a favore dello Stato, e temerei piuttosto le deficienze; ma anche questa concessione era d'importanza per chi per avventura avesse potuto temere che troppo ingenti somme di spettanza dello Stato andassero ad accumularsi nelle casse della Banca.

Ho detto i motivi e gli incidenti che hanno dato luogo alle modificazioni che sono incaricato di proporvi. Ora se il Senato me lo consente darò lettura del testo preciso delle modificazioni medesime.

L'articolo che, come ho avuto l'onore di dire, devesi aggiungere alla legge è del tenore seguente:

« È riservata al Governo la facoltà di rivedere per legge l'annessa Convenzione a capo di tre anni, secondo i suggerimenti consigliati dall'esperienza, e tenuto conto delle osservazioni della Banca. »

Quest'ultimo inciso era destinato a conservare quel carattere di Convenzione bilaterale, che è proprio della Convenzione seguita fra la Banca e lo Stato, e si riservava conseguentemente e necessariamente anche alla Banca la facoltà di fare quelle osservazioni che sarebbero state del caso.

Le aggiunte invece che si riferiscono al Regolamento e che ho l'incarico di comunicarvi, sono del tenore seguente:

Darò lettura della 2ª parte dell'art. 30; ma perchè si possa più compiutamente comprendere la portata di queste variazioni, non credo male di leggere tutto intero l'articolo stesso, che è di questo tenore:

« Le somme che il contabile centrale riscuoterà in pagamento degli ordini di cui all'art. 28 saranno da lui riversate alla Banca in conto corrente, e ne disporrà con assegni che per essere validi dovranno essere controsegnati dal Direttore generale del Tesoro. »

L'aggiunta che si farebbe a quest'articolo sarebbe la seguente:

« Il Ministro delle finanze potrà ordinare che somme determinate non siano versate alla Banca, ma tenute in riserva nella cassa del Tesoro, di cui una chiave sarà conservata dal Direttore generale del debito pubblico, l'altra dal Direttore generale del Tesoro, e la terza del Contabile centrale.

« Volendo il Ministro delle finanze disporre in tutto od in parte di queste somme si seguiranno le norme stabilite dal 1º paragrafo di questo articolo. »

Infine l'aggiunta all'articolo 32 è del tenore seguente, ed anche qui credo opportuno di rileggere l'articolo 32 del Regolamento stesso, il quale si riferisce alle anticipazioni delle somme che si devono fare alla Banca per il servizio del debito pubblico nominale dello Stato.

L'articolo 32 dice: « Un conto speciale di debito e credito sarà aperto alla Banca dalla Direzione Generale del debito pubblico; in esso si porterà a debito della Banca l'importo dei mandati spediti in suo favore, ed a credito quello dei pagamenti eseguiti. Dieci giorni prima (e qui chiamo l'attenzione speciale del Senato) della scadenza d'una rendita il Ministro di finanze fornirà alla Banca i fondi in somma non inferiore ai due terzi di quella che fu pagata dallo Stato pel servizio della rendita stessa nel semestre precedente. Il rimanente della somma occorrente sarà provveduto prima dell'esaurimento del fondo anticipato. »

A quest'articolo si farebbe la seguente aggiunta, sopprimendo l'ultima parte che prescrive l'anticipazione del terzo prima che siano esauriti i due terzi precedentemente sborsati alla Banca; e si direbbe invece:

« Il rimanente delle somme occorrenti sarà provveduto a seconda del bisogno ed in modo che le anticipazioni occorrenti precedano l'esaurimento degli ultimi fondi anticipati. »

A questo modo, come il Senato vede, si viene ad evitare quella giacenza di fondi di spettanza dello Stato nelle casse della Banca, la quale, come ebbi l'onore di dimostrare testè, sarebbe stata di grandissimo aggravio alle finanze dello Stato medesimo, il quale sarebbe stato obbligato a procurarsi quei fondi, cor-

rispondendo a coloro che li fornivano ragguardevoli interessi.

Son queste adunque le modificazioni importanti che si sono introdotte sia nello statuto, sia nella legge d'accordo fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale; alcune, qualche giorno prima che si aprisse la discussione, quest'ultime poi alcuni momenti prima che si venisse ad aprire la seduta di ieri.

Io spero dopo ciò di aver esaurito il mio compito relativamente alla parte, direi così, storica, di quanto successe in seno all'Ufficio e delle modificazioni che dallo stesso e dal sig. Ministro eran state introdotte e nella legge e nel Regolamento.

Mi rimane ancora a fare alcune brevi osservazioni a quanto disse l'onorevole Senatore e mio amico Serra, nella seduta di ieri relativamente soltanto però a questa questione, giacchè quanto al rispondere alle altre da esso fatte, ciò esce compiutamente dal compito del Relatore.

Queste osservazioni sono brevissime, e spero che il Senato mi consentirà di presentarle.

L'onorevole Senatore Serra faceva anzitutto allusione alle difficoltà sorte negli Uffici del Senato e poi scomparse, dirò così, quando si è venuto alla discussione della legge in pubblica seduta.

L'onorevole Serra aveva in gran parte ragione, ma egli dimenticava un fatto capitalissimo ed è quello che fra l'epoca della discussione negli Uffici di questa legge, e l'epoca in cui questa legge si discute in seduta pubblica, era intervenuto un voto solenne del Senato il quale pregiudicava in gran parte la questione attuale.

Infatti, o signori, la questione di massima, per esempio, del servizio di tesoreria da affidarsi alla Banca, questa questione di massima che potrebbe avere una gran portata, è già in gran parte pregiudicata non nell'applicazione, ma nella massima, dal voto precedente che il Senato ha dato.

E in vero se noi leggiamo il tenore dello statuto della Banca recentissimamente dal Senato approvato, troviamo nell'art. 6., parag. 3 le seguenti disposizioni:

« La Banca assumerà gratuitamente il servizio della tesoreria a misura che le verrà affidato dal Governo. »

E noti il Senato quanto grande era questa concessione, giacchè si dava la facoltà al Governo senza nemmeno riservare al Parlamento la facoltà di intervenire nell'affidamento alla Banca di questo ufficio.

Consequentemente troverà l'onorevole Senatore Serra che la questione è totalmente diversa perchè naturalmente non si poteva nella discussione attuale tener conto di una quantità di obiezioni di massima affacciate nella discussione prima della legge negli uffici, giacchè da quell'epoca in poi era lo stato della questione grandissimamente mutato per la votazione del Senato.

L'onorevole Senatore Serra trovava anche una di-

stanza gravissima fra l'antica legge proposta dal conte di Cavour e la legge attuale.

Questa osservazione io devo riconoscere che era giustissima. Nella legge proposta dal Conte di Cavour vi era una quantità di garanzie a favore dello Stato che non esistono nella legge attuale. Mi sia concesso di dar lettura delle disposizioni della legge medesima.

Gli articoli, ad esempio, 9 e 10 di quel progetto stabilivano delle garanzie di amministrazione che mancavano completamente nel tenore della legge attuale. Così si diceva nell'articolo 9. « Le nomine del Direttore capo e dei due contabili speciali devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze. » Come loro Signori sanno, nella legge invece che noi abbiamo già approvato, questa garanzia manca completamente, perchè gli azionisti della Banca nominano Direttore chi loro pare e piace.

L'articolo 10 soggiungeva: « La revoca del Direttore capo può essere pronunciata dalla Camera dei Conti sopra istanza promossa dal Ministro delle finanze per negligenza od irregolarità nella tenuta della contabilità dello Stato. » Anche questa garanzia manca completamente nella legge attuale.

Ma anche qui si affaccia l'obbiezione della quale ho fatto cenno pur dianzi. Questa disposizione sarebbe stata opportunissima nella legge che abbiamo votato; ma in essa si è ammesso che la nomina del Direttore Generale, ora chiamato Governatore, debba dipendere interamente dal voto della Società; non saprei quindi in questo momento come poter proporre al Senato di disdire un voto emesso poche settimane sono. Conseguentemente anche a questo riguardo, non è possibile che si possano ora introdurre nella legge tutte le garanzie che si trovavano nella legge anticamente proposta dal Conte di Cavour. Alcune di queste forse si potrebbero introdurre anche adesso; ma parmi che piuttosto che nella discussione generale della legge la proposizione delle medesime possa aver luogo all'epoca della discussione dei singoli articoli della Convenzione. Così, per citarne un'altra, dirò che all'epoca in cui il conte di Cavour propose questa legge, la Banca non avea la facoltà di emettere biglietti di piccola portata; non avea facoltà di emettere biglietti del valore di L. 20.

Nello Statuto che attualmente regola le operazioni della Banca, la Banca stessa ha bensì la facoltà di emetter biglietti al portatore di sole 20 lire, ma è poi limitato il numero, l'ammontare, il valore di questi biglietti che possono essere emessi ed entrare nella circolazione; e questo valore è circoscritto a soli due milioni. Nel nuovo Statuto non si è più inserita alcuna limitazione di somma alla emissione dei biglietti da venti lire.

Ora secondo me questa omissione può avere una grande portata. È noto come quando concorrono due circolazioni diverse di valori, delle quali una sia molto costosa e l'altra sia per la sua materia gratuita,

la gratuita si sostituisce naturalmente alla circolazione della materia di maggior costo. Ora da un canto avremo la circolazione dei biglietti da 20 franchi, dall'altro avremo la circolazione delle pezze da venti franchi; evidentemente per la legge economica della quale ho fatto cenno poc'anzi la circolazione delle pezze di 20 franchi di carta, la materia delle quali costa niente, si sostituirà alla circolazione delle pezze da 20 franchi la materia delle quali ha un prezzo considerevole.

Sarebbe quindi desiderabilissimo che si vedesse di impedire che nascesse questo inconveniente; ma anche qui vi era un'ommissione recente: a quest'ommissione si potrà provvedere in seguito, ma non sarebbe sembrato molto conveniente che l'Ufficio Centrale venisse, senza prima aver sviluppato i motivi di quest'aggiunta, a proporla senza che fosse stato da alcuno dei membri del Senato sollecitata, introducendo così una limitazione ad un articolo di legge che il Senato recentemente votò unitamente a tutti gli altri che regolano l'istituzione della Banca d'Italia.

Un terzo obbietto opposto dal Senatore Serra si riferiva alla pretesa dipendenza dello Stato dalla Banca.

Fino a un certo segno vi può essere un poco di verità in questa osservazione; nel fatto però, quando le relazioni fra la Banca e lo Stato furono molto intime, e sopraggiunse poi un po' di urto, si verificò la lotta del « pot de fer » e del « pot de terre, » ed il « pot de fer, » che è lo Stato ha finito per rompere il pot de terre, che è la Banca e ad impadronirsi dei fondi della Banca piuttosto che la Banca impadronirsi delle redini dello Stato. Perciò se vi ha pericolo, dirò, che piuttosto è per la Banca anziché per lo Stato; dunque questa obbiezione non credo che possa aver fondamento.

In fine l'onorevole Serra accennava ad una rinuncia della speranza di veder sorgere altri istituti di credito, dipendentemente dalla legge colla quale noi affidiamo il servizio di Tesoreria alla Banca Nazionale.

Anche a questo riguardo non posso essere del suo avviso; io non conosco in Europa un paese dove le istituzioni di credito abbiano acquistato un maggiore sviluppo di quello che sia nell'Inghilterra. Sicuramente l'onorevole preopinante, versato come egli è nelle materie economiche, non mi vorrà contrastare questo dato; eppure in Inghilterra esiste il servizio della Tesoreria fatto dalla Banca; di più il *legal-tender* del quale feci già cenno, è usufruito dalla Banca medesima; mi pare dunque dimostrato che questo pericolo non esiste.

Dirò di più, che se devo prestar fede ad alcune notizie che ho trovate in giornali recentissimi di economia, lungi che l'unità del segno monetario stabilito per la Banca inglese nocca all'istituzione degli altri istituti di credito, gl'istituti di Scozia dove tale privilegio non esiste reclamarono che anch'è colà venisse esteso il *legal-tender* dei biglietti della Banca d'Inghilterra.

Dunque quando anche fossimo in tema di corso legale dei biglietti, tema che qui finora non esiste, non si potrebbe dire che la esistenza del corso legale dei biglietti di una Banca privilegiata nocca allo sviluppo delle altre istituzioni di credito; anzi io credo sicuramente, basandomi sull'esperienza del gran numero di altre istituzioni di credito sviluppatesi in paesi dove il credito è estesissimo, che il detto corso legale non solo non nuocerebbe, ma gioverebbe grandemente allo sviluppo di altre istituzioni di credito.

Dopo ciò io non tedierò maggiormente il Senato colla mia esposizione, ma attenderò altre obiezioni speciali a questa legge per poter dare le occorrenti spiegazioni.

Presidente. Varii sono gli oratori iscritti: ma dovendosi mantenere l'alternativa fra coloro che parlano in favore e quelli contro, siccome ieri il signor Senatore Serra parlò contro, così ora dò la parola al signor Senatore Audiffredi che intende parlare in favore.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Se il Senato permettesse domanderei di fare una mozione d'ordine, che cioè siano immediatamente stampati l'emendamento e l'aggiunta alla legge, acciocchè ciascun Senatore possa averli sott'occhi.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Ho sentito parlare di un Regolamento: gradirei per semplice schiarimento di sapere se esso fu distribuito al Senato e se figura tra i documenti annessi alla legge; io non l'ho avuto, e siccome sento che in codesto Regolamento si introduce una modificazione tanto sostanziale d'aver indotto il Relatore attuale dell'Ufficio Centrale signor Farina a mutare opinione, così desidererei di sapere se questo Regolamento esiste, se è stato comunicato al Senato per esser discusso.

L'Ufficio pare l'abbia avuto, ma gli altri Senatori no.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Il Regolamento è stampato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre dello scorso anno, che è distribuita a tutti i Senatori; e come essa ha la qualità non solo della pubblicità ma della legalità dirò anche delle pubblicazioni ivi fatte, così ho creduto di potermi riferire alle disposizioni del medesimo, sebbene per avventura di questo Regolamento non si fosse fatta una distribuzione a parte ai signori Senatori.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. L'onorevole sig. Relatore saprà benissimo che altro è che un Senatore conosca dei documenti che gli possano esser venuti sott'occhio fuori del Senato, altro è che li conosca come documenti o parti integrali di un progetto di legge da discutersi. Io non ho avuto occasione di leggere il Regolamento di cui si parla nella *Gazzetta Ufficiale*; e il Senato sa bene che i documenti dei quali ogni Sena-

tore deve occuparsi sono quelli presentatigli nel Parlamento ed ufficialmente, non gli altri che sono là di fuori; di più, il potere esecutivo è libero nel fare i Regolamenti, nè li sottopone per ordinario all'approvazione del Potere legislativo. Quando adunque ci si viene a dire che una delle modificazioni sostanziali al progetto di legge, anzi la più sostanziale si trova nel Regolamento, sarebbe necessario, a rasscurare il Senato, che il Regolamento fosse sottoposto al suo esame, e ricevesse la sanzione legislativa almeno nella parte relativa a detta modificazione; altrimenti potrebbe, con le più buone intenzioni del mondo, ricevere in appresso un nuovo cambiamento. Questo a me premeva di constatare.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Mi pare che avendo il Relatore dell'Ufficio indicato la *Gazzetta Ufficiale* in cui questo Regolamento fu pubblicato, ciò basti perchè ciascun Senatore possa prenderne cognizione senza che occorra farne speciale presentazione e distribuzione. Ben vede il Senato che trattandosi di un Regolamento che già venne pubblicato nei modi prescritti per la promulgazione degli atti del Governo, il potere esecutivo già fece più di quanto desidera l'onorevole Senatore Poggi.

Densì aggiungerò avere io dichiarato all'Ufficio Centrale essere mia intenzione di portare a quel Regolamento due modificazioni che furono concordate con la Banca medesima, come fu con essa concordato dal precedente Ministero tutto il Regolamento. Ciò è quanto potevasi fare e fu fatto dal potere esecutivo, come già avete udito dall'onorevole Relatore.

Mi pare per tanto che in questo stato di cose voler far ristampare il Regolamento per presentarlo al Senato, per poi proporre le modificazioni ad introdurvisi sarebbe una perdita di tempo affatto inutile. Del resto se il Senato lo crede, potrà per ordine suo farlo stampare e distribuire a ciascuno dei suoi membri. Ma ridotta a questi termini la questione, confido che l'on. Senatore Poggi vorrà riconoscere non essere del caso di insistervi.

L'unica modificazione poi che d'accordo coll'Ufficio Centrale proporrei introdurre, in aggiunta all'articolo del progetto di legge, è cosa tanto semplice che non credo valga la pena di essere ristampata. Tratterebesi infatti soltanto di riservare al Governo la facoltà di rivedere la Convenzione dopo 3 anni; ed è cosa per se tanto semplice e facile a comprendersi che, ripeto, non parmi valga la pena di venire appositamente stampata per essere distribuita ai singoli Senatori. Del resto il Senato faccia come crede.

Presidente. Ha la parola il sig. Senatore Audiffredi.

Senatore **Audiffredi**. Non crediate, o Signori, che io entri a trattare a fondo questa vasta e difficile questione; è semplicemente mio scopo di contrapporre al-

cune osservazioni alle considerazioni fatte dall'onorevole Senatoré Serra il qua'e accennava ieri che lo stesso progetto di legge era già stato presentato al Senato, come lo fu di fatto durante il Ministero Cavour e che fu rigettato in seguito alle considerazioni dell'onorevole Senatore Giulio e di molti altri oratori che hanno ampiamente trattata la materia in quell'occasione. Ma le circostanze d'allora ad oggi furono naturalmente modificate.

La Banca Nazionale non aveva ancora preso quello sviluppo che ha ora, con 46 succursali nelle diverse Provincie del Regno; nè quella istituzione aveva dato prove di quella solidità di operazioni di cui si mostrò capace. Si trattava allora semplicemente del Piemonte per cui era forse pericoloso di dare questo affidamento alla Banca Nazionale che ancora non avea raggiunto quel grado d'importanza che ora ha ottenuto. Ma ora noi dobbiamo considerare questa istituzione come istituzione nazionale italiana, che collega il commercio delle varie Provincie italiane, che serve al miglioramento degli interessi economici, a consolidare viepiù quella unione che abbiamo cementato con tanti altri provvedimenti legislativi, con codici, con istituzioni di vario genere, con opere pubbliche grandiose e con la unificazione legislativa; noi dobbiamo ora considerarla da un altro punto di vista, poichè abbiamo bisogno, nella circostanza difficile in cui ci troviamo, di collegar gli interessi dei capitalisti italiani con gli interessi politici ed economici del Governo. Questa è stata la grande politica degli uomini di Stato inglesi, francesi, tedeschi ed americani come di tutti i paesi più incivili d'Europa. Certamente con questa provvidenza noi rafforziamo (però) questa unione italiana che abbiamo felicemente fatta progredire.

Ma è però vero che mentre l'abbiamo fatta progredire politicamente in qualche parte, non sempre le nostre intenzioni hanno corrisposto giustamente ai fatti; pur troppo certi dissensi sono nati e sono fortemente sentiti dalle popolazioni; alcune provvidenze economiche che furono iniziate in questi ultimi tempi, hanno provocato grande malcontento in alcune Provincie del Regno, e sarà questo un mezzo di correggere i mali effetti generati da quelle disposizioni.

Ma io osservo, che nell'Italia meridionale vi è l'istituzione del Banco di Napoli che ha un regolamento che io credo meglio acconcio ai bisogni delle popolazioni agricole dell'Italia. Il Banco di Napoli riceve depositi di derrate agricole, ossia di cereali e dà in contraccambio biglietti che passano in circolazione come valori commerciali.

Questa istituzione io la trovo altamente lodevole in un paese agricolo come il nostro; se fosse possibile di introdurla fra le obbligazioni della Banca Nazionale, ne ridonderebbe grande vantaggio all'agricoltura; come lo crederei utile nell'interesse della Banca stessa, perchè non vi è merce di valore più stabile di quella dei cereali.

La Banca fa molte operazioni di altro genere, ma nessuna è più sicura di questa a procacciare un giusto e sicuro guadagno.

Forse mi direte che non è dell'opportunità di questo progetto di legge di occuparsene, essendo che sono presentati all'altro ramo del Parlamento i nuovi statuti della Banca Nazionale; ma una tale obbligazione potrebbe essere introdotta nella Convenzione di cui ora è caso. Ma come vedo che deve essere anco approvato dall'altro ramo del Parlamento il Regolamento della Banca Nazionale, io vorrei sperare che si provvedesse a questo vuoto.

Altro pensiero essenziale è quello, che mi pesa di vedere a carico dello Stato una quantità di contabili che restano fuori d'impiego. Se vi fosse modo di obbligare la Banca Nazionale di accettare una gran parte di questi impiegati onesti e capaci, io credo che faremmo opera vantaggiosa alle nostre finanze. Sottopongo al giudizio dell'onorevole signor Ministro questa mia proposta. Crederei anche utile d'introdurre nella Convenzione quelle provvidenze a cui accennava il Senatore Farina, le quali furono proposte dal Ministro Cavour in guarentigia del buon servizio dello Tesorerie e della sicurezza delle finanze.

In risposta all'onorevole Serra, personaggio che tanto stimo, gli direi che mi dolse assai il vedere avviata una discussione cotanto animata e appassionata in materia così delicata e difficile a trattare.

Dal canto mio confesso, che quantunque non avessi partecipato ad alcune viste economiche che ha esposte l'onorevole signor Ministro Scialoja, tuttavia apprezzo il suo atto d'abnegazione di avere accettato il Ministero delle finanze in emergenze così difficili. In fine nessun Ministro può essere mallevadore degli errori de'suoi antecessori; ma è debito comune di noi tutti di sostenerli per quanto sia possibile a proseguire arditamente quelle maggiori riforme di cui abbiamo bisogno per riparare al dissesto finanziario che aggrava la nostra situazione politica ed economica.

Non abbiamo ancora, si può dire, un Governo assicurato; l'incertezza di questi tempi ha scosso la sicurezza della popolazione di alcune Provincie.

È penoso per noi che cresca questa sfiducia; perciò io stimo utile di fare appello ai sentimenti generosi dei rappresentanti della nazione. È obbligo nostro di scancellare ogni risentimento personale per aver in vista i maggiori interessi della nazione. Lo spirito di fazione è stato la rovina dei Governi italiani di ogni tempo. Credo più pericoloso lo spirito delle fazioni che non il disavanzo finanziario, ch'io stesso credo facilmente rimediabile mediante il buon volere dei rappresentanti della nazione. Possa la storia essere maestra di maggiore previdenza ai nuovi legislatori dell'Italia!

L'onorevole Serra accennava ad economie per riparare al disavanzo finanziario; egli ha gran ragione, se fosse possibile vorrei aggiungere che noi profundiamo

molti milioni in opere pubbliche che potrebbero senza pericolo essere rimandate a tempi migliori; tali sono, per esempio, le grandi spese che si fanno nel porto della Spezia, e molte altre.

Senatore **Cacace**. Io credeva che dopo il burrascoso incidente suscitato alla Camera dei Deputati all'occasione di questa Convenzione, l'onorevole signor Ministro delle finanze avesse pensato di ritirare il progetto di legge che avea presentato all'esame del Senato, e che venisse così risparmiata una calda e penosa discussione. Ma l'egregio uomo che è succeduto a reggere il dicastero delle finanze si trovava legato da un precedente che non poteva sconoscere. Relatore dell'Ufficio Centrale incaricato dell'esame di quel progetto di legge, egli avea data la sua opinione approvatrice di quella Convenzione, e quindi non poteva ripudiare come Ministro un'opinione che avea pronunciata come Senatore. Ecco adunque, o signori, come quest'importante discussione viene ora all'esame di questo alto Consesso, ed io sento il dovere di sottomettere alla sapienza del Senato alcune brevi osservazioni contro l'approvazione di quel contratto, dolentissimo di non potermi trovar d'accordo coi principii sviluppati nella relazione, ed assai più dolente di non potere dividere l'opinione dell'onorevole mio amico, di cui sono da lunga pezza abituato ad ammirare il mollo sapere, e la profonda dottrina.

Lasciando da parte qualunque discussione che ora sarebbe inopportuna intorno alla costituzionalità di quel Decreto, riduciamo la questione a' suoi precisi termini, affine di non divagare.

Il passato Ministro delle finanze avea stabilito una Convenzione colla Banca Nazionale, per effetto della quale veniva concesso alla Banca il servizio della Tesoreria a partire del 1° gennaio 1866.

Un Decreto reale approva questa Convenzione, soggiungendo, come di ragione, che dovesse essere sottoposto al Parlamento per esser convertito in legge.

Diceva il Ministro nella sua relazione, e ripeteva poi alla Camera dei Deputati nella tornata del 15 dicembre, che egli avea creduto di stipulare quella Convenzione, mosso da due principii: 1° da una grande semplificazione del servizio; 2° da una forte economia che ne derivava alla pubblica Amministrazione, che per ora calcola a L. 741,000, e che più tardi spera che sarà elevata a lire 887,000; i quali vantaggi egli dice che si otterrebbero affidando il servizio della Tesoreria alla Banca Nazionale, la quale lo farebbe gratuitamente, senza ricevere alcun compenso.

Per confortare questo suo concetto, il Ministro ricorreva alla storia. Diceva che questo sistema era stato seguito in un paese che serve di esempio agli altri per le cose di finanza, e di amministrazione; che in Inghilterra fu già proposta dal Ministro Graham questa misura, sicchè nel 1854 il servizio dello scacchiere venne affidato alla Banca d'Inghilterra, donde la legge prese il suo nome (*Graham's bill*). Laonde, egli diceva, quando si vede adottato questo sistema in un paese così emi-

nente, il quale dà l'esempio agli altri di saper fare in fatto di Amministrazione di finanze, l'Italia avea il debito di fare altrettanto.

Io non so, o signori, se il paragone che faceva il Ministro tra la cassa dello scacchiere e la nostra Tesoreria sia esatto (*risa*); nè credo che possa mettersi allo stesso livello la Banca d'Inghilterra così adulta e potente colla nostra Banca Nazionale che è quasi bambina a fronte dell'altra.

Ma poichè si vuol ricorrere ad argomenti storici, io pure ricorderò come in Francia, la quale certamente non è seconda all'Inghilterra in fatto di pubblica Amministrazione, questo sistema di affidare il servizio della Tesoreria alla Banca non si è voluto mai adottare. Ed anche presso di noi quell'illustre uomo del conte di Cavour di cui l'Italia avrà per lungo tempo a deplorare la perdita, dovette piegare innanzi all'opposizione che incontrò il suo progetto, che ora si viene a riproporre.

Respinto adunque l'argomento storico, vediamo ora se per avventura sussistano i due vantaggi de' quali era così largo promettitore il Ministro. Non vi è, o signori, semplificazione di servizio; imperciocchè quel servizio che era il Governo è chiamato a fare, che ha l'obbligo di fare, verrebbe d'ora in poi affidato ad un istituto privato di credito, e quindi si darebbe luogo a rapporti, a conteggi, ed a calcolazioni le quali ben lungi dal semplificare il servizio, verranno sempre più a complicarlo. Io sarei piuttosto inclinato a piegare innanzi ad un argomento più solido, qual è quello della economia, che dall'adozione di questo sistema potrebbe derivarne allo Stato, imperciocchè io credo che a questo punto debbano rivolgersi tutte le cure di un'Amministrazione provvida ed intelligente; ma certamente, o signori, con una meschina economia di 7 od 800 mila lire, quanto spera il Ministro di farne mercè quel contratto, non saranno restaurate le finanze dello Stato, le quali han bisogno di ben altri provvedimenti che il paese si aspetta dagli uomini eminenti che ora reggono il timone dello Stato, e specialmente dal senno e dalla sapienza dell'egregio uomo che è ora chiamato a reggere il Ministero delle finanze. Ed io spero che la nostra fiducia non verrà tradita, e che con una buona amministrazione, e con un completo sistema di aconcie e rigide economie, non sarà mestieri di ricorrere a nuove tasse, ed a nuovi balzelli, di cui il paese è ormai stanco, e delle quali ci faceva una spaventosa minaccia il cessato Ministro delle finanze con un crudele cinismo, che mi auguro non veder seguito dal suo successore.

Ma infine, o signori, quando anche si ottenesse questa vantata economia, di cui per altro ho ragione di dubitare, che cosa mai essa sarebbe di fronte ai gravi danni che ci verrebbero da quella Convenzione? E da prima io non so se sia dignitoso per un Governo di ricorrere all'opera di un istituto privato di credito per fare quello che esso ha il dovere di fare. E quando pure questa questione di dignità si potesse lasciare da

parte, si dovrebbe por mente ad un altro principio, che certamente deve dominare la sapienza di questa illustre assemblea. Quando il Governo si affida all'opera di un privato, quando il Governo sente il bisogno di ricorrere ad un istituto di credito per raccogliere le imposte, o per pagare i suoi creditori, oh allora, o signori, lo Stato, permettetemi l'espressione, *si infeuda alla Banca Nazionale, si crea imperium in imperio!*

Fuvi un tempo in cui in alcuni paesi, e specialmente nelle Provincie, ora meridionali, del Regno allora di Napoli, fu vagheggiato il pensiero di affidare la percezione delle più importanti imposte a privati, e si adottò un sistema, che con voce poco italiana dicevasi *Regia interessata*.

Ora certo tutti sapranno, e se non lo sanno coloro, i quali non conoscevano le Provincie meridionali, certamente lo saprà assai meglio di me l'onorevole mio amico il Ministro delle finanze, il quale vi dirà qual cattivo governo fecero queste maniere d'istituzioni presso di noi, quale ne fu il danno che ne derivò ai privati, e come il Governo dovette ripudiare questo sistema vizioso e fallace.

Or bene, o Signori, che altro è la concessione attuale se non una maniera di Regia? Che altro fa la convenzione stipulata dal Ministro, se non affidare ad un privato la riscossione delle rendite pubbliche, delle rendite dello Stato? Ora vorremmo noi adottare un sistema che l'esperienza ha mostrato erroneo? Vorremo noi ripetere quei danni, che universalmente si sono riconosciuti? Vorremo noi che s'innescino negli affari dello Stato i privati e che ne facciano il soggetto di una speculazione? Oh no, o signori, io credo che il Senato non lo consentirà. E quando per avventura questo si permettesse, quando cioè la Banca Nazionale fosse succeduta all'opera salutare e vigile del Governo, vedete, o signori, cosa ne avverrebbe. Ne avverrebbe che la Banca Nazionale farebbe una sterminata diffusione dei suoi biglietti di Banca; riscuotendo le somme da' contribuenti, ella metterebbe invece in circolazione i suoi biglietti, e la moneta metallica diverrebbe assai più difficile ne' commerci e nei traffici.

Ora, domando io, o Signori, è egli possibile di appoggiare un sistema, il quale dà luogo a questi inconvenienti? Ma è possibile, quando una sterminata diffusione di questa carta vi farà giungere perfino ad una forzata circolazione di questi biglietti, che voi approviate una Convenzione la quale porterebbe il maggior discredito al debito pubblico, la quale arrecherebbe una gravissima offesa al commercio e all'industria?

Ma, o signori, se davvero il sistema, che il Ministro delle finanze proponeva, è ragionevole, e da adottarsi, se il sistema è fecondo di grandi vantaggi, io dirò, e perchè allora non si estende a tutti gli altri istituti di credito che sono in Italia, i quali, al pari della Banca Nazionale, hanno ottenuto il suffragio e le simpatie delle popolazioni? Quando dunque, o Signori, voi ve-

nite a dare questo privilegio ad un solo istituto, voi allora create, mi permetta il Senato questa espressione un poco ardita, voi create un monopolio. Quando dunque voi lasciate da banda il Banco di Napoli, di cui tutti conosciamo quanta sia l'importanza, quando lasciate da parte la Cassa di Risparmio di Milano, quando neglimentate gli altri istituti di credito per dare un privilegio alla Banca Nazionale, voi venite a far cosa non solo irragionevole ma ingiusta.

Io sono, o Signori, avverso a quelle inisure che creano privilegi e private, ma quando il Ministro di finanze dimenticando che vi sono altri istituti di credito egualmente rispettabili, ed i quali meritano la fiducia delle popolazioni, viene a dare una preferenza alla Banca Nazionale rimpetto a tutte le altre, allora egli viene a creare un privilegio, al quale io non posso applaudire.

E qui, o Signori, cade in acconcio un'altra considerazione, la quale merita tutta la vostra ponderazione.

La Banca Nazionale è un'istituzione di credito, alla quale si addice specialmente, come a tutte le istituzioni di questa natura, lo sconto delle cambiali e di altri titoli commerciali, e di altre maniere di titoli di credito. Or bene, quando la Banca Nazionale, più forte dei suoi mezzi, dei suoi capitali, ancor più potente, imperocchè riscuoterà le somme che le vengono dai contribuenti, e le quali dovrebbe il Governo percepire, allora, o Signori, naturalmente il genio del commercio si estende, si dilata a misura che i mezzi si ingrossano, e la Banca Nazionale, la quale ora fa vaste operazioni, ne farà d'assai più colossali; quindi assai maggiori saranno i rischi a cui si espone. Una crisi commerciale, un avvenimento impreveduto, altre circostanze, che certamente non ho bisogno di declinare al senno ed alla sapienza del Senato, possono produrre un incaglio nelle funzioni della Banca, possono per un momento arrestare le sue operazioni, possono, diciamo, o Signori, le cose col loro vero nome, produrre financo il fallimento della Banca.

Ora domando io, o Signori, sarà giusto che il Governo si sobbarchi e si ingolfi in questo pelago di eventualità, e per quali motivi, tranne quelli di una, permettete che ripeta la frase, miserabile economia, della quale ancora abbiam ragione di dubitare?

E quand'anco fosse effettivamente un'economia, dovremmo piegare al cospetto di considerazioni assai più alte ed elevate, che non sia questa che il Ministero ci declina come il *non plus ultra* di una bellissima escogitazione finanziaria.

Io credo, o Signori, che la questione che ora è sottomessa all'esame del Senato sia gravissima; che essa meriti tutta quell'alta ponderazione di cui questo eletto consesso ha dato frequenti esempi, e sono certo che il Senato vorrà dare anche questa volta un nobile argomento della sua sapienza e della sua indipendenza.

È la prima volta che io ho l'onore di parlare in una così importante assemblea; la mia voce, o Signori, è impotente ad infondere nell'anima dei Senatori la mia intima convinzione, nè io ho la stoltezza di pretendere che la mia opinione sia seguita; ma ripeto quello che bellamente diceva il Montaigne: « Je « dis mon opinion non comme bonne, mais comme la « mienne; » ed il Senato ne farà quel conto che crede.

Io spero non pertanto che pel bene pubblico, pel bene dell'Italia nostra, questa Convenzione, che il Ministero ci presenta come produttrice di grandi vantaggi allo Stato, sia respinta. Ma se sgraziatamente la mia debole voce non varrà ad infondere nell'animo del Senato la persuasione mia; se la legge passerà, ed in conseguenza sarà la Convenzione approvata, allora mi permetterà il Senato che io riprenda ancora la parola quando si tratterà degli articoli singoli, intorno alla discussione speciale di questa legge.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io non ho chiesta la parola sulla discussione generale.

Presidente. La legge consta d'un articolo solo; epperò se il Senatore Vacca intende parlare, può farlo ora non essendovi più altro iscritto.

Senatore Di Revel. Se non vi è alcun altro Senatore iscritto in favore, per alternare, domando la parola per parlare contro.

Presidente. Non so se il Senatore Vacca parli in favore o contro.

Senatore Vacca. Io avevo espresso il desiderio di presentare un'aggiunta all'art. 2 della Convenzione, in conseguenza, esaurita che sarà la discussione generale, sarà quello il momento di proporre la mia aggiunta.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Signori; vi parrà forse strano che io che da tanti anni e dorchè è sorta una voce libera in Parlamento, ho sempre predicato le economie ed ho sempre respinto tutte quelle spese che non mi parevano di immediata utilità, ora sorga ad impugnare un progetto di legge il quale ha per iscopo un'economia indicata per settecento e più mila lire, e che si crede di più, possa col tempo arrivare alle ottocento mila.

Ma quando io esporrò le ragioni per le quali respingo questa legge, spero che il Senato vedrà che sono, come desidero di essere sempre, consentaneo a me stesso, e che io tratto le questioni quali si presentano al mio intendimento, facendo astrazione dalle condizioni pubbliche, nelle quali le cose e le persone possono trovarsi.

Io, o Signori, ho sempre predicato le economie e posso dire di averle praticate, poichè avendo avuto l'onore di essere nei tempi andati per alcuni anni al governo delle finanze, io credo di aver lasciato dopo di me il profondo convincimento di avere recato nel

governo della cesa pubblica quello spirito di parsimonia non disgiunto da una equabile larghezza, laddove le spese eran produttive, laddove avevo la convinzione della loro utilità.

Quindi se io sorgo a contrastare la legge che vi si presenta come produttrice un'economia, egli è perchè nella mia opinione, lungi dall'essere questa un'economia, a me pare gravissima spesa in avvenire a carico dello Stato e un danno gravissimo a carico della Nazione.

Si propone di conferire alla Banca Nazionale, la quale diverrà ben presto, se la legge già votata in questo Consesso, sarà votata anche nell'altro ramo del Parlamento, Banca d'Italia, e che quindi avrà un biglietto di circolazione per tutta Italia; si propone, dico, di affidare alla medesima il servizio della Tesoreria, cioè la riscossione dai contabili del Governo e dai debitori diretti verso il Governo delle somme che debbono; e si propone altresì di affidarle il pagamento di tutte le spese dello Stato; si crede che ciò possa essere un vantaggio per lo Stato, e che questo possa semplificare anche le operazioni di contabilità. Io, Signori, in queste cose credo che l'esperienza valga assai più che la teoria più o meno disputata dagli scrittori. Infatti in cose economiche, io mi valgo assai più dell'esperienza di coloro che hanno maneggiato gli affari, che non di coloro che abbiano unicamente insegnato.

Io veggio che in un paese vicino, in cui certamente non si contenderà che l'amministrazione sia condotta con molta unità, con molta fermezza e con molta regolarità, nella vicina Francia, cioè veggio che il sistema che ci si propone è stato più volte respinto, ed ancora recentemente venne a subire la prova che per me è convincentissima.

Nota che dopo gli avvenimenti del 1818, quando in Francia si era dato il corso forzato ai biglietti, il Governo, venuto il tempo di dar loro di nuovo libero corso, il Governo, dico, non ha voluto accettare le proposte che in quel senso erano state fatte, e in una discussione che ebbe luogo avanti all'Assemblea Nazionale nel 1850, il Ministro Fould allora reggente le finanze respingeva una proposta di questa natura. Ne abbiamo ancora un esempio recente: mentre da noi si propone di abolire le Tesorerie e di affidare il servizio dell'e medesima alla Banca, precisamente un mese circa dopo in cui comparve il Decreto che porta presso di noi questa determinazione, una Relazione del Ministro Fould all'Imperatore proponeva che fossero soppressi i Ricevitori Generali nei Dipartimenti, e che fossero invece creati i Tesorieri Ricevitori e pagatori ad un tempo, e faceva osservare che era questa un'economia a fronte del sistema precedente.

Ma v'ha di più: nel suo rapporto all'Imperatore, in cui dava le ragioni di questa operazione, il signor Fould ha fatto un cenno che calza assai bene al caso nostro.

In questo rapporto il Ministro di finanze francese, banchiere di molta distinzione e di molta pecunia, dice: « Dans le projet il n'est pas fait appel au concours de la Banque: Il n'est jamais entré dans ma pensée de charger ce grand établissement de la perception des impôts ni du paiement des dépenses publiques. Il faudra d'ailleurs qu'elle s'ajoint un personnel nouveau et la dépense retomberait naturellement sous une forme ou sous une autre à la charge du trésor. »

« Le gouvernement n'y trouverait aucun avantage et s'exposerait à ne plus être aussi maître de son service qu'en le faisant exécuter directement. »

Per me è di un grave peso l'opinione di un Ministro come il Fould, il quale non solamente non si associa alla idea di dare alla Banca il servizio di Tesoreria, ma sopprime i Ricevitori Generali, che erano banchieri speciali per la percezione nei singoli dipartimenti.

Onde quando io veggio questo principio sostenuto e messo in pratica da uomini di tanta competenza, com'è quello che ho accennato, non posso certamente aver una gran confidenza nell'accettare nel nostro paese che ha con quello, di cui ho parlato, cotante relazioni, un sistema che ha contro di sè tali testimonianze.

Indipendentemente poi dalla idea astratta, se venga o non dare alla Banca il servizio della Tesoreria io veggio nel cedere alla Banca questo servizio un inconveniente gravissimo, che dovrà presto o tardi verificarsi, cioè quello dello corso forzato dei biglietti. Evidentemente, o signori, quando date alla Banca l'obbligo di esercire le Tesorerie e le concedete che il suo biglietto sia ricevuto come denaro sonante nelle casse dei contabili dello Stato, conviene che imponiate ai creditori dello Stato l'obbligo di ricevere il biglietto, e da questo al corso forzato è breve il passo, ed io lo veggio tanto più breve inquantochè si propone che vi sia un taglio di biglietto tale che valga anche pel minuto commercio.

Io vado anche più oltre: quando voi avrete affidato alla Banca il servizio delle Tesorerie, quando l'avrete posta ad essere la sola a ricevere dai contabili il danaro dei debitori per conto dello Stato, e fare per conto dello Stato tutte le spese, voi sarete costretti ancora a venire a costituire la Banca come ricevitore diretto dalle mani dei contribuenti. È impossibile che non arrivate a questa conseguenza, anche in ragione del modo con cui con un'altra legge che è pure sottoposta all'approvazione del Senato si vuole che si esigano le contribuzioni. Quando le contribuzioni siano pagate a semestre, e che i contabili versino il non riscosso per riscosso, voi porrete i contabili in una condizione che non otterrete senza dar loro un largo stipendio, lo che vi cagionerà una spesa gravissima per la riscossione, o sarete indotti ad accettare anche la Banca come esattore diretto dei contribuenti, per-

chè essa sola può farvi condizioni tali per cui non abbiate a sborsare una somma ingente.

E già, se non isbaglio, questo sistema è invalso per mezzo di Decreto reale in alcune parti delle Provincie meridionali; non avendo notizia precisa del fatto, credo il signor Ministro potrà dare schiarimenti a questo riguardo. Io credo per tanto che quando la Banca sarà incaricata di fare le riscossioni ed avrà raccolti in sua mano tutti i danari che hanno le finanze dello Stato, lascio a voi il pensare se una tale potenza non sia da temere, e vi domando ancora se anche nell'ordine politico interno non avrete da fare i conti colla Banca portata che l'avrete a questa altezza.

Le conseguenze di ciò che dico saranno inevitabili e non potrete più arrestarvi in questa via una volta che vi avrete messo il piede, vi conviene andare fino alla fine.

Io amo l'indipendenza dalle potenze straniere ma amo altresì l'indipendenza da potenze interne, e dico che nell'ordine politico quando sarete a fronte di uno stabilimento che abbraccia in tutto il suo organamento, e nei suoi particolari tutto il servizio finanziario ed ha sotto di sè un personale devoto, voi avrete introdotto nel paese un potere politico di somma importanza col quale dovrete venire a patti.

Ripeto che io sopra ogni cosa desidero l'indipendenza del mio paese dalle potenze estere, ma la desidero anche da una potenza interna, ed è impossibile che non si arrivi al punto che ogni percettore di contribuzioni dirette diventi un impiegato della Banca, e con questa influenza io non so davvero come sarà incolume la vostra indipendenza.

Notate ancora, o signori, che mentre affidate alla Banca il danaro dello Stato voi lo affidate ad uno stabilimento sul quale non avete preso alcuna precauzione per poterlo all'uopo frenare, poterlo dirigere, e poter insomma fare sì che non debba pensar solo ai proprii interessi, ma si occupi altresì dell'interesse generale. Con ciò non pretendo che la Banca non pensi all'interesse de' suoi azionisti, è questo suo dovere; se il Governo le dà tanta libertà, essa deve valersene per fare l'interesse degli azionisti, e lo farà con grande loro vantaggio; non possiamo vietarlo.

Ho veduto ieri nei giornali che il dividendo delle azioni della Banca, per le quali non si è pagato che la somma di L. 750 nell'ultimo semestre fu di L. 111, onde voi vedete che gli interessi della Banca sono assai ben tutelati; e sicuramente quel distintissimo uomo che da tanti anni è a capo di uno stabilimento di questa natura, che ha cominciato la sua carriera col nascere della Banca di Genova, alla cui fondazione ebbi a prendere parte al tempo in cui sedeva ne' Consigli della Corona, questo distintissimo personaggio dico, cui venne una volta offerto il portafogli delle finanze, e che sgraziatamente per il paese ha ricusato, fa ottimamente l'interesse dei suoi amministrati e lo fa così bene che da tanti anni che regge, e per ele-

zione, quell'ufficio, vi fu confermato sempre e senza contraddittori nelle sue operazioni.

• Ma appunto perchè la Banca fa il suo interesse e pel dovere che ha il suo Direttore di procurarlo non ho fidanza che possa immedesimarsi coi bisogni e colle esigenze del Governo, e vi porti quel modo efficace di opera che mette nel proprio interesse.

Domando, per esempio, se, ora son pochi giorni, a un tratto è venuta la Banca a ritirare la facoltà di prestare sovra deposito di titoli dello Stato, e a dichiarare che nel trimestre ciascuno di quelli che aveva ottenuto un prestito, che sapete non può oltrepassare i tre mesi, doveva rimborsare la metà della somma e non si faceva più credito che per la metà.

Ebbene, questo essa ha fatto nel suo interesse, e non ci è a ridire, ma era questo anche l'interesse dello Stato?

Era forse opportuno il gittare una siffatta perturbazione in tutto il paese? (perchè se non sbaglio erano circa 40 milioni prestati dalla Banca in depositi di titoli essenzialmente dello Stato) e questa disposizione fu presa perchè le tornava a conto, e pochi giorni dopo fissava a L. 411 il dividendo del semestre decorso. Ma io domando se ad un tratto respingete così i titoli dello Stato in un momento in cui non si prevedeva che ad un tal provvedimento si avesse così sollecitamente a ricorrere, io non posso aver fiducia che la Banca tratti in avvenire lo Stato in modo diverso da quello con cui trattò i privati. Quindi per me, lo dico schiettamente, il veder confidare alla Banca ora Nazionale, che sarà poi d'Italia o ad altro istituto di credito o di circolazione questo così importante servizio, mi cagiona un grave sconforto. So bene che nello Stato sono altri istituti di credito e di circolazione, perchè istituti di credito possono nascere ed esistere indipendentemente dalla Banca; perciocchè quello che la distingue da tutti gli altri è l'aver il biglietto di circolazione, ma altri istituti possono avere biglietti di circolazione: il Banco di Napoli, p. e. Ma se bene io ho inteso, mi è stato assicurato che il Banco di Napoli abbia depresso presso la Banca Nazionale non meno di 12 milioni di *fedi di credito* le quali non rappresentano danaro certamente. Dunque se prende fedi di credito che saranno obbligazioni solidissime, ma che però non sono danaro e tuttavia figurano per danaro, io domando quale fiducia si possa avere che al contante non si sostituiscano carte che non son metallo!

Dico questo per far notare, che la Banca ha una facoltà e libertà assai grande per provvedere a' suoi interessi e che quelli dello Stato sono talvolta in opposizione diretta co' suoi. Quindi io persisto a credere che non possa essere assolutamente vantaggiosa la legge proposta. Tanto è vero poi che la Banca possa un giorno venire ad essere non solo il tesoriere, ma anche l'esattore diretto dello Stato che nell'art. 6 della legge già adottata dal Senato è detto: che la Banca può assumere la percezione delle imposte a patti da con-

venirsi. Dunque non è un mio sospetto soltanto l'idea che la Banca possa diventare anch'essa creditrice diretta verso i contribuenti; questo è nella previdenza istessa della legge. È vero che è detto a patti da convenirsi; ma domani il Ministro delle finanze può trovare che gli esattori attuali delle contribuzioni posti nella dura necessità di dover somministrare una cauzione ingente (perchè secondo i progetti che sono sotto gli occhi del Senato essa debbe salire sino al terzo della somma che devono riscuotere) amino piuttosto lasciar l'impiego, e perciò non trovando contabili sia creduto per lui miglior partito l'affidare la riscossione dell'imposte alla Banca.

A questo punto io credo noi giungeremo infallantemente, e perciò non solo tutto il danaro dello Stato ma ben anco tutto il personale che riscuote le contribuzioni verrebbe in balia della Banca. Perciò noi veniamo a costituire un corpo, un'associazione di una importanza somma, col quale si rischierebbe di perturbare gli ordini non solamente economici ma anche politici dello Stato.

Per queste considerazioni tralasciandone molte altre che l'argomento me ne fornirebbe a dovizia e che ho espresse davanti al Parlamento sia alla Camera dei Deputati negli 11 anni che a quella appartenni, sia anche incidentalmente quando altri Ministeri parevano assumersi di attuare queste disposizioni senza il concorso del Parlamento, io con la maggior schiettezza, con la più profonda convinzione respingo il progetto di affidare alla Banca il servizio di Tesoreria, e dico che l'economia sulla quale si fa assegnamento attuando questa legge è un'economia di apparenza, perchè col sistema nuovo in ciascun Circondario, in ciascuna Provincia avrete bisogno di un agente speciale per il controllo di riscossione delle finanze. Dunque sono 112, credo, le Sotto-prefetture, e 59 le Prefetture, locchè in totale dà 161 agenti che dovrete avere in vece di quelli che volete sopprimere. Quindi farete pochissima economia nella spesa, e grande sarà il beneficio che la Banca farà sulle somme che sarete costretti di mettere a sua disposizione nei tempi stabiliti; che se non le metterete, dovrete tenerne conto, poichè se dovrà fare anticipazioni essa dovrà ricavarne largo frutto; con tutti questi mezzi voi potrete forse non lasciar conoscere al pubblico ciò che vi costi il nuovo sistema, ma in quanto a me, il danno è positivo. Il Ministro Fould è un uomo di autorità, e quando dice: la Banca non può fare un tal contratto senza gravi spese, io gli presto fede e credo che tali spese in fin dei conti ricadrano a carico dello Stato. Io perciò fo plauso a quelle parole, perchè sono il frutto di una convinzione sicura di esperienza e per me l'esperienza è un gran maestro.

Io concludo adunque perchè il progetto sia respinto puramente e semplicemente, perchè quando il principio è adottato, poco m'importano gli articoli che potrebbero venire a moderarne la rigidezza.

Io respingo il principio, voglio un Governo libero, indipendente, voglio che questo possa avere forza, operare senza passione, senza essere molestato e senza porsi nel caso di dover fare certe larghezze che saranno in definitiva a carico dello Stato.

Presidente. Il Senatore Vacca ha la parola.

Senatore Vacca. Nella previsione che per avventura il disegno di legge possa rievolvere il suffragio del Senato, io non potrei altrimenti farmi strada a proporre al Senato stesso l'aggiunta all'articolo 2 della Convenzione, motivo per cui prego il Presidente di voler dare lettura della Convenzione stessa al Senato.

Presidente. La Convenzione si è letta ieri, ma non si discute articolo per articolo. Ciò che si discute articolo per articolo, sono le leggi; ora la legge è composta di un solo articolo. Domani sarà stampato quest'articolo coll'aggiunta che vi ha fatto il signor Ministro delle finanze, e sarà distribuito a tutti i Senatori.

Ma la Convenzione per se stessa non si discute se non in genere. Si può appuntarne una parte o l'altra, ma non si mette in discussione per articoli.

Quindi, se crede, le si riserverà la parola quando sarà stampato l'emendamento.

Senatore Vacca. Io ne lascierò giudice il Senato. Se crederà prima avere le modificazioni sotto gli occhi, io aspetterò a proporre la mia aggiunta, se poi si vuole che lo faccia ora, sono pronto.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Mi pare che l'interesse della discussione esiga che non si confondano fra loro le varie questioni che possono nascere. Ora, siccome vi sono delle questioni che si riferiscono piuttosto ad un articolo che ad un altro della Convenzione, mi pare che sia opportuno che riferendosi precisamente al testo che dice: « è approvata la Convenzione, » si dia lettura della Convenzione, ed a ciascun articolo di essa si facciano quelle obiezioni che si crede. Senza di ciò si corre rischio di avere una discussione intralciata.

Presidente. La Convenzione fu letta.

Senatore Farina. Ma non fu discussa.

Senatore Gallina. Le osservazioni fatte dall'onorevole sig. Relatore sono troppo giuste, troppo fondate per poterle contraddire.

L'onorevole sig. Presidente ci dice: la legge è composta di un solo articolo; ma quest'articolo per se stesso non dice altro se non che è approvata la Convenzione, ecc., dunque quello che cade in discussione è la Convenzione medesima.

Io non credo che se si verrà a leggere, la Convenzione, si voglia fare ora una discussione su tutti i suoi articoli, ma ve ne sono certamente che hanno bisogno di essere spiegati, altri che hanno bisogno di essere corretti, insomma non si può discutere un progetto di legge il quale ha per base una Convenzione,

senza che su tutte le disposizioni di questa segua una discussione qualunque che possa illuminare i membri del Senato nel dare il loro voto.

Io non ho mai veduto che in Senato si siano discussi articoli di leggi generici, e non si sia discussa la parte essenziale.

Del resto l'Ufficio lo dice, ed il sig. Relatore l'ha troppo bene e chiaramente spiegato.

Presidente. Le osservazioni fatte dal Senatore Gallina sono giustissime, nè io mi sono rifiutato a che si discutesse sopra gli articoli della Convenzione; mi sono limitato a far osservare che le Convenzioni non essendo leggi, non si discutono articolo per articolo.

Del resto se invece di fare osservazioni sulla Convenzione in genere, il Senato desidera che si porti la discussione sui singoli articoli per renderla più chiara, io non mi oppongo.

Senatore Scialoja Ministro delle finanze. Quando un Ministro presenta un progetto di legge approvativo di una Convenzione o di una serie di disposizioni comprese in diversi articoli, è certo che la Camera innanzi a cui il progetto si discute deve prendere conoscenza distinta di ciò che è proposto alla sua approvazione. Quindi, a parer mio, non è a porsi in dubbio che si deve non solamente leggere la Convenzione, ma anche discutere le disposizioni di essa, che trattasi approvare coll'articolo di legge.

Quando si propone di approvare una Convenzione ed il progetto di legge non ripete i singoli articoli di essa, ma consta di un solo articolo che approva la Convenzione a cui fa riferimento, ogni volta che la Camera, innanzi cui fu introdotto il progetto, abbia presa conoscenza e discussi i singoli articoli della Convenzione, se intende recarvi delle modificazioni può seguire due vie, e cioè, o modificare direttamente l'articolo della Convenzione che crede dover variare, ovvero farne oggetto di un articolo addizionale a quello del progetto di legge approvativo del complesso della Convenzione.

Credo che trattandosi di una Convenzione, questo secondo metodo possa in alcuni casi venire preferito. Supponiamo, per esempio, che l'onorevole Senatore Vacca voglia proporre un'aggiunta all'articolo 2, che meglio ne chiarisca l'intelligenza, ovvero eccettui qualche Istituto che potrebbe essere compreso in questo articolo; ebbene egli ha due vie per dichiarare questo suo intendimento: o di proporre un emendamento all'articolo 2 della Convenzione, ovvero di proporre un articolo addizionale al progetto di legge che approva la Convenzione.

Parmi adunque che debba darsi lettura della Convenzione, e sieno a discutersi gli articoli di essa. Il Senato risolverà volta per volta se alcuni di questi articoli debbano essere modificati direttamente, oppure con un'aggiunta all'articolo unico del progetto di legge. Lo scopo sarebbe egualmente raggiunto e per una

via e per l'altra; lo scegliere quale fra esse sia a preferirsi, parmi sia a rimettersi onninamente alla prudenza del Senato.

Senatore Montezemolo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Montezemolo. Io credo che sarebbe opportuno, come è razionale, il processo indicato dall'onorevole Ministro quando si trattasse di una legge come tutte le altre; ma qui si tratta di approvare una Convenzione bilaterale alla quale noi non possiamo dar forza di legge se pur non consente la parte che con noi ha contrattato, e senza questo consenso cadono a vuoto tutte le nostre disposizioni. Io non so quindi se il Senato possa con dignità esporsi a sancire una legge che può venir lacerata dalla Banca, coll'introdurre delle modificazioni che la Banca non volesse poi accettare. Io credo perciò che se l'onorevole Ministro delle finanze non può dire che egli ha dalla Banca la facoltà per acconsentire quelle modificazioni che il Senato vuole introdurre, il Senato si esporrà a dare un voto che cadrà sotto la riprovazione della Banca, e vorrei evitato questo sconcio.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io non potrei accettare l'opinione testè svolta dall'onorevole preopinante.

Il Ministro è impossibile che sappia volta per volta quale sia il tenore degli emendamenti che verranno affacciati nella discussione e si procuri quindi preventivo l'assenso della Banca al tenore d'emendamenti che egli stesso non conosce.

Evidentemente non si può; si avrebbe dunque l'inconveniente che ad ogni tratto, quando si tratta di approvare per legge Convenzioni con una Società esistente nello Stato, si avrebbe dico l'inconveniente di avere la discussione interrotta, perchè il Ministro dovrebbe riportare l'assenso dell'altra parte agli emendamenti che si vogliono introdurre. Ma questo non è il senso che si debbe dare dalle Camere legislative alle proprie deliberazioni. Le Camere legislative introducono nelle Convenzioni che loro presenta il Governo, le modificazioni che credono opportune, necessarie al ben essere del paese, al buon andamento della pub-

blica cosa; se queste sono accettate, tanto meglio; se non sono accettate è certo che, così operando, si evita l'inconveniente d'avere una Convenzione la quale non risponda ai bisogni del pubblico.

Conseguentemente un vantaggio c'è sempre, perchè in sostanza la Camera legislativa deliberante dice questo: Io introduco queste variazioni perchè le credo opportune, perchè le credo necessarie; se le accettate, la Convenzione sarà tradotta in legge, se non le accettate, la Convenzione in legge non sarà tradotta.

Per conseguenza conchiudo che l'onorevole Senatore Vacca potrà presentare quelle osservazioni che crederà opportune o nell'uno o nell'altro dei modi stati indicati.

Presidente. L'ora essendo tarda si rimanda a domani il seguito della discussione. Il Senato potrà allora decidere quando avrà sott'occhio il progetto di legge colle modificazioni, se sia il caso o no di mettere in discussione anche la Convenzione.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. Io pregherei il Senato di voler rimandare a domani il seguito di questa discussione senza prefiggere per il momento i termini nei quali debba seguire; si potrà parlare dell'articolo speciale della legge o parlare della Convenzione, ma non si potrà più dire: la discussione è terminata su questo punto, comincerà su quest'altro — Noi abbiamo versato nel dubbio fino a questo momento; questo dubbio si chiarisce per l'accordo che passa tra il Relatore dell'Ufficio Centrale ed il Ministro; dunque profittando di quest'accordo, sia libero ai Senatori di fare quelle ulteriori osservazioni che credono senza che sia loro chiusa la strada alla discussione sopra un articolo piuttosto che sopra un altro.

Presidente. Io non ho punto dichiarato chiusa la discussione generale, ho soltanto accennato che domani la discussione verserebbe anche sugli emendamenti, e specialmente sulla Convenzione; ed in ciò parmi d'aver prevenuto i desiderii del signor Senatore Gallina.

Domani la riunione sarà al tocco, intanto la seduta è sciolta (ore 5 1/4).

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — Omaggio — Comunicazione di una lettera del Ministro dell'interno — Presentazione di un progetto di legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture e dichiarazioni del Ministro dell'interno — Svolgimento delle interpellanze del Senatore Tecco al Ministro degli affari esteri — Proposta del Senatore Ricotti e risposta del Presidente del Consiglio — Deliberazione del Senato per proseguire le interpellanze — Seguito dello svolgimento di esse — Mozione del Senatore Sforza Cesarini — Risposte del Ministro degli affari esteri e replica del Senatore Tecco — Seguito della discussione sul progetto di legge per il passaggio del servizio delle Tesorerie dello Stato alla Banca Nazionale — Discorsi dei Senatori Siotto-Pintor e Gallina contro il progetto — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

Sono presenti i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e più tardi intervengono i Ministri di marina, di finanza, dei lavori pubblici ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario Ginori-Lisci dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Dà quindi lettura dell'omaggio fatto dal Commendatore De Luca, Prefetto di Reggio (Emilia), del discorso da esso pronunciato all'apertura della Sessione ordinaria di quel Consiglio provinciale.

Presidente. Darò lettura di una lettera testè inviata dal Ministro dell'interno:

« Firenze 24 gennaio 1866.

« In continuazione della Nota con cui venne fatto invito a codesto ramo del Parlamento nazionale di eleggere una Deputazione che lo rappresenti al solenne funerale che sarà, lunedì prossimo 29 gennaio, celebrato nella chiesa di Santa Croce, deve il sottoscritto oggi annunziare che la funzione avrà principio alle ore 10 antimeridiane.

« Pel Ministro
« ALASIA. »

Questo serve di norma per i signori Senatori che si portassero al tempio e che là volessero mettersi colla Deputazione eletta ieri.

La parola è al signor Ministro dell'interno.

Ministro dell'interno. Signori Senatori.

Nell'esposizione finanziaria fatta dall'egregio mio collega il Ministro delle finanze alla Camera dei Deputati nella tornata di lunedì scorso, si annunciava che per introdurre nel bilancio dello Stato delle economie, il Ministero fosse venuto nella deliberazione

di proporre alla Camera un progetto di legge tendente alla soppressione delle Sotto-Prefetture.

Debbo dichiarare che precisamente fu intendimento mio di studiare tale questione quando ebbi l'onore di prender parte all'Amministrazione dello Stato, ed ho formulato quindi il progetto in proposito, che ho l'onore di presentare al Senato.

Sento però il bisogno di fare al Senato alcune dichiarazioni.

Il Ministero non intese addivenire a questo disegno per semplici ragioni di economia, il Ministero pensò attendervi anche avuto riguardo a quest'alta ragione d'interesse pubblico, che è la semplificazione dell'Amministrazione.

Vero è che l'opinione pubblica si era già molto preoccupata di questo progetto che si diceva dover essere presentato dal Ministero al Parlamento; ma neppure l'omaggio all'opinione pubblica avrebbe potuto essere ragione bastevole perchè il Ministero, senz'altro, vi si decidesse.

Si aggiungeva un convincimento che da qualche tempo era nell'animo di chi ha l'onore di reggere il Ministero dell'interno; tanto più ricordando come già quando si era sancita la legge amministrativa del 1859 per le provincie del Piemonte e della Lombardia, sin d'allora si fosse introdotto in quella legge un germe per un provvedimento di soppressione delle Sotto-Prefetture. E ciò pel modo con cui venivano queste anormalmente distribuite, pel modo con cui venivano regolate le competenze dei Sotto-Prefetti, per le quali cose anzichè venir provata la necessità di questi centri amministrativi, risultava anzi quasi pronunciata la cessazione dei medesimi.

Certamente il Ministero quando addivenne a questo

studio e quando pensò formolare il relativo progetto, non si dissimulò che non bisognava sopprimere le Sotto-Prefetture con un tratto di penna e che eran necessari temperamenti; quindi nel progetto di legge aggiunse alcune disposizioni le quali tendono a far sì che in alcuni centri interni fra le provincie e i mandamenti possa il Governo costituire qualche circondario, di cui è limitato però il numero dal progetto medesimo, e in cui possano essere collocati Commissari governativi con tutte o parte delle attribuzioni prefettizie o sotto-prefettizie; Commissari i quali abbiano un grado non maggiore di quello di Consiglieri di prefettura.

Dovette pure arrestarsi il Ministero innanzi alle esigenze delle operazioni della leva, e vide che sarebbe stato troppo grave a coloro che debbono pagare questo tributo il veder fatta la leva per provincie, e dover quindi recarsi al capoluogo della provincia per tutte le operazioni che occorrono in proposito.

Nel progetto di legge si pensò pure a provvedere a questo speciale servizio colla creazione di distretti, nei quali abbiano luogo le operazioni di leva, dividendo così per sezioni le Commissioni provinciali che attendono a queste operazioni.

Nel fare questi studi relativi all'Amministrazione provinciale, il Ministero ebbe anche a soffermarsi alla questione delle Questure. Trovò in alcuni centri uffici di Questure, i quali potevano per avventura creare bensì qualche ritardo o qualche duplicazione in materia di pubblica sicurezza, però, attesa l'importanza di questi centri e la grande popolazione dei medesimi comprese come quelli uffici di Questura dovessero essere mantenuti; ma trovati poi di tali uffici di Questura in altri centri minori, in questi credette tanto meno compatibili questi uffici, in quanto che ivi l'inconveniente superava i vantaggi, e notava poi che in centri comparativamente anche maggiori, tale ufficio non esisteva senza che se ne lamentasse la mancanza, anzi risultandone una semplificazione del servizio di pubblica sicurezza; e perciò un articolo fu aggiunto al progetto che tende alla soppressione di qualche Questura ora esistente.

Da tutto ciò nasceva però naturale l'idea d'un inevitabile inconveniente che dovea derivare da questo progetto, e questo ha attinenza alla sorte degli impiegati delle Amministrazioni provinciali. Vero è che gran parte di questi impiegati, nel caso venisse adottato questo progetto, potrebbero essere collocati nei centri prefettoriali per la necessità di ampliare il personale delle Prefetture; ma con tutto ciò non si dissimula il Ministero che numerosi sono gli impiegati, i quali dovrebbero essere posti in disponibilità in seguito all'adozione di un simile progetto di legge; ed a questa emergenza ha creduto dover provvedere regolando a questo proposito diversamente la disponibilità a favore degli impiegati stessi, e prolungando di due anni quel biennio per cui la disponibilità può durare. Di modo

che a favore di questi impiegati la disponibilità non potrebbe cessare che fra quattro anni.

Finalmente l'adozione di questo progetto di legge farebbe sentire per avventura la necessità d'introdurre qualche modificazione nelle circoscrizioni provinciali, modificazioni che non potrebbero essere se non lievi e rare. Dico lievi e rare, perchè da un lato è proposito di non aumentare il numero delle provincie, d'altro lato a diminuirle di soverchio ci sarebbe poi l'ostacolo stesso che deriva dal fatto della soppressione delle Sotto-Prefetture.

Quindi le modificazioni, ripeto, riguardo alle circoscrizioni provinciali non dovrebbero essere di grande importanza.

A questo proposito però sarebbe pur sempre necessaria una facoltà al Governo data dal Potere legislativo, ed ho pensato che non poteva meglio questa facoltà domandarsi nel progetto di legge se non riproducendo nella proposta che ho l'onore di sottoporre al Senato quello stesso articolo, il quale era già redatto nella legge del 20 marzo 1865.

Ho pensato, o signori Senatori, di presentare prima a questo ramo del Parlamento la proposta di legge, di cui ragiono; a questo Consesso cioè composto di uomini autorevolissimi, i quali in gran parte si resero benemeriti del Paese appunto per una lunga ed onoratissima carriera nelle pubbliche Amministrazioni. Il Ministero comprese quanto salutare avessero al essere i miglioramenti che poteva questo onorevole Consesso introdurre nel progetto medesimo, e quanto anche salutare quei suggerimenti che da esso potevano venire al Governo per l'esecuzione di questa legge, qualora fosse sancita, e di questi miglioramenti e suggerimenti il Ministero si propone di far tesoro per tenerne il dovuto conto.

Questi sono gli intendimenti con cui ho l'onore di presentare al Senato questo progetto di legge e di raccomandarlo alla sua sollecitudine.

INTERPELLANZE DEL SENATORE TECCO AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

Presidente. Do atto al sig. Ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, che sarà immediatamente dato alla stampa e distribuito ai signori Senatori.

Il signor Senatore barone Tecco avendo manifestato il desiderio di muovere alcune interpellanze al signor Presidente del Consiglio, Ministero degli esteri, lo invito ad esprimere l'oggetto di esse, e così il sig. Ministro degli esteri potrà indicare quando sarà disposto a rispondere.

Senatore Tecco. Ho già avuto l'onore di dare l'annuncio di queste interpellanze.

Presidente. Ma siccome vi è passato molto tempo sarebbe a desiderarsi che lo ripetesse.

Senatore Tecco. Sono quattro i primi punti sui quali versano i documenti che sono inseriti nel così

detto libro verde, cioè 1° sui negoziati colla Corte di Roma e correlativamente in seguito ai due punti secondarii che possono a questa stessa prima questione riferirsi, cioè il brigantaggio sulle frontiere romane, la detenzione di cittadini italiani nelle carceri dello Stato Pontificio.

Il 4° punto finalmente è il riconoscimento per parte della Spagna del Regno d'Italia, sul quale avrei pure qualche osservazione a fare.

Tali sono i 4 punti propostimi per oggetto della mia interpellanza.

Presidente del Consiglio. Sono sempre, come ho detto dappprincipio, agli ordini del Senato, ma anche dopo le spiegazioni date dall'onorevole Senatore Tecco non arrivo a comprendere come possano stare le sue osservazioni.

Ho dichiarato già al Senato che se si tratta di cose delicate io non posso dirle, ma se si tratta d'altre che non saprei quali siano, sono pronto quando che sia.

Senatore Tecco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecco. Le parole colle quali l'onorevole Presidente del Consiglio ha accolto il mio primo annunzio di interpellanza furono tali che certamente me ne avrebbero fatto deporre il pensiero, quando lo scopo con esse propostomi fosse tale, quale parevano indicarlo le parole pronunziate dall'onor. Ministro.

Premetto quindi che non ho mai avuto il pensiero di pretendere che l'onorevole Presidente del Consiglio producessa nuovi documenti in aggiunta a quelli, che anzi in copia abbastanza considerevole vedo prodotti nel libro verde.

Non intendo tampoco che mi dia spiegazioni particolari su certi punti sui quali forse credo che non gli sia lecito spiegarsi. Ciò non può che dipendere dal suo giudizio. Per quanto mi riguarda, dirò che non posso dimenticare certi precedenti, sui quali dovea pur credere che non si sarebbero negate in gravissime emergenze alcune comunicazioni o spiegazioni almeno da me domandate, non già per soddisfare la mia curiosità o quella del pubblico e di cui non mi occupo, ma bensì per ragioni che mi parvero della più alta importanza.

Il Senato può ricordarsi dell'epoca ancora non molto remota in cui si presentava alla sua approvazione una convenzione la quale presentava questo fenomeno singolare anzi unico, che dopo più di due mesi di controversie sul suo significato, dopo una serie inaudita di contraddizioni nella interpretazione che se le dava dagli organi dei due Governi contraenti, il Ministro francese presentava alfine un ufficio esplicativo di questa convenzione in 7 articoli da cui risultava che tutto quello di cui ci eravamo lusingati era secondo lui una mera illusione.

Il Senato ben si ricorderà pure che l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, che presiedeva allora come presiede adesso il Gabinetto, aveva risposto

allora all'ufficio francese facendo una riserva sopra uno dei punti esplicativi col quale parevano pregiudicate perfino le nostre aspirazioni nazionali. Esso faceva nella sua risposta osservare degnamente che le aspirazioni nazionali non si potevano discutere con verun Governo straniero per nessun titolo. E di ciò ne ebbe egli lode.

Si fu in quella circostanza appunto, che desidero il Senato possa tener presente, che si recava alle nostre deliberazioni la convenzione istessa. Ma in questi momenti pure era giunta la fama, che pur troppo non era infondata, e che ebbi quindi ragione di credere assolutamente vera, che all'anzidetta risposta dell'onorevole signor Ministro degli affari esteri del 7 dicembre eravi stata una replica dalla parte del Ministro francese colla quale non si faceva grazia tampoco a quella semplice riserva che dall'onor. generale La Marina si era fatta relativamente alle aspirazioni nazionali, facendosi osservare nell'ufficio francese che tali aspirazioni non potrebbero cadere in discussione soltanto finchè esse si tenevano in petto suo, ma non già altrimenti quando venissero formolate in qualche atto politico.

Questo è quello che si diceva di tale ufficio e si credeva su buone informazioni.

Allora io con alcuni dei miei onorevoli colleghi credemmo assolutamente necessario di averne cognizione, perchè la coscienza del Senato fosse meglio rischiarata su quello che gli si proponeva a votare in un atto così grave come quella convenzione di cui sentiamo pur troppo già oggi, e sentiremo per lungo tempo, le infaste conseguenze.

A tale oggetto fui cogli onorevoli miei colleghi spinto a domandare nel miglior modo che seppimo all'onor. Presidente del Consiglio, di comunicarci l'ultimo ufficio del Ministro francese e dirci almeno cosa ne dovessimo credere. Per quanto però su di ciò si insistesse, tutti mi sono testimoni che non è stato possibile, non solamente d'ottenere la chiesta comunicazione, ma nessuna precisa risposta tampoco in proposito. Da ciò seguì che si venne allora a votare quella convenzione che mal si conosceva, anzi dico piuttosto, di cui si aveva per lo meno ragione di dubitare più che mai, che l'interpretazione datale dall'altra parte contraente non fosse quella che le si dava dal Governo nostro.

Ora, dopo questo precedente che non ho potuto a meno di accennare, poichè il Presidente del Consiglio parve attribuire oggetti non sussistenti per la mia interpellanza, potrei certo sperare di ottenere questa volta un più felice successo di quella che pur troppo aveva incontrato la mia antecedente nell'occasione che ho ora indicata. Non è dunque ora mio scopo di domandare nè la produzione di nuovi documenti diplomatici, nè nuove spiegazioni. Il sig. Ministro degli esteri risponderà o non risponderà, come gli aggrada, alle mie osservazioni, e il silenzio come il suo dire saranno apprezzati dal Senato.

Il mio scopo è di chiamare unicamente l'attenzione di questo alto Consesso dapprima su alcune circostanze che concernono i negoziati colla Corte Romana; e qui devo pur confessare che, con mia grata sorpresa, trovai non solamente in copia considerevole i documenti che risguardano questi negoziati, ma v'incontrai pure, ciò che non potevo certo aspettarmi, le istruzioni stesse che si diedero ai negozianti. Avrei potuto bensì aspettarmi alla produzione delle istruzioni che avessero servito a negoziazioni le quali avessero ottenuto un risultato qualunque, o che avessero fissato i termini e lo scopo delle trattative, ma non così quelle puramente confidenziali, quali sarebbero il mettere in avvertenza l'incaricato delle negoziazioni, che alla Corte di Roma si rifiuta quello che si offre e via dicendo in questo senso. Io veramente dovetti essere un poco sorpreso, che simili istruzioni si fossero prodotte nel *libro verde*, e ciò tanto più quando gli stessi negozianti nel loro resoconto avevano detto e non erano stati contraddetti, che i negoziati loro dovevano considerarsi solamente interrotti e sospesi, ma non già assolutamente rotti, e che anzi rimanevano tali da poter essere ripresi quando ambe le parti lo desiderassero.

Io veramente, ripeto, non mi aspettava di vedere che si producessero le istruzioni date per simili negoziazioni che rimanevano in sospeso, anzi avrei potuto credere, nelle regole della prudenza ordinaria, che valesse meglio di non toccare nulla di quello che potesse pregiudicarne la ripresa eventuale. Comunque però io per mio conto me ne varrò almeno come mezzo di presentare al Senato qualche considerazione per cui oserei sperare mi si voglia prestare l'attenzione che merita per sè stessa una questione di sì grave importanza. Ora ciò che io scorgo principalmente raccomandato sia nelle anzidette istruzioni ed in seguito negli altri documenti relativi a dette trattative, si è che il Governo del Re non intendeva assolutamente di toccare altra questione che la questione religiosa-ecclesiastica-spirituale, ed ingiungeva in conseguenza all'incaricato della negoziazione, all'onorevole Commendatore Vegezzi, che se mai fosse introdotto nel corso della negoziazione qualche parola sulla questione politica, avesse a tenersi completamente in una perfetta riserva.

Su di ciò dirò francamente, che non posso concepire come non si sia piuttosto cercato di valersi dell'occasione che presentava l'iniziativa presa dal Santo Padre per domandare cosa che naturalmente era nella sfera delle sue alte attribuzioni, della sua competenza, cioè le cose puramente ecclesiastiche-spirituali, per passare ad un terreno più a noi favorevole, cioè alla questione politica, per cui tale iniziativa del Santo Padre poteva servir bensì di conveniente passaggio.

Non potevo infatti immaginare che seriamente, qualunque potesse supporre la dottrina e l'abilità dei negozianti mandati a Roma potessero essi presumere di insegnare al Papa ed alla Curia Romana la questione ecclesiastica-religiosa-spirituale. Credeva pertanto si sa-

rebbe dovuto cercare piuttosto dal negoziatore d'introdurre le questioni politiche prevalendosi dell'occasione per mostrare al Santo Padre quanto fosse il Re disposto a dar prove della sua condiscendenza e della sua prontezza a prestarsi ai suoi desiderii manifestati per questioni religiose ed ecclesiastiche; ma che perciò appunto e per preparare la via a soddisfare le sue domande su tale proposito sarebbe stato conveniente anzi necessario di allontanare certi ostacoli politici, i quali fintanto che non vengano tolti, non si potrebbe mai sperare che altre negoziazioni di qualunque genere possano produrre un felice risultato.

Evidentemente Roma si trova ora in faccia a noi in uno stato di ostilità flagrante. Imperocchè, come potrebbe mai tollerarsi che tenga la sua Corte non solo sui confini dello Stato, ma attese le circostanze geografiche del territorio pontificio, nel centro stesso dell'Italia un pretendente, dico un pretendente, non un principe spodestato, il quale certamente potrebbe trovare, come tanti altri prima di lui in Roma, un tranquillo soggiorno, dappoichè una delle glorie di Roma è di essere sempre stata il rifugio di maestà decadute; nè crederei tampoco che si fosse potuto decentemente domandare al Santo Padre di escluderne un Principe, figlio di colui che già aveva a lui stesso dato ospitale rifugio in precedente occasione.

Ciò non si poteva, nè si doveva domandare, ma quello che bensì non solamente si poteva, ma si doveva e si deve domandare ed esigere, si era ed è sempre, che questo principe non risieda in Roma come un vero pretendente, come un preteso Governo, stabilito con una Corte formale, con ministri esteri, ricevendo rappresentanti di varie Potenze che non han cessato di riconoscerlo come tale.

Ecco ciò che non si doveva e non si deve tollerare, senza dimenticare la dignità ed i doveri che incombono al Governo di vegliare alla sicurezza dello Stato ed alla sua incolumità.

Presidente. Mi permetto d'interrompere per un momento il signor Senatore Tecco.

Siccome il Senato non ha ancora determinato il tempo in cui devono aver luogo le sue interpellanze, io debbo interrogarlo in proposito prima di conservargli la parola.

Senatore Tecco. Io sono agli ordini del Presidente ed a quelli del Senato.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro degli esteri ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io vorrei pregare il Senatore Tecco a farmi addirittura la sua interpellanza se il Senato è disposto ad ascoltarlo.

Se io sono in grado di rispondere e soddisfare l'onorevole Senatore Tecco ed il Senato, lo farò sin d'ora e con poche parole.

Senatore Ricotti. Domando la parola.

Senatore Tecco. Io non sarò certamente prolisso, desidero solamente di sottomettere al Senato alcune

considerazioni che mi paiono di una gravità tale, da meritare qualche riguardo.

Presidente. La parola è al Senatore Ricotti.

Senatore Ricotti. Io farò osservare al Senato che qui trattasi di questione gravissima, di una delle più gravi che si possano presentare ad un Corpo deliberante, massime nelle gravi circostanze in cui versiamo. Questa questione ci giunge affatto inaspettata, e niuno di noi si aspettava di vederla trattata quest'oggi; essa non è una questione personale tra il barone Tecco ed il signore Presidente del Consiglio, ma è una questione che tocca tutta la nazione e particolarmente tutto il Senato, dacchè si presenta a lui. Quindi mi sembra conveniente alla dignità del Senato ed alla importanza di questa questione, che essa non si tratti se non dopo che sia stata posta all'ordine del giorno, e la si tratti con quella maturità di discussione che richiede. Perciò io propongo che sia invitato l'onorevole Presidente del Consiglio a fissare un giorno, in cui egli possa e voglia rispondere all'interpellanza del Senatore Tecco, ma sicuramente che questo giorno non sia oggi stesso, posciacchè nessuno di noi è preparato a trattare e votare sovra una tal questione.

Presidente del Consiglio. Probabilmente il Senatore Ricotti non era presente alla dichiarazione che io aveva fatta giorni sono al Senato.

Io aveva detto che in questione di tal genere non potrei dare se non pochi schiarimenti oltre quelli che risultano dai documenti pubblicati nel libro verde; e perciò credevo di dovere avvertire che non si aggiungesse anticipatamente soverchia importanza a tale incidente. Se altri però crede di dare una maggiore importanza a questa discussione, io per me non lo posso, appunto perchè involve questioni più o meno delicate sulle quali mi sarebbe difficile, lo ripeto, dire più di quanto è riferito nei dispacci che furono da me presentati al Parlamento; nè io credo che il Senato voglia entrare in tutte le discussioni che possono sollevarsi riguardo a simili quistioni diplomatiche.

Presidente. Prego il signor Senatore Ricotti di osservare, che allorquando furono proposte le interpellanze del Senatore Tecco prima delle ferie, il Senato determinò che sarebbero fatte il primo giorno in cui si doveva radunare il Senato, per cui esso era già messo in avvertenza che le interpellanze dovevano aver luogo essendo state solo aggiornate.

Ciò io osservo a scarico dell'Ufficio di Presidenza per la parte che lo riguarda, ed ora prego il Senato di voler manifestare se crede che il signor barone Tecco continui le sue interpellanze o se debbano aggiornarsi ad altra seduta.

Chi è di parere che continuino, sorga.

(Il Senato approva che si continuino.)

Senatore Tecco. Spero di ridurre alla brevità maggiore le poche osservazioni che già avevo fatte; in modo tale da non abusare soverchiamente dell'attenzione che cortesemente il Senato vuole accordarmi.

Mi trovava sopra il punto forse il più importante

di queste mie osservazioni, relative precisamente alle circostanze politiche in cui versa il Governo pontificio a nostro riguardo; queste circostanze sono tali, devo ripeterlo, che non posso immaginarmi come il Governo vi si mostri indifferente, e creda di adempiere al suo obbligo sia per la sicurezza dello Stato, sia per l'incolumità delle popolazioni delle Provincie limitrofe allo Stato Pontificio, le quali sono infestate dal brigantaggio, brigantaggio che ha una delle principali origini nell'idea che c'è, almeno in certi suoi capi, di sostenere la causa del pretendente.

Dissi pretendente, perchè, ripeto, non intendo che si creda ch'io potessi pretendere che si debba intimare al Papa di allontanare il Principe spodestato, quando però, ripeto, questo si contenga come deve contenersi un principe che cerca rifugio in uno Stato limitrofo, in circostanze così gravi e delicate come sono quelle che vertono ora fra noi e Roma.

Quando questo Principe si fosse comportato come tutti gli altri esuli inoffensivo, sarebbesi potuto tollerare, ma quando spiega il carattere di pretendente, quando ha i suoi ministri, quando riceve i rappresentanti di nazioni estere come sovrano, il tollerarlo da noi è un fatto così strano che io lo credo senza esempio. Ma mi si dirà: si è ricorso a Parigi per ottenere che sia allontanato da Roma il pretendente.

E come? Siamo noi dunque decaduti in modo che non si possa più far valere un diritto essenziale alla Sovranità Nazionale direttamente? E come crede il Governo di liberarsi dai suoi obblighi cercando di imporli ad altri che non ponno in nessun modo incaricarsene? Che relazione ha la situazione del Governo Imperiale di Francia in faccia a Roma colla nostra? Che importa al Governo francese che ci siano pretendenti? Nè io vado a cercare se non vi potrebbero essere piuttosto interessi e mire segrete che facessero anzi desiderare ciò che a noi non può convenire. Certo si è che il Governo francese non può assumere sopra di sé ciò che non gli spetta, l'obbligo cioè di fare quello che noi soli possiamo e dobbiamo fare, per cui noi soli abbiamo titolo ed obbligo, io dirò col nostro poeta:

« Ma facciam noi ciò che a noi far conviene,

« Darà il Ciel, darà il mondo ai forti aita. »

Ma se noi non facciamo quel poco (perchè ciò ben poco sarebbe) che a noi far conviene, come pretenderemo che quelli che non hanno lo stesso nostro interesse, se pur non hanno interesse contrario, lo facciano per noi? Dunque ritornando a questi negoziati con Roma stati interrotti, io crederei che siccome si erano posti sopra una base sulla quale noi non potevamo pretendere di aver mai ragione, è meglio che non abbiano avuto per tal parte alcun seguito; imperocchè come avremmo mai potuto sperare che, con tutta l'eloquenza e tutta l'abilità dei personaggi inviati a Roma, si potesse mai giungere a persuadere il Papa di aver torto in questioni spirituali, religiose, cattoliche, e in cui la ragione invece era per noi?

Questa mi pare un' aberrazione unica in vero!

Se però invece delle istruzioni che limitavano le trattative con Roma alle questioni ecclesiastiche e religiose, altre fossero state dirette ad introdurre la questione sul terreno politico, noi avremmo potuto sostenere i diritti dello Stato e della Nazione ad armi eguali, mentre ciò non poteva essere finchè si trattava a Roma solamente colla suprema autorità ecclesiastica che doveva nelle cose religiose avere con noi necessariamente ragione.

Mi pare però di scorgere nelle stesse istruzioni un'avvertenza dalla quale potrebbesi arguire la ragione per cui siasi creduto di eliminare dalle trattative con Roma ogni discussione su argomento politico, ed è quella che non si avesse per avventura a parlare di plebisciti, la cui menzione certamente non avrebbe potuto essere accettata al Santo Padre. Ma senza entrar nel merito di tale avvertenza, io domanderei solo se non si avesse altra questione politica da mettere in campo che quella dei plebisciti?

Io veggio in questa idea una confusione singolare.

Nell'ordine delle diverse questioni politiche, io credo che quella dei plebisciti, che furono il fondamento del nostro nuovo regno, è questione per ora unicamente interna o nazionale tra il Governo e la nazione, la quale non si può quindi mettere in campo con chi non riconosce questi nostri plebisciti, e non ha nessuna ragione di riconoscerli.

Ma, ripeto, non vi ha altra questione fuori di quella dei plebisciti da trattare col Papa?

Se si ha, come dovrebbe avere, la convinzione dell'obbligo che incombe al Governo di compiere quanto si è solennemente impegnato di fare pel conseguimento del fine a cui tendono i plebisciti, per raggiungere questo scopo appunto devono impiegarsi i mezzi rivoluzionari, i quali io certamente non consiglierai per ora al Governo, ma che pure in altre circostanze sarebbero stati opportuni; oppure, ciò che solo parrebbe ora conveniente, egli deve servirsi dei mezzi regolari e proprii d'ogni Governo, cercando cioè frattanto di far valere diritti su cui possa solidamente fondarsi nelle sue trattative col Governo pontificio, onde prepararsi la via di fare a suo tempo ulteriori progressi verso il conseguimento dello scopo nazionale.

Ora il primo passo a farsi sarebbe quello di domandare a quel Governo quello che si dovrebbe esigere da qualunque altro Governo, che si trovasse in consimili circostanze sulle frontiere del nostro Stato.

Questo è quello che si è sempre fatto dagli altri Governi e che si dovrebbe pur esser fatto dal nostro, nè io so il perchè il solo nostro Governo creda di aver perduto il diritto, o meglio che non abbia l'obbligo di farlo.

Quando il Governo, invece di restringersi ad una base che non doveva servire che di transizione, se ne fosse servito per indurre il Papa ed il suo Governo a fare quello che avevano diritto di pretendere da qualunque altro Governo civile, quando ciò si fosse fatto, le que-

stioni secondarie che ne dipendono, come il brigantaggio e la detenzione dei nostri cittadini italiani nelle carceri romane, sarebbe stato di facilissima soluzione, perchè quando si fosse persuaso il Santo Padre ed il suo Governo di ciò che dev'essere evidente non solo per quei che si occupano di documenti diplomatici, ma per tutto il mondo, cioè che un Governo non può lasciare che le popolazioni delle sue provincie limitrofe sian devastate da un orribile brigantaggio, il quale non avrà la sua sola origine da un fatto politico, ne convengo, ma da causa politica certamente riceve un grande impulso (come lo provano tanti capi-banda che sono stati trovati con recapiti, con dispacci del pretendente), il Governo di Roma avrebbe riconosciuto forse che la sola presenza del pretendente lo compromette gravemente e lo cedituisce in una posizione tale da non poter purgarsi tampoco da gravisospetti di connivenza, parmi ci darebbe dritto di ricorrere a mezzi estremi. Dunque mi pare che prima di tutto si sarebbe dovuto far comprendere al Santo Padre la necessità assoluta di cominciare a togliere questo gravissimo stato di cose, ostacolo assoluto ad ogni conciliazione.

Dopo questo io credo che era semplicissima la seconda domanda, che sarebbe riescita poi tanto più accettevole al cuore del Santo Padre che non può desiderare di seuire contro coloro i quali avevano un tempo sentimenti analoghi ai suoi per la liberazione d'Italia dallo straniero.

Questi carcerati politici, il papa li tiene nelle carceri pontificie perchè crede forse siavi pericolo a lasciarli liberi; ma quando da noi si mostrassero quelle disposizioni che si potrebbero mostrare tra Governo e Governo, e quando fossero tolti i principali ostacoli al ristabilimento di buone relazioni, certamente non sarebbe stato troppo difficile l'ottenere la liberazione.

Io non dico che con questo si potesse finir tutto; io anzi credo che pur troppo le circostanze che sono note più o meno a tutto il mondo non lascierebbero troppa lusinga che con queste negoziazioni preventive si potessero concludere le cose ad un termine soddisfacente allo Stato come alla Nazione.

Ma esse ci avrebbero dato ad ogni evento la possibilità di sapere fino a qual grado si potrebbe progredire poichè o si accedrebbe alle nostre prime domande e sarebbe sicuramente un gran passo fatto per giungere più oltre secondo le aspirazioni nazionali o queste nostre domande non otterrebbero verun resultamento ed allora resterebbe poi ad avvisare al modo ulteriore di procedere.

Nè mi si dica che i Francesi a Roma c'impediscono ogni cosa. I Francesi a Roma certamente fanno quello che hanno dichiarato di fare, cioè che resteranno per cercar modo di assicurare il Papa finchè ci sia una conciliazione coll'Italia. E questo è naturale e semplice, ed io credo che al loro punto di vista abbiano perfettamente ragione. Chi non ha ragione siamo noi di supporre che con questo i Francesi stiano a Roma per impedire ad uno Stato o ad una Nazione che ha

i diritti che hanno tutte le altre di farli valere ed interdire al suo Governo quel che è obbligo suo preciso di fare. Supporre questo dalla parte della Francia è farle ingiuria, come è ingiuria attribuire un disegno ingiusto ad un Governo qualunque per ledere i diritti altrui.

Ma in ogni modo, io voglio supporre puranco ridotte le cose al punto che nè dalla parte di Roma si voglia cedere, nè dalla parte della Francia si voglia riconoscere il nostro diritto; dico, suppongo per un momento, ma non lo devo crederé. In questo caso starebbe a noi ad avisare quel che si dovrebbe fare ulteriormente, ed intanto si sarebbe mantenuto intatto il nostro diritto. Dunque perchè si crede che in una cosa non si può immediatamente riuscire, si dovrà tralasciare di fare quello che è obbligo ineluttabile di qualunque Governo di operare? Io non lo credo.

Senatore **Sforza-Cesarini**. Domando la parola.

Senatore **Tecco**. Finalmente vengo al riconoscimento della Spagna.

Il riconoscimento da parte della Spagna certamente non avrebbe potuto che rallegrare il Governo e la Nazione. La nazione spagnuola ha tanti punti di contatto con noi, ha precedenti nazionali che così bene corrispondono alle nostre circostanze (essendo stata la sua più gran gloria di aver resistito a tutte le invasioni straniere e di aver cacciato alfine completamente gli stranieri dal suo suolo) che certamente non poteva che essere di grandissima consolazione a tutta l'Italia il ristabilire le relazioni col Governo di quella generosa nazione.

Ora, in quanto l'onorevole Presidente del Consiglio, rispondendo al primo annunzio dell'intenzione del Governo spagnuolo di riconoscere il Governo italiano, facesse notare che non avrebbe creduto si potesse fondare tal riconoscimento sulla convenzione del 15 settembre (come pareva indicato avesse nel suo primo colloquio col barone Cavalchini) certamente non potrei considerare che degna di lode una tale osservazione. Dal testo stesso però dell'ufficio formale con cui il Ministro di Stato di Spagna annunziò in seguito il riconoscimento, si riconosceva bensì non potersi porre in discussione fra le parti contraenti l'anzidetta convenzione, ma si osservava ad un tempo che tale riconoscimento era motivo determinante, l'interpretazione datale dal Governo francese, e segnalamente dalla dichiarazione del Ministro di Stato dell'imperatore dei Francesi del 15 aprile dello stesso anno.

Ora tutti conoscono cosa sia questa dichiarazione del Ministro di Stato imperiale di Francia relativamente alla convenzione. Ed essa distrusse l'ultimo rifugio a cui si era ricorso dai nostri ottimisti, quello di dire, cioè, che se dopo la convenzione del 15 settembre, l'Italia non poteva più andare a Roma, però Roma verrebbe all'Italia; questa era l'ultima lusinga degli ottimisti.

A distruggere quest'ultima illusione, che disse il Mi-

nistro di Stato di Francia? Egli disse che se mai in Roma succedessero movimenti tali da produrre cambiamenti che riescissero alla mutazione di forma nel Governo pontificio, non avrebbe forse da opporsi; ma che non avrebbe ammesso che Roma potesse annettersi all'Italia niente di più di quello che ammetterebbe l'annessione del Badese e del Sassone alla Prussia.

Tali sono i precisi termini di quella dichiarazione.

Ora come si può considerare soddisfacente il riconoscimento di un Governo che fa una simile dichiarazione?

Ciò però per sè stesso ha già una grave significazione vedendosi dove tende; se si osservi poi che esso non è che uno degli anelli di quella catena che ci ha avviluppati e trascinati... non oso servirmi delle espressioni che mi si presentano... se ciò si osserva insieme a tutto quello che si fece per attirare il Governo spagnuolo ad unirsi in certi intenti, i quali si erano già manifestati col famoso progetto di Congresso, in cui, notisi bene, si aveva invitato prima di tutto il Papa a prendere la Presidenza, e che il Papa acconsentiva sotto certe riserve assai significative..... se si nota che con tali riserve del Papa invitato a prendere la Presidenza del progettato Congresso coincidevano gli uffici presso il Governo spagnuolo e presso la Regina Isabella, coll'essere andato in quelle circostanze a Madrid un altissimo personaggio allo stesso oggetto, non si può essere soddisfatti del riconoscimento così motivato della Spagna. Così potrebbe avvenire che la Spagna facendo il suo ufficio di avvocato della S. Sede, e di questo non intendo biasimarla, ciascuno cercando trarre il miglior partito della sua posizione, possa per avventura essere un ostacolo di più sulla nostra via nazionale. Intanto da quel punto erano cominciati quei negoziati che ci condussero alla convenzione scoppiata come una bomba, alla quale si preparerebbe una sanzione europea, come quasi un corollario naturale, a cui prenderebbe parte la Spagna.

Mi riassumo e dico che e nelle negoziazioni con Roma, e in questo riconoscimento della Spagna, lungi dall'essersi avvantaggiata la causa nazionale, si è sempre più compromessa.

Quindi non posso finire altrimenti che chiamando seriamente l'attenzione del Senato sopra questo stato di cose, non solamente poco onorevole per ora, ma che può condurci, se continuiamo ad illuderci, ad una ignominiosa ruina.

Non si creda già che la questione finanziaria sia una questione da considerarsi per sè sola e che si debba solamente ricorrere alle imposte relative per ripararvi. No: la questione finanziaria è quella che è stata più maltrattata in seguito precisamente del tristo indirizzo politico. Quando a Zurigo, invece di fare quello che si è fatto in tutti i tempi, cioè che quando si riceve sia tra privati sia tra Stati una proprietà qualunque, chi la riceve, la riceve e il suo passivo che pesa naturalmente sulla proprietà ceduta. Noi in-

vece che cosa abbiamo fatto? Demmo 300 e più milioni in mano all'Austria quando le sue finanze erano quasi distrutte, al momento che poteva rinvigorirsi e muoverci guerra. E restando su di noi il debito, se mai l'Austria che aveva ricevuto i nostri milioni venisse a trovarsi, come già altra volta, in istato di fallimento.

Ciò non può considerarsi che quale triste conseguenza di un'aberrazione politica.

E di là intanto debesi ripetere il dissesto quasi irrimediabile nelle nostre finanze, che continuò ad aggravarsi sinora.

Io non intesi dunque, come diceva da bel principio, che il signor Presidente del Consiglio avesse a produrre altri documenti o dare altre spiegazioni, che pur troppo non potevo sperare fosse per darmi; non fu questo il mio intendimento, ma intesi bensì di cogliere la prima occasione di esporre certe verità che possono presentarsi con meno pericoli in questo recinto dove le passioni non si eccitano facilmente, ma che dovrebbero destare la nostra sollecitudine in una situazione pericolosissima quale è la presente. Questo è quanto intendeva dire in quest'occasione.

Presidente. La parola è al Senatore Sforza Cesarini.

Senatore Sforza Cesarini. Prego l'oratore di non insistere sulla interpellanza che riguarda la condotta del Governo con Roma, perchè le questioni con Roma sono tutte complesse, ed ogni buon Italiano deve evitare con cura ogni qualsiasi argomento che possa chiamare in discussione questioni di tal fatta, fino a che la convenzione non abbia ricevuto pieno ed intero esequimento dalle parti contraenti.

Senatore Tecco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecco. Io non intendo assolutamente d'insistere; io, ripeto, non intesi altro che chiamare l'attenzione seria del Senato sopra questo stato di cose; ecco quale è stato il mio intendimento.

Anche io vedo che le questioni con Roma, come l'onorevole Cesarini ha osservato, sono complesse, e chi non lo vede? È una questione così complessa e così delicata che per questo punto dovevamo ben guardarci dal pregiudicare i nostri diritti in qualunque modo. Questo è quello che presentemente intendeva di dire. E perciò avremmo dovuto cercare migliori basi alle nostre trattative con Roma ed in tutto ciò che si riferisce a Roma; questo, ripeto, è ciò che intendeva di dire, senza pregiudicare niuna delle questioni delicate e complesse che vi si racchiudono. Quella che ci pregiudica, a mio avviso, irrimediabilmente si è il permettere che per noi altri si occupi esclusivamente de' nostri interessi a Roma.

Presidente. La parola è al Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Io sarò ancor più breve di quello che usi essere, perchè confesso ingenuamente che mi sfuggì il senso della maggior parte delle censure mosse al Governo dall'onorevole interpellante, nè

intesi poi assolutamente lo scopo che egli si sia prefisso. Mi pare però che sia una critica di tutto il nostro andamento politico spinta fino al segno da accusare la politica estera del Governo di avere cagionato la situazione finanziaria che tutti deploriamo. Io invero ho molte volte sentito intaccare ora un Ministero ora un altro, sulla loro amministrazione; ma non avevo mai sentito finora muovere accuse all'indirizzo politico del Governo, facendo risalire fino al trattato di Zurigo le cagioni del nostro dissesto finanziario.

Se però molte cose io non ho afferrate del discorso dell'onorevole Senatore Tecco, ve ne sono tuttavia alcune che ho capito, ed alle quali, se il Senato me lo permette, potrò rispondere con poche parole.

Egli è ritornato su quella certa questione dello scorso anno, di sapere cioè se il Governo aveva avuta dal Governo francese una risposta alla Nota del 7 novembre; dal che l'onorevole Senatore Tecco, vuole inferire che noi abbiamo fatto nostre le interpretazioni del Ministro degli esteri di Francia.

Io ho già toccato in varie occasioni questo argomento dell'interpretazione della convenzione di settembre, senza mai aver creduto necessario di dire se vi sia o no una risposta alla nostra Nota del 7 novembre; io però credevo che l'onorevole Senatore Tecco come antico diplomatico a quest'ora avrebbe potuto formarsi intorno a ciò un'opinione.

Io non posso che riconfermare a tal riguardo ciò che dissi altre volte, che cioè intorno alle conseguenze future del reciproco adempimento della Convenzione ciascheduno dei due Governi tiene per sé le proprie interpretazioni. Io non so se questa risposta soddisfi l'onorevole Senatore Tecco, ma questo è quanto io posso dire in proposito.

Io credevo sul principio, e mi ero veramente ingannato, che l'onorevole Senatore si lagnasse che noi non avessimo pubblicato documenti in numero sufficiente; egli invece, con mia sorpresa, ci accusa di avere detto fin troppo, e di aver rivelato cose che non dovevamo palesare. Io dichiaro invece che noi abbiamo ben ponderato tutto quello che poteva essere reso di pubblica ragione. Intorno agli affari di Roma specialmente, in verità, si è detto quasi tutto; sono anzi certo, che se io annunziassi di volere in altra simile occasione pubblicare molto meno di quanto fu pubblicato nella presente, l'onorevole Senatore Tecco ne muoverebbe per il primo lagnanze.

Ma la critica più forte che fa l'onorevole Senatore, si è, che quando il Santo Padre scrisse al Re per regolare alcune questioni ecclesiastiche, non abbiamo, secondo lui, saputo trarne partito per intavolare la questione politica. Questa è l'opinione dell'onorevole Senatore Tecco, e la rispetto; ma nè il Ministero di cui io faceva parte in allora, nè il Ministero attuale la pensarono così.

Io credo che in una posizione tanto difficile, e di cui mi pare che l'onorevole Senatore non si sia abbastanza fatto capace, quando cioè la Santa Sede che

non ha peranco riconosciuto il regno d'Italia, ci invita a trattare cose religiose, noi non dobbiamo prenderne argomento per entrare nel campo politico.

Mi perdoni per la seconda volta, ma da parte di un diplomatico mi fa specie questo rimprovero.

Se dal Governo pontificio fosse venuta l'iniziativa anche per altri accordi, se in esso si fossero ravvisate buone disposizioni per trattare di affari politici, allora la cosa sarebbe stata diversa; ma il dire addirittura: Voi dovevate delle questioni religiose fare questioni politiche, mi pare che sia consigliarci una condotta non molto conveniente.

Ed a questo riguardo io credo che la massima parte degli onorevoli Senatori sarà della mia opinione. Tant'è che nessuno finora pensò mai a rimproverarci di non avere cercato di confondere così i due ordini di argomenti, il religioso ed il politico. Nessun giornale per certo, di qualunque partito, levò contro di noi simili accuse.

Veniamo ora all'altra questione toccata dall'onorevole Tecco. Egli desiderava che si cercasse d'allontanare e si allontanasse effettivamente da Roma l'ex-re di Napoli; perchè, dice l'onorevole preopinante, quel pretendente è causa principale del brigantaggio che infesta il Napoletano, reca gravi danni, tiene Ministri, ha una corte, ecc.

Parmi che l'onorevole Tecco sia poco al corrente dello stato attuale delle cose in Roma; egli crede che l'ex-re di Napoli sia tuttora nelle stesse condizioni ed abbia quella medesima influenza che egli aveva 3 o 4 anni addietro. Non so se il pretendente abbia o no una corte. So bensì che conferisce ancora delle decorazioni, ma denaro non ne ha più, e senza denari credo che si fa ben poca cosa, massime in fatto di brigantaggio (*ilarità*).

Quanto poi alla connivenza che possano avere avuto le autorità pontificie col brigantaggio, quelle autorità, — escludo naturalmente il Pontefice — se non hanno fomentato il brigantaggio, lo hanno certo tollerato; ma ora ne sono ben pentite perchè sono molestate dal brigantaggio assai più di noi; sarebbe tornato superfluo, al punto in cui vennero le cose, di venir a parlar loro della necessità di allontanare l'ex-re di Napoli e di non fomentare il brigantaggio, il Governo pontificio avendo dovuto finalmente risolversi a far tutti i suoi sforzi ed anche de' sacrifici per distrurre quel flagello che si è rivolto contro di lui.

Per ciò persisto a credere che non era il caso di iniziare trattative in ordine al pretendente ed al brigantaggio, mentre quella che si erano intavolate concernevano solo questioni religiose.

Dalla questione di Roma l'onorevole Senatore Tecco è passato al riconoscimento della Spagna. Se ben mi appongo, egli stima che noi dovevamo essere più espliciti nel dichiarare alla Spagna che noi non intendevamo nè punto nè poco sacrificare il nostro modo di vedere sulla questione romana; nel guardarci, in una parola, dal disdir nulla del nostro programma nazionale.

Anche in questo, è la prima volta che mi sento a fare un rimprovero simile. Non un solo organo della pubblica opinione s'avvide mai che il riconoscimento della Spagna ci abbia portato un cotale inconveniente. Tutti in generale hanno riconosciuto ed approvato il modo degno col quale abbiamo proceduto verso la Spagna.

Noi non abbiamo ricercato quel riconoscimento; bensì l'abbiamo gradito quando ci fu spontaneamente annunziato.

Noi non abbiamo ammesso spiegazioni su cose riflettenti i nostri diritti, nè riserve che d'altronde non furono poste in campo; semplicemente abbiamo detto: Se ci volete riconoscere, riconosceteci quali siamo, senza altre restrizioni.

Gli stessi moti furono da noi tenuti con parecchi Stati della Germania, nè certo si giudicarono meno degni del Regno d'Italia. E la schiettezza del nostro procedere fu apprezzata, poichè col trattato di commercio testè conchiuso collo Zollverein, tutti gli Stati che lo compongono verranno a riconoscere l'Italia; di modo che fra poco il Regno sarà riconosciuto da tutti, fuorchè dall'Austria e dal Governo pontificio.

Spero che il Senato converrà meco essere stato un fortunato avvenimento l'essere state riprese in tali termini le relazioni tra l'Italia e la Spagna; sarebbe stato certamente meglio che non fossero state mai interrotte, e forse non lo sarebbero state se chi era allora Ministro del Re a Madrid si fosse mostrato un poco più abile o meno bramoso di popolarità (*ilarità*).

Presidente. La parola è al Senatore Tecco.

Senatore Tecco. Prima di tutto l'onorevole Presidente del Consiglio richiamò la memoria di quell'incidente, che certamente non posso dimenticare per la gravità somma, che credo aver sufficientemente rivelato allora, cioè che si proponesse alla votazione, alla sanzione del Senato, una Convenzione di tanta gravità come quella del 15 settembre in presenza dell'ultimo documento che si conosceva, e che l'onorevole Presidente del Consiglio non ha osato dire che non si fosse ricevuto, ma che non ha osato di produrre, e che questi due estremi ne danno abbastanza il significato.

Come si sarebbe potuto dunque prescindere dal domandare la comunicazione ch'ebbi allora a domandare con altri miei onorevoli colleghi? Io l'ho domandata, e certamente sarebbe un rimprovero eterno alla mia coscienza se non l'avessi fatto.

L'onorevole Presidente del Consiglio mi fece osservare che come diplomatico dovevo conoscere che certi atti, certi documenti sono di una tale delicatezza che non si può insistere perchè siano prodotti.

Io credo che certamente ci vuole molta riserva nella diplomazia, ma nella diplomazia che si fa all'estero e non all'interno. Mi pare che anche in questo vi sia da noi un invertimento di idee.

La cosiddetta diplomazia, ossia quella dissimulazione che pur troppo è necessaria talvolta nel trattare con

straniere potenze, le quali possono, anche amiche, avere interessi diversi dai nostri, la comprendo benissimo; e certamente sarebbe troppa vergogna per me se dovessi impararlo adesso che ci vuol molta riserva e molta delicatezza; ma quello che non ho mai potuto comprendere, e che ad ogni modo non posso apprendere dall'onorevole Presidente del Consiglio, si è che questa diplomazia che all'estero pare bambina, si concentri tutta a dar certe lustre, certe spiegazioni da condurre in errore chi ha diritto e dovere di esserne informato, come principalmente dovrebbe esserlo il Parlamento.

Io non ho idea che siasi mai presentato un caso simile, in cui trattandosi di una questione gravissima, sulla quale era il Senato chiamato a votare, abbia il Governo fatto tutto quanto poteva per impedire i lumi, che in quella pendenza potevano far sì che il Senato votasse con piena cognizione di causa.

Io so benissimo che nella diplomazia ci vuole riserva e delicatezza, ma non comprendo come, singolare aberrazione, invece di avere la dissimulazione diplomatica all'estero, la si impieghi tutta all'interno, e presso il Parlamento stesso.

In quanto poi alle osservazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, che mi aveva fatto conoscere che non avrebbe potuto darmi quelle soddisfazioni che poteva desiderare il pubblico, io ripeto che, scopo delle mie interpellanze non era certamente la soddisfazione del pubblico; lo scopo delle mie interpellanze, io l'ho già detto abbastanza qual fosse (e mi spiace moltissimo che l'onorevole Presidente del Consiglio dica di non comprenderlo) e ripeterò perciò ancora una volta, che mio scopo quello era precisamente di fare osservazioni sui precitati documenti non tanto per se stessi quanto come indizio di un indirizzo politico che credo completamente errato, e da cui, se non si corregge, io temo le più gravi conseguenze.

Questa dunque non fu che una soddisfazione di mia coscienza, e non mai la lusinga di dar pascolo alla curiosità nè mia, nè del pubblico.

In quanto al modo con cui si sono intavolate le trattative con Roma, io sono stato il primo a dire che certamente non trovava niente che di razionale e di lodevole a che il Governo si prestasse all'iniziativa del Santo Padre in quelle cose alle quali credeva di potersi prestare.

Su ciò non trovo nulla a ridire; ma trovo bensì che invece di servirsi di questo come di una transazione naturale, avremmo dovuto mostrare la nostra condiscendenza sopra un argomento che importava essenzialmente al Santo Padre, perchè si disponesse egli pure a prestare la sua attenzione a quello che a noi doveva più specialmente importare.

In quanto alle questioni accessorie, egli osservava che il brigantaggio è presso che spento, che il pretendente non ha più l'influenza che aveva, e particolarmente che non ha più denari. Certamente queste notizie che ci dà, possono fino ad un certo punto ral-

legrarci, perchè così esso non potrà con questo mezzo, potentissimo fra tutti, farci maggior male; ma ciò non impedisce che la posizione che tiene di pretendente, non fosse altro che per l'onore del nostro Governo non si debba permettere che più oltre la mantenga, questa è la mia opinione.

In quanto ai danari del pretendente, farò ancora una piccola osservazione che mi era sfuggita: nei documenti relativi al riconoscimento del a Spagna, senza nessuna riserva, senza domandare prima almeno che il pretendente smettesse questa sua qualità, si è preso l'impegno col Governo spagnuolo di restituirgli i beni che egli possiede in Italia quando abbia potuto dimostrare che sono di sua antica proprietà.

Io non capisco come si sia potuto far ciò senza prima ottenere per mezzo del Governo spagnuolo, se non vi era altro mezzo, la garanzia assoluta che non manterrebbe questa qualità di pretendente la quale non temo già che possa rovinare per se stessa l'unità d'Italia, questo no, ma quest'a è una qualità la quale dà ansa a tutti quelli che si danno a questi orribili brigantaggi, di mantenere la desolazione nelle provincie in cui si trova; questo è quello che avrei desiderato, invece di contentarci a credere che non ha più denari, e che per parte nostra non ci impegneremo certo a dargliene.

Terminerò, perchè non potrei che ripetere le cose già dette.

Presidente. Essendo esaurita l'interpellanza, si riprenderà la discussione del progetto di legge per il passaggio del servizio di tesoreria alla Banca.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL PASSAGGIO DEL SERVIZIO DELLE TESORERIE DELLO STATO ALLA BANCA NAZIONALE.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Signori Senatori. Io non vi fo un discorso, perchè non lo consentirebbe la mia salute fiacca, non lo consentirebbe lo studio poco profondo che ho posto a questo disegno di legge. Mio intendimento è soltanto il riprodurre davanti al Senato un voto che, nel discutersi il disegno di legge sulla percezione dei tributi, ho messo innanzi nell'Ufficio secondo, al quale mi fu onore lo appartenere.

La qual cosa facendo mi impegno ad essere non soltanto breve, ma conciso.

Signori; io non respingo il disegno di legge per ciò che esso ci adduca poca economia. Molto ragionevolmente notava, a parer mio, lo spettabile Senatore Scialoja Ministro per l'erario, che le arene congregate formano le sabbie del deserto; ed avrebbe potuto aggiungere che le evoluzioni delle monadi hanno formato i mondi infiniti.

Io non respingo la legge per ciò che ci sono altre leggi di maggiori economie da proporre. Quando ci sarà presentata una legge d'imposta, quando ci sia

esibito il bilancio, mi proverò a dimostrare all'onorevole signor Ministro come le sue economie, per verità molto cospicue, si possono ancora adoloppiare, e forse rinterzare.

E, cosa strana in me, al quale è toccato quasi sempre l'ingrato ufficio di oppositore, promettere al Ministro lo aiuto della povera mia parola per fare in modo che sieno approvate tutte quelle leggi, le quali posano condurci a raggiungere il desiderio che sta nel cuore di tutti noi, cioè il pareggiamento dell'entrate colle spese dello Stato, il sottrarci alla vergogna e ai danni del fallimento. Io respingo la legge solo perchè una legge più facile, più piana, più utile, meno combattuta si può fare subito, senza indugio, senza disesto delle pubbliche Ammìn strazioni.

Ritenete, o Signori, per vero inelutabile quello che ieri mattina vi andava notando l'onorevole conte Di Revel, che cioè la logica inesorabile vi condurrà fino alle ultime conseguenze. Una volta che voi abbiate addossato il servizio delle tesorerie alla Banca, per conseguenza necessaria, inevitabile, voi dovrete far la Banca percettore dei tributi. Ora questo è il danno al quale intendo assolutamente ovviare.

Signori, i contribuenti sono solidali delle imposte per le quote inesigibili. Non esamino la giustizia intrinseca del principio. Se debbo dire quello che ne sento, nella presente condizione di cose, mi pare anzi essere iniquissimo. E diffatti, se si tratta di tributi, per contingenti, l'enormezza della ingiustizia sta nel principio; se di tributi per quotità, quale ragione è che dopo avere soddisfatto al debito mio, io debba ancora contribuire per pagare il debito di un altro, il quale o non ha voluto o forse non ha potuto pagare?

Ma comunque di ciò sia, nessuno di voi certamente contesterà che nell'interesse del bene generale dello Stato, è a dire di tutti i contribuenti, il Parlamento possa addossare ai Comuni l'obbligo di versarle in quel luogo dove torni più acconcio al Governo di averle e questa è la legge alla quale io vorrei che si venisse.

Consideratene l'utilità. Lo Stato spende nulla, assolutamente nulla; voi date di scure alla radice abbattendo i battaglioni, anzi i reggimenti, anzi gli eserciti di percettori di tributi, per colpa dei quali la pecunia dei contribuenti va, mozzata da un buon quinto, nelle casse dello Stato. Il Municipio meglio di chiunque sa la condizione finanziaria dei contribuenti, chi può pagare, chi non può pagare, chi può pagare oggi, chi può domani, concedere more più o meno brevi; il Municipio non urla, non angaria, non vessa, lo che non sempre si può dire degli agenti del Demanio.

E finalmente, o Signori, lo Stato è meglio guarentito, lo Stato evita l'odiosità indispensabile delle esecuzioni, non sempre opportune. Ma vi ha di più, voi scongiurate i danni ai quali si era accennato largamente nel Parlamento subalpino, quando Camillo Cavour proponeva questa legge, di alcuni dei quali già parlarono largamente gli oratori che mi hanno preceduto.

Pensateci bene, o Signori, voi andate a porre il Go-

verno in balia della Banca, ovvero la Banca in balia del Governo. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale diceva esser più probabile che la Banca sottostia al Governo; riconosco che ciò è un danno infinitamente minore, ma non potrà negarmi che ciò sia pure un danno gravissimo.

Ponete la borsa dei contribuenti a disposizione della Banca e poi ditemi se non vi ponete il loro cuore, perchè, diciamolo pure, Signori, dov'è la borsa dell'uomo, quivi è il suo cuore. Voi farete Governo della Banca, o voi farete la Banca Governo; e per quello che un cultore delle scienze teologiche chiamerebbe *comunicazione degli idiomi*, verrà tempo in cui si potrà dire della Banca quello che si dice del Governo, si potrà dire del Governo quello che si dice della Banca, e bene si dirà la Banca è il Governo, e il Governo è la Banca.

Ma vi è di più la considerazione politica. Se voi date alla Banca il servizio delle Tesorerie, voi la farete necessariamente percettore dei tributi, voi farete delle assemblee degli azionisti o quanto meno della Direzione della Banca un elettore politico irresistibile, indomabile, tremendo.

Che ne avverrà? o che la Banca sarà col Governo, ed ecco il monopolio governativo nelle elezioni, o che la Banca sarà contro il Governo, ed oh i bei Deputati che manderà alla Rappresentanza Nazionale! Deputati i quali, anziché rappresentare gli interessi dal Paese, rappresenteranno gli interessi della Banca!

Prevedo le obbiezioni, non tutte, alcune, due principalissime. Si dirà che il mio sistema è troppo patriarcale. Che si intende con ciò? Se intendete parlare del tempo, sono ancora calde, se mi è lecito la espressione, le ceneri di quel sistema in questa stessa Toscana dove siamo congregati, nella quale i Camerlinghi municipali riscuotevano tutte le imposte. Se volete dire che è troppo semplice, non complicato, voi rigettereste la proposta per quel motivo appunto per cui dovrete principalmente accettarla. Si dirà che la proposta non si coordina col sistema di altre leggi future? Ma io domanderei al signor Ministro: siete voi sicuro che tutte quelle leggi saranno accettabili e accettate? Pensate a non mettere i piedi in fallo in sulla soglia, non forse vi avvenga d'inespicare e di cadere prima di toccare la meta.

Ma soprattutto, o Signori, io esorto il Senato a voler porre mente allo sparmio delle cure governative e delle spese. Il lacrimato Domenico Buffa, che mi fu vivendo, tanto diletto, diceva un giorno ai suoi colleghi della Camera: Dichiarato nemico dello Stato chi osi proporre di sottrarre un soldato dall'esercito subalpino; e se oggi mi stesse a fianco quell'uomo egregio io non mi sfido che aggiungerebbe alla mia la sua autorevole voce per dirvi:

Signori, ponete al bando dello Stato chiunque osi proporre di spendere uno scudo più del necessario.

Per queste brevissime considerazioni e non volendo ricalcare la via già battuta dagli altri, concludo pre-

gando il Senato di respingere la legge nell'intuito del presente, e molto più ancora nell'intuito dell'avvenire.

Presidente. Se nessuno domanda la parola...

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. Se non avessi creduto, o Signori, che nello schema di legge proposto alla vostra discussione si contenesse un provvedimento gravissimo, più che non appare dalla semplice sua espressione io mi sarei astenuto, o Signori, dal portare qui una parola fiera, stentata e disadorna la quale ha bisogno di tutta la vostra indulgenza per essere ascoltata.

Però mi diede animo il pensare che alcune osservazioni pratiche, alcune considerazioni, figlie di lunga esperienza, potessero essere di qualche giovamento in questa circostanza, e mi ha rinfrancato ancora più il pensiero che quando esse non abbiano nessun effetto è premio sufficiente per me il credere di aver soddisfatto ad un gravissimo dovere.

La legge di cui noi ci occupiamo non è legge politica, nè tale per cui l'opposizione possa prendere un aspetto di partito, o mostrarsi avversa al Ministero, poichè l'autore del progetto più non siede sui banchi ministeriali, ed il progetto stesso forma parte della ricca eredità lasciata al suo successore il quale dopo essere stato Relatore all'Ufficio Centrale viene avanti voi a sostenerla coi lumi della sua vasta dottrina, attinta ai dettati della scienza ed alle discussioni che attualmente si fanno dagli economisti intorno al sistema delle banche.

La mia adunque non è opposizione nè politica nè ministeriale, è opposizione pura e coscienziosa contro un progetto che credo rechi con sè molti pericoli, e forse anche molti disastri.

Se noi consideriamo il progetto di legge quale è presentato, vale a dire la convenzione fatta colla Direzione della Banca, certamente nulla vi è di straordinario e se togliete uno o due articoli i quali non sono ben chiari o, vale a dire, nascondono qualche pensiero che sarebbe stato più utile di svelare apertamente, tutte le altre disposizioni non sono che disposizioni di ordine secondario, delle quali non mi sono occupato; lo spirito che informa la legge medesima, è quello che mi ha mosso a combatterla; le dubbie disposizioni che ho accennate si riferiscono anzi tutto al versamento nelle casse dei contabili di biglietti di Banca invece di moneta sonante; e quella alla quale io alludevo, ed il pagamento dei creditori dello Stato per mezzo della Banca in modo non abbastanza determinato se in moneta o per mezzo di biglietti di Banca.

Per quanto io abbia cercato in questa convenzione non vi ho trovato cenno del modo di questo pagamento, anzi tutti gli indizi mi portano a concludere che esso sarà fatto anche in biglietti di Banca ai creditori dello Stato dagli agenti della Banca medesima.

La Relazione del sig. Ministro non dice ciò chiaramente, ma lo lasciò supporre quando espone che

essendo stabilito che tre volte al mese in ciascun Circondario si recheranno i deputati della Banca per far le riscossioni dai contabili delle rendite dello Stato, in quell'occasione medesima possono i creditori dello Stato ottenere il pagamento dei loro crediti.

Certamente il sig. Ministro non ha voluto dire che i contabili potrebbero versare alla Banca biglietti invece di moneta, e che la Banca poi pagherebbe in moneta i creditori dello Stato. Ciò non si avvererà certamente, ed io dubito che i creditori medesimi quando leggano la convenzione, allorchè sarà pubblicata, non si renderanno conto di questo possibile fatto, ma rimarranno anzi sorpresi di dover ricevere biglietti di Banca nelle provincie ove questi non godono per avventura quel credito che potrebbero meritare.

Ques'ò rimprovero il signor Ministro delle finanze lo potrà ponderare poichè è giusto e grave.

Io sono convinto che se egli stesso avesse fatta la convenzione, e proposta la legge, non avrebbe nascosto una delle principali questioni che essa porta nel suo seno, perchè è della dignità del Ministero di finanze, è della dignità del Governo che la verità presieda ad ogni suo atto ed alle leggi che ne sono la norma, e non debbe agirsi per sorpresa quando si tratta di materie così gravi come sono i pagamenti dei debiti, e la riscossione dei crediti, anima di tutte le transazioni pubbliche e private.

Se si eccettuino queste due disposizioni, la legge è semplice e tale che non parrebbe una legge di finanza; si direbbe invece una legge di ordine secondario, la quale non abbia per iscopo che di ottenere economie in questi momenti in cui le economie sono altamente domandate dalla pubblica opinione. Essa ha inoltre un altro fine apparente: quello di semplificare la circolazione del denaro, di semplificare gli atti del pagamento e di soddisfare più prontamente ai bisogni sì dell'entrata che dell'uscita del denaro dello Stato.

Vi fu detto ieri dal nostro collega Senatore Cacace che questa economia era filiziana. Vi è stato detto inoltre che quando si tratta di questione che porta con sè tante conseguenze, il voler pretendere di fondare tutto un sistema sopra un principio di economia di 700 ad 800 mila lire è cosa non giusta, nè conveniente.

Io abbraccio intieramente questa opinione e sono persuaso che se bene si calcolassero le condizioni di tal risparmio esso scomparirebbe quasi intieramente.

Una legge così fatta voleva essere dibattuta con argomenti ben ponderati e stringenti non con semplice sembianza di economia di pochi soldi.

Quando il Governo vorrà abbracciare il sistema delle economie non deve già indirizzarsi ai membri di questa Assemblea, dicendo: aiutatemi perchè le facciamo. I membri di un'Assemblea legislativa non sono posti in condizione (per quanta sia la loro esperienza) di suggerire economie al Governo, il quale solo può essere giudice di ciò che può o non può fare.

Una discussione estranea, in cui si suggeriscono economie da un lato e dall'altro potrebbe portare la confusione e nessun altro effetto; e chiunque abbia cognizione della macchina o congegno amministrativo sa che nessuno all'infuori degli amministratori è in caso di conoscere quello che si può trascurare, e quello che si deve ammettere, di giudicare ciò che sia o non sia utile di fare. Ecco perchè nessuna economia seria, utile, si ottiene se non è proposta da coloro che hanno in mano le redini dell'amministrazione, unici giudici competenti per proporre quanto credono opportuno nell'interesse generale. Lo spirito adunque delle economie deve prima di tutto infondersi nell'animo e nella mente dei Ministri onde passare in quello degli amministratori loro subordinati e giungere a fare la proposta di tutti i risparmi possibili dalle necessità pubbliche richieste.

Io dunque non m'arresto a queste considerazioni di economia che nel caso attuale possono solo avere un gran pregio presso chi non guarda oltre la corteccia delle cose.

Osservo poi che a me sembra molto problematica la maggior diligenza e semplicità che si crede recare nel servizio. Quando io vedo scritto nel vostro Regolamento che il creditore, dopo che ha riscosso la somma e lasciato una quitanza provvisoria, deve ricorrere al Capo-luogo della Provincia, presentare altri titoli e fare altre domande per richiedere la sua quitanza regolare e definitiva, io dico che tutte queste cose certamente non semplificano; esse porteranno economie al Governo, ma porteranno nel tempo stesso immense spese a coloro che hanno a fare col Governo e crediti da liquidare.

Ora tutto ciò che il Governo risparmia per farlo ricadere sui contribuenti non è un'economia, è un modo particolare di tassazione il quale suscita il biasimo pubblico, altera il sistema regolare dell'amministrazione, eccita rimproveri e scandali, e non produce che cattivi effetti in tempi così difficili e così gravi come sono quelli che corrono ai nostri giorni.

Io non intendo ora di parlare della legge della Banca votata dal Senato, ma non ancora deliberata dall'altro ramo del Parlamento, io voglio considerare questa legge come accettata e sulla quale possa discutersi come di cosa fatta.

Ma che? forse che la legge della Banca già votata dal Senato, si oppone a che questa seconda legge sulla quale discutiamo possa essere respinta? Nella legge sulla Banca si è detto e ripetuto che sarebbe dato alla Banca medesima il servizio delle tesorerie a misura che le verrà affidato dal Governo e che potrà anche assumere la percezione delle imposte coi patti da stabilirsi. Dunque il versamento nella Banca dei redditi dello Stato dipende sempre dall'arbitrio del Governo perchè quando il Governo ordina che una frazione di questa rendita sia versata nella cassa della

Banca, la Banca non può obbligarlo ad accrescere od a variare i suoi ordinamenti a tal riguardo.

Questa disposizione non lega per nulla l'amministrazione e in questa parte si può considerare indipendente.

Discussa così la specialità della convenzione, io debbo ora esaminare la legge come fu presentata, vale a dire, i Decreti del 23 ottobre relativi alla istituzione della Banca da una parte, ed alla riscossione delle rendite dall'altra, i quali per lo spirito che li ha dettati e per le loro disposizioni si possono considerare simultanei.

Lo spirito di questa legge, sebbene non chiaro per chiunque ben conosca questa materia ed abbia pratica delle cose nostre amministrative, e principalmente delle provincie settentrionali, donde venne la società che si è ora istituita, lo spirito, dico, di questa legge, quando si esamini attentamente, emana da altri provvedimenti proposti prima d'ora, e che la prudenza del Senato non ha lasciato convertirsi in legge. In essa si scorgono gli stessi fini e le stesse basi che furono proposte dai Ministri precedenti.

Egli è evidente che la concessione proposta alla Banca per il servizio delle tesorerie, la quale porta con sé molte e varie conseguenze, per quanto luminose siano state le discussioni che ebbero luogo fin qui, tuttavia non si è ancora abbastanza considerata in tutti i suoi aspetti, giacchè, per ciò fare converrebbe entrare in minute particolarità di operazioni bancarie, di movimenti di fondi e di tutte le disposizioni che si legano le une colle altre nel relativo Regolamento, cosa difficile assai ma che tuttavia non è sfuggita agli occhi attenti dei membri dell'Ufficio Centrale, il quale ha richieste spiegazioni e le ha potute in parte ottenere, quantunque non creda abbia potuto avere i documenti per giungere fino alla radice delle cose, e scoprirne tutto il corso.

Qui frattanto è d'uopo di esaminare quale specie di corrispettivo tenga il Governo per dare alla nuova istituzione del Banco d'Italia la grande estensione che assume nei nuovissimi suoi statuti.

Secondo le basi del precedente suo stabilimento la Banca nazionale, ridotta ad esercitare il suo ufficio nelle sole provincie settentrionali, era stata obbligata a mettere a disposizione del Governo una somma di venti milioni di lire. Estesa ora a tutto il Regno d'Italia e smisuratamente accresciuto il territorio assegnato al suo esercizio, la somma medesima da anticiparsi in date circostanze non oltrepassa la somma di 40 milioni.

E questo corrispettivo non può a meno di riconoscersi essere immensamente sproporzionato ai favori singolari che lo Stabilimento bancario riceve dalla singolar protezione del Governo. Che cosa adunque guadagna il Governo con sì fatta anticipazione di danaro di così tenue importanza da non poter soddisfare a nessun essenziale bisogno dello Stato?

Non acquista che una diminuzione di potere, una

diminuzione di legittima influenza; non acquista che pericoli gravi, probabilità di disastri futuri; disastri i quali ancorchè non immediati o prossimi sono però temibili, e di natura a compromettere il Governo dello Stato. È obbligo nostro il difendere lo Stato, non solo per adesso, ma per il tempo futuro e per tutte le contingenze.

Mettiamo a fronte le due leggi: quella che istituisce la Banca d'Italia, e quella che dà alla medesima il servizio delle tesorerie. Io vedo da una parte un accrescimento d'attribuzioni sterminate, per cui la Banca abbraccia tutte le operazioni di sconto che possono immaginarsi per qualunque titolo, per qualunque segno o carta contabile che abbia un valore.

Vedo estese le sue facoltà, fare anticipazione su deposito di sete, cosa estranea alla Banca di sconto. Veggio altre operazioni, che non erano nei regolamenti e che le sono affidate quantunque non sempre producessero beneficio alla Banca: vedo infine rinnovate le istanze fatte già molti anni sono da parecchie compagnie, le quali si presentarono per istituire Banche quando seppero che il Governo era a ciò preparato e disposto.

L'onorevole Senatore Scialoja ha parlato delle umili Banche di Genova e di Torino. Sicuramente che quegli stabilimenti erano umilissimi perchè non abbracciavano un grande territorio ricco come il presente, ma la Banca di Genova con una popolazione di 200,000 abitanti non aveva bisogno di gran dajaro per lo sconto delle cambiali, perchè, ricchi di capitali, i privati banchieri in quella città poterono continuare a fare gli sconti anche dopo l'istituzione della Banca medesima.

Chi ignora la potenza di capitali da Genova sparsi in tutta l'Italia, nelle piazze di Livorno, di Napoli, Messina, Palermo, Trieste. Dov'è che non si trovano capitalisti genovesi, i quali in tutte le piazze suddette occupano un posto considerevole e distinto. Io ne appello a tutti gli uomini di qualche esperienza nelle cose commerciali, alle cognizioni dei nostri onorevoli colleghi, i quali hanno più speciale notizia dei diversi luoghi, che qui rappresentano, di dire se io m'inganno, se non sia nel vero quando allego questi fatti.

Ebbene, quando il Ministero piemontese si mostrò disposto fino dal 1840 a concessione di Banco affluirono le domande e le trattative. Prima di giungere a compimento durarono due o tre anni. Quali motivi occasionarono questa difficoltà? I motivi che occasionarono queste difficoltà erano i seguenti: che le Società domandavano privilegi, domandavano favori, domandavano di fare il servizio del Governo, e non volevano adattarsi ai principii professati dagli economisti, e adottati dal Governo.

Che cosa rispondeva il Governo piemontese? Il Governo rispondeva: attenetevi alle basi delle Banche di Francia, d'Inghilterra, ed alle altre Banche, ma non cercate che altre cose estranee sieno aggiunte, che

privilegi siano dati, che il Governo debba intromettersi nei vostri affari con ricevere i biglietti di Banca nelle sue casse e con altre maniere di favori non conciliabili coll'indipendenza delle Banche e con quella del Governo.

Il principio allora adottato era che le Banche dovessero essere indipendenti dal Governo e il Governo indipendente dalle Banche, eccetto che nella sorveglianza, purchè non uscissero dalla cerchia delle loro concessioni, e non vi fosse pericolo di malversazioni nello esercizio del loro ufficio.

La Banca d'Italia, o Signori, ha la sua radice nella città di Genova, celebre per la istituzione del suo Banco di S. Giorgio — Non è già con questo che abbiasi relazione fra l'una e l'altra Banca, le quali sono di affatto diversa specie e natura, ma la nuova istituzione che voi proponete, in certi casi molto si assomiglia a quel Banco; la facoltà di fare i pagamenti del Tesoro, di addiventare alla riscossione delle imposte è patrimonio, è memoria antica di S. Giorgio, è memoria di cose per le quali il celebre Segretario fiorentino Niccolò Macchiavelli già diceva a' suoi tempi che il Banco di S. Giorgio non era nella Repubblica di Genova, ma la Repubblica nel Banco di S. Giorgio. Infatti, o Signori, nell'organamento di quel Banco tenevano posto i Magistrati della Repubblica, i commercianti più doviziosi e più distinti e quasi tutto il patriziato genovese.

Le imposte erano da quel banco riscosse, ed erano da lui fatti i pagamenti, ed un'altra istituzione sua propria lo rendeva tale da attrarre a sè il patrimonio capitale delle famiglie di tutta la Repubblica, motivo per il quale, quando questa Repubblica cessò, i danni ed i lagni non furono nè piccoli, nè pochi, ed ebbero ancora la fortuna di un risarcimento da un Governo il quale seppe equamente provvedere.

Piace a me invocare le sentenze del Segretario fiorentino qui fra le mura, dove quel celebre uomo le dettava, e se gli Italiani avessero letti i suoi discorsi e studiate le sue lezioni avrebbero goduto una più larga libertà e di molto maggiore indipendenza.

Esaminiamo ora questa questione gravissima che la Banca d'Italia è fatta capace di riscuotere le contribuzioni.

Io non voglio continuare le osservazioni tanto assennatamente fatte dall'onorevole mio amico il conte di Revel, e dall'onorevole senatore Siotto-Pintor in questo momento, per non ripeterle, quantunque non sarebbero mai abbastanza ricordate.

Questa facoltà della riscossione sarà ben presto ottenuta dalla Banca, e quel che è più, essa l'otterrà senza che il Parlamento lo sappia, senza che l'intervenzione del potere legislativo vi abbia la menoma parte. Il contratto è fatto, e per arbitrio del Governo tutto il denaro dello Stato passerà nelle mani della Banca, senza che i supremi poteri dello Stato sappiano come e quando sarà per avvenire.

Col sistema che si è seguito in quest'affare io ho il

diritto, e mi sento la forza di sostenere che tutte le leggi costituzionali furono trasandate, e trasandate non solo nella sostanza ma anche nella forma.

Voi avete veduto, o Signori, un Ministro imporvi di esaminare fra 24 ore un progetto di legge quando era assente chi doveva essere il Relatore, ed il Relatore nominato dovette in poche ore presentare il suo lavoro, avete dovuto scorgere che una pressione si è esercitata sopra di voi, cosicchè a giorno e ad ora fissi foste obbligati a dare una sentenza la quale regolarmente parlando, secondo i principii non vi competeva, e appunto vi fu assegnata perchè esercitasse un'influenza sopra altri poteri da voi indipendenti.

Fu fortuna, o Signori, che si trovò un rimedio il quale non poteva essere nè più appropriato, nè più pronto; il rimedio di volere che il Decreto del 23 ottobre non andasse in esecuzione se non dopo votata la legge; questo rimedio fu opportunissimo alla nostra discussione.

Successero dopo quegli avvenimenti che tutti conosciamo, e prego perciò il Senato a considerare che la legge attuale non è più integra sotto questo rapporto, vale a dire, che quando la legge della Banca fu votata, le cose si trovavano in ben altre condizioni, dimodochè se essa venisse altrove modificata, e qui ritornasse, non sarebbe nè illogico nè strano che questa Camera adottasse quelle modificazioni le quali non sarebbero conformi alle sue prime opinioni ma giustificate per le posteriori discussioni; ma non sarebbe certo da farne meraviglia, nè da lagnarsene in quest'aula.

Tornando al mio argomento di paragonare l'accrescimento di potenza che vuol darsi ad un istituto mercantile colla diminuzione d'influenza che ne nasce al Governo, dico che male argomenterebbe chi volesse dire che la Banca non ha fini indiretti, che la Banca fa i suoi affari e lascia che gli altri, facciano i loro, vale a dire che il Governo saprà sempre provvedere ai suoi interessi.

Nei tempi difficili e pieni di pericoli in cui viviamo, in un Governo, il quale, sebbene sia creazione della volontà nazionale, è tuttavia nuovo ed ha bisogno di stabilire le sue basi sopra fondamenti validi e forti, io non crederò mai che sia cosa prudentiale e sapiente di creare in esso un grande stabilimento qualunque nel quale vengano a confondersi le cose d'interesse privato e commerciale con quelle d'interesse pubblico e governativo. È tale certamente lo stabilimento della Banca italiana, diffuso in tutti i punti principali del Regno colla disponibilità anche temporaria di tutto il metallo monetato della Nazione e colla facilità di colossali operazioni che non si possono prevedere nè limitare.

In questa nostra Italia unita che tutti predicano fatta, ed è tanto incompleta, che io oso dire esserne appena fondate le basi, mentre le mura dell'edificio sono tuttora scoperte e non protette contro la malvagità degli uomini e l'incostanza dei tempi, io fermamente penso

che il suo Governo debba mantener vive tutte le sue forze per disporne a sostegno e beneficio della Nazione.

Signori, quando altra volta fu trattata nel Parlamento subalpino questa questione e si vollero giustificare le opinioni del Governo, e quelle del commercio e dei direttori della Banca, fu prodotto un documento il quale era per così dire famigliare ed interno per la Banca di Genova, ma ne rivelava lo spirito e le tendenze.

Questo documento, o Signori, viene opportunamente anche ora, e tra poco ne darà lettura l'onorevole mio collega ed amico Senatore Biscaretti, giacchè io sgraziatamente non lo posso fare.

Quando si dibatteva in Torino la questione di dare il servizio di tesoreria alla Banca, bisognava che le due sedi di Genova e di Torino fossero d'accordo, giacchè se dipendevano da un solo capo, eran tuttavia fra loro indipendenti sotto un certo punto o almeno in apparenza e sotto i titoli che ciascuna si era riservati.

La Deputazione di Genova venne a Torino a conferire per ottenere questo provvedimento del servizio delle tesorerie. Nacquero difficoltà; ed anche ora non bisogna credere che sieno assopite o vinte tutte le difficoltà che si sollevarono intorno a questo provvedimento; molti essendo e loro i quali oggi credono che la Banca non faccia bene ad addossarsi questo carico, ed hanno ciò formalmente espresso quando si trattava di stringere il contratto primitivo.

Ebbene, il marchese Pallavicino, che come più giovane dovette essere Segretario della Commissione, tornato in Genova colla Commissione medesima, nella relazione ch'egli fece sullo stato della questione e sui modi seguiti dalla Commissione, così si espresse come risulta dal processo verbale.

Il Senatore Biscaretti legge: « Il sig. marchese Pallavicino espone come la Commissione inviata dal Consiglio genovese a Torino sentì di trovarsi posta in un bivio. Da una parte prevedeva d'incontrare una sicura impopolarità specialmente presso gli uomini di certi partiti, accettando i progetti ministeriali, dall'altra sentiva il dovere di coscienza di accettare, facendo abnegazione di ogni spirito di gretto municipalismo, quei progetti che credeva eminentemente utili agli interessi degli azionisti della Banca.

« Il preopinante dichiarava che la Commissione posta in tale bivio aveva creduto di non dover esitare un istante ad abbracciare il partito di promuovere l'utile della Banca, posponendo ogni altra considerazione.

« Il signor Pallavicino osservava poi essere considerevoli i vantaggi provenienti alla Banca dal servizio delle tesorerie. Egli esponeva come, se si considera essere il nostro bilancio di 120 milioni di lire, è facile comprendere come l'Erario terrà sempre un fondo disponibile di un trimestre, cioè di 20 circa milioni, e quindi la Banca avrà un conto corrente coll'Erario per l'ammontare all'incirca di detta somma, ciò che le fornirà il mezzo di aumentare la sua circolazione e di lucrare brillanti profitti. Osservava quindi il si-

gnor Leonino che la Banca diventando cassiere dello Stato, acquistava una posizione indipendente dalla possibile ostilità di un Ministro.

« Aggiungeva che preso dalla Banca il servizio delle tesorerie, ancorchè venisse al potere un Ministro ostile alla Banca, e che volesse proporre una legge contro di essa, questi (dopo la convenzione sopraccennata) non potrebbe più nuocere alla Banca, se non se dopo tre anni, ed un Ministro costituzionale ignora più di qualunque altro se dopo tre anni si troverà ancora al suo posto. »

Senatore Gallina. Io spero che queste spiegazioni date dai rappresentanti di una Commissione speciale e fatte in famiglia, sebbene non aggiungano nulla di nuovo a coloro che si addentrano in questa materia, siano pur tali da rendere persuasi, come io credo, che una Banca così costituita, con facoltà così estese, coll'autorità che nasce dall'aver la mano sopra tutto il denaro dello Stato, acquisti una influenza a pregiudizio del Governo, la quale è da fuggire piuttostochè abbracciarsi sotto pretesto di una fittizia economia.

Ora conviene ancora produrre esempi di fatto e di diritto. L'onorevole Siotto-Pintor ci ha detto poc'anzi che la Banca potrebbe farsi un grand'elettore. Farà senso, o Signori, che una sentenza siffatta sia stata pronunziata; ma io posso ben credere che l'onorevole nostro collega sapeva quello che si diceva e poteva forse addurre documenti storici in proposito. Sì, o Signori, la Banca degli Stati Uniti d'America, dotata di istituzioni già così larghe e più larghe ancora per quella facilità che le speculazioni commerciali incontrano in quel paese nuovo e pieno di attività, seppe talmente adoperarsi che venne in sospetto al Governo, poichè salì a tanta possanza da poter sottoporre il Governo agli arbitrii suoi nelle elezioni politiche per gli Stati d'America.

Questo stato di cose non poteva essere tollerato, ed il generale Jackson, presidente della repubblica e soldato, non badando tanto alle leggi, colla sua sciabola sciolse il nodo ed abolì la Banca.

Potrei entrare in molte altre considerazioni che riguardano particolarmente il Governo ed altri ordini del medesimo, ma le ometto non volendo stancare la Camera con queste osservazioni che non sono proprie delle nostre istituzioni.

Signori, l'onorevole conte Di Revel vi ha citato ieri le parole di un Ministro ch'è in fama di essere molto abile in finanza, e che aveva una riputazione di banchiere molto accorto e molto capace prima di essere Ministro, cioè la relazione fatta dal signor Fould all'Imperatore in questi ultimi tempi, e quasi contemporaneamente quando si stipulavano le convenzioni di cui ragioniamo; relazione la quale sarebbe venuta molto a proposito per dare una lezione a chi strinse quella convenzione sul vero modo di intendere l'amministrazione finanziaria d'un paese posto nelle nostre condizioni.

È chiarito con quel documento come in materia di

riscossione di imposte il Governo deve ben guardarsi dall'abbandonare una parte dei diritti della esazione che a lui compete, e colla quale esercita la massima sua influenza nel senso del bene comune.

Voi vedete che se la Banca venisse ad essere solamente incaricata della riscossione dell'imposta fondiaria in questi nostri paesi in cui la proprietà è divisa e suddivisa in milioni di parcelle, quale influenza immensa eserciterebbe su tutta la popolazione. Io non temerei veramente che questa influenza la esercitasse abbandonando una parte dei suoi lucri, ma potrei credere che la potrebbe esercitare col tollerare in tempi difficili, in tempi in cui la tolleranza diviene necessaria in chi non è dotato di altre forze se non quelle di un semplice stabilimento bancario.

Io non so come queste considerazioni saranno apprezzate, ma so che le stesse ragioni che furono di guida al signor Fould, sono quelle che io aleggo ora per oppormi a questo progetto di legge, e delle quali conviene essere informati come lo sono certamente in quest'aula alcuni dei nostri colleghi che non sono estranei alle operazioni commerciali.

I ricevitori generali in Francia formavano una società potente, non erano ricevitori individuali, avevano il loro ufficio di sindacato a Parigi, ed esercitavano per le operazioni di cambio la massima influenza; il che fu occasione in altri tempi di richiami per parte di istituzioni che il Governo proteggeva e meritavano di essere protette.

Questa influenza si esercitava in un modo da poter esercitare nei dipartimenti un'azione non sempre conforme alle mire del Governo.

Ebbene, il signor Fould ebbe il coraggio di affrontare questo sindacato, questa società dei ricevitori generali i cui benefici ascendevano a centinaia di migliaia di franchi per ciascuno, avendo dei dividendi straordinari.

Osservò ciò che l'equità vuole che si faccia o si tralasci, e quali doveri talvolta la necessità pubblica imponga, stabilì un tempo di disponibilità, fece in somma quegli atti a cui mira il Governo imperiale presente, il quale non sacrifica gli individui e i corpi ad alcuna considerazione che non abbia un grande fondamento nei veri principii e nei bisogni dell'amministrazione.

I ricevitori generali furono dunque aboliti o si aboliranno gradatamente; e sapete chi si è loro surrogato?

Nei dipartimenti francesi vi era il ricevitore generale per ricevere tutte le entrate e vi era il pagatore per pagare le spese.

Si abolì il ricevitore, si abolì il pagatore, e si stabilirono i tesorieri come erano stabiliti presso di noi, che ricevevano e pagavano, e ciò malgrado che si fosse rappresentato che rimaneva ancora una economia di due o tre milioni, se si avesse voluto dare tale incarico alla Banca nazionale,

Ma il Governo rispose che non era il caso di incaricare nessuno di questi uffizi, che le economie

erano fittizie, che quello che si doveva pagare si sarebbe pagato egualmente, e che queste spese da pagarsi agli uni ed agli altri ricadevano sempre a carico dello Stato.

Signori, abbiate la bontà di concedermi ancora un momento di attenzione. Debbo trattare una questione che non vorrei che il signor Ministro delle finanze mi opponesse essere un'invenzione od un sospetto che non deve riguardare lui: io dichiaro prima per conciliarmi la sua benevolenza che non ho nessun sospetto sulla sua amministrazione, che ho molta fiducia nella sua dottrina e nei suoi lumi, e che sono persuaso che tutto quello che può valere ad accrescere il lustro e la forza nostra, e compiere quest'nostro sistema di utilità tanto accarezzato e tanto ancora lontano dal vero sarà fatto da lui, e forse ne darà una prova nella discussione di quest'oggi relativamente a questa legge. Signori, in tempo di riforme politiche, di riforme sulle quali non sono sempre tutti d'accordo, in cui i partiti si dividono e si suddividono all'infinito, nascono idee le quali paiono vere, ma che tuttavia si ha facilmente la prova che non sono utili, voglio dire idee di sistemi finanziari e di sistemi amministrativi, che secondo taluni migliorano l'andamento delle cose, mentre non si bada alle conseguenze che recano con loro.

Signori, voi sapete come sia stato trovato un modo facile, e per taluno utile, di surrogare alle monete metalliche la moneta di carta.

I nostri paesi fremono ancora all'idea che questa cosa si possa rinnovare. I poveri proprietari contadini tengono ancora nel loro scrigno (dico scrigno per dire una cassa qualunque in legno) piccoli fasci di biglietti per migliaia di lire i quali non ebbero più valore d'un soldo sul prezzo iscritto sul loro dosso.

La ripugnanza ai biglietti di Banca è immensa nelle provincie subalpine. Difficilmente, se togliete i grandi centri di popolazione, anche nei capiluoghi di provincia e di circondario si può ottenere di pagare in biglietti di Banca; e quando vi occorre di dover fare il cambio di un biglietto, voi dovete passare per certi piccoli negozianti i quali presto se ne disfanno, ma intanto vi impongono una tassa di cambio che non è per nulla proporzionata ad una tale operazione.

Fedeli alle osservazioni che tutto di facevamo a questo riguardo, ci siamo opposti all'emissione dei biglietti di piccolo valore dal principio della istituzione della Banca, il Governo non voleva nemmeno ammettere il biglietto di 100 lire e lo aveva stabilito di 200. Fu a forza di sollecitazioni, e per torsi la noia, che finalmente si credette di dover accettare quello di 100. Dipoi, dopo la riforma sua, la Banca sollecitò sempre di poter emettere biglietti di somme minori e fu prima d'ora prodotta la domanda di potere emettere biglietti di 20 lire. Si prese occasione di una soppressione di una moneta di carta che ancora era in vigore in Sardegna e si aderì a quella domanda temporaneamente, ma i biglietti di 20 lire erano riserbati per la Sardegna. Ebbene, quantunque riservati alla Sardegna, sono

in corso in tutte le provincie e nessuno li rifiuta. Ma il loro corso non è legale, è abusivo, e tuttavia il pubblico si è sottomesso, perchè non vi era pericolo che la Banca mancasse a nessuno dei suoi doveri.

Ora, o Signori, vi ripeto l'osservazione che ebbi già l'onore di farvi: quando vedo che nelle ultime leggi non si parla del modo dei pagamenti dei debiti se in moneta corrente o se in biglietti, mentre si legge in una relazione fatta al Re e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, che si proponeva di stabilire di ricevere nelle casse regie i biglietti di Banca, voi potete giudicare quali impressioni e quali timori abbiano dovuto far nascere nel pubblico siffatte innovazioni, le quali toccano direttamente gli interessi più vivi di tutto il pubblico e le quotidiane transazioni. A questi tempi non è più cosa rara l'intelligenza che pesa i dritti dei cittadini, e ciascuno misura quelli che gli competono e facilmente si dispone a farli valere. Ora la così detta abilità o meglio destrezza colla quale in siffatti documenti si è tacuto una delle condizioni principali della convenzione colla Banca, non era tale da assicurare gli animi, massime raffrontandola con altre dichiarazioni fatte in documenti ministeriali ne quali era detto essere bene che il popolo si abituasse a questi biglietti di più facile circolazione, molto più convenienti e più utili per gli affari correnti del piccolo commercio che non le monete di metallo.

Ho ragione di maravigliarmi di ciò, massime quando le leggi di finanza che ogni dì si propongono, portano necessariamente con sè un aumento di aggravii per far fronte alle passività del Governo, e codesta progressione nelle tasse d'ogni maniera suscita necessariamente un'avversione, un principio di resistenza che in parecchi luoghi già si è dimostrato; ond'è che io ripeto essere dovere principale del Governo usare in ciò la maggiore sincerità e chiarezza per far noto ai cittadini le intenzioni delle sue leggi, il concetto, l'idea, il modo di eseguirle. Onde non è da maravigliarsi se vedendosi seguire una via diversa, abbia potuto nascere il dubbio nell'opinione di molti che si volesse introdurre nel corso dei biglietti il sistema inglese conosciuto sotto il nome di *Legal-tender*, vale a dire che debbansi accettare da tutti in pagamento i biglietti di Banca siccome contanti, in quanto che la Banca è sempre aperta per cambiarli in moneta sonante. Io dico che se questo temperamento si adottasse, vedremmo ben presto seguire difficoltà gravissime, tanto più che nei giorni prossimamente passati, fu dagli uffici di cambio della Banca in alcuni luoghi rifiutato il pagamento in oro, ed in altri eseguito colla più piccola moneta, contata e ricontata più volte onde non incorrere in isbaglio, e fu così incagliato il cambio sollecitato da gran numero di persone sempre crescente per le voci sparse di dilazioni e di ritardi ingeneranti gravissimi dubbi e sospetti.

Rinnovo la dichiarazione, che io non credo per niente che il Ministro delle finanze abbia idea di trarre partito di questa disposizione di legge, e di agevolare

l'eseguimento onde inondare il Paese di biglietti di Banca; ma qualunque sia la sua opinione, non è dubbio che la Banca portando il suo capitale in danaro a 100 milioni, ed avendo la facoltà di triplicarlo, ne viene che si avranno 300 milioni di biglietti in circolazione.

Se poi aggiungete i denari che i contabili recano in buone monete, la Banca finirà per venire ad incassare tutte le monete d'oro e d'argento circolanti nel paese, per cui si farà sentire difficoltà somma di numerario ed il piccolo commercio avrà il sospetto che la moneta sia esportata, e quindi la agevolezza dei biglietti non tornerà che a danno della società, e non servirà che a portare lucro allo stabilimento.

Ora, quando le cose saranno giunte a questo punto, se per caso le circostanze politiche, se il Governo si troverà nella condizione di dover far presto a provvedere a casi straordinari, e difficilmente il credito potrà sovvenire a' suoi bisogni, e quello della Banca sarà troppo scarso per i gravi oneri che deve sopportare il Governo; allora il passo è facile, ed è sdrucciolo dal biglietto del corso legale passare al biglietto del corso forzato; e allora noi vedremo di nuovo succedere quello che già abbiamo visto nel 1849 e nel 1850, quando i biglietti forzati perdettero dall'8 al 14 per 0/0, e vedremo anche dappiù i biglietti discendere fino al 30 al 40 per 0/0 e meno ancora a seconda dei nostri politici destini. Allora i creditori del Governo, gli stipendiati e i pensionati riscuoteranno un terzo o la metà meno del vero prezzo dei loro stipendi o pensioni, mentre saranno obbligati a provvedere caramente alle necessità della vita. E potrassi allora vedere non il Ministero attuale, ma altri uomini sedere al governo della cosa pubblica e rinnovare la catastrofe degli assegnati di Francia, della moneta di carta introdotta in Piemonte, nella Germania ed in altri paesi.

Queste considerazioni, Signori, hanno avuto per me tanta gravità, che non ho esitato a venir qui branco-

lando a cercare il mio seggio senatorio per aver l'onore di esporvi i miei dubbi e le mie avvertenze, fortunato, se quand'anche non siano accolte, non avrò, abusando della vostra sofferenza, offesa la dignità del Senato ed il decoro delle sue discussioni (*Bravo! bravo!*)

Presidente. Debbo avvertire i signori Senatori che coll'aggiunta che fu fatta e distribuita oggi, la legge viene ad essere composta di due articoli, quindi bisognerà votare l'uno e l'altro per alzata e seduta.

Finora non si è discusso sull'articolo 1° della legge; se qualcheduno vuole ancora chiedere la parola, gliela darò, se no, farò rileggere gli articoli della convenzione non perchè si debba votare su di essi, giacchè non si votano che gli articoli della legge, ma per dar tempo a ciascuno di poter fare quelle osservazioni che crederà, e questo sarebbe il sistema da tenersi. Ma probabilmente il signor Ministro delle finanze vorrà replicare agli oratori....

Ministro delle finanze. Avevo intenzione di rispondere agli oratori che mi hanno preceduto, ma stante l'ora tarda, se il Senato lo consente, risponderò domani.

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Allora si rimanda a domani il seguito della discussione.

L'ordine del giorno per domani sarà:

1° Votazione per la nomina di un Segretario in surrogazione del Senatore Scialoja, passato al Ministero delle finanze;

2° Seguito della discussione del progetto di legge pel passaggio del servizio delle Tesorerie dello Stato alla Banca Nazionale.

3° Votazione a squittinio segreto della legge per l'affrancazione dal servizio militare e il riassoldamento con premio.

La seduta si aprirà alle due.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Lettera del Prefetto di palazzo — Omaggi — Congedo — Squittinio per la nomina del quarto segretario del Senato in luogo del Senatore Scialoja — Relazione sui titoli del Senatore Fiorelli — Seguito della discussione sul progetto di legge pel passaggio del servizio delle Tesorerie dello Stato alla Banca Nazionale — Parole del Senatore Arrivabene in favore del progetto — Discorso del Ministro delle finanze — Volazione e abozione del progetto di legge per l'affrancazione dal servizio militare e riassoldamento con premio — Il Ministro di finanze riprende il suo discorso — Osservazioni sull'ordine della discussione dei Senatori Gallina e Revel — Aggiornamento della discussione a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il signor Ministro delle finanze e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, il Ministro di grazia e giustizia e della marina.

Il Senatore Segretario Cibrario legge il processo verbale della tornata di ieri il quale viene approvato.

Il Senatore Segretario Ginori-Lischi dà lettura del seguente sunto di petizione.

N. 3788. La società economica di Abruzzo Citeriore nella persona del Presidente e di 22 de' suoi membri, premesso un cenno sullo scopo dell'istituzione e sul passato andamento della sua amministrazione, colla scorta di parecchi documenti, domanda che venga revocato il decreto del 26 novembre 1865 che ne ordinava la soppressione e ne destinava i redditi al mantenimento di un istituto di Agronomia, e subordinatamente chiede di essere riconosciuta e conservata sotto l'antico titolo di Società Patriottica (nei limiti di 'cademia) coi suoi beni proprii e la sua autonomia.

Lo stesso dà conoscenza al Senato dei seguenti omaggi fattigli:

Dall'avv. Professore Andrea Ferrero Gola, di alcune copie di un suo Studio sull'è casse di risparmio e sull'ordinamento del credito fondiario ed agricolo.

Dal sig. Edoardo Mendel di parecchi esemplari di un suo opuscolo per titolo: *Possibilità di una percezione d'imposta sui capitali fluttuanti.*

Dal sig. G. V. Bertazzi, di un suo dramma per titolo: *Joséphine de Beauharnais.*

Presidente. Il Prefetto del palazzo scrive alla Presidenza del Senato.

Firenze, 24 gennaio 1866.

« Il sottoscritto ha l'onore di notificare alla S. V.

Ill.ma che S. M. il Re, in seguito alla morte dell'augusto suo figlio, Sua Altezza Reale il Principe Oddone di Savoia, Duca di Monferrato, accaduta in Genova addì 22 di questo mese, ha ordinato un lutto di tre mesi a cominciare dal giorno 25 del corrente.

« Nel pregar la S. V. Ill.ma di ben voler partecipare quanto sovrà ai signori Senatori del Regno, pregiassi chi scrive offerirle gli atti della sua distintissima considerazione.

« Il Prefetto del palazzo

« Gran Mastro delle Ceremonie di S. M.

« DI BREME. »

Il Senatore Lauzi scrive domandando per motivi di famiglia un congedo che gli viene dal Senato accordato.

Ora invito i signori Senatori a scrivere le schede per la nomina di un Segretario del Senato in sostituzione del Senatore Scialoja.

Il Senatore Segretario Ginori-Lischi fa l'appello nominale.

Si procede all'estrazione di tre scrutatori per lo spoglio delle schede, e risultano estratti i signori Senatori Della Gherardesca, Astengo e Siotto Pintor.

Avverto il Senato che si lascia aperta l'urna durante la seduta per ricevere le schede di quei Senatori che sopraggiungessero nell'intervallo. Intanto do la parola al Senatore Montezemolo per riferire sui titoli del Senatore Fiorelli.

Senatore Montezemolo. Con Decreto dell'otto ottobre ultimo il Commendatore Fiorelli professore onorario dell'Università di Napoli e Direttore degli scavi fu nominato Senatore del Regno.

Nato addì 8 del mese di settembre del 1823 ha oltrepassato i quarant'anni voluti dallo Statuto. Il Governo in contemplazione delle molte sue opere, di cui il Senato non ignora la fama, lo nominò Senatore ascrivendolo alla categoria ventesima dell'articolo 33 dello Statuto.

L'Ufficio terzo per mezzo mio propone perciò la sua ammissione a Senatore.

Presidente. Chi approva le conclusioni dell'Ufficio terzo testè espresse dal signor Senatore Montezemolo per l'ammissione a Senatore del regno del signor Commendatore Fiorelli, è pregato di alzarsi.

(Approvato)

Si riprende ora la discussione sulla legge per il passaggio del servizio delle Tesorerie dello Stato alla Banca Nazionale. La parola spetta al signor Ministro delle finanze che l'ha chiesta ieri.

Ministro delle finanze. La cedo al Senatore Arrivabene.

Presidente. Allora il Senatore Arrivabene ha la parola.

Senatore **Arrivabene.** Secon'ò il mio solito per necessità, più che per elezione, sarò brevissimo. Ho udito appuntare il progetto di legge dal lato dei principii dell'economia politica; ma io che sono molto tenero di essi, so che vi sono molte circostanze nelle quali è uopo scostarsene. I principii, o Signori, sono applicabili quando una nazione trovasi in uno stato normale; ma quando una nazione come l'Italia versa in circostanze anormali e straordinarie, bisogna che i principii di economia politica cedano il campo alla pratica, o se volete, anche alla buona politica. Si è accusata la legge come tendente a stabilire un monopolio a favore di un solo istituto.

Ma io non so anzitutto come fosse possibile concederlo a molti?

Si è fatto un quadro spaventevole degli effetti di questa legge, e si disse che ove fosse ammessa ne seguirebbe per poco la rovina del paese. Questa opinione fu emessa da uomini distintissimi e competenti; ma il Ministero che ha presentata la legge, e quello che ora la difende, non sono essi pure distinti e competenti?

Come supporre che vogliano la rovina del paese?

Io credo, o Signori, che il progetto che discutiamo, come presso che tutte le leggi, contenga del bene e del male, ma che il bene soverchia il male.

E il bene principale di questa legge, secondo me, consiste nella economia. Si è negato che ciò fosse, o che fosse una larva di economia; ma io credo, confortato dalla opinione di uomini pratici, che economia ci è.

Ciò essendo, o Signori, io vi prego di votare la legge. Altrimenti noi stabiliamo un triste precedente. Ci saranno presentate altre economiche, e non mancherebbero ragioni e pretesti per ricusarle.

Presidente. La parola è al sig. Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Signori Senatori. La

questione che in oggi ci occupa è certamente gravissima. Io m'attendeva che la parola di uomini eminenti, che hanno preso parte alla discussione, servisse ad illuminarci; ma invece, lo dico schiettamente, parmi che la questione siasi circondata di folla nebbia, di sospetti e di apprensioni, e non abbia acquistata quella luce, che io mi attendeva.

Ma poichè attraverso alla nebbia ed ai sospetti i pericoli si ingigantiscono, io dubito che il sentimento avverso a questa legge possa essere accresciuto da quanto si venne dicendo, nella ragione inversa della luce che la discussione avrebbe dovuto portarvi.

E poichè mi mancò il tempo di raccogliermi intorno ai principali obbietti che furono sollevati con quella calma che l'importanza dell'argomento avrebbe richiesto, mi perdonerà il Senato se sarò un po' meno breve, se non forse più lungo, di quello che non sarebbe stato nelle mie intenzioni.

Talun oratore, che avversò il progetto, non mancò di mettere a profitto anche il modo come io fui nominato relatore in assenza dell'onorevole Senatore Farina che si è voluto qualificare già relatore, quantunque l'Ufficio che forse aveva l'intenzione di eleggerlo, non lo aveva ancora nominato.

In tale stato di cose io fui regolarmente eletto a relatore. E dacchè, per le ragioni che or ora rammenterò, fui costretto a comporre una relazione in brevissimo periodo di tempo, si volle inferirne che il precedente Ministro abbia usato sull'Ufficio Centrale una pressione, che per poco alcuni degli onorevoli relatori non chiamò sconveniente; ed altri perfino notava che essendo io stato costretto o quasi a fare quella relazione, mi son trovato impegnato da questo precedente ad accettare ed a sostenere la legge.

Respingo, Signori, altamente l'una e l'altra affermazione. Nè io, nè i miei colleghi ci saremmo lasciati imporre giammai, nè di fare in brevissimo tempo una relazione, nè di farla in senso diverso dal nostro convincimento.

I miei colleghi dell'Ufficio Centrale ed io sentiamo, quanto ogni altro Senatore, la dignità della nostra posizione ed il rispetto che il potere esecutivo deve al primo Corpo dello Stato.

Ma non bisogna dimenticare, o Signori, che il precedente Ministro fin dal giorno 21 novembre presentava questo progetto di legge e chiedeva si discutesse d'urgenza. Voi unanimemente accordaste l'urgenza, la quale non sarebbesi potuta denegare trattandosi della convalidazione di un Reale Decreto con cui fu approvata una Convenzione che doveva avere effetto col 1 gennaio 1866.

Varii incidenti, alcuni dei quali affatto estranei alla volontà dell'Ufficio, e a quella del Ministro, ritardarono l'esame di questa Convenzione nel seno dell'Ufficio Centrale, e lorquando il tempo stringeva e pochi giorni ci separavano dal primo gennaio, il Ministro di allora, perchè constasse che nulla aveva ommesso per rendere omaggio anche all'altro ramo del Parla-

mento, fece ogni premura all'Ufficio Centrale affinché gli fosse possibile, innanzi del primo gennaio 1866, presentare la Convenzione, col suffragio del Senato, alla Camera Elettiva.

Non era adunque pressione ministeriale ma urgenza che scaturiva dalla natura medesima della cosa, e noi non avremmo potuto permettere, che per causa da noi dipendente non avesse a presentarsi prima del nuovo anno all'altro ramo del Parlamento quel progetto di legge che già da un mese trovavasi presso l'Ufficio Centrale del Senato.

Penetrato di ciò, o Signori, il vostro Ufficio compì con grande speditezza quella relazione di cui mi commise l'onorevole incarico, che io procurai di adempiere come meglio mi era acconsentito dalla strettezza del tempo. E se nella relazione io espressi il concetto dell'Ufficio Centrale e mio, con proporvi l'adozione del progetto, non fu certo per riguardi di convenienza o di urgenza politica; e l'onorevole Senatore, mio amico, che sollevò questa eccezione, avrebbe dovuto ricordare che egli apparteneva a quel medesimo Ufficio che mi nominò suo commissario e che, quando si trattò di tale nomina, io sostenni opinione perfettamente identica a quella che ho poi espressa nella mia relazione. L'opinione che ho manifestata nell'Ufficio del Senato non l'ho punto mutata perchè seggo su altri banchi. Nell'Ufficio ho dato alla Convenzione il mio voto favorevole; consentaneo a me stesso, vengo come Ministro a sostenerla innanzi a voi.

Eliminato questo obbietto che era già il primo soffio di quella nebbia di cui vi parlava, entro direttamente in argomento.

E qui anche incontro equivoci, sospetti, invece di chiari e distinti obbietti. Qui incontro il timore espresso da alcuni degli onorevoli oratori, che con questo siasi predisposta la via ad altro progetto di legge, a quello cioè, che conferisca alla Banca la riscossione delle imposte. E quindi argomentando da tale supposizione si obiettarono eccezioni attinte, non al progetto del passaggio alla Banca del semplice servizio di Tesoreria, ma da quello di affidare alla Banca la riscossione delle imposte. Così un timore si è scambiato colla realtà, ed argomenti fondati sul timore si scagliarono contro la realtà medesima.

Signori, la presente Convenzione concerne unicamente il servizio di cassa, non quello della riscossione; e perchè possiamo bene determinare la materia di che si tratta, che con incidenti estranei fu tanto involuppata, permettetemi, o Signori, che entri in taluni particolari.

Presentemente, o Signori, l'ordinamento dei nostri uffizi pel maneggio del pubblico danaro, o servizio del tesoro, e le regole di contabilità che rispondono a questo ordinamento, sono un congegno così complicato, che io crederei mancare al primo de' miei doveri se, riconoscendolo, non insistessi in tutti i modi perchè il potere legislativo concorra a correggerlo.

Coll'attuale ordinamento è impossibile avere i conti

consuntivi dello Stato se non parecchi anni dopo la chiusura degli esercizi, sicchè meglio diventano una notizia storica che un riscontro efficace. Signori, non vi lusingate mai di avere una situazione del tesoro a tempo; non vi lusingate mai che malgrado tutti i riscontri, tutte le verificazioni, tutte le censure possibili dell'amministrazione, queste fruttino efficacemente, se quel congegno non viene corretto.

Parrà all'onorevole Senatore Di Revel che io parli, come egli disse gentilmente al mio indirizzo, da professore piuttosto che da uomo pratico. No, o Signori, io parlo per esperienza.

Avendo avuto l'onore di essere per più di tre anni membro della Corte dei conti ed ultimamente di essere Presidente della sezione di essa incaricata del giudizio dei conti, ebbi occasione di profondamente convincermi di quanto or ora vi diceva; ed io crederei di mal servire, anzi di tradire il mio paese, se non venissi ad annunziarlo ed a dire apertamente, che fino a quando avrò l'onore di sedere su questo banco mi adoprerò con tutti gli sforzi per semplificare questo vizioso e complicato congegno.

Io accetto principalmente questo disegno di legge, come la via più spedita e sicura per raggiungere la necessaria semplificazione.

Comprendo, o Signori, che a tutti coloro che ebbero per molto tempo parte a pubblici uffizi e che si abituarono a quel congegno, lorchè funzionava in un'estensione di territorio assai più ristretto dell'attuale, debba parere arrischiato qualunque tentativo di semplificazione. Quando i più grandi inventori di macchine hanno proposto delle modificazioni, perfino gli uomini più pratici e competenti hanno cominciato ad opporre che erano impossibili, ma quando poi le videro alla prova, riconobbero l'utilità che recavano e le accettarono.

Or bene, posto come punto di partenza che debbasi semplificare il congegno attuale, credo che, qualunque possa essere l'esito di questa legge, il congegno medesimo dovrà in uno od in un altro modo venire modificato. Se ciò fosse per tutta l'Italia autenticamente annunziato, sono sicuro, o Signori, che molti interessati, estranei alle due Camere del Parlamento, che temono di essere lesi dalla semplificazione del congegno e si agitano per mantenere viva una fallace opinione riguardo al medesimo, non tarderebbero ad acquietarsi. E per quanto mi riguarda, acconsentite che lo ripeta, ed io abbandonerò questo posto, o questo congegno in un modo od in un altro dev'essere modificato.

Ridotta a questi termini la questione abbiamo più libero il campo di svolgerla. Io dirò che ne penso, e spero di rendere persuaso il Senato.

Innanzitutto, o Signori, da una semplificazione del sistema del maneggio del pubblico danaro il Governo si attende una notevole economia. Si oppose da taluno che quest'economia è troppo piccola; da altri, che è apparente, secondo le opinioni di persone intelligenti.

Vi fu pure un valente oratore che la disse un'economia illusoria, perchè, bisogna aggiungere, a quelli della Banca, rapporti, conteggi, scritturazioni per parte del Governo, che aumenteranno anzichè diminuire le spese. Disse infine il conte di Revel di fare astrazione anche da ciò e di voler considerare i maggiori inconvenienti che a fronte della economia si presentano.

Ebbene, Signori, a queste asserzioni altre potrei contrapporre di uomini intelligenti che formarono parte della Commissione delegata a preparare questo progetto di legge, ed hanno creduto altrimenti; di uomini intelligenti, che credono queste economie nè apparenti, nè illusorie. Dirò altresì che l'economia non si conterrà nei limiti che il Ministero vi indicò come derivante direttamente dal passaggio del servizio di cassa alla Banca, ma altra ve ne ha la quale si fonda su questa, ed è di gran lunga maggiore, poichè il progetto di legge sulla contabilità dello Stato, che fu presentato all'altro ramo del Parlamento, è principalmente fondato sull'ipotesi, che il servizio di cassa sia fatto dalla Banca.

Dai calcoli istituiti si ha che se il congegno di cui vi parlavo sarà semplificato mercè questa legge e le altre che le si collegano vi sarà non soltanto un'economia di 700,000 lire per l'abolizione delle tesorerie, ma quella ancora di altri 2 milioni, per la conseguente soppressione delle Direzioni locali del Tesoro, delle Agenzie del Tesoro, e degli Uffici di riscontro.

Ben so che la cessazione di questi uffici può ledere interessi locali ed individuali; ben so che molti individui, vedendosi minacciati, possono alzare la voce contro questi provvedimenti; ma, o Signori, il presente Ministero sente l'urgenza grandissima di economie e per farle avrà tutti i coraggi possibili, anche a costo di affrontare l'impopolarità. Il che non esclude che sia pur determinato ad avere le maggiori considerazioni per rendere il più che si può lieve il danno delle persone.

Che questa semplificazione si ottenga è chiaro, quando vi dica come questo congegno, che vuoi semplificare funzionerà quando la Banca faccia di cassiere dello Stato. Dico, Signori, di cassiere dello Stato, non di riscuotitrice di imposte, premendomi di mantenere affatto distinte queste due cose, che i miei contraddittori hanno voluto continuamente tra loro confondere.

Il collettore delle imposte, il riscuotitore dei diritti del Governo, in epoche determinate, versano nelle mani di agenti della Banca, che raccolgono quelle somme.

Fermiamoci un momento in questa prima relazione tra il collettore dell'imposte e la cassa dello Stato.

La cassa dello Stato, la Banca, che per ipotesi chiamo cassa dello Stato, verificherà forse la quantità di danaro che è tenuto il contabile a versare? No, certamente; questo spetta al Governo. Essa solo rilascerà una ricevuta, la quale è attaccata ad un bono sulla Banca. Una volta che questa ricevuta è nelle mani del contabile, egli è scaricato, e rimette il bono

ad un contabile generale, che è nella sede del Governo presso la Direzione generale di ciascuna amministrazione.

Questo contabile, o Signori, raccogliendo nelle sue mani tutte queste ricevute che sono nello stesso tempo tratte sulla Banca, le presenta alla Banca medesima e ne è accreditato. Ciascun contabile generale delle Direzioni per le quali si riscuotono diritti, e che saranno quattro o cinque comprese le poste, mandano poi al Tesoro, che sarà il vero contabile centrale, lo specchio di tutti questi crediti verso la Banca; la quale è così costituita cassiere e debitrice della somma equivalente.

Fermiamoci a questa prima parte del congegno che come vedete è semplicissima, non ha bisogno di riscontro, nè di collaudazione fuori di quella che ho avuto l'onore di esporre al Senato, e cominciamo a vedere il modo con cui il Governo potrà provvedere ai pagamenti.

Due ordini di pagamenti vi sono, o Signori: gli uni che si debbono fare, periodicamente ai medesimi individui in luoghi determinati e non variano se non quando cambia la ragione della spesa, cioè, p. e., quando un impiegato muore od è traslocato: gli altri pagamenti sono ad operarsi di volta in volta sopra mandati.

I pagamenti della prima specie, che si operano su ruoli fissi, si eseguiranno anche in avvenire da quei contabili che sono riscuotitori d'imposte e che non hanno l'obbligo di versare tutte le somme riscosse alla Banca nè di dar conto alla Banca delle loro riscossioni, come supposero i nostri contraddittori; i collettori versano alla Banca quanto sopravanza, operati i pagamenti dianzi accennati, e la somma versata viene, come ho detto, accreditata allo Stato.

Per gli altri pagamenti accanto al contabile centrale vi sarà quello che v'ha pure in oggi sotto altro nome, e che allora si chiamerà pagatore generale, non perchè abbia ad effettuare pagamenti, ma perchè in suo capo il contabile aprirà sulla Banca, i crediti di quel tanto che risulta dall'esperienza necessario all'andamento del pubblico servizio per ogni settimana. Il pagatore ricevendo da ciascun Ministero il mandato dopo che fu riscontrato alla Corte dei conti ordina il pagamento alla Banca, la quale si accredita della somma corrispondente.

Vedete dunque come la contabilità ed i riscontri così si operino contemporaneamente, come queste scritture, che taluno disse infinite e complicate, vengono tutte ridotte al centro, togliendo quelle ruote secondarie, fastidiose e dispendiose, che oggi intreciano la pubblica amministrazione.

Ora se a questi termini può ridursi per questo mezzo tutta l'amministrazione del pubblico danaro, ditemi, o Signori, se cotanta semplicità a fronte della complicazione attuale, non deve produrre il risparmio, che come vi ho detto, non sarà solamente di 700 ad 800 mila lire, che deriverebbero immediatamente dall'at-

tuazione di questo progetto di legge, ma di altri due milioni che potranno conseguirsi dall'applicazione delle regole di contabilità che venni indicando, quando vi sarà questa cassa unita e centrale rappresentata dalla Banca.

Non credo, o Signori, di aggiungere altre parole, troppo temendo di tediarvi, e spero averne dette almeno quante bastino per persuadervi, che io non parlo per averlo appreso da persone intelligenti, ma per avere io stesso esaminata la quistione nei varii suoi aspetti.

Da quanto vi esposi potete formarvi un concetto della semplicità del nuovo congegno amministrativo che verrà a stabilirsi, e poichè la economia che ne conseguirà non è illusoria, tengo per fermo che nelle presenti circostanze non vorrete non fare grande considerazione di questo primo vantaggio che deriverà dal progetto di legge.

Ma si diceva: comunque sia vi è un precedente gravissimo, vi è un precedente, non del Senato del Regno d'Italia, ma di un Senato che ha lasciato le sue tracce nella storia, del Senato Subalpino. Un uomo eminente, un grand'uomo, possiamo dirlo con orgoglio, un grand'uomo di Stato propose una legge somigliante a quel Senato, e quel Senato la respinse. Per tenere la via da esso tracciata, dovete voi pure respingerla.

Simili argomenti, Signori, provano troppo e quindi nulla provano; se simili argomenti si volessero ripetere di volta in volta, ogni progresso legislativo sarebbe impossibile. Lo stesso Senato Subalpino dette parecchie prove della sua temperanza, quando dopo aver respinto una legge l'approvò ne l'anno seguente o dopo due o tre anni.

Non rammenterò che alcuni personaggi componenti quel Senato e che oggi sono membri di questo, hanno avvertita la legge per la quale s'aboliva la ragione legale degli interessi. Anche quella legge era stata presentata da quel grande uomo di Stato, e venne respinta: ma egli sapeva che presso le Camere legislative bisogna insistere perchè esse tengano conto della pubblica opinione, degli interessi che variano col mutare delle circostanze politiche, e sapeva che insistendo due o tre volte, quando la cosa è giusta in sè, si finisce per vincere: quindi avvenne che la legge, proposta tre volte, finì per essere approvata. La Camera Subalpina molte altre cose non volle, che voi avete sancito pochi mesi fa, quando deste facoltà al Governo di pubblicare la legge ove queste novità tanto avversate si erano introdotte.

Io adunque spero che il precedente del Senato Subalpino non avrà presso di voi maggior forza di quello che ebbe tante volte presso sè medesimo; e la storia registrerà ad onore di quel Senato, non solo di avere fatte molte cose utili, ma ancora di averne fatte di quelle che esso medesimo due o tre volte aveva precedentemente respinte.

Si aggiungeva, che questo precedente si invocava per un argomento a fortiori perchè nella legge che

allora fu respinta vi erano delle clausole che la rendevano preferibile a questa.

Permettetemi, o Signori, che io negli ciò recisamente, imperciocchè questa legge, quale vi si presenta, contiene in sè il germe di una cardinale semplificazione del maneggio del pubblico danaro, mentre quella che erasi concepita dal Conte di Cavour non faceva altro che aggiungere al congegno qualche ruota di più. Essa infatti, a differenza dell'attuale conservava l'ordinamento contabile del paese, e lasciava sussistere le Tesorerie, faceva solamente che la parte di pubblico denaro presso le medesime disponibile fosse versato alla Banca a conto corrente.

Se adunque si poteva argomentare contro quel progetto dicendo: voi vi legate alla Banca; voi la create cassiere suppletivo, laddove i cassieri che conservate vi potrebbero bastare, questo, a parer mio, è un argomento favorevole al presente progetto, che in questa parte vuoi riconoscere più perfetto del precedente; ed appunto perciò io spero che voi farete oggi quello, che in eguali condizioni sono sicuro avrebbe fatto il medesimo Senato Subalpino.

Ma allora, o Signori, vi fu un'opposizione molto più cardinale: allora un uomo, la cui memoria a me individualmente è più cara che a qualunque altro membro di questo Senato, un uomo, che tanto mi fu amico e che io lo salutava fratello, un'intelligenza eminente, il professore Carlo Giulio, oppose a questa legge non gli argomenti secondari che soli per temperanza si sono voluti ripetere in quest'Aula, ma degli alti ed elevati obbietti, di quelli che meritano un'ampia e larga discussione quando sono utilmente sviluppati. Furono quegli argomenti, o Signori, che trionfarono. Erano due alte intelligenze che sono l'intelligenza del Conte di Cavour, e quella anche altamente commendata, quantunque di un semplice professore, l'intelligenza di Carlo Giulio. Quelle due intelligenze si misurarono fra loro in campo aperto, trionfò quella di Carlo Giulio, ma trionfò perchè egli propugnava il principio della libertà delle Banche pel quale, teoricamente parlando, sarei io pure. Egli presentava il concentramento delle istituzioni di credito, combatteva quello delle due Banche che prima erano separate, e l'assorbimento degli altri istituti che potevano sorgere.

A lui pareva che sussistendo ancora una Banca di Savoia, ed una Banca non tanto grande da far disperare che potesse trionfare nel Piemonte il sistema della pluralità delle Banche, fosse utile opporsi a qualunque provvedimento, il quale tendesse a secondare il concentramento delle istituzioni bancarie in una sola. Egli vedeva con ragione che il conferimento del servizio delle Tesorerie a quella Banca avrebbe interessato il Governo a far sì che la medesima tenesse agenzie e succursali su tutta la superficie dello Stato, con che si sarebbe assicurata non il monopolio di diritto, che non le spetta, ma una specie di monopolio di fatto. È appunto per questo alto fine, è appunto

per questo intendimento, che egli combattè il Conte di Cavour.

Ma, Signori, questo che è l'unico obbietto che merita veramente la serietà delle vostre considerazioni, può valere oggidì? — Certo che no. —

Ieri, l'onorevole signor Conte di Revel diceva: « quando io esporrò le ragioni per le quali io re-
« spingo questa legge, spero che il Senato vedrà che
« sono, come desidero di essere, sempre consentaneo
« a me stesso: io tratto le questioni quali si presen-
« tano al mio intendimento *facendo astrazione dalle*
« *condizioni politiche nelle quali le cose e le persone*
« *possono trovarsi.* » Quando era professore, così qualche volta io pure diceva dalla cattedra: ma oggi, o Signori, non dico ciò, e dico invece che quando si tratta qui nell'aula del Parlamento di dare il suo voto come legislatore, bisogna tener in conto le condizioni del tempo; e dello Stato, e della cosa pubblica. Ora sono queste appunto che mi fanno abbandonare i principii che ho altra volta insegnati dalla cattedra, della libertà delle Banche, e mi persuadono a sostenere questo progetto di legge, poichè dal tempo in cui io queste cose insegnavo, al giorno d'oggi, un gran fatto è avvenuto di cui non si può a meno di tener conto.

Questo fatto è il concentramento della Banca Nazionale, il suo incremento, la sua estensione. Questo fatto è avvenuto contemporaneamente ad un altro concentramento di ben maggiore importanza, quale è quello di varii Stati in uno solo.

Erano appena le nostre armi vittoriose entrate in Lombardia quando l'onorevole Conte di Cavour, con un Decreto, disponeva che una sede della Banca Nazionale, allora Sarda, sarebbesi istituita in Milano. Non erasi ancora, si può dire, verificato l'effetto che indirettamente doveva avere sull'Italia il trattato di Zurigo, quando la Banca Nazionale, non più per Decreto Reale, ma per vie di fatto, andava di mano in mano sostituendosi alla Banca di Parma, ed a quella delle Legazioni in Bologna. Più tardi un fatto miracoloso avveniva; le provincie meridionali, abbandonate da un Re che fuggiva dinanzi all'abbandono del popolo, si univano al resto d'Italia. Ebbene, allora potevasi istituire qualche Banca di circolazione, di vera circolazione, poichè non c'è n'era in Napoli, non essendo tale il Banco di deposito che vi esisteva, ma siccome profondo era nell'animo del Conte di Cavour il convincimento dell'utilità di una grande Banca, di un unico biglietto, egli fece quanto era in lui perchè questo suo convincimento si traducesse in atto.

Che ne seguì allora, o Signori? La Banca la quale già si era estesa coll'ampliarsi dello Stato, pose anche in quelle provincie nuove sedi, e d'allora in poi non mancò di diramarsi da' principali centri nei luoghi secondarii, cosicchè oggi in cui noi parliamo, quel fatto di una gran Banca che opera su tutta la superficie dello Stato è un fatto consumato, o Signori, sebbene in qualche parte imperfettamente, essendo questa gran diramazione avvenuta senza un corrispon-

dente aumento di capitali. Ond'è che voi prendendo in considerazione questa grave condizione di cose, condizione reale, non solo di credito, ma politica, perchè strettamente connessa allo svolgimento politico d'Italia, voi avete col vostro voto sancito quel progetto di riordinamento della Banca d'Italia, che fu non a guari sottoposto alla discussione del Senato.

Dacchè questa è la condizione delle cose, dacchè noi non possiamo più sconoscere questa Banca già sorta, non vi pare che sia prudenza di uomo di Stato, cercare se questa Banca può almeno renderci un servizio utile, efficace, da farci da una parte risparmiare più di due milioni e mezzo, dall'altra agevolare la contabilità dello Stato, lo che, secondo me, ha un prezzo infinitamente maggiore dei due milioni e mezzo che direttamente si risparmiano?

Considerata sotto questo punto di vista la questione, non più, ripeto, da professore di economia, io ho trovato che doveva rispondermi affermativamente. Ed è perciò, o Signori, che io ho continuato in quella proposta, che già vi faceva come relatore.

Mi si dice che gli esempi mi dovrebbero muovere. Non l'esempio d'Inghilterra, che, quando fu al caso si invoca, e quando no, lo si mette da canto con dire che le condizioni del continente sono affatto diverse, ma nell'esempio della Francia, quest'esempio che si respinge quante altre volte si invoca a sostegno di un progetto di legge, perchè si dice che in ogni modo siamo soggetti ai nostri vicini.

Questo esempio oggi deve, secondo gli oppositori, prevalere; e perchè? Perchè, uno di essi vi dice, la Banca Nazionale non può pretendere di far quanto fa la Banca d'Inghilterra, essendo questa un'istituzione potentissima, mentre la Banca Nazionale è ancora bambina. Perchè, dice un altro, è facilissimo lo sfasciare la Banca Nazionale, mettendola nella dipendenza del Governo.

Io dovrei pregare gli onorevoli oppositori di mettersi d'accordo e d'intendersi bene fra loro su questo argomento sul quale s'incontrano e distruggono a vicenda. Se ne temete la potenza, perchè nello stesso tempo ne paventate la dipendenza? Di questi argomenti dunque io non credo valga la pena di parlare.

Perchè domando a me stesso, non volete che si imiti la Banca inglese e pretendete invece d'imitare in ciò la Banca di Francia?

Perchè, mi si dice, i nostri ordinamenti rispondono meglio agli ordinamenti francesi. Ma noi, o Signori, vogliamo emendare questi ordinamenti che sono difettosi, ed appunto perchè tali, noi non vogliamo in ciò imitare la Francia.

La Francia stessa, si dice, aveva un momento pensato che potesse conferirsi alla Banca nazionale francese il servizio delle tesorerie, ossia della cassa dello Stato. Ma uno dei suoi più distinti finanziari, il signor Fould, attuale Ministro delle finanze, respinse questo disegno dicendo: « il *not jamais entré dans ma pensée* de charger ce grand établissement de la perception

« *des impôts ni du paiement des dépenses publiques.*
 « L'Etat doit, se garder d'altérer le caractère d'indé-
 « pendance qui appartient à la Banque de France. Il
 « faudrait d'ailleurs qu'elle s'adjoignit un personnel
 « nouveau, et la dépense retomberait naturellement,
 « sous une forme ou sous une autre, à la charge du
 « Trésor. Le Gouvernement n'y trouverait aucun avan-
 « tage, et s'exposerait à ne plus être aussi *maître*
 « *de son service qu'en le faisant exécuter directement.* »

Qui vi è tutta l'impronta, o Signori, della maniera di concepire dell'amministrazione francese.

Io mi vorrei permettere ancora di ricordare altre parole dello stesso signor Fould, se non temessi abusare del vostro tempo. Ognuno di voi rammenta, come e nonostante il pregio della contabilità francese, un bel giorno si rivelò all'Europa uno scoperto di molte centinaia di milioni di cui nessuno sospettava e fu allora che il signor Fould nel suo celebre rapporto all'Imperatore, che determinò la sua chiamata al Ministero delle finanze, diceva aver veduto con grandissima sua meraviglia che le leggi di contabilità di quello Stato avevano potuto permettere che fossero assorbite dal tesoro tutte le somme incassate dalla cassa di dotazione dell'armata e come si fosse potuto fare una specie di prestito per 133 milioni.

E se egli, come ricordava l'onorevole conte di Revel, afferma essere interesse del Governo *d'être maître du service*, io dirò alla mia volta che è interesse di un governo costituzionale che nessuno sia *maître du trésor*; e che mediante una semplificazione della contabilità si possa riescire ad avere di settimana in settimana lo specchio dell'entrata e dell'uscita, conforme allo stato della cassa, acciocchè i Ministri sappiano se possono e come condurre l'amministrazione, senza essere però *les maîtres du trésor*; e da ciò ridonderà un vantaggio per lo Stato e per la Nazione.

Il signor Ministro Fould, rispetto all'ordinamento contabile dello Stato, dice che è meglio non affidare alla Banca il servizio di cassa e quello della riscossione, per non alterarne il carattere d'indipendenza. Ciò per altro non esclude che il governatore della Banca è in Francia di nomina del Governo cui spetta altresì la nomina di taluni individui, che con altri eletti dagli azionisti concorrono a formarne il Consiglio d'Amministrazione, e ciò parimente non fu di ostacolo al Governo di imporre alla Banca di investire in rendita dello Stato cento milioni; il che prova che per altri riguardi il Governo francese è meno sollecito della indipendenza della Banca. Oltre di che, il ripeto anche una volta, il signor Fould parlava del servizio della riscossione e di quello del tesoro, mentre il presente progetto si restringe al solo esercizio di cassa.

Le cose dette fin qui non diminuiscono in nulla l'immenso rispetto che ho per l'opinione del signor Ministro Fould. Ma egli parlava in Francia come uomo di Stato, e quindi teneva conto di tutte le condizioni politiche ed economiche della Francia, ed in

specialità di quell'ordinamento contabile, che egli si fa a toccare nella sola parte dei ricevitori generali, e che dall'antica sua data ha acquistato tale sanzione, e merita tanto rispetto da non potersi procedere in una volta sino alla più radicale riforma.

E fondato sopra le considerazioni appunto che l'uomo di Stato deve avere delle speciali circostanze del suo paese, io resisto all'autorità di questi sempre sdruciolevoli esempi e dico, che noi oggi abbiam più che mai urgente bisogno di una legge che semplifichi la contabilità dello Stato, della qual legge è base e fondamento quella che in oggi è sottoposta alle vostre de liberazioni.

Domando al Senato qualche minuto di riposo.

Presidente. La seduta è sospesa per cinque minuti. Approfitteremo di questi momenti nei quali il signor Ministro si riposa per procedere alla votazione per squittinio segreto della legge per l'affrancazione dal servizio militare e pel riassoldamento con premio.

Contemporaneamente i signori Senatori che non avessero depositata la loro scheda per la nomina del Segretario sono invitati a presentarla.

(Il Senatore Segretario Ginori fa l'appello nominale).

Presidente. Lascio aperta l'urna per la votazione perchè quei signori Senatori che vorranno possano prendervi parte. Frattanto si continua la discussione sulla legge pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale.

La parola continua al signor Ministro delle finanze **Ministro delle finanze.** Prima di esaminare gli altri obbietti che da autorevoli oratori si sono sollevati aggiungerò una breve osservazione intorno all'esempio che si invoca della Francia.

Tra le asserzioni del Ministro Fould vi era quella, che pure si faceva molto valere, che la Banca francese avendo a fare grandi spese per l'esercizio delle tesorerie in quell'impero, queste spese, in fin dei conti, avrebbero dovuto in un modo o in un altro esserle rimborsate dal Governo. Vedete, si dice, come dunque l'economia sarà apparente, perchè anche qui la spesa che la Banca sarà per fare dovrete voi rimborsarla.

In punto a ciò, o Signori, devo ripetere che quando si invocano gli esempi non bisogna dimenticare le diverse condizioni di tempo e di luoghi. A differenza della Banca Nazionale nostra, la Banca di Francia non ha sedi o succursali in tutte le provincie dell'impero francese. È dunque naturale che se la Banca francese volesse fare il servizio di tesoriere su tutta la superficie di quel vasto impero, dovrebbe cominciare a fare un impianto di agenzie, di *comptoirs*, che le costerebbero molto di più che non alla Banca nostra, la quale, indipendentemente dal servizio di tesoreria, ha l'obbligo di stabilire una succursale in ogni capoluogo di provincia.

E a prescindere da ciò, o Signori, per vedere poi quanto vi sia di esatto in quella asserzione generica

che ogni Banca, in qualunque luogo e in qualunque condizione si trovi, ha da far sacrifici tali per l'impianto della cassa dello Stato da doverne essere di necessità rilevata, anche quando il servizio si prescrivesse per legge essere gratuito, io osserverò innanzi tutto che in Italia in alcuni luoghi dove sono alcune piccole Banche di credito, le amministrazioni comunali e provinciali fanno già quello, che ad alcuni membri di questa Camera par cosa strana, cioè hanno per cassa della loro amministrazione una di queste Banche. La provincia di Firenze, p. e., ha per suo cassiere la Banca di credito. Ora, credete che per questo servizio la Banca di credito abbia qualche compenso? Niente affatto. Paga anzi essa medesima un piccolo sconto. Non è vero adunque, generalmente parlando, che quando la Banca facesse una spesa debba esserne rimborsata.

Volete un esempio, certamente considerevole, di questa mia asserzione? Quando nel Belgio quel distinto statista Frère Orban ordinò la Banca nazionale belga, le impose anche il servizio della Cassa dello Stato, e in compenso di questo servizio quella Banca (che a differenza della nostra non ha tante succursali e però dovette spendere di più) non ha altro che 200. mila lire, mentre per altra parte compartecipa il tesoro agli utili netti della Banca medesima, che annualmente ascendono a 600 mila lire.

Vedete dunque come in sostanza anche nel Belgio il servizio si fa meglio che gratuito, cioè con vantaggio del Governo.

A fronte di questi esempi, per quanto non possa disconoscere menomamente l'autorità del sig. Ministro Fould, per quanto la parola sua sia giusta relativamente all'ordinamento della Banca francese, credo che quanto egli asserisce non possa applicarsi alla Banca d'Italia.

Ripigliando a dire dei varii argomenti addotti dagli oppositori al progetto di legge, parmi che gli stessi potrebbero riassumersi nel modo seguente.

Questo immedesimare la Banca allo Stato è sorgente di gravi pericoli: questi pericoli consistono principalmente nel fare che la Banca, depositaria delle ingenti somme che devono servire allo Stato, per poco che comprometta con qualche imprudenza la sua stabilità, espone indirettamente anche il Governo, il quale perciò è costretto con mezzi straordinarii a porvi riparo, ordinando il corso forzato dei biglietti; da qui la carta moneta; dalla carta moneta ad una rivoluzione sociale non vi è che un passo; il pericolo dunque del confidare alla Banca il servizio delle casse, è un pericolo immenso.

Altro pericolo più diretto; meno grave, ma che si risolve in quello, fu segnalato dalla simpatica ed autorevole parola del Senatore Gallina.

Egli diceva: voi non avete chiarito con questo disegno di legge se i creditori dello Stato debbono ricevere in pagamento i biglietti; non l'avete detto: *gatta ci cova*; sarà così, debbono riceverli, ed un bel giorno potranno trovarsi nelle mani pezzi di carta senza valore, se la Banca, avventurandosi in operazioni imprudenti,

avesse.... egli non pronunciò la parola, io la dico esplicitamente, se la Banca avesse a fallire.

Signori, l'obbiezione deriva da un sospetto ingenerato dal sentimento di pericoli vaghi ed indeterminati. Permettete che vi dica che la proporzione di questi pericoli non sarebbe mai tanto smisurata, se non ammettendo che la Banca fallendo potrebbe mettere a repentaglio ingenti valori per conto dello Stato. Accordatemi che dopo avere parlato del congegno del servizio del tesoro dello Stato affidato alla Banca, calcoli sino a qual punto gli interessi dello Stato potrebbero trovarsi compromessi anche nelle ipotesi più sfavorevoli.

Vi ho detto che già le spese fisse saranno pagate prima che le somme riscosse dai collettori delle imposte sieno versate nelle casse della Banca.

Queste spese fisse sommano sotto forma di stipendi e pensioni a più di 150 milioni. Per questa somma dunque nessun pericolo può correre lo Stato.

Le altre somme, anche quando giungessimo al nostro ultimo desiderio di pareggiare l'entrata coll'uscita, sarebbero ciò che rimane sottratto i 150 dai 900 milioni, e cioè 750 milioni. Questi comprendono in parte una cifra che non è il danaro che si verserebbe alla Banca, poichè nel nostro bilancio si scrive l'entrata lorda e quindi senza deduzione delle spese di esazione, come sarebbero a cagion d'esempio, le vincite al lotto, gli aggi e va dicendo, ond'è che in realtà la differenza sarebbe minore di 750 milioni, ed all'incirca di soli 650 milioni nel corso dell'anno, sempre quando il nostro desiderato pareggio si effettui. Ma questi 650 milioni si prendono forse da una mano di fata e si versano in una sol volta nelle casse della Banca in modo che quando un'altra mano di fata venga di un colpo a spingere la Banca nel precipizio impreveduto d'un fallimento abbia ad essere compromesso lo Stato per 650 milioni? No, o Signori. È nel corso dell'anno e per successivi versamenti che questi 650 milioni saranno passati alla Banca ripartitamente in molteplici frazioni.

Ma la Banca introita forse di giorno in giorno queste parti della somma totale delle entrate dello Stato, e le accumula tutte in una gran cassa, per non disporne che l'ultimo giorno dell'anno? No, o Signori; giorno per giorno la cassa della Banca, divenuta cassa del Tesoro, va effettuando i pagamenti che mano mano le verranno ordinati, di modo che in un dato giorno dell'anno, quando avvenisse una crisi improvvisa, la somma che potrebbe essere compromessa, o Signori, permettetemi che lo dica, è una parte sì irrilevante delle entrate dello Stato, da non poterne più temere questo gran cataclisma, e ciò, quando anche avessimo raggiunto il pareggio, quando le nostre entrate avessero raggiunto quei 900 milioni che desideriamo.

Ora che ci siamo resa ragione della vera parte che può essere compromessa da questo cataclisma improvviso che potrebbe sopraggiungere e spingere ad istantaneo fallimento la Banca, riduciamò anche nei

giusti suoi limiti il pericolo che la Banca abbia a fallire.

L'onorevole mio amico Cacace, ci dice che, essendo una Banca un'istituzione di credito, può temersi che fatta più forte di mezzi abbia ad intraprendere operazioni più colossali, e ad esporsi conseguentemente a rischi maggiori. Ma sventuratamente per le condizioni delle nostre finanze, le somme dello Stato che potranno trovarsi giacenti presso la Banca, di certo non saranno per ora tanto ingenti da poter essere d'incentivo alla Banca d'intraprendere inconsiderate speculazioni; contro delle quali la prima guarentia sarà lo stesso interesse della Banca.

E qui permettetemi, o Signori, che io chiami la vostra attenzione sopra un altro pericolo che si pose innanzi nella discussione.

Si è creduto che sarebbe una grande garanzia per il Governo, se a lui spettasse di nominare il governatore della Banca, e gli agenti della stessa. Ma a me sembra invece che il Governo abbia nell'amministrazione della Banca una vera garanzia, quando quest'amministrazione sia eletta dalla Banca stessa, perchè è suo principale interesse di non esporsi a fare imprudenti guadagni facendo soverchio fondamento sul poco denaro che può avere nella cassa per conto del Governo. Se la Banca si spingesse al di là delle sue forze il danno maggiore, non verrebbe a mio avviso al Governo di cui sarebbero esposti a rischio 10, 15 e 20 milioni, ma lo risentirebbero i suoi azionisti, i quali potrebbero perdere non solo i cento milioni del loro capitale, ma quel più gran valore che le azioni hanno acquistato nel corso. Del resto, il Governo mentre confida su questo interesse, ha nell'attiva ed energica vigilanza ordinata con gli Statuti della Banca medesima quanto basta per la sua sicurezza.

Quando taluno per esempio sceglie il banchiere presso cui versare tutto il denaro che egli ha da ricevere in pagamento, ed apre con quel banchiere un conto di cassa, e lo elegge a suo cassiere, pretende egli forse di ingerirsi direttamente negli interessi propri del banchiere? Egli sceglie un uomo il quale sia conosciuto per la sua probità, per la sua avvedutezza e dice: questo uomo non vorrà fallire per avere il piacere di far fallire me; egli guadagna su di me, ma egli certamente col suo interesse medesimo darà a me la più grande guarentigia che ne possa sperare. Solamente vigilerà per informarsi se per avventura il banchiere non vada scapitando nella pubblica fiducia.

Così, o Signori, deve ragionare un Governo, e non altrimenti. Quando sceglie il banchiere a cui egli dà l'incarico di tenere le sue casse, egli deve sperare, e non temere, che la guarentigia sia nell'interesse del banchiere medesimo, nell'interesse della Banca di non fare fallimento.

Invocherò anche a questo proposito l'autorevole esempio dell'Inghilterra. Con quel senso pratico che informa tutte le operazioni di quella nazione, l'Inghilterra non ha creduto che fosse una immensa garanzia per

lo Stato il nominare il Governatore della Banca. Il Governo inglese non si è riservata tale facoltà, comunque abbia alla Banca affidato il servizio di Tesoreria.

Non si può dire adunque, o Signori, che il presente progetto di legge manchi di previdenza, se, come vi ho dimostrato, il pericolo si restringe a quei 10, 15 o 20 milioni che in un dato giorno possono essere nella cassa, e se, come avvertii, tra le altre garanzie, è da annoverare anche la prudenza degli amministratori interessati della Banca. Bensì vuolsi riconoscere da chiunque esaminii l'argomento senza veruna prevenzione, che la convenzione ed il Regolamento che la compie, hanno in sé quanto basta perchè direttamente il Governo possa ovviare ai pericoli ridotti alla loro giusta e vera proporzione.

Diffatti, o Signori, vi ho detto che la Banca, che non è riscuotitrice di imposte, non ha diritto di obbligare gli esattori a versare nelle sue casse tutto quello che hanno esatto, e che il Governo può disporre il pagamento delle spese fisse per mezzo dei contabili medesimi; vi ho detto pure che col regolamento, accettato dalla Banca, il Governo istituisce un contabile centrale, il quale non amministra denari, non li maneggia. Esso può solo straordinariamente maneggiarli quando il Ministro con un suo ordine, spedito secondo le forme volute dalle leggi, ingiunga alla Banca di pagargli una determinata somma, il che può essere conveniente per certe spese delle quali un pubblico interesse consigli al Governo di non far conoscere alla Banca la qualità o il fine. Il contabile, secondo il regolamento proposto dal mio predecessore, doveva sempre, per regola, riversare alla Banca quella somma, tenerla come un credito, e sopra suo ordine semplicemente pagare sino alla concorrenza di essa somma.

Ebbene, o Signori, con una semplice modificazione al regolamento, la quale spontaneamente io aveva introdotta anche prima che l'Ufficio Centrale mi invitasse ad intervenire nel suo seno, credo poter evitare qualunque possibile pericolo. La modificazione è questa:

« Il Ministro potrà ordinare che somme determinate non siano riversate alla Banca, ma tenute in riserva nella Cassa del Tesoro, di cui una chiave sarà conservata dal Direttore Generale del Debito Pubblico, l'altra dal Direttore Generale del Tesoro, l'altra dal Contabile Centrale. »

Così, quando il Ministro delle finanze guardando da una parte lo specchio settimanale della Banca, ed illuminato dalle verificazioni che egli ha il diritto di far eseguire secondo lo statuto che voi avete votato or son poche settimane, si accorgesse che la circolazione della Banca non sia normale, che la Banca si avventuri in operazioni che producono un sopraeccitamento di emissioni, e quando dall'altra parte guardando allo stato della cassa, che per quel congegno, che vi ho accennato da principio, egli vede quotidianamente, si accorgesse esservi somme disponibili troppo considerevoli, farebbe un ordine perchè una gran parte di queste somme passino nella Cassa del Tesoro.

A questo modo si ha in mano il mezzo diretto ed efficace per fare che nelle Casse della Banca non resti una somma tanto considerevole da poter servire di sopraeccitamento di emissioni, e siffatto pericolo, di sua natura immensamente più ristretto di quello che l'immaginazione non lo facesse supporre, viene così ridotto in termini tali di più non meritare la vostra attenzione.

Però rimane ancora l'obbietto sollevato dall'onorevole Senatore Gallina, il quale diceva che non si era chiaramente spiegato se i creditori dello Stato debbano ricevere come moneta il biglietto. Se ciò fosse, se quando l'agente della Banca del capoluogo di provincia va nel capoluogo di circondario riscuotendo con una mano e facendo i pagamenti coll'altra, potesse costringere la gente a ricevere biglietti, non essendovi nel luogo medesimo una Cassa da poter scambiare i biglietti in denaro, come là dove sonvi succursali della Banca, si darebbe, dice il Senatore Gallina, in pagamento a quelle popolazioni carta, la quale, venendo la Banca a fallire, non avrebbe più valore.

Questo pericolo non esiste. Non eravi bisogno di dire in questa legge se erano o no obbligati i creditori dello Stato a ricevere i biglietti; ciò sarebbe stato affatto estraneo ad una convenzione colla quale si conferisce unicamente alla Banca il servizio di Tesoreria dello Stato. D'altronde è detto nello statuto fondamentale della Banca, ed è sancito colla legge che gli conferisce efficacia, che i biglietti della Banca debbono esser ricevuti come moneta soltanto nelle casse dello Stato. I privati adunque hanno piena libertà di riceverli e di rifiutarli.

Ora quando voi affidate il servizio di cassa alla Banca, i biglietti che riceverà lo Stato, i biglietti che riceveranno le casse, sono i biglietti che riceverà la Banca medesima: quanto ai biglietti che si pagano invece di denaro ai privati, ognuno presentemente è liberissimo e continuerà ad esser libero di respingerli: se li respingerà, avrà diritto a pretendere danaro sonante.

Ed è questa, Signori, un'altra grande guarentigia contro quel pericolo di sopraeccitamento di cui è discusso: poichè sarà interesse della Banca di mantenere tutta la fiducia ai suoi biglietti per farli accettare.

Uno dei vantaggi che si propone di conseguire la Banca, e che è giusto ed utile che consegua con questa legge per cui assume il servizio delle tesorerie, è l'opportunità che le si offre di far conoscere i suoi biglietti su tutta la superficie dello Stato, e farli entrare a poco a poco nella circolazione. Questo intento, finchè si fonda non sopra obbligo di legge, ma sopra fiducia del biglietto, è un bene, anzichè un male; e se essa vuol conseguire questo bene sarà dal suo interesse spinta a fare sì che il suo biglietto ispiri tanta fiducia, che anche l'ultimo contadino abbia a riceverlo come se fosse denaro.

Queste spiegazioni io penso che soddisferanno, almeno per questa parte, l'onorevole Senatore Gallina. Né dopo ciò credo che occorra soffermarmi ad esazi-

nare se la Banca Nazionale, che deve prestare allo Stato non altro servizio che quello di cassiere, possa diventare la Banca di S. Giorgio, e se il Regno d'Italia, quando avrà nelle casse della Banca quei pochi milioni che potranno rimanere come un fondo di scorta tra il bilancio dell'entrata e dell'uscita, possa dirsi tanto infeduto a questa potenza di credito da esserne schiavo.

Io, parlando ad uomini tanto dotti quanto sono le signorie loro, non avrò a rammentare che il congegno delle banche di circolazione è tutto moderno. Io non avrò a rammentare che la Banca S. Giorgio non era che una Banca di deposito, cioè ben altro che la nostra Banca, e che diventata potente per lo concorso di tante altre ragioni potrebbe piuttosto avere analogia con quella associazione che sorse più tardi in Inghilterra sotto il nome di Compagnia delle Indie. La Banca di S. Giorgio era potenza e dentro e fuori, aveva le sue colonie, la sua armata.

Ora, o Signori, tra la Banca di S. Giorgio e la Banca diretta dal Comm. Bombrini, non credo ci sia tanta analogia da temere che un giorno il nostro Ministro di Marina ceda il suo posto al Direttore della Banca, e le nostre flotte sieno per fare conquiste a nome della Banca d'Italia; nè temo che un altro segretario fiorentino possa un giorno affermare che non la Banca è nel Regno d'Italia per fargli da cassiere, ma il Regno d'Italia è invece nella Banca.

Signori, dopo queste osservazioni generali, che mi duole di sentire io medesimo come sieno più vaghe di quanto non avrei desiderato, ma che non ho potuto determinar meglio perchè meglio non erano determinati gli obbietti a cui doveva rispondere, mi farò brevemente a toccare delle due aggiunte che si sono concordate dal Ministero colla Commissione, l'una alla legge che approva la convenzione, l'altra al regolamento.

Quando sin da principio io vi diceva che questa convenzione non dovette riguardarla come un fatto isolato ma come una delle riforme dell'ordinamento generale del congegno del tesoro pubblico, io non dimenticava che ogni nuovo congegno può essere emendato e corretto dalla esperienza.

Molti dei miei onorevoli colleghi Senatori rammenteranno anzi, che quando nel 1863 si discusse in Senato l'ordinamento della Banca d'Italia, io desiderava che anche in quella legge d'approvazione s'introducesse un articolo, il quale avesse riservato al Governo la facoltà di rivedere gli statuti a capo di un certo periodo di tempo. Il Senato allora pensò altrimenti, e dopo questo suo autorevole voto, fu poi impossibile di ottenere dagli interessati altra concessione che quella di accorciare la durata della società medesima.

Ma anche su questo punto, con venia dell'onorevole Senatore Cacace, per mio convincimento e non per altrui riguardi, (ben sentendo che i convincimenti non si abbandonano passando da un seggio all'altro), ho chiesto agli interessati se intendevano ancora di mante-

nere la convenzione, quando io avessi introdotto nella legge una clausola, per cui riservava al Governo la facoltà di rivedere a capo di un certo numero di anni questo ordinamento, e fui lieto di ottenerne affermativa risposta.

Certo, o Signori, la legge può anche rifare gli ordinamenti convenuti per contratti; ma quando un contratto è stipulato senza termine, ogni revisione che possa farsi è seguita da un ristoro di danni che possono derivare all'altra parte.

Per questo fine, e non già perchè io reputassi che senza quella clausola non si fosse per legge potuto rivedere la convenzione nell'anno prossimo o in un altro qualunque, ho pensato d'introdurla. Ho voluto che in capo a tre anni si possa la convenzione rivedere, approfittando di quei suggerimenti che fossero consigliati dall'esperienza, o dalla stessa Banca, senza che essa possa pretendere ristori di danni.

Anche questa clausola, Signori, rimuove gran parte di quelle difficoltà, le quali acquistavano maggior importanza della lunghezza del tempo in cui pareva che si volesse entrare risolutamente, senza poter neppure emendare il congegno nuovo che si ideava.

L'altra modificazione, oltre quella di cui ho testè discusso, concerne un punto che fu purè dibattuto nel seno della Commissione, e relativamente al quale debbo un'altra spiegazione come colui che fu prima relatore.

L'onorevole Farina aveva sollevato nel seno dello Ufficio un obbietto cui il Ministro riservavasi di rispondere con un articolo del regolamento che si proponeva di comunicare all'Ufficio Centrale. Il senatore Farina ricorderà, che quando il signor Ministro venne a darci quelle altre spiegazioni che rimossero i dubbi di cui non si è più parlato, non mancò di portare anche formulato quell'articolo di regolamento che fu poi pubblicato.

Quest'articolo parve all'Ufficio Centrale avere perfettamente risposto al desiderio del signor Senatore Farina, allora assente. La lettura di quell'articolo ci persuase che si fosse veramente evitato quell'inconveniente di cui parla l'onorevole Senatore. Ma al suo ritorno egli fece poi osservare, e ripeté al presente Ministro, che il modo con cui era quell'articolo concepito poteva dar luogo, se non altro, a qualche grave dubbio intorno alla sua efficacia: e siccome io l'aveva accettato dandogli l'interpretazione che egli desiderava, credetti dover mio di togliere e chiarire ogni dubbio con una modificazione. E per quei riguardi che occorrono quando si tratta di convenzioni, interpellai l'altra parte contraente se intendesse, come io intendeva l'articolo, e consentisse a questa modificazione, che meglio ne chiarisse la portata; ed avendone ottenuto l'adesione comunicai all'Ufficio Centrale il proposto emendamento, in virtù del quale all'articolo 32 del regolamento ov'è detto, che dieci giorni prima della scadenza di una rendita il Ministro di finanza fornirà alla Banca i fondi in somma non inferiore ai due

terzi di quello che fu pagato nello Stato pel servizio della rendita nel semestre precedente, viensi ad aggiungere che « il rimanente della somma occorrente « sarà provveduto a seconda del bisogno ed in modo « che le anticipazioni occorrenti precedano l'esaurimento degli ultimi fondi anticipati. »

Diceva l'onorevole Farina: se voi date 2/3 soltanto da principio, si è perchè l'esperienza vi ha provato non occorrere tosto l'intera somma, e che la rendita che scade al 1 gennaio non si paga per intero, se non a capo di alcun tempo. Se voi prima dello esaurimento dei 2/3, i quali per esperienza si sogliono esaurire nei primi 15 giorni di gennaio, dovette versare l'altro terzo, tanto vale che versiate il tutto da principio e innanzi che i 15 giorni si compiano. E soggiungeva: se è provato che una somma considerevole rimane nelle Casse dello Stato prima di pagare l'ultimo creditore, voi farete alla Banca un gran vantaggio, perchè avrà questa somma disponibile, ed aggraverete il Tesoro dello Stato di una non lieve spesa a cui deve soggiacere per procurarsi codesta somma ad un prezzo molto alto.

Dunque, conchiudeva egli, bisogna che questo ultimo terzo lo andiate versando di mano in mano che la Banca possa averne bisogno per pagare i creditori dello Stato. Questo è appunto ciò che fu ora stabilito; con che si è interamente soddisfatto al desiderio dell'onorevole Senatore Farina, anche nell'ipotesi che una somma considerevole sia provato che resti nelle Casse per alcuni mesi.

Per verità dalle notizie che ho raccolte non ho rilevato, almeno per quest'anno, che il fatto asserito dal Senatore Farina siasi verificato, mentre consta dal conto di Cassa del 20 gennaio, che sopra 116 milioni di rendita così al portatore, come nominativa, scaduta al 1° gennaio, si erano col 20 gennaio pagate già lire 104,500,000 sicchè al 21 gennaio rimanevano da pagare sole lire 11,500,000. Non sarebbe pertanto stato a presumersi molto considerevole questo fondo di rimanenza.

Introdotta questa modificazione, e dopo le considerazioni che ho svelato prego istantemente il Senato a riflettere che i pericoli che per un sentimento di sospetto si credevano immensi, realmente non sono tali, nè possono essere che lievi; che la Banca Nazionale è già costituita, se non come Banca unica almeno come la sola che estenda a tutto lo Stato il suo servizio; che quando già esiste questa Banca è inutile disputare se debba preferirsi il sistema della libertà delle Banche ovvero no; che è nell'interesse del Governo di valersi almeno di questo stabilimento per semplificare il servizio generale della contabilità dello Stato; che a questa semplificazione importantissima nei suoi effetti, va congiunto un risparmio di circa 800 mila lire per ora, e di due milioni da qui a poco: e quindi conchiudo coll'esprimere la ferma fiducia che il Senato vorrà onorare del suo suffragio il presente progetto.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Cacace. Domando la parola.

Presidente. La parola spetterebbe al sig. Senatore Di Revel; faccio però osservare che siamo prossimi alle ore cinque.

Senatore Di Revel. Non è mia intenzione di parlar lungamente.

Presidente. Io crederei meglio di rinviare il seguito della discussione a lunedì, mentre ora ci resta ancora a verificare lo squittinio della legge relativa all'affrancazione dal servizio militare e al riassoldamento con premio.

Senatore Di Revel. Io sono agli ordini del Senato (*Rumori*).

Voci. A lunedì.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. La parola dell'onorevole signor Ministro delle finanze è troppo grave ed importante perchè si abbia a chiudere ogni discussione sull'oggetto che si occupa.

Voci. Non si chiude (*Rumori*).

Senatore Gallina. Tutti sanno che non è mai ultimo il Ministero a parlare; io quindi crederei che non si dovesse per ora dar seguito alla discussione, la quale per la sua importanza potrebbe prolungarsi al di là dei termini consueti, ma che si rimandasse a lunedì onde sia libero il campo in cui si debbono dibattere questi

gravi interessi e possa ogni Senatore sottomettere al Senato le proprie opinioni.

Presidente. È ciò appunto che io aveva detto onde le risposte che si volessero fare al discorso del signor Ministro delle finanze possano largamente svilupparsi e non essere ristrette per l'ora tarda.

Interrogo però il Senato per sapere se si debba continuare attualmente la discussione o rimandarla.

Chi è d'avviso che si continui ora la discussione si alzi.

(Non è approvato)

Presidente. È dunque convenuto che il seguito della discussione su questa legge è rinviato a lunedì. I signori Senatori che non hanno depresso la scheda per la nomina del Segretario, sono invitati a farlo.

I signori scrutatori avranno la bontà di occuparsene domani e dare quindi il risultato del loro squittinio.

Risultato della votazione relativa al progetto di legge per l'affrancazione dal servizio militare e pel riassoldamento con premio.

Votanti N. 83

Voti favorevoli . . . » 79

Voti contrari . . . » 3

Astenuto » 1

(Il Senato adotta)

Lunedì seduta pubblica al tocco.

La seduta è sciolta (alle ore 5).

TORNATA DEL 29 GENNAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — Comunicazioni — 1. Del ricevimento fatto dal Re alla Deputazione incaricata di recargli le condoglianze del Senato per la morte del principe Oddone — 2. Della risposta del Municipio di Torino circa la liberazione di porre un busto a Massimo D'Azeglio — 3. Del risultato dello squittinio per la nomina del quarto Segretario del Senato e rinnovazione di esso — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale — Rettificazioni e proposta sospensiva del Senatore Farina — Dichiarazione del Ministro di finanze — Schiarimento del Senatore Farina — La proposta sospensiva messa ai voti non è appoggiata — Richiesta del Senatore Di Revel e risposta del Ministro di finanze — Nuove opposizioni del Senatore Di Revel al progetto di legge — Deliberazione del Senato sull'ordine della discussione — Considerazioni e repliche del Senatore Cucace contro il progetto — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro delle finanze e più tardi intervengono i Ministri della marina, quello di grazia e giustizia ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario Ginori-Lisci dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Debbo rendere conto del mandato avuto dalla deputazione incaricata dal Senato di recare a Sua Maestà gli atti di condoglianza per la morte di S. A. R. il Principe Oddone.

La vostra deputazione è stata ricevuta ieri mattina da S. M. il Re e le ha espresso i sentimenti di profondo cordoglio del Senato, giacchè noi tutti partecipiamo ai dolori della Reale Famiglia come fossero dolori nostri; S. M. accolse benignamente questa viva espressione dei sentimenti del Senato, ed aggiunse per esso cortesi parole.

Il Municipio di Torino poi ha risposto alla lettera che l'Ufficio di Presidenza doveva scrivergli per farlo consapevole della determinazione presa dal Senato perchè nelle sue aule fosse collocato un busto del compianto Senatore Massimo d'Azeglio, e al tempo stesso di esprimergli le condoglianze del Senato per la perdita di questo suo illustre concittadino e di aggiungere un sentimento di congratulazione per aver dato la culla ad un uomo che ha reso tanti e sì segnalati servigi alla patria.

Ecco in qual modo:

« Recavasi il Sottoscritto a grata premura di comunicare a questa Giunta Municipale l'apprezzato dispac-

cio col quale l'onorevolissimo signor Presidente del Senato del Regno ne partecipava a questo Municipio l'applaudita deliberazione di collocare nell'aule delle sue riunioni il busto di quel sommo cittadino torinese che fu Massimo D'Azeglio.

« Accoglieva la Giunta con grato animo e la partecipazione, e le lusinghiere espressioni che l'accompagnano.

« Certamente può andare gloriosa questa nostra Città di aver dato la culla a quei grandi italiani che con senno e col più ardente patriottismo si fecero strenui campioni dell'indipendenza d'Italia, e di scorgere in ogni più solenne circostanza compenetrati i forti animi dei Torinesi di quelle virtù cittadine che fanno lieve ogni sacrificio, ogni abnegazione, quando li comandi vera carità di patria; e come questa robusta loro tempra costante si serbi e vigorosa, i memorabili eventi di questi ultimi tre lustri stanno innanzi ad attestarlo.

« Vedere questi loro sensi apprezzati dal supremo Consesso della Nazione è per essi nuovo argomento di legittimo orgoglio.

« Il Consiglio Comunale, che dal suo canto promuoveva l'erezione di un monumento a Massimo d'Azeglio riceverà con plauso la comunicazione, che, dopo data alla Giunta, si riserva lo scrivente di dargli alla prima sua riunione, di quei benevoli sensi del Senato del Regno verso la Città che rappresenta, e dei quali si rese il lodato signor Presidente così degno e cortese interprete.

« Lo prega intanto di gradire l'omaggio della profonda sua considerazione. »

Il risultato dello squittinio per la nomina di un Segretario è stato il seguente :

Il Senatore Arese ebbe voti 26, Amari 17, Manzoni Tommaso 11.

Senatore Martinengo Leopardo	6
» Strozzi	4
» De-Gori	4
» Astengo	3
» Menabrea	1
» Prinetti	1
» Farina	1

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, perocchè questa doveva essere di voti 39, sono invitati i signori Senatori a rinnovare le schede. Intanto si farà l'appello nominale.

Il Senatore *Segretario* Ginori-Lisci fa l'appello nominale.

Presidente. Avverto il Senato che si lascia aperta l'urna perchè i sopravvegnenti possano man mano deporre le loro schede.

Il Senatore *Segretario* Chiesi dà conoscenza al Senato dell'omaggio fattogli dalla Direzione del giornale *La Legge*, di alcune copie dei diversi discorsi pronunciati per la inaugurazione del nuovo anno giuridico nella Corte di Cassazione di Firenze.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PEL PASSAGGIO DEL SERVIZIO DELLE TESORERIE DELLO
STATO ALLA BANCA NAZIONALE.

Presidente. Si riprende la discussione sulla legge per il passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale.

La parola spetta al Relatore.

Senatore **Farina**, *Relatore.* Signori, dopo le eloquenti ed animate parole, che si sono pronunziate in questo recinto per combattere, e per difendere la legge attuale, forse a taluno parrà, che fosse superfluo od almeno poco misurato il mio desiderio di venire ancora ad intrattenervi relativamente alla legge medesima.

Io so benissimo che manca a me facilità di eloquio, e dire fiorito, e brillanti immagini per rendere meno pesante, meno affaticante a chi ascolta la discussione di una materia per sè arida ed assai poco dilettevole; ma, o Signori, sono convinto che anzitutto il Senato, e più di tutti il paese, ha bisogno della verità, e che, se da una parte non deve lasciarsi sgomentare da una serie di timori esagerati e chimerici, per altra parte non è meno inopportuno, che si lasci guidare ed allietare troppo da rosee e facili speranze, da mal creta realizzazione, perchè alla disillusione che probabilmente segue queste mal fondate speranze, pur troppo tien dietro uno sconforto, ed una sfiducia nell'amministrazione del paese e persino nelle istituzioni, che

sventuratamente ridonda a danno dell'organamento politico dello Stato.

Convieni dunque ristabilire i fatti nella loro essenza per procurare di porre in piena luce la verità, ed è perciò che io mi sono determinato a farvi sentire la mia disadorna parola. Dissi che è bene non lasciarsi commovere da esagerati e chimerici timori. E questo mi porta ad insistere per la rettificazione di alcuni fatti, che dagli oppositori della legge vennero messi innanzi. Nè io credo, che veramente vi fosse assoluto bisogno di questa rettificazione, essendo già stati gli argomenti dedotti dai fatti medesimi con molta eloquenza combattuti dal signor Ministro; ma se si lascia supporre, che abbiano esistito fatti nel senso di quelli che vennero addotti contro il privilegio delle Banche di circolazione, ne verrà sempre nell'animo di taluno la convinzione, che se questi fatti si sono verificati una volta, si possono un'altra volta riprodurre, ond'è, che per distruggere le impressioni che possono aver lasciate queste allegazioni di fatti insussistenti mi è forza riandare alquanto le asserzioni che intorno al medesimo vennero presentate onde evocare lo spettro di una Banca che invade lo Stato: si disse: badate, questo è Dio che successe nel Banco di San Giorgio.

La Banca attuale è una istituzione genovese. Le tradizioni di quel Banco si sono trasfuse nella Banca attuale; state in guardia perchè gatta ci cova.

Or bene, o Signori, se voi togliete la predizione di Machiavelli che fortunatamente non fu una predizione e che è smentita dai fatti; se voi togliete il giudizio dell'onorevole Senatore che citò quella predizione, voi togliete tutto ciò che vi è di insussistente in riguardo ai pretesi assorbimenti dello Stato per parte del Banco di San Giorgio.

Quest' istituto nato, o dirò meglio *embrionato* per soccorrere ai bisogni dello Stato colla compra del 1370, quando si trattava di sostenere la gravissima guerra della Repubblica Genovese contro la Veneta, non venne costituito in pubblico ufficio che nel 1407 per riordinare il servizio del Debito pubblico dello Stato. Questo Banco fu appunto in specie creato per soddisfare ai bisogni dello Stato, ed io, se me lo permettete, darò lettura di una parte del decreto che prova come fosse veramente una macchina di Stato e non altro.

« Considerando come il Comune di Genova aggravato
« da immensi debiti aveva per questo obbligato tutte
« le sue rendite al punto che più non gli rimaneva
« con che far fronte alle spese giornali nè da prov-
« vedere alle sraordinarie ed inevitabili; nè da redi-
« mere le gabelle; obbligato di modo che rendevasi
« perpetuo un debito, di sua istituzione redimibile
« erò un ufficio che fu il Banco di S. Giorgio. »
Più tardi quando una carestia, che desolò tutta l'Italia, pose la repubblica di Genova in gravissime condizioni, e fatti che non si sapeva come dar da mangiare alla minuta popolazione ed a tutta la gente delle

vallate e delle montagne circonvicine che affluivano nella città, allora si dette la così detta *grande carta di consolidazione* di San Giorgio, e si vendettero allo stesso le rendite di 76 minute gabelle, e qui pur vedete che non è il Banco che assorbe lo Stato, ma lo Stato che ridotto poco meno che a disperazione, ricorreva al Banco per farsi sussidiare.

Più tardi la Repubblica di Genova incapace assolutamente a mantenere la sua dominazione in Corsica vendeva al Banco di San Giorgio la dominazione di quell'isola, ed alcune città del litorale marittimo della Liguria.

Qui pure io invocherò la letterale testimonianza della storia, e mi permetterò di leggervi in proposito quanto in essa è riferito.

« Continuavano pure le turbolenze di Corsica, e non riusciva al Governo frenarle, poichè gliene mancavano i mezzi; dubitando quindi per le narrate circostanze di non trovar danaro per far fronte alle spese che reputava necessarie per mantenersi nel possesso della medesima, la cedette nello stesso anno 1453 in proprietà ed in possesso all'ufficio di San Giorgio. »

Ed allo stesso ufficio e per motivi a un dipresso identici cedeva alcuni anni dopo ed a vari intervalli la città di Sarzana, ed altre terre del ligure territorio.

Dal che manifestamente appare come anche in queste cessioni non fosse l'azione invadente del Banco che predominava, ma l'azione di uno Stato impoverito all'estrema, che spingeva il Banco fuori dall'orbita della sua azione commerciale onde non perdere completamente i domini per conservare i quali gli mancavano i danari. Ma ciò non basta ancora; la cessione della Corsica avvenne nel 1453, essa durò per circa un secolo; ma ora sentite come andò a finire. Nel 1562 avvenne quanto sto per leggere: « Quindi è che l'esperienza avendo fatto conoscere agli amministratori di San Giorgio di quanto danno gli fosse stata la possessione e governo della Corsica, e degli altri luoghi come sovra cedutigli, e quanto fosse ancor per risullargliene in avvenire, poichè per mantenersi nel possesso di quei luoghi, i protettori, valendosi della facoltà che era stata loro accordata, aveano dovuto fare delle grandiose straordinarie spese, le quali accresciute eziandio dalla poca esperienza (siccome osservava un contemporaneo scrittore) delle persone che si designavano per governare quei luoghi, giovani e per lo più meno esperti e poco diligenti, notabilmente diminuiranno il provento; il *grande Consiglio deliberava nel 1562 di restituire alla Repubblica gli Stati suddetti.* »

Ora voi vedete che se tradizione c'era nel Banco di San Giorgio, era la tradizione di astenersi dal confondere la sua azione coll'azione dello Stato, perchè l'esperienza aveva dimostrato, che inetti per lo più essendo gli uomini di commercio alle armi, male riuscivano a tenere la dominazione che loro era stata

ceduta. Dunque l'esempio che si invoca per animare un vano spauracchio, prova il contrario di quello che gli si è voluto far dire.

Dopo questa retrocessione allo Stato, il Banco di San Giorgio durò in una certa floridezza finchè venne nuovamente un cataclisma politico a rovinarne presso che intieramente l'istituzione. Questo cataclisma politico si fu quando l'invasione dei Tedeschi in Genova obbligò lo Stato a vuotare quasi completamente le casse del Banco per pagare le enormi imposizioni di guerra che il maresciallo Botta aveva imposto alla Repubblica. Infine il Banco cadde il giorno stesso in cui per l'invasione francese cadde la Repubblica di Genova.

Ora dunque vedete, ripeto, che l'esperienza aveva convinto il Banco di San Giorgio, che per la sua floridezza era piuttosto opportuno tenersi estraneo all'ingerenza negli uffici governativi, anzi che assumerli con rischio e pericolo della propria esistenza.

Dopo ciò mi rimane ancora a dimostrare la insussistenza della pretesa tendenza d'invasione della quale fece cenno l'onorevole conte Gallina, e che si dico trasfusa per effetto di tradizione nella Banca attuale.

— La Banca Nazionale attuale cessò di essere Banca di Genova dacchè venne fusa colla Banca di Torino; cessò tanto più, e gli interessati nella antica Banca di Genova divennero, si può dire, minoranza dacchè si aprirono sottoscrizioni in altri paesi aggregati allo Stato per aumentare il numero delle azioni dell'istituzione medesima.

Ma finchè esisteva, la Banca di Genova, diede prova solenne di tutt'altro che di tradizioni che volessero assorbire lo Stato, e quantunque essa non avesse che quattro milioni di capitale, pure, sopraggiunti gli affari del 1848, un decreto sottoscritto dal conte di Revel impose a quella Banca l'obbligo di fornire allo Stato un prestito di 20 milioni, e la Banca, vi si sottomise senza muovere lagnanze e rimostranze, di modo che voi vedete che se ingerenza vi fu, anzichè assorbimento dello Stato per parte della Banca, si verificò l'assorbimento della Banca per parte dello Stato medesimo.

Dopo ciò non aggiungerò ulteriori parole per dimostrare come quello spauracchio di assorbimento che si è messo avanti sia interamente destituito di fondamento.

Ma se chimerico è il timore di un assorbimento dello Stato per parte della Banca, non è, a mio credere egualmente chimerico il timore di abusi o di esercizio di certe illegali influenze, che per parte di un potente stabilimento di credito possono avvenire quando la legge non vi ponga un freno.

L'onorevole signor Ministro delle finanze, per escludere la possibilità di queste illegali influenze, ci andava citando l'esempio dell'Inghilterra, e ci dimostrava come, sebbene colà non siavi alcuno di quei limiti, di quei freni che si vorrebbero per legge imporre alle influenze medesime, pure colà non siasi mai avverato l'esercizio delle medesime.

Ma, Signori, per giudicare della possibilità delle forze di un'influenza, bisogna prima di tutto ca'colare quali sieno le forze vive, che all'influenza medesima si possono contrapporre.

Ora, o Signori, datemi i partiti politici organizzati come in Inghilterra; datemi l'aristocrazia ricca, potente, schiudente, per ringiovanirsi, costantemente le sue file a chi si distingue o per grandi ricchezze, o per grande ingegno; datemi soprattutto l'istituzione dei maggioraschi e de' fidecommissi, mediante la quale quest'aristocrazia si mantiene sempre ricca, potente ed ordinata; datemi ancora dei collegi di Maynoud, di Oxford, e di Eton espressamente creati per l'educazione degli uomini politici; datemi tutto ciò ed io vi dirò, o Signori, che allora l'influenza di una semplice Banca di circo azione non può diventare pericolosa come lo può invece là dove queste forze di resistenza più non esistono.

Ma ciò non basta: datemi ancora la potenza del credito diffuso, ed organizzato come in Inghilterra; datemi una quantità di Banche di deposito che hanno fondi pari, e talvolta maggiori di quelli della Banca di Londra; datemi per esempio quel risultato quasi favoloso, dirai, della Banca di risparmio istituita dallo Stato, che in pochi anni di vita ha potuto concentrare nelle sue casse la prodigiosa somma di un miliardo e duecento e più milioni di deposito, e allora converrà facilmente con voi che la influenza della nostra Banca non potrà essere pericolosa.

Ma ciò ancora non basta, perchè altri freni esistono in Inghilterra che da noi mancano completamente.

Ed invero, o si osservi come per la legge inglese ogni amministratore della Banca sia responsabile solidalmente per gli impegni, e l'esecuzione della legge della Banca, o si riguardi come l'arresto personale sia minacciato contro quelli amministratori e direttori che non eseguono queste leggi, e sarà facile convincersi che nello schema attuale mancano totalmente quei freni, quelle limitazioni che la saviezza del Legislatore ha pur trovato utile di mettere nella leggi di concessioni che si fanno di questi servizi alla Banca in altri paesi d'Europa.

Quindi io vi dico, che sarebbe per noi somma imprudenza se trascurassimo di porre quei freni che sono indicati e nella legge del Belgio, e nel disegno di legge che aveva proposto l'onorevole conte di Cavour a questo Parlamento.

Conseguentemente, il dirmi che questi inconvenienti non si verificano in Inghilterra non prova punto che non possano verificarsi fra noi, e quindi il Legislatore prudente deve valersi di quei freni, che vede essere imposti con altre legislazioni, e con condizioni sociali, e leggi conforme alle nostre, essendo certo che per nulla inceppano il buon andamento delle istituzioni medesime.

Se non che di un secondo argomento si valse l'onorevole Ministro delle finanze per combattere la necessità di questi freni da introdursi nella legge. Ma che?

disse egli, gli interessi della Banca e quelli dello Stato sono tutt'uno, ed il buon andamento della Banca essendo quello che deve stare più a cuore agli interessati della Banca medesima, non vi è alcun pericolo che gli interessi dello Stato possano dalla Banca venire danneggiati.

Ma, o Signori, senza troppo andare sofisticando per immaginare dei casi nei quali l'interesse della Banca possa essere in opposizione coll'interesse dello Stato io mi fermerò a quel punto del quale si fa cenno nella lettera del marchese Pallavicino che venne letta in questo Consesso l'altro giorno, per mostrarvi come quello sia appunto uno dei principali argomenti sul quale lo servizio dell'interesse dello Stato con quello della Banca si verifica.

Egli è evidente che tutte le somme dello Stato giacenti nella Cassa della Banca costituiscono un profitto per essa, giacchè nel giro dei suoi estesi affari, che non si circoscrivono semplicemente all'ufficio di tesoriere e di cassiere dello Stato, ma si estendono altresì a quello di regolatore del credito e di sovvenitore all'industria ed al commercio dello Stato medesimo, egli è evidente, dico, che ogni giacenza di capitali dello Stato nella Cassa della Banca costituisce per essa un profitto, sul quale la stessa Banca calcola per sostenere l'ingente spesa alla quale si sobbarca colla legge presente. Viceversa poi lo Stato, il quale ha bisogno di procurarsi con gravi sacrifici le somme che escono dalle sue mani, sia che queste vadano nelle mani dei suoi creditori, sia che restino giacenti nelle casse della Banca, lo Stato, dico, ha interesse che i depositi che si possono verificare nelle casse della Banca si riducano alla minima cifra possibile. Questo è quello che l'ufficio ha fatto in parte ed ove poteva farsi, proponendo quello emendamento che sgraziatamente, invece di essere introdotto nel contratto si è introdotto semplicemente nel regolamento, col quale si ridusse di molto l'anticipazione che lo Stato deve fare alla Banca per il servizio del Debito pubblico.

Ma i depositi che si verificano in materia di Debito pubblico si verificano anche in molte altre; e quindi su questo punto, sul quale non sono perfettamente stabilite le relazioni d'interesse fra lo Stato e la Banca, esiste un urto possibile dell'interesse dell'uno coll'interesse dell'altra.

Per conseguenza egli è importante che a questo pure si provveda nella legge, e non si lasci lo Stato completamente disarmato, come resterebbe nel progetto che ci è sottoposto.

Nè questo è il solo punto; molti altri ce ne sono; e di uno specialmente consentite che vi faccia ancor cenno. È certo che per le sue complicazioni la contabilità dello Stato riesce di esecuzione malagevole per la Banca, la quale tiene un sistema di contabilità infinitamente più semplice. Per quanto sia grande la semplificazione dell'organizzazione che il signor Ministro vuole introdurre, ma che non ha nè introdotto nè proposto fin ora nel sistema della contabilità dello Stato, questa non può raggiungere e non raggiungerà

mai la semplificazione della contabilità commerciale. Dunque da una parte la Banca tenderà sempre a semplificare, a tener meno registri, ad adempire meno formalità che le sarà possibile; dall'altra avremo lo Stato il quale esigerà per la regolarità della sua necessariamente più complicata contabilità, che la Banca adempia agli obblighi della contabilità medesima. Ora, supponete un momento, o Signori, che talune delle formalità che lo Stato ravvisa necessarie nel proprio interesse sembrino soverchie al Direttore della Banca, e quindi ometta di adempirle, qual rimedio avrete voi per obbligare il Direttore ad adempire a queste formalità? Assolutamente nessuno. Voi mi direte che la Corte dei Conti respingerà il conto presentato dalla Banca; e sia; la Banca dirà, se non mi fornite i fondi pel servizio non vado avanti; ne verrà un conflitto, ne sarà incagliato l'andamento della macchina dello Stato. Ora io non so se lo Stato debba esporsi senza alcun rimedio ad inconveniente siffatto. Che se voi invece accetterete quell'aggiunta che il conte di Cavour prevedeva necessaria nel progetto di legge che egli aveva altra volta presentato, allora si potranno evitare quegli sconci dei quali vi ho fatto cenno testè, perchè basterà che il Ministero sospenda dal suo esercizio il Direttore, perchè questi sia immediatamente eccitato a regolarsi in modo che questa sospensione più non possa aver luogo.

Per conseguenza ritengo che savie erano le limitazioni accennate, e che sarebbe grave imprudenza omettere d'introdurre nella legge attuale.

Se il Senato lo permette, prenderò alcuni istanti di riposo.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

Senatore Farina. (ripigliando) Se non che per dimostrare come non fosse opportuno introdurre nella legge attuale miglioramento alcuno dipendente da quanto trovasi scritto nel progetto che altra volta il sempre compianto conte di Cavour presentava alla nostra Assemblea, il Ministro delle finanze mise innanzi un argomento che fermamente prova non in favore, ma contro la sua tesi. Egli disse: il progetto attuale è più perfetto di quello del conte di Cavour; il conte di Cavour non sopprimeva che la Tesoreria centrale, non le provinciali, mentre con questo progetto si vuol sopprimere la centrale e le altre. Perciò il progetto attuale semplifica maggiormente il servizio delle tesorerie, quindi non è opportuno prendere alcuna parte del progetto del conte di Cavour per introdurla nel progetto di legge attuale.

Ma, Signori, io non contrasto al signor Ministro che sotto l'aspetto della semplificazione il progetto attuale porti un'ampliamento del principio fondamentale che si stabiliva anche nel progetto del Conte di Cavour, poichè appunto in questo si sopprimono non solo la Tesoreria centrale ma anche le provinciali. Ma e che per ciò? È questo forse il punto sul quale cade la discussione? No, è sulla guarentigia, ed è appunto perchè qui ampliamo grandemente la sfera

d'azione della Banca, che è necessario che siano maggiori le garanzie che richiediamo a coloro cui questa più ampia sfera di azioni accordiamo; quindi questo argomento che fu colla solita arte ed abilità del signor Ministro svolto in favore della sua tesi parmi che si ritorca completamente contro di lui.

Del resto, o Signori, dalla storia che è stata tenuta dell'andamento delle discussioni nel seno dell'Ufficio Centrale, e che venne esposta a un dipresso con identiche parole, da chi ha l'onore di essere attualmente Relatore dell'Ufficio e dal precedente Relatore attualmente Ministro, vi renderete persuasi dei motivi per cui questi da me creduti miglioramenti della legge, non vennero nè proposti, nè introdotti nella legge medesima, giacchè, valga il vero, le cose furono così forzatamente accelerate dallo stato in cui allora si trovava il Governo relativamente a questa legge che non si ebbe tempo di approfondirla tanto quanto, a mio credere, sarebbe stato opportuno per potervi introdurre tutti quei miglioramenti che per l'esperienza e per uno studio più approfondito ed esteso della materia sono sembrati convenienti; sicchè vorrete scusare l'Ufficio Centrale, e me soprattutto se non potei presentarvi più complete, più sviluppate le mie idee, e se ora enunciandole soltanto, mi riservo di formulare a suo tempo quei miglioramenti che, a mio senso, si potrebbero opportunamente nella legge introdurre.

Di questi però io faccio soltanto cenno per mio proprio conto, non avendo intorno ai medesimi avuto agio di consultare gli altri membri dell'Ufficio.

Del resto, uno dei principali argomenti che devono persuadere il Senato ad accettare, se non completamente e nella forma in cui venne presentato, almeno in principio il progetto di legge di cui si tratta, sono le economie delle quali ci ha fatto cenno e di cui ci ha indicato le fonti il signor Ministro delle finanze.

Se non che a questo riguardo io non posso a meno di fare presente al Senato, per stabilire i fatti nella loro integrità, che queste economie in gran parte, e per quella principalmente che si riferisce alla semplificazione della contabilità, non sono ancora tradotte in fatto; giacchè andrebbe altamente errato chi credesse che il regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre ultimo contenga semplificazioni che possano produrre economie, ed anzi non esito a dichiarare ch'è mia intima e completa convinzione che, se non si riformasse il progetto di regolamento, invece di economie, noi verremmo a complicazioni e spese di contabilità di gran lunga maggiori.

Non occorreranno grandi dimostrazioni di ciò, perchè a chiunque getti gli occhi sul regolamento medesimo, riesce facile il convincersi che coloro che lo compilarono, per attenersi strettamente alle regole preesistenti di contabilità, obbligarono la Banca a pressochè tutti quegli incumbenti che prima erano imposti, sia ai tesoriери provinciali sia a quello centrale. Qui notate che, siccome tesoriere provinciale e tesoriere

centrale è la Banca stessa, così s'impose sempre a quella di fare tutte quelle formalità che avevano bensì senso quando vi erano tanti rendiconti quante erano le Tesorerie provinciali, ma che non ne hanno più, quando queste tutte in un solo stabilimento si fonderanno. Siccome poi tesoreria provinciale e tesoreria centrale sono affidate alla Banca così si parlò sempre di Banca, invece di parlare delle sue sedi e delle sue succursali; e quindi si obbligò la Banca stessa a tali formalità e tali minutezze, che veramente sembrerebbero strane se non fossero stampate nel regolamento medesimo.

Figuratevi, ad esempio, che all'art. 7 § 3 di esso si ingiunge l'obbligo alla Banca di fare, che? Di fare « una ricevuta a sè stessa; » il che come vedete è tutt'altro che una semplificazione.

Dirò di più, che percorrendo le formalità indicate dagli articoli 17 al 22 si verifica questo strano caso, che cioè per documenti relativi agli incassi ed alle spese fatte per mezzo della Banca, confondendo sempre le sopraccennate due sue attribuzioni, si stabilì un giro di carte e di documenti per cui gli stessi debbono in dieci giorni essere mandati cinque volte al Ministero e due volte alla Corte dei Conti.

Per conseguenza, vedete che ci è tutt'altro che semplificazione, ma complicazione enorme, che non può risultare se non in un aumento di stipendio. E ancora volete voi un terzo saggio di questa complicazione? Ve lo darò. Io ho attentamente numerato gli incassamenti e le registrazioni, le note, i riscontri, gli elenchi, i visti, lo andare, il venire con atti scritti che fanno le carte e i documenti relativi all'incasso ed ai pagamenti, e prima che sieno definitivamente sistemate nel conto annuale finale, e ne ho trovati 49!...

Ora vede il Senato come qui si tratti di tutt'altro che di semplificazione! Perciò credo che prima di poter calcolare sull'economia di questa legge, bisogna anzitutto vedere che sia tradotta in pratica quel progetto di semplificazione indicato dal signor Ministro, ma che al punto attuale è tuttavia nulla più che un suo desiderio. Mentre invece abbiamo, stando la cosa come sono attualmente, abbiamo un aumento di spesa, giacchè tutte queste complicazioni traduconsi in dispendi e diminuzioni necessariamente di quei risparmi che sono calcolati nella relazione del signor Ministro.

Ma vi è un altro sconcio gravissimo nella legge attuale ed è il seguente.

Sa il Senato che per accordo fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale venne intesa una modificazione all'art. 2 del contratto che è approvato per legge, e questa modificazione, attesa la strettezza del tempo, si propose introdurla nel regolamento.

Ora, il derogare per Decreto Reale alla legge, è cosa che pur troppo nei nostri paesi non manca di qualche esempio, ma è tutt'altro che commendevole ed ammissibile come regola generale. Ma qui vi ha di più: si viene a modificare per legge una convenzione bilaterale.

Quando chi ha l'onore di parlarvi udì dal precedente Ministro che cosa si voleva operare, soggiunse: ma allora bisogna che la Banca acconsenta essa pure. Ed il signor Ministro d'allora riconobbe questa necessità; soltanto disse: siamo talmente stretti dal tempo che mi contenterei del consenso del Direttore di essa; perchè infatti non c'era più quasi tempo materiale da poter convocare il Consiglio Superiore della Banca, e perciò mi contentai io pure del consenso del Direttore. Ma ora che questa strettezza di tempo più non esiste, possiamo noi ammettere per valida quella dichiarazione, o non dobbiamo invece desiderare che vi sia il consenso di chi rappresenta la Banca? Tutto ciò parmi necessario, tranne il caso che si voglia invece ammettere la teoria da me enunciata, che indipendentemente dal consenso delle parti che contrattano col Governo, le Camere possano stabilire quello che credono opportuno d'inscrivere nelle Convenzioni, salvo sempre alle parti contraenti, di non accettare le modificazioni medesime. Ma se ora la Banca realmente consente, perchè dico io, non introduciamo queste modificazioni nella legge, invece d'introdurle in modo affatto illegale nel regolamento e consacrare così un abuso che pur troppo ha avuto precedenti riprovevoli nel nostro Stato? E notate che tali precedenti non si spinsero mai fino al punto attuale, giacchè, che io sappia, giammai un contratto bilaterale consacrato per legge venne per semplice decreto derogato, senza essersi prima procurato il consenso dell'altra parte contraente. Per conseguenza, anche sotto questo aspetto io credo che sia opportuno che si soprasseda alla votazione di questa legge per metterci d'accordo relativamente a questo importantissimo punto di concessione fatta alla Banca dallo Stato, dell'importanza della quale vi intrattene anche il sig. Ministro, per venire dico a fare sì che la Banca conceda quello che ora non è concesso che dal Direttore, e per tradurre in legge una disposizione di regolamento fatta a capriccio del Ministero.

E qui notate che, sebbene l'onorevole Ministro radducesse l'altro giorno il fondo di cassa ad una somma minore di quella da me enunciata, le giacenze del fondo di cassa al fine di un semestre, egli non solo calcolò un solo semestre, mentre io aveva calcolato tutto l'anno, ma di più non si fece carico delle giacenze che precedevano lo sborso del semestre, dell'aumentare cioè della rendita del primo semestre dell'anno attuale, perchè questi fondi restano là fino a che vengano dai creditori ritirati.

In conseguenza credo di non aver esagerato nel portare questa probabilità di giacenza almeno a venti milioni.

Quanto io venni esponendo fin qui riguarda, dirò così, il passato e quello che era già conosciuto quando ci siamo presentati alla discussione.

Ma un nuovo ed importantissimo fatto ci venne presentemente fatto notare: e questo fatto spiega perfettamente un'osservazione del conte di Revel, la quale quando venne da esso enunciata a me pareva del tutto chimerica.

Questo fatto è di tanta importanza, che io credo assolutamente impossibile progredire nella discussione della legge attuale senza avere adottato misure legislative cui male si saprebbe provvedere con emendamenti improvvisati.

Esiste un Decreto del quale non esaminerò la legalità, ma che infine è in vigore in Napoli, in forza del quale le fedi di credito di quella Banca sono ricevute come denaro contante nelle casse dello Stato.

Interrogata la Banca Nazionale a questo riguardo, se avesse inteso di proseguire a ricevere come tali quelle fedi, rispose di no, e questo è evidente. Se la Banca riceve queste fedi di credito (di cui, o Signori, nessuno di noi, fuori che gli abitatori di quella provincia ha cognizione e del valore e della loro essenza e della loro forma), se dico, la Banca deve ricevere nelle sue casse come denaro sonante queste fedi di credito, non credo che si possa immaginare di negare alla Banca stessa la facoltà di conservarle come denaro contante, perchè non si può dire alla stessa contemporaneamente: questo è denaro contante, e questo non è denaro contante.

Ma se voi ammettete che la Banca di circolazione possa conservare nella sua cassa queste carte di un'altra Banca come denaro sonante, egli è chiaro che essa può altresì fornire di queste carte la sua cassa di riserva metallica, perchè avete detto alla Banca che quello è danaro, ed essa ha diritto di ripetervi a sua volta quello che voi avete detto e sostenuto a lei, ed essa può sostenere che se tali carte sono danaro quando le prende, devono pure essere danaro quando le conserva nella sua cassa.

Ora ecco come è avvenuto attualmente quel fatto di cui faceva cenno l'onorevole Senatore di Revel, che cioè la Banca invece di avere parecchi milioni di danaro sonante in cassa, aveva in cassa parecchi milioni di carta.

Ciò posto, io domando se si può immaginare una Banca di circolazione obbligata a cambiare sovra presentazione costantemente i suoi biglietti contro danaro sonante, quando questa Banca possa rispondere: invece di danaro sonante vi do quei biglietti stessi che sono stata obbligata a ricevere come danaro sonante io medesima.

Io conosco, Signori, che in Inghilterra quasi tutte le Banche di deposito hanno le loro casse fornite di biglietti della Banca d'Inghilterra i quali hanno il *Legal Tender*, e questo è naturale, perchè chiunque il voglia convertire in danaro, va agli uffici della Banca, e li cambia immediatamente senza alcuna formalità contro danaro, ed essi sono legalmente danaro tanto per le Banche che li offrono in pagamento, come per coloro che in pagamento devono riceverli. Ma che una Banca di circolazione, notatelo bene, o Signori, che una Banca di circolazione sia obbligata a ricevere come danaro nelle sue casse i titoli di una Banca di deposito (ponete ben mente ripeto alla gran differenza che corre tra la Banca di circolazione, e la Banca di

deposito) e non possa più spendere questi titoli come vero danaro, questo è affatto nuovo, è contrario ad ogni principio della scienza, è fuori degli esempi di tutto il mondo, è inaudito, ed ardirei perfino dire che è fuori dell'immaginabile.

Dunque vedete come sia opportuno sospendere ogni deliberazione in proposito, e questo non già per danneggiare il Banco di Napoli, ma bensì per dar tempo a questi due istituti d'intendersi fra loro per non pregiudicarsi a vicenda. Se noi facciamo altrimenti, cosa ne avverrà?

La Banca Nazionale avrà, come vi dissi, non nel suo portafoglio, ma nelle sue casse come danaro, i titoli di credito del Banco di Napoli, a noi mal noti, perchè non ho trovati stampati gli statuti del Banco di Napoli in nessuna raccolta di Decreti. Si avrà il titolo, come vi diceva, di una Banca di deposito nelle casse della Banca Nazionale che è pure la nostra Banca di circolazione. Viceversa il Banco di Napoli non è obbligato a ricevere nelle sue casse i biglietti della Banca Nazionale. Il Banco di Napoli non essendo una cassa dello Stato, non è obbligato a ricevere i biglietti della Banca Nazionale, e le sue fedi di credito avranno un principio di corso legale, di quello che in Inghilterra si dice *Legal Tender* più esteso ed efficace di quello che l'attuale legge attribuisce ai biglietti dell'unica Banca di circolazione da noi stabilita.

Il vero biglietto privilegiato, il vero biglietto che avrà questo principio di *Legal Tender* non sarà più il biglietto della Banca Nazionale, ma bensì quello del Banco di Napoli, perchè questo non potrà essere rifiutato dalla Banca Nazionale, mentre che il Banco di Napoli potrà rifiutar tutte le volte che vuole il biglietto della Banca Nazionale medesima. Dal che nascerà uno strano screzio, che cioè il biglietto del Tesoriere dello Stato sarà rifiutato dal Banco di Napoli, e che il biglietto di un istituto privato si dovrà per legge accettare nelle casse del Tesoriere dello Stato come vero numerario; nascerà di più un altro screzio cioè che in fine dei conti, se si vorrà che la Banca adempia all'obbligo che ha di empier le sue casse di moneta e non di carte, per avere sempre la riserva metallica necessaria per le eventuali richieste del cambio dei biglietti, converrà che la fornisca non solamente per lei, ma ancora per far sì che non si calcolino come danaro le fedi del Banco di Napoli: è dunque evidente che nello stato attuale delle cose la legge come è non si può votare.

È necessario, a mio credere, che si dia un tempo opportuno ai due istituti di credito perchè s'intendano tra di loro, si concertino per stabilire conti correnti per rivalersi l'uno sull'altro, e procurarsi i rimborsi, cui ciascun di loro avrà diritto per il cambio in danaro fatto della carta rispettiva; e senza di ciò è impossibile che la carta d'Italia si organizzi. È impossibile che la Banca Nazionale accetti questi patti che si vogliono imporre; è un assurdo la conservazione di uno *statu quo*, che riesce in-

compatibile colle disposizioni della nuova legge. Dopo ciò, o Signori, non posso venire che ad una sola proposta.

Il tempo è indispensabile. Questa legge fu presentata troppo in fretta, non abbastanza calcolata nella sua presentazione. Essa abbisogna di modificazioni e nell'interesse dello Stato, e nell'interesse economico dei principali suoi stabilimenti, i quali ne sono e l'uno e l'altro grandemente benemeriti, e conseguentemente è necessario far sì che i rispettivi interessi e diritti non siano lesi prendendosi fra loro quegli accordi che possano rimuovere ogni incaglio nell'andamento tanto dell'uno quanto dell'altro, e che soprattutto nell'interesse del pubblico non venga a confondersi il denaro colla carta fiduciaria per riempire le casse della riserva metallica di quello stabilimento che è l'unico di circolazione che abbiamo.

So, che contro la mia tesi, qualcheduno dirà: ma ora le cose vanno così! Ma egli è perchè le cose vanno così, che non vanno bene; e appunto perchè adesso si verifica quest'inconveniente del quale molto opportunamente faceva cenno l'onorevole conte di Revel, che è d'uopo provvedere perchè ciò più non si verifichi in avvenire.

Nè si deve dire: se fin qui non è successa una crisi, non succederà nemmeno per l'avvenire, perocchè questa crisi può verificarsi da un momento all'altro.

Ma mi si risponderà: Che andate parlando di crisi? Se la crisi viene, ci sia il servizio della Tesoreria nella Banca, o non ci sia, il corso forzato dei biglietti l'avremo egualmente.

Signori: Non disconosco intieramente la verità di questa obbiezione, ma permettetemi una semplice distinzione.

Altro sono le crisi commerciali, altro le crisi politiche. Io vi concedo facilmente, che sopravvenendo una crisi politica, noi avremo nuovamente, come abbiamo avuto in passato, il corso forzato dei biglietti. E questo io non riguardo come una sventura, perchè quando il bene supremo della patria impone sacrifici, tutti i cittadini debbono prestarsi a sostenerli; e d'altronde gli esempi della nostra Banca Nazionale, in allora Banca di Genova, hanno mostrato come, al fin dei conti, si possa uscire da simili crisi senza gravi danni.

Ma lo stesso non è nelle crisi commerciali. Guai, o Signori, se tutte le volte, che vi ha una crisi commerciale, si dovesse ricorrere al corso forzato dei biglietti di banca! Nè havvi esempio, che in simili casi si sia ricorso ad un rimedio tanto forte quale è il corso forzato dei biglietti.

Ma nel caso nostro, se una Banca di circolazione (tenete bene a mente sempre questa distinzione) ha invece di danaro, le sue casse, le sue riserve metalliche costituite con titoli non di circolazione ma con titoli di casse o banche di deposito, evidentemente poco tempo dopo che avrà esaurito quella piccola somma che tiene per

contrattazioni ordinarie, venendo un caso straordinario, sarà impotente a farvi fronte, perchè avrà della carta invece del danaro per convertire in moneta metallica. Ciò mi pare della più grande evidenza, nè credo che nessuno lo possa rievocare in dubbio. D'altronde, o Signori, se non havvi privilegio pel solo istituto di circolazione che abbiamo, e questo si vuole attribuire anche alla carta degli stabilimenti non di circolazione, ma di semplice deposito, io vi chiederò perchè questo si debba limitare al solo Banco di deposito di Napoli, e non anche estendersi agli altri titoli di stabilimenti di deposito dello Stato circolanti per girata e rimborsarli a presentazione?

Abbiamo nello Stato altre istituzioni di credito, egualmente lodevoli, che molto si assomigliano nella loro istituzione al Banco di Napoli; abbiamo ad esempio la Cassa di risparmio di Milano, un Monte Pio a Livorno e parecchie altre che non sono da meno; se facciamo ad uno stabilimento di credito, di deposito (prego sempre di tenere presente questa distinzione) questo favore, dimando il perchè, non lo faremo a tutti gli altri?

Se non lo facciamo, peccheremo contro la giustizia distributiva, accordando un privilegio ad un solo dei nostri banchi di deposito; o peccheremo in altro modo rovinando la nostra circolazione monetaria con una massa di titoli di stabilimenti di deposito che saranno effettivamente convertiti contro la loro natura in carte di circolazione perchè saranno dichiarate equivalenti a danaro.

A fronte di tutte queste circostanze, io credo che ogni ragione di prudenza consigli di soprassedere ad ogni discussione in proposito. Un ritardo metterà i due principali stabilimenti di credito che abbiamo nello Stato in grado di poter intendersi fra di loro e stabilire il modo col quale si evitano gli inconvenienti dei quali ho avuto l'onore di farvi cenno. Se la mia proposta avrà la fortuna di incontrare il vostro aggradimento, io ne sarò felice, se non l'avrà, io mi consolerò che l'effetto ad un dipresso sarà lo stesso; perchè per quanto si è veduto nello stesso *Memorandum* che vi venne distribuito, la Banca Nazionale rifiuta naturalmente di sottostare a questa condizione. Ed è naturale che la rifiuti perchè non può fare altrimenti.

Che che ne possano pensare quelli che di questa materia non sono molto esperti praticamente, egli è certo che con ciò la Banca d'Italia non può sussistere, che o violando il suo statuto, o mancando all'obbligo della riserva nella sua cassa, ovvero intendendosi col Banco di Napoli per stabilire un conto corrente reciproco di dare ed avere, col quale sistemare i conti reciproci, senza di che io credo sia assolutamente impossibile di progredire. E quando il Senato creda progredire ugualmente, sarà sempre vero che la Banca Nazionale non accetterà quello che il Senato farà.

In tale stato di cose, io mi sono fatto lecito di proporvi di rinviare la discussione: appena gli ostacoli che ora ho avuto l'onore di segnalare, saranno rimossi,

appena specialmente quest'ultimo sarà appianato, noi avremo l'onore di riproporvi la legge stessa con quelle modificazioni che si saranno riconosciute opportune. Se malgrado le mie osservazioni, si vorrà progredire nella discussione, io non avrò altro che a pregare qualche altro mio collega, che venga a fare da Relatore perchè in coscienza non potrei accettare una legge colla quale non si provvedesse all'inconveniente che ho testè segnalato.

Presidente. La parola è al Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze (con vivacità). Risponderò in merito dopo che avrò udito qualche altro oratore, ma ora dichiaro nettamente che ricuso ogni mezzo indiretto con cui si voglia rigettare la legge. Francamente noi dobbiamo andare innanzi; il Ministero ha bisogno di essere chiaro e preciso nei suoi propositi, e respingo recisamente qualsiasi mezzo indiretto con cui si voglia tergiversare la discussione o mettere il Ministero in imbarazzo.

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro delle finanze. Si vada innanzi; si rigetti, se si crede, o si approvi. Confido, anzi sono certo, che quando il Senato avrà udite le ragioni che le sottoporro, darà il suo voto favorevole alla legge; ma mi oppongo risolutamente ad ogni indugio. Io sono pronto a dare tutte le spiegazioni che si richiedono, e lo farò dopo di aver udito altri oratori; solo in questo momento domando categoricamente, se le parole del sig. Senatore Farina sono l'espressione del voto dell'Ufficio Centrale, o se sono unicamente sua opposizione.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola per un fatto personale.

Ministro delle finanze. Egli parlando ora ha detto noi, ora ha detto io. Certamente sono sempre autorevoli le sue opposizioni, ed io le tengo in tal conto che mi farò debito di combatterle ad una ad una; ma intende il Senato che essendo io stato chiamato nel seno dell'Ufficio poche ore prima, anzi un'ora prima che venisse in pubblica seduta, non avrei mancato di dare all'Ufficio tutte le spiegazioni ove avesse avuto quei dubbi, e li avesse sollevati allora che mi ha onorato di chiamarmi nel suo seno. Anzi mi pare, che dopo che furono accordate coll'Ufficio tutte quelle cose che il Ministero credette di poter acconsentire, l'Ufficio si mostrasse favorevole al progetto.

Certamente l'onorevole Senatore Farina poteva avere opinioni diverse; poteva esternarle; poteva anche mutarle. Io rispetto sempre le opinioni altrui, e specialmente quelle dell'onorevole Senatore Farina che in questa materia è tanto intendente, ma mi importa sia ben stabilito se l'opposizione sua sia l'espressione dell'opinione sua personale, ovvero di quella dell'Ufficio Centrale.

Questo dico, acciò che la discussione possa da questo momento pigliare il suo vero indirizzo, ed io sia in grado d'intendere se ho da combattere l'opinione del-

l'onorevole Senatore Farina, ovvero l'avviso dell'Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Farina per un fatto personale.

Senatore Farina, Relatore. Anzitutto mi occorre di rispondere ad una insinuazione del signor Ministro.

Io credo di aver trattato il merito della legge non di aver fatto delle insinuazioni, nè d'aver cercato di mettere in imbarazzo il Ministero.

Negli imbarazzi, il Ministero si è messo, perchè ha voluto mettersi, perchè questa non era una legge nemmeno presentata da lui; io combatto la legge non il Ministero, giacchè quand'anche la legge cadesse, il torto sarebbe piuttosto del proponente che non del Ministero sopravveniente.

Ciò quanto a quella parte che riguarda le pretese mie intenzioni.

Quanto al resto, io ho nel mio parlare indicato la prima volta, ed anche ora, come io mi assumessi la relazione in seguito alle concessioni che mi erano state fatte, e dissi che mi riservava di proporre alcuni emendamenti che mi pareva migliorerebbero la legge, ed i quali non parmi si meritassero quei rimbrotti, che il signor Ministro ha creduto furvi: gli emendamenti poi erano opera mia.

Un fatto posteriore poi è sorto, e del quale non son venuto in cognizione che attentamente leggendo il *Memorandum* che ci venne presentato durante la discussione della legge, ed in seguito al quale, ed in vista all'accertamento dei fatti in esso narrati io, individualmente, non avendo più avuto occasione di convocare l'Ufficio Centrale, riteneva opportuno si sospendesse la discussione della legge finchè gli ostacoli, creati principalmente dal preesistente stato di cose e da questo *Memorandum* accertati, fossero dalle parti interessate risolti e fatti cessare.

Questo il signor Ministro *benevolmente* lo chiama porre il Ministero nell'imbarazzo, ed io lascio libero a lui di giudicare il mio operato come meglio gli piace, intanto io ripeto quanto già dissi, che aveva parlato in mio nome, e tanto è vero che parlava in mio nome, che ho soggiunto che non potendo più io, se il Senato respingeva la mia proposta di sospensione, convenientemente disimpegnare l'ufficio di Relatore, avrei lasciato questo banco, pregando qualche altro membro dell'Ufficio stesso di surrogarmi. Resta quindi chiaro che non ho mai inteso di proporre a nome dell'Ufficio Centrale quello che non è che una mia intima convinzione; e checchè dica il signor Ministro, e faccia o non faccia accettare dal Senato il progetto di legge, risulterà sempre lo stesso, imperocchè le cose impossibili non si fanno nè dal signor Ministro nè da nessun altro.

Dopo ciò non ho più nulla per ora a dire, e lascio che giudichi il Senato.

Presidente. Debbesi ora porre ai voti la proposta individuale del signor Senatore Farina, di sospendere

la discussione di questo progetto di legge, rimandandolo a nuovi studii.

Domando anzitutto se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(Non è appoggiata)

Non essendo la proposta appoggiata, continua la discussione, e la parola spetta al Senatore Di Revel.

(Il Senatore Farina lascia il banco dell'Ufficio Centrale, e va a sedere al suo scanno).

Senatore Di Revel. Forse si agevolerebbe la discussione se il signor Ministro di finanze, prima che si progredisca, credesse di rispondere a quella tale interpellanza, che io ho avuto l'onore di rivolgergli nell'occasione in cui dovetti parlare su questo argomento, cioè, se sia vero che nelle casse della Banca esistano da circa 12 milioni di *fedi di credito* del Banco di Napoli, le quali rappresentano denaro costante, ed entrano a far parte di quella quota di riserva metallica, che la Banca deve sempre avere in relazione coi fondi in circolazione.

Un altro quesito pure io ebbi l'onore di fargli, di sapere cioè se realmente siasi già attuato in alcune parti dello Stato il sistema di dare alla Banca la esazione delle imposte, per cui siasi convenuta una cauzione da parte della Banca di 500 mila lire come mi fu detto.

Siccome queste disposizioni non risultano dalle pubblicazioni che si fanno dei decreti e dei provvedimenti del Governo, io non posso ricorrere ad altre fonti per accertarmene, e domando quindi al signor Ministro delle finanze se sia disposto a rispondere ad entrambi questi quesiti.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Il signor conte di Revel desidera sapere se nella cassa della Banca Nazionale e proprio nella sede di Napoli si trovino circa 12 milioni di *fedi di credito* del Banco di Napoli. Ecco che cosa risulta dalle mie ufficiali informazioni.

Quando la Banca Nazionale nel 1862 fu per decreto reale autorizzata ad istituire in Napoli una sede, la quale non è perfettamente ordinata come quelle che sono nelle altre città dello Stato, incontrò grandissima difficoltà a rinvenire un locale abbastanza ampio per stabilirvisi. Nel locale che poi trovò, e che è una casa di privata proprietà, non potè avere un luogo sufficiente per uso di quello che la Banca chiama *sacristia*.

La Banca fu in Napoli incaricata delle operazioni di zecca e del ritiro della moneta, la quale vi era in tale quantità, che il luogo della *sacristia* si trovò insufficiente al bisogno. Ond'è che per togliersi d'imbarazzo preferì conservare nella *sacristia*, anzichè moneta, *fedi di credito* del Banco di Napoli, che godono nel paese credito illimitato e che a questo preciso scopo la Banca volontariamente si procurò per un importo di 12 o 13 milioni. D'allora in poi ora è scemata questa quantità di *fedi di credito* ed ora aumentata (e presentemente

è minore) secondo che la Banca ha creduto di realizzare in danaro parte di quelle *fedi di credito* o di metterle in circolazione, sicchè la stato presente delle cose per la Banca Nazionale è affatto volontario, locchè basta a provarvi che la Banca Nazionale ha in quelle *fedi di credito* tutta la fiducia.

Quanto poi al poterle o no realizzare in danaro sappia il Senato che cosa è una *fede di credito*.

Essa è una ricevuta che il Banco di Napoli rilascia a colui che ha fatto un deposito; è una ricevuta che non ha una scadenza fissa, e puossi girare da uno ad altro individuo, ed è sempre realizzabile ogni qualvolta si presenti. Non è pertanto a credersi, come pare che trasparisse dalle parole dell'onorevole Senatore Farina, che sia una carta di deposito, a scadenza fissa.

Quest'è una carta la quale differisce da quelle al portatore solo per ciò che il portatore deve essere un giratario, ma è una carta non subordinata ad alcuna altra condizione, e rimborsabile a vista a colui, che essendo l'ultimo giratario, la presenta al Banco.

Quanto alla seconda domanda dell'onorevole Senatore di Revel dirò che nelle provincie ex-pontificie vi erano i così detti ricevitori camerati, i quali erano appaltatori e facevano il doppio uffizio di cassieri del Governo pontificio e di riscuotitori dell'imposte, delle quali rispondevano l'inesatto per esatto.

Quando quelle provincie furono aggregate al resto dello Stato si trovarono questi esattori in esercizio, e si rispettarono naturalmente, come si dovevano rispettare, i contratti che il Governo pontificio aveva con essi stipulati. Si sperò sempre che prima della scadenza di questi contratti potesse il Parlamento votare una legge sulla riscossione delle imposte dirette. Sanno i signori Senatori che più volte furono presentati al Parlamento progetti di legge in proposito, e che ora per una ragione ora per un'altra, le sessioni sono state chiuse prima che tali progetti di legge sieno stati approvati. Questi indugi involontari da parte sia del Governo, sia del Parlamento medesimo, fecero sì che i contratti che eransi in quelle provincie stipulati coi Ricevitori comunali vennero a scadere prima che sia stato provveduto con una legge generale al modo di riscossione. Anzichè introdurre in quelle provincie una legge nuova, ciò che non era in facoltà del potere esecutivo, si sarebbero dovuti fare altri contratti, come portavano le leggi ivi vigenti, con altri agenti camerati pel servizio di tesoreria e di riscossione. Invece di concludere contratti con tre o quattro di questi agenti, se ne stipulò uno colla Banca, e propriamente colla Banca che ha sede in quelle provincie.

Questa è una convenzione puramente temporanea, la quale cesserà di aver vigore quando la legge generale della riscossione delle imposte sarà adottata. Ed il Ministero credette di assumersi la responsabilità di tale provvedimento, cui ebbe ricorso uniformandosi in certo qual modo alle leggi pontificie che vigevano in quelle provincie, secondo le quali dove

vasi dare in appalto la riscossione delle imposte e l'esercizio della tesoreria. L'istituto che in quelle provincie poteva fare l'ufficio di tesoriere con più sicurezza si era la Banca, e siccome non potevasi distinguere l'ufficio di tesoriere da quello di riscuotitore dell'imposte, è avvenuto che la Banca si trova a riscuotere l'imposte, temporariamente, ripeto e fino tanto che la legge generale non sarà approvata.

Senatore **DI REVEL**. Non vorrei stabilire quasi un dialogo col sig. Ministro, ma mi pare che sulla prima questione non abbia risposto categoricamente. A me non basta di sapere che la Banca Nazionale abbia ricevuto per 12 milioni di *fedi di credito* del Banco di Napoli; voglio sapere se sia vero che questi 12 milioni di *fedi di credito* del Banco di Napoli figurano nei conti della Banca come danaro contante, è questa la grave questione perchè del resto, o che la Banca dia anticipazioni sui titoli del banco di Napoli, o compri titoli su quel banco, per me è indifferente, ella è in facoltà di farlo. Io domando specificamente se questi 10 o 12 milioni, o quella somma che varia, secondo disse il Ministro nei rapporti tra la Banca Nazionale ed il Banco di Napoli, se questa somma, dico, quando si trovi nelle casse della Banca Nazionale, figuri come carta o come danaro.

Ministro delle finanze. Credo che l'onorevole conte di Revel domandi se questa quantità di *fedi di credito* nei conti di tesoreria dello Stato, figuri come carta o come danaro. Ma poichè in oggi la Banca non ha il servizio di Tesoreria dello Stato, è chiaro che queste *fedi di credito* non possono nè debbono figurare nei conti di tesoreria, nè come carte di credito, nè come danaro, non potendo figurare nella contabilità della tesoreria dello Stato, ciò che è di esclusiva proprietà della Banca.

Senatore **DI REVEL**. Io ho fatto un quesito che mi pare abbastanza chiaro: la Banca deve avere in serbo nelle sue casse il terzo del numerario che mette in circolazione; domando se questi 12 milioni figurano in questo terzo. È una domanda che interessa il Governo, il quale dee curare l'esecuzione di ciò che la legge prescrive; importa poi al pubblico di sapere se nella cassa della Banca vi è o no la riserva dalla legge richiesta.

Che se il Ministro non istima rispondermi, lascio al Senato l'apprezzare la convenienza di un tale silenzio.

Ora poi prima di accingermi all'arduo compito di rispondere a un discorso dell'onorevole Ministro delle finanze, che in questa circostanza come sempre venne dal Senato ascoltato con singolar favore, perchè i suoi discorsi sono improntati di un'arte oratoria e maestrevolmente condotti per respingere le argomentazioni contrarie e porre in luce le favorevoli, io domando permesso al Senato di dare una spiegazione intorno ad un fatto che è stato accennato da l'onorevole Senatore Farina, ed in cui avendo io avuto la massima parte, potrebbe essermi addebitato come un'inconseguenza, cioè che in una circostanza la Banca di Genova fosse

stata costretta a prestare al Governo una somma di 20 milioni, la quale essa fornì senza difficoltà, e che in occasione di questo prestito fu stabilito il corso forzato dei biglietti.

Ecco come procedettero le cose: nel 1844 il mio predecessore faceva firmare dal Re una legge che stabiliva una Banca di sconto e di circolazione in Genova. Giunsi nel momento in cui occorreva dare tutte quelle disposizioni che erano necessarie per l'attuazione. Il biglietto della Banca di Genova era di 1000, di 500 e di 250 fr., e la sua circolazione non si estese mai al di là di 7 od 8 milioni, rimanendo esclusivamente nelle mani dei banchieri e della gente di affari. Non aveva alcuna circolazione nelle antiche provincie del Piemonte, e per agevolare alla Banca il mezzo di aumentare la sua circolazione, fu permesso alla Tesoreria Centrale di ricevere quei biglietti; e comechè fosse questa allora ampiamente fornita di danaro, da cambiare i biglietti della Banca ogni qualvolta li venivano presentati facendo con ciò l'ufficio che la Banca stessa faceva in Genova e in Torino.

Ciò si fece per favorirla, agevolando così ed estendendo la sua circolazione con profitto anche de' banchieri nell'occasione delle filande in primavera; ma sopraggiunti i gravi momenti del 1848, cioè l'armistizio di Milano, essendo io allora rientrato Ministro ed avendo trovato le casse posso dir vuote, perchè si era esaurita nella prima guerra tutta quella riserva, che appunto in antiveggenza di questa si era apparecchiata, vidi esser impossibile ricorrere al credito esterno, perchè si dubitava che il *piccolo paese* il quale aveva voluto così risolutamente fare sforzi giganteschi, potesse essere sopraffatto da chi doveva muovergli assalto.

Quindi si pensò a mezzi straordinarii per rifornire l'erario, ma questi mezzi non potendo dare così pronti risultati, immaginai di imporre, dico imporre, perchè fu veramente, lo confesso, un atto arbitrario, una specie di colpo di Stato, d'imporre alla Banca di Genova di prestare al Governo 20 milioni dandole però un beneficio del 2 per 100 all'anno, ed una garanzia per questo prestito in beni stabili, autorizzandola oltrecciò al taglio de' biglietti da 100 lire per darle comodità di operare in più minuta sfera.

Però se in queste circostanze chi reggeva il Ministero delle finanze fece atto che si può dire arbitrario, credo che la Banca gli debba gratitudine, perchè con ciò ella giunse a mettere in circolazione il suo biglietto, ed a far sì che quando, tre anni dopo, cioè nel 1851, fu ristabilito il cambio del biglietto e la sua circolazione facoltativa, si trovò che gli affari della Banca erano aumentati a larghe proporzioni fino a che si fece poi quella fusione colla Banca di Torino che nell'intervallo era stata preparata e che appunto per essere il corso del biglietto della Banca di Genova obbligatorio, è stato possibile operare.

Ripeto che io velli fare questo cenno solo perchè

ben si sappia in che condizioni fui costretto a imporre il corso forzato ai biglietti di Banca.

Premessa questa dichiarazione unicamente intesa a spiegare il mio modo d'agire, vengo al difficile compito di rispondere agli appunti che l'onorevole Ministro mi ha fatto ed agli argomenti ch'egli addusse contro la mia tesi.

Furono tacciati di esagerati i miei timori, quando asserii che, confidando alla Banca il servizio delle Tesorerie, si potesse anzi si dovesse arrivare grado grado a confidarle non solo questo servizio ma eziandio quello della percezione delle imposte dirette. (Prego il Senato di avvertire che parlo di percezione di imposte dirette, non di percezione degli altri diritti che esigono uno studio speciale, quale occorre per ricevitori di dogana, di registro, e simili, parlo solo di quei dazi ed imposte che risultano da un ruolo che chiunque, senza uopo di aver cognizioni speciali, può esigere ed incassare.)

Fui, dico, appuntato di esagerazione.

Io ho per principio costante quando tratto di cose pubbliche, il mirare al punto cui si arriva, e di mirarlo sempre di preferenza dalla parte più scura, e non dalla parte del roseo, ed ho trovato nel corso della mia non breve carriera, che mi avvenne spesso di giudicare rettamente, e che invece quando volli vedere le cose sotto l'ultimo aspetto, ho pur troppo sbagliato.

E che si arrivi a questo punto, io non ho dubbio dal momento che voi, confidando alla Banca il servizio della Tesoreria, le date il diritto di far accettare come denaro sonante i suoi biglietti.

È impossibile, lo dissi e lo ripeto, che quando obbligate tutti gli agenti ed i contabili dello Stato, tutti coloro che da esso dipendono ad accettare come denaro il biglietto della Banca, non siate costretti a corto andare a stabilire che anche i privati lo debbano ricevere, quando il Governo debbe soddisfarli.

Confesso che ho una certa propensione per un Ministro che in Francia fu tante volte al governo, e che ogni qual volta vi giunse, ispirò grande confidenza al paese, e ogni volta che pare si voglia ritirare, ingenera perturbazione. Parlo di Achille Fould.

Nel 1850 trattavasi appunto di ristabilire la libera circolazione, mentre in Francia nel 1848 era stata sospesa ed era diventato il biglietto obbligatorio. Si trattava di provvedere all'avvenire, e vedere quanto si dovesse fare a tal riguardo. Il giorno 7 agosto 1850 fuvi una discussione in proposito. Si fece una proposta la quale aveva per iscopo di ottenere che i biglietti di Banca fossero sempre accettati al pari, come moneta dagli uffici delle contribuzioni dirette e indirette senza eccezione, cioè si voleva redigere un articolo di legge che in termini più ampi, quanto alle espressioni ma non quanto al valore è identico con quello, che si vuole ora da noi. Or bene, a tale proposta il sig. Fould, ministro di finanze, rispondeva in

questi termini: (cito il francese per non espormi al rischio di una traduzione non abbastanza fedele.)

« Quant au premier paragraphe, je prie l'honorable préopinant de vouloir bien nous dire comment il conçoit que les caisses publiques soient tenues de recevoir des billets qu'elles ne pourraient pas faire accepter. Quoi! le cours ne serait obligatoire que pour elles? Mais si l'égalité est nécessaire, est indispensable quelque part, c'est bien sans contredit en matière de monnaie; sur ce point le droit commun doit être absolu. Comment! un receveur général aura encaissé 100,000 francs en billets, il aura une fourniture à payer pour le compte de l'Etat, il ne pourra pas rendre les billets qu'il aura été forcé de recevoir! Evidemment ce n'est pas là une proposition mûrement réfléchie. Vous parlez des comptoirs nationaux d'escompte! Mais nous n'avons aucun droit de forcer les comptoirs nationaux d'escompte de prendre des valeurs qu'ils ne pourraient pas rendre, ce serait assurer la ruine immédiate de ces établissements.

« L'auteur de la proposition n'en a pas calculé toutes les conséquences. »

Questa proposta fu allora messa in disparte, nè più ricomparve. Quando una teoria è sostenuta da un uomo tanto riputato in queste materie, io mi sento più sicuro nel professarla.

Fui anche accusato di aver sempre predicato economia e di non volerle accettare ora che ci vengono proposte. Sì, io ho sempre predicato ed ho molto praticato le economie, e se vedessi che realmente nell'attuale proposta di legge vi fosse materia di economia per lo Stato, io l'accetterei con ambe le mani; ma ho detto che queste economie finiranno per risolversi in ispese, come lo accennò l'onorevole ministro Fould, le quali in ogni caso saranno poi a carico del Governo. Mi si è opposto che questo poteva bensì accadere in Francia perchè colà erano poche le succursali della Banca e che quindi se ad essa si fosse affidato il servizio di tesoreria, avrebbe dovuto provvedere a stabilirne un gran numero, per cui grave ne sarebbe stata la spesa, e tale da non potersi sopportare; ma che invece da noi essendo già stabilita una succursale in ogni provincia non si ha a paventare la stessa difficoltà.

Io noterò che alcune spese sarebbero anche da noi tuttavia riservate a carico del Governo; ma dirò che in Francia non sono poi così poche le succursali stabilite, su 80 circa dipartimenti ve ne ha 50; quindi laddove venisse concesso alla Banca di Francia il privilegio di poter spendere il suo biglietto come denaro sonante, io credo che non con una ma con due mani accetterebbe di sopporre all'occorrente spesa e che i 30 dipartimenti i quali mancano tuttavia di succursali, sarebbero ben presto provvisti, nè certo è quella la spesa che il signor Ministro ha voluto dire che cadrebbe a carico dello Stato.

Dirò che la Banca Nazionale avendo una sede in ogni capoluogo di provincia non avrebbe per questo spese essenziali da fare, ma dico che se la Banca Nazionale

ha già stabilito queste sedi e le ha stabilite, perchè ci era il suo interesse perchè era sicura che allargando la circolazione dei suoi biglietti, essa vi trovava un largo compenso alle spese medesime.

Il sig. Ministro ha detto che era necessario assentire a questo progetto di legge, perchè col medesimo e coll'altro sulla riforma della contabilità generale dello Stato si ripromette 2 milioni e mezzo di economie.

Io confesso candidamente di non conoscere il progetto di legge che è sottoposto all'altro ramo del Parlamento, mi riservo di esaminarlo meglio quando ci verrà dinanzi, ma intanto dichiaro schiettamente che vedendo come tante successive riforme fatte nell'Amministrazione invece di economie portano sempre maggiori spese, edotto da tristi esperienze, non nutro troppo fiducia per quello che ci viene indicato; so benissimo che nelle presenti condizioni la contabilità è molto disordinata e lenta, ma io domanderò se questo disordine, se questo ritardo nella approvazione dei conti sia l'effetto della legge della contabilità, o non piuttosto l'effetto della trascuranza di essa.

Signori, io domando perchè ora non siano ancora presentati i conti del 1865? Se male non mi appongo questi conti, a differenza di molti altri prodotti presentano per soprappiù serie difficoltà per essere rassegnati al Parlamento, se non erro, pei molti ordini di pagamenti eseguiti, dei quali non si trovano nemmeno più le causali.

Io ho avuto sotto i miei ordini come capo della divisione della contabilità il Tesoriere Generale dello Stato, il sig. Genesly, che è morto ora sono due anni, ebbene, o Signori, incontrandolo talora per caso, diceva: sono 500 o 600 milioni che ho sulle braccia tutti rappresentati da piccole carte che non so qual valore avranno, e tremo pensando al giorno in cui verrò meno.

Si, o Signori, egli morì; e si verificarono nella sua cassa deficienze, si trovarono mancar fondi per cui fu posto sequestro sulla modestissima fortuna che egli aveva non maggiore di quella del giorno in cui aveva incominciato la sua carriera di 60 anni! E questo non era forse il frutto della trascuranza della legge di contabilità?

Io sono stato agli affari nel tempo in cui erano queste leggi osservate, e posso dirlo perchè è un fatto certo, ho presentato nel 1848 il conto definitivo del 1847.

Ma si dirà, si trattava di un piccolo Stato, vi erano cose che dipendevano dalla volontà sovrana, la quale poteva dar Sanatorie come meglio credesse. No, o Signori, la volontà sovrana non interveniva mai, salvo quando vi era parere favorevole del Consiglio di Stato, di cui vari membri fanno parte di questo Consesso, e possono attestare che sempre il Governo si conformava alle leggi di cui era il primo esecutore, il primo tutore, il primo osservatore.

Dunque ammettendo anche (sebbene non possa affermarlo perchè non lo conosco a fondo) che vi siano

difetti nell'attuale sistema di contabilità e nei relativi ordinamenti, io dico che il difetto il più essenziale sta nel modo di eseguirli.

Il grande Federigo diceva che preferiva una cattiva legge bene eseguita, ad una buona trascurata. Io applico questo detto (e credo di applicarlo giustamente) alla presente circostanza.

Questi pronostici che si vanno facendo di ordinamenti futuri e di economie, io li considero come parole non come verità, se il Governo non si prefigge di procedere sempre colla scorta di strettissima legalità, e di non usare arbitrii che non possono altro che svolgere lo stato delle cose.

Si aggiunge a ciò che il motivo che pure induce ad affidare alla Banca il servizio delle tesorerie si è quello di conoscere più regolarmente le condizioni del Tesoro. Io posso dire che ad ogni decade conosceva perfettamente tutte le somme e fino i centesimi che erano entrati ed usciti dalle casse dello Stato, e conseguentemente dove consimili regolamenti vi fossero si dovrebbero avere gli stessi risultati. Ora se simili regole di contabilità applicate ad uno Stato che era meno di cinque milioni e con un bilancio di 80 milioni quando non si avevano nè strade ferrate, nè telegrafi elettrici, produssero simili risultati, perchè non ne darebbero identici se estese ad uno Stato quadruplo o quintuplo, e semprechè il sistema d'amministrazione sia egualmente applicato?

Ho accennato come col passaggio del servizio delle tesorerie alla Banca, questa riesca al impadronirsi di tutto il numerario: il che conseguentemente avrebbe importanza ed azione di grandissimo rilievo: ho detto altresì che necessariamente si sarebbe poi dovuto affidare alla Banca il servizio delle esattorie.

Permettetemi a questo punto che ne appelli ad un progetto di legge presentato a questa stessa Camera sul quale si può ragionare, senza alcun inconveniente, quantunque non ancora venuto in discussione.

In questo progetto si stabiliscono le forme per la riscossione dell'imposte dirette.

Che cosa vi si propone? Si propone che gli esattori debbano essere responsabili non della specie del danaro versato, ma delle somme. Quindi, dacchè voi date ad un esattore il carico della responsabilità di tali somme, evidentemente gli date la facoltà di valersene; e questi non ha altro dovere che di rappresentarla a giorno fisso. Leggete la legge, e vedrete che gli esattori non riscuotono fuorchè ad epoche fisse le imposte dirette che i contribuenti devono pagare ai 15 dicembre, ed ai 15 giugno, giorni in cui se ne dà caricamento all'esattore, siano riscosse o non lo siano dette imposte. Evidentemente dunque questi esattori non sono più collettori del danaro dei contribuenti, il quale debbano immediatamente versare in quei siti in cui si concentra, ma sono impresari, in certa parte, della esazione di queste somme; epperò non debbono a tenore della legge, darne conto che al fine della riscossione.

Ma come appunto si lascia loro in mano la metà

dei tributi diretti durante il semestre esatti, cioè tutto quello che potrebbero riscuotere durante il semestre, loro s'impongono delle cauzioni piuttosto severe: si impone loro che diano per cauzione i due quinti delle imposte che debbono riscuotere.

Or dunque di qui non si sfugge:

O esigete da questi contabili cauzioni gravi, ed allora bisogna che li retribuite largamente: la cauzione non è cosa che a tutti loro appartenga: nella maggiorità, gli esattori devono obbligarsi a un tanto per cento, verso una terza persona, la quale ipotechi una rendita sul Debito pubblico per loro.

O non volete dar loro questa larga mercede, allora non potendosi trovare a minore spesa verrà l'occasione di dire, che la Banca accetta questo servizio, a condizioni assai più miti, sarete di necessità condotti ad affidare il servizio delle esattorie alla Banca Nazionale.

E che questo debba accadere senza fallo, e che sia nelle viste del Governo di farlo, io lo deduco da ciò, che nella convenzione è previsto precisamente il caso in cui venga affidato alla Banca il servizio della riscossione dei tributi diretti. Si è benissimo fatto riserva di andare d'accordo circa il corrispettivo, ma il principio è già ammesso. Se il principio c'è, è segno che volete tradurlo in atto. Dunque è per me evidente che volete arrivare a concentrare nella Banca Nazionale tutto il danaro dello Stato, tutti i fondi che potete avere: ed io domando se convenga dare ad essa la immensa facoltà di concentrare in sé tutto il danaro dello Stato, e forse il danaro di gran parte dei contribuenti. Io, quanto a me, non me ne posso persuadere.

Veggio, che la Banca ha un interesse, e che lo farà valere, quando ciò le torni a conto, ed in ciò non vi ha da ridire; ma io dico che il Governo ha doveri verso il paese e verso la Banca.

Se la Banca fosse una istituzione di credito come il *Credito mobiliare*, come la *Banca d'Italia* ed altri, che vivono delle proprie risorse, io non reclamerei cotanto; ma guardate, Signori, quali sono i privilegi, le sanzioni legali, i favori dati alla Banca: la circolazione legale del suo biglietto come moneta fiduciaria, l'applicazione delle pene di falsa moneta contro i contraffattori de' suoi biglietti, l'insequestrabilità dei suoi fondi, in fine un trattamento speciale rispetto al movimento della sua carta riguardo alla tassa di registro e bollo.

Quindi, allora che il Governo dà alla Banca favori di tal fatta, mi credo in diritto di domandare che essa agisca in modo da non contraddire così apertamente gli interessi del Governo.

L'ho già detto, e non piacemi ritornare sui particolari: in questi giorni quando un ribasso straordinario di fondi ha avuto luogo, quando una crisi ministeriale pareva dovesse ancora compromettere maggiormente le cose del Governo, ad un tratto la Banca restringe le anticipazioni che sommano a non meno di 40 milioni, e ciò fa senza prevenirne il sig. Ministro, locchè,

se non isbaglio disse egli stesso nell'altro ramo del Parlamento.

Ora io domando se questi sono atti cui non si debba provvedere. Domando se non siano da prendersi opportune precauzioni perchè simili fatti, in altre consimili circostanze, non abbiano a rinnovarsi.

L'onorevole signor Ministro dichiarò che a termine dello Statuto attuale non aveva sufficiente azione ad impedire questi fatti. Nondimeno io scorgo che la sua azione non fu senza effetto, perchè la Banca ha di poi allargato di qualche cosa.

Io lo dico apertamente: non vorrei mai che il Governo si trovasse in condizione di dover chiedere l'elemosina alla Banca: desidero che la Banca sia indipendente e prospera, ma desidero egualmente, che il Governo non sia sforzato a dichiararsi obbligato verso la Banca.

Si è detto che la Banca nostra non aveva nulla di comune colla Banca francese, o almeno che era molto diversa; che la Banca francese è protetta, sorvegliata dal Governo, il Governatore, il vice-Governatore ed il Direttore sono pur nominati dal Governo, laddove presso noi la Banca Nazionale (che sarà Banca d'Italia dopo il compimento della sua annessione colla Banca Toscana) non ha veruna dipendenza e nomina ella stessa i suoi governatori, i suoi amministratori.

Io pure confesso schiettamente che la Banca Nazionale la quale riconosce la sua origine dal 1844, ed ha oramai un'esistenza di più di 20 anni onorati, non è da paragonarsi alla Banca di Francia.

La Banca di Francia ha un'esistenza più che di 60 anni, e nelle gravi circostanze se essa aiutò il Governo, fu pure dal Governo largamente aiutata, ed i suoi titoli nominali che erano di soli mille franchi, ora sono di circa 3600. Il che vuol dire che se ha fatto buoni affari per se stessa, il Governo ne ha tenuto conto per averne un aiuto efficace.

Per dimostrare poi che nella Banca non si concentrerà un soverchio cumulo di danaro, si disse che si farebbe in modo che molti pagamenti venissero eseguiti col danaro di contabili subalterni, cioè degli esattori che ne hanno pochissimo in serbo.

Se parlate degli esattori, abbenchè siano circa 250 milioni che essi esigono per contribuzioni, io credo che di questi 250 milioni non devono dar conto che il giorno 15 di ciascun semestre; in epoca anteriore voi non avete il diritto di richiederli che paghino, o se lo fate, allora dovete somministrare sconti perchè sono mallevadori della somma e non delle specie, evidentemente voi date loro le facoltà di raggirare il danaro come vogliono. Non è dunque il caso che possiate giovarvi dei contabili per far loro pagare quelle somme che nell'ordine erariale gerarchico dovrebbero essere pagate dalla Banca.

Si è fatto appello anche alla Banca d'Inghilterra dicendo: la Banca d'Inghilterra è cassiere del Governo, paga, rievve per conto suo, e le cose procedono con molta regolarità e con soddisfazione generale. Io mi permetto di dichiarare che quante volte cito l'Inghil-

terra, è piuttosto per dire che non possiamo fare quello che essa fa, che per dire che dobbiamo fare quello, che fa, *Penitus toto divisos orbe britannos*; questa citazione racchiude tuttavia una potente verità gl' Inglese sono divisi da noi non solo per l'isola loro, ma perchè i loro costumi, le loro abitudini, i loro interessi, e in sostanza una singolare varietà, di condizioni, li fanno realmente diversi da tutti gli altri. Quindi io non mi appago di ciò di cui mi dichiaro anche poco conoscitore, perchè è cosa difficile il conoscere il congegno dell'amministrazione inglese, quanto è difficile conoscerne la legislazione. Se ho da citare un esempio, antepongo sempre prenderlo là dove la conoscenza delle abitudini, dei costumi, dei luoghi, insomma tutte quelle circostanze che debbono influire sull'argomento, sono maggiormente in relazione con noi.

Di più: se si dovesse prendere ad esempio l'Inghilterra, direi che là il danaro è accessorio, la vera moneta è il biglietto, perchè sì grande è la fiducia, sì grande il credito che vi si ha, che il cambio succede meno frequente; tanto è vero che io reputo che l'Inghilterra, la cui ricchezza è forse doppia di quella della Francia, ha una circolazione metallica molto inferiore.

Vi ha di più ancora: colà nel commercio un po' più elevato non solo non si ha bisogno d'oro, ma talvolta non si ha nemmeno bisogno di biglietti. È là conosciuto il sistema per cui i banchieri consegnano il loro danaro a certe compagnie e traggono sopra di esse carte che non so se chiamino *cheques* o *chiques* in pronunzia inglese, le quali non sempre si esigono, ma si cambiano come titolo, come pagamento a compimento degli affari che un terzo può avere con un quarto.

Quindi si lasci stare l'Inghilterra; io vorrei avere le sue lire sterline, ma per ora non voglio estendere all'amministrazione interna sistemi che sono affatto disparati dai nostri.

Si è anche accennato al Belgio, dicendo che esso ha un servizio di Tesoreria fatto dalla Banca, di cui molto si vantaggia e che la Banca non ne sta male. Io mi permetto di far osservare, che la Banca del Belgio si differenzia grandemente da molte altre. Il Governo è interessato ne' profitti di lei, e ad un certo punto li divide con essa; quindi è piuttosto un emanazione dello Stato, che una Banca, godente di quella indipendenza che desidero sia conservata alla Banca italiana.

Il Governatore della Banca del Belgio è nominato dal Governo, e ne riceve un assegno per il servizio del Tesoro, probabilmente perchè i benefici che ne ritrae non sono sufficienti per sopportarne la spesa.

Del resto io ho ragione di credere che quando il Governo inviò commissari nel Belgio per riconoscere come colà procedessero le cose, ebbe a rilevare che quel Governo fosse desioso di riacquistare la libertà d'a-

zione al termine del suo contratto. D'altra parte, il Belgio versa in condizioni cotanto speciali, che non può essere preso ad esempio dal nostro paese.

Evidentemente la Banca ha un interesse grandissimo ad accaparrare tutto il danaro dello Stato, e fino ad un certo punto essa non vede con paura il corso forzato dei biglietti.

Come fa la Banca per rimborsare i suoi biglietti che debbe pagare a vista?

Rimborsa con oro.

Ma, o Signori, vi siete voi rappresentata l'idea delle condizioni in cui si trova l'Italia? (prendo l'Italia cumulativamente, perchè per certe provincie non sono queste circostanze applicabili, mentre lo possono essere in complesso.)

Nel commercio internazionale siamo noi attivi o passivi?

Il valore delle mercanzie e dei prodotti, che esportiamo, uguaglia esso il valore di quanto importiamo?

Credo che nessuno vorrà convenire che in questa parte noi siamo passivi.

Dunque si può benissimo per un certo punto perdurare, e cercare di non saldare questi conti con metallo; ma verrà poi il giorno in cui l'impiego del metallo sarà indispensabile, imperocchè è naturale l'inclinazione al valore metallico; e allora?...

V'ha di più ancora.

Il debito di 240 milioni, che dobbiamo annualmente servire, è egli tutto nelle mani degli italiani?

• Son queste somme che si tolgano da una scarsella nostra per entrare in un'altra pure nostra?

No, o Signori. Io non ho la statistica, per determinare quanta sia la rendita in mano alle borse estere ma ritengo sommi ad una cifra di molta importanza; intanto è fuor di dubbio che questo servizio va fatto, e che per farlo ci vuol numerario, e quindi si comprende il perchè sianvi talvolta lagnanze, contro accaparratori d'oro per fare una speculazione!

Il giorno dunque in cui la Banca si troverà di non aver più bisogno di far incetta di oro e di argento come ora, che deve spendere le centinaia di migliaia di lire all'anno, essa si troverà pure in condizione di sopprimere queste spese, ed avrà il tutto a profitto suo, e mantenendo una riserva morta in oro del terzo, potrà estendere la sua circolazione finchè vuole.

Signori, io lo dico apertamente, quando vedo l'incamminamento naturale aiutato dalle provvisioni del Governo, per arrivare a questo corso forzoso, io per me respingo la misura che mi avvia a questo risultato.

Mi si dice che le mie parole sono esagerate. Signori, io ho avuto qualche volta l'onore di prendere la parola in questo Consesso in questioni in cui prevedeva cattivi risultati, e talvolta mi sono trovato quasi solo a sostenere il mio assunto; io ho combattuta con tutte le mie forze la legge sulla ricchezza mobile; ho detto che non si sarebbe giunti a farla eseguire lodevolmente, ho detto che trovereste mille impacci; tutto ciò si è avverato sì o no? Ognuno di voi ha potuto nelle

province intendere come vanno le cose, ed intanto io che non ho mai respinto leggi d'imposta, respingeva quella, perchè vedevo che non avrebbe potuto generare buoni effetti. Ora io domando se quella legge che ha dovuto avere vigore a partire dal secondo semestre del 1864, domando che mi dica il signor Ministro, se avete di 86 milioni che egli avrebbe dovuto a quest'ora aver esatto, ne abbia esatti forse sedici in eccedenza di quelle risorse che si sono dovute abbandonare?

Dunque le mie paure non sono a capriccio, non sono parto di cervello esagerato, sono paure che nascono da fatti che mi si presentano, e che attingo a quella poca esperienza che ho delle cose avvenute; quindi adotto compiutamente il partito che fu messo innanzi dal signor Ministro: egli vuole che si accetti o si respinga la legge; dal canto mio la respingo con tutto l'animo mio.

Presidente. La parola è al Senatore Fenzi che è iscritto per parlare in favore.

Senatore Fenzi. Atteso i nuovi fatti prodotti, rinunzio alla parola.

Presidente. Avendo il Senatore Fenzi rinunziato alla parola essa spetta al Senatore Cacace.

Senatore Cacace. Mi permetto di far osservare al sig. Presidente che non vorrei abusare dell'attenzione del Senato; mi pare che l'ora sia troppo tarda e per verità parlare a chi è già stanco di ascoltare, non è nè facile, nè gradito.

Del resto sono agli ordini del Senato.

Voci. Parli, parli.

Presidente. La parola parli non può determinare il voto; interrogo dunque il Senato se è d'avviso di rimandare la discussione a domani o se crede continuarla.

Dopo prova e controprova il Senato delibera che sia continuata la discussione.

La parola è al Senatore Cacace.

Senatore Cacace. Signori Senatori, l'onorevole Senatore Di Revel ha trattato parecchi argomenti che io avevo in proposito di sommettere alla sapienza del Senato, epperò non oserò di ripeterli. Invece tratterò assai brevemente alcune delle argomentazioni del discorso dell'onorevole signor Ministro delle finanze, il quale combattè gli argomenti dei precedenti oratori; e questo compito non è facile, o Signori, perocchè la potente parola dell'onorevole sig. Ministro ha sparso tante dubbiezze sopra una questione così evidente, chè anche i più inchinevoli a voler respingere la Convenzione sono, loro malgrado, costretti ad essere ossequiosi a questo prestigio di alta eloquenza.

Ma l'eloquenza, o Signori, non può oscurare la verità, e facendo plauso alla bellissima orazione dell'onorevole signor Ministro delle finanze, mi permetto però di dichiarare che, comunque colpito dalle sue splendide parole, non ho ragione a rivenire dall'opinione che da prima mi era formato.

Io percorrerò brevemente gli argomenti del Ministro delle finanze, ed a questi argomenti darò acconce e

brevi risposte, perocchè non voglio, lo ripeto ancora una volta, abusare del tempo del Senato, e stancare la pazienza e l'attenzione degli onorevoli Senatori.

Diceva il signor Ministro delle finanze che il sistema di affidare il servizio di Tesoreria alla Banca Nazionale era un sistema il quale veniva consigliato massimamente dal desiderio di semplificare l'amministrazione; che adottando codesto sistema, si evitavano questi gravi inconvenienti di cui avete udito parlare, che i conti della Tesoreria, i conti dell'amministrazione giacciono polverosi neg'ì archivi della Corte dei Conti per 4 o 5 anni, e che egli, come uno degli onorevoli Presidenti della Corte dei Conti poteva dar testimonianza di questo fatto. Quindi questo sistema abusivo, questo sistema fallace di amministrazione, bisognava fosse cancellato, bisognava fosse distrutto, e che ad una amministrazione balorda, (mi passi l'espressione il Senato), si surrogasse un'amministrazione più diligente qual era quella della Banca Nazionale.

Io sono per verità, o Signori, assai sorpreso di udire dalla bocca del Ministro delle finanze una critica così severa della pubblica amministrazione. E come è possibile che non si discutano i conti per lunga serie di anni? Come, io dirò, o Signori, all'onorevole signor Ministro, questo, che non è plausibile, è avvenuto durante il corso di tanto tempo, e voi non l'avete segnalato ed avvertito? E come non avete riparato, o tolto questo grave abuso della pubblica amministrazione? L'argomento adunque che viene a farci il signor Ministro non è esatto, imperocchè se fosse vero, allora si ricadrà nella conseguenza che voi dovete confidare a privati tutto il congegno della pubblica amministrazione.

Disfate, o Signori, quelle amministrazioni così dispendiose, disfate quei dicasteri che ci costano delle somme enormi, ed affidate l'amministrazione di questi diversi uffici dello Stato ad un privato. Ora io dimando, lo concedereste voi, e lo potreste permettere?

Adunque l'argomento, mi permetta l'onorevole Ministro delle finanze che lo dica francamente, l'argomento prova troppo, e quindi è inesatto, poichè non infonde in coloro che lo ascoltano la convinzione del principio che vuol sostenere.

Io uddì, o Signori, fare dal mio onorevole amico il Ministro delle finanze, una critica severa di un nostro argomento; dico *nostro*, poichè io ho avuto la fortuna di essere compagno in queste osservazioni a parecchi altri onorevoli oratori, i quali mi hanno preceduto. Egli diceva: voi fate la critica di una cosa che è la più bella parte del sistema che io propongo; voi dite che le economie sono effimere, ed illusorie, ma voi v'ingannate e non vi apponete al vero, voi fate un'accusa che non giustificate, fate un rimprovero di cui non date veruna prova. E quando il Ministro Sella diceva che con questo sistema ci è una economia di 700 o 800 mila lire, vi dovete piegare all'opinione del Ministro, e voi non potete dirgli: producate prove, poichè non posso stare alle vostre parole.

Io accetto il rimprovero, o Signori; ben diceva il Mi-

nistro delle finanze, non si debbono allegare argomenti che non siano accompagnati da una prova solenne. Or bene, quando il Ministro delle finanze ci viene ora a dire che non sono 700 o 800 mi'a lire di cui parlava il passato Ministro, ma che invece da questo sistema si ricaverà una economia di 2 milioni, o due milioni e mezzo, io all'onorevole Senatore Scialoja come perfetto gentiluomo ho il dovere di credere sulla parola; al Ministro Scialoja che parla dal Banco ministeriale, che parla come Ministro delle finanze, ho il diritto di dire, dategli le prove di quello che asserite; e quando voi mi dite che in questo sistema vi è l'economia di 2 milioni e 1/2, voi avete il dovere di provarmelo, se no, io faccio a voi con maggior ragione il rimprovero che voi avete rivolto a me ed agli altri oratori. Fece il Ministro di finanza, forse con qualche ragione, una critica alquanto severa per l'esempio che io, e qualcuno degli altri oratori, aveva allegato, l'esempio della Francia. Avete udito testè dall'onorevole Senatore di Revel se l'esempio era giustamente citato. Ma dirò al signor Ministro delle finanze, che io non soglio trattare le questioni con esempi, e che se per avventura avevo citato l'esempio della Francia, lo aveva fatto unicamente per combattere un argomento che mi pareva fallace, l'esempio cioè dell'Inghilterra, a cui avea fatto ricorso il Ministro Sella.

Del resto, o Signori, la Dio mercè, l'Italia è in tale stato che non ha bisogno di andare mendicando esempi da altri paesi, e se vi è ora un Ministro delle finanze il quale si possa mettere al paragone di Fould, e degli altri più celebri finanzieri inglesi, io son pronto ad accettare le sue previsioni.

Lasciamo adunque da parte gli esempli, che non provano nulla, e persuadiamoci che ci vogliono buone ragioni, perchè il Senato si convinca che sia utile adottare un sistema, che molti credono vizioso, e che da questo sistema nascano quei vantaggi dei quali era così largo promettitore il passato Ministro e dei quali è ora caldo propugnatore il Ministro che gli è succeduto.

Io ascoltai con molta attenzione la splendida orazione del Ministro delle finanze; egli si arrestò innanzi ad un argomento, da cui certo non potea ripiegare, l'argomento cioè della possibilità in cui sarebbe stata la Banca Nazionale già forte dei suoi mezzi, ossia più forte d'ora innanzi di quelli che le vengono dal Governo, di estendere immensamente le sue operazioni commerciali.

Io traggio, o Signori, da questo fatto una conseguenza che parmi inevitabile, che quando il commercio si slancia nelle sue più larghe e remote diramazioni, che quando un banchiere si dà a speculazioni talvolta forse azzardose, talvolta improvide, suol essere non lontano il pericolo di fallimento; e quindi io diceva, non è prudente che il Governo affidi le sue risorse alla Banca Nazionale, come non sarebbe prudente di confidare le somme che riscuote dalle imposte ad un banchiere qualunque, fosse pure della più alta

sfera commerciale, senza esporsi alle vicende disastrose di un fallimento.

Il Ministro delle finanze mi parve che fosse preoccupato di queste osservazioni. Egli così profondo conoscitore delle cose, che si attengono all'industria ed al commercio, certamente non poteva disconoscere la forza di questo argomento, e come vi ha risposto? Ha detto: i vostri timori sono vani: accade nelle relazioni tra il Governo e la Banca Nazionale quello che avviene tra un privato ed un banchiere. Un privato il quale è impotente a regolare le sue faccende ed i suoi affari, va in cerca di un banchiere il quale abbia molta fama di solidità e di onoratezza, ed a costui li affida perchè li regoli e li governi in sua vece.

Ora il banchiere il quale ha interesse di ritenere questa clientela, sarà guardingo di non fare delle operazioni azzardose, e quindi non si esporrà al pericolo di cadere in fallimento.

Or bene, ciò che avviene del banchiere rispetto ai privati, avviene del Governo rispetto alla Banca Nazionale.

La Banca sarà guardinga nelle sue operazioni, non si darà ad operazioni azzardose ed inconsiderate, e quindi queste che voi credete, sono ipotesi oltraggiose le quali non meritano di essere accolte, sono ipotesi che voi esagerate per far vedere che siavi il grande pericolo che il Governo possa mancare delle sue risorse.

Ma, Signori, basta forse che si abbia una volontà, perchè il pericolo sia rimosso, basta che un banchiere dica: io non farò operazioni azzardose, io non mi ingolferò in speculazioni dubbie ed incerte?

Non basta, o Signori, perchè la forza degli avvenimenti farà che talvolta questo avvenga malgrado il banchiere, e se avverrà che la Banca Nazionale la quale avrà nelle sue casse, certo già assai munite oggi, delle ingenti somme che da oggi innanzi si faranno maggiori, e si dia ad operazioni inconsiderate, allora vedete che non basta che abbia il sentimento di non doverle fare, allora il pericolo non si scema, non si rimuove, il pericolo sta sempre, e non basta a scongiurarlo la più forte volontà della Banca, la quale cederà all'impero degli avvenimenti ed al desiderio di grandi profitti.

Io avea addotto, o Signori, al mio precedente discorso un altro argomento che avevo trattato tanto più volentieri, poichè questo avea a suo conforto un'opinione solenne, l'opinione del mio onorevole amico, il Ministro delle finanze, il quale allorchè dettava dalla cattedra le sue lezioni di economia sociale, insegnava un principio che tutti gli economisti hanno ormai riconosciuto, che cioè sia difettoso il sistema di una Banca unica, e che si debba invece preferire il sistema della pluralità delle Banche, perchè se queste saranno più numerose e più diffuse, sarà certo maggiore il vantaggio che verrà al commercio ed all'industria.

Egli disse nella sua eloquente orazione che egli avea professata questa teoria, ma che è diverso il

parlare dalla cattedra e diverso il parlare come Ministro. Egli ci faceva un elogio che tutti sentimmo con sentimento di ossequio e di rispetto, egli diceva che queste sue opinioni dettate come professore e non come Ministro erano state applaudite da un uomo di cui il Senato avrà certo una grata ricordanza, da un uomo insigne nella storia dell'economia sociale, dal professore Giulio, di cui l'onorevole Ministro Scialoja si diceva non solo tenerissimo amico, ma che riguardava più che fratello.

Ora, io non so se in fatto di teoriche, le quali si attengono alla pubblica economia, si possa fare questa distinzione che ora ci viene a fare il signor Ministro, e ciò che è un principio certo, riconosciuto dalla scienza, non debba poi riputarsi tale quando deve mettersi in applicazione.

Se dunque egli professava, e ben professava il principio della pluralità delle Banche, come può ora farsi sostenitore di un sistema col quale si viene indirettamente a distruggere questo principio e adottare invece l'altro della Banca la quale pretende il monopolio di tutto il credito del Regno d'Italia? Io sono, o Signori, al pari dell'onorevole mio amico, ossequioso alle teoriche del professore Giulio, e quindi il Senato mi permetterà che io termini questa parte del mio ragionamento colle parole di quell'uomo eminente: « Nelle istituzioni di credito, egli diceva, come in ogni altro umano negozio, la libertà è migliore del privilegio, la libera concorrenza è migliore del monopolio, perchè è più giusta, è più efficace, è più economica, più sicura che ogni legge la quale tende a restringere la giusta libertà, sostituisce il monopolio alla concorrenza, la diretta ingerenza del Governo alla spontanea azione dei privati; è un passo retrogrado nella carriera della civiltà e dell'industria ».

Io credo, o Signori, che tutti faremo plauso a queste dottrine, e poichè l'onorevole signor Ministro delle finanze pel primo le applaudiva, non so come voglia ora venire a combatterle, sostituendo ad un sistema riconosciuto ed applaudito dalla scienza un sistema il quale darebbe luogo ad inconvenienti gravi, come quelli che abbiamo segnalati.

Io udii opporre un ultimo argomento dall'onorevole signor Ministro delle finanze. Egli diceva: infine noi faremo una prova; la Convenzione che si stringe tra il Governo e la Banca non ci lega eternamente; il Governo dopo tre anni avrà diritto di rifarla e modificarla, quando riconoscerà la fallacia del sistema, quando vedrà nell'applicazione quali sono i suoi risultati.

Ma io credo, Signori, che sia impossibile piegare ad un simile argomento. Adunque il signor Ministro non nega che presenta inconvenienti questa convenzione, adunque egli confessa che la convenzione ha bisogno

di miglioramento; come mai adunque egli poi ci consiglia di adottarla? Adottatela egli dice, perchè dopo tre anni il Governo avrà diritto di riformarla; ma, notate o Signori, sempre col *consentimento della Banca nazionale!*

Come, volete voi che il danno si consumi, e quando sarà consumato venir dopo tre anni al bellissimo spediente di ripararlo? Ma l'onorevole mio amico non deve aver dimenticato quell'aforisma legale il quale dice, che val meglio prevenire il danno, anzichè ripararlo dopo ch'è avvenuto.

Se questi adunque erano i principali argomenti che il signor Ministro adduceva per sostenere la convenzione, dessi non mi han dato ragione di variare la mia opinione, e solo mi ha messo nell'animo qualche lieve dubbio la potente parola del signor Ministro, la quale però non dev'essere al di sopra della verità, non dev'essere al di sopra degli interessi gravi del paese.

Avvertite o Signori, che di questa grave questione si è molto preoccupata la pubblica opinione, che aspetta con ansia e con grande impazienza il giudizio solenne del Senato. Non dimentichi il Senato che già altre volte questa questione fu dibattuta, che già altra volta solenni uomini che componevano il Senato subalpino respinsero questo sistema, perchè lo credettero erroneo e fallace.

Io so, o Signori, che talvolta è onorevole, che è prudente, che è financo dignitoso di rinvenire sopra una prima opinione, quando forti motivi si presentano perchè si ritorni sopra un passo già fatto; e se il signor Ministro delle finanze ci dicesse delle buone ragioni le quali ci persuadessero di respingere il voto che una volta diede il Senato, io pel primo, o Signori, che sono convinto di gravi inconvenienti di questa convenzione, non esiterei a recedere dalla mia opinione per ossequio all'impero della ragione.

Ma quando non ci si vengono a dire che due cose le quali nel fatto non istanno, cioè la pretesa semplificazione dell'esercizio ed il gran beneficio delle vantate economie, delle quali non sappiamo la portata e l'estensione, allora, o Signori, io ho il diritto di chiedere che questo alto Consesso non debba per la sua dignità ritrattare una opinione altra volta pronunciata. Così il Senato del Regno d'Italia mostrerà all'universale che la sua fermezza e la sua indipendenza non sono minori di quella del Senato Subalpino.

Presidente. Se crede il Senato, sarà rimandato a domani il seguito della discussione.

I signori scrutatori sono pregati ad occuparsi dello squittinio per la nomina del Segretario, e domani se ne leggerà il risultato.

Domani la seduta pubblica sarà al tocco.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI

Sommario. Omaggio — Congedi — Nuovo squittinio per la nomina del Segretario del Senato — Appunto del Senatore Siotto Pintor sul resoconto del Senato — Seguito della discussione del progetto di legge pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale — Considerazioni del Senatore Cambry-Digny in favore del progetto — Del Senatore Poggi, contro — Parole del Senatore Lambruschini in merito — Discorso del Senatore Torelli in favore — Del Senatore Gallina, contro — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro delle finanze, e più tardi intervengono anche i Ministri di grazia e giustizia, della marina ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Senatore *Siotto-Pintor*. Domanderei la parola.

Presidente. Intende ella parlare sulla legge in discussione ?

Senatore *Siotto-Pintor*. Prima di tutto vorrei fare un'osservazione sul resoconto della discussione del Senato, per muovere una preghiera al nostro Presidente; poi se il Senato me lo permetterà, farò qualche osservazione intorno al merito della legge.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* legge il seguente omaggio fatto al Senato :

Dal signor Michele Simonetti, di alcune copie di un suo opuscolo per titolo: *Dello intervento governativo in materia di boschi*.

Presidente. Do conto al Senato del risultamento dello squittinio per la nomina di un segretario.

Votanti, 73, maggioranza 37.

Arese ebbe voti	35
Manzoni Tommaso	26
Amari	10
Leopardi	5
Belgioioso	1
Di Giovanni	1
Astengo	1

Nessuno di questi signori Senatori avendo ottenuto la maggioranza assoluta, ed essendo questa la seconda

votazione, converrà venire al ballottaggio tra i due che hanno avuto il maggior numero di voti, e questi sono il Senatore Arese ed il Senatore Manzoni.

Sono quindi invitati i signori Senatori a scrivere la loro scheda tenendosi ad uno dei due nomi.

Senatore *Arese*. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Arese ha la parola.

Senatore *Arese*. Io ho chiesto la parola semplicemente per declinare l'onore che mi si vuol fare.

Presidente. Io pregherei il Senatore Arese a voler aspettare l'espressione della volontà del Senato in questo ballottaggio, e se il Senato credesse di affidargli questo carico a non volerlo rifiutare.

Intanto si procede all'appello nominale.

Mi perviene or ora una domanda per parte del Senatore Simonetti per un congedo di 15 giorni per causa di malattia. Chi crede accordare il chiesto congedo è pregato di alzarsi.

(Accordato)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL PASSAGGIO DELLE TESORERIE DELLO STATO ALLA BANCA NAZIONALE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per il passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale.

Il Senatore *Siotto-Pintor* ha chiesto facoltà di parlare per fare un'osservazione sul resoconto stampato delle discussioni avvenute, ed io gli accordo la parola.

Senatore *Siotto-Pintor*. Io fo una calda preghiera

all'onorevolissimo nostro Presidente acciò voglia, con ogni sollecitudine, ovviare allo sconcio gravissimo, che nel conto-renduto delle nostre disquisizioni di giorno in giorno si riproduce. Per un abbassamento pur troppo grande di vista, ben noto all'onorevole Guardasigilli, io sono fuori del caso di rivedere le bozze stenografiche.

Ieri entrando in quest'Aula seppi lo sproposito marchiano, che mi si mise in bocca. sproposito tale, che nessuna assemblea deliberante può, e debbe tollerare che si riproduca: — Udite o Signori!

« Il lagrimato Domenico Buffa, che mi fu, vivendo, e tanto diletto (Son le parole, che io profferiva nella tornata del 26) diceva un giorno ai suoi colleghi della Camera, dichiarate nemico dello Stato, chi osi proporre di sottrarre un soldato dall'esercito subalpino: e se oggi mi stesse a fianco quell'uomo egregio, io non mi sfido, che aggiungerebbe alla mia autorevole voce per dirvi ecc. »

Come vedete, o Signori, lo scerpel'one è siffatto, cioè non cape in quest'aula, non cape nella mente di nessuno (oh! oh!)

Ora, che sono sul parlare, vorrei che il Senato mi consentisse pochissimi minuti per fare una brevissima riflessione a qualcheuna, anzi ad una sola delle cose dette dal Ministro delle finanze.

Presidente. Prego l'onorevole Siotto-Pintor ad aspettare per un momento.

Risponderò alla fatta osservazione, che egli può essere persuaso, che la presidenza farà tutto il possibile perchè non si verificchino errori nei rendiconti delle discussioni del Senato: vi sono molte difficoltà, ma si cercherà di ripararvi.

Senatore Siotto-Pintor. Mi premeva che il pubblico sapesse, che questo sproposito non era uscito dalla mia bocca (Rumori).

Presidente. In quanto a prendere la parola sulla legge, io domando al Senato, se, poichè il Senatore Siotto-Pintor dico che saranno poche le sue parole, vuole accordargli la facoltà di parlare prima degli altri oratori iscritti. Chi intende concedere al Senatore Siotto la chiesta facoltà di parlare voglia alzarsi.

(Non è accordata)

Senatore Siotto-Pintor. Allora dimando la parola per quando mi potrà essere conceduta.

Presidente. L'avrà al suo turno.

Senatore Segretario Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Segretario Cibrario. Gli stenografi fanno osservare, che l'errore lamentato dall'onorevole Siotto non è stato commesso nelle bozze stenografiche, ma dalla stamperia.

Senatore Siotto-Pintor. Lo credo bene.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Gallina.

Senatore Gallina. Io non mi sono fatto iscrivere: ho domandato solo che si continuasse ulteriormente la discussione.

Presidente. È iscritto dall'altro giorno.

Senatore Gallina. In tal caso, non potrei che ripetere le cose dette da altri oratori.

Presidente. La parola spetta al Senatore Farina, ma non lo veggo presente.

Senatore Lambruschini. Se non ci è nessuno che parli, poichè credevo che fossero iscritti parecchi altri, io farei alcune osservazioni ora o mi riserverei dopo.

Presidente. Le prego di dirmi se domanda la parola in favore o contro la legge.

Senatore Lambruschini. Io parlerò sopra.

Presidente. Allora la parola spetta al Senatore Cambray-Digny che intende parlare in favore.

Senatore Cambray-Digny. Non è senza trepidazione che io prendo la parola in questa Assemblea sopra un argomento così grave, mentre non posso dividere molte delle opinioni espresse da uomini distintissimi ed eminenti per servizi resi al paese, per profondi studi e per un'intera vita di abnegazione; io però sento il bisogno prima di tutto di chiedere al Senato la sua benevola attenzione per le poche osservazioni che mi permetto di esporre.

Signori, l'argomento che ci occupa da diversi giorni, gravissimo per se stesso, agli occhi miei sembra perdere di molto la sua gravità, se si riguarda alle cose già deliberato dal Senato e che realmente possono dirsi fatti compiuti.

Tra gli argomenti che io ho sentito portare innanzi contro la legge che vi è presentata, uno principalissimo ha richiamato la mia attenzione, perchè risponde intieramente al mio modo di vedere in materia di pubblica economia, voglio parlare del principio che si fonda sulla libertà in materia di Banche. È stato detto che questa legge vulneri il principio della libertà dell'industria, della libertà in materia di Banche, ma, o Signori, io mi permetto di fare su questo punto una osservazione; senza dubbio l'aver nel regno una Banca privilegiata, una gran Banca, è un fatto che sta in opposizione al principio della libertà delle Banche. Ma voi dovete convincervi non essere già questa la legge che vulneri un tale principio. Varie volte il Senato ha avuto occasione di discutere la questione della Banca d'Italia, e prima ancora che il Senato la discutesse, la Banca d'Italia era omai un fatto compiuto: esisteva la Banca Nazionale nelle provincie subalpine, ed era Banca privilegiata, come un'altra simile ne era in Toscana. La Banca Nazionale nelle provincie subalpine, come vi disse molto chiaramente il Ministro delle finanze, si estese a tutte le altre provincie del Regno a misura che si aggregarono alla Monarchia Sabauda.

Formato il Regno d'Italia, la Banca Nazionale si trovò impiantata in tutto il Regno e finì col costituirsi in Banca d'Italia fondendosi colla Banca Toscana. Di questa fusione, o Signori, voi approvaste uno Statuto nell'anno decorso, di questa fusione voi avete approvato, or sono poche settimane, il decreto che l'ha ordinata, quindi la questione

della libertà delle Banche mi sembra affatto estranea alla discussione, poichè, mi piace ripeterlo, la Banca d'Italia esiste, è un fatto compiuto sul quale noi non possiamo ritornare; possiamo avere qui opinioni diverse sulla questione della libertà delle banche, sui vantaggi di una Banca unica, sull'utilità di una Banca privilegiata, ma noi non possiamo oramai far sì che la Banca d'Italia, unica, privilegiata, non sia, non esista; è inutile discutere sopra questo argomento, è inutile dunque l'espone i pericoli di una gran Banca, è inutile parlare dell'influenza che uno stabilimento così fatto può avere sulle transazioni commerciali in certi dati momenti. Questi dubbi potevano elevarsi contro il decreto della fondazione della Banca d'Italia, ma io non vedo che abbia valore contro una legge, la quale si riduce a proporre che questa Banca faccia ufficio di Tesoriere dello Stato.

Oggi, non lo dimentichiamo, la questione su cui deve pronunziarsi il Senato è unicamente questa:

È opportuno, è utile che l'ufficio di tesoriere sia disimpegnato dalla Banca piuttosto che da un numero più o meno esteso di uffici governativi? A dir vero anche su questa questione, mi pare che il Senato si sia più volte pronunziato. Difatti nelle due leggi che ha votato sopra questo argomento, non solo cioè in quella parte portata recentemente alla sua approvazione col decreto che l'aveva messa in atto, ma in quella eziandio che fu lungamente discussa nella decorsa sessione, il Senato si è già pronunziato. Il Senato infatti nello Statuto della Banca che fu votato a Torino nella scorsa sessione all'art. 4 approvava quanto segue:

« La Banca può assumere l'esercizio delle zecche dello Stato.

« Quando il Governo lo richiegga, essa assumerà in tutto o in parte il servizio delle Tesorerie dello Stato secondo le norme che saranno stabilite per legge ecc. »

Nella Convenzione approvata col Decreto Reale, del 23 ottobre 1865, che fu sottoposta al Senato, e che fu sancita dal Senato medesimo, all'articolo 6, terzo alinea, si legge: « A richiesta del Governo assumerà gratuitamente il servizio della Tesoreria a misura che gli verrà affidato dal Governo. »

In sostanza parmi che qualora vi fosse stato contro la massima di questa legge una vera e propria opposizione in Senato, sarebbero stati respinti questi due articoli, tanto nella legge che fu discussa l'anno scorso, quanto nell'ultima votazione. Dirò di più, durante le discussioni che furono fatte a Torino nello scorso anno, e alle quali ebbi l'onore di assistere, fu dal Senatore Vacca proposto un emendamento col quale s'impondeva alla Banca l'obbligo di esercitare gratuitamente le tesorerie quando ne fosse richiesta. Questo emendamento fu rigettato unicamente perchè appariva che potesse essere troppo grave per la Banca il pretendere questo servizio gratuito.

Ed ora appunto, o Signori, che nella Convenzione sottoposta alle vostre deliberazioni, è sancito il principio della gratuità di questi servizi, non so convin-

cermi come l'approvazione di questa legge possa correre pericolo in Senato.

Un altro argomento, un altro tema di grave discussione è stata la questione di sapere, se i biglietti della Banca possono e debbono essere senza pericolo ricevuti dalle casse dello Stato.

Ma, o Signori, mi è d'uopo ricordarvi che anche su questo argomento il Senato ha già deliberato.

Nella legge che fu discussa nel passato anno a Torino, l'art. 4 della medesima diceva:

« I biglietti della Banca d'Italia saranno ricevuti in pagamento in tutte le casse dello Stato, dove esiste una sede od una succursale della Banca medesima. Il Governo può anche ordinare che si ricevano in altre casse dello Stato. »

E quest'articolo fu approvato dal Senato. Ultimamente, un mese fa circa, venne sancito in quest'Aula stessa l'art. 9 della convenzione approvata col Decreto del 23 ottobre che diceva:

« La Banca ha facoltà di emettere biglietti al portatore di L. 1000, 500, 200, 100, 50 e 20, pagabili a vista ed in contanti.

« Essi saranno ricevuti in tutte le casse dello Stato poste nei luoghi ove è una sede od una succursale della Banca ed in tutte le altre casse dello Stato poste nelle provincie, nelle quali il servizio di tesoreria è affidato alla Banca. »

Confesso che dopo questi voti mi pare affatto ozioso deliberare adesso se sia utile o no, e se vi sia pericolo nel concedere alla Banca il privilegio che i suoi biglietti siano ricevuti come contante nelle casse dello Stato. Anche questo è un fatto compiuto.

È stato detto che un tal favore accordato alla Banca, presentava un pericolo grave per lo Stato medesimo; che sarebbe venuto un giorno in cui lo Stato obbligato a ricevere nelle sue casse i biglietti di banca, non avrebbe potuto rimmetterli in circolazione: è stato detto che in quel giorno lo Stato sarebbe costretto a dar corso forzato a quei biglietti: ma questo pericolo, che è vero nel caso in cui lo Stato mantenga le tesorerie con uffici governativi, diminuisce d'assai quando l'esercizio della tesoreria è affidato alla Banca; imperocchè la Banca deve ad ogni momento ricevere i proprii biglietti e barattarli in contante. Sicchè non è un aggravio che le si dà obbligandola a riceverli in pagamento per conto dello Stato. Essa ha del resto per tale scopo la sua riserva metallica, ed il pericolo che questa riserva metallica non possa bastare, non si accresce già collo affidare alla Banca l'ufficio di tesoreria.

Un punto assai grave, sul quale, debbo confessarlo, l'animo mio ha incontrato qualche titubanza, si è quello relativo al riserbo fatto nell'ultima legge sulla Banca, di potere affidare cioè alla Banca medesima la esazione delle imposte. Io dico esplicitamente, o Signori, che qualora credessi che la legge sottoposta alle nostre deliberazioni potesse portare alla conseguenza che lo stabilimento della Banca dovesse dive-

nire l'esattore genera'e delle tasse dirette, io voterei contro. Ma questa, a parer mio, è una supposizione, la quale non ha sufficiente fondamento. Pur troppo è stata votata quella legge, secondo la quale tra le altre cose, può la Banca a patti da stabilirsi, assumere la percezione delle imposte. Confesso che se fossi stato presente a questa votazione, avrei votato contro, e voterei e voterò contro tutte le volte si trattasse di dare alla Banca la esazione delle imposte dirette; ma non vedo che l'affidarle l'esercizio della tesoreria conduca punto a questa conseguenza. La Banca riceverà dagli esattori, dai camerlinghi, dai ricevitori, come si chiameranno, le imposte che essi avranno raccolte; le riceverà in numerario o in biglietti, giacché il riscuotitore dovrà pure accettarli e portarli alla Banca stessa per avere un mezzo di sbarazzarsene; ma per questo non verrà forse la conseguenza necessaria, che la Banca debba togliere di mezzo tutti questi ricevitori e prendere il loro posto per sostituirvi i suoi mandatarî? Questa necessità, confesso il vero, io non la veggio.

Mi pare anzi evidente che, sia che si accetti il sistema degli esattori mandamentali incaricati di esigere le tasse dando il *non riscosso per riscosso*, sia che si vogliano adoperare i percettori governativi, sia infine che si chiami in aiuto, come era prima nella Toscana, come è tuttavia, l'ingerenza comunale, io non vedo dove sia la difficoltà d'inviare questi percettori a depositare le somme delle tasse nella cassa della Banca.

Quindi dal momento che l'affidare alla Banca il maneggio dei danari dello Stato non porta alla conseguenza che essa debba poi riscuotere direttamente le imposte, non trovo ostacolo alcuno ad affidarle questo servizio.

Alcuni non solo hanno dubitato che la presente legge conducesse alla conseguenza di far divenire la Banca riscuotitrice delle *tasse dirette*, ma hanno pure temuto che la Banca assumesse un'ingerenza nell'amministrazione dello Stato. Su questo punto io non mi estenderò: l'onorevole Ministro delle finanze, nella sua lunga ed eloquentissima orazione, spiegò chiaramente quali sono gli uffici che spettano alla Banca; mostrò che la Banca non era, nè doveva essere altro che il cassiere dello Stato; quello cioè che riscuote i denari facendone una ricevuta, e paga poi dietro un mandato spedito da chi amministra lo Stato; quindi non credo necessario estendermi su questo punto che solo ho toccato, per dire una parola intorno ai pericoli; che secondo alcuni incontrerebbe la pubblica amministrazione, se al Senato piacesse di approvare questa legge.

Ma fra questi pericoli dei quali io ho sentito vagamente parlare, confesso che un solo mi sembra chiaro, plausibile e determinato: il pericolo, diciamo pure, del fallimento della Banca, mentre essa abbia nella cassa una somma per conto dello Stato!

Signori, parliamoci chiaro; il fallimento di una

Banca unica e privilegiata è veramente un grave pericolo; esso porterebbe in tutte le transazioni gravissimi turbamenti, ma chi meno ne risentirebbe sarebbe certamente la pubblica Azienda, soprattutto quando avesse nella cassa una somma poco rilevante. Lo Stato allora non correrebbe altro rischio che di perdere quella somma che fosse entro le casse della Banca, il rischio cioè di perdere la differenza tra il dare e l'avere della Banca verso il Governo.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Ora, o Signori, questa differenza per molto tempo non potrà essere nè grave nè importante.

Finchè il Bilancio dello Stato avrà una cifra di passivo superiore a quella dell'attivo, credo che il Ministro delle finanze troverà difficoltà a far rimanere nella Cassa della Banca una somma sufficiente per far fronte ai bisogni giornalieri.

In sostanza che cosa farebbe, che cosa fa il Governo verso la Banca?

Quello che altrove, soprattutto in Inghilterra, usano fare i negozianti, cioè tenere il loro danaro presso i banchieri e spedire per le proprie spese dei mandati su questi banchieri?

Ora la esperienza ha provato che i banchieri di coloro che spendono più del loro entrata, non hanno in generale grandi somme a disposizione di questi ultimi, e che il fallimento dei primi fa poco danno a coloro i quali spendono più di quello che incassano.

In sostanza, io credo che il pericolo per questo lato sia molto lieve, perchè le risorse affidate alla Banca non potranno ascendere giammai a somme molto rilevanti.

Non mi dilungherò molto sopra gli altri argomenti che sono stati addotti per combattere questa legge.

È stata accusata la legge di essere una imitazione inglese, è stato detto che in Italia non si vogliono imitazioni inglesi, poichè l'indole del paese non si confà alle istituzioni dell'Inghilterra.

Da un altro lato sono stati addotti esempi continui di quello che accade in Francia, di quello che si fece in Francia in simile occorrenza.

Signori, io sono perfettamente di avviso che più di tutti possa aver ragione quell'onorevole Senatore il quale sosteneva ieri, l'Italia non avere bisogno di esempi; tuttavia non andrò tanto avanti: accetterò anche gli esempi soprattutto quelli che si addicono alla nostra indole, ai nostri bisogni, alle nostre abitudini, e per dire il vero, a me pare che il sistema proposto si confaccia pienamente all'indole, alle abitudini ed ai bisogni di molte parti del nostro paese.

Sono poi stati accennati gli esempi di certi sistemi, di certi modi di conteggio che nell'Inghilterra si tengono fra i diversi banchieri di una medesima piazza: è stato detto che questo non si usa che in Inghilterra; Signori, questo si pratica anche da noi.

Quegli stessi computi e quegli stessi pareggi di conto si fanno a Livorno, dove ogni giorno tutti i mandatarî e

tutti giovani delle case di commercio si riuniscono insieme per liquidare i reciproci conti.

Sono cose che passano inosservate, perchè vi siamo avvezzi da lunga data, ma che desiderai citare, perchè non si creda che l'Inghilterra sia un paese eccezionale, che abbia pratiche affatto uniche, impossibili ad essere imitate e stabilite altrove.

Nè tampoco io mi tratterò sopra un altro argomento che è stato tratto dalla disuguaglianza e sproporzione che si riscontra tra l'importazione ed esportazione delle merci nel Regno d'Italia. Questa è una questione oggimai abbastanza discussa e conosciuta dagli economisti, e non ha l'importanza che le si è voluto dare. Per altra parte, se fosse vero che il valore dell'importazione, essendo superiore a quello dell'esportazione trasse alla conseguenza di impoverire continuamente il paese, locchè io non credo, se fosse vero che ciò costringesse il Governo a perdere ogni anno una somma di numerario, se ne dovrebbero risentire le Agenzie del Tesoro non meno che la Banca, e a quest'ora i fatti lo proverebbero evidentemente.

Signori io non voglio allungarmi di più sopra gli argomenti messi in campo contro la legge; ho bisogno di venire a rammentarvi i vantaggi che essa presenta. Questi vantaggi, io sostengo, sono due, e per quanto sieno stati messi in dubbio dai precedenti oratori, a me pare che si possa essere perfettamente sicuri della loro esistenza.

Tali vantaggi sono: la semplificazione della contabilità dello Stato, e le economie. So che sono stati contestati, e capisco che questo sia il punto capitale della questione.

Se veramente affidando il servizio di tesoreria alla Banca si ottenga una grande semplificazione del sistema di contabilità dello Stato, se veramente si ottenga una vistosa economia, io non credo che nessuno in Italia possa rifiutare alla legge il suo voto.

Signori, è un fatto innegabile che il sistema di contabilità è in oggi nel nostro Regno complicatissimo. Ve lo ha detto il signor Ministro delle finanze, ve lo dicono soprattutto tutti i creditori dello Stato i quali non trovano mai la via per farsi pagare. L'onorevole conte di Revel vi faceva osservare che questi imbarazzi nascono appunto perchè la legge di contabilità non è scrupolosamente osservata. Io sono perfettamente persuaso che questo sia; sono convinto che in molte parti sia trascurata; ma, diciamo la verità, essa è talmente circondata di formalità, è talmente carica di dettagli, che nei gravi e solenni momenti dallo Stato attraversati, era naturale, era necessario che se ne trascurasse l'osservanza, e da ciò è venuto il ritardo nei rendiconti ed ogni altra conseguenza fin qui lamentata. In avvenire, attuandosi questa legge, potremo avere da un momento all'altro uno stato di cassa. Allorquando alle molteplici agenzie del Tesoro, le quali sono più di 130, si sostituisca un unico conto corrente colla Banca, egli è pur evidente come debba essere più fa-

cile sapere giorno per giorno, settimana per settimana, lo stato di cassa generale del Regno.

Vengo alle economie.

È stato messo in dubbio che la legge attuale possa fruttare delle economie allo Stato. Eppure, o Signori, egli è un fatto che la Banca adempie gratuitamente il servizio di Tesoreria, e da un'altra parte egli è pure un fatto che le Tesorerie costano all'erario, come disse l'onorevole signor Ministro, 800 mila lire. Dunque, togliete pure una cifra per spese di disponibilità agli impiegati, resterà sempre un'economia di 700 mila lire. Ma questo non basta, la semplificazione che vi è nella contabilità, permette di sopprimere una quantità d'uffici di riscontro, di agenzie, di contabili nelle diverse provincie; e questo, il Ministro ve lo ha detto, questo, tolte pure le spese di disponibilità, vi darà un risparmio di due milioni. Come si può allora dire che non sia questa un'economia?

In sostanza, il Ministro v'ha dimostrato che si arriverebbe ad un'economia di due milioni e settecento mila lire; ma non basta, io credo che il signor Ministro avrebbe potuto dirvi anche di più. Esso non ha pensato probabilmente quando vi esponeva le economie che produrrà questa legge, che egli è costretto di tenere nelle diverse casse delle 130 o 140 agenzie provinciali una somma non minore di 70 milioni; è questo credo tal fatto che forse l'onorevole Ministro non mi negherà. Ora, Signori, quando l'esercizio del Tesoro venga affidato alla Banca, evidentemente non è più necessario di avere nelle sue casse tanto denaro: la Banca ha un maneggio di denaro continuo, per cui quando possa avere verso il Governo un debito di 20 o 25 milioni, probabilmente tutte le operazioni cammineranno perfettamente, ed in questo caso vi faccio osservare, che saranno 50 milioni di meno che il Governo sarà obbligato di tener inutilmente in cassa.

Ora siccome il Governo paga il frutto del 7 p. 0/0 sul denaro che ha preso a mutuo, egli è evidente che dovendo tenere morta una somma di 50 milioni di meno, avrà un'economia di 3 milioni e mezzo. Ecco dunque in sostanza che questa legge vi dà un'economia totale di oltre 6 milioni.

Io confesso che davanti a questa cifra non so capire come si possa esitare un momento a votare questa legge. Un onorevole oratore ricordava giorni sono, e l'ha ripetuta oggi, una parola di quel cittadino tanto amato da quanti lo conobbero, che fu Domenico Buffa, il quale diceva:

« Dichiarate nemico dello Stato chi osi proporre di sottrarre un soldato dall'Esercito Subalpino. »

Quell'onorevole Senatore, soggiungeva, che se Domenico Buffa fosse oggi qui, ci direbbe: *ponete al bando dello Stato chiunque osi proporre di spendere uno scudo di più del necessario...*

Io spero che a fronte di queste parole, a nessuno verrà in mente di spendere 6 milioni più del necessario, votando contro questa legge.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Signori Senatori, sin dal primo giorno in cui gettai gli occhi su questa legge e mi accinsi a studiarla, gravi dubbi si ingenerarono nell'animo mio sulla portata della medesima e sulle conseguenze che avrebbe potuto avere.

Io venni a questa di-cussione col'animo inclinevole a non darvi il mio voto, ma nel primo giorno io sentii parlare di modificazioni combinate tra l'Ufficio Centrale e l'onorevole signor Ministro delle finanze, dalle quali forse io sperava di poter attingere tanti lumi ed argomenti da generare in me un convincimento opposto.

Per altro io m'ingannai.

Le modificazioni che si portavano alla legge, consistevano in una sola, quella della revisione della medesima dopo un certo tempo: le altre che avevano apparenza di maggiore importanza erano rilegate in un regolamento che non è posto sotto gli occhi del Senato, e che non è presentato al medesimo per la sua approvazione.

Dunque non può riguardarsi in questa parte come modificativo della legge. Io ho prestato lunga attenzione al bello e grave discorso del signor Ministro delle finanze, e continuai a pensare alle parole del medesimo ed agli argomenti detti dopo che uscimmo da quest'Aula; ma confesso che nel mentre ammirai la sua schiettezza, la lealtà che egli portava nella discussione medesima, nel mentre provai un sentimento di compiacenza nel sentir porre dal primo giorno, ed auco nella tornata di ieri, revisamente la questione ne' suoi veri termini, vale a dire, a ripudiare ogni modo equivoco ed ogni mezzo obliquo per far approvare o rigettare la legge, amando di sottoporla francamente all'esame del Senato, tal quale era, nondimeno io non ho potuto rassicurarmi.

Io non ho trovato nel discorso del signor Ministro tali e tante ragioni da dileguare questi miei timori. I quali timori, Signori, non sono tali, intendiamoci, che mi facciano presagire una catastrofe a danno delle nostre sorti politiche, ma sono timori di gravi errori, e delle conseguenze funeste che essi arrecheranno al paese, segnatamente alle classi le meno agiate e le più povere del popolo, di quel popolo che facilmente esalliamo, e lodiamo con frequenza, ma che pur troppo con eguale facilità obliamo sovente.

Quando si tratta di cambiamenti così gravi e così importanti quali sono tutti i cambiamenti finanziari, a me è parso sempre buon consiglio di esaminarli principalmente sotto l'aspetto dei danni che possono recare nell'ordine economico del paese, e dirimpetto specialmente alle classi povere che più ne potrebbero soffrire.

Le classi agiate sopportano più facilmente le conseguenze dannose di un infelice progetto di legge, ma le classi più infime ne sono colpite più vivamente e in un modo più fatale alla loro già misera condizione. E quantunque io creda che i molti errori che possiamo

avere commessi nell'operare questo gran rinnovamento politico d'Italia ci abbiano per la buona fortuna che ci protegge portato meno danno di quello che ci potevano portare, nondimeno io stimo savio consiglio di non tentare di troppo la fortuna, e di antivenirli per quanto si può, e dove prevenire non si possono, studiare almeno di ottenere che in pratica riescano meno funesti.

Or dunque io temo, o Signori, da questa legge un grave perturbamento nell'ordine economico del paese. Il titolo della medesima è abbastanza modesto, non si tratterebbe d'altro che del passaggio del servizio della tesoreria dello Stato alla Banca.

Se noi stiamo al titolo apparente, la cosa parrebbe di poco momento, ma levata la buccia che la ricopre, vi troviamo dentro disposizioni ben gravi, e di maggior importanza di quella, che il titolo non significhi.

Le casse dello Stato spariscono. Il Ministro delle finanze non avrà più un soldo a sua disposizione da che questa legge sarà pubblicata. Quando avrà bisogno di danaro gli converrà spiccare un mandato sovra la Banca. Spariscono le casse del Debito Pubblico, sparisce la Cassa ecclesiastica, sparisce, se non m'inganno, non già l'amministrazione, ma la Cassa dei depositi e prestiti, di recentissima creazione. Tutto il denaro dello Stato va a calare negli scrigni della Banca: nessuna cassa pubblica si troverà in nessun angolo del Regno: nessun Ministero avrà più uno scrigno dello Stato a cui chieder moneta contante.

E quale effetto è per derivarne da una legge la cui indole è d'abolire tutte le casse dello Stato per far passare il danaro pubblico in quella della Banca?

Io ne vedo subito l'effetto principale, che mi pare inevitabile per la natura delle cose; esso è la sostituzione del biglietto di Banca al numerario, e questo non per una legge che venga a stabilirlo forzato, ma per l'impulso che ne deriverà dalla proposta in discorso.

Questo effetto economico è egli buono o cattivo? È egli pericoloso o no?

Per risolvere questo problema, a mio avviso, bisogna guardare alle condizioni in cui versa il paese, e quelle in cui si trova la Banca, ed a quelle pure della finanza dello Stato.

Le condizioni del paese, non mi paiono oggi tali da poter sostenere il corso della carta-monetata, senza gravissimi inconvenienti.

Gli economisti, per ordinario, sogliono contemplare e configurare il caso che la carta-monetata, i biglietti della Banca si sostituiscano al numerario in uno Stato, ma lo configurano come il *non plus ultra*, l'*Eldorado* di un paese giunto all'a massima sua prosperità. Quando un paese ha toccato l'apice della sua maggiore floridezza, quando i commerci fioriscono, le industrie sono svolte variamente e cospicuamente in ogni angolo del paese medesimo, quando la classe proletaria lavora dappertutto, ed è largamente retri-

buita, quando insomma siamo in condizione poco meno di perfezione economica, allora, dicono gli economisti, che può anche farsi a meno del numerario per valersi dei metalli in usi più profittevoli: allora si può avvicinare da per sé l'età della carta-moneta desiderata da tutti; e non imposta da alcuno, la quale si stabilirebbe come l'effetto naturale di quella prosperità a cui una civile associazione fosse pervenuta. E noi non siamo sventuratamente in tale condizione! Io credo che dobbiamo ancora molto camminare per questa via.

Vi sono parti d'Italia in cui l'industria, il commercio fiorisce; ve ne sono altre nelle quali si può dire che tutto è da fare, dove le industrie e i commerci appena si svolgono e non toccano nemmeno l'età della giovinezza; debbono infine seguire dappertutto tali e tanti cangiamenti, dopo l'unione che si è fatta delle diverse provincie, da ritenere che le forze vitali latenti del paese non sieno nemmeno per la metà venute in piena luce e che la grande rinnovazione economica derivante dalla politica sia appena oggi nello stato di embrione.

Vi sono poi alcune contrade ed alcune terre d'Italia in cui l'uso del biglietto di Banca è appena conosciuto, e dappertutto nelle classi infime del popolo, e nei luoghi meno popolosi, questa istituzione del credito non solo non è desiderata, ma è invece respinta.

E la finanza dello Stato nel risolversi a consegnare il denaro pubblico alla Banca si trova ella in una condizione eguale a quella a cagion d'esempio in cui era la finanza d'Inghilterra? No, la finanza d'Italia versa in condizione abbastanza critica. Nè per questo io dispero, che gl'imbarazzi siano invincibili. Sono anzi persuaso del contrario, non tanto per l'abilità e la fermezza degli uomini che reggono le sorti dello Stato, quanto ancora per la volontà e la concordia del paese a superare tutti gli ostacoli. Noi vinceremo anche questa gravissima prova, noi schiveremo i pericoli, ma non pertanto bisogna confessare che la finanza è in tale condizione da non poter dettare legge a un istituto di credito, a cui affidasse la pecunia pubblica, ma da rimanere invece incagliata nei suoi movimenti. Onde per essa la sostituzione del biglietto al numerario rappresenterebbe un fatto luttuoso, e non costituirebbe un indizio di prosperità.

E la Banca, o Signori? Essa è giovane, anzi come Banca d'Italia non è ancora costituita. Vi era per lo innanzi una Banca nazionale Sarda, la quale, estesa a molte provincie, diede certamente buoni frutti.

Ma questa Banca, diciamo francamente, quale essa è agisce da molto tempo, è una Banca di grandi prestiti, di grandi speculazioni, più adatta a sostenere le grandi operazioni di commercio, le grandi negoziazioni sulle rendite e i valori pubblici che non il commercio e la piccola industria; essa presta milioni anche a un solo negoziante con quella stessa indifferenza e disinvoltura, con cui le piccole banche degli antichi Stati d'Italia prestavano una volta centinaia di lire a qualche industriale, od a qualche piccolo manifattore;

essa in mezzo alle grandi imprese che si organizzano tutto di si mostra alleata con tutti gli istituti di credito nelle altre parti d'Europa; per conseguenza la natura delle sue operazioni, le abitudini del suo traffico la spingono per una via, nella quale è per essa di un supremo interesse il poter estendere dappertutto i suoi biglietti di credito. Se questa sostituzione potesse apportarsi naturalmente per scambievoli transazioni, per consenso reciproco, per volontà di tutti quelli che hanno da fare collo Stato e colla Banca, o a trafficare tra loro, io non temerei la soverchia estensione del biglietto; ma poichè questa sarebbe imposta dopo il voto della legge, per le condizioni in cui si trovano vicendevolmente la finanza, il paese e la Banca, io ne presagisco funeste conseguenze.

La Banca irresistibilmente ci condurrà a questo, a dare biglietti invece di denaro; non forzerà perchè non può, ma vi saranno gli equivalenti all'occasione. A buon conto l'onorevole signor Ministro delle finanze ci diceva l'altro giorno che nei luoghi dove si porteranno gli agenti della Banca in quel dato giorno del mese per riscuotere dai contabili dello Stato le somme che devono versare nelle mani di codesti agenti, essi faranno pure i pagamenti ai creditori dello Stato. Ora questi pagamenti, checchè ne pensi il signor Ministro si effettueranno in biglietti di Banca: e questo fatto è naturale, naturalissimo, perchè non è credibile che gli agenti i quali si allontanano dalla sede della Banca per andare a riscuotere somme portino con sé del denaro; tutto al più porteranno biglietti, oppure si varranno dei biglietti che riscuotono per pagare i creditori che là si trovano. E chi sono poi questi creditori? Sono quelli appunto che più soffriranno da questo operato degli agenti della Banca. Sono i piccoli impiegati, i pensionati, sono i creditori della rendita, sono i creditori della Cassa ecclesiastica, sono i creditori della Cassa dei depositi, saranno ancora quelli che debbono riscuotere dall'ufficio di posta i vaglia postali, sono ancora quelli probabilmente che avranno dei buoni del Tesoro da ritirare; e tutti questi creditori di condizione in parte poveri, e in parte poco agiati, al vedersi offrire dagli agenti della Banca biglietti invece di denaro, io credo non se ne possano trovare avvantaggiati; perchè nel paese non vi è con che cambiarli, e perchè recandosi alla più o meno lontana sede della Banca dovranno spendere e consumare del tempo per essi prezioso.

Adunque l'andamento naturale delle cose porta la Banca irresistibilmente (quand'anche noi dicesse bisognerebbe ritenerlo) a pagare con biglietti i creditori dello Stato. Ne volete una prova chiara?

Nello stesso luogo, ove è la sede principale della Banca, già si pagano i creditori della Banca stessa con biglietti; e quindi chi riscuote deve andarli a cambiare in altra stanza dell'ufficio bancario, costretto così a veder raddoppiata un'operazione che dovrebbe esser unica.

Il pagamento naturale della Banca si fa colla con-

segna di biglietti; per essa il biglietto è la sua moneta, e questa moneta è disposta a diffonderla abitualmente ovunque.

Se, ripeto io, questo potesse essere accettato senza danno grave del paese, e massime delle classi che non hanno risparmi tali che permettano loro di mettere in disparte i biglietti che riscuotono per qualche tempo, io non me ne turberei gran fatto; ma questa innovazione appunto andrà a ferire quella gente che tutt'altro desidera e vuole che aver fogli invece di contanti.

Ma, si dirà, nelle casse della Banca colerà il numerario dello Stato, giacchè i contabili versano moneta.

Io credo che ciò accadrà nei primi tempi, ma dopo poco avverrà che i contabili valendosi delle disposizioni della legge invece di versare danaro verseranno biglietti. Ragione di più per cui la Banca dovrà desiderare maggiormente di pagare con biglietti e non col danaro.

E che sarà del numerario versato che sia nelle casse della Banca?

Esso dispenserà la Banca dal tenere o tutta o parte la sua riserva metallica, perchè ne fa le veci; ed il rimanente o avrà destino verso l'estero, o non circolerà più nell'interno dello Stato con quella facilità con cui circolava prima.

Tutti questi avvenimenti, a parer mio, accadranno appena la legge sarà votata, ed io ne prevedo, come diceva, un grave perturbamento economico, imperocchè non saranno frutti naturali dello svolgimento del credito, dello svolgimento della industria, della prosperità del commercio, ma l'effetto indiretto di una condizione di mal essere nella quale tutti ci troviamo, che avrebbe spinto la finanza a spogliarsi di tutto il suo danaro per darlo alla Banca.

Se si dovesse andare, (lo che spero non avverrà mai) al corso forzato dei biglietti sarebbe meglio andarci con piena cognizione di causa e per vie dirette non oblique secondo la professione di principii fatta giustamente ieri dall'onorevole Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Mai, mai il corso forzato.

Senatore Poggi. Ebbene, se non dobbiamo ricorrervi mai, come io stesso spero e desidero, è bene di evitare di giungervi o di avvicinarvi per modi indiretti e non meno fatali alla prosperità pubblica.

Nè questi sono i soli pericoli di tale innovazione.

Lo stesso onorevole Ministro nella sua relazione come membro dell'Ufficio Centrale prevedeva pure il caso che è stato da altri onorevoli Senatori contempato, caso remoto se vuoi, anzi di difficilissima verificazione, che io non avrei neppure configurato, se altri non mi avesse preceduto in tale ipotesi, quello di un fallimento della Banca. E il diceva il signor Ministro allora relatore: quando si prevedesse da lontano che la Banca si trovasse in gravi imbarazzi, vi sarebbe modo di provvedere, vi sarebbe modo di far sì che lo Stato non correasse ulteriori rischi, vale a

dire, si potrebbe, se non ho obliato le parole, al dieci di ogni mese arrestare i versamenti del danaro della cassa della Banca.

E che sarebbe questo provvedimento nel caso che si dovesse prendere? E so sarebbe un provvedimento funesto alla Banca perchè finirebbe di rovinare il suo credito; funesto allo Stato, perchè quando avesse arrestati i versamenti nella cassa della Banca non impedirebbe i pericoli che la pecunia dello Stato già versata in essa correrebbe. Di poi lo Stato non avrebbe modo di far fronte ai servizi delle tesorerie, che sarebbero tutti aboliti — Mancherebbe d'impiegati, di garanzie, di uffizi; e per un tempo certo non breve non saprebbe come ben provvedere.

Dirò di più: se io non m'inganno, questa legge debbe portare anche variazioni in tutte quelle Commissioni parlamentari istituite da altre precedenti leggi per vigilare la finanza, e per le casse dei depositi e prestiti, e per le casse del Debito pubblico, e per la cassa ecclesiastica.

Io non saprei almeno, per quanto presentemente la mia tenuità possa giudicare, io non saprei comprendere quale oggetto, quale utilità potessero avere d'or innanzi queste Commissioni, le quali non trovano più casse in nessun ufficio dello Stato. E desse non credo che si potrebbero rivolgere alla Banca giacchè la Banca non le riconosce, ed userebbe giustamente dei suoi diritti respingendo ogni indagine ed ogni illegale vigilanza di esse, di modo che anche queste ingerenze che avevano le Commissioni parlamentari sopra le Casse contenenti il danaro pubblico non avrebbero più subietto alcuno. Pure si dirà: il Governo avrà modo d'impedire che la Banca faccia operazioni che mettano in grave pericolo la fortuna dello Stato, e allora lo potrà fare per mezzo di vigilatori che sono creati colla legge che abbiamo non è molto votata.

Ma io vi confesso schiettamente, o Signori, che non ho mai prestato molta fede ai buoni effetti ed all'efficacia di questi che si chiamano uffizi di ispettori o di vigilatori, quando essi non hanno simultaneamente una qualche ingerenza amministrativa. Io credo che l'ufficio il meno praticamente utile sia quello degli ispettori e dei vigilatori poichè l'esperienza ci insegna che essi non giungono a scoprir nulla, sanno quando non è più tempo di sapere, oppure sanno quello che loro si vuol fare sapere. La Banca dall'altra parte è costituita in condizioni di piena indipendenza dallo Stato. Noi abbiamo votata la legge or non è molto e tutti sappiamo che ai termini di essa il Governo non esercita alcuna diretta ingerenza sulla Banca.

L'onorevole Ministro ci diceva che è bene che sia così, ed io pienamente convengo con lui, ed è per questa ragione che, in occasione in cui si votava quella legge, non profferii parola per proporre provvedimenti che tendessero a menomare quell'indipendenza.

La Banca è un istituto di credito, il quale va lasciato libero; faccia quelle operazioni che crede me-

glio, provveda ai suoi interessi in quel modo che meglio sente, lo Stato non se ne deve curare, o almeno curarsene solo quanto basti per contenerla nei limiti prescritti dallo statuto e non per ledere la sua indipendenza amministrativa e commerciale. Questa ragione persuadeva il signor Ministro a dire: appunto perchè la Banca è indipendente, appunto perchè l'azione sua è libera, la Banca provvederà meglio ai suoi interessi, e così anco ai nostri più di quello che non farebbe se il Governo vi avesse un'ingerenza diretta.

Io sono d'accordo che in materia economica la libertà d'azione lasciata agli individui ed agli istituti per quanto è consentito dalla loro indole, sia la miglior garanzia del loro successo, perchè nessuno meglio degli interessati può provvedere a quello che loro apparisce più proficuo. Ma questo principio economico, o Signori, deve applicarsi a quegli istituti e a quelle persone le quali trattano gli affari proprii, ma non quando trattano ed amministrano quegli degli altri: in tal caso il lasciarli liberi di fare quel che vogliono, il rinunciare in prevenzione ad ogni ingerenza è mancare, a parer mio, alle regole della più comune prudenza. Appunto perchè alla Banca si affidano i maggiori interessi dello Stato quali sono quelli della gestione del denaro pubblico, sarebbe stato necessario potervi avere un'ingerenza diretta; diversamente correremo rischio che gl'interessi della Banca si trovino più d'una volta in conflitto con quelli dello Stato, oppure sieno diversi dai nostri; e tanto basterebbe perchè noi non ci dovessimo gettare alla cieca nelle sue braccia.

Io diceva che ci possono essere conflitti d'interessi fra la Banca e lo Stato, e credo non mi sarà difficile spiegarlo. La Banca mira al suo maggiore utile e a quello dei suoi azionisti; questo non è solamente un interesse per lei, è un dovere e un dovere sacrosanto. Ora questo interesse della Banca o dei suoi azionisti nelle occasioni critiche in cui può trovarsi un paese, può essere in opposizione cogli'interessi del paese medesimo.

Il fatto recente di cui si è parlato anche in questo recinto, accaduto a Genova, della riduzione della rendita, prova per lo meno che quello che era interesse della Banca non collimava punto coll'interesse dello Stato: io non ci ritorno sopra perchè è stato abbastanza discusso.

La Banca ha pure un altro interesse, ed è quello di diminuire più che sia possibile le sue riserve metalliche, e di sottrarsi alla necessità di procurarsene delle nuove, perchè questo ingenera grave spesa per lei ed il numerario dello Stato colato nella sua cassa potrebbe per la ragione che ho detto dispensarla appunto dalla sua riserva. La Banca ha interesse a dettare legge ai valori pubblici, a favorire certe pubbliche imprese piuttosto che altre, secondo le richieste che corrono sulle piazze pubbliche, ed io non credo che

l'interesse dello Stato potrà essere eguale. Può accadere talvolta che il ribasso della rendita non dispiaccia alla Banca, ma non potrà mai piacere allo Stato.

Vi è poi la diversità degli interessi. Credete voi che la Banca ami la guerra o la pace? Nessuno esiterà a rispondere: la Banca ama certamente la pace, perchè i suoi interessi in essa prosperano e devono prosperare. Ma non dimentichiamo che noi possiamo trovarci in condizione di fare la guerra, e quando ciò accadesse al sorgere d'inopinate e pur desiderate occasioni, io non so se la Banca, pur sebbene presieduta da uomini rispettabili, da buoni patrioti, si acconcerebbe con tanto piacere e con tanta prontezza, nè se gli interessi suoi si avvantaggierebbero ad un subitaneo evento che spingesse l'Italia all'ultima guerra nazionale.

Dirò di più: la Banca è alleata con altri istituti di credito che hanno sede fuori d'Italia, e questi pure hanno e possono avere probabilmente, come istituti di credito, interessi diversi dagli interessi politici della nazione nostra. Ebbene, nel Consiglio d'amministrazione della Banca è detto che possono sedere anche dei forestieri purchè abbiano 3 anni di domicilio nello Stato, e questo è segno che gli interessi della Banca sono quasi mondiali, si estendono al di là dell'Italia, ma sono interessi puramente economici, non interessi politici.

Si è in queste condizioni che noi possiamo sperare di avere la Banca ligia a tutti i nostri interessi, non solo finanziari, ma a quelli più gravi che sono i politici? Oh, credo che vi sia a dubitarne assai. Nondimeno si vantano i vantaggi che questa legge sarà per produrre e questi si riducono a due. Il primo vantaggio è la semplificazione della contabilità dello Stato.

Non conteso che la contabilità dello Stato appaia, almeno agli occhi di molti, assai complicata, ed una delle cause più gravi del ristagno dei nostri affari e dell'inquietudine che generano i ritardi nel compimento di tutti gli affari amministrativi.

Io non so se tutti gli appunti che faceva l'onorevole Di Revel ieri intorno al modo non tanto felice di applicare gli antichi metodi piemontesi possono esser veri nella loro pienezza, ma comunque siasi io son sempre inclinato a credere che il sistema generale della contabilità e del congegno finanziario sia di una complicatezza eccessiva.

L'onorevole Ministro ha fatto proposito di rimediare a tutti questi gravi inconvenienti; ma egli a buon conto ci ha detto che questo sarebbe un modo, una via aperta a rimediare agli inconvenienti, e nella sua lealtà rassicurandoci aggiungeva, che se il Senato non votasse la legge egli studierebbe un altro modo per rimediare ad ogni costo a tale inconveniente. Or dunque il valore di questo argomento si riduce a piccola cosa; non è un mezzo necessario questo per arrivare ad un risultato che tutti desideriamo; è una via che si apre, ma se ne può facilmente aprire un'altra.

Dirò di più: (e questo credo non sarà dissentito dal

sig. Ministro) che questo effetto non può essere istantaneo, questo beneficio di veder semplificato il congegno finanziario mediante la legge in esame non può accadere subito, perchè lo stesso suo predecessore ci diceva nei motivi che precedono il progetto che tale beneficio non si sarebbe per qualche tempo ottenuto finchè la legge di contabilità non fosse riformata, ed egli appunto era attorno a studiare un progetto di riforma della medesima.

Ora finchè questa legge non sarà fatta, nulla sarà ottenuto, sia o non sia la legge presente votata.

Che se vi è un progetto di riforma della contabilità, i miei colleghi si persuaderanno facilmente che in quello si provvederà affinchè lo stato del tesoro si conosca chiaramente e rapidamente ad ogni richiesta e che il passaggio del servizio di tesoreria alla Banca non è un mezzo necessario per semplificarne il congegno finanziario.

Io sentiva ieri dall'onorevole Senatore Farina, il quale fin da principio pareva che parlasse come relatore dell'Ufficio, ma che nell'ultimo annunzio di emettere la sua singolare opinione, che un regolamento nel quale si sarebbero introdotte importanti modificazioni, che io non conosco nè ho dovere di conoscere, tanto più che è firmato da un Ministro il quale non siede più su quei banchi, che questo regolamento invece di portare una maggiore semplicità sostituisce ad un formalismo minuzioso e grave un altro non meno pericoloso, e giungeva fino a dire l'onorevole Farina, che guai a noi se quel progetto di regolamento rimanesse fermo!

È quindi da dubitare che questa semplificazione non si otterrà che quando si farà quella legge che è stata altrove presentata e la quale ci condurrà a godere quei benefici a cui tutti aneliamo senza per niente votare la legge in discorso.

Io dirò di più: a me fa un senso amaro il leggere nella prima relazione ministeriale, ed il sentire ripetere anche in quest'Aula che noi ricorriamo a tale spediente per non essere stati in grado in sei anni di conoscere quale sia lo stato del Tesoro, del nostro bilancio; è questa una dolorosa confessione, e che mostra la nostra impotenza a sostituire al metodo irregolare e vizioso un altro metodo per ottenere quella chiarezza e quei lumi che non abbiamo ancora potuto conseguire.

Capisco che siamo tutti nuovi nella vita nazionale, che tutti andiamo facendo delle prove ed esperienze, ma quando si ricorre ad un istituto estraneo allo Stato, indipendente dal medesimo e che ha interessi diversi e talvolta opposti, può avvenire che questa chiarezza nei nostri conti la otteniamo a caro prezzo e con sacrificio anco della nostra dignità.

Resta il vantaggio dell'economia, e su questo vantaggio si insiste specialmente, come quello che più degli altri deve essere preso in considerazione dal Senato.

Noi esterniamo, si dice, tutti i giorni il proposito delle economie e poi non vogliamo votarne una appena

ci si presenta. Io le voterò tutte purchè mi persuada che sono veramente economie.

Le economie alle quali io darei volentieri il mio voto sarebbero quelle consistenti nella soppressione di qualche servizio pubblico, nella riduzione di qualche istituto il quale non si credesse più utile o almeno non necessario fino a che la condizione delle nostre finanze versano in uno stato critico.

Io intenderei che l'economie si facessero quando si applicassero alle Provincie ed ai Comuni dei servizi che fin ora faceva lo Stato, e che le provincie per esempio potessero accettare esse il servizio di tesoreria.

Queste economie sarebbero veramente tali, perchè consisterebbero nella soppressione di quei tali determinati uffizi, o passerebbero ad altre corsie pur dello Stato, delle incombenze onerose dalle quali lo Stato avrebbe diritto di essere rilevato. E quando dico questo, intendo sempre che le economie che si propongono oggi non possano però tutte conseguirsi nello stesso giorno, perchè le economie che tendessero a mettere sulla strada una classe rispettabile di impiegati meritevoli di essere rispettati dallo Stato, non sarebbero, ne potrebbero essere approvate.

Bisogna fare oggi quello che sarebbe stato meglio aver fatto pel passato, far delle economie presto e preparare il terreno ad altre maggiori in futuro. Oggi avremo il beneficio di dieci e fra due o tre anni avremo quello di cento. Ma quando si tratta di economie che affidano il servizio dello Stato ad un istituto che non ha obbligo di farlo, permettete, o Signori, che io vi dica che non vi credo. Nessuno fa servizi gratuiti, molto meno poi gli istituti di credito li possono o li devono fare. E se non è da ammettersi che il servizio sia veramente gratuito, lo Stato lo pagherà. Lo paga già in fatto colla legge che vi è proposta, e lo pagherà maggiormente in seguito se occorrerà; se per avventura lo 700 mila lire di cui si otterrebbe oggi il risparmio fossero derivate da un soverchio di spesa nel modo di tenere le agenzie del tesoro, a questo, ognuno intende, che si potrebbe in parte riparare pigliando le disposizioni per ridurle; ma quando siamo persuasi che 700 mila lire occorrono allo Stato per questo servizio, io non mi persuaderò mai che la Banca possa farlo senza spendere altrettanta somma, o poco meno.

Essa assume il servizio di tutte le Casse dello Stato o dipendenti da esso, cioè della Cassa ecclesiastica, della Cassa dei depositi e prestiti e delle Casse tutte della Tesoreria. E come essa vi provvederà senza aumentare il personale? senza fare grandi spese? le parole che citava ieri l'onorevole Senatore Di Revel del Ministro Fould, mi paiono troppo giuste e ragionevoli per essere contestate: quello che risparmia lo Stato, lo deve spendere un altro che si surroga ad esso.

Le economie che io considero tali, sono quelle in cui la persona, o ente morale che si surroga al Governo, sa di non poter ripetere nè direttamente nè indirettamente da esso la spesa. Ma quando si tratta di un istituto

che è fuori della cerchia dei corpi dello Stato, io non potrò mai persuadermi che quest'ufficio faccia gratuitamente il servizio. A buon conto è detto nella legge che l'impianto dei locali e dei mobili si deve fare dalle finanze; si parla ancora di un beneficio per la Banca cioè, dell'abbandono in suo favore delle rate delle annualità prescritte, delle cartelle nominative, e questo che è stato ridotto ad un piccolo profitto, è forse maggiore di quello che non si pensa, perchè prescritta un'annualità, o due, e che nessuno più si presentasse a riscuotere la renfita, allora lo Stato, finchè non venga il tempo della prescrizione trentennaria della cartella, dovrebbe pagarne alla Banca le annualità; questo calcolo in conseguenza bisogna farlo sopra basi più larghe.

Pagherà poi lo Stato in qualche altro modo i danni che la Banca risentisse, e li pagherà o con nuove concessioni che saranno fatte, oppure con altri privilegi, ed emolumenti, che per la necessità incalzante delle cose sarà costretto a concederle.

Io dunque ripeto che non è economia quella che si fa accollando alla Banca un ufficio oneroso allo Stato.

Fra i modi di pagamento, mi era scordato di rammentarne un altro, che consiste nel giro del denaro pubblico, che lo stesso relatore primo dell'Ufficio Centrale, oggi Ministro, indicava nella sua relazione, come un guadagno che la Banca farebbe.

Dunque mi si permetta di ripetere, che l'economia in questi termini, in queste condizioni, io non l'ammetto; o si paga fin d'ora l'equivalente, o si pagherebbe il resto fra breve tempo.

Signori, io sono per dar termine al mio discorso, e prego il Senato a porre tutta la sua attenzione a questo progetto di legge prima di venire ad approvarlo. Noi siamo in tempi in cui abbiamo bisogno di piena libertà d'azione non solo nel campo politico ma anche nel campo finanziario.

Nel campo politico, voi tutti rammentate, che noi abbiamo avuto, ed abbiamo profittato di questa libertà che ci fu concessa. Nessuno di noi può avere dimenticato quello che si voleva dal nostro potente Alleato e Vicino che ha tanto cooperato alle prospere vicende della nostra nazione coll'armi e col consiglio.

Nessuno di noi dissimulerà quello che si voleva dal medesimo; se noi non avessimo approfittato di questa libertà che ci veniva da quella famosa parola: *Non intervento*.... certo non saremmo radunati tutti in quest'aula, noi avremmo avuto la federazione, e non l'unità.

È stata la libertà d'azione che uno dei grandi benefattori d'Italia ci largì, quella che ci ha permesso di compiere questo gran fatto dell'unità che oggi ci raccoglie tutti in quest'aula, e la Francia con quella generosità che le è propria ha accettato dopo e volenterosamente il fatto compiuto, come se l'avesse propugnato sino da principio.

La stessa libertà d'azione ci occorre nell'interno, massime rispetto agli stabilimenti di credito.

Dobbiamo essere liberi da ogni vincolo; siamo più

poveri, più indebitati, più sofferenti, ma liberi; perchè può venire un momento in cui un appello del Gran Re ci chiami sul campo di battaglia, può venire un momento di gravi transazioni, e la novità istantanea delle cose non dev'essere turbata, nè trovare incagli nei vincoli in cui si trovi la finanza dello Stato. La Banca ha bisogno essa pure della sua piena indipendenza e libertà per fare bene i suoi affari senza intralciare quelli del Governo, ed essa godente sempre della sua libertà potrà però giovarci meglio alla occasione, di quello non ci gioverebbe se fosse fin d'ora legata con noi.

Verrà il tempo in cui potremo pensare anche al provvedimento in discorso, ma questo tempo è ben lontano, e non verrà se non dopo che i nostri destini saranno interamente compiuti.

Per ora riserviamoci interamente la libertà d'azione non tanto rispetto all'estero, quanto all'interno, cerchiamo dalla Banca quei soccorsi che ci deve dare in ordine agli statuti; ma nel resto libera essa, liberi noi, e con questa reciproca libertà, lo Stato e la Banca provvederanno meglio a sè stessi.

Noi potremo affrontare l'avvenire senza spaventarci del dissesto delle finanze.

Presidente. Dopo il Senatore Poggi dovrebbe avere la parola un oratore che parlasse in favore. Siccome però il Senatore Lambruschini parla sopra, darò la parola al medesimo.

Senatore Lambruschini. Il Senato mi è testimonia che rarissime volte io invoco la sua pazienza per ascoltarli. Oggi se mi induco a dire alcune parole, è per esprimere un pensiero che credo non ispregievole. Sarò brevissimo, dirò parole semplici come mi vengono alla bocca, e domando per ciò stesso l'indulgenza de' miei benevoli colleghi.

Io ho ascoltato attentissimamente la discussione, e soprattutto il discorso dell'onorevole sig. Ministro delle finanze che mi onoro di potere chiamare carissimo e pregiatissimo amico.

Ho sentito quel discorso così lucido, così ordinato, e al sentire esporre i vantaggi della legge che ci propone, il primo moto dell'animo si fu di accettarla; quando, dopo tanto tempo, viene un Ministro che vi dice:

Voi chiedete risparmi, io ve ne offero; voi chiedete che si semplifichino gli ordini dell'Amministrazione, io ve ne porgo il mezzo. Come resistere a queste offerte, come rigettare questi mezzi?

Ma al sentimento primo, succede poi la riflessione; si comincia ad esaminare, e naturalmente, accanto ai benefici si scorgono degli inconvenienti.

Di questi benefici, e di questi inconvenienti è stato chiaramente parlato e meglio che io non potessi dagli oratori che mi hanno preceduto. Questi saranno da ciascheduno pesati, e ciascheduno vedrà dove la bilancia pende, e si risolverà quindi ad accettare, o rigettare la legge.

Ma quanto a me, la considerazione fondamentale è

un'altra: prima di vedere se gli inconvenienti superano i benefici, bisogna bene esaminare se i benefici siano ottenibili solamente per questa via.

Questo punto è stato toccato dall'onorevole mio amico il Senatore Poggi, e non posso quindi più esporlo come cosa nuova, ma mi piace d'insisterci, di esplicitarlo, e di far vedere come sarebbe realmente, facilmente attuabile, e che perciò è interesse del Governo, interesse dello Stato di non legarci le mani.

Se per atto di una bacchetta fatata si potesse ottenere che tutti i contribuenti da sé offrissero il danaro, da sé si pagassero scambievolmente, e che il Governo non dovesse se non essere spettatore di questi ricambi, e vedere se procedono regolarmente le cose, non potrebbe il Governo altro che applaudirsene, ma questo non si può fare. E se non si può fare dai singoli uomini, si può fare però dagli aggregati degli uomini. Ora questi aggregati che sono precisamente i paesi, sono in primo luogo le Comunità.

In Toscana il Governo non spendeva un soldo per la riscossione delle imposte. Le Comunità per mezzo dei camerlinghi facevano tutto: comunicavano col Tesoro che risiedeva in Firenze; pagavano nel luogo gli impiegati, versavano l'eccedente del danaro.

Questa cosa correva bene in un piccolo Stato qual era la Toscana, e non sarebbe certo da proporre, che tutte le Comunità dello Stato presentate corrispondessero con un Tesoro centrale. Ma in luogo della Comunità mettete la Provincia.

Questo ente, è un ente importante, è l'associazione dei cittadini, per conseguenza non è un istituto, che abbia interessi proprii diversi, che possano diventare ostili a quelli dello Stato: sono gli interessi suoi stessi, quelli dello Stato.

Ora se il Governo con un Ufficio centrale di Tesoreria corrispondesse colle Province aprendo loro un conto corrente di dare ed avere, e la provincia dovesse da un lato riscuotere, da un altro pagare, ed il di più versare nel Tesoro centrale, mi pare, che semplicità maggiore non si potrebbe avere, e che risparmio maggiore non si possa ottenere di quello che non spendere nulla.

Io non fo di questo pensiero una proposta formale. Non dico al Ministro fate questo domani; dico: È cosa degna di considerazione; perchè noi saremmo quelli che faremmo gli affari nostri; non avremmo bisogno di nessun intervento.

Ora se questo pensiero è degno di considerazione ci vorremo noi legare le mani per non poterlo più porre in atto, rendendo Tesoriera nostra la Banca?

Questa è la cosa, che io metto sotto agli occhi del signor Ministro, il quale, colla sua perspicacia, col suo senso retto e pratico delle cose, vedrà se sia degna di essere esaminata.

Ecco le cose che mi premeva dire, perchè si cerchi nelle nostre condizioni, nel senso pratico italiano, l'ordinamento delle pubbliche cose.

Io non sono stato mosso da nessun sentimento né

di avversione, né di favore, ho inteso di provvedere, il meglio che mi paia, al benessere dello Stato.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Torelli.

Senatore Torelli. Dopo quattro giorni di discussione e dopo che tanti argomenti vennero messi avanti combattuti e difesi non parrebbe cosa opportuna il prefiggersi di volere riandare per così dire tutti gli argomenti, ma più savio consiglio di far scelta degli argomenti più capitali, quelli dai quali probabilmente dipenderà il voto che ognuno sarà per dare — Comprendo che anche questa scelta ha le sue difficoltà — Ad ogni modo io non sorgo coll'intenzione di ribattere argomento per argomento quelli avanzati dagli oppositori, ma prendere di mira quei che a me parvero aver fatta la più grande impressione ed io li credo di più alta importanza.

Io colloco anzitutto, ed in prima linea, il timore espresso più d'una volta dall'onorevole Senatore Revel che questa legge ci conduce al fatal passo del corso forzato. L'onorevole Senatore Poggi fece il suo vero cavallo di battaglia di questo argomento. Ei dipinse in colori foschi i mali del diffondersi del biglietto, i danni che sovrastano soprattutto al popolo. Ei paventa al pari del conte di Revel quella diffusione.

La legge attuale, disse il Senatore Di Revel, non è il *Legal Tender*. È vero: ma vi si avvicina; l'obbligo alla Banca diventata appaltatrice del servizio del Tesoro trarrà poi quello pei cittadini d'accettare anche essi i biglietti, salvo pur sempre il diritto di cambiarli tosto, ma da questo non vi è che un passo al corso forzato. Badate, si potrebbe rispondere, che non si può far che per legge, ma prevedo la risposta ed è: Voi vi sarete trascinati ed allora non vi è più che un passo al fatale forzato: si va su d'un pendio che è sdrucchiolo. Il signor Senatore Gallina ripeté la medesima frase, ed inoltre recò due esempi l'uno tratto dalla sorte degli assegnati di Francia, l'altro assai più recente e tratto dalla sorte di biglietti della Banca di Genova quando avevano corso forzato nell'antico Stato Sardo, quel corso che loro venne dato nell'autunno del 1848; in quell'epoca, disse l'onorevole Senatore, scese il cambio fino a 12 ed anche 14 p. 0,0.

L'autorità di entrambi quegli illustri nostri colleghi, stati Ministri di finanza, non può certo che dare un gran peso alla loro opinione, e, se non erro, l'esposizione così dettagliata che fece l'onorevole Senatore Gallina del colono che ancora conserva nel suo scrigno o sua cassa, quel triste ricordo dell'assegnato, ha fatto sensazione.

Ebbene, permettetemi, o Signori, che io faccia in proposito qualche osservazione completando per quanto io potrò tutta l'idea; ossia trattando la questione dai due lati. Per me, anche ammesso tutto quanto si disse, dico che non si considerò che da un solo lato.

È la medaglia veduta da una parte, io mi incarico, mi faccio un dovere e credo che sia tale da doverle

affrontare anch'esso, mi faccio, dico, un dovere di farvi presente il rovescio di questa medaglia.

Il dare un corso forzato ad un rappresentante la moneta è rimedio estremo al quale non conviene mai venire che tratti da una suprema necessità, è un principio, un assioma che io pongo avanti perchè non suppongo mai che non si accordi al medesimo tutta la gravità; ma non è certo buona prudenza nè da abile amministratore l'escludere dai proprii ragionamenti questa possibilità. Se anche è materia o soggetto ingrato è meglio trattarlo, prevenirlo che lasciarsi sorprendere dagli avvenimenti e riceverne la dura legge. Scoppia una guerra, il mercato o vi rifiuta il danaro già da principio o nel seguito, voi avete esauriti i mezzi di contribuzione forzata, e la guerra continua, così come abbiamo visto in Francia appunto in quella colossale guerra che seguì la rivoluzione dell'ottantanove; abbiám visto or ora in America in altra guerra gigantesca, entrambi i paesi misero non già centinaia di milioni, ma molti miliardi. Se non erro passavano gli otto o nove mila miliardi in Francia: toccano a quindici mila quelli dell'America. L'idea, l'abitudine, la fede del pubblico nella carta che rappresenta moneta era nulla in Francia e solo la violenza poté dar un corso a quell'a carta e cadde come non era altrimenti possibile. Tralascio inutili dettagli di fusi, cadde perchè non havvi violenza al mondo che possa sostenere il credito, cadde a quelle minime proporzioni che s'aviavano al nulla; e quando solo si riebbe alquanto? Quando si diede una base vera, quando si accettarono in pagamento di beni nazionali. In America invece laddove l'emissione di un miliardo non aspettava l'altro, caddero sicuramente, ma siamo lungi dalle proporzioni, caddero al 60, al 50 ma quivi si fermarono lungo tempo e credo per non discendere fino al disotto di 4).

Sono rovine anche queste: ma qual differenza fra i due esempi, fra i due popoli, fra i quali l'uno non avea punto l'abitudine, l'idea, e l'altro invece l'aveva? Ma prevedo che si dica: gli Americani sono in altre condizioni non paragonabili; or bene io voglio citarvi un altro esempio ancor più significativo di cosa può la fiducia, un esempio che alla sua volta non è che il complemento di quello accennato dall'onorevole Senatore Gallina. Ei disse che nell'epoca prima accennata del corso forzato che ebbe principio nel 1848 in Piemonte, il cambio discese fino al 12 e 14 0/0. In verità, io che allora dimorava pure a Torino, non saprei risovvenirmi che della misura del 10 ed 11 0/0, e precisamente nel 1849 all'epoca dei moti di Genova; ma io ammetto pienamente vero il fatto accennato che trovo probabilissimo nei centri minori, nella campagna. Il cambio cadde dunque fino al 14 0/0. Come ben vi disse l'onorevole Senatore, allora non esisteva ancora che la Banca di Genova con un capitale di quattro milioni e con un'emissione di otto o dieci milioni in biglietti, che circolavano di fatto esclusivamente nelle due città di Genova e Torino e in qualche altra città secondaria ma stenta-

tamento; il pubblico non aveva ancora nè l'abitudine nè la confidenza o fede in essa. Il corso forzato lo colse ancora in questo stato. Nel 1851 e precisamente il 1 settembre cessò il corso forzato e qui rammento un fatto che non è estraneo al nostro argomento e permettete che ve lo narri perchè dimostra cosa può la fede, la confidenza. Una legge presentata allora intorno alla Banca, ed alla discussione della quale, se non erro, prese parte l'onorevole Revel e vi presi parte anch'io, ingiungeva alla medesima che riprendesse i pagamenti al 1 di novembre. Che cosa fece la Banca? Non aspettò quel termine ma l'anticipò di due mesi. Or bene che avvenni? Bastò per far innalzare al pari o poco meno le cedole al solo annuncio, e quando fu ripreso il cambio effettivo il 1 dicembre credete voi che vi fosse minore folla che chiedeva il danaro sonante a cambio dei biglietti? Vi ebbe pochissimo concorso, si trovava più comodo il biglietto che naturalmente era al pari.

Or bene, questo è ancora riferibile all'esempio citato dall'onorevole Gallina di quell'epoca che pure racchiude anche esempi del 12 e 14 per cento di perdita. Io vengo ora a completarlo questo esempio:

Verso la fine di aprile del 1859 si diede nuovamente il corso forzato ai biglietti della Banca Nazionale. Erano come vedete corsi 11 anni dacchè le popolazioni conoscevano i biglietti, questi si erano sparsi, la massa stessa che era in corso ne faceva fede.

Era lo stesso Governo che ordinava il corso; la causa era la medesima, era la guerra allora come lo era stato nel 1848. La differenza essenziale era nelle abitudini delle popolazioni, nella fede nei med. simi.

Or bene cosa produsse questa? Che mai il cambio discese al disotto dell'uno per 0/0. Io non mi trovava allora a Torino, ma mi informai precisamente per giudicare del confronto, e fui assicurato che non discese mai al disotto di quella cifra, è possibile che in qualche luogo eccentrico sia anche stato del 2 e più se volete, ma eccezioni rare. Nei maggiori centri ovunque si fanno grandi affari non passò l'uno per cento. Ponete questo risultato a confronto del 11 e 14 del quale vi parlava l'onorevole Gallina, e poi ditemi se il diffondere la fede nei rappresentanti dei vari, se l'assuefare le popolazioni all'uso dei biglietti di Banca è un bene od un male.

Vi confesso che mi fece un effetto un po' singolare ieri l'onorevole conte di Revel quando narrò che contribuì ei stesso a diffondere la conoscenza del biglietto della Banca, allora di Genova, ammettendo come uno dei compensi dei 20 milioni imposti alla medesima di mutuo allo Stato, e poi temere che ora troppo si diffonda, che la Banca divenga troppo potente. Perchè passò cotanto vicino all'a verità che anzi annunziò senza vederne anche le buone conoscenze nel futuro? Non ci disse egli che si trovava in momenti difficili nei quali gli era impossibile aver prestiti, e per questo fece un piccolo colpo di Stato, ed obbligò la Banca, che per quanto a forze poteva chiamarsi ancora neonata, a dargli 20 milioni; vede dunque il Senato

quale aiuto potente ha potuto prestare quel neonato. Ma ben altro fu ancora il vantaggio che si ritrasse nel 1859 quando il commercio e l'industria ebbero a chi rivolgersi per soccorrerlo nelle loro angustie ricevendo carta sulla quale perdevano l'uno per cento e non più, e chi sa enumerare tutti i mali e sventure che merita quel soccorso che poi è sempre appoggiato alla fede, alla conoscenza che ha una popolazione nel biglietto? No, o Signori, non temete che possa mai esser di danno la diffusione purchè non sia fatta colla violenza; come il caso della legge che discutiamo; la perdita del 12, 14 per 0,10 dopo il corso forzato del 1848, quella dell'uno e fors'anche in qualche remota parte del 2 p. 0,10 nel 1859 ve ne stanno garantiti. Supponete che nel 1851 quando si pose fine al corso forzato ordinato nel 1848, visti i danni accennati dall'onorevole Senatore Gallina, si fosse detto: tagliamo dalla radice, aboliamo questa istituzione che gli ha generati. Credete voi che non avrebbe trovato chi faceva plauso? Io credo che ve ne sarebbero stati molti, quei mali non si sarebbero ripetuti; ma voi potete giudicare dall'esempio del 1859 quali e quanti invece si sarebbero verificati, se come avviene sempre nelle guerre, chiuse quasi tutte le fonti private, le industrie ed il commercio lottano coll'impossibilità di trovar risorse. Certo non era nell'assenatissimo Parlamento Subalpino che poteva sorgere una simile proposta, in quell'occasione fu invece ampliata la Banca e corrispose come vi dissi. — Or bene lo Stato è ingigantito in confronto d'allora, i suoi bisogni sono cresciuti in misura ancor più forte; ha d'uopo, può aver necessità che l'istituzione divenga fortissima; è nel suo interesse, parmi che la logica vorrebbe che si lasciasse sviluppare — Ma invece si grida all'allarme, si dice: badate che diviene troppo forte, che fa enormi lucri, due volte li citò l'onorevole conte di Revel, non nel senso di rimprovero ma anzi di lode, perchè bada e fa i suoi interessi ma non sono sempre quelli dello Stato.

Io provo una vera compiacenza nel poter dire che non posseggo alcuna delle sue azioni, è una compiacenza alla quale vorrei ed intendo poter rinunciare, ma pel momento mi è cara questa qualità negativa; in un'altra occasione precisamente quando si discuteva quella legge del 1851 voleva il caso che io ne avessi e benchè non molte, bastò che mi sentissi impacciato, parevami si potesse ammettere anche solo come possibile questa influenza sul mio modo di vedere; ebbene questo impaccio ora non l'ho e posso dire che vorrei che fossero o doppi e tripli i suoi guadagni, perchè ho sempre veduto che coloro che fanno buoni affari possono e meglio aiutare e farne fare anche agli altri che quelli che li fanno o male o magramente.

Ma di questo ne conveniamo anche noi, rispondono gli avversarii, ma purchè non siano a danno del pubblico o dello Stato.

Or bene, qui conviene che venga al concreto e non parlare in genere, conviene che dica: io nego ricisa-

mente che con questa legge vi sia danno o pericolo di danno.

Anzitutto quanto a lucro è mia persuasione che occorrerà il suo tempo, che io certo non so precisare nè lo potrebbe nessuno, ma occorrerà il suo tempo prima che possa dare il dividendo d'oggiorno dovendo aumentare d'un milione i suoi redditi oltre l'interesse della spesa d'impianto; credo che quanto perderà lo riguadagnerà e l'operazione non al momento ma nel complesso e col tempo è utile alla Banca; ma ho la pienissima convinzione che è utile anche al paese, alla nazione e la prova io la vedo e la riassumo nelle due cifre già tante volte citate ma che non posso a meno di ripetere il 12 e 14 p. 0,10 di perdita se anche solo per breve tempo nel 1849 e la perdita dell'1 od al più in luoghi remoti del 2 p. 0,10 nel 1859. L'onorevole Poggi col quale in proposito mi trovo come si direbbe al polo opposto, vi disse che gli economisti ammettono bensì che la carta possa sostituire il numerario, ma quando un popolo è già educato a questo, quando ha raggiunto un alto grado di sviluppo nelle industrie e nel commercio, il che non è il caso dell'Italia, quindi conviene ben guardarsi dal favorire questa diffusione. Io potrei rispondere che sono all'incirca gli argomenti contro la libertà; bisogna prima che un popolo sia educato. È una *petitio principii* rispondono gli altri che libertà purchè sia libertà e non licenza cose che stanno fra loro come giorno e notte, la libertà, ripetono, è la migliore educatrice.

Il propagare in modo non violento il biglietto fa l'effetto dell'educazione sotto tale rapporto, sostengo io, e chi più ne approfitta è precisamente il popolo, perchè se viene un rovescio la carta cade e non vi è rimedio, chi più ne soffre è il popolo, dunque vediamo per quanto è possibile, di preparare anche questa educazione, ora in tempi se non calmi, al certo almeno non di guerra.

Ripeto, chiudendo il mio parlare in questo punto speciale, che non si deve mai che in più estremi casi aver ricorso a que'rimedii, che simile idea non venne punto in mente allorchè si propose in Consiglio della Corona ove aveva l'onore di se'ere questo progetto di legge e ciò, perchè non si creda esservi stata questa mira specia'le, solo le opposizioni e le ragioni poste innanzi mi costrinsero a sviluppare per difendere questa tesi che poi io la credo importantissima e per la quale al mio avviso, è legge buona, previdente e di possibili grandi risultati.

Da questo che per me, come dissi, è l'argomento capitale passo ad altri che parmi abbiano parimente fatto impressione e colloco sempre fra gli importanti.

In questa legge, disse l'onorevole conte di Revel vi vedo l'avviamento ad affidare alla Banca anche il servizio di esattoria, e tanto più è fondato il sospetto che la legge prevede il caso. Anzitutto risponderò, si pose nella legge quel caso possibile per legittimare il già fatto rapporto alle provincie ex-pontificie. Il come

avvenne lo spiegò l'onorevole signor Ministro. Scadevano gli appalti col 1864, ed il Ministero non volle lasciarsi trovare nell'imbarazzo, rapporto a questo servizio cotanto importante, ed il Ministro Minghetti indusse la Banca di assumerlo. — È corso un anno ed un mese, e a quanto mi venne assicurato nel modo il più positivo dalla Banca, la quale come società dipendeva pure dal Ministero che aveva l'onore di reggere, essa ne ha più che abbastanza di quell'esperienza per rifiutare quando gli venisse offerto quel servizio.

Ora, mi si dirà, questo non è un impegno, è un'opinione, ma comincio a dire che viene da chi ha voce nella Banca e poi, cosa altro è la vostra che una supposizione?

Fate ragione al cenno della legge che fu argomento anche per l'opinione contraria, e ben vedete come il supposto perda il suo fondamento; oltre di che non si potrebbe fare che per legge, ed allora si potrà combattere: ma ora per questa possibilità non volere questa legge non parmi che sia un giusto ragionamento.

Si è combattuta la semplificazione e l'economia. Per verità, quando penso che la Banca deve sobbarcarsi ad un milione di spese, e che lo Stato risparmia per ora 817,000 lire, che esca dal Bilancio, parmi che per ora la probabilità se non altro stia per l'offerta economica.

L'onorevole Poggi ha combattuto in via indiretta dicendo, che si potevano far altre economie come la soppressione di certi istituti che non indicò, io rispondo, facciamo l'uno e l'altro, ma se non avete altra ragione, quella non mi pare fortissima.

L'economia, disse ancora, non può essere che apparente, perchè la Banca non vuol perdere, e quella somma che adopera per quel servizio di Tesoreria conviene pure che la recuperi. — Egli è condotto dalla logica delle sue premesse a quella conclusione, egli che non ammette la diffusione, ma io invece vado alla conclusione di una facilissima spiegazione di questo apparente disinteresse, la Banca si ripromette dalla diffusione del biglietto il suo guadagno, e come io dico, che è un bene anche per lo Stato, trovo più che giusto che lo sia anche per la Banca. Del resto l'onorevole Senatore Digny ha svolto questo soggetto dell'economia nei suoi dettagli, e finora non ebbe che contraddizioni vaghe. Rapporto al conteggio fra lo Stato e la Banca non parmi nemmeno possibile che si possa mettere la semplificazione in confronto al conteggio di tanti tesorieri.

Si è detto in proposito che vi sarebbe un grande incomodo, per quelli che avendo biglietti devono andare alle Tesorerie a cambiarli. Con 130 e più Tesorerie, col fatto che non si può obbligare nessuno a ricevere biglietti, parmi che questi casi non saranno cotanto numerosi come si vuol far credere e diminuiranno sempre più mano mano che la fiducia nascerà. Ma v'ha di più; oltre la semplificazione vi è la sicurezza che è altra cosa. Fra i tanti tesorieri si danno o per meglio dire si diedero, per non toccare al futuro, e far nascere sospetti generici, si diedero, ri-

peto, anche casi di infedeltà, tutti possono rammentare che i fogli pubblici ne parlavano più d'una volta, citando fatti e fatti veri. Qui invece si ha la piena sicurezza. Parmi che un qualche riguardo si meriti anche una tale considerazione.

Io non so per vero dire se avrò raggiunto lo scopo che mi era prefisso, quello di combattere le obiezioni che mi parevano le principali e venire quindi alla conclusione che la legge merita la vostra approvazione.

Permettetemi un'ultima osservazione che non è più un'obiezione che si combatte, ma riguarda l'appoggio che le viene dalla nuova aggiunta che dopo tre anni le parti possono volerne la revisione, quindi se non accomoda disdirla.

Essa è una importantissima condizione. Prima la convenzione di contratto era durativa quanto la società, così almeno parmi dovesse intendersi, non essendovi cenno preciso; ma ammesso qualche inconveniente che io non so scoprire, almeno tale che non sia largamente compensato dai vantaggi e convenga tollerarlo se si vogliono aver quelli; quando, ripeto, si verificassero questi inconvenienti, allora voi sarete padroni di chiederne la revisione, e qualunque Ministro si troverà a reggere il portafoglio delle finanze se vi saranno inconvenienti reali si farà un dovere di non lasciarsi spingere; ma ora non respingete una legge che, nel complesso, io credo sia fra le buone che vennero presentate e può recare ottimi frutti.

Presidente. Ha la parola il Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. L'ho ceduta al signor Senatore Gallina.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare il signor Senatore Gallina, ed il signor Senatore Siotto-Pintor parlerà dopo.

Senatore Gallina. La mia mente inferma non mi permetteva di domandare la parola quest'oggi, ma la nuova concitazione che la discussione ha portato in me mi obbliga a domandarla anche col pericolo di dispiacere a quest'Assemblea. Io non so se potrò frenare l'impeto della mia parola, perchè se nella prima discussione da me non uscirono le voci di monopolio e di fallimento, sarò forzato ora di parlarne, giacchè su questo terreno è portata la discussione dai fautori della legge; fra i quali, o Signori, io debbo con sorpresa notare non per il senso delle parole pronunziate ma per il modo con cui la legge è difesa, il cessato Ministro di agricoltura industria e commercio, il quale avendo sottoscritto la relazione a S. M. e il progetto di legge, non poteva non difendere nella sua integrità la legge medesima.

Io non intendo di ridurre la mia parola alla proporzione della discussione del giorno d'oggi. Intendo riprenderla dal momento nel quale ho cessato di parlare la prima volta. E qui debbo ripetere essere gran peccato che questa legge sia sostenuta da chi non l'ha fatta; che l'onorevole signor Ministro delle finanze sia costretto dalla sua condizione di venire a difen-

dere non solo la legge, ma gli atti che da cinque anni hanno preceduto la sua presentazione. Se altrimenti fosse, o Signori, le risposte che l'onorevole Ministro delle finanze ha dato alle nostre prime obiezioni, abbrevierebbero di molto la distanza che può passare tra noi e lui, perchè infine incominciò con farci la concessione di ciò che io domandava, vale a dire di sapere se il pagamento dei crediti dovesse farsi in un modo o in un altro, di dichiarare che egli voleva assolutamente che si separasse la questione della riscossione delle imposte dalla discussione della legge che cede le tesorerie alla Banca, e nulla più. Io mi congratulo col signor Ministro delle finanze della dichiarazione che egli ha fatta, di affrontare tutte le difficoltà e persino l'impopolarità, per sostenere quello che crede dover sostenere.

Signori, la nostra Società è travagliata da due grandi idoli che separano il buono dal cattivo.

Gli idoli del giorno sono la popolarità che può figurarsi ad una statua di argilla la quale può atterrirsi con un sasso, ed è il vitello d'oro, il quale manomette, guasta, intorbida la maggior parte delle azioni umane, il cui fine è di volgersi verso la ricchezza pubblica. Si tolgano queste due difficoltà, si spezzino questi due idoli, si ponga sopra basi ferme l'azione del Governo, e la sorte d'Italia non sarà ancor giunta a quel punto che, ben governata, non possa sperare di vincere tutte le difficoltà con molta maggiore facilità che non si crede.

Io faccio, o Signori, una grave distinzione; sul principio delle mie parole, dichiarai che la legge, considerata come è nella semplice sua espressione, è legge di poco conto, è legge che può facilmente correggersi e modificarsi.

Ma ho detto che lo spirito della legge, e non solo di questa, ma di quella della Banca, che le operazioni anteriormente fatte, le relazioni proposte al Re dal Governo contengono dentro di loro un progetto, un'idea non bene stabilita, non chiara, non tale che tutti la possano intendere e che io ho cercato di scoprire sebbene con termini velati, e forse tali, da poter far dire all'onorevole Ministro delle finanze, che non era chiaro quello che sotto vi stava, e che io dovrò oggi più apertamente palesare.

Io vi ho parlato della necessità in determinati tempi, della facilità di ricorrere a certi sistemi finanziari, che sono o furono la rovina di tutti i governi che li ha tentati.

Io vi ho detto che la diffusione dei piccoli biglietti rappresenta la moneta di carta, e vi dico coscienza, che ha fatto un singolar senso in me quella professione di fede del Senatore Torelli, che vi dichiara che si compiere di pensare, che i biglietti piccoli e grossi di qualunque specie coprano il suolo italiano. Egli riferisce quello che ha già detto un altro Ministro suo antecessore, che conviene così abituare il popolo a questi biglietti, e che il popolo vi si abituerà; ed io rispondo, no, il popolo non vuole

i biglietti, e non li riconosce, e ne avete tutti i giorni le prove sotto gli occhi. Sono i grandi centri di commercio e di popolazione che hanno adottato i biglietti, non i piccoli Comuni, non le provincie dove non trovate a spenderli, non trovate a cambiarli senza perdite considerevoli. Dunque ritorno al mio proposito.

Quello che è da temersi, si è che questa legge sia, colle altre proposte dal Ministero la base di un nuovo sistema finanziario, il quale può facilmente surrogarsi a qualunque altro, perchè costa poca fatica, e il molto coraggio non manca a chi vuol mettersi all'impresa.

L'onorevole Senatore Torelli vi ha detto: sopravvenga una guerra, ed è un gran bene la diffusione dei biglietti. Ma io dico: venga una guerra ed un biglietto a corso forzato non vi ripara dai danni che avete a temere. Egli per esempio ci parlò del 1849 e del '59. Questi sono esempi che fanno sorridere coloro che gli esaminano paragonati colla guerra colossale degli Stati Uniti, i quali hanno speso miliardi su miliardi, hanno sacrificato centinaia di migliaia di vite volontariamente, senza leva, senza imposta che non fosse consentita, ma con buon animo, perchè era questione di nazionalità. E non credete mica che nella questione di nazionalità americana si trattasse di bianchi o neri; sicuramente si trattava della libertà dei neri, ma non si voleva solamente questa, si voleva l'unione dell'America, perchè l'unione è la forza, perchè la nazione separata come la volevano i Separatisti era un'infamia, un tradimento della patria comune.

Noi non siamo qui per parlare dell'America, ma quando mi vedo recare innanzi certi esempi, veramente non so come possa trattenermi dal non combatterli; perchè la loro influenza sull'opinione del Senato potrebbe anche avere qualche appiccio che non conviene abbiano. Forse una guerra non è terribile? e perchè non lo è? L'Italia è forse compiuta in modo da saper dirigere le azioni dei governi d'Europa?

Una guerra non può venirci a sorprendere mentre il fuoco si accende in un'estrema parte del Nord o d'Oriente?

Chi è che può rispondere della pace in tempi di questa natura?

Il Governo deve rispondere della pace interna, e deve guardarsi da qualunque provvedimento il quale possa un momento turbarla. Si è qui parlato e paragonato per l'effetto dei biglietti e della perdita loro il 1849 ed il 1859, e si è detto che erano argomenti presi in casa. Certamente sono argomenti presi in casa; ma non sono adatti alle circostanze generali d'Europa?

Qual era lo stato delle nostre finanze nel 1848 e nel 1849?

Lo stato delle nostre finanze nel 1848 era tale da lasciarci far la guerra senza imporre un centesimo di tasse ai cittadini.

Fu coi risparmi preparati da lunghi anni, al fine di provvedere a tutte le emergenze, che la guerra si

fece, e se fu infelice, non lo fu per mancanza di danaro.

I biglietti non iscaddero che nel 1849, e perchè?

Il perchè, o Signori, non è bisogno che io lo ripeta a questa Camera che è composta di tutti gli uomini i più distinti nelle arti della guerra e negli uffici della pace, e che della politica si occupano passo passo che succedono gli avvenimenti.

Chi ignora che nel 1853 si facevano preparativi per un grandissimo scopo?

Sono forse i consigli, i principii di economia emessi, che hanno portato l'ordine ed impedito lo scadimento dei biglietti, e non sono le cento mila baionette che si preparavano oltr'alpi?

Che singolari ravvicinamenti di fatti sono mai quelli che si tirano a mezzo per sostenere questa legge!

Parlate più logicamente, con maggior fondamento ponete i fatti, ponete i precedenti, le premesse e fate il sillogismo; ma quando fabbricate premesse a piacere, come ha fatto l'onorevole Digny cui tengono dietro conclusioni all'avvenuta, Signori, non è più una discussione di legge finanziaria, nè politica, nè di qualunque natura la vogliate battezzare, quella che si fa.

La questione fu travolta nella discussione, non è più quella.

Chi ha sognato mai di dire che la Banca falliva?

Nessuno!

Io parlando della facilità colla quale i provvedimenti si facevano, che potevano ridurre un Ministero (non questo certamente, ma un Ministero qualunque, poichè nel corso degli anni non si può prevedere ciò che può succedere) ad adottare un sistema pessimo che può succedere) ad adottare un sistema pessimo d'amministrazione della finanza, io intendevo dire, che questo sistema da alcuni accarezzato, e cui si agvolava il compito col progetto presentato, era il sistema della carta-moneta, quando l'occasione si fosse presentata di renderla necessaria.

Ora nelle nostre condizioni territoriali, nella nostra penisola che si stende per centinaia di miglia e tutta ristretta, che partecipa a diversi climi, dove gli animi degli abitanti a questi si conformano e non sono certamente unisoni per principii, ma per queste condizioni di cose, e non lo saranno che col mezzo di una buona amministrazione, con un retto governo, con incitamento alle virtù cittadine e non ai vizi, questo sistema sarebbe micidiale, sovverirebbe la ricchezza pubblica da un confine all'altro, ed il Governo correbbe il pericolo, di che cosa? di fallire!

Signori! Non è la Banca che mi preoccupa. Non è la Banca, se faccia bene o male i suoi affari, che mi dà fastidio, è il Governo, un Governo improvvido, che non fa il suo dovere.

Dette queste cose, ritorno ai miei argomenti.

Io notava al Ministro delle finanze che la serie dei provvedimenti ideati dal Ministero lasciava grave dubbio non fosse per verificarsi ciò ch'io testè diceva.

Io diceva che la legge non era chiara, che gli effetti che emaneranno da essa non erano quelli che si prevedevano, che erano reconditi, e che difficilmente

se ne poteva conoscere il vero senso, per chi non è pratico di questi affari, per chi non istudia questa legge, per chi non medita sui bisogni della Nazione in tempi difficili e sulle lezioni della storia. Io diceva dunque che il pericolo grande cominciava ad essere in ciò che il biglietto deve avere un corso legale.

Non si è mai detto che fosse strano, che fosse singolare che le casse pubbliche, che i contabili dovessero ricevere i biglietti per pagare le loro imposte, per pagare i loro carichi. È una questione oziosa che si è sollevata per amore di parlare e non per amore di discutere e di provvedere.

Si è detto che il sistema di biglietti così ordinato portava con sè la necessità di obbligare i creditori dello Stato a prenderli in qualunque parte si fosse, e voi avete veduto un eloquente oratore espertissimo delle cose di finanza, mente lucida, che riduce all'estremo punto la sua questione, il mio onorevole amico il Senatore di Revel, chiarire tutte le questioni per mettere in sodo la verità.

L'onorevole Ministro delle finanze mi faceva questa confessione e mi diceva: si pagheranno come vogliono i creditori; questo sta nelle sue viste, nei suoi principii, ma non istà nel fatto, si pagheranno una, due, tre volte, ma poi verrà il caso che non si pagheranno più, perchè non si potranno pagare. Il creditore dello Stato che si presenterà al capoluogo del circondario dove è venuto a raccogliere i biglietti l'agente della Banca, sarà rimandato al capoluogo di provincia, alla distanza talora di 10, di 15, di 20 miglia dalla sua residenza. Quando questo sistema sarà adottato, ho detto che il passo era breve dal corso legale al corso forzato, ed ho detto che il terreno era sdrucchiolo e facilmente si poteva cadere! Certamente, o Signori, il terreno è facile allo sdrucchiolo, e certamente sdrucchiolerà chi avrà il coraggio di assumere l'amministrazione in quei tempi, in cui le cose andranno non secondo la mente degli uomini, ma delle circostanze, perchè allora il biglietto forzato sarà una necessità.

Il Governo che non trova a fare prestiti in tempi cattivi, il Governo che ha esaurite tutte le fonti della ricchezza pubblica, non ha più che a valersi di quella della carta per giungere all'ultima rovina; e la carta sarà messa in vigore, e la carta sarà il titolo, sarà la moneta colla quale si pagheranno i debiti, si pagheranno gli stipendii, si pagheranno le pensioni, e lo Stato che avrà continui debiti da fare, che dovrà dare imprese, pagherà il triplo di quello che non farebbe in moneta, perchè le imprese non si adatteranno a quest'ò modo di pagamento.

Il Governo avrà sempre una risorsa di una fabbrica che costa poco, ordinerà misure straordinarie per far fronte alle sue spese, adopererà la forza per farle eseguire, ma se i tempi diventano difficili, agitati, torbidi, se scoppia una guerra, dove è la forza motrice della difesa? Dov'è il baluardo dei cittadini? Nel loro valore, nel loro animo, nella loro mente. Non valgon più le armi al momento della rovina, non sono più armi quelle sull'ultimo campo di battaglia dal quale

fugge il popolaccio (non il soldato, perchè il soldato italiano non fuggirà mai), sarebbe raccozzaglie di plebe, raccozzaglie di uomini che coi gendarmi si terranno in ordine per poco, ma al primo tuonar del cannone fuggiranno come il vento davanti al nemico.

Ecco perchè io faccio istanza acciò il Governo badi, dove sia quel gran bene che alcuni colla massima buona fede vi decantano, dello spargimento dei biglietti di piccolo valore. Io l'ho detto allora e il dico ancora, questo ci condurrà alla perdizione, ci condurrà a quel fine che la storia con orrore rammenta, della perdita della fortuna pubblica, della nullità degli assegnati, della nullità della carta moneta, che si è veduta in Francia, in Germania nei nostri paesi stessi, e che non ebbe tregua che nella pacificazione generale che coperse tutti i disastri sotto il velo di un più lieto avvenire.

Questo quanto alla prima obiezione sul pagamento in biglietti.

Un'altra osservazione che io faceva e che conduce anche a questo fine, era quello che appare dallo spirito della legge, che appare dai provvedimenti fatti da alcuni anni, i quali in apparenza sono innocentissimi, ma in sostanza possono riuscire a grandissimo danno secondo gli avvenimenti; voglio parlare della riscossione delle imposte.

Il provvedimento per la riscossione delle imposte ha un altro inconveniente; quello di spostare l'influenza del Governo, di surrogare alla sua un'altra azione sicchè in tempi difficili voi non sapete quale è l'azione che dominerà nelle nostre contrade.

Tolga Dio queste previsioni, e non voglia permettere che questa terra d'Italia sia sottoposta a guerre civili interne! ma pensi il Governo che egli è una seconda provvidenza, che i fini della Provvidenza divina vogliono essere secondati, non disprezzati, secondo i diversi avvisi dagli uomini di tutti i partiti.

Il Ministro delle finanze mi risponderà: mai, assolutamente mai, non è stato nella mia intenzione di dare la riscossione delle imposte alla Banca; ed io gli credo; la legge non è sua, ma lo spirito della legge, e le parole di essa sono evidentemente dettate in questo senso.

Ma vi ha di più. Non avete voi veduto ieri il Ministro delle finanze dover rispondere alle interpellanze di fatti positivi, di fatti che non lo riguardano, di fatti che il Ministero non si sa per quali ragioni è condannato a sostenere di fatti cioè di tutti i suoi predecessori?

Il Ministro rispondendo non ha potuto tacere che la riscossione delle imposte si faceva nelle Romagne con delegati della Banca; dunque la riscossione già è fatta; e la legge sulla riscossione delle imposte che il Senatore Di Revel ha esaminato in tutta la sua estensione, ha forse lasciato qualche dubbio in voi, che non fosse scopo del Governo il concedere la riscossione delle imposte alla Banca? È possibile che taluni non l'abbiano creduto, perchè è troppo strano, ma io vi ho creduto, e con me

tutti gli uomini che hanno preso parte alla formazione di leggi, e sanno per quale via si preparano, come si eseguono, e come, dopo negato anche il contenuto, si venga facilmente a farle adottare con una sottigliezza, o con un pretesto.

Voi vedete, o Signori, che per la legge speciale le differenze tra il signor Ministro delle finanze e me sono poche o nulle, che si possono correggere, esprimendo, se è possibile, e chiaramente, che i creditori dello Stato saranno pagati in danaro sonante o in biglietti a loro scelta, ma non colle restrizioni che si fanno nelle Relazioni al Re, che saranno cioè pagati in danaro come lo furono sempre, o con biglietti di Banca che significano lo stesso perchè si possono cambiare. Ciò venne ripetuto dall'onorevole ex Ministro di agricoltura e commercio, il quale mi rispose: vi sarà in ogni capo-luogo di provincia un ufficio, andate a questo ufficio a cambiare i biglietti. Bel provvedimento, bel favore ai creditori dello Stato che voi preparate, o Signori!

Dunque questa legge presa nel suo complesso coll'altra della Banca, ha una tendenza, che non sarà quella che vorrà seguitare l'attuale Ministero, e se non è cambiata si piegherà facilmente a qualunque interpretazione, a qualunque nuova disposizione che sia ben lontana da quella che il Senato potrà avere in mente nel darle la sua approvazione.

Signori! Io non ho parlato della legge della Banca; questa legge fu da voi votata, non sancita, perchè la sanzione della legge non appartiene al Senato, ma alla Corona. Il Senato vota le leggi, la Camera dei Deputati vota le leggi, la Corona può rigettarle.

Ed è singolare argomento, è logica nuova in un Governo costituzionale che talun membro di un Parlamento venga qui a predicare che voi avete già dato il vostro voto, che non potete scioglierlo, che sarebbe una negazione di ciò che si è fatto, una contraddizione poco degna del Senato; cotali argomenti sono così lievi che non meritano di esser confutati.

Vengo agli altri due fini della legge i quali sono: il maggiore ordine dell'amministrazione, l'economia nelle spese.

Io mi congratulo col Ministro delle finanze il quale ha detto che a qualunque costo egli proporrà i provvedimenti che crede necessari per semplificare il meccanismo, il congegno dell'attuale amministrazione; io lo lodo di questo proposito, e non sono per niente tenero degli ordini antichi nè in questa nè in altra parte. Ma mi permetta di osservargli che gli ordini antichi ebbero una grande approvazione europea, non solamente nel secolo passato quando nel 1730 si formavano, e poi si rinnovarono più tardi, ma anche nel secolo presente, mentre un ministro francese esperitissimo, e per tale riconosciuto e stimato, nelle cose di finanza, trapiantò nella sua contabilità molte delle disposizioni dei regolamenti antichi, cui forse allude l'onorevole Ministro. Se non che se questi ordini non furono conservati non è desso che li distrugga,

li hanno distrutti i suoi predecessori, cambiandoli per fare cose nuove. Ma che dico cose nuove? cose imitate da tutti, in parte adatte, in parte no alle condizioni del paese e solamente adottate perchè lo furono in un altro paese.

Io, o Signori, nel mio discorso non parlai dell'Inghilterra, perchè non volli trarre la discussione sopra un terreno che non è il nostro; tuttavia, poichè se ne è parlato, anch'io ne farò cenno.

Sapele voi (e certamente ci è chi lo sa) come fu fatto l'organamento della Cassa del tesoro presso la Banca? Fu fatto con una legge che conteneva le cautele costituzionali per la spesa del denaro della nazione; fu creata una carica che non esisteva, fu creato il Controllore dello Scarchiere inamovibile, il quale deve presenziare le operazioni in tutto ciò che riguarda il versamento del denaro delle Casse del tesoro pel servizio dei diversi dipartimenti.

Voi, o Signori, che cosa avete fatto o visto fare? Avete visto distruggere l'istituzione del Controllore generale, istituzione che meritava essere modificata e ragguagliata alle condizioni attuali amministrative; ma non distrutta; che doveva essere invece ampliata colla dignità della carica, coll'importanza della persona e circondata di tutte le garanzie possibili nell'interesse dello Stato.

Dopo di ciò la Banca inglese ebbe il servizio della Tesoreria dello Stato, fu costituita il cassiere dello Stato. Signori, io ebbi l'onore di conoscere personalmente il Ministro che promosse questa legge, non che un membro del Parlamento inglese che fu il promotore di tale riforma, ed ebbi la sorte nel 45 di discutere sopra argomenti economici con questi sommi personaggi; fu mio onore, e mi permisi di mettere anche una mia parola, non per dar giudizi, ma per ricevere sentenze, e domandai al suo autore se il *Bill* famoso non avesse avuto inconvenienti di ulla specie nel suo esequimento; perchè aveva appreso da altri che inconvenienti vi erano stati.

Che cosa mi rispose?

« Sappiate che in Europa non vi è stabilimento, il quale possa pretendere le guarentigie politiche, morali e materiali per esercitare questo ufficio se non la Banca d'Inghilterra. »

E a queste parole si ridusse la risposta — Tuttavia il corso della conversazione mi portò ancora a ripetere la dimanda e allora di nuovo ripeté: « Vi ho detto che non vi è nel mondo altro stabilimento che la Banca d'Inghilterra, il quale possa, per le sue guarentigie morali, politiche e materiali far un tale servizio. » — L'accorto e prudente ministro non andò più oltre; nè io certamente rinnovai le mie interrogazioni.

Dunque voi vedete, o Signori, che le cose stanno in ben altro senso di quello che ci fu rappresentato. E voi pure vedete che la questione tra noi non è già di fallimento della Banca, non è di conteggio, non è di registri, non è di economie, ma è questione fondamentale, è questione d'amministrazione politica, di conservazione di ordine dello Stato, è questione

di previdenze per impedire i mali che potrebbero succedere ancorchè non possiate definirli fin d'ora.

Mi rimane l'ultimo argomento, ed è quello dell'economia, e qui, o Signori, bisogna che vi confessi la mia debolezza; io temo di perdere della mia fama nel sostenere questa discussione. Io non ho riputazione di prodigalità per ciò che riguarda il denaro pubblico, e parui di non aver mai dato appiglio a tale accusa; credo pertanto che non sarò appuntato di mala voglia per le economie, se io vengo qui a sostenere che fossero pur decuple le economie che proponete, non le accetterei, perchè sono economie che possono torcersi a rovina e a perdizione.

Mi pare poi strano l'argomento messo innanzi oggi nell'aprirsi della discussione da un onorevole Senatore, il quale sorse a dire che l'economia è di 2,000,000. Dapprima ci si dava un'economia di 700 ad 800 mila lire; poi l'onorevole Ministro, esaminato tutto il meccanismo dell'amministrazione, diceva potersene ricavare due milioni!... Signori, un altro finanziere nascente vi dice: Che milioni? sono 6!... E perchè non 12? dico io? È forse tanto difficile di mettere insieme cifre e idee e dire che abbiamo 12,000,000 di economie?

Signori, io non so se dovrò fare complimenti al Ministro delle finanze qualora assenta a questa proposizione. Vorrei sapere se l'adotta, se la fa cosa sua. Finora però non ho visto nessun dato, non ho intesa nessuna apprezzazione che possa dare fondamento a tale asserzione.

L'onorevole Senatore Cacace diceva ieri al sig. Ministro: voi allegate una economia, provatela; e che dovrei io dire al Senatore a cui rispondo? Egli non ce la può provare che coi registri del Ministero, dunque il Ministro ci dirà s'egli non andò errato nelle sue elucubrazioni.

Io non voglio procedere più oltre in questa discussione e sono abbastanza soddisfatto, se non erro, o Signori, di avere ristrette le mie parole in termini da non offendere la dignità di quest'Assemblea.

Questo è sempre il mio primo fine ed il mio proposito allorchè mi concedete di parlarvi.

A questo punto non penso che la questione possa variare dai termini nei quali io l'ho posta: esazione d'imposta, corso legale dei biglietti, probabilità del corso forzoso, necessità di torre i piccoli biglietti dal corso o per meglio dire di non lasciarli fabbricare, onde scansare tutti i pericoli che possono nascere da uno stabilimento tale, e di cui si è già avuto l'esempio colla rovina di mezza Europa.

Presidente. Essendo l'ora tarda si rimanderà la discussione a domani.

I Signori Scrutatori per la nomina del Segretario sono di nuovo pregati di occuparsene.

Ordine del giorno per domani: al tocco: riunione negli uffizi pell'esame delle seguenti leggi:

1. Estensione agli uffiziali della già marina delle Due Sicilie del beneficio della legge 26 marzo 1865.

2. Soppressione delle Sotto-Prefetture.

Alle due, seduta pubblica pel seguito della discussione del presente progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Congedo — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale — Schiarimenti del Senatore Torelli — Parole per un fatto personale del Senatore Gallina; del Senatore Siotto-Pintor a sostegno delle opinioni precedentemente manifestate — Discorso del Senatore De Gori — Spiegazioni dei Senatori Cambray-Digny, Gallina e De Gori per fatti personali — Risposta ed avvertenze del Ministro delle finanze — Dichiarazioni del Senatore Farina, e parole del Senatore Di Revel per un fatto personale — Risposta del Ministro di finanze — Osservazione del Senatore Di Revel — Chiusura della discussione generale — Comunicazione dell'elenco dei mandati registrati con riserva dalla Corte dei Conti — Richiesta del Senatore Benintendi — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro delle finanze e più tardi intervengono i Ministri di grazia e giustizia, della marina ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* legge il verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Il Senatore *Ventini* chiede per motivi di servizio pubblico un congedo che dal Senato gli è accordato.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* dà comunicazione dei seguenti omaggi :

Del signor Gaetano Semenza, di alcuni esemplari di una sua memoria col titolo : « L'Italia ricca e potente, mezzi per sviluppare prontamente tutte le risorse nazionali. »

Dell'ingegnere Alfredo Cottrau, di un suo scritto « Sulle ferrovie comunali e provinciali da costruirsi in Italia. »

Presidente. Comunico al Senato il risultamento della votazione per la nomina del Segretario. Ieri si è fatto lo squittinio fra i Senatori *Manzoni Tommaso* ed *Arese Francesco*. I votanti erano 74; maggioranza 38. Il Senatore *Manzoni* ebbe voti 46 ed il Senatore *Arese* voti 28. Avendo quindi il Senatore *Manzoni* ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, resta egli nominato Segretario, e tale io lo proclamo e lo invito a prendere il suo posto.

(Il Senatore *Manzoni Tommaso* prende posto ad uno degli scanni dei segretarii).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PEL PASSAGGIO DEL SERVIZIO DELLE TESORERIE DELLO
STATO ALLA BANCA NAZIONALE.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge pel passaggio del servizio di Tesoreria alla Banca Nazionale.

La parola spetterebbe al Senatore *Audiffredi*, ma siccome questi mi fa sapere che vi rinuncia, per mantenere l'alternativa degli oratori favorevoli cogli oratori contrarii, darò la parola al Senatore *Torelli*.

Senatore *Torelli*. Io chiesi la parola ieri allorché l'onorevole Senatore *Gallina* disse nettamente senza ambagi o titubanza, che era evidente intenzione di chi aveva proposta la legge sulla Banca di affidare alla medesima anche l'esercizio delle Esattorie.

Già prima l'onorevole Senatore *Revel*, appoggiato a quel cenno che contiene la legge all'articolo 6, aveva espressa la medesima opinione. Il conte di *Revel* aveva ragione di poter venire a quella conclusione, dacchè non conosceva il motivo pel quale si era dovuto inserire quella disposizione; ma io, prima che parlasse il Senatore *Gallina*, lo spieghi, dicendo che aveva dovuto inserirsi per legittimare il fatto, di essersi affidato alla Banca l'esercizio delle Esattorie negli Stati ex-Pontificii; essere però stata lontana da ogni intendimento del cessato Ministro delle finanze l'idea di voler dare alla Banca simile esercizio in tutto lo Stato.

Non pertanto non si volle tener conto di questa

spiegazione che pure è conseguenza di un fatto a tutti noto, ed il Ministro mio antico collega venne denunciato a voi come avente indubbiamente quella intenzione.

Avrò avuto la sventura di non essere ben compreso dall'illustre Senatore Gallina, ma la sua parola è troppo autorevole, il suo attacco fu troppo deciso perchè non prenda la difesa del mio ex-collega Sella, e dirò anzi del Ministero intero passato, poichè non è questa nè piccola, nè indifferente questione, e basterebbe a provarlo la procella che ha sollevato.

L'onorevole Ministro Minghetti aveva proposto un sistema di riscossione delle imposte dirette per cui ogni provincia aveva un solo ricevitore od appaltatore camerale giusta il sistema che vigea negli Stati ex-Pontificii. Il Ministro Sella insistette e volle sempre esattori mandamentali nominati dal Ministro delle finanze. Nel progetto di legge che presentò nella passata legislatura, si ammettevano però i ricevitori generali i quali in ogni provincia raccogliessero e rispondessero dei versamenti degli esattori, ed era detto che questo ufficio de' ricevitori generali potesse essere assunto anche dagli istituti di credito autorizzati per legge ad emettere biglietti nominativi od al latore.

Ma nell'ultimo progetto sulla riscossione delle imposte che è ora avanti alle deliberazioni del Senato, mentre furono conservati gli esattori mandamentali da nominarsi dal Ministro delle finanze, vennero soppressi i ricevitori generali, e non vi hanno quindi più a che fare nè Banche nè istituti di credito.

Voi avete dunque, o Signori, nelle mani il documento che prova il mio asserto, e quanto fosse lontano il cessato Ministro delle finanze dal voler affidare alla Banca l'esercizio delle Esattorie, documento che non data da ieri, ma da oltre due mesi. Or troverete ben naturale che egli, attaccato in quel modo così reciso, mentre non può difendersi, dovesse trovare in un antico collega il suo difensore, che del resto aveva compito ben facile, dacchè la difesa sta nella legge da lui presentata che esclude perfino la possibilità che si realizzi quanto si voleva attribuirgli.

Or mi parrebbe che questa questione almeno potrebbe chiamarsi esa rita. Il Ministero passato non ne voleva sapere; il Ministro attuale dichiara che mai ammetterebbe questo sistema; la Banca, ed anche questo, o Signori, lo dissi ieri prima che parlasse l'onorevole conte Gallina, non ne vuol sapere; mi parrebbe quindi che ogni altra discussione non avrebbe scopo, dacchè tutti siamo d'accordo.

Non mi allungherò nel voler replicare alle osservazioni che mi fece l'onorevole Senatore Gallina; ma per verità e di volo accennerò solo che alla mia volta mi recò sorpresa il sentire recarsi come ragione del minore scapito della carta in America in confronto della sorte degli assegnati la causa della guerra. Causa per causa risponderò io, era tanto nobile quella della Francia, che se ciò avesse dovuto poter influire, gli

assegnati avrebbero dovuto rimaner al pari. Ei contraddisse in modo reciso l'influenza della circolazione delle cedole della Banca negli antichi Stati Sardi sulla piccolissima perdita del 1859 in confronto al 1848-49, attribuendola alle 100 mila baionette; ma io osserverò che i bollettini della Banca fanno fede dello sviluppo di quella circolazione, che era più del quintuplo e permetterà che io dica: il negarvi un'influenza è un'asserzione, un'opinione sua, e quando invece io ve l'attribuisco non faccio che ripetere quanto si è sempre verificato ovunque e si verifica quotidianamente.

Senatore **Gallina**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina**. Io non intendo di rientrare per niente nella discussione. L'onorevole Senatore Torelli mi ha mosso una specie di rimprovero, di avere cioè parlato contro il passato Ministro delle finanze e contro le sue intenzioni. Io invece dichiaro francamente che non ho accusato il Ministro passato, e non ho accusato le sue intenzioni.

Io ho esaminato le leggi proposte, ho veduto che vi era un nesso tra le une e le altre, quindi ho creduto, e credo ancora che in esse si racchiuda tutto un nuovo sistema finanziario.

Nel fare queste osservazioni accuso io qualcheduno di mala fede o di cattive intenzioni?

Niente affatto.

Ben lontano da ciò: se volessi accusare, mi guarderei bene dal farlo in assenza dell'accusato; ma io non l'accuso, accuso un sistema, accuso il principio, le disposizioni che possono condurre ad un sistema pernicioso; e l'ho dichiarato più volte. Non lo credo pernicioso nelle mani degli onorevoli Ministri attuali. Io ho piena fede che condurranno le cose al punto che nessun disordine ne avverrà, e faccio plauso alla parola franca e leale dell'attuale Ministro delle finanze.

Ma i Ministri non durano eternamente, le persone si cambiano; ed in questi tempi specialmente, che non possono dirsi normali, è necessità in Parlamento di fare quelle osservazioni che ciascuno crede utili ad antivenire il male.

Ecco quanto ho dichiarato relativamente alla legge che l'onorevole Senatore Torelli ha invocato.

Senatore **Torelli**. Ho parlato dell'intenzione...

Senatore **Gallina**. L'intenzione di una legge non si desume dalle dichiarazioni di chi la propone, bensì dal senso delle sue disposizioni, e quando la deduzione logica di queste porta a conseguenze certe ed evidenti qualunque spiegazione di intenzioni è inattendibile, perchè contraria in sostanza al reale loro significato.

L'onorevole Senatore Di Revel, il quale nella discussione è entrato nelle viscere di questa legge, ha dimostrato che era impossibile di farla eseguire dagli esattori attuali, e questa dimostrazione è di un'evidenza tale, per chi ha cognizione delle nostre Ammi-

nistrazioni, che mi pare non abbia bisogno di nessuna prova maggiore. È chiarissimo che gli esattori non potranno dare le cauzioni che si richiedono senza gravi sacrifici essendo senza compenso; sarà impossibile che la legge abbia il suo effetto nel modo proposto per quante spiegazioni si vogliono dare sulle intenzioni che l'hanno dettata.

Dunque, che le intenzioni siano buone o cattive, io non guardo alla persona che propone la legge, guardo la legge medesima, e la combatto. Voi sapete che in una discussione parlamentare, a ciascuno è permesso esporre le proprie opinioni purchè si tenga nei termini del vero e della stretta argomentazione.

Non ho accusato il Ministero passato, nè ho manifestata diffidenza. L'ho dichiarato nel principio, lo dichiaro ancora adesso: non accuso nessuno, non ne ho l'abitudine; accuso il sistema, quello che sorge naturalmente dalla disposizione dei progetti di legge; del resto accordo la piena mia stima agli uomini che si consacrano al servizio del paese in tempi difficili e straordinari. Comprendo che un Ministero voglia abbandonare un antico sistema per sceglierne un nuovo che giudica migliore, e che il perfezionamento dell'Amministrazione sia nella sua intenzione; ma ciò non impedisce che egli cada in errore; ed è ben naturale che in Parlamento ciascuno emetta la sua opinione o favorevole o contraria, secondo i dettami del suo giudizio e della sua esperienza.

Io rispondo quindi all'onorevole Senatore Torelli, che non ho inteso di fare allusione a nessuna persona, ma ho inteso fare osservazioni sul merito di certe disposizioni di leggi che si accordano insieme, e che portano ad una conclusione la quale comprende tutto un sistema, cui non posso dare il mio voto.

Presidente. Accordo la parola al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Sotto-Pintor. Io volli ieri e vo' pure oggi dire quattro parole a conferma di quelle che dissi nella seduta del 26, e che con molto contentamento dell'animo mio vidi ieri rincalzate dalla voce autorevole del Senatore Lambruschini. L'onorevole Senatore Scialoja, coll'accorgimento dell'uomo teorico, colla esperienza del uomo pratico, coll'arte del filosofo, coll'astuzia del ministro vi diceva che egli si era trovato come circondato da una nube di paure, di timori, di apprensioni, di visioni, di sogni per parte di coloro i quali, contro la legge dissertando, ponevano a fondamento del loro ragionare la probabilità somma, o se volete, la necessità che il Banco tesoriere dello Stato, diventi, l'uno o l'altro giorno, perlettore dei tributi.

Per tal guisa egli, con molta abilità a dir vero, sequestrava dalla questione la parte massima delle opposizioni regalando la qualificazione di sognatori non soltanto a questo piccolo uomo che vi parla, ma perfino agli onorevoli Senatori Di Revel e Gallina, i quali insino a ieri e sino a questa mane, ho sempre

udito a dire che in fatto di finanze e d'amministrazione sono uomini ben desti.

Ma, se anche gli onorevoli Senatori, ai quali ho accennato, avessero tollerata l'accusa, io la respingerei per conto mio. La respingo nel rispetto storico non solo, ma più ancora nel rispetto della logica inesorabile degli eventi, giacchè, voi lo sapete, o Signori, gli avvenimenti sono più forti degli uomini, e la logica umana è più conseguente di quello che altri possa immaginare.

Non ho l'animo siffattamente temperato da voler spendere tempo e fatica a mostrare l'evidenza. A me pare cosa manifestissima che a questa legge terrà dietro l'altra che io voglio principalmente scongiurare. Sì, o Signori, dopo che avrete approvata la legge, verrà l'onorevole Senatore Scialoja od un altro Ministro che gli succederà per dirvi: Signori, avete votato la legge delle Tesorerie; siate logici, votate anche questa. E se allora a taluno di voi venisse in capo di domandare: qual v'ha riferimento tra l'una e l'altra legge? Forse gli si riderebbe sul viso siccome ad uomo d'innocenza quasi preadamitica.

Dica quello che vuole, ragioni come più gli piace, adduca pure il signor Ministro gli argomenti de' migliori economisti, io mi tengo alla storia, perchè la storia è la maestra della vita. Io ho notato sempre che quando il Governo si è messo sul pendio, o, come ripetutamente vi dicevano gli onorevoli senatori Revel e Gallina, sullo sdrucchiolo, egli non si arresta, perchè non si può arrestare finchè non precipiti al fondo.

Senza dubbio, o Signori, quello che è, fu, quello che sarà; imperocchè non vi è nulla di nuovo sotto del sole, nè alcuno di noi può dire: oh la cosa inaudita! avvegnachè essa fu già ne' secoli che ci precedettero.

E poichè accenno a scrittore conosciutissimo da tutti noi, consentitemi che io ne produca le parole testuali nell'idioma de' nostri maggiori.

Nihil sub sole novum, nec potest quisquam dicere: ecce hoc recens est; jam enim fuit in saeculis quae praecesserunt. Quid est quod fuit? Ipsum quod factum est. Quid est quod factum est? Ipsum quod faciendum est.

Fino a tanto, adunque, che l'onorevole Ministro non si accinga a dimostrare l'indimostrabile, cioè che questa legge non è preparazione di quell'altra, o che quest'altra non sarà effetto necessario o certo assai probabile di questa, non vi lasciate, o Signori, prendere all'amo dell'economia e della semplificazione dell'amministrazione dello Stato. L'economia e la semplificazione la vogliamo pure noi, ma vogliamo sieno ben fatte.

Desidera l'onorevole Ministro un metodo acconcio, facile e per nulla spendioso di riscossione e di cui stodia de' tributi? Egli l'ha in pronto. Vuole esattori? Sonvi i camerlenghi comunali. Vuole tesorieri provinciali? Sonvi camerlenghi provinciali. Vuole co-

me deve volere un tesoriere centrale? Lo nomini nella capitale dello Stato?

Non è senza qualche soddisfazione che in questa stessa mattina, poco prima di entrare in quest'Aula, attinsi a' giornali un fatto che ora esporrò al Senato.

Il Municipio di Firenze nella tornata, se non sbaglio, delli 23 di questo mese che muore, con unanime voto deliberava di scrivere una petizione al Governo affinché voglia instaurare in tutta Italia il sistema dei camerlenghi.

Faccia questo il signor Ministro, ed avrà fatto non apparente ma vera, non piccoletta ma grandissima economia, avrà dissipati i giusti nostri timori, avrà identificato (notate bene Signori) non già lo Stato alla Banca, sibbene i contribuenti collo Stato; e ponendo in atto una istituzione prettamente, esclusivamente italiana, egli si renderà benemerito del paese, subbietto, e questo gli auguro io di tutto cuore, subbietto di storia gloriosa.

Presidente. La parola è al Senatore De-Gori.

Senatore **De-Gori.** Io non sono un finanziere nascente; non tema per conseguenza il Senato da me un conto di cifre più o meno ipotetiche, epperò difficili a discutere.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Senatore **De-Gori.** Colui che legittimamente lo fosse, sarebbe grandemente, a mio avviso, fortunato; chè mentre il tempo irrevocabile trae seco cogli egregi fatti gli uomini egregi, la patria aspetta chi, se non gli sostituisca e gli agguagli, però gli studii e gl'imiti.

La verità sopra tutto, affermava l'onorevole Senatore Cacace nel chiudere il vibrato suo discorso; niuna affermazione poteva essere più degna di lui e di voi.

La verità sopra tutto ripeterò: essa fu il costante mio culto.

E prima di tutto bisogna stabilirla tale e quale nella ricordanza della memorabile discussione che per una legge, congenere ebbe luogo nel Senato Subalpino. Imperocchè molto spesso e con grande fiducia si è invocato l'eco di quella discussione, che per gli oratori eminenti che vi presero parte o per l'importante parola dell'illustre Carlo Giulio, sembrava dovesse serbare tutto il suo impero nel momento presente.

Signori, in quell'epoca la discussione era molto più ampia e molto più elevata; discutevasi allora l'arduo ed insoluto problema della libertà, della pluralità o della unicità e del privilegio delle Banche; si ventilava una teoria inesauribile e tuttora inesaurita, ed è naturale che il compianto Senatore Giulio, che era stato costantemente l'iniziatore ed il propugnatore di libertà economiche, il quale difendeva ad ogni effetto i principii della libertà, combattesse un provvedimento, che, se non in diritto, almeno in fatto, costituiva una istituzione di credito privilegiato.

Il passaggio del servizio della Tesoreria alla Banca Nazionale non fu in quell'epoca che un lato solo di una questione complessa; valutarla tale quale adesso, sarebbe dare a quella discussione un apprezzamento

oltre il suo valore, sarebbe un apprezzare la parte per il tutto.

Fatta questa premessa tra i diversi obbietti in forme diverse prodotti e riprodotti da valentissimi oratori oppositori alla legge, due hanno colpito fin da principio profondamente l'animo mio.

Il primo, che la Banca possa acquistare a poco a poco una preponderanza, quasi una tirannia sopra lo Stato; trascinarlo in condizioni infauste, e comprometterne il credito.

L'altro, che possa andare incontro in certe date eventualità ai guai del corso forzato ossia alla carta-moneta. Io dichiaro che l'uno e l'altro di questi obbietti, l'una e l'altra di queste eventualità grandemente fin da principio preoccupò l'animo mio e quasi mi rese proclive a negare a questa legge il mio voto. Eppure pensando e ripensando (poichè non è invano che dobbiamo avere trasportata la nostra sede nella terra del provano e riprovando, e nelle fatiche delle nostre speculazioni giovi adottare la formola pensando e ripensando) sentii a poco a poco calmare quei dubbi, e l'avversione che aveva da principio si è convertita in adesione.

E per verità tre fatti precedenti giustificavano, a mio avviso, il primo degli accennati timori.

Primieramente il fatto della Banca di Olanda nel 1830.

Ognuno sa come la Banca di Olanda la quale fin dal 1822 si era ingolfata in ispeculazioni non prospere, fosse inabile nel 1830 ad appoggiare del suo sussidio il Governo nell'epoca del distacco del Belgio. Quindi facevano impressione sull'animo mio le condizioni diverse colle quali è stata stretta l'alleanza fra la Banca inglese e la Banca belga ed i Governi d'Inghilterra e del Belgio.

Come io domandava a me stesso, in Inghilterra il Governo ha una doppia e potentissima garanzia, quella del capitale della Banca di 14 milioni di lire sterline e l'altra che è l'effetto naturale della legislazione comune inglese, dell'assoluta, completa solidarietà di tutti gli azionisti; nel Belgio il Governo, come tutti sapete meglio di me, partecipa annualmente ai lucri di queste istituzioni di credito; e dunque, come io diceva, noi possiamo affidare a questo istituto il servizio della Tesoreria senza le stesse od equipollenti condizioni. Eppure trovo che questi due subbietti spariscono nelle facoltà implicite che ha il Governo, dichiarate esplicitamente coll'aggiunta che venne proposta all'articolo 30 del Regolamento, miglioramento che, se non erro, è dovuto alla solerzia dell'Ufficio Centrale, per la quale aggiunta è dichiarato esplicitamente che le somme non necessarie al servizio del Tesoro possono essere trattenute nelle mani dei contabili dello Stato, possono essere trattenute nelle casse dello Stato, ogni qualvolta il Ministro lo creda opportuno.

Quando nella memoranda discussione di legge consimile nel Senato Subalpino identici obbietti si facevano al conte di Cavour, l'illustre uomo che cosa ri-

spondeva? Egli diceva: il Ministro può arrestare nelle tesorerie provinciali (come ben sapete si trattava allora di affidare alla Banca soltanto il servizio della Tesoreria generale dello Stato, rimanendo intatte le tesorerie provinciali) si può in queste arrestare tutte quelle somme che non si vorranno versare nella cassa della Banca.

E chi impedisce, o Signori, in seguito alla adozione di questa legge che il Ministro della finanze, ogni volta lo creda, con un colpo di telegramma, trattenga nelle casse dei contabili dello Stato, tutte quelle somme che credesse non necessario od inopportuno o superfluo versare nelle casse della Banca? Voi vedete bene che questa facoltà, la quale si può esercitare dal potere esecutivo ogni volta lo creda utile, non solo esclude il caso che la Banca tiranneggi lo Stato, ma rende possibile quello, che questi esercizi una vera e propria preponderanza sulle operazioni della Banca.

L'altro pericolo che a me faceva grave impressione è quello, che in certe eventualità si possa andare incontro a tutti i guai del corso forzoso della carta-moneta, pericolo remoto, ma pur certamente possibile. E dico con molto più coraggio, remoto, in quanto che lo stesso onorevole Senatore Gallina colla lealtà propria del suo nobile carattere, diceva ieri al Ministro delle finanze, tra noi siamo meno distanti di quello che non si creda sul tema vero e proprio della legge che si discute: la nostra dissonanza sta nelle eventualità future, nei contingibili effetti, consequenziali alla adozione di questa legge.

Signori, l'avvenire ha una gran parte d'imprevisto e d'imprevedibile, e questi contengono senza dubbio molte possibilità di crisi; ma distinguiamo queste possibilità le une dalle altre. O si tratta di crisi ordinarie, di crisi commerciali, ed una grande istituzione di credito che può disporre d'immense risorse all'interno, e che può procurarsene delle grandissime all'estero, è facilmente in grado di scongiurare e superare queste crisi. O si tratta di crisi straordinarie, di crisi politiche che si estendano a tutta Europa, come è avvenuto pur troppo nel 1848, ed allora non vi sono né Banche né grandi né piccole, né concentrate, né diffuse, né funzionanti come tesorerie, o no, né dipendenti o indipendenti che possano scongiurarle. Allora è necessità assoluta fare quel che fece il nostro benemerito Senatore di Revel nel 1848, cioè dare il corso forzato, poichè anche il paese in quell'epoca rimase immune dalle vicende politiche che si succedettero, il Belgio, fu obbligato a farlo. Ma appunto in questo caso io penso che l'associazione stretta fra la Banca e lo Stato sia quella che renda meno gravi, meno funesti gli effetti di un provvedimento eccezionale.

Se una grande, se una solida istituzione di credito fosse stata associata allo Stato, la vera e propria carta governativa non sarebbe stata forse emessa in Francia cogli assegnati; non in Piemonte col mezzo milione di biglietti di credito per la Sardegna nel 1780 revocati nel 1857, e dei quali tuttora si pagano 28

mila lire per ammortizzarli; non sarebbe stata emessa la carta monetata austriaca in principio del secolo; ed a ragione cito l'esempio dell'Austria appunto perchè essa nel 1848 trovandosi in condizioni pressochè identiche a quelle nelle quali si era trovata in principio del secolo, usò largamente, forse anche abusò della Banca.

Eppure perchè il corso forzato lo ebbero i biglietti di Banca e non si emise una vera e propria carta governativa, lo scapito non si elevò mai al di sopra e fu fra il 20 e il 25 per 100.

Finalmente, o Signori, coll'aggiunta proposta alla legge per la quale il Governo ha facoltà di rinvocare, senza nessuno indennizzo, dopo 3 anni, tale concessione, si riduce anche la questione a concedere o recusare al Ministro il modo di fare un'economia certa, promettendo asseverantemente di portare una semplificazione nel congegno amministrativo dello Stato. Di fronte a queste due considerazioni, a questa esplicita richiesta, a me sembra difficile potersi negare alla legge il voto.

Io credo che coloro che hanno confidenza nel Ministero devono dargli il voto favorevole a testimonianza della loro fiducia; coloro che non l'hanno, devono darglielo, quasi come una sfida. Nel tempo de' tre anni ciascuno potrà alzare la voce per sostituire a questo altro sistema, quando le promesse che un Governo enunzia non fossero realizzate.

Intanto il servizio della Tesoreria, uscendo dalle mani del Governo inizia un ordinamento semplice e spedito.

Chi sa che in tanto bisogno di migliori ordini amministrativi, in tanto tormento della mente di ognuno per raggiungere economie in tutto quanto l'organismo dello Stato, non sorga qualche nuovo sistema il quale risponda ai desiderati e necessari beneficii, sfuggendo ai tenuti e lontani pericoli. Chi sa che l'idea fugacemente accennata ieri dal venerato mio amico Lambruschini non possa essere col tempo raccolta e modellata in forma pratica ed attuabile.

Non cale che rimanesse ieri inattesa: le buone idee sono come il germe delle piante e dei fiori, restano lungo tempo inosservate e neglette, aspettando dal tempo l'azione fecondatrice.

Presidente. La parola spetta al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Non creda il Senato ch'io voglia abusare della sua sofferenza per rilevare parole più o meno pungenti e per prolungare questa discussione; io desidero soltanto assicurarlo che, qualunque sia la data della mia nascita come finanziere, io non ho asserito cifre ipotetiche, o per questo non ho che a ricordare le parole dette ieri; cioè che io aveva la certezza che il Ministro di finanza non avrebbe potuto negare che le cifre che io produceva fossero presso a poco le vere.

E giacchè ho la parola, mi permetta il Senato di aggiungere, che sono convinto di non trovarmi in con-

tradizione col voto emesso intorno alla petizione del Municipio di Firenze di cui ha parlato l'onorevole Senatore Siotto-Pintor quando ho appoggiato questa legge; io credo che il concetto espresso nella petizione del Municipio di Firenze sia conciliabile con questa legge; ma di ciò sarà il caso parlare quando verrà in discussione la legge sull'esazione delle imposte. Questo volevo esprimere al Senato, e non ho altro ad aggiungere.

Senatore Gallina. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Gallina. Mi duole, signori Senatori, di prendere la parola in questione personale e per cosa di poca importanza, secondo me, quale è quella stata sollevata dall'onorevole Senatore Digny.

Pare che egli voglia prendere per ingiuria una parola che, secondo me, è innocentissima, e sicuramente era innocente la mia intenzione nel profferirla. Io ho udito una volta in un'altra aula del Parlamento il conte di Cavour, di cui ogni giorno si fa giustamente l'elogio, e che di certo era uomo parlamentare, combattere le proposizioni in materia di finanze fatte da un membro del Parlamento e dirgli ad un tempo, che egli si compiacere nel vedere una persona di più prender parte speciale a così grave questione.

Io ho l'onore di esser membro del Senato e collega dell'onorevole Cambay-Digny da più anni. Prendemmo parte insieme a molte discussioni, fummo sovente d'opinione eguale, nè mi ricordo che si trattasse di questioni di finanza. Ora mi giunse nuovo e grato il sentirlo prendere la parola in questione di finanza di tale importanza, e se non ho diviso la sua opinione, non è perciò che io meno stimi il suo sapere.

Io non mi occupo della data degli studi de' miei colleghi, ed una parola che sfugga in una viva discussione non può essere l'oggetto di dubbie interpretazioni.

Non fu mia intenzione di offendere menomamente l'onorevole Senatore, e credo che egli stesso non pensi che io abbia voluto offenderlo.

Ora mi volgerò all'onorevole Senatore De-Gori che ha prima d'ora parlato. Io non ho potuto raccogliere le sue parole, mi è parso sentir parlare di conclusione più o men degna, e non so a chi facesse allusione.

Se egli volesse onorarmi di ripetere le sue espressioni, mi metterebbe in grado di poter rispondere.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Mi è sembrato di riferire fedelmente non solo, ma letteralmente quello che ieri diceva in mezzo all'inalterata attenzione e riverente del Senato l'autorevole collega il Senatore Gallina cioè, che i pericoli ai quali per conseguenza di questa legge si andava incontro (cioè del corso forzoso) erano pericoli remoti; che la distanza fra lui e il Ministro proponente sul merito intrinseco di questa legge non era grande, ma era grandissima di fronte alle conseguenze

alle quali con l'adozione della legge eventualmente poteva andarsi incontro.

Senatore Gallina. Io dichiaro francamente che non è a questa parte del discorso che io mi riferivo. Ciò che fu detto dal signor Senatore De-Gori è giustissimo e non ho a ridirvi sopra. Era piuttosto nell'esordire del suo discorso, che mi pareva avere udita un'allusione alle mie parole.

Senatore De Gori. Mi appello a tutto il Senato per attestare, che io non ho citato il discorso dell'onorevole Senatore Gallina che allorquando ho detto, che con maggior coraggio io qualificava per remoto il pericolo del corso forzato, in quanto che appunto per remoto era stato annunziato dall'autorevole voce del signor Senatore Gallina.

Senatore Gallina. Dichiaro ora non avere alcuna osservazione a fare e considerare, più che verità, complimenti, le parole che ha voluto dire in mio onore.

Presidente. Il numero degli iscritti è esaurito; però, prima di chiudere la discussione generale, darò la parola al Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Io non ho chiesta la parola per chiudere la discussione. Ho già usata la facoltà di parlare quattro giorni or sono, e certamente il Senato ha rilevato che io non intendeva punto che la discussione si avesse a chiudere.

È mio debito, o Signori, dopo cinque giorni di discorsi gravi, di argomenti lanciati contro la legge da oratori autorevoli, di sorgere di nuovo non per fare un lungo discorso, come pure avrei il diritto se ne sentissi la necessità, ma unicamente per dare alcune spiegazioni, che credo possa fornirle il solo Ministero, intorno ai principali punti controversi della legge. Tutti coloro che desiderano che si faccia la luce, e certo lo desiderano tutti i membri di questo Senato, credo che vorranno permettermi di non lasciarli senza una informazione utile a tutti quanti debbono e vogliono coscienziosamente votare.

Si erano già con affermative generiche negate le economie; si sono ripetuti argomenti, mi permetta il Senato di dirlo, non più specificati contro le nuove mie argomentazioni. Sono perciò in debito di scendere ad altri particolari.

Il Senatore Cacace diceva che egli avrebbe prestato fede a me gentiluomo, ma che non poteva prestare fede a me Ministro. Egli ha fatto una distinzione che io non ammetto, non potendo ammettere che in questo seggio si possa dimenticare di essere gentiluomo, se non da chi è indegno di sedervi. Egli, il Senatore Cacace, voleva una dimostrazione specificata delle economie.

Io sperava, o Signori, che ciascuna Senatore, specialmente gli oppositori, avessero presente il bilancio dello Stato, ed avendo indicato quale sarebbe il meccanismo della contabilità dello Stato quando si fosse adottata una cassa unica, credeva inutile di scendere ancora ai particolari delle economie. Ma poichè gli oppositori, pieni del sentimento che ispirano le loro obie-

zioni, non hanno voluto darsi la pena di illuminarsi col soccorso del bilancio, permettano che lo faccia io, che ne ho strettissimo dovere.

Io dissi, o Signori, che quando la Banca Nazionale che ormai estende le sue operazioni su tutta la superficie dello Stato, diventasse cassiere dello Stato, allora, modificandosi la legge di contabilità, si verrebbe ad appoggiare tutta la bilancia della contabilità dello Stato su quest' unica cassa, la quale alla sua volta avrebbe un' unica contabilità di riscontro colla contabilità dello Stato; e che allora, ed allora soltanto, sarà possibile di fare a meno delle Direzioni locali del tesoro e degli Uffici locali di riscontro della Corte dei Conti, potendosi tutta questa materia della contabilità avocare all' amministrazione centrale dello Stato. Ebbene, o Signori, ammesso questo concetto, e poichè si domandano i particolari, si guardino i capitoli 66, 67, 68, 69, del bilancio 1866, e vi si troveranno tante cifre indicate che sparirebbero dal bilancio e sommano a 2,253,109 lire, a cui bisogna unire le 700,000 lire per gli uffici di riscontro locale della Corte dei Conti.

A queste due somme si aggiungerebbero quelle 800 mila lire il cui risparmio deriva fin d' ora, non dalla riforma della contabilità, che solo potrà farsi quando si abbia una Cassa unica, ma come conseguenza immediata del passaggio del servizio delle Tesorerie alla Banca.

Sicchè in complesso le economie che se n' avranno ammontano a somma maggiore di quella che io v' indicava possibile, mentre nei calcoli istituiti io aveva perfino tenuto conto della maggiore spesa che si verificherà al centro dell' amministrazione per quelle contabilità d' evidenza di cui vi parlava nell' altra tornata, in cui ebbi l' onore di prendere la parola.

Il Senatore Cambray-Digny aggiungeva pure una terza partita della quale io non aveva tenuto calcolo, perchè parlando a personaggi pari vostri non credeva necessario, nè conveniente di scendere a sì minuti particolari. Egli vi disse, ciò che è perfettamente vero, che quando si deve condurre innanzi il maneggio del pubblico denaro con 59 tesorerie provinciali, oltre le Ricovitorie circondariali che ancora esistono nelle provincie meridionali, è necessario lasciare tante piccole scorte in tutte queste casse, le quali assieme sommate formano una cifra rilevante. E l' esperienza infatti c' insegna che attualmente è necessaria una scorta o fondo di cassa, che dir si voglia, di circa 70 milioni per far fronte alle occorrenze del servizio di Tesoreria.

Ora quando il maneggio del danaro sarà affidato alla Banca, la quale non avrà a disimpegnare il solo servizio delle Tesorerie ma anche altri affari suoi propri, allora certamente la somma di 70 milioni che si ha in oggi suddivisa in tante piccole scorte, sarà superflua, e si verrà così a risparmiare una somma sulla quale ragionevolmente ogni commerciante calcolerebbe gl' interessi come un risparmio. Ma, ripeto, sebbene questo calcolo fosse giusto, io non ne tenni conto, perchè non

mi si avesse a dire che io andava troppo per sottile, e preferii arresarmi unicamente ai risparmi, che derivano dal bilancio.

Ma, Signori, gli oppositori negano indirettamente la possibilità dell' effettuazione di questi risparmi, dicendo: Voi, mentre ci vantate questa semplificazione avvenire, venite innanzi e fate vostro un regolamento, diceva un autorevolissimo Senatore, nel quale sono numerati 49 giri per compiere una operazione. Sì, o Signori, questo è perfettamente vero, ed è appunto questa deplorabile legge di contabilità che io intendo di riformare.

Il regolamento che vi porto innanzi doveva necessariamente essere collegato, ed uniformarsi alla legge di contabilità attualmente in vigore, e se voi mi impedito di sostituire alle tesorerie locali, alle 59 tesorerie provinciali, ed alle circondariali che sono nelle provincie meridionali, una cassa unica, per potere quindi riformare la legge di contabilità, io sarò mio malgrado costretto a rimanere in questa complicazione che tanto vi spaventa, malgrado la semplificazione relativa dal regolamento introdotta. Sicchè, o Signori, quando vi vengo ad annunziare la semplificazione futura, e voi mi opponete la complicazione attuale, voi non fate che aggiungere maggiori argomenti a dimostrazione del mio assunto, e somministrare le armi più potenti che io non volessi adoperare per sostenere questa mia tesi.

Ma l' onorevole Poggi aggiungeva: Voi stesso nel vostro discorso avete detto, che volevate che in ogni modo la questione si risolvesse, e che quando anche il Senato respingesse la legge (cosa che per me non voglio neppure sospettare) allora avreste fatto altrimenti: dunque, egli conchiudeva, fate altrimenti.

Simile argomento prova troppo. Se voi opinaste diversamente da quello che è mio convincimento, sicchè io fossi mio malgrado costretto avere ricorso a mezzi termini, io certamente, per ossequio alla legislatura dovrei contentarmi del meno; ma perciò solo che dovrei in tale ipotesi contentarmi del meno, io non posso cominciare dal rinunziare fin d' ora spontaneamente a quello, che credo essere la combinazione migliore più economica, e più semplice, quale si è la sostituzione di una cassa unica alle casse molteplici dello Stato.

Se il Senatore Poggi tra le molte cose che sa, e di cui diede prova ieri di sapere, indicasse un mezzo per cui io potessi raggiungere la stessa semplificazione, e lo stesso risparmio colla molteplicità delle casse, io gli sarei gratissimo; ma l' argomento che egli trae dalle mie parole, ben vedete, o Signori, che non regge.

Un suggerimento però si è fatto dal Senatore Lambruschini in ciò concorde col Senatore Siotto-Pintor.

Essi vorrebbero sostituire ai camerlenghi comunali, una specie di camerlengato provinciale. A loro avviso questi camerlenghi provinciali essendo una trasformazione dei camerlenghi comunali, dovrebbero riscuotere le imposte, e fare da cassieri dello Stato.

Non so se gli altri oppositori della legge concordino perfettamente coi due onorevoli Senatori che ho ricordato in quanto al pericolo, che essi vedano ogni qualvolta un cassiere di qualche importanza diventasse riscuotitore d'imposte, ma lasciando per ora da parte questa questione, è facile comprendere che sotto la forma del camerlengato non scomparirebbero, rispetto alla contabilità dello Stato, le 59 Tesorerie alle quali la contabilità si estende. Con simile innovazione avrei bensì avuto il piacere di introdurre nell'amministrazione dello Stato una parola, che suona bene in Toscana, e che ha un glorioso riscontro nella storia; ma questa soddisfazione è troppo lieve per un Ministro delle finanze, il quale va in cerca di milioni d'economie, ed aspira a qualche cosa di più, alla semplificazione cioè del maneggio del pubblico danaro, la quale (parlo ad uomini che ben l'intendono) vale assai più che 2 o 3 milioni, che si possano risparmiare.

Ma, ci si dice, è vero che con quest'unica cassa voi otterrete questa semplicità che desiderate, quel risparmio che sperate? E si soggiunge: la Banca seguirà una contabilità propria la quale, vogliate o non vogliate sarà diversa dalla vostra; voi dovrete far correre parallelamente alla contabilità della Banca la contabilità dello Stato, e quindi di queste due cose l'una: o dovrete avere una ingerenza nella contabilità della Banca, o mettervi accanto la contabilità vostra, la quale vi farà ricomparire il congegno antico.

Anche qui permetterà il Senato che io non mi restringa ad un argomento che potrei fare a rovescio ed in termini egualmente concludenti, poichè non si convengono le generalità a chi vi parla di questo modo.

Signori, già ve lo dissi fin da tre giorni or sono ed ora sono costretto a ripeterverlo: l'unità delle casse fa sì che la contabilità che la Banca deve tenere al suo centro per riscontrare i versamenti che le sono fatti nelle varie parti dello Stato dove sono le sue succursali od i suoi agenti a ricevere i pagamenti, è una contabilità affatto sua propria.

Il Governo per sua parte ha direttamente dai suoi agenti la prova dei versamenti che mano mano andranno operando agli agenti della Banca, quindi poi al centro di tutti questi versamenti egli fa un credito solo e la Banca lo accetta. Altra relazione non vi ha tra la contabilità della Banca e la contabilità dello Stato.

Il Governo non ha d'uopo di ispezionare i registri della Banca, la quale è libera di fare quanto vuole per la sua contabilità interna. Se la Banca è debitrice di quanto ai suoi agenti verseranno quelli dello Stato, il Governo non ha d'uopo di occuparsi della contabilità interna della Banca, e non deve che ordinare la sua propria contabilità: già dissi, e lo ripeto, quando gli agenti collettori dell'imposte versano nelle mani degli agenti della Banca, debbono per loro scarico ricevere da essi una cartolina distinta in due parti: la prima è la ricevuta che li scarica, la seconda è una tratta sulla Banca.

Sarà cura ed impegno del collettore dell'imposte che fa il versamento di ritirare tale ricevuta senza la quale

non può essere scaricato, ed egli poi, distaccato il bono dalla ricevuta, lo spedisce al contabile centrale che siede presso ciascuna Direzione generale da cui dipende rispettivamente ciascuna amministrazione, e così questi contabili centrali mano mano cui pervengano questi boni o tratte sulla Banca, altro non fanno che rimetterle a mezzo di un loro agente alla Banca, la quale accettandole ne fa dichiarazione; se non le accetta sorge allora la verifica che si opera mediante il riscontro della ricevuta del contabile, mentre quando i contabili hanno la loro ricevuta nelle mani, la Banca è già obbligata a riconoscersi debitrice: e una volta che questi contabili centrali di ciascuna Direzione generale sono accreditati alla Banca delle somme risultanti dalle tratte, ne danno avviso al contabile generale dello Stato il quale viene solo definitivamente accreditato verso la Banca.

Quanto all'uscita, accanto a quest'unico contabile generale, che è il tesoriere generale dello Stato, sarà come in Inghilterra un pagatore generale dello Stato, al quale il contabile apre di settimana in settimana un credito sulla Banca corrispondente a quella somma che l'esperienza avrà dimostrato bastare alla spesa dello Stato per tale periodo. Quando i vari Ministeri spediscono i mandati, dopo che questi sono passati alla Corte dei conti pel necessario riscontro preventivo, saranno spediti al pagatore generale, il quale li manda alla Banca sino alla corrispondenza del credito a lui aperto. Fatto questo, ben vedete, le relazioni della contabilità tra lo Stato e la Banca sono esaurite.

Dunque non parmi esatto che sia necessario avere presso alla Banca un agente, il quale riscontri la contabilità relativa a questa parte del tesoro.

Questo, voi vedete, è un congegno assai semplice merco il quale la contabilità si forma e si riscontra ad un tempo, perchè volta per volta, quando la Banca accetta le sue tratte riconosce il suo debito, e vi è il riscontro tra il versato dai contabili ed il riscosso dalla Banca.

Io non vengo qui ad addurre teorie o gratuite asserzioni. Questo congegno si potrà criticare, ma fatti mi la grazia voi, che siete uomini tanto esperti nelle cose pratiche, di non arrestarvi a negazioni in genere; scendete nei particolari e poi criticate. Quando mi avete dimostrato che questo congegno è tanto complicato da rendere vane le sperate economie, allora solo io cederò alla vostra autorità, ma sino a tanto che vi limitate a fare dei dinieghi in genere, permettete che io vi risponda, Signori: voi siete uomini maggiori di me, voi non avete esaminato quello che è nuovo per voi, come era nuovo per me pochi giorni or sono.

Ma non contenti di questi dinieghi alle sperate economie ed alla sperata semplicità del congegno, si mettono in campo sospetti e timori fra quali parmi siasi voluto indicare come il più probabile, che la presente legge prepari la via del conferimento alla Banca della riscossione delle imposte.

Prima di scendere ad esaminare sino a qual punto

siano fondati questi timori, permettetemi che io vi faccia una dichiarazione.

Io credo, o Signori, che la Banca possa attualmente fare da cassiere all' Stato; ma non credo che possa fare da riscuotitrice delle imposte; e fin a tanto che avrò l'onore di sedere nei Consigli della Corona, assicuro l'onorevole Senatore Siotto-Pintor, che non verrò mai a fare quella proposta che egli, per ipotesi, ha messo nella mia bocca.

Fatta questa dichiarazione, io scenderò a combattere quella necessità logica che gli oppositori trovano tra il conferire il servizio di cassa alla Banca e il darle più tardi la riscossione delle imposte.

Se ciò fosse, o Signori, coloro i quali mettono molta importanza alla conservazione dei camerlenghi comunali, tra cui sono i componenti il Consiglio municipale di Firenze, non si farebbero difensori di questa legge; nè voi avreste veduto pigliare la parola in favore di essa l'onorevole conte Digny, che ben mi consta come più d'ogni altro partecipa a quest'idea dell'utilità della conservazione dei camerlenghi.

Vede dunque l'onor. Siotto-Pintor che quel nesso necessario non è, poichè un uomo che di queste cose s'intende, un'amministratore come il conte Digny che è alla testa di uno dei principali Municipii del Regno, non sarebbe mai caduto in questa grave contraddizione.

D'onde si trae questa necessità?

Due paesi principalmente si giovano delle Banche loro come cassa dello Stato, il Belgio e l'Inghilterra; se questa necessità sussistesse, in quei due paesi la riscossione delle imposte sarebbe già stata conferita alla Banca. Ma non sono nè due, nè tre, nè dieci anni dorchè quelle Banche esistono e fanno l'ufficio di cassieri dello Stato, e per quanto io mi sappia quelle Banche non sono riscuotitrici d'imposte.

Ora perchè questa necessaria fatalità dovrebbe colpir noi, quando non ha colpito gli altri? So che si ricorrerà ai soliti argomenti; questo non è, perchè in Inghilterra ci sono i fedecommissi; questo non è perchè il Belgio tiene qualche altra cosa; ma Signori, io credo che quando si notano diversità tra popoli e popoli, bisogna far conto di quelle diversità le quali possono influire sulla questione di cui si tratta mentre in caso diverso gli argomenti che se ne volessero inferire, a nulla valgono.

Diceva talun oratore; voi già avete, e per voi non s'intende l'attuale Ministro, ma il Governo, questo ente che mai non muore, voi avete nello statuto della Banca Nazionale espressa già la previsione del conferimento alla medesima di questa facoltà di percepire le imposte.

È vero, o Signori, nell'art. 6 degli statuti è detto: « Assumerà gratuitamente il servizio delle Tesorerie « a misura che le verrà affidato dal Governo; e può « ai patti da stabilirsi, assumere la percezione delle « imposte. » Notate innanzi tutto la differente dizione, la Banca assumerà gratuitamente il servizio delle Te-

soerie, se le si conferisce, e può, a patti da stabilire, assumere la percezione delle imposte.

Ora, o Signori, a me consta che la Banca Nazionale anzichè contar molto su questa eventualità, che alcuni hanno voluto scorgere, di esser incaricata di riscuotere le imposte, niuna cosa temerebbe quanto questa. Ma lasciamo da parte queste, che potrebbero essere simulate paure della Banca, e diciamo francamente come e perchè il Governo ha introdotta questa clausola nell'art. 6.

Quando gli statuti furono discussi, io ebbi l'onore di essere interpellato dal Ministro di quell'epoca circa ai medesimi, ed assistei alle discussioni tra il Ministro e la Banca. Quando si venne a questo punto, quello che la Banca ricusava, era principalmente la gratuità, ed aveva ragione, perchè il Senato aveva creduto che fosse impossibile che facesse mai il servizio gratuito. Tale impossibilità è stata poi smentita dal fatto, poichè oggi assume il servizio gratuito, lo che prova che anche uomini autorevoli possono, appunto perchè uomini, ingannarsi.

Ma quando si passò alla percezione delle imposte, assolutamente riusava obbligarsi ad assumerne l'incarico ed è però che non fu stabilita che come cosa ad essa facoltativa di accettare o no.

Ma neppure il Ministro intendeva che questa clausola si avesse a convenire per l'avvenire, e solo desiderava stabilirla per regolarizzare un fatto già consumato, un fatto che la necessità delle cose aveva richiesto come espediente provvisorio, ed è quel fatto cui accennava ieri l'altro, rispondendo all'onor. Senatore Di Revel, cioè che essendo cessati gli appalti dei ricevitori camerali nelle provincie ex-pontificie, ed essendo quegli appaltatori per le leggi di quelle provincie, tesorieri ad un tempo e riscuotitori delle imposte, bisognava altrimenti provvedere a questi servizi.

Era in allora attuata una nuova imposta che sul principio sembrava lasciar luogo ad infinite difficoltà e gli appaltatori camerali ricusavano prestarsi a rinnovare i loro contratti, a meno che non fosse per una durata per lo meno di dieci anni, sperando essi colla lunghezza del tempo di rifarsi di quelle perdite che per avventura avrebbero potuto incontrare nei primordii dell'attuazione della nuova imposta. Sarebbe stato un atto imprudente pel Governo l'obbligarsi per tanto tempo, mentre pendeva innanzi al Parlamento un progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, che, votato dalla Camera dei Deputati, subì una modificazione in Senato, senza che poi sia stato possibile ultimarne la discussione attesa la sopraggiunta chiusura della sessione. Epperò non volendo il Ministero in pendenza di quella legge entrare in impegni che obbligassero il Governo per molto tempo, pensò di affidare provvisoriamente, e fino a che la legge sulla riscossione dell'imposte non fosse votata, alla Banca Nazionale il servizio di tesoreria e la riscossione delle imposte. La Banca annui alle istanze del Ministero, credendo che fosse cosa che durerebbe pochi mesi; ma non essendosi potuto poi discutere

in breve tempo la legge che venne in quest'anno ripresentata per la terza volta a questa Camera, la Banca aveva stretta necessità di regolarizzare questo suo operato rispetto ai suoi azionisti, non essendole dagli Statuti precedenti accordata la facoltà di assumere l'esazione delle imposte; e per questo solo fine fu posta la clausola che ho letto, la quale attribuiva alla Banca la facoltà di assumere la riscossione delle imposte.

Ecco come seguirono precisamente le cose, e da ciò ben vedrete che non è punto conseguenza necessaria di questa legge, come da taluno fu opposto, che si abbia ad affidare alla Banca anche la riscossione delle imposte.

Ma non arrendendosi a questo obbietto l'onorevole conte di Revel, coll'arte che gli è propria nel condurre le sue opposizioni, cominciò il suo discorso con due interpellanze al Ministro: l'una che riguardava precisamente l'obbietto di cui ho discorso sul quale egli aveva a fondar sopra un argomento; l'altra che concerneva un fatto relativo all'amministrazione della Banca Nazionale in Napoli.

Egli mi chiese a questo riguardo, se era vero che la Banca Nazionale aveva 13 milioni di fedi di credito, e se aveva imputati questi 13 milioni, in quel terzo che deve avere in numerario effettivo in cassa, rispetto alla circolazione dei suoi biglietti. — In quella tornata vi fu certo un equivoco che poi mi fu chiarito dal resoconto: a me parve che il conte di Revel avesse dimandato, se erano imputate a conto della tesoreria quelle fedi di credito, e quindi non risposi adeguatamente alla sua dimanda, nè credetti di doverlo fare tosto il dì seguente, quando mi accorsi dell'equivoco, per non interrompere la discussione, riservandomi a dargli ora tutte le risposte ch'egli poteva desiderare.

Tengo qui un prospetto da cui risulta la circolazione media mensile della Banca nel corso di ciascun mese dell'anno 1865. Ho similmente presa la media mensile dell'incasso metallico, per vedere il rapporto tra l'incasso e la circolazione. Di più, dalle informazioni ufficiali che erano al Ministero, ho preso anche la indicazione delle fedi di credito che in ciascuno di quei mesi erano presso la Banca, ed ecco i risultati.

Dedotta tutta intera la somma che la Banca nazionale in ciascuno di quei mesi aveva in fedi di credito la quale è variata da 1,865,000 sino a 12,658,200, dedotta, dico, questa somma, il residuo dell'incasso metallico, invece di essere rapporto alla circolazione mensile come uno a tre, corse nel rapporto seguente:

nel mese di		fu di	a	
id.	gennaio	» 1	a	2,49.
id.	febbraio	» 1	a	1,98.
id.	marzo	» 1	a	1,68.
id.	aprile	» 1	a	2,07.
id.	maggio	» 1	a	2,01.
id.	giugno	» 1	a	1,54.
id.	luglio	» 1	a	1,70.
id.	agosto	» 1	a	1,69.
id.	settembre	» 1	a	1,93.
id.	ottobre	» 1	a	1,75.
id.	novembre	» 1	a	1,75.
id.	dicembre	» 1	a	2,13.

Come vede dunque l'onorevole Senatore Di Revel, non solo la circolazione non è stata superiore al terzo del numerario effettivo dedotte le fedi di credito, ma non è mai giunta a tre volte il numerario effettivo.

Soltanto mi corre debito di dire egualmente all'onorevole Senatore Di Revel, colla stessa schiettezza e precisione con cui gli ho risposto per questa parte, che è vero che quei milioni di fedi di credito che sono stati ora 2, ora 4, ora 12, non sono stati contati nelle situazioni ordinarie del portafoglio.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola per un fatto personale.

Ministro delle finanze. La Banca Nazionale ha assunto l'obbligo di ritirare l'argento monetato e di batterne alla zecca, ed avendo un locale assai ristretto ed insufficiente per raccogliere questa quantità di argento era obbligata a farne di tempo in tempo deposito nella cassa del Banco, e ne riceveva fedi di credito, e siccome queste sono esigibili senza scadenza certa, ed a vista, la Banca Nazionale, facendo verificare volta per volta dal Commissario governativo che la quantità del numerario, tolte queste fedi di credito, non era inferiore alla terza parte della sua circolazione, non ha mai contate queste carte nel suo portafoglio, non essendo carte di sconto nè a scadenza fissa, ma le ha tenute nelle sue casse come numerario sebbene materialmente non fosse danaro. Ad ogni modo ho dichiarato la cosa, e farò che a maggior distinzione queste fedi di credito non sieno in avvenire numerate nella quantità espressa colla parola incasso.

A me poi premeva di accertare il Senato che realmente la circolazione non è mai giunta neppure sino a due volte tanto dell'effettivo numerario esistente nella Cassa della Banca. E ciò sia detto unicamente per attestare come non si può trarre da questo fatto nessun argomento contro l'importanza delle operazioni della Banca, e che niuna irregolarità, niuna imprudenza vi fu nelle operazioni medesime di cui si possa addebitare gli amministratori della Banca.

L'onorevole sig. conte di Revel ricercando un'altra opinione del signor Ministro delle finanze dell'impero francese, gli faceva ripetere come a suo modo di vedere sia impossibile che possa durare lungamente questo stato di cose, cioè che le casse del tesoro sieno obbligate a ricevere i biglietti della Banca, senza che i privati possano essere astretti a riceverli anch'essi. Il signor Fould in quello squarcio che ho udito leggere diceva: se il tesoro trovasse nelle sue casse una gran quantità di questi biglietti, che poi gli venissero respinti dai privati, come potrebbe provvedere al servizio dello Stato?

Diceva benissimo, o Signori, il Ministro delle finanze francesi, ma diceva benissimo nell'ipotesi che le casse dello Stato fossero affatto distinte dalla Banca, e che la Banca, come cassa dello Stato, ricevendo questi biglietti, non fosse tenuta ad accettarli per obbligo generale dello Stato. Allora potrebbe sussistere questo inconveniente, ma nè l'onorevole Di Revel, nè alcun

altro Senatore lo notò, quando questa condizione di cose era realmente possibile, quando cioè fu votato da questa Camera lo Statuto della Banca Nazionale. Già in quello Statuto dicevasi che i biglietti della Banca saranno ricevuti nelle casse dello Stato; ed anzi, io ricordo a me medesimo, che quando si discusse la prima volta quello statuto nel Senato del Regno a Torino, io sorsi a combattere questa disposizione, appunto perchè io aveva presente la contraddizione notata dal sig. Fould; aveva presente la possibilità, che io non ammetteva come imminente, nè credeva un tal pericolo da doversi per essa recisamente respingere i biglietti della Banca d'Italia, ma che solo credeva una lontanissima possibilità. Ed allora l'onorevole di Revel suggerì una via di mezzo tra la proposizione ministeriale e quella che io faceva invece come articolo dello Statuto, e formulò un emendamento per dare facoltà al Governo di poter fare ammettere nelle casse dello Stato i biglietti della Banca, dietro di che sorse il Ministro di quel tempo ad accettare l'emendamento, con una dichiarazione formale che faceva nel momento istesso, che il Ministro delle finanze con un Decreto reale avrebbe immediatamente ordinato alle casse dello Stato di ricevere i biglietti della Banca.

Signori, quando si sperimentò per molti anni questo stato di cose che contiene in sé quella possibilità, che non chiamo neppure probabilità; quando il conferire alla Banca il servizio di tesoreria fa sparire il possibile danno, poichè si è la stessa Banca che riceve i suoi biglietti, e non un altro ente, non il Governo, il quale potrebbe poi non più poterli smaltire, io non so come si potrebbe avere questo timore, di cui venni parlando, e che più non ha veruna ragione di essere.

Ma un altro pericolo si pose innanzi, la probabilità del fallimento della Banca, e ieri si obbiettava perfino la possibilità del... non dirò la parola, del Governo; si voleva da alcuni che da quest'unione, ove fallisse la Banca dovrebbe fallire il Governo.

Ieri si diceva, può avvenire che in date circostanze il Governo sia tenuto a ricorrere a mezzi straordinari i quali fanno danno a sé ed alla Banca. Quando io veggio uomini gravi, spaventarsi di due cose contraddittorie, scorgo in questo contraddittorio spavento un'assicurazione.

Ma intendiamoci bene, una Banca colossale, una Banca che estende le sue operazioni a tutta l'Italia, una Banca che le estende senza un capitale tale per ora da darvi tutta quella sicurezza che voi potete sperare dall'accrescimento di questo capitale medesimo, questa Banca già esiste e voi per regolarizzarne l'ordinamento avete votato l'ultimo suo statuto. Credete ora voi che non sia menomamente da tenersi conto di questo fatto?

Non ci rimane ad esaminare che il punto, se il conferimento alla Banca del servizio della cassa dello Stato sia un fatto così grave da dovere rinunziare agli

innegabili benefizi che ne scaturiscono, solo, Signori, per la paura di un pericolo il quale, se mai esistesse, certamente non procedrebbe da questo conferimento del servizio della cassa dello Stato alla Banca, ma dal fatto già consumato, non dirò del monopolio, che non ve ne è, ma dalla costituzione di una Banca, che si estende in tutto il Regno, e non ammette più oggi una seria concorrenza.

Dacchè adunque questo stabilimento, con tutti gli inconvenienti che accompagnano questo sistema, ma anche con tutti i vantaggi che vi sono connessi può, senza accrescere quegli inconvenienti, darci un vantaggio di più, è da uomo prudente, è da buon amministratore, è da uomo politico l'approffitarne.

A questo proposito farò notare all'onorevole mio amico Cacace, che non prova per nulla un argomento che egli spiccò il primo giorno che ebbe a parlare e che poi non ha ripetuto in appresso. Egli dice: se credete che sia utile il far concorrere gli stabilimenti privati al servizio delle tesorerie, ebbene allora giovatene di quegli stabilimenti, ricorrete anche, per esempio, al Banco di Napoli. Io gli rispondo no, recisamente no, perchè tanto varrebbe, Signori, rinunziare a quel beneficio al quale principalmente io miro come Ministro per le finanze, al beneficio massimo che deve dipendere da questa legge, quale è quello d'averne un'unica cassa, un'unica bilancia su cui appoggiare la contabilità dello Stato, e poter tenere uno sguardo generale, complessivo sull'andamento di questo stabilimento, di cui non v'ha altro simile in Italia che estenda su tutta la superficie del Regno la sua amministrazione. E dacchè voi non trovereste mai un altro stabilimento come questo, voi dovete respingere, o Signori, ogni pretensione municipale la quale potesse guastare il congegno generale del servizio delle tesorerie per fini meno alti ed importanti.

Ma alle paure sollevate faceva eco l'onorevole Senatore Poggi, non più temendo un danno per lo Stato o per la Banca, ma per quella, che dalle calde sue parole apparisce essere stato una continua preoccupazione della sua vita, voglio dire per la sorte della classe operaia, di quella, che egli chiama popolo.

Permettetemi, o Signori, che io dica al Senatore Poggi, che io non trovo veramente alcun nesso logico tra la sorte delle classi, che tanto stanno a cuore a lui e che certo non stanno meno a cuore a noi tutti, e questo conferimento del servizio della cassa dello Stato alla Banca Nazionale.

Egli temeva innanzi tutto, perchè gli pareva che si avessero a distruggere non so quante istituzioni, perfino la Cassa ecclesiastica. Ma mi permetta l'onorevole Senatore Poggi di dirgli brevemente che egli s'inganna, nè io vorrò abusare della pazienza del Senato per dimostrarglielo. Temeva pure l'onorevole Senatore Poggi che certe vigilanze dovessero cessare: egli temeva molte altre cose, le quali mi permetta, nessun altro Senatore, che volesse darsi la pena di veder bene nella legge qual è dettata, non temerà punto.

Ma egli vedeva questa sua classe messa a repentaglio, perchè è dessa che non vuole accettare il biglietto di Banca. E facendosi innanzi nel suo discorso, quando voleva combattere l'esempio dell'Inghilterra cui si era ricorso, soggiungeva, che quel popolo è molto più avanti di noi, perchè là anche le classi minute del popolo ricevono i biglietti.

Ma, Signori, se là dove li ricevono egli non scorgeva nessun pericolo nel caso che una catastrofe facesse cessare il valore della carta, non so come possa temere compromesse tali classi precisamente là dove secondo lui, non accettano e respingono la carta che possibilmente nelle loro mani potrebbe perdere ogni valore.

Ripeto, Signori, che esaminando minutamente gli obbietti che furono sollevati, trovo tra l'uno e l'altro tale contraddizione, non nella medesima persona, ma da argomento ad argomento, che mi fa più sicuro che le mie convinzioni non sono mal fondate. Imperocchè quando uomini eminenti, di logica elevata come siete voi, quando uomini di esperienza, com'è grandissima in alcuni di voi, mettono in campo paure, sospetti, obiezioni, le quali stanno le une contro le altre, io ho motivo di credere, che come le prime, così le seconde non abbiano tutto quel fondamento che io dovrei temere, quando fossero convalidate da una autorità qual è la vostra.

Signori, dopo queste informazioni; dopo queste brevi argomentazioni; dopo le dichiarazioni coscienziose che vi ho fatte, io non dubito punto del favorevole vostro voto.

Presidente. La parola spetta al Senatore di Revel per un fatto personale, ma siccome egli non si trova presente nell'Aula, accordo la parola al Senatore Farina.

Senatore Farina. Non intendo fare lunghe parole: non entrerà a discutere nel merito della legge, perchè questo mi condurrebbe troppo lontano, nè mi farò per esempio a dimostrare, come sia affatto inopportuno confondere le induzioni che si fanno dalla bilancia commerciale per misurare la ricchezza del paese con quelli invece che si verificano e di cui si è fatto cenno in questa legge, per misurare il corso de' cambi. È una cosa tutt'affatto diversa. Nemmeno mi farò a ripetere come nel calcolo delle probabilità di un corso obbligatorio o forzato, non si debbano confondere le crisi che possono succedere per fatti economici e commerciali, colle crisi politiche.

Io mi farò soltanto a giustificare alcun che del mio precedente discorso.

Quando io dissi che la semplificazione sulla quale calcolava il signor Ministro delle finanze per portarla in conto d'effettivo risparmio, era piuttosto un suo pio desiderio che una dimostrazione già data, io riferiva questa mia premessa alla mia conclusione, che cioè la legge non era ancora sufficientemente studiata.

Ora la semplificazione di contabilità è ben diverso

enunciarla, è ben diverso il dimostrarne la possibilità, dal tradurla in atto.

Ebbi in altro tempo l'onore di essere relatore di una legge sulla contabilità che poi non so come con un Decreto Reale si sia ritirata. Ebbi allora a studiare, ebbi a toccare con mano, come molte cose che paiono semplicissime, a l'atto che si traducono in pratica incontrino ostacoli dapprima affatto impreveduti. E siccome, sempre tendendo allo scopo di dimostrare che la legge non era ancora sufficientemente studiata, io desiderava che di questa semplificazione tradotta in atto fosse stata data comunicazione all'Ufficio Centrale, perchè egli potesse anche su di essa esporre il suo parere al Senato, giacchè il Ministro desiderava che dal Senato ne fosse tenuto conto; così io osservai che fino a questo momento, queste semplificazioni realmente tradotte in atto erano non un fatto, ma semplicemente un desiderio del Ministro medesimo.

Ecco in qual senso io non ho messo in dubbio che si potessero ottenere maggiori economie, ma ho ristabilito il fatto, che di una gran parte delle medesime non esisteva per anco dimostrazione alcuna, per concludere che si voleva contare su tali economie semplicemente enunciate, era a parer mio, necessario accennare non solo la massima sulla quale si volevano basare, ma formolare altresì il modo col quale si voleva tradurle in atto per accertare il Senato, che non solo quelle economie erano reali, ma altresì per giustificare che nel fare queste economie, non si perdeva mai di vista nè quel controllo preventivo che richiedono le spese, nè tutto quel corredo di giustificazioni che sono necessarie, perchè bene siano condotti i materiali interessi dello Stato: giustificazioni queste, che talvolta l'amore di semplicità e di risparmio di impiegati, può far prescindere dal richiedere.

L'onorevole Ministro calcolando le economie, parmi che abbia anche troppo oltre spinto l'idea di quelle che si possono ricavare dalla cessazione dei depositi nelle tesorerie provinciali, depositi che egli ci disse ascendere a circa 70 milioni. Ma anche dopo che il servizio di tesoreria sarà affidato alla Banca, non è possibile che tutti questi depositi scompaiano; la differenza starà nell'avere i depositi piuttosto nelle casse della Banca che in quelle delle tesorerie, ma dei depositi ve ne saranno sempre.

Egli è anzi principalmente sui vantaggi dei depositi che conta la Banca per compensarsi di quelle ingenti spese di servizio che si assume; e se tutti i 70 milioni di deposito dovessero, in forza di questa legge, assolutamente cessare, la Banca probabilmente rifiuterebbe di sostenere le spese medesime.

Basta gettare un'occhiata sulla disposizione dell'articolo 3 per convincersi, che dei depositi appartenenti allo Stato, necessariamente ne esisteranno sempre nelle casse della Banca, perchè appunto a termini della Convenzione, si devono fornire alla Banca delle somme per sostenere le spese, le quali tutte in un giorno nè si possono, nè si devono verificare.

Per conseguenza, se vi ha un risparmio su ciò che io non negherò in genere, non credo che lo stesso si debba calcolare per tutta la somma di 70 milioni che venne enunciata.

Nè chimerici sono i pericoli da me accennati per far correggere e non per far respingere la legge, e qui parlo di respingere non solo con un voto negativo, ma anche con un voto sospensivo, indeterminatamente; il che espressamente dichiaro, per far cessare un equivoco, sgraziatamente occorso nella discussione dell'altro giorno; giacchè sebbene io avessi detto e ripetuto che intendeva di proporre emendamenti ed essermi persino riservato di dimostrare una parte delle cose che andava enunciando, conchiusi perchè il progetto fosse rinviato. Ma questa proposta di rinvio, non avendo avuto io l'avvertenza di compiere la mia idea con dire che parlava del rinvio all'Ufficio Centrale, venne interpretata da taluno e forse anche dal Ministro, come un rinvio equivalente ad un urbano rifiuto della legge, locchè non era nella mia intenzione, che supponeva di avere sufficientemente chiarita coll'aver già ripetutamente detto che avrei proposto in seguito degli emendamenti. In tale senso per altro pare che sia stato interpretato anche dal Ministro che rispose con qualche vivacità, ed io replicando con vivacità non minore per quanto riguardava la non retta interpretazione di intenzioni, ho dimenticato di dare gli schiarimenti necessari.

Ritornando ora al merito della legge, io ho sostenuto che questo stabilimento, una volta che avrà assunto la tesoreria dello Stato, ed il suo principale amministratore non sarà per nulla soggetto all'influenza governativa, assumerà una gran potenza, ed ho cercato di combattere l'argomento che in contrario si pretendeva di trarre dall'esempio dell'Inghilterra. In questa circostanza io dissi; un'influenza che in Inghilterra non può essere certamente da temersi, perchè vi sono tante influenze rivali che la paralizzano, può essere da temersi invece in un paese dove queste influenze rivali non sono certamente costituite, dove non hanno nè possono avere gli elementi di potenza che hanno in Inghilterra.

Quello che dissi allora, credo di poterlo sostenere tuttora. Quindi non vedo perchè calcolando precisamente la collisione degli interessi privati, per impadronirsi del timone dello Stato, non si dovesse parlare e della potenza dell'aristocrazia che colà esiste, e del suo fondamento nei fedecommissi e nei maggioraschi; per conseguenza non vedo come si potesse credere dal Ministro quest'argomento estraneo alla discussione. Egli è evidente che se voi ponete un gigante in una stanza dove non sono che fanciulli, la sua influenza necessariamente predominerà quella di tutti gli altri; ponete invece questo gigante in una stanza piena di giganti, ed egli sarà paralizzato e di necessità ridotto alla condizione di tutti gli altri. Per conseguenza parmi che quanto io dissi in quella circostanza calzasse benissimo al caso nostro.

Si disse infine, che dopo che si era messa nella legge

sulla costituzione della Banca, la massima che la Banca potesse assumere il servizio delle Tesorerie dello Stato, strano era che per ciò si combattesse quando si veniva a dichiarare che questo servizio era gratuito. Io ho già detto che il servizio non può e non deve essere gratuito compiutamente; è gratuito in quanto che non viene espressamente dallo Stato retribuito; ma la Banca ha in esso un vantaggio indiretto come quello dei depositi nelle sue casse, i quali le danno sicuramente un compenso, per conseguenza non mi pare che questo argomento possa valere per respingere gli emendamenti che per attenuare tale compenso si potessero proporre, o già sieno stati alla legge proposti.

Passo ora ad una risposta che venne data relativamente a quel fatto sul quale specialmente si basò la mia determinazione di abbandonar la difesa della legge come relatore. Questo è il ricevimento nelle casse della Banca, come denaro, delle fedi di credito del Banco di Napoli.

A questo riguardo il signor Ministro rispondendo all'onorevole conte di Revel, disse che l'applicazione dei Decreti Reali vigenti in quel paese e che attribuiscono alle fedi del Banco di Napoli il diritto di essere ricevute come moneta nelle casse dello Stato, non aveva cagionato alcun inconveniente relativamente all'azione della Banca Nazionale, e per dimostrarlo, lesse un paragone fra le somme dell'incasso metallico che ha fatto quel Banco e la sua circolazione di biglietti. Ma questa precisamente non era la questione; il punto della questione si aggirava nel vedere se in forza dei Decreti colà vigenti fossero sì o no state imputate le fedi di credito, non nell'incasso, perchè l'incasso non ha nulla che fare colla riserva metallica, ma nella riserva metallica medesima.

Una Banca può incassare oggi cento milioni in contanti, e se vi è ricerca all'estero, ne manda via novantanove, domani tutti cento se le occorre; quindi l'incasso non ha a che fare niente colla riserva metallica; la riserva metallica è quella che veramente tiene nelle casse per far fronte al cambio dei biglietti; conseguentemente questo paragone nel quale è entrato il signor Ministro, non rispondeva all'interpellanza dell'onorevole conte di Revel e non toglieva le difficoltà.

Del resto, che nella condotta del Banco non vi siano state imprudenze pel passato, locchè voglio facilmente ammettere, ciò non toglie che quando non si provvede ad uno stato di cose così anormale come quello di avere una carta di un Banco di deposito, la quale non si può convertire in denaro sonante se non con determinati giri e mediante talvolta, se sono somme grosse, anche di un preavviso di qualche tempo ciò non toglie, ripeto che non si debba provvedere ad uno stato di cose così anormale, perchè questa carta che in sostanza non è carta di circolazione, ma semplicemente un certificato di deposito, non possa dalla

Banca essere computata come vero denaro circolante e sonante nella sua riserva.

Il dire che si provvederà in qualche modo, non è rispondere alla difficoltà. La difficoltà consiste in che non si debba assolutamente permettere che una carta che non è denaro, supplisca il denaro nelle casse della Banca.

Ora siccome non si può dire contemporaneamente alla Banca, questa carta è denaro, e questa non è denaro; questa carta è denaro quando la dovete ricevere, ma non è più denaro se la tenete nelle vostre casse; siccome questa è una contraddizione che assolutamente ripugna a qualunque principio, per conseguenza io trovavo necessario di provvedere in qualche modo a questo stato di cose. Diceva di più, che io credevo che l'unico mezzo per provvedervi e per non incontrare le gravissime difficoltà alle quali senza dubbio si andava soggetti altrimenti, era opportuno, era indispensabile che questi due stabilimenti di credito sufficientemente benemeriti entrambi del paese, s'intendessero fra loro, e poi si potesse con una disposizione introdotta, se occorreva, nella legge, provvedere a seconda delle intelligenze che esse medesime avessero fra loro stabilite.

Oggi stesso una lettera pubblicata da uno dei più benemeriti amministratori di quel Banco, conferma pienamente questa mia idea, soggiunge anzi che già queste trattative erano state intraprese, e che se a fine non erano state conclotte, egli è per un certo scrupolo che avevano mosso gli amministratori della Banca Nazionale, dichiarando che non credevano di avere mandato, e ciò per non pregiudicare i futuri amministratori della Banca medesima.

Ora siccome evidentemente questa non è una difficoltà, la quale abbia fondamento, mentre quando le due Banche avessero sciolta d'accordo questa difficoltà, tutto quel che restava a farsi si era che quando la Banca Nazionale portava alla nuova Banca d'Italia la suoi diritti, ci portasse anche le convenzioni che aveva stipulate; siccome, dico, questa è una pretesa difficoltà che non ha legale fondamento, così trovo che anche oggi la pubblicazione del documento stampato nel giornale *l'Opinione* da uno degli onorevoli amministratori di quel Banco, viene in conferma della mia tesi, che cioè la legge attuale non è ancora sufficientemente studiata, e portata a quel grado di maturità per cui possa essere con vantaggio votata senza ulteriori studi, e senza ulteriori modificazioni.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel per un fatto personale.

Senatore Di Revel. Non uscirò dal fatto personale.

L'onorevole Ministro delle finanze rispondendo ora ad un quesito che ho rinnovato più volte nel corso di questa discussione, ha cercato in certo modo di spiegare la sua reticenza a rispondermi, quasi io non avessi posto bene la questione. Io confesso che so di non essere oratore, ma lo scopo cui tendo sempre, è quello di esser chiaro quanto mi è possibile.

Sino dal primo giorno in cui presi la parola, domandai al sig. Ministro delle finanze, se fosse vero che alla Banca Nazionale si tenessero per 12 milioni di fedeli di credito del Banco di Napoli, che rappresentassero danaro. Parlando successivamente, ma non dirigendomi a me, sulla stessa materia, il Ministro non volle rispondere a questo riguardo. Quel giorno stesso al termine della seduta, io fui costretto a pregarlo di prendere informazioni per potermi rispondere. Toccandomi poscia di parlare, io posi la questione, mi pareva, in termini assai chiari, se fosse vero o no che nella Banca Nazionale esistessero per 12 milioni di fedeli di credito del Banco di Napoli, le quali concorressero a formare il fondo di riserva in numerario che la Banca deve mantenere in ragione della sua circolazione.

Forse mi sarò spiegato male, ma l'onorevole Ministro non rispose alla mia interpellanza, e dovetti replicare chiedendo perdono alla Camera della mia insistenza; e rinnovai la domanda in quei termini più chiari che per me fosse possibile. Il sig. Ministro non ha creduto nemmeno allora di rispondermi, ed io soggiunsi: « il Senato saprà apprezzare il silenzio del sig. Ministro. »

Quest'oggi poi il sig. Ministro si compiacque darmi il più volte chiesto riscontro, ch'io nel primo momento credetti intieramente soddisfacente, avendo egli accennato come nel corso di tutto l'anno 1865 la riserva metallica della Banca, fu rispetto alla circolazione dei biglietti, al disopra della quantità richiesta dagli Statuti. Se non che al fine del suo discorso egli lasciò trapelare qualche cosa da cui deduco che la mia interpellanza era fondata, e che la risposta non era al tutto esatta. Egli volle quasi far constare che le fedeli di credito del Banco di Napoli potessero rappresentare pecunia ed entrare a far parte di quella riserva metallica che la Banca deve avere.

Ma io nego ricisamente che ciò possa farsi. Le fedeli di credito del Banco di Napoli sono di doppia natura: le une rappresentano capitali versati dai privati, e queste sono emissioni fatte dal Banco, e stà benissimo. Le altre, che sono presso la Banca Nazionale, non sono di questa natura, non hanno relazione colla sua riserva metallica, sono tratte dal Banco di Napoli su se stesso, che staranno, io credo, in relazione colla sua riserva metallica, ma non sono per nulla paragonabili nemmeno a quelle che sono il rappresentativo di un fondo.

Quindi sta sempre quello ch'io dissi, cioè che se apparentemente la riserva metallica della Banca in numerario, destinata appunto a fare il cambio dei biglietti, è sufficiente, ciò non sarà più nella proporzione voluta dal suo Statuto, se hanno da farne parte queste fedeli, delle quali il signor Ministro ammise, che una parte fosse compresa in essa mentre realmente non era pecunia, ma semplice carta della Banca la quale perciò si è trovata in difetto. Non voglio dire di lui, che solo da pochi giorni è al Ministero, ma l'amministra-

zione, ma quelli che hanno ciò autorizzato, violarono il suo statuto, il quale vorrebbe che la Banca dovesse tenere sempre in serbo il terzo in numerario della circolazione dei suoi biglietti. M'importava dunque dire che mi sono spiegato chiaramente, e che il signor Ministro avrà avuto le sue ragioni per non rispondermi in termini chiari, onde mi pare che la cosa sia pienamente constatata, cioè che vi fu, che vi è forse ancora in questo momento negli scrigni della Banca Nazionale una quantità di fedi di credito del Banco di Napoli le quali rappresentano numerario, quando in realtà non lo sono.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Mi corre strettissimo debito di fare che nel pubblico non si ecciti un certo sospetto per le parole autorevoli dette in quest'Aula.

Signori, io non ho risposto quel giorno al signor Senatore Di Revel, non perchè egli si sia spiegato male, chè egli si spiega sempre benissimo, ma perchè non l'ho inteso bene.

Quanto poi al sospetto, che la Banca Nazionale abbia tenuta una circolazione, la quale non fosse nella proporzione dovuta col vero incasso metallico, e maggiore di quella consentita dalla legge, o che abbia simulata questa proporzione considerando come moneta sonante le fedi di credito del Banco di Napoli, lo nego reciprocamente.

Senatore Di Revel. Ringrazio il signor Ministro di questa risposta.

Ministro delle finanze. Io ripeto di nuovo ciò che ho detto, e lo confermo: la somma della circolazione dei biglietti non è mai giunta a più dell'1 1/2 al 2 in confronto del vero incasso, sottratte le somme rappresentate dalle fedi di credito. Ho pure soggiunto, che ad ovviare qualsiasi incertezza, farò sì che a sempre maggiore distinzione queste fedi di credito non sieno in avvenire numerate nella quantità espressa colla parola *incasso*. E nuovamente ripeto, la circolazione è sempre stata in rapporto tale da non essere mai stata che dall'1 e 1/2 al 2 del vero e reale incasso, in numerario, della Banca Nazionale.

Importa moltissimo, Signori, che non sia danneggiato dalle discussioni di questa Camera, per poca chiarezza delle mie dichiarazioni, un istituto di credito dell'importanza della Banca Nazionale, cui nei giorni andati si ascriveva quasi a colpa perchè faccia larghi dividendi, ciò che è il maggior suo merito, e

sarebbe a desiderarsi di tutti gli altri istituti di simil natura; importa, dico, al credito nostro generale che non sia menomamente danneggiato quello di questo grande istituto di credito.

Presidente. La parola è al sig. Senatore Di Revel.
Senatore Di Revel. Mi dichiaro soddisfattissimo delle risposte che mi diede ora il signor Ministro; e se le avessi avute prima così esplicite, sicuramente non avrei fatto ulteriori osservazioni.

Nessuno più di me desidera che la Banca Nazionale abbia uno sviluppo ed un credito che tanto giova al paese, e s'io insistetti nelle mie inchieste, si fu perchè mi pareva essere di tutta convenienza che si desse una risposta chiara ed esplicita, quale fu appunto quella che diede ora il signor Ministro e ch'io accetto, perchè è conferma della verità e gioverà a rafforzare il credito della Banca Nazionale.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti per la discussione generale, domando al Senato se crede di chiuderla, riservando la parola al signor Relatore.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa, voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa)

Il seguito della discussione si rimanda a domani.

Voci. Si continui.

Presidente. Se si vuole continuare,

Molte voci. A domani.

Presidente. Allora s'intende che la discussione è rinviata a domani al tocco, ed avrà per primo la parola il signor Relatore.

Faccio noto che la Presidenza della Corte dei conti ha mandato al Senato l'elenco delle registrazioni con riserva fatte nel 1865.

Questi documenti sono depositati nella Segreteria e tutti i Signori Senatori hanno facoltà di esaminarli.

Senatore Benintendi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Benintendi. Propongo che questa relazione sia stampata e distribuita.

Le registrazioni fatte con riserva sono troppo importanti, perchè non debbano esser poste sotto gli occhi di tutti e studiate con quella calma che richiedono.

Presidente. Non credo che sia mestieri di ordinare una nuova stampa, giacchè le copie di quella fattane dalla Camera dei deputati potranno bastare all'uopo.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Congedi — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per il passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale — Riassunto del nuovo Relatore, Senatore Astengo — Aggiunta del Senatore Vacca all'art. 2 della Convenzione — Dichiarazioni del Ministro delle finanze, e del Senatore Astengo (Relatore) — Riserva del Senatore Farina — Ritiro dell'aggiunta — Emendamenti del Senatore Farina — Combattuti dal Senatore Astengo e dal Ministro delle finanze — Considerazioni del Senatore Farina — Reiezione degli emendamenti — Raccomandazioni del Senatore Chiesi — Nuova aggiunta del Senatore Farina, non appoggiata — Proposta di aggiunta all'articolo unico della legge fatta dall'Ufficio Centrale — Parole del Ministro di finanza, dei Senatori Astengo, Cacace, Gallina e Alfieri sull'ordine della discussione — Approvazione dell'aggiunta — Aggiunta all'articolo della legge del Senatore Vacca accettata dal Ministro delle finanze, oppugnata dal Senatore Gallina — Spiegazioni in proposito del Senatore Cacace — Proposta pregiudiziale del Senatore Gallina — Avvertenze del Relatore e del Senatore Farina — La proposta Gallina è approvata — Approvazione dell'articolo unico della legge per alzata e seduta e per squillino segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri delle finanze, della marina, dell'interno, di grazia e giustizia ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario Ginori-Lisci legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

I Senatori Irelli e Bona domandano un congedo che loro è dal Senato accordato.

È data comunicazione del seguente omaggio stato fatto al Senato :

Dal Presidente del R. Istituto d'incoraggiamento alle Scienze Naturali di Napoli, di N. 20 esemplari della Relazione sui lavori accademici di quell'Istituto dell'anno 1865.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PEL PASSAGGIO DEL SERVIZIO DELLE TESORERIE DELLO
STATO ALLA BANCA NAZIONALE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per il passaggio del servizio della Tesoreria alla Banca. La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale al quale era stata riservata quando ieri si chiuse la discussione generale.

Senatore Astengo, Relatore. Signori! Dopo la nomina dell'onorevole Senatore Scialoja a Ministro delle finanze, l'egregio nostro Presidente uniformandosi all'art. 18 del Regolamento del Senato nominò me a surrogarlo nell'Ufficio Centrale. Ieri poi, onde supplire alla mancanza di altro Commissario assente dalla ca-

pitale, cioè del Senatore De Gregorio, lo stesso signor Presidente nominò il signor Senatore Durando in luogo del Senatore assente. Compiuto in questo modo l'Ufficio Centrale ha voluto che io assumessi le funzioni di relatore; incarico che io ho assunto in ossequio alla deliberazione dei miei onorevoli colleghi, ma con molta peritanza, e l'ho assunto calcolando soprattutto sull'indulgenza del Senato, di cui ho sempre bisogno, e questo bisogno in questa specialissima circostanza io lo sento grandissimo.

Il Ministero si ripromette dal presente progetto di legge due vantaggi: la semplificazione del servizio della contabilità, e un'economia nelle spese dello Stato.

Avete inteso, o Signori, come il signor Ministro ha dato le prove di questi due vantaggi, ed avete inteso come molti onorevoli Senatori sieno sorti a contestare che realmente il progetto possa arrecare questi vantaggi; come essi abbiano soggiunto che il progetto arrecherà invece molti danni a carico dello Stato e farà nascere molti fondati timori.

Signori, il vostro Ufficio Centrale ha ascoltato con religiosa attenzione tutti i discorsi che si sono fatti in questa lunga discussione, ed in oggi deve dirvi per bocca mia, che egli mantiene sempre con tutta coscienza la sua prima conclusione per l'approvazione del progetto, perchè non crede che gli argomenti addotti dagli oppositori abbiano in alcun modo esclusi od attenuati i vantaggi che il signor Ministro se ne ripromette, e perchè crede ad un tempo che i mali ed i pericoli temuti o non sussistono, o sono grandemente esagerati, e che in ogni evento potrebbero essere riparati. Anzi parve al vostro Ufficio, che i molti

svariati argomenti che si sono messi in campo per combattere il presente progetto, spesso si combatterono a vicenda, e per conseguenza finissero per dar ragione al progetto.

Il primo e più importante vantaggio, come già accennai, e che il Governo ha dichiarato di ripromettersi dall'attuazione del presente progetto, sta nella semplificazione della contabilità dello Stato.

Il primo oratore che sorse a combatterlo ci disse che questa semplificazione è *ipotetica*, e per dirlo si fondò sull'opinione di uomini competenti che disse d'aver consultato. Questo argomento, come vede il Senato, non prova nulla, perchè è distrutto dal giudizio contrario, cui accennò il Ministro delle finanze, di altri uomini competenti egualmente, i quali furono e sono d'avviso che il progetto produrrà appunto il beneficio della semplificazione della contabilità dello Stato.

Un altro oratore ci disse che la semplificazione accennata dal signor Ministro è insussistente perchè se il servizio delle tesorerie e la relativa contabilità non si terranno più dal Governo, passeranno invece a carico della Banca Nazionale. Ognuno vede che l'argomento non è logico, perchè, come altri oratori vi dissero la Banca Nazionale ha un sistema di contabilità, che è più semplice di quello del Governo.

Oltre a ciò l'argomento proverebbe quanto meno che liberando il Governo di quella parte di servizio che passa alla Banca Nazionale, si diminuisce di altrettanto il servizio del Tesoro o della contabilità dello Stato, e si diminuiscono così gl'imbarazzi a cui è soggetto attualmente il Governo.

Altri oppositori soggiunsero che il regolamento stato già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* per l'esecuzione del presente disegno di legge, quando ancora si credeva che potesse andare in esecuzione al 1° gennaio 1866, invece di semplificare, complica la contabilità dello Stato.

Il rimprovero sicuramente è grave, ma non può a meno di arrecare meraviglia.

Come mai la Banca Nazionale che, come disse il signor Ministro, concordò col Governo quel regolamento, come mai il Ministero che tende a semplificare la contabilità dello Stato, avrebbero potuto ideare d'accordo un regolamento che invece di semplificare, complicasse la contabilità attualmente esistente?

Signori, io pure ho voluto chiedere parere a persone esperte, e fui accertato da esse che quantunque il regolamento, di cui è discorso, non importi ancora tutta quella semplificazione a cui si può arrivare, pure esso contiene già una semplificazione della contabilità attuale dello Stato.

Ma, supponiamo sia vero che quel regolamento complichi invece di semplificare, ebbene, o Signori, noi non siamo qui per dare sanzione di legge al regolamento, nè per approvarlo in qualsivoglia modo.

Quindi se questo regolamento sarà suscettivo di miglioramenti, questi potranno esservi introdotti.

Infatti il Ministro delle finanze nella seduta di ieri

diceva: « Il regolamento lascia ancora una complicazione a carico dello Stato, ma questa è una conseguenza del vizioso sistema di contabilità finora vigente, ed è perciò che il Governo si è prefisso di emendarlo. »

Dunque una volta emendato il sistema della contabilità si potrà anche migliorare il regolamento, e siccome noi tutti siamo desiderosi quanto il signor Ministro di vedere semplificata la contabilità dello Stato, così non dobbiamo ora incominciare col rigettare un progetto che al dire del Governo è la via più pronta e più sicura per arrivare alla desiderata semplificazione.

E su questo punto, o Signori, permettetemi che vi rammenti quanto opportunamente diceva nella seduta del 29 gennaio l'onorevole Senatore Farina, allorchè nello stesso tempo in cui sosteneva che il regolamento tenda a complicare, anzichè a semplificare, « è certo, « soggiungeva, che la contabilità dello Stato per la sua « complicazione riesce malagevole per la Banca, la « quale tiene un sistema di contabilità infinitamente « più semplice. » Fin qui io sarei facilmente d'accordo coll'onorevole Senatore Farina, ma non sono più d'accordo con lui nella conseguenza ch'egli ne ritraeva. Egli infatti ne deduceva, da una parte che la Banca tenderà sempre a semplificare, dall'altra che lo Stato esigerà più complicata contabilità. Io, ripeto, non posso essere d'accordo con lui in questa deduzione.

Siccome infatti lo Stato tende anch'esso a semplificare la sua contabilità, così non vi potranno essere su tale punto interessi opposti tra lo Stato e la Banca. Vi sarà invece uniformità di vedute, desiderio comune, interesse comune di semplificare sempre più.

Quindi col dare il servizio delle tesorerie, ad una Banca che ha già una contabilità molto più semplice di quella dello Stato, si agevola a questo il modo di introdurre nella sua amministrazione tutta quella semplicità di cui essa è suscettibile.

In questo compito come la Banca sarà aiutata dal Governo, così il Governo sarà aiutato dalla Banca.

Il secondo vantaggio del progetto è quello dell'economia delle spese.

Su questo punto uno degli oppositori ci disse che l'economia è *problematica, illusoria, e che in ogni caso sarà assai minore di quella che è preveduta dal signor Ministro.*

Veramente il sig. Ministro delle finanze non si è limitato a dire vagamente che vi sarà un'economia, e non si è nemmeno limitato ad asserire che l'economia sarà della tal cifra. Il sig. Ministro ha dimostrato la verità delle sue asserzioni col mezzo di calcoli positivi e chiari.

Voi avete inteso come egli vi abbia additate una ad una col bilancio alla mano le diverse spese che si propone di far risparmiare allo Stato.

Quindi non vale opporre che queste economie sono *problematiche*, quando esse sono dimostrate da calcoli positivi, e da indicazioni specifiche.

Lo stesso oppositore aggiunse che nell'occasione in cui un consimile progetto di legge è stato sottoposto all'esame del Senato Subalpino, il relatore dell'Ufficio Centrale d'allora, l'onorevole Senatore Giulio, di gloriosa e compianta memoria, dimostrò che in sostanza quel progetto non avrebbe assicurato allo Stato che la tenuissima economia di 30 a 40 mila lire. Raddoppiate, disse qui l'onorevole opponente, triplicate, quadruplicate anche quest'economia, ed avrete sempre una economia assai minore di quella che si ripromette il sig. Ministro dall'attuazione del progetto presente.

L'argomento potrebbe reggere quando attualmente fosse stato presentato al Senato quello stesso primo progetto, o quando il progetto attuale non avesse tali variazioni che rendessero inapplicabili i calcoli che possono essersi fatti in quel tempo. Ma quando rifletto che con quel primo progetto si mantenevano assieme agli esattori tutte le tesorerie provinciali dello Stato; quando rifletto che per contro col presente progetto si fanno cessare tutte quelle tesorerie, io vedo evidentemente una tale variazione di sistemi, per cui i calcoli fatti allora non possono avere alcun'applicazione al caso attuale.

Un altro oppositore invocò la parola del Ministro Fould per provare, che siccome la Banca Nazionale dovrà necessariamente fare delle spese per il servizio delle tesorerie, queste spese in un modo o nell'altro dovranno poi ricadere sopra lo Stato.

È certo che un istituto come la Banca Nazionale non vuole fare le spese senza risentirne alcun vantaggio; ma la questione sta in vedere, se a tenore di questo progetto le spese a cui soggiacerà la Banca Nazionale possano veramente ricadere a carico dello Stato.

Ora, o Signori, io trovo tanto negli statuti della Banca d'Italia, quanto nell'attuale progetto, che la Banca Nazionale assume il servizio delle tesorerie dello Stato *gratuitamente*.

Ma, mi direte, come conciliate ciò con quanto avete detto più sopra, che una Banca non fa mai una spesa senza un utile corrispondente?

La Banca Nazionale con questa convenzione ha un vantaggio, ed un vantaggio certamente maggiore delle spese cui si assoggetta; ma questo vantaggio non è sacrificio per lo Stato, perocchè la Banca Nazionale ha il suo compenso nell'utile indiretto che ricava dal contratto, e con tutto ciò è sempre vero, che per lo Stato il servizio è gratuito. Il vero compenso che la Banca Nazionale si deve ripromettere da quest'o contratto ve lo ha detto il Ministro delle finanze nella seduta del 27 gennaio con le seguenti parole:

« Uno dei vantaggi che si propone di conseguire la Banca, è l'opportunità che le si offre di far conoscere i suoi biglietti su tutta la superficie dello Stato, e farli entrare poco a poco nella circolazione.

« Questo intento (continuava il Ministro) finchè si fonda, non sopra obbligo di legge, ma sopra la fiducia nel biglietto, è un bene anzichè un male, e se essa Banca vuole conseguire questo bene, sarà dal

« suo interesse spinta a far sì, che il suo biglietto inspiri tanta fiducia che anche l'ultimo contadino lo abbia da ricevere come se fosse denaro. »

Questo è il vero compenso, che avrà la Banca Nazionale, e l'importanza di questo compenso ognuno può comprenderla col rammentare la proporzione che ieri il Ministro ci disse esservi finora stata tra i biglietti in circolazione e la riserva metallica in cassa per la Banca Nazionale. Ognuno comprende, che quando la Banca possa riuscire a fare circolare quanti biglietti può mettere in circolazione a termine de'suoi statuti, cioè per un valore triplo della riserva metallica, essa ne sentirà un grandissimo vantaggio, un vantaggio che non avrà paragone colle spese cui si assoggetterà assumendo il servizio delle tesorerie dello Stato, spese che per essa sono anche di molto minori, che per lo Stato, perchè la Banca nei luoghi dove deve fare il servizio delle tesorerie ha già i suoi stabilimenti ed i suoi impiegati.

Le economie che il Ministro si ripromette da questo progetto di legge sono tre. Di due si è fatto cenno: della terza mi permetto darne io un cenno per il primo.

La prima economia immediata, positiva, determinata, è quella, che risulta dal prospetto, che il Ministro delle finanze unì alla relazione colla quale presentava questo progetto di legge al Senato.

A dir vero, quando voi esaminate questo prospetto, quando vi scorgete indicati tutti gli stipendi di cui debbono ora godere i pubblici funzionari, che si tratta di sopprimere; quando vi vedete indicate tutte le altre spese, che vanno a cessare per lo Stato, e quando inoltre vi notate calcolata una somma per l'ammontare degli stipendi di aspettativa che dovranno corrispondersi a tutti questi funzionari, i quali non potranno più continuare nell'esercizio delle loro funzioni, io non so come vi sia chi possa ancora contendere che il risparmio che si ricaverà dall'attuazione del progetto sia reale, e sia precisamente nella cifra che fu dichiarata dal Governo.

Il secondo vantaggio economico che si ripromette il Governo è *presuntivo*, ed aggiungerò anche *indeterminato*. Esso è quello che il sig. Ministro, nei suoi discorsi, fece ascendere a più di due milioni di lire, come effetto delle riforme che egli si propone di introdurre nel sistema della contabilità dello Stato.

Il sig. Ministro ci ha dato spiegazioni particolareggiate sul modo con cui intende riordinare la contabilità dello Stato, e ci ha date indicazioni precise delle economie che si ricaveranno da questo riordinamento. Questo certamente è un beneficio futuro, un beneficio presuntivo, non tanto certo ed evidente quanto il primo, soprattutto nella sua quantità. Ma, o Signori, quando noi tutti vogliamo delle economie, quando tutti siamo d'accordo che la contabilità dello Stato debb'essere riformata e semplificata, quando un Ministro vi dice: eccovi un progetto col quale io calcolo d'avere una

prima economia positiva, certa, ed averne una seconda di maggior importanza, benchè non così certa ed immediata, noi vorremo chiudergli la via di ottenere questi vantaggi invece di aiutarlo nel suo compito?

V'è una terza economia o vantaggio economico, ed è il seguente.

Nell'attuale sistema non vi ha dubbio che il denaro pagato dai contribuenti appartiene allo Stato ed è perciò a suo rischio non solo quando si trova ancora nelle casse degli esattori, ma anche quando dalle casse degli esattori è passato in quelle dei tesorerieri. Ebbene, o Signori, vi sono de'rischi dipendenti da forza maggiore, di cui non sono responsabili i Cassieri; ve ne sono degli altri di cui sono essi bensì responsabili, ma pei quali lo Stato può non avere modo di farsi risarcire per le insufficienze delle cauzioni. Adottato questo progetto, e quello che riguarda la riscossione dei tributi tutti, questi rischi non saranno più a carico dello Stato.

Ma perchè, ha soggiunto un altro opponente, se il progetto è buono, voi date alla sola Banca Nazionale il servizio di tutte le tesorerie? Perchè non lo date eziandio ad altri stabilimenti? E qui vi fu anche chi propose di affidare questo servizio alle Provincie ed ai Comuni.

Il Ministro delle finanze ha detto già, ed è facile comprenderlo, che non si può raggiungere lo scopo principale a cui tende il Governo di semplificare la contabilità, se si istituiscono tante tesorerie, tanti tesorerieri, essendo invece a tal fine necessario che il servizio di tutte le tesorerie sia affidato ad un solo istituto.

Portata la questione su questo punto, allora si domanda se vi sia in Italia uno stabilimento od un Corpo morale che abbia maggior attitudine, che presenti maggiori garanzie per questo servizio di quelle che può presentare ora la Banca Nazionale, e dopo di essa la nuova Banca d'Italia.

Non ve lo, o Signori, come su questo terreno possa esser dubbia la scelta. La Banca Nazionale ha un capitale di 100 milioni di lire; procede da lungo tempo in tutte le sue operazioni con la maggiore regolarità e col migliore successo; ha esteso le sue sedi e succursali in tutte le parti d'Italia; si è fusa colla Banca Toscana, e sta per diventare la grande Banca d'Italia giusta gli statuti che il Senato ha già approvati.

Ad essa adunque dovevasi dare di preferenza il servizio delle tesorerie dello Stato, ed essa sola può assumere convenientemente un tale servizio.

Qui incominciano i pericoli e gli inconvenienti, che furon messi innanzi da coloro che hanno combattuto il presente progetto. La Banca, si dice, fa i suoi interessi e li fa bene, ed in ciò va lodata. Ma gl'interessi della Banca non sono sempre in armonia con quelli dello Stato; talvolta possono essere contrari.

Qui sono citati due esempi: si è parlato del caso in cui lo Stato avesse interesse a preparare o a fare la guerra, e del caso in cui la Banca Nazionale abbia interesse di non accordare o restringere le anticipazioni di denaro contro deposito delle cartelle di rendita sullo Stato.

Ma, o Signori, il dedurre da questa possibilità di contrarii interessi, che non convenga allo Stato di dare il nudo servizio delle tesorerie a questa Banca che fa così bene i suoi affari, che cura così bene l'interesse proprio, non mi pare molto logico.

Io comprendo che se noi affidassimo alla Banca qualche parte del servizio delle Amministrazioni dello Stato potrebbe in qualche circostanza derivarne un pernicioso conflitto tra la Banca e lo Stato. Ma quando, ritenendo il progetto ne' suoi limiti, affidiamo alla Banca il danaro dello Stato, obbligandola a pagare i nostri mandati, e nulla più, io veramente non comprendo come il Governo non sia più indipendente, non sia più libero nel preparare o fare la guerra e nel fare tutto ciò che egli creda conforme all'interesse pubblico.

Per me se dovessi deporre del denaro in una Banca per valermene poi a vista ad ogni mio bisogno, mi curerei bensì di sapere se questa Banca sia veramente solida, e se essa faccia bene i suoi interessi, nè temerei mai di divenire perciò meno libero e meno indipendente sia nell'amministrare il fatto mio, sia nello spiccare ordini di pagamento a carico di questa Banca, quantunque i suoi interessi potessero talvolta essere opposti ai miei.

Un altro oratore ci disse: « Con questo progetto voi vi fate strada al sistema di affidare alla Banca anche la percezione dei tributi dello Stato. Sarà questa una logica, una inevitabile necessità. »

Aggiunse un altro oratore: « La ragione per cui sarete costretti a dare alla Banca Nazionale la percezione dei tributi è questa, che essa è la sola che possa accettare condizioni non troppo onerose per lo Stato. Con ciò (si aggiunge) voi create nello Stato una potenza che potrebbe diventare formidabile contro lo Stato medesimo. »

Un altro opponente, nella supposizione sempre che con questo progetto si debba o presto o tardi affidare alla Banca l'esazione dei tributi: « Voi tendete in sostanza (ci disse) a far rivivere quelle regie che fecero così cattiva prova nelle Provincie meridionali, e che l'esperienza ha condannate. »

Ma che cosa avrebbe condannato questa esperienza? l'affidare alla Banca la percezione delle imposte, non il presente progetto che non le affida che il servizio delle Tesorerie.

Un oratore è andato più in là, e siccome nel progetto di legge stato presentato al Senato per la esazione dei tributi, il quale non è ancora venuto in discussione, il Governo ha creduto di proporre che sieno accordate alcune facilitazioni agli esattori dei tributi, così egli ci ha detto che quelle facilitazioni tendono ad abolire per la Banca Nazionale il Codice di procedura civile, come se quel progetto affidasse addirittura ad essa Banca quelle facilitazioni!

Signori, qui si cammina un po' troppo precipitosamente; si argomenta da ciò che non è; si suppone

già stabilito che si debba affidare alla Banca l'esazione dei tributi dello Stato.

Ieri il signor Ministro, ci ha detto molte cose e ci ha addotte molte ragioni per provare assolutamente che nè il Governo ha intenzione di affidare alla Banca l'esazione dei tributi, nè la Banca medesima aspira ad averla.

Fintantochè si trattasse di sole opinioni personali sia del Ministro, sia degli amministratori della Banca Nazionale, ognuno vede che se il pericolo fosse fondato, non sarebbe tolto, imperocchè i Ministri non dureranno tanto quanto durerà la Banca e nemmeno gli amministratori della Banca dureranno tanto quanto durerà la Banca futura d'Italia.

Ma quando vi sono buone ragioni che mostrano la convenienza pel Governo di non dare questo servizio alla Banca, e la convenienza per la Banca a non accettarlo, allora, o Signori, possiamo stare tranquilli che quand'anche mutino i Ministri, e mutino gli amministratori della Banca, il servizio della percezione delle imposte non dovrà passare mai alla Banca.

Permettetemi, o Signori, che io vi adduca un fatto in conferma di quanto vi disse il signor Ministro. Io fui chiamato sotto il cessato Ministro di finanze a fare parte di una Commissione governativa incaricata di preparare quel progetto di legge sull'esazione dei tributi che venne poi presentato al Senato. Signori, in quel progetto di legge vi era una disposizione che oltre gli esattori mandamentali creava cassieri provinciali; un'altra disposizione accennava alla possibilità che il Governo affidasse col tempo alla Banca Nazionale per una o più provincie l'ufficio di cassiere,

Queste due disposizioni suscitarono gravissime opposizioni nella Commissione, e durante la discussione si osservò che prima di determinare se dovesse inserirsi nel progetto la disposizione, che autorizzava il Governo ad affidare col tempo alla Banca Nazionale l'ufficio di Ricevitore provinciale dei tributi, convenisse conoscere se la Banca Nazionale sarebbe disposta a incaricarsi di questo servizio, parendo inutile disputare sulla convenienza di adottare quelle disposizioni quando si venisse a sapere che la Banca Nazionale avrebbe assolutamente ricusato di addossarsi quel carico. Allora per non fare una questione puramente accademica, due membri di quella Commissione credettero opportuno d'interpellare su tale punto persone addette all'amministrazione della Banca Nazionale. Ebbero in risposta che la Banca non avrebbe mai accettato l'incarico di esigere i tributi dello Stato, perchè se accettasse quell'incarico per una o più provincie non avrebbe ragione a ricusarlo per tutto lo Stato, e una Banca di credito, la quale ha bisogno di accrescere sempre la fiducia della sua solidità, di acquistarsi sempre una maggiore simpatia, e di accrescere la circolazione dei suoi biglietti, non deve mai assumere un servizio di tanta mole e di tanto rischio quale sarebbe quello della riscossione di tutti i tributi dello Stato rispondendo dell'inesatto per esatto, un servizio che potrebbe

compromettere il suo credito nell'opinione del pubblico, e che assoggetterebbe essa Banca all'odiosità di contribuenti, odiosità proveniente principalmente dall'esercizio di quegli atti odiosi di esecuzione dei quali non può far senza chi vuole riscuotere i tributi a tempo debito.

Ecco le ragioni per le quali noi siamo convinti che, mandando anche i Ministri e gli amministratori, la Banca Nazionale non accetterà mai l'ufficio di esigere i tributi, quando pure il Governo fosse disposto a darglielo.

Del resto, o Signori, respingeremo noi un progetto buono per paura di dover poi accettarne un altro cattivo? Non siamo noi liberi di respingere l'altro in qualunque tempo ci venisse presentato?

Dunque non paventiamo i fantasmi, occupiamoci solo del progetto attuale che è cosa positiva, e riserviamoci la nostra piena libertà per i progetti futuri.

Un altro obbietto consiste nel dire, che col presente progetto si tende a diffonder troppo i biglietti della Banca; che si sarà logicamente costretti di dare il corso forzato a questi biglietti, di liberare la Banca dall'obbligo di barattarli, imperocchè, si soggiunge, se voi dite alla Banca che debba ricevere i biglietti dagli esattori, come gli esattori li ricevono dai contribuenti sarete trascinati necessariamente a rendere forzato il corso dei biglietti, perchè diversamente questa Banca non potrà esitarli,

Signori, già ci ha detto il Ministro delle finanze nel primo discorso, che il presente progetto non tende in nessun modo nè ora nè poi a render forzato il corso dei biglietti, e mi piace rammentare a questo riguardo le sue stesse parole, appunto perchè dette da un Ministro di finanze. Egli così si esprimeva nella seduta del 27 gennaio:

« Non eravi bisogno di dire in questa legge se erano
« o no obbligati i creditori dello Stato a ricevere i bi-
« glietti; ciò sarebbe stato affatto estraneo ad una con-
« venzione colla quale si conferisce unicamente alla
« Banca il servizio di tesoreria dello Stato. D'altronde
« è detto nello Statuto fondamentale della Banca, ed
« è sancito colla legge che le conferisce efficacia, che
« i biglietti della Banca debbono esser ricevuti come
« moneta soltanto nelle casse dello Stato. I privati
« adunque hanno piena libertà di riceverli o di ri-
« fiutarli.

Queste parole non sono oscure nè equivoche, e quando anche il signor Ministro non le avesse pronunciate, ponendo nella convenzione un articolo il quale dice unicamente « che i biglietti saranno ricevuti nelle casse dello Stato » e non dice che dovranno ugualmente essere ricevuti dai privati, voi non variate nulla relativamente al modo di fare i pagamenti ai creditori dello Stato. E difatti, o Signori, il Senato, approvando l'art. 9 dello statuto della nuova Banca d'Italia ha già approvato senza difficoltà il principio che i biglietti della Banca Nazionale possono essere ricevuti nelle casse dello Stato, nè certamente ha temuto nè dovuto temere di

obbligare con ciò i privati a doverli ricevere dallo Stato. Non poteva nemmeno temere il Senato, approvando quella disposizione, che con essa si diffondessero troppo i biglietti, perchè come ottimamente su ciò osservava il sig. Ministro delle finanze « quando il corso non è obbligatorio, la diffusione dei biglietti è un beneficio « per il paese, non è mai un danno, » e questo beneficio bisogna promuoverlo, anzichè osteggiarlo.

Su ciò il Senato, o Signori, aveva un grande argomento nell'esperienza di questo paese, e quando noi possiamo invocare l'esperienza di questo paese noi abbiamo un'esperienza assai più efficace che quando l'andiamo a ricercare nei paesi esteri.

Finora, o Signori non vi fu nè legge nè convenzione che obbligasse il Governo a fare accettare i biglietti di Banca nelle casse dello Stato.

Gli oppositori temono tanto una convenzione di una durata obbligatoria limitata a tre anni, nella quale si dice, che si riceveranno nelle casse dello Stato i biglietti della Banca. Ora, se il fatto della convenzione intorno a ricevere i biglietti nelle casse dello Stato è un fatto nuovo, non è ugualmente nuovo il fatto di riceverli in quelle casse. Sono molti e molti anni che la Banca Nazionale esiste, e i suoi biglietti sono sempre stati ricevuti nelle casse dello Stato, per ordine del Ministero diramato alle Tesorerie, e ai contabili dello Stato senz'chè la Banca avesse il diritto di farli accettare. Questi ordini furono sempre eseguiti senza dare mai luogo ad inconvenienti, e formato il Regno d'Italia il Ministero con circolare del 29 ottobre 1862 la quale trovasi a pagina 623 dell'Annuario del Ministero delle finanze del 1863, li estese alla nuove provincie. Notate, o Signori, i termini di questa circolare perchè essi ci presentano il concetto esatto di ciò che avverrà coll'attuazione del presente progetto, il concetto cioè che lo Stato riceverà bensì i biglietti della Banca nelle sue Casse, ma non avrà il diritto di farli ricevere forzatamente ai suoi creditori. Eccovi il tenore di questa circolare:

« Art. 1. I biglietti della Banca Nazionale saranno quindi innanzi ricevuti e dati in pagamento di tributi dovuti allo Stato come contante, al loro valore nominale senza la minima deduzione od aggio sul valore che rappresentano, anche nelle casse dei ricevitori generali e circondariali delle provincie meridionali, come lo sono nelle casse regie delle antiche provincie.

« Art. 4. Dal loro canto i contabili (sempre quando non s'incontri difficoltà per parte dei creditori) effettueranno i loro pagamenti con biglietti di Banca, allorchè la somma dovuta il permetta, riservando il contante effettivo per il pagamento di somme inferiori al montare di un biglietto, e per completare quei pagamenti che non si possono operare esattamente con soli biglietti. »

Ebbene, Signori, forsechè l'aver ricevuto in tutte le parti dello Stato da più anni questi biglietti e non avere potuto darli forzatamente ai creditori ha portato qualche incaglio? Se l'avesse portato, il Ministero avrebbe immediatamente sospeso questa disposizione.

Ma se questa osservanza volontaria affatto per parte dello Stato, da tanti e tanti anni non ha fatto mai nascere inconvenienti, come mai questa medesima osservanza dovrà in futuro far nascere i tanti mali messi in campo dagli opposenti, per ciò solo che vi sarà una convenzione, la quale avrà assicurata quella medesima osservanza? Anzi col dare alla Banca Nazionale il servizio delle Tesorerie, si allontanano sempre più quegli inconvenienti che avrebbero per avventura potuto nascere dall'osservanza di quel fatto, perchè in allora i biglietti della Banca erano ricevuti dagli esattori e dai tesorieri dello Stato, e non già della Banca Nazionale, mentre per effetto della presente convenzione gli esattori li verseranno nelle casse della Banca Nazionale, che è obbligata a cambiarli. Dunque vedete, o Signori, che il fatto del servizio delle tesorerie dato alla Banca tende ad allontanare ogni possibile inconveniente che possa derivare dal ricevere i biglietti nelle casse dello Stato.

Si è fatto ancora un altro obbietto, ed è questo: che col presente progetto, e cogli altri coi quali esso è in relazione, il Governo avvia il paese al sistema della carta monetata. Questo, o Signori, se avesse fondamento sarebbe un grave obbietto che basterebbe a consigliarci la reiezione di questo progetto. Ma il vostro Ufficio, o Signori, crede invece che lungi dall'avviarci alla carta monetata, il sistema che risulta dai diversi progetti del Governo intorno alla Banca Nazionale, ci allontana sempre più da questo grave pericolo.

La ragione ci dice, e l'esperienza ci prova, che il ripiego della carta monetata è un ripiego a cui talvolta ricorsero in certe circostanze quei Governi, i quali non potevano valersi di un altro ripiego meno dannoso, di un altro ripiego temporario, di quello cioè del corso forzato dei biglietti di un grand'Istituto nazionale. Quando, o Signori, uno Stato, in casi veramente eccezionali, può ricorrere al ripiego del corso forzato dei biglietti di Banca, esso non ricorre certo al ripiego della carta monetata, e se il corso forzato dei biglietti è un male, è però un male immensamente minore di quello della carta monetata.

Quando il Governo vuole dichiarare il corso forzato dei biglietti di Banca trova una naturale opposizione nella Banca medesima, a cui preme di mantenere credito ai suoi biglietti, ed in ogni caso di non emetterne una quantità sproporzionata coi propri mezzi, perchè emettendo biglietti si crea altrettanti debiti che un giorno o l'altro dovrà pagare in numerario, e compromette perciò il suo patrimonio. La Banca quindi ha tutto l'interesse di spingere il Governo a far cessare il corso forzato, e cessato questo, i biglietti emessi sono cambiati in denaro sonante a richiesta dei portatori, lo che al certo non accade per la carta monetata.

Dunque, o Signori, col creare o col consolidare una grande Banca Nazionale, col fare in modo che sia facilitata la circolazione dei suoi biglietti, col farli accettare volontariamente dal pubblico, otteniamo questi due

grandi vantaggi: da una parte allontaniamo sempre più il pericolo di un corso forzato il quale è appunto in ragione opposta della confidenza del pubblico nei biglietti, e per altra parte allontaniamo pure sempre più il timore che un giorno lo Stato possa ricorrere alla carta monetata.

Questi, o Signori, sono i motivi principali pei quali il vostro Ufficio Centrale mantiene con tutta coscienza le prime sue deliberazioni, e prega il Senato di volere approvare il presente progetto di legge.

Presidente. Essendo esaurita la discussione generale, si passerà alla particolare.

Leggerò l'articolo unico della legge, poi l'aggiunta dell'Ufficio Centrale fatta di concerto col signor Ministro di finanze.

« È convertito in legge il R. Decreto del 23 ottobre 1865 N. 2586 con cui venne approvata la convenzione dello stesso giorno stipulata fra il Ministro delle finanze e il Direttore generale della Banca Nazionale pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca medesima dal 1° gennaio 1866 ».

La convenzione naturalmente non si vota; tuttavia la si leggerà facendo sosta articolo per articolo affinché i signori Senatori possano fare ai singoli articoli quelle osservazioni e quegli emendamenti che crederanno in proposito.

Prego il signor senatore Segretario Manzoni T. di leggere gli articoli della convenzione.

Il Senatore segretario Manzoni T. legge la convenzione.

Art. 1.

« A cominciare dal 1 gennaio 1866 il servizio di Tesoreria in tutto lo Stato sarà affidato alla Banca Nazionale onde sia esercitato gratuitamente, prima da essa Banca a termini dell'art. 8 del R. Decreto 29 giugno 1865, N. 2376, e poi dalla Banca d'Italia, nella quale essa Banca Nazionale si fonde a termini dell'art. 6 degli statuti per la Banca d'Italia approvati con R. Decreto in data d'oggi. »

Art. 2.

« Dal giorno indicato nell'articolo precedente i Contabili dello Stato riceveranno come danaro contante i biglietti della Banca che venissero offerti in pagamento nell'interesse dello Stato. »

Presidente. Su quest'articolo il signor Senatore Vacca ha dichiarato di voler fare qualche osservazione, per cui gli accordo la parola.

Senatore Vacca. Io mi farò a proporre al Senato un'aggiunta all'art. 2 della convenzione, formulata nei seguenti termini: « Con l'approvazione della presente convenzione nulla è innovato all'ordinamento del Banco di Napoli, ed alle norme che regolano le sue fedeli di credito. »

Scopo di questa mia aggiunta egli è di far salve le ragioni e gl'interessi del Banco di Napoli, conservando a quell'Istituto di credito la prerogativa che gode ab antiquo della ricevibilità dei suoi titoli, delle sue fedeli

di credito nelle casse dello Stato come denaro contante.

Io non mi attendeva, lo dirò schiettamente, che dal banco dell'Ufficio Centrale si avesse a lanciare un'aspra censura e un'anticipata confutazione di una proposta da me appena accennata. Io aveva ben d'onde di attendermi da quel banco non già la oppugnatione ma la difesa, l'appoggio della mia proposta, imperocchè, o Signori, gettando lo sguardo sulla relazione stessa, ivi scorgete come l'Ufficio Centrale si preoccupava con gelosa cura delle sorti del Banco di Napoli, e proponeva a se medesimo il quesito: se per avventura l'articolo 2 della Convenzione, tacendo intorno alle fedeli di credito del Banco di Napoli, potesse interpretarsi nel senso di avere rapito alle fedeli di credito del Banco medesimo la prerogativa di cui è in possesso. A questo quesito l'Ufficio Centrale rispondeva ricisamente con la negativa, osservando assennatamente che il beneficio concesso con l'art. 2 alla Banca Nazionale di fare ricevere nelle casse dello Stato i suoi biglietti come denaro contante, non fosse già un privilegio tale da escludere la concorrenza e la ricevibilità di altri titoli, aventi valore di carta-moneta, siccome accade nelle fedeli di credito del Banco di Napoli.

E su questo riflesso l'Ufficio Centrale andava oltre credendo di dover insistere col Ministro Sella, perchè a rimuovere i dubbi e le ambiguità si inserisse nel mentovato articolo 2 della convenzione un'esplicita dichiarazione che è questa stessa che io mi fo a promuovere.

Se non che il Ministro Sella, consentendo pure nell'intelligenza dell'articolo secondo, sollevò dubbi e scrupoli circa la convenienza d'inserire una dichiarazione legislativa.

Si dichiarava pronto bensì a fare una categorica dichiarazione, la quale fermasse l'intelligenza dell'articolo 2 in quel senso; prometteva poi di adoperarsi perchè venutosi agli accordi tra le due Banche si potesse rimuovere ogni ragione di dubbio. Dunque io ben diceva che dall'Ufficio Centrale avrei dovuto sperare difesa della mia proposta. Però mi riconforta il considerare come l'onorevole Senatore Farina con la sua consueta lealtà abbia dichiarato nell'ultima tornata, che l'opinione da me espressa non interpretava punto l'opinione dell'Ufficio Centrale, ma bensì la sua personale.

Questo mi basta perchè mi rimanga ferma la fiducia nel concorso dell'Ufficio Centrale, e più ancora mi affida l'appoggio dell'onorevole Relatore, il mio amico Scialoja, il quale veggio con mia soddisfazione sedere al banco dei Ministri.

Certamente il Ministro delle finanze non vorrà disdire il relatore dell'Ufficio Centrale, non vorrà disdire se stesso.

Premessa quest'avvertenza generale, io con brevi parole mi farò ad esporre le ragioni che sorreggono la mia proposta.

L'articolo 2 della convenzione, Signori, accordando alla Banca Nazionale il privilegio di far ricevere nelle casse dello Stato i suoi biglietti come denaro contante, tace affatto e nulla dice delle fedi di credito del Banco di Napoli lasciando sorgere il dubbio circa la ricevibilità delle fedi di credito.

Or questo dubbio, se per avventura si risolvesse per la negativa evidentemente menerebbe all'espulsione di quei titoli dalle casse pubbliche. Ma sarebbe questa per fermo una violazione flagrante delle leggi ed ordinamenti che governano quell'istituto di credito.

E di fatto insino dal 1816 quando venne fuori il Reale Decreto costitutivo del Banco di Napoli, quella prerogativa fu garantita alle sue fedi di credito. All'ombra di quella prerogativa potè il Banco di Napoli acquistare tanta potenza di credito, rendere servigi assai eminenti al commercio ed all'industria napoletana, costarsi istrumento efficacissimo di circolazione fiduciaria, perciò quel privilegio fu rispettato sempre, violato non mai. Fu rispettato eziandio da parecchi atti solenni del Governo Italiano, e mi basterà ricordare la convenzione del 1864 intervenuta non a guari fra il Ministro Sella ed il Direttore del Banco di Napoli, colla quale si riconosceva, si manteneva il privilegio nel Banco di Napoli; il che si faceva principalmente tenendo conto dei servizi che quell'istituto di credito aveva in gravi circostanze prestati al Governo, si faceva come corrispettivo delle anticipazioni di 120 milioni di bronni del Tesoro fatte dal Banco di Napoli. Poscia più tardi quando si faceva appello al Banco di Napoli per concorrere all'anticipazione della fondiaria nel 1865, esso rispondeva volenteroso ed efficacemente.

Ciò posto, Signori, io non dubito e non temo affatto che si voglia questo stato legale alterare, e si voglia tenere in non tale tutto ciò che è stato ribadito da un fatto governativo recente. Non lo temo per due ragioni. In primo luogo perchè facilmente comprenderete come se per avventura si rapisse quel privilegio al Banco di Napoli tanto varrebbe annullarlo, imperocchè è chiaro che se voi restringete le operazioni del Banco di Napoli alla breve cerchia delle transazioni private, verrà meno quella fonte principalissima delle sue operazioni. Che cosa ne avverrebbe? I depositi verrebbero meno, il Banco di Napoli volgerebbe a rovina e ciò condurrebbe ad una perturbazione economica in quella parte cospicua del Regno.

Poi a me pare che sarebbe improvvido partito lo spezzare uno strumento efficace che può prestare aiuto potente al Governo stesso.

Ma quali sono le obiezioni principali che si muovono alle pretese del Banco di Napoli?

Io le ho udite, e vi risponderò come meglio saprò, con fiducia di ridurle al giusto valore.

L'onorevole Senatore Farina avvertiva, che qui abbiamo in presenza due istituti di credito, la Banca Nazionale, ed il Banco di Napoli, due istituti di credito di natura e di carattere diverso, che emettono titoli diversissimi. L'uno, certificati di deposito, ed è

il Banco di Napoli, l'altro, biglietti pagabili al portatore, ed è la Banca Nazionale, due istituti di natura diversa, imperocchè l'uno è banco di deposito, l'altro è banco di circolazione.

Come vorreste adunque operare questo connubio tra due istituti di credito così dissimili, ed ammettere uno scambio ed una parificazione di titoli?

Io credo, o Signori, che a quest'obbietto si risponderà facilmente. Innanzi tutto avverto che non è rigorosamente vero che il Banco di Napoli si riduca ad un semplice banco di deposito.

Il Banco di Napoli nacque come banco di deposito, ma in progresso di tempo esso allargò le sue operazioni, acquistando il carattere di banca di circolazione; ed inverso il Banco di Napoli fa operazioni su vasta scala, operazioni di sconto, operazioni di pignorazioni, di anticipazioni sopra effetti pubblici tirando le sue polizze sulla sua madre-fede: adunque non è vero che questi istituti si discostino essenzialmente nel carattere delle loro operazioni.

In quanto poi al pericolo che si teme da questa commistione di titoli, io credo che sia assolutamente immaginario.

Quando il signor Ministro delle finanze in una delle ultime tornate vi ha porto delle spiegazioni per farvi bene intendere l'ufficio e il magistero delle fedi di credito del Banco di Napoli, egli vi ha detto come le fedi di credito del Banco di Napoli rappresentano un deposito effettivo; e se così è, quale più estesa e solida garanzia, io domando, si potrebbe desiderare, perchè i titoli suoi abbiano un valore certamente non minore di quello dei biglietti della Banca Nazionale? Cadono quindi le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Farina.

Si è detto in secondo luogo: ma, evidentemente, se voi estendete al Banco di Napoli ed a' suoi titoli il beneficio stesso, che conferite ora alla Banca Nazionale, voi avrete diminuito di molto i vantaggi, i benefici, gli emolumenti della Banca Nazionale. Questo argomento lo comprendo perfettamente al punto di vista dell'interesse e toraconto della Banca Nazionale, ma io domando: siamo noi qui per costituire un monopolio bancario, un privilegio a favore della Banca Nazionale?

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Vacca. Io non lo credo, e sono autorizzato a non crederlo dacchè io leggo nella relazione del Ministro Sella che sta in fronte al progetto di legge intorno alla costituzione della Banca Nazionale, che il Governo non vedeva nella Banca Nazionale, che una società privata per azioni, e da questo punto di vista muovendo credeva il Governo dover prescindere dalle primitive idee del disegno di legge presentato dal Ministro Manna che voleva maggiori e più solide garanzie e perfino la nomina di un Governatore regio.

Questo mi basta per dimostrare viemmeglio il concetto, che la Banca Nazionale non può aspirare ad un

privilegio che le è disdetto dalla sua stessa costituzione. La terza obbiezione, Signori, la quale fu sollevata dalle osservazioni dell'onorevole Senatore di Revel mi dispensa dall'aggiungere nuovi argomenti a quelli già esposti vittoriosamente dal Ministro delle finanze. Il Senatore di Revel si preoccupava di quel fatto su cui intrattene ieri il Senato, cioè del versamento di una quantità enorme di fedi di credito del Banco di Napoli nelle casse della Banca Nazionale per la cifra di 12 milioni e che egli credeva dovessero funzionare nella riserva metallica che è imposta alla Banca stessa.

A questo scrupolo giustamente elevato dall'onorevole di Revel l'onorevole Ministro delle finanze dava risposta così perentoria e indisputabile che il Senatore di Revel si dichiarava soddisfatto.

Vi dimostrò il Ministro come quelle fedi di credito non entravano punto nel calcolo della riserva metallica, che questa rimaneva inalterata, per guisa che nulla si era detratto per la cifra delle fedi di credito del Banco di Napoli. Parmi così avere ribattute, e dissipate le obbiezioni che si sono affacciate all'ammissione delle fedi di credito al pari dei biglietti della Banca Nazionale.

Ora, Signori, non mi rimane, che una questione di forma. Potremo noi contentarci di quella promessa, che la relazione dell'Ufficio Centrale esprimeva, e consentita anche dal Ministro Sella, cioè bastare una dichiarazione circa l'intelligenza dell'art. 2 della convenzione.

Evidentemente questa dichiarazione, Signori, mi si permetta il dirlo, sarebbe una derisione.

Che valore volete voi che abbia una dichiarazione ministeriale, la quale, in tanta mutabilità di cose e di uomini, potrebbe essere disdetta domani? Il credito è permaloso; come volete, che si acquieti e si rassicuri con una semplice dichiarazione ministeriale, quando si trovasse di fronte ad un articolo che nettamente esclude ogni altro titolo all'infuori di quelli della Banca Nazionale?

Mosso da queste considerazioni, io insisto nella mia aggiunta e desidero, che una esplicita dichiarazione sia aggiunta all'art. 2 della convenzione e mi approprio lo stesso voto, che esprimeva l'Ufficio Centrale. Infine raccomandando con tutta la forza dell'animo mio al Senato l'adozione della mia aggiunta, pregandolo a ben considerare quanti pericoli e quale profonda perturbazione economica ne verrebbe ad una cospicua parte del Regno, qualora non venisse accettata (*Fa passare l'aggiunta sul banco della Presidenza*).

Presidente. Leggo l'aggiunta all'art. 2 della convenzione proposta dal Senatore Vacca.

« Coll'approvazione della presente convenzione nulla è innovato all'ordinamento del Banco di Napoli ed alle norme che reggono le sue fedi di credito. »

Prima di tutto chiedo al Senato se questa proposta del Senatore Vacca è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata)

La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Prego il signor Ministro a dichiarare se accetta o no questa aggiunta.

Ministro delle finanze. Il Senatore Cacace aveva domandata la parola, ed io prima di rispondere avrei desiderato udire ciò che egli sarà per dire. Tuttavia non ho difficoltà di parlare fin d'ora.

L'art. 2 della convenzione così è concepito:

« Dal giorno indicato nell'articolo precedente i contabili dello Stato riceveranno come denaro contante i biglietti della Banca che venissero offerti in pagamento nell'interesse dello Stato. »

Questa convenzione fu stipulata tra lo Stato e la Banca e sarebbe stato non solo soverchio, ma poco conforme alle regole generali che si avesse nella medesima a parlare d'interessi dei terzi.

È principio trito di diritto, me lo insegnano tutti i giureconsulti che siedono in questa Camera, che *res inter alios acta*, non può giovare nè nuocere al terzo che non vi ha preso parte. Ed è perciò che l'Ufficio Centrale, ed il cessato Ministro, come il presente, tennero e tengono opinione che l'art. 2 della convenzione non riguarda per nulla il Banco di Napoli, e non può per nulla mutare le condizioni di quel Banco o delle cose a cui la convenzione non si riferisce. Questa dichiarazione io non credo di dover ripetere come Ministro delle finanze facendo eco a quella che il mio predecessore fece nell'Ufficio Centrale.

Dice l'onorevole Senatore Vacca, che queste dichiarazioni non bastano quando sono fatte da Ministri che per alcun tempo soltanto vengono al potere. Ma, o Signori, non è questa una dichiarazione che aggiunga alcun che o modifichi in qualche parte la convenzione, ma bensì una semplice osservazione fondata sopra un principio elementare di diritto, vale a dire, che sarebbe persino poco conveniente che in una convenzione tra la Banca Nazionale, ed il Governo si avesse a parlare dell'interesse dei terzi.

L'articolo 2 che venni leggendo non è, ripeto, un articolo di legge, ma semplicemente un articolo di una convenzione che non può avere effetto che fra le parti contraenti.

Io non so dunque come un Magistrato tanto dotto, quale si è il mio amico Senatore Vacca, possa credere necessario di dichiarare quello che è conforme ai principii elementari di diritto. I Ministri passano, ma i principii generali di diritto sono sempre i medesimi. Ora se è conforme ai principii di diritto che la convenzione rispetto ai terzi non può nè accrescere nè menomare le loro ragioni, io credo affatto inutile, e dirò anzi più, affatto sconveniente che nell'art. 2 della convenzione si abbia ad introdurre una clausola che riguarda non gl'interessi della Banca, ma quelli del terzo.

Presidente. La parola è al Senatore Cacace.

Senatore **Farina**. Domando scusa; l'avevo domandato io prima.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Alla domanda che ho rivolta al Ministro sono obbligato aggiungerne un'altra all'Ufficio Centrale, sebbene grandemente scemato di numero, interrogandolo se accetta quest'aggiunta.

Senatore **Astengo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. L'Ufficio Centrale non è di molto menomato di numero, dacchè manca solo il Senatore Notta il quale è assente per ragioni d'ufficio. Del resto il signor Senatore Farina, sebbene abbia lasciata la qualità di Relatore, non ha però cessato di far parte dell'Ufficio.

Senatore **Farina**. Non manca solo il Senatore Notta, ma anche il Senatore De Gregorio.

Presidente. Il Senatore De Gregorio fu surrogato dal Senatore Durando.

Senatore **Farina**. Benissimo, non lo sapevo.

Presidente. La parola è al Senatore Astengo.

Senatore **Astengo**, *Relatore*. L'Ufficio crede che non si debba all'art. 2 della convenzione fare alcuna aggiunta, imperocchè noi siamo chiamati ad approvare o non approvare una convenzione. Se, quando si voterà la legge, sarà per avventura proposta una qualche aggiunta alla medesima, allora l'Ufficio si riserva, sentito il Ministro, di emettere il suo avviso. Credo però assolutamente che trattandosi di approvare o non una convenzione già stipulata tra il Governo e la Banca, noi faremmo cosa inutile, anzi sconvenientissima, accettando un'aggiunta ad un articolo della convenzione medesima.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Io mi consolo che siano d'accordo e Ministero ed Ufficio Centrale nel rigettare la proposta dell'onorevole Senatore Vacca; temo soltanto che il rigetto che essi ne fanno versi piuttosto sul modo di proporre l'emendamento che sulla sostanza del medesimo. Siccome però questo difetto di forma non toglie opportunità ad una discussione di merito, così io riservo tutte le obiezioni che ho a fare contro la proposta dell'onorevole Vacca, quando egli la farà come un'aggiunta alla legge; mentre è chiaro che così aggiunta alla convenzione sarebbe cosa affatto intempestiva, e a mio credere non si potrebbe in alcun modo ammettere.

Senatore **Vacca**. Se i dubbi elevati dall'onorevole Ministro per l'accettazione della mia aggiunta si riducessero singolarmente alla questione di forma, e in questa opinione mi conforta eziandio ciò che ho udito esprimere dall'onorevole Senatore Astengo; se in altri termini si credesse di conservare intatta la convenzione come un fatto che sfugge all'azione del Senato, ebbene io di buon grado consentirei a rappresentare la mia proposta non come aggiunta all'art. 2 della convenzione ma come aggiunta all'art. 1 della legge stessa. In ogni modo io vivamente desidero che si esca da una posizione ambigua che lascierebbe le cose nell'equivoco.

Io non diffido che l'onorevole Ministro vorrà per lo meno accettare la nuova forma nella quale ripresenterò la mia proposta.

Presidente. Ritirando il signor Senatore Vacca la sua proposta come aggiunta all'art. 2 della convenzione, pare che sia inutile progredire su tale questione e si debba riservare l'aggiunta all'articolo della legge.

Si continuerà la lettura degli articoli della convenzione.

(Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** continua a leggere la convenzione).

Art. 3.

« Il servizio di Tesoreria affidato alla Banca consisterà nel fare secondo le norme stabilite dai Regolamenti, le operazioni qui appresso:

1. Nel Capoluogo d'ogni Provincia;

a) L'incasso delle entrate dello Stato dai Contabili e debitori verso il Tesoro o il pagamento delle spese dello Stato, comprese le entrate e le spese d'ordine per Vaglia e Buoni del Tesoro;

b) Il servizio del Debito pubblico nell'interno del Regno;

c) La ricezione dei versamenti e dei depositi in contanti e i pagamenti per conto delle Amministrazioni delle casse dei depositi e prestiti;

d) L'incasso delle entrate della Cassa Ecclesiastica dai Contabili incaricati della loro esazione e il pagamento delle spese che verranno ordinate per conto della medesima.

2. Nel Capoluogo di ogni Circondario; tre volte al mese nei giorni che saranno prestabiliti d'accordo col Ministero e notificati al pubblico:

a) L'incasso delle entrate dello Stato dai Contabili e debitori diretti verso il Tesoro compresi i versamenti per acquisto di buoni del Tesoro;

b) Il pagamento dei mandati, esclusi quelli di spese fisse e i rimborsi dei buoni del Tesoro nel Capoluogo del Circondario in cui fossero stati acquistati;

c) Il pagamento delle rendite dei titoli di Debito pubblico.

3. Nei tempi, luoghi e modi convenuti il servizio delle obbligazioni e cartelle di Società o Corpi morali che il Governo fosse a tutt'oggi impegnato a fare gratuitamente nelle sue Casse.

Art. 4.

« La Banca terrà nella sua Amministrazione centrale presso la sede del Governo due conti, cioè un conto corrente di debito e credito rispetto allo Stato, il quale sarà presentato alla Corte dei conti per la debita revisione e per il legale accertamento.

Nel conto corrente del Tesoro si porteranno a debito della Banca le somme effettivamente incassate nelle varie provincie il giorno successivo a quello in cui pervenne alla sede del Governo la notizia del fatto versamento.

Si porteranno a credito della Banca le somme per

le quali venne spedito ordine di pagamento a partire dal giorno stesso in cui l'ordine venne trasmesso alla Banca se a vista, oppure dal giorno della scadenza del debito.

Questo conto corrente verrà chiuso giornalmente fra il Tesoro e la Banca.

La differenza fra il debito e il credito costituirà il fondo a disposizione del Ministro delle finanze.

Nel conto definitivo da presentarsi alla Corte dei conti figureranno e si giustificheranno le somme effettivamente incassate e le somme effettivamente pagate. Questo conto verrà presentato ogni mese.

La differenza fra le somme effettivamente incassate e quelle effettivamente pagate che risulterà dall'esame della Corte dei conti costituirà un resto attivo dell'Erario.

Art. 5.

« Alle scadenze del pagamento delle rendite nominative del Gran Libro del Debito Pubblico e non vincolate a pagamento personale sul fondo disponibile a favore del Tesoro, sarà accreditata alla Banca la somma corrispondente all'ammontare di quelle che dalla Direzione generale del Debito Pubblico saranno state riconosciute pagabili nello Stato.

La Banca si obbliga di effettuare il pagamento agli esibitori dei titoli.

Assume pure il carico del pagamento delle rate, le quali siano già scadute e non prescritte nel giorno in cui avranno effetto le disposizioni di questo articolo. E dall'altra parte riterrà a suo beneficio il montare delle rate che da tale giorno fossero per cadere in prescrizione a termine di legge.

Allorchè la Banca assumerà tale servizio riceverà per mezzo della Direzione Generale del Debito Pubblico prospetti delle rendite da pagarsi colle indicazioni dei titolari, del numero d'iscrizione, e del luogo del pagamento non che degli arretrati che sieno dovuti dallo Stato alla suddetta epoca.

Alle successive scadenze riceverà un elenco delle variazioni seguite nelle rendite pagabili nello Stato.

Questo articolo avrà solo effetto a partire dal semestre successivo all'approvazione della presente convenzione per parte del Potere legislativo.

Art. 6.

« Le spese per locali, mobili, oggetti di cancelleria ed altro per il servizio di Tesoreria nei capiluoghi di provincia sono a carico della Banca, eccetto le stampe occorrenti alle operazioni derivanti da prescrizioni regolamentarie e disciplinari.

Il Governo fornirà i locali e i mobili che saranno riconosciuti necessari per le operazioni da farsi nei capiluoghi di Circondario, e la scorta armata pel trasporto dei fondi di Tesoreria nei capiluoghi di Provincia e di Circondario.

Esso destinerà la forza armata necessaria per la custodia dei fondi. Il locale, l'illuminazione e gli arredi pel corpo di guardia saranno a carico della Banca.

Art. 7.

« Ogni qualvolta la Banca sia incaricata di provvedere a operazioni e a passaggio di fondi relativi alla unificazione monetaria sarà fissata una indennità in compenso delle spese che essa dovrà sostenere.

Art. 8.

I danni che incontrasse la Banca per gli effetti dell'art. 7 della legge 24 agosto 1862, N. 788, saranno a carico dello Stato.

Fatta la presente in due originali alla presenza delle parti e di due testimoni che assieme ad esse la sottoscrivono. »

Presidente. Letta l'intera convenzione, rileggo l'articolo della legge....

Senatore Farina. Farei osservare....

Presidente. Abbia la bontà di lasciar parlare il Presidente.

Rileggo dunque l'articolo della legge perchè ciascuno faccia quelle osservazioni, proponga quegli emendamenti e quelle aggiunte che crede opportune.

« È convertito in legge il R. Decreto del 23 ottobre 1865 N. 2586 con cui venne approvata la convenzione dello stesso giorno stipulata fra il Ministro delle finanze e il Direttore generale della Banca Nazionale pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca medesima dal 1° gennaio 1866. »

Ora ha la parola il sig. Senatore Farina.

Senatore Farina. Se l'onorevole sig. Presidente avesse avuto la bontà di lasciarmi finire, avrebbe sentito che intendendo io di proporre un emendamento alla convenzione, era opportuno che parlassi prima che si leggesse l'articolo di legge approvativo della convenzione medesima. Questo dico semplicemente, non per muovere alcuna osservazione spiacevole al sig. Presidente, ma per fargli conoscere qual era lo scopo per cui mi permisi chiedere la parola prima che leggesse l'articolo della legge. Non è già che io abbia la più piccola speranza che il mio emendamento, ossia per dir meglio la mia aggiunta, incontri tanto favore in Senato non solo da essere approvata, ma neppure per essere appoggiata giacchè l'esperienza mi ha fatto persuaso di quello che mi è riservato in questo genere di discussioni; tuttavia, per non mancare alla promessa che ho fatta al Senato ed all'intimo mio convincimento, mi trovo in dovere di proporre alla convenzione alcune aggiunte, le quali costituiscono quel corredo, almeno in gran parte, di garanzie che io reputo necessarie per potere senza timore di gravi inconvenienti accordare alla Banca l'esercizio della tesoreria dello Stato.

Queste aggiunte sono di due generi: una si riferisce all'influenza diretta che, a mio credere, deve avere il Governo di una persona, la quale abbia tanta ingerenza quanta ne ha il Direttore della Banca o un Vice-Direttore, o un Vice-Governatore della Banca medesima, quando questa sia investita del servizio della tesoreria.

La seconda mira specialmente ad attenuare i peri-

coli di quella circolazione, che come vediamo, se da una parte è obbligatoria per la ricevuta nelle casse dello Stato come danaro sonante dei biglietti di Banca dall'altra si può garantire determinando i modi della circolazione medesima nella forma indicata.

Quanto riguarda la sorveglianza del Governo e l'intervento del Governo stesso relativamente ai Governatori ed ai Vice-Governatori, si trova formulato nell'articolo 9 della proposta già fatta da una legge consimile dal Conte di Cavour, concepita nei termini seguenti:

« Le nomine del Direttore-Capo e dei due Contabili speciali devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze. »

Nella legge attuale essendo cambiato il nome del Direttore della Banca bisognerebbe dire: « Le nomine del Governatore della Banca e dei due Vice-Governatori devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze. »

Segue l'articolo 10 del progetto del Conte di Cavour del tenore seguente:

« La revoca del Direttore-Capo può essere pronunciata dalla Camera dei conti sovra istanza promossa dal Ministro delle finanze per negligenza od irregolarità nella tenuta della contabilità dello Stato. »

Ora bisognerebbe dire: « La revoca del Governatore e dei due Vice-Governatori può essere pronunciata dalla Corte dei conti sovra istanza promossa dal Ministro delle finanze per negligenza od irregolarità nella tenuta della contabilità dello Stato. »

Non entrò adesso nella questione che riguarda la circolazione per non confondere varie materie insieme e rendere più intralciata la questione. Mi permetto soltanto di pregare il sig. Presidente a voler interrogare il Senato su questi emendamenti, che ho copiato, dirò così, letteralmente dalla proposta di legge del Conte di Cavour, se siano o no appoggiati.

Presidente. Domando se queste proposte del Senatore Farina sono appoggiate.

(Appoggiate)

Senatore Farina. Giacchè sono appoggiate aggiungerò alcune parole per dimostrarne la convenienza.

Era mia antica convinzione che uno stabilimento importante com'è una Banca privilegiata, non potesse convenientemente essere retto nell'interesse dello Stato e della generalità dei commercianti, se non da un Governatore nominato dal Governo.

Per quanto sia vero che la Banca, o per dir meglio il capitale della Banca, sia costituito da azionisti particolari, egli è pur vero che siccome sono grandissimi e importantissimi i privilegi che per legge si attribuiscono alla medesima, così ragion vuole che appunto in proporzione della grandezza dei privilegi attribuiti a questa istituzione, il Governo debba efficacemente vegliare perchè i privilegi stessi non riescano a sovvertimento delle leggi, ad abusi nell'andamento generale degli affari dello Stato.

Nella circostanza in cui seguì la discussione sul

progetto sottoposto due anni fa all'approvazione del Senato, io aveva largamente sviluppato, come una semplice sorveglianza non possa, per quanto sia oculata, accorta ed incessante, sufficientemente provvedere in tempo per impedire che gravissimi abusi abbiano luogo.

Quando questi abusi si verificassero, ben sovente l'azione del sorvegliatore è necessariamente inceppata dai riguardi che egli deve ad una istituzione di credito che appunto per essere unica e privilegiata ha bisogno che non venga giammai nel pubblico menomamente intaccata, senza di che tutto il complesso del credito dello Stato gravemente ne soffre.

Questa specie di delicatissima circostanza, di falsa posizione nella quale è posto il sorvegliatore della Banca fa sì che ben di sovente gli errori che possono essere commessi ed anche gli abusi che per avventura si traducessero (non intendo qui di parlare delle persone onorevolissime che reggono ed hanno retto la Banca, ma solamente di quella possibilità che in altri paesi si sono verificate) metterebbero il Governo nella dura condizione di dover tollerare abusi e contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti, perchè essendosi intanto già eseguite dai direttori le operazioni, il far palese al pubblico che questi abusi hanno avuto luogo, contribuirebbe grandemente a mettere in discredito la istituzione.

Tali circostanze che sono vere anche quando le Banche non hanno l'Amministrazione e la gestione dei capitali dello Stato, risultano naturalmente di una importanza molto maggiore quando la Banca diventa cassiere dello Stato, sia per ricevere i versamenti che fanno nelle sue casse i collettori delle imposte, sia per pagare gli assegni che fa il Governo su di essa a favore dei suoi creditori. Egli è perciò che io credo che se mai fu caso in cui si rendesse opportuno di correggere la soverchia larghezza nella precedente legge, per la nomina del Direttore, che si era lasciata alla Banca, fosse appunto il presente; giacchè colla legge attuale la Banca non resta più quell'ente separato che nelle relazioni della legge precedente si diceva essere, ma diventa necessariamente un essere congiunto collo Stato perchè amministrerà il denaro dello Stato medesimo.

Per queste considerazioni io raccomando al Senato l'adozione degli emendamenti che ho avuto l'onore di proporre.

Senatore Astengo, Relatore. L'Ufficio Centrale non può accettare le proposte dell'onorevole Senatore Farina perchè si tratta qui di approvare una convenzione che il Governo ha fatto con la Banca Nazionale, si e come si trova costituita secondo il suo Statuto, approvato con decreto avente forza di legge del 1° ottobre 1859.

Qualora poi sia approvato il progetto di legge che reca la Banca d'Italia, la convenzione s'intenderà fatta con la stessa Banca, quale risulterà costituita dai proprii suoi Statuti già approvati dal Senato. Non si

deve confondere il progetto di legge sulla creazione della Banca d'Italia coll'attuale che cede alla Banca Nazionale (e quando sia Banca d'Italia, alla Banca d'Italia) il servizio di tesoreria. Si comprende che ove non piaccia l'ordinamento della Banca Nazionale come è stabilito collo statuto approvato con decreto 1° ottobre 1859, ovvero ove non piaccia lo statuto della nuova Banca d'Italia, che già il Senato ha approvato, si possa respingere la convenzione che si è fatta con questo stabilimento; ma veramente l'Ufficio Centrale non sa comprendere come in occasione del presente progetto si voglia con un articolo addizionale alla convenzione modificare la costituzione della Banca Nazionale e della futura Banca d'Italia. La modificazione la quale risulterebbe dalle proposte dell'onorevole Senatore Farina, non sarebbe una modificazione ristretta ai rapporti della Banca verso lo Stato e tanto meno ristretta al servizio delle tesorerie che si vuole ad essa affidare, ma sarebbe una modificazione la quale spiegherebbe il suo effetto in generale sulla Banca Nazionale, anche pei nuovi rapporti coi proprii azionisti, i quali hanno uno statuto proprio che hanno accettato, e che senza il loro voto non potrebbe essere modificato.

Del resto, o Signori, l'Ufficio Centrale osserverà che quando il Senato approvava il progetto di legge per la costituzione della Banca d'Italia, leggeva all'art. 6 degli statuti che erano uniti a quel progetto, che la Banca costituita come è in questi statuti, *assumerà gratuitamente il servizio delle tesorerie a misura che le verrà affidato dal Governo*. Ora, o Signori, quando vi è già il principio stabilito in questo statuto, quando è già approvato dal Senato che la Banca d'Italia, sebbene nomini liberamente i suoi governatori e vice governatori, e sebbene lo Stato e per esso la Corte dei conti non abbia facoltà di sospenderli o destituirli, possa questa Banca essere incaricata del servizio della tesoreria, si capisce, ripeto, che in oggi si possa rigettare la convenzione colla quale è affidato questo servizio alla Banca. Ma, ripeto, non si capisce come in occasione di questa convenzione si voglia rinvenire sostanzialmente sopra lo statuto già approvato dal Senato e quindi modificare la costituzione di questa società. L'Ufficio Centrale impertanto non potrebbe aderire all'adozione delle proposte dell'onorevole Senatore Farina.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Se mai vi ha argomento che valga a dimostrare l'opportunità delle proposte da me fatte è precisamente quello che l'onorevole preopinante ha messo innanzi per escluderle.

Infatti io non comprendo come ci potessimo occupare delle precauzioni che si credono necessarie per affidare l'ufficio di tesoreria alla Banca in una legge in cui si parlava bensì in genere di affidare questo servizio alla Banca, ma non si determinavano né da una parte, né dall'altra le condizioni dell'affidamento medesimo.

L'onorevole preopinante va inoltre grandemente errato nel credere che identiche fossero le stipulazioni dell'affidamento del servizio di tesoreria contenute nel precedente progetto di legge, di cui non si faceva cenno che incidentalmente, a quelle sviluppate e specificate nel progetto attuale.

Vi è anzi una chiarissima, decisa, evidente modificazione del progetto precedente, perchè mentre in quello si stabiliva che l'ufficio sarà gratuitamente disimpegnato dalla Banca Nazionale, in questo si stabiliscono alcuni corrispettivi a favore della Banca medesima; onde chiaro apparisce che il progetto attuale è una innovazione del precedente.

Effettivamente, o Signori, se la cosa fosse già definitivamente decisa dal precedente progetto, io vi domando che bisogno avrebbe il Ministro di proporci ora un altro progetto?

Dopo ciò io non ho più nulla a dire.

Ministro delle finanze. Respingo assolutamente gli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Farina. Io mi associo all'opinione dell'Ufficio Centrale ed aggiungerò altre ragioni a quelle dal medesimo espresse per bocca dell'onorevole Relatore.

L'onorevole Senatore Farina desume il principale argomento a sostegno della sua tesi da alcune disposizioni che il Conte di Cavour aveva introdotte nel progetto che aveva proposto al Senato Subalpino, non pel passaggio del servizio di cassa alla Banca, ma per l'apertura di un conto corrente colla Banca cui si attribuivano le funzioni di Tesoriere Centrale, senza punto diminuire il numero dei tesorieri.

In quel progetto di legge, che prego il Senato di avere ben presente quanto fosse essenzialmente diverso dell'attuale in quanto che esso lasciando sussistere i tesorieri non semplificava punto la contabilità dello Stato, in quel progetto trovasi un articolo che dice così:

« È fatta facoltà al Governo, previo accordo colle due sedi (che allora solamente esistevano) della Banca, di autorizzare con Decreto Reale da pubblicarsi nella Gazzetta del Regno le modificazioni agli statuti della Banca unicamente necessarie per concentrare in Torino la superiore Direzione della medesima. »

Vengono poi gli articoli 9 e 10 in cui è scritto quanto avete udito leggere dall'onorevole Senatore Farina, che: « Le nomine del direttore-capo e dei due contabili speciali devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze. »

« La revoca del direttore-capo può essere pronunciata dalla Camera dei conti sopra istanza promossa dal Ministro delle finanze per negligenza od irregolarità nella tenuta della contabilità dello Stato. »

Ora, o Signori, il ravvicinamento di questi tre articoli suggerisce già a ciascun di voi molte importanti considerazioni, che io verrò brevemente svolgendo.

Innanzitutto il Conte di Cavour parlava in un tempo in cui la Banca Nazionale non era stata ancora ordinata, come fu poi nel 1859. Il presente ordinamento della Banca Nazionale, che è appunto quello operatosi nel

1859 non ha riscontro in nessuna altra Banca d'Europa; ed è un ordinamento necessitato dalle speciali condizioni politiche d'Italia.

Quando si entrò in Lombardia, e vi si istituì un'altra sede della Banca, volendosi rispettare le giuste suscettività di tante illustri città, e non volendosi sottoporre Genova a Milano, nè Milano a Genova, nè Torino a Genova od a Milano, fu necessità di adottare quell'ordinamento che oggi ancora esiste, e che voi avete anche confortato del vostro suffragio favorevole agli ultimi statuti della Banca d'Italia.

In virtù di questo ordinamento la Banca ha un Consiglio superiore, composto di membri eletti dagli azionisti delle sedi, il quale è il vero amministratore capo di tutta la società, di tutta la Banca. Il Direttore Generale, quello che dovrà governare dopo l'adozione di questi statuti, non è che il braccio esecutivo di questo potere amministrativo e deliberante, detto Consiglio superiore della Banca.

Al tempo in cui il Conte di Cavour scriveva l'articolo di cui vi ho fatto lettura, non vi era un Consiglio superiore che governasse la Banca, ed è perciò che il Conte di Cavour richiedeva al Parlamento, come temperamento, l'autorizzazione di potere con Reale Decreto unire le due sedi di Genova e di Torino sotto un'unica Direzione sedente in Torino.

Il Direttore-capo che egli richiedeva era un vero Direttore dirigente, mentre il Direttore Generale attuale, ossia il Governatore futuro della Banca, non sarà, ripeto, che il primo esecutore di questo Consiglio superiore che amministra la Banca. Ed infatti in quegli statuti che voi avete votati or sono pochi giorni, è detto espressamente all'art. 34 che « l'amministrazione della Banca è commessa ad un Consiglio superiore. » Ed è appunto il Consiglio superiore che domina il Direttore Generale, cioè il Governatore.

Sicchè, o Signori, se voi adottaste l'emendamento proposto, voi avreste a modificare l'intero ordinamento che avete sancito col dare il vostro voto al progetto di legge per la fondazione della Banca Nazionale d'Italia, e fareste ciò in ossequio di un precedente, che non ha col caso presente riscontro di sorta, perchè allora si trattava di avere un Direttore-capo, adesso non si tratterebbe di avere un Direttore unico, capo di due sedi, ma un governatore proposto da un Consiglio, che è capo di tutte le sedi, da un Consiglio che presiede all'Amministrazione, ed a cui interviene un Censore di nomina governativa.

Diceva il Relatore dell'Ufficio Centrale, che egli veramente non capiva come si potesse fare questo con un articolo aggiunto ad una convenzione, la quale è stipulata tra il Governo e la Banca Nazionale, mentre che in realtà sarebbe questa una modificazione diretta e principa e agli statuti della Banca Nazionale medesima. Ed io soggiungo ancor più che sarebbe un mutare sostanzialmente il voto che avete dato lorchando approvaste la trasformazione della Banca Na-

zionale in Banca d'Italia. Voi in allora, prendendo in considerazione lo speciale ordinamento della Banca Nazionale, credeste più conveniente di sostituire alla nomina regia del Governatore, una forte e gagliarda vigilanza, ed era appunto Relatore di questi statuti l'onorevole Senatore Farina, il quale tardamente crede in oggi indispensabile che il Governatore sia nominato dal Potere regio. Anzi egli instava in allora che le facoltà attribuite al Censore fossero chiare ed esplicite; perchè avesse il medesimo d'oggi innanzi il potere necessario per esercitare un'efficace vigilanza, ed egli insisteva, anche riflettendo alla probabilità grandissima, che la Banca diventasse tesoriera dello Stato. Quale probabilità non era semplicemente a prevedersi come più o meno lontana, dal punto che il Ministro per le finanze d'allora ebbe a presentare contemporaneamente al Senato il progetto di legge per l'approvazione degli statuti della Banca d'Italia e quello pel passaggio alla Banca del servizio di tesoreria; e gli Uffici considerando tali progetti fra loro connessi nominarono un solo Commissario per la disamina dell'uno e dell'altro. E poichè l'onorevole Senatore Farina fu relatore dell'un progetto, se non si fosse trovato assente, sarebbe stato anche relatore dell'altro.

Ora, o Signori, come mai il Senato potrebbe in oggi, con un voto a poca distanza dal precedente, sconvolgere intieramente l'ordinamento che esso ha sancito col suo voto, quando già aveva presente l'altro progetto di legge che in oggi è in discussione?

E chiaro, o Signori, che ove si accogliesse un articolo addizionale a questa convenzione che sconvolgesse quello statuto, che confortato dal vostro voto sta innanzi alla Camera elettiva, il Governo, per quelle ragioni di convenienza che tutti intendono, dovrebbe ritirare quel progetto, e contemporaneamente pregarvi di sostare per entrare in trattative di nuovo con quelle Commissioni delle due Banche, nazionale e toscana, che furono elette dalle Assemblee generali degli azionisti e colle quali fu stipulata la convenzione che ci sta dinanzi.

Sarebbe insomma fare indirettamente quello che l'altro giorno recisamente negaste al Senatore Farina, e ciò equivarrebbe a sospendere la discussione della presente legge.

Egli ha dichiarato ieri, che non aveva intenzione di fare che si sospendesse questa discussione; oggi, certamente senza questa intenzione, egli vi fa una proposta che tenderebbe propriamente a quello che egli domandava due giorni or sono, e che il Senato respinse.

Questo basterebbe alla mia tesi. Ma debbo ancora far riflettere alle signorie loro che se, come suppone l'onorevole Senatore Farina, può esser falsa la situazione di un Censore destinato unicamente a censurare, io credo che sarebbe ancor più falsa la situazione di un Governatore, il quale, mentre ha il dovere strettissimo di far gl'interessi degli azionisti, avesse contemporanea-

mente quello di denunziare al Governo ciò che il Consiglio superiore della Banca potrebbe in alcuni casi volere per secondare questi interessi, e che egli, individuo che pur appartiene a quel Consiglio, riputasse contrario agli interessi dello Stato. Questa sarebbe una situazione certamente falsa, ed un conflitto di doveri che renderebbe possibile ad uno meno onesto di tradire, ora gl'interessi della Banca fingendo di fare quelli del Governo, ora gl'interessi del Governo fingendo di fare quelli della Banca.

Voi avete scelto questi due mezzi per la tutela degli interessi degli azionisti del Governo. Avete detto agli azionisti affidate i vostri interessi a colui che voi credete di eleggere al potere esecutivo del vostro Consiglio superiore amministrativo. Avete detto al Governo: a voi diamo un mezzo efficace di poter intervenire in tutte le deliberazioni della Banca, di poterlo sospendere, e di farle anche annullare in certi casi, sentito il Consiglio di Stato. Voi pochi giorni or sono avete creduto che ciò bastasse, nè io posso supporre, che oggi vogliate riputare che più non basti.

Senatore **Farina**. Dimando la parola per rispondere al Ministro.

Presidente. Ha già parlato due volte; chiederò al Senato se intende accordarle la parola per la terza volta.

Cbi intende che il Senatore Farina parli per la terza volta, sorga.

(Approvato)

Senatore **Farina**. Comincio da una questione preliminare messa avanti dall'onorevole Ministro delle finanze. Egli disse che ieri ho dichiarato che facendo una proposta sospensiva, non intendeva di far sospendere la legge ma semplicemente la discussione per rimandare il progetto di legge all'Ufficio Centrale. L'osservazione che ho fatto ieri, credo poterla sostenere anche oggi, perchè muoveva da ragioni di pubblico interesse. La diversità sta in ciò, che se si avesse il previo consenso delle Banche non si correva pericolo di votare un soggetto inutile. Ora invece, se il mio emendamento è accettato, se la Banca poi non vi si sottomette, peggio per lei; basterà che le Camere legislative l'abbiano definitivamente sancito, nè trovo argomento in tutto quanto si è detto fin qui, perchè si possa mai ritenere dimostrato che noi quando stabilivamo lo statuto di una Banca, che non era ancora in fatto tradotta in ufficio pubblico dello Stato, non potessimo omettere di adottare garanzie che ora riconosciamo necessarie. Non trovo dico ombra di dimostrazione che quando siasi riconosciuta questa necessità, non si possa nella legge provvedervi. Anzi tutto, Banche che facciano il servizio dello Stato ne abbiamo due in Europa, quella dell'Inghilterra e quella del Belgio, e tutte due queste Nazioni hanno introdotte le garanzie che credettero opportune nella legge colla quale hanno affidato un servizio di tesoreria alla Banca, senza che per questo intendessero distruggere la Banca, o di fare quel rovesciamento di cose e di idee che il

signor Ministro probabilmente pose sotto gli occhi del Senato piuttosto per agire sulla fantasia che non sul raziocinio.

Del resto l'onorevole signor Ministro ha creduto di dimostrare l'inopportunità degli emendamenti da me proposti e che si trovano già nella proposta di legge fatta dal Conte di Cavour, ricorrendo all'attuale organizzazione della Banca, diversa, (a suo credere ed a suo dire, non al mio certamente) dall'organamento della Banca che esisteva, quando il Conte di Cavour ha presentato il suo progetto di legge. La differenza è naturale fino a un certo punto; allora vi erano due sedi sole, le quali avevano voluto conservare una specie di autonomia e ciascuna nella sua località esercitava tutti quegli uffizi che ora sono distribuiti in parte fra gli amministratori di ciascuna delle sedi e gli amministratori centrali. Ma intorno alla ripartizione interna delle attribuzioni amministrative della Banca, l'organamento di essa è completamente lo stesso.

Or se il Conte di Cavour non credette che vi fosse niente che potesse derogare all'importanza delle attribuzioni del Consiglio delle sedi vincolando la nomina del direttore all'approvazione dello Stato, non so come questo ostacolo sia sorto ora perchè fra la sede e il Consiglio centrale vennero ripartite le attribuzioni che sono sempre le stesse che erano allora. Da questa ripartizione interna di attribuzioni fra i vari Consigli non ne viene niente affatto cambiato l'organamento, non ne viene niente affatto immutata la necessità, che l'azione del Direttore sia dal Governo necessariamente sorvegliata, e ciò non solo mediante un censore od un commissario, ma anche più coll'azione sua diretta sul membro vero amministratore della società.

E qui l'onorevole sig. Ministro ha confuse due cose diversissime: il Consiglio non è l'amministratore dello Stato, come non lo sono le Camere legislative; il vero amministratore dello Stato è il Ministero, come il vero amministratore della Banca è il Direttore. Il Consiglio d'amministrazione traccia le norme dell'amministrazione, non le eseguisce, il vero esecutore è il direttore, come il vero amministratore dello Stato è il Ministero e non le Camere che gli tracciano le norme perchè possa amministrare. Quello che si verifica nello Stato, si verifica precisamente nella organizzazione della Banca, epperò anche a questo riguardo, le sue osservazioni sono completamente destituite di fondamento.

Del resto, o Signori, questo preteso antagonismo di attribuzioni del Governatore di una Banca nominato dal Governo, è un antagonismo che tutti hanno saputo superare, perchè, se noi escludiamo la Banca cui oggi vi si propone di affidare l'esercizio delle Tesorerie dello Stato, in tutte le altre che sono Banche privilegiate e di circolazione di tutti gli altri Stati europei, tranne l'Inghilterra, la nomina del Direttore è fatta dallo Stato.

Dunque se fossero tanto grandi questi pretesi conflitti, se queste attribuzioni fossero tanto inconciliabili,

gli affari bancarii ed economici di quasi tutta l'Europa sarebbero sconvolti.

Se non che rispettando appunto quanto si era deliberato, non ho tolto alla Banca, agli azionisti il diritto di nominare essi medesimi il loro direttore; semplicemente ad esempio di quanto, in condizioni perfettamente analoghe, si era proposto di fare dal Conte di Cavour, ho detto che questa nomina debbe essere assoggettata all'approvazione del Ministro delle finanze.

Io sostengo con tanto maggior fondamento questa proposta, in quanto che, assoggettando la Banca ed il suo governatore ed amministratore ad osservare le leggi dello Stato relativamente alla contabilità ed al maneggio dei denari dello Stato medesimo, è convenientissimo che il Governo abbia esso stesso un'influenza diretta sul medesimo.

Se si toglie quest'influenza diretta, supposto che nell'amministrazione si commettano irregolarità, contravvenzioni alla contabilità, voi avrete, come avevo l'onore di dirvi l'altro giorno, un conflitto necessario fra la Banca e lo Stato, senza che con l'influenza diretta che avreste, sospendendo il Direttore dalle sue funzioni, voi possiate impedire, riparare efficacemente all'inconveniente suddetto.

Onde io credo opportuno l'emendamento che ho proposto e non vedo che gli argomenti addotti non solo compiano la dimostrazione del contrario, ma neppure la comincino.

Presidente. Rileggo i due articoli proposti in aggiunta dal signor Senatore Farina. (V. sopra)

Chi li approva, voglia alzarsi.

(Non sono approvati)

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Non tema il Senato che io voglia abusare della sua pazienza ed indulgenza; ho chiesta la parola non già per fare un discorso, ma per fare una raccomandazione.

Io sono disposto a votare la presente legge; sono disposto a votarla perchè produce una non dispregevole economia, sono disposto a votarla perchè è la base e il fondamento di quel sistema di semplificazione di cui tutti sentono la necessità. Ma, o Signori, non posso non preoccuparmi, mentre son disposto a dare favorevole il mio voto alla presente legge, della sorte che toccherà a molti impiegati i quali saranno colpiti dall'inesorabile legge sulle disponibilità.

L'onorevole Ministro delle finanze nel suo primo eloquentissimo discorso profferiva le seguenti parole:

« Ben so che la cessazione di questi uffici può ledere interessi locali e individuali; ma, o Signori, il presente Ministero sente l'urgenza grandissima di fare economie, e per farle, avrà tutto il coraggio possibile, anche a costo di affrontare la impopolarità. »

Io lodo il coraggio dell'onorevole signor Ministro, perchè so che la paura dell'impopolarità è indegna di un uomo di Stato. Ma, o Signori, ci è anche una impopolarità che non può impunemente disprezzarsi da

gli uomini di Stato, ed è quella che è la conseguenza di un severo giudizio della pubblica opinione sopra atti che violano le leggi della equità, che violano le leggi dell'umanità.

Signori, io non intendo di far proposte e me ne astengo, confortato dalle parole dello stesso onorevole Ministro Scialoja il quale come contravveleno aggiunse alla prima la seguente dichiarazione: « Il che non esclude che sia pur determinato ad avere le maggiori considerazioni per rendere il più che si può lieve il danno delle persone. »

Io prendo atto di queste nobili parole, e credo farmi interprete del voto del Senato col raccomandare all'onorevole signor Ministro, ed a tutto il Ministero la causa degli impiegati che rimaranno colpiti dalla legge della disponibilità in forza della soppressione degli uffici di tesoreria.

Io confido che il signor Ministro saprà conciliare gli interessi delle finanze e il rigore della legge con i riguardi che l'equità consiglia di avere verso uomini onorandi che servono e servono lodevolmente lo Stato. Con questa confidenza sono disposto a votare la legge.

Senatore Farina. Domando la parola per proporre un'aggiunta.

Presidente. Mi pare che già l'avesse domandata il sig. Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io l'aveva chiesta sull'articolo 1, ma dopo le osservazioni fatte, non ho creduto opportuno d'insistere, accogliendo le osservazioni del Ministro delle finanze, d'inserire l'aggiunta che io propongo non nel testo della convenzione, bensì all'articolo 1 della legge.

Presidente. Siccome l'ha già sviluppata, la metterò ai voti.

Senatore Farina (interrompendo). Domando la parola per l'ordine della discussione: io intendo proporre un'altra aggiunta alla convenzione.

Presidente. Ella l'ha già proposta.

Senatore Farina. Quella era alla legge, non alla convenzione.

Presidente. La proponga.

Ministro delle finanze. Mi pare che si fosse già letto l'articolo della legge: non mi oppongo a che si torni indietro, ma non so se ciò possa essere nelle intenzioni del Senato.

Senatore Arrivabene. Mi pare che prima si potrebbe votare sugli emendamenti...

Presidente. Gli articoli della convenzione sono stati votati: ora il Senatore Farina propone un'altra aggiunta alla medesima e debbo dargli la parola per svilupparla.

Senatore Farina. Vengo ad adempire alla promessa che ho fatta di proporre qualche cosa che attenui il gravissimo inconveniente di una specie di circolazione claudicante, perchè entrando i biglietti come denaro nelle casse dello Stato, e non potendo come danaro uscirne dalle medesime, questo stato di cose non crea i pericoli che vennero ampiamente dimostrati da molti

altri oratori in questa assemblea, e sui quali non intendendo ritornare.

A questa obiezione si sono date due risposte, a mio credere, insussistenti entrambe. Da prima si è detto: badate che questa condizione è già votata colla legge precedente. Si è detto inoltre: la Banca essendo essa medesima cassa dello Stato, questi inconvenienti punto non esistono.

Queste due risposte non calzano punto all'obbietto; non calza la prima, perchè non sussiste infatti che la concessione fatta colla legge precedente sia identica alla attuale, giacchè quella attribuisce alla Banca il diritto di far ricevere i suoi biglietti come denaro sonante in tutte le casse (noti bene il Senato), mentre la legge attuale attribuisce alla Banca il diritto di far ricevere i suoi biglietti come denaro sonante da tutti i Contabili dello Stato.

Ora la cosa è molto diversa, perchè vi sono molti Contabili i quali non hanno veramente cassa, ma fanno spese per conto dello Stato. Quindi questa sfera di privilegio viene grandemente ampliata.

La seconda obiezione consiste nel dire, che la Banca essendo essa stessa cassiere dello Stato, il pericolo d'una circolazione, per così dire claudicante, svanisce, perchè la Banca è a un tempo quella che ha i biglietti, e quella che ha l'obbligo di cambiarli; e per ciò il pericolo di cui ho fatto cenno non sussiste nè punto nè poco.

Signori, se noi esaminiamo il tenore della nostra contabilità, noi troviamo che per quanto esteso siano le attribuzioni che si sono date alla Banca, vi è però una grandissima quantità di spese, le quali non sono fatte da essa, ma da altri individui che non sono la Banca, e quindi non hanno l'obbligazione di convertire i biglietti in denaro, che alla Banca è riservata.

Se noi prendiamo il Decreto del 13 dicembre 1863, noi troviamo che vi sono niente meno che 40 oggetti di spesa, i quali possono essere pagati non dai tesoriere dello Stato, e ciò dipendentemente dalle spese pagabili dai Contabili dipendenti dalla Direzione Generale delle Gabelle.

Se noi proseguiamo nell'esame dello stesso Decreto, troviamo niente meno che altre 23 categorie di spese pagabili dai Contabili (notate bene che qui dice *contabili* il che dimostra appunto la diversità che io stabiliva fra *cassa e contabili*, da contabili della Direzione Generale delle Tasse e Demanio, delle quali neppure una è pagata dalla Banca.

Troviamo che nel Ministero dei lavori pubblici, per spese pagabili dalla Direzione Generale delle Poste, vi sono 17 categorie di spese che non saranno pagabili dalla Banca; troviamo infine 19 categorie pagabili dalla Direzione Generale delle Strade Ferrate, e dalla Direzione Generale dei Telegrafi, le quali non sono comprese in quelle che alla Banca si affidano.

Se poi, invece di circoscrivere le nostre osservazioni semplicemente ai Ministeri delle finanze e dei lavori

pubblici, andassimo a vedere quelle spese che tutti i Ministri fanno, e quante sono quelle che possono fare, noi troveremmo una gran quantità di contabili incaricati di fare spese, le quali non possono essere fatte dalla Banca, perchè sono per modo organizzate, che non si possono fare da essa.

In vista di queste circostanze, e senza pretendere punto di alterare nè la legge passata, nè essenzialmente la legge attuale, ma solo per ovviare ad un grave pericolo che, se non è grave quando non vi sono minacce di corso forzato che facciano affluire portatori di biglietti alla cassa della Banca per convertirli in danaro, può divenir tale quando questi timori si verificano; e per altra parte considerando come se da un lato la piccola portata, *coupure*, del biglietto di Banca è di grandissimo vantaggio per far penetrare la conoscenza del biglietto medesimo nelle classi meno agiate della società; se questo basso valore, *coupure*, dei biglietti, di una serie di biglietti, è di grandissimo vantaggio per far conoscere fra la popolazione meno abituata alle contrattazioni commerciali il valore dei medesimi, e farli entrare nella circolazione, però l'esperienza ha dimostrato che ciò fa sì che ne diventi assai più facile il corso forzato, giacchè i poco agiati portatori dei piccoli biglietti, poco avvezzi alle grandi combinazioni del credito ed alle oscillazioni del medesimo al primo apparire di un sintomo di corso forzato, corrono alla Banca per convertirli in danaro. Per attenuare questo pericolo, che per ora si può dire quasi nullo, giacchè la circolazione dei biglietti da 20 è insignificante, ma può col tempo diventare importante, io proporrei che, seguendo l'esempio che troviamo stabilito nello statuto attuale della Banca, si limitasse la circolazione di questi biglietti da 20 franchi ad una somma determinata.

Questa limitazione è necessaria per prevenire il pericolo del quale ho fatto cenno, ed è importante altresì perchè tende a rassicurare tutti quelli che s'interessano alla circolazione, che possano assai meno avvenire quei timori panici, i quali sono pur troppo la fonte principale del corso, e non cause politiche ma cause commerciali di esso, come ho fatto cenno nei miei discorsi precedenti. E siccome quando la Banca aveva 40 milioni di capitale, la circolazione di questi biglietti era per espressa disposizione dello statuto circoscritta a 2 milioni, così io proporrei che ora fosse portata alla somma di cinque milioni, serbando quella identica proporzione che nello statuto attuale già si trova a questo riguardo stabilita.

Propongo per conseguenza un emendamento in virtù del quale la facoltà attribuita alla Banca dai suoi statuti, di emettere biglietti da lire 20 sia circoscritta a 5 milioni di lire.

Senatore **Astengo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Astengo**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è dolente di non poter ammettere la proposta dell'onorevole Senatore Farina...

Presidente. Se mi permette, domando prima di tutto se è appoggiata questa proposta. Essa consiste nel

ridurre a 5 milioni la emissione di biglietti da 20 lire.

Chi l'appoggia, s'alzi.

(Non è appoggiata)

Non essendo appoggiata questa proposta, leggerò la aggiunta che il Senatore Vacca si riservò di presentare all'articolo della legge.

Ministro delle finanze. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Ministro delle finanze. Noi abbiamo un articolo solo di legge, più un emendamento proposto dall'Ufficio Centrale d'accordo col Governo. Ebbene l'emendamento del sig. Senatore Vacca che è stato soltanto appoggiato lo discuteremo, ma dacchè fu proposto un altro emendamento, mi pare che sia conforme agli usi ed al regolamento del Senato che si cominci per votare questo, per poi passare all'altro. Quello dell'Ufficio Centrale è il seguente:

« È riservata al Governo la facoltà di rivedere per legge l'annessa convenzione a capo di tre anni secondo i suggerimenti consigliati dall'esperienza e tenuto conto delle osservazioni della Banca ».

Dopo questo verrebbero gli emendamenti che si proporranno, e finalmente l'articolo di legge del Ministero.

Presidente. Io volevo porre ai voti prima l'emendamento dell'Ufficio Centrale che formerebbe il secondo articolo della legge se fosse ammesso.

Senatore Astengo, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo, *Relatore*. L'Ufficio Centrale crede che l'aggiunta da esso proposta dovrebbe formare un'alinea dell'articolo unico del progetto di legge, anziché costituire un secondo articolo del progetto medesimo.

Presidente. Il signor Ministro acconsente?

Ministro delle finanze. Acconsento.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Senatore Cacace. Domando la parola.

Senatore Gallina. La cedo al sig. Senatore Cacace.

Presidente. Ha la parola il Senatore Cacace.

Senatore Cacace. Io aveva udito parlare di un emendamento presentato dal signor Senatore Vacca.

Voci. Verrà dopo.

Senatore Cacace. Va bene, ma supponete che intanto sia votato l'articolo di legge nel quale si dice che la convenzione è approvata: in tal caso pare a me che l'emendamento Vacca verrebbe poi troppo tardi.

Dichiaro piuttosto il Senato che non vuole l'emendamento.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Gallina.

Senatore Gallina. Io credevo che il sig. Senatore Cacace avrebbe trattata un'altra questione, e per questo gli aveva ceduta la parola.

Mi pare che nel corso di questa discussione l'onorevole Ministro di finanza ha dichiarato, anzi ha protestato, che trattandosi dell'approvazione di un contratto, non poteva più essere il caso di discutere le condizioni del contratto medesimo, di modo che la

questione era ridotta a tali termini da non potervi recare modificazioni.

Pare che questo sia il senso della dimostrazione del Ministro.

Ora, viene proposta un'aggiunta la quale, secondo me, non è un emendamento, bensì un'altra disposizione di legge. L'articolo della legge era unico; ora coll'approvazione della convenzione, l'aggiunta che si fa, è una specie di riserva, è un secondo articolo che si mette per prevedere certi casi che non voglio discutere.

Ora se si volesse votare l'aggiunta prima, non sarebbe troppo regolare; mi pare piuttosto che nell'ordine della discussione si voti prima l'articolo.

Presidente. Ritenuto come emendamento quest'aggiunta dell'Ufficio Centrale accettata dal Ministero io la rileggerò per porla ai voti (*V. infra*).

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Non mi pare logico fare una riserva se prima non si mette ai voti l'articolo primo che approva la convenzione.

Presidente. Se nessuno domanda più la parola...

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Importa ch'io faccia una osservazione non come Ministro, ma come Senatore. L'obbiezione sollevata dall'onorevole Senatore Lambruschini prova troppo perchè proverebbe contro tutti gli emendamenti, i quali appunto perchè emendamenti sono modificazioni, od aggiunte ad una cosa precedente. Ma poichè i voti si possono dividere, e vi può essere chi ammetta la cosa principale coll'emendamento, chi respinga l'emendamento ed ammetta solo la cosa principale così per lasciare più libera la votazione è massima costante votare, prima degli articoli, gli emendamenti. Da questa massima non parmi si debba in oggi prescindere.

Senatore Gallina. Sono giustissime le osservazioni dell'onorevole Ministro delle finanze, ma ricorrendo ai precedenti del Senato in simili casi, credo che si possano votare prima le parti di articolo, o le aggiunte, colla riserva di provocar poi la votazione sull'articolo complessivamente.

Parmi perciò che non vi possa essere difficoltà a che si voti l'aggiunta prima dell'articolo cui va annessa e col quale vuol essere coordinata.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Il Senato debbe avere presente, che secondo il suo regolamento, considerando questa proposta come un emendamento, deve essere votata prima che si voti la parte che viene ad essere emendata.

Quando poi sia stata votata la prima parte dell'articolo alla quale va aggiunto l'emendamento, si deve fare una terza votazione sul complesso dell'articolo

stesso. Quest'è il processo logico e naturale in simili casi.

Presidente. Metto adunque ai voti come emendamento che dee far parte dell'articolo unico della legge, l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale ed accettata dal Ministero. Quest'emendamento, come ha notato l'onorevole Senatore Alfieri, dovrà poi esser votato complessivamente coll'articolo unico della legge.

Lo rileggo (*V. sopra*).

Chi approva quest'emendamento, voglia alzarsi.

(A provato)

Ora verrebbe, l'aggiunta dell'on. Senatore Vacca il quale vorrebbe mettere una condizione all'approvazione della convenzione contenuta nella disposizione dianzi citata. Essa è così concepita (*V. sopra*).

Senatore **Astengo, Relatore.** Mi pare che la disposizione testè volata potesse ben dirsi un emendamento all'unico articolo della legge, ma l'aggiunta proposta dal Senatore Vacca è un articolo che tende ad una dichiarazione di massima, che non ha che fare colla convenzione. Ora mi pare che si debba mettere ai voti l'articolo coll'emendamento adottato; se quest'articolo non è approvato rimane sicuramente inutile il parlare della aggiunta proposta dall'on. Senatore Vacca; se invece è approvato, viene allora l'opportunità di esaminare se sia il caso che la proposta del Senatore Vacca debba far parte dell'articolo unico della legge, oppure se debba formare un secondo articolo.

Senatore **Vacca.** Io non posso aderire alla proposta fatta dall'onorevole Relatore; mi pare, se non mi inganno, che l'aggiunta da me proposta debba far parte integrante dell'articolo unico che si propone all'approvazione del Senato.

L'on. signor Ministro delle finanze ha con buon fondamento sostenuta l'integrità dell'articolo nel quale entrerebbe eziandio l'emendamento consentito dal Ministro stesso, ed io non veggio la ragione perchè si debba differenziare la sorte del mio emendamento, e che non si debba includere nell'articolo 1.

Prego quindi il signor Presidente a porre in deliberazione la mia aggiunta nel complesso dell'articolo unico della legge.

Senatore **Astengo, Relatore.** L'Ufficio Centrale non vuol sollevare una questione di forma. Poichè vede che l'on. Senatore Vacca insiste perchè si metta ai voti la sua proposta prima dell'articolo del progetto del Governo, l'Ufficio non insiste maggiormente nelle sue osservazioni; solamente bramerebbe, che il signor Ministro volesse spiegare le sue intenzioni sul merito della proposta dell'onorevole Senatore Vacca, riservandosi l'Ufficio a spiegare il proprio avviso sentito quello del signor Ministro.

Ministro delle finanze. Desidererei di udire nuovamente lettura della aggiunta proposta.

Presidente. (Rilegge l'aggiunta proposta dal Senatore Vacca) (*V. sopra*).

Ministro delle finanze. Veramente se l'aggiunta non avesse altro effetto che quello di lasciar le cose

come si trovano rispetto al Banco di Napoli, come propone l'on. Senatore Vacca, io non incontrerei difficoltà ad accettarla: poichè, o Signori, finora, come punto non dubito per l'avvenire, l'amministrazione del Banco di Napoli fu condotta in modo che quell'Istituto di credito ha potuto rendere segnalati servigi non solamente al credito locale, ma anche in certi casi, al Governo ed alla Nazione, come avete udito testè narrare dall'onorevole mio amico Senatore Vacca.

Ma il Banco di Napoli non è come la Banca Nazionale una società privata; e non ha quindi, rispetto al credito generale, quelle guarentie di cui io parlava giorni sono, e che il Governo ed il pubblico debbono pur riconoscere negli interessi degli associati, nell'interesse degli amministratori soci, sebbene ne abbia delle altre non meno importanti, le quali io vorrei conservare.

Sono convinto, che le persone le quali sono dal decreto organico delegate a quell'amministrazione, essendo in gran parte tolte fra quelle, che appartengono a pubblici Uffizi, che vengono o dalla elezione del popolo o dalla nomina del Governo, comporranno sempre una amministrazione la quale continuerà a fare quelle ottime prove, che ha fatto finora. Ma dobbiamo pure prevedere non soltanto ciò che è probabile, ma anche ciò che almeno è possibile, ed il Governo prevedendolo deve prendere tutte le sue precauzioni.

Dallo speciale organamento del Banco di Napoli deriva per me la necessità che il Governo possa sempre per mezzo di Decreti Reali, e senza bisogno di leggi, introdurre quelle migliorie, che credesse necessarie per arrestare in qualche caso poco prevedibile ma pur remotamente possibile quell'Istituto, in una via in cui potesse essere eventualmente spinto da un'amministrazione, diversa dalla presente.

Quando si dicesse in questa legge (poichè si tratta di un articolo di legge) che nulla è innovato al presente ordinamento del Banco di Napoli, in verità si farebbe molto più di quello che non suonano le parole, e che io sono sicuro non è nelle intenzioni dell'onorevole Senatore Vacca: cioè a dire, si toglierebbe al Governo la facoltà di poter fare in appresso qualsiasi innovazione senza ricorrere al Parlamento, poichè la voce autorevole del legislatore gli avrebbe imposto di nulla immutare. Se dunque si dichiara questo pensiero, cioè che il Banco di Napoli i cui ordinamenti furono per Decreti Reali rifatti nel 1863-64, continuerà a rimanere sotto l'impero di Decreti Reali, e non di leggi, allora è naturale che io accetti l'emendamento, avendo già dichiarato, che realmente la convenzione, che si approva colla presente legge, come *res inter alios acta*, non può nè giovare nè danneggiare il Banco di Napoli.

Quindi io accetterei l'emendamento quante volte fosse formulato così:

« Nulla è innovato colla presente convenzione all'ordinamento del Banco di Napoli, ed alle norme

« che regolano le sue fedi di credito che continueranno ad essere rette per Decreti Reali. »

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vacca ha la parola.

Senatore **Vacca**. L'onorevole Ministro delle finanze crede opportuno insinuare una modificazione al mio emendamento: io mi permetterò sottoporre al Senato due osservazioni.

Il Ministro delle finanze esprime il giusto desiderio, che nulla innovandosi all'attuale ordinamento del Banco di Napoli, non si abbia però a migliorare la sua condizione, e molto meno a vincolare l'azione del Governo per tutte le provvisori future, che credesse adottare.

Primamente se vuole che si rispetti lo statuto qui, e che nulla sia innovato a regolamenti del Banco di Napoli; io credo che lo scopo si raggiunga ne' termini in cui io l'ho proposto, imperocchè se egli è vero che il Banco di Napoli finora è stato retto da Reali Decreti, non è a dimenticare che un Decreto Reale in virtù del reggimento politico del ex-reame di Napoli aveva forza di legge, perchè tutti i poteri si concentravano nel capo dello Stato. Ma si dirà: se voi introdurrete l'emendamento come l'avete formulato voi potete vincolare l'azione del Governo. Io non lo credo. Credo invece che con quella modificazione suggerita dal Ministro delle finanze, il Banco di Napoli andrebbe esposto a ben altri pericoli; noi lo porremo a libito di un qualunque Ministro il quale potrebbe, anche senza fondata ragione, sopprimere il beneficio, e ritirare per via di Decreto Reale quel beneficio che ora gli riconosciamo.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. È sommamente deplorabile che a proposito di una discussione così grave, la quale era limitata a certe disposizioni di approvazione di una convenzione contenuta in un solo articolo, sorga una questione affatto speciale, della quale molti fra gli onorevoli Senatori che prendonvi parte, non conoscono il valore, e non sono perciò in grado di poterne fare giudizio. Io credo che la questione del Banco di Napoli debba essere esclusa dalle disposizioni di questa legge. Il Banco di Napoli è quello che è, e sarà forse destinato a percorrere una carriera brillante e lunga e fors'anche a subire modificazioni: ma ora non si può parlare del Banco di Napoli senza intendere di che si tratta, nè per conseguenza possiamo votare quello che ignoriamo.

Io quindi propongo che sia interrogato il Senato se si ha a discutere e votare cose che completamente s'ignorano.

Senatore **Cacace**. Domando la parola.

Presidente. Prima di accordare la parola al Senatore Cacace, debbo domandare al Senatore Gallina se fa una proposta formale.

Senatore **Gallina**. Certamente.

Presidente. In tal caso la prego di far passare la sua proposta scritta al banco della Presidenza.

La parola intanto è al Senatore Cacace.

Senatore **Cacace**. Io avea chiesta a parola perchè sento il bisogno di sommettere le mie idee al Senato con quel poco di senno che io mi abbia e perchè io vengo qui a compiere un dovere, al quale crederei di mancare se rimanessi in silenzio.

Io ho l'onore di presiedere la Camera di commercio di Napoli, la quale si è molto preoccupata dalla lettura di questa convenzione, imperocchè è parso al commercio napoletano che gli sarebbe mancato uno dei primi elementi dell'industria, quali sono le fedi di credito del Banco di Napoli.

Sento ancora più questo dovere, o Signori, imperocchè ho l'onore di essere Presidente del Consiglio generale del Banco, e il Banco di Napoli è la più bella istituzione di cui possa essere orgoglioso il nostro paese. A me dunque pareva che quando si facesse cosa che venisse ad offendere questo istituto di credito, io avessi il debito di difenderlo e di sostenerlo, epperò, o Signori, io mi associava pienamente a quello, e' iamato come più vi piace, emendamento od aggiunta, che proponeva l'onorevole Senatore Vacca.

Ma a me pare, o Signori, che di queste fedi di credito del Banco di Napoli non abbiano un'esatta conoscenza gli onorevoli componenti di quest'alta assemblea, e però mi permetterà il Senato che io dica brevemente come le fedi di credito del Banco di Napoli non s'ano i biglietti della Banca Nazionale; sono titoli commerciali e commerciabili, i quali hanno nelle provincie meridionali il più gran favore, imperocchè, o Signori, bisogna che il Senato sappia che le più grandi operazioni commerciali, le più grandi intraprese del commercio e del traffico nelle provincie meridionali, specialmente nello stato attuale in cui sono, per dir vero non quanto prima ma tuttora infestate dal brigantaggio, non si fanno altrimenti, nè nelle provincie lontane, che per mezzo delle fedi di credito; le quali fedi hanno tanto valore, che taluni le antepongono al contante. Io diceva adunque, che quando per avventura si facesse cosa la quale venisse a ferire questo, non già privilegio del Banco, ma privilegio del commercio napoletano, io sento altamente l'obbligo di oppormi con tutte le mie forze.

Ora, o Signori, quando la convenzione, la quale passò tra il Governo e la Banca Nazionale sarà votata, passerà per conseguenza l'art. 2 che avete udito, il quale dice che dal giorno indicato per la esecuzione di questo contratto tutti i contabili dello Stato riceveranno come moneta contante i biglietti della Banca. Ora noi avevamo, ossia il Banco di Napoli aveva per disposizioni precedenti legislative, le quali per verità non so che siano state abrogate, il diritto, col quale veniva dichiarato formalmente, che le fedi di credito si potevano pagare nelle casse dello Stato come danaro contante. Or quando per avventura non fosse, sia ne la convenzione, sia nella legge, dichiarato che questo beneficio il quale si concede ai biglietti della Banca Nazionale, si concedesse del pari alle fedi di credito del Banco di Napoli, al-

lora, o Signori, è agevole il credere quanto le fedi di credito perderanno del loro valore e della loro efficacia, e non saranno più in quel favore di cui ora godono, imperocchè un contribuente andrà a pagare, invece della moneta metallica, una fede di credito, la quale presso di noi rappresenta il contante, ed il contabile avrà diritto di rifiutarla. Io so, o Signori, che l'Ufficio Centrale si preoccupò da questo pensiero, e perchè io non travolga, o non traduca malamente il pensiero dell'Ufficio stesso, mi permetterà il Senato che io legga quello che esso diceva a questo proposito:

« Rimane un ultimo oggetto che, sulla proposizione di chi ha l'onore di stendere questa relazione (e allora era relatore l'onorevole Ministro delle finanze) fu dall'Ufficio Centrale sollevato contro la convenzione che ora vi si chiede di convertire in legge.

« Quest'oggetto concerne la disposizione dell'art. 2.

« Essendo ivi prescritto che i contabili dello Stato riceveranno per lo avvenire come denaro contante i biglietti della Banca che venissero offerti in pagamento nell'interesse dello Stato, dubitavasi che le parti contraenti, e specialmente il Governo, che ora ha introdotta quella convenzione in Parlamento per convertirla in legge, intendessero con quelle parole escludere dalle casse dello Stato qualunque altra carta equivalente moneta, e specialmente le fedi di credito del Banco di Napoli.

« È ben vero (diceva l'onorevole Relatore) che nel dubbio è da risponderci sempre contro il privilegio, e che l'articolo sopraccitato, se dà valore di moneta al biglietto della Banca, e prescrive che sia ricevuto come tale, non impedisce pertanto che sieno accettate come moneta anche quelle altre carte le quali già erano per legge e per antica consuetudine ricevute nelle casse pubbliche, massime delle provincie meridionali, come se fossero moneta.

« Qui sotto potranno leggersi i principali documenti e le disposizioni legislative da cui risulta che le fedi di credito del Banco di Napoli furono sempre e continuano ad essere ricevute per legge e per consuetudine nelle casse dello Stato, in quelle provincie alle quali si estendono le sue operazioni di credito.

« L'Ufficio pertanto chiedeva che a rimuovere ogni dubbio ed ogni ambiguità, si dichiarasse per legge il valore dell'articolo 2 della convenzione, facendo esplicita menzione delle fedi di credito suddette.

« Ma il signor Ministro ha formalmente assicurato l'Ufficio Centrale ch'egli non intese mai di restringere ai soli biglietti della Banca il privilegio di essere ricevuti come moneta, escludendo dalle casse, nelle provincie meridionali, le fedi di credito del Banco di Napoli. »

Vede a dunque il Senato come l'Ufficio Centrale fu talmente preoccupato da questo sentimento di giustizia per rispettare la ricezione delle fedi di credito, in quanto che disse che il dubbio non si potrebbe elevare, imperocchè una legge esiste, la quale riconosce la ricevibilità delle fedi di credito; questa legge non

si è revocata; i privilegi non s'intendono conceduti o scemati senza un' espresso disposizione; quindi si può sostenere sempre con moltissimo fondamento che le fedi di credito saranno ammesse come contante nelle casse dello Stato.

Ma a dileguare qualunque dubbiozza l'Ufficio Centrale proponeva con moltissima lealtà che vi fosse aggiunta questa dichiarazione all'articolo 2, ed il Ministro di allora assicurava che non ce n'era mestieri ma che egli intendeva che così fosse volendo dare una esatta interpretazione alla legge.

Or bene, o Signori, vi domando: dopo questa esplicita dichiarazione, dopo che si è riconosciuto il diritto del Banco di Napoli, (e mi permetta il Senato di mettere allo stesso livello le fedi di credito del Banco di Napoli con i biglietti della Banca Nazionale), è egli ragionevole di venire ad apportare una limitazione a questo diritto che già l'Ufficio Centrale ha riconosciuto? Io credo che non si possa senza commettere una grave in giustizia.

L'onorevole signor Ministro delle finanze accetta al tempo stesso e ripudia l'aggiunto, l'emendamento e la dichiarazione, la chiami il Senato come vuole, che proponeva l'onorevole Senatore Vacca imperocchè egli vorrebbe a queste parole dall'onorevole Vacca proposte aggiungerne altre che distinguerrebbero la portata delle medesime; imperocchè quando si dice che nulla è innovato agli ordinamenti attuali del Banco di Napoli, vorrebbe aggiungere che continueranno ad essere retti per Decreto Reale. Cosìchè, o Signori, da oggi innanzi basterà che un Ministro delle finanze venga a dire: quello che finora si è praticato per legge, per consuetudine antica, per inveterato uso, per le facilità del commercio e delle transazioni commerciali, cioè che le fedi di credito debbono essere ricevute come danaro contante, ora un Decreto Reale revocherà questa disposizione; e poichè io credo che il Banco di Napoli, come ben diceva il signor Ministro, non abbia nulla di comune colla Banca Nazionale, perchè sono diverse le loro missioni, sono diversi gli uffici che rendono al commercio e ai traffici, io credo che non si potrebbe, senza offendere grandemente questo bellissimo istituto di credito come è il Banco di Napoli il quale rende importantissimi servizi a tutte le provincie meridionali, venire a toglierli ora un privilegio che la legge gli riconosce e anche la consuetudine gli conserva, e che certamente i bisogni e i traffici commerciali richiedono più che mai.

Quindi io insisto perchè si mantenga sia nella legge, sia nella convenzione, sia in altro modo qualunque, quella dichiarazione che domanda il Senatore Vacca, cioè che il Banco di Napoli abbia il diritto che non gli è stato mai conteso, che nessuna legge gli ha tolto, e che non si potrebbe per buone ragioni toglierli o diminuirli, che cioè le sue fedi di credito debbano essere, al pari dei biglietti di Banca, ricevute come erano per l'innanzi nelle casse dello Stato come denaro contante.

E quando, o Signori, una limitazione si possa portare

con questo articolo ad una dichiarazione fatta così esplicitamente, io debbo assolutamente respingerla per la condizione speciale in cui mi trovo, imperocchè mancherei al mio dovere se non sostenessi con tutte le forze il Banco di Napoli che è una delle più belle istituzioni del nostro paese.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. Appunto per le ragioni dette con molta forza o con pari verità dall'onorevole preopinante, io vengo a sostenere che non sia il caso di fare l'aggiunta che è stata proposta dall'onorevole Senatore Vacca.

Noi non conosciamo la istituzione del Banco di Napoli; ignoriamo la maggior parte dei privilegi che ad esso competono, noi non possiamo pregiudicare nè il Banco di Napoli, nè il Governo in ciò che voglia fare. La istanza di assicurare al Banco di Napoli quanto ha proposto l'onorevole Senatore Vacca, a cui in parte ha aderito il signor Ministro delle finanze, non può nè migliorare nè cangiare le condizioni di quel Banco. Il Banco di Napoli non è pregiudicato in niente dalla legge presente. La legge presente non può far riserve speciali che vengano a turbar l'ordine di questo provvedimento il quale avrà il destino che il Senato vorrà, ma deve essere tenuto integro; ed una parte dei Senatori i quali, come me, ignorano le basi di quell'Istituto non possono ora emettere un'opinione a tal riguardo. La questione è intatta, è intatta nell'interesse del Banco di Napoli, è intatta per quanto riguarda la libertà del Governo per ciò che penserà di ulteriormente fare in proposito, e quando a quello stabilimento si vorranno recare modificazioni sostanziali non è per decreto, ma per legge che si dovrà provvedere.

Io quindi insisto per la questione pregiudiziale, cioè che si passi senz'altro alla votazione della legge.

Senatore Farina. Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

Senatore Astengo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Gallina oppone la questione pregiudiziale alla proposta del Senatore Vacca relativa al Banco di Napoli.

Prima di tutto domando se la proposta del Senatore Gallina è appoggiata. Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata)

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Astengo. Dirò brevemente che quanto alla questione pregiudiziale l'Ufficio Centrale crederebbe che essa sia fondata qualora l'onorevole Senatore Cacace facesse una proposta la quale tendesse a far dichiarare che le fedi di credito del Banco di Napoli saranno ricevute nelle casse dello Stato, imperocchè con ciò si verrebbe a stabilire a questa legge una disposizione veramente estranea all'attuale convenzione, e che in ogni caso avrebbe bisogno di essere esaminata maturatamente.

Se tale proposta fosse fatta allora l'Ufficio si associerebbe alla questione pregiudiziale.

Se per contro si mettesse ai voti la proposta del Senatore Vacca, la quale non è che una dichiarazione che nulla s'intende innovato, non crederebbe l'Ufficio Centrale che la questione pregiudiziale sia fondata. Difatti si è già dall'Ufficio Centrale esaminato nella sua relazione il dubbio, se con la presente convenzione s'intendano o no pregiudicate quelle disposizioni che riguardano il Banco di Napoli e le sue fedi di credito.

In quella relazione si è dichiarato che la convenzione lascia le cose come stanno. E siccome il Senatore Vacca vorrebbe che ciò fosse dichiarato in una disposizione della legge, non pare all'Ufficio che la sua proposta così limitata possa essere esclusa con la questione pregiudiziale.

L'Ufficio poi non si opporrebbe per sua parte all'adozione di tale aggiunta purchè sia emendata nel modo proposto dal signor Ministro, soggiungendo solo che si dovrebbe dire *retti* invece di *rette*, affinchè la parola *retti* si applichi agli ordinamenti e non solo alle fedi di credito.

Questa è l'opinione dell'Ufficio Centrale.

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore Farina. Appoggio con tutte le mie forze la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Senatore Gallina, perchè è impossibile dire che nulla è innovato allo stato delle cose...

Voci. Ai voti.

Senatore Fenzi. Domando la chiusura.

Presidente. Si domanda la chiusura della discussione sulla questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Senatore Gallina. Se non v'è chi si opponga, la metto ai voti.

Chi è di parere che si debba approvare si alzi.

(Approvata)

Resta quindi esclusa ogni questione sul Banco di Napoli.

Ora non ho più che a rileggere l'articolo unico...

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Debbo osservare al Senato che per ciò che è avvenuto dopo che fu presentato questo progetto di legge, le parole con cui è concepito l'articolo, devono necessariamente subire una lieve modificazione. L'articolo proposto è così concepito:

« È convertito in legge il Decreto 23 ottobre 1865 ecc... pel passaggio del servizio di tesoreria dello Stato alla Banca, dal 1 gennaio 1866. » Queste ultime parole non possono più essere votate tali e quali, quindi io proporrei che il medesimo concetto venisse espresso in questi altri termini:

« È approvata la convenzione stipulata il 23 ottobre 1865 fra il Ministro delle finanze e il Direttore generale della Banca Nazionale pel passaggio del servizio di tesoreria dello Stato alla Banca medesima « da aver vigore dal giorno che sarà fissato con Decreto « Reale. »

Credo indispensabile questa modificazione perchè bisogna preparare il passaggio di questo servizio e non potrà ciò farsi nel medesimo giorno in cui la legge sarà pubblicata, senza prima prendere gli opportuni accordi colla Banca, che non potrebbersi stabilire fino a che il passaggio di questo servizio non sia definitivamente sanzionato per legge.

Presidente. Rileggo la prima parte dell'articolo come venne or ora modificata dal signor Ministro delle finanze (*Vedi sopra*).

• Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Viene la 2ª parte, che è l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

• È riservata al Governo la facoltà di rivedere per legge l'annessa convenzione a capo di tre anni se-

condo i suggerimenti consigliati dall'esperienza e tenuto conto delle osservazioni della Banca. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Essendo la legge composta di un solo articolo secondo il nostro Regolamento si deve passare alla sua votazione per squittinio segreto.

Avverto i signori Senatori che saranno convocati a domicilio per la prossima adunanza.

• (Il sig. Senatore *Segretario Ginori-Lisci* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti	94
Voti favorevoli	71
Contrari	23

(Il Senato adotta)

La seduta è sciolta (ore 5 3/4.)

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1866

PRÉSIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI

Sommario. — *Giuramento dei Senatori Saracco e Fiorelli — Congedi — Sunto di petizioni — Urgenza richiesta e consentita sulla petizione N. 3793 — Onaggi — Relazione sui titoli a Senatore del sig. barone Filippo di Satriano — Approvazione del progetto di legge per estendere agli ufficiali della già Marina delle Due Sicilie il beneficio della legge 26 marzo 1865 — Appello nominale — Sospensione della seduta — Ripresa della medesima — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro della marina.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Trovandosi nelle sale del Senato i signori Senatori Fiorelli e Saracco, pregò i signori Senatori Correale e Leopardi ed i signori Senatori Capriolo e Riva a volerli introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Sono introdotti nell'Aula i signori Senatori Fiorelli e Saracco i quali prestano il giuramento nella formola consueta)

Presidente. Do atto ai signori Saracco e Fiorelli del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno, ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

I signori Senatori Ceppi, De Sangret, Guardabassi, Natoli, Paleocapa, Pavese, Sclopis, Sylos-Labini, Viggiani, Benintendi, Balbi-Senarega e Cacace chiedono un congedo ch'è loro dal Senato accordato.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* legge il seguente sunto di petizioni.

N. 3789. La Camera di Commercio di Foggia (Capitanata) domanda che nella legge per il passaggio del servizio di tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale, venga modificato l'art. 2 della convenzione relativa, nel senso che sia stabilito che le sedi di credito del Banco di Napoli vengano ricevute in pagamento come i biglietti della Banca stessa.

3790. Il Consiglio Comunale di Mileto (Calabria Ultra seconda) domanda che nella nuova circoscrizione delle Diocesi sia conservata in quella città la sede vescovile.

3791. Il Sindaco del Municipio di Firenze, in adempimento del voto espresso dal Consiglio Comunale, porge al Senato motivate istanze perchè nella legge sul modo di riscossione delle imposte dirette, sia stabilito che lo incarico di tale riscossione possa essere affidato ai Comuni.

3792. Il Padre Provinciale dell'ordine ospitaliero di S. Giovanni di Dio, detto dei *Fate bene Fratelli*, nelle provincie napolitane, ricorre al Senato onde ottenere che, per lo scopo eminentemente filantropico ed umanitario cui mira la detta istituzione, venga essa eccettuata dalla soppressione delle corporazioni religiose, di cui è oggetto nella legge presentata al Parlamento.

3793. Diodato Costa da Palermo, ex-maggiore, premezza una lunga narrativa dei servizi da esso pre-

stati nell'esercito, e colla scorta di parecchi documenti, si rivolge al Senato onde ottenere che dal Governo gli venga accordata e liquidata una congrua pensione di riposo cui a legi di aver diritto.

3794. Ermecegildo Martella, Canonico della Cattedrale d'Isernia, domanda che nella legge d'incameramento dei beni ecclesiastici sia tenuto conto del decoro del culto divino e di coloro che vivono ad letti.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma).

3795. La Giunta Municipale di Cotrone (Calabria Ultra seconda) porge al Senato motivate istanze onde ottenere che venga prorogata l'attuazione della legge Pica per l'estirpazione del brigantaggio in quelle provincie.

3796. La Giunta Municipale di Cotrone (Calabria Ultra seconda) domanda che nella discussione della legge per l'abolizione delle Sotto-Prefetture, sia tenuto conto della scarsità delle comunicazioni in quel Circondario per mantenerlo centro dell'Autorità amministrativa.

3797. Il Sindaco e tredici Consiglieri del Comune di Taverna (Catanzaro) domandano che venga eccettuato dalla soppressione il convento dei Padri Domenicani di quel Municipio, ed in difetto fanno istanza perchè il locale del convento stesso venga accordato al Comune per uso civile.

3798. Il Consiglio Comunale di Vallo della Saccania (Calabria Citeriore) domanda che nell'attuazione della legge sulla soppressione delle Sotto-prefetture sia tenuto conto dell'importanza di quel Comune per stabilirvi il centro d'un Commissariato governativo.

3799. Il Sindaco di Livorno (Toscana), a nome della Giunta Municipale, porge al Senato motivate istanze perchè la legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture e di alcune Questure venga modificata nel senso che sia eccettuata dall'accennata misura la Questura di quella città.

3800. Giuseppe Moletti di Bologna domanda che gli articoli 23 e 25 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni di riposo siano modificati nel senso che le figlie orfane nubili non vengano private dell'assegnamento che loro spetta anche dopo compiuta la maggiore età.

3801. Il Sindaco di Mondovì, a nome del Consiglio Comunale, domanda che, tenuto conto del considerevole numero di abitanti di quel circondario e delle gloriose sue tradizioni, sia il medesimo, nell'attuazione della legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture, eletto a capoluogo di provincia.

3802. Parecchi abitanti della città di Monteleone (Calabria), in N. di 84, domandano che quella città venga eretta a capoluogo di provincia (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

3803. La giunta Municipale di Biella (Novara) porge al Senato motivate istanze perchè venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture.

3804. Il Consiglio Comunale della città di Pallauza (Novara), con tre distinte deliberazioni e colla scorta di parecchi documenti, espone la convenienza che nella nuova circoscrizione amministrativa sia tenuto conto delle particolari condizioni di quel circondario per essere eretto a capoluogo di provincia.

Senatore **Manzoni Tommaso**. Prego il Senato a volere accordare l'urgenza sulla petizione testè letta, portante il numero 3793, del sig. Diodato Costa da Palermo ex maggiore.

Presidente. Chi intende accordare l'urgenza alla petizione cui cenna il sig. Senatore Manzoni voglia alzarsi. (Accordata)

Il Senatore **Segretario Manzoni Tommaso**, fanno omaggio al Senato:

Il sig. Pietro Busani de' suoi *Pensieri sul Regno d'Italia e sulle sue Finanze*;

Il professore Melotti Giuseppe d'una sua poesia scritta per la morte del Principe Oddone;

Il sig. G. Cassani, di due suoi opuscoli intitolati, l'uno: *Non vi può essere l'Italia senza Roma capitale* e l'altro: *Dell'avvenire commerciale d'Europa e in particolare d'Italia*;

Il professore Simone Corleo, di 70 copie d'una sua lettera al Senatore Matteucci sulla relazione al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica intorno all'istruzione universitaria;

Il Sindaco della città di Lanciano, d'una sua memoria contro il progetto di legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture;

Il sig. cav. Michele Mosca, Rettore del Convitto Nazionale di Cagliari, della descrizione del viaggio d'istruzione intrapreso dagli alunni di quel Convitto nell'Italia centrale;

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, della relazione sulle Tombe Etrusche d'Orvieto;

Il professore Giuseppe A. Bini, de' suoi ragionamenti sulla relazione del Senatore Matteucci intorno all'istruzione superiore;

Il Sindaco del Comune d'Azeglio, di alcuni fascicoli riflettenti i funerali celebrati in quel Comune pel Senatore Massimo d'Azeglio;

Il Municipio di Bergamo, di 12 esemplari delle notizie e lettere di Costantino Beltramo di Bergamo;

I Monaci Camaldolensi, d'una memoria del Sindaco del Casentino per la conservazione dell'Eremo di Camaldoli.

Il professore Luigi Azzi, d'una sua ode all'Italia per titolo: *La vera grandezza è povera*;

Il Presidente della Commissione lombarda, per provvedimenti contro il crescente numero degli esposti nella Pia casa di Santa Caterina, d'un esemplare degli atti della Commissione medesima;

Il professore Pietro Ellero, d'una sua dissertazione contro il duello;

Il cav. avv. Giuseppe Pigli, d'un suo opuscolo per titolo: *Cassazione o terza istanza*;

Il sig. Michele Giordano, di parecchi esemplari di un suo opuscolo intitolato: *Brevi cenni sul metodo razionale di risolvere la presente crisi finanziaria ecc.*;

Il sig. Giacomo Servadio, d'alcune copie d'un suo scritto intitolato: *Finanze e Credito pubblico*;

Il sig. cav. Stefano Delfrate, sotto-prefetto della provincia di Biella, delle sue *Riflessioni sulla soppressione delle Sotto-Prefetture*;

Il dottore D. Padoa, d'alcune copie delle sue *Considerazioni sullo sbilancio economico in Italia*;

La Società ligure di storia patria, di parecchi esemplari d'uno scritto alla memoria di S. A. R. il Principe Oddone.

Presidente. Invito il sig. Senatore Leopardi a riferire sulla nomina a Senatore del Barone di Satriano.

Senatore **Leopardi Pier-Silvestro**. L'Ufficio quinto mi ha fatto l'onore di incaricarmi di questa relazione.

Il Barone Filippo Di Satriano fu nominato Senatore del Regno con Reale Decreto 8 ottobre 1865.

Il Reale Decreto non indica nessuna categoria in giustificazione della nomina, cosa che mi dicono essere stata altra volta inutilmente lamentata in Senato.

Però il nominato ha fatto pervenire alla Segreteria del Senato i documenti che giustificano la sua nomina come contribuente al di là delle tremila lire per imposte dirette che paga da più anni.

Egli ha inoltre presentato le fedeli di nascita: è nato il 14 novembre 1819 quindi ha 47 anni, ed è perciò anche ammissibile per l'età.

Quindi l'Ufficio quinto propone per mezzo mio l'ammissione a Senatore del Barone Filippo di Satriano.

Presidente. Chi ammette le conclusioni dell'Ufficio quinto per la nomina a Senatore del Barone Filippo di Satriano è pregato d'alzarsi.

(Approvato)

Secondo l'ordine del giorno verrebbe in discussione il progetto di legge per la *Soppressione delle Sotto-Prefetture e di alcune Questure, ed altre disposizioni d'ordine amministrativo*; ma mi è pervenuta in questo momento una lettera del sig. Ministro dell'Interno il quale trovandosi trattenuto alla Camera elettiva da una discussione di alta importanza, fa le sue scuse al Senato per l'impossibilità in cui si trova d'intervenire alla discussione di questo progetto; perciò prendremo ad esame l'altro progetto di legge posto all'ordine del giorno per l'estensione agli uffiziali della già Marina delle Due Sicilie del beneficio della legge 26 marzo 1865.

Articolo unico. « Le disposizioni della legge 26 marzo 1865 N. 2203 a favore degli uffiziali del già esercito delle Due Sicilie, sono estese a quelli della cessata Marina Napoletana. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola rileggo l'articolo per porlo ai voti.

Trattandosi di un solo articolo dovrebbe passarsi alla votazione per scrutinio segreto, ma siccome parmi che alcuni Senatori siano usciti dall'Aula epperò è dubbioso se il Senato sia in numero, prego il sig. Senatore Segretario Manzoni di fare l'appello nominale per accertare il numero dei presenti.

(Il Senatore Segretario **Manzoni T.** procede all'appello nominale).

Presidente. Il Senato non è in numero; ma essendo sperabile, che dietro invito fatto passare ai Senatori, che trovansi in uffizi vicini, possa completarsi il numero legale, sospendo la seduta per una mezz'ora.

La seduta è sospesa alle ore 3 1/2.

(Entra nell'Aula poco dopo il Ministro dell'Interno).

Presidente. Il Senato non essendo ancora in numero per votare sulla legge approvata testè e non potendo il Ministro dell'Interno trattenersi maggiormente, si passerà alla relazione di petizioni. Accordo perciò la parola al Senatore Edoardo Castelli.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

Senatore Castelli Edoardo, Relatore. Colla petizione N. 3770, Luigi Verdinois, direttore della gabelle in Firenze, in considerazione dei danni sofferti per cause politiche, ricorre al Senato per venire reintegrato nella concessione a censo di beni demaniali delle Marche accordata al di lui genitore per decreto di Gioachino Napoleone Re delle Due Sicilie.

In questa petizione il sig. Verdinois dopo aver fatto una breve storia dei patimenti sostenuti per ragioni politiche, espone che il di lui padre per decreto del Re delle Due Sicilie d'allora, Gioachino Napoleone, era stato investito di un censo nelle Marche per l'annuo reddito netto di L. 2267. Aggiunge che avendo cessato d'aver effetto questa concessione, e non avendo potuto ottenerne la continuazione, nè il di lui padre, nè esso successivamente, ed avendo invece sofferti gravi danni e gravi persecuzioni per cause politiche, troverebbe giusto che attualmente il Governo d'Italia per modo di compenso di questi stessi danni rinnovasse a di lui favore la medesima concessione.

La Commissione ha esaminata questa petizione, e mentre non ha creduto che fosse nella competenza del Senato il prendere una diretta ingerenza in domande di questa natura, ha trovato anche un ostacolo a proporre al Senato che ne sia fatta trasmissione al Dicastero da cui dipenderebbe la concessione.

Diffatti nei documenti presentati, i quali consistono esclusivamente nell'esposizione delle sofferte disgrazie e nel decreto che aveva elargita questa concessione a favore del padre suo, la Commissione non rinvenne elementi per acquistare una convinzione che vi sia un fondamento di ragione nella domanda, di guisa che potesse il Senato raccomandarla al Dicastero da cui dipenderebbe la concessione. Non potendola raccomandare, naturalmente non ha creduto che fosse il caso di trasmetterla, perchè la semplice trasmissione sa-

rebbe contraria alla dignità stessa del Senato, il quale non compie l'ufficio di trasmettitore.

Il Senato quando trasmetta una petizione ad un Dicastero, riconoscendo un tal quale fondamento di ragione nella richiesta, implicitamente la raccomanda al Governo. Laonde la Commissione crede dover proporre al Senato l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Chi intende adottare l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione testè esposta è pregato di alzarsi.

(Approvato)

Senatore Castelli Edoardo. Colla petizione N. 3776 il Consiglio Comunale in Casacanditella (Abruzzo citeriore) protesta contro la nomina del Padre Alessandro da Fara ad Economo della Chiesa Parrocchiale di quel Comune e domanda che venga surrogato da più degna persona.

In questa petizione si espone semplicemente che il Padre Alessandro da Fara non è benevivo al Consiglio comunale; che lo è poco alla popolazione; che mal si fece a destinarlo Curato in Casacanditella, e che perciò ad evitare danni gravi convenga ne sia rimosso.

La vostra Commissione è d'avviso, che una siffatta domanda non entri punto nella competenza del Senato, quindi non credendo che sia il caso di raccomandarla, perchè qui si tratta di semplici allegazioni, propone ugualmente sov'essa l'ordine del giorno.

(Approvato)

Colla petizione N. 3777. Il Sindaco del Municipio di Firenzuola (Firenze), per delegazione del Consiglio comunale, rappresentante le condizioni topografiche ed i bisogni di quel Comune, domanda che al medesimo venga assegnato un Pretore ed un Delegato di Pubblica Sicurezza.

Esponendo quel Consiglio comunale per organo del suo Sindaco che la situazione topografica di quel comune è tale, che lo isola quasi completamente dai centri governativi, ove hanno sede le varie autorità giudiziarie e di sicurezza pubblica, e che il Comune è di un'importanza tale che richiede una vigilanza diretta ed una facilità maggiore per l'accesso dei suoi amministrati ai detti centri amministrativi, e di pubblica sicurezza, insta perchè si provveda a questo duplice suo bisogno.

Quanto al primo di questi bisogni, le indagini che si sono fatte portano alla conclusione che già siasi provveduto, inquantochè col decreto 14 dicembre 1865, col quale sonosi riordinate le preture del Regno, si riscontra che appunto a Firenzuola è stata stabilita una Pretura, e quindi questo bisogno si sarebbe già soddisfatto.

Resterebbe l'altro relativo alla nomina di un delegato di Sicurezza Pubblica; ed in verità è sembrato alla Commissione che per le circostanze topografiche di quel Comune, potesse rendersi non disacconcia la destinazione di un delegato di Pubblica Sicurezza. Ed a questo riguardo, siccome ha osservato che la legge del 20 marzo 1865 sulla Pubblica Sicurezza all'articolo 3 stabilisce che presso gli uffici di Prefettura, Sotto-Prefettura e di Questura vi saranno delegati di Sicurezza Pubblica, una parte dei quali sarà ripartita,

anche temporaneamente all'uopo, in varie parti della rispettiva circoscrizione, la Commissione ha creduto che non fosse fuor di luogo la trasmissione di questa petizione al Ministro dell'Interno. Questo vedrà poi nella disponibilità che ha libera dei diversi delegati di Sicurezza Pubblica, se, avuto riguardo appunto alle circostanze speciali in cui quel Comune si trova, sia il caso di destinare uno dei delegati, che sono assegnati alla Prefettura di Firenze; quindi si propone di passare all'ordine del giorno per la prima parte di questa petizione, e di trasmetterla per la seconda parte al signor Ministro dell'Interno.

(Approvato)

Lo stesso sindaco di Firenzuola colla petizione numero 3778 porge al Senato motivate istanze onde ottenere che venga stabilita in quel Comune un'agenzia delle tasse, e che non siano dal Comune stesso rimosse le carte catastali.

A questo riguardo io devo far conoscere al Senato che in forza di un Regio Decreto del 26 luglio 1865 furono soppresse le cancellerie del Censo del Catasto; che fra a tre analoghe istituzioni furon pure soppresse le cancellerie del Catasto che esistevano in Toscana, e per norma generale fu stabilito che il servizio distrettuale per la conservazione del Catasto fosse fatto insieme da agenti speciali, che avranno titolo di agenti delle tasse dirette.

In conseguenza di tali disposizioni il Catasto del Comune di Firenzuola e le carte relative dovettero essere trasmesse ad un agente delle tasse dirette stabilito per quella località comprensiva di varii Comuni.

Ora il Comune di Firenzuola rappresentando nuovamente l'eccezionale sua posizione sommamente isolata per difficoltà di strade e per altre considerazioni, desidererebbe che un agente delle tasse fosse stabilito in Firenzuola e che le carte catastali non fossero tolte dal Comune.

Per la prima parte di questa domanda, il Senato ritiene ciò che ho già avuto l'onore di riferire, che veramente Firenzuola si trova in condizioni un po' eccezionali e potrebbe essere conveniente che un agente delle Tasse fosse stabilito di preferenza a Firenzuola che in un altro Comune di quelli che sono aggregati allo stesso distretto. Per questa parte quindi crederebbe la Commissione potersi trasmettere la petizione al Ministro delle finanze per quei riguardi che, o nel determinare ulteriormente sulla distribuzione delle Agenzie delle tasse, o per una disposizione speciale, vedesse se sia il caso di far diritto a tale domanda.

Non occorrerebbe di occuparsi della seconda parte che tende a che non siano tolte dal Comune le carte del Catasto, perchè evidentemente se si fa luogo alla domanda nella prima parte, le carte rimarrebbero appunto nel Comune; se poi non si fa diritto alla prima parte, non si potrebbe dal Senato, a senso della Commissione, raccomandarla al Ministero, per la ragione che questa tenderebbe a disapplicare per il Comune di Firenzuola un principio che è norma stabilita per tutto lo Stato riguardo alla conservazione del Catasto,

essendosi voluto che tutti i registri catastali fossero riuniti alle Agenzie delle Tasse, per servire appunto ad altri usi governativi.

Ora, il raccomandare al Ministero che faccia un'eccezione a queste regole generali per il solo Comune di Firenzuola, non parrebbe conveniente, e forse il Ministero stesso non potrebbe aderirvi; quindi la Commissione è d'avviso che, in quanto ad ottenere che sia stabilita in quel Comune un'agenzia delle Tasse, la petizione sia rinviata al Ministero delle finanze.

(Approvato)

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Fra le petizioni che sono state presentate alla Commissione ve n'è una col N. 3779 colla quale la Giunta Municipale di San Bartolomeo in Galdo domanda che per maggior comodo delle esazioni, venga in quel circondario lasciato l'ufficio di tesoreria.

Su questa domanda non si possono prendere dalla Commissione conclusioni di sorta, come non prevediamo potrebbe prenderne il Senato, perchè esso ha già votata la legge colla quale il servizio delle Tesorerie sarebbe trasferito alla Banca Nazionale. Si propone perciò l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato)

Nell'ordine numerico aveva dimenticato di riferire sulla petizione che porta il N. 3773 colla quale la Camera Notarile di Trapani in persona del Presidente e di cinque suoi componenti, domanda che sia sospesa ogni nomina a posti vacanti di notaio fino a che non venga promulgata una nuova legge notarile.

Questa domanda deve esser stata determinata dacchè si è supposto, non senza fondamento, che il Ministero sia per presentare al Parlamento una nuova legge unica sul notariato. Questa però finora non è stata presentata nè al Senato nè alla Camera elettiva; ma se veramente, come sembra naturale il credere, questa legge si dovrà presentare, è evidente l'utilità che tale petizione venga trasmessa al Guardasigilli perchè, se lo crede opportuno, sospenda l'ulteriore nomina di notai, inquantochè nel supposto che questa legge prescriva condizioni speciali per l'ufficio dei medesimi, non converrebbe intanto, meno i casi di assoluta necessità, (per esempio quando in una data località mancassero affatto i notai) se ne aumentasse il numero.

Del resto il Guardasigilli potrà vedere se convenga o no aumentarne il numero esistente onde la legge che si ha in animo di sostituire all'attuale, non rimanga inefficace per un tratto d'anni lunghissimo. Se si continuasse a nominare notai secondo il sistema che vige nelle varie provincie d'Italia, naturalmente questa unità di legislazione non produrrebbe i suoi effetti che molti anni dopo, ed i benefici ne sarebbero ritardati d'assai. Quindi la Commissione ha creduto che la domanda per questa riforma notarile sia plausibile, e che si possa trasmetterla al Guardasigilli.

(Approvato)

Colla petizione N. 3784 il Presidente della Commissione di sindacato sulla imposta dei redditi di ricchezza mobile del Consorzio di Scandolara Ravara

Cremona) domanda che venga modificato l'articolo 19 della legge 14 luglio 1864 relativo alla stessa imposta.

Questa petizione tenderebbe a far modificare un articolo di una legge esistente; non sono però esposte, per quanto possa esser fondata la lagnanza, le ragioni per cui il Senato si possa fare esso iniziatore di una proposta che riformi in parte una legge.

Se la legge del 1864, per riforme che il Governo stesso riconosca necessario d'introdurvi, verrà di nuovo sottoposta alle deliberazioni del Senato, allora sarà il caso di prendere in considerazione questa petizione. Intanto la Commissione opina che si possa depositare negli archivi del Senato.

(Approvato)

Colla petizione numero 3783, la Deputazione Provinciale di Reggio (Calabria) fa istanza onde ottenere che dal Governo vengano emanati gli opportuni provvedimenti perchè quella provincia sia dotata di una conveniente rete di comunicazioni stradali.

I termini generici di questa petizione non hanno permesso alla Commissione, come non permetterebbero al Senato, di apprezzarne la importanza, e neppure il fondamento.

Quindi non si potrebbe proporre al Senato fuorchè l'ordine del giorno sulla stessa.

(Approvato)

Colla petizione N. 3793. Diodato Costa da Palermo, ex Maggiore, premessa una lunga narrativa dei servizi da esso prestati nell'esercito, e colla scorta di parecchi documenti, si rivolge al Senato onde ottenere che dal Governo gli venga accordata e liquidata una congrua pensione di riposo cui allega di aver diritto.

Il ricorrente non dice di aver chiesto questa pensione, e che la sua domanda sia stata per ragioni, che non sieno ammissibili, respinta. Non si sa poi spiegare come invece di rivolgersi al Dicastero competente, egli abbia creduto più del suo interesse il porgere petizione al Senato.

Chiunque abbia diritto ad una pensione, deve direttamente rivolgersi al dicastero competente, il quale naturalmente sottopone la domanda alla Commissione appositamente creata per liquidare le pensioni, esamina i diritti e provvede.

Se avesse fatto una tale domanda, e ci fosse stato un rifiuto a provvedere, sarebbe stata allora opportuna una petizione al Senato; ma qui non si allega nessuna di queste circostanze, quindi il Senato che non può apprezzar per nulla se sia o no fondata la domanda, farebbe ciò che già notai relativamente ad un'altra petizione, semplicemente l'ufficio di trasmettitore di petizioni, cosa che non è nelle sue consuetudini.

La Commissione perciò vi propone di passare all'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato)

Colla petizione che porta il N. 3781 la Deputazione del Consiglio provinciale di Modena domanda, che sieno introdotte alcune riforme nella legge d'imposta sulla ricchezza mobile. Questa petizione non porta l'autenticazione delle firme, e quindi il caso di passar oltre.

Colla petizione che porta il N. 3786 il Consiglio provinciale di Catania domanda che i beni delle Corporazioni religiose decretate sopprimersi con la relativa legge siano devoluti alle provincie ed ai Comuni per sopprimerle alle loro relative esigenze. Una legge sulle Corporazioni religiose si trova già presentata per parte del Governo all'altro ramo del Parlamento. Quando da esso passi al Senato, sarà allora il caso di trasmetterla all'Ufficio Centrale incaricato del suo esame. Intanto il Senato può ordinarne il deposito nei suoi archivi.

(Approvato)

La petizione N. 3790 ha un oggetto pressochè identico a quello che ho testè riferito. Con essa il Consiglio comunale di Mileto (Calabria Ultra seconda) domanda che nella nuova circoscrizione delle Diocesi sia conservata in quella città la sede vescovile. Tale domanda è relativa ad un argomento che fa pur parte del progetto di legge che ho testè menzionato, e perciò la conclusione pare dover essere eziandio simile a quella or ora adottata dal Senato, che cioè la petizione sia depositata nei suoi archivi.

(Approvato)

Una terza petizione pure su oggetto identico è quella portante il N. 3792. Con essa il Padre provinciale dell'ordine ospitaliero di S. Giovanni di Dio detto dei *Fate bene Fratelli* nelle provincie napoletane, ricorre al Senato onde ottenere che per lo scopo eminentemente filantropico ed umanitario al quale mira detta istituzione, venga essa eccettuata dalla soppressione delle Corporazioni religiose di cui è oggetto nella legge presentata al Parlamento.

Per le ragioni che ho esposte sulle precedenti due petizioni, a nome della Commissione propongo che tale petizione sia depositata negli archivi del Senato.

(Approvato)

Colla petizione N. 3791 il Sindaco del municipio di Firenze in adempimento del voto espresso dal Consiglio Comunale, porge al Senato motivate istanze perchè nella legge sul modo di riscossione delle imposte dirette sia stabilito che lo incarico di tale riscossione possa essere affidato ai Comuni. Trovandosi sottoposto all'esame del Senato il progetto di legge relativo appunto al modo di riscossione delle imposte dirette, la Commissione vi propone di mandare questa petizione alla speciale Commissione incaricata di questo esame.

(Approvato)

Rimarrebbero ancora alcune altre petizioni da riferire al Senato, ma in ordine a queste, e specialmente a due di esse, che implicano questioni assai gravi, la Commissione non ha potuto compiere il suo lavoro, avendo essa avuto bisogno di schiarimenti e documenti che ha chiesto a varii dicasteri. Quindi si riserva in un'altra tornata, appena abbia potuto avere tali schiarimenti, di farne oggetto di speciale relazione.

Presidente. Essendo esaurito l'ordine del giorno, invito i signori Senatori a convenire alla seduta di domani al tocco.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Sunto di petizioni — Relazione sui titoli a Senatore del cav. Interdonato — Presentazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio — Deliberazione di raccogliersi immediatamente negli Uffici — Sospensione della seduta — Ripresa della seduta — Relazione del Senatore De Gori sull'anzidetto progetto di legge — Osservazioni e dichiarazioni dei Senatori Saracco, Martinengo Giovanni e Teco — Risposta del Ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale e approvazione dei due articoli della legge — Squittinio segreto e adozione di questo e del progetto ieri discusso — Discussione del progetto di legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture, di alcune Questure ed altre disposizioni amministrative — Esposizione del Relatore circa le petizioni trasmessegli — Proposta del Senatore Menabrea per la questione pregiudiziale — Risposta e dichiarazioni del Ministro dell'interno — Nuove osservazioni del Senatore Menabrea — Dichiarazione del Relatore — Osservazioni del Senatore Martinengo Giovanni contro la proposta Menabrea, del Senatore Pasolini in favore — Riserva del Ministro dell'interno — Schiarimenti dei Senatori Pasolini e Menabrea — Nuove dichiarazioni del Ministro dell'interno, del Senatore Menabrea, del Relatore — Ritiro della proposta pregiudiziale — Presentazione di un progetto di legge — Obbiezioni dei Senatori Corrales e Leopardi al progetto di soppressione delle Sotto-Prefetture — Riserve ed avvertenze del Senatore Siotto-Pintor — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro delle finanze, e più tardi intervengono anche i Ministri dell'interno, della marina, di grazia e giustizia, ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore Segretario **Manzoni Tom.** dà lettura delle lettere dei Senatori Marsili, Tanari e Varano, per un congedo ch'è loro dal Senato accordato.

Dà quindi comunicazione degli omaggi fatti al Senato :

Dal Prefetto di Parma, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1865 ;

Dal colonnello Domenico Martines, del suo sunto storico sull'origine e sui progressi dell'aritmetica, e di due relazioni da esso lette nella Reale Accademia Peloritana di Messina intorno al medesimo oggetto.

Legge infine il seguente sunto di petizioni :

3805. La Giunta municipale della città di Albenga domanda che venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture.

3806. Il Sindaco e venti Consiglieri comunali di Gravina in Puglia domandano che venga dal Senato

sollecitamente approvato per beneficio dell'agricoltura, il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose e l'incameramento dei loro beni.

3807. L'avv. Gio. Batt. Granata delegato di Circondario in disponibilità, domanda che i funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno posti in disponibilità dal 1° gennaio 1865 al 30 giugno 1866, per soppressione d'ufficio e riduzione dell'organico, siano ammessi al beneficio portato dall'art. 10 della legge sulla soppressione delle Sotto-Prefetture.

Presidente. Il signor Senatore Di-Giovanni è invitato a riferire sulla nomina a Senatore del Regno del signor cav. Interdonato.

Dai documenti presentati risulta che il cav. Interdonato entra nella categoria 10^a indicata nell'art. 33 dello Statuto. Egli con decreto dittatoriale del 1860 fu nominato Consigliere della Corte suprema di giustizia in missione di Procuratore generale della gran Corte Civile in Messina, e trovasi oggi Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Palermo; conta perciò più di cinque anni di funzioni.

Inoltre, sotto la Dittatura, sostenne in Sicilia la carica di Segretario di Stato per l'interno alla quale fu nominato con decreto 7 ottobre 1860.

113

Finalmente egli è nato nel 1814, per cui oltrepassa l'età di 40 anni. Perciò ho l'onore di proporre la sua ammissione a Senatore del Regno.

Presidente. Chi intende approvare le conclusioni testè espresse dal Senatore Di-Giovanni per la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del cavaliere Interdonato, voglia alzarsi.

(Approvato)

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato per i mesi di marzo e aprile. Come sa il Senato questo progetto di legge fu adottato dall'altro ramo del Parlamento non prima di ieri, ed io lo pregherei, acciò che rinnovando ciò che altre volte ha fatto, volesse compiacersi di esaminarlo e discuterlo d'urgenza.

Presidente. Vista la somma urgenza, io prego i signori Senatori, a norma di quanto è prescritto dal Regolamento in simili casi, a raccogliersi immediatamente negli Uffici per esaminare questo progetto di legge, nominare l'Ufficio Centrale, onde al riprendersi della seduta sia in grado di presentare la sua relazione.

(La seduta è sospesa per 20 minuti)

(Si riprende la seduta)

Presidente. Invito l'Ufficio Centrale a riferire sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio de' bilanci dello Stato per i mesi di marzo ed aprile del 1866.

Senatore De-Gori, Relatore. Signori Senatori. La stessa voce ha l'onore di riferire sulla stessa domanda, che duo mesi or sono il Governo del Re presentava a voi, all'effetto di essere facoltizzato ad esercitare provvisoriamente la finanza dello Stato.

Essendo identiche se non più gravi di fatto le circostanze che consigliarono in quel momento d'accordare la domandata facoltà, non poteva essere oggi disforme da quello il parere del vostro Ufficio Centrale, il quale unanimemente vi propone l'adozione semplice e pura della legge, per quelle considerazioni d'alta convenienza politica ed amministrativa, che in questo momento il Senato vorrà certo apprezzare.

Presidente. Leggo il testo della legge (*Vedi infra*). È aperta la discussione generale.

Senatore Saracco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Saracco. Signori Senatori. Sdegnando di scegliere altro campo di difesa personale, quando si può aver l'onore di parlare da questi banchi, ho considerato con molta impazienza che venisse questo giorno nel quale potessi, secondo le forze del povero mio ingegno, ragionare sopra la condizione delle finanze e del Tesoro nazionale, onde avrei tratto opportunità a protestare contro pazze dicerie e maligne insinuazioni sovra taluni de' miei intendimenti finan-

ziari, le quali domando ancora a me stesso come abbiano potuto acquistare apparenza di credito presso gli uomini onesti.

Ma la condizione che oggi viene fatta al Senato di prendere cognizione e rendere il voto, seduta stante, sovra un progetto di legge che nell'altro ramo del Parlamento diede luogo ad amplissima discussione, mi costringe molto a malincuore al silenzio, conciossiachè la grave materia della finanza non comporti di essere trattata leggermente, e domandi piuttosto una seria, ampia e pacata discussione. Però se a voi piacesse concedermi pochi minuti d'attenzione, chiederei in cortesia di poter dire brevemente e molto succintamente, a difesa di un'opinione personale indegnamente snaturata, quale sia, o per meglio dire, come io intenda questa riduzione d'interesse a cui vorrei sottoporre (e penso che non si dorrebbero affatto) i portatori degli effetti pubblici dello Stato.

È mio antico e profondo convincimento che sino a quando i capitali investiti in cartelle del Debito pubblico procaccieranno ai portatori di questi titoli un interesse dell'otto almeno per cento, netto in realtà da ogni tassa di ricchezza mobile, che colpisce tutti gli altri valori, così che, pareggiate le condizioni, quest'interesse può salire al 9 e fin anche al 10 per 100 ed oltre, non è possibile affatto che noi ci possiamo indirizzare verso uno stabile e sicuro assetto delle nostre finanze. Ma questa a me par cosa altrettanto vera, che male possiamo aver fede di vincere, od almeno di modificare sensibilmente questa intollerabile, e starei per dire, impossibile condizione di cose, la quale nasce e si alimenta col deprezzamento di tutti i pubblici valori e mantiene l'interesse del danaro elevato artificialmente al di sopra di ogni ragionevole misura, se al di fuori delle promesse dei Ministri, i quali vanno e vengono troppo spesso da quei banchi, e meglio che in parole, non avremo provato coi fatti che sappiamo e vogliamo, ed abbiamo i mezzi che bastano per avvicinarci grandemente a ristabilire almeno un temporaneo equilibrio tra le entrate e le spese; e non avremo per ciò stesso scongiurato i pericoli sempre rinascenti di nuove e più disastrose emissioni dei titoli del Debito pubblico.

In altri termini io sono profondamente convinto che, pur volendo domandare all'imposta onde coprire una parte un po' cospicua del nostro disavanzo normale, non altrimenti sia lecito fare questo grande esperimento sul corpo della Nazione se al tempo stesso non si prendono le misure necessarie a rassodare il credito pubblico; e richiamando i capitali verso le fonti naturali della produzione, non avremo aperto la via agli onesti guadagni, frutto legittimo dell'industria e del lavoro, e non avremo sovra tutto rialzate le sorti della proprietà fondiaria, che abbiamo la strana pretesa di voler colpire ad ogni tratto con nuove gravanze, quando ad ogni giorno il deprezzamento cresce, e la produzione fatalmente si rallenta. Per me adunque il problema finanziario sta posto in questi termini: •

per virtù di serii, efficaci, ed occorrendo radicali provvedimenti, o per virtù fors'anco di un più accennato indirizzo politico del Governo, la rendita pubblica si potrà rialzare da questo discredito in cui è caduta, *cosicchè il capitale che venga ad essere impiegato nell'acquisto di effetti del Debito pubblico si troverà ridotto per necessaria conseguenza ad un saggio assai più ragionevole e giusto*, ed allora la salute delle finanze si potrà veramente dire, e diverrà in breve un fatto compiuto. Se invece nuove spese avessero mai da sopravvenire, le quali dovessero assorbire e neutralizzare i benefizi della promessa riduzione nelle spese; se le imposte nuove dovessero senza frutto logorare le forze del paese, ed inaridire forse anche le fonti della produzione; se mai il credito pubblico dovesse, malgrado le nuove gravezze, rimanere così depresso come oggi è: ciò che avverrà sicuramente se ancora non sarà lecito intravedere quel giorno nel quale le fitte nebbie, che si sono addensate sull'orizzonte finanziario si possono felicemente diradare, oh! allora, o Signori, soffrite che io dica quel che sento, allora si dovrebbe disperare davvero di poter rialzare l'edificio finanziario della patria.

Ma questo non può avvenire, e certo non avverrà; ma il partito moderato, il quale tenne sino ad ora e vorrei che ancora rimanesse al Governo della cosa pubblica in Italia, saprà informare la sua condotta ai bisogni ed alle esigenze di una situazione, della quale diciamo schietto, o Signori, è tenuto risponsale in faccia alla Nazione; se manca ad esso il coraggio delle grandi risoluzioni, permettete che lo dica francamente, il partito moderato non ha più ragione per mantenersi al governo della cosa pubblica. Se voi non osate, il potere compete di diritto ad altri uomini, che abbiano questo coraggio, ed avranno per avventura l'insigne onore di salvare la patria.

Imperocchè, o Signori, le condizioni delle finanze sono gravi sì, e potranno divenire anche più gravi, se ancora si indugi ad apprestare i rimedi che sieno pari ai bisogni; ma l'avvenire del paese è tuttavia intero nelle nostre mani, e solo che vogliamo, e fortemente vogliamo, i destini della patria si compiranno senza detrimento dell'onore e della fede italiana. Io mi arresto, perchè i nostri momenti sono numerati. Il Senato mi terrà conto delle riserve che faccio, e delle ragioni che mi spinsero a presentare queste brevi e leali spiegazioni. Intanto mi tengo lieto di deporre nell'urna il mio primo voto, che sarà voto di approvazione e di fiducia.

Senatore Martinengo Giovanni. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo Giovanni. Incaricato, qualunque con impari forze, del mandato di sostenera in questo recinto la proprietà fondiaria quale rappresentante della medesima io non posso a meno di dichiarare che darò il voto per l'esercizio provvisorio per semplice e pura necessità amministrativa, ben

lunghi con questo voto di significare la mia adesione al sistema finanziario, che io temo di vedere iniziato.

Da questo sistema, per quanto mi è dato conoscerne al punto in cui siamo, io desumo un solo fatto, ed è che esso si scosta da quanto tutti i ministeri precedenti trovarono necessario, di non più aggravare la proprietà fondiaria, perchè già di troppo oberata.

Il sistema nuovo che fra poco noi dovremo esaminare, invece aggrava la sua mano quasi unicamente sulla proprietà fondiaria, ed in molteplici modi, che io quasi direi intollerabili.

Per queste ragioni io ho creduto mio dovere, senza intendere con questo di menomamente pregiudicare l'opinione altrui, dichiarare che il mio voto non sarà che un semplice atto di pura necessità amministrativa.

Presidente. Se nessuno ulteriormente domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Senatore Tecco. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Tecco.

Senatore Tecco. Non è che per fare una semplice dichiarazione, che ho chiesto di parlare, perchè crederei di tradire la mia coscienza, se dando il mio voto per necessità amministrativa si potesse interpretare per un voto approvativo del sistema politico, da cui, come già ho avuto occasione di dire al Senato, ripeto essenzialmente la tristissima condizione delle nostre finanze; sistema politico dal quale, se continua, temo pur troppo che verremo ad un'ignominiosa rovina.

Questo è ciò cui ho creduto di dover dire per iscarico della mia coscienza.

Infatti io ho assistito alle discussioni che ebbero luogo nell'altro ramo del Parlamento, e devo dire che rimasi stupefatto nel vedere che molte cose, le quali non avrei creduto esistessero in realtà, esistono pur troppo. Quando ho veduto che quella cessazione d'intervento che era stata messa avanti all'epoca, che non è molto lontana, allorchè si presentò la troppo famosa Convenzione del 15 settembre alla nostra approvazione, quella cessazione d'intervento che era stata tanto esaltata dalla bocca dei signori Ministri; che aveva formato argomento di un elegantissimo discorso del relatore del nostro Ufficio; quando io vedo a che cosa si risolve questa cessazione d'intervento; quando vedo che dopo aver fatto accettare al Ministero una dichiarazione la quale è assolutamente contraria al Plebiscito, a tutto quello insomma che forma il fondamento del nuovo nostro Stato, domando io: dove siamo? Non vediamo noi che se le truppe francesi si ritirano da Roma, già si prepara un altro corpo formato in Francia, e comandato da ufficiali francesi che andrà a surrogarle? Non vediamo che non vi sarà altra differenza se non che questo avrà da essere pagato col denaro che somministriamo allo Stato Pontificio? Tutto ciò non potrei certo considerare che come cosa estremamente grave, pericolosa. Per conseguenza, io lo ripeto ancora, tradirei la mia coscienza se il voto, che naturalmente debbo dare per la con-

tinuazione dell'amministrazione, potesse credersi come menomamente approvativo del sistema politico in cui si persiste. Ecco quanto desideravo di esporre al Senato.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Le osservazioni fatte dagli onorevoli precopinanti essendo unicamente esplicative dei loro voti non offrono per vero materia a discussione. Solamente osserverei al signor Senatore Martinengo, il quale parlava come rappresentante della proprietà territoriale in Italia, che il Ministro delle finanze si permette di onorare in lui un Senatore del Regno, ma non ammette, nè concede col suo silenzio, che le cose dette da lui siano veramente ad aversi come dette da un rappresentante della proprietà territoriale in Italia.

Trattandosi di allusioni a leggi che sono presentate all'altro ramo del Parlamento, io mi guarderò bene dallo scendere a considerazioni e disamine particolari. Amo però assicurare il Senato, che colui che ha l'onore di parlare ai suoi colleghi in questo momento, non ebbe menomamente intenzione di arrecare danno alla proprietà territoriale in Italia. Egli sa anzi, che l'agricoltura è la principalissima delle industrie nostre, ed ha la coscienza di fare proposizioni, le quali potranno forse tradire queste sue intenzioni, ma non saranno mai ispirate da propositi diversi.

Neppure entrò in discussione relativamente a ciò che diceva l'onorevole Tecco, avendo egli manifestato semplicemente alcune sue private opinioni sull'ingerenza politica del Ministero, senza chiedere a questo ramo del Parlamento, che si pronunciasse sopra alcune sue proposizioni, essendosi limitato ad esporre unicamente le sue particolari opinioni. Pure anche a questo riguardo informerò il Senato che il fatto a cui l'onorevole Tecco ha voluto alludere, non è nei termini in cui egli lo ritiene. Dichiarazioni ufficiali mettono in grado il Ministero di assicurare, che sebbene sopra un punto di territorio francese facciasi raccolta di uomini che possono servire in uno Stato italiano che non fa ancora parte del Regno, il Governo francese è, come Governo, estraneo alla formazione di quel corpo.

Dotte brevemente queste cose da parte del Ministero, confido che il Senato vorrà senz'altro passare alla votazione della legge.

Presidente. Se più non si domanda la parola, si intenderà chiusa la discussione generale, e si passerà a quella degli articoli.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto il mese di aprile 1866 a riscuotere le entrate, tasse ed imposte di ogni genere, in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le tariffe vigenti nel 1865, ed a pagare nella misura stabilita dal progetto di bilancio del 1866 pre-

sentato al Parlamento con le modificazioni posteriori, le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettano dilazione, o quelle che dipendono da leggi od obbligazioni anteriori. »

Chi approva quest'articolo voglia sorgere.

(Approvato)

Art. 2.

« È confermata la facoltà accordata al Ministro delle finanze coll'articolo 2 dell'a legge 21 dicembre 1864, N. 2065, di emettere buoni del Tesoro fino alla somma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo crederà più opportuno, e che dovrà esser noto al pubblico. »

Chi intende approvare l'art. 2°, si alzi.

(Approvato)

Ora si procederà allo squittinio segreto su questa legge, e su quella stata discussa ieri per l'estensione agli ufficiali della già Marina delle Due Sicilie del beneficio della legge 26 marzo 1865.

(Il Senatore Segretario Manzoni Tommaso fa l'appello nominale)

Prego i Signori Senatori a non allontanarsi dall'Aula, perchè dopo questa votazione si discuterà la legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture.

Risultato della votazione :

Sull'esercizio provvisorio dei bilanci per il bimestre marzo e aprile.

Votanti	87
Favorevoli	85
Contrari	2

Il Senato adotta.

Estensione agli ufficiali della già Marina delle Due Sicilie del beneficio della legge 26 marzo 1865:

Presenti	87
Votanti	85
Favorevoli	80
Contrari	5
Astenuti	2

Il Senato adotta.

Secondo l'ordine del giorno viene in discussione il progetto di legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture.

Domando al signor Ministro se accetta gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale.

Ministro dell'interno. Li accetto.

Presidente. La discussione dunque si farà sul progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore Montezemolo. Domando la parola.

Presidente. Prima darò lettura del testo del progetto di legge.

Art. 1.

« Le Sotto-Prefetture del Regno sono soppresse. »

Art. 2.

« Le attribuzioni affidate attualmente dalle varie

leggi ai sotto-Prefetti come capi di Circondario sono concentrate nei Prefetti. »

Art. 3.

« Il Governo del Re potrà, dove e quando le condizioni topografiche, la distanza dal centro, e lo stato della pubblica sicurezza lo richiedano, delegare temporaneamente tutte o parte delle incombenze attualmente affidate ai Sotto-Prefetti a Commissari governativi, destinandovi funzionari di grado non superiore a quello di Consigliere di Prefettura. »

« La circoscrizione e costituzione di questi circondarii, i quali in ogni caso non potranno eccedere i trenta, verrà fatta con Decreto Reale. »

Art. 4.

« Le spese del locale e mobilia tanto per l'ufficio, quanto per l'alloggio di questi Commissari governativi restano a carico della Provincia. »

Art. 5.

« Le operazioni della leva si faranno per Provincia, la quale per questo servizio potrà essere divisa in distretti costituiti per Decreto Reale. »

« In questo caso la Sessione ordinaria per l'esame definitivo e per la designazione degli iscritti di ciascun distretto sarà tenuta nel Comune che verrà dallo stesso Reale Decreto indicato. »

Art. 6.

« Per questo oggetto il Consiglio Provinciale di Leva sarà diviso in altrettante Sezioni quanti saranno i distretti. »

« Ciascuna Sezione sarà composta di un Presidente, che sarà il Prefetto od un Consigliere di Prefettura da lui designato, di due Consiglieri Provinciali preventivamente designati dallo stesso Consiglio Provinciale, e di due ufficiali superiori dell'esercito o capitani, delegati dal Ministero della guerra. »

« Vi saranno altresì in ogni Prefettura altrettanti impiegati incaricati delle funzioni di Commissario di Leva quante sono le Sezioni del Consiglio di Leva. »

Art. 7.

« Terminata la Sessione ordinaria, di cui nel precedente articolo, tutte le altre operazioni attribuite ai Consigli di Leva saranno disimpegnate nel Capoluogo della Provincia e dalla Sezione principale. »

Art. 8.

« Sono soppressi i Consigli circondariali di sanità stabiliti dalla legge 20 marzo 1865 All. C., e le loro funzioni saranno esercitate dai Consigli sanitari provinciali. »

« Sono pure soppressi i Commissari del vaccino stabiliti dalla legge 26 novembre 1859, e le loro funzioni saranno esercitate dai vice-Conservatori del vaccino. »

Art. 9.

« Sono soppressi gli Uffici di Questura di Bologna, Catania, Livorno e Messina. »

« Presso le Prefetture di queste città potrà nominarsi un secondo Consigliere Del-gato. »

Art. 10.

« I funzionari che, per effetto della presente legge saranno collocati in disponibilità, ne potranno godere i benefici per quattro anni. »

Art. 11.

« È data facoltà al Governo d'introdurre fra diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli Provinciali, dei Consigli Comunali specialmente interessati e del Consiglio di Stato. »

Art. 12.

« La presente legge andrà in vigore il primo giorno del semestre successivo alla sua promulgazione, dal qual tempo saranno abrogate tutte le disposizioni legislative contrarie alla medesima. »

La parola è al sig. Senatore Montezemolo.

Senatore **Montezemolo**. Furono trasmesse all'Ufficio Centrale, incaricato dell'esame di questa legge, varie petizioni, di cui ho l'onore di dar notizia al Senato.

La città di Pallanza comunica all'Ufficio Centrale una petizione con sette allegati ed una carta geografica per provare che dietro le condizioni geografiche ed economiche del paese, convenga che quella città sia elevata a Capoluogo di provincia in una nuova circoscrizione territoriale.

L'Ufficio Centrale ha concluso che questa petizione dovesse trasmettersi al Ministero dell'interno per essere presa in considerazione qualora occorra di riformare l'attuale circoscrizione.

Il Sindaco di Mondovì, a nome della Giunta Municipale, domanda che, tenuto conto del considerevole numero di abitanti di quel Circondario e delle gloriose sue tradizioni, sia il medesimo, nell'attuazione della legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture, eretto in Provincia.

Il voto della Giunta Municipale di Mondovì non potendo venir soddisfatto che colla proposta di una nuova legge, e l'Ufficio Centrale non avendo mandato per prendere questa iniziativa, propone di trasmettere questa richiesta al Ministero dell'interno per quei riguardi che possa meritare quando occorra di toccare alla giurisdizione provinciale.

La Giunta Municipale di Corleone, Calabria Ultra II, domanda pure che, stante la scarsità delle comunicazioni in quel Circondario, quella città sia fatta centro di una circoscrizione amministrativa. Le stesse conclusioni furono pronunciate dall'Ufficio Centrale in ordine a questa petizione, che tende ad un medesimo scopo.

Il Consiglio Comunale di Vallo nella Lucania domanda che nell'attuazione della presente legge sia tenuto conto dell'importanza di quel Comune per stabilirvi un Commissariato governativo. L'Ufficio Centrale propone pure il rinvio di questa petizione al Ministero per l'apprezzamento delle condizioni di quel paese nella designazione dei Commissariati.

Da Monteleone di Calabria varii abitanti mandano una petizione al Senato, in data del 20 febbraio, chiedendo che quella città sia elevata al grado di capoluogo di provincia, e appoggiano la domanda con citazioni di fatti storici e con considerazioni geografiche. L'Ufficio Centrale ripete le istesse conclusioni che ha manifestate a proposito delle altre petizioni che hanno eguale intento.

La città di Biella domanda che la legge sulla soppressione delle Sotto-Prefetture sia respinta dal Senato. L'Ufficio Centrale non ha conclusioni da prendere su questa petizione, il cui esito dipende dal voto che seguirà la discussione che sta per cominciare.

La città d'Albenga fa la stessa domanda, e le stesse conclusioni furono quindi prese dall'Ufficio Centrale.

Il Sindaco di Livorno, a nome di quella Giunta Municipale, domanda che in quella città sia conservata la Questura.

L'Ufficio Centrale non ha conclusioni a prendere, stante che nel voto del Senato sta l'esito della petizione.

Finalmente l'avvocato Granata Giambattista delegato di Circondario, in disponibilità, domanda che i funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno, posti in disponibilità dal 1 gennaio 1865, alli 30 giugno 1866, per soppressione d'ufficio o variazione dell'organico, siano ammessi al beneficio portato dall'art. 10 della presente legge.

L'Ufficio Centrale propone di trasmettere la petizione al Ministro dell'Interno affinché, appurate le condizioni di fatto, prenda poi in ordine a questa categoria di impiegati i provvedimenti che saranno di ragione e di legge.

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore Menabrea. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Signori! Io non sorgo a combattere la legge che è attualmente sottoposta all'esame del Senato, ma voglio parlarvi della convenienza di prorogare questa discussione per i motivi che io sono per esporvi.

Io intendo che il sig. Ministro sia stato spinto alla presentazione di questa legge da un'opinione generalmente manifestata sulla opportunità di sopprimere le Sotto-Prefetture, e anche per la considerazione dell'economia assai ragguardevole che ne dovrebbe derivare per le finanze dello Stato. Ma questa questione della soppressione delle Sotto-Prefetture non è isolata, e si collega intimamente con altre questioni relative all'ordinamento generale dei servizi dello Stato.

Ed invero, o Signori, io osservo anzitutto che la legge proposta ha per effetto immediato l'abolizione dei Circondarii, che sono contemplati nella legge provinciale ultimamente votata dove all'articolo 1 è detto: *il Regno si divide in Circondarii, Mandamenti e Comuni.*

Ora colla legge in discussione e specialmente coll'interpretazione data dal progetto della Commissione è evidente, che i Circondarii attuali sono in generale soppressi, perchè io veggio che all'articolo 3 del progetto dell'Ufficio Centrale è detto: *la circoscrizione e costituzione di questi Circondarii, i quali in ogni caso non potranno eccedere i trenta, verrà fatta con Decreto Reale;* il che significa, sconvolgimento generale nella circoscrizione dei Circondarii. Ciò posto, io credo che la relazione ministeriale non sia del tutto esatta, quando alla pagina terza, dice: *un Circondario è un compartimento privo di rappresentanza sua propria e di proprii interessi.* Contrariamente a tale sentenza, io veggio nella legge sopra le opere pubbliche, che il Circondario è chiamato specialmente a costituire un consorzio per le opere marittime. Ora se voi togliete i Circondarii colla legge attuale, è evidente che sparisce anche quel consorzio che la legge sopra le opere pubbliche vuole stabilire per le opere marittime.

Io osservo inoltre che molti dei nostri ordinamenti sono appoggiati direttamente sopra l'esistenza dei Circondarii.

Io parlo, per esempio, dell'ordinamento giudiziario. I Tribunali di prima istanza costituiscono per così dire la giurisdizione del Circondario. Lo stesso può dirsi dei Comandi militari.

Mi pare che il sig. Ministro della guerra, stando a quanto ha dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, stia studiando se debbansi sopprimere i Comandi militari, per adottare il sistema francese di Comandi di subdivisione, oppure se convenga conservarli; ma intanto questa questione non è sciolta ancora.

Io non credo poi che dalla abolizione delle Sotto-Prefetture possa derivare tutta quell'economia che se ne aspetta, poichè si vedrà all'atto pratico che crescendo l'attribuzione dei Prefetti, forse bisognerà aumentare in proporzione maggiore gli impiegati attuali, ed accrescere le allocazioni fatte ai Prefetti.

Inoltre io credo che nemmeno le attribuzioni attuali nei Prefetti sieno ben definite od almeno bene stabilite.

Io ho avuto l'occasione di percorrere alcune parti remote delle provincie dello Stato, e debbo con vivo mio rincrescimento dire che l'azione del Governo, per meglio dire l'azione del Prefetto, si estende, nella massima parte dei casi, poco al di là della circonferenza della città in cui siede il Prefetto medesimo.

Nel sistema dell'ordinamento in vigore, quel Magistrato difficilmente può muoversi dalla sede del capoluogo di provincia; ed in conseguenza la sua azione

al di fuori è limitata assai. Mentre invece in Francia il Prefetto ha azione non solo politica, ma anche economica, e morale; il Prefetto si trasporta in tutti i luoghi del suo distretto; non passa anno che non abbia fatto il giro del dipartimento, e che non si sia messo in relazione coi principali personaggi, e non abbia studiato i principali Interessi del dipartimento medesimo.

Io riconosco che una tale diversità d'influenza dipende in parte dai pochi mezzi di cui dispongono i nostri Prefetti, e colle nuove attribuzioni che loro si vorrebbero dare la loro azione sarà ancora proporzionalmente minorata; per cui anzichè togliere le spese di rappresentanza, bisognerà aumentarle salvo a trasformarne l'uso specialmente per agevolare ai Prefetti la conoscenza delle loro rispettive provincie.

Eppure malgrado questa inferiorità rispetto ai Prefetti francesi, convien dire che proporzionatamente alla popolazione del Regno, l'amministrazione delle nostre provincie costa qualche cosa di più di quello che costi in Francia, e nel Belgio.

Ed invero io trovo per esempio che in Francia la spesa di amministrazione dipartimentale costa 31 centesimi mediamente per ogni abitante; nel Belgio costa 29 centesimi e mezzo, ed in Italia 31 centesimi e mezzo, cioè mezzo centesimo di più per abitante. La differenza di spesa è poca, ma la diversità di potenza, di azione è grande a detrimento del nostro ordinamento.

Conchiudo da ciò che vi è da studiare il nostro sistema di amministrazione provinciale in modo da ricavare maggiore utile dalle spese che importa.

Ciò detto, Signori, io credo che sarebbe forse più conveniente e più utile di rimandare la discussione di questa legge sino a quando il Ministero presenterà un piano generale di ordinamento di tutte le amministrazioni, che hanno sede nelle provincie, sia giudiziario, sia militare, sia principalmente circa all'amministrazione interna delle Prefetture.

Per questi motivi stimerei utile assai che al Senato fosse affidato l'esame di un complesso di leggi tra loro coordinate che avessero per oggetto l'ordinamento dei servizi provinciali, nel mentre che l'altro ramo del Parlamento si accinge allo studio delle leggi finanziarie il di cui esame deve essere iniziato nel suo seno.

Così non si correrebbe il rischio di votare una legge la quale non essendo coordinata con quelle che verrebbero posteriormente presentate, potrebbe poi richiedere nuove modificazioni; per cui invece di migliorare la condizione dell'amministrazione questa sarebbe in qualche modo turbata da tali mutamenti.

Io sottopongo queste osservazioni al Ministero dichiarando che non è menomamente mio pensiero di muovere opposizione. Ma io sono unicamente spinto dal desiderio che il Senato venga a concorrere col Ministero per migliorare la condizione delle nostre amministrazioni, e ad avere un sistema di cui tutte le parti sieno unite fra loro, onde giovare tanto al

bene dell'amministrazione, quanto alle economie che si possono sperare dalle finanze.

Spero che il Ministero vorrà accogliere questo pensiero, e forse troverà che la mia proposta non è immeritevole di essere presa in qualche considerazione.

Presidente. Il Senatore Menabrea proporrebbe adunque la sospensione della discussione di questo progetto di legge.

Senatore Menabrea. Io pregherei il sig. Ministro a volere esprimere il suo parere a questo riguardo. Io parlò qui nell'interesse generale onde avere un sistema bene coordinato di leggi amministrative. Esaminando così il complesso di queste leggi o di questi concetti, si scorderà meglio la connessione che hanno tra di loro, e si arriverà ad un ordinamento più logico dal quale si potrà rilevare maggiore vantaggio sia per l'economia delle spese, sia per la regolarità dell'amministrazione.

Ministro dell'Interno. Le difficoltà messe innanzi dall'onorevole Senatore Menabrea, e quella stessa questione pregiudiziale che esso proponeva, il Ministero le avea ponderate, e non altrimenti era addivenuto alla presentazione del progetto del quale ora si tratta, so non dopo essersi convinto, che le Sotto-Prefetture riguardo all'amministrazione generale delle provincie e dei comuni, formavano un ente distinto, e potevano come tali essere considerate in una speciale proposta di legge. Vedeva il Ministero, che la legge generale ha un articolo il quale dice, che lo Stato si divide in provincie, circondari, e comuni, ma sapeva eziandio che riguardo all'amministrazione generale, quando una legge fosse venuta la quale avesse soppressi a questo riguardo i circondarii, certamente questa divisione non istava più senza che perciò avessero dovuto le altre circoscrizioni menomamente soffrirne, e senza che alcuna confusione avesse dovuto ingenerarsi nei rapporti tra la circoscrizione più ampia, che è la provincia, e la circoscrizione meno ampia, che è il comune. L'onorevole Menabrea, avvertiva, che vi sono tuttavia certi pubblici servizi per cui venne creato anche nel circondario un ente amministrativo all'infuori di quanto accennano i disposti del progetto di legge di cui ora si tratta.

Non lo nego: ciò vuol dire, che quella circoscrizione la quale si riferisce a questa specialità di servizio pubblico seguirà a rimanere, perchè non vi sarà disposto di legge che la elimini, il che non toglie, che possa il circondario, come Sotto-Prefettura, essere soppresso in quanto ha tratto all'amministrazione generale della provincia.

L'onorevole Menabrea aggiungeva, che forse il discutere ora questo progetto poteva essere anche per qualche rispetto, pericoloso, e accennava ad una imperfezione in cui sono ora gli ordinamenti, che riflettono tanto l'amministrazione, quanto le attribuzioni dei Prefetti.

Veramente potrei osservare a questo riguardo, che forse non sarebbe fuori di luogo il supporre, che sia questa imperfezione un effetto appunto dell'esistenza delle Sotto-Prefetture quali si trovano, il qual effetto

in più circostanze può recare una specie di confusione tra le attribuzioni dei Prefetti e le attribuzioni dei Sotto-Prefetti, per cui non sarebbe a meravigliare se si avverasse questo fenomeno, che cioè allorché fossero tolte di mezzo le Sotto-Prefetture, si riconoscesse che le attribuzioni dei Prefetti, poste in rapporto diretto coi comuni della provincia non sono tanto imperfette e manchevoli come l'onorevole Menabrea faceva notare.

Io credo, che vi sieno altre molte cose a fare riguardo all'amministrazione delle provincie, e stimo che meriti molto riguardo la proposta di cui tanto si è preoccupata anche la pubblica opinione, e di cui già fu cenno nel Parlamento, per cui venga concentrato nell'ufficio dei Prefetti il complesso dei servizi tutti governativi, al quale concetto accennava pure la diligentissima relazione dell'Ufficio Centrale.

Ciò non toglierebbe però che gli studi a questo proposito fossero fatti, e che fosse il Ministero posto quanto prima in grado di sottoporre al Parlamento un altro progetto di legge a questo proposito. Certo il Ministero era convinto di potere indipendentemente da tutte queste materie proporre, che intanto venisse sancita una proposta di legge relativa alla soppressione delle Sotto-Prefetture.

Il Ministero però deve dichiarare al Senato, che egli non si oppone in modo assoluto alla questione pregiudiziale, la quale vien posta innanzi dal Senatore Menabrea, e si rimette in ciò pienamente alla saviezza del Senato.

Il Ministero poi prende quest'occasione per dire il modo e gli intendimenti con cui ha posto innanzi questo progetto. Sembrava richiesta dallo stato delle cose più ancora che dall'opinione pubblica, una semplificazione dell'amministrazione generale; il Ministero ha quindi creduto debito suo (e lo ha riconosciuto lo stesso Senatore Menabrea quando confessò che si poteva formulare la proposta, d'un sistema anche parziale, poichè non contraddiceva allo stato delle cose che doveva rimanere), di sottoporre questo progetto al Parlamento non appena poté compierlo. Ma se il Senato credesse di attendere che venga intanto presentata qualche altra proposta in materia di ordinamento amministrativo, che non tarderebbe a presentarsi, e che verrebbe contemporaneamente discussa e sancita colla proposta della quale si tratta, il Ministero, ripeto, non vedrebbe ragione di opporsi recisamente.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Io veggio con soddisfazione che non sono molto lontano dalle idee espresse dall'onorevole Ministro dell'Interno, poichè egli ha dichiarato i motivi che lo hanno indotto a presentare il progetto di legge, senza però respingere in modo assoluto la questione pregiudiziale che io movevo; nell'interesse generale dell'amministrazione egli riconosce, che a questa legge debbono far seguito disposizioni amministrative le quali tutte tenderanno a coordinare

il servizio dello Stato in un sistema più normale; e in conseguenza egli riconosce che forse sarebbe opportuno che tutte queste leggi fossero studiate assieme onde la correlazione delle loro varie parti fosse più manifesta. A questo riguardo anch'io non faccio che rimettermi a quanto deciderà il Senato, perchè non vorrei esser solo a fare una proposta esplicita, se non sarà appoggiata.

Alcuni Senatori. Faccia la proposta.

Senatore **Menabrea**. Allora io faccio addirittura la proposta, ben inteso che non intendo, se sarà rigettata, di respingere questa legge, sulla quale non voglio per ora dichiarare la mia opinione, ma solo rimandarne la discussione ad altra epoca; pregando ad un tempo il Ministero di voler presentare al Senato un complesso delle disposizioni amministrative che debbano tener dietro alla riforma che attualmente è in discussione.

Presidente. Prego il Senatore Menabrea a formulare la sua proposta.

Senatore **Montezemolo**, *Relat.* Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore **Montezemolo**, *Relatore*. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare che dal momento che una questione pregiudiziale è proposta da un Senatore, e che il Ministero che ha presentato il progetto vi acconsente, l'Ufficio Centrale si mantiene assolutamente neutro e non intende di pronunziarsi sopra tale questione.

Ministro dell'Interno. Il Ministero si è bensì rimesso alla saviezza del Senato, mostrando il desiderio però che la discussione abbia luogo.

Presidente. Il signor Ministro non si oppone dunque all'a sospensione, ma esprime il desiderio che si faccia una discussione.

Ministro dell'Interno. Credo che possa, malgrado i concetti enunciati dal Senatore Menabrea, avere luogo una discussione.

Presidente. In sostanza il Ministero non accetta la sospensione, ma solo si riferisce alla saviezza del Senato.

Senatore **Giovanni Martinengo**. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanni Martinengo**. A fronte della dichiarazione del signor Ministro, il quale si rimette alla saviezza del Senato, sulla opportunità dell'aggiornamento della legge che ci occupa, io mi permetto di osservare, che è da molto tempo che nel paese si attendono e si invocano economie; e che allorché si viene a trattar di economie, da qualunque parte esse vengano, insorgono sempre mille difficoltà e dubbi a tal punto, che in verità non si potrebbe più accagionare il Ministero se non ne facesse, se non pensasse ormai più a proporre.

Quanto poi all'aggiornamento di questa legge..... osserverò esservi un altro non lieve inconveniente, ed è che quando noi verremo ad un'organizzazione generale, noi scovolveremo pressochè tutto l'edifizio amministrativo ad un tempo, e porremo sul lastrico un tal numero d'impiegati, che non potremo più li-

mitarci ad estendere a 4 anni i beneficii delle aspettative, ma bisognerà piuttosto salire sino ad un decennio e più, e con ciò le economie spariranno.

Io credo che il presente progetto di legge sia stato preceduto dall'esame di un intero sistema, di un complesso di leggi amministrative, delle quali questa non è che il principio. Il Ministero ci ha detto che con esso sarebbesi semplificata l'amministrazione, ed io ne divido in ciò l'opinione, e credo quindi cosa utile e vantaggiosa ed anche urgente, che noi lo accettiamo salve talune modificazioni per trarne anche quale accessorio tutte quelle economie di cui è suscettibile, per le quali ragioni mi oppongo alla sospensione, non essendovi ragione di ritardare al paese una legge di utilità economica ed in pari tempo sviluppatrice del principio liberale del Governo della nazione per se me lesima.

Presidente. La parola è al Senatore Pasolini.

Senatore Pasolini. Signori Senatori, poichè l'onorevole Ministro accetta la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Menabrea, io prendo la parola per appoggiarla; ma per ciò fare, mi è necessario entrare alcun poco nel merito di questo progetto di legge; prego il Senato a permettermelo.

Innanzitutto, questa non è legge di economia. Chiaro è, che il Governo vuole essere costituito nel miglior modo possibile.

Io credo che veramente quando furono dapprima instituite le sotto-Prefetture, siasi forse introdotta qualche superfluità di spese e di impiegati; ma qui non si tratta di risecare spese superflue, sibbene di togliere intieramente un'istituzione.

Questa dunque è una vera legge riformativa del Governo; ed io ho letto nella Relazione dell'onorevole Ministro, e in quella dell'Ufficio Centrale, che una Commissione è incaricata di fare studi sopra tutto l'ordinamento interno.

Ora meglio e più facilmente s'intendono e si discutono queste leggi quando si considerano nel loro complesso e si scorge la corrispondenza e l'efficacia delle vario parti, che prendendone una parte isolata.

Poi questi parziali mutamenti sono facilmente seguiti da altri cambiamenti, sicchè per cambi e ricambi si finisce poi coll'ingenerare un vero turbamento negli affari amministrativi.

Il carattere principale di questa legge, a mio avviso, si è di essere legge di dicentrimento e di libertà; perchè io credo che il vero e proprio dicentrimento non consista nelle attribuzioni che un Ministro delega ad un Prefetto o ad un'altra Autorità a lui subordinata; ma credo che il vero e proprio dicentrimento consista in ciò che il Governo si spoglia di alcune sue attribuzioni, o le abbandona agli aventi interessi, cioè al paese, all'Autorità elettiva del paese.

Se io prendo a considerare il nostro sistema amministrativo, intendo la gerarchia e le funzioni che emanano dal Ministro dell'interno, io credo di non andare errato affermando, che è foggiato alla maniera francese, per conseguenza centralizzatore.

In questo sistema il Sotto-Prefetto è l'anello col quale il Governo giunge fino alle più remote parti del paese, a quelle parti che son più lontane dalla sua diretta influenza. Le funzioni del Sotto-Prefetto sono amministrative e politiche; trovo che altri distinse assai bene i modi con cui quelle si esercitano, in tre classi, in tre categorie, cioè, di trasmissione, di informazioni e di sorveglianza.

Quanto alla prima, non vi è osservazione a fare; la sua surrogazione è molto facile; quanto alle altre due, la semplice enunciazione loro mi pare che abbastanza ne spieghi il concetto; se non che in quella parola *sorveglianza*, è necessario avvertire che si contiene tutta quella parte di sagge e profittevoli iniziative che deve avere lo stesso Prefetto nella sua Provincia. Difficile è enumerare i modi con cui questa si esplica; ne accennerò alcuni: studiare i bisogni dei Circondarii, promuovere i consorzii utili per ragioni di acque e di strade; temperare con providi consigli il trasmodare delle parti, incoraggiare ai Pubblici Uffici i timidi, i restii, sebbene valenti; in una parola tutto quello che l'Ufficio Centrale mi pare che abbia detto con una frase opportuna, essere norma e direzione ai cittadini nei tempi ordinarii, e centro di riunione nei tempi procellosi; queste cose sono in gran parte fatti che la persona adempie. Il Prefetto è già molto legato dai suoi doveri amministrativi alla sua sede; là colle sue personali aderenze può facilmente acquistare quelle cognizioni di persone e di cose che servono all'adempimento di questi suoi doveri, ma se nella provincia ha più città, e soprattutto se popolose, io credo che molto difficilmente egli potrà riuscire ad adempiere bene tutto il suo ufficio. Ora tolti i Sotto-Prefetti, chi li sostituirà? Io credo che nel presente ordinamento non sia il caso di parlare dei delegati di Pubblica Sicurezza. Ai Sotto-Prefetti si sostituiranno i cittadini, i Sindaci. Sì, i Sindaci sorretti dalla pubblica opinione, aiutati dalla cooperazione dei buoni cittadini si porranno invece, non direi de'Sotto-Prefetti, ma di quella azione governativa che i Sotto-Prefetti debbono esercitare: dico i Sindaci, non perchè hanno nomina regia, e perchè nella legge hanno speciali funzioni governative a loro demandate, ma dico, perchè tolto il rappresentante del Governo, che in queste secondarie città è il Sotto-Prefetto, il Sindaco ha veramente un primato suo proprio, ha veramente un'autorità sua particolare, autorità però che si esercita coll'accordo e sotto l'influenza del Consiglio Comunale e de'suoi elettori.

Questa è l'opera di vero dicentrimento a cui accennava farsi per mezzo di questa legge.

Le principali città del Regno vantano veramente Sindaci che sono degni di qualunque altissimo ufficio, ma noi non ignoriamo che nelle città di provincia bene spesso la scelta del Sindaco è una delle cose più difficili. Noi sappiamo che quel peso, sebbene onorevole, si fa sempre più grave, e che quella responsabilità è più spesso sfuggita che cercata dai migliori, e quando i migliori si ritirano dagli incarichi pubblici, è cosa funesta pel consorzio civile. Ma è inutile, leggi di di-

centramento e ozio, e apatia di cittadini si contraddicono tra loro.

Io dubito che tolti i Sotto-Prefetti, non benissimo determinata rimanga l'azione dei Prefetti medesimi.

È vera l'osservazione che io ho sentito fare qualche volta in questo recinto, cioè che gli esempi dei paesi esteri sono accettati dagli oratori quando loro convengono per analogia, respinti per dissomiglianza, quando loro non convengono.

Ad ogni modo però mi pare possa dirsi senza timore di contraddizione, che in Francia abbiamo il modello di un sistema centralizzatore, in Inghilterra abbiamo quello del decentramento. È certo nell'Inghilterra non vi sono Sotto-Prefetti; ma io credo che sarebbe molto difficile trovare un'Autorità inglese la quale rispondesse a quella che noi chiamiamo Prefetto. Dico di più: credo che lo stesso Ministero dell'interno in Inghilterra sia assai diverso dal Ministero dell'interno nostro.

Egli è per ciò che io credo opportunissimo questo studio contemporaneo di tutte le riforme necessarie a farsi nel nostro sistema amministrativo.

Il modo speciale in cui si è ricomposta l'Italia, ha cresciuto la difficoltà del suo primo ordinamento, e gli stessi studi che da persone competenti sono stati fatti su quella materia, non sono sempre stati fatti coll'imparzialità necessaria, perchè scambiando le facilità che derivano dalle abitudini colle facilità che derivano dai sistemi, ognuno generalmente preferiva quello cui era abituato.

Intanto si sono fatte e rifatte varie leggi, si è parlato del decentramento; se ne è fatto, e poscia si senti il bisogno di ordinare il bilancio dello Stato col bilancio comunale e provinciale.

Gli è per questo che invoco che con un concetto sintetico si definisca perfettamente quali sono le attribuzioni che il Governo vuole a sè riservate e ai suoi agenti, il modo di loro scelta, il grado della loro responsabilità; desidero un riordinamento di tutte le varie forze che sono destinate specialmente alla tutela dell'ordine pubblico, e dirò anche, poichè questo spetta al Ministero dell'Interno, una chiara definizione dello scopo cui è destinata la guardia nazionale, sicchè essa non sia d'inutile aggravio ai cittadini.

Per me dunque questa legge è tale, che, chi vog'ia rafforzare il Governo, dargli una maggiore unità ed una forza maggiore di diffusione, non deve accettarla. Chi vuole il decentramento, chi vuole la più gran parte possibile del Governo del paese per se medesimo, la deve appoggiare e caldeggiare. Ma vi è un modo graduato di giungere al decentramento siccome è da determinare bene fin dove esso debba giungere. Poichè Ministero e Commissione si occupano di tutto ciò che ha rapporto all'ordinamento amministrativo del Regno, così io credo sia opportuno attendere il momento in cui tutte quelle disposizioni saranno presentate per poter dare un giudizio definitivo della legge.

Presidente. La parola è al sig. Ministro dell'interno.

Ministro dell'interno. lo aveva dichiarato di

fare omaggio al voto del Senato quando avesse creduto di prorogare la discussione di questa legge fino a quel punto in cui qualche altra legge relativa all'ordinamento amministrativo fosse stata sottoposta alle sue deliberazioni; questo io faceva e sentiva poter fare in seguito alle parole dell'onorevole Menabrea; ma dopo il discorso dell'onorevole Senatore Pasolini, il Ministero dichiara che gli è impossibile l'accettar più la questione pregiudiziale neppure in questo senso, nè accondiscendere a che venga comunque prorogata questa discussione; poichè l'onorevole Senatore Pasolini nel suo discorso sostanzialmente ha combattuto la legge, ed il significato del suo discorso non è già questo; indugiamò finchè ci sia proposto un sistema più completo; ma ha detto: indugiamo perchè questa è una legge la quale si fonda su principii che non sono ammissibili; e molte e molte furono le censure le quali vennero da lui fatte al progetto di legge che egli qualifica progetto tendente a decentrare, e che mi pare possa meglio qualificarsi, progetto tendente a semplificare l'amministrazione, poichè sono due cose molto distinte, il decentramento che io pure intendo come lo intende l'onorevole Pasolini, e la semplificazione dell'ordinamento amministrativo, a cui mira il progetto del quale ora si parla.

Quando l'onorevole Pasolini mostra di vedere in questo progetto non esatto il concetto delle funzioni le quali sono demandate ai Prefetti e Sotto-Prefetti; quando ritiene pernicioso la deliberazione per la quale venissero sopresse le Sotto-Prefetture tali quali sono, sostanzialmente viene a respingere il progetto medesimo, ed il Ministero non dovrebbe solo dividere la responsabilità di una proroga della discussione, ma accettando la proposta, verrebbe a condividere la responsabilità di un fatto tendente al ritiro del progetto di legge, o dirò meglio, ad eliminarlo. Ed è per ciò che debbo fare precisa istanza onde il Senato, respinta la questione pregiudiziale, voglia procedere alla discussione della legge.

Senatore Pasolini. Sono dolente che le mie parole abbiano suonato in modo opposto al mio concetto. Ripeto il mio pensiero: il progetto di legge quale ci è presentato così isolato, conduce ad un essenziale e radicale decentramento. Io non mi oppongo al decentramento; anzi credo che è proprio dei reggimenti liberi, ne sono pienamente convinto; so però che a questo si deve venire per modo regolare e determinato; egli è perciò che io diceva, che non conoscendo le leggi le quali debbono accompagnare la presente, non veggio bene come rimarrà definita l'azione del Governo. Ecco la ragione per la quale ho appoggiato la proposta del sig. Senatore Menabrea perchè si rimandasse la discussione di questo progetto di legge al tempo in cui ne fossero presentati altri che riguardano l'ordinamento amministrativo. Mi duole moltissimo, ripeto che le mie parole non abbiano esattamente e presso il mio concetto, concetto di cui io era profondamente convinto, perchè non sono un oppositore

del dicentramento che credo, come dissi, essere inseparabile dal libero reggimento.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Mi duole immensamente che l'onorevole Ministro il quale dapprima aveva accettato la mia proposta pregiudiziale, ora la respinga.

Io prego il signor Ministro di badare all'intendimento di chi la faceva. Io non ho fatto la critica del progetto di legge attuale, non ho fatto opposizione, anzi desidero che esso sia discusso, desidero che tale discussione valga a dar sesto definitivamente a questa parte dell'ordinamento amministrativo; ma ritengo che ora tale discussione non può condurre a quei risultati che io desidero, poichè in questo progetto non si vede il concetto generale del Ministero sopra tutto l'ordinamento dei servizi provinciali.

Per cui, trattandosi semplicemente e per tal motivo, di sospendere momentaneamente la discussione del progetto di legge, non è respingere il medesimo, è desiderare bensì che il Senato possa essere meglio illuminato sopra gli intendimenti del Ministero, e che il Ministero stesso abbia avuto campo di presentare sotto uno stesso concetto tutti i varii elementi che debbono costituire l'amministrazione provinciale.

Tale è l'unico intendimento mio; se poi altri Senatori volessero dare alla sospensione da me proposta un altro significato, io non lo posso impedire. Ma lo ripeto, io non faccio la critica della legge attuale, soltanto desidero che dessa sia discussa e votata con piena conoscenza di causa.

Per questo motivo pregherei l'onorevole signor Ministro di voler desistere dal proposito in ultimo manifestato, di respingere la mia proposta pregiudiziale, perchè egli mi metterebbe in grave imbarazzo.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno. Il Ministero non vorrebbe che si supponesse, che quando presentava il progetto attuale di legge, non lo avesse prima bastantemente studiato anche nelle relazioni che il medesimo può avere con altre materie ad esso attinenti. Ma siccome le considerazioni fatte dal sig. Senatore Menabrea lascerebbero credere che si voglia colla proroga della discussione lasciar tempo al Governo di studiare anche meglio se per avventura le attinenze che a questa legge con altra materia non possano richiedere modificazioni al progetto medesimo, è mio debito fare alcune dichiarazioni. Io ammetto che la sua proposta sia stata dettata da benevoli intenzioni, ma, ripeto, che il Ministero non vuole aver la responsabilità di una proroga indefinita di questa discussione, e tanto meno una proroga che fosse per avventura votata sotto questa impressione, che cioè il progetto non sia stato presentato dopo fatti g'i studi necessari, e col serio proposito di vederlo sancito.

Il Ministero non assume la responsabilità di abbandonarlo; certo se il Senato credesse di assumerla esso,

io dovrei, benchè a mio malgrado, acconciarmi alla sua deliberazione.

Senatore Menabrea. Mi permetta il Senato di chiarire la questione.

Se ho proposta la questione sospensiva, non è che io supponga che il Ministero non abbia studiata tutta la questione; ma in sostanza chi deve giudicare è il Senato; ora io domando se il Senato è abbastanza illuminato per dare il suo voto sopra la legge attuale: io credo che non lo sia, almeno inquanto a me, io non lo sono ancora abbastanza, ed è per questo motivo che io ricorrevo alla compiacenza del Ministro, affinchè volesse maggiormente illuminare il Senato col fare conoscere al Parlamento il complesso del suo concetto rispetto agli ordinamenti provinciali.

Dunque non è che io supponga che il Ministero non abbia studiato, ma siamo noi che abbiamo bisogno di essere illuminati. Se il Ministro accetta le spiegazioni in questo senso, credo che non avrà difficoltà di accogliere la questione pregiudiziale, che, come vede, nulla ha che sia meno conveniente pel Ministero.

Presidente. Se il signor Senatore Menabrea persiste nella sua proposta, do la parola al Relatore.

Senatore Di Montezemolo. L'onorevole Senatore Menabrea, e l'onorevole Senatore Pasolini hanno esternato il desiderio che il Governo nel procedere alla riforma amministrativa, non la presentasse altramente al Parlamento che sinteticamente concepita e coordinata in un sistema completo, per modo che si possa a prima fronte vedere e giudicare se vi sia perfetta corrispondenza ed armonia fra le parti che lo compongono, e se ne possa avere quindi efficacia d'azione e buoni risultati. Questo, se non isbaglio, è stato il pensiero dell'onorevole Menabrea e dell'onor. Pasolini.

Io consento nel desiderio manifestato dagli onorevoli Senatori preopinanti, e credo che voi tutti, Signori, sarete dello stesso avviso.

Ma chi siede in Senato, per necessaria condizione di età e quindi per esperienza, sa che fra il desiderabile ed il conseguibile vi corre molta distanza, e che male si consiglierebbe chi volesse raggugliare ai desiderii suoi, per quanto razionali e giusti, le proprie aspettazioni, le proprie pretese.

Io so che Giove poté un giorno trarre dal suo cervello Minerva armata e perfetta; però io non oserei chiedere l'opera di Giove al signor Ministro, e credo che nè egli, nè altri possa trovarsi in caso di rinnovare per nostra soddisfazione il grande miracolo; ed il miracolo parrebbe grande, invero, perchè non si è parlato solamente di ordinamento amministrativo: l'onorevole Menabrea ha accennato all'ordinamento giudiziario, ha accennato alla circoscrizione militare, ha parlato persino di consorzi marittimi.

Vede adunque il Senato quale ingente mole sarebbe quella di imporre ad un uomo, di venire a presentare perfettamente ordinato tutto il complesso di un organismo amministrativo.

Per conseguenza, io, consentendo nei desiderii espressi

dagli onorevoli colleghi, mi contento di ottener meno; accetto le riforme anche parziali quando sono presentate, le ammetto all'esame, e se migliorano la situazione presente, le ammetto all'applicazione, senza escludere poi tutti gli altri miglioramenti che potranno essere consigliati nell'avvenire.

Io credo che quest'opinione sarà divisa dal Senato.

Presidente. Il Senatore Menabrea persiste nella sua proposta?

Senatore Menabrea. Io lo ripeto, non voglio fare opposizione al signor Ministro, io desidero concorrere con lui a migliorare l'attuale legge se fosse possibile rimandandola all'epoca in cui il Ministero avrebbe potuto far conoscere al Parlamento quali fossero i suoi intendimenti circa gli ordinamenti amministrativi che si riferiscono alle provincie, ma poichè il Ministero respinge questa mia proposta, io credo che sarà molto meglio che si dia principio alla discussione generale sopra il progetto di legge. Quindi se in seguito alla discussione si verrà a riconoscere che la questione non sia ancora abbastanza matura, ci sarà sempre tempo di riprendere la questione sospensiva affinchè si possa provvedere al desiderio comune, cioè di avere una legge meglio ordinata.

PRESENTAZIONE D'UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro della marina. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per il Codice penale militare della marina. Pregherei il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza; perocchè le leggi penali che reggono per questa materia la Marina militare sono ancora le Regie Patenti che portano la data del 1826.

Presidente. Do atto al Ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge del Codice penale Militare marittimo, e domando al Senato se intende accordare la chiesta urgenza.

(Accordata)

Essendosi ritirata la proposta pregiudiziale fatta dal Senatore Menabrea passeremo alla discussione generale della legge.

La parola è al Senatore Correale.

Senatore Correale. Mi permetto sottoporre al Senato alcuni miei dubbi sul presente schema di legge sull'abolizione delle Sotto-Prefetture.

A me sembra che questo progetto non sia compiuto in tutte le sue parti, come temo pure che non sia opportuno.

Il concetto che domina in questo disegno di legge è la semplificazione dell'amministrazione, e l'economia.

Pare che la semplificazione fosse il mezzo, ma il fine l'economia. Signori, questo principio io lo riconosco: cioè semplificazione ed economia. Nessuno più di me è persuaso che fossero richieste per formare una buona amministrazione; ma bisogna anzitutto vedere se siano opportune le economie e nello stesso tempo se non ci fosse qualche altro elemento in questo studio della semplificazione dell'amministrazione, ele-

mento il quale non potesse stare disgiunto da quello che ora è oggetto d'abolizione.

I due elementi, od enti come si vogliono chiamare cioè la provincia ed il circondario pare a me che non possono essere disgiunti. Il distretto non è che parte della provincia, e credo che vi sia legame indissolubile fra l'uno e l'altro elemento.

Dunque nello studio della semplificazione in questa riforma sembrami che avesse dovuto mettersi in calcolo tanto la provincia, quanto il circondario. Ed invero questa idea è pur anche adottata dal signor Ministro dell'interno, ma non con pari condizione per la provincia e per il circondario.

Il primo articolo di questa legge parla dell'abolizione delle Sotto-Prefetture. L'articolo 11 concede facoltà al Ministero di potere quando che sia riformare anche le provincie. Dunque questa disgiunzione certamente il Ministero non la poteva approvare in principio, e sono certo, che è stato effetto di quella pressione in cui siamo sventuratamente, della cattiva finanza.

Quindi per sopperire a questa cattiva finanza si è venuto a modificare semplicemente il circondario, e si è messa da parte la provincia. Io apprezzo molto, come ho detto, e fo molto assegnamento sulle economie che si potessero fare anche di non grandi somme; ma quando queste economie producono dissesti nell'amministrazione, credo che non possono tenersi in nessun conto. Laonde come diceva, credo non possa non venire in calcolo l'elemento della provincia, e perciò se si vuole fare una riforma veramente seria e che fosse efficace ed utile, bisognerebbe che si facessero delle modifiche anche per le provincie; e quello che è scritto nell'articolo 11 e si rimanda a tempo indefinito, si facesse ora che si parla di modifiche dei circondari, e si coordinassero insieme questi due elementi, affinchè simultaneamente modificati non producessero poi il dispiacevole effetto che modificandosi ora il circondario e rimandandosi a tempo indefinito la provincia, si dovesse poi quando si verrà a modificare la provincia, nuovamente modificare il circondario.

Il progetto mio pare che si accosti a quello che il Senatore Menabrea voleva, cioè che si rimandasse a miglior tempo questa modifica. Egli lo opinava per altro fine, io francamente dichiaro che non credo possa farsi buona riforma se non si mette in calcolo tanto la provincia quanto il circondario.

Oltre a ciò mi è nato il dubbio grave ancora, se fosse opportuna questa modifica nelle attuali condizioni in cui si trovano molte delle provincie del Regno Italico. Dall'onorevole signor Relatore dell'Ufficio Centrale e nella sua relazione si afferma che le provincie del nostro Regno si trovano tutte in florido stato in fatto di comunicazioni e di strade. Questo l'ammetto per alcune, come il Piemonte e la Lombardia, ma per le provincie Meridionali e Siciliane, le quali formano un terzo del nostro Regno credo non possa ammettersi, poichè tutti sanno che molte di quelle provincie sono in tal condizione che il trasportarsi dal circondario al capo

luogo della provincia, non solo è difficile, ma è pericoloso. Per esempio la nostra Basilicata è in tali condizioni che non ci sono punto strade, e il camminare per quei luoghi è immensamente periglioso; si devono traversare fiumi senza ponti, si devono salire monti dove sono appena tracce naturali.

Ora in questo stato di cose, come può affermarsi che questa modifica e soppressione di Sotto-Prefetture possa farsi bene adesso e senza nessun pericolo, poichè le strade tutto del Regno sono in buona condizione? Oltre a ciò io ho i miei dubbi se potesse questa modifica effettuarsi senza punto produrre gravi disordini ai cittadini per l'autonomia, diciamo così, che essi perdono dei loro capoluoghi dove anche per l'interesse essi sarebbero immensamente danneggiati, poichè là ci concorrono affari, e quindi molta gente e molto danaro vi si spende.

Si dice: ma i Sotto-Prefetti sono surrogati da altri funzionari; si crede di sostituire i Sotto-Prefetti per la parte amministrativa coi Consiglieri di Prefettura e per la polizia delegare anche i Sindaci. Signori, per i Sindaci dei Comuni io non so come possano loro attribuirsi tali funzioni, e non so come se ne possano sperare buoni effetti.

Rispettabili certamente sono i nostri Sindaci, ma essi, come nati nel luogo, aventi aderenti ed amici, non potranno mai fare bene la polizia, ed anche gli uomini i più forti ed audaci non hanno la forza di porsi in tale posizione da disgustare talvolta amici e parenti seco loro coabitanti.

Trovo poi anche difficile che possano i Delegati ed i Consiglieri di Prefettura surrogare i Sotto-Prefetti, perchè non ne hanno l'autorità, e finchè noi versiamo, o Signori, in tempi in cui il principio di autorità è un po' scosso, bisogna vedere e far di tutto per rafforzare anzichè indebolirlo.

Si vuole che i Consiglieri di Prefettura facciano le veci dei Sotto-Prefetti; ma quali sono le attribuzioni che loro si danno?

Nello schema di legge nulla si dice a questo riguardo. Dunque noi siamo nell'ignoto, ed ecco che anche da questo lato par che la legge sia monca.

Se stiamo alle economie, certamente che due milioni non sono a disprezzarsi; ma sono poi veramente effettive queste economie?

E le somme, colle quali si dovranno pagare questi Consiglieri e questi Delegati, e le spese d'ufficio e simili, non dovranno poi diffalcare da questi due milioni?

E gli impiegati che ne resteranno, dovranno mettere sul lastrico?

Certamente no; anzi l'onorevole Ministro se ne è molto occupato aumentando di altri due anni il soldo loro.

Io penso dunque con ragione che questi due milioni si ridurranno a cifra molto minore.

Debbo poi anche osservare che trovo ingiusta la misura dell'aumento dei due anni della disponibilità limitata a questi soli impiegati. Cosa ne diranno gli altri impiegati delle altre amministrazioni, i quali pure

avranno lavorato in pro dello Stato, e si troveranno di condizione inferiore a quei delle Sotto-Prefetture?

Perchè dunque questo privilegio?

La giustizia è la prima cosa nello Stato, e perchè progredisca bene le cose, non dev'essere fare privilegi a nessuno.

Queste cose, ripeto, mi hanno messo in uno stato dubbioso perchè io potessi accettare e votare la legge.

Io speravo veramente che dalla proposta che poc' anzi è stata fatta si potesse questa riforma rimandare a miglior tempo, ma ne sono stato deluso.

Ora Signori, mi corre l'obbligo di dichiarare che le mie obiezioni non hanno punto per iscopo di voler menomamente fare opposizione al presente Ministero, sebbene di questa dichiarazione avrebbesi anche potuto fare a meno, perchè la mia voce non è tanto autorevole da infirmare il Gabinetto, pel quale anzi io ho simpatia, perchè veggo che ha avuto il coraggio e l'abnegazione di tinoneggiare lo Stato in queste condizioni così difficili.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Io invece, o Signori, seguendo l'opinione manifestata dal relatore dell'Ufficio Centrale, sono d'avviso che si debba commendare altamente l'onorevole Ministro dell'interno, per la presentazione di questo disegno di legge.

Se la soppressione delle Sotto-Prefetture si fosse fatta assai prima, l'Italia avrebbe a quest'ora risparmiato molti e molti milioni.

Mi dolgo però meco stesso che non possa intieramente commendarlo per il modo. E difatti coll'art. 4 si sopprimono 134 Sotto-Prefetture; coll'articolo, se non erro, 3, il Governo si riserva, il diritto di istituire uffici commissariali in trenta distinte località, di mantenere cioè 30 Sotto-Prefetti con nome diverso; giacchè i signori Consiglieri di Prefettura i quali dovranno reggere questi uffici commissariali, hanno grado e stipendi uguali a quelli di Sotto-Prefetto.

Forse io dirò un errore madornale, ma pure lo dirò. Perchè mai le facili competenze dei Sotto-Prefetti non potrebbero affidarsi ai delegati di Pubblica Sicurezza? Io penso che alcuni, voglio dire i migliori, potranno fare tutto che oggidi si fa dai Sotto-Prefetti senza alcuno, o certo, senza grande aumento di spesa.

Coll'art. 9 poi si sopprime la Questura di Bologna. Io trovo qui inesorabile il dilemma della minoranza dell'Ufficio Centrale. Se ciò fate per semplificare l'amministrazione, fatelo dappertutto; se non semplifica l'amministrazione, non fatelo assolutamente.

E invero delle ragioni che si potrebbero addurre per sopprimere la Questura di Bologna, per la semplificazione del servizio, cioè per il risparmio di spesa, niuna, a parer mio, è buona. Risparmio di denaro assolutamente non vi è, imperciocchè voi dovrete egualmente pagare, sotto altro titolo se volete, il questore e gli ispettori di Questura. Se desiderio di economia vi muove, io vi so dire che nella Questura di Bologna sono almeno otto o dieci ufficiali i quali si può dire

non hanno che fare; cosicchè dando ad essi onesta missione con riserva di richiamarli come l'occasione voglia al servizio dello Stato, voi avrete già fatto un notevole risparmio. Se poi volete semplificare l'amministrazione, è a dire risparmiare tempo e scritturazioni, fate che il Questore, anzichè copiare e trasmettere ai Prefetti le relazioni che vengono a lui dirette dagli ispettori e dagli altri ufficiali subalterni, trasmetta, o meglio presenti egli stesso quelle relazioni al Prefetto dal quale pigli gli ordini, l'indirizzo e le istruzioni.

Signori, all'abolizione della Questura per sistema generale, si oppongono, a parer mio, molte e validissime ragioni. A malgrado delle osservazioni della maggioranza dell'Ufficio Centrale, io penso che una tal quale autonomia, una discreta indipendenza sia necessaria ai questori, principalmente nei grandi centri di popolazione quale è Bologna.

Il questore è uomo eminentemente d'azione: ora tutti sappiamo che per esercitarla vigorosamente, si vuole avere una certa discreta indipendenza, una qualche autonomia.

Il questore autonomo (permettetemi la parola) il questore autonomo è più rispondevole, più temuto e più sollecito. Fatene un secondo consigliere delegato, fatene un capo di sezione dell'Ufficio di Prefettura, e voi vedrete indubitatamente allentarsi l'azione del questore in ragione diretta della dipendenza dal Prefetto, in ragione inversa della sua responsabilità. Pensiamoci bene, o Signori; il questore è un occhio, e noi vorremmo scambiarlo colla coda, o tutto al più farne un braccio del Prefetto?

Ci si parla di dualismo il quale può produrre funesti effetti. Io, Signori, non trovo più reale il dualismo tra il questore e il prefetto, di quello sia il dualismo fra il Procuratore del Re ed il Procuratore generale, dal quale quel primo dee prendere gli ordini, al quale deve fare tutte le relazioni, dal quale assolutamente dipende.

Ebbene, o Signori, vorrete voi abolire perciò l'Ufficio di Procuratore del Re nelle città sedi delle Corti di Appello? Il questore sa che la suprema vigilanza è del Prefetto, secondo le competenze che gli concedono le leggi: esorbita egli? C'è il rimedio; si mette da parte e se ne nomina un altro.

Io respingo adunque la proposta del Ministero per le stesse ragioni per le quali l'Ufficio Centrale l'ammette, cioè a dire, perchè la soppressione della Questura di Bologna ci porterà via via, alla soppressione di tutti i questori.

Ma dato ancora che il sistema fosse buono, io mantengo che la Questura di Bologna si debbe assolutamente conservare. Se vi ha Questura in Italia che si debba mantenere la è questa: il Municipio e la popolazione se ne preoccupano, io stesso ne fui testimone; e quando noi pensiamo al famoso processo non da molto finito, è cosa superflua dare le ragioni di questa preoccupazione.

Ci si dice ancora: vedetela, Bologna, è quieta. Ma

appunto perchè Bologna è quieta sotto la Questura qual è oggi costituita, appunto perciò, bisogna mantenere la Questura in Bologna. Bologna ebbe la buona ventura di avere di seguito due direi quasi impareggiabili ottimi questori; il questore presente cav. Bolis, ed il suo predecessore cav. Pinna, mio compatriotto, che entrambi qui nomino per causa di onore.

Ma sapete che c'è di nuovo, o Signori?

Sonvi in Bologna quindici mila ammoniti, sebbene vigilati da quell'argo che è il questore.

Lessi ieri l'altro in alcuni giornali, come una mano di questi ammoniti introducendosi nelle ore di notte nella casa di agiato cittadino vi facessero un furto egregio; la domane, o Signori, tutti erano carcerati. Ora dunque io dico: se la Questura di Bologna costituita quale oggi è, rende così eccellenti servigi, perchè volete gittarvi nell'incerto, perchè modificare un sistema che è buono? Non lasciare il bene certo per andare in cerca di un meglio incertissimo, mi pare sia regola della più volgare prudenza.

Coll'articolo 10 il sig. Ministro propone che gli ufficiali i quali per effetto della presente legge saranno collocati in disponibilità, ne possano godere i beneficii per 4 anni.

E qui mi è grato di potermi accostare alla sentenza dell'onorevole Senatore Correale.

Gli ufficiali delle tesorerie, che secondo la legge votata dal Senato, si dovrebbero sopprimere, non hanno che due anni di disponibilità; due anni di disponibilità, hanno anch'essi i Magistrati: tutti gli altri ufficiali dello Stato, a dirla breve, sono in tale condizione. Domando io perchè questa eccezione? Non siamo forse tutti eguali in faccia alla legge?

Ci si dice: badate al numero grande di uomini i quali escono dal servizio! Cessi il malvezzo del Governo (e qui non accenno all'onorevole Ministro dell'interno) cessi dico il Governo dal malvezzo di chiamare sempre, o almeno troppo frequentemente uomini nuovi e vedrà come non sia mestieri di questa eccezione.

D'altra parte, o Signori, la ragione è troppo pericolosa volere o non volere il Guardasigilli dovrà venire a proporvi lo schiantamento dei tribunali di Prefettura, che io chiamai più volte la quinta ruota del carro. Supponete che venga a proporvi questa legge; quanti ufficiali resteranno fuori di posto! Allora potrebbe dirsi lo stesso, e voi vedreste a quanto numero di persone si farebbe godere il beneficio della disponibilità per quattro anni. Ed allora con provvidenze speciali aboliremmo una legge generale che stabilisce il beneficio della disponibilità per soli due anni! L'altra osservazione non mi pare troppo seria: che cioè negli alti uffizi, quelli che si mettono da parte, sogliono avere un grado accademico, quasi che i Sotto-Prefetti non abbiano un grado accademico o a uomini consumati nel servizio pubblico il grado accademico presti un facile modo di vivere!

Pensate, o Signori, invece al malcontento che deriva

da questa legge. Io stesso sono pieno di lettere anonime e non anonime le quali mi invitano a far presente al Senato che cotesta sarebbe una ingiustizia enormissima! E per vero, chi mi domandasse: sotto un reggimento libero che cosa è mai la giustizia? Io direi essere eguaglianza.

Fatte queste brevissime osservazioni, non intendo di censurare il Ministro per quello che non ha fatto.

Uomo rischiaratissimo quale egli è non può credere sul serio che nella condizione presente delle finanze d'Italia sopra un bilancio di 570 milioni o in quel torno basti cancellare uno o due milioni. E per restringermi all'amministrazione provinciale e alle spese di sicurezza pubblica, nelle quali si comprendono i segretari, applicati, commessi per L. 2,425,050, il rimanente personale per L. 41,880,000, la mobilia e le spese d'ufficio per L. 2,905,000, vogliamo noi, o Signori, credere sul serio che un buon terzo almeno di quelle spese non si possa senza danno dello Stato risparmiare?

E che ha da fare di 59 Prefetti l'Italia alla quale per giudizio d'uomini competentissimi potrebbe bastare un numero assai minore? Che ha da fare di un'amministrazione provinciale tanto complicata che costa allo Stato L. 5,315,500? e soprattutto poi che abbiamo a fare del numero stragrande dei consiglieri di Prefettura i quali, calcolando l'indennità dei consiglieri delegati, costano allo Stato 928,800 lire, e per soprassomma dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo non hanno alcuna ragione di essere?

Signori, tornando senz'altro alla legge, dichiaro che darò il voto favorevole, riserbandomi per altro, quantunque con poca speranza di successo, di proporre nella discussione degli articoli alcuni emendamenti.

Presidente. La parola è al Senatore Leopardi.

Senatore Leopardi. Signori, io non farò alcun discorso. Prendo le mosse a parlare, dalla similitudine che non mi parve felicissima dell'onorevole mio collega ed amico il Relatore di questa legge.

Minerva uscì dal cervello di Giove tutta armata. Questo miracolo non lo rinnoverà il Ministro che ha proposta questa legge. Io non parlo dei ministri attuali i quali da così poco tempo sono al potere, che la responsabilità passata non li tocca né punto né poco; ma io dirò che se Minerva non poteva uscire tutta armata dal cervello dei vari Ministeri italiani, una Minerva poteva uscirne non armata di tutto punto, ma da potersi armare via via, come si conveniva. Invece pur troppo non si è fatto altro da cinque anni a questa parte in quanto all'amministrazione, che sfasciare senza nulla edificare, e si è sfasciato alla cieca senza sapere se quello che si distruggeva oggi bisognerà rifabbricarlo domani.

Molte leggi attestano quello che io dico, che cioè si è dovuto disfare la domane quello che si è fatto il dì innanzi.

E perchè questo?

Perchè invece di attenersi ad una sintesi governa-

tiva che abbracciasse tutto il sistema organizzatore di un grande Stato, non si è fatto che ricamare sopra un canevascio sdruscito, mettendo dei punti e delle toppe qua e là senza sapere a cosa si riuscisse.

Di questo genere mi pare la legge attuale. Io non ho mai visto, quando si vuole abbattere un vecchio edificio per costruirne uno nuovo, cominciare dai fondamenti. Così facendo si corre rischio, o Signori, che il tetto, che le mura vi cadano addosso. Noi abbiamo bisogno di una riforma generale dell'amministrazione, perchè quando abbiamo modificato le leggi dello Stato, lo abbiamo fatto nell'intento di raggiungere la tanto desiderata e tanto amata da tutti, unità nazionale d'Italia.

La legislazione presso a poco si può dire bene o male unificata: se ci è del male si emenderà; ma il Governo italiano, o Signori, si è egli unificato mai?

Io credo di no.

Non solamente noi abbiamo tanti Governi quanti sono i consiglieri della Corona; ma noi abbiamo dei direttori generali, dei capi di divisione che governano essi e non rendono conto a nessuno: i Ministri sono ridotti all'ingrato ufficio di patrocinare i loro subalterni, la loro burocrazia dinanzi al Parlamento, e null'altro.

Esaminiamo come si procede nelle diverse amministrazioni. Troveremo che ciascun Ministro ha portato fino agli ultimi comunelli dello Stato la propria giurisdizione indipendentemente da quella degli altri dicasteri. Ma che dico i Ministri? Ciascuna Direzione generale ha fatto lo stesso.

Si può dire che, mentre io vi parlo, esistono trenta Governi. Veramente questo numero parrà esagerato, ma se io mi metessi a provarvelo colle disposizioni governative da cinque anni in qua credo, che il Senato dovrebbe convenire presso a poco della verità di ciò che dico. Chi mai sindaca ciò che fa un Direttore generale? Così dei telegrafi, così delle dogane, così delle contribuzioni dirette; ed il Prefetto, che dovrebbe rappresentare il Governo, non ci ha nulla a vedere: il Prefetto in cui si avrebbe ad unificare il governo delle provincie, non ha nessuna ingerenza sugli altri pubblici funzionari che reggono i diversi rami dell'amministrazione.

Dunque v'è una gran cosa da fare, ed io prego l'onorevole signor Chiaves, di cui conosco e l'alto ingegno, e le eccellenti intenzioni, di volere mettere di proposito questo suo ingegno, queste sue intenzioni nell'oggetto di cui fo parola per poter abbracciare nel suo insieme tutto quello che ci è da fare.

Ora si pon mano alle Sotto-Prefetture. Io sono il primo a riconoscere che per l'amministrazione le Sotto-Prefetture non servono a nulla; ma l'onorevole Senatore Pasolini ha fatto un'analisi così giusta delle altre parti del servizio pubblico affidate ai Sotto-Prefetti, da fare un po' di paura a chi volesse dare la palla bianca per questa legge. Difatti che cosa saprà un Prefetto del capoluogo di provincia di quello che accade ne' Comuni? delle brighe fra i comandanti la Guardia Nazionale ed i Sindaci?

I Sotto-Prefetti sono i pacieri del Circondario.

Non li dico necessari; no; si faccia una organizzazione migliore, completa, in modo che le attribuzioni di ciascuna delle autorità governative siano riconosciute da tutti. Io penso dunque che prima non s'abbiano a togliere indistintamente tutte le Sotto-Prefetture. Ma ci è un'altra ragione; e l'ha detta anche splendidamente, come io non potrei mai dirla, l'onorevole Pasolini.

L'azione benefica, l'azione veramente salutare del Governo, che mette la pace, che fa la giustizia, che attutisce le disunioni, noi non la faremo più arrivare che nei soli capi-luoghi delle provincie; ed intanto, o Signori, noi abbiamo un clero, che certamente non vi è amico, che possiamo anche considerare come ostile, il quale spinge la sua organizzazione fino alla capanna del pastore.

Ebbene; quale sarà l'azione del Governo quando non avrà più un suo rappresentante che nel capo-luogo della Provincia?

Siamo noi tanto sicuri della forza del Governo da poter contentarci che la sua gerarchia non vada più in là del capoluogo di provincia?

Chi è, che sorveglierà questi nemici nostri, nemici dello Stato per ora, che speriamo averli col tempo anche amici? chi vigilerà l'opera di costoro nei mandamenti, nei comuni, quando in mezzo ad una Provincia, per esempio, la Basilicata, che è grande quanto la Toscana, non ci verrà più, che uno spodestato Prefetto, e nessun'altra autorità governativa, che più da vicino rappresenti la maestà del Governo del Re?

Io credo, che si possano fare economie restringendo le Prefetture, abolendo una gran parte delle Sotto-Prefetture, specialmente là dove sono attivate le ferrovie; e in tante altre guise alcuna delle qua i sono state cennate dall'onorevole Siotto Pintor. Ne vo' anche io indicare una.

È gran tempo che la ferrovia ha toccato Brindisi. I vapori postali, che vanno in Egitto dovevano essere trasportati a Brindisi, e pagare così non so quante centinaia di chilometri di meno, che lo Stato paga. È un pezzo che la ferrovia ha toccato Brindisi, e nessuno parla di trasportarvi i vapori postali.

E di economie facili ve ne ha tante altre che, Dio mio! per un equivoco risparmio che sparirà quando voi radunerete nelle Prefetture tutte le attribuzioni che stanno nei Sotto-Prefetti, non si dovrebbe affrontare il pericolo di disorganizzare ancor più l'ordinamento del nuovo Regno.

E poi sapete che cosa accadrà ai contribuenti? Per i contribuenti il Sotto-Prefetto è una specie di agente che sta sul luogo. Chi ha un affare da disbrigare colle Prefetture, va dal Sotto-Prefetto, ed inizia questo affare localmente. Senza il Sotto-Prefetto, bisognerà che vada al capoluogo della Provincia, se ci si può andare, perchè in alcuni luoghi, per alcuni mesi dell'anno non si può andare. Così voi cagionerete ai

contribuenti una spesa che torna in danno anche dello Stato, perchè m'è avviso che l'agiatezza dei contribuenti faccia parte della prosperità dello Stato. Ma ci è anche di più.

In questi centri delle Sotto-Prefetture ci è una vita, ci è un moto; voi glieli togliete; toglierete loro anche i tribunali, che non si sarebbero mai dovuti mettere, e quella vita, quel moto che voi vi avete suscitato o spinto. E qui ritorno alle leggi che si fanno oggi per distruggerle domani; e sarebbe, ne son certo, distrutta anche questa, quando con una sintesi adeguata alla grandezza dello Stato, con un concetto complessivo di tutte le parti di un Governo regolare, si trovasse modo di organizzare un'Amministrazione italiana.

Di più: in questi centri si esige la tassa sulla ricchezza mobile, si esige il dazio di consumo, si esigono tanti altri balzelli; ma se voi levate loro il moto, la vita, non frutteranno più quello che fruttano oggi. Queste economie tornano dunque a danno dell'Erario, a danno dei contribuenti; come il passaggio dei servizi alle provincie e ai comuni. Non niego che questa sia un'economia per le casse dello Stato, ma è un'economia tutta materiale, di mere cifre sul bilancio, perchè quell'istesso denaro deve essere dai contribuenti pagato per la provincia e pel comune.

Quindi io pregherei l'onorevole Ministro dell'interno, che stimo ed amo grandemente, di prendere in seria considerazione queste cose, e giacchè ci è una Commissione creata per riformare l'amministrazione, per darle quell'unità che non ha, perchè intralciarla con una legge che toglierebbe una pietra da questo edificio? Perchè rendere i lavori più difficili alla Commissione stessa e al Ministro che dee dirigerli, e non può anticipatamente sapere ciò che ei deve togliere, e come bisogna provvedere a qualche cosa che equiva'ga a prestare lo stesso servizio alle popolazioni?

Dirò un'altra cosa: mentre si domandano sacrifici immensi, e il paese deve farli e li farà, e può farli ad onta di tutto quello che si dice, non istà bene accrescere le imposte e diminuire i servizi, che ne sono il corrispettivo.

Le popolazioni hanno pure un cervello; è naturale, e questo non so quanto possa giovare al Governo. In quanto a me, io non contrasto il principio della legge, sono anzi per le riduzioni delle Prefetture e Sotto-Prefetture delle provincie, di tutti i servizi che sono soverchi, ma così su due piedi, senza sapere che cosa si farà per tutto il resto, non posso votare la presente legge.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, interrogherò il Senato se ritiene chiusa la discussione generale.

Voci diverse. A domani, a domani.

Presidente. La seduta è rimandata a domani al tocco per la continuazione di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario — *Congedi* — *Relazione sui titoli a Senatore del signor Professore Savi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture e di alcune Questure ed altre disposizioni d'ordine amministrativo* — *Osservazioni del Senatore Martinengo Giovanni a sostegno del progetto* — *Discorso del Ministro dell'interno* — *Obbiezioni del Senatore Leopardi* — *Chiusura della discussione generale* — *Riassunto del Senatore Montezemolo, Relatore* — *Parole del Senatore Correale per un fatto personale* — *Considerazioni del Senatore Cadorna e sua proposta all'art. 1°* — *Dichiarazione del Ministro dell'interno* — *Replica del Senatore Cadorna* — *Richiesta del Ministro dell'interno* — *Aggiornamento della seduta a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Ministro dell'interno e quello della marina.

Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura delle lettere dei signori Senatori Sella, Giorgini, Sagarriga e Cassinis, i quali chieggono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Il signor Senatore Centofanti è pregato di riferire sulla nomina a Senatore del professore Paolo Savi.

Senatore Centofanti. Il signor Commendatore Paolo Savi, nominato Senatore del Regno con Decreto del 30 novembre 1862, come uomo che per i suoi servizi e dottrina onora grandemente la patria, nacque nell'anno 1798; nel 1823 fu fatto professore di Storia naturale, e promosso nel 1840 alla cattedra di zoologia e anatomia comparata nella Università di Pisa. Il Museo attinente alle scienze da lui professate, che fu opera sua, e che è uno dei più belli che si conoscano; i suoi nuovi e fruttuosi studi sulla geologia della Toscana, e sopra altre importanti materie; e tutti i libri da lui pubblicati rendono splendida testimonianza degli eminenti suoi meriti: ond'egli fu ascritto alle più illustri Società scientifiche così italiane che straniere, e degnamente gode di una fama europea. Voi ben sentite, o Signori, quanto siano nobili e giuste le cause per le quali fu stimato che egli dovesse sedere nel Senato del Regno, ed io perciò, a nome del terzo Ufficio vi propongo l'approvazione della sua nomina.

Presidente. Chi intende approvare queste conclusioni, si rizzi.

(Approvato)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE SOTTO-PREFETTURE E DI ALCUNE QUESTURE, ED ALTRE DISPOSIZIONI DI ORDINE AMMINISTRATIVO.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture e di alcune Questure, ed altre disposizioni d'ordine amministrativo. La parola spetta al signor Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo G. Signori Senatori, dopo le poche parole da me ieri pronunciate per oppugnare la reiezione di questo progetto di legge, vale a dire il suo ritardo, credo mio dovere d'aggiungere ch'io lo sostengo non solo per le economie che esso può procurare, ma ben anche perchè lo credo utile e necessario; essendo esso un principio a quel decentramento politico e morale, che noi vogliamo dare alla nazione.

Egli è un fatto pur troppo deplorabile che l'Italia fu rovinata per molto tempo dal vezzo di lasciar fare; motivo per cui deve ora imparare a far da sé; ed in ciò non potrà riuscire se non quando sarà possibilmente emancipata dalla continua sorveglianza del Governo.

Pur troppo noi eravamo abituati a tutto attribuire al Governo, a tutto attendere da esso; ed io credo sia provvido consiglio il sottrarre poco per volta il paese dalla sua diretta influenza.

Questo io penso si possa fare senza danno di sorta, inquantochè ritengo che codesta intermedia autorità tra l'autorità principale delle provincie, e quella dei comuni ora creati e resi quasi autonomi coi proprii sindaci, sia piuttosto un inciampo che non un mezzo di più rapida spedizione degli affari.

Io ho sentito farsi appunti a questa legge, ma questi appunti veramente rendono assai lieve il compito che io mi sono prefisso, cioè di provarvi che non sono molto sussistenti, giacchè gli oratori che li hanno mossi, finiscono col dire: la legge è buona, ma aspettate a metterla in pratica quando avrete fatto e presentato un organamento e sistema completo. Ora io domando quando mai potremo noi aver questo sistema completo? quali saranno le obiezioni che si presenteranno?

Facendo un sistema completo di amministrazione, non ci metteremo noi nel pericolo di generare piuttosto la confusione, che portare grado a grado quella semplicità, quella chiarezza, quella speditezza negli affari che il paese affretta da tanto tempo? Si è detto: i Prefetti non hanno sufficiente autorità per poter estendere la forza morale del Governo sino agli estremi punti delle loro provincie. Io invece porto opinione, che quando il Governo, quando l'autorità sia retta da principii liberali, questa si possa far, sentire anche alle distanze a cui sono circoscritte le attuali provincie.

Si è aggiunto che in alcuna delle nostre provincie non havvi ancora per avventura quel grado di inciviltamento (mi si passi la parola) che possa ammettere un quasi, direi, abbandono delle facoltà del Governo; ma a questo provvede la legge, la quale porge il mezzo, con 30 commissarii di supplire ai vice-Prefetti in quelle località nelle quali forse per condizioni politiche fatte dai governi passati potesse essere necessaria e più regolata l'autorità governativa.

Per queste considerazioni io appoggio la legge; tanto più che è in facoltà del Senato di apportarvi quegli emendamenti che potranno essere suggeriti nel corso della discussione.

E a questo proposito io mi riservo di fare appunti ad alcuno degli articoli del progetto, fra i quali ve n'è uno che ho sentito citare dal mio amico Senatore Siotto Pintor, l'art. 10, sul quale io intenderei proporre un emendamento che spero sarà accolto dal Senato.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'interno.

Ministro dell'interno. Signori Senatori, ieri io dichiarava di respingere la questione pregiudiziale, che veniva proposta al Senato; dichiarava la reiezione di questa questione essere necessaria, poichè qualunque sia l'ordinamento amministrativo che si voglia sancire, sempre bisognerà cominciare da una disposizione di legge la quale sopprima le Sotto-Prefetture quali ora esistono.

Ogni sistema che tende alla semplificazione del servizio amministrativo, a mio avviso, in questo stato anormale di cose costituito dall'esistenza dei circondarii amministrativi quali sono, dovrà certo da una disposizione siffatta avere principio.

Signori, se la questione pregiudiziale poteva per avventura non essere stata in modo troppo assoluto

respinta dal Ministero, quando non si fosse trattato che di indugiare qualche poco la discussione della legge attuale, allorchè però si veniva quasi a stabilire che questa proposta di legge pregiudicasse alla questione relativa alle ulteriori modificazioni dell'ordine amministrativo, quella questione pregiudiziale doveva ritenersi come la reiezione del progetto in discorso.

Quando, o Signori, il Ministero si è proposto quest'opera di semplificazione dell'ordinamento amministrativo ha dovuto anzitutto considerare quali elementi in quell'ordinamento potessero dirsi consentanei al naturale andamento delle cose e quali non vi rispondessero.

Ha veduto che vi era un ente-provincia, creato da una omogeneità di interessi, da una naturale spontaneità di rapporti, come ha veduto in quell'aggregazione che è il Comune, quella spontaneità stessa e quell'omogeneità tali da fare dei Comuni un'immagine della famiglia. Ma trovava altresì altro ente fra la provincia ed il Comune, il circondario, che non era l'effetto di eguale condizione di cose, un ente affatto artificiale; quindi egli si è detto: Importa qui il vedere se questo ente sia necessario o se sia utile e grandemente utile; poichè solo una necessità od una utilità incontestabile e notevole possono essere le ragioni per cui venga lasciato sussistere questo ente che non ha per sè le sue ragioni di essere.

Quanto alla necessità di esso già gli oratori che parlarono su questo progetto di legge furono d'accordo nel dire che veramente necessità non v'è. Per verità non è ch'io non riconosca come l'azione amministrativa, anche attualmente senza soffermarsi a questo circondario, si estenda dal capo della provincia ad ogni Comune nella medesima. Di più: l'azione governativa non si esercita presso di noi in modo tale che sia l'autorità governativa quella che si occupi di trattare gli interessi dei Comuni, chè i Comuni hanno le loro amministrazioni proprie; l'azione del Governo non può nemmeno dirsi nello stretto senso della parola azione vera tutelare come sarebbe piuttosto in Francia. Non sono da essi diretti incessantemente i Comuni nella gestione dei loro interessi; solo la nostra azione governativa si risolve in questo: in una sopravveglianza perchè le deliberazioni delle comunali amministrazioni non offendano la integrità dello Stato, non violino il nostro diritto pubblico e le veglianti leggi.

Questi sono i principii i quali informano il nostro sistema d'ingerenza governativa nell'amministrazione comunale; di necessità adunque non era il caso di parlare e tanto meno avrebbe potuto esserne il caso se si fosse badato al modo di circoscrizione di questi circondarii, della quale parlerò in appresso.

Ma questi Circondarii sono utili in modo ragguardevole? La utilità delle Sotto-Prefetture vuol essere considerata rispetto al Governo, e rispetto agli amministratori.

Rispetto al Governo abbiamo udito dirsi che era

utile che vi fosse un Sotto-Prefetto perchè importava la presenza di un funzionario nel circondario.

Che cosa intendevasi dire con questo?

Che sia utile al Governo che vi siano funzionarii per quei centri anche minori i quali non siano Capi di provincia? Non è tolto che ciò si ottenga anche quando non vi siano i Sotto-Prefetti.

Ma volete dire che il Sotto-Prefetto come funzionario politico potrà dalle sue attribuzioni trarre effetti favorevoli al Governo?

Veramente da questo punto di vista non so se ai Sotto-Prefetti sia a darsi grandissima importanza: so bene che per darcela bisogna dire quello che abbiamo udito dire qui da un onorevole oratore ieri, che il Sotto-Prefetto si occupa dalle informazioni in modo più efficace.

Ma come le prende queste informazioni?

Le prende per i Comuni del suo circondario nello stesso modo in cui le prenderebbe il Prefetto, per mezzo dei funzionarii del Governo i quali sono sparsi nei diversi Comuni delle provincie. Egli è perciò che rimpettò al Governo è certamente molto contestabile questa utilità delle Sotto-Prefetture.

Ovvero vogliamo noi dire che sia utile al Governo il cercare che sia nel più sensibile modo esercitata in mezzo alle popolazioni la maggiore sua azione possibile?

Il Governo, o Signori, ha non solo interesse di esercitare l'azione governativa in quello che convenga, ma ha eziandio l'interesse di conservare lo spirito del regime che ci governa. Ora domanderò io se sia consentaneo allo spirito che informa il regime che ci governa, il sostenere che importi vi sieno dei funzionarii del Governo ovunque e quanti più si possa i quali facciano sentire direttamente l'azione governativa. Credo che questo non possa in modo assoluto sostenersi.

Ma è vero che i Sotto-Prefetti hanno alcune attribuzioni che riflettono l'amministrazione comunale. Queste attribuzioni consistono principalmente, come dalla legge dell'amministrazione generale appare, nel potere approvare quelle deliberazioni dei municipii le quali non risultino immediatamente infette da qualche vizio.

Qui non so però se il Governo anzichè ricavarne utilità non incontri per avventura un pericolo, e mi spiego. Quando si parla di una deliberazione intorno alla quale il Sotto-Prefetto abbia elevato dei dubbi se sia valida o no, che cosa vedete? Vedete questa deliberazione sottoposta al Prefetto, il quale delibera sentito il Consiglio di Prefettura. Or bene non credete voi che per avventura non manchi il Governo di garanzie quando il Sotto-Prefetto abbia facoltà di dire senza aver nessun Consiglio di Prefettura da sentire che la deliberazione che gli è trasmessa da un comune è deliberazione che non ha vizio alcuno che la invalidi?

Ma vediamo l'utilità di queste Sotto-Prefetture dirim-

petto agli amministrati. Prendiamo anzitutto il circondario in complesso.

I Comuni risentono un vantaggio dall'esistenza dei Sotto-Prefetti quando non si tratta di capoluogo del Circondario?

Le ragioni che ho sentito per sostenere l'affermativa non mi sono sembrate molto valide; tutto al più abbiamo udito dire che vi sono dei casi in cui gli abitanti dei Comuni che non sono capoluogo di circondario agevolmente possono recarsi dal Sotto-Prefetto per sottoporgli una questione, e spesso il Sotto-Prefetto la fa da paciere. Veramente questa qualità di paciere non sarebbe bastevole per legittimare la conservazione dei Sotto-Prefetti. Ma i comuni, si aggiunge, hanno ad ogni modo un centro governativo più vicino. E qui è tempo, o Signori, che ci facciamo un po' un concetto esatto di questa vicinanza, e parliamo della circoscrizione attuale. Certamente quando si parla di circondario come ente subordinato alla provincia, la prima idea che nasce, sarebbe quella che dovrebbero esservi circondarii distribuiti in modo adeguato nell'ambito della provincia per cui e per popolazione e per estensione territoriale fosse tra di essi un'analogia discreta. Ebbene, Signori, havvi per contro in più e più luoghi una disparatezza così singolare e strana in queste circoscrizioni, che nulla più. Voi vedete in più luoghi la circoscrizione fatta così: in un'amplissima provincia la massima parte del territorio costituisce il circondario dove siede il Prefetto che è pur capo del circondario; vedete poi il territorio, che ne costituisce la parte d'assai minore, formare uno o più circondarii; a tale che avete, per esempio, una provincia di 500 mila abitanti nella quale 400 mila circa costituiscono il circondario del Prefetto e gli altri 100 mila si trovano divisi in due piccoli circondarii di Sotto-Prefettura.

Io vi domando, o Signori, perchè questi due piccoli Circondarii in quella provincia? E la vostra meraviglia crescerà quando vedrete fra quei 350 o 400 mila abitanti, alcuni centri notevoli altrettanto e talvolta più che nol siano quelli dove è il Sotto-Prefetto. Ora, domando io, voi vedete che l'amministrazione procede sempre regolare e dal lato amministrativo e dal lato politico anche in questi centri notevoli che sono compresi nel circondario amplissimo in cui siede il Prefetto. Eppure tuttavia voi vorreste conservare fra quei 100 mila abitanti, in quel ristretto territorio, una o più Sotto-Prefetture che non hanno forse altro effetto fuor quello di impedire il Prefetto di esercitare la stessa sorveglianza che esercita sul resto della Prefettura, anche su quel territorio che alcune volte è anche più prossimo alla sua sede, che non lo siano altri centri di popolazione compresi nel suo circondario? Questa considerazione delle circoscrizioni è a mio avviso decisiva per la condanna delle Sotto-Prefetture. Ma onde provare maggiormente l'anomalia delle circoscrizioni in discorso, ricorderò di volo qualche dato statistico. Voi avete p. e. 50 circondarii che contano 100 mila o 60 mila abitanti, 42 fra 60 mila o 20 mila abitanti

come avete capiluoghi di circondario, fra' quali ne trovate 40 fra 15 e 10 mila abitanti, e 61 al disotto di 10 mila abitanti. Che più? Avete anche capiluoghi di circondario la cui popolazione non giunge al numero di 2600 abitanti, di che è fatto cenno nella relazione e che solo a mo' di ricordo io qui ripeto.

Ma scendiamo ora a considerare la utilità dell' Sotto-Prefettura anche rispetto alle città capoluogo di circondario. Qui è dove potrebbe per avventura credersi che l'utilità rispetto agli amministrati fosse maggiore. Pare a me che appunto considerato il capoluogo si chiami superfluo questo ufficio del Sotto-Prefetto.

Nei capiluogo di circondario l'amministrazione comunale è generalmente affidata a persone più capaci, più intelligenti di cose amministrative e politiche. Il Sindaco di un circondario raro avviene che abbia a paragonarsi al Sindaco di minor levatura in un comune rurale; generalmente è persona la quale trovasi in grado di conoscere ed apprezzare lo stato dell'opinione nel paese, di esercitare tra gli amministrati quelle pratiche di paciere che si sono sempre a ragione lodate, e le esercita con efficacia anche maggiore, in quanto deriva dalla natura, dal carattere paterno che ha l'ufficio del primo magistrato municipale. In cospetto di questa municipale autorità così rappresentata si fa a mio avviso sempre minore il concetto della utilità di conservare le Sotto-Prefetture nei centri a cui ora accennai. E non vorrei ora soggiungere ciò che pure più siate si dovette notare, che talvolta quando in questi centri ragguardevoli è posto il Sotto-Prefetto in rapporto col Sindaco locale, avviene che non si possa più vedere nel Sotto-Prefetto tutto quel prestigio che sarebbe pur necessario, e quell'autorità che in certi casi dovrebbe anche imporre al Sindaco locale.

Non ho bisogno di venire ad esempi in proposito, i quali forse alcuno ripenserà nella sua mente. Si parlò in genere pure di una ragione politica, e si disse: sarà vero, il Sotto-Prefetto non sarà necessario, non sarà grandemente utile, il Sotto-Prefetto sarà anche una contraddizione in certi luoghi, ma levate il Sotto-Prefetto, e generate un malcontento.

Signori Senatori, è bisogno intenderci: non si deve dunque far nulla? Poichè evidentemente noi siamo, a mio avviso, inevitabilmente di fronte a questi due sistemi. O bisogna prendere un sistema di nuova circoscrizione e dei circondarii e delle provincie, oppure bisogna prendere un altro sistema che non è relativo e contingente come la nuova circoscrizione, ma che è semplice ed assoluto, la soppressione delle Sotto-Prefetture.

Io ho creduto, o Signori, questo secondo sistema fosse da preferirsi, perchè appunto a mio avviso genera molto minore malcontento di quello che sarebbe generato indubitabilmente da provvedimenti di nuova circoscrizione, che sovra tutta la superficie del Regno si facesse di altri circondarii ed altre provincie. E

difatti si comprende come quando vi è un sistema di soppressione tutti essendo alla stessa stregua trattati, possano darsene pace, o quanto meno non si creino gelosie creando pericolosi confronti; ma è nella natura umana, e lo vedremo pur sempre, che quando voi avrete cercato di formare una nuova generale circoscrizione, tutti quelli a cui sarà tolto o negato un capoluogo di circondario, quando altri capoluoghi sono mantenuti evidentemente li udrete reclamare che la loro città aveva se non maggiore, almeno eguale la ragione di essere mantenuta o creata capoluogo. Ora poi altro riflesso mi permetto a questo riguardo.

Prego il Senato di avvertire ad un pericolo che non sarebbe di lieve momento. Ho detto che il Ministero ha creduto di vedere nelle attuali provincie in genere una certa omogeneità di rapporti, una certa analogia d'interessi per cui le ha potute considerare come un prodotto dalla natura delle cose; ma quando voi avrete allargato i circondarii, e probabilmente non li avrete fatti eguali alle provincie attuali dovrete però sempre probabilmente allargare le provincie eziandio, ed allora che cosa correremo pericolo di fare?

Correremo pericolo di confondere ciò che la natura delle cose ha distinto, di escire da questo essenziale criterio di separazione, perchè i circondarii più grandi, nelle provincie più vaste risponderanno ad una circoscrizione naturale ed avranno allora due enti artificiali.

Questa fu la ragione, o Signori, che mi ha convinto che bisognava per forza attenersi all'altro sistema, dappoichè si era a tal punto che qualche cosa bisognava fare.

Bene inteso, Signori Senatori, che quando si parla di soppressione di circondarii, quando si parla di semplificazione d'amministrazione non si intende punto nè poco di detrarre alcun che al soddisfacimento di quella necessità gravissima che è la sicurezza pubblica. La sicurezza pubblica come è ora fatta dovunque può farsi evidentemente anche quando non vi siano i Sotto-Prefetti.

E che questo bisogno soddisfatto della sicurezza pubblica basta poi in sostanza a non far rimpiangere la mancanza del Sotto-Prefetto, noi ne abbiamo questa prova che troviamo centri, a mo' d'esempio, nelle provincie meridionali che sono sedi di Corti d'Appello, nei quali pure non vi è nè Prefetto, nè Sotto-Prefetto, nè vi si elevarono lagnanze mai di rapporti amministrativi in sofferenza perchè non fossero capoluoghi di Sotto-Prefetture. Ho detto che il Governo deve però provvedere in ogni modo a che il servizio di sicurezza pubblica sia convenientemente esercitato.

A questo proposito mi viene spontaneo il dire qualche cosa riguardo alla soppressione delle Questure cui accennava soprattutto l'onorevole Senatore Siotto-Pintor.

Si disse, e fino ad un certo punto riconosco la ragione del dilemma, si disse dall'onorevole Siotto-Pintor: di due cose l'una, o le Questure sono un'istitu-

zione viziosa ed inutile, e bisogna levarle dappertutto; o le Questure sono utili, ed in tal caso avrebbero dovuto essere conservate ovunque sono. Egli citava specialmente la Questura di Bologna. Non è soltanto dalla bocca dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor che io abbia udito farmi quest'osservazione, ma ripetutamente già mi è venuta all'orecchio e con un certo sentimento d'inquietudine quasi che la sicurezza pubblica, specialmente in Bologna, fosse grandemente minacciata da questa abolizione. Ciò però è da attribuirsi a che non si ha troppo esatta idea del come si faccia il servizio di pubblica sicurezza quando vi è una Questura e del come abbia a rimanere nei luoghi dove le Questure saranno soppresse.

Il sopprimere le Questure non vuol già dire, o Signori, modificare il servizio che si fa di pubblica sicurezza in quei determinati luoghi. Colla Questura esistono in quei centri uffici di sezione con a capo di ciascun di essi un ispettore. Ora questi ispettori di sezione rimangono anche dopo che la Questura sarà soppressa. Soltanto gli ispettori di sezione invece di riferire a questa, corrisponderanno allora direttamente colla Prefettura.

Anzi vi potrà essere in questa Prefettura un altro consigliere delegato il quale figura poi in sostanza un questore, un capo di una divisione della Prefettura incaricato esclusivamente della sicurezza pubblica; sarà quindi una serie non lieve di corrispondenze che verrà tolta di mezzo; saranno ritardi, che verranno indubitabilmente evitati, saranno impiegati che verranno diminuiti di numero.

Si disse: ma il Questore se non è autonomo non è forte, non è temuto.

Ma l'essere forte e temuto in materia di pubblica sicurezza è un effetto che procede dalle qualità personali di questo funzionario.

Voi vedete in più luoghi, vi sia o non Questura, che un semplice ispettore sarà il terrore dei facinorosi. Perché? perché in alcune circostanze gli sarà stato dato di compiere qualche fatto notevole a difesa della sicurezza pubblica. So bene, ed anch'io rendo merito ai due distinti Questori di Bologna a cui accennava l'onorevole Siotto-Pintor; ma credo appunto, che non dall'organizzazione dell'ufficio di questura a Bologna, ma ben più per le qualità loro personali abbiano acquistato i due lodati funzionari quel prestigio che li accompagna e meritamente.

Si dice: allora togliete anche le Questure nei luoghi maggiori poichè gli ispettori di sezione rimarrebbero e poichè i Consiglieri della Prefettura possono equivalere.

Qui si è dovuto fare una specie di concessione, la quale era cagionata anche da ciò, che quando si dovesse presumere, che in certi uffici di Questura il personale non sarebbe stato ozioso, che la molteplicità degli impiegati avrebbe pure potuto combinarsi colla importanza del luogo e col numero degli abitanti, ivi forse erano da lasciarsi, tanto più quando si fosse

trattato di luoghi dove il nome solo di quell'ufficio avesse potuto produrre il suo effetto.

Del resto, la base adottata si fu, se non erro, di lasciare le questure nei centri, la cui popolazione superi il numero di 150 mila abitanti, e di toglierle in quei centri dove la popolazione non giunge a questa cifra.

L'onorevole Siotto-Pintor vi ha detto, parlando della Questura di Bologna, di aver trovati molti impiegati disoccupati.

Vede adunque se non vi ha una ragione di più per togliere di mezzo quell'ufficio, semplificando così non solo il servizio, ma cominciando già per tal modo ad inaugurare ciò che da molti sembra sia voluto, cioè concentrare nelle Prefetture tutti i servizi per guisa che ciascuno di essi non sia che una divisione della Prefettura stessa.

Del resto dirò, che in Francia, non in ogni centro notevole, vi ha un Prefetto di polizia, l'hanno Parigi e Lione soltanto, nè Marsiglia e Bordeaux si lagnano di esserne prive. Quindi credo, che quando, soprattutto da Bologna vennero lagnanze per questa soppressione della Questura forse abbia potuto cedere ad una specie di sentimento di amor proprio, quasi che si volesse con ciò considerare quella eletta città, d'importanza minore; ma spiegato poi ciò che rimanga per il servizio della pubblica sicurezza anche dopo la soppressione della Questura, credo che anche queste lagnanze abbiano a cessare.

Una delle conseguenze dolorosissime di questo progetto di legge è senza dubbio questa, dell'esuberanza degli impiegati. A questa il progetto provvede collo stabilire che gli impiegati i quali risulteranno esuberanti in seguito alla sanzione di tale progetto, godranno della disponibilità per quattro anni.

A questo proposito è relativa una petizione che l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale riferiva ieri. Il Ministero certo nell'accettare l'invio di questa petizione terrà conto delle considerazioni che vi si contengono e che sembrano accennare a che anche agli impiegati amministrativi, i quali prima d'ora furono posti in disponibilità, debba estendersi egual beneficio. Veramente si potrebbe rispondere a questo proposito che quegli impiegati i quali già sono in disponibilità, hanno per ciò solo acquistato il diritto di essere fra i primi a rientrare in servizio, lorquando qualche posto vacante sia fatto; quindi la loro posizione non può dirsi pregiudicata quando siamo ancora in via di discussione della legge di cui si tratta.

Quanto poi all'ingiustizia accennata dall'onorevole Siotto-Pintor, riguardo agli impiegati di altri rami di servizio, impiegati di magistratura, impiegati dei lavori pubblici, qui occorre quell'idea che venne pure enunciata già nella relazione dell'Ufficio Centrale, che cioè non tutti gli impiegati d'ogni ramo quando sono posti in disponibilità si trovano in egual condizione; poichè se parlate di un impiegato di Magistratura che è avvocato, e per cui la trattazione delle cause per alcuni anni ha costituito un vero tirocinio chi mi vorrà

negare che non sia agevole a costui nello spazio di due anni di crearsi una posizione di libero esercente? E così di quell'ingegnere il quale appartenesse ai lavori pubblici, e che lavorando in quell'amministrazione abbia potuto anch'egli acquistare quella pratica che occorra al libero esercizio professionale.

Questa è fra le considerazioni per cui non ha creduto il Ministero, nel proporre, come una eccezione, il favore della disponibilità per quattro anni in opposizioni ad esigenze di giustizia.

Ma v'ha di più: il tempo per cui deve durare la disponibilità ha la sua ragione nella maggiore o minore probabilità di rientrare in servizio; quando da un progetto di legge immediatamente un numero notevolissimo di impiegati viene posto fuori di servizio, per tutti ugualmente cresce la difficoltà di potervi rientrare in un determinato spazio di tempo; quindi necessità per essere giusti di prorogare il termine per costoro i quali sono stati posti in questa eccezionale condizione. Crediamo quindi che la taccia d'ingiustizia a questa disposizione non avesse veramente ragione di infliggersi.

Diceva l'onorevole Siotto-Pintor però che l'amministrazione provinciale ha bisogno di economie, e sebbene questa legge non sia stata presentata al Parlamento solo dal punto di vista della necessità e dell'opportunità di fare economie, pure non è da trascurarsi questa importante considerazione. Le economie relative a questo argomento (si disse) in confronto colle necessità della finanza sono cose microscopiche; mase trascuriamo, perchè intanto sono pochi, i milioni, evidentemente non ci metteremo agevolmente in grado di camminare verso la sistemazione finanziaria a cui tutti naturalmente aspiriamo.

Ora l'economia che immediatamente ci possiamo ripromettere dall'adozione di questa legge non è minore di due milioni. In progresso e forse già in tempo prossimo quest'economia dovrà aumentare. E difatti la spesa attuale delle Sotto-Prefetture in media si calcola a L. 25,000 per ciascuna, questa somma moltiplicata per 134, che è il numero dei circondarii, dà una spesa totale di L. 3,350,000; gli impiegati che debbono essere posti in disponibilità, calcolato il loro trattamento fra il terzo e la metà della spesa, cioè dei due quinti dei 3,350,000 dà la somma di 1,340,000 lire.

Si calcolò pure che alcuni impiegati delle Sotto-Prefetture dovranno essere applicati alle Prefetture, e fatto studio anche di questo si è potuto vedere che in media potrebbe quest'applicazione riescire di tre impiegati per Prefettura, per cui calcolate le Prefetture nel numero di 53 (dico 53 e non 50 perchè sei tra queste Prefetture hanno un circondario solo) e gli stipendi dovendo stare fra le 1,000 e 2,200 lire, si potrebbe in media calcolare una somma di lire 1,600. Avremmo conseguentemente una spesa di L. 254,400, per modo che calcolate le disponibilità di 1,340,000, e gli impiegati a mantenersi in 254,400 ne avremmo

una cifra di 1,590,000, la quale tolta poi dai 3,350,000 L. ci darebbe un risparmio di 1,755,600 lire. A ciò converrebbe ancora aggiungere altra somma dei risparmi, che per necessità delle cose debbonsi fare sul personale delle guardie di pubblica sicurezza; somma che non potrebbe essere minore di 250,000 lire, che, aggiunte all'altra cifra di 1,755,600 farebbe d'alcun poco superare i due milioni di economie immediate che fin d'ora procaccierebbe all'erario l'adozione di questo progetto di legge.

Senatore Siotto-Pintor. Ed i 30 uffici commissariali?

Ministro dell'interno. I 30 uffici commissariali sono precisamente compresi in quelle 254,400 lire a cui ho accennato parlando di quegli impiegati i quali si calcolò dovrebbero rimanere in attività di servizio.

Vede adunque l'onorevole Senatore Siotto-Pintor, e vede pure l'onorevole Senatore Leopardi, il quale chiamava equivoche queste economie, che esse veramente non si potrebbero con ragione chiamare tali.

E poichè parlo dell'onorevole Senatore Leopardi, il quale ricordava come nella provincia di Basilicata, molto ampia, dovesse ritenersi come una sventura l'eliminazione dei circondarii che nei vasti confini di quella provincia esistono, io debbo sinceramente dirgli che a quella sua provincia molto si badò quando si venne alla proposizione dell'art. 3 del progetto; ove appunto è stabilito che certi funzionarii governativi, col grado non maggiore di consiglieri di Prefettura, potrebbero essere dal Governo incaricati di esercitare quelle funzioni prefettizie che sarebbero richieste in luoghi lontani dal capoluogo della provincia.

L'onor. Senatore Leopardi parlò pure dell'utilità dei Sotto-Prefetti volendo contrapporre la loro influenza a quella del clero: io ho rilevato ciò, ma non ho creduto che troppo seriamente volesse l'onorevole Leopardi argomentare della potenza che abbiano i Sotto-Prefetti di paralizzar l'influenza del clero, quando questa si esercitasse in opposizione al Governo.

Non sono certo i Sotto-Prefetti, che stanno nel capoluogo di Circondario, i quali potranno combattere quell'influenza; ma la combatterà molto meglio nei centri minori il Sindaco, il Delegato, il Giudice mandamentale, nè io so che abbiano mai a questo proposito i Sotto-Prefetti fatto tale prova da poter argomentare da ciò opportuna la conservazione delle Sotto-Prefetture.

Diceva ancora l'onorevole Senatore Leopardi: ma voi gravate i contribuenti d'imposte, e togliete loro i mezzi di soddisfarle, poichè togliendo le Sotto-Prefetture, togliete ai capiluoghi di Circondario una loro risorsa. Ma, Signori, dunque per agevolare il pagamento delle imposte, non vi sarà altro a fare che stabilire uffici ed impiegati que e là? sarebbe un singolar modo questo, a mio avviso, di agevolare l'assetto delle nostre finanze!

L'onorevole Leopardi entrò poi nella questione generale e ripropose, od almeno accennò alla questione

pregiudiziale, dicendo: il progetto che ci presentate è incompleto, od almeno per giudicare della sua bontà abbiamo bisogno di vedere gli altri progetti che riflettono le riforme amministrative.

Qui ricordo, o Signori, che veramente quest'argomento si porta sempre quando si vogliono respingere leggi di questa natura. Sono abbastanza esperto della vita parlamentare per sapere che è questo un argomento che può giovare, e, lo confesso, ha giovato anche a me più di una volta, ad eliminare la discussione di una proposta che si voglia respingere, il dire che avea bisogno di essere sottoposta al Parlamento in un complesso di ordinamenti della stessa materia.

Ma io credo, o Signori, che se di questa legge si dicesse: la discuteremo allora soltanto che avremo tutti i progetti d'ordinamento amministrativo sotto gli occhi, sarebbe lo stesso che dire non la discuteremo mai. Anche solo per questo, che non so se potrebbe il Ministero presentare tutti gli organici amministrativi al Senato, poichè quando pure ne avesse già in pronto i progetti, converrebbe che questi lavori che non sarebbero lievi, né pochi, venissero distribuiti tra i due rami del Parlamento, e forse vi sarebbe anche una ragione di convenienza che toglierebbe di presentare ad un solo ramo del Parlamento tutti i progetti d'organico in materia amministrativa.

Signori, io mi sono compiaciuto di potere cominciare le proposte riforme dell'ordinamento amministrativo col progetto di legge di cui ci occupiamo perchè, ripeto ciò che avevo detto da prima, qualunque riforma, qualunque modificazione voi vogliate fare ad organici amministrativi, dovrete sempre cominciare dall'eliminare i circondari e le Sotto-Prefetture quali ora sono; io ho pertanto coscienza di avere appunto proposto quel primo passo che è il vero cominciamento della riforma.

Mi pare avere dimostrato che rimanendo anche eliminate le Sotto-Prefetture, e rimanendo solo intanto la Prefettura, tuttavia dal capo luogo della Provincia, possa l'azione del Governo diramarsi a ciascuna parte del territorio in modo sufficiente.

Io credo poi, o Signori, che il Governo abbia adempiuto a un suo dovere proponendo questa legge, nè potrebbe assumere certamente la responsabilità di vederne indugata indefinitamente la sanzione.

Ora devo occuparmi ancora delle petizioni le quali vennero già riferite in principio della discussione dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Di queste petizioni altre sono di Comuni i quali domandano, in caso si venisse ad una circoscrizione di territorio provinciale, di essere creati capi di provincia; altre di Comuni i quali, vedendo che i nuovi enti amministrativi che risulterebbero sebbene a tempo e sebbene per speciali emergenze dall'attuale progetto di legge, domandano essere creati circondari o distretti.

Abbiamo poi una petizione, che voglio ricordare

particolarmente, del municipio di Biella, la quale domanda al Senato di respingere la legge.

Per verità, o Signori, non devo dissimulare al Senato il senso di meraviglia nell'aver veduto questa petizione; poichè credo che se vi è una città in Italia alla quale debba essere indifferente l'essere o no capo di circondario, questa è la città di Biella, città il cui incremento e la cui importanza è dovuta all'attitudine al lavoro, all'operosità della sua popolazione, diventate in certo modo proverbiali; ed io sono certo che se dicessi ad alcuno degli abitanti di quella città fra cui alcuni particolarmente onoro ed amo, se credono veramente che l'importanza della città loro dipenda dall'aver 16 o 18 impiegati di Sotto-Prefettura, io credo che se ne offenderebbero, tanta fra quell'industre popolo è la persuasione, e fin da bambini vi si comincia a comprendere che Dio ci ha dato intelletto e braccia per far prosperi noi e il nostro suolo natio anche indipendentemente dai sussidii governativi.

Quindi è che, o Signori, sebbene io avessi dovuto riconoscere nei sottoscrittori a quella petizione altrettanti elettori dell'illustre Presidente del Consiglio dei Ministri, pur tuttavia non ne sento scossa per nulla la mia convinzione intorno alla ammissibilità di questo progetto di legge.

Il Senato, io confido, vorrà accogliere questa proposta di legge secondo gli intendimenti del Ministero.

Ci si dice: *Ma d'struggete sempre, disfate sempre, e questa legge come tante altre sarà disfatta di poi!*.. No, è un pregio di questa legge di non poter essere disfatta perchè essa tende appunto a togliere un inciampo per quella via per la quale incamminandoci risolutamente giungeremo a quel fine che è universalmente e con tanta ragione voluto.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Ho poche cose da dire. Comincerò in ordine inverso a rilevare la poca consistenza di alcune delle asserzioni avanzate dall'onorevole Ministro dell'interno.

Io non ho mai preteso che si mettersero le Sotto-Prefetture o si lasciassero, per dare ai Comuni i mezzi di pagare le imposte; anzi ho detto che lo Stato è quello che perde, perchè nei centri di movimento, nei centri di affari, che si vogliono sopprimere, non si potrà pretendere uno sviluppo della ricchezza mobile, un incremento sul dazio di consumo, e per conseguenza questi balzelli neppure frutteranno ciò che fruttano ora. In una città, per esempio, di 15 o 20 mila abitanti, che ha la Sotto-Prefettura, il Vescovato, il Tribunale circondariale, se voi togliete queste e simili istituzioni, che cosa accadrà?

Credete voi che lo Stato possa ritrarre quel beneficio d'imposte che di presente ne ritrae? Io penso che no.

Non ho detto dunque che bisogna dare alle città istituti ed impiegati per abilitarle a pagare le im-

poste, ma ho detto e ripeto che l'erario pubblico perderà una parte di quello che ora riscuote.

Io aggiungeva un altro appunto, che l'onorevole Ministro non ha rilevato, ed è, che le imposte sono l'corrispettivo de' servizi dello Stato. Ora è indubitabile che abbiamo accresciute e dobbiamo ancora accrescere le imposte; ed a misura che facciamo questo accrescimento, vogliamo diminuire il suo corrispettivo, i servizi.

Queste cose io diceva, e non mai, che bisognasse creare istituzioni ed impiegati nelle città per abilitarle a pagare le imposte, siccome per un infelice scambio di parole e d'idee, è piaciuto all'onorevole Ministro di supporre.

Mi pare che il più solido argomento recato innanzi dall'onorevole Ministro sia stato questo: ma non si deve dunque far nulla? E chi pretende che non si debba far nulla? Non certo io che ardentemente desidero non solo le economie, ma con esse un buon ordinamento amministrativo: ma credo si abbia a far bene e con quella penderatezza che è degna di un grande Stato. Egli opina che la cessazione di un'autorità governativa in diversi Circondari non possa punto inanimare le parti ostili alle nostre istituzioni.

Io opino il contrario, ma vorrei che la sua opinione fosse più vera della mia; il tempo farà vedere da qual canto sia l'errore, se tanto è che il Regno d'Italia debba patire gli effetti di questa legge.

Quanto alla circoscrizione de' Circondari, il Ministro è venuto fuori dicendo, che quasi per ogni dove il Circondario che ha per capoluogo quello della provincia, ne assorba quasi tutta la popolazione; sicchè i Circondari che hanno dei Sotto-Prefetti si compongono di residui lontani e piccoli della popolazione della provincia stessa. Questo può esser vero per qualche provincia, ma certamente come una eccezione, perchè in generale, almeno in quelle parti d'Italia che io conosco più da vicino, i Circondari che si chiamavano distretti e che risalgono con qualche interruzione fino al tempo degli Svevi, sono di eguale e talora di maggiore importanza che non quelli che hanno per capoluogo il capoluogo della provincia, ed avevano il loro Consiglio distrettuale; sono rimasti in piedi fino al 60. Quindi hanno anch'essi una vera entità storica al pari delle provincie.

Ma non pretendo per questo che si abbiano a conservar tutti. Bisogna vedere, conoscere i siti e giudicare quali possono sopprimersi, ma non dare alla cieca dei colpi di mazza per atterrire ogni cosa. Questa è la mia opinione.

Mi piace aggiungere che non sono della Basilicata, sono dell'Abruzzo: il mio Circondario nativo è quello di Città Ducale, ed io affermo che quel Circondario non ha nessuna ragione di esistere. E ciò, perchè nessuno creda che io potessi mai essere indotto a portare innanzi al Parlamento italiano una questione di campanile. Il mio Circondario nativo vorrei vederlo soppresso questa sera, domani.

Tanto basterà, spero, a chiarire il mio concetto.

Ministro dell'interno. Quando parlai della provincia di Basilicata, non so se mi sono espresso male, ma certo non intendevo alludere al Circondario dell'onorevole Leopardi.

Questo mi faccio debito di dichiarare.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, metterò ai voti la chiusura della discussione generale. Chi intende chiudere la discussione generale, voglia alzarsi.

(Approvato)

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Senatore **Montezemolo, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore, il quale può parlare anche dopo chiusa la discussione generale.

Senatore **Montezemolo, Relatore.** Dovendo riassumere la discussione che ebbe luogo in ordine a questa legge, mi proverò di farlo il più brevemente che si possa, e spero di non mettere a troppo lunga prova la pazienza del Senato.

La soppressione delle Sotto-Prefetture fu impugnata tanto sotto l'aspetto amministrativo, quanto sotto l'aspetto politico.

L'onorevole Senatore Pasolini la respinge come un saggio di dicentrimenti che egli crede immaturo.

L'onorevole Senatore Correale vede nelle Sotto-Prefetture una amministrazione necessaria, vede un organo indispensabile del meccanismo governativo.

Se l'onorevole Senatore Pasolini vorrà guardare un po' più addentro al carattere di questa legge, io non dubito che l'impressione che egli ne ritrasse, verrà a modificarsi.

Egli, con perfetta cognizione della materia, ci diceva che di dicentrimenti ve ne hanno di due sorta, cioè: l'abbandono che il Governo fa agli interessati, della direzione di alcuni affari; ovvero la delegazione che il Governo fa alle autorità locali di una parte del potere dirigente, affinchè siano risolte sul luogo le relative questioni. Io convengo pienamente coll'onorevole Senatore Pasolini, che la prima sorta di dicentrimento sarebbe per ora immatura, e l'onorevole Senatore si accorderà anche con me, che questa legge non conduce nè punto nè poco a questo risultato, a questo dicentrimento.

Quanto alla seconda specie di dicentrimento, vale a dire una maggior somma di facoltà delegata, di una parte del potere dirigente all'autorità locale, io veramente la riputerei utile ed opportuna, ma vedo con rincrescimento, e l'onorevole Senatore lo riconoscerà, che questa legge non porta seco alcuna delegazione di sorta all'autorità locale, non discentra per conseguenza nè punto, nè poco.

Essa, come il signor Ministro la chiamava, non è che una legge di semplificazione; essa toglie di mezzo una ruota superflua nel meccanismo amministrativo. E qui debbo rivolgermi all'onorevole Senatore Correale che crede appunto indispensabile questa ruota...

Senatore **Correale**. Domando la parola.

Senatore **Montezemolo**, *Relatore*. Crede che l'amministrazione circondariale sia una necessità per l'andamento della cosa pubblica, e la vorrebbe conservata.

Come già notava l'onorevole Ministro dell'interno, per giudicare della necessità, o dell'utilità di un'amministrazione, bisogna vedere quali siano i caratteri dell'ente a cui si vuole applicare quest'amministrazione; bisogna che questa necessità o utilità risulti dalla natura delle cose.

Ora per istudiare i caratteri di quell'ente che si chiama circondario, e che noi vediamo interposto tra il Comune e la Provincia, bisognerà procedere per via di raffronto, esaminare, paragonare i fatti in questi enti diversi, ed allora le nostre deduzioni saranno positive saranno pratiche.

Cominciamo dal Comune il quale è il primo elemento costitutivo d'ogni civile consorzio, un fatto necessario ed universale. Noi troviamo nel Comune interessi solidali fra loro; noi troviamo diritti riconosciuti; noi troviamo la proprietà. Il Comune ha il suo Consiglio, ha rappresentanza propria, quindi, necessità di un'amministrazione comunale; la Provincia trae la sua ragione di essere dalla storia, perchè è il tempo che ha rannodato intorno ad un centro qualunque diversi Comuni per omogeneità d'interessi, che vi ha moltiplicato le relazioni e gli affari, che ha condotto una lunga tradizione: nella provincia vi sono diritti, nella provincia vi è la proprietà; nella provincia vi sono consigli, vi è una rappresentanza provinciale, quindi la necessità di un'amministrazione provinciale.

Ma il circondario, in nome di Dio! come si potrà chiamarlo un ente naturale?

Il circondario è uno espediente amministrativo, un mezzo d'informazione e di trasmissione, è un aggregazione arbitraria di Comuni i quali non hanno fra di loro nè vincoli d'interessi solidali, nè carattere costante di omogeneità, non hanno comunanza di diritti; essi non hanno nè proprietà, nè consigli, nè rappresentanza. Ora dove non vi sono interessi, dove non vi sono diritti, dove non vi è proprietà, come si possa credere necessaria un'amministrazione permanente, per verità io non lo vedo.

Si è parlato di molti inconvenienti che potrebbero sorgere nel venire all'attuazione di questa legge, e furono indicati dall'onorevole Siotto-Pintor, dall'onorevole Leopardi. Io non dissimulo che nell'attuazione di questa legge qualche inconveniente or qua or là potrà rilevarsi; ma bisogna pur notare che qualche inconveniente parziale e transitorio non potrà mai bilanciare un utile generale e permanente.

Sotto il punto di vista poi amministrativo, oltre che le disposizioni dell'articolo 3 provvedono per maniera che alla condizione speciale di certi luoghi sia provveduto con parziali temperamenti, io vedo ancora un mezzo di pararvi, che sarà sempre a disposizione del

Governo. Questo mezzo, a mio avviso, starebbe in ispezioni amministrative, le quali fossero fatte nelle provincie e dal Prefetto e dai Consiglieri di Prefettura a ciò delegati. Per mezzo di queste ispezioni amministrative, l'autorità provinciale avrebbe più esatta cognizione delle condizioni e dei bisogni dei vari Comuni che non dalle relazioni dei Sotto-Prefetti, i quali non vedono ordinariamente coll'occhio proprio, che le cose del capoluogo dove è stabilito il loro ufficio. Queste ispezioni porterebbero nei diversi Comuni delle Provincie l'uniformità dei processi amministrativi, e quello che molto importa, l'uniformità nelle interpretazioni delle disposizioni governative. Esse sarebbero una comunicazione ad un tempo ufficiale ed officiosa tra l'autorità provinciale e l'autorità comunale, e quindi un tratto d'unione di più tra il Governo ed i cittadini.

Io non verrò ora indicando il come e il quando, potrebbero utilmente farsi queste ispezioni; io getto unicamente un germe nel campo della discussione; il sig. Ministro tenendone conto, potrà dietro apposito studio giudicare, se egli per avventura sia fecondo di qualche utile risultato.

Si è parlato anche di altro genere di inconvenienti; di mal contento, di richiami, di clamori. Pur troppo queste previsioni saranno in parte giustificate; ma pur troppo ancora, o Signori, l'opera nostra per qualche tempo dovrà essere dolorosa ad alcuni, per riuscire utile a tutti. Le riforme e le imposte, indeclinabile compito per noi, non sono fatte per blandire i mali, ma per guarirli, ed il legislatore è talvolta posto nella condizione del chirurgo operatore che offende e tormenta un membro per ricondurre nel corpo dell'infermo l'equilibrio e ristabilire l'economia delle forze vitali.

Io ho sentito ancora invocare l'utilità delle Sotto-Prefetture sotto l'aspetto politico; ma, Signori, credete voi che possa essere grande l'influenza e l'azione politica di un Sotto-Prefetto, isolato nel suo circondario senza un Consiglio che lo sorregga, una rappresentanza intorno a sè, con attribuzioni talmente circoscritte da poterle dire insignificanti, che non può farsi mai motore perchè non ha dalla legge facoltà d'iniziativa; che non può presentarsi come un argine sicuro, perchè non è costituito in condizioni di forza?

Ma il pretendere dai Sotto-Prefetti, che essi siano politicamente più forti della istituzione stessa in virtù della quale esistono, sarebbe, o Signori, un disconoscere la natura delle cose, sarebbe un volersi pascere d'illusioni.

La soppressione delle Questure destò nell'onorevole Siotto-Pintor serie apprensioni, che egli vi ha manifestate colla solita sua facondia.

Io credeva di avere bastantemente espresso nella relazione dell'Ufficio Centrale le ragioni teoriche e le ragioni tecniche per cui non siano veramente da paventare questi effetti, che turbarono la sua immaginazione.

Il signor Ministro ha testè più ampiamente dimostrato come l'azione della sicurezza pubblica non potrà venire menomamente scemata dalla soppressione delle Questure: ma poichè l'onorevole Siotto-Pintor ha citato la città di Bologna, ed io ebbi l'onore di esser per tre anni al Governo di quella Provincia, mi permetta l'onorevole Senatore che io dica qui due parole in proposito.

Certo non sarò io, che verrò a diminuire i servigi importanti resi da quella Questura, nè i meriti eminenti del funzionario, che ne stava a capo; e il Ministro volendo, troverebbe nelle carte del suo dicastero documenti da me scritti e firmati i quali attestano, e l'importanza di quei servigi, ed i meriti di quel funzionario.

Quello che voglio dire all'onorevole Siotto-Pintor a proposito di Bologna, non è che la proposizione di una ipotesi. Ponga dunque in ipotesi, l'onorevole Siotto, che l'avvocato Pinna (poichè l'avvocato Pinna era appunto il Questore di Bologna, in quel tempo), invece di essere Questore di Bologna, fosse stato Consigliere delegato per la pubblica sicurezza; credo egli, che sarebbe stata minore la sua alacrità, meno forte, meno pronta la sua azione? Crede egli, che la sua giurisdizione più estesa (poichè come Consigliere delegato egli avrebbe portato la sua vigilanza sui circondari vicini), non lo avrebbe posto più agevolmente in grado di penetrare nelle tenebrose macchinazioni, di seguire le fila di un complotto, o le tracce di un delitto?

O per meglio dire, crede egli, che con mezzi molto maggiori, egli avrebbe ottenuto risultati minori?

Se mi venisse dimostrata la verità di un tale supposto, mi darei per vinto; ma siccome non vi ha logica al mondo che possa condurre a tali conclusioni, io persisto nel mio avviso, che la soppressione delle Questure è utile e desiderabile.

L'onorevole Siotto-Pintor taceò poscia d'ingiustizia la legge, perchè nell'articolo 10 accorda il beneficio di quattro anni di disponibilità agli impiegati che cesseranno dall'ufficio, per effetto della medesima, mentre la legge generale delle disponibilità restringe a due anni la fruibilità dall'assegno corrispondente.

Egli dice che giustizia è eguaglianza, e che qui la giustizia venne offesa. Mi permetta l'onorevole Siotto-Pintor di osservargli, che l'eguaglianza della misura non è sempre l'eguaglianza di trattamento, e che se per cinquanta uffici vi sono cento impiegati disponibili, i quali fruiscono di due anni di disponibilità, dove per lo stesso numero d'uffici, in un'altra circostanza, si mandi in disponibilità, un numero doppio d'impiegati, oppure se si diminuisce della metà il numero degli uffici a cui questi possono aspirare, allora la stessa misura diventa disuguaglianza di trattamento, e la giustizia viene con questa uguaglianza di misura grandemente offesa. Or questo è il caso che fu contemplato nel proporre la legge, e questa è la considerazione consegnata nella relazione del signor

Ministro; duolmi che di ciò non si sia tenuto conto dagli opposenti.

Fatta ragione di questa norma in sostegno di questo articolo della legge, io vorrei ancora propugnarla in nome della sapienza politica.

Signori Senatori. Da parecchi anni la classe dei funzionari ha subito dolorose vicissitudini, oltre i sacrifici imposti dai bisogni del Tesoro, e di cui conviene pur tener conto. Difatti la ritenzione pel fondo delle pensioni, la tassa sugli stipendi, quindi ancora la tassa sulla ricchezza mobile contemporaneamente pagata dai funzionari, hanno assottigliato per essi quei mezzi coi quali provvedevano ordinariamente a sè ed alla propria famiglia, per molti, i viaggi moltiplicati hanno cresciuto ancora quest'angustiosa posizione. Si aggiunga, che a varie riprese già vennero delle modificazioni, delle riduzioni, delle riforme di organici, che hanno posto fuori d'attività buon numero di questi funzionari, così troncando o sospendendo quella carriera che per alcuni era l'unico mezzo di decorosa sussistenza. E come se ciò fosse poco, noi abbiamo visto tutto ad un tratto da qualche anno levarsi d'intorno un'ingiusta prevenzione contro questa classe, noi l'abbiamo vista talvolta fatta segno all'odio e al disprezzo del popolo.

Eppure, o Signori, fra questi *paria* del giorno, fra questi servitori dello Stato, vi sono dei nobili cuori e delle elette intelligenze, ed io nell'esercizio di pubbliche funzioni ho talvolta dovuto restare ammirato in presenza di certe esistenze laboriose, di certe oscure ma forti virtù, tanto più da tenere in pregio, che, se il sentimento del dovere adempito le conforta, non le lusinga nè il diritto, nè la speranza di arrivare alla larghezza del vivere, od allo splendore di cariche eminenti (*Bene, bravo*).

Io prego il Senato a prestare un momento l'orecchio al lamento, che già sorse da questa classe, ed a tener conto dei molti pensieri, che qui mi giova piuttosto adombrare che non esprimere. Dobbiamo badare, Signori, a ciò che il carro dello Stato, che spingiamo talvolta per vie intentate, non abbia a schiacciare nel suo corso troppe esistenze, non abbia a seminare troppe rovine. Io ritengo che Parlamento e Governo male provvederebbero al bene pubblico, moltiplicando ad ogni passo gli infortunii privati (*Bene, bravo*).

Io ho, se non erro, non certo completamente, ma spero sufficientemente, risposto alle obiezioni che furono presentate; non rimane ora a me ed all'Ufficio Centrale che a sperare che il voto del Senato corrisponda all'opinione che noi abbiamo consegnata nella relazione nostra.

Senatore **Correale**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola pel fatto personale, al quale la prego di strettamente attenersi.

Senatore **Correale**. Io vorrei chiarire un fatto che risulta dal discorso dell'onorevole Relatore, il quale ha

affermato che io avessi sostenuto, che l'abolizione delle Sotto-Prefetture non fosse assolutamente necessaria.

Mi permetta l'onorevole Relatore che io gli faccia osservare, che la mia idea, la quale forse non avrò espresso con sufficiente chiarezza, era semplicemente questa; che la legge in principio, io la riconosceva utile e necessaria, perchè moltissimi vantaggi ne venivano al paese in fatto di amministrazione, ma la credeva inopportuna, perchè prima di tutto avevasi bisogno di riformare ciò che non può andar disgiunto dalla riforma dei circondarii, che è precisamente la provincia della quale fa parte il circondario.

Soggiungeva pure che era utile questa legge, ma in tempi migliori; non tutte le provincie del Regno trovandosi in perfette condizioni, e faceva riflettere che se si poteva per esempio attuare per il Piemonte e per la Lombardia, non così per la Sicilia e per le Provincie napoletane che formano il terzo dell'Italia, poichè ivi le condizioni delle strade non sono favorevoli per facilmente transitare. Questa è la rettifica che volevo fare.

Presidente. Leggo l'articolo primo « Le Sotto-Prefetture del Regno sono soppresse. »

La parola è al Senatore Imperiali.

Senatore Cadorna. Io avevo domandato la parola per fare una proposta di aggiunta, che vorrebbe esser posta avanti all'articolo primo; se il signor Presidente volesse concedermela....

Presidente. Allora la parola è al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Non è la mia intenzione di trattenere il Senato sul merito di questo disegno di legge sul quale riservo la mia opinione, ed il mio voto. Intendo solo di fare una proposta la quale dovrebbe precedere l'art. 1 che ora è posto in discussione. Ho sempre pensato che il nostro ordinamento amministrativo peccasse di un radicale vizio, cioè del vizio della disgregazione e fui lietissimo di trovarmi in ciò d'accordo e coll'opinione emessa dall'onorevole signor Ministro dell'interno in uno dei suoi discorsi, e con quella che si contiene nella relazione dell'Ufficio Centrale, essendo che e l'uno e l'altro abbiano esternati intendimenti favorevoli al concetto di unificare nei capoluoghi delle provincie i vari servizi provinciali governativi.

Però è mio avviso che ciò si debba e si possa fare in questa stessa legge, o che, almeno, in questa legge ne debba essere posto il principio, ed è a questo scopo che mi permetterò di ragionare brevemente al Senato.

Tutti coloro che si occupano dell'ordinamento amministrativo dello Stato esprimono concordemente l'opinione, doversi l'amministrazione semplificare, doversi fare economie, essere desiderevole che l'amministrazione sia una e forte. Però l'espressione di questi desiderii non è che un voto sterile e privo d'effetto se esso non sia tradotto in atto, e non si dica che cosa si intenda di fare all'oggetto di conseguire quei fini molto desiderabili.

Noi dei voti ne abbiamo fatti tanti! Abbiamo sentito a parlare di libertà di insegnamento, di decentramento amministrativo, di libertà comunali, e di tante altre cose generali; ma tutte queste frasi che indicano un principio astratto non hanno mai prodotto nulla di buono fino a che, all'uopo di attuarle, non sia stato presentato un disegno di legge, il quale abbia concretato l'idea generica, abbia fatto palese in che consistesse il principio che si voleva attuare, e quali fossero i mezzi che si dovessero adoperare onde avesse effetto.

Io, lo dico francamente, appartengo a quella scuola d'uomini politici che hanno un'antipatia decisa per tutti i principii astratti, generici ed indefiniti che si predicano in Parlamento senza farne l'applicazione.

Ed è perciò che il Senato vorrà perdonarmi, se le cose che io dirò sul presente soggetto potranno parere alquanto disadorne e prosaiche; ma io credo che in questa materia si possa ritrarre maggiore utilità dalle idee prosaiche, pratiche e modeste che non dai voli poetici.

Molte sono le amministrazioni che costituiscono il Governo, ma esse non sono che rami di un solo albero che han vita comune da un solo tronco e da una sola radice, senza di cui non possono esistere.

I Ministeri non hanno la lor ragione di essere perchè vi debbano essere tanti Governi quanti sono i Ministri. Hanno la ragione di essere in ciò che, l'amministrazione non potendo essere nelle mani di un solo per la molteplicità degli affari, si rende necessario che essa sia divisa in molti rami e che a ciascuno di questi rami presieda un uomo responsabile.

Ma questa divisione non può mai intendersi in modo che ne venga la disgregazione di uno degli altri rami, sicchè si dimentichi che essi appartengono pur sempre allo stesso tronco. Guai, se si pone in non cale questo principio!

Una tale dimenticanza conduce alla disgregazione, alla disunione, all'aumento delle spese e degli affari e, ciò che è peggio, produce inevitabilmente la disunione, lo scredito, la debolezza e l'impotenza del Governo.

Più volte mi sono posto (e dovetti farlo talvolta anche per debito d'ufficio) ad esaminare quale, a petto di queste idee, fosse lo stato reale delle cose presso di noi, ed ho veduto per mille e mille prove, che ciaschedun Ministro agiva assolutamente ed isolatamente da sè, indipendentemente da qualsivoglia intelligenza od accordo con gli altri membri del Gabinetto, se pur si eccettuano poche materie e certi determinati casi speciali. Io vidi inoltre che ogni ramo di amministrazione si era siffattamente organizzato con impiegati ed uffici proprii, dal Ministro scendendo sino al Sindaco, da poter agire sempre isolatamente ed indipendentemente da sè, e secondo la sola sua volontà ed i suoi principii od intendimenti.

Non citerò che alcuni esempi, poichè, in verità, non avrei ora la pretesa di enunciare uno per uno tutti

gli uffici amministrativi ed i corpi deliberanti che sono nelle provincie dipendenti da ciascuno dei Ministeri.

Ne indicherò solo alcuni; voi, o Signori, più periti di me, potrete sopperire a ciò, che in mezzo a questa selva, io avrò dimenticato.

L'istruzione pubblica ha nelle provincie una falange di provveditori, vi sono ispettori, ed in ciascuna provincia ve ne sono di più specie. Inoltre vi sono i vari Consigli sull'istruzione. Tutti questi corpi ed impiegati dipendono direttamente dal Ministero dell'istruzione pubblica, dall'ultimo sino al primo gerarchicamente.

Per le finanze è ancora maggiore la bisogna; perchè abbiamo la direzione compartimentale del Tesoro, oltre ad altre direzioni minori; abbiamo le diverse direzioni delle varie tasse; abbiamo la direzione del contenzioso finanziario. Anche tutte codeste direzioni hanno autonomia nella Provincia o nel Compartimento e non dipendono da altri che dal Ministro delle finanze, nel mentre che tutti gli impiegati finanziariii compartimentali o provinciali non dipendono che dalle direzioni stesse; lo che costituisce un ordinamento compatto e non interrotto che dal Ministro delle finanze scende sino all'infimo degli impiegati finanziariii. E v'ha di più, che codeste direzioni compartimentali hanno capi ed uffici separati, de' quali ciascuno corrisponde col Ministero.

Veniamo ai lavori pubblici; anche qui abbiamo la Direzione generale e compartimentale delle Poste e quelle subordinate, cogli impiegati che ne dipendono; hannosi gli uffici od ispezioni del Genio Civile o dei Consigli, hannosi le direzioni dei telegrafi.

Non parlo dei Ministeri della guerra e della marina nè del Ministero di grazia e giustizia, i quali sono affatto all'infuori da questa questione, imperocchè egli è troppo evidente che sarebbe impossibile l'accommunare questa specie di amministrazioni alle altre. Il Ministero di grazia e giustizia appartiene ad un ramo di amministrazione che funziona col mezzo di uno dei poteri dello Stato, cioè del potere giudiziario, e conseguentemente non potrebbe essere pareggiato agli altri rami dell'amministrazione. Lo stesso è a dirsi dei Ministeri della guerra e di marina, i quali si possono chiamare come Ministeri tecnici o specialissimi pel loro soggetto.

Viene in ultimo il Ministero dell'interno, il quale ha i Prefetti. Ora i Prefetti hanno tutto, meno i tre quarti del tutto, cioè hanno tutto meno tuttociò che ho or ora indicato!

Voglia ora considerare il Senato qual sia la condizione e la forza del Prefetto, che pur vorrebbe si credesse che sia il rappresentante del Governo nel capoluogo della provincia, nella quale, essendo egli pure responsabile dell'ordine pubblico, vede però ad un tempo in mani indipendenti da lui i tre quarti almeno degli impiegati governativi, e delle amministrazioni! V'ha poi un altro notevole fatto che abbassa la condizione relativa, e la potenza del Prefetto, ed è che

in parecchie provincie, per riguardo alla estensione della sua giurisdizione egli trovasi in condizione inferiore a quella di alcuni di coloro che presiedono agli altri rami dell'amministrazione. Abbiamo per esempio delle Direzioni compartimentali del tesoro le quali comprendono più provincie; e così è a dirsi delle Poste, e di altre amministrazioni.

È lungi da me l'intenzione di imputare questo sistema agli uomini onorevoli che seggono al potere; esso non è una loro creazione. Sono anzi lieto di vedere che il signor Ministro dell'interno lo abbia preso in considerazione all'oggetto di modificarlo, lo che è, e deve essere, a mio credere, titolo di onore e di lode per lui. Ma qual è la naturale ed inevitabile conseguenza di questo ordinamento?

La conseguenza è questa, che in primo luogo al centro del Governo non si sente la necessità d'intendersi, perchè ciascuno, avendo i mezzi proprii di esecuzione, compie i proprii atti e le proprie volontà ed intenzioni senza che gli sia mestieri di pigliare alcun accordo coi colleghi in materie nelle quali sarebbe opportuno che l'accordo ci fosse. Ora, questo accordo si piglierebbe se a metà della via gerarchica vi fosse un anello pel quale tutte le amministrazioni dovessero passare; se nel capoluogo provinciale vi fosse un ufficio che concentrasse tutto, e che dovesse coll'azione sua unica e propria attuare i pensieri, gli affari, e gli ordini di tutti i ministri nella sua provincia. Ogniquilvolta sorgesse qualche contrasto, qualche difficoltà, qualche differenza di provvedimenti, questo uomo, il quale concentrerebbe in sé la responsabilità di tutte le amministrazioni della provincia, si terrebbe in debito di avvertire i rispettivi Ministri, e di domandare direzioni, ed i Ministri se la intenderebbero necessariamente fra di loro; allora si otterrebbe una guarentia di vera omogeneità ministeriale; poichè il Gabinetto in tali circostanze sarebbe omogeneo, o dovrebbe rendersi omogeneo, ove nol fosse.

Ma non sono queste le sole conseguenze tristi che emanano da un tale sistema; ve ne sono ben altre, le quali sono la negazione di tutti quei vantaggi che, come diceva al principio del mio discorso, si propone di conseguire ognuno che si occupi di tale materia. Ed in vero, la prima conseguenza è una moltiplicazione immensa di comunicazione, e di uffici, essendo evidente che codeste direzioni, indipendenti dal Prefetto, indipendenti fra loro stesse, di cui ciascuna ha un capo suo proprio, non possono avere fra di loro comunicazione alcuna per tutti gli affari che frequentemente richiegono il simultaneo loro concorso, tranne che col mezzo di note o corrispondenze epistolari. Quanto ciò aumenti la massa del lavoro non è chi non possa facilmente immaginare; quanto ciò accresca la necessità di aumentare il numero di impiegati ciascuno se lo può pensare. Ebbene, nulla di ciò accadrebbe se codeste direzioni non fossero che altrettante divisioni di un medesimo ufficio.

Altro inconveniente ne consegue che è pure conse-

guenza di un tale sistema, ed è che spesso succedono degli urti e contrasti fra i vari uffici, che talvolta rimontano sino ai Ministeri, e che salendo inacerbano. Quando tutta l'amministrazione provinciale governativa è soggetta ad una sola mente, ad una sola autorità, in allora questa ricava dalle varie divisioni del proprio ufficio, secondo la materia che a ciascuna è affidata, le informazioni necessarie e poi decide, senza preoccupazioni, e senza prevenzioni. Per l'opposto, allorchando ciascun ufficio ha capi indipendenti, evidentemente l'occasione dei contrasti nasce ad ogni istante. Ed di fatto, le varie amministrazioni non possono mai essere talmente separate che una non possa e non debba in molte circostanze concorrere coll'altra alla spedizione d'un affare; e ciò accadendo anzi frequentemente, ne segue che in moltissimi casi nascono dispareri ed urti che non fanno altro che rallentare la trattazione, e la decisione degli affari, indebolire l'amministrazione stessa, e renderla talvolta quasi impotente.

Un'altra conseguenza di questo sistema è il numero grande di impiegati che esso richiede. Non parlo degli impiegati subalterni resi necessari dal grande aumento degli uffici, delle trasmissioni, delle note, delle iscrizioni ne' protocolli; parlo specialmente dei capi di tutte codeste amministrazioni a cui sarebbe surrogato il solo Prefetto; parlo degli stati maggiori di tutti questi capi, e di tutti quegli affari che nascono allorchando un ufficio ha una apposita e speciale esistenza, e che nascono unicamente perchè esso abbia la sua ragione di esistere e di mostrare la propria importanza.

Or bene, questo sistema sì fecondo di inconvenienti e di danni, è appunto quello stesso che abilita i Ministeri, come diceva poco fa, ad agire ciascuno da sè indipendentemente, quasi fossero altrettanti Governi.

E di tutto ciò qual è l'ultimo facile risultamento? Esso è il radicale permanente indebolimento dell'azione del Governo sul paese.

Allorchando il Governo non ha nella Provincia una mano forte la quale agisca vigorosamente, la potenza del Governo centrale è d'altrettanto diminuita di quanto è grande la debolezza di chi lo rappresenta nella Provincia. Ciò è nelle presenti circostanze veramente fatale; perchè se mai fu tempo in cui fosse necessario che il Governo avesse forza e vigoria ed azione energica e spedita, tale è certamente il presente.

Ora che è a farsi in tale stato delle cose? Io di certo non verrò qui a proporre una demolizione. Abbastanza abbiamo demolito e mi pare che è tempo di fermarsi e di costruire con ponderazione cose le quali possano durare. Io pertanto non propongo che un concentramento.

Questo concentramento non deve avere per iscopo di abolire quelle gerarchie di impiegati che ora esistono, e che pur possono esser necessarie per spedire gli affari dipendenti da ciascun Ministero. Esso deve

unicamente proporsi lo scopo di riunire sotto un solo capo tutte le varie amministrazioni, di togliere i capi e le presidenze di questi dicasteri coi loro stati maggiori, di conservare in ciascun ramo tutti quegli impiegati che siano necessari per la spedizione degli affari e di assoggettarli al Prefetto, il quale dipenderebbe per ciascuna specie di affari dal Ministero che per ciascun di essi è competente. Ne verrà la conseguenza che le nomine dei Prefetti si dovranno fare d'accordo comune dal Ministero.

Ciò facendo io non invento una cosa nuova, nè potrei avere una tale pretesa. In questa circostanza, come ogni qualvolta posso, piglio gli esempi laddove hanno il pregio di una lunga e felice pratica, e questo esempio lo trovo parlante e convincente nella Francia. Già più volte ebbi l'onore di dire che nelle cose politiche vado molto a rilento nello studiare e nel riprodurre la storia di questa nobile Nazione. Ma lo stesso non può dirsi della materia amministrativa. Io sono convinto che l'ordinamento dell'amministrazione in Francia è un vero modello, e credo che la Francia debba alla forza, alla vitalità e bontà della di lei organizzazione amministrativa, essere passata incolume attraverso le cento sue rivoluzioni.

Nè si dica che sia pericoloso od inopportuno l'esempio della Francia per ciò che il sistema politico di quella illustre e grande Nazione non sia attualmente conforme al nostro. Parmi di fatto che la questione politica non entri in ciò nè punto nè poco. Io credo che un buono e forte ordinamento amministrativo è necessario per ogni sorta di Governo, e parmi certo che esso sarà necessariamente liberale in un governo libero e che lo sarà forse meno in un governo meno liberale; imperciocchè tutto ciò dipende dalla estensione di poteri che lo Statuto fondamentale del paese accorda al Potere esecutivo. Ed il mantenere il Potere esecutivo entro codesti limiti costituzionali è ufficio del Parlamento, della stampa e di tutto ciò che è destinato ad agire a tal fine in governo costituzionale. Ma in ogni sorta di reggimenti è necessario avere un governo illuminato, forte e capace di adempire compiutamente ed energicamente i propri doveri. Io penso pertanto che non vi sia nessun pericolo a pigliare in questa materia esempio dalla Francia, la quale, da 70 anni, ha un ordinamento amministrativo che è a tutta prova.

Ora che dobbiamo noi fare per attuare il sistema della Francia? Ciò che appunto io diceva or ora; è d'uopo concentrare nel Prefetto tutti i servizi pubblici governativi provinciali, meno quelli che ho indicati poco fa. Ogni Ministero abbia pure i suoi impiegati ma dipendano dal Prefetto; ogni Ministero abbia uffici e divisioni o sezioni separate, ma siano nella Prefettura o dipendano dal Prefetto. Vi sia il Segretario generale od un Consigliere delegato, e questo sia ancor più stabile, se è possibile del Prefetto. Tale è indubbiamente, a mio credere, il solo modo con cui

si potrà giungere al compimento dei fini che ho fin da principio indicati.

Questo sistema, debbo ripeterlo, non richiede una demolizione nè notevoli variazioni nella costituzione degli uffici; per attuarlo è solo mestieri sopprimere alcuni impieghi di subalterni e di capi. Per effettuarlo non è necessaria alcuna variazione nelle norme di ciascun ramo di amministrazione; perchè si tratta solo di riformare la relazione gerarchica del personale amministrativo e nulla più, e questa riforma non debbesi attuare chè mediante un concentramento sotto un solo capo in caduna Provincia. Per tal modo si giungerà allo scopo desiderabilissimo di rendere il Governo uno e forte, di ottenere una vera semplificazione, una notevolissima diminuzione degli affari, degli impiegati e delle spese.

Ciò posto non veggio il perchè non possa essere introdotto nella presente legge e non si possa sancire il principio che ordini codesto concentramento, il quale con successivi provvedimenti dovrà poi essere attuato.

A questo scopo mira la proposta che avrò l'onore di presentare al Senato.

Voglia egli ora permettermi che gli sottoponga qualche altra considerazione che ha per iscopo di portare la sua attenzione sopra alcuni altri importanti e pratici mezzi per giungere ai medesimi risultamenti. Per essi dovrà scendere ad indicazioni che potranno forse parere troppo minute, ma che essendo pratiche e positive possono condurre ad una grande semplificazione ed a notevoli risparmi di spese e di impiegati.

Si è parlato molto di diminuire gli impiegati e molte volte essi sono stati diminuiti; ma poco dopo, e più volte, è accaduto che gli impiegati non bastavano, e che si dovettero richiamare di nuovo. Quale ne fu la ragione, o Signori? Fu perchè prima di diminuire gli impiegati bisognava diminuire gli affari: e ciò appunto si era dimenticato di fare. È evidente che, finchè non si farà che togliere gli affari da un ufficio per darli ad un altro, non otterrete che uno spostamento di affari e di persone, ma non una diminuzione degli uni e delle altre. In ciò consiste l'errore che si è commesso. Si sono diminuiti gli impiegati senza diminuire gli affari. Per quella poca pratica che io potei acquistare nella materia amministrativa, io credo di poter assicurare che non esagero affermando che un buon terzo degli affari che vengono alle Prefetture potrebbe, senza verun danno del paese, cessare di venirvi. Dovrei fare qui il lungo novero degli affari che pervengono alle Prefetture, ma basterà che indichi alcune cose a questo riguardo, e a modo di esempio. Per esempio giungono alle Prefetture delle masse enormi di conti di Opere pie, dei Comuni e Corpi morali. Ma credete voi, o Signori, che ci sia la possibilità di esaminarli tutti e di verificare quell'immenso numero di cifre in modo che abbia qualche reale utilità, e di poterne recare un fondato e ponderato giudizio? No di certo.

Io anzi affermo che buona parte, ed anzi la maggiore di tutti questi affari, parte dalle Prefetture con la sottoscrizione del Prefetto fatta, come dicesi, di fiducia, il quale ve la deve apporre necessariamente, perchè non può fare altrimenti. Lo stesso è a dirsi di parecchi altri affari che soglionsi chiamare d'ordine, i quali giungono alla Prefettura solo per andarvi, ma che pur richieggono note, trasmissioni e registrazioni. Ve ne sono altri che quasi sempre partono nello stato stesso in cui sono venuti, cosicchè la loro andata alle Prefetture non ha praticamente veruno scopo ed è fatta solo in ossequio della legge o dei regolamenti.

Sonovi poi certi affari pei quali i regolamenti prescrivono giri e rigiri, certe complicazioni che veramente fanno meraviglia. Per esempio che direte, o Signori, se io affermassi che un'annualità di 200 lire per la quale debbano concorrere varii Comuni per un pazzarello collocato in uno spedale può protrarre una trattazione per due anni? Ciò avviene perchè vi sono disposizioni le quali sono complicatissime sullo stabilire il modo di ripartire questa somma fra i vari Comuni, cioè fra il Comune d'origine, quello dell'ultimo domicilio, ed altri. Per l'accertamento di tutti questi fatti avviene sovente fra i Comuni una lotta; e per accertare i fatti e dare un provvedimento richiedesi talvolta una corrispondenza di un centinaio di lettere. Ciò per 200 lire!

Qual è la causa di tutto ciò? Essa non è nell'ordinamento del personale amministrativo, ma sibbene nelle disposizioni regolamentari che fissano il corso, ed il modo di trattamento di ciascuna categoria d'affari.

Che se vogliamo veramente semplificare, se vogliamo fare economie, se vogliamo dare forza ed unità al Governo è necessità assoluta togliere un tale inconveniente e diminuire questa massa di movimenti inutili.

Ma ciò non si fa sicuramente colla semplice enunciazione di principii astratti: ciò si fa pigliando alcuni Prefetti tra quelli che sono veramente consumati nell'amministrazione, e principalmente che non siano uomini politici, aggiungendovi qualche impiegato subalterno, incaricandoli di far la nota di tutte le categorie di affari che vengono alle Prefetture, d'indicare qual sia per ciascuna di esse il corso che debbono fare; di citare le leggi ed i regolamenti dai quali questo corso è prescritto, e di proporre tutto ciò che cre loro opportuno all'uopo di semplificare l'amministrazione. In questo modo ho la convinzione che si può immensamente diminuire il numero degli affari, ed allora soltanto potremo efficacemente diminuire il numero degli impiegati e fare delle economie.

Prima di por termine al mio discorso mi permetterò di fare qualche osservazione sulle cose dette ieri dall'onorevole Senatore Pasolini a riguardo del decentramento amministrativo, sulle quali duolmi di dovere essere da lui dissenziente.

Già notava il sig. Relatore dell'Ufficio Centrale che

l'onorevole Senatore Pasolini indicò due specie di dicentramento le quali mi pare consistessero, l'una nel portare gli affari da un'Autorità governativa del centro ad un'Autorità governativa subordinata e direi, per meglio spiegarmi, dal centro alla periferia, l'altra nello svestire l'Autorità governativa della ingerenza in un affare, attribuendola ad un'Autorità locale.

L'onorevole Pasolini teneva in poco conto la prima specie di dicentramento. Io invece, confesso, che la valuto molto. Il dicentramento, che consiste nel portare gli affari dal centro alla periferia ha, anzitutto, il vantaggio di diminuire il numero delle trasmissioni, di diminuire conseguentemente la quantità degli affari ed il numero degli impiegati necessari per isbrigarli. Esso ha il grandissimo vantaggio di portare la istruzione, e la decisione dell'affare più vicino al luogo in cui esso è nato, e conseguentemente di somministrare fatti e lumi più sicuri ad una buona decisione. Non parlo qui di quistioni di diritto, perocchè per queste vi può sempre essere l'appello al Ministero; ma dico solo dell'apprezzamento degli elementi di fatto, che sono quelli coi quali si risolvono tutti gli affari amministrativi, tranne alcuni pochi che sollevano quistioni di diritto. Ora per me è evidente, che la risoluzione degli affari amministrativi fatta in luogo prossimo a quello in cui l'affare è nato, facilita il raccoglimento di tutti gli elementi che sono necessari; e questo non è piccola utilità per una buona amministrazione. Vi ha inoltre il grande vantaggio, che tutti coloro, che sono interessati in un affare hanno più facile modo di poter far valere le loro ragioni di quello che lo abbiano quando dovessero recarsi a luogo lontano. Dico perciò che questa specie di dicentramento è molto desiderabile ed importante.

Duolmi poi di essere in disaccordo coll'onorevole Senatore Pasolini anche a riguardo dell'altra specie di dicentramento che consiste nello svestire il Governo di alcune facoltà facendole delegare o delegandole all'Autorità locale; imperocchè credo che questo modo di dicentramento da lui desiderato sarebbe, massime in questi tempi, assolutamente inopportuno e pericoloso.

In verità, scendendo dalla sfera di un principio teorico ed astratto, e venendo, come mi sono proposto fin da principio, sul campo della pratica applicazione del principio stesso, io domando, quali sono gli affari a cui si può applicare questo dicentramento? Essi appartengono alle tre categorie che costituiscono tutti gli affari pubblici, cioè gli affari dei privati collo Stato, quelli dei Comuni e delle Provincie, e gli affari generali dello Stato.

Ora, io domando, questa specie di dicentramento la si vuole applicare agli affari dei privati collo Stato? Io incomincio a dichiarare che ho pieno convincimento che i privati cittadini stessi non sarebbero molto grati alla legge, ove la risoluzione di codeste quistioni collo Stato venisse affidata ai Municipi. Ma v'ha di più, che questa sarebbe un'esautorazione del Governo, imperocchè è troppo manifesto che tutti gli affari che lo Stato

può avere con individui, dipendenti da contratti o da qualunque altra causa, racchiudono sempre in sé un generale interesse, il cui complesso non può essere abdicato da chi deve avere ed ha la responsabilità dell'amministrazione dello Stato. È evidente che non vi sarebbe più nè unità d'amministrazione, nè forza nel Governo se questi affari passassero nelle mani dei Municipi.

Che se parliamo della seconda categoria d'affari, cioè degli affari provinciali e comunali dico che la limitazione delle ingerenze del Governo, e la libera azione comunale e provinciale sono state attuate colla legge comunale e provinciale che abbiamo or ora votata. Vogliamo noi già cambiarla appena l'abbiamo fatta? Io non lo credo, nè credo che ciò sia nell'intenzione dell'onorevole Senatore Pasolini. Dirò di più, che parmi che colla detta legge siamo andati sino all'ultimo limite del possibile, perchè non dobbiamo dimenticare che se vi sono dei principii giustissimi in teoria, e che bisogna sempre avere avanti agli occhi anche perchè sono la meta a cui, col tempo, si deve giungere, non è però sempre opportuno nè possibile lo applicarli tosto assolutamente e pienamente. Ciò è tanto meno a farsi alloraquando si tratta di paesi usciti da poco tempo da un sistema di governo, il quale sicuramente non è stato una buona preparazione nè molto opportuna per dare ad un tratto la più sconfinata libertà. Forse queste mie idee parranno un po' retrive a chi non bada, che ai principii teorici, e nulla pensa alla possibilità di applicarli con frutto, nè al pericolo di rivolgerli in danni; ma io, sebbene da 18 anni abbia lottato nelle file degli uomini liberali; non me ne adonterò, essendochè, appunto perchè amo la libertà, non voglio che essa si conceda in modo, che possa essere, ed anzi debba essere quasi di necessità di danno al paese, ed alla libertà stessa.

Che se si parla finalmente degli affari generali dello Stato, dico che il darli all'autorità locale sarebbe l'esautorazione del Governo. Ora, io domando inoltre, è egli questo il momento di fare di codeste cose? Quando l'Italia, con esempio quasi unico nella storia, si è costituita e si deve consolidare in unità coll'azione sola del principio di libertà, la quale azione non è sicuramente un'azione accentrante? Se noi indeboliamo il Governo, se noi gli togliamo la forza ed il vigore, quale sarà l'azione unitaria che esso potrà esercitare sul paese? Come mai giungeremo allo scopo a cui tutti aneliamo? In capo a questa serie di indebolimenti non verrà che la dissoluzione di ogni cosa. Per me è evidente che se ora v'ha una necessità in Italia è che il Governo sia forte ed energico, entro i limiti di azione che lo Statuto gli attribuisce. Con ciò credo di esprimere un desiderio che è favorevole non solo all'unità ma anche alla libertà.

Ed in vero, qual'altra è l'attribuzione del potere esecutivo in un governo costituzionale, se non quella di eseguire e di far rispettare la legge che è la tutela e la salvaguardia di tutte le libertà? Un Governo

impotente a far eseguire la legge, il quale ad ogni tratto si trovi costretto o per convenienza o per altri riguardi a declinare dalla retta via, ad ognuna di cotali declinazioni commette una violazione della libertà; ed è perciò desiderabile nell'interesse stesso della libertà che il Governo sia forte, ed abbia la necessaria potenza per eseguire il proprio dovere. Debbono essere fissati dallo Statuto i confini di questo potere, ma entro cotesti limiti il Governo sia forte, perchè i governi deboli non son buoni per nessun paese. Guai se l'Italia avrà pel potere esecutivo costituzionale le avversioni e le opposizioni che giustamente lo ispirarono i governi assoluti!

Io porrò fine alle mie parole leggendo la proposta che prego il Senato di prendere in considerazione:

« Art. 1. I servizi governativi principali di ogni sorta, eccettuati quelli soggetti ai Ministeri di grazia e giustizia, della guerra e della marina sono posti in ciascuna Provincia sotto la dipendenza dei Prefetti, i quali dipenderanno per ciascuno di essi rispettivamente dai Ministeri competenti.

« Con appositi regolamenti da approvarsi con Regi Decreti si provvederà all'esecuzione di questa disposizione. »

Facendo questa proposta io non ho sicuramente la pretesa che il Senato l'accetti tal quale è; la pongo innanzi come un pensiero che contiene una disposizione troppo grave perchè possa essere tosto deliberata, e non debba o possa andar soggetta a revisione ed a modificazioni che io sono disposto ad accettare.

Io pregherei solo il Senato a non ripudiare l'idea della possibilità di introdurre in questa legge una disposizione di questa natura, ed a permettere che questa mia proposta sia trasmessa all'Ufficio Centrale, affinchè la pigli in considerazione e ne riferisca al Senato.

Il Senato scorge dalle cose fin qui dette che io fui lungi dal pensiero di suscitare difficoltà al Governo; che se vi fu mai epoca in cui io più sentissi per l'opposto il desiderio di prestargli il mio debole appoggio, tale è certo la presente, in cui egli debbe sormontare e combattere gravi difficoltà.

Questa proposta io l'ho fatta perchè il signor Ministro stesso ha manifestato che era nell'intenzione sua di attuare od almeno di studiare questo argomento, e che anzi era nominata una Commissione incaricata appunto di questi studi, e l'ho fatta eziandio perchè credo che anche la semplice trasmissione di essa all'Ufficio Centrale verrebbe a dar appoggio all'intendimento del Ministero, il quale si è posto in questa materia, come già dissi, su buona via. Perciò ho fiducia che la mia domanda possa trovare presso il Senato accoglimento favorevole.

Presidente. Leggo la proposta del signor Senatore Cadorna da porsi in capo al progetto di legge.

Essa è del seguente tenore (*Vedi sopra*).

Domando se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata)

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. anzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare l'onor. proponente delle considerazioni per lui svolte onde mostrare la situazione in cui veramente ci troviamo rispetto all'Amministrazione generale.

Io credo che questo abbia giovato a dimostrare vieppiù come l'ufficio di Sotto-Prefetto sia di tanto a ritenersi superfluo, in quanto egli non è che l'incompleta riproduzione dell'Ufficio prefettoriale, che pure egli notò per più rispetti manchevole.

Quindi da questo punto credo, che l'onorevole Senatore Cadorna riconosce l'utilità di questa proposta di legge, tanto è lungi adunque che il Ministero debba credere che il Senatore Cadorna abbia voluto fare, colla sua proposta, opposizione al Ministero.

E qui mi corre obbligo di fermarmi un momento anche per rispondere ad alcune dichiarazioni di egregi oratori fatte nella seduta di ieri, i quali, mentre avvertivano che stavan contro alla mia proposta, dichiaravano pure di non volersi fare oppositori al Governo.

Debbo dichiarare che siamo in un tema in cui ogni idea di vera opposizione al Governo svanisce. Il Governo si è fatto studio di vedere ciò che nell'interesse dell'amministrazione fosse da riformarsi: ha veduto che poteva togliere non solo senza danno, ma con profitto, a suo avviso, una ruota del congegno amministrativo, e con ciò tuttavia poter dire: non solo si può governare, ma si potrà governare meglio, e ne ha fatta la proposta al Parlamento. In tali termini è chiaro che le opposizioni che vengono fatte alla proposta del Governo, non possono rivestire apparenza di una opposizione che si voglia fare al Ministero, e così dichiaro che il Ministero la intende. Ciò premesso, vengo alla proposta dell'onorevole Cadorna. Certo le idee che ha espresse non possono a meno che essere accettate dal Ministero, ed il Senato ricorda la dichiarazione che già ebbi l'onore di fare sullo stesso argomento. Ma quando l'onorevole Cadorna vuole di questa sua proposta fare una parte dell'art. 1° crede egli che ne sia il luogo opportuno?

So bene che egli ha esposto con molta chiarezza le sue idee, e che diede uno sviluppo conveniente ai motivi della sua proposta, ma è impossibile che si venga ad introdurre nell'art. 1° senza prima di tutto esaminare questi servizi amministrativi quali siano, senza calcolarne le compatibilità, senza apprezzare gli elementi di questo concetto molto grave e complesso. Egli è perciò che io mi permetterei di avvertire, che sarebbe forse più opportuno che il Senatore Cadorna si volesse compiacere di presentare questa sua proposta sotto forma di ordine del giorno, con cui il Senato volesse manifestare il suo intendimento in tal senso, manifestazione che il Ministero di buon grado accoglierebbe, ma il Ministero non può a meno che far presente al Senato, che sarebbe inopportuno che si trattasse ora di aggiungere all'art. 1° del progetto la proposta dell'onorevole Cadorna.

Quando però il Senato volesse demandare al suo Ufficio il fare gli opportuni studi su questa proposta, la quale oltre all'essere molto complessa e grave, implica lo studio di un tema, per più rispetti, diverso da quello di cui si tratta, ciò non dovrebbe ritardare intanto la discussione attuale.

Senatore Cadorna. Sono dolente che l'onorevole sig. Ministro dell'interno non creda che possa far parte del disegno di legge l'articolo che io propongo.

Però confesso che le ragioni da lui dette non mi convinsero. Anzi tutto dirò che non ho chiesto altro se non che piaccia al Senato di comunicare all'Ufficio Centrale questa mia proposta perchè la Commissione la studi, e riferisca sulla medesima, per cui il rinvio alla Commissione, anche secondo la mia intenzione, non implica, benchè menomamente, una decisione sopra il punto controverso. Se non che il Senato lo riputerebbe solo abbastanza importante per pigliarlo in considerazione.

Dirò poi che, secondo il mio avviso, non basterebbe un ordine del giorno. Gli ordini del giorno non sono fatti che da un solo dei Corpi che debbono concorrere alla formazione della legge. Ora la mia intenzione sarebbe che la proposta venga accettata in modo che si dovesse attuare necessariamente, e ciò non può avvenire se non nel caso che la disposizione passi in legge. Dirò inoltre che credo opportuno che questa disposizione entri nella presente legge e che non ci vedo in verità alcun inconveniente. Innanzi tutto non mi pare che la mutazione a farsi, e le disposizioni per attuare il proposto concentramento siano sì notevoli ed estese che debbano richiedere nè lungo tempo, nè produrre sensibili difficoltà. Potrebbero venire ad una conclusione se io avessi proposto di abolire le amministrazioni delle finanze, dei lavori pubblici che sono nelle provincie; io non propongo che un semplice accentramento sotto l'autorità del Prefetto.

Se io avessi proposto che la legge ed i regolamenti che danno norma a queste varie amministrazioni fossero cambiati, veggio io pure che si richiederebbe grande tempo e lungo studio; ma neppure a ciò la mia proposta porta alcuna variazione; perchè continuerebbero a sussistere tutti i provvedimenti che riguardano ciascuna materia che passerebbe sotto la superiore autorità del Prefetto.

Soggiungerò per ultimo che mi pare opportuno, ed anzi necessario, se questo principio vuolsi abbracciare, che esso sia sancito contemporaneamente al presente disegno di legge. Con esso noi porteremmo una notevole variazione all'ordinamento governativo nella provincia. Ora io dico, che, quando fosse riconosciuta l'utilità di concentrare nel Prefetto i vari uffici del Governo nella provincia, l'abbracciare una tal massima eserciterebbe di necessità un'influenza sopra varie parti del disegno stesso di legge che ci è proposto.

Ond'è che, ove la legge stessa fosse ammessa necessariamente essa dovrebbe esser rifatta per coordinarla colle disposizioni del nuovo accentramento nel Prefetto che si sarebbe stabilito. Credo perciò che

non possa seguire alcun inconveniente dallo ammettere a far parte della presente legge l'articolo che ho proposto; o tanto meno dal mandarlo all'Ufficio Centrale, perchè lo prenda in considerazione, vi faccia le variazioni che crederà opportune, e ne riferisca al Senato per la sua decisione.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno. Io debbo farmi carico, Signori Senatori, di una questione di convenienza che certo il Senato apprezzerà; la proposta dell'onorevole Cadorna, per cui è detto che i servizi governativi di ogni sorta sono posti sotto la dipendenza del Prefetto, non riflette solo il Ministero che ho l'onore di reggere, riflette anche il Ministro dei lavori pubblici, quello dell'istruzione pubblica e quello delle finanze. Essi non sono presenti. Certo presumo che il Senato abbia il desiderio di sentire l'opinione loro, i quali sarebbero essenzialmente interessati in questa proposta, prima di prendere una deliberazione in proposito.

Quindi io mi permetterei di chiedere, che mi sia permesso di conferire anzi tutto cogli onorevoli miei colleghi a questo riguardo, riservandomi di riferire domani al Senato quale sia l'intenzione del Gabinetto.

Senatore Cadorna. Mi pare che nessuna domanda possa riputarsi più giusta e ragionevole di quella attualmente fatta dal signor Ministro dell'interno. Ed in fatti io non aveva domandato se egli accettasse esplicitamente il rinvio all'Ufficio Centrale, e tanto meno poi se accettasse il principio da me proposto; a me sarebbe bastato che egli non si fosse solo opposto al rinvio da me chiesto.

Il Senato potrebbe di certo rinviare all'Ufficio Centrale la mia proposta senza che intervenisse l'assenso di tutti i Ministri; nè ciò pregiudicherebbe alla questione di merito.

Però io dichiaro, in seguito del desiderio dal signor Ministro espresso, che non ho difficoltà alcuna ad aspettare il voto del Senato fino a che il signor Ministro crederà di fare una dichiarazione definitiva a questo riguardo anche a nome dei di lui colleghi.

Presidente. Interrogo il Senato se intende sospendere la discussione della legge, perchè venendo a capo di essa la proposta del Senatore Cadorna, questa possa essere studiata sia dall'Ufficio Centrale, sia dal Ministero.

Ministro dell'interno. Mi perdoni il Senato se interloquisco in una questione d'ordine, ma mi pare che esso possa senza altro voto chiudere la seduta e rinviarla a domani.

Presidente. Colla sospensione che io proponeva, intendevo appunto che si rinviasse a domani il seguito della discussione.

Domani al tocco sono pregati i Signori Senatori a raccogliersi nella sala delle conferenze e alle 2 in seduta pubblica per il seguito della discussione di questa legge.

La seduta è sciolta (ore 5).

TORNATA DEL 1° MARZO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CABATI

Sommario — Congedi — Omaggio — Sunto di petizioni — Parole per un fatto personale del Senatore Tecco e risposta del Presidente del Consiglio — Presentazione di due progetti di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture — Dichiarazioni del Ministro dell'interno appoggiate dal Senatore Siotto-Pintor — Osservazioni del Senatore Cadorna in appoggio della sua proposta — Appunti del Senatore Montezemolo, Relatore — Replica del Senatore Cadorna — Spiegazioni del Ministro dell'interno e del Senatore Cadorna — Avvertenze dei Senatori Martinengo Giovanni, Cadorna, Lambruschini — Rinvio della proposta Cadorna all'Ufficio Centrale, rigettato — Mozione del Senatore Torelli — Ordine del giorno del Senatore Leopardi — Parlano su di esso i Senatori Siotto-Pintor, Menabrea — Proposta di due altri ordini del giorno — Dichiarazione del Senatore Cadorna e del Ministro dell'interno — Approvazione dell'ordine del giorno Leopardi — Emendamento del Senatore Imperiali all'art. 1° non appoggiato — Proposta d'aggiunta del Senatore Leopardi oppugnata dal Ministro — Schiarimenti richiesti dal Senatore Menabrea e risposta del Ministro dell'interno — Parole del Senatore Leopardi in sostegno della sua aggiunta combattuta dal Relatore e dal Ministro dell'interno — Mozione d'ordine del Senatore Roncalli Francesco — Dichiarazione di voto del Senatore Pasolini — Approvazione dell'art. 1° e reiezione dell'aggiunta Leopardi — Approvazione dell'art. 2° — Schiarimenti sull'art. 3° del Senatore Siotto-Pintor forniti dal Ministro dell'interno — Dubbi del Senatore De-Gori e spiegazioni del Relatore e del Ministro — Ritiro della proposta — Emendamento del Senatore Saracco accettato dal Ministero — Approvazione dell'art. 3° coll'emendamento Saracco — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri dell'interno, delle finanze e più tardi intervengono il Ministro della marina e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore Segretario **Manzoni Tommaso** legge le domande dei Senatori **Roncalli Vincenzo** ed **Angelo Sismonda** per un congedo che è loro dal Senato concesso.

Il medesimo Senatore Segretario dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni :

3808. Le Giunte municipali di **Ceriale**, **Borghetto S. Spirito**, **Villanova d'Albenga** e **Ortovero** (Circondario d'Albenga) domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture.

3809. La Giunta Municipale di **Varese** ed unite castellanze (**Como**) (petizione identica alla precedente).

3810. La Giunta municipale di **Pontremoli** (petizione identica alla precedente).

Dà pure comunicazione dell'omaggio fatto al Senato dal sig. **G. L. Piantanida** di una sua lettera al commendatore **Minghetti** sull'avvenire delle finanze.

Presidente. Essendo presente il signor Presidente del Consiglio dei Ministri, do la parola al signor **Larone Tecco** per alcune sue osservazioni.

Senatore Tecco. Sono dolente di dovere per pochi istanti occupare l'attenzione del Senato per una imputazione personale, la quale già grave per sé stessa, altrettanto parvemi più grave dacchè mi venne fatta dal signor Presidente del Consiglio dei Ministri. Coloro di voi, o Signori, che assisteranno alla tornata del 26 scorso gennaio, ricorderanno che, nel finire la sua risposta alle diretteggli interpellanze, venni fatto oggetto, per parte dell'onorevole Ministro, di un'imputazione di tanta gravità che spero il Senato non troverà soverchio ch'io abbia creduto di dover presso di lui giustificarmi.

Chi ha avuto l'onore di essere per tanti anni rappresentante del Re all'estero, colla coscienza di aver sempre fatto il suo dovere in tutte le circostanze, onorato dagli attestati i più distinti dell'approvazione sovrana, non poteva lasciar passare sopra di sé una imputazione come quella che mi venne fatta. Venni infatti chiamato nientemeno che in colpa della rottura diplomatica avvenuta tra il nostro Governo e la Corte di Spagna, avendo io in quel tempo l'onore di essere, in qualità di Ministro del Re, accreditato presso

quella Corte. Certamente, io avrei risposto immediatamente quello che doveva rispondere chi si sente forte sotto l'usbergo della propria coscienza; ma mi sovvenne un grave riflesso che mi fece sospendere ogni risposta, ed è, credo, semplice e naturale per questa imputazione di rottura diplomatica.

Sicuramente che se questa rottura fosse avvenuta per un fatto mio personale, o supponiamo anche, per un caso accidentale al quale per imprudenza non avessi saputo porre conveniente riparo, in simile caso mi sarei dovuto rassegnare a meritate censure. Ma è noto a tutti, ed i documenti ne fanno fede, che la ragione di questa rottura è stata una questione di puro diritto; si trattava cioè se avessimo diritto sì o no di farci rimettere gli archivi che si trovavano consegnati agli antichi consoli napoletani all'epoca del cambiamento di Dinastia. Certamente il Governo nostro non poteva non insistere sopra questo diritto, ma era ciò affare di apprezzazione del Governo e non mio.

Per conseguenza non si trattava già di sgravarmi di una responsabilità che pesava naturalmente molto più sopra chi dirigeva in allora il Ministero degli affari esteri, l'illustre barone Ricasoli, che sopra di me stesso.

Io non aveva fatto che eseguire puramente e coscienzavolmente gli ordini ed istruzioni ricevute, ordini ed istruzioni ben precise. E quindi non poteva prima di trattar sì delicato affare che riferirne come me ne sono fatto un dovere, a questo esimio personaggio nel dubbio anche di poter a caso non trovarsi le mie reminiscenze perfettamente esatte e d'accordo colle sue. Onde per poter prima presso di lui stesso bene assicurarmi della loro esattezza, ho dovuto differire fino ad ora a rispondere in proposito.

Quando poi ebbi la soddisfazione di trovare che perfettamente concordava ciò che ritenevo nella mia memoria sulle circostanze di quella vertenza con quanto rammenta egualmente quell'esimio personaggio, non mi rimaneva ormai più che a riferirmi ai fatti, che non può d'altronde ignorare il Presidente del Consiglio, come quelli che risultano dagli atti diplomatici che si sono ufficialmente pubblicati. Ora basterà consultare que' documenti perchè non possa rimaner dubbio ch'io mi sia permesso la menoma cosa che non sia stata secondo gli ordini precisi e le istruzioni le più formali che ho ricevute.

Nè ciò solamente risulterà da essi, ma ancora che io non mancai di fare tutto quello che si poteva fare per trovare temperamenti conciliabili col diritto che dovevo rivendicare, attenendomi però sempre, com'era mio dovere preciso, a tutti quegli ordini che mi venivano dal Ministero trasmessi telegraficamente.

Che se quei temperamenti da me proposti non sono stati giudicati sufficienti, siccome al Governo e non a me apparteneva portare su di ciò giudizio, non credo mi si possa imputare a colpa se io non ho fatto che eseguire gli ordini ricevuti.

Non saprei quindi comprendere in verità come seriamente, siansi potute dirigermi siffatte imputazioni. In quanto alla mancanza d'abilità, per parte mia sarebbe un ridicolo assurdo se io vi mostrassi qualche pretesa.

Questo io dirò solo, che non occorre grande abilità nel senso che si dà al vocabolo per difendere il diritto; basta perciò conoscere i limiti e sentire il dovere di attenervisi fortemente.

Io credo che non si abbia che a tener di mira in vertenze sì delicate che nella esecuzione degli ordini non si violino i limiti del diritto e della verità, ed è quello appunto che io mi lusingo di aver fatto in quella emergenza.

Non voglio dire con ciò che in certi casi non sia conveniente, non sia anzi necessario di servirsi anche di molte e ben ponderate precauzioni per guardarsi di non essere vittima degli altrui artifizii. Nè credo di aver trascurato per parte mia un tal dovere; ma a ciò si limita tutta l'abilità, a parer mio, che si deve avere negli affari, e non intendo che si possa considerare come lodevole abilità quella di mettere per così dire in disparte la bandiera del nostro diritto, di dissimulare, come non fossero dette, certe pretese od asserzioni che possono pregiudicare e ledere direttamente od indirettamente i diritti dello Stato e della Nazione.

Ciò è quanto ho allora creduto e crederò sempre non potersi ammettere senza mancare al dovere. Conseguentemente ho creduto dover nella nota scritta da me in quella emergenza esporre senza reticenze i nostri principii, propugnando come meglio seppi ciò che era del nostro diritto.

Se il sig. Presidente del Consiglio credesse altrimenti doversi ciò considerare, ne sarei dolente, ma non potrei perciò mutar d'opinione.

In quanto poi alla brama di popolarità di cui venni pure accusato, io non so veramente in che cosa egli abbia potuto fondare una tale imputazione, quando per contro so anzi di aver cercato con tutti i mezzi più acconci di evitare certe pubbliche dimostrazioni di cui mi si voleva far oggetto alla mia partenza dalla Spagna.

Questo è quanto ho creduto mio dovere di fare in allora, come ebbi a fare sempre in altre simili circostanze, e non in quella sola.

Gratuitamente quindi mi si imputerebbero tali colpe che non sono già da considerarsi come leggieri; poichè quando si tratta di rottura diplomatica fra due Governi, quanto si faccia che non sia perfettamente nei limiti del diritto e del dovere, è certo colpa gravissima, e di questa non poteva permettere di essere immeritamente accusato. Ma non posso con ciò pretendere al vanto di abilità nel senso che parrebbe darsi a tal parola; quantunque senza di essa io abbia avuto in certe memorabili occasioni la sorte propizia abbastanza per rendere servigi allo Stato ed alla causa nazionale, la cui coscienza basterebbe a compensarmi

abbondantemente d'ogni poco equa apprezzazione che di essa si possa fare.

Fortunato di essermi ritirato in tempo dalla carriera diplomatica e dalla politica attiva, mi basta poter provare ad ogni evento, che nè in quella spiacevole emergenza nè in altre occasioni non ho mancato mai al mio dovere. Questo è quanto io desiderava di dire a mia discolta davanti al Senato. Quanto agli atti miei nell'anzidetta vertenza, siccome ne sono stati pubblicati gli autentici documenti, ciascuno potrà esaminarli e giudicare. L'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri meglio di altri potrebbe in ciò rendermi giustizia.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Il signor Presidente del Consiglio ha la parola.

Presidente del Consiglio. Mi limiterò semplicemente a rispondere all'onorevole Senatore Tecco, che io non ho mai inteso di dire che quando egli trovavasi in diplomazia abbia mancato al proprio dovere; io credo anzi che le cose ch'io dissi nella tornata cui egli allude non si riferivano ai doveri di un diplomatico.

Io son d'avviso che il Senato non intende che noi entriamo in discussioni politiche, tanto più poi che vedo essere impossibile che in materia di politica massimamente estera, noi possiamo andare d'accordo col'onorevole Senatore Tecco; tant'è che l'altro giorno ancora egli ha dichiarato di non poter approvare la politica estera di questo Ministero; di modo che per mettersi d'accordo, bisognerebbe fare una lunga discussione, che, a mio credere, il Senato non ha intenzione di fare (*segni di adesione*).

Mi limito quindi a questa semplice dichiarazione: che io non ho mai inteso di attaccare per niente il carattere dell'onorevole Senatore Tecco, e tanto meno poi di dire ch'egli abbia mancato al proprio dovere.

Senatore Tecco. Se ho dichiarato l'altro giorno, come credo mio dovere di dichiarare sempre, il mio modo di vedere sull'indirizzo politico del Ministero, non credo avere con ciò oltrepassato i limiti del mio diritto. Del resto quando il signor Presidente del Consiglio dichiara che non intende aver detto nulla a carico mio che possa considerarsi come prevaricazione o mancanza al mio dovere con imputazioni che possano implicare colpe che non saprei ammettere, non ho più nulla da aggiungere.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE SOTTO-PREFETTURE.

Presidente. Essendo esaurita la discussione sopra quest'incidente, l'ordine del giorno porta il seguito della discussione sopra il progetto di legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture, di alcune Questure, ed altre disposizioni d'ordine amministrativo.

La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Innanzi tutto ho l'onore di adempiere all'incarico lasciandomi dai due onorevoli

miei colleghi, il Ministro dell'istruzione pubblica, ed il Ministro delle finanze. A nome del primo, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge sulla riforma dell'amministrazione dell'istruzione primaria. A nome del secondo, ho l'onore di presentare un altro progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento che riflette la cessione al Comune di Montegiana della Chiesa demaniale in detto Comune.

Presidente. Do atto ai signori Ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze, rappresentati in questo momento dal sig. Ministro dell'interno, della presentazione dei due progetti di legge accennati che saranno stampati e distribuiti.

Ministro dell'interno. Darò esito ora alla riserva, che ho presa nella tornata di ieri, e che mi fu consentita dal Senato. Quindi a nome del Ministero, io farò alcune dichiarazioni riguardo alla proposta dell'onorevole Senatore Cadorna, che tendeva a premettere all'art. 4 del progetto di legge un emendamento di cui il Senato ha udito lettura.

Il Ministero non crede di accettare questo emendamento, sebbene concordi in genere cogli intendimenti i quali muovevano l'onorevole Senatore Cadorna alla proposta in discorso. Non crede che questo emendamento possa accettarsi come l'onorevole Cadorna lo proponeva, perchè trattasi anzitutto di materia diversa da quella che forma oggetto della proposta di legge, che ora è sottoposta all'esame del Senato: in secondo luogo, perchè trattasi di materia amplissima, che non potrebbe tutta concretarsi in una disposizione parziale di legge come il Senatore Cadorna voleva, ma dovrebbe naturalmente formularsi in un progetto di legge di discreta mole: in terzo luogo, perchè sebbene gl'intendimenti dell'onorevole Senatore Cadorna sieno facili a comprendersi e molto più dopo l'eloquente e chiara esposizione ch'egli ne ha fatto nella seduta di ieri, tuttavia vogliono riconoscersi, quando si venga a studiare a fondo questa materia, le difficoltà grandissime che questa questione presenta.

Ho detto, che si trattava qui di materia estranea al progetto in discussione. Di fatti l'accentramento sotto la dipendenza del Prefetto di tutti o di gran parte dei servizi governativi, anzi dirò di tutti i servizi governativi esclusi quelli che si riferiscono alla guerra, alla marina, ed alle materie giudiziarie, non potrebbe trovar luogo in un progetto di legge il quale accenna a soppressione di Sotto-Prefetture. I due concetti sono estranei l'uno all'altro.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Ministro dell'interno. Il Ministero potrebbe comprendere che, se si trattasse di costituire delle Sotto-Prefetture colle attribuzioni, che ora hanno i Prefetti, in tal caso siccome potrebbe, domani od in prossimo avvenire, presentarsi un progetto il quale modificasse le attribuzioni del Prefetto, si soprassedesse dal costituire delle Sotto-Prefetture; questa soppressione non viene per nulla a pregiudicare tutti quei miglioramenti che possono essere portati sia in ordine all'istituzione,

come in ordine all'estensione delle attribuzioni dei Prefetti.

Quindi evidentemente la proposta dell'onorevole Cadorna non sembra a suo luogo nella legge della quale ci occupiamo.

Ho detto poi, che qui trattavasi di materia amplissima. Portato l'esame sopra questi vari servizi governativi, che si tratterebbe di concentrare nelle Prefetture, ci troviamo a fronte di poco meno che 20 servizi governativi autonomi che ora si esercitano, ed i quali naturalmente vogliono essere non solo apprezzati ma ordinati in uno special modo allorquando si tratti di statuire riguardo a questo accentramento nelle Prefetture.

E non è ciò che si possa fare completamente colla proposta dell'onorevole Senatore Cadorna. Dirò di più: Questi 20 servizi hanno tratto a quattro Ministeri diversi; il che oltre al rendere amplissima la materia in modo da eliminare l'idea che possa per via di emendamento aggiungersi al presente progetto di legge qual è proposto, rende ancor più difficile lo studio della questione; e questa difficoltà è accresciuta da questo fatto particolare, che coloro i quali si occupano di questa materia, ancorchè persuasi dell'utilità di concentrare tali servizi nelle Prefetture, si sono posta la gravissima questione, se quanto meno non fosse necessario il lasciare distinti due centri, il centro amministrativo ed il centro finanziario. Ora non dirò io qui l'opinione del Ministero a questo proposito; accenno soltanto questo, perchè si veda quanto sia grave la questione; gravità che si fa maggiore ancora a chi consideri ciò che diceva l'istesso onorevole Cadorna, ieri, che cioè trattasi qui di servizi, nel cui esercizio s'incontra una circoscrizione la quale trovasi per gran parte di questi servizi, diversa dalla circoscrizione attuale delle provincie.

Vede dunque il Senato come sarebbe non solo difficile ma impossibile colla semplice proposta dell'onorevole Cadorna, incerta in questa legge, soddisfare a tutte queste necessità. Devo dichiarare al Senato che tali considerazioni furono avvalorate anche dal modo di procedere della Commissione da me incaricata di studiare siffatto argomento. Questo incarico aveva la Commissione medesima che mi aiutò a formulare la proposta presentata al Parlamento relativa alla soppressione delle Sotto-Prefetture; questa Commissione, venuta allo studio di quest'altra materia a cui la proposta Cadorna allude, siccome si vide composta solo di funzionari, quantunque uomini espertissimi, dipendenti dal Ministero dell'Interno, pensando a che altri Ministeri erano interessati in tale questione, mi riferiva testè l'opportunità di riformare la Commissione stessa in modo, che vi vengano aggiunti anche funzionari appartenenti a quegli altri Ministeri che si trovano in questa questione interessati, ed io riconosco troppo giusta tale avvertenza. Per tutte queste considerazioni il Ministero non può accettare come emendamento la proposta fatta dall'onorevole Cadorna;

bensì il Ministero è dispostissimo ad accettare questa proposta formolata in un ordine del giorno, non già perchè senta di aver bisogno di essere eccitato a quest'uopo alla presentazione di una tale riforma....

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Ministro dell'Interno.... mi perchè non può a meno di riconoscere un incoraggiamento grandissimo alla propria azione quando un onorando Consesso, come il Senato, unisce egli stesso il suo voto e l'espressione del suo desiderio a che tale riforma si promuovesse e venisse a compiersi.

Quindi se l'onorevole Senatore Cadorna acconsente a formulare come ordine del giorno la sua proposta, il Ministero, ripeto, non solo è disposto ad accettarla, ma l'accetterà con riconoscenza.

Presidente. Il Senatore Cadorna ha la parola.

Stotto-Pintor. L'aveva domandata io.

Presidente. Il Senatore Cadorna deve rispondere ad un'interpellanza a lui diretta.

Senatore Cadorna. Io la cedo.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Stotto-Pintor.

Senatore Stotto-Pintor. Io consento col sig. Ministro. La questione messa innanzi dall'onorevole Senatore Cadorna, del quale ancora io ho apprezzato il tatto pratico, la temperanza delle opinioni e delle espressioni, è talmente complicata, che sarebbe per lo meno imprudenza di fare di essa capo a una legge speciale.

Se io ho ben inteso il senso del discorso dell'onorevole Cadorna, esso suona così: « Tutti i poteri, tutti i diritti del Governo Centrale sono delegati ai Prefetti, tranne per gli affari che dipendano dai Ministri di grazia e giustizia, di guerra e di marina. »

Per quanto l'onorevole Cadorna abbia svolto con molta chiarezza il suo concetto, e per quanto io vi abbia posto mente attentissima, sono rimasto nella persuasione che, mettendosi in atto, o vi è troppo accentramento, oppure accentramento serio e pieno non vi è, specialmente per le cose che egli stesso volle eccettuare da questa, direi quasi, onnipotenza prefettoriale.

E ciò in ordine alla semplificazione del servizio.

Quanto poi alla spesa, a me pare che sarebbe di poco assottigliata concentrando il servizio tutto, come egli vuole nelle Prefetture.

Egli stesso molto opportunamente ci diceva, che per assottigliare le spese non occorre il dire: diminuiamo il numero degli impiegati, ma occorre diminuire il numero degli affari. Ora gli è certo che se si concentra maggior numero di affari nei centri delle Prefetture, bisognerà portarvi un numero maggiore di uffiziali.

A me sembra, o Signori, che tre errori capitali guastino la nostra amministrazione, e li esporrò in brevi parole.

Il primo è l'aver voluto fare dei Prefetti uomini politici. Per me questo è un errore gravissimo, tranne che si volesse l'azione politica dei Prefetti restringere

alle principalissime città dell'Italia, che nell'Italia dell'oggi non sarebbero che sette, Torino, Milano, Genova, Firenze, Bologna, Napoli e Palermo.

Voi volete uomini politici? Ebbene! voi non avrete giammai o certo di rado, buoni amministratori.

Separate l'uomo politico dall'uomo dell'amministrazione; fate grandi circoscrizioni, proponetevi Intendenti che intendano meglio, e state certi che l'amministrazione sarà posta in assetto.

Il secondo errore è lo avere voluto creare Prefetti in numero strabocchevole, imitando quella Francia di cui ancor io riconosco ed apprezzo l'amministrazione forte, intelligente, disciplinata, sagace, colla tara per altro del 25 0/0 (*ilarità*).

A poca distanza, da Livorno a Firenze; da Piacenza a Modena; in luoghi non troppo cospicui; a Lecce in Caltanissetta.

Ma, Signori, nelle grandi moltitudini si trova sempre, è legge universale dell'umanità, si trova sempre la mediocrità.

È impossibile che l'Italia possa fornirci 50 uomini così pienamente istruiti, da poter eseguire degnamente tutte le incombenze che noi affidiamo ai Prefetti.

Vorrei tacere dell'ultimo errore; ma il tacere non giova.

Io ho udito farsi alcuni grandissimi encomii alla Provincia come di un ente naturale.

Signori. Io non voglio qui dire per ora quanto costi la Provincia ai contribuenti; quanto nei Consigli provinciali si consumi secondo la legge, oltre la legge, sopra la legge, contro la legge; ma così in passando vi dirò che io non riconosco altri enti naturali se non se due; l'unità del Comune e l'unità dello Stato. In un solo caso può la Provincia essere un ente naturale, e ciò avviene quando si faccia un consorzio volontario, temporaneo, per oggetto determinato. Ma quando il consorzio è legale, e per ciò stesso forzato, allora è innaturale. Sapete in verità che cosa è la provincia? È la ruota di mezzo la quale attraversa la prima, l'azione del Comune, imbroggia l'ultima, l'azione del Governo.

Io non intendo trarre da questa teoria tutte le conseguenze, perocchè mi menerebbero ad esporre al Senato un altro sistema affatto radicale, il quale sarebbe più facile a svolgersi razionalmente, più difficile, lo confesso, a mettersi in atto, di quello sia il sistema che viene a proporci l'onorevole Senatore Cadorna; ma mi valgano queste poche osservazioni per tenermi scusato all'onorevole proponente, se io lo prego di ritirare la sua proposta.

Signori, una legge di questa fatta non può farsi quasi per sorpresa. E chi di noi può raccogliere e giudicare un intero sistema, non pensandovi sopra, non dirò 24 ore, ma settimane e mesi? Quando l'onorevole Cadorna preparasse una legge, si verrebbe al Senato, si studierebbe, si discuterebbe, si potrebbe proporre un altro sistema, si potrebbe correggere, si potrebbe modificare.

Crede egli l'onorevole Senatore Cadorna di far andare innanzi questo suo sistema? Ebbene, egli ne ha il mezzo; non venga a proporlo in un articolo che debba precedere una legge affatto speciale, ma si valga del massimo dei diritti che lo Statuto concede a ciascuno di noi, voglio dire il diritto d'iniziativa parlamentare.

Io prego dunque il Senato a non accettare la proposta dell'onorevole Senatore Cadorna, che cioè faccia essa parte di questa legge come un articolo da premettersi all'art. 1.

Presidente. La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Allorquando sulla fine della seduta di ieri io aveva l'onore di fare al Senato la proposta di un articolo che sarebbe stato il primo della legge che ora è in discussione, concludendo il mio discorso, io dichiarava che sentiva la gravità della mia proposta, e che non era entrato in me il pensiero di fare una proposta la quale dovesse nè essere accettata senz'altro, nè tampoco messa tosto in discussione per essere votata senza un precedente maturo esame. Perciò io limitai la mia domanda a che piacesse al Senato di rimandare questa mia proposta all'Ufficio Centrale perchè la esaminasse e riferisse il suo parere.

Tutte le cose che ora sono state dette riguardano il merito della proposta stessa, o sono dirette a provare che essa non può far parte della presente legge. Siccome egli è appunto per provocare l'avviso dell'Ufficio Centrale sopra queste questioni che io chiesi, che la proposta gli sia comunicata, così intendo di astenermi, per ora, dall'entrare in codesta questione affatto estranea a quella del rinvio puro e semplice che ho domandato.

Allora quando si tratterà di decidere se si debba ammettere come parte della legge l'articolo da me proposto, se ne sarà il caso, pregherò il Senato a volermi accordare la parola.

Ora qui non si tratta che di vedere se il Senato voglia concedere che questa proposta sia esaminata innanzi tutto dall'Ufficio Centrale, senza nessun pregiudizio della questione sul merito della medesima, nè sul punto se essa debba far parte della presente legge.

Perciò ogni questione a tale riguardo sarebbe affatto inopportuna e precoce.

Ho udito con molto piacere dall'onorevole signor Ministro dell'interno, che egli e gli altri membri del Ministero non dissentirebbero che il Senato con un ordine del giorno esprimesse un'opinione favorevole al concetto che informa la mia proposta; l'ho udito dire con piacere, perchè da ciò scorgo, che almeno il dissenso non è sul merito della proposta stessa, sul quale siamo d'accordo il Ministro, l'Ufficio Centrale ed io che ho avuto l'onore di farla al Senato. In che dunque versa il dissenso? sul modo di attuarla.

La sola disputa che rimane è, se fin d'ora si possa introdurre nella legge la disposizione legislativa che io feci; se non potendosi ciò fare, non possa introdursi nella legge qualche altra analoga disposizione. Egli è appunto, ed unicamente su di ciò che domando

e prego il Senato di voler far la trasmissione dell'articolo proposto all'Ufficio Centrale onde riferisca il suo avviso sulla detta questione e discrepanza.

Trattandosi di una questione così grave, di una questione sul cui soggetto di merito non sorse alcun dissenso od alcuna opposizione, di una questione, che appunto per la sua importanza richiede di essere naturalmente esaminata prima di deciderla, mi pare che non sia infondata, nè inopportuna, la mia domanda.

Per ciò io, rimettendomi alla decisione del Senato, ripeto essere mio intendimento che la trasmissione da me chiesta non debba recare verun pregiudizio sul merito della questione, e rinnovo l'istanza perchè gli piaccia di permettere che essa sia trasmessa all'Ufficio Centrale. Dappoichè l'Ufficio Centrale avrà fatta la sua relazione, mi riservo a dichiarare l'opinione mia sulle supposizioni fatte alla introduzione nella presente legge del principio che informa la mia proposta, e dirò, se mi parrà, che si possa sufficientemente soddisfare allo scopo della medesima o con ordini del giorno o con quegli altri temperamenti o modificazioni che piacesse all'Ufficio Centrale di proporre. Parmi che un tale sistema di un esame speciale per parte dell'Ufficio Centrale e per mandato del Senato, non sia, trattandosi di importante materia, contrario agli usi del Senato in simili casi.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Montezemolo Relatore. L'Ufficio Centrale, ove il Senato credesse di ordinare la comunicazione della proposta dell'onorevole Cadorna, non potrebbe certo ricusarla; ma, se mi permette il Senato, io gli farò presente che non saprei veramente quale sarebbe il compito dell'Ufficio Centrale in ordine alla proposta che gli verrebbe comunicata.

L'Ufficio Centrale ha già espresso sulla massima sostanziale di quella proposta il suo parere nella relazione; ma nel tempo stesso egli ha detto, che i desiderii, ch'egli riconosceva attendibili e giusti, non potevano trovare soddisfazione all'occasione della presente legge.

Domando adunque che cosa potrebbe fare ora di più in ordine ad una proposta che egli ha di già accettata, nel suo concetto generico. Dovrebbe forse l'Ufficio Centrale fare un progetto di legge da esser poi sottoposto al Senato?

Ma, Signori miei, questa proposta involge tutto un ordine di cose molto vasto, e di cose molto diverse; essa tocca a tutte le leggi, a tutti i regolamenti, a tutte le pratiche le quali dirigono e governano il pubblico servizio.

Individualmente io non potrei che declinare tale competenza.

Dove poi l'Ufficio Centrale l'accettasse, certo dovrebbe almeno consacrarvi molto tempo. Non si tratta di giorni, come disse l'onorevole Siotto-Pintor, ma di settimane e di mesi.

L'Ufficio Centrale, ripeto, non ricuserà certo una

comunicazione, quando il Senato lo volesse: ma egli vuole almeno dichiarare anticipatamente al Senato che l'opera sua sarebbe forse troppo difficile, perchè egli possa arditamente, dirò anzi audacemente, intraprenderla se si tratta di convertire questa proposta in un progetto di legge attuabile in tutte le sue parti.

Senatore Cadorna. Vogliasi ritenere che non è mia intenzione di domandare il rinvio coll'incarico alla Commissione per parte del Senato di formulare una legge secondo l'articolo che ho proposto. Lo ripeto ancora una volta, il rinvio che ho domandato, l'ho domandato senza pregiudizio della questione; riferirò all'Ufficio Centrale ciò che crederà opportuno che si faccia in seguito alla mia proposta; io domando soltanto che essa non sia votata così all'improvviso senza che sia esaminata dall'Ufficio Centrale.

Poichè ho la parola; dichiaro anche che ove non piacesse al Senato, ed io mi sotmetterò volentieri alla sua decisione, di accogliere la mia comunicazione all'Ufficio Centrale, mi riterrei in debito di ritirare la mia proposta, perchè il diniego di questa comunicazione, lo riterrei evidentemente come un rifiuto della medesima.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno. Mi permetta il Senato una sola osservazione alle ultime parole che ha preferite l'egregio Senatore Cadorna, il quale diceva: se il Senato non opinerà per la comunicazione, io l'avrò come una reiezione della mia proposta e la ritirerò.

Non vorrei per avventura che il Senato si preoccupasse di questo modo con cui l'onorevole Senatore Cadorna pone la questione, e quasi credesse che respingendo questa proposta, si ponga un ostacolo a che venga attuata in progresso di tempo. Ciò che motiverebbe la reiezione della istanza perchè venga comunicata all'Ufficio Centrale la proposta dell'onorevole Cadorna, non sarebbe già la discussione e l'apprezzamento in merito della proposta stessa; ma sarebbe la questione pregiudiziale colla quale si verrebbe in certo modo a dire che non avendo suo luogo opportuno nell'attuale progetto di legge la materia contenuta nella proposta del Senatore Cadorna, non è il caso che si rinvii all'Ufficio Centrale incaricato di riferire sopra questo progetto di legge, poichè evidentemente l'onorevole Cadorna non può domandare che la sua proposta sia rinviata all'Ufficio Centrale, se non per ciò che egli riconosca un'attinenza diretta fra la medesima ed il progetto di legge di cui si parla. Senza ciò, non avrebbe neppure, a mio avviso, l'Ufficio Centrale un mandato regolare per esaminarla. Ma se la proposta del Senatore Cadorna riflette materia la quale è estrinseca ed estranea a ciò che è contenuto nel progetto di legge, veramente non potrebbesi attribuire la reiezione della istanza dell'onorevole Cadorna se non all'accoglimento implicito della questione pregiudiziale, ma non punto ad una reiezione che si

faccia del concetto che informa la proposta medesima.

Presidente. Essendo la proposta dell'onorevole Senatore Cadorna non un emendamento ma un'aggiunta, questa non toglie che sia fatta anche dopo la discussione degli altri articoli della legge.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Ho fatto la proposta dichiarando che dessa dovrebbe diventare l'art. 1 della legge. Ho domandato il rinvio di essa proposta all'Ufficio Centrale perchè deliberi se intende di pigliarla in esame; e non mi pare che si possa rimandarne la discussione alla fine della legge, senza che ciò venga ordinato da un voto del Senato.

Io per conseguenza domando che innanzi tutto sia provocato un voto del Senato il quale decida se la mia proposizione debba o no essere rinviata all'Ufficio Centrale.

Presidente. Il mio concetto è questo: trattandosi di un'aggiunta, il regolamento permette che questa si possa fare anche ad un articolo già votato; e quindi per non interrompere la discussione e dar intanto campo all'Ufficio Centrale di fare degli studi sulla proposta del Senatore Cadorna, sarebbe stato mio intendimento di proseguire nella discussione della legge riservando in fin di essa al Senato il decidere sulla mentovata proposta; e ciò non toglierebbe che allorché l'Ufficio Centrale credesse di ammettere l'aggiunta in capo alla legge come articolo 1°, ciò si potesse fare anche posteriormente alla discussione degli articoli attuali del progetto.

Se il Senato crede invece che si debba la proposta del Senatore Cadorna inviare all'Ufficio Centrale perchè la studi e ne faccia relazione, sospendendo intanto ogni ulteriore discussione

Senatore Cadorna (*interrompendo*). Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Prego il signor Presidente di notare che il diritto di proporre un emendamento aggiuntivo anche dopo votato un articolo non esclude il diritto di proporlo prima della votazione dell'articolo medesimo. Certamente che se il Senato deliberasse di rinviare la mia aggiunta all'Ufficio Centrale e di continuare intanto la discussione, egli ha pienissimo diritto di farlo.

Esso apprezzerà se sia conveniente di continuare questa discussione, intanto che l'Ufficio Centrale farà l'esame della mia proposta. L'unica istanza che faccio si è che essa sia posta ai voti prima d'ogni altra cosa.

Presidente. Dunque ammette il signor Senatore preopinante che si possa votare sulla sua proposta tanto prima, quanto dopo la discussione degli articoli, e di ciò deve decidere il Senato.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo Gio. Dopo quanto ho inteso dichiarare dall'onorevole Ministro il quale ritiene il concetto della proposta Cadorna troppo esteso ed alquanto estraneo all'oggetto sul quale ora stiamo discutendo dopo la dichiarazione dell'Ufficio Centrale che ci ha detto che egli considera il fine cui tende l'onorevole Cadorna già nella sua relazione ma che trova troppo vasta per poterla mettere ad esame, io temo che l'aggiornarne la discussione diventerebbe quasi un sospendere la legge attuale. Io credo che la proposta dell'onorevole Cadorna troverà miglior sede in un progetto di legge che il proponente medesimo ha facoltà di iniziare, o che l'onorevole Ministro dell'interno potrebbe presentare, ma che intanto non debba inceppare il corso della legge ora in discussione. Né credo possa essere il caso di votare e mettere l'aggiunta in fine della legge, poichè in ogni caso per effetto di essa la legge cambierebbe grandemente il proprio carattere, mentre io credo che la proposta suddetta possa condurre a quel concentramento di poteri ai quali forse non tutti in quest'aula sono propensi. Quindi espongo l'opinione che la proposta Cadorna possa aver la sua sede separata, ampia, quale la materia esige, quale da ognuno di noi può essere desiderata.

Presidente. Metto ai voti se debbasi rimandare la proposta del Senatore Cadorna all'Ufficio Centrale perchè la studi e ne riferisca. La rileggo:

« I servizi governativi e provinciali di ogni sorta, eccettuati quelli soggetti ai Ministeri di grazia e giustizia, della guerra e della marina sono posti in ciascuna provincia sotto la dipendenza dei Prefetti, i quali dipenderanno poi ciascuno di essi rispettivamente dai Ministeri competenti.

« Con apposito Regolamento da approvarsi con Regi Decreti si provvederà alla esecuzione di questa disposizione. »

Senatore Montezemolo. L'Ufficio Centrale ritiene per fatta la comunicazione proposta, e dal momento che non si chiede che la dichiarazione sopra la massima, dice che assente a questa massima che già aveva scorta nella proposta dell'onorevole Cadorna, ma che non potrebbe accoglierla come parte di questo progetto di legge, perchè sostanzialmente non appartiene all'argomento sopra cui siamo chiamati a deliberare.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Mi pare che l'Ufficio Centrale venga a stabilire un precedente affatto nuovo; in altri termini egli vorrebbe, mediante una dichiarazione fatta seduta stante e senza quello studio che sicuramente il Senato attende da lui, impedire il voto che fosse per emettersi dal Senato. Evidentemente una tale dichiarazione non può in nessun modo vincolare il Senato, ed io credo di dovere insistere perchè gli piaccia di fare all'Ufficio Centrale questa comunicazione.

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Io vorrei essere chiarito

bene della significazione che deve avere questo rinvio all'Ufficio Centrale. O si domanda all'Ufficio Centrale che studi la questione, ed allora ci vuole un tempo lunghissimo, e si viene ad impedire la discussione della presente legge; o si domanda unicamente una dichiarazione che, secondo lui, è fuori delle attribuzioni dell'Ufficio Centrale, e la cosa in sè stessa non è ammissibile. In primo luogo io consento col signor Ministro dell'Interno che forse non è questo il mandato che ha l'Ufficio Centrale, in secondo luogo, la questione essendo stata considerata da tutti gravissima, bisogna che il Senato non pregiudichi niente le osservazioni che sarebbero per farsi. Ora che cosa dovrebbe dire l'Ufficio Centrale? Ch'è materia da studiare! Ma è cosa che tutti sappiamo. Dee dire che è degna di essere accolta? Ma allora eccede il suo mandato e pregiudica la questione.

Io credo che qualunque voto si renda, si dichiarerà sempre che la questione merita studio, ma non parmi si debba manifestare nessun favore o disfavore sul merito della questione medesima.

Vogliamo essere liberi di esaminarla? nessun precedente ci deve legare.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Sono dolentissimo di dover domandare tante volte la parola, ma sono io solo che posso parlare, perchè sono il solo proponente.

Sulla proposta della mia istanza, vedo che le mie parole non sono state abbastanza intese, sebbene credessi di essermi espresso molto chiaramente.

Ho dichiarato e dichiaro di nuovo, che non domando al Senato che mandi all'Ufficio Centrale di formulare una legge, ma che mandi unicamente ad esso, senza nessun pregiudizio sul merito della mia proposta, di esaminarla e riferire, salvo rimanendo al Senato se voglia o non continuare la discussione sulla legge.

Questa dichiarazione feci e la ripeto.

Debbo fare un'altra dichiarazione, ed è che il Senato voglia essere certo che, quando io mi permetto di fare una proposta, non mi propongo mai un secondo fine: le mie proposte sono sempre chiare ed esplicite, e per un fine espresso e determinato. Conseguentemente non ho bisogno neppure di dire che la mia proposta non è fatta con un fine di non ricevere come dicono i legali, cioè come una opposizione dilatoria.

In seguito a questa dichiarazione, io mi rimetto al giudizio del Senato.

Ministro dell'Interno. Pare secondo l'ultima dichiarazione fatta dall'onorevole Senatore Cadorna che la proposta non implicherebbe soppressione della discussione presente.

Senatore Cadorna. Ho dichiarato che rimaneva nel potere del Senato il decidere dopo il rinvio all'Ufficio Centrale se debba o no continuarsi la discussione; l'ho dichiarato, e lo dichiaro di nuovo; e questo potere al Senato nessuno lo può togliere.

Ministro dell'Interno. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Cadorna, io non ho nulla da aggiungere.

Presidente. Avendo letto testè la proposta fatta dal Senatore Cadorna, non mi rimane che mettere ai voti se questa si debba inviare all'Ufficio Centrale perchè ne faccia oggetto de'suoi studi, e ne riferisca in Senato.

(Messo a voti, dopo prova e controprova il rinvio della proposta è rigettato).

Senatore Cadorna. Domando la parola unicamente per fare una dichiarazione in seguito a quella che aveva già anticipatamente fatta. Ciascuno è in diritto di interpretare il voto del Senato nel modo che crede più opportuno; io lo interpreto nel modo che ho dichiarato, e perciò ritiro la mia proposta.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. È sulla discussione della legge?

Senatore Leopardi. Su quest'incidente.

Presidente. Allora la parola spetta al Senatore Torelli.

Senatore Torelli. Le ragioni svolte ieri con grande lucidezza dall'onorevole Senatore Cadorna intorno alle cause per le quali l'Amministrazione delle Provincie manca di nesso, e quindi è impossibile l'energia che non può venire dalla molteplicità di chi comanda, sono troppo fondate, perchè dopo sì lunga discussione si finisca a non trarne frutto alcuno.

Dacchè l'Ufficio Centrale interpellato dichiarava che desso non sarebbe troppo come corrispondere all'invio, dacchè non crede dover esso formulare un progetto, ben molti che assentivano in massima coll'onorevole Cadorna possono aver votato con'ro, non ammettendo un invio quasi a dispetto dell'Ufficio Centrale.

Sarebbe doloroso che posto questo bivio, non si avesse più nemmeno quel frutto che può derivare da una espressione intorno alla massima della proposta unificazione da parte del Senato.

Il Ministro è logico quando dice che la vera sede d'un simile progetto non è questa legge, ma può essere invece un progetto apposito, ed esso accetta un ordine del giorno sulla massima, anzi ha di già incaricato persone capaci di studiare un simile progetto.

Il Senato farebbe cosa, a mio avviso, opportuna, formulando un ordine del giorno che prenda atto delle dichiarazioni del Ministro. Esso ha gli elementi opportuni, e qualora poi la legge non venisse dopo quel lasso di tempo che si può ritenere necessario, rimane sempre al Senato il diritto di iniziativa. Certo si è che se vuolsi una buona amministrazione, è necessario che i servizi siano semplificati ed unificati per quanto lo permettano le materie.

Ministro dell'Interno. Se vi sarà qualche onorevole membro di questa Camera che voglia presentare un ordine del giorno con cui sia preso atto delle dichiarazioni del Ministero di voler tradurre in legge la massima dell'onorevole Senatore Cadorna, io ripeto che il Ministero gli sarà grato.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Imperiali.

Senatore Imperiali. La cedo — *(Il Senatore Leopardi fa passare un ordine del giorno al banco della Presidenza.)*

Presidente. Il Senatore Leopardi propone il seguente ordine del giorno: *Il Senato prende atto delle dichiarazioni fatte dal Ministero circa la proposta del Senatore Cadorna, e passa all'ordine del giorno.*

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato (È appoggiato)

Il Senatore Leopardi ha la parola.

Senatore Leopardi. Io mi sono fatto a proporre quest'ordine del giorno, perchè ho veduto nella proposta dell'onorevole Cadorna un rapporto per verità non diretto, ma certamente indiretto colla legge che stiamo discutendo.

Non vi è nessun dubbio, che laddove l'autorità del Prefetto sia accresciuta nel capoluogo della Provincia, forse le Sotto-Prefetture diventerebbero anche più inutili di quello che si reputano. Io non credo, con l'onorevole Stotto-Pintor, che la provincia anche essa sia un ente non necessario. Ora aboliamo le Sotto-Prefetture, domani l'onorevole Stotto-Pintor ci proporrà l'abolizione delle Prefetture. Non dico questo perchè tema che ciò possa accadere, ma lo dico per rilevare quelle parole che l'onorevole Stotto-Pintor ha detto dell'innaturale esistenza della provincia. Aggiungo che con un nuovo ordinamento dell'Amministrazione si possono ottenere delle economie forse maggiori di quanto pare; poichè uno dei difetti della Amministrazione da alcuni anni in qua, è che ciascun Ministero, anzi ciascuna Direzione generale si è voluta creare una gerarchia che vada sino all'estremo per quel dato ramo di servizio, senza badare punto nè poco all'autorità del Prefetto; dimodochè i Prefetti in realtà rimangono, non quali erano una volta, non come sono in Francia, non come erano gli Intendenti generali nel Regno Subalpino. Quindi a me sembra che questo ordine del giorno possa tranquillare la coscienza dei Senatori che dovranno votare il presente progetto di legge.

Senatore Stotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore Stotto-Pintor.

Senatore Stotto-Pintor. L'onorevole senatore Leopardi ha rilevato le parole con le quali io accennava, che per mio avviso, la provincia non è quell'ente naturale che si dice. Io mantengo la mia tesi, e affermo di nuovo che la provincia, quale è costituita, è un essere innaturale e fattizio. Non intendo di intrattenere il Senato provando questa proposizione, molto più che confessò che non sarei preparato a rispondere a tutte le obiezioni; mi restringo a dire che se mai io sbagli, sono contento di errare con uomini competentissimi.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Non prendo la parola per en-

trare in discussione sul merito dell'ordine del giorno relativo alla proposta Cadorna, ma per rilevare alcune inesattezze proferte nei discorsi di varii Senatori ed in quello del Senatore Cadorna stesso. Si è detto che tutti i Ministeri avevano cercato di crearsi delle gerarchie d'impiegati loro dipendenti nelle provincie, per sottrarre i servizi ad essi affidati all'azione, alla vigilanza dei Prefetti. Ciò è erroneo almeno rispetto al Ministero dei lavori pubblici che ho avuto l'onore di reggere per qualche tempo; poichè ben mi ricordo di avere provocato un R. Decreto tuttora in vigore che mette sotto la dipendenza immediata dei Prefetti, le cose relative ai lavori pubblici, per la parte amministrativa. Era naturale che il giudizio tecnico sui progetti medesimi e sul modo di esecuzione non appartenesse al Prefetto che non è competente.

Con questa opportunità io esprimerò il mio parere sull'ordine del giorno proposto che lo accetto; quantunque io non creda che la proposta Cadorna possa avere nella sua applicazione tutta l'estensione che crede il suo autore; siccome però questa proposta corrisponde in parte all'idea che dettava la mia proposta sospensiva sul principio della discussione della presente legge, io voto volentieri l'ordine del giorno Leopardi sperando che condurrà il Governo a studiare il riordinamento del nostro sistema amministrativo nelle provincie.

Presidente. Do lettura di un secondo ordine del giorno sottoscritto dai signori Senatori Torelli, Prinetti, Besana e De Gori, così concepito: « Il Senato invita il Ministero a prendere in considerazione la proposta di estendere le attribuzioni dei Prefetti sopra i diversi rami della pubblica amministrazione, e passa all'ordine del giorno. »

Un terzo ordine del giorno venne pure presentato dai signori Senatori Chiesi, T. Manzoni e Ginori-Lisci, così concepito:

« Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni del signor Ministro dell'interno in ordine alla proposta del Senatore Cadorna, lo invita a presentare dentro il termine di due mesi un progetto di legge in conformità della proposta stessa. »

L'ordine del giorno Leopardi essendo meno restrittivo, lo metto pel primo in votazione.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Prendo la parola unicamente per dichiarare che voterò per qualunque di questi tre ordini del giorno, meno per quello che fissa un termine per presentare la legge, perchè mi pare che non sia nel potere di un corpo politico deliberante di fissare un termine al Ministero per la presentazione di un progetto di legge, appartenendo questa facoltà tutta intera al Ministero per la iniziativa legislativa che gli compete.

Io dunque voterò qualunque degli altri due ordini del giorno, ed anche quest'ultimo quando vi si tolga questa prescrizione. Secondo il mio concetto, questo

voto non contrasta alla dichiarazione che ho fatto, che riteneva come rigettata la mia proposta, perchè io intendeva solo di parlare della mia proposta, che la massima da me avanzata facesse parte di questa legge, ma non ho mai inteso di dire che ritenessi rigettato il principio per parte del Senato. Per questo motivo non ho difficoltà di votare uno di questi ordini del giorno, sebbene ora in verità, dopo le dichiarazioni del Ministero e dell'Ufficio Centrale, io creda che non abbiano più gran valore.

Ministro dell'interno. Il Ministero deve esprimere la sua opinione riguardo a questi ordini del giorno, dichiarando che accetta quello del Senatore Leopardi facendo però ad un tempo avvertire al Senato, che dopo le dichiarazioni fatte ripetutamente ed in modo esplicito, il Ministero non sa farsi di troppo capace dell'opportunità del secondo ordine del giorno col quale il Ministero è invitato a presentare un progetto di legge, che egli ha già dichiarato essere sua intenzione di presentare.

Quanto poi al terzo ordine del giorno, che fissa un termine per la presentazione di questo progetto di legge, non ho che a riferirmi alle considerazioni molto saviamente messe innanzi dall'onorevole Senatore Cadorna.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno del Senatore Leopardi per metterlo ai voti (*Vedi sopra*).

Chi approva, sorga.

(Approvato)

Ora riprenderemo la discussione sul progetto di legge tal quale sta, e ne rileggerò l'art. 1 così concepito:

« Le Sotto-Prefetture del Regno sono soppresse. »

La parola è al Senatore Imperiali.

Senatore Imperiali. Io comincio per dichiarare che io desidero quant'altri mai che si facciano delle economie nelle spese del Governo, perchè le riconosco necessarie all'assetto delle nostre finanze; dichiaro altresì che se vengo ad opporre qualche restrizione all'art. 1 di questa legge, vi sono spinto dalla convinzione che il sopprimere tutte le Sotto-Prefetture nel Regno, possa portare in alcune provincie un danno al buon andamento del servizio pubblico, ed arrecare gravi disturbi agli abitanti di quelle provincie.

Convengo col Ministero che nell'alta Italia e nella media, dove le comunicazioni sono facilitate e dalle ferrovie e dalle strade rotabili, e gli uffici delle Sotto-Prefetture si trovano molto ravvicinati alla residenza delle Prefetture, non possa perciò nuocere al servizio pubblico il sopprimere alcune Sotto-Prefetture; ma dalla conoscenza che ho, nei lunghi anni vissuti nelle provincie meridionali, io sono convinto che il sopprimere le Sotto-Prefetture in quelle provincie può arrecare un danno incalcolabile ed al buon andamento dell'amministrazione ed agli interessi di quei cittadini.

In quelle provincie così vaste la residenza del Prefetto si trova ben distante dagli uffici delle Sotto-

Prefetture; in quelle provincie, per la maggior parte di quei paesi, le strade ferrate non sono che un desiderio; in quelle provincie vi è ancora il brigantaggio che costringe quei cittadini a tenersi chiusi nelle loro case e che quasi loro non permette di uscire dai comuni da loro abitati per poter sorvegliare la coltura delle loro terre.

Se si venissero a sopprimere queste Sotto-Prefetture quegli abitanti che sono avvezzi da tanti anni ad avere sotto altri nomi, di *Sotto-Intendenti* di *Vice-Governatori* ecc. ecc. quell'aiuto dell'autorità quando sono in necessità di dover ricorrere all'autorità stessa, e che la trovavano sempre vicino a loro quando ne avevano bisogno, il vedersi quasi abbandonati in quest'epoca appunto che hanno più necessità di esser guidati e difesi, io credo che si troverebbero posti in una situazione molto infelice; e ne darebbero colpa al Governo che li avrebbe ridotti in simile disgraziata condizione. Perciò io dico che mentre non è forse dannoso il sopprimere alcune Sotto-Prefetture, altre bisogna conservar. Ma nella legge stessa è detto: che dove il Governo crederà che vi sia bisogno di mantenere ancora in alcuni circondari le Sotto-Prefetture, vi saranno mandati dei commissari temporanei.

Allora io domando se colla spesa che porteranno le trasferte di questi Commissarii provvisorii, se colla spesa che vi sarà dell'ammobigliamento, ed altre spese che si dovranno fare per i Commissarii provvisorii, non scompariranno le economie che intende di fare il Governo colla soppressione delle Sotto-Prefetture.

Ma l'ammobigliamento, mi risponderà alcuno, si deve fare, secondo la legge, a spese delle provincie; ma il Governo e la provincia da chi prendono i denari? Sono sempre i contribuenti che pagano alla provincia e che pagano al Governo: e l'ammobigliamento per i Commissarii lo paghi il Governo o la provincia, è sempre il ceto dei contribuenti che fa le spese.

Nelle provincie meridionali, io credo che i Sotto-Prefetti debbansi mantenere almeno sino a che le strade ferrate non siano colà finite e che non vi sia anche cessato il brigantaggio, che toglie ogni mezzo di comunicazione. In questo intendimento, io vorrei proporre un emendamento ossia una restrizione all'articolo primo.

Se mi permette il Senato ne darò lettura:

« È fatta facoltà al Governo di restringere il numero delle Sotto-Prefetture sopprimendone gli uffici in quei circondarii dove li crederà non necessari al buon andamento dell'amministrazione provinciale. »

Se il Senato non trova che sia una misura inutile quella di dover mantenere ancora quelle Sotto-Prefetture, io credo che non si farà alcun torto allo spirito della legge che stiamo discutendo, accettando il mio emendamento.

Presidente. Oltre all'emendamento del Senatore Imperiali, un'aggiunta all'articolo primo è stata proposta dal Senatore Leopardi, il quale ammettendo l'alinea che è nel progetto: « Le Sotto-Prefetture del Re-

gno sono sopprese » aggiungerebbe: « ciò nondimeno in quei circondari che mancano di mezzi facili e sicuri di comunicazione col capoluogo della provincia o che, per condizioni peculiari di pubblico servizio, abbisognano della presenza d'un'autorità locale, la soppressione della Sotto-Prefettura non avrà luogo se non appena essi circondari saranno tocchi da una ferrovia ed abbiano una sistemata strada provinciale, o siano cessate quelle condizioni peculiari. »

Prima di interrogare il Senato se quest'aggiunta è appoggiata, rileggerò l'emendamento proposto dal Senatore Imperiali (V. sopra).

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato)

Verrebbe ora l'aggiunta del signor Senatore Leopardi (V. sopra).

Senatore Leopardi. Questa può essere un'aggiunta all'art. 1, ma siccome renderebbe inutile l'art. 3, potrebbe essere posta in sostituzione al medesimo.

Presidente. Il signor Senatore la rimanda all'articolo 3°.

Senatore Leopardi. Mi permetto di far notare al Senato, che siccome il voto dell'art. 1, può dipendere dal conoscersi se la mia aggiunta sia o no accettata, così credo che si abbia da discutere prima, perchè essa non esclude l'abolizione di tutte le Sotto-Prefetture, ma dice che in alcuni circondari che mancano di mezzi facili, sicuri di comunicazione col capoluogo della provincia, o che per condizioni peculiari, abbiano bisogno della presenza di un'autorità locale, in quei circondari si può lasciar stare la Sotto-Prefettura insino a che non sieno toccati da una ferrovia ed abbiano una sistemata strada provinciale, e quelle circostanze peculiari cessino.

Difatti se non vi sono mezzi di comunicazione; se gli abitanti di un circondario non hanno modo acconcio a recarsi al capoluogo della provincia, come si potrà togliere la Sotto-Prefettura? Saranno rari questi casi, ma pure io credo che ce ne siano.

In conseguenza spero che l'onorevole Ministro dell'interno voglia far buon viso a questa mia proposta.

Ministro dell'interno. Poichè l'onorevole Senatore Leopardi accennò a qualche considerazione, riguardo alla sua proposta, che io ho appunto sott'occhio, dirò senza ritardo l'opinione del Governo in proposito.

Alle emergenze, a cui vorrebbe provvedere l'onorevole Leopardi, sembra al Ministero sia bastantemente provveduto col disposto dell'articolo 3° anzi vedo un inconveniente troppo grave nell'adozione dell'emendamento proposto dall'onorevole Leopardi anche in quanto darebbe al Governo una facoltà eccessiva. La facoltà che dà al Governo è bensì nell'ordine d'idea stesso in cui il Governo la chiede nell'articolo 3 del progetto, ma in quest'articolo il Ministero chiede una facoltà, la quale può esser concessa in quanto è del tutto contingente, in quanto che accenna ad una temporaneità di uffici che verrebbero commessi a qual-

che funzionario, mentre la facoltà la quale verrebbe concessa con questa proposta dell'onorevole Leopardi al Ministro, sarebbe facoltà di pronunciare esso la soppressione di queste o di quelle Sotto-Prefetture in questo o in quel momento. Certo la facoltà è eccessiva in modo tale, che il Ministero deve respingerla per quelle considerazioni stesse che ebbe l'onore di dichiarare nella discussione generale, e che non occorrerà qui di ripetere.

Per tranquillare poi l'onorevole Leopardi, dirò che se egli ha creduto di aggiungere qualche altra specificazione di condizioni per cui debba in questo o in quel luogo esser posto questo ufficio temporaneo dal Governo, il quale faccia le veci dell'attuale Sotto-Prefettura, quest'aggiunta si potrebbe anche ravvisare superflua in quantochè, certo questi elementi verranno tenuti in conto dal Governo, e se l'articolo 3° è espresso in termini più generici, ciò non si fece se non per ubbidire ad un principio che dice, *definitio semper in iure periculosa*, e perchè talvolta le troppo minute specificazioni di queste condizioni, invece di provvedere meglio al pubblico servizio, non avessero per effetto altro se non se di escludere un mezzo opportuno di provvedere in altre condizioni eguali.

Quindi io pregherei l'onorevole Senatore Leopardi a ritirare questa proposta appagandosi di ciò che è statuito all'articolo 3°, e della dichiarazione che il Ministero ha l'onore di fare. Quando poi l'onorevole Leopardi volesse mantenere questa sua proposta, il Ministero domanderebbe al Senato che volesse non accettarla.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Prima che si venga alla votazione dell'articolo 1° io pregherei il sig. Ministro di darmi alcuni schiarimenti sulla sorte che toccherà ad alcuni articoli delle leggi organiche provinciali e de' lavori pubblici, votate dal Parlamento nell'ultima sessione, articoli la cui forma almeno mi sembra alquanto compromessa coll'attuale progetto.

L'art. 1 della legge provinciale dice: *il Regno si divide in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni*, ora colla soppressione delle Sotto-Prefetture, io domando, sussisteranno ancora i Circondari attuali?

All'art. 191 nella legge sui lavori pubblici nel capitolo relativo alle spese per i porti è detto:

« La spesa dei Comuni, dei Circondari, delle Province per i porti di 1° e 3° classe sarà ripartita come segue: Una metà a carico del Comune in cui è situato il porto e dei Comuni contigui al porto medesimo, un quarto a carico dei Comuni del Circondario, e l'altro quarto a carico della provincia in cui il porto è situato col concorso delle provincie attigue che avessero interesse immediato alla conservazione e miglioramento del porto. »

Se colla legge in discussione venissero soppressi i Circondari, cosa accadrà delle prescrizioni dell'articolo testè letto? Come si farà il riparto delle spese

de' porti? — Notate o Signori che qui si tratta di un bisogno incessante e di spese assai spesso di riguardo, come quelle per i porti di terza classe che sono assai numerosi e fra i quali alcuni sono assai importanti e per i quali si fanno notevoli spese, basti citare quello di *Savona* fra gli altri.

Prego dunque il signor Ministro di volermi illuminare sui quesiti che ho avuto l'onore di rivolgergli.

Ministro dell'interno. La questione che solleva era l'onorevole Senatore Menabrea e la domanda che egli fa al Ministero, la ho proposta a me medesimo formulando la legge, e venni in questa opinione abbastanza semplice. Alla legge attuale non bisogna far dire più di quello che dice ed esprime.

E siccome vi sono dei servizi che nella legge attuale non sono menzionati, siccome vi sono delle attribuzioni le quali riflettono una determinata circoscrizione che si chiama circondario, e per intanto il circondario non è punto distrutto riguardo a quei servizi ed a quelle attribuzioni, quindi tutto ciò che riflette il servizio delle Sotto-Prefetture e che abbia attinenza al servizio medesimo e sia contemplato in questa legge, non ha più che fare col circondario attuale. Ma per tutti gli altri servizi che lo riflettono, per tutti quei bisogni per soddisfare i quali a questo ente fosse d'uopo ancora aver riguardo, si continuerà a considerarlo, e quindi anche perciò che riflette l'art. 191 della legge sui lavori pubblici, cioè quanto alle spese dei porti che debbano essere in parte a carico dei circondari, questa circoscrizione che attualmente concorre alla spesa dovrà concorrere ancora nello stesso modo in progresso di tempo, poichè nulla è mutato a questo proposito.

Senatore **Menabrea.** Poichè il signor Ministro ha dichiarato che colla soppressione delle Sotto-Prefetture, rimanevano tuttora le circoscrizioni attuali dei circondari, mi permetta ancora di chiedergli come si farà a conciliare le dichiarazioni del signor Ministro coll'art. 3° della presente legge riprodotto dall'Ufficio Centrale coll'aggiunta della parola *temporaneamente* e la dimenticanza di quella, *circondarii*.

« Ecco questo articolo: Art. 3° Il Governo del Re potrà, dove e quando le condizioni topografiche, la distanza del centro, o lo stato della pubblica sicurezza lo richiedano, delegare (qui è la mancanza, e bisognerebbe dire *per alcuni circondari*) temporaneamente tutte o parte delle incombenze attualmente affidate ai Sotto-Prefetti, a Commissari governativi, destinandovi funzionari di grado non superiore a quello di Consigliere di Prefettura.

« La circoscrizione e costituzione di questi circondarii, i quali in ogni caso non potranno eccedere i trenta, verrà fatta con Decreto Reale. »

Adunque il Ministero avrà l'autorità di creare nuovi circondarii che naturalmente saranno diversi degli attuali; si avranno così dei circondari nuovi coesistenti, ed io temo assai che ciò possa far nascere confusione nelle varie attribuzioni amministrative. Onde conciliare questa coesistenza, sarebbe almeno necessario di adottare una denominazione diversa per i nuovi circondarii che si tratterebbe di costituire.

liare questa coesistenza, sarebbe almeno necessario di adottare una denominazione diversa per i nuovi circondarii che si tratterebbe di costituire.

Ministro dell'interno. I circondarii rimangono pur tuttavia tali quali, e credo che raro avverrà che il Governo debba far uso della facoltà di cui all'articolo 3°; pur tuttavia di questa facoltà, che ha il Governo creduto di doversi riservare, può avvenire che usi costituendo alcuna temporanea circoscrizione perchè appunto ebbe dinanzi quelle tali anomalie e quella imperfezione soverchia di circoscrizioni di cui ho avuto l'onore d'intrattenere il Senato nella seduta di ieri, per cui potrebbe succedere che un determinato territorio che più non corrisponda agli attuali circondarii, vedesse il Governo necessario di assoggettare per qualche tempo a funzionari colle attribuzioni di cui all'art. 3°, migliorando così la condizione delle cose.

Io non so se la parola *circondario* anche a proposito di questa facoltà, possa fare ostacolo o generare confusione; ma non lo credo dal punto in cui le parole della legge molto chiaro dimostrano che cosa s'intenda concedere al Governo nel caso in cui vorrà usare di questa facoltà.

Spero che queste dichiarazioni varranno a tranquillare il Senatore Menabrea.

Presidente. Domando all'onorevole Senatore Leopardi se insiste che la sua aggiunta sia messa al 1° articolo oppure all'articolo 3°.

Senatore **Leopardi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Leopardi.** Mi duole moltissimo di non potere aderire alla domanda dell'onorevole Ministro dell'interno, e tanto più mi duole in quanto che non mi parve che con questa mia aggiunta si dia al Ministero più arbitrio di quello che gliene darebbe l'articolo 3°; anzi credo che gioverebbe a facilitare il suo compito senza avervi a mettere molto arbitrio, dappoichè determina più chiaramente che non l'articolo 3° dove si abbia a lasciare un'autorità locale.

E perchè creare questi Commissariati?

Perchè fare un ordine nuovo d'impiegati, quando si possono in loro vece lasciare le Sotto-Prefetture là dove sono ancora necessarie? L'aggiunta rende temporanee anche queste Sotto-Prefetture, perchè l'esistenza di quelle poche che debbono ancora esistere dipende dal cessare di quelle condizioni di pubblico servizio, e dall'esservi una ferrovia che tocchi il circondario e una strada sistemata provinciale. Non ci è arbitrio del Ministero, non ci è responsabilità per nulla. È facile il conoscere se un dato circondario è toccato da una ferrovia, è facile il conoscere se questo circondario ha una strada sistemata per andare al capo-luogo della provincia. In quelli che l'hanno, voi sopprimete le Sotto-Prefetture immediatamente, ed in quelli che non l'hanno, voi lasciate stare i Sotto-Prefetti infino a che le condizioni volute non siensi avverate o scomparse,

Alcune forse non iscompariranno mai, perchè mi è avviso che per le condizioni dei paesi di frontiera dove il capo-luogo della provincia è molto lontano, bisogna assolutamente che vi sia un'autorità un po' importante; ed un vice o Sotto-Prefetto varrà sempre meglio d'un Commissario, creazione arbitraria dall'oggi al domani, e punto necessaria nei casi concernenti la pubblica sicurezza, poichè per questi casi il Prefetto della provincia ha presso di sè un sufficiente numero di delegati.

Il mio provvedimento ha anche un altro scopo, cioè di mostrare al paese che non si fa una cosa così alla cieca, ma che si fa con certi dati, con certa ponderatezza.

Infine pei circondari che non sono tocchi da ferrovie...

Presidente (interrompendo). Permetta, Signor Senatore.... Ella svolge benissimo il suo concetto, ma questa non è la risposta alla domanda che io le ho fatto, cioè se intendeva che questa sua aggiunta fosse messa all'articolo 1, oppure al 3.

Senatore Leopardi. Io ho risposto alla domanda di cui mi ha onorato il signor Ministro, cioè di ritirare la mia proposta.

Siccome però vi è di mezzo la coscienza di quelli che voteranno il primo articolo, e la mia fra le altre, io domando se è possibile che l'aggiunta sia messa ai voti prima dell'articolo 1.

Il Senato farà quello che crede.

Presidente. Rileggo l'aggiunta proposta dal Senatore Leopardi per sapere se è appoggiata (*Vedi sopra*).

Chi appoggia questa aggiunta si rizzi.

(Appoggiata)

Senatore Montezemolo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Montezemolo, Relatore. L'aggiunta che l'onorevole Senatore Leopardi propone, riesce a ciò: fin d'ora quando non è ancora stabilita la regola, viene già messa in campo l'eccezione.

La legge provvedendo alle condizioni generali del paese, ha già tenuto conto delle condizioni speciali che qua e là si possono rilevare. A ciò intende l'articolo 3, non con eccezioni, ma con temperamenti, per mezzo dei quali si provvede a quelle condizioni particolari per cui può essere desiderato un diverso modo d'applicazione della legge.

L'Ufficio Centrale non crede quindi accettabile l'aggiunta proposta dall'onorevole Leopardi, tanto più che ad ogni giusto riguardo è già provvisto coll'art. 3.

Ministro dell'Interno. Io vorrei domandare questo al Senatore Leopardi.

Egli dice: le Sotto-Prefetture sono soppresse; ma per quei circondarii che si trovano in certe particolari condizioni, la soppressione avrà luogo quando queste peculiari condizioni cesseranno.

Ma dunque quando avrà luogo? Quale sarà l'epoca in cui la legge avrà effetto? Quando vi ha una legge, e che questa deve andare in vigore, naturalmente bisogna che il termine ne sia preciso: quale sarà l'atto

che definirà il momento in cui la Sotto-Prefettura sarà soppressa?

Non è una facoltà neppure che dà al Governo su questo punto, poichè egli stabilisce nella legge delle particolari condizioni che debbono verificarsi; e quando queste condizioni dovranno dirsi verificate? Nessuno lo sa.

Sono molti gli estremi che sono messi innanzi genericamente nella proposta Leopardi; ma veda l'onorevole proponente, mi sia permesso dirlo, in quale non senso si mette. Se ci fosse almeno la facoltà al Governo di determinare su ciò con un Decreto Reale, ma nemmeno questo si trova nella proposta.

È impossibile, a mio avviso, che il Senato possa accogliere sì fatta proposta attesa la nessuna definizione in ordine a ciò che si abbia a fare.

Senatore Roncalli Francesco. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli. L'onorevole Senatore Leopardi ha proposto un'aggiunta all'art. 1. Non so comprendere il perchè si discuta l'aggiunta senza prima porre ai voti l'art. 1°, locchè crederei tanto più doversifare, in quanto che l'articolo può stare senza quella.

Dunque io proporrei che si sottoponesse alla discussione e quindi alla votazione del Senato l'art. 1., e quando questo venisse adottato, si passi alla discussione dell'aggiunta proposta.

Senatore Pasolini. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pasolini.

Senatore Pasolini. Io non dirò che poche parole al Senato per dar ragione del mio voto sull'articolo 1., e siccome in quest'articolo sta la sostanza principale di tutta la legge, non dispiacerà al Senato che aggiunga qualche cosa che ha tratto alla discussione già passata.

Le poche parole che io dissi al Senato sulla questione pregiudiziale mi hanno fatto segno a diverse accuse. È stato detto che io volevo troppo; quasi una nuova Minerva; è stato detto che io troppo timido respingeva un atto gravissimo di dicentrato come immaturo; oppure che troppo ardito, o poco pratico, invocassi il dicentrato senza scopo e senza subbietto.

Quasi già la contraddizione delle accuse mi assolve, e so che il Senato suole esser largo d'indulgenza agli oratori che si difendono, ma infine queste sono questioni personali, ed io le abbandono.

Credo però che una certa importanza ci sia nel ben dichiarare che cosa si vuole. Io dirò adunque che non ho invocato nè respinto dicentrato alcuno; ho creduto di stabilire od almeno di chiarire cosa si intenda per dicentrato, e come questo sia proprio dei reggimenti liberi. Accennando i fatti pratici come meglio ho saputo, ho cercato di dimostrare che con questa legge si veniva appunto ad un atto gravissimo di dicentrato; non la respingeva perciò, ma invocava che ad essa si associassero altre leggi conge-

neri che ne assicurassero il buon esito. Io vorrei che le mie parole avessero efficacia sufficiente per convincere il Senato che, non vaghezza di principii astratti, ma profondo convincimento, venuto nell'animo mio dalla considerazione dell'aver vissuto nelle provincie e anche nelle città minori, mi mosse contro il mio costume ad accennare al Senato i miei pensieri.

Nè rientrai nella discussione generale, perchè già aveva ragionato nella discussione della questione pregiudiziale. Mi permetto ora di aggiungere, che ho ascoltato religiosamente la discussione fatta, la quale non è giunta ad indurre nell'animo mio una persuasione diversa: anzi rian'ando la relazione dell'Ufficio Centrale, ho trovato che una minoranza vi esponeva ragioni per cui chiedeva che questa legge fosse rimandata a tempo ulteriore: io non chiedeva tanto, io voleva salva la legge, e voleva solamente che fin d'ora si provvedesse a quei turbamenti, che da per se sola io temo debba produrre nel paese, e si antivenissero le troppo frequenti mutazioni.

Ora, posto nell'alternativa o di accettare questa legge, sola, incondizionata, non provveduta di alcun riparo, o di respingerla assolutamente, io mi decido a respingerla.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, rileggo l'art. 1° per porlo ai voti.

« Art. 1° Le Sotto-Prefetture del Regno sono soppresse. »

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato)

Viene ora l'aggiunta del Senatore Leopardi, la quale già venne appoggiata, e che ora rileggo per porla ai voti (Vedi sopra).

Chi ammette quest'aggiunta sorga.

(Non è ammessa)

Passo all'art. 2° così concepito:

« Art. 2° Le attribuzioni affidate attualmente dalle varie leggi ai Sotto-Prefetti come Capi di Circondario sono concentrate nei Prefetti. Chi approva quest'articolo, sorga.

(Dopo prova e controprova è approvato)

Vengo ora all'art. 3° del seguente tenore:

« Il Governo del Re potrà, dove e quando le condizioni topografiche, la distanza dal centro, o lo stato della pubblica sicurezza lo richiedano, delegare temporaneamente tutte o parte delle incumbenze attualmente affidate ai Sotto-Prefetti, a Commissari governativi, destinandovi funzionari di grado non superiore a quello di Consigliere di Prefettura.

« La circoscrizione e costituzione di questi circondarii, i quali in ogni caso non potrà eccedere i trenta, verrà fatta con Decreto Reale. »

Senatore Stotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Stotto-Pintor. Io mi rivolgo all'onorevole signor Ministro, acciocchè sia cortese di darmi uno schiarimento.

Mi pare che calcolando il risparmio che seguirebbe

dalla soppressione delle Sotto-Prefetture egli non tenesse conto delle spese, le quali si dovranno fare per instaurare gli uffizi commissariali. Io già chiamai la sua attenzione sopra questo punto, e rispondevami che la spesa trovasi compresa nelle 250 mila lire che egli aggiungeva a quella stimata necessaria per mettere gli ufficiali delle Sotto-Prefetture in disponibilità.

Mi pare, se ho compreso bene, che il sig. Ministro dicesse che dopo la soppressione delle Sotto-Prefetture, bisognava aggregare ad ogni ufficio di Prefettura tre nuovi ufficiali, lo stipendio, il trattamento dei quali porterebbe la spesa di L. 150 mila. Se mai si dovessero fare spese maggiori di quelle che egli ha indicate, avrei a presentargli alcune osservazioni. Mi parve però che lo stesso Ministro ci dicesse che le 250 mila lire occorrono per stipendiare tre ufficiali nuovi negli uffizi di Prefettura. Adunque manifestamente non è calcolata la spesa degli uffizi commissariali.

Desidero che il sig. Ministro mi dia a tale proposito una spiegazione.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno. Io ho realmente detto ieri che nelle spese di 250 mila lire e più a cui si calcolavano questi impiegati che sarebbero posti alle Prefetture, si alludeva eziandio in certo modo a quei funzionari, i quali erano contemplati all'art. 3.

Badi il Senatore Stotto-Pintor che trattasi di funzionari i quali sarebbero posti in questi Circondarii temporaneamente, funzionari i quali avrebbero però una posizione perenne, continua; questa posizione continua non potrebbe essere che nelle Prefetture. Ora trattandosi di impiegati i quali dovrebbero ordinariamente appartenere alle Prefetture, quando accennavo all'aumento d'impiegati che si doveva calcolare mettendone in media il numero di tre per Prefettura, io accennando alla spesa a questo riguardo di 250 mila lire, venivo appunto a comprendere gli impiegati i quali dovrebbero adempire alle altre funzioni contemplate all'art. 3.

Certo l'onorevole Stotto-Pintor si ricorda che io dicevo che in media le Sotto-Prefetture costano 25 mila lire.

Senatore Stotto-Pintor. Domando la parola.

Ministro dell'interno. Se si mette in rapporto queste cifre coi trenta uffizi temporanei che si darebbe facoltà al Governo di poter collocare qua e là, forse potrà parere a prima giunta che il calcolo darebbe una spesa molto maggiore; ma badi l'onorevole Stotto-Pintor a questo, che tali funzionari sono temporanei, avranno solo ad esercitare per qualche tempo in quei luoghi le loro funzioni, nè certamente si avrà ad impiantare uffizi di Prefettura come sono attualmente impiantati; quando vi sarà un Commissario, il suo Segretario ed uno o due impiegati, tutto sarà finito.

Vede dunque l'onorevole Stotto-Pintor che il personale di una Sotto-Prefettura non può corrispondere ad uno di questi temporanei uffizi. Io ho potuto pre-

sumere che l'onorevole Siotto-Pintor fosse indotto alle sue osservazioni ricordando la spesa media che io avevo citato in principio rispetto alle Sotto-Prefetture; se così è, io spero d'averlo ormai appagato.

Senatore Siotto-Pintor. Mi dichiaro soddisfatto di queste spiegazioni.

Senatore De-Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. La seconda parte dell'articolo terzo stabilisce il numero di trenta come limite assoluto per i Commissari straordinari che temporaneamente possono assumere il governo del circondario, da stabilirsi secondo le circostanze.

Evidentemente questo numero assoluto di trenta non può essere altro che la conseguenza o di un fatto dimostrato o di una ragione positiva.

D'altro canto fra le cause di questo provvedimento nella parte precedente è indicato, fra le altre, lo stato della pubblica sicurezza. Ove lo stato della pubblica sicurezza lo richieda, il Governo è autorizzato ad inviare questi Commissari straordinari. In verità mi sembra che questa eventualità dello stato della pubblica sicurezza, che richieda il bisogno di un funzionario governativo sul luogo, non sia in armonia col numero stabilito e fissato di 30, ove per avventura questa condizione si verificasse in un numero maggiore di trenta circondari, per esempio in 35 o 40; di fronte a questa tassativa disposizione della legge, cosa potrà fare il Governo? dovrà lasciare senza i provvedimenti necessari e richiesti dalle condizioni locali, dei circondari, solo perchè il numero dei 30 ai quali abbia già provveduto, sia completo? Dovrà toglierne dove sono in attività di funzione per trasportarli altrove? Dovrà rivolgersi al Potere Legislativo solo per essere autorizzato ad aumentare di cinque o sei il numero dei Commissari straordinari richiesti dalle circostanze speciali delle località?

Evidentemente lo spirito di questa disposizione non può essere stato altro che quello di preannunciarsi contro un'eccessiva facilità, che talvolta potrebbe avere il Governo a riprodurre sotto il nome di Commissari governativi, se non tutti, gran parte dei Sotto-Prefetti aboliti. Ma a questo pericolo parmi debba essere provveduto nella forma di procedura, ne le garanzie colle quali è accordato al Potere esecutivo, di adottare un siffatto temperamento, all'effetto che non trasmodi nell'usare di questa facoltà, ma non già col fissare assolutamente un numero di trenta, che potrebbe essere in opposizione diretta ad una di quelle ragioni che la legge stessa ammette come vevoli ad autorizzare il Potere esecutivo ad inviare temporaneamente dei Commissari straordinari ove il bisogno lo richieda.

In seguito della risposta che avrà la compiacenza di darmi l'onorevole signor Ministro, io giudicherò se sia il caso di sottoporre al Senato una proposta di modificazione alla seconda parte dell'articolo.

Senatore Montezemolo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Montezemolo, Relatore. L'onorevole Senatore De-Gori si fa carico di osservare che il numero di 30 sarebbe troppo scarso pel caso che la pubblica sicurezza venisse ad essere contemporaneamente minacciata o turbata in molte località.

Ma l'onorevole De-Gori avrebbe potuto osservare che alla sicurezza pubblica ed all'ordine non si provvede con impiegati amministrativi, e che la legge attuale lascia piena facoltà al Governo di mandare ufficiali specialmente addetti al servizio della pubblica sicurezza dovunque lo richiede il bisogno.

Se si è aggiunto alle condizioni topografiche ed alle distanze dal centro la frase *o i bisogni della sicurezza*, ciò fu in contemplazione di quelle condizioni così eccezionali che non si possono anticipatamente definire. Ma sia persuaso l'onorevole De-Gori che quando la sicurezza e l'ordine pubblico richiedessero l'azione governativa, questa legge non toglie per nessuna maniera al Governo il mezzo di combattere il disordine e di tutelare in qualunque parte la sicurezza pubblica.

Ministro dell'interno. Siccome il Senatore De-Gori ha domandato quali fosse le intenzioni del Ministero quando formulava questa proposta, gli dirò francamente che egli si è apposto al vero quando ha detto che si voleva dal Ministero limitare la facoltà di potere per avventura riprodurre le Sotto-Prefetture quali sono, coll'usare della facoltà di cui all'articolo 3.

Il Ministero poi crede che questo *maximum* che egli ha fissato di 30 poichè naturalmente non poteva fissarlo in altro senso, crede averlo fissato in un limite amplissimo, poichè ognuno si farà agevolmente capace, che quando venisse sgraziatamente il giorno in cui si avesse bisogno per ragioni di sicurezza pubblica di mandare contemporaneamente ai 30 punti dello Stato di questi ufficiali straordinari, evidentemente allora non si tratterebbe più di necessità di sicurezza pubblica che dovesse essere con i mezzi ordinari soddisfatta, ma converrebbe andare ad altri mezzi i quali non potrebbero essere contemplati in questo progetto di legge.

Mi pare che queste considerazioni debbono bastare all'onorevole De-Gori per vedere che forse nell'ordinario andamento delle cose non occorrerà mai al Governo di avere contemporaneamente sulla superficie del Regno il numero completo degli uffici di questa natura, che egli chiede la facoltà di potere stabilire coll'articolo 3.

Senatore De-Gori. Io divido pienamente la ragionevole speranza, che non sia necessario di provvedere nei 29 circondari del Regno contemporaneamente alla pubblica sicurezza: desidero e faccio voti che la pubblica sicurezza sia permanentemente in condizioni tali da non abbisognare neppure in 30 luoghi contemporaneamente un provvedimento eccezionale. Ma pure ques a ipotesi è possibile, e dacchè io leggo che nella

legge è stato introdotto lo stato della sicurezza pubblica come una delle cagioni efficienti ad un provvedimento eccezionale, io credo che varrebbe la pena di togliere questa delimitazione, la quale certamente mi pare che in un caso forse non probabile, ma pure non impossibile, potrebbe legar le mani al Potere esecutivo, o almeno obbligarlo a rivolgersi al Potere legislativo per un dettaglio d'amministrazione, il quale mi pare non formerebbe conveniente soggetto a provvedimenti legislativi.

In conseguenza proporrei la soppressione della limitazione di 30 che si contiene nella 2 parte dell'articolo.

Ministro dell'Interno. Certo sembrerebbe singolare che il Ministero si levasse a combattere una proposta la quale non fa altro che ampliare le sue facoltà, poichè quando la proposta del Senatore De-Gori venisse ammessa, è evidente che il Ministero non avrebbe bisogno di altro che chiamare funzionari a norma dell'articolo 3 di questa legge, tutti i Sotto-Prefetti, e i Sotto-Prefetti per conseguenza seguirebbero a rimanere. Probabilmente non si avrebbe questo effetto, lo credo, ma fino a questa conseguenza la proposta dell'onorevole Senatore De-Gori potrebbe trarsi, e credo che non è ciò che voglia fare il Senato dopo avere approvato l'articolo 1 di questa legge. Pragherei bensì il Senatore De-Gori ed il Senato a riflettere a ciò.

Una delle ragioni che consigliano a limitare questo numero consiste anche nella posizione del Governo rimpetto ai capoluoghi che dovranno cessare di essere Sotto-Prefetture. Se lasciamo questo numero indefinito, per cui il Ministero non possa dire ai reclamanti: ho le mani legate, ho un limite posto che non posso eccedere, evidentemente i reclami che verranno da ogni parte del Regno e da ogni capoluogo delle attuali Sotto-Prefetture, saranno incessanti e continui, nè vi sarà una ragione perchè cessino coll'andare del tempo, dal punto in cui il Governo avesse sempre questa facoltà illimitata.

Desidero naturalmente che al Governo ci sieno, e spero che vi saranno sempre uomini i quali sapranno anche resistere a quei desideri i quali vadano incontro alle proprie convinzioni; ma un momento di debolezza potrebbe per avventura dar luogo ad una tale rilassatezza nell'uso di queste facoltà per cui rimarrebbe creato un precedente pericolosissimo che renderebbe illusoria la legge attuale, quindi anche nell'interesse del Governo medesimo conviene sia posto un termine a questi reclami, che il Ministero abbia il mezzo di vederli cessare o almeno diminuirne il numero.

Io prego quindi il Senato a voler respingere l'aggiunta proposta.

Senatore De-Gori. Domando la parola.

Presidente. Sarebbe questa la terza volta che ella parla, però se il Senato non ha difficoltà....

Voci. Parli, parli.

Presidente. Ha la parola il Senatore De-Gori.

Senatore De-Gori. Non potendo nè volendo essere o almeno sembrare, più diffidente e timoroso del Potere esecutivo, ritirerò la mia proposta suppressiva.

Senatore Saracco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Saracco. Io darò il voto contrario a questa legge, e mi duole che cause indipendenti dalla mia volontà non mi abbiano consentito di dirne le ragioni. Però credo mio dovere di fare tutte quelle proposte le quali giovino, per mio giudizio, a migliorare la legge.

Pochi istanti or sono l'onorevole collega Siotto-Pinlor moveva il dubbio se veramente la maggior spesa di 254 mila lire indicata dal sig. Ministro, basterà ai bisogni di questi circondari temporari, i quali verranno a costituirsi sulle rovine dei Circondari attuali, che dobbiamo già ritenere come morti e sepolti. Il signor Ministro cercò alcune volte di mantenere la precisione e la verità dei suoi calcoli; ma in fatto mi sarà agevole cosa il dimostrare ch'esso è caduto in errore quando stimò di poter affermare che basterà la spesa complessiva di 254 mila lire, per supplire alle nuove esigenze degli uffici di Prefettura, e costituire i trenta distretti di cui si parla nell'articolo presente.

Se ben ricordo, l'onorevole Ministro osservò nella seduta di ieri, che tre altri impiegati converrà aggiungere a 53 Prefetture. Se prendo quindi a considerare, chespendendo la somma totale di 254 mila lire, e dividendo questa somma fra 159 impiegati, ne risulterà in media uno stipendio per ciascheduno di questi impiegati di 1610 lire, giacchè suppongo che lo stipendio non potrà esser più sottile, e la intera somma di 254 mila lire basterà appena a coprire lo stipendio di quelli impiegati che saranno aggiunti in supplemento a quelli che ora prestano servizio nelle Prefetture. Converrà adunque trovare altrove i mezzi onde provvedere all'impianto ed alle spese occorrenti per questi trenta distretti, o Circondari, che non so bene come si vorranno chiamare, poichè non so capire come si possano immaginare Circondari nuovi accanto agli antichi, che per altre necessità si vogliono considerare tuttavia esistenti.

Ad ogni modo, vi diceva ieri l'onorevole Ministro, una sensibile economia risulterà da questa legge, ed il Senato che si preoccupa delle condizioni finanziarie del paese, non saprà rifiutare il voto alla legge. Ora gli è appunto in tal parte dove mi trovo specialmente in dissenso col sig. Ministro, e questa è la ragione per cui respingo la legge.

È mia ferma opinione, che qualora gli uffici di Sotto-Prefettura attuali venissero costituiti, secondo norme di soda economia, non si dovrebbero spendere in media le indicate 25 mila lire per ciascuno degli uffici esistenti. Basterebbe a mio avviso la metà, giacchè per ciaschedun ufficio di Sotto-Prefettura dovrebbero bastare quattro impiegati accanto al Sotto-Prefetto.

Se pertanto prevalessse il concetto di ridurre le spese superflue e levare gli impiegati che non prestano un'opera veramente utile, ciò che costituisce la vera economia che dobbiamo introdurre nei pubblici servizi, sono persuaso che si potrebbe ottenere un risultato assai più soddisfacente, e tale che risponderebbe assai meglio ai desideri dell'onorevole Ministro. Questo è il provvedimento che sarebbe il più acconcio, non quello che attualmente discutiamo.

Poniamo in fatti che per ciascuno di questi 30 circondari temporanei sia necessaria una spesa di 25 mila lire, ed ognuno vede che alle prime 25 mila lire si dovrà aggiungere un'altra e maggior spesa di 750 mila lire.

Mettiamo, se così si vuole, che la spesa si arresti alle tre quinte parti, ed avremo pur sempre una spesa di 500 mila lire, oltre quella che venne presunta. Nè creda il signor Ministro che avvenga dover spendere meno, chè anzi il carico si farà maggiore, se si vorrà mantenere quel lusso d'impiegati che attualmente abbiamo, giacchè questi circondari temporanei dovranno essere costituiti in quelle località dove si avrà un maggior numero di affari; e certe la spesa sarà tanto maggiore, in quanto sarà necessaria l'opera di un più esteso numero di impiegati al di là di quelli che dovrebbero bastare nei punti di minore importanza. Vale meglio impertanto rinunciare una buona volta al sistema attuale di mantenere una miriade di impiegati, che anche dopo il passaggio di molti a servizio delle provincie arrivano a 2306 che vegetano nelle Prefetture e Sotto-Prefetture, oltre i 720 applicati di sicurezza pubblica, onde la spesa complessiva del solo personale che presta servizio nell'amministrazione provinciale e di sicurezza pubblica, supera, cred'io, gli otto milioni, anzichè adottare la misura di soppressione delle Sotto-Prefetture, come venne proposta dal Governo.

Queste considerazioni mi traggono a ricusare il voto alla legge, perocchè a malgrado della molta abilità di parola di cui ieri ed oggi, come sempre, ha fatto prova l'onorevole mio amico, il Ministro dell'interno, non posso in durini a credere che questo provvedimento sia tale che conduca sulla buona via di ristabilire l'amministrazione sopra le basi di una ragionevole economia. Sarei piuttosto inclinato a concedere piena ed intera facoltà al Governo di venire ad una riduzione di Circondari e di Provincie perocchè con questo sistema avremo vere economie; ma non potrò mai dare il voto favorevole ad una riforma che, senza introdurre vere economie, seminerà a pura perdita il malcontento ed il danno.

Mi perdoni il Senato questa digressione, e permetta del rimanente che oppositore della legge venga a proporre una modificazione all'articolo che ora si discute, onde la legge stessa sia migliorata nel senso dell'economia. Propongo in una parola che a quella parte dell'articolo 3° in cui si parla di nuovi Commissari e si dice che verranno destinati funzionari di grado non maggiore di Consigliere di Prefettura, si sostituiscano

le seguenti parole: « scelti fra i Sotto-Prefetti in disponibilità e Consiglieri di Prefettura. » Noi abbiamo in pianta 200 tra Consiglieri aggiunti, Consiglieri senza Consiglio di Prefettura: molti Sotto-Prefetti dovranno rimanere in disponibilità. Or bene, perchè non vorrete dire nella legge che i nuovi Commissari dovranno essere tratti dai Sotto-Prefetti attuali che andassero in disponibilità o fra i Consiglieri di Prefettura? Adottiamo questo temperamento, o Signori, e col meglio dell'amministrazione avremo evidentemente un risparmio che non sarà minore di 120,000 lire, calcolando la media degli stipendi a lire 4000.

Io credo che questa non sia economia da disprezzarsi, e mi permetto pertanto di raccomandare la proposta alla sapienza del Senato.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno. Dichiaro anzi tutto che il Ministero non ha difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Senatore Saracco, perchè il progetto appunto è del concetto stesso informato all'articolo 3° nella parte che egli accennava.

Deve però ricordare l'onorevole Saracco, il quale a proposito di quest'articolo 3° è rientrato in alcune considerazioni generali che egli ha saputo rendere notevoli con quella facondia che gli è propria, dovrebbe ricordare, dico, quel che io diceva all'onorevole Sottopintor riguardo al calcolo delle accennate 254 mila lire. Egli ripete che sulla media di lire 25 mila naturalmente gli uffici in discorso porterebbero una somma di gran lunga maggiore, e ciò agevolmente si comprende; ma oggi dissi qualè era il modo secondo cui io intendo che debbano essere costituiti gli uffici suaccennati, che nulla ha di comune coll'ampiezza delle Sotto-Prefetture attuali, soggiungendo poi, e questo è caso di cui agevolmente si farà capace, che potrà anche succedere che non 30 uffici fossero contemporaneamente istituiti. A tal che guardando a questi, neppure preventivamente avrebbe potuto farsi un calcolo un po' esatto e preciso; ma ricorrendo a quell'aumento d'impiegati che sarebbe opportuno di fare in ciascuna Prefettura, si può come conseguenza presumere l'aggravio che proverrà dallo stabilimento temporaneo di questi uffici in discorso in questo od in quel luogo secondo che occorrerà la necessità contemplata dall'articolo 3°.

Credo quindi, che quando parlai della cifra della economia, non fossi fuori del vero.

Dirò poi che considerando le Sotto-Prefetture come l'onorevole Senatore Saracco voleva considerarle, cioè disertate quasi d'impiegati, si verrebbe in sostanza a vederne diminuita l'importanza al punto da rendere viepiù plausibile la proposta che ora è fatta della soppressione delle Sotto-Prefetture medesime. E per vero se non si muteranno le attribuzioni di quegli uffici, che amministrativamente sono pressochè nulli, se egli non potrà contendere che per quanto ha tratto a servizio di sicurezza pubblica, ciò sarà pur tuttavia

fatto anche malgrado l'adozione di questa legge, vedrà immediatamente come il fatto solo del licenziare impiegati delle Sotto-Prefetture, non sarebbe rimedio che venisse ad attribuire alle medesime una vera ragione di esistere.

Senatore Saracco. Io non ho che poche parole a dire. L'onorevole Ministro mi ha gentilmente rimproverato di essere entrato in considerazioni generali. Ma l'appunto a me pare che non regga giacchè ho preso a trattare lo stesso argomento in cui era venuto l'onorevole Siotto-Pintor. L'onorevole preopinante aveva rivolta un'interpellanza al signor Ministro, e questi fu sollecito a rispondere. Io volli a mia volta rilevare alcuni errori, o piuttosto alcune inesattezze di cifre nelle quali è caduto il signor Ministro, e devo dire che nemmeno le sue ultime parole stanno a conferma delle sue asserzioni.

Innanzitutto, io non ammetto che secondo il mio sistema si debbano mandare deserti d'impiegati gli uffici delle Sotto-Prefetture, e comprendo tanto meno il rimprovero che mi viene dal signor Ministro, il quale, nella seduta di ieri ed oggi, ancora dichiarava espressamente che gli uffici di Sotto-Prefettura sono semplici uffici di trasmissione. Se così è, deve egli riconoscere più d'ogni altro che alle occorrenze di questi uffici io vorrei esaltamente provvedere collocando a lato del Sotto Prefetto altri quattro impiegati di segreteria, e qualche altro impiegato di sicurezza pubblica fra i moltissimi che si trovano disponibili.

Ciò premesso, e ritornando sul primo argomento, devo ripetere quello che ho detto poc'h'anzi. Ad ognuno dei 159 impiegati che voi dovrete applicare in supplemento alle Prefetture, e saranno impiegati di pianta, da non confondersi cogli impiegati temporanei dei diversi distretti, voi dovrete assegnare uno stipendio in media almeno almeno di L. 1610 all'anno, e così rimarrà per questo bisogno assorbita l'intera somma di 254 mila lire prevedute dal Ministro. Rimarrà dunque a provvedere alle spese occorrenti per quei 30 uffici distaccati che si tratta d'istituire. Lecito quindi al signor Ministro spaziarne come vuole, fra gli otto o dieci impiegati, dei quali non vorrà e non potrà far conto, egli che non vuole avere uffici disertati d'impiegati, come a me ne ha fatto rimprovero, e resterà sempre una spesa almeno di 20 o 25 mila lire per ogni distretto, ossia una spesa totale di 600 o 750 mila lire

annuali pur previste dal Ministero. Ecco qual è la verità delle cose.

Dette queste poche parole, ringrazio l'onorevole signor Ministro di avere accettato la mia proposta che tende per una parte a semplificare l'amministrazione, ed a rialzare l'autorità dei nuovi uffici e procacciare d'altronde un'economia non minore di 120 mila lire annuali. E prego il Senato a volerle accordare il suo favorevole suffragio.

Presidente. L'onorevole Senatore Saracco adunque come emendamento propone di sostituire alle parole dell'art. 3° « destinandovi funzionari di grado non superiore a quello di Consigliere di Prefettura » le seguenti: « destinandovi funzionari scelti fra i Sotto-Prefetti in disponibilità o Consiglieri di Prefettura. »

Domando al Senato se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato)

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Metto allora ai voti l'art. 3° coll'emendamento testè approvato, il quale rimarrebbe così concepito:

« Il Governo del Re potrà, dove e quando le condizioni topografiche, la distanza dal centro o lo stato della pubblica sicurezza lo richiedano, delegare temporaneamente tutte o parte delle incumbenze attualmente affidate ai Sotto-Prefetti, a Commissari governativi, destinandovi funzionari scelti fra i Sotto-Prefetti in disponibilità o Consiglieri di Prefettura.

« La circoscrizione e costituzione di questi circondari, i quali in ogni caso non potranno eccedere i trenta, verrà fatta con Decreto Reale. »

Chi approva questo articolo sorga.

(Approvato)

Articolo quarto.

Molti Senatori. A domani.

Presidente. L'ora essendo tarda, la seduta è rimandata a domani.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Al tocco: Riunione nella sala delle conferenze per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

Alle due, seduta pubblica pel seguito della discussione del progetto di legge sulla soppressione delle Sotto-Prefetture.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 2 MARZO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario.—*Congedo—Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture e di alcune Questure ed altre disposizioni d'ordine amministrativo — Approvazione dell'art. 4. — Aggiunta del Senatore Saracco all'art. 5, accettata dal Ministro dell'interno e dall'Ufficio Centrale, oppugnata dai Senatori Martinengo e Leopardi — Approvazione dell'aggiunta e dell'art. 5 — Modificazione all'art. 6 proposta dal Senatore Sanseverino, accettata dall'Ufficio Centrale e dal Ministro dell'interno — Aggiunta allo stesso articolo del Senatore Saracco, combattuta dal Senatore Montezemolo, Relatore — Dichiarazioni del Ministro dell'interno — Ritiro dell'aggiunta — Schiarimenti richiesti dai Senatori Menabrea e Torelli, forniti dal Ministro dell'interno e dal Relatore — Approvazione della modificazione proposta dal Senatore Sanseverino e dell'art. 6 — Approvazione degli articoli 7, 8 — Discorso e proposta suppressiva del Senatore Zanolini all'art. 9 — Considerazioni del Senatore Siotto-Pintor in sostegno della proposta del Senatore Zanolini — Risposta del Ministro dell'interno — Replica del Senatore Zanolini — Proposta di reiezione dei Senatori Amari, Menabrea ed Imperiali — Dichiarazione del Ministro dell'interno — Approvazione della proposta suppressiva del Senatore Zanolini — Reiezione dell'art. 9 — Emendamento del Senatore G. Martinengo all'art. 10, appoggiato dal Senatore Siotto-Pintor, oppugnato dal Relatore e dal Ministro dell'interno — Reiezione dell'emendamento e approvazione dell'art. 10 — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'interno e della marina e più tardi intervengono anche quelli delle finanze e di grazia e giustizia.

Il Senatore Segretario Ginori Lischi legge il processo verbale della tornata di ieri che è approvato.

Legge pure una lettera del Senatore Lauzi per un congedo che gli è dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE SOTTO-PREFETTURE E DI ALCUNE QUESTURE, ED ALTRE DISPOSIZIONI DI ORDINE AMMINISTRATIVO.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture. Siamo rimasti all'art. 4 di cui darò lettura.

« Art. 4. Le spese del locale e mobilia tanto per l'ufficio, quanto per l'alloggio di questi Commissari governativi, restano a carico della provincia. »

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

« Art. 5. Le operazioni della leva si faranno per Provincia, la quale per questo servizio potrà essere divisa in distretti costituiti per Decreto Reale.

« In questo caso la Sessione ordinaria per l'esame definitivo e per la designazione degli iscritti di ciascun

distretto sarà tenuta nel comune che verrà dallo stesso Reale Decreto indicato. »

Senatore Saracco. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Saracco.

Senatore Saracco. Non ho mestieri di dimostrare al Senato che i risparmi, i quali si possono ragionevolmente aspettare da questo progetto di legge, diverranno certamente più sottili dopo la creazione di molte Sezioni del Consiglio Provinciale di leva, o sia che si voglia tener conto delle spese di trasferta che dovranno essere assegnate agli impiegati, o sia che si voglia, come appunto si deve fare, mettere in calcolo non solamente il disagio, ma anche l'aumento di spesa che ne dovrà sopravvenire a carico dei Comuni e dei privati, costretti ad ogni tratto a dirigersi verso la città capoluogo di provincia, per le altre contingenze che riguardano il servizio di leva.

Mi pare perciò che, avversari o fautori di questa legge, dobbiamo veder modo di introdurre tutte quelle disposizioni le quali in qualunque modo giovino a portare qualche sia pur leggiera economia, onde venire in sollievo delle finanze dello Stato.

Movendo da questo concetto, io sarei d'avviso che si possa introdurre un'aggiunta a quest'art. 5. nella quale si dica che quel comune nel quale la sezione del Consiglio Provinciale di leva terrà le sue sedute sia obbligato a provvedere i locali e la mobilia occorrenti, perchè la Sezione stessa possa dicevolmente funzionare.

Questo sostanzialmente non sarà un aggravio che verremo a stabilire a carico dei Comuni, imperciocchè sarà molto agevole cosa per i Comuni stessi destinare a tal uopo una parte degli edifizii che essi posseggono, e così ancora una parte della mobilia della quale si trovano in possesso, al servizio di queste sezioni temporanee, le quali rimarranno in funzione per otto o dieci giorni dell'anno. Se invece avvenisse che lo Stato dovesse provvedere del proprio, ciascuno vede che si andrà incontro ad una spesa che dovrebbe per avventura risultare di qualche importanza.

Muovendo pertanto in tutti i miei atti dal concetto di fare economie quando sono possibili e non turbano i riguardi della pubblica amministrazione, mi permetto di pregare il Senato a voler accogliere l'aggiunta all'articolo 5 con'ebbi l'onore di accennare poc'anzi.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno. Formulando il progetto di legge, il Ministero non si era preoccupato di questo argomento, che non credeva di troppa importanza, ancorchè abbia tratto a spese, non pensando il Governo che queste provviste di locali e di mobilia per gli 8 o 10 giorni in cui durerebbero, come diceva l'onorevole preopinante, quelle operazioni nei distretti costituiti per Decreto Reale fossero oggetto tale da aver bisogno di uno speciale disposto di legge, che ponesse a carico dei comuni le spese stesse; ad ogni modo il Ministero non dissente a che venga questa aggiunta accettata.

Senatore G. Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore G. Martinengo. Io veramente non posso eccedere con molta facilità a che sia aggiunta a quest'articolo la proposta dell'onorevole senatore Saracco, perchè egli è naturale che nel comune dove si deve procedere a queste operazioni di leva, ciò si farà occupando per quei pochi giorni uno o due locali del comune stesso, colla relativa mobilia, come benissimo disse l'onorevole preopinante stesso; mentre invece se noi dichiariamo tassativamente nella legge che il comune dovrà disporre e preparare questi opportuni locali e l'occorrente mobilia, noi lo mettiamo nella necessità di fare spese all'uopo, e preparare un apposito locale che non sarebbe altrimenti necessario, se non per pochissimi giorni in un anno.

Io crederei che debba sottintendersi che il Comune dove queste operazioni si faranno, si presterà senz'altro quando ne viene il caso a destinare taluni dei propri locali che esso occupa, e quindi pregherei l'onorevole senatore Saracco ad accettare la disposizione dell'articolo 5 quale sta.

Senatore Saracco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Saracco. Se veramente si potesse ritenere sott'inteso, come diceva l'onorevole Senatore Martinengo, che i comuni concederanno questi locali a servizio dei Consigli Provinciali di leva, io di buon grado

aderirei alla proposta sua di omettere quest'aggiunta; ma, domando io, vi è nel nostro diritto amministrativo una disposizione chiara e precisa che dichiara tenuti i Comuni a prestare i loro locali per un servizio sostanzialmente governativo se non interviene una esplicita disposizione della legge?

Se domani una sezione del Consiglio Provinciale si presenterà in un Comune, e domanderà che le sia concesso l'uso di alcuni locali attinenti all'ufficio comunale per le occorrenze del servizio di leva, io temo forte che, malgrado di qualche generica disposizione di legge al riguardo, quel Consiglio comunale si trovi in diritto di rifiutarsi a siffatta domanda. Credo ancor'io nel fatto che pochi saranno i Comuni i quali si vorranno rifiutare; ma se vuolsi togliere ogni dubbio ed ogni incertezza, pare che non si possa prescindere da quell'aggiunta che già venne dall'onorevole signor Ministro accettata.

Del rimanente non è lecito supporre che i Consigli comunali abbiano a trovarsi in qualche imbarazzo de fronte ad una speciale disposizione di legge perocchè non può, nè deve cadere in pensiero che questi locali debbano essere preparati e mantenuti ad uso precipuo ed esclusivo di queste sessioni dei Consigli provinciali di leva, ma sarà invece nella facoltà dei Consigli comunali di concedere l'uso di quei locali più o meno ampi di cui potranno disporre, purchè siano tali che bastino all'uso a cui vogliono essere destinati.

Dunque ripeto, per me aggravio non vi è, e veggio invece la possibilità di una spesa anche grave che dovrà poi ricadere sulle finanze dello Stato se i Comuni non saranno chiamati a provvedere direttamente a questi bisogni. Penso perciò di dover rimanere nella mia opinione e prego il Senato di volere adottare l'aggiunta, che ho avuto l'onore di presentare.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Leopardi.

Senatore Leopardi. Credo che si possa conciliare la proposta dell'onorevole Saracco con quella del senatore Martinengo, dicendo che la sessione ordinaria per l'esame definitivo e per la designazione degli iscritti sarà tenuta nella casa del Comune, designato collo stesso reale decreto, perchè non bisogna addossare spese ai Comuni come se fossero altrettante Californie.

Sarà dunque tenuta nella casa del Comune: se questa sarà ampia, vi si starà comodi, se sarà piccola vi si starà meno comodi.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno. Io non vorrei che mettendo per base che ogni operazione relativa a quest'articolo si debba fare nella casa comunale, si venisse ad incagliare il servizio della leva. Il servizio della leva si compie in determinati tempi, e potrebbe accadere che si avessero a compiere altre operazioni comunali talmente urgenti per cui non si possa dal Comune dare un locale per queste operazioni di leva. Eppure queste operazioni si debbono fare in un dato termine e non

possono essere protrate. Credo quindi che possa stare l'emendamento del Senatore Saracco, quantunque non voglia ammettere coll'onorevole Leopardi che questo sia un soverchio gravame che si vorrebbe addossare ai Comuni, perchè l'obbligo che a questi si imporrebbe colla proposta Saracco non è un obbligo tale a cui qualunque Comune che sia stato prescelto come capo del distretto per compiere tali operazioni agevolmente non vi si disponga.

Presidente. Il senatore Saracco all'art. 5 dopo le parole sarà tenuta nel comune aggiungerebbe le seguenti: *il quale dovrà provvedere il locale e la mobilia occorrenti.*

Il Ministero accetta?

Ministro dell'interno. Accetto.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta pure?

Senatore Montezemolo, *Relatore.* L'Ufficio Centrale non può che accettare quest'aggiunta dal momento che è accettata dal Ministero.

Presidente. Essendo accettata dal Ministero e dall'Ufficio Centrale rileggo l'articolo coll'aggiunta per metterlo ai voti.

« Art. 5. Le operazioni della leva si faranno per provincia, la quale per questo servizio potrà essere divisa in distretti costituiti per Decreto Reale.

In questo caso la Sessione ordinaria per l'esame definitivo e per la designazione degli iscritti di ciascun distretto sarà tenuta nel comune (il quale dovrà provvedere il locale e la mobilia occorrente) che verrà dallo stesso reale Decreto indicato. »

Senatore Leopardi. Domando la divisione dell'articolo dall'aggiunta proposta dal Senatore Saracco.

Presidente. La divisione essendo di diritto, metto prima ai voti l'articolo senza aggiunta.

Chi è d'avviso di ammettere questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato)

Ora metto ai voti l'aggiunta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi intende approvarlo, si rizzi.

(Approvato).

Leggo l'articolo 6.

« Per questo oggetto il Consiglio Provinciale di leva sarà diviso in altrettante Sezioni quanti saranno i distretti.

« Ciascuna Sezione sarà composta di un Presidente, che sarà il Prefetto od un Consigliere di Prefettura da lui designato, di due Consiglieri Provinciali preventivamente designati dallo stesso Consiglio Provinciale, e di due ufficiali superiori dell'Esercito o Capitani, delegati dal Ministero della Guerra.

« Vi saranno altresì in ogni Prefettura altrettanti impiegati incaricati delle funzioni di Commissario di leva quante sono le Sezioni del Consiglio di leva. »

Senatore Sanseverino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sanseverino. Il secondo alinea di questo articolo mi fa nascere qualche dubbio non nell'intenzione, ma mi pare che nel modo con cui è espresso, possa lasciare qualche incertezza. L'alinea dice, che in ogni Prefettura vi saranno altrettanti impiegati incaricati delle funzioni di Commissario di leva, quante sono le Sezioni del Consiglio stesso.

Qui potrebbe sorgere il dubbio che non fossero solamente gli impiegati attuali delle Prefetture, i quali dovessero essere incaricati di tali funzioni, ma che si dovessero introdurre altri impiegati appositamente. Con ciò mi pare si farebbero risorgere i Commissari di leva, i quali per Decreto Reale vennero soppressi.

Per togliere affatto questo dubbio io proporrei un cambiamento di dizione, e questo sarebbe, che, lasciando i due primi paragrafi dell'articolo come sono, si modificasse il terzo nel seguente modo:

« Ogni Prefetto incaricherà altrettanti impiegati delle Prefetture delle funzioni del Commissario di leva quante saranno le Sezioni del Consiglio di leva. »

Questo sarebbe il mio emendamento, e mi pare che darebbe maggior chiarezza all'articolo.

Ministro dell'interno. L'intendimento del Ministero su questo articolo era appunto quello di dire che fossero gli impiegati delle Prefetture incaricati delle funzioni dei Commissari di leva. Quindi accetto l'emendamento dell'onorevole Sanseverino.

Senatore Saracco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Saracco. La redazione di questo articolo pare a me che sia piuttosto viziosa. Perciò mi permetto fare brevi avvertenze, le quali condurranno a modificarlo.

Ciascuna sezione del Consiglio Provinciale di leva sarà, così è detto in quest'articolo, composta di un Presidente che sarà il Prefetto, od un Consigliere di Prefettura da lui designato, e si tace affatto del Commissario governativo che sarà nominato nei Circondari indicati nell'articolo 3. Ora, se in un determinato distretto abbiamo un Commissario governativo, che è il vero rappresentante del Governo, perchè non potrà, o dirò meglio, non dovrà questo Commissario essere scelto dal Prefetto onde presiedere la Sezione del Consiglio di leva, appunto in quel distretto ove egli esercita già tutte le altre funzioni, che le leggi esistenti attribuiscono agli attuali Sotto-Prefetti?

Io sto per credere che questa sia una pura dimenticanza per parte del Ministro, e credo in conseguenza di far cosa che gli debba tornare gradita, proponendo un'aggiunta nel senso che possa essere delegato a Presidente della sezione il Commissario governativo del Circondario

Quando a capo di un commissariato governativo abbiamo un funzionario, il quale ha una qualità propria, e sarà scelto fra i Sotto-Prefetti ed i Consiglieri di Prefettura, sarebbe singolare che si andasse in cerca di altro pubblico funzionario di grado uguale, per dirigere le operazioni del Consiglio di leva. Ep-

pure, nel difetto di una speciale autorità che venga attribuita al Prefetto, si dovrebbe alquanto dubitare se questo si trovi realmente nel diritto di delegare le proprie attribuzioni al Commissario medesimo.

Vengo adesso a fare una seconda avvertenza.

È parso ad alcuno, ed è sembrato anche un poco a me, che volendo proprio in tutti i modi cercare il mezzo di fare qualche economia, si potesse lasciare la facoltà al Ministro della guerra di scegliere fra gli ufficiali che debbono far parte del Consiglio di leva, alcuni di essi che non siano più in attività di servizio, o si trovino in condizione di disponibilità.

Trovandosi questi ufficiali sopra luogo, potrebbero compiere assai bene a questo ufficio senza che lo Stato si trovi costretto a sostenere spese di trasferta, che possono ascendere ad una somma di qualche rilievo.

Ma io non voglio invadere questo campo, nel quale mi riconosco incompetente, e lasciando che altri tragga partito di questa idea, se parrà degna di essere presa in qualche considerazione, avendo ad esaminare quella parte dell'articolo, nella quale si discorre dei Consiglieri provinciali che devono essere designati dal Consiglio provinciale per parte dei Consigli provinciali di leva.

Il Senato sa a meraviglia che quante volte i Consigli provinciali amministrativi procedono alla scelta dei Consiglieri, che devono far parte del Consiglio di leva, se ne scelgono due per ciaschedun Circondario. Dirimpetto a questa nuova legge non si potrà poi al dottare lo stesso sistema, giacchè i circondari scompaiono, ed il Governo avrà la facoltà di creare dei distretti. Quindi l'ultima conseguenza, che i Consiglieri provinciali dovranno essere scelti per distretto, perchè sarebbe strana cosa che due soli membri del Consiglio provinciale dovessero far parte della sezione principale e delle diverse sezioni secondarie, e fossero costretti a passeggiare tutta la provincia per assistere alle operazioni di leva.

Per verità io non credo che questi Consiglieri sieno disposti a ciò fare; credo poi che non sarebbe atto di giustizia il pretendere che le spese correlative venissero sostenute dal Consiglio provinciale, o dagli stessi Consiglieri. Se vuolsi pertanto che almeno nello spirito sia mantenuta la disposizione attuale della legge, e questo servizio possa essere prestato senza soverchio disagio dei membri appartenenti alla rappresentanza provinciale, io sarei dell'avviso che dopo le parole, di due Consiglieri provinciali preventivamente designati, si aggiungesse la frase per ciascun distretto.

Raccogliendo le poche cose che ho avuto l'onore di esporre, due sono le proposte che sottopongo al Senato: la prima di esse tende a riconoscere la facoltà nel Prefetto di delegare il Commissario governativo del circondario a presiedere una sezione del Consiglio di leva; la seconda mira allo scopo di chiarire con precisione che due Consiglieri provinciali do-

vranno essere nominati per ciaschedun distretto della provincia.

Senatore **Montezemolo**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Saracco non ha forse posto mente che appunto in questa legge è stabilito che siano nominati a delegati governativi i Consiglieri ed i Sotto-Prefetti. Credo che questa modificazione sia anzi stata introdotta dietro la proposta dell'onorevole Saracco. Ora da che si è detto che i delegati governativi saranno sempre Sotto-Prefetti o Consiglieri, implicitamente è già data la facoltà di nominare i Consiglieri e Sotto-Prefetti che saranno investiti della temporanea delegazione governativa presidenti dei Consigli di leva, dove il Consiglio abbia a tenersi nel capoluogo di quel distretto o circoscrizione ove sarà stabilita una delegazione.

Quanto poi a ciò che riguarda i Consiglieri del Consiglio provinciale da che essi devono far parte delle diverse sezioni, considerando bene la legge, l'onorevole Saracco vedrà che evidentemente l'intento della medesima si è di nulla innovare a quanto ora si pratica in materia di leva: quindi siccome più che probabilmente i nuovi distretti per la leva saranno collocati nelle antiche circoscrizioni dell'attuale circondario amministrativo, le stesse norme che hanno finora servito al disimpegno di quest'ufficio saranno serbate nel condurre a compimento le operazioni della leva; sicchè mi parrebbe superflua questa nuova aggiunta.

Senatore **Saracco**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Saracco**. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale mi faceva avvertito che io non aveva abbastanza posto mente ad una disposizione introdotta in questo disegno di legge, a seconda della quale rimase stabilito che i Commissari governativi avranno qualità di Consiglieri di Prefettura e di Sotto-Prefetti in disponibilità.

Era pressochè impossibile che mi sfuggisse dalla mente questa disposizione della legge che discutiamo, avvegnachè io stesso presentai un'aggiunta in questo senso, che il Senato mi ha fatto l'onore di accettare. Ma ricordando perfettamente i termini dell'art. 3° non ho creduto affatto, e perciò non credo che il Commissario governativo possa essere ritenuto come un Consigliere di Prefettura che possa ricevere delegazione dal Prefetto. Innanzi tutto non è detto nell'art. 3° che i Commissari governativi avranno la qualità di Consiglieri di Prefettura o Sotto-Prefetti, ma è detto: che saranno scelti fra i Consiglieri o i Sotto-Prefetti in disponibilità.

Saranno dunque presi fra costoro, ma avranno una qualità propria, avranno cioè la qualità di Commissari governativi, che ad essi attribuisce la nuova legge, affatto indipendente da quella di Consigliere di Prefettura o di Sotto-Prefetto in disponibilità. Stando perciò alla lettera del ripetuto articolo non si potrebbe così facilmente sostenere che il Prefetto possa delegare ad essi questa facoltà, se rimarrà scritto nella

legge che il Prefetto potrà solamente delegare un Consigliere di Prefettura a coprire in vece sua le attribuzioni di Presidente di una sezione del Consiglio di Leva.

Tanto meno questa delegazione potrebbe aver luogo quando si trattasse di un Commissario governativo scelto fra i Consiglieri di Prefettura, di cui parla l'art. 1° che attualmente discutiamo. Se pertanto alcun dubbio può ragionevolmente verificarsi che giusta il testo di detto articolo il Prefetto non abbia assolutamente il potere di conferire ad essi quella facoltà che solamente può accordare ai Consiglieri di Prefettura, l'aggiunta da me proposta potrà essere ravvisata di qualche importanza. Dal momento però che l'onorevole Ministro dell'interno fosse dell'avviso che null'ostia a che questa delegazione possa legalmente avere luogo, e venga fatto sicuro che non saranno mandati a presiedere i Consigli di Leva i Consiglieri addetti agli uffici di Prefettura in quei distretti dove si trovano altri funzionari pubblici i quali per debito e ufficio debbono attendere alle cose di amministrazione, il mio scopo sarebbe raggiunto, e forse non avrei difficoltà a ritirare la mia proposta.

Per ciò che riflette la seconda parte del mio primo discorso, l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale avvertiva che in questa legge null'a si è voluto innovare di ciò che riguarda il servizio di leva. Stando scritto pertanto nella legge organica, che il Consiglio di leva deve comporsi di due Consiglieri provinciali i quali vogliono essere nominati dalle singole rappresentanze provinciali, distinti per ciaschedun Circondario, sembrò all'onorevole Relatore, che non occorra introdurre nella legge una disposizione speciale, quando la legge precedente si deve ritenere come legalmente esistente.

Io non credo che le cose stiano affatto nei termini esposti dall'onorevole Relatore, nè possiamo francamente affermare che questa legge non tocchi del tutto a quella generale che riflette il servizio di leva. Secondo le disposizioni della legge organica vi ha un solo Consiglio provinciale di leva; invece la legge attuale stabilisce che avremo tante sezioni del Consiglio provinciale di leva quanti saranno i distretti che verranno creati per Decreto Reale.

È detto in quest'articolo che faranno parte del Consiglio provinciale due Consiglieri provinciali, e punto non si aggiunge come questi Consiglieri vogliono essere nominati. In presenza di due diverse disposizioni di legge, potrebbe quindi sorgere il dubbio, se l'uno piuttosto che l'altro debba ricevere la sua esecuzione, e se in realtà non possa bastare che vengano scelti dai soli Consiglieri provinciali, senza distinzione di Circondario o di distretto.

Ma vi ha di più: questi Circondari indicati nella legge organica non esisteranno più se questa legge verrà approvata, ed in luogo dei Circondari sorgeranno distretti speciali per il servizio di leva. E se avverrà talune volte che gli stessi Circondari, od almeno alcuni dei Circondari attuali prenderanno nome di di-

stretti per il servizio di leva, potrà pure avvenire che il Governo metterà assieme, a modo d'esempio, due Circondari per formare un distretto solo, e possa variare interamente le attuali circoscrizioni. In tal caso è facil cosa lo scorgere che il Consiglio provinciale amministrativo, quando si tratti di provvedere alla nomina dei suoi membri che dovranno far parte del Consiglio di leva, potrà trovarsi in grave dubbio intorno al modo di mandare ad esecuzione la legge, e varrà quindi assai meglio risolvere ogni dubbio con una esplicita dichiarazione della legge.

Parmi pertanto che anche questa seconda proposta potrebbe trovare il favore del Ministero e del Senato.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno. Le considerazioni svolte dall'onorevole Saracco non mancano di giustizia, benchè forse possano sembrare un poco troppo sottili. Io però sono grato all'onorevole mio amico il Senatore Saracco che mi porga l'occasione di fare dichiarazioni che varranno, io spero a tranquillarlo.

Se si fosse trattato di un capo di distretto istituito per la leva nel quale si fosse trovato un Commissario governativo, di cui al paragrafo 3°, evidentemente non sarebbe stato praticamente nè razionale, e neppure possibile che si fosse affidata ad altro funzionario governativo la Presidenza di quella sezione, la quale in quel luogo dovesse adempiere alle operazioni di leva.

Quanto ai due Consiglieri provinciali i quali debbono far parte di ciascuna sezione, l'onorevole Saracco faceva l'ipotesi di due Consiglieri che potessero, se l'articolo sta come è, essere eletti dal Consiglio provinciale e mandati a perlustrare la provincia per compiere in ciascun distretto le operazioni di leva.

Credo che ciò neppure sarebbe possibile per le operazioni che debbono aver luogo. Se poi l'onorevole Saracco bada alla dizione di quest'articolo, vedrà che ivi si dice appunto che ciascuna sezione sarà composta di un Consigliere di Prefettura e di due Consiglieri provinciali previamente designati e d'un ufficiale superiore o capitano; locchè dimostra che furono veramente considerati quei Consiglieri per ciascun distretto. Ora si seguirà a fare ciò che si fa attualmente per le operazioni di leva nei Circondari. Il Consiglio provinciale, quando deve eleggere i Consiglieri che debbano assistere alle operazioni della leva, ne elegge due preventivamente per ogni Circondario; questo stesso sistema sarà continuato.

L'onorevole Senatore Saracco ci diceva: noi non avremo più Circondari, ora avremo disretti, i quali potranno essere costituiti per Decreto Reale; il Consiglio provinciale non saprà quali siano questi distretti, quindi sarà incerto nella nomina delle persone di questi Consiglieri provinciali.

Rispondo: non si è già voluto dire con questa legge, e facendo questa modificazione relativa alle operazioni di leva, che ad ogni operazione di leva debba emanare un Decreto Reale il quale costituisca il distretto.

Il concetto è che un Decreto Reale abbia a costituire questi distretti preventivamente; questi distretti rimarranno; ed anche per tempo indefinito non avranno più variazione, ed il Consiglio provinciale saprà molto bene come distribuire i suoi Consiglieri che debbono prender parte alle mentovate operazioni, in ragione dei distretti i quali sarebbero così costituiti.

Per siffatte considerazioni mi pare che l'onorevole Senatore Saracco dovrebbe appagarsi e ritirare la sua aggiunta.

Senatore Saracco. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, le quali mi danno garanzia che le parole da esso pronunciate non andranno perdute, io ritiro la mia proposta.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Menabrea ha la parola.

Senatore Menabrea. Dalla dichiarazioni fatte io veggio che il Ministro e l'Ufficio Centrale sono perfettamente d'accordo col Senatore Saracco sul senso che bisogna attribuire all'art. 6 in discussione. Ma poichè la redazione di questo articolo non è abbastanza chiara ed ha dato luogo a delle dubbiezze che motivarono l'emendamento del Senatore Saracco, io non so perchè ora che stiamo elaborando la legge si farebbe difficoltà a mutare la redazione di cui si tratta, onde togliere ogni dubbio al riguardo.

Si dice: è vero che il Ministro ha fatte delle dichiarazioni sufficienti sul modo d'interpretare questo articolo. Signori, quando si verrà ad applicare la legge, si prenderà il testo della medesima, non si andrà a consultare gli atti del Parlamento per sapere quali siano state le dichiarazioni del Ministro, quali discorsi si siano pronunciati in proposito, ma si applicherà quel testo nel suo rigore senza badare ad altro. Epperò esprimo il mio rincrescimento perchè l'onorevole Saracco abbia dovuto ritirare un emendamento, che senza modificare il senso dell'articolo tendeva unicamente a renderlo più chiaro.

Ministro dell'interno. Le mie dichiarazioni tendevano a dimostrare che non possono le cose, non dirò soltanto regolarmente, ma per conseguenza della dizione stessa dell'articolo, andare diversamente da ciò che ho detto.

Infatti non si può comprendere che un Consiglio provinciale nomini solamente due Consiglieri provinciali per tutti i distretti della sua provincia. La necessità delle cose è tale che si dovranno nominare dal Consiglio provinciale due Consiglieri provinciali per ogni distretto anche atteso il termine in cui debbono essere compiute le operazioni di leva. So bene che le dichiarazioni del Ministro sono lungi dallo avere forza di legge; le mie tendevano solo ad avvertire che il tenore della proposta di legge dovea soddisfare ai voti espressi dall'onorevole Saracco.

Presidente. Il Senatore Sanseverino ha proposto una diversa redazione al secondo alinea dell'articolo 6°, accettata dal Ministro e dall'Ufficio Centrale. Essa è così concepita (V. sopra).

Senatore Torelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Torelli. A me era nato il medesimo dubbio, che vedo essere sorto nella mente dell'onorevole mio collega Sanseverino. Tuttavolta la sua redazione non mi appaga ancora completamente, od almeno desidererei avere qualche schiarimento.

Se vi hanno operazioni di grande delicatezza sono precisamente quelle affidate ai Commissari di leva, poichè tutti sanno che dipendono qualche volta dai relativi giudizi la fortuna delle famiglie come i diritti dei Comuni, che spesso sono in urto gli uni cogli altri relativamente agli individui, che si credono appartenere ad un Comune piuttosto che ad un altro.

Se vi è giurisprudenza che meriti di essere seguita sempre ugualmente è quella relativa alla leva. Abbiamo bisogno per questo, che vi siano pochi, che trattino questi affari, ma che li conoscano a fondo. Ora questo secondo alinea vuol esso dire, che in ogni sezione debba essere presente un Commissario di leva?

Questo convegno, che non può essere diversamente, perchè è quello che di solito tiene il processo verbale, è quello che dirige, diremo, la parte amministrativa.

Ma se poi volesse dire, come pare suonare l'articolo, che nelle Prefetture, ogni sezione debba essere, per così dire, rappresentata da uno che faccia le funzioni di Commissario di leva, allora ne verrebbe, che una provincia vasta, per esempio quella di Torino, che non può avere meno di 6 o 7 sezioni, dovrebbe avere alla Prefettura 6 o 7 Commissari che trattino cadauno gli affari della rispettiva sezione.

Questo sarebbe un introdurre, a mio avviso, un pericolosissimo obbligo, in quanto che vincola inutilmente; e poi presuppone una cosa a mio avviso impossibile, cioè, che si trovino tanti individui tutti così periti, tutti così fondati nella giurisprudenza della leva che ha una giurisprudenza a sè, da poter essere tranquilli, che gli affari saranno condotti bene.

Dunque io desidererei sapere, se colla nuova redazione proposta dal Senatore San Severino s'intenda, che nelle Prefetture gli affari saranno trattati anche da un solo nel quale il Prefetto avrà maggiore fiducia, ma non già che nella Prefettura ci debbano essere tanti Commissari quante sono le sezioni. Io desidero avere questo schiarimento dall'Ufficio Centrale.

Non vorrei affidare a grandissimo numero di impiegati la trattazione della leva perchè ingenererebbe confusione nella parte più delicata.

Si pensi, se in una sola provincia ci avessero da essere sei individui che tutti trattino affari di leva, se sarebbe possibile l'uniformità. Credo, che per questo non si debba intendere che si voglia dare questo vincolo alle Prefetture di avere tanti individui che debbano nelle Prefetture trattare come Commissari di leva gli affari della Sezione cui spettano.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Montezemolo, Rel. Pregherei l'onorevole

Senatore di rendersi ben conto degli uffici del Commissario di leva nelle operazioni che si fanno nella sessione. Quello che c'è veramente di geloso e di difficile per le operazioni del Commissario di leva non è punto l'ufficio che egli esercita in presenza del Consiglio Provinciale di leva, egli è quello che fa nella Prefettura; e quest'ufficio resta naturalmente sempre addossato a quell'impiegato speciale che ne ha l'incarico.

Quanto a quelli che si manderebbero nelle sezioni parziali del Consiglio si prenderanno fra quegli impiegati che hanno una certa pratica delle operazioni perchè sono applicati alla divisione di leva; in questo caso poi non hanno guari altro ufficio che quello di segretario della sezione, il che non esige una grande capacità, nè importa una gran responsabilità.

Senatore **Torelli**. Questo è precisamente quello che io intendeva; che alle sezioni vi debbano essere Commissari di leva sta bene, non si può diversamente fare perchè sono quasi contemporanee; quando poi il signor Relatore mi dice che questo non implica che vi debbano poi essere trattati da altrettanti Commissarii gli affari nelle prefetture, allora la spiegazione rimane quale io lo desiderava.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro dell'interno.

Ministro dell'interno. La dizione proposta dall'onorevole Senatore Sanseverino era appunto considerata dal Ministero preferibile a quella formulata nel progetto, perchè poteva sembrare da questa dizione del progetto che vi fossero altrettanti impiegati di Prefettura quante sono le sezioni nelle Prefetture stesse; sembrava quasi che si volessero mantenere continuamente altrettanti impiegati quante erano le sezioni nell'Ufficio di Prefettura. Ciò veramente non era l'idea che si voleva manifestata, e l'ha espresso meglio il Senatore Sanseverino dicendo che in ciascheduna sezione saranno mandati degli impiegati per compiere le operazioni che ivi debbano farsi e nulla più.

Presidente. Rileggo adunque l'articolo colla modificazione proposta dal Senatore Sanseverino per metterlo ai voti.

« Art. 6. Per questo oggetto il Consiglio Provinciale di leva sarà diviso in altrettante Sezioni quanti saranno i distretti.

« Ciascuna sezione sarà composta di un Presidente che sarà il Prefetto od un Consigliere di Prefettura da lui designato, di due Consiglieri provinciali preventivamente designati dallo stesso Consiglio provinciale, e di due ufficiali superiori dell'esercito o capitani, delegati dal Ministero della Guerra.

« Ogni Prefetto incaricherà altrettanti impiegati delle Prefetture delle funzioni del Commissario di leva quante saranno le sezioni del Consiglio di leva. »

Chi approva questo articolo così modificato, si rizzi.
(Approvato)

« Art. 7. Terminata la Sessione ordinaria, di cui nel precedente articolo, tutte le altre operazioni attribuite

ai Consigli di leva saranno disimpegnate nel Capoluogo della Provincia e della Sezione principale. »

(Approvato)

« Art. 8. Sono soppressi i Consigli circondariali di sanità stabiliti dalla legge 20 marzo 1865 All. C., e le loro funzioni saranno esercitate dai Consigli sanitari provinciali.

« Sono pure soppressi i Commissari del vaccino stabiliti dalla legge 20 novembre 1859, e le loro funzioni saranno esercitate dai Viceconservatori del vaccino. »

(Approvato)

« Art. 9. Sono soppressi gli uffici di Questura di Bologna, Catania, Livorno e Messina.

« Presso le Prefetture di queste città potrà nominarsi un secondo Consigliere Delegato. »

La parola è al Senatore Zanolini.

Senatore **Zanolini**. Io dirò pochissime parole con animo di venire in qualche modo in appoggio a quanto in una precedente tornata disse molto eloquentemente l'onorevole Senatore Siotto Pintor, allorchè parlando appunto di questo articolo 9, accennava a Bologna.

Senatore **Siotto Pintor**. Domando la parola.

Senatore **Zanolini**. All'onorevole Senatore Siotto rispose l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale concordemente a quanto aveva poco prima dichiarato il signor Ministro dell'interno, disse che Bologna non aveva nulla a temere; che in sostanza non si trattava di altro che di un mutamento o dirò meglio di una soppressione di nome; che tolta le Questura, l'Ufficio di polizia rimaneva tal quale, essendo conservato l'ispettore di polizia, e venendo le incombenze del questore passate ad un Consigliere di Prefettura, o Consigliere delegato; che infine non si tendeva che a questo buon risultato, che semplificandosi l'ordinamento interno dell'ufficio di polizia e riunendosi alla Prefettura un ufficio, che ne era separato, quantunque da essa dipendente, si otteneva un notevole risparmio di tempo e di spesa.

Questo disse l'onorevole Ministro dell'interno, questo disse l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale; questo però non dice esplicitamente l'articolo 9 della legge che discutiamo.

Ed io comprenderei tutto questo, se tutte le Questure si fossero soppresses; se tutti gli incarichi del Questore nelle città tutte dove vi è la Questura, fossero passati ad un Consigliere di Prefettura o Consigliere Delegato; ma quando veggio in questo articolo che in alcune città le Questure sono soppresses, e mantenute in altre, io sono costretto di domandare: come mai si è soppressa la Questura di Bologna?

Il sig. Ministro dell'interno rispose a questa domanda, e disse, che per stabilire se si dovessero mantenere o sopprimere le Questure, si era avuto per norma la popolazione; si era stabilito che le questure si manterrebbero nelle città che avessero più di 150 mila abitanti, ed in quelle che ne avessero meno, si sarebbero soppresses.

Bologna ha circa o poco o meno di 100 mila abitanti, non ne ha 150 mila, se avesse questa popolazione, la questura vi sarebbe mantenuta.

Per verità io avrei creduto che trattandosi di sopprimere le questure, piuttostochè al numero degli abitanti di una città, si avesse dovuto avere di mira le condizioni in cui si trova il paese rispetto alla pubblica sicurezza.

Ora ognuno rammenterà pur troppo in quale tristissima condizione si sia trovata Bologna recentemente, quasi direi si sia trovata testè. Una masnada numerosissima di malfattori aveva, dirò così, fatto preda di questa città; Bologna era dominata da questa masnada numerosissima di malfattori. Io non cercherò le cagioni di questo fatto tristissimo e straordinario, chè forse dovrei incolparne non solo il Governo cessato, ma anche il Governo del Regno, che per assai lungo tempo mancò d'energia, lasciò mancare i mezzi che erano necessari per provvedere a questo gravissimo male. Ma allorchè la Questura procedette con energia, allorchè potè con mezzi sufficienti adoperarsi nel reprimere i delitti, i cittadini accorsero volentieri all'invito che loro fu fatto, e concorrendo essi stessi con pattuglie notturne, si potè conseguire il fine desideratissimo di impedire e prevenire i delitti, di cogliere i malfattori, di fare infine che potesse aver luogo quel grande esempio di giustizia punitiva.

Mi duole di non poter dire ora quello che con lieto animo avrei detto poco tempo fa, che la città di Bologna si trovi in una condizione di perfetta sicurezza pubblica. Ma quand'anche Bologna fosse in questa condizione in cui pur troppo più non è, io avrei detto tuttavia che troppo recente era il male perchè si potesse sopprimere quella Questura alla quale nell'opinione del paese e in realtà era dovuto principalmente di essere stata liberata dal flagello da cui per lungo tempo fu desolata.

Avrei detto che quei malfattori componevano, come mi pare di avere di già accennato, una masnada numerosissima: che di questa alcuni furono carcerati e condannati, ed io voglio credere che questi fossero i peggiori, ma certo furono i meno. Molti altri rimangono, ed è il maggior numero; i quali se fino ad un certo tempo non hanno osato di riprendere la via del delitto, non osarono appunto perchè vedevano che energicamente si procedeva contro di loro, che la Questura faceva mirabilmente l'ufficio suo.

Ma costoro vi sono, e perchè di nuovo non osino, è necessaria una continua vigilanza della Questura, e la vigilanza ancora dei cittadini, i quali sono costretti tuttora a vegliare di notte per mantenere la sicurezza pubblica. In questa condizione specialissima si trova Bologna, che alla sua sicurezza non bastano le guardie di pubblica sicurezza, non bastano i carabinieri, non bastano le guardie nazionali, che anche gli altri cittadini debbono armarsi e pattugliare di notte per provvedere alla loro difesa. Avrei detto al sig. Ministro

che le istanze della città di Bologna, perchè sia in essa conservata la Questura, non muovono da un sentimento di amor proprio, imperocchè Bologna per molti titoli non si crede inferiore ad altre città che contengono una popolazione più numerosa. Ma esse muovono dal desiderio, dal bisogno che quella sicurezza che aveva disgraziatamente perduta e poi riacquistata, di nuovo non le sia tolta.

Ora Bologna crede che principalmente alla Questura sia dovuto l'aver essa riacquistata la pubblica sicurezza, e l'averla poi mantenuta.

Sarebbe questa una ragione per sopprimere la Questura in Bologna?

Ma io debbo dire pur troppo che le condizioni di Bologna rispetto alla sicurezza pubblica non sono ora delle migliori quali erano poco tempo fa.

Al signor Ministro dell'Interno dev' essere pervenuta una nota della Deputazione Provinciale di Bologna, in data, se non erro, del 21 febbrajo, in cui essa dimostra che le condizioni di Bologna rispetto alla sicurezza pubblica, sono ora assai peggiorate, che ora avvengono non di rado invasioni ed aggressioni di cui, dopo quel solenne giudizio dei giurati, non si aveva più sentore.

E la Deputazione Provinciale allegò questi fatti al signor ministro chiedendo che la Questura di Bologna sia conservata.

Io stesso ho ricevuto questa mane lettere da Bologna le quali mi annunziano che nella notte di ieri vi furono invasioni, ed una di esse in una delle principali e più ricche botteghe della piazza Vittorio Emanuele. Ora questo fatto dimostra che rivive l'audacia dei malfattori.

Ed è appunto quest'audacia che tiene in timore gli uomini onesti e fa ch'essi desiderino vivamente che la questura sia mantenuta, e mantenuta quale era allorchè colla cooperazione dei cittadini medesimi potè ridonare a Bologna la tranquillità.

Si dice che non è che un mutamento di nome; ma come si giungerà a persuadere i malfattori che quando non vi sarà più il questore, in luogo di esso vi sarà un consigliere di prefettura il quale procederà nello stesso modo con cui procedeva il questore?

Se questo articolo 9 della legge che discutiamo sarà promulgato, si vedrà che in alcune città è stata conservata la questura, ed in Bologna è stata soppressa; si crederà che la soppressione della questura non significhi altro se non che non ci è più bisogno di quella energica vigilanza che ci era per lo passato, i malfattori riacquisteranno coraggio, oseranno, e già cominciano ad osare.

Ora io domando se una disposizione di legge, la quale fosse tanto improvida da incoraggiare i malfattori a malfare, fosse da accogliersi e da approvarsi.

Propongo pertanto al Senato che nell'articolo 9 della legge la città di Bologna sia levata dal novero di quelle città in cui è soppressa la Questura, e che l'articolo

9. con questa modificazione sia sottoposto alla votazione del Senato.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto Pintor.

Senatore Siotto Pintor. Il discorso testè pronunciato dall'onorevole Senatore Zanolini rende più facile il compito mio.

Nella seduta di ieri l'altro allorchando io mi opponeva secondo le mie forze alla soppressione della Questura di Bologna, io traeva in mezzo due ordini di considerazioni, considerazioni generali e considerazioni speciali.

Io vi diceva che il questore è uomo eminentemente d'azione, e nessuno di voi, non vorrà non concedermi facilmente che acciò l'azione sia pronta, energica, e vigorosa vuolsi avere in chi la esercita una qualche indipendenza, un potere discretivo, una totale autonomia.

Soggiungeva che la questura come oggi è costituita è più rispondevole, è più sollecita, è più temuta; conchiudeva dicendo che la questura essendo un occhio, non ci ha nessuna ragione per cambiarla colla coda, e nemmeno per farne un braccio del Prefetto.

Discendendo poi alle considerazioni speciali di Bologna, io vi diceva che se ci è questura la quale si debba mantenere è appunto quella. A ciò mi fornivano argomento e l'opinione pubblica, alla quale testè accennava l'onorevole Senatore Zanolini, e le condizioni speciali del luogo, e soprattutto il buon esperimento, la buona prova che ha fatto di sé la questura tal quale oggi trovasi costituita.

E io vi diceva: quando avete una istituzione la quale ha renduti tanti eminenti servigi, perchè vorremo noi gittarci nell'incognito.

Rispondeva l'onorevole Ministro dell'Interno: voi siete in un errore, il questore resta. Io risponderò alla mia volta: il questore resta, non resta la questura. Si tratta, diceva l'onorevole Ministro, si tratta soltanto di una trasformazione, non di una soppressione; anzichè riferire al questore, l'ispettore e gli altri subalterni della Questura riferiranno direttamente al Prefetto, e così si avrà risparmio di tempo e di scritturazione.

Mi duole di dover dire all'onorevole Ministro che questo è il pessimo di tutti i sistemi. E che fate mai, o signori, autorizzando i questori a fare egli direttamente la relazione ai prefetti? Voi cancellate il prestigio della questura, voi emancipate gli ispettori, voi esautorate il questore. E non vi sembra che il sistema da me suggeritovi sia più semplice e conduca agli stessi risultamenti? Io diceva: il questore anzichè copiare e trasmettere ai prefetti le relazioni che si fanno dagli ispettori, porti egli stessi le relazioni originali al Prefetto dal quale pigli l'indirizzo e le istruzioni e, occorrendo, gli ordini.

Io domando se questo sistema non è più semplice.

L'onorevole Ministro, rincalzato in ciò dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, mi diceva ancora: Noi ri, conosciamo i servigi renduti dagli ultimi due questori

ma non pensate che se ne debba dare il merito al sistema, sibbene alla distinta loro personalità. Io rispondo: non lo so. Chi sa dirmi che se fossero state costituite altramente le Questure, avrebbero que' questori potuto rendere eguali servigi?

In ogni modo, o signori, eg'li è facile di vedere che quando una ruota dell'orologio cammina benissimo, non vi sarà un esperto orologiaire che voglia mutarne il congegno.

L'onorevole Senatore Di Montezemolo mi faceva una ipotesi, e diceva: Supponete che il questore al quale voi accennavate fosse stato consigliere di Prefettura; credete voi che perciò che egli avesse maggiore giurisdizione e più ampia cerchia d'azione avrebbe renduti minori servigi?

La logica dell'onorevole relatore conchiudeva che dunque non c'è male di sorta ad abolire la Questura di Bologna. La logica mia invece conchiude che dunque tutti i questori dovrebbero essere nominati consiglieri delegati. Tra due logiche individuali decida la logica collettiva del Senato.

Se non che tutti gli argomenti s'infrangono dianzi all'irresistibile dilemma della minoranza dell'Ufficio Centrale. O si semplifica l'amministrazione coll'abolizione delle Questure, e allora, signori, abolitele tutte; o non si semplifica, ed allora a che giova di abolire la Questura di Bologna?

Io non ho udito ancora rispondere a questo dilemma che chiamai inesorabile, e mantengo la parola.

Si è provato a rispondervi l'onorevole signor Ministro dicendo che si è presa risoluzione che la Questura debba stare solo in quei luoghi nei quali la popolazione eccede i 150 mila abitanti, quasi che, o signori, il presidio della sicurezza pubblica dovesse commisurarsi al numero degli abitanti, anzi che agli speciali bisogni del luogo in cui è costituita.

Voi avete udito come in Bologna sieno 15 mila ammoniti. Voi sapete quale e quanto fosse il processo al quale accennava l'onorevole Zanolini. Ebbene! datemi un'altra città nella quale siano 15 mila ammoniti, così vive le passioni, così frequenti le tentazioni della vendetta, ed allora voterò per la soppressione della Questura di Bologna.

Che direbbe il signor Ministro se io mi mettessi in animo di provargli che la Questura in Bologna è molto più necessaria di quello sia nella buona e cara e quieta e generosa Torino?

Per queste considerazioni, senza abusare più oltre della cortesia del Senato, io conchiudo coll'onorevole Zanolini proponendo la soppressione della parola di Bologna.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Mi ha grandemente commosso l'onorevole Zanolini non solo per l'eloquenza del suo discorso ma per il sentimento di profonda convinzione e per quella specie di accoramento che accompagnava le sue parole.

Se però l'onorevole Zanolini mi ha commosso, non mi ha persuaso. Anzi tutto vediamo se queste condizioni di pubblica sicurezza in Bologna, che l'onorevole Zanolini ha creduto dipingere con sì tristi colori, e che non risultano tali per verità al Ministero, sieno veramente deplorabili.

Convengo coll'onorevole Zanolini che qualche attentato alla proprietà può essere avvenuto in Bologna di recente, ma l'onorevole Zanolini converrà con me, che non sarebbe questa ragione bastevole per sostenere il suo assunto; non sarebbe ancora questa una ragione per ridestare quelle apprensioni, le quali giustamente sorsero e si mantennero prima che avesse luogo quel solenne esempio di giustizia che opportunamente l'onorevole Zanolini aveva ricordato.

In ogni città, in ogni grande centro di popolazione pur troppo si commettono di tali misfatti, e quando pure se ne fossero commessi parecchi in un periodo di tempo non lungo, ciò non varrebbe ad indurre la necessità di proporre o il mantenimento o la costituzione di un ufficio di Questura nel centro medesimo.

Però lasciando anche da parte quest'ordine di considerazioni, io insisterò presso l'onorevole Senatore Zanolini perchè egli distingua la soppressione delle Questure, dall'eliminazione del servizio di pubblica sicurezza.

Io già ebbi l'onore di avvertire, e lo ripeto; il servizio di pubblica sicurezza, in quanto può giovare a mantenere l'ordine in Bologna, non sarà, e non può essere alterato con questa legge, nè certamente si può volere altro se non che il servizio di sicurezza pubblica sia mantenuto vivo, e in progresso come era mantenuto prima.

Ora quando la modificazione consiste in ciò che il funzionario che specialmente si occupa di sicurezza pubblica in Bologna, invece di chiamarsi questore, si chiami consigliere delegato presso la Prefettura, mantenendo in tutto il resto l'ordinamento di pubblica sicurezza, io domando come e perchè debbano lagnarsi gli abitanti di Bologna quasi di un provvedimento che venga a scemarne la sicurezza.

Questo abbiamo voluto fare per semplificare anche, quanto era possibile, questo servizio di sicurezza pubblica, poichè è inevitabile che là dove esiste questore, esiste ufficio autonomo di sicurezza pubblica, al quale per conseguenza debbono andare, e dal quale debbono venire quelle corrispondenze che sono proprie di un ufficio autonomo, le quali però debbono esser fatte pervenire eziandio alla Prefettura, poichè sostanzialmente è il Prefetto che ha la responsabilità della pubblica sicurezza.

Si è dunque creduto molto più semplice togliere di mezzo questa complicazione ponendo quel funzionario, il quale specialmente si occuperà di pubblica sicurezza come consigliere delegato di Prefettura, per cui tra questa e gli ispettori, che sono la parte più attiva del servizio in discorso, non siavi intermedio o ritardo.

Mi pare adunque che la cosa essendo in questi termini, riesca difficile il vedere una ragione per cui si possano lagnare i preopinanti della soppressione della Questura in Bologna.

Ma gli abitanti di quella città credono così; l'inquietudine in Bologna esiste, ed i malfattori che pur vi saranno, come in qualsiasi altro paese, hanno l'idea erronea, che togliendo la Questura, si rallenti l'azione della pubblica sicurezza, e quindi tornano con maggior animo alle loro ribalderie.

Anzitutto credo che quest'erronea illazione sia abbastanza facile a correggersi, e che facilmente la correggerà lo stato delle cose permanente, voglio dire il servizio di pubblica sicurezza che si vedrà fatto come prima.

Questa sarà la risposta più efficace, lo schiarimento più convincente.

Però a questo proposito cade in acconcio l'osservare che appunto più che a timore de' funzionari a provvedimenti di sicurezza pubblica e di autorità giudiziaria, debbono attribuirsi i salutari effetti che anche in Bologna si avverarono riguardo alla sicurezza pubblica.

Certo, che l'esempio di solenne giustizia che molto opportunamente ricordava l'onorevole Zanolini ha potuto, credo io, ben più per la sicurezza pubblica in Bologna, e nell'animo di coloro che avessero avuto intendimento di turbarla, di quello, che avrebbe potuto l'opera diretta ed immediata di agenti di pubblica sicurezza.

Di ciò soprattutto sembrava dubitarsi in Bologna, forse per vizio del Governo precedente, che l'azione del Governo e della giustizia non fosse e non potesse veramente essere efficace, e non potesse riuscire a colpire i rei.

Si è persuasa quella popolazione che l'azione della giustizia è efficace, e raggiunge e punisce i colpevoli sotto il presente Governo, e credo che questo abbia principalmente contribuito a ridare a Bologna uno stato di cose che il Ministero dichiara di riconoscere abbastanza soddisfacente.

Non dirò che questo sia perfetto; che non vi siano altre città dove la sicurezza non sia maggiore: ma parecchie sono le altre città dove la sicurezza pubblica può per avventura rendere inquieti più che non avvenga nella città di Bologna.

L'onorevole Siotto-Pintor insistendo sopra la necessità di mantenere la Questura in Bologna, tornò a quel suo argomento già affacciato, della utilità che il Questore abbia un potere discreitivo, e da questo egli vuole essenzialmente ricavare l'utilità del servizio, che il Questore può rendere in un centro di popolazione. Ed io non ho che da ripetere all'onorevole Siotto-Pintor, ciò che già diceva in altra seduta, che questo potere discreitivo lo ha, non il Questore soltanto, ma ogni ispettore od agente di pubblica sicurezza; e che quando a Bologna vi sia uno o due buoni ispettori di pubblica sicurezza i quali sappiano ben governarsi per combat-

tervi gli attentati alla sicurezza pubblica, avrà da questi ispettori quello stesso vantaggio, che avrebbe da un Questore per quanto fosse autonomo, e per quanto usasse del potere discretivo di cui fosse investito.

L'onorevole Siotto-Pintor torna poi a quel ragionamento che è abbastanza grave, ma che porterebbe ad un'altra conseguenza.

Egli disse: ma se potete fare senza Questori, ed il servizio di pubblica sicurezza rimane pur tal e quale, ed anzi semplificate il servizio col mezzo della proposta di cui si tratta, dunque sopprimete le questure dappertutto.

Il Ministero non credette di proporre ora per quei centri di popolazione che superano i 150 mila abitanti la soppressione delle questure, e si fece questo ragionamento.

In questi centri la molteplicità di questi uffici, produce inconvenienti minori di quello che possa essere il vantaggio del loro concorso in una popolazione immensa.

E qui è appunto dove la ragione del gran numero della popolazione concorre efficacemente a far mantenere l'ufficio del Questore.

Io credo che anche senza danno, e ritenute le considerazioni che ho avuto l'onore di presentare al Senato, potrebbero in tutte le città dello Stato essere sopresse le questure, se però sia mantenuto in sostanza il servizio.

Ma per una transizione che credo commendevole in queste materie delicatissime, là dove si vide che l'immensa popolazione poteva per avventura eliminare gli inconvenienti della molteplicità di questi uffici, si è creduto di lasciare ancora l'ufficio di Questura.

Ma certamente bisogna pur cominciare questa semplificazione, bisogna cominciarla soprattutto quando voi vi occupate di un servizio che, fatta la semplificazione, rimane poi sostanzialmente lo stesso e nella sua essenza e nella sua efficacia. E facendo noi una legge che tende a questo scopo, credo che cominciare da questo punto quanto alle Questure sia cosa conveniente.

Senatore Amari. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore Zanolini.

Senatore Zanolini. Il Senato comprenderà facilmente che colle mie parole avrei voluto non commovere il Signor Ministro ma persuaderlo. Ho già detto che quand'anche la città di Bologna si trovasse ora nella condizione di una perfetta sicurezza pubblica, nella quale dopo il giudizio solenne dei giurati e le condanne che subirono alcuni dei malfattori, fortunatamente si trovava, con tutto ciò avrei creduto che la prudenza richiedesse, che essendo così recenti que' fatti tristissimi che avevano messa Bologna in una condizione affatto eccezionale, non si dovesse abolirvi la Questura.

Il Signor Ministro dell'interno ammette essere veri i fatti allegati nella nota a lui presentata dalla deputazione provinciale, veri i fatti che accaddero la notte di ieri in Bologna, ma che questi fatti, egli dice, accadono in tutte le grandi città.

Io non vorrò negarlo, ma credo però che si debba por mente, e di ciò vorrei si persuadesse il Senato, ben sapendo che non potrei riuscire a persuadere il Signor Ministro, che si debba, dissi, por mente che una città, la quale, dopo di essere caduta in una condizione così triste, si è trovata poi, grazie alla Questura ed ai Giurati, in uno stato di perfetta sicurezza, della quale credo che non vi fosse esempio nelle altre città del regno, al vedere che già ricominciano le invasioni e le aggressioni, deve dare necessariamente luogo a gravi timori; perciocchè, ripeto, i malfattori numerosissimi sono in gran parte liberi, pochi furono quelli che la giustizia poté colpire, e sui molti ancora liberi, bisogna che continuamente vegli la polizia. È naturale che questi, sbalorditi da quel grande e solenne giudizio, per qualche tempo siano rimasti tranquilli; ma pur troppo i fatti dimostrano che essi ripigliano ardire, ed è a temere che non procedano oltre di male in peggio.

Io non mi preoccupo tanto del giusto timore, in cui debbono essere e sono i cittadini onesti, quanto dell'incoraggiamento a commettere nuovi delitti, che può nascere nell'animo dei malfattori, quando sappiano abolita la Questura di Bologna, perciocchè, ripeto, non si potrà persuadere che questa soppressione non implichi che un puro cambiamento di nome, vedendo le Questure conservate in altre città, e soppressa quella in Bologna, essi prenderanno invece nuovo coraggio.

Io quindi rinnovo la preghiera al Senato di togliere Bologna dal numero delle città, in cui per l'art. 9. rimarrebbe soppressa la Questura.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore Amari Michele. Io non prolungherò la discussione perchè non potrei far altro che replicare gli argomenti allegati già dagli onorevoli preopinanti, i quali in gran parte furono pure sviluppati nelle discussioni dell'Ufficio Centrale da me e da un mio onorevole collega. Io dichiarerò soltanto che le ragioni addotte dalla maggioranza dell'Ufficio stesso e dal signor Ministro non mi persuadono affatto.

Queste ragioni riguardano due oggetti: la persona alla quale è affidata la sicurezza pubblica, ed il numero della popolazione.

Quanto alla persona, non c'è dubbio che la carica non fa l'uomo, ma bensì è la carriera.

Ora un Consigliere di Prefettura il quale ha fatto un'altra carriera, ed è destinato a continuarla, può certamente non avere tutte quelle qualità molto rare, tutta quella sagacia, quella fermezza, e quella esperienza necessaria a formare un buon Questore; io credo perciò che non sia cosa indifferente il destinare a capo della pubblica sicurezza un Questore anzichè un Consigliere di Prefettura.

Quanto alla popolazione, non c'è dubbio che una popolazione maggiore richiede un servizio più grave.

Ma se Bologna, Livorno, Messina nelle quali si propone la soppressione delle Questure non hanno una popolazione di 150,000 abitanti, hanno però una cir-

costanza per loro che è ben più importante per la pubblica sicurezza.

Bologna è il punto di intersezione delle maggiori linee di strade ferrate in Italia, e tutta la quantità di gente che può venirvi o partirsene inopinatamente per la ferrovia certamente è uno degli elementi che più devono preoccupare la Questura ovvero la pubblica sicurezza; quanto si dice di Bologna, si può applicare a Livorno e Messina.

Per queste ragioni dunque, che io non svilupperò altrimenti, sto per la soppressione di questo articolo.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Veramente, signori, io non so quale stretta attinenza abbia l'art. 9 relativo alla soppressione di alcune questure, col complesso della legge che ha specialmente per oggetto la soppressione delle sotto-prefetture, ossia una questione amministrativa, mentre l'art. riflette più particolarmente la legge di sicurezza pubblica.

E qui nuovamente, come al principio di questa discussione, io esprimo il rincrescimento di vedere questioni di tal natura che si rannodano al complesso di un sistema, trattate e decise alla spicciolata senza che si scorga la conseguenza che possano avere nel risultato finale.

Una considerazione d'economia finanziaria indusse a proporre l'abolizione di alcune questure; ma io credo che bisognerebbe abbracciare più largamente la questione, e contemplare nel loro insieme le spese che si fanno per la sicurezza pubblica, per vedere se non vi sia qualche cosa di più importante da proporre. Non è certamente intenzione mia di suscitare ora una discussione sopra questo argomento. Mi si permetta però di citare alcune cifre, di far alcuni paragoni con un impero vicino a noi, la Francia, per dimostrare la opportunità delle mie osservazioni. Paragonando le spese fatte in Francia per la tutela della società contro i malvagi, con quelle fatte in Italia, io trovo che le spese di giustizia criminale ascendono in Francia a 5,400,000 lire annue, in Italia a 5,497,000, e notate, signori, che la Francia conta più di 37 milioni d'abitanti, mentre l'Italia non arriva a 22 milioni.

Procediamo nel nostro esame; trovo che in Francia per le prigioni giudiziarie, per quelle di pena, per i bagni, compresi i luoghi di deportazione, si spende annualmente L. 19,994,000 ed in Italia L. 21,730,000 per la sicurezza pubblica compresi gli agenti di polizia ed i Carabinieri ossia Gendarmi, si spende in Francia L. 35,640,000 in Italia » 31,470,000

In somma per assicurare i cittadini contro i malvagi si spende annualmente in Francia L. 60,690,000 in Italia » 58,690,000 e raggugliando la spesa per popolazione, si spende annualmente

in Francia L. 1,64
in Italia » 2,65
nel Belgio » 1,32

Non si è tenuto conto nel calcolo, delle spese di repressione del brigantaggio.

Dunque in Italia si spende per testa una lira di più che in Francia.

Così se le condizioni della sicurezza pubblica in Italia, indipendentemente dal brigantaggio, se i mezzi di repressione fossero organizzati come in Francia, si verrebbe a fare sul nostro bilancio un'economia annua di 22 milioni.

Da ciò si scorge che volendo minorare le spese per la sicurezza pubblica, il risultato anzidetto offre un largo campo a studiare le economie più acconcie; sarebbero, come dissi, 22 milioni annui che si potrebbero risparmiare sulle spese di sicurezza pubblica e sulla repressione de' delitti, qualora il nostro paese potesse, sotto quel riguardo, essere condotto alla stessa condizione in cui è la Francia. Ma per ciò fare bisogna esaminare la questione nel suo complesso, e studiare il bilancio non solamente nei suoi risultati materiali, ma ben anche nelle sue attinenze coll'ordine morale.

Così elevando il pensiero a queste considerazioni, potremo giungere a risultati che non solamente gioveranno alla finanza dello Stato, ma verranno anche a condurre miglioramenti sociali, che sono la base della vera ricchezza. Verrà spero il giorno in cui si potranno trattare tali argomenti in questo recinto. Ma mi accorgo che con questa digressione ho già abusato della compiacenza del Senato, epperò io ritorno all'articolo 9 che io vorrei veder sparire da questa legge, perchè non trovo che questo sia il suo luogo, giacchè io credo che tale questione, che tocca alla sicurezza pubblica, vuole essere esaminata e sciolta, non incidentalmente, ma in correlazione colle altre che le sono affini.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno. Questa legge si occupa e necessariamente deve occuparsi delle attribuzioni prefettizie, poichè appunto si trattava di concentrare nei Prefetti le attribuzioni dei sotto-prefetti, non saprei quindi come l'onorevole Senatore Menabrea possa dir luogo non adatto all'articolo 9 che statuendo la soppressione delle Questure accenna ad un tempo alla istituzione di un secondo Consigliere delegato presso alcune Prefetture.

L'onorevole Menabrea ha detto però: studiamo la questione della sicurezza pubblica, e quando l'avremo studiata, faremo una proposta di legge generale, ma togliamo intanto quest'articolo. È questo il discorso, come dissi e ripeto, che suol farsi quando veramente si vuol mettere da parte una proposta la quale abbia alcun rapporto con materia amplissima e per cui non sia ancora formulato un progetto. Studiando però questa materia, si vedeva che potevano essere sopresse le questure specialmente in alcune città, coll'averne

una semplificazione di servizio, che però rimaneva tuttavia efficace. Eravamo adunque pur sempre nell'ordine delle idee che informano la proposta di legge, e l'articolo 9 può senz'altro ragionevolmente rimanere in questa legge.

Ora non rimarrebbe che quello cui ha accennato l'onorevole Amari.

Diffatti l'onorevole Amari vi diceva: che cosa significa il proporre riduzioni e soppressioni, lasciando sussistere in un luogo ciò che si sopprime nell'altro?

È questo mi valga quanto meno contro coloro i quali vorrebbero sostenere la soppressione di alcuni circondarii lasciandone o formandone altri. A mio avviso questa discussione fa presentire quali difficoltà si solleverebbero se ci attenessimo a codesto sistema.

Ad ogni modo, quanto alla osservazione dell'onorevole Amari, circa la persona che sarebbe incaricata di questo servizio invece del questore, ed alla considerazione che metteva innanzi dicendo che un Consigliere di Prefettura fa una carriera diversa da quella percorsa da un questore, dirò che essendo appunto questo Consigliere delegato, di cui è cenno all'articolo 9 una aggiunta che si fa alle prefetture in sostituzione del Questore, è chiaro come questi consiglieri delegati dovranno essere scelti fra coloro i quali, se le questure rimanessero, potrebbero disimpegnare l'ufficio di questori.

Quindi mi sembra che questa osservazione dell'onorevole preopinante non possa tenersi in gran conto. Del resto mi rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore Amari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Debbo dichiarare al signor Ministro dell'Interno che nell'oppormi all'abolizione delle Questure in Bologna, in Livorno e in Messina, non aveva tenuto presente quella considerazione alla quale egli ha accennato, come se io avessi voluto conservare a queste città la gran dignità, la gran preminenza di avere le Questure.

Io nella mia vita politica non ho mai riguardato a persone, non ho mai riguardato a città, ma alla ragione, agli interessi generali; e se mi sono opposto all'abolizione delle Questure in quelle città, non badai certamente al nome loro, ma sibbene alle condizioni locali e della sicurezza pubblica.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Il signor Ministro nella sua conclusione ha accennato ad alcuni oratori che ieri nella discussione avrebbero voluto mantenere alcune Sotto-Prefetture, mentre ammettevano che si potessero sopprimere oltre in generale e che allora questo argomento avrebbe portato la stessa discussione che si è fatta testè, perchè si doveva o ammettere un principio per tutti, oppure ammettere il contrario parimente per la generalità.

Ma io domando scusa al signor Ministro, e credo che il caso non sia identico. Se ieri mi son fatto a

proporre che si mantenessero alcune Sotto Prefetture, mentre conveniva col signor Ministro che altre se ne potevano sopprimere, indicavo che alcune di esse era necessario mantenere per le peculiari circostanze delle provincie meridionali, dove io credeva che la soppressione delle Sotto-Prefetture avrebbe potuto produrre danni gravi, e conturbazioni a quelle popolazioni ancora infestate dal brigantaggio, e che le comunicazioni non erano così facilitate come nelle altre provincie. Non credo dunque che il paragone possa sussistere fra la proposizione da me fatta ieri, e la questione ora venuta in campo per le questure.

Io non avevo nessuna volontà di sorgere a parlare intorno alla soppressione delle questure, perchè so di non avere l'eloquenza bastante per capacitare forse i miei colleghi, e ne ebbi una prova anche ieri, per ciò mi taceva; ma giacchè mi trovo aver cominciato a parlare, io credo potere esporre alcune mie idee riguardo alla questione di cui ora si tratta.

Io credo che l'ufficio del questore sia uno di quelli che possono nominarsi, ufficio *sui generis* e che difficilmente si possa delegare ad altri impiegati il compito che esso deve adempiere. L'ufficio del questore non solo è quello di dover castigare, e punire i delitti quando sono commessi, ma è anche di doverli prevenire acciocchè non si sia poi nel caso di dover applicare le pene volute dalla legge. L'ufficio del questore ha bisogno di avere una certa indipendenza, come hanno detto alcuni degli oratori, e dev'essere affidato a persone che abbian conoscenza pratica, e idee speciali per quell'ufficio; il volere anettere ai prefetti questo ufficio, a me sembra che in questo momento, specialmente che i Prefetti hanno avuto altre incombenze e dovranno assunere anche quelle dei Sottoprefetti, sia inopportuno il farlo, perchè i Prefetti sono pure uomini e non possono avere a loro disposizione il tempo e il modo di attendere a tutti questi uffici.

Nella sicurezza pubblica consiste anche il benessere dei paesi; i partiti ora sono cotanto spinti, e disgraziatamente la moralità non essendo certamente in uno stato tutt'affatto consolante nelle nostre popolazioni, si dovrebbe avere una maggiore sorveglianza sui cittadini onde non succedano e tanti furti e tante grassazioni come nei giorni da poco passati, noi abbiamo dovuto lamentare.

Dopo queste considerazioni ringrazio il Senato di avermi prestata la sua benevola attenzione e propongo che l'articolo sia soppresso, o che quanto meno si mandi a studiare meglio all'Ufficio Centrale per riferirne, come già proponeva l'onorevole senatore Menabrea.

Presidente. Dalla discussione di questo articolo risultano due proposte: una espressa dagli onor. senatori Zanolini e Siotto P'ntor, che è di eliminare semplicemente da questo articolo la parola *Bologna*; l'altra degli onorevoli senatori che opinano per la reiezione dell'articolo intero. La reiezione dell'articolo non

può aver luogo se non quando, messo ai voti, non sia approvato dal Senato. Ora, siccome i senatori Zanolinì e Siotto Pintor fanno colla loro proposta un emendamento all'articolo, io domanderò anzi tutto al Senato se tale emendamento è appoggiato.

Gli lo appoggia sorga.

(Appoggiato)

Essendo appoggiato lo porrò ai voti.

Senatore Leopardi. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Dappoichè è proposta la soppressione dell'articolo 9, parmi debbasi prima di tutto sperimentare la sorte di questa proposta.

Voci. No, no, è una soppressione parziale.

Presidente. Faccio osservare al Sena'or Leopardi che la soppressione dell'articolo non resta pregiudicata, avvegnachè se fosse anco ammessa l'eliminazione della parola *Bologna*, si potrà sempre posteriormente respingere l'articolo intero.

Perciò io comincio a mettere ai voti la proposta che consiste nel togliere dall'articolo la parola *Bologna*.

(Dopo prova e controprova l'emendamento è approvato)

Ministro dell'interno. Ritirerò allora quest'articolo perchè mancando il criterio che distingue l'una dalle altre città, sarebbe inutile il mantenere la disposizione per Catania, Livorno, e Messina che avrebbero le stesse ragioni da far valere al par di Bologna.

Presidente. Io debbo però metterlo ai voti...

Senatore Montezemolo, *relatore (Interrompendo)*. Domando perdono; dal momento che il Ministero ritira l'articolo, non saprei se sia ancora il caso di metterlo ai voti (Il relatore si reca al banco della Presidenza a conferire col presidente).

Presidente. Essendo d'accordo il Ministero e l'Ufficio Centrale circa il togliere quest'articolo considerato sotto l'aspetto d'emendamento, non sarebbe più il caso di metterlo ai voti.

Senatore Alfieri. E perchè?

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno. Io aveva usato la parola *ritirare* per pregare il Senato a voler respingere l'articolo.

Presidente. Dopo le parole del Ministro, metto dunque ai voti l'articolo qual è proposto.

Chi vuole mantenere l'articolo 9 si alzi.

(Rigettato)

Art. 10 (che diventa 9) « I funzionari che per effetto della presente legge saranno collocati in disponibilità ne potranno godere i benefici per quattro anni. »

Senatore Martinengo Gio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo Gio. Signori Senatori. Le parole con tanto affetto pronunciate dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale nella seduta passata in appoggio di

quest'articolo 10 di cui ci occupiamo, avrebbero dovuto imporre all'animo mio, e consigliarmi il silenzio. Ma tuttavia pensando io che in questo recinto ciascuno di noi debba portare il tributo delle proprie idee per il miglior incremento e vantaggio del paese, mi faccio a darvi le ragioni per cui sono oppositore al detto articolo. Per tale riflesso mi faccio ardito a parlare su questo argomento divenuto scabroso ed alquanto ingrato.

Da molto tempo in questo recinto io ho sentito allegare la questione politica, allorquando si tratta di fare concessioni a questa o quella provincia; di accordare questo o quel favore o di incontrare questa o quella maggiore spesa. Io faccio appello alla vostra coscienza, o signori. Un tale sistema di politica conciliante, mi sia permessa la parola alquanto debole, vi ha esso condotto a seminare nel paese il pieno contento di tutti, ovvero vi avete fatto nascere lo sconforto e lo scontento?

Questa politica docile, pieghevole, sottomessa vi ha essa portato all'esterno a far progredire il programma della nazione? Io penso tutto all'opposto. Nè io mi preoccupo dell'effetto di questo articolo solo tenuto conto della parte economica, che io voglio anche trascurare. Bensì io vedo con dolore che in tal modo noi esauriamo la legge deviando al primo caso della sua applicazione da quella da noi fatta nell'11 ottobre 1863.

Io desidero che il mio paese non sia tanto facile a fare le leggi, quanto non sia corrico ad infrangerle.

Noi abbiamo, come dissi, una legge dell'11 ottobre 1863, che stabilisce appunto, e fu redatta al puro scopo di prevedere la prossima e necessaria soppressione di alcuni dei molti uffici che si vedevano soverchi, e in quella si stabiliscono le basi del trattamento agli impiegati che doveano essere posti in disponibilità per cessazione dell'ufficio cui erano addetti.

Or bene quali sono le ragioni che si adducono ora per infrangere questa legge?

Volete voi insegnare al popolo a curar poco le leggi col far vedere al medesimo che lo stesso legislatore le fa e infrange alla prima occasione delle loro applicazioni?

Io ritengo essere lo Stato un'amministrazione grandissima, sì, ma, come tutte le altre, egli ha diritto di esigere dai propri impiegati la promessa loro opera, ed ha preciso e solo dovere di mantenere con loro le condizioni, e le leggi stabilite.

Nè dividerò certamente l'opinione di un uomo di Stato molto ricordato fra noi, il quale qualificava gli impiegati una piaga d'Italia; no, o signori, io nutro sentimenti diversi per questa classe nobilissima per la quale ho tutta la stima e il rispetto, perchè so quanto il paese le debba, e quanto le deve, e quanto aspetta da essa, ma nello stesso tempo io credo che questa classe debba avere, ed abbia i diritti di tutte le altre e non abbisogni di privilegi.

Per queste ragioni, o signori, io credo che quest'articolo 10 ci metterebbe nel bivio di essere ingiusti o verso tutti gli impiegati, contemplati nella

legge presente, ed ai quali non venisse accordato tale beneficio dei quattro anni di aspettativa, ovvero noi saremmo ingiusti ed improvidi verso i contribuenti estendendolo a tutti, in onta a quanto fu già disposto sull'argomento.

Credo in conseguenza che il lasciare le cose come furono disposte dalla saggezza dei due corpi deliberanti colla legge 11 ottobre 1863 sia il miglior partito, e proporrei quindi l'emendamento seguente: che alle parole dell'articolo *collocati in disponibilità* seguano queste: *riceveranno quanto è disposto dalla legge 11 ottobre 1863.*

Senatore **Siotto Pintor**. Unica ragione si adduce di questo privilegio, che secondo me ripugna alla giustizia, ed è il numero di coloro che si dovranno mettere in disponibilità.

Questa ragione, se assolutamente è vera, relativamente è falsa; imperocchè molti altri ufficiali dello Stato si trovano nelle stesse condizioni.

Citerò per esempio gli ufficiali delle Tesorerie, moltitudine grande, e direi quasi spaventevole.

Citerò i Magistrati: ripeto l'esempio addotto nella seduta di ieri l'altro.

Se il Guardasigilli dovesse proporre, come probabilmente dovrà proporre, una legge per sopprimere quella ch'io chiamo la quinta ruota della carrozza, vale a dire i Tribunali provinciali, vedete quanta gente dovrà essere messa in disponibilità! Allora io domando: Costoro avranno anche essi diritto a godere dei benefici della disponibilità per quattro anni? Ma allora abolite la legge.

A questo punto io non so tenermi dal manifestare la meraviglia destata in me dalle parole dette ieri l'altro dall'onorevole Sig. Ministro il quale faceva questa differenza, vale a dire che tutti gli altri i quali saranno messi in disponibilità, a cagion d'esempio gli ingegneri, i Magistrati, godono di un grado accademico, pel quale, finito il beneficio de' due anni di disponibilità, potranno meglio provvedere alle sorti loro.

È egli mai possibile che un antico e valentissimo patrocinatore di cause quale è l'onorevole signor Ministro, venga a dirci sul serio che due anni bastino per acquistare la clientela, per impraticarsi del foro?

Ma mi dica, in buona fede, l'onorevole Signor Ministro, quanti sudori, quante veglie costò a lui lo essersi messo a quell'altezza nella quale meritamente collocato si trova! Signori, gli avvocati sono oramai a centinaia e per uscire, mi sia permessa la frase, *de communis sanctorum* vuoi avere o un raro ingegno, od una grande potenza d'intrigo, o certamente una grande fortuna.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale censurava la definizione ch'io diedi della giustizia notando che in diversa condizione di cose la somma eguaglianza è somma ingiustizia.

Ed io ciò ammetto di buon grado; ma l'egregio Senatore Montezemolo ha dimenticato, che io parlava di giustizia in faccia alla legge: che io non discorreva

di giustizia aritmetica che lascio volentieri ai nuovi Clodii, ai nuovi Gracchi, ai nuovi Catilina, sibbene io parlava di giustizia geometrica; e per provargli che parlava di giustizia geometrica, censurava la legge perchè nella parità delle condizioni usava una disparità di trattamento.

La sua logica lo conduceva un'altra volta a dire al Senato: approvate il beneficio di 4 anni di disponibilità per questi ufficiali; la mia logica mi conduce invece a concludere, o accettatelo per tutti che sono nelle stesse condizioni, o non accettatelo per costoro.

Nessuno meglio di me è in caso di apprezzare le nobili parole colle quali l'egregio Senatore Di Montezemolo chiudeva il suo discorso pigliando, a così dire, in mano la difesa degli ufficiali pubblici, che egli con forte frase, ma vera, chiamava i *Paria del giorno*, e ricordandoci, che male si avviserebbe di rendere buon servizio allo Stato colui il quale volesse l'ardua via che corriamo seminare di troppi infortuni privati.

Nessuno, io dico, può apprezzarle meglio di me, il quale quantunque appartenga a quell'ordine d'ufficiali pubblici, che dovrebbero essere di fatto indipendenti da ogni arbitrio governativo, come il sono di diritto, mi trovo invece di essere in tal luogo nel quale è più frequente il cogliere la palma del martirio; palma per altro che in questa iniquità di tempi, in questa malvagità d'uomini è riserbata a tutti coloro ai quali si può ascrivere il grande delitto di pensare colla propria testa e di non sapere strisciare le riverenze.

Ma, signori, che importa? Io so bene che la politica, dirò con un concetto più ampio, che la società umana procede per via di transazioni; ma due cose io conosco le quali non ammettono transazioni e sono la giustizia e la dialettica. Ed è in nome della dialettica e della giustizia che io vi domando, o che paregiate a questi ufficiali tutti gli altri, che si trovano nelle stesse condizioni, o che cancelliate l'articolo di cui si parla, o che accettiate l'emendamento proposto dall'onorevole mio amico Senatore Martinengo.

Presidente. Il signor Senatore Martinengo ha proposto quest'emendamento all'art. 10. Dopo le parole « I funzionari che per effetto della presente Legge saranno collocati in disponibilità » a quelle che seguono sostituisce queste: « Riceveranno quanto è disposto dalla legge 11 ottobre 1863 ».

Domando se quest'emendamento è appoggiato. Chi lo appoggia si alzi.

(Appoggiato)

Senatore **Montezemolo**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al relatore.

Senatore **Montezemolo**, *relatore*. Le considerazioni che l'onorevole Martinengo esponeva al Senato, hanno certamente un valore; però io voglio notare che forse più opportunamente sarebbero affacciate a un'adunanza di Giudici, che non ad un consesso di Legislatori, che devono fare, non applicare la legge.

Egli ci afferma che quando c'è una legge, deve essere applicata a tutti egualmente.

È assioma trattandosi *de iure condito*; ma qui noi dobbiamo principalmente risolvere una questione, *de iure condendo*: dobbiamo dunque studiare le condizioni di fatto che possono determinare la misura di quel periodo di aspettativa cui vengono destinati gli ufficiali che per effetto di questa legge cesseranno dall'ufficio.

Quando il Guardasigilli verrà a proporvi una legge per la soppressione delle Magistrature che l'onorevole Siotto Pintor ha indicato, allora il Guardasigilli terrà conto delle condizioni di fatto, le quali riguardano quei funzionari che saranno contemplati da quella legge; noi teniamo conto ora delle condizioni di fatto che si rivelano nella classe de' funzionari, ai quali questa legge sarà applicata.

Quindi la giustizia sta ad applicare la legge ugualmente per tutti quelli che le leggi specialmente riguardano; non sta nel fare tutte le leggi uguali, perchè le leggi non contemplano sempre una serie di fatti uguali.

Mi conforta poi l'aver udito tanto dall'onorevole Senatore Siotto Pintor che dall'onorevole Senatore Martinengo, sensi di simpatia e di stima per la classe dei funzionari che veramente da qualche anno stanno in lagrimevoli condizioni. Io mi auguro che questa simpatia non rimanga inefficace, e che essi daranno un voto che giovi ad alleviare alquanto le loro angustie.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Io non posso lasciare senza una risposta l'appello che l'onorevole Senatore Montezemolo mi fa quasi direttamente, se cioè io darò il voto favorevole all'articolo 10 che discutiamo per le condizioni eccezionali che egli crede esistere a favore degli impiegati di Sotto-Prefettura. Io credo che queste condizioni eccezionali non esistano; io credo che la legge del 1863 fosse fatta tassativamente per la soppressione e semplificazione degli organici, e che appunto uno di questi, primi ad essere modificati o a cessare, si è questo delle Sotto-Prefetture, e che per conseguenza l'applicazione della legge cada veramente per la prima volta in acconcio.

Nè credo aver sbagliato dirigendo al Senato le mie parole non come corpo giudicante, ma bensì quale egli è vero legislatore, ed invitandolo colla debole mia voce e con tutta la dovuta deferenza a non variare troppo spesso le leggi, acciocchè il popolo impari ad averne poche, ed a rispettarle bene.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno. Io non mi dilungherò di troppo in questa discussione, tanto più che non potrei che ripetere quanto già si è detto a sostegno di questo articolo; osserverò solo che la proposta non fu motivata da una cedevolezza eccessiva, come pare pensi alcuno degli onorevoli oppositori, ma sibbene da un sentimento di equità, che agevolmente ognuno comprenderà.

Con esso non si volle distruggere alcuna legge, la cui distruzione potesse sembrare una sconvenienza, ma trattandosi di un caso eccezionale, si riconobbe che poteva questa misura di equità venire senza timore applicata.

Quando si veniva a proporre una legge, per cui un gran numero di impiegati rimaneva di un tratto posto in disponibilità, il Ministero non poteva non apprezzare grandemente questa condizione di cose, e ritenere che se è vero, come è incontrastabile, che il tempo più o meno lungo, in cui probabilmente possa un funzionario, messo in disponibilità, essere riammesso al servizio, è il principale criterio che debbe aversi di mira per determinare il tempo, per cui la disponibilità deve durare, egli è certo che per questi impiegati la probabilità di poter essere in breve tempo ricollocati in servizio non poteva loro arridere, e dovevasi necessariamente, regolandosi col criterio cui ho accennato, prorogare il tempo della disponibilità medesima.

Io ho poi fatto cenno di una distinzione fra questi impiegati delle Prefetture e Sotto-prefetture, e quelli addetti alle Amministrazioni della giustizia e dei lavori pubblici, non già dicendo che costoro possono nei soli due anni di disponibilità fare quella pratica, che è necessaria per l'esercizio di una professione libera, ma che prima di quei due anni quelli che coprivano un ufficio dipendente dai Ministeri della giustizia o dei lavori pubblici, ed erano rivestiti di gradi accademici, si trovavano con aver, atteso nell'esercizio del loro impiego a lavori tali che giovavano a costituire loro quel tirocinio necessario per l'esercizio di una libera professione, rimanevano così in condizioni immensamente migliori in confronto degli impiegati di cui parla lo articolo in questione. Non poteva quindi temersi taccia di ingiusto, se per l'effetto di questa legge si stabiliva per questi impiegati una disponibilità di 4 anni, come nel proposto articolo è detto.

Non aggiungo altre considerazioni e confido che il Senato, penetrato di queste ragioni gravissime di equità, approverà quest'articolo.

Presidente. L'emendamento Martinengo essendo stato appoggiato, lo porrò ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Non è approvato)

Rileggo adunque l'articolo quale si trova nel progetto di legge, ch'è il 10 e che ora sarà il 9.

Art. 9. « I funzionari che per effetto della presente Legge saranno collocati in disponibilità ne potranno godere i benefici per quattro anni ».

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato)

Essendo l'ora tarda, ed essendovi varii emendamenti proposti all'articolo che verrebbe in seguito, si rimanda la seduta a domani alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 3 MARZO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — Sunto di petizioni — Urgenza concessa sulla petizione 3814 — Annunzio della morte del Senatore Puccioni — Formazione delle schede per la nomina di tre Commissarii alla Biblioteca — Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione delle Sotto Prefetture, ecc. Dichiarazione del relatore dell'Ufficio Centrale sopra una petizione — Emendamento del Senatore Correale all'art. 10 — Obiezioni del Senatore Leopardi — Riserve del Senatore Sanseverino — Presentazione di due progetti di legge — Risposte del Ministro dell'Interno — Appunti del Senatore Chiesi e nuove dichiarazioni del Ministro — Presentazione del trattato collo Zollverein — Urgenza dichiarata — Considerazioni del Senatore Coppola a sostegno dell'articolo — Parole del Senatore Siotto-Pintor in risposta al Senatore Leopardi — Proposta soppressiva del Senatore Correale, appoggiata dal Senatore Leopardi — Proposta restrittiva del Senatore Menabrea, combattuta da relatore e dal Ministro dell'Interno — Reiezione della proposta Menabrea — Approvazione dell'art. 10 modificato — Proposte ed osservazioni del Senatore Menabrea cui risponde il Ministro — Approvazione dell'art. 11 ultimo della legge — Squittinio segreto sul complesso.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i ministri dell'interno e della marina e più tardi intervengono i ministri di grazia e giustizia, delle finanze, ed il Presidente del Consiglio.

Il senatore segretario **Ginori Lischi** legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Il senatore segretario **T. Manzoni** dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 3811. Trinchieri Siro, esattore sottopone al Senato alcune proposte di modificazioni da introdursi nel progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette.

N. 3812. La Giunta Municipale della città di Solmona (Abruzzo Ulteriore) domanda che in essa sia trasferita la sede provinciale e la Corte d'Appello degli Abruzzi.

N. 3813. La Giunta Municipale di Voghera domanda che siano conservate le sotto-prefetture, e che ad esse sia accordata maggior ingerenza ed importanza amministrativa.

N. 3814. **Lucietta Padrin**, vedova dell'ingegnere Carlo Sangalli, già commissario stimatore presso la R. Giunta del Censimento in Milano, fa istanza perchè venga spiegato al secondo alinea dell'art. 43 della legge 14 aprile 1864, N. 1731, sulle pensioni degli impiegati civili, il punto se nel disposto dal detto alinea, s'intendano comprese le vedove ed i pupilli di quegli impiegati ai quali si riferisce l'alinea medesimo.

Senatore **Belgioioso**. Chiedo che quest'ultima petizione sia dichiarata d'urgenza.

Presidente. Chi crede debba dichiararsi d'urgenza la petizione N. 3814 voglia alzarsi.

(Approvato)

Debbo con dispiacere annunziare al Senato la morte del nostro collega distintissimo signor senatore Puccioni.

Il commendatore Giuseppe Puccioni nacque a Siena nel 1788. Educato nelle discipline legali, percorse la carriera degli impieghi nell'ordine giudiziario, e cominciando dai primi gradi giunse a sedere nella Corte Suprema di Cassazione delle provincie Toscane, della quale era vice presidente, quando ottenne, or sono poco più di due anni, un onorato riposo, essendo contemporaneamente nominato senatore del Regno.

Fu dotato da natura, perfezionato da buoni studi, di quella perspicacia che coglie nelle questioni il punto veramente disputabile, e sa rettamente risolverle. Le sue decisioni tanto civili, quanto anche, e forse più le criminali, fanno testimonianza del suo ingegno perspicuo, e del suo criterio retto. Illustrò il Codice penale di Toscana con un commentario lodatissimo, e pubblicò ancora un breve trattato di Diritto Criminale. L'uno e l'altro lavoro gli meritò uno dei posti più distinti fra i giureconsulti Toscani e d'Italia, e noi compiangiamo la grave perdita.

I signori senatori sono pregati a preparare le schede per la nomina di una Commissione per la biblioteca. Il Senato ebbe fin qui la massima di nominare una Commissione di cinque individui per la biblioteca. Due sono commissarii nati, cioè i due questori; gli altri tre devono essere nominati a squittinio di lista.

Sono adunque invitati i signori senatori a scrivere tre nomi sopra una scheda.

Si farà poscia l'appello nominale perchè possano venire a deporla nell'urna

(Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** fa l'appello nominale)

Si lascerà sul banco della Presidenza l'urna perchè i signori Senatori che di mano in mano sopraggiungeranno possano deporvi la loro scheda.

Estrarrò ora tre nomi per gli scrutatori.

(Estrae dall'urna i nomi dei tre scrutatori che sono i Senatori Orso Serra, Deforesta e Torelli.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE SOTTO-PREFETTURE E DI ALCUNE QUESTURE, ED ALTRE DISPOSIZIONI DI ORDINE AMMINISTRATIVO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la soppressione delle Sotto-Prefetture ecc.

Senatore **Montezemolo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al sig. *Relatore*.

Senatore **Montezemolo**. Ieri a seduta inoltrata pervenne all'Ufficio Centrale una petizione del Consiglio Municipale di Voghera, testè annunciata dall'onorevole signor Segretario del Senato, in cui si chiede che venga conservata la Sotto-Prefettura in quella città con aumento di attribuzioni nel funzionario che la regge.

L'Ufficio non ha conclusioni a prendere in ordine a questa petizione, perchè sta nel voto che coronerà la discussione l'esito di essa.

Presidente. Leggo l'articolo 11, diventato 10 per la soppressione dell'art. 9.

Art. 11.

« È data facoltà al Governo di introdurre fra diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge nelle circoscrizioni territoriali delle Province quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli Provinciali, e dei Consigli Comunali specialmente interessati, e del Consiglio di Stato. »

A quest'art. il Senatore **Correale** ha presentato il seguente emendamento:

« Il governo presenterà al Parlamento una legge intesa ad introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle provincie quei mutamenti che sono dettati da evidenti necessità. »

La parola è al Senatore **Correale** per sviluppare il suo emendamento.

Senatore **Correale**. Signori Senatori, con brevi parole svilupperò il presente emendamento giacchè la sua evidenza non ne merita molte.

Io nei giorni scorsi ebbi l'onore di sottoporre al Senato alcuni miei dubbi, i quali versavano sulla intera legge, e questi mi conducevano a credere che la legge stessa benchè avesse principii da tutti rico-

nosciuti, e specialmente da me, pure per l'opportunità io credeva che non si dovesse approvare. Queste mie idee, esposte giorni sono, dovrebbero produrre l'effetto logico che io mi astenessi dal presentare emendamenti a questo articolo: ma come io ho scorto che nell'articolo 11 si tratta di cose di molto rilievo, così io credo di non potermi astenere dal proporre un cambiamento all'art. stesso, il quale, come hanno potuto i signori Senatori ravvisare dal suo testo, si riduce a negare il privilegio, o diciam così, la facoltà al governo di cambiare le circoscrizioni territoriali delle provincie.

Perchè una legge abbia i suoi effetti, sia utile, e nello stesso tempo imponente sulle menti dei cittadini, bisogna che sia studiata profondamente e sia emanata da un Corpo il quale abbia facoltà tali da farla accettare. Credo che onde si possa ottenere questo scopo, cioè che la legge sia bene studiata e che produca effetti utili e che sia nel tempostesso accettata, debba essere studiata non solo dal potere esecutivo, ma anche dal potere legislativo. Certamente mi si potrà opporre che non tutti gli affari dello Stato possono essere oggetto di una legge. Io ammetto il principio quando si tratti di argomenti di poco momento; ma quando l'argomento è grave e che può mettere a soqquadro tutte le provincie e per conseguenza l'intero regno, io lo credo tanto importante che per essere accolto dall'universalità dei cittadini bisogna che concorra anche il Parlamento a sanzionarne la opportunità. È cosa facile a comprendersi che lo studio fatto dal sig. Ministro dell'Interno della riforma delle Provincie, dopo intesi i pareri dei Consigli Provinciali e Comunali, portato innanzi ai due rami del Parlamento, negli uffici, nelle Commissioni, e vagliato nella pubblica discussione, sarà bene accetto alle popolazioni, ed avrà tutta la sua efficacia.

Ecco le ragioni che io credo possano militare, perchè l'art. 11 sia mutato in questo senso, non toccando però la sostanza, poichè io ammetto che è una necessità amministrativa e finanziaria che le circoscrizioni delle provincie possano essere mutate. Ma, ripeto, debbono concorrere allo studio di tali riforme onde siano bene accette ed efficaci, sia i Consigli Provinciali e Comunali, sia il Ministero ed il Parlamento. Signori, io credo che non si incontreranno difficoltà in questo cambiamento, e che il sig. Ministro dell'Interno non sarà così tenero della facoltà che gli darebbe l'art. 11 come ora è redatto, e non vorrà negarla a quel Corpo il quale l'ha per suo naturale ufficio, e spero eziandio che il Senato vorrà fare buon viso a questo mio emendamento, poichè tende a rendere la legge grave e nello stesso tempo utile e perfetta.

Senatore **Coppola**. Domando la parola.

Presidente. Domando se l'emendamento del Senatore **Correale** è appoggiato.

Chi l'appoggia si alzi.

(Non è appoggiato)

Presidente. La parola spetta prima al Senatore **Leopardi**, poi l'avrà il Senatore **Sanseverino**.

Senatore Leopardi. Prima di tutto debbo chiedere scusa al Senato se troppo spesso ho fatto udire la mia voce, se tanto è che la mia voce si oda nella discussione di questa legge, alla quale non ho potuto acconciare la mia coscienza.

L'articolo di legge che prendo a combattere, è la riproduzione presso a poco di un articolo che il Parlamento ha già votato nell'altra sessione. Io stesso l'ho votato, ma allora le cose stavano nella loro integrità; vi era una materia ampia, vi erano le provincie ed i circondarii, e pensavo che si potesse bensì sopprimere un gran numero di Sotto Prefetture 50, 60, 80; che si potesse anche sopprimere un numero non tanto grande di provincie, ma appunto la soppressione delle provincie stava legata al circondario. A cagion di esempio se si sopprimeva la provincia di Sondrio con poco più di centomila abitanti, ragion voleva che si stabilisse colà una Sotto Prefettura: così altrove, in guisachè si sarebbero creati una quindicina di circondarii nuovi, sopprimendone una sessantina dei vecchi, e per tal modo ne' capoluoghi delle provincie sopresse non vi sarebbe stato che un cambiamento da Prefettura a Sotto Prefettura.

Quindi mi è avviso che allo stato presente delle cose, quando è già votato l'articolo che sopprime di botto tutte le Sotto Prefetture, non ci sia luogo a dare la chiesta facoltà al governo.

La soppressione, o signori, delle Sotto Prefetture porta con sè, checchè ne dica l'onorevole Sig. Ministro dell'Interno, la soppressione dei circondarii.

L'onorevole Siotto-Pintor diceva che i circondarii e le provincie non erano enti naturali, ma innaturali. Io annetto fino ad un certo punto, che non sono enti naturali, ma per fermo innaturali non sono.

Di naturale, come ente, non vi è che l'uomo, l'individuo, perchè è il solo che la natura direttamente produce: ma lo produce con tutti i suoi bisogni, affetti, aspirazioni, facoltà e attitudini alla socialità: e da questo complesso di naturali disposizioni nascono a grado a grado i varii ordini del necessario consorzio sociale: primo è la famiglia, la convivenza de' consanguinei; poi il comune, il consorzio delle famiglie; poi il circondario, il consorzio de' comuni vicini; poi la provincia, il consorzio de' circondarii; da ultimo lo Stato, il consorzio delle provincie. Così ha più o meno spiccatamente proceduto l'organamento del genere umano, or più or meno arrestandosi ne' vari gradi. Il secondo è il comune, molte famiglie si congregano, e fanno il comune; il terzo è proprio il circondario, cioè l'aggregazione dei comuni tra loro vicini, questo significa il circondario. Così procedette l'organamento del genere umano; ed anche nell'Oriente le cose non procedettero altrimenti. L'aggregazione dei circondarii forma la provincia.

Che cosa significa pertanto l'abolizione delle sotto prefetture?

Significa l'abbassamento della Provincia al grado di Circondario; perchè la provincia non è più un con-

sortio di circondarii, ma un consorzio di comuni, è un Circondario, essa stessa. Ed io non credo che si debba ora mettere la falce nelle Provincie.

La Provincia almeno rimanga quale si trova, poichè essa è divenuta Circondario. Si chiami sotto prefetto, o Prefetto il magistrato nominato dal Governo a reggerla, torna lo stesso.

V'è un'altra ragione, e la esporrò ingenuamente al Senato per combattere quest'articolo.

L'Italia si sta formando, le ferrovie si stanno costruendo, le strade comunali e provinciali si vengono facendo, e nutro speranza che di qui a non molti anni le provincie anzichè essere moltiplicate, potranno restringersi a ben poche; ma allora risorgerà il bisogno dei Circondarii.

Dunque lasciamo stare per ora le cose quali si trovano, e non mettiamo nuovi inciampi ad un largo e serio ordinamento governativo del nostro paese in uno più o men prossimo avvenire.

Talvolta può essere che vi siano, anzi vi sono certamente dei mutamenti a fare ne' territori di quelle provincie ai confini degli antichi Stati; ma questi val meglio farli isolatamente con leggi speciali che non incontreranno nessunissima difficoltà nel Parlamento, trattandosi non di distruggere nè di creare provincie, ma di rettificare i loro limiti, di migliorarne le condizioni.

Per queste considerazioni io voto contro l'articolo.

Senatore Siotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Senatore San Severino.

Senatore Sansoverino. Poche parole mi propongo di dire intorno a questo articolo.

Il senatore Correalo che mi ha preceduto aveva proposto un emendamento il quale non venne dal Senato appoggiato, epperò io non mi occuperò a combatterlo come altrimenti avrei creduto dover fare.

L'onorevole Leopardi parimenti combatte quest'articolo

Io invece sono disposto ad appoggiarlo, però con qualche riserva.

La mia riserva non sarebbe neanche di fare aggiunta all'articolo, ma solamente di ottenere alcune spiegazioni dal signor Ministro.

Nell'articolo si dice: « È data facoltà al Governo d'introdurre fra 18 mesi dalla promulgazione della presente legge, nelle circoscrizioni territoriali delle provincie, quei mutamenti, che sono dettati da evidente necessità ecc. »

Questi mutamenti si potrebbero dividere in 3 classi. La prima sarebbe un semplice mutamento di circoscrizione, col trasportare alcuni comuni da una provincia ad un'altra per maggior comodo dell'amministrazione ed a maggior vantaggio anche dei cittadini: altro mutamento sarebbe quello di sopprimere qualche provincia: finalmente vi sarebbe un terzo mutamento, quello cioè di aggiungere nuove provincie.

Io volentieri accorderei i due primi modi di muta-

mento; ma non potrei concedere che fossero create nuove provincie, perchè non vorrei, che questi stessi circondari, i quali noi con questa legge intendiamo sopprimere, ed alla quale con molto piacere do il mio voto, fossero poi, per raccomandazioni o per qualsiasi altra ragione, fatti risorgere sotto la forma di nuove provincie.

Perciò io, senza proporre nessun emendamento, desidererei sentire dal signor Ministro quali sarebbero in proposito le sue intenzioni, e se intenda spingere i mutamenti sino alla creazione di nuove provincie.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Anzitutto a nome del mio collega Ministro delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento, l'uno riguardante l'unificazione del debito modenese e parmense, e l'altro una proroga del termine portato dall'articolo 4 della legge sugli ademprivi.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione da lui fatta a nome dell'onorevole suo collega il Ministro delle finanze degli accennati due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Ministro dell'Interno. Sorgo ora per rispondere alla domanda, che ha voluto farmi l'onorevole senatore Sanseverino. Prima però mi occorre di avvertire a quanto diceva il senatore Correale, riguardo alla facoltà che il Governo domanda con quest'articolo, quasi volesse questi negare ai poteri competenti dello Stato di deliberare in proposito come è loro diritto.

Egli diceva: ammetto questa facoltà nel Governo per le cose lievi: la nego per le cose gravi.

Alcune volte è la necessità che costringe il Governo e Parlamento a sancire un disposto di legge del tenore dell'articolo del quale ora ragioniamo, e la necessità si desume non solo dalla maggiore o minore gravità della materia, ma anche dalla natura della materia stessa.

E non è chi non veggia immediatamente come quando una legge, quale vorrebbe l'onorevole Senatore Correale fosse portata al Parlamento, circa la circoscrizione di provincie, non sia affatto temerario il supporre che difficilmente potrebbe essere discussa e votata. Quindi non è che il Governo sia troppo tenero di una facoltà eccezionale, ma è la necessità che lo consigliava a proporre quest'articolo. Devo poi accennare a qualche osservazione fatta dall'onorevole Senatore Leopardi, il quale nel trattare questa materia è partito da un punto di vista diverso da quello da cui abbia inteso partire il Governo. Egli non ha veduta la questione che da un lato, dal lato cioè di una facoltà di sopprimere provincie, ed ha svolte tutte le sue osservazioni in questo senso, ed ha dichiarato che ciò che più gli sarebbe doluto si era il dare al Governo la facoltà di fare di codeste soppressioni.

Io non credo che l'onorevole Leopardi avesse ra-

gione di fare quest'ipotesi, dal momento in cui ripetutamente il Ministero si era fatto carico di manifestare al Senato quali fossero i suoi intendimenti a questo riguardo. Dirò di più all'onorevole Leopardi, che da questo lato la questione non potrà neppure incontrare serio ostacolo per parte del Ministero giacchè il Ministero non contempla questa sua facoltà dal lato della soppressione delle provincie.

Senatore Correale. Domando la parola.

Ministro dell'Interno. L'onorevole Leopardi accennava poi, tornando un po' nella discussione generale, che la soppressione dei Circondari non potesse essere motivata, dacchè questi Circondari fossero enti fattizi; ma sosteneva fossero della stessa natura della provincia, aggiungendo che se erano fattizi, anche le provincie eran tali; tant'è, diceva, che soppressi i Circondari, le provincie diventano esse altrettanti Circondari.

Veramente qui sarebbe questione di nome; se si volesse chiamare ciò che ora resterebbe provincia col nome di Circondario non vi potrebbe essere gran difficoltà. Ma ecco tutto: non è però vero che la soppressione dei Circondari abbia fatto mutare la natura delle cose, e se vi è distinzione fra Circondari e Provincie quali erano dapprima, certamente le Provincie sono rimaste tali e quali nella loro ragione di essere.

È del tutto in diritto l'onorevole Sanseverino, come lo è il Senato, di udire in materie così gravi gli intendimenti del Ministero che ha avuto l'onore di proporre questo progetto di legge.

Io già ebbi l'onore di far presente al Senato che il Ministero aveva riconosciuto in genere nelle attuali Provincie non un ente fattizio, ma un ente che corrispondeva nella sua esistenza ad una naturale omogeneità di interessi e di rapporti. Questa dichiarazione fatta dal Governo implica già questa conseguenza, che i mutamenti che egli si proporrebbe di fare in queste circoscrizioni provinciali non potrebbero essere molti nè gravi. Dirò di più per tranquillare meglio l'onorevole Sanseverino, che il Governo non vedrebbe opportuno di accrescere il numero delle Provincie, e fin d'ora posso dire con certezza, che questo numero non sarà aumentato. Neppure però potrei dichiarare che sarà diminuito gran fatto, inquantochè a questa diminuzione, la quale implicherebbe l'ampliamento delle Provincie attuali, osta il fatto stesso della soppressione dei Circondari, riconoscendo il Ministero che questa soppressione rimane per sè un ostacolo ad ampliare di soverchio le Provincie.

Queste dichiarazioni, credo, debbano chiarire l'intendimento del Ministero, quando egli dice che le variazioni, che si farebbero in applicazione di questo articolo, saranno variazioni nè numerose, nè troppo notevoli.

Io confido pertanto che il Senato vorrà approvare col suo voto la proposta di questo articolo, il quale non è che la riproduzione di quello, che già attribuiva eguale facoltà al mio predecessore.

E qui mi giovi ricordare come la Commissione dell'altro ramo del Parlamento, che aveva esaminato quel progetto, aveva negata dapprima questa facoltà, la quale venne poi dalla Camera concessa; dichiarando di negarla solo perchè era in epoca, in cui il trasferimento della sede del Governo e la prossima attuazione di leggi d'imposta potevano per avventura indurre un inconveniente nell'accordare fin d'allora la facoltà al Governo di fare queste circoscrizioni. Soggiungeva però ad un tempo la stessa Commissione che essa non dubitava di asserire che l'opera di questa circoscrizione doveva essere una delle prime cui doveva attendere la nuova legislatura.

Consentaneamente adunque anche a queste dichiarazioni di uomini, che avevano profondamente studiata questa materia, io confido che il Senato vorrà ritenere quel momento venuto e vorrà approvare l'articolo in discorso.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Correale. L'aveva domandata anch'io per un fatto personale.

Senatore Coppola. Ed io pure l'aveva chiesta.

Senatore Chiesi. Ma io l'aveva già chiesta prima.

Presidente. Io non posso accordare la parola che secondo l'ordine delle iscrizioni; dunque ora spetta al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Io sono dolente di dovermi opporre all'adozione di quest'articolo, ma dichiaro che questa opposizione non nasce da spirito di diffidenza verso il Ministero; dirò anzi che quando io fossi disposto a dare pieni poteri ad un Ministero per variare le circoscrizioni territoriali, li darei a questo, il quale nella sua relazione ha già spiegato chiaramente quali siano i principii da cui è animato.

Mi permetta il Senato che io legga poche parole della relazione del signor Ministro dell'Interno, delle quali prego il Senato a prendere atto.

Ed ecco quali sono:

« La provincia non può essere toccata, se non in quanto nuovi elementi economici sieno sopraggiunti a modificare le relazioni radicate tra le parti del suo antico territorio ed i territori vicini, o ne sia stata di già alterata la tradizionale costituzione con aggregamenti o disgregamenti forzati e contrarii ai locali interessi, o finalmente sia dessa divenuta impotente a soddisfare a' carichi che le ha addossati la nuova legge comunale e provinciale. »

Queste dichiarazioni franche ed esplicite del signor Ministro dell'Interno mi rassiecurerebbero dal pericolo di abusi, e quand'anche mancassero queste dichiarazioni nella relazione ministeriale, le parole or ora profferite dal signor Ministro mi darebbero una piena sicurezza.

Ma, o signori, pur troppo è corta la vita dei Ministeri; le crisi ministeriali che io deploro come una grande calamità pubblica anche nell'interesse finanziario, si verificano anche troppo spesso.

Io non so da qui a qualche tempo chi possa sedere

su quei banchi; io non so chi saranno coloro che faranno uso dei poteri che ora con quest'articolo sono dati al Ministero.

È grave, o signori, questa facoltà; noi abbiamo dato ai Giurati il decidere della vita e della libertà dei cittadini; ed ora vorremo dare ad un Ministro la facoltà di spegnere la vita e l'autonomia di una provincia? Signori, è cosa troppo grave.

In forza di questo articolo il Ministero può profferire una condanna capitale contro una provincia; nè le garanzie poste in esso sono tali da rendervi tranquilli contro il pericolo di abusi.

Dispone questo articolo che il Ministero potrà fare variazioni udito il parere dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali specialmente interessati e del Consiglio di Stato.

In quanto al parere dei Consigli comunali e provinciali; quali saranno questi Consigli? Saranno i pareri dei Consigli che sono spogliati della provincia, i pareri dei Consigli che devon essere arricchiti a scapito della provincia spogliata. I primi diranno certamente di no, ma le loro ragioni non saranno credute, perchè si dirà: sono troppo interessati; gli altri hanno anche essi troppo interesse ad arricchirsi sulle spoglie della provincia, alla quale viene tolta la propria autonomia. Quanto al parere del Consiglio di Stato, niuno più di me, o signori, rispetta e venera questo onorando Corpo di cui, benchè indegnamente, ho l'onore di far parte; io ho imparato sedendo in quel Consiglio, che le sue deliberazioni sono sempre al disopra delle passioni politiche, e non hanno altro scopo che la verità e la giustizia; ma, o signori, il Ministero è forse legato dai pareri del Consiglio di Stato? Il Ministero è libero di eseguirli o non eseguirli, e molte volte se ne discosta.

Io dunque per tutte queste ragioni francamente dichiaro che non mi sento il coraggio, non già, ripeto per diffidenza nell'attuale Ministero, ma per le ragioni che ho esposte, non mi sento il coraggio di dare il mio voto di approvazione al presente articolo di legge e prego il Senato a non adottarlo.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al sig. Ministro dell'Interno.

Ministro dell'interno. L'onorevole preopinante ha creduto di dover dichiarare che se egli si opponeva non era per diffidenza verso l'attuale Ministero, ed ha poscia detto cosa (la quale qualche volta non è sgradevolmente sentita anche da chi siede su questi banchi) che, cioè, i Ministeri costituzionali non durano molto e ch'egli non sa chi fra poche settimane siederà su questi banchi.

Forse l'onorevole preopinante non ha notato che l'articolo 10 ha un limite di tempo ch'è di 18 mesi. Vero è che questo spazio di tempo per la vita di un Ministero è ancora lungo assai, e quindi saremmo sempre in quel imbarazzo del quale faceva cenno l'onorevole preopinante. Ad ogni modo bisognava pure fis-

sare a questo riguardo un termine, anche fatta astrazione della massima durata che possa avere la vita di un Gabinetto.

Del resto io credo, che, ritenuto questo termine, e ritenuto che quando si è nella verità delle cose e secondo la natura di esse (come credo che lo sia in genere la costituzione delle nostre provincie), qualunque Ministero succeda e trovi soppressi i circondarii, non credo che facilmente si accinga a fare delle modificazioni notevoli nei territorii delle provincie, introducendo nelle circoscrizioni territoriali variazioni più notevoli e più essenziali di quelle che ho avuto l'onore di accennare.

Ben è vero poi che nella relazione del Ministero, come in quella dell'Ufficio Centrale, come nei discorsi che si proferirono in questo recinto, si accennò a che l'omogeneità degli interessi delle provincie voglia essere rispettata; ma non è chi non sappia come nella circoscrizione delle attuali nostre provincie qualche anomalia esista, la quale debbe esser tolta di mezzo, più e più volte quando si venne in discussione al proposito e di queste anomalie si ebbe a tener parola, esse furono universalmente riconosciute. Non sono molte, ma però vogliono essere corrette quando si venga alle operazioni in discorso. Ma la necessità di correggere queste condizioni anormali di cose, lorquando si verrà ad eseguire questa legge, non può contraddire alla dichiarazione che già ebbi l'onore di fare.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato, pregandolo a volerlo discutere d'urgenza, il trattato testè votato nell'altro ramo del Parlamento, fra l'Italia e lo Zollverein.

Presidente. Do atto al sig. Ministro degli Esteri della presentazione del trattato stipulato tra il Regno d'Italia e lo Zollverein. Esso sarà stampato e distribuito ai signori Senatori. Il Sig. Presidente del Consiglio avendo chiesto l'urgenza per questo trattato, io interrogo il Senato se intende concederla.

Chi intende accordare l'urgenza richiesta, sorga.
(Accordata)

Senatore Coppola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Coppola. Signori onorandissimi. Quando giovedì per mia gran fortuna ebbi l'onore di rientrare in questa nobilissima Assemblea, la legge che oggi si sta discutendo, già nel suo principio era ampiamente discussa; ed altamente me ne congratulo, da che il subietto di essa è un antico mio concetto, prodotto dallo studio e dall'esperienza, già da sei anni per me pubblicato; quindi vedendola oggi giorno ridotta a compimento, ripeto, me ne congratulo.

Però sino da quando mi versava in codeste discipline, avvisai che era mestieri di sopprimere le Sotto-Prefetture, perocchè l'ufficio di Sotto-Prefetto è propriamente come la pianta parassita, la quale non avendo

virtù propria di azione, non fa altro che ritardare l'azione governativa e soventi volte alterarne l'effetto, impigliare in atti di pura ripetizione e spesse volte inutili per l'azione amministrativa.

La quale abolizione delle Sotto-Prefetture era mestieri coordinare necessariamente colle novelle circoscrizioni territoriali delle provincie. L'articolo che ora è in discussione a ciò massimamente si volge; onde a me pare che si abbia a discutere sotto due rapporti: primo, sulla necessità generale di novella circoscrizione territoriale: lo che è divenuto urgente e si ha da compiere, da che le Sotto-Prefetture si sono abolite; secondo, la necessità che ricorre indeclinabile di doversi eseguire dal potere esecutivo.

Signori, noi abbiamo molte provincie disparatissime, tanto per l'elemento principale della popolazione, quanto per la figura topografica, e quel che è peggio per la postura del capo luogo della provincia. Sotto il primo rapporto, si hanno delle provincie di 600 mila abitanti; Terra di Lavoro, per esempio, e la Basilicata che nel 1848 io per 45 giorni ebbi la fortuna di governare, ha 560 mila abitanti. Cotesta interessantissima provincia, che per varietà di clima, di suolo e di produzioni agrarie, ricca e che potrà essere opulenta, è tutta frastagliata da monti, da boschi, da torrenti e spessi fiumi, priva di strade interne, sicchè spesse volte passano otto o dieci giorni che le comunicazioni sono interrotte.

Ora per l'abolizione delle sottoprefetture ogni provincia dovrà avere popolazione approssimativamente eguale e la figura topografica dovrebbe essere quanto più si può concentrica. Quando erano i sottoprefetti, la figura delle provincie poteva essere trapeziale, posciachè il sottoprefetto che era in un angolo colla sua azione immediata poteva rimediare agli sconcerti momentanei. Ma ora non essendo più sottoprefetti, è suprema necessità che la figura territoriale della provincia sia quanto più si possa essere come un cerchio nel cui centro il Prefetto, ossia il rappresentante del Governo, abbia mani pronte e mezzi spediti onde accorrere e governare per bene tutte le necessità.

Signori, la necessità adunque della novella circoscrizione territoriale mi pare manifesta ed urgente, e ben potrà coordinarsi col nuovo organico giudiziario; e si produrrebbe il gran vantaggio che parecchi inutili tribunali da quattro anni a questa parte installati, si abbiano a sopprimere con effettivo risparmio di spesa al tesoro dello Stato, e senza indebolire la salutare azione della giustizia. Intorno all'ultima considerazione dico che il potere esecutivo deve compiere questo gran fatto. Chi di noi non ha l'intimo convincimento che quando si mette mano ad allargare o restringere una tale provincia, molti, diversi e svariati interessi sono scossi e perturbati? Quindi è un'operazione gravissima; ma appunto perchè è di tale importanza non si può fare da un'assemblea legislativa, perchè ogni componente di essa avrà la sua tendenza, i suoi speciali riguardi, le

sue persuasioni particolari e la cosa si impiglierebbe in tali minuti particolari e intante discussioni da non vederne giammai la fine.

In questo genere dunque io preferisco una operazione fatta con severo studio e conscienziosamente dal potere esecutivo: lo che si otterrà dovendo in primo luogo vagliare i voti dei Consigli Provinciali, non dispregiare le rimostranze dei Consigli Comunali, e tutto seriamente si ha da ponderare dal Consiglio di Stato, sulle cui disquisizioni ben volentieri io riposo. In conseguenza in voto per l'adozione dell'articolo.

Presidente. Ha la parola il senatore Siotto Pintor.

Senatore Siotto Pintor. Io ho il torto, avendo domandata facoltà di parlare all'onorevole signor Presidente, di non averla domandata per una quistione personale.

Siccome però la quistione personale, a bene esprimerne il concetto, si risolve in una quistione di amor proprio, io non vo' farne subbietto di lungo discorso. Dirò soltanto all'onorevole Senatore Leopardi che essendomi avvenuto di leggere parecchi libri di uomini assai competenti, io ebbi ragione di convincermi che la così chiamata provincia è un ente al tutto innaturale. Difatti, o signori, la provincia è una fattura del Governo. Come adunque può ella essere un ente naturale? Il Governo la fa e la disfà: e voi venite a dirmi che essa è un ente naturale? Altro è che il Governo nel formarla guardi alla comunanza degli interessi, altro è che questo essere così composto sia e possa dirsi veracemente un essere naturale. Se la provincia si costituisse di un consorzio volontario, temporaneo, per casi determinati, bene intenderei come in certo senso si potesse chiamare naturale; ma quando è consorzio legale e per ciò stesso violento, quando è consorzio permanente, in tutto, per tutto, non può essere né chiamarsi un ente naturale.

Mi sembra poi irragionevole il paragonare la provincia alla famiglia o anche ai comuni. Imperocché vi ha fra questi enti una manifesta differenza. Si provi il Governo a fare i Comuni, a fare la famiglia! L'individuo non è creazione del Governo (*ilarità*); il comune sta da sè, la famiglia sta da sè, e l'uno e l'altra precedono lo Stato nell'ordine logico e nell'ordine dei fatti.

Non aggiungerò altro. Soltanto parendomi che l'onorevole Leopardi accusi la mia teoria siccome quella che menerebbe alla distruzione, io mi fo debito di respingere l'accusa.

Io prego Dio che conceda all'onorevole Senatore Leopardi, a me, a tutti voi, tanto di vita, che noi possiamo discutere una legge generale intorno all'ordinamento amministrativo del Regno; e non mi sfido di fargli toccare con mano che, la teoria da me accennata, presa nel vero suo senso, non è opera di demolizione, sibbene è opera di grande edificazione.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Correale.

Senatore Correale. Mi credo in debito di rispondere all'onorevole Ministro, il quale interpretò la mia idea secondo la frase che io veramente pronunciava; ma la mia idea precisamente è che io non intendeva che il signor Ministro avesse portato ostacolo alla facoltà che il Parlamento ha di fare da legislatore: io non facevo altro che invitare la gentilezza del signor Ministro stesso perchè volesse accogliere il mio emendamento, e rinunciare alla facoltà che esso chiede al Parlamento di mutare le circoscrizioni territoriali delle provincie.

Colgo quest'occasione per far notare all'onorevole Senatore Coppola, il quale nel suo discorso ha detto che il mutamento delle provincie è tale una cosa importante, che sposta, ferisce, offende l'interesse di moltissimi. Questo appunto è un argomento in favore della tesi che io sosteneva testè, quando io diceva che essendo cosa troppo grave lo spostare gli interessi di tanti cittadini, era bene che tale riforma fosse opera di un Parlamento e non del Ministero, la cui autorità è senza dubbio minore.

Nello stesso tempo, poichè ho la parola domando alla cortesia del Senato di lasciarmi ritornare sull'argomento dell'articolo per cui ho avuto l'onore di parlare poc'anzi. Avendo veduto che si è fatto mal viso dal Senato al mio emendamento, io desidererei riproporlo come oggetto di altra legge, onde togliere questo brutto elemento dall'attuale disegno di legge, elemento che pare a me vi si sia messo a forza, giacchè questa legge non tratta che della soppressione delle Sotto-prefetture.

Intanto poichè il mio emendamento non è s'ato appoggiato, io proporrei ora la soppressione di questo articolo.

Presidente. La parola è al Senatore Leopardi.

Senatore Leopardi. Riprendo la parola per associarmi in tutto e per tutto a quanto ha detto, circa la fiducia negli attuali Ministri, l'onorevole mio collega ed amico, il Senatore Chiesi. Colle obiezioni che ho fatto a questo progetto di legge, non fu mai mio intendimento di scemare d'un ette la stima ed il rispetto che nutro per tutti i membri dell'attuale Gabinetto e specialmente pel suo capo.

Aggiungerò ancora due sole cose, cioè che l'onorevole Senatore Coppola ha fatto, mi perdoni la parola, *l'enfant terrible* di quest'articolo, dichiarando che il potere esecutivo con l'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle provincie quei mutamenti che servono a ritondarle per avere il prefetto proprio nel centro, compirà un gran fatto!

Non pertanto l'onorevole signor Ministro ci ha detto replicatamente, che si trattava di pochi mutamenti da farsi ai confini delle provincie, di mutamenti leggieri, di piccola entità.

Ora vi è contraddizione tra l'importanza che intende dare a questa specie di pieni poteri l'onorevole Coppola, e la ristrettissima che le è data dall'onorevole signor Ministro.

Per quanto poi riguarda ciò che disse il signor Ministro, io non so vedere come trattandosi di si

lievi rettificazioni di confini, non possano farsi via via per progetti di legge che sarebbero certamente bene accolti nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento. Ripeto adunque che io non darò il mio voto a questo articolo.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al relatore.

Senatore **Montezemolo**, *relatore*. Vi rinuncio.

Presidente. La parola è allora al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Signori, per me non metto in dubbio la necessità di venire a qualche modificazione delle circoscrizioni attuali di alcune provincie, poichè esaminando il modo con cui questi territori sono ripartiti, vediamo che vi sono alcune provincie che hanno una parte del loro territorio incastrato in quello degli altri. Come, per esempio, lo era il principato di Benevento che si trovava in mezzo al territorio del regno di Napoli, quantunque fosse un possesso pontificio.

Vi sono poi alcune provincie i cui centri sono talmente vicini gli uni agli altri, che vediamo in regione non molto lontana da questa città, tre o quattro capi luoghi di provincia che si trovano in un circuito di pochi chilometri.

Queste circostanze necessariamente richiedono un mutamento nella circoscrizione delle provincie.

Ora resta la questione di vedere se la facoltà di rimaneggiare così la circoscrizione territoriale, debba essere lasciata al Ministero, oppure questa questione debba essere riserbata al Parlamento.

Per mio conto confesso che io credo assolutamente impossibile che un mutamento nelle circoscrizioni provinciali in tutto il regno possa essere discusso e trattato nel Parlamento.

Vi sono troppi interessi che si trovano in presenza perchè si possa giungere a qualche risultato razionale ed utile. In conseguenza io credo che questo è uno di quei casi in cui è necessario lasciarne la responsabilità al potere esecutivo, tanto più quando si ha in esso fiducia come si ha nel Ministero attuale. Tuttavia, mentre lodo l'idea dell'Ufficio Centrale di avere limitato a 18 mesi la facoltà lasciata al Ministero di compiere queste modificazioni, io trovo che questo limite è ancora troppo. Signori, bisogna pensare ai timori, alle trepidazioni che nasceranno in molte città quando quest'articolo sia tradotto in legge.

Io stimo che vi sono delle questioni che bisogna troncare il più prontamente possibile, e non bisogna lasciare sospesa per 18 mesi questa spada di Damocle sopra alcuni di questi capoluoghi di Provincia, siccome propone l'Ufficio Centrale; tanto più, signori, che malgrado la somma prudenza e riservatezza usata dall'onorevole signor Ministro nel fare le sue dichiarazioni, tuttavia io posso concludere, che egli è nell'intendimento di sopprimere qualche provincia, senza ch'egli abbia ancora determinato quale debba essere soppressa; questa incertezza non conviene lasciarla.

In conseguenza io credo, che sarebbe cosa molto

più utile e conveniente limitare a 12 mesi la facoltà lasciata al Governo.

Mi si dirà: ma prima di aver consultato tutti i Consigli provinciali e comunali, ci vorrà molto tempo; ma io faccio notare che questi Consigli per una questione di tale natura possono essere convocati straordinariamente, ed in conseguenza credo, che limitando la facoltà del Governo a soli 12 mesi, non si faccia una cosa che renda l'applicazione della legge impossibile.

Quindi per le considerazioni svolte, mentre ho la convinzione che quella circoscrizione nuova delle provincie non possa essere fatta che dal potere esecutivo e sotto la sua responsabilità, proporrei che la facoltà lasciata al Governo sia limitata a 12 mesi, affinchè la questione sia sciolta il più prontamente possibile.

Senatore **Montezemolo**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Menabrea ha in parte abbreviato il mio compito: egli ha abbastanza dimostrato, come la circoscrizione delle provincie debba per convenienze di delicata natura essere piuttosto lasciata al Potere esecutivo, che assunta dal Parlamento; egli faceva quindi un'osservazione della quale l'Ufficio Centrale avrebbe a tenere conto, se il desiderio che egli ha espresso non fosse già veramente soddisfatto dal disposto dell'articolo in discussione del progetto di legge.

Cosa domanda egli?

Che il tempo, durante il quale il Governo avrà questa facoltà di procedere alla circoscrizione provinciale, non oltrepassi i dodici mesi.

Ora, se egli vorrà notare, che la legge presente non andrà in vigore che sei mesi dopo la sua pubblicazione, e che il tempo fruibile dal Ministero, data dal giorno in cui la legge sarà veramente legge, cioè esecutoria, egli vedrà che i 18 mesi sono naturalmente ridotti a 12, perchè il Governo non potrebbe prima dei sei mesi che conseguono alla promulgazione, fare nessun atto che modifichi le circoscrizioni.

Egli dice: bisogna rimuovere dal capo delle provincie questa spada di Damocle che loro sta sopra; bisogna abbreviare questo tempo di trepidazione che nasce in attenzione di questo fatto, da cui molti interessi possono essere modificati o spostati.

Io applaudo al desiderio di far presto; ma non vorrei, che per far presto, noi perdessimo anche il mezzo di far bene.

Ora, ci vuol tempo per consultare i Consigli Comunali ed i Consigli Provinciali; i quali Consigli non siedono tutto l'anno, ed hanno regolari periodi di convocazione: quindi debbono essere presentati al Consiglio di Stato i progetti in ordine a queste circoscrizioni: tutto ciò esige un tempo, il quale non può essere minore di 12 mesi.

Quanto poi ai timori enunciati dall'onorevole Senatore Chiesi, che questo potere che noi diamo al Ministero attuale venga ad essere fruito da un Ministero che gli succederà, e che non meritasse la stessa fiducia, io osserverò che se noi non possiamo impedire ad un Ministero di morire, il Parlamento può sem-

3149

pre impedire di vivere a quel Ministero che non ispirasse fiducia; quindi questa ragione non mi pare sufficiente a respingere quest'idea.

Non credo di dovermi estendere maggiormente dopo che tutti hanno convenuto dell'assoluta convenienza che ci è, a che il Parlamento deleghi questa facoltà al potere esecutivo. Ciascuno sente che ogni membro individuo del Parlamento può conoscere bene alcune condizioni locali; ma per procedere alle circoscrizioni, bisogna conoscere le condizioni generali e riassumere tutti i fatti relativi; questo non può farlo che il Governo che ha tutti gli elementi sotto gli occhi, e non ha poi ragione di parzialità per temere che l'opera sua venga ad offendere questo o quell'interesse delle diverse località.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Mi rincresce di dover trattener ancora il Senato di questa questione che è abbastanza dibattuta, ma debbo confessare che non ho ben capito i ragionamenti dell'onorevole Relatore. Egli ha voluto dimostrare che effettivamente la legge attuale che limiterebbe a 18 mesi la facoltà lasciata al Governo di cambiare le circoscrizioni, la restringe nel fatto a 12 mesi; veramente questo non l'ho inteso. Ciò non ostante io credo, o signori, che il Governo deve già aver fatti degli studi sopra questa questione, che perciò non è più una questione nuova; quando il Parlamento incaricò il Ministero precedente di modificare la ripartizione delle provincie, è evidente che il Ministero ha dovuto fin d'allora occuparsi delle circoscrizioni, e qualche lavoro deve esistere in proposito.

Inoltre io osservo che questo progetto di legge non è ancora compiuto, che deve ancora passare all'altro ramo del Parlamento, e forse ci vorrà ancora molto tempo prima che sia promulgato; in questo frattempo il potere esecutivo può studiare la questione e può formarsi un criterio su ciò che vi è da fare. Ora, siccome la legge deve andare in esecuzione sei mesi dopo la sua promulgazione, io credo che bisogna mettere il minimo intervallo possibile tra l'epoca in cui la legge andrà in esecuzione, e l'epoca in cui si darà un assesto definitivo a tutte le circoscrizioni provinciali; perchè è evidente che se facciamo diversamente, avremo due disturbi successivi nell'intervallo di un anno l'uno dall'altro. Io vorrei, se fosse possibile, che le circoscrizioni fossero mutate alla stessa epoca in cui la legge suddetta andrà in vigore, cioè simultaneamente; ma se ciò non fosse possibile, che almeno si restringa per quanto si può l'intervallo tra l'una e l'altra trasformazione.

Inoltre io sarei molto lieto di sentire intorno alla mia proposta le ragioni del Ministero, per vedere se per caso dovessi desistere dalla proposta stessa, che io credo però molto utile.

Ministro dell'Interno. Il Ministero non desidererebbe di meglio anch'esso che di vedere contempo-

raneamente attuate le nuove circoscrizioni e la presente legge, ma non è solo per le ragioni svolte finora che credo debba mantenersi il termine che venne introdotto in questo articolo dall'Ufficio Centrale, ma eziandio per queste considerazioni, che prego l'onorevole senatore Menabrea a voler aver presenti. È necessario sentire il parere dei Consigli provinciali, il parere dei Consigli comunali e quello del Consiglio di Stato, prima di addivenire a deliberazioni in proposito.

Non mi risulta che siano stati prima d'ora consultati in proposito dal Ministero i Consigli provinciali e comunali in dipendenza della facoltà accordata l'anno scorso, e quando pure alcuni fossero stati consultati, certo l'onorevole preopinante dovrà concedere che forse quel parere non sarebbe menato buono dopo la pubblicazione di una nuova legge, e si direbbe pur sempre che si è in esecuzione della legge attuale che dovrebbero sentire i Consigli provinciali e comunali e il Consiglio di Stato. Questo sarebbe certo un incombente che per natura sua dovrebbe far spendere molto tempo.

Di ciò il Ministero potrà occuparsi contemporaneamente, è vero, ma è sempre vero che, siccome questi Consigli vogliono essere sentiti perchè possa il Ministero far tesoro delle considerazioni che nei loro pareri si contengono, dovrà intanto, se non farà tutto dopo, quanto meno occuparsi di riandare tutte le operazioni che avrà fatto, ponendole in raffronto colle risultanze dei pareri dei Consigli provinciali e comunali.

Vede dunque l'onorevole preopinante come il termine di 18 mesi dall'Ufficio Centrale proposto, e dal Ministero accettato, non possa dirsi troppo ampio, trattandosi di materie gravissime, ed a cui se è a desiderarsi che si attenda colla massima sollecitudine, ciò pure si deve fare senza nulla trascurare di quei riguardi che l'entità della materia prescrive.

Presidente. Il signor senatore Menabrea propone che in via di emendamento, al termine di 18 mesi proposti dall'Ufficio Centrale si sostituisca quello di dodici.

Domando anzitutto se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia sorge.

(È appoggiato)

Lo pongo ora ai voti.

Chi intende che alla cifra 18 si sostituisca quella 12 sorge.

(Non è approvato)

Rileggerò l'articolo che ora diventa 10, come venne modificato dall'Ufficio Centrale per porlo ai voti.

« È data facoltà al Governo di introdurre fra diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge nelle circoscrizioni territoriali delle provincie quei mutamenti, che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali specialmente interessati, e del Consiglio di Stato. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Leggo ora l'articolo ultimo del progetto di legge, che diventa l'11.

« La presente legge andrà in vigore il primo giorno del semestre successivo alla sua promulgazione, dal qual tempo saranno abrogate tutte le disposizioni legislative contrarie alla medesima. »

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Prima che si venga alla votazione dell'ultimo articolo del presente progetto di legge, io sorgo ad indirizzare una preghiera al signor Ministro dell'Interno, ed è che, nello studiare il nuovo ordinamento che si dovrà dare all'Amministrazione provinciale, egli vegga se non sia il caso di introdurre radicali ed importanti mutamenti nel sistema degli impiegati provinciali.

L'onorevole signor Ministro non ignora senza dubbio che in Francia, nelle Prefetture, vi sono due sorta di impiegati; gli uni sono impiegati di carriera che sono nominati direttamente dal capo dello Stato o dal Ministero, e gli altri sono impiegati dipartimentali, che sono sotto la dipendenza immediata del Prefetto da cui vengono nominati. Essi percepiscono lo stipendio sopra un fondo in massa che è assegnato annualmente ad ogni dipartimento, e difatti nel bilancio francese vediamo portata la somma di L. 5,900,000 per l'abbuonamento alle spese che sostiene ciascun Dipartimento per questi impiegati specialmente, mentre vi è un'altra parte delle spese che servono soltanto per la paga degli impiegati che dirò governativi.

Ora questo sistema che ha fatto buona prova fin dai primordi dell'istituzione dei Dipartimenti, è tuttora in vigore ed avendo io veduto come sono fatti questi servizi dipartimentali, ho potuto convincermi che il sistema è buono, in quanto che ordinariamente questi impiegati che appartengono alla classe che noi diciamo *d'ordine*, sono presi nelle località, e non si muovono dalle medesime, per cui sono assai bene informati delle cose del Dipartimento; con ciò si ha anche il vantaggio di avere impiegati che si contentano di assegnamenti molto minori di quelli che occorrerebbero se fossero soggetti ad essere traslocati da una estremità all'altra dello Stato.

Io noto inoltre, a quanti inconvenienti dà luogo il nostro sistema attuale, quando si vedono impiegati provvisti di tenui stipendii traslocati da Sondrio per esempio a Siracusa con gran disagio, con sommo malcontento degli impiegati e perdita di tempo e di spese a pregiudizio del servizio dello Stato.

Ora io credo che sarebbe cosa molto opportuna da studiare se convenga a noi il sistema francese, e lo credo tanto più in quanto che un sistema analogo si è già introdotto in alcuni servizi dello Stato, e citerò a modo di esempio il servizio postale. L'onorevole Ministro sa che il suo Collega dei Lavori pubblici introdusse già qualche cosa di consimile nello stabilire due

carriere, l'una di concetto e l'altra d'ordine: gli impiegati d'ordine sono stabiliti fissi nella località e non ne possono generalmente essere traslocati; questi impiegati sono anche nominati dal Ministro, ma trattandosi di funzionarii di Prefetture, questi potrebbero essere nominati dal Prefetto medesimo. Il sistema applicato alle poste deve recare molti vantaggi in quanto che si hanno impiegati che disimpegnano benissimo i loro servizi e costano pochissimo allo Stato, per cui si è potuto ampliare di assai il servizio postale, e vorrei vedere questo principio applicato ai nostri servizi di Prefettura, perchè io sono persuaso che ne ridonderebbe allo Stato, fra altri vantaggi, una non lieve economia.

Ora parlo di economie, ma mentre si farebbero economie sopra questi impiegati e con vantaggio dei medesimi, non crederei convenga fare tanta economia sopra gli assegnamenti ai Prefetti.

Bisogna confessare che gli assegnamenti attuali dei Prefetti li mettono per la maggior parte nell'impossibilità di adempiere con efficacia al loro ufficio. Difatti che cosa volete che possa fare un Prefetto col modesto stipendio di otto o novemila lire, con forse poche mila lire di rappresentanza, mentre esso per i suoi uffici deve mettersi in relazione con tutte le persone, con tutti gli interessi della sua provincia, e ciò diverrà tanto più necessario ora che sono tolte le Sotto-prefetture, le quali erano per così dire l'occhio e la mano dei Prefetti.

Da ciò deriva la necessità assoluta che il Prefetto si possa frequentemente trasportare nei diversi luoghi della sua provincia, mettersi in contatto cogli uomini i più influenti, cogli stabilimenti diversi, onde conoscere e promuovere i veri interessi dei suoi amministrati.

Lo ripeto, o signori, io parlo per propria esperienza, io dico quello che ho visto. L'azione del Prefetto nella massima parte delle provincie non si estende al di là delle mura della città in cui egli risiede; quindi quando noi penetriamo nei paesi fuori dei centri, l'azione del Governo non vi arriva; chi rappresenta il Governo, è l'esattore che percepisce il denaro dei contribuenti, il maresciallo d'alloggio dei carabinieri che tutela la sicurezza pubblica, ed il giudice per le contestazioni; ma al di fuori di questi, il Governo si saprebbe appena che esiste, se non ci fosse anche l'Esercito.

Ora credo che sia indispensabile che l'azione benefica del Governo si estenda dappertutto, ed affinché quest'azione si estenda, è necessario che il Prefetto vada egli stesso a visitare frequentemente i varii luoghi della sua Provincia.

Ma per ciò fare, è d'uopo che nel bilancio figure una somma di maggior riguardo non già per dare balli e pranzi, ma perchè il Prefetto si possa trasportare convenientemente nelle varie parti della sua circoscrizione e promuovere in tal modo il bene delle popolazioni.

A questo proposito mi si permetta anche di fare un'altra raccomandazione al sig. Ministro, quantunque non sia direttamente della sua competenza, ma siccome so che tutti i Ministri sono solidali, io spero che vorrà accogliere il mio desiderio.

Il Prefetto, secondo la definizione che se ne dà, è il rappresentante del Governo; inoltre egli deve essere ad un tempo l'agente più attivo del Governo onde sviluppare la ricchezza pubblica ed il ben'essere del paese.

Fra gli elementi principali della ricchezza pubblica metto questi due:

In primo luogo l'istruzione popolare, che disgraziatamente si trova in condizione tristissima nel nostro paese, non dirò in tutte le provincie, ma nella massima parte di esse.

In secondo luogo è lo svolgimento dell'agricoltura. Ora io credo, che nelle attribuzioni del Prefetto è necessario che egli abbia molta autorità sia per promuovere l'istruzione primaria, sia anche per promuovere i benefizii dell'agricoltura.

A proposito dell'agricoltura, io citerò come uno dei mezzi più potenti di svilupparla, i Comizi agricoli, i quali sono passati dall'Inghilterra in Francia, e sono nelle mani dell'attuale Governo un potente strumento per sviluppare la ricchezza pubblica, temperando le passioni politiche col riportare l'attività degli uomini intelligenti all'agricoltura, che è la prima sorgente del benessere del popolo.

L'azione del Governo colà si esercita nel senso anzidetto per mezzo de' Prefetti che promuovono i Comizi agricoli, i concorsi di agricoltura, i quali destano una benefica agitazione.

Dei concorsi ve ne sono per tutto l'impero; vi sono de' concorsi nazionali per varii dipartimenti; concorsi dipartimentali, concorsi di circondario, concorsi distrettuali, e ciò in varie epoche dell'anno.

In questi concorsi sono chiamati non solamente i produttori, ma ancora quelli che sono gli agenti delle produzioni, cioè l'umile contadino, il quale è anch'esso chiamato a ricevere il premio del suo lavoro, della sua intelligenza e della sua onestà.

Ho parlato incidentalmente di queste cose, istruzione popolare ed agricoltura, perchè io credo in esse risiedano gli elementi più efficaci che fanno prosperare il paese, e perchè vorrei che fossero gli strumenti di cui si serve il Governo per far sentire, fino nelle regioni più remote del Regno, la sua benefica azione, per mezzo de'suoi più immediati rappresentanti, cioè i Prefetti.

Mi limito a queste dichiarazioni, e prego il sig. Ministro a volerle accogliere.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Il sig. Ministro ha la parola.

Ministro dell'Interno. Ringrazio anzitutto l'onorevole Senatore Menabrea delle sue osservazioni, e mi faccio carico di dire, che per quanto riflette gli ordinamenti relativi alla condizione degli impiegati, quando entrai

al Ministero trovai già un progetto di riforma in istudio, in cui la questione era appunto trattata sotto lo aspetto nel quale la pose il Senatore Menabrea, ed allo scopo che il Senatore Menabrea si propone.

Quanto alla prosecuzione di questo progetto, può essere certo l'onorevole preopinante, che il Ministero se ne occuperà tanto più di buon grado dappoichè si riferisce all'interesse d'una classe che merita tutto il riguardo.

Quanto allo stipendio che l'onorevole Senatore Menabrea vorrebbe vedere assegnato in cifre maggiori ai Prefetti, potrebbe il Ministero agevolmente convenire con tutte le considerazioni che a questo proposito ha espresse l'onorevole preopinante; ma il Ministero non può a meno di guardare anche alle condizioni finanziarie del paese, ai sacrifici i quali si vanno chiedendo ai contribuenti, e non so come, per quanto ragionabilissima, potesse essere accolta una proposizione la quale avesse per effetto di aumentare questi assegnamenti. Verrà, speriamo, il tempo in cui i funzionarii del Governo, specialmente i capi delle provincie, potranno essere più adeguatamente remunerati, e credo che ciò debba avvenire, e sia giustizia, ma intanto per ora non sembra il caso di provvedere a questo.

Quanto alle ultime osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Menabrea per ciò che riflette l'istruzione primaria, dirò che ebbi l'onore di presentare giorni sono un progetto di legge a nome del mio egregio collega il Ministro della Pubblica Istruzione su questo argomento; e riguardo ai provvedimenti a vantaggio dell'agricoltura, è evidente che il Governo debba preoccuparsene, soprattutto quando siamo in paese eminentemente agricolo, e quando appunto una ingente quantità di sacrifici e di pesi vien chiesta alla proprietà del suolo.

Spero che l'onorevole Senatore Menabrea sarà pago di queste mie dichiarazioni.

Senatore Menabrea. Ringrazio il Signor Ministro dell'Interno delle sue dichiarazioni e dell'accoglienza che ha fatto alle mie proposte. Soltanto io noterò che quando ho parlato di aumentare gli assegnamenti dei Prefetti, ho inteso di ciò fare senza aumentare le spese dello Stato, perchè io credo che col nuovo ordinamento suggerito, e che il Ministro ha detto di voler studiare, si possa ottenere grandissima economia sopra il personale degli impiegati, specialmente tenendo per impiegati d'ordine impiegati locali; ed allora la economia che si farebbe da un lato, potrebbe essere non in tutto, ma soltanto in parte impiegata per meglio remunerare i Prefetti, o per meglio dire, per metterli in grado di adempire al loro ufficio. Io ho già osservato in un'altra seduta che la nostra amministrazione quantunque molto meno efficace rispetto all'azione che può esercitare nelle provincie a quelle di Francia e del Belgio, pure costa più di quelle di Francia e del Belgio.

Presidente. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.
« Art. 11. La presente Legge andrà in vigore il primo

giorno del semestre successivo alla sua promulgazione, dal qual tempo saranno abrogate tutte le disposizioni legislative contrarie alla medesima. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Si passerà ora allo squittinio segreto sul complesso della legge. Intanto quei Signori Senatori che non avessero ancora depono la loro scheda per la nomina della Commissione per la Biblioteca, sono pregati a deporre mentre vengono a dare il loro voto per questa legge.

Leggo l'ordine del giorno per la prossima seduta.

Il Senato è convocato lunedì 5 corrente alle ore 2 negli Uffici per l'esame degli ultimi quattro progetti di legge presentati dal Ministero; e siccome tra questi ve ne ha alcuni d'urgenza, credo d'invitare il Senato a convenire giovedì in seduta pubblica per la discussione dei medesimi e sono:

1. Trattato di commercio tra l'Italia e lo Zollverein.
2. Proroga dei termini stabiliti dall'art. 4 della legge sugli adempri.

3. Unificazione dei Debiti modenese e parmense.

4. Cessione al Comune di Mongiana della chiesa demaniale in quel comune.

(Il senatore segretario T. Manzoni fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

votanti 78

voti favorevoli 58

» contrari 20

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (Ore 5 1/4).

TORNATA DELL'8 MARZO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario — Sunto di petizioni — Omaggi — Risultato dello squittinio per la nomina dei Commissari alla Biblioteca — Formazione delle schede per completare la Commissione di Contabilità interna e quella della Biblioteca — Congedi — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio tra l'Italia e lo Zollverein — Schiarimenti richiesti dal Senatore Martinengo Gio. e forniti dal Senatore Torelli relatore e dal senatore Leopardi — Discorso del senatore Menabrea — Discussione del progetto di legge per la proroga del termine dell'art. 4 della legge sugli adempriivi — Dichiarazione del senatore Siotto-Pintor, relatore — Emendamento del senatore Capriolo, oppugnato dal Relatore — Schiarimenti del senatore Torelli — Osservazioni dei senatori Mameli e Martinengo Giovanni, membri dell'ufficio centrale — Replica del senatore Capriolo — Considerazioni del Relatore, del senatore Mameli e del Ministro di Grazia e Giustizia — Reiezione dell'emendamento — Squittinio segreto sui due progetti di legge dianzi discussi.

La seduta è aperta alle 3⁴².

Sono presenti i Ministri della marina, di grazia e giustizia, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio, Ministro degli esteri.

Il Senatore segretario **Giulio Lisci** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore segretario **T. Manzoni** legge il seguente sunto di petizioni:

3815. La Giunta municipale di Andorno (Albenga) domanda che sia respinto il progetto di legge per la soppressione delle Sotto-prefetture.

3816. La Giunta municipale di Campo-Chiesa (Albenga); identica alla precedente.

3817. Parecchi ecclesiastici componenti il Capitolo ed il clero regolare e secolare di Montepulciano (Toscana) domandano che venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

3818. Parecchi avvocati e patrocinatori presso il Tribunale circondariale di Campobasso, in numero di 43, domandano che sia riformato il Codice di procedura civile e le leggi relative.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

3819. La Giunta municipale di Monreale (Pa'eremo) domanda che nella legge per la soppressione delle corporazioni religiose e riduzione delle diocesi venga eccettuato l'arcivescovado di Monreale.

3820. Il Sindaco e dodici Consiglieri comunali di Gioj (Principato Citeriore) domandano che nel progetto di legge per la riforma della tassa di registro venga abolita la tassa sulle successioni.

3821. Il Consiglio comunale di Squillace (Calabria Ultra seconda) domanda che nella legge per la soppressione delle corporazioni religiose e la riduzione dei vescovadi venga eccettuata la sede vescovile di quella città.

Dà pure lettura al Senato dei seguenti omaggi:

Del Ministro dell'Interno di 200 esemplari dell'orazione funebre pronunciata dal padre G. B. Giuliani alle esequie di Massimo D'Azeglio.

Dell'avv. B. Grossi della prima puntata de' suoi commenti alla legge comunale 20 marzo 1865.

Del prof. G. Cassani del suo opuscolo per titolo: *Del bisogno di buone statistiche.*

Del sig. Gadda Prefetto dell'Umbria d'una sua relazione intorno ai sussidi per le vittime del cholera in Capitanata.

Della Deputazione provinciale di Como d'alcune copie de' suoi atti della sezione ordinaria e straordinaria 1865.

Del presidente del R. istituto d'incoraggiamento delle scienze naturali, economiche e tecnologiche di Napoli del 2 vo'ume degli atti dell'istituto medesimo.

Presidente. Debbo notificare al Senato il risultato della votazione per la nomina della Commissione per la Biblioteca.

Tre sono i membri che devono comporre questa Commissione; due soli hanno avuto la maggioranza dei voti. 80 erano i votanti. Il Senatore Montozemolo ottenne voti 62; il Senatore Lambruschini 41; il Senatore Alfieri 26; il Senatore Amari professore 20; gli altri voti andarono dispersi.

I Senatori Montezemolo e Lambruschini avendo avuto la maggioranza assoluta, sono dichiarati membri della Commissione per la Biblioteca. Invito ora i signori Senatori a voler formare una scheda con un nome solo a complemento della medesima.

La Commissione poi di contabilità interna conta cinque membri e sono i Senatori Spinola, Salmour, Lauzi, Ceppi e Pasolini.

I signori Senatori Lauzi e Ceppi chiesero al Senato un congedo almeno di un mese. Siccome fra pochi giorni questa Commissione dovrà occuparsi del bilancio interno del Senato, i due suddetti Senatori non potranno trovarsi presenti ai lavori della medesima. Io quindi interrogo il Senato se crede di sostituire a questi, altri due Senatori a complemento della Commissione. Chi è di questo avviso, voglia alzarsi.

(Approvato)

Il Senato avendo approvato questa sostituzione, pregherei i signori Senatori a formare una scheda con due nomi. Prima però di procedere all'appello nominale leggerò al Senato l'elenco delle domande di congedo dei signori Senatori come si fece altra volta quando erano in gran numero, acciocchè se qualcheduno crede di fare qualche eccezione in proposito la possa fare.

Essi chiedono un congedo più o meno lungo, che non oltrepassa però un mese, termine massimo portato dal Regolamento, e sono i seguenti Senatori:

Scarabelli — Tecco — Bulbi Piovera — Alfieri — Durando — Corsi — Mosca — Belgiojoso — Castagnetto — Longo — Sauli Lodovico — Moris — Ambrosetti — Serra Domenico — Sauli Francesco — Fontanelli.

Chi crede doversi accordare i congedi richiesti, sorga.

(Approvato)

Ora si procederà all'appello nominale per la deposizione delle schede.

(Senatore T. Manzoni Segretario fa l'appello nominale)

Presidente. In quanto allo scrutinio delle schede per la biblioteca continuano gli stessi scrutatori.

Adesso estrarrò il nome degli scrutatori per la Commissione di contabilità interna.

(Procede all'estrazione dei nomi)

Sono estratti scrutatori i signori Senatori Fenzi, Cibrario, Menabrea.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO TRA L'ITALIA E LO ZOLLVEREIN.

Presidente. L'ordine del giorno reca in primo luogo la discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio tra l'Italia e lo Zollverein.

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed

intera esecuzione al trattato di commercio conchiuso tra l'Italia da una parte e dall'altra la Prussia, la Baviera, la Sassonia ed il Granducato di Baden, stipulando questi Stati tanto a nome proprio quanto a nome degli altri Stati componenti l'Associazione doganale tedesca (Zollverein), sottoscritto in Berlino addì trentuno dicembre mille ottocento sessantacinque, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì

È aperta la discussione generale.

Senatore **Martinengo Gio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Vorrei pregare il Relatore dell'Ufficio Centrale a sciogliermi un dubbio.

Nella prima parte di questa relazione è detto che nel protocollo di chiusura si dichiara da ambe le parti « che lo scambio delle ratifiche è considerato quale atto di ricognizione del regno d'Italia. »

Leggendo il protocollo di *clôture* appunto nella parte, che avrebbe riferimento a quanto venne detto nella relazione, trovo: « Le plénipotentiaire d'Italie déclare qu'il est chargé par son Gouvernement de ne pas laisser de doute, que le Gouvernement italien considère l'échange des ratifications comme acte de reconnaissance du Royaume d'Italie. Les autres signataires partagent cet avis ».

Qui è detto dunque, che gli altri onorevoli segnatari di questo trattato partecipano dell'opinione di quello del nostro governo. Però non vi vediamo che a questi signori segnatari siasi dato un mandato per ciò.

L'esprimere solo, che ne dividono l'opinione, secondo me, non è prova bastevole a confermare l'asserzione del segnatario del nostro governo.

Io quindi desidererei di essere tranquillato sulla efficacia delle parole della relazione che ho in questo momento ricordate al Senato.

Senatore **Torelli, relatore.** Ciò si collega colle trattative, che ebbero luogo prima di addivenire alla conclusione di questo trattato. Da mesi pendevano queste trattative.

La Prussia, ed il Baden, come quelli, che prima ci avevano riconosciuti, insistevano perchè si facesse un trattato di commercio anche solo speciale con essi, giacchè rappresentavano la gran massa delle popolazioni ed inoltre poi i paesi più industriali; e ciò onde non ne venisse loro il danno per parte di quelli i quali non volevano riconoscerci.

Ma giustamente il Governo del Re rispondeva: voi siete solidali, voi formate una Confederazione nella quale il beneficio dell'uno vale per l'altro e perciò o ci riconoscono tutti e non possiamo concludere un trattato. Si fu tenendo appunto questa via che si arrivò alla conclusione, ritenuta quella massima per base. Nel trattato figurano come firmatari i principali Stati, ossia la Prussia, la Baviera, Baden e la Sassonia. A maggior schiarimento e perchè non vi fosse dubbio di sorta il nostro rappresentante volle nel protocollo di chiusura che fosse ricordata questa condizione. L'ac-

cottarono i firmatari, ma al momento non potevano promettere anche per gli altri, diremo, in modo assoluto, ossia firmare anche per essi come avessero vero speciale mandato.

Sa l'onorevole preopinante che la Confederazione si compone di molti Stati e fra questi alcuni piccolissimi. Sa pure che i firmatari sono quelli che costituiscono uniti la grande maggioranza; se dunque essi al momento non potevano in via assoluta dire: noi garantiamo in modo preciso già fin d'ora per gli altri, ma cominciamo a dire la nostra opinione che è espressa chiaramente nel protocollo, s'intende chiaro che non dubitano che sarà lo stesso di tutti gli altri Stati perchè senza di questo il trattato non avrebbe forza. Tale è il senso che credo debbasi dare a quelle frasi o periodo.

Io credo quindi che non vi possa essere dubbio di sorta che quegli altri Stati che assieme non costituiranno forse che una piccola frazione della Confederazione, non vogliano anch'essi aderire pienamente a questa riserva, ma i segnatari, al momento che firmarono non potevano esprimersi che in quel senso.

Spero di avere con ciò data sufficiente spiegazione all'onorevole preopinante, Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo Gio.** La risposta dell'onorevole Senat. Torelli non soddisferebbe perfettamente alla mia domanda, per la quale desidererei sapere se i rappresentanti dello Zollverein avevano, oltre al mandato di fare il trattato, quello di riconoscere il Regno d'Italia. O questo riconoscimento è estraneo alla questione d'oggi, o è incluso; se è incluso, nel mandato doveva essere espresso; se non è incluso ma sottinteso, domando di poterlo sapere, perchè questo deve servire di norma al mio voto. Duolmi di non vedere al banco dei ministri il Presidente del Consiglio, ministro degli esteri, e di non potere perciò avere piena soddisfazione a questa mia domanda.

Lascio poi al Senato il giudicare dell'importanza del dubbio da me elevato.

Senatore **Leopardi.** Domando la parola.

Senatore **Martinengo Gio.** In quanto agli effetti commerciali di questo trattato, siccome egli è il seguito di altri che lo precedettero, io porto opinione non sia di gran vantaggio al nostro paese. Non intendo però pronunziare alcun giudizio; ma dacchè il nostro paese abbracciò un sistema finanziario, che io ho l'intimo convincimento non si possa approvare, tanto fa che una nazione di più, fra quelle alle quali estendiamo il nostro commercio, fruisca di quei vantaggi che abbiamo accordati ad altri paesi.

E su ciò non ho altro ad aggiungere.

(Entra nell'aula il Presidente del Consiglio, ministro degli esteri)

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Senatore Leopardi.

Senatore **Leopardi.** A calmare, signori Senatori, la giusta suscettività dell'onorevole preopinante, io mi

affretto a dichiarare che, per assioma legale, la ratifica di un trattato equivale al mandato di coloro che lo firmano come mandatari, anzi lo completa sostanzialmente e formalmente. Nessun dubbio quindi che i sovrani dei diversi Stati che hanno ratificato il trattato, hanno del pari implicitamente ed esplicitamente riconosciuto il Regno d'Italia.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea.** L'onorevole Senatore Leopardi ha già dato una risposta adeguata ai dubbi stati mossi dall'onorevole Senatore Martinengo in quanto che disse benissimo che la ratifica completa il trattato, e le potenze che vorranno accettarlo, nel ratificarlo, accetteranno pel fatto stesso anche la dichiarazione del nostro plenipotenziario.

In quanto a me, io do il mio voto con lieto animo alla legge attuale approvativa di questo trattato, e faccio le mie congratulazioni al Ministero, che ebbe la fortuna di conchiuderlo; in quanto che veggo in esso non solamente un atto economico di una certa importanza per noi, e conforme ai principii che abbiamo adottato in fatto di economia pubblica, ma vi veggo pure un avvenimento politico di gravissima significazione.

Signori, io mi riporto al 1848 a quell'epoca in cui entrai, mio malgrado, nelle cose politiche, e mi trovai appunto a trattare delle cose di Germania. Ebbene, allora, quantunque nell'assemblea nazionale di Francoforte fossero radunati tutti i liberali più distinti della Germania, tuttavia, quando si parlava di costituire l'Italia in nazione, si trovava fra i membri di quell'assemblea sì strana quest'idea, che veniva respinta, dirò, con disprezzo.

Eppure, o signori, i tempi sono progrediti, ed ora in quel medesimo paese vediamo l'idea dell'Italia accolta non più come l'Italia di prima, ma come una nazione grande, forte e indipendente.

Io ricordo, o signori, quella trista parola pronunziata un tempo fa da un Ministro, non dirò Tedesco, ma Austriaco, il quale diceva che l'Italia era una espressione geografica.

Ebbene, o signori, questa parola nel 1848 si pronunziava ancora, ed in oggi l'Italia è nazione, ed il popolo intelligente della Germania bene intende adesso che ricaverà molto maggior vantaggio stringendo amicizia con l'Italia, nazione libera ed indipendente, e che si farà ricca, anzichè coll'Italia oppressa e divisa.

Epperò, o signori, io credo di non andar errato quando scorgo nel riconoscimento dell'Italia dalla massima parte delle potenze tedesche, e nella conclusione di questo trattato di commercio uno dei fatti più significativi, più importanti per il nostro risorgimento.

È vero, o signori, che la nostra opera non è compiuta ancora, e che noi abbiamo ancora a sciogliere due grandi questioni, quella di Roma e quella di Venezia.

Ma quanto alla questione di Roma essa è questione interna, e si scioglierà con beneficio della religione e coll'acquietamento delle coscienze il giorno in cui lo straniero cesserà di volersi immischiare nei nostri affari, prendendo per pretesto una religione, sull'avvenire della quale egli dimostra in tal modo di avere ben poca fede.

Quanto poi alla questione della Venezia, questa pure si matura; e nello stesso modo che l'attuale riconoscimento d'Italia si è compiuto per la forza delle cose, e ci ha condotti al presente trattato, io credo che anche il tempo condurrà lo scioglimento di quella della Venezia; imperocchè questa questione di Venezia che pochi anni sono non si poteva nemmeno nominare nella Capitale dell'Impero Austriaco, ora è quotidianamente discussa dai giornali di quella Metropoli, e si può dire che è diventata questione meramente dinastica. Il giorno in cui quel Governo si persuaderà che il voler continuare o seguire le tradizioni del Santo Impero romano o dell'antico Impero germanico sono oramai pericolose utopie, in quel giorno dico quel Governo sarà molto vicino a convincersi che anche nel propria interesse la questione della Venezia deve essere sciolta in favore dell'Italia.

D'altronde, o signori, si presenta nuovamente una questione che si vuole inutilmente soffocare, ed è quella d'Oriente; forse si potrà ancora comprimere per qualche tempo, ma sorgerà sempre di nuovo finchè non sia sciolta.

Ora, quando veggio che la Russia estende i suoi domini fino all'estremo Oriente e coi suoi eserciti va a portare la civilizzazione in quei paesi a noi quasi ignoti, benchè siano stati la culla della nostra schiatta, quando veggio la Russia tentare di dominare la China e forse in epoca non troppo lontana collocare un suo proconsole sul trono del celeste impero, io credo che l'Austria anche essa debba preoccuparsi della questione d'Oriente, e quando essa ci penserà seriamente, si avvedrà che a lei meglio conviene di avere amica una nazione come l'Italia, anzichè avere nemica una nazione che può portare sui campi di battaglia 250 mila combattenti o presentar sul mare una flotta formidabile. Allora quella persuasione entrerà pure nella mente de' cittadini di quell'Impero, e se mai quel Governo resistesse alla pressione morale che ne nascerà per lo scioglimento della questione, di cui si tratta, un colpo di spada potrà troncarlo con più facilità.

Ora, o signori, con questi trattati la Germania dà una formale smentita a quel detto del principio di Metternich che io rammentava poco fa, cioè che l'Italia non era che un'espressione geografica. L'Italia esiste e si compirà. Ha dato e darà anche altre smentite.

Voi ricordate, o signori, quell'illustre poeta francese che diceva che l'Italia era la terra dei morti; eppure quel giorno in cui egli scrisse tali parole, un colpo di spada, dato lealmente e ricevuto, bisogna dirlo con coraggio, prova che in Italia anche i morti sanno maneggiare la spada.

Altra smentita diede l'Italia a coloro che la accusavano di non sapersi battere; essa ricorda con orgoglio i nomi di Pastrengo, di Goito, di Roma, di Crinca, di San Martino, di Pa'estro, di Marsala, di Castelfidardo, di Ancona e di Gaeta.

Ultimamente ancora, signori, un illustre oratore dichiarava che l'Italia non aveva ragione di esistere perchè essa non voleva pagare; ebbene si pagherà ed anche a queste parole si darà una smentita.

Io veramente compatisco quell'illustre oratore ed eminente scrittore che non sembra avere compreso il progresso dei tempi. Egli racchiudendosi nel cerchio della propria fantasia, si è creato un ideale di ordinamento politico in fuori del quale non crede che il mondo possa esistere. Nello stesso modo che Aristotile pensava che la società non poteva vivere senza la schiavitù, il nostro oppositore pare essere di opinione che un popolo non possa essere potente se non ha per vicino un altro popolo debole e schiacciato, e l'Italia sembra essere quella da lui prescelta per l'attuazione del suo sistema.

Ma, grazie al Cielo, il tempo fa giustizia di simili dottrine, e ne dimostra l'erroneità; intanto l'Italia oramai esiste e pagherà.

Questa parola *pagare* ci riporta naturalmente alla questione finanziaria. Qui io non intendo trattare questa questione, la quale io spero verrà in tempo opportuno in Senato affinchè essa sia ampiamente discussa, perchè anche il paese abbisogna di essere illuminato con calma sopra molte cose, ed è d'uopo emendare diversi errori che si sono propagati sul modo in cui si governò finora.

Intanto io credo che la questione finanziaria possa essere separata dalla questione, dici, morale e sociale. Io ho sentito già molti piani finanziari più o meno abili; ma se debbo dire il vero non ho mai creduto che niun piano finanziario fosse atto a stabilire immediatamente l'equilibrio tra l'entrata e l'uscita, come non ho mai creduto che le cose fossero state condotte a tal rovina che l'Italia non potesse procedere innanzi.

Come io diceva, per venire allo scioglimento di questa grave questione finanziaria bisogna esaminare il problema da questi due lati: dal lato direi puramente finanziario, dal lato morale e sociale.

Esaminando la questione dal lato finanziario si vedrà prima di tutto di aumentare l'entrata mediante imposte di facile percezione, le quali non siano tali da impedire lo sviluppo del lavoro. Bisogna inoltre fare scomparire le spese inutili ed improduttive, pagando però i debiti. Ma non voglio fare un piano finanziario, e di queste cose bisogna sperare che sia chiamato il Senato a trattare in tempo opportuno.

Ma vi è poi la questione morale e sociale la quale deve preoccupare l'attenzione del Governo.

A questo proposito mi si permetta di dire qualche cosa, che forse non piacerà a tutti, ma che sento di dover dichiarare. A mio avviso, vi è una moneta la

quale non ha ancora corso uguale in tutto lo Stato, e questa moneta è quella che si chiama il tempo.

Si perde molto tempo e non si lavora. Ora, io lo dico: è il lavoro che si deve pensare a sviluppare in Italia, perchè non si lavora abbastanza dappertutto e come si potrebbe e come si dovrebbe.

Io noto, o signori, che prendendo il numero delle persone valide nello Stato, e valutando soltanto il lavoro delle donne alla metà di quello degli uomini, trovo che abbiamo circa 8 milioni e 200 mila lavoratori disponibili in Italia, i quali a 250 giornate di lavoro all'anno, possono dare più di due miliardi di giornate di lavoro.

Ora, sapendo che le cose sono dirette in Italia in modo tale che ognuno di questi lavoranti venga ad aumentare di dieci centesimi soltanto il prodotto del suo lavoro, non è gran cosa; eppure con questo piccolo aumento avete un prodotto di più di 200 milioni; ciò che basterebbe quasi per pagare il nostro debito.

Io vi ho dato questo calcolo per dimostrarvi come nel lavoro stia il nostro avvenire, e come una siffatta questione sia quella che deve più di ogni altra attirare l'attenzione degli uomini del Governo.

Ma, o signori, per sviluppare il lavoro vi sono varie condizioni: la prima, che vi sia materia da lavorare. Siccome in Italia la principale industria, e che sarà sempre la principale, è l'agricoltura, bisogna porre ogni studio perchè le braccia degli addetti ad essa possano lavorare utilmente. Epperò bisogna interessare il colono alla produzione del suolo, bisogna accanto della grande proprietà creare, propagare la piccola proprietà. A tale uopo conviene fare scomparire le mani morte, come un mezzo di aumentare la piccola proprietà, e con questa la produzione se non in tutte, almeno nella massima parte delle regioni.

Ma potente strumento del lavoro è la istruzione popolare. E qui senza andare a cercare in altri paesi gli esempi dello sviluppo della ricchezza e della moralità pubblica colla istruzione popolare, citerò l'esempio degli Stati Uniti, i quali mentre hanno sostenuto una guerra tremenda, per la quale hanno dovuto fare un debito di 16 miliardi, hanno però in 5 anni aumentata la loro ricchezza di più di 29 miliardi per il solo effetto del lavoro sussidiato dalla istruzione popolare.

Citerò nel nostro paese una piccola provincia, la provincia di Sondrio, di cui il signor Ministro Jacini dipinse con tanta eloquenza i casi lamentevoli alcuni anni sono. Ebbene quella piccola provincia, la quale è forse una delle meno favorite del nostro paese, pure si è animata, ha creato l'istruzione popolare; per la quale là si spende forse più che in qualunque altra provincia; Sondrio ha lavorato, si è arricchita ed in un momento in cui il Governo aveva bisogno, è stata una delle prime ad offerirsi per venire in suo aiuto.

Altre provincie al contrario sono neghittose assai, e mentre a Sondrio il numero degli analfabeti raggiunge

tutto al più il 33 0/0, in molte altre lo vediamo raggiungere più del 90 0/0 della popolazione; in queste, benchè la terra sia ubertosa, regna la miseria; nell'altra meno favorita dalla natura esiste il benessere.

Ora non entrerò in maggiori particolari, ma bisogna che un giorno la discussione avvenga sopra questo argomento.

A tale proposito mi viene anche un'idea; e perchè non si metterebbe anche una tassa sulla ignoranza? Non dirò di far pagare coloro che non sanno, ma coloro che avrebbero dovuto contribuire alla istruzione degli altri; ed allora quando questa tassa servisse da una parte a sviluppare la istruzione primaria, e dall'altra a creare il lavoro, voi vedreste, o signori, la ricchezza pubblica e la moralità ad un tempo svilupparsi in Italia.

Ho detto queste cose, o signori, per ritornare al mio argomento, cioè per rispondere a coloro che dicono che l'Italia non paga, e non vuole pagare: l'Italia pagherà, farà dei sacrifici ed io spero che essa svilupperà le sue ricchezze in modo tale da dare anche in ciò una smentita ai suoi avversari e provare al mondo che dessa sa e vuole compiere i suoi destini.

Io, ripeto, dò il mio voto con lieto animo al trattato attuale.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DEL TERMINE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE SUGLI ADEMPRIVI.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, trattandosi di una legge composta d'un articolo solo si passerà allo scrutinio segreto. Però onde non fare due squittini separati e disagio così due volte i signori Senatori, passeremo all'altro progetto di legge posto all'ordine del giorno, quello cioè relativo alla proroga del termine dell'articolo 4 della legge sugli adempri. Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Do lettura dell'articolo unico della legge.

« Il termine di sei mesi di cui è parola nell'articolo 4 della legge 23 aprile 1865, num. 2252 è prorogato a tutto l'anno 1866. »

È aperta la discussione generale.

Senatore Slotto Pintor, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore Senatore Siotto Pintor ha facoltà di parlare.

Senatore Siotto Pintor, Relatore. Per debito di lealtà il relatore dell'Ufficio Centrale stima di fare una dichiarazione al Senato.

Nella pressura del tempo concesso per dettare la relazione egli addusse una ragione falsa di cosa vera; disse cioè non essere mestieri di coordinare questa legge coll'articolo 4 della legge 23 aprile 1865, perchè il tempo fissato ai Comuni per la vendita dei

terreni di cui si tratta non corra se non se dal giorno in cui abbiano soddisfatti i diritti di tutti i così chiamati *cussorgiali* o aventi diritto di *ademprivo*. Ma il vero è che non occorre coordinare l'una coll'altra legge, perchè quel termine di anni tre non è ancora cominciato. E di fatto esso, giusta il principio dell'articolo 2, non deve avere principio se non quando dall'asse totale saranno detratti gli ettari 200 mila di terreno assegnato ai concessionarii della strada ferrata di Sardegna colla legge 4 gennaio 1863: ed essendo che tale assegnamento non è ancora eseguito, dee tenersi per cosa indubitata che il termine di 3 anni non è tuttavia incominciato.

Con questa dichiarazione io penso che si chiuderà la via a qualunque discussione, tranne che si volesse diminuire la durata della proroga che è largita a' privati per giustificare di fronte a' Comuni i propri diritti. Intorno al che comincerò per dire che la discussione della Camera de' Deputati dà sufficiente ragione del perchè essa abbia creduto di estendere questo termine fino a tutto l'anno corrente.

Il Governo domandava il termine di quattro mesi; ma poichè aveva fatto mala prova la prima proroga, la Camera volle essere larga di una dilazione maggiore, sì che fosse bastevole lo indugio a fare il regolamento, a definire le questioni, a fare opera compiuta. Egli è per questo che l'Ufficio Centrale ha creduto di dovere chiudere la sua relazione con queste parole: « non senza manifestare il desiderio che cotesta sia veramente e definitivamente l'ultima proroga, » la qual cosa spera che sarà.

Presidente. La parola è al Senatore Capriolo.

Senatore Capriolo. Per me credo sempre lamentabile il sistema di prorogare i termini statuiti dalla legge per il compimento di un atto, o per l'esercizio di un diritto.

Queste proroghe certamente furono sempre a scapito del prestigio della legge, e le popolazioni si avvezzano a non darsi gran pensiero dei termini assegnati dalla legge, ben sapendo come questi le più volte sieno prorogati.

A me pare che sia bene, ed ora più che mai, di educare le popolazioni a credere che quando una legge è promulgata, questa debba essere eseguita. Colla legge del 23 aprile 1865 fu statuito il termine di sei mesi a vantaggio di coloro i quali credevano avere qualche ragione su quei beni, sui terreni così detti *ademprivi*, e fu prescritto che dovessero presentare le loro domande, per avere il voluto compenso, al Prefetto od al Sotto-Prefetto del circondario.

Il termine allora si era creduto sufficientissimo, ed io lo credo anche adesso, perchè se esaminiamo che cosa avessero a fare costoro, troveremo ch'era sì poca cosa, da potersi dire con ragione che bastassero pochi giorni.

Le domande per essere accolte, debbono essere appoggiate ad un titolo costituito, o ad un possesso trentennario atto alla prescrizione o ad una sentenza pas-

sata in cosa giudicata, ovvero ad un atto di ricognizione.

Queste non sono prove che si abbiano a creare; basta farne indicazione, e sono belle e fatte, non ci è altro che a raccoglierle e mandarle al Sotto Prefetto. Ora accordare sei mesi per dare queste prove, si è accordare più di quello che sia necessario.

Questo limite poi veniva prescritto per gravissime ragioni, cioè perchè premeva liberare questi beni dai vincoli *ademprivi* e porli in commercio, acciò si potessero coltivare con qualche efficacia.

L'on. Sen. Torelli, quando era Ministro, ha creduto di dover accordare una proroga di 4 mesi, e lo ha creduto per una ragione che egli stima buona, e che io non censuro.

Egli disse: si è dovuto comporre il regolamento e le norme per venire a questa presentazione, od accertamento. Contro ogni aspettativa si sono dovuti spendere quasi quattro mesi per la compilazione del regolamento; quindi è giusto compensare gli aventi diritto del tempo perduto nel compilarlo; e noi accordammo una proroga per 4 mesi. Perchè, dissi, bastare pochi giorni per la presentazione? Perchè io non credo neanche necessaria questa proroga così lunga, parendomi che appunto nell'articolo di legge si stabilisce non solo il termine, ma anche l'eventualità della compilazione del regolamento. Ma tanto fa, questa è cosa compiuta e io non voglio qui erigermi a censore. Quello di cui mi preoccupo particolarmente, è la nuova proroga che si vuole accordare oltre quella che proponeva il Ministero. Il Sig. Ministro dice: io credo che possano bastare quattro mesi; ebbene, non so il perchè, dopo questa dichiarazione che si faceva per singolare affetto verso la Sardegna e pe'suoi interessi economici e finanziari, si voglia estendere la proroga a tutto l'anno 1866.

O io mi inganno grandemente, o si riesce allo scopo affatto opposto. Invece di dar prova di qualche interesse verso la Sardegna; invece di voler favorire i suoi interessi economici ed agricoli, le si fa certamente un danno grandissimo.

Con questa proroga si mantengono sui terreni ancora per tutto l'anno 1866 quei vincoli che impediscono il commercio e l'alienazione dei beni e la coltivazione; perchè chi può coltivare un fondo, se non sa che gli apparterrà, lo trascura.

Tralascio di parlare di ciò che ha detto l'onorevole Relatore, che cioè esistono ancora i tre anni a vantaggio dei Comuni.

Io potrei credere che questa cessione venne eseguita nel giorno in cui fu promulgata la legge, che fu sancita a questo scopo. Ciò ch'importa, si è scemare più che si può il danno. Io non chiederò troppo, perchè desidero nell'interesse della Sardegna di ottenere qualche cosa; chiederò solamente che si limiti la proroga al 1 luglio venturo, aggiungendo altri quattro mesi. Il Ministro precedente diceva che quattro mesi bastavano a partire dal primo di ottobre

che sarebbero finiti in febbraio. Risparmiamo almeno sei mesi di danno e di perdita per la Sardegna, come avverrebbe, quando la proroga fosse protratta a tutto quest'anno.

Propongo perciò, che invece di dire sino a tutto il 1866, si dica sino al 1. luglio 1866.

Presidente. Favorisca mandarmi per iscritto la sua proposta.

Senatore Siotto Pintor, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Io vorrei pregare l'onorevole Senatore Capriolo a volere tener conto di due ovvie considerazioni; la prima è quella esposta nella relazione del Ministro proponente, le dubbiezze cioè connaturali e conseguenti a qualunque determinazione governativa che riguarda gli interessi più vitali di gran numero di cittadini. L'altra considerazione è che, se noi introdurremo un emendamento, la legge dovrà ritornare alla Camera dei deputati, la quale se si terrà ferma (e ciò reputo assai probabile) a quello che ha fatto, ciò recherà, anziché guadagno, perdita notevole di tempo.

Noi tutti sappiamo le gravi discussioni che fra non molto dovranno venire alla Camera dei deputati. Se saranno tra le prime le leggi di finanza, può essere certo l'onorevole Senatore Capriolo che non termineranno così presto quelle discussioni.

Se adunque non avessi altro motivo di respingere l'emendamento, vi sarebbe pur questo del riescire allo scopo contrario a quello ch'ei si propone. Egli è perciò che d'accordo coi miei onorevoli colleghi, io stimo che si debba mantenere la legge quale ci è stata presentata.

Senatore Torelli. Domando la parola.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Senatore Torelli.

Senatore Torelli. Io posso dare qualche schiarimento intorno a questo termine, e come avvenne altresì che si dovette protrarlo più di quanto si credeva.

Il termine di sei mesi era stato già da principio creduto troppo breve da chi conosce la Sardegna e la sua mancanza di strade, e le sue comunicazioni difficili, e quando si incontrano questioni complicate talvolta con minori, con comuni per presentare i chiesti documenti. Ma il Ministero aveva allora un po' fretta perchè voleva consegnare quanto più presto gli fosse possibile i 200 mila ettari alla Società, che aveva assunta l'impresa delle strade ferrate, alla quale importava l'averli quanto prima fosse possibile. Egli è per questo, che fra quelli che dicevano; è troppo poco, e quelli, che dicevano: può bastare, si è prescelto di stare con quelli che opinavano pel più breve e si fissarono i 6 mesi.

Per verità, io credeva allora, che il regolamento non fosse poi una cosa così difficile a farsi; ma quando

si venne a volerlo compilare, si comprese come fosse impossibile il farne un buono se non si chiamavano uomini veramente pratici in tutti quegli affari speciali che sono complicatissimi, di questi diritti di cussorgia, e adempirivi ed altri. Ho dovuto far venire da Sardegna medesima una persona esperta assai, che però non poté venire subito. Essa abbozzò il regolamento che volle pure sottoporre ad altro Magistrato Sardo di alta fama che l'approvò ed encomiò. Questo fece bensì protrarre la compilazione del regolamento, ma ebbi poi la soddisfazione di sentire, che era quanto è possibile di fare di meglio e di chiaro a questo proposito.

Non è però men vero, che realmente passarono i quattro mesi; ed allora divenne impossibile di far decorrere i sei mesi di prima, poichè le domande, i passi si dovevano fare in base al regolamento, che sarebbe stato adottato. Allora il Governo chiese la proroga di 4 mesi, vale a dire voleva ripristinare gli antichi sei mesi a beneficio degli aventi diritto. La Camera dei Deputati ha creduto di poter invece allungare il termine ed andare sino a tutto l'anno.

Per verità, se devo dire il mio modo di sentire, io penso ancora come quando proposi la dilazione, cioè che bastassero veramente i 4 mesi, perchè con essi si ripristinavano gli antichi sei mesi per intero. Ma per la pura verità io non credo che questa legge meriti un nuovo rinvio alla Camera. Poichè la Camera ha creduto bene di fissare il termine fino a dicembre, sarei d'avviso d'accettarlo e votare la proposta legge quale si trova.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Capriolo, che è il seguente:

Il termine di sei mesi ecc. è prorogato al 1. luglio 1866.

Domando se l'emendamento del Senatore Capriolo è appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato)

La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Le parole dette dall'onorevole Senatore Capriolo essendo dirette ad introdurre un emendamento nella legge, mi pongono nel dovere di dare una spiegazione di fatto che interessa in certo modo il mio decoro: perocchè essendo il commissario dell'Ufficio secondo, ed avendone riferito il testo favorevole alla legge, colla sola avvertenza che si dovesse coordinare col termine fissato ai comuni per la vendita dei terreni che verrebbero loro assegnati a titolo di adempirivi, parrebbe che io fossi stato meno fedele ed esatto nel compiere il mio mandato. Ma su di ciò non ho che a riferirmene alla lealtà del Signor Senatore opponente e degli altri membri dell'Ufficio.

In quanto poi al merito della proposta, parmi che la cosa non sia stata abbastanza apprezzata. Quando trattasi di consegna, non si deve intendere una semplice indicazione generica dei terreni o boschi che formano il soggetto, nè una indeterminata e vaga in-

dicazione dei diritti *ademprivili*, ma è d'uopo indicare la estensione, le varie delimitazioni, la varietà e molteplicità dei dritti, ed i diversi interessati, comuni, siano altri corpi od enti giuridici, oppure particolari, ed in quali proporzioni debbano siffatti molteplici dritti essere regolati.

Tuttociò esige indagini e ricerche le quali se sono in ogni luogo difficili, sono molto più ardue in Sardegna, ove non riesce così facile, sia per difetto di comunicazioni, sia per altri ostacoli, il riunire i titoli e gli elementi che si richiedono all'uopo.

Credo quindi, che sotto quest'aspetto considerate le cose, si persuaderà il Senato ed anche l'istesso Signor Senatore Capriolo, che non è eccessiva la dilazione proposta.

Senatore Capriolo. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Martinnengo.

Senatore Martinnengo Gio. Io ho chiesto la parola per ben distinguere i due termini di cui abbiamo udito ragionare. Si è detto che si proroghi questo termine a tutto il 1866; e l'Ufficio Centrale di cui ho l'onore di far parte, aderisce. Ma questa discussione si è portata su d'un terreno molto affine, cioè quello del termine di tre anni, imposto ai comuni perchè debbano vendere le proprietà loro assegnate.

Havvi un'opinione, ed è del nostro relatore, che questo termine decorra dal tempo in cui la cessione ha luogo; l'opinione invece dell'onorevole Senatore Capriolo è, che questa cessione sia seguita il giorno in cui fu promulgata la legge, cioè quando fu assegnata la metà di quei 200 mila ettari che componevano gli *ademprivi*.

Questa questione dovrebbe essere, secondo me, definita a suo tempo; poichè noi ci troveremo facilmente nel pericolo di vederci chiesta una nuova proroga. Ed io, dividendo l'opinione del Senatore Capriolo, credo non sia utile anzi sia dannoso accordare nuove proroghe per le ragioni che egli ha addotte e che è inutile che io vi ripeta.

Onde non trovarci in questo pericolo io insisterei presso il Ministero, acciocchè determini bene se questa consegna è stata fatta, ed allora il termine di tre anni decorre da quest'epoca; ma se non è stata fatta, essa venga eseguita al più presto, affinchè quel beneficio che lo Stato voleva fare alla Sardegna, non sia illusorio, e si consegua quell'utile che doveva venire alla Sardegna sia col rendere possibile alla piccola proprietà in quel paese la coltura di molti terreni ora quasi incolti, e più di tutto, perchè si compia la costruzione delle strade vicinali che specialmente aveva in mira il Parlamento quando accordava quei terreni a quei comuni. Bisogna pur dirlo: fino a tanto che, anche facendo le strade ferrate, noi non faremo le strade vicinali per accedervi, avremo doppiamente gettato il denaro; inquantochè dovremo continuare a mantenere le garanzie assegnate alle compagnie, le quali non avranno certamente concor-

renza. Onde importa che il Ministero accetti il consiglio, e si dica che il termine di tre anni decorre da quell'epoca.

Presidente. La parola è al Senatore Capriolo.

Senatore Capriolo. Se la cosa stesse realmente come ebbe a dirla l'onorevole Senatore Mameli, egli avrebbe perfettamente ragione; perchè non solo non basterebbe un termine di sei mesi, ma ci vorrebbero anni ed anni per riuscire all'accertamento dei rispettivi dritti. Se non che, a mio avviso, l'onorevole Senatore Mameli versava in grave errore.

Il termine fu assegnato non già per fissare i limiti dei terreni *ademprivili*, ma solo per presentare le domande. Tutti coloro che credono avere un diritto; devono presentare la loro domanda nel termine di sei mesi; ecco tutto. Le operazioni poi per il riparto dei limiti, son regolate dall'art. 6, credo, della legge, e per queste sono nominati tre arbitri, i quali vi procedono con tutto quell'agio che sarà reso necessario dalla gravezza delle singole questioni.

Non confondiamo dunque le cose. Qui si tratta solo della presentazione delle domande, le quali non sono accolte se non si appoggiano ad un titolo costitutivo, ad una sentenza passata in giudicato, o ad un atto di ricognizione; e questi titoli ognuno può averli a casa sua, per cui io non so comprendere come per farne la pura presentazione al Sotto-prefetto del proprio Circondario, non bastino sei mesi, ma ci vogliano anni.

Che cosa facciamo noi con questo continuo accordare proroghe?

Infondiamo nell'animo di quelle popolazioni la funesta credenza che gli *ademprivi* non si vogliono far cessare; che si vuole la continuazione dei pascoli abusivi, e di tutti quegli altri abusi che da 17 anni ci adoperiamo ad estirpare.

E con questo si dice di voler favorire la Sardegna, di volerci interessare per essa? Brutto modo di interessamento questo in verità!

È adunque omai tempo che il Parlamento manifesti chiaramente l'intenzione sua sull'esecuzione di questa legge, la quale del resto neppure questa volta sarà eseguita, e, non s'illuda il Senato, noi giungeremo alla fine del 1866, senza avere nulla ottenuto, e la proroga che si accorda ora, la si dovrà pur accordare pel 1867, e così via via, chi sa ancora per quanti anni.

Io ho proposto l'emendamento di ridurre il termine al 1 luglio 1866, anche per dar meglio a comprendere che è tempo di finirla colle proroghe, e che il termine accordato è sufficiente per le occorrenti operazioni. Ond'io mi reudo certo che gli interessati obbediranno alla legge, la quale potrà produrre i suoi benefici effetti.

Quanto poi a ciò che dice l'onorevole signor Relatore, che cioè se rimandiamo questo progetto di legge alla Camera dei Deputati, la Camera forse lo porrà in disparte, ed intanto si anderà avanti e passerà l'anno senza nulla ottenere, io dirò che se da quest'aula noi ci preoccupiamo di quanto si possa fare nell'altra,

veniamo a ridurre il nostro compito a ben poca cosa. Io credo che non dobbiamo preoccuparci che del dover nostro.

Io ho inoltre parlato degli interessi della Sardegna e delle conseguenze non sempre utili che ne vengono dal prorogare i termini assegnati dalle leggi, ed a ciò nessuno ha risposto.

Il Senatore Torelli disse esser meglio accettare la legge come è, ma è questo *meglio*, che veramente io non capisco.

È vero o no, che il lasciar sussistere questi vincoli della proprietà in Sardegna, è un danno?

Se è vero, non trovo come si possa tollerare che duri questo danno senza una necessità dimostrata.

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Senatore **Capriolo**. E la necessità non c'è, perchè per presentare questa domanda al Sotto-Prefetto, basteranno pochi giorni, non ostante la difficoltà delle strade. In ogni caso poi sarà più che sufficiente un mese, ed io invece ne accordo altri quattro, purchè la si finisca una volta, e non si continui in questo stato di cose, per riformare il quale si lavora da 17 anni.

Quindi persisto nel mio emendamento, il quale prego il Senato a favorevolmente accogliere.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore **Siotto Pintor**, *Relatore*. Mi preme di mettere in sodo quello che io diceva fin dal principio della discussione, che cioè il termine di tre anni concesso ai Comuni non è ancora incominciato.

La difficoltà, io dirò francamente, la difficoltà sta in ciò che qualche volta nella dettatura delle leggi adoperiamo espressioni sibilline.

La legge dice che il termine incomincerà dal giorno della *seguita cessione*. Sorge il dubbio: di quale cessione si tratta? Intendiamo per cessione quella che si fa con questa stessa legge 23 aprile 1865, tal che il termine pigli inizio dal giorno in che è stata promulgata, ovvero dovrà il termine incominciare dal giorno nel quale il Governo avrà assegnato di fatto i 200 mila ettari alla Società della strada ferrata?

Se noi badiamo alla parola, parrà vera quella prima supposizione; ma se noi badiamo allo spirito della legge e alle circostanze del fatto, è impossibile ammettere cotale interpretazione, avvegnacchè sia di per sé manifesto che prima che si sceverino i terreni dati o da darsi alla Società delle ferrovie da quelli i quali il Governo cede ai Comuni, questi ultimi non sono in caso di sapere quali terreni possono vendere, e quali vendere non possono.

Egli è adunque, per mio giudizio, un vero incontrastabile che le parole *eseguita cessione* non possono menovamente riferirsi al giorno in cui la legge si promulgava, sibbene a quel giorno in cui la cessione sarà eseguita di fatto. Se invece di usare la frase: *dal giorno della eseguita cessione*, si fosse adoperata quest'altra: *dal giorno della cessione che sarà fatta dal Governo ai Comuni*, ogni difficoltà sarebbe stata tolta.

Così provata la mia asserzione, nel che spero di essere abbastanza riuscito, lascio che l'onorevole senatore Mameli risponda, meglio che io fare non possa, alle altre obiezioni dell'onorevole senatore Capriolo, a cui non so come paia tanto facile il presentare i titoli, lo esibire i documenti, e il fare tutti gli altri incumbenti che mettano fuor di dubbio i privati diritti o anche quel diritto primitivo dal quale essi per avventura derivano.

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore Mameli.

Senatore **Mameli**. Obligato dalla insistenza del signor senatore Capriolo a dare ulteriori spiegazioni, mi limito a replicare brevemente, che non bisogna lasciarsi illudere dalla parola *consegna o domanda* adoperata nella legge. Il concetto che essa inchiude, è molto complesso e richiede tutte le minute e varie indagini, che ho già accennato.

Inoltre ogni domanda deve essere corredata dei titoli, o sentenze per lo più antiche e non facili a trovarsi massime nel disordine in cui si trovano gli archivi comunitativi, ed altri; molto più poi se si deve ricorrere alle prove del possesso trentenario, le quali pure devono risultare dalla combinazione di non pochi amminicoli.

Per tutte queste considerazioni io sarei ben lieto che si potesse venire a capo di tutto ciò nel corso di quest'anno, anzichè dolermi d'una eccessiva remora od indugio.

Del resto prego il sig. Senatore Capriolo di volersi persuadere, che i Sardi non sono così poco curanti ed intelligenti dei loro veri interessi. Essi desiderano vedere una volta cessate le servitù dei loro terreni, perchè sanno bene apprezzare i vantaggi della libera proprietà, che tanto ha ritardato il progresso materiale e morale dell'isola, come ho avuto a persuadermene allorchè nella giovine mia età mi occupai della immensa mole di molte *consegne feudali*. Ma i Sardi comprendono ancora, che la vera utilità consiste non nell'abborracciare comunque le cose, ma nel ben fare, cioè con tutta la possibile giustizia e regolarità, e senza manomettere i diritti di chicchessia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Nell'assenza del Ministro dell'Agricoltura e Commercio, che per ragione di malattia non potè assistere alla seduta, io prego il Senato a permettermi di fare qualche breve osservazione intorno alla questione che è sorta.

Una volta che, come pare, tutti convengono nel concetto di prorogare il termine accordato dall'art. 4 della legge 23 aprile 1865, sembrami che sia soltanto questione di prudenza il vedere se nelle condizioni presenti, questa proroga debba esser concessa sino al prossimo luglio, come propone il Senatore Capriolo, ovvero sia più conveniente estenderla a tutto l'anno 1866,

come venne votato dalla Camera dei Deputati e proposto dall'Ufficio Centrale.

Il Governo, nel proporre il primo progetto di legge all'altro ramo del Parlamento, aveva creduto che quattro mesi fossero bastevoli per esercitare quei diritti che dalla legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna erano stati sanciti a favore degli ademprivisti o dei cussorgianti. Ma la Camera, in seguito a lunga discussione, ha creduto per lo contrario che quattro mesi non bastassero, e che per evitare nuove proroghe e per convincere le popolazioni che, come diceva l'onorevole Senatore Capriolo, una legge fatta vuol essere rigorosamente eseguita, si dovesse per una ultima volta prorogare questo termine fino a tutto l'anno 1866.

Ora, o signori, ridotta a questi termini la questione, credo che una modificazione al progetto di legge che vi è proposto, renderebbe necessario di rimandarlo alla Camera dei deputati, dove darebbe forse luogo a nuove discussioni e ad un nuovo voto, il quale potrebbe per avventura richiedere una ulteriore deliberazione del Senato.

Convegno coll'onorevole Capriolo che una volta deliberata l'abolizione degli ademprivi, è d'uopo che la legge sia prontamente recata in atto. Ma nelle attuali condizioni, pare a me, che il sistema migliore a raggiungere tale scopo, sia quello di votare la legge come si trova.

Diceva l'onorevole Capriolo: Noi non dobbiamo soffermarci a considerare ciò che è avvenuto nell'altra Camera e le difficoltà alle quali può andare incontro il nostro voto. E per verità, se il Senato crede che il termine di quattro o sei mesi possa essere sufficiente, e che questa legge possa esser votata dall'altro

ramo del Parlamento immediatamente, non avrei alcuna difficoltà che l'emendamento venisse accolto.

Ma io temo che ciò non possa avvenire, e quindi sembrami sia prudente il votare la legge come fu accolta dall'altro ramo del Parlamento, e proposta dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Rileggo l'emendamento proposto dal signor Senatore Capriolo per metterlo ai voti. L'emendamento consiste nel sostituire alle parole: *a tutto l'anno 1866*, le parole *al primo luglio 1866*.

Chi crede ammettere l'emendamento del Senatore Capriolo, si alzi.

(Non è approvato)

Se non vi è più nessuno che domandi la parola, essendo la legge di un solo articolo, si passa allo squittinio segreto su di essa e sul trattato collo Zollverein, con un solo appello nominale.

(Il Senatore *Segretario Chiesi* fa l'appello nominale)

Risultato della votazione pel trattato collo Zollverein e l'Italia.

Votanti 74.
Favorevoli 73.
Contrarii 1.

Il Senato adotta.

Per la proroga del termine dell'art. 4 della legge sugli ademprivi.

Votanti 74.
Favorevoli 72.
Contrarii 2.

Il Senato adotta.

Avverto i signori Senatori che per la prossima seduta saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

TORNATA DEL 20 MARZO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario — *Lettura del verbale di deposizione negli archivi del Senato dell'atto di morte di S. A. R. il Principe Oddone — Risultato dello spoglio della votazione per la nomina dei due Membri alla Commissione di contabilità interna e per quella di un Commissario della Biblioteca — Proposte dei Senatori E. Castelli e T. Manzoni per la scelta dei Membri delle due Commissioni per l'esame del Codice penale militare marittimo e della legge sull'istruzione primaria — Formazione delle schede per i due Membri mancanti alla Commissione della contabilità interna e per il Commissario della Biblioteca — Discussione del progetto per l'istituzione del Credito fondiario nelle provincie continentali del Regno — Dichiarazione del Ministro di finanze — Istanza del Senatore Siotto Pintor — Risposta del Ministro di Finanze — Schiarimenti del Senatore Torelli — Domanda del Senatore Torrearsa — Considerazioni e dubbi del Senatore G. Martinengo — Discorso del Senatore Coppola contro il progetto — Presentazione di due progetti di legge — Parole del Senatore Martinengo sull'ordine della discussione — Spiegazioni del Ministro di finanze e dei Senatori Salmour, relatore, e di San Martino — Osservazioni ed appunti del Senatore Torelli alla relazione dell'Ufficio Centrale — Riflessi del Senatore Correale sul Banco di Napoli — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro delle finanze, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, della Marina, dell'Istruzione Pubblica e dell'Interno.

Il Senatore segretario **Ginori Lisci** legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Ora si darà lettura del verbale dell'atto di morte del compianto nostro principe Oddone. Questo atto venne fatto in Genova, rappresentante il Senato il Presidente della Corte d'Appello di Genova, e rappresentante il Ministro degli esteri, come notaio della Corona, il Commendatore Cerutti; quindi l'originale fu trasmesso al Senato, e deposto neg' i archivi dove si tengono gli altri atti dello stato civile per la Regia Famiglia.

Il Senatore segretario **Ginori Lisci** legge il processo verbale di deposizione nella Cassa dell'Archivio del Senato dell'atto di morte di S. A. R. il Principe Oddone.

Il Senatore segretario **Manzoni** legge il seguente sunto di petizioni:

3822. Il collegio di disciplina degli avvocati patrocinanti presso la Corte d'Appello di Aquila, domanda la riforma di alcune disposizioni relative alle leggi attuali di procedura civile.

3823. I canonici della chiesa cattedrale di Sarzana, in numero di dodici, fanno istanza che quella diocesi

venga eccettuata dalla soppressione portata dalla legge attualmente sottoposta all'esame del Parlamento.

3824. Parecchi abitanti del Comune di Cassano (Principato ulteriore) in numero di 67, domandano che venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose.

3825. Irene Frascino-Bellizzi di Lungro (Cosenza) domanda che, in contemplazione dei danni e delle persecuzioni politiche sofferte dal defunto suo marito, venga ad essa accordata una indennità od una pensione.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma).

3826. La Giunta municipale di Mazara del Vallo (Trapani) domanda che nella legge per la soppressione delle corporazioni religiose venga eccettuato e mantenuto il Vescovado di quella Città.

3827. Domenico Brusone, ex-caucelliere di Corte criminale, domanda che si provveda per legge a che gli sia tenuto conto della interruzione di servizio per causa politica.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma).

Legge quindi la seguente nota di omaggi stati fatti al Senato:

Dal prof. cav. Baggolini d'un suo progetto sull'abolizione del duello.

Dal Ministro della marina d'alcune copie della relazione fatta sul movimento della navigazione nei porti del Regno.

Dal dottore Alessandro Robecchi di parecchi esemplari d'un suo opuscolo per titolo: *Mille dugento versi — Biografia di S. M. Vittorio Emanuele II primo Re di Italia.*

Dal prof. G. Cassani delle sue osservazioni intorno all'economia pubblica.

Dal prof. Marc' Antonio Trevisanello d'una sua lettera a Pio IX.

Dal prof. maggiore Porro d'un suo opuscolo intitolato: *Della possibile creazione del Gran Libro fondiario, ecc.*

Dalla R. Accademia dei Georgofili di Firenze di una quantità di esemplari dell'elogio del defunto Senatore marchese Ridolfi letto all'Accademia stessa dal suo Presidente comm. Lambruschini.

Dal Presidente del R. Liceo ginnasiale di Matera di uno scritto in memoria del defunto Principe Oddone.

Dal Prefetto di Novara di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale in quanto concernono alla tariffa dei prezzi dell'acqua del Canale Cavour.

Dal Sindaco della città di Sarzana di parecchie copie d'un opuscolo per titolo: *Degli interessi della città di Sarzana nella questione delle circoscrizioni territoriali.*

Dal cav. Pietro Valle di due copie d'un suo lavoro per titolo: *Sulla difesa d'Italia.*

Dal Prefetto di Cremona degli atti di quel Consiglio provinciale della Sessione ordinaria 1865.

Dal Senatore cav. Tito Cacace del suo discorso pronunciato alla distribuzione dei premi agli alunni delle scuole popolari di Napoli nel giorno natalizio di S. M. e del Principe Umberto.

Dal sig. Antonino Fassari Sotto-prefetto di Castroreale di dieci copie d'una sua cronaca giuridica per affari demaniali.

Dà infine lettura di alcune domande di congedo dei Senatori Bonelli, Camozzi-Vertova, Cataldi, Di Giovanni, Gozzadini, Del Giudice, Sforza, Spada, Viggiani e Demonte, le quali sono dal Senato accordate.

Presidente. Debbo ora notificare al Senato il risultato dello scrutinio per sostituire due membri alla Commissione di contabilità interna.

Esso fu il seguente:

Il numero delle schede era di 66, quindi la maggioranza è di 34.

Il Senatore **Gamba** ottenne voti 31.

Il Senatore **Cambray-Digny**, 30.

Il Senatore **Cadorna**, 8.

Il Senatore **Astengo**, 7.

Il Senatore **Montezemolo**, 6.

Il Senatore **Capriolo** 5.

Nessuno di questi Senatori avendo ottenuto la maggioranza assoluta, si rinoverà la votazione: prego quindi i signori Senatori a volere formare una nuova scheda con due nomi.

In quanto alla Commissione della Biblioteca non mancava che un solo membro per completarla.

Il risultamento dello scrutinio fu il seguente:

Votanti 62.

Maggioranza 33.

Il Senatore Melegari ebbe voti 25.

Il Senatore Alfieri id. 15.

Il Senatore Amari id. 15.

Qui pure nessuno ottenne la maggioranza assoluta. Siccome però sono già state fatte due votazioni, si dovrà fare il ballottaggio fra i due che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Il Senatore Melegari ebbe voti 25; 15 i Senatori Alfieri ed Amari. A parità di voti, la preferenza è per l'anziano d'età; e questi essendo il Senatore Alfieri, il ballottaggio quindi seguirà fra il Senatore Melegari, ed il Senatore Alfieri.

Invito dunque i signori Senatori a preparare la loro scheda per venirla a deporre nell'urna.

Frattanto avverto i signori Senatori che fra pochi giorni sarà compiuta la stampa dei due progetti di legge, l'uno riguardante il Codice penale militare marittimo, e l'altro l'istruzione primaria.

In materia di simile importanza il Senato suole nominare una Commissione di 7 membri.

Io quindi invito il Senato a dichiarare se crede che per la nomina a' tres di questa Commissione si debba procedere alla formazione delle schede.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** Quando è occorso di nominare Commissioni per esaminare progetti di codici, il Senato ha seguito sempre il sistema d'incaricare il Presidente a comporre.

Io crederei quindi che anche in questa circostanza si possa adottare lo stesso sistema; epperò propongo, che il Senato, deliberando che si faccia luogo alla scelta di apposita Commissione per l'esame di questo progetto di Codice per la marina militare, commetta la scelta dei membri al suo Presidente.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Castelli; chi l'approva, sorga.

(Approvata)

Ora dovrebbesi deliberare sulla nomina della Commissione per il progetto di legge sull'istruzione primaria.

Senatore **T. Manzoni.** Proporrèi al Senato di lasciare alla scelta del Presidente questa nomina.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Manzoni: chi l'approva, sorga.

(Approvata)

Dunque il Presidente si occuperà di fare la scelta di queste due Commissioni che saranno entrambe composte, come si disse, di sette individui e nella prima seduta se ne presenteranno al Senato i nomi.

Senatore **Manzoni, segretario,** fa l'appello nominale.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL CREDITO FONDIARIO NELLE PROVINCE CONTINENTALI DEL REGNO.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'istituzione del Credito fondiario nelle Province continentali del Regno.

Darò lettura prima del progetto di legge del Ministero, quindi di quello proposto dall'Ufficio centrale. *(Vedi gli Atti interni)*

Prego il signor Ministro a dichiarare se accetta che la discussione si faccia sulla forma proposta dall'Ufficio Centrale.

Ministro delle finanze. Il mio collega Ministro d'agricoltura e commercio è trattenuto alla Camera dei Deputati per la discussione di una legge che lo concerne più da vicino. Io sono dal medesimo incaricato di dichiarare che il Governo acconsente che la discussione si faccia sulla forma novella data al progetto di legge dall'Ufficio Centrale, salvo poi al Governo di dichiarare quali siano le modificazioni cui crede di acconsentire, e di esporre volta per volta le sue considerazioni a proposito di quelle modificazioni che non istima accettabili senza osservazioni.

Presidente. È dunque aperta la discussione generale su questo progetto di legge quale venne modificato dall'Ufficio Centrale.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola per un'osservazione preliminare.

Presidente. L'avrà a suo turno.

La parola è al Senatore Martinengo G.

Senatore Siotto-Pintor. Ma io l'ho domandata...

Presidente. Parla pro, o contro?

Senatore Siotto-Pintor. Non parlo nè pro, nè contro; è un'osservazione preliminare alla discussione.

Presidente. Allora ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Era soltanto per osservare che questa legge la quale dota il continente italiano della utilissima istituzione del Credito fondiario, e forse ancora fra non molto (ed io affretto questo giorno coi miei voti) anchè del Credito agricolo, tace assolutamente delle maggiori isole del Mediterraneo.

Io vorrei pregare l'onorevole signor Ministro a dirmi quale ragione o giuridica, o finanziaria, o economica si opponga a che questa tanto benefica Istituzione sia estesa anche alle due isole maggiori.

Presidente. Questo sarebbe un quesito che andrebbe a toccare il merito; ma se il signor Ministro delle finanze crede di rispondergli, io gli accordo la parola.

Ministro delle finanze. La presente legge non fa che approvare la Convenzione tra il Governo e gli Istituti di Credito, i quali hanno offerto di ordinare questa Istituzione. Con ciò non intende il Governo che se, o privati o altri Istituti sieno in condizione di fare consimili proposte per le altre parti di territorio a cui quest'Istituzione non è estesa, non si possa accogliere la loro offerta, ove la creda utile.

Senatore Siotto-Pintor. In verità avrei desiderato che il Ministro avesse cercato tutti i modi di estendere questo beneficio anche alle isole. Ora, l'onorevole Ministro ci dice che prenderà a cuore la questione, che cercherà di studiarla....

Voci. No, no.

Senatore Siotto-Pintor. Io starò a vedere se l'onorevole Ministro delle finanze studierà per estendere a quelle isole le nuove imposte. Private del beneficio delle strade, sformite di ogni istituzione di credito, smunte ancor esse dalle soverchie imposte, vedremo se potranno pagare.

Senatore Torelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Torelli. Io sono in grado, e direi anche in debito di dare all'onorevole Senatore Siotto-Pintor un qualche schiarimento su questo proposito, essendosi questo progetto di legge iniziato dal Ministero fin da quando io aveva l'onore di farne parte.

Dirò dunque che evidentemente se si fossero, lorchè si iniziarono le pratiche per la preparazione di questo progetto di legge, dimenticate la Sicilia e la Sardegna, starebbero gli appunti testè mossi dall'onorevole preopinante; ma la cosa è ben diversa.

Il primo passo per attuare il Credito fondiario od agricolo si fu l'invio di una circolare a tutti gli Istituti di credito, che si pensava potessero annuire a sobbarcarsi a siffatta intrapresa; e nello stesso modo in cui si scrisse alla Cassa di Risparmio di Milano, al Banco di Napoli, a quello di Palermo, si scrisse pure alle Casse di Risparmio di Cagliari e di Sassari, non avendo il Governo fatto altro che valersi degli Istituti di credito esistenti: egli non propose la creazione di un Istituto sorretto dal Governo in via principale. I risultati di questo primo passo sono consegnati nella convenzione, dalla quale risulta che per le provincie continentali non furono che tre potenti Istituti, che poi salirono a cinque, che fecero atto di adesione.

Il Banco di Sicilia rispose che in massima non dissentiva, ma la sua speciale organizzazione in parte dipendente dal Governo, chiedeva altri e diversi passi preparatorii che però si era disposti a fare; ma per la Sardegna non si era, almeno per tutto il tempo che io fui al Ministero, presentato veruno dei suoi stabilimenti di credito.

Vede dunque l'onorevole Siotto Pintor che si è mantenuto un'eguale stregua per tutti, e non si è fatto un passo con uno che non si sia fatto con l'altro; talchè non è certo colpa del Governo se la Sardegna non avrà il suo Credito fondiario sì presto che le altre parti, benchè sia mia ferma credenza che facendo buona prova nel Continente, non andrà molto che l'avrà anche la Sardegna.

Senatore Torrearsa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Torrearsa. L'onorevole Senatore Torelli ha detto che il Governo dicesse un'interpellanza al Banco di Palermo per sapere se voleva adottare mi-

sure che facilitassero l'estensione del Credito fondiario alla Sicilia. Ora, essendo il Banco di Palermo una Istituzione puramente governativa, io mi permetto di rivolgere una domanda al signor Ministro delle finanze per sapere se queste pratiche hanno avuto seguito, e se siavi speranza di vedere realizzata in quell'isola un'Istituzione di tanta utilità, massime nel momento in cui si avvera la censuazione dei beni ecclesiastici e demaniali, e in cui i piccoli proprietari hanno tanto bisogno che vengano in loro soccorso i capitali di cui non sempre possono pel momento disporre.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola su questa questione incidentale, la parola è al signor Senatore Giovanni Martinengo sul merito del progetto di legge.

Senatore **Martinengo G.** Signori Senatori; forse troppo frequentemente io ho osato chiedere la parola da questi banchi; ma io credo d'averlo sempre fatto in occasioni nelle quali si doveva discutere qualche questione finanziaria, e quindi la mia opposizione venne confortata, dolorosamente bensì, dallo stato deplorabile presente in cui si trovano le finanze italiane!

Se molte volte io ebbi a chiedervi un breve momento di benevola attenzione, in questa occasione mi è forza chiederlo non meno benevolo ma forse un poco più lungo.

La questione che oggi si agita è per me di un'alta importanza; essa è, a mio modo di vedere, di un'indagine molto grave.

Già nel 1860 quando ebbi l'onore di esporvi le circostanze critiche in cui trovavasi l'agricoltura o la proprietà fondiaria in Lombardia, io feci appello al Governo ed insistetti invitandolo alla costituzione di un Credito fondiario e agricolo; e ripetei più volte questa mia istanza onde fosse costituito un Credito fondiario tale che tanto per la sua forma, quanto per i suoi mezzi, potesse efficacemente soccorrere l'agricoltura e la proprietà fondiaria tanto bisognosa di valido soccorso per la sostenuta spogliazione dei Governi passati e per l'inclemenza degli elementi.

Le mie parole, le mie istanze, rimasero finora senza frutto.

La Società Frémy fece la prima proposta, che andò deserta; nè io qui indagherò le cause per cui non furono accolte le sue offerte; potete dunque credere, signori, che io avrei accolto con vivo entusiasmo il presente schema di legge che veniva finalmente ad attuare un mio voto, che io credo vitale per il nostro paese; ma io son d'avviso che non vi sorprenderà se questo mio ardente desiderio, se questo mio contento è alquanto mitigato, e dirò francamente, se invece è travolto in dispiacere, vedendo che nell'attuale Istituzione non posso trovare quegli elementi che assolutamente son necessari alla costituzione di una vera Istituzione di *credito fondiario e agricolo*.

Della necessità di questa Istituzione io non vi terrò discorso, giacchè farei torto alla troppo nota vostra

profonda conoscenza dell'argomento, e quindi sorvolo ad ogni considerazione in proposito: bensì io dovrò farmi a provare che infatti nell'attuale progetto di *Credito fondiario* non esistono quegli elementi nè di sostanza, nè di efficacia, di aiuto alla possidenza, che attende il paese per aiutare una delle più vitali sue risorse.

La relazione che voi testè avete letta dell'Ufficio Centrale, organo degli Uffici del Senato, vi avrà dimostrato con quanta industria e fatica, quali vitali variazioni e modificazioni abbia dovuto portare a questo progetto di legge perchè venisse, dirci, a potervelo offrire accettabile e come un meno male. Essa difatti lo dice: *non preferibile agli molti altri sistemi già messi in pratica nell'argomento in altri paesi e lo giudica nè pratico, nè efficace*.

Questa sola parola, solo un tale reciso giudizio, a me pare, avrebbe dovuto convincere l'Ufficio Centrale che le nostre speranze dovevano essere ritardate nell'esecuzione; dovea averlo fatto certo essere miglior consiglio lo attendere migliori circostanze per dare al paese una vera Istituzione di Credito fondiario.

Infatti, come possiamo noi credere, che i molti Istituti di cui si tratta possano fornire un sufficiente aiuto ai bisogni del nostro paese?

In Italia abbiamo più che 690 milioni di interessi di debiti ipotecari; e questi debiti iscritti rappresentano l'ingente somma di più che tre miliardi e 400 mila lire di debito iscritto. La somma che gl'Istituti offrono a garanzia delle loro operazioni di Credito fondiario sarebbe poco più di 15 milioni. Ma come volete con questa somma portare un sollievo non solo al debito esistente, ma al crescente bisogno dei proprietari italiani, i quali dovranno ricorrere al Credito fondiario piuttosto che vedere le loro proprietà vendute ad una metà dell'attuale loro valore, e molto e molto meno ancora del vero costo che esse ebbero in origine?

D'altra parte io credo che con quest'autorizzazione agli Istituti di cui è parola, e che tanto bene funzionano nelle diverse parti d'Italia, noi portiamo grave nocumento, perocchè, o questi Istituti funzioneranno colla sola semplice somma che hanno offerto, ed io allora credo assolutamente inutile il loro intervento; o vorranno funzionare con somme maggiori, e noi gl'ingolferemo in imbarazzi, i quali si faranno più gravi e più potenti in un caso di crisi monetaria, non infrequente nel vortice delle operazioni d'ogni genere sì nel paese che fuori.

Si lamenta forse che questi Istituti della Cassa di Risparmio in Milano, di quella in Bologna, del Banco di Napoli e degli altri ancora, non abbiano finora contribuito così bene alla prosperità del paese? Se io devo solamente accennare alla Cassa di Risparmio di Milano, io non avrei lodi sufficienti alla sua amministrazione tanto passata che alla presente: essa in fatto ha un cospicuo capitale, essa soccorso sempre la proprietà fondiaria e rustica a condizioni asso-

lutamente accettabilissime e miti, ed usò mai sempre con nobile moderazione del mandato.

Sarà forse giovevole estendere le sue attribuzioni, ingolfarla nelle molteplici operazioni del Credito fondiario? In fin de' conti il Credito fondiario così costituito sarà un'istituzione regionale senza legame, e priva di un insieme uniforme ed unisono.

Le cartelle di credito che verranno emesse non potranno mai avere il credito necessario in tutta Italia, e molto meno poi all'estero, ove questi Istituti che hanno bensì molta fama nell'interno non ne godono altrettanto all'estero, nè hanno mai emesso carta circolante.

Noi troviamo nella relazione di cui testè vi feci cenno le seguenti precise parole, *che questa Istituzione non avrà nessuna pratica utilità* inverso l'agricoltura nè potrà giovare alla prosperità e al miglioramento della proprietà rustica. Or dunque a che cosa gioverà? Non contribuirà se non ad incagliare le operazioni attuali di questi Istituti i quali erano, come dissi, giovevoli in eminente grado all'agricoltura cui soccorsero finora colle loro forze.

Io per queste ragioni non accetterei la legge presente.

Ma qui sorge una questione, a mio avviso, più grave.

Noi abbiamo sott'occhio una convenzione contenente molti articoli e sulla quale mi riservo fare i miei appunti qualora venga in discussione. Molte delle condizioni contenute in questa convenzione non furono accettate dai contraenti; or bene, come mai il Senato nella sua qualità di legislatore deve egli sancire una legge, la quale poi è in arbitrio dei contraenti accettarla, o rifiutarla? Io credo questo un motivo di *questione pregiudiziale*. Io penso che prima di tutto dovrebbero metter bene in sodo gli accordi cogli Istituti che vogliono assumere questa Istituzione del Credito fondiario, se la non si vuol credere sufficiente nella sua misura e nella sua applicazione utile al paese: ma quando noi facciamo una legge che dopo non possa essere accettata, io credo questo veramente un motivo per poterne domandare la sospensione fino a che non sarà veramente rimossa questa difficoltà.

Io quindi mi rivolgo al Ministero ed all'Ufficio Centrale pregandoli di sciogliere questi miei dubbii; se in fatto col rifiuto a parecchie delle condizioni che sono stabilite nel progetto di legge che ci è proposto, noi avremo una legge la quale poi non avrà nessuna efficacia.

Presidente. La parola è al Signor Senatore Coppola.

Senatore Coppola. Signori onorandissimi. Coloro che in Napoli governano il Banco, sono personaggi egregi per dottrina e patriottismo: accolsero con gioia il progetto del *Credito fondiario*, e quasi videro spuntare il bel giorno, in cui mercè i capitali di cotesto Istituto, l'agricoltura e pastorizia sarebbonsi in quelle provincie rialzate a grande floridezza: i molti proprietari che per mutui pagano gravosi interessi, potranno soddisfarli con la tenue misura del cinque per cento annuo

o poco più, onde lealmente credettero che con otto milioni di lire cotesti grandi risultamenti ed il grandissimo dell'aumento della pubblica ricchezza per fermo si otterranno.

Bella, magnifica è l'idea; ma si potrà verificare? potremo sperare che, se non interamente, in parte almeno il gran beneficio si abbia a conseguire? Ecco le interrogazioni che rivolsi a me medesimo, le quali han generato gravi dubbii, che in due distinte considerazioni senza lenocinio di frasi esporrò.

Nel primo disaminerò se il vagheggiato beneficio si possa ottenere da coloro che desiderano capitali con minore interesse del corrente, ossia l'Istituto praticamente produrrebbe maggiori aggravii degli attuali; lo che sarebbe congiunto al gravissimo danno di avviare il Banco a prossima ed inevitabile rovina.

In secondo aspetto farò manifesto qual sia il Banco di Napoli; come non si possa mettere insieme quella massa di valori, nè raggranellarne parte per estinguere le obbligazioni o cartelle da emettersi senza scemare notabilmente l'attuale patrimonio e sconvolgere i benefici che quel meccanismo produce da tre secoli.

Come gran novero di famiglie che vivono con le provvigioni del Banco sarebbero esposte al pericolo di essere gittate nella più profonda miseria: quali sarebbero i lutti della grande città, e le tremende conseguenze che politicamente possono risultarne!

1. Ne' termini del progetto, verificato che sia il valore del predio rustico o urbano, da sottoporsi ad ipoteca, l'Istituto ferma il mutuo, ma con consegna danaro contante, si bene titoli di valore *nominale*.

Come la trasformazione del *fooglio filogranato* in bei scudi si potrà ottenere?

Sui mercati nazionali e sugli esteri, si risponde.

In entrambi lo sconto non sarebbe superiore al prezzo delle rendite consolidate sullo Stato Italiano, e sia pure che salgano come io spero prossimamente al 70.

Così il mutuuario non pagherebbe il cinque per cento sul *capitale nominale*, più i sessanta centesimi com'è scritto nel progetto, si bene l'otto per cento almeno senza computarvi seuserie.

Mal si adotta cotesta misura, si replica, per i titoli fondiarii, i quali essendo afficienti a' predii, offrono agli scontatori capitalisti maggiore sicurezza d'impiego e la somma che sarebbe offerta sarebbe, se non eguale alla *nominale*, di poco inferiore: se ne' mercati nazionali si incontrerebbero difficoltà, negli altri di tutta Europa lo scambio sarà sicuro, facile ed a più eque condizioni.

Infatti la relazione dei tre signori Ministri propo-
nenti contiene questa bella frase. « La gran massa
« dei prestiti fondiarii ha per sola base la cartella ri-
« cercata alla pari, e circolante sul mercato commer-
« ciale Europeo, pag. 17. »

A fronte della quale io scrissi « felice desiderio non
realizzabile ». Il titolo fondiario difficilmente potreb-

be sostenersi al medesimo prezzo della rendita consolidata: e ne' mercati esteri non incontrerà compratori.

Il Credito fondiario ha in fondo la garentia ipotecaria, più l'altra limitata dall'Istituto: quello contro lo Stato riposa sull'onore Italiano, che non s'è giammai smentito o come che sia macchiato di bancarotta.

Più: è affidato alla perpetua stabilità politica del nuovo Reame, la quale come sia in cima dei più fermi propositi di ogni onesto cittadino, non è da dire: tutti comprendono al pari di noi, che il ritorno al passato sarebbe per la misera patria nostra tal'una voraggine ardente, da consumare in poco tempo uomini da bene e cose buone, ripiombandola negli orrori della barbarie.

Dal qualè incrollabile proposito è sorto spontaneo un gran fatto, che ben pochi riscontri ha nella storia: in pochi giorni ha fatto tal progresso, che alcuni prudenti non sperarono: dir voglio il *Consortio Nazionale*, inteso a riparare in parte gli errori consumati in cinque anni e porre in seria avvertenza Ministri, Deputati e Senatori sul come la pubblica pecunia si abbia da spendere. Così la fiducia nel debito consolidato italiano è più che europea, mondiale.

La guarentigia ipotecaria all'opposto può accettarsi da soli capitalisti nazionali.

Come credere che Francesi, Olandesi, Inglesi, acquistino que' titoli per convertirli al postutto in predii in Italia, ovvero riavere i loro capitali sbocconcellati nelle estrazioni semestrali?

Tutti sanno, i Magistrati ed Avvocati meglio per esperienza, che di cento mutui, settantacinque almeno si convertono in giudizi di espropriazione immobiliare. Evolte che gli esteri s'impiglino nelle lungaggini delle procedure spesosissime e cimentino i loro capitali ne' risultamenti, alcune volte incerti delle espropriazioni?

Per acquistare predii, che essi domiciliati all'estero non potrebbero personalmente amministrare?

Il capitalista estero compra le rendite dello Stato, che a volontà rivende sul mercato, ove si trova, ed in pochi momenti il foglio si trasforma in numerario; non acquisterà di certo titoli di lunga, spessissima realizzazione.

È dunque vana speranza che i titoli fondiarii possano smerciarsi ne' mercati esteri ed a corso superiore a quello, per cui si vendono le rendite iscritte.

Ma sia pur concessa l'ardita ipotesi, quali diritti di commissioni sarebbero da tollerarsi: quanto tempo dovrebbe trascorrere finchè il mutuatario non stringa nelle mani le monete, per le quali avrebbe vincolata la sua proprietà? L'aggio quindi crescerebbe ben oltre la quantità che discretamente ho accennata. — Per rassicurare i dubbiosi si adduce l'esempio del debito contratto dal Municipio Napolitano nel 1862 di due milioni e mezzo di ducati, salvo errore, il cui corso di alquanti punti è superiore alla rendita dello Stato.

Su che è da sapersi che que' titoli rimborsabili semestralmente furono d'un tratto acquistati da pochi ricchi capitalisti, coll'intendimento di non depreziarli

in frequenti offerte sul mercato, onde i *listini* di Borsa inutilmente segnano il prezzo, avvegnacchè se sono compratori, verun possessore li vende.

In quanto ai capitalisti nazionali, dico da prima, potrà sperarsi che un cittadino della Lombardia, del Piemonte o Toscano compri i titoli relativi a mutuo con ipoteca sui predii delle Calabrie o delle Puglie?

D'ogni lato sento la risposta negativa, ed è giusta, indeclinabilmente vera, avvegnacchè noi amiamo la nostra proprietà e la facciamo fruttificare sol quando la vediamo più frequentemente.

La proprietà lontana è cagione di continui disgusti, noie, dispendii e produce poca rendita.

Dirò poche parole relative a' capitalisti delle provincie Napolitane, le cui condizioni per lunga pratica di foro conosco un tantino: la esperienza non mi fa correre verso Giunone per stringere la nube.

Per tre secoli e trent'anni che quelle provincie furono Vice Reame Spagnuolo e pel successivo sgoverno il già Reame Napolitano si rassomigliava a quell'uomo mostruoso che abbia grande la testa, piccolo ed esile il corpo, onde le grandi ricchezze sono accumulate in Napoli. — I mutui si offrirono e tuttavia si offrono pe' predii soltanto delle provincie di Napoli, Terra di Lavoro e Salerno: relativamente alle due ultime col correttivo, che della Campania si accettano que' soli che sono al di qua del Volturno; del Salernitano que' ben preziosi sino alla città capoluogo della provincia.

Quando la rendita dello Stato era alla pari ed anche oltre il cento, i mutui si contraevano al cinque e mezzo, al sei al più; ora pel depreziamento della rendita pubblica al sette e mezzo e forse anche all'otto.

Ma nell'atto medesimo che il mutuatario sottoscrive il contratto ha fra le mani la *fede di credito* del capitale intero, che lo stesso giorno può liberamente cambiare in sacchi di scudi.

In quanto alle provincie lontane da Napoli, gli Abruzzi, le Puglie, le Calabrie, difficilmente ivi si hanno capitali da impiegare: e se pur sono, siccome il corso ordinario dell'interesse è del 10 per 100, quando si vedrebbe taluno che abbia sottoposta a giuridico pegno la sua proprietà, e per avere monete suonanti offre in furia i titoli fondiarii, oh sieno pur certe le loro Signorie che lo sborso si farebbe sol quando si possa ritrarne il quindici e forse più per cento. Ed allora qual sarebbe il beneficio del nuovo Istituto?

Sarebbe cagione certissima di rovina pe' proprietari, senza ottenersi il desiderato incremento della pubblica ricchezza.

Rendo sincera testimonianza di lode ai nostri preclarissimi colleghi dell'Ufficio Centrale, che dopo di avere biasimato il progetto di legge han cercato di correggerlo e moderarne gli effetti.

Senatore **Salmour**. Domando la parola.

Senatore **Coppola**. Infine, se disgraziatamente l'Istituto si potrà impiantare, le conseguenze immediate che colpiranno il Banco saranno due e di gravissimo danno.

La prima accrescerebbe quel bilancio passivo nel mettersi su novella amministrazione; e siano pur certi che gli stipendi da assegnarsi agli Uffiziali di alta e bassa categoria sarebbero larghi.

Di che ne è pruova quanto finora si è ivi fatto, di cui sento il dovere dirne un nonnulla.

Al Direttore si è assegnato non altro stipendio che quello che godeva l'antico Reggente, e sta bene.

Nell'antica Amministrazione erano tre distinti personaggi sottoposti al Reggente denominati *Presidenti*, con mensili Ducati quaranta, ossia L. 470: più quattro o cinque Governatori che riscotevano mensili ducati 25: un Segretario generale e gli scritturali necessari, oltre il Ragioniere. Ora sono due Ispettori Generali con annue lire sette mille ciascuno; quattro sotto Direttori con otto mille lire ciascuno: non so quanti sieno gli Ispettori con sei mille lire ognuno, e poi buon numero di Sotto-ispettori con cinque mila lire ognuno, Segretario generale, Sostituto al Segretario generale, più altro Segretario pel Contenzioso ed altri nuovi impiegati. Sicchè, o Signori, la spesa di amministrazione l'è più che decuplicata; essendosi verificato ivi lo stesso spreco del denaro, che pel Governo dello Stato noi e tutti gli onesti ed intelligenti cittadini tutt'oggi deploriamo!

S'è con ciò migliorato il congegno di quella vasta amministrazione? Non lo credo. In poco tempo i giornali di quella Città han messo il pubblico a parte di due furti, consumati dagli agenti di ultimo grado e facchini, de' quali l'ultimo vuol esser rilevante, e previo processo alcuni mandati di cattura eransi spediti, quand'io di là mi allontanai.

Per tanta eccessiva spesa, s'è destata nel pubblico leggera sfiducia; e se il mal augurato impianto novello si abbia a verificare, la sfiducia pe' depositi sicuramente si accrescerà. Per un Banco di deposito la fiducia è vita, la sfiducia lo spegna.

Che la sfiducia, disgraziatamente, sia spuntata, ne sia prova il raffronto della massa del contante, che i privati vi depositavano avanti che le novità si fossero fatte e l'attuale stato.

Nell'ottobre del 1860 per supremo debito cittadino e con giornaliero pericolo della vita governai la finanza di quello Stato: dovetti verificare che nei decenni antecedenti la massa dei depositi compensatamente ascese a diciotto milioni di ducati. Di presente parmi non essere maggiore di diciassette milioni di lire, che sono quattro milioni di ducati.

Nè si dica che a quella sì ricca massa contribuiva il danaro dello Stato, da che il Banco eseguiva il servizio della Tesoreria; mentre anno per anno si liquidava il disavanzo di uscita sull'introito nella così detta *cassa di Corte*, che colle prime entrate dell'anno seguente si saldava.

La seconda funesta conseguenza sarà — non ne dubito — che le fedi di credito, il cui pregio e valore nella prossima seguente parte del mio dire dimostrerò, scadrà di certo, avvegnachè coloro che giu-

dicano le cose in grosso, quando vedranno che i titoli di Credito fondiario derivanti dal Banco invece del cento si venderanno in piazza al settanta, poco più o meno, dubiteranno che la fede di credito sia mal sicura, e si vedrebbero i deponenti correre a ritirare i depositi; lo che nel giro di pochi giorni può produrre la rovina di un Istituto, che dura da tre secoli!

Dissi sull'esordire che la seconda considerazione che avrei sommessamente all'alto intendimento del Senato sarebbe versata sull'esplicamento della origine e delle funzioni del Banco: come non potrà disporre del capitale di otto milioni di lire designato nel progetto, e quali saranno le indeclinabili conseguenze se total fatto pernicioso si venga a consumare.

Assolvo il debito mio con poche parole, per non abusare della sofferenza delle loro Signorie.

Il Banco di Napoli fu fondato nel 1575, e per eccellente istituzione ed effetti gli Olandesi ne eressero il compagno in Amsterdam nel 1609. Similmente fecero i Tedeschi in Amburgo. *I. B. Say, Economie Politique.*

Riceve il contante, lo custodisce gratuitamente e lo restituisce ad ogni richiesta del deponente.

Nel riceverlo, taluno dei cassieri dà un foglio contrassegnato con la indicazione della somma depositata detta *fede di credito*. Il deponente versandovi altro denaro, senza nuova fede, il Cassiere segna la somma ricevuta in quella medesima, che così ha la denominazione di *madre fede*.

Si può ritirare il danaro o farlo pagare ad altri di conto e ragione del deponente, col mezzo di un foglio semplice in forma di mandato al Banco, ove si scrive il come e quando faccia il pagamento: e col bollo del Banco denominandosi *polizza* si consegna a colui cui è diretta. Il quale senza scambiarla al Banco, può a sua volta rigirla al terzo, e questi al quarto fino a successivi molti e molti passaggi; sicchè trascorrono anni, ed il danaro infrattanto rimane nel Banco.

Del disdebito verso il primo pagatore, il Cassiere scrive la nota nella *madre fede* rubrica *esito*. La polizza indi esibita al Banco da chiunque la ebbe rigirata, previa la verificata sottoscrizione dell'ultimo possessore è scambiata a *vista* con denaro contante.

Anche senza *madre fede* si possono far pagamenti per mezzo del Banco per maggior sicurezza, notandosi il denaro che si dice *sciolto* in un foglio sottoscritto da colui che intende eseguire il pagamento. Le quali notizie ed altre poche che or ora sommetterò al Senato, oltre la personale cognizione, le ho tratte dal libro del solenne giureconsulto Napoletano e Consultore di Stato *Gaspere Capone*, morto nel 1848; libro meritamente conservato nella Biblioteca del Senato che ha il modesto titolo: *Discorso sulle patrie leggi*. Come il *Bossuet* dettava i suoi famosi discorsi sulla storia universale, questo del Capone è preziosissimo per vasta, squisita dottrina e critica, la più

sagace su tutte le branche della legislazione, che reggeva il Reame delle Due Sicilie. Ivi dunque al volume secondo, pag. 16 e segg. si legge quanto dissi, e l'altro poco che accennerò.

Comodi che il Banco offre al pubblico;

1. Conserva il denaro gratuitamente sottraendolo dal pericolo del furto, che trae seco l'altro della vita del possessore.

2. Risparmia il tempo e la noia della numerazione. bastando un rigo scritto per trasferire ad altri anche ingenti somme.

3. Assolve le funzioni di *Ragioniere* de' privati e stabilimenti pubblici, i quali nelle *madre fedi* hanno un conto bello e fatto della rispettiva entrata ed uscita.

4. Porge il mezzo facile di far convenzioni, fino all'anno antipassato gratuita, ora soggetta a certa tassa. Si scrive la natura della convenzione e tutte oneste condizioni: colui che senza accettazione espressa prende il denaro dal Banco, o pure rigira semplicemente la polizza, imprime la prova autentica del suo consenso alla convenzione.

5. È archivista di tutte le famiglie e pubblici stabilimenti, perchè delle *Polizze* pagate, che diligentemente conserva, anche dopo secoli estrae copie autentiche, le quali nei giudizi sono quelle, che nella pratica forense si dicono *prove provate*.

6. Del denaro stagnante ne fa prestiti su pegni di ori, argenti ed anche panni della povera gente, col l'interesse del 6 per cento. *Danaro stagnante* è propriamente quella massa che rimane in Banco, tanto perchè i proprietari non ne dispongono, quanto pel giro e rigiro delle polizze in circolazione. Dal quale interesse ritrae in buona parte il proprio mantenimento: e pel passato in cui le spese e gli stipendi degli impiegati erano tenui, si ottenne tal sopravanzo, per cui si comprarono predii, si costituirono rendite importevoli ad incremento del pingue patrimonio. Or se con nuovo Istituto si produrrebbe la sfiducia, non vi sarebbe più *danaro stagnante*, i pegni non facendosi, come potrebbero soddisfarsi i salari a tutta quella gente?

1. Il Banco si divide in cinque grandi stabilimenti e di originaria istituzione, ed un sesto aggiunto.

Il Banco di San Giacomo è solo di deposito.

2. della Pietà, deposito e pignorazione;

3. Spirito Santo, idem.

4. Donna regina, pignorazione.

5. Il Banco di Bari è di deposito, sconto e pignorazione.

Col Decreto del 12 dicembre 1816 fu fondata la *Cassa di sconto* con un milione di ducati imprestati dal Governo, e poi coi rispettivi interessi restituito, onde far prestito ai negozianti con tre firme solidali al discreto interesse del quattro per cento. Dai cui lucri accumulati e da altri capitali versativi dal Banco s'è composto un forte capitale di molti milioni, che ora nella massima parte consiste in biglietti all'ordine in portafogli, il cui maggior valsente, sol perchè si è deviato dalla osservanza della Istituzione, di soccorrere cioè il com-

mercio e la industria attiva non è di sicura riscossione, ed il Tribunale di Commercio emette in copia sentenze di condanne. Or ora ho letto nella *Opinione* di ieri che l'attuale Amministrazione ha corretti molti abusi e ritirata la Istituzione alla sua utile origine.

Ora il Consiglio direttivo del Banco offre otto milioni di lire pel Credito fondiario, togliendogli dai venti milioni dell'attuale patrimonio del medesimo.

Piaccia vedere a colpo d'occhio come si compone quella cifra, ritratta dalla *Gazzetta Ufficiale*, che due volte in ciascun mese pubblica la situazione del Banco di Napoli, come della Banca Nazionale.

Il patrimonio adunque si compone così:

1. Di un credito contro lo Stato per un fatto che risale al 1803 di L. 1,554,537,92

2. Per abusiva alienazione di una parte della sua rendita consumata dal passato Governo » 2,068,818,22

L. 4,223,356.14

Sulla qual cifra non è da fare assegnamento, avvegnachè credo che il Governo non sia disposto nè possa ora farne il pagamento.

3. Gli immobili offrono il valore di L. 4,506,876.17

17. Sono inalienabili: in gran parte servono a quegli stabilimenti e pur sono di guarentigia ai deponenti.

4. Rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico calcolata alla pari L. 6,313,315,00.

5. Censi parimente inalienabili « 0,099,500,00

6. Titoli commerciali in portafogli « 5,814,479,79

Della massa del contante depositato non è da tener conto, perocchè alcuna mano più sacrilega non oserrebbe distendervisi soltanto, il cui pensiero rifugge con disdegno dagli animi probissimi dei Rettori del Banco.

Laonde gli otto milioni d'onde s'avranno? La risposta scorre spontanea sulle labbra dei progettisti.

Sarà la rendita consolidata. Ma essa è di sei milioni alla pari e non otto: si ponga pure cotesta rendita nell'arca del Credito fondiario, la offerta si compie, non punto nel valore promesso.

Sul primo impianto ben si può sperare la mistificazione di porre il foglio laddove dovrebbe essere il contante: ma quando dopo pochi giorni da che avrete fermato buon novero di contratti di mutui, i mutuatari si ripresenteranno a voi medesimi per operare la pignorazione de' rispettivi titoli, come vi regolerete per aver sotto mani monete contanti in grande quantità?

L'art. 9. del R. Decreto degli 8 ottobre 1865 detta così. «Le cartelle fondiarie possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni stabilimento di credito nei limiti dei quattro quinti del corso delle cartelle per gl'Istituti di Credito fondiario.»

Cotesta disposizione promuove alcune mie osservazioni.

La pignorazione non è obbligatoria pel Banco: la voce possono la rende *facoltativa*.

Che che sia, si ammettano le due ipotesi, affermativa l'una, l'altra negativa.

Nel caso di pignorazione o anticipazione a conto corrente, il danaro si dee ritrarre vendendosi in parte quella rendita iscritta, e si può fare in buona coscienza e negli stretti termini di retta amministrazione?

A me sembra di no, posciachè la rendita dovrebbe vendersi al 63: e quel valore fissato al cento per cinque, io col mio voto favorevole verrei a scemare irrimediabilmente il patrimonio del Banco.

Più: il debitore del mutuo dovrebbe caricarsi di altro interesse corrispondente alla somma che riceve, quindi avendo sottoposto a *pegno Pretorio* i suoi predii, anzi che il cinque e sessanta per cento, pagherebbe il dieci o dodici, senza avere lo intero capitale.

Se il Banco rifiutasse le pignorazioni, come nel suo diritto può fare, quale maggior discredito contagierebbe que'titoli!

L'onesto capitalista non li accetterebbe per certo: potrebbero essere acquistati da'spudorati feneratori, che su prestiti riscuotono tali enormi usure che a capo di anno raddoppiano la cifra del debito. — Così la fantasmagorica istituzione del *credito fondiario* sarebbe in Napoli maledetta qual'una nuova cagione d'immortalità, che il legislatore tanto maggiormente dee prevenire, avvegnachè nella onnipotenza del suo potere non può punire.

Nella ipotesi che la pignorazione non si faccia dal Banco, i sei milioni di rendita iscritta potranno conservarsi intatti nella cassa del Credito fondiario?

Il primo semestre di ammortamento arriva presto: il secondo e successivi pur vengono e quel cespite patrimoniale s'ha da vendere senz'altro per un prezzo un terzo di meno del valore per cui è legalmente costituito!

Nella relazione Ministeriale e nelle dichiarazioni dei Delegati leggo la frase che non si vuol fare speculazione: e sta bene che non s'intenda trarre profitto da incauti proprietari, ma non posso permettere la rovina dell'ente morale, che Senato, Camera elettiva e potere esecutivo dobbiamo tutelare da buoni padri di famiglia.

Si noti di grazia la grande differenza che corre tra la *Cassa centrale di Milano*, il *Monte dei Paschi di Siena* ed il Banco di Napoli, che la relazione del nostro Ufficio Centrale con quel senno eminente e lealtà de'suoi autori più siate rileva.

Que'primi due stabilimenti hanno danaro in cassa, che sempre si è impiegato in mutui a tenue interesse: gli ottimi amministratori han consegnato a mutuatari monete sonanti. Non si vincolano in maniera da interdarsi simili contratti; e se a'richiedenti si offrirebbero non più scudi, ma *fogli flogranati*, non sarebbero di certo accettati, sicchè ben continuerebbero il lodevole antico sistema.

Al Banco, all'opposto, s'imporrebbe un nuovo fatto contrario alla sua originaria istituzione, per avviarlo

a tali operazioni, infallibilmente dannose a'sconsigliati mutuatari, ruinoso pel patrimonio del mutuate.

Rifiutando recisamente la legge proposta, taluno potrebbe supporre che avversi in genere la istituzione, che per fermo è massimamente utile. No, o Signori, desidero che il Credito fondiario sia, ma in tal maniera che sia una realtà, produca bene all'universale e niun danno agli Stabilimenti che possono assumerlo.

Parmi che siavi altro metodo, il quale riunisce gli indicati requisiti e solo meriti di essere con opportuno studio proposto.

Sono già molti Istituti che co'mutui giovano all'agricoltura: la Cassa di Milano, il Monte di Siena, le Opere di S. Paolo di Torino, la Cassa di Bologna, l'altra pur ricca di Pisa ecc. A cotesti si riunisca la Cassa di Risparmio di Napoli, che sorta appena da due anni o poco più, nel 31 ottobre 1865, aveva in Cassa già 2,506,517 86, come appare dalla laudatissima relazione dell'Ufficio Centrale, pagina 5.

Quel valore sicuramente s'è accresciuto, e fra dieci anni, col progresso della istruzione elementare, si aumenterà immensamente, stante che quel popolo, malgrado le secolari tirannidi che lo spinsero all'abbruttimento, per propria indole fu ed è civile, buono, massimamente intelligente. Ogni giorno più e meglio esso comprende che allontanandosi da'bagordi, se versa nella Cassa lo scudo che indegnamente avrebbe consumato, si prepara il pane per quando vecchio ed infermo non potrà oltre lavorare.

Con gli accennati elementi ben si può comporre imponente capitale che compia lo scopo utilissimo realmente.

Mi permetta il Senato che aggiunga altra idea, non mia, ma che traggio dal pregevole lavoro del conte di *Salmour*, sull'*ordinamento del Credito fondiario*, pubblicato nel 1853, ove ogni parola è prodotto di studio e giudicosa esperienza, e per me è ammaestramento. Ivi dunque dopo di avere esclusi diversi metodi, conclude così:

« Il mezzo a cui è forza appigliarsi si è quello di collegare sì strettamente l'interesse dello Stato a quello particolare degli Istituti di Credito fondiario, che essi sorgano col carattere di Stabilimenti pubblici, e i quali operino con capitali de'privati, come sarebbero a mo' d'esempio le Casse di Risparmio. »

Se pertanto a' capitali delle Casse di risparmio si aggiungessero i grandi capitali già raccolti nelle Casse di deposito e prestiti posti su nelle grandi città dello Stato, che per legge della loro costituzione devono impiegare in buona parte in prestiti ad interesse, si avrebbe di vero dell'immenso capitale da soddisfare que'grandi fini economici.

Signori! — Il *destruam et ædificabo* delle sacre carte si è finora inteso nel senso da distruggere in furia l'opera del passato: eppure erano Istituti ottimi, da conservarsi quali migliori congegni del retto go-

verno dello Stato; alcun altro forse era da emendarsi.

La edificazione novella è stata tanto difettosa, che spesso i loro medesimi fabbrici han dovuto rifare, sicchè gli organici più volte si sono mutati o per lo meno riformati, con grave scapito dell'autorità morale del Governo, che sempre mai dev' essere ferma e forte.

Il Banco di Napoli funziona benissimo da tre secoli ed ha prodotti immensi vantaggi al paese, su che me ne appello alla medesima relazione. — Ivi è detto così:

« Il Banco di S. Giacomo non fece fin'ora operazioni di Credito fondiario, ma ha giovato alla possidenza ed all'agricoltura colle sue fedi di credito. »

In più e gravi circostanze ha soccorso con ingenti somme il Governo del tempo; ora col progetto in discorso sarebbe spinto sul ripido della rovina, onde con serenità di convinzione porgo le più calde suppliche al Senato perchè lo respinga; al che mi muove oltre l'uopo di ovviare la perdita de'benefizi universali che produce, più e meglio lo spettacolo in prospettiva e maggiormente straziante di settecento e più famiglie che sarebbero condannate alla miseria, madre seconda d' innumeri delitti.

Senatore **Correale**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dell'interno.

Ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge che riguarda la facoltà della formazione e della coltivazione delle risaie.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento e relativi l'uno al trattamento daziario del petrolio ed altri olii minerali e l'altro alla spesa straordinaria pel pagamento di un cavo sottomarino dal Governo del Re acquistato dall'amministrazione francese dei telegrafi.

Presidente. Do atto ai signori Ministri dell'interno e delle finanze, della presentazione di questi progetti di legge che saranno dati alle stampe e quindi distribuiti ai signori Senatori.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Avendo io fatto cenno al Senato della questione pregiudiziale, avrei creduto che dessa avrebbe dovuto avere la precedenza.

Io non sono tenero di questa questione pregiudiziale pel motivo che io non desidero vivamente la istituzione del Credito fondiario, ma bensì io credo che l'attuale progetto di simile Istituzione monco ed assolutamente inefficace, è tale da precludere l'adito ad un'altra vera Istituzione di tale specie che possa

attuarsi o per effetto del concorso dei Comuni o delle pie cause, o finalmente per associazione dei proprietari i quali, rincoraggiato lo spirito di speculazione cumulativa, volessero forse servirsi di questo mezzo onde soccorrere la proprietà fondiaria e far sì che essa pure abbia parte al comune impegno di compiere il nazionale riscatto. Insisto perciò nel dire: o l'Ufficio Centrale o il Ministero sciolgano il dubbio in me sorto dal fatto positivo che 4 o 5 degli articoli della Convenzione, vitali per la medesima, essendo rifiutati dai contraenti, non sia il caso di discutere una legge che può essere infirmata per la non accettazione.

Presidente. Il signor Senatore Martinengo non ha inviato al banco della Presidenza alcuna proposta, quindi io non poteva non accordare la parola al signor senatore Coppola, che l'avea chiesta.

Io la prego quindi a volere, secondo il prescritto del regolamento, farmi tenere la sua proposta formale se desidera che sia posta in deliberazione.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Io spero che dopo le brevi osservazioni che presenterò al Senato, il signor Senatore Martinengo si asterrà dal fare la sua proposta.

È quasi impossibile che quando il Governo presenta una convenzione in materia così delicata come questa, che offre molti punti sui quali si possono avere facilmente opinioni discrepanti, è, dico, quasi impossibile che una Giunta qualunque delle due Camere del Parlamento, non faccia delle considerazioni, non sollevi dei dubbi, non faccia proposte di modificazioni. È pure quasi impossibile che queste proposte siano subito accolte definitivamente dalle parti contraenti, tanto più che queste proposizioni non sono che desiderii di una Giunta, sui quali deve poi deliberare la Camera, cui la Giunta appartiene; e potrebbe avvenire che le parti facilmente si conducessero ad acconsentire modificazioni che venissero accettate dalla Camera o dal Senato, con che sarebbe tolta di mezzo la difficoltà che prevede troppo assolutamente l'onorevole Senatore Martinengo.

Quando in una convenzione come questa le proposte di modificazioni cadono sopra punti più o meno secondarii, solo allora che si discuteranno queste proposizioni il Governo potrà dire fin dove egli potrebbe ottenere il consenso dell'altre parti contraenti, e su quali punti non crede di ottenere la loro accondiscendenza. Allora il Senato è giudice; allora, se il Senato scorge una divergenza tra la proposizione fatta dalla Giunta e quella delle parti contraenti, deve deliberare se sia a darsi la preferenza alle proposizioni della Giunta, lo che tanto vale quanto rigettare la legge, ciò che è sempre in facoltà del Senato di fare. Ma volere stabilire necessariamente a priori un accordo fra la Giunta, le cui proposte non si sa se saranno accettate, e le parti, è impossibile. Allora non si comincierebbe mai una discussione sopra una convenzione che si sottometta alla discussione della Camera.

Nella specie, essendo poche le divergenze, quando si verrà alla discussione, il Governo dirà fin dove accetta le modificazioni che crede sieno acconsentite dagli Istituti contraenti, ed indicherà quali modificazioni non si possono accettare. Spero che il Senato vorrà assecondare le considerazioni che gli saranno fatte, ed approvare le modificazioni che il Governo crederà di sottomettergli, cosicchè invito senz'altro il Senato a riprendere la discussione.

Senatore **Martinengo**. Le cose in realtà sono di presente molto diverse da quanto ci ha detto l'onorevole Ministro; furono già ventilate queste trattative coi Corpi contraenti, e furono già discusse in tutta la loro estensione. Difatti noi abbiamo una convenzione che dice l'articolo tale o tal altro è rifiutato . . .

Senatore **S. Martino**. Domando la parola.

Senatore **Martinengo**. Ad ogni modo io ritengo il Senato abbastanza istruito su questo mio dubbio; io non insisto, nè faccio la formale proposta della questione pregiudiziale; e fatto cenno del mio dissenso, mi riferisco al giudizio del Senato su questa questione.

Senatore **Salmour, Relatore**. L'Ufficio Centrale si è trovato in questa posizione. Aveva proposte alcune modificazioni; ma non essendo in rapporto diretto cogli Istituti, ha dovuto pregare i Signori Ministri a intervenire alle sue discussioni. I Ministri consentirono varie di queste modificazioni, riservandosi di presentarle agli Istituti i quali avrebbero poi risposto per mezzo dei loro delegati.

Giunse infatti il verbale di questi delegati, con una dichiarazione però che toglieva ogni mezzo di fare ulteriori modificazioni.

L'Ufficio tenendo conto delle osservazioni fatte dai delegati per respingere alcune sue modificazioni, ha modificate le sue proposte fino al punto in cui erano modificabili, per non ledere i diritti dei terzi, persuaso che alcune delle sue proposte sarebbero probabilmente consentite dai delegati, come infatti lo furono.

Ne rimangono tuttavia alcune, le quali furono fatte dopo la comunicazione del verbale, e che non poterono essere consentite.

L'Ufficio Centrale, e segnatamente il Relatore, nutre speranza che gli Istituti possano accettare, se non tutte, alcune di queste modificazioni.

In questa condizione di cose, che poteva fare l'Ufficio Centrale?

Gli si diceva: fate la vostra relazione. E noi l'abbiamo fatta; e per mettere maggiormente il Senato in grado di giudicare, abbiamo posto a ciascun articolo, le parole *consentito*, o non *consentito*. Se nella sua saviezza il Senato giudicherà dover approvare queste modificazioni, ciò farà sì, almeno ho ragione di sperarlo, che gli Istituti lo accetteranno; in caso diverso, il Senato giudicherà.

Ma se ora, come si propone, noi rimandiamo la discussione, converrà forse fare una nuova convenzione, con perdita grande di tempo. Mi pare perciò miglior

consiglio continuare ora la discussione, come propone l'onorevole Ministro delle Finanze.

Dirò poi che non ho risposto subito alla proposta del Senatore Martinengo, perchè naturalmente doveva consultare l'Ufficio Centrale prima di rispondere.

Quanto poi a ciò che disse l'onorevole Senatore Coppola, cioè che l'Ufficio Centrale ha biasimato gli Istituti....

Senatore **Coppola**. Oh! no.

Senatore **Salmour, Relatore**. Domando scusa, ha detto biasimato. L'Ufficio centrale ha biasimato il modo di presentazione di questo progetto di legge, perchè ritenendolo appuntabile in varie parti, vedeva essere pressochè impossibile il migliorare l'Istituzione.

So che da taluno si è creduto che nel far questi appunti, il Relatore si opponesse in certo modo alla Istituzione stessa. Lo dico francamente, io non sono per nulla oppositore dell'Istituzione; io desidero quant'altre mai che dessa riesca oltre al mio credere, perchè oltre l'interesse degli Istituti, vi vedo l'interesse della patria; perchè reputo questo un esperimento, il quale se ben condotto, potrà dare buoni frutti, non certo negli ampi limiti voluti dal Senatore Martinengo, che vede in quest'Istituzione un gran giovamento all'agricoltura. Io debbo confessare a questo proposito, essere stata questa la mia convinzione, ma l'illusione si è presto dissipata.

Con un Credito fondiario puro e semplice è assolutamente impossibile il giovare direttamente all'agricoltura, ma noi non abbiamo solamente l'agricoltura da giovare, abbiamo la possidenza, la proprietà; abbiamo una quantità d'interessi cui si può recar giovamento.

Del resto io non voglio ora addentrarmi nella materia. Mi pare poi che i due onorevoli preopinanti abbiano preso abbaglio circa il capitale destinato alle operazioni di Credito fondiario.

Il capitale è unicamente destinato al fondo di garanzia, ed a quelle sole operazioni che gli Istituti devono fare in contanti. Ora queste operazioni sono: le anticipazioni sopra deposito di cartelle le quali, è vero che debbono essere calcolate per solo 4 quinti del valore; ma il deposito non debbe essere fatto se non nei limiti prescritti dal Regolamento, e probabilmente il Regolamento fisserà un limite che l'Istituto non potrà varcare.

L'Ufficio Centrale ha impugnato la insufficienza del capitale degli Istituti, perchè ha temuto e teme che nell'esordire della Istituzione, come non c'è limite di sorta alle anticipazioni sopra deposito di cartelle, come non ve n'è per i conti correnti, come è nell'interesse dell'Istituto il cercare di sostenere le proprie cartelle, ha temuto, dico, che gli Istituti si assumessero un carico gravissimo, qual è quello di riscattare le cedole per scosso e non scosso, cioè in quella quantità che dovrebbero riscuotere, mentre che tutti quanti gli Istituti non riscuotono se non quel tanto che hanno ricevuto dai mutuatari.

Tutte queste cose, che realmente costringevano gl'Istituti a fare operazioni in contanti, indussero l'Ufficio Centrale a ritenere insufficiente il fondo assegnato alle operazioni di Credito fondiario ed alla garanzia.

Ma, lo ripeto, le operazioni dei prestiti si fanno colle cartelle fondiarie, e non altrimenti.

Che cosa fa l'Istituto? Presta il proprio credito che aggiunge a quello del proprietario e gli dà il titolo rappresentativo del credito della sua proprietà. Egli dice: nè io, nè il Governo, nè altri può imporre tassa sul denaro; questa è una mercanzia come un'altra, che è impossibile tassare.

Quindi nel sistema proposto l'Istituto non fa altro che prestare il proprio credito al mutuatario, cioè dà una cartella, e naturalmente il mutuatario deve stare al prezzo che il danaro ha sul mercato; l'avrà al 5, all'8, al 10 per cento secondo le circostanze.

Non andrò oltre colle mie osservazioni a quanto venne detto dai preopinanti, riserbandomi ad ulteriori schiarimenti nel corso della discussione.

Presidente. La parola spetta al Senatore San Martino su questo incidente.

Senatore **San Martino.** Io non trascorrerò a parlare su altro, che sul puro e semplice incidente sollevato dal Senatore Martinengo.

Io farò notare al Senato che ora il Ministero è d'accordo cogli Istituti, che sottoscrissero la convenzione che vengono a proporre al Senato in termini precisi, perchè l'approvi. Essi sono in ciò perfettamente d'accordo.

Ma l'Ufficio Centrale fa opposizioni.

Una opposizione quand'anche fatta da un'accolta d'uomini autorevoli, quali sono quelli che compongono l'Ufficio Centrale, non può arrestare il corso della discussione; sarà trattata, sarà risolta, ma intanto si dee procedere oltre.

Sarebbe per conseguenza contrario a tutti i precedenti del Senato il dichiarare sospesa la discussione di un progetto di legge solo perchè alcuni Senatori si oppongono alle disposizioni proposte.

L'onorevole Senatore Salmour ha toccato un punto che è più grave; ha dichiarato essere suo intimo convincimento che se i rappresentanti dei Corpi che hanno sottoscritto la Convenzione fossero stati messi dal Ministero in contatto coll'Ufficio Centrale, forse quei pochi punti di divergenza che ancora sussistono avrebbero potuto essere appianati.

Io credo d'interpretare il sentimento di tutti gli altri rappresentanti dei Corpi che hanno sottoscritto la Convenzione, dichiarando che sarebbero stati lieti se il Ministro avesse creduto di metterci in contatto coll'Ufficio Centrale, ma che questo non può in ogni evento dispensarci dal continuare la discussione, perchè se ogni oppositore che viene a sollevare qualche difficoltà vuole che si sospenda la discussione, e che intanto si tratti, egli è evidente che non si verrà mai a capo di nulla.

Presidente. Esaurito quest'incidente, si continua la discussione generale, e la parola è al Senatore Torelli.

Senatore **Torelli.** Unico in questo recinto fra i Ministri che firmarono la convenzione che accordava il Credito fondiario agli Istituti, io sorgo non solo pel diritto che ho come Senatore, ma dirò per l'obbligo che ho di difendere con me anche gli onorevolissimi colleghi che siedono ora nell'altro ramo del Parlamento.

La questione, o signori, è gravissima; profonda era ed è sempre la mia convinzione che il progetto proposto era il preferibile fra i possibili nelle attuali condizioni del paese.

Non poche invece e severe sono le censure che si fecero dall'Ufficio Centrale, censure tanto più gravi in quanto che finiscono colla proposta di aggiunte che non sono consentite dalle parti contraenti, talchè laddove il Senato seguisse il consiglio dell'Ufficio Centrale accettando anche una sola delle proposte non acconsentite, ne verrebbe, come osservava l'onorevole Ministro delle finanze, il rigetto della legge.

Tuttavolta, tale essendo la convinzione di quegli onorevoli colleghi, a me non resta altro che cercare di convincere il Senato del contrario; e questo è quello che tenterò di fare io e i difensori di questa legge nella discussione dei singoli articoli, quando verremo a trattare di quelle innovazioni che furono proposte e non accettate. Per ora non è il caso di entrare in dettagli, giacchè siamo nella discussione generale sul complesso della legge.

La relazione incomincia con una censura la quale è d'un ordine diverso dal soggetto trattato; incomincia per dire che fu atto incostituzionale quello di farla con Decreto Reale alla vigilia quasi dell'apertura del Parlamento; tuttavolta dice noi siamo persuasi che i Signori Ministri non avevano intenzione di togliere questo alla discussione del Parlamento; ma immediatamente dopo, quasi pentito anche di questa mitigazione, torna ancora a ribadire l'accusa o almeno l'aggravio che crede di dover fare, dicendo che non si può in alcuna guisa scusare nella specialità del caso. Come quell'appunto si fece pel primo, parrebbe che a volta mia pel primo lo dovessi confutare sia anche per essere gravissimo, sia perchè non riguarda solo me individualmente, ma si riversa sopra il Ministero tutto, il quale certo non poteva lasciare e delegare a tre dei suoi membri un atto di tanta importanza; esso lo ha esaminato con tutta ponderatezza ed il partito fu preso in pieno Consiglio.

Se però io venissi qui a protestare ed a sostenere il nostro operato in termini generici, difficilmente farebbero le mie parole l'effetto che io mi propongo, e forse mi si risponderebbe: ammettiamo che abbiate creduto di far bene facendo così, ma in realtà avete torto; io dunque mi riserverò quest'argomento per l'ultimo precisamente perchè dal complesso delle ragioni che verrò esponendo, si vedrà come noi fummo condotti a questa deliberazione quasi per forza, e come

l'attuazione di questo progetto facesse parte di quel complesso di provvedimenti, i quali mentre venivano da una parte ad aggravare le popolazioni con nuovi pesi, dovevan recare dall'altra sollievi.

Mi permetterà quindi il Senato che in questa parte io differisca, e parli contro l'accusa di incostituzionalità solo quando verrò alla conclusione del mio discorso.

Ora entro in merito della questione.

Il punto naturale di partenza, anche per non correr pericolo di far digressioni inutili, parmi quello dell'ultimo tentativo fatto colla Società Frémy. Io non rianderò qui tutti gli accordi che si stabilirono; ma mi fermerò solo ai più caratteristici, e che appunto per essere tali si prestano al confronto del trattamento fatto agli Istituti di Credito del nostro Stato.

I punti essenziali erano un privilegio di 25 anni per l'emissione di cartelle; un sussidio di 10 milioni; 60 centesimi per ogni cento lire per il beneficio dello stabilimento, vale a dire che percepiva lire 5 60, delle quali i 60 centesimi rappresentavano il beneficio dello stabilimento, e le lire 5 rappresentavano l'interesse che ricevevano e dovevano pagare alla loro volta. Oltre di ciò vi erano poi ancora tutte le operazioni suppletive e riassuntive per così dire quasi tutte le operazioni di Banca.

Questi sostanzialmente furono i punti culminanti delle stipulazioni colla Casa Frémy, casa del resto onorevolissima; ma come ben sa il Senato, questo progetto fu combattuto con argomenti tanto validi dalla Camera e soprattutto con argomenti tolti dalle attuali condizioni del mercato finanziario, dell'interesse e del valore di tutte le azioni, ed anche, diremo, un poco dall'infelice esito di tante speculazioni industriali presso di noi, che venne respinto, e così cadde per la terza o quarta volta l'idea d'introdurre il Credito fondiario. Nella elaborata relazione del Deputato Broglio, si veniva già accennando come fra i mezzi possibili vi potesse essere quello di far capo agli Istituti di Credito che nel nostro Paese godevano meritamente la fiducia delle popolazioni; e fra questi, le Casse di Risparmio.

Nell'Alta Italia vi era la Cassa di Risparmio di Milano che emergeva fra queste; nel Napoletano eravi il Banco di Napoli, e nell'Italia Centrale il Monte dei Paschi.

Io, chiamato verso la fine dello scorso settembre a far parte del Ministero, presi tosto nella più seria considerazione quell'idea e pensai come attivarla. Parvemi il passo più prudente quello di dirigermi a tutte le Casse di Risparmio pel mezzo dei signori Prefetti ed interpellarle se si sentivano d'assumere il Credito fondiario o l'agricolo con gli oneri e con gli utili che ne derivavano: e perchè non potevo supporre che tutti avessero tenuto dietro alle discussioni della Camera, feci un progetto io stesso nel quale erano contenuti i punti essenziali e dei loro carichi e dei loro diritti. Grande fu la pubblicità che ebbe questa circolare;

tutti risposero, ma ben pochi furono, come era naturale, quelli che si dichiaravano disposti ad assumere simili carichi.

Non mi limitai al Credito fondiario, trattai anche del Credito agricolo.

Fra gli Istituti, il primo che si mostrò pronto non solo, ma che già l'anno prima aveva annunciato che non ne sarebbe stato alieno, fu la Cassa di Risparmio di Milano. È la Cassa di Risparmio la più potente in Italia, e tale che essa sola rappresenta la metà, direi, dei molti capitali impiegati nelle Casse di Risparmio di tutto il Regno. Oggigiorno l'Italia conta circa 200 Casse di risparmio, le quali hanno complessivamente oltre 200 milioni; di questi più della metà appartengono alla Cassa di Risparmio di Milano.

Il Monte de'Paschi, alla sua volta, rispose mostrandosi pronto a venire alle trattative per concretare il progetto, e così il Banco di Napoli. Erano dunque tre Istituti che realmente avevano origine diversa, ma pur tuttavia avevano tutti e tre di comune una qualità molto pregevole per questo scopo, quella cioè che godevano di grandissimo credito nella rispettiva loro regione.

L'invito fu fatto anche alla Cassa di Risparmio di Bologna; essa fu allora titubante; ma il Ministero che aveva desiderio di venire alla conclusione, chiamò allora i tre Istituti che avevano risposto annuendo, e s'incominciarono le trattative. Queste durarono non poco, poichè non era questa materia così facile, e d'altronde la loro diversa origine dava a ciascun Istituto una posizione diversa, l'uno verso l'altro, in quanto che ad alcuno sembrava di assumere degli oneri troppo gravi in base al proprio statuto, mentre le altre non incontravano questa difficoltà, ma altre invece; perciò queste trattative si dovettero protrarre a lungo, finchè si riuscì a concludere la convenzione che fu sottoposta all'approvazione del Re col decreto accennato e che è quella che forma la base dell'attuale progetto di legge.

Ora, quali sono in sostanza le differenze più marcate fra questi due progetti, quello che la Camera elettiva rifiutò come troppo oneroso allo Stato, e quello che il Ministero proponeva all'adozione del Parlamento?

I 25 anni di privilegio sparirono; non vi ha dunque più privilegio di sorta: questo mi pare un gran passo. La sovvenzione dei dieci milioni è pure scomparsa; gli Istituti non chiedono nessuna sovvenzione: i 60 centesimi per 100 lire i quali rappresentavano la parte di lucro della Società Frémy furono ridotti a soli 45: sono bensì ancora 60; ma 15 vanno non già a beneficio della Società, ma a beneficio dell'Erario, quale corresponsione di tutti i diritti di bollo, ipoteca o trapasso. Nessuna operazione suppletiva, diremo, nel senso che era stata accordata alla Società Frémy fu pattuita per questi stabilimenti.

Io credo per verità che il solo annunzio di questo confronto dovrebbe dimostrare qual grandissimo vantaggio si è ottenuto.

Unanime, e quasi per me sorprendente, fu l'applauso della pubblica opinione, per quanto si possa rilevare dalla stampa periodica, all'annuncio di questa stipulazione; quasi direi che io rimaneva sorpreso nel non vedere opposizione, poichè sono questioni per loro natura delicatissime, e che si prestano a vedute affatto diverse e quindi sollevano sempre opposizioni e discussioni non poche.

Io credo che la spiegazione di quel fenomenale silenzio di opposizione vuolsi cercare nella situazione generale del mercato finanziario. Credere che una Società seria possa impiegare capitali al 5 e 45, mentre troverebbe a collocarli all'8 e 9, è credere l'impossibile; ammettere che le sue cartelle possano trovare favore e smerciarsi al pari o poco meno mentre non è popolare, non è conosciuta, non ha il primo elemento, quello del credito ben stabilito, è un altro supposto erroneo. Non rimaneva quindi che rivolgersi a stabilimenti che hanno questo credito; nell'opinione pubblica pare che questi allora rimanessero almeno senza concorrenti.

Ciascuno era potente nella sua sfera d'azione le sue cartelle sarebbero state ricercate di certo. Era però bene ed a tutti vantaggioso il dar loro eguali diritti, egual forma, eguale valore; ammettere lo scambio reciproco, unificarle infine in tutto, meno la responsabilità dell'emissione che teneva direttamente al credito loro. Parve che fosse questo il meglio ch'era possibile di raggiungere, ma all'opposto ecco cosa dice l'Ufficio Centrale:

« È solo da lamentare che entrando in questo ordine d'idee, il Governo non l'abbia fatto con maggior larghezza di vedute, e siasi impegnato colla convenzione 4 ottobre 1865, la quale rimpicciolisce il concetto, ne rende più difficile l'attuazione pratica, e sembra far sorgere l'istituzione in proporzioni minime e quasi sconfortanti.

« In questa convenzione, gl'Istituti s'impegnano bensì ad assumere nel rispettivo compartimento territoriale le operazioni di Credito fondiario mediante l'osservanza di certi patti (Art. 1 e 2), e di emettere cartelle fondiarie di forma identica (Art. 4), ma essi operano liberamente senza reciproco sindacato di sorta, con distinto fondo di garanzia (Art. 3); con distinta designazione sulla cartella fondiaria (Art. 2 e 3); e non costituiscono un centro comune (Art. 7) se non per regolare e saldare i conti correnti risultanti dal reciproco impegno che assumono per il pagamento degli interessi e delle cartelle tratte a sorte (Art. 5). »

Ora, o signori, in questo punto essenziale havvi una profonda divergenza di vedute fra tutti i firmatari e l'Ufficio Centrale; havvi la prova di chi fra voi è più nella realtà, di chi è più pratico.

L'Ufficio Centrale dice, voi dovevate fare una cartella sola che sarebbe accettata sui mercati d'Europa, i quali solo possono dare sollievo all'Italia.

Or bene, signori, io credo potervi provare non es-

servi nulla di meno reale, di meno pratico, di un'osservazione simile.

Per qual ragione hanno tanta fiducia e credito le Casse di risparmio di Milano, il Banco di Napoli ed il Monte de' Paschi nel rispettivo territorio? Per la ragione della prudenza con cui fanno le loro operazioni, perchè tutti conoscono la retta amministrazione, il modo col quale si fanno gli affari perchè sono Istituti che datano da tanto tempo, i due ultimi da secoli, la Cassa di Risparmio di Milano da oltre 40 anni.

Da tempo sanno tutti a Napoli cosa sono le fedi del Banco e così degli altri due Istituti. Da questa antica conoscenza deriva la fede e la fiducia. Immaginate che uno vada a dire a Milano: badate che la Cassa di Risparmio comincia a trovarsi in cattive acque, credete voi che troverebbe facile credenza? No per nulla, si risponderebbe: è la sua opinione, è un'opinione come un'altra, e così dicasi di insinuazioni contro il Monte dei Paschi a Siena, o del Banco di Napoli a Napoli.

Ma, signori, la cosa è ben tutt'altra se invece di dire a Milano: badate che la Cassa di Risparmio fa cattivi affari, quel tale dicesse: signori, badate che i nostri amministratori sono bravi, ma ci sono quei di Napoli che fanno cattivi affari; allora credete voi che a Milano non vogliano subito spaventarsi? Evidentemente ciò seguirà perchè conoscono perfettamente quello che si fa a Milano, ma non conoscono quello che si fa a Napoli che per loro è cosa nuova, e la massa non ha mai sentito a parlare di fedi di Credito. Così quello che dico di Milano, lo dico di Napoli. Chi vuole screditare l'Istituzione non andrà a dire a Napoli: il nostro Banco va male, ma dirà: adesso che avete unito le vostre cartelle con quelle degli altri Istituti, che non hanno la solidità di quelli di Napoli, queste cartelle perdono di valore, non sono più sicure come prima.

Questo non è che la conseguenza di quello che dirò la base più naturale, il concetto più semplice dell'idea della fiducia, la quale non si impone, e quando domani diceste, i tre Istituti, ed ora dopo l'aggiunta di Torino e Bologna divennero cinque, emetteranno cartelle delle quali sono tutti solidali, non impedireste che la fiducia avesse a scemare ben lungi che aumentare, ed io sono persuaso che mentre noi vedremo degli ottimi risultati dalle cartelle emesse da questi Istituti ciascuno in proprio, queste invece non avrebbero lungo corso, se noi le avessimo data questa solidarietà; la diffidenza paralizzerebbe presto la fiducia prima nei rispettivi stabilimenti conosciuti. Certo si è che se si potesse d'un tratto estendere questa fiducia dai singoli all'insieme, sarebbe l'ottimo dei risultati; ma questa cosa è dessa possibile?

È un ideale, se volete, ma noi stiamo qui trattando non di cose astratte, ma di realtà.

Che un titolo unico avrebbe dei vantaggi, chi lo negherebbe se riunisse egual confidenza dei singoli titoli nelle rispettive sfere?

E qui io rammenterò anzi come l'onorevole Mi-

nistro Sella mise in campo questa proposta; ma tutti i rappresentanti degli Istituti coi quali si trattava risposero che ciò era attualmente di impossibilissima attuazione, che sarebbe stato l'annullamento delle operazioni; ed egli appunto perchè uomo pratico qual è comprese perfettamente la forza di quella ragione e resistette dalla sua proposta.

Le cartelle, si dice non si venderanno sui grandi mercati europei perchè provengono da campo ristretto. Anche a questo proposito avrei molte osservazioni da fare; un campo ristretto come Napoli che comprende sette milioni, è un campo che equivale a una volta e mezzo il Belgio; anche la Lombardia formava un insieme che superava il regno del Belgio: questo io non lo dico che amo di esempio; del resto, è egli possibile che anche all'estero si voglia accettare le cartelle quando queste cartelle non godessero la confidenza del paese dove furono emesse?

Evidentemente se noi emettessimo un titolo unico quale sarebbe quello di questo grande stabilimento, titolo che in Italia non potrebbe incontrar favore come ne sono convinto e volessimo smerciarlo all'estero, la prima domanda che si farebbe sarebbe di chiedere: avete voi fede in questo titolo? Converrebbe rispondere: la fede non è grande; ed allora naturalmente alla loro volta replicherebbero: se non avete fede voi nei vostri titoli, volete che l'abbiamo noi?

E ciò è naturale.

Dunque io credo che all'estero avranno maggior credito questi titoli quando siano emessi da questi stabilimenti speciali sì che abbiano corso nel nostro Stato, di quello che se fossero emessi in comune.

Del resto, signori, abbiamo noi bisogno d'andare lontano a cercare esempi del come talvolta le Società piccole abbiano molto più credito di quello che l'abbiano le Società ingrandite? Ma chi non sa che la Società delle strade ferrate Livornesi trovava a Francoforte quanto danaro voleva quando non era che Società delle strade ferrate Livornesi?

Ebbene ora fusa in una Società gigantesca, nella Società delle ferrovie Romane, questa non ne trova più con quella facilità, e ben lo sanno quelli che si provarono a cercarne.

E poi in punto a credito non vi sono norme precise tranne la confidenza, e questa non si impone, ma conviene nasca spontanea. Ho dovuto sentire, dirò quasi con meraviglia, come fra gli appunti che si fanno a questo progetto vi possa essere quello di non poter dare che otto o dieci milioni calcolandosi per la Lombardia 4 milioni.

Per verità qui si scambia completamente l'idea: non è stata afferrata l'idea madre.

Quegli assegni non sono che una garanzia per interesse per i rimborsi esatti: ciò che riguarda il capitale del Credito fondiario, questo si fa unicamente ed esclusivamente con cartelle di credito.

Lo stabilimento dice: lo vi do questa cartella di 500 lire e voi cercate di smerciarla. Se si trovano

capitalisti che abbiano confidenza nello stabilimento, offriranno volentieri le 500 lire per la garanzia che loro offre lo stabilimento, se non ha confidenza rifiuta la compra ed offre uno sconto del cinque o del dieci per cento a seconda della ricerca e della fiducia; ma non è mai lo stabilimento che dia danaro effettivo: il Credito fondiario si fa esclusivamente con cartelle e non già altrimenti, e quando vi sia la confidenza possono investirsi 10, 20, 30, 40 milioni in poco tempo e poi progredire assai più senza che quel fondo primo assegnato sia tampoco toccato. Del resto mi permettete un esempio pratico di una delle operazioni più comuni?

Vi ha un creditore di cento mila lire, il quale non è contento del suo debitore, che non lo paga esattamente. Egli gli denuncia il capitale, e gli dice: voglio essere pagato. Il debitore, oggigiorno pur troppo non sa dove rivolgersi: conviengli prendere il denaro all'8 al 9 e forse più. Invece se vi è il Credito fondiario, e supposto che il creditore abbia buona ipoteca, il debitore va a quello Stabilimento e dice: abbisogno di 100 mila lire: e supponendo che i suoi fondi siano tali da cautelare questa ipoteca si farà l'affare; il creditore sarà felicissimo di cambiare il debitore ed invece di uno cattivo averne uno ottimo; in luogo di denaro effettivo, riceverà le sue 100 mila lire in cartelle, le quali non gli lasciano il dubbio del regolare pagamento de' suoi interessi, ed anche del capitale a suo tempo al sorteggio. Ecco uno dei casi più ovvii che si presenteranno e che dimostra di quanta utilità possa essere il Credito fondiario mentre in tutta questa operazione non si richiese alcun danaro effettivo.

Ma permettetemi, o Signori, che io entri ora in un altro ordine di idee, ossia che venga a somministrarvi la prova come io intenda il credito non in teoria, ma in pratica, quali servigi io abbia chiesto a tale principio e se ho diritto di avervi fiducia.

Vi dirò anzitutto che noi abbiamo in Italia tre ben distinte gradazioni del modo di sviluppo nella fede dell'impiego del danaro.

Vi sono possessori di capitali di tanta timidezza che non hanno fede in verun impiego e seppelliscono o nascondono il loro danaro ad uso degli Orientali e ve n'ha, a detta soprattutto di chi conosce le provincie meridionali, forse assai più di quanto si crede. Su quello non si può contare come soccorso agli Istituti del Credito fondiario.

Vi sono i capitalisti prudenti che rifuggono da impieghi aleatorii e rinunciano ai forti guadagni, purchè siano sicuri coi più modesti; è la classe che costituisce i così detti capitalisti timidi.

Vi sono per ultimo quelli che hanno fede anche nelle Carte che possono presentare un'alea e non si contentano di interessi modici.

La seconda di queste tre classi è quella che darà il contingente agli Istituti di Credito fondiario. Io ne ho la convinzione, non perchè altri lo abbiano detto o scritto, ma perchè io l'ho provato in atto pratico in un'ope-

razione che è stata forse la causa perchè io fossi il più desideroso di vedere attivata questa Istituzione e chieggo il permesso di esporvi questo fatto e questa prova. Poco dopo che io ebbi l'onore di essere collocato a capo della provincia di Pisa, mi avvenne di dover vedere come molti creditori dei Comuni chiedessero il rimborso dei loro crediti. In generale i debiti dei Comuni constavano di cifre unitarie limitate di tre, di quattro e cinque mila lire, salvo i debiti verso la Cassa di Risparmio, i soli di qualche entità; del resto un Comune aveva, p. e. 50,000 lire verso sette, otto od anche più debitori: quasi tutti i debiti erano scaduti. Su molti Comuni, se non letteralmente su tutti, pendeva questa spada di Damocle; inoltre per fare nuove opere indispensabili di strade, di condotte d'acqua od altro duravano fatica a trovar danaro. Io pensai sottrarli a tutti que' fastidii con una operazione di sai credito. Fra tutti gli impieghi, dissi, quello verso i Comuni è ancor sempre uno dei più ambiti. Se io creassi un titolo così piccolo che fosse accessibile a tutte le fortune e così sicuro che non ammettesse dubbio nè per l'esattezza del pagamento degli interessi, nè del capitale, sono persuaso che sarebbe ricercato, i capitali timidi si verserebbero su quell'ò anche al solo 5 per cento.

Feci un progetto formale di invitare i singoli Comuni a denunciare tutti i debiti, offrendo ai creditori quelle cartelle, ed in caso diverso il danaro sonante. Presentai il progetto al Consiglio Provinciale perchè l'operazione era bensì parziale per ogni Comune per la rispettiva quota, ma complessiva per tutti i Comuni a fronte dei terzi, e la Provincia doveva garantire la cartella già garantita dal Comune. Nel Consiglio mi venne fatta, com'era ben naturale, l'osservazione del pericolo al quale si andava incontro, trattandosi che allora i fondi pubblici erano al 72, cifra che allettava in confronto del 100; ma io venni colla teoria dei capitali timidi, provai loro coll'esempio delle cartelle di Firenze e Milano che erano intorno al pari, sostenni che di quei capitali ve n'era forse più di quanto si credea, e li indussi ad entrare nel mio piano.

Ottenuta quell'adesione, furono invitati i Comuni che volevano aderire, e furono molti, e denunciarono per tre milioni di debiti da pagare ed un milione circa per nuove opere.

Le cartelle erano di 200 lire al 5 0/0, pagabili semestralmente coll'ammortizzazione dell'uno per cento. Erano al portatore, ma con facoltà di deposito alla Cassa della Provincia; gli interessi esigibili o al Comune che lo emise od alla Cassa della Provincia, a scelta del possessore.

Il piano fu combattuto da una parte della stampa pubblica come un piano che non poteva riescire; non pertanto mi non lasciai intimidire. Volle fatalità che quando nel 1863 lo pubblicai per attirare i capitali, per attivarlo realmente, uscisse due o tre giorni dopo l'annuncio del prestito fatto dal Ministro Minghetti al 71. Era una prova ben dura che andava a subire il mio ten-

tativo; molti non vi avevano più fede, ma io ripeteva sempre: non sono i medesimi capitali che prendono quelle due vie. Il fatto, per venir alla conclusione, mi diede ragione. Sui tre milioni di crediti, furono accettate dai creditori per circa 2 milioni le cartelle al pari al 5 0/0. Un milione si dovette rimborsare, e l'altro si dovette trovare per le opere a farsi; in tutto due milioni, in effettivo e furono trovati. I capitali timidi vennero, non in quindici giorni, ma in due mesi e mezzo circa; tutto fu coperto e contro l'aspettativa di ben molti, il piano riuscì. La fede che aveva nei capitali timidi fu il primo appoggio: molti non avevano che a cambiar di porta per avere il 7 0/0 dall'erario e preferirono il 5 0/0 dai Comuni. Questa non è teoria, o signori, fu pratica; e se anche non credo aver fatto nulla più del mio dovere, concederete che aveva diritto come Ministro di conservare quella fede che mi aveva valso una riescita nel tentativo fatto come prefetto. Io faceva il calcolo di proporzione, e trovavo che se quella Provincia aveva potuto dare 2 milioni effettivi, l'Italia poteva darne intorno a 180, ma ammesso che fosse fra le più ricche, almeno 100 di questi capitali timidi vi saranno, diceva io e concludeva: andiamo alla loro ricerca. Il Credito fondiario quale era stato ideato era il mezzo e n'aveva piena fede. Sarò nell'errore; ma nessuno certo finora mi ha persuaso, ed i fatti stavano per me.

Or io vengo alla conclusione, e rammenterete che devo parlarvi in questa della incostituzionalità dell'atto o decreto ministeriale 8 ottobre.

Si avvicinava il momento di presentarci al Parlamento. Noi dovevamo venir avanti con leggi onerose: si pensò cosa si poteva contrapporre per dimostrare che si pensava pure anche a sollevare. Il Credito fondiario era l'unico progetto d'importanza che poteva adempire a tale scopo. Lasciar che venisse discusso valeva per me il mandarlo alla metà dell'anno futuro: frattanto invece avrebbero avuto effetto le leggi d'imposta, mentre la risorsa unica, grande, importante, tanto sperata, sarebbe stata di nuovo dilazionata.

In tale condizione, dopo matura discussione, si conobbe che avuto anche riguardo che il progetto era modellato sulle tracce fornite dalla Camera, fosse miglior consiglio approvarlo senz'altro, onde si attivasse il più presto possibile. Or io domando: mi vorrete voi condannare così severamente come l'Ufficio Centrale? Spero di no; ma non solo non mi condannerete, ma spero approverete il progetto sì e quale sarà ammesso dai rappresentanti degli Istituti, ed il paese vi sarà grato.

Presidente. Ha la parola il Senatore Porro.

Senatore Porro. Se acconsente il Senato, io cederei la parola al Senatore Correale, qualora però mi voglia conservare il turno.

Senatore Salmour. Io aveva domandata la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Correale.

Senatore Correale. Non ho che a dire poche parole, giacchè sulla questione attuale autorevoli voci si udiranno elevarsi in Senato a sostenere il presente pro-

getto di legge. Voglio solamente rettificare qualche osservazione dell'onorevole Senatore Coppola relativamente al Banco di Napoli.

Mi maravigliai invero che l'onorevole Senatore Coppola, napoletano, abbia voluto combattere una legge la quale, se è utile per tutta Italia, è più che mai utile per Napoli. Parmi di aver inteso l'onorevole Senatore Coppola dire che il Banco di Napoli si trova in condizioni, in quanto al suo capitale, da non poter far fronte alle operazioni di cui si tratta nell'istituzione del Credito fondiario, e, se non erro, egli ha detto che il capitale di quel Banco è di circa 17 milioni. Mi permetta l'onorevole Senatore che io gli faccia osservare che egli non sta nel vero; poichè il Banco di Napoli ha un capitale di quaranta milioni, e per conseguenza può benissimo intraprendere le operazioni anzidette con gli altri Istituti d'Italia. Ma faccio anche riflettere, ed egli lo sa, che il Banco medesimo gode grandissima fiducia, e certissimamente, in qualunque frangente, il paese non lo abbandonerebbe nella persuasione che tutte le operazioni a cui sarà posta mano avranno un ottimo esito.

Io non tocco ora del vantaggio che arrecherà allo Stato il Credito fondiario in generale perchè cosa nota; ma voglio precisamente dire alcun che per Napoli a questo riguardo.

I proprietari napolitani sono in tal condizione per il brigantaggio, per la crittugama e per la malattia dei bachi, che hanno bisogno precisamente di capitali onde poter migliorare i loro stabili. E il Credito fondiario è il solo mezzo migliore che loro si possa offrire, poichè la provincia Napolitana essendo divisa in molti piccoli possedimenti, ordinariamente i proprietari sono costretti a rivolgersi a gente molto interessata, la quale si fa pagare interessi assai elevati per le somme che concede; quindi il 5 0/0 che pagheranno al Banco di Napoli sarà per loro un tributo assai modesto e conveniente.

Parmi anche d'aver inteso dire dall'onorevole Senatore Coppola che molti impiegati del Banco si troverebbero sul lastrico a cagione di qualche straordinario avvenimento. Io spero che non abbia da sopraggiungere alcuno straordinario e tristo avvenimento quantunque tutti certamente vi siamo soggetti. Ma se dovesse sempre trattenerci la tema di cataclismi finanziari o di altre specie, non si farebbe mai operazione di sorta.

Faccio poi riflettere all'onorevole Senatore Coppola che queste operazioni che il Banco intraprende non

solo non han nociuto agli impiegati, ma sono utilissime, giacchè il numero degli impiegati si aumenterà di molto: perchè naturalmente, intraprendendo queste nuove operazioni, non basteranno al Banco di Napoli gli impiegati attuali, ma dovrà nominarne ben altri. Conseguentemente sarà un vantaggio per gli impiegati stessi e per la popolazione.

Parmi pure aver sentito dire dall'onorevole Senatore Coppola che il Banco potrebbe trovarsi molto imbarazzato, e quindi fare bancarotta nel caso che molte concorrenze ci fossero per le anticipazioni in conto corrente. Ma esso non potrà certamente trovarsi in queste condizioni, poichè è a lui facoltativo di intraprendere o non intraprendere queste operazioni; esso può ancora aumentare il tasso e quindi diminuire la concorrenza ed allontanare qualunque danno.

Per conseguenza io spero che il Senato non vorrà tener conto di siffatte osservazioni dell'onorevole Senatore Coppola e non vorrà così cagionare un danno grave alle Province meridionali privandole d'una Istituzione così utile.

Mi duole di essere nel dovere di accennare ad alcuni appunti sulla relazione dell'Ufficio Centrale, la quale è redatta in maniera che, benchè dottissima, ha una certa contraddizione, perchè incomincia col fare malgoverno dell'Istituzione per la quale si è presentata la legge di cui si tratta; contraddizione la quale è così grave che potrebbe suscitare, riguardo all'Istituto che viene a fare queste operazioni, una specie di sfiducia.

Ma d'altronde conchiude la Relazione col dichiarare: che l'attuazione del Credito fondiario affidato ai diversi Istituti d'Italia può tornare utile, ed è il solo mezzo più adatto nelle presenti condizioni del paese. Ciò prova che l'onorevole Relatore è favorevole in complesso alla presente legge, e se sulle prime ne avea fatto la critica, ciò era perchè nella sua mente questa legge, benchè buona, non risponde per avventura al tipo ideale che egli vagheggia.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Salmour. Io vorrei parlare un poco a lungo per rispondere al Senatore Torelli.

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Prego i signori Senatori che ancora non hanno deposta la scheda nell'urna, di venirla a deporre.

Domani l'ordine del giorno è il seguito dell'attuale discussione; il Senato è convocato alle ore 2.

La seduta è sciolta. Ore 5 1/2.

TORNATA DEL 21 MARZO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. *Omaggi — Risultato degli squittinii pel compimento delle due Commissioni di contabilità interna e della Biblioteca — Comunicazione del Presidente — Istanza del Senatore Martinengo G. — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione del Credito fondiario — Dichiarazioni e schiarimenti del Relatore in risposta agli appunti fatti alla relazione — Discorso del Senatore Porro in merito — Schiarimento del Senatore Martinengo — Considerazioni del Senatore San Martino in favore; del Senatore Poggi a sostegno del progetto dell'Ufficio Centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 50.

Sono presenti i Ministri delle finanze, dell'istruzione pubblica, e più tardi interviene il Ministro della marina.

Il Senatore segretario Ginori-Lisci legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Il Senatore segretario T. Manzoni dà lettura dei seguenti omaggi:

Del signor Giovanni Giovia di cento copie di un suo opuscolo per titolo: *Ancora sulla imposta nuova dell'assicurazione obbligatoria.*

Dell'avvocato Santo Raggio di un suo opuscolo intitolato: *Nuovo progetto per redimere la metà del debito e pareggiare il bilancio dello Stato.*

Presidente. Il risultamento dello squittinio per completare la Commissione di contabilità interna fu il seguente:

Le schede erano 58, maggioranza 30.

Il Senatore Cambray-Digny ebbe voti 33, il Senatore Gamba 30, il Senatore Cadorna 11, Montezemolo 6 e Capriolo 5; quindi i signori Senatori Cambray-Digny e Gamba, avendo raccolto la maggioranza, sono dichiarati membri della Commissione di contabilità interna.

Il risultato del ballottaggio fra i signori Senatori Melegari e Alfieri per il compimento della Commissione alla biblioteca fu il seguente:

I votanti erano 61, maggioranza 32. Il Senatore Melegari ebbe voti 38, Alfieri 21, due andarono dispersi; avendo il Senatore Melegari ottenuto la maggioranza assoluta e relativa, resta nominato membro della Commissione per la biblioteca.

In adempimento dell'onorevole incarico che il Senato ha voluto affidarmi ieri, di comporre le due Commissioni, l'una per il Codice penale marittimo militare, l'altra per il progetto di legge sull'istruzione primaria, io proporrei i seguenti nomi: per la Commissione del Codice militare marittimo, i signori Senatori Serra Francesco vice ammiraglio, Persano, Di Negro, Pastore, Menabrea, Astengo, Castelli Edoardo.

Per la Commissione pel progetto di legge sull'istruzione primaria, i signori Senatori Alfieri, Capponi, Malmeli, Cadorna, Cibrario, Matteucci, Lambruschini.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL CREDITO FONDIARIO NELLE PROVINCE CONTINENTALI DEL REGNO.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione del Credito fondiario.

Il Senatore Martinengo, avendo domandato la parola per una questione d'ordine, ha facoltà di parlare.

Senatore **Martinengo G.** Io intendo di fare un'istanza alla Presidenza onde si compiacca sollecitare la presentazione della relazione sul progetto di legge per la riscossione delle imposte, il quale progetto è stato presentato al Senato or compiono quattro mesi.

Insisto su questa presentazione, non per volontà di far presto, ma perchè in molte provincie scadono dentro l'anno i contratti delle esattorie e ci vuole il tempo necessario per rinnovarli; altrimenti si ripeterà lo sconcio che abbiamo veduto l'anno scorso, che si sono dovuti rifare i contratti con grave detrimento dei contribuenti.

Presidente. Affinchè non si creda che la Presidenza abbia mancato al suo dovere, farò osservare, che alla Commissione per questa legge appartenevano due Senatori che non hanno potuto compiere al loro ufficio, e se ne dovettero perciò sostituire due altri.

A norma del Regolamento, g'i uffizi che avevano nominati questi Commissari, essendo sciolti, il Presidente dovette prendere nella lista degli uffizi antecedenti, i Senatori che dovevano surrogare i mancanti.

Avvenne che sgraziatamente uno dei Commissari cadde ammalato, e questo è il Senatore Ceppi, il quale ha dovuto chiedere un congedo per rimettersi in salute, che speriamo non lo impedirà troppo lungamente dal prender parte ai lavori di questo Consesso.

L'altro Senatore per circostanze di famiglia ha dovuto allontanarsi, e quindi ha declinato il mandato.

Il Presidente dovette allora sostituire due nuovi membri ai mancanti.

Il Presidente ha procurato di fare in modo, che i nuovi Commissari fossero scelti fra quelli, che più probabilmente si troveranno presenti in Firenze, e questi si sono già riuniti prendendo intelligence col Ministro delle finanze, perchè si dia il più sollecito corso a questo progetto.

Vede dunque l'onorevole Senatore Martinengo, che quanto era possibile a farsi in questa materia è stato fatto.

La parola spetta ora al Senatore Salmour, Relatore, pel seguito della discussione ieri aggiornata.

Senatore Salmour, Relatore. L'onorevole Senatore Torelli esordì ieri il suo discorso col rimproverare all'Ufficio Centrale la censura da esso fatta sul modo di presentazione di questa legge, dicendo segnatamente, che gli faceva senso il vedere che dopo che l'Ufficio Centrale aveva rimosso ogni dubbio sulle intenzioni dei Ministri, iniziatori del progetto di legge, avesse però censurato il fatto loro.

Vi è una differenza fra le intenzioni, ed il fatto, di cui purtroppo vediamo gli effetti. L'Ufficio Centrale potrebbe giustificarsi allegando il mandato ricevuto da alcuni uffizi; ma avendo censurato il fatto per propria convinzione, a lui spetta lo spiegare a quale fondamento appoggiato, egli abbia asserito che il Decreto dell'8 ottobre non aveva motivo plausibile d'essere emanato un mese prima dell'apertura del Parlamento.

Si comprende che gl'Istituti potessero desiderare una definitiva concessione ed approfittassero anche per tenerla della buona posizione che loro dava l'essere richiesti ed eccitati dai precedenti Ministri, i quali si mostravano ardentissimi ad affidare loro l'istituzione del Credito fondiario. Ma questa reciproca premura delle parti contraenti non bastava a motivare il Decreto 8 ottobre quando il Parlamento era convocato pel 15 successivo novembre, e quando segnatamente per assumere il Credito fondiario gli Istituti non erano costretti nè a richiesta di fondi, nè all'immediato spostamento dei capitali che si volevano destinare a quest'uso.

Basti rammentare che si tenne in sospenso un anno e più la Società Frémy nella quale molti capitalisti erano impegnati ad ingenti versamenti, per comprendere di leggeri che gli Istituti Nazionali, ai quali fu concesso il Credito fondiario, potevano senza scapito od inconveniente aspettarne la definitiva concessione; poichè, tranne la provvista della carta e l'incisione delle cartelle fondiarie, non avevano a pensare neanche a spese d'impianto. Tanto è vero che dal rendiconto dell'onorevole Deputato Nisco a nome dei Delegati del Banco, consta che gli Istituti *stimarono debito loro di non prendere veruna parte all'emanazione del Decreto R. 8 ottobre, reso indispensabile per evitare che la proprietà fondiaria fosse rimasta ancor per molto tempo privata dell'aiuto del capitale.*

L'allegato motivo d'urgenza cade dunque di per se stesso, in 1° luogo, perchè non era questione di molto tempo, ma di pochi mesi d'aspettazione; in secondo luogo, perchè non poteva nascer dubbio che i possidenti e gli agricoltori da lunga mano assuefatti ad attendere l'istituzione da loro cotanto desiderata, non tollerassero un breve ritardo, mediante il quale questa istituzione poteva essere grandemente migliorata dal Parlamento, ed in ogni caso acquistare maggior credito e forza morale dalla libera discussione e dal voto delle due Camere.

D'altronde la simpatia e la fiducia di cui meritamente godono gli Istituti ai quali si affidava il Credito fondiario, ed il vivo ed universale desiderio di recar sollievo all'infelice condizione della possidenza e dell'agricoltura erano garanzie della premura del Parlamento, nel discutere ed approvare una ben intesa convenzione con siffatti Istituti, tendente a tale ambito scopo.

I Ministri dovevano tanto meno sottoporre alla firma del Re il Decreto 8 ottobre in quanto che essi erano versati nella materia, e conscii della difficoltà, e dovevano premunirsi contro l'ardore dimostrato per l'attuazione dell'istituzione del Credito fondiario, lasciando al Parlamento la libertà d'azione che gli competeva, ed il mezzo di rimediare agli errori di una eccessiva impazienza di fare. Essi invece, spinti da questa impazienza, impegnarono il Governo in una Convenzione nella quale esso sembra il concessionario e gli Istituti i concedenti.

Nella seduta di ieri l'onorevole Torelli intese provare la necessaria emanazione del Decreto Reale colla convenienza di dar soddisfazione alla possidenza ed all'agricoltura, nel punto in cui si volevano mettere nuove imposte.

Ma questo intento era raggiunto quando simultaneamente ai progetti di legge d'imposta presentati alla Camera elettiva, si fosse presentato al Senato, che poteva immediatamente discuterlo, il progetto di legge sulla istituzione del Credito fondiario.

Il Senato vede d'altronde a quali funeste conseguenze condurrebbe l'ammettere l'utilità invocata dall'onorevole Torelli, per giustificare un atto incostitu-

zionale. Non mi estendo quindi maggiormente per dimostrare il doloroso debito che incombeva all'Ufficio Centrale di censurare il modo di presentazione del progetto di legge in discussione.

Entrando poscia in materia l'onorevole Torelli si fece a raffrontare la Convenzione proposta colla Convenzione Frémy e Compagnia.

In verità non comprendo un raffronto fra società così disparate, quali sono le speculative, e quelle che per natura sono aliene da ogni spirito di speculazione; fra Istituti che non hanno nè capitali da costituire nè fondi da spostare, nè spese di primo impianto, e Società che debbono costituirsi un ingente capitale e sottostare ad ingenti spese di ogni natura.

L'onorevole Torelli ci disse, che fatto tesoro della opinione emessa nelle relazioni delle Commissioni della Camera elettiva, egli con apposita circolare invitava tutte le Casse di Risparmio del Regno ad imprendere le operazioni di Credito fondiario, e che la sola Cassa Centrale di Milano rispose all'invito.

Ma il Ministro da cui dipendevano le Casse di Risparmio non doveva ignorare che tale sarebbe forzatamente il risultato della sua circolare, poichè la massima parte delle Casse di Risparmio non hanno fondi loro proprii, ed avrebbero compromessa la loro esistenza rispondendo.

Per una mala redazione di un periodo di uno dei miei scritti, egli ha fraintesa la mia opinione, ed ha pur dato a credere con ragione, ch'io ritenga le Casse di Risparmio atte ad imprendere le operazioni di Credito fondiario. Protesto contro quest'opinione che non fu mai la mia, non avendo io preso ad esempio le Casse di Risparmio, se non perchè nei già Stati Sardi siffatti Istituti erano retti dalla legislazione sulle Opere Pie, e più specialmente sorvegliati dal Governo.

Le Casse di Risparmio, a parer mio, debbono rimanere nel ristretto ma importantissimo loro giro d'azione, che consiste a raggranellare i minuti risparmi fino al limite in cui l'ammontare loro costituisca un capitale atto ad essere convenientemente investito.

Esse possono quindi fare operazioni a breve scadenza ed essere utilizzate pel Credito agricolo; come lo dimostrano la Cassa di Risparmio di Bologna e parecchie altre delle Romagne. In quanto poi alle Casse di Risparmio, le quali, per condizioni loro proprie, hanno dato tale sviluppo alle loro operazioni da costituirsi, oltre alla riserva, un fondo loro proprio proveniente da utili conseguiti, queste possono senza inconveniente imprendere con vantaggio le operazioni di Credito fondiario, come infatti stanno per imprenderlo le Casse di Risparmio di Milano e di Bologna.

Niuno più di me tiene in gran pregio queste Casse, e l'ho provato nei miei scritti; ma i seducenti risultamenti di esse non mi fanno dividere l'opinione di coloro che vorrebbero mutare in Banche di deposito le Casse di Risparmio. In tempi in cui l'Italia difettava d'Istituti di credito, questa opinione poteva avere qualche fondamento; ma ora a me sembra che a cia-

scun Istituto si debba serbare il proprio carattere, e che per diffondere ovunque la più benefica istituzione dei tempi moderni si debba insistere perchè le Casse di Risparmio non escano dalla, benchè ristretta, importantissima loro missione.

L'onorevole Torelli ci spiegò come in seguito egli venne alla Convenzione col Banco di Napoli, col Monte de' Paschi e colle Casse di Risparmio, ed ha dimostrato ciò che l'Ufficio consente, cioè che nel presente stato delle cose e degli spiriti, non vi era altro mezzo d'ordinare il Credito fondiario.

Dove l'Ufficio Centrale non concorda, si è non solo che entrando in quest'ordine d'idee il Governo non l'abbia fatto con maggior larghezza di vedute, ma eziandio che nei limiti in cui rimase, per troppa voglia di fare, abbia subito le condizioni degli Istituti, anzichè condurli ad accettare quelle più appropriate alla ideata Istituzione.

Il Ministro doveva avere un disegno proprio, o quanto meno doveva sottoporlo ad una Commissione quello che aveva concertato, prima di impegnarsi con una Convenzione. Non risulta all'Ufficio Centrale che nulla di simile siasi fatto.

Venendo alle condizioni fatte agli Istituti, l'onorevole Torelli asseriva ieri che nessuna Società speculativa avrebbe potuto accettarle. Egli ignora, a quanto pare, che una Società di banchieri delle prime case di Torino e di Genova porsero al Governo, pel compartimento territoriale ora assegnato all'Opera di S. Paolo, una domanda di concessione alle medesime condizioni fatte agli Istituti.

Circa all'unicità della cartella fondiaria, che l'Ufficio non propone, ma lamenta nell'interesse della quotazione e del traffico loro all'estero, l'onorevole Torelli ci faceva quasi un appunto di voler cioè avviata questa circolazione all'estero.

Ora si legge nella relazione Ministeriale quanto segue:

« La proprietà fondiaria in Italia è troppo oberata, per lusingarci che si possa provvedere efficacemente a' suoi bisogni, colla circolazione delle cartelle fondiarie, limitata semplicemente al paese. È necessità assicurarne la quotazione ed il traffico sui principali mercati esteri ».

A fronte di tale dichiarazione del Ministero, era naturale che si lamentasse il difetto d'unicità, dal quale sarà, se non impedita, certo incagliata la negoziazione delle cartelle fondiarie all'estero. Tutti gli argomenti svolti dall'onorevole Torelli per dimostrare la possibilità di questa negoziazione, nulla tolgono all'immensa influenza che avrebbe sul traffico estero un tipo unico.

L'onorevole Torelli parve voler comprendere l'Ufficio Centrale fra coloro i quali credono che gli assegni sono destinati all'effettuazione dei prestiti e li dice chiamati a costituire il fondo di garanzia.

L'Ufficio leggendo all'art. 3 della Convenzione che detti assegni sono destinati per le operazioni di Credito fondiario, come fondo di garanzia delle medesime,

ha bensì compreso che taluno potrebbe essere indotto in errore da questa redazione, e per ciò appunto credette dover nella sua relazione spiegare l'uso al quale erano destinati detti assegni. Ma egli li ritenne insufficienti pel timore che all'esordire della Istituzione essi fossero troppo presto assorbiti dalle operazioni effettuabili in numerario.

Poco dopo a proposito del fondo di garanzia e del facile avviamento delle cartelle fondiarie, l'onorevole Torelli citava l'Istituzione del Credito fondiario della Silesia fondata da Federico II con un fondo di garanzia di 1,125,000 lire, esempio che calza a dimostrare la temuta insufficienza degli assegni, e non può in niun modo invocarsi nel senso che volle dargli l'onorevole Torelli.

L'associazione di Silesia nella sua origine non faceva altra operazione che il prestito in contante al 5 50 e 6 per cento, ed emetteva, in rappresentanza di cotali prestiti, lettere di pegno riscattabili a piacimento del detentore, previo avviso di 6 mesi. L'ammortamento obbligatorio e le riforme che assimilano quest'Istituto agli altri della Prussia furono successivamente introdotti nel 1830, 1835, 1838 e 1839.

A garanzia delle lettere di pegno stavano tutti i beni mobili della Provincia forzosamente e solidalmente impegnati, sicchè il fondo di un milione e 125,000 lire dato in prestito al 2 per cento all'Istituto, non era e non fu destinato che alle spese d'impianto ed a far fronte alle eventualità.

In quanto alle lettere di pegno, esse erano immediatamente collocate, sia perchè la maggior parte era rilasciata ai creditori dei nobili, pressochè tutti carichi di debiti, ed il rimanente era preso da questi medesimi capitalisti, per dar maggior valore a' titoli che ritenevano.

Come vede l'onorevole Torelli, la circolazione data alle prime lettere di pegno emesse non può essere invocata per la nostra circolazione delle cartelle fondiarie. In quanto al fondo di garanzia, la sua insufficienza fu dimostrata dalla rovina dell'Istituto primitivo, tuttochè esso non costituisse un fondo di garanzia, nell'attuale suo significato.

Non convien dimenticare che in Germania, in Polonia, dove gli Istituti di Credito fondiario hanno preso maggior sviluppo e resi maggiori servigi, ognuno di essi venne fondato colla garanzia solidale dei mutuatarii. Laddove questa solidarietà non fu stabilita, vi si supplì con un fondo di garanzia, il quale, indipendentemente dallo scopo di provvedere alle eventualità, è destinato specialmente a supplire alla solidarietà dei mutuatari, costringendo coloro che lo hanno costituito ad essere personalmente eccitati dal loro interesse a sorvegliare la quantità del credito aperto a ciascun proprietario. Ora nella specialità dell'Istituzione proposta, niuno essendo personalmente interessato al fondo di garanzia, ne risulta che questo fondo debb'essere di gran lunga maggiore.

Gli Istituti non volendo, e con ragione, impegnare

il complessivo loro capitale a garanzia del Credito fondiario, il Governo non doveva autorizzarli nell'esordire a fare altra operazione se non quella del prestito ratizzabile con ammortamento annuale. Così si impiantava l'Istituzione del Credito fondiario in ben migliori condizioni di successo, e la questione della insussistenza degli assegni non sarebbe sorta.

Non seguirò l'onorevole Torelli nella sua digressione sui capitali che s'investiranno in cartelle fondiarie, e segnatamente poi su quelli sepolti nella nostra Penisola, perchè se vi sono, non isfuggiranno certo all'oculatazza del Ministro delle finanze.

In quanto finalmente al trovare le zone assegnate a ciascun Istituto ancora di troppo estese, io chiuderò il mio lungo dire col chiedere all'onorevole Torelli, perchè quando egli consentiva a creare compartimenti più estesi, non abbia obbligato gli Istituti a stabilire succursali.

Credo aver sufficientemente risposto agli appunti fatti dall'onorevole Senatore Torelli all'Ufficio Centrale, e mi riservo di rispondere poi all'onorevole Senatore Correale ed agli altri oratori che prenderanno la parola nel corso della discussione, per non abusare ora più a lungo della sofferenza del Senato, che cordialmente ringrazio d'avermi così benevolmente ascoltato.

Presidente. La parola è al Senatore Porro.

Senatore Porro. La parte che ho presa col Ministero nelle trattative, le quali indussero il medesimo a proporre il disegno di legge ora assoggettato alle deliberazioni del Senato, mi rende guardingo nell'assumere l'ufficio che possa avere apparenza qualsiasi di patrocinio del disegno medesimo.

Non è già che io tema mi sia fatto appunto di una posizione meno sciolta ed indipendente, dacchè ebbi l'onore di rappresentare l'uno degli Istituti contraenti. In questo recinto la mia voce deve esser libera da ogni preoccupazione di particolari riguardi. Ma, o signori, le rappresentanze che risposero all'appello fatto dal Ministero per queste trattative sono abituate per lunga ed onorata tradizione ad attendere ai provvedimenti che la saviezza del nostro paese ha saputo istituire in servigi analoghi a quelli dei quali ora si ragiona.

Esse hanno creduto di aggiungere ai servigi già resi, un altro ramo di comodi e di utile pubblico; esse non si fecero innanzi al Ministero quali licitatori, nulla chiesero, accolsero il progetto come loro era esposto dal Ministro, e misero ogni loro cura e studio perchè il Credito fondiario fosse ordinato in modo da avere condizioni di vita efficace e seria.

Questo concetto non era neppure un'idea improvvisata e sorta in un Ministro: esso ebbe il valido appoggio dei molti personaggi che si succedero nei diversi Ministeri: ed alcuni di questi personaggi in altri tempi avevano seguito e propugnato tutt'altro ordine d'idee per l'ordinamento del Credito fondiario.

Questo concetto era sorto indirettamente nel seno

stesso della Rappresentanza Nazionale, e ne aveva avuto una specie di suffragio.

Ricorderete, o signori, quando fu presentato alla Camera elettiva il progetto della istituzione di una grande Banca speculativa di Credito fondiario nel Regno. Quella proposta fu ripetuta due volte, e due volte la Camera elettiva innanzi ad essa rimase peritosa ed esitante sì che quella proposta dovette cadere.

Le Commissioni incaricate di riferire su quel progetto di legge, vedendo le difficoltà che in esso riscontravansi, posero mente all'opera, che già prestavano in paesi diversi Istituti non speculativi in servizi analoghi, e, da prima in via riservata e come un semplice desiderio, in seguito in modo più assoluto, si fecero il quesito: se non convenisse, anziché affidarsi ad una grande intrapresa speculativa, contra cui si elevavano seri dubbi di esito felice, e che traeva con sé gravi pesi per l'erario dello Stato, preferire invece il profitto che si poteva ritrarre da questi Istituti collocati nelle diverse regioni del Regno, ricchi di tradizioni amministrative, con un ordinamento atteggiato già a servizi congeneri.

In questa persuasione ravvisarono fosse agevole a questi Istituti trarre a sé i capitali timidi, casalinghi, i quali facilmente cedono alla fiducia in amministrazioni vicine, conosciute, non speculative e che invece rifuggono dal lanciarsi in seguito a pomposi proclami di grandiose intraprese.

Questo concetto, nato d'iniziativa dalla Commissione della Camera elettiva fu portato al punto che si dava seguito al progetto di una legge per stabilire le condizioni, sotto le quali il Governo potesse affidare simili operazioni a quegli Istituti non speculativi che esso credesse idonei ad assumerne l'impegno.

L'onorevole Senatore Torelli dichiarava ieri, come trovandosi al Ministero d'agricoltura e commercio abbia creduto far tesoro di questo concetto, e appoggiandosi al suffragio già ottenuto, abbia pensato a trovar modo che l'attuazione si facesse sollecitamente.

Nel progetto ora sottoposto al Senato, voi avete lo schema dell'ordinamento del Credito fondiario studiato accuratamente da numero grandissimo di persone, collocate nell'alta amministrazione o alla testa degli Istituti locali, e vi troverete tracciate le condizioni che furono ravvisate indispensabili all'effettuazione di questo ordinamento.

Tocca ora al Senato lo apprezzare se veramente le esigenze del paese per la istituzione del Credito fondiario siano reali, e possano essere soddisfatte; se le circostanze del tempo rendano opportuno il diviso-mento messo innanzi dal Ministero; se gli Istituti che si dichiararono pronti ad assumere tale impegno abbiano tutte le condizioni d'idoneità e forza per adempirlo.

Signori, se vi resta nell'animo un dubbio, che ad onta dei precedenti, ad onta del suffragio già concesso nell'altro ramo del Parlamento, ad onta del va-

lido appoggio di tanti Ministeri, ad onta della persuasione di coloro che senza vista di lucro nè per sé, nè per gli Istituti che rappresentano, hanno aderito ad assumere quest'incarico pel bene del paese, se, dico, vi resta il menomo dubbio, che per mala ventura questo concetto sia destinato a breve vita, e non possa sostenere la prova della esperienza con esito sicuro, non abbiate riguardo alcuno ai precedenti e rigettate francamente il progetto di legge; io ve ne esorto pel meglio delle stesse Istituzioni di Credito fondiario, onde riserbare loro un avvenire inalterato per quell'ordinamento che in altro tempo crederete più opportuno.

Devo insistere tanto più in questo sentimento dacché l'adesione data dall'Ufficio Centrale a questo progetto è accompagnata da tali riserve, frammezzo ad appunti ed amare avvertenze moltiplicate per modo che tolgono assai valore morale al voto favorevole dello stesso Ufficio.

Signori: Nè il paese a causa degli interessi numerosi, che vanno a connettersi a queste operazioni, nè gli Istituti, che si assunsero un sì grave impegno, possono adagiarsi a questo voto, che, con interpretazione benigna, io dirò di tolleranza.

Se il Credito fondiario deve essere efficacemente assunto, è necessario che il paese riponga in esso piena fiducia; e la fiducia non si può ottenere, nel paese, che qualora il voto dei grandi Corpi dello Stato renda manifesto che questa persuasione è pienamente partecipata dai medesimi.

Appena presi notizia della relazione dell'Ufficio Centrale, non voglio celare che, pensando all'autorità grandissima dei personaggi che lo compongono, e principalmente all'autorità che accompagna il nome dell'onorevole relatore, ebbi un senso di sconforto e di sfiducia nella convinzione che l'ordinamento ora proposto potesse riescire indubbiamente di beneficio al paese; ma quando con qualche tranquillità mi sono dato cura di seguire l'ordine delle idee, col quale l'onorevole relatore ha creduto di raggruppare e di esporre i suoi appunti, questo senso di sfiducia e di sconforto venne d'assai diminuito.

Il conte di Salmour, che ha un'incontrastata autorità nei rami delle dottrine economiche, ed una speciale in tutti gli studi che si riferiscono agli Istituti di Credito fondiario, si è formato un concetto reciso, assoluto sul migliore suo ordinamento.

Egli trova che pel paese nostro non convenga per nulla staccarsi da quel tipo che è rappresentato dalle Istituzioni francesi; tutto quel che si scosta da questo modello, a suo avviso, è scompiglio, è incertezza, è mal avviamento.

Nel campo delle teorie quest'opinione è certo meritevole di esame e di studio; ma nel campo della pratica questo concetto non ha ora alcun valore; ed appena l'opinione messa avanti dal conte di Salmour sarebbe giustificabile qualora gli fosse toccata la rara fortuna di trovare nei cartoni del Ministero di agri-

coltura e commercio predisposta e pronta all'attuazione una seconda copia del progetto Frémy, che il voto del Parlamento mise fuori di discussione, e lo stesso conte di Salmour ebbe, e nella relazione e nelle verbali sue dichiarazioni, ad attestare che non credeva possibile altro progetto fuorchè l'attuale. Partendo dalle intime sue convinzioni il conte di Salmour esamina e assoggetta a severa critica l'attuale progetto di legge, e quello che più mi recò meraviglia eleva contro di esso quegli appunti che egualmente e forse con più forte ragione si possono rivolgere contro ad una Istituzione che fosse modellata sulle norme del Credito francese.

Il relatore dell'Ufficio Centrale, lamentando come l'ordinamento proposto abbia rimpiccolita l'attuazione del Credito fondiario, deplora che per tal fatto sia privata di ogni soccorso l'agricoltura, riescendo impossibile di estendere l'opera sua al Credito agrario.

Ma, o signori, è ovvio indicare come le operazioni di Credito fondiario son di natura ben diversa da quelle del Credito agricolo.

Le relazioni alla Camera elettiva tolsero immediatamente questi equivoci, quando nel progetto Frémy si erano voluto associare le due operazioni; ed ora è superfluo che mi dilunghi su ciò, dacchè lo stesso onorevole Relatore ebbe ieri a dichiarare nella risposta, se non prendo abbaglio, diretta all'onorevole Senatore Martinengo, che questa era stata una persuasione sua antica, a cui aveva dovuto rinunciare con dispiacere dopo più maturo esame.

Ebbene

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Senatore **Porro**. Ebbene, se per parte degli Istituti che assumono il Credito fondiario non sarà certo possibile istituire soccorsi di sovvenzione agricola, anche il concetto più largo, più unitario del progetto Frémy doveva pure abbandonare questo importantissimo ramo di servizio pubblico.

L'onorevole Relatore continuando nei suoi appunti, lamenta che il Credito fondiario ridotto nei limiti portati dal progetto attuale debba avere di necessità un'influenza così limitata che ben difficilmente (sono le sue espressioni) la proprietà di stabili rustici ne otterrà sussidio, ed invece opina che il Credito fondiario concentrerà la sua azione nell'agevolare gli acquisti dei beni nazionali, nel sussidiare i proprietari industriali nei momenti di crisi commerciali, nel favorire gli speculatori per le costruzioni edilizie, e nel giovare alle Società immobiliari.

Devo prima di tutto fare una riflessione.

La determinazione preventiva di simili investimenti è essa tale che possa dar fiducia al credito delle cartelle pei capitalisti che amassero impiegare i loro capitali in simili acquisti? Non è lo stesso che dire: badate o timidi capitalisti dove volete collocare i vostri capitali: dal Credito fondiario saranno affidati ai proprietari quando si troveranno in situazione economica difficile, saranno concessi agli speculatori di fab-

briche, uno dei rami d'industria maggiormente soggetti ad incerta riuscita; saranno accordati a Società immobiliari, ossia serviranno ad accomanditare le speculazioni spesse volte esposte ai maggiori rischi.

Signori, per quella ingerenza che eventualmente io potessi avere in simili operazioni, mi toglierei certo da ogni incarico e da ogni responsabilità, qualora potesse menomamente prevalere un tal modo d'investimento.

Esaminiamo le risultanze offerte dalle amministrazioni nostre raffrontandole con quelle che presenta la Società Frémy, il vagheggiato modello di Credito fondiario pel Contè di Salmour, e potremo dedurre se veramente corra pericolo simile per le Istituzioni nostre, e a quale ordinamento dovrebbe con maggior verità essere diretto questo appunto.

La Società Frémy nel resoconto del 1864 offriva una massa di operazioni di mutui fondiarii per l'ammontare di 500 milioni, che ponno essere attribuiti per 215 in favore della vera proprietà rustica e per 315 a favore esclusivo della proprietà urbana, ed in questa ultima somma naturalmente devesi calcolare la massa dei capitali affidati alle grandi intraprese speculative di edifizii nella Capitale e nelle grandi città della Francia. Se raffrontiamo il modo con cui una specie di Credito fondiario venne fra noi applicato, e permettetemi che assuma gli esempi dalla località a me più nota, cioè della Cassa di Risparmio di Milano, troviamo che degli 80 milioni che essa accordò in sovvenzione alla proprietà, meno di 113 fu investito in stabili urbani e 213 su terreni rustici, con questa differenza ancora, che essa sovviene alla proprietà urbana, soltanto qualora non è soggetta a gravi trasformazioni, ed a condizione che presenti un ricavo assicurato e di uso comune.

Se gli Istituti che si associeranno per le operazioni del Credito fondiario vorranno seguire le stesse tradizioni di prudenza, spero che noi non vedremo mai verificarsi i dubbi messi innanzi dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale. Dirò di più: furono appunto questi dubbi elevati a carico della proposta Frémy, che allontanarono gli animi dall'aderire a quel progetto: e però l'appunto indicato va direttamente a ferire l'ordinamento preferito dal conte di Salmour.

L'onorevole Relatore continua la intrapresa critica, e calcolando il frazionamento degli Istituti, e la limitata quota degli assegni dati a garanzia, crede che le operazioni saranno ben scarse, in modo da togliere qualsiasi efficace beneficio pel paese, e volendo pure ovviare a simile difetto propone che siano associati questi Istituti in una gran federazione, perchè con quest'azione concentrata si possa emettere una carta unica che a suo avviso potrà portarsi sui mercati esteri ed attirare in tal guisa i capitali di cui noi difettiamo a vantaggio delle nostre contrade.

Ma, o Signori, questa proposta se potesse essere vantaggiosa anche agli Istituti, non so di quanta utilità riuscirebbe pel ben pubblico; se si vuole un'azione

unica, perchè prendersi la briga di mettere d'accordo elementi sì disparati? Non è egli preferibile ricorrere d'un tratto ad un'unica intrapresa e giovarsi dello spirito speculativo che a preferenza di qualunque altro complicato ordinamento sa imprimere un'energica azione ed un perseverante sforzo al compito interessato che si propone?

Questo mezzo, si dice, è indispensabile per richiamare i capitali esteri. Signori, credete voi che il momento sia opportuno per calcolare sul numerario dei mercati esteri? Ritengo che le diverse esperienze già verificatesi debbono dare una smentita a questa persuasione; ritengo di più che nel concetto del conte di Salinour noi abbiamo un circolo vizioso. Qualunque sia la maggiore o minor facilità di ottenere capitali dall'estero, è certo che noi non potremo averne gran copia a condizioni favorevoli se noi non cominciamo a mettere una piena fiducia in questi titoli; se non cominciamo a far concorrere al credito di questi titoli i capitali nostri.

Se non si vuol conservare l'influenza locale ed indipendente degli Istituti che è pure l'unica condizione per trattenerne i depositi avuti appunto da capitali casalinghi, avremo un titolo che rimarrà negletto in paese e per conseguenza non otterremo il beneficio dei capitali esteri.

Credo che questo progetto rifiutato dagli Istituti i quali non ponno rinunciare di leggeri alla propria autonomia debba per ora almeno ascriversi fra gli argomenti estranei ad ogni discussione di pratici provvedimenti.

Calcolando l'onorevole relatore i limitati assegni fatti da ciascun Istituto per garanzia delle operazioni, misura quasi i giorni di vita che può avere l'Istituzione.

Io non entrerò lungamente a chiarire l'argomento dal punto di vista propostosi dall'onorevole Relatore, per stabilire quale sia la destinazione di questi fondi.

Questi assegni hanno principalmente per iscopo di garantire le eventuali perdite sulle operazioni fatte, e di sostenere gli impegni di cassa che potessero incombere agli Istituti per assicurare i pagamenti degli interessi e dei rateali rimborsi del capitale ossia delle cartelle da ammortizzarsi.

È in questo senso che fu detto essere l'assegno fatto per le operazioni e per garanzia del Credito fondiario.

Che se in seguito alla esperienza medesima gli assegni accresciuti dal cumulo degli utili annuali potranno ravvisarsi sovrabbondanti in confronto agli indicati impegni è naturale che l'amministrazione, per tutte le operazioni potrà avere piena disponibilità di questi fondi purchè non sia mai tolta l'indole loro di garanzia.

D'altra parte computiamo pure questi assegni per l'importanza anche limitata che ponno avere nelle operazioni di Credito fondiario. Lo stesso onorevole signor Relatore ci accennò come credesse le operazioni di Credito fondiario di un'istituzione qualunque bastevolmente garentite

qualora essa avesse un fondo di riserva disponibile rappresentante il ventesimo del valore della massa delle operazioni. Ora gli assegni fatti dai diversi Istituti ammontano ad oltre 15 milioni; questi 15 milioni rappresentano 300 milioni di operazioni fondiarie; e 300 milioni di operazioni fondiarie in Italia, fatti i confronti coi 500 milioni che allo scadere del 1864 rappresentavano le operazioni esistenti presso la Banca di Credito in Francia si trovano in corrispondente proporzione; e l'istessa somma rappresenta quasi la metà della massa delle operazioni di credito esistenti nelle diverse provincie della Germania per una popolazione, e per un territorio ben superiore e quelli del Regno d'Italia.

E d'altronde questo fondo; con una specialità di norme proprie all'ordinamento proposto, deve essere accresciuto dalla disponibilità di una larga parte degli utili annualmente verificati. Così il cumulo di questi utili renderà in qualche modo più proporzionato il fondo di riserva nel caso, che le operazioni di Credito avessero da estendersi, e riparerà alla impossibilità in cui erano gli Istituti contraenti di assegnare preventivamente un fondo di garanzia, che rimanesse sempre in proporzione colle eventuali operazioni, appunto fatto dall'Ufficio Centrale, senza considerare la impossibilità di ottenere da quegli Istituti una garanzia estranea ai fondi da loro posseduti.

D'altra parte poi l'ordinamento attuale calcola altresì, che questi Istituti posseggono copiosi capitali di deposito che in qualche parte ponno essere rivolti a beneficio anche del Credito fondiario giovando a mantenere alto il valore nei titoli circolanti.

Mi limiterò a citare l'esempio della Cassa di Risparmio di Milano.

Questa in giornata amministra un capitale di 140 milioni, di cui 80 milioni sono investiti in crediti ipotecari. Certo intraprendendo le nuove operazioni di Credito ipotecario l'Istituto della Cassa di Risparmio potrà lentamente trasformare i propri crediti ipotecari in titoli di Credito fondiario, e così ricuperando la mobilità di un capitale cospicuo, investire una parte di questo ingente peculio per tutte quelle operazioni, che possono valere ad accrescere ed agevolare la circolazione ed il credito delle cartelle.

Se, come credo ben lontano da ogni supposto esagerato, e senza portare nessun pregiudizio al vantaggio ed alla sicurezza dei depositi si giovasse di una metà di quella somma a favore di sovvenzioni, o di altre operazioni per il Credito fondiario noi avremo un ingente capitale che, raffrontato a' mezzi delle operazioni possibili per il territorio unito alle Casse di risparmio, rappresenta sicuramente oltre il terzo del valore di tutte l'operazioni possibili. Il territorio assicurato alla Cassa di Risparmio di Milano annovera circa 900 milioni in iscrizioni ipotecarie, ed è impossibile supporre che di questi 900 milioni oltre un terzo rappresentino stabili, atti a servire di base alle operazioni di Credito fondiario.

Questa credo, sia una condizione estremamente favorevole e che primeggia in confronto alla condizione di diversi Istituti negli altri paesi d'Europa. E quel che dico della Cassa di Risparmio di Milano, devo anche ripeterlo per gli altri Istituti, fra' quali il Monte dei Paschi che conserva un peculio di 25 milioni raccolti in poche provincie, ed il Banco di Napoli al quale dalla pubblica fiducia son consegnati cospicui capitali in deposito.

Credo che le accennate condizioni dimostrino l'attitudine e la forza degli Istituti a sostenere l'impegno assunto, benchè l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale abbia voluto togliere a questo concetto di ordinamento d'istituzione di Credito perfino la legittimazione del nome.

Sia pure così. Se sotto qualunque battesimo e anche col semplice beneficio di un contratto di stato civile noi arriveremo a divulgare le operazioni di Credito fondiario e fare in modo che i valori della proprietà stabile abbiano a potersi svincolare e circolare, noi avremo adempiuto il nostro compito.

Ma non basta che l'assetto sia ordinato e solido dal lato economico; vuolsi altresì che questa Istituzione sia giovata da tutte quelle facilità legali che sono richieste dalla natura speciale di questo contratto di Credito fondiario che tocca interessi vincolati per un lunghissimo decorso d'anni ed impegna gli Istituti a pagare a a scosso e non iscosso. — Permettete che tocchi di quest'argomento che ha servito a schiarimenti ripetuti da parte dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Esso crede troppo impegnativo quest'assunto.

Ma, o signori, qual fede si vorrà dare a queste cartelle di credito, se la loro estrazione normale sarà sospesa perchè il debitore non è in situazione di pagare secondo il suo impegno?

L'Istituto che si rende intermediario tra il detentore di cartelle fondiarie e il debitore sovvenuto impedisce che le due parti abbiano una relazione diretta e quindi è giusto che risponda anticipando del proprio a favore dei capitalisti che ebbero fiducia nelle cartelle. Vi ha di più: ciò è richiesto dal senso di giustizia e di moralità.

L'Istituto nella posizione che fa al proprietario sovvenuto garantisce il proprio contratto mediante concessione di deroghe di diritti, mediante facilitazioni amministrative.

Ma, o signori, possiamo noi giustificare questa posizione eccezionale che nella legislazione nostra si fa ad un Istituto, se non lo obblighiamo altresì a sostenere quest'impegno eccezionale? È appunto quest'impegno che giustifica ed obbliga quelle concessioni speciali di legge.

E inoltre, nel contratto di mutuo è contemplato il caso in cui il debitore manca ai suoi impegni ed è aggravato con interessi di mora onde compensare il peso di cui carica l'Istituto.

Può l'Istituto prelevare l'interesse di mora e mancare alle aspettative del detentore della cartella?

'Signori; questa condizione uscirebbe non solo dall'ordine delle convenienze, ma lederebbe anche ogni senso di moralità.

Su questo argomento mi riservo di ritornare quando saremo alla discussione degli articoli, come pure mi riservo di aggiungere tutti quelli schiarimenti, che mi sarà dato di rilevare sui punti delle diverse deroghe contemplate nella legge; per ora mi limito di propugnare l'assunto che, vista la specialità di questa Istituzione, e degli impegni che si assume, è indispensabile concedere quelle deroghe e quelle facilitazioni, che sono necessariamente annesse all'esecuzione del contratto, perocchè chi vuole il fine, deve pur anche ottenerne il mezzo.

Signori, io vi ho detto che l'onorevole relatore non ci fu benigno di concederci un nome. A suo avviso, questa creazione non si combina nè col concetto di un'associazione di proprietari, nè col concetto di un'associazione di capitalisti, e quindi il relatore non vuole classificarla.

A senso mio invece, se noi arriviamo ad ottenere efficacemente lo scopo che ci proponiamo, io credo che possiamo ascrivere questa forma, forse nuova di atteggiare il credito fondiario a quelle tradizioni onorande di cui il paese nostro è ricco, e delle quali la felice Toscana diede un esempio fin dal 1627 colla istituzione del Monte dei Paschi di Siena, memoranda prova di sapienza civile con cui esordì anticipando il concetto di consimili Istituzioni non solo in Italia, ma in tutta Europa.

Signori, voi dovete apprezzare queste condizioni, e dare il vostro voto. Io auguro che questo voto sia non solo favorevole, ma tale che possa in qualche parte cancellare quel senso di tolleranza, che si deve dedurre dal voto dell'Ufficio Centrale, e, dirò ancora di più, che possa smentire quell'impressione che con ciò si voglia fare un semplice tentativo, un esperimento lasciato agli Istituti locali non speculativi per attirare e far concorrere i capitali timidi, i capitali casalinghi che non si lasciano agevolmente adescare da concetti di speculazione; senza poi dichiarare, terminato questo esperimento, come questi capitali potranno essere governati.

Signori, quest'idea di un tentativo di esperimento non è per nulla accettabile nè dal paese nè dagli Istituti che vi si impegnano; richiedesi una piena persuasione che tale ordinamento sia destinato a vita lunga.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo G. Io debbo sdebitarmi di un appunto che mi venne fatto ieri, cioè che io non avessi ben inteso che la somma di garanzia offerta dagli Istituti in 15 milioni circa dovesse intendersi appunto a garantire la circolazione delle nostre cartelle che si emetterebbero dal Credito fondiario.

Io ho inteso benissimo che è questo lo scopo della garanzia; ed è appunto per ciò che lo credevo insufficiente, e lo credo tuttora. Il pubblico sa fare i

conti; e vedendo che la Cassa, a modo d'esempio, di Risparmio di Milano, che è una delle Istituzioni contraenti, e che funziona per il Credito fondiario per oltre 150 milioni, dirà che per la sua proprietà di 4 milioni è molto avanti nelle operazioni; ma facendo i conti, esso presterà poca fiducia alle cartelle in circolazione o farà per lo meno una diminuzione nel loro corso, altrimenti la Cassa di Risparmio dovrà pagare a scosso e non scosso come ne ha assunto l'impegno, e allora sarà imbarazzata nelle altre sue operazioni, massime, come dissi, qualora avvenissero crisi monetarie, non infrequenti nello stato attuale del numerario in Europa.

Se voi riflettete che nella Lombardia abbiamo inscritti (tolgo questa cifra dalla relazione che ci è stata distribuita) per due miliardi 35 mila e 500 lire ed abbiamo un milione e 501 mila proprietari, voi riconoscerete che stabilendo anche a 150 milioni le somme che verrebbero fornite a titolo di Credito fondiario, io non ho esagerato, poichè la somma che si potrebbe distribuire a questo titolo sarebbe assai limitata e sarebbe sempre guarentita dai quattro milioni che la Cassa di Risparmio mette a fondo di Credito fondiario.

Questo calcolo riportatelo agli altri Istituti, e riconoscerete pure che io non ho male calcolato ritenendo quel fondo assai scarso.

Un altro appunto mi venne pur fatto dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, cioè che io sperassi troppo nel credere possibile un'Istituzione di Credito fondiario come ne esistono di già parecchie in alcuni paesi della Germania ed in Francia. Veramente se le cose procedessero sempre come attualmente, se lo Stato non volesse mai volgere uno sguardo a sollievo dell'agricoltura, pur troppo io credo che la perdita speranza dell'onorevole Senatore Di Salmour dovrebbe comunicarsi anche a me. Ma io credo che se non presto, col tempo si vorrà riflettere non essere giusto che per l'agricoltura nulla si faccia dallo Stato, mentre invece vediamo per le sole strade ferrate, che certamente avranno una influenza diretta sul commercio e ben poca sull'agricoltura, noi vediamo, dico, imposto allo Stato un carico di 48 milioni.

Se lo Stato vorrà aiutare una Società efficacemente fatta sorgere nel paese o di capitalisti proprietari che diventino mutuatari e mutuantì, o di capitalisti esteri, io ritengo per fermo che potrà benissimo sorgere tale Società, di cui noi ne avevamo già un esempio. La Società Irémy, mi giova ripeterlo, non so per quali cause andasse a vuoto; ma certo è che sorse allora appunto il progetto che al presente si matura; ed è ben naturale che i capitalisti esteri dovessero essere molto guardinghi, vedendo nel luogo stesso, nello stesso paese, sorgere una Società cui si fanno singolari favori.

Per queste ragioni adunque persisto nella mia opinione che questo Credito fondiario non possa valere allo scopo pel quale viene ad istituirsi.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore di S. Martino.

Senatore **Di S. Martino.** Dopo il luminoso discorso nel quale il Senatore Porro ha largamente sviluppato il concetto della convenzione degli Istituti col Governo, ed ha partitamente preso ogni singolo argomento della relazione dell'Ufficio Centrale per combatterlo, io vedo il compito mio ridursi a ben poca cosa.

Pure il Credito fondiario è così poco apprezzato e conosciuto ancora, che l'aggiungere qualche osservazione a quelle maestrevolmente fatte dai precedenti oratori, può sempre giovare a far comprendere che cosa sia l'Istituzione, ed a farla apprezzare dalle popolazioni nostre.

Se veramente avessi dovuto esprimere un desiderio, avrei bramato che gli studi del Governo si fossero volti non a creare Istituti speciali, ma ad introdurre nella legislazione italiana tali elementi per cui la proprietà stabile ricevesse i benefici di facili contrattazioni che accompagnano la proprietà mobile.

Avrei preferito che, riformata la legislazione censuaria, riformata la legislazione ipotecaria, il proprietario avesse potuto esso stesso emettere dei buoni sulle sue terre, i quali lo ponessero nel caso di rivolgersi esso stesso ai capitalisti ed ottenere quanto loro fosse necessario nei propri bisogni, senza passare per alcuna Società di Credito intermediario che fosse creata dal Governo, e senza che per tal modo il Governo intervenisse a guisa di tutore in questi affari privati.

Io credo che in ogni caso con questo sistema di libertà, si sarebbero subito stabilite delle Compagnie di assicurazione, le quali, mediante un compenso convenuto privatamente, avrebbero assunto la responsabilità di pagare i buoni emessi dai privati proprietari, dopo di essersi accertate del valore dei fondi su cui i buoni fossero ipotecati, e che per tal modo ciascuno avrebbe fatto molto meglio i suoi affari.

Ma riconosco che se già si son fatti dei gran passi per venire a questo sistema colla soppressione di ogni vincolo primogeniale, e colla soppressione di tutti i fedecommessi, tuttavia l'opinione del paese non è ancora sufficientemente matura per fare in una sola volta tutto l'intero passo. E perciò nelle varie maniere di provvedere agli interessi della proprietà io riconosco che il Governo non poteva presentare un temperamento diverso da quello da esso proposto, e che si contiene nella legge ora sottoposta alla vostra deliberazione, la quale produce a mio avviso minori inconvenienti di tutte le altre.

L'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale ha posto la questione nei suoi veri termini. Presentemente si tratta unicamente di vedere se sia preferibile una Società di speculazione, una Società unica che con grandi capitali venga essa ad esser sola quasi padrona di tutto l'andamento del Credito fondiario, o se convenga invece chiamare a stabilire questa Istituzione, una quantità di corpi morali i quali, operando non

per ispirito di speculazione, ma in conformità di quelle abitudini amministrative, le quali sono da esse rigorosamente rispettate, diano all'istituzione di Credito fondiario quella serietà e quel carattere di probità che si richiede per farla subito ricercare dal popolo, e per farla entrar nelle sue abitudini nel modo istesso che il popolo tratta già con piena fiducia tutti gli altri oggetti sottoposti alle stesse amministrazioni di quei Corpi morali.

Io mi sono trovato a questo riguardo in condizioni molto più indipendenti di qualsiasi altro dei nostri colleghi, mentre fui ricercato da alcune Società di speculazione di pormi alla loro testa per domandare al Governo questa concessione. Io in questa circostanza doveti maturatamente considerare quali potessero essere le ragioni per le quali una Società di speculazione potesse sperare o pretendere di vedere le sue istanze prese in considerazione. E primieramente: chi fa istanza al Governo per una Istituzione di questa natura deve essere tale che presenti una responsabilità assoluta, che nell'esame delle domande di concessioni di prestiti di Credito fondiario non mancherà mai di essere rigorosissimo nel richiedere tutte le cautele ed ipoteche che sono prescritte dalla legge. Ora le Società non hanno altro elemento proprio di garanzia a questo riguardo tranne i loro fondi e il pericolo che corrono di perderli se imprestano a chi non dà loro valida garanzia.

Ma siccome la quantità di operazioni di Credito fondiario che si devono eseguire è senza proporzione maggiore ai fondi di garanzia, è sempre possibile (io non parlo di moralità, perchè nelle Società private non si è obbligati a fare conto sulla loro moralità, ed un amministratore prudente tiene solo in calcolo il loro interesse) dico, è sempre possibile che una privata Società la quale procede per puro spirito di speculazione, creda suo interesse di chiudere gli occhi sull'insufficienza delle cautele anche col rischio di perdere tutto il fondo delle sue azioni, purchè il guadagno anche indebito che ricaverà dal fare prestiti non cautelati sia tale da superare nel suo privato interesse la perdita del capitale sociale.

Quindi, ancorchè tra le persone che possono presentarsi onde fare una domanda di stabilire il Credito fondiario per ispirito di speculazione ve ne siano delle onorevoli la cui probità io non voglio mettere in dubbio in nessun modo, io confesso tuttavia che a me faceva un certo ribrezzo di venire a domandare una concessione, un privilegio, il quale non aveva quei caratteri che nel mio modo di sentire sono indispensabili per esigere che il Governo con la concessione assumesse la responsabilità indiretta della moralità dell'amministrazione di simili Società.

Altronde, quando una Società di speculazione viene e dà un capitale di garanzia di molta importanza, questo capitale necessariamente deve avere un premio.

Coloro che comprano le azioni non si dispongono infatti a comprarle se esse non danno un prodotto che

sia in correlazione col prodotto che si può ricavare dall'acquisto di altre azioni. Quindi, avendo da corrispondere a queste azioni quel premio che è necessario per ismerciarle, mi parve che nelle attuali condizioni del Paese non si facesse un'operazione molto utile per la proprietà fondiaria, venendo a stabilire delle Società di speculazione, perchè oltre alla perdita che può occorrere a ciascuno di coloro che ricorressero al Credito fondiario per convertire in denaro le cartelle avute in prestito, perdita che sarebbe stata anche essa inevitabile per coloro che trattassero colle Società di speculazione, avrebbero essi dovuto ancora tener conto e sopportare il carico del compenso da darsi ai proprietari delle azioni. Bisognava perciò che una Società di speculazione assoggettasse i possessori di fondi a carichi molto maggiori di quello che facciano gli Istituti coi quali il Governo ha trattato.

Il Relatore ha osservato che una Società di capitalisti di Torino faceva istanza per avere il Credito fondiario in concessione sulle stesse basi sulle quali è ora accordato agli Istituti.

Ma una domanda di questa fatta, in quanto a me, mi avrebbe posto in una qualche apprensione.

Io dubito che questi signori volessero rinunciare ad un congruo interesse dei loro fondi, destinando, come è necessario, tutti i lucri a sostenere il valore delle cartelle, e dovrei, mio malgrado, dubitare che si disponessero semplicemente a fare smercio delle azioni lasciando poi, a chi verrebbe dopo loro, l'incarico di torsi dagli impicci in cui si troverebbero.

Questa è una delle cose che pur troppo si verificava facilmente nelle Società di pura speculazione.

Io non posso a meno di avere un'apprensione grave a questo riguardo, in quanto che egli è evidente che presentemente l'emissione di azioni che fosse fatta da questa Società col solo beneficio di 45 centesimi, accettati dagli Istituti, non produrrebbe in nessuna maniera, per chi volesse mantenere elevato il più che sia possibile il corso delle cartelle, un residuo di utili eguale a quello che in media si ricava dall'acquisto di qualsiasi altro titolo commerciale.

Quindi io reputo che non si troverà male che il Ministero sia andato molto a rilente nel venire a questa concessione; ma oltre ciò vi ha un' altra ragione importantissima.

Dal momento che il Governo era riuscito ad indurre molti corpi morali, aventi tutti una reputazione stabilita da lungo tempo ad incaricarsi di quest'Istituzione, esso poteva andare sicuro che i medesimi tratterebbero quest'Istituzione come una delle parti più delicate della loro missione coll'intento non di far lucri, ma rendere un servizio al paese, e si accosterebbero a questo contratto nella fiducia di poter organizzare tutto il loro andamento in modo che il complesso dei mezzi di cui dispongono servisse anch'esso all'incremento dell'Istituzione nuova che si tratta di fondare. Ma parlerò più specialmente del Corpo morale di cui io sono tra gli amministratori.

Le Opere Pie di S. Paolo hanno ricchi patrimoni in beni stabili. È questione vecchia se convenga a corpi morali di tenere dei beni stabili, questione che non si può risolvere con disposizioni forzate, perchè offendono lo spirito del paese, e perchè lasciano dei dubbi sullo scopo finale di queste disposizioni. Ma egli è evidente, che se un'Opera Pia trasforma il suo patrimonio di beni stabili in titoli, i quali abbiano un'eguale sicurezza, provvede meglio ai suoi interessi, mentre provvede nel tempo istesso alla riputazione dell'Istituzione di cui compra la carta.

Io ritengo che sarà opera nostra lo stare in continua attenzione, ed ogni qual volta l'emissione delle cartelle di Credito fondiario sulla piazza venga in tale quantità da superare la riserva, e da produrre un abbassamento non normale nel prezzo loro, sia opera nostra di tenerlo rilevato, venendo a concorrere a quei prezzi che costituiscono ancora per l'Opera Pia una eccellente operazione, e che ad un tempo facciano cessare subito l'incongruo ribasso.

Questi titoli sono molto superiori a quelli che le Opere Pie possono acquistare attualmente impiegando il loro denaro in mutui, sia perchè devono essere dotati di una prima ipoteca, sia poi loro privilegi di riscossione eccezionale. Essi quindi renderanno molto più facile il maneggio delle sostanze delle nostre Opere Pie; per essi avremo titoli nelle mani per cui saranno evitati tutti i ritardi nelle riscossioni che finora occorrono anche ai corpi morali malgrado tutte le più diligenti cure.

Quindi noi siamo certi, assumendo il Credito fondiario di poterli dare dei sussidi preziosissimi in questi tempi, in cui la scarsità dei capitali disponibili è grande, in cui la possibilità di sostenere il valore delle cartelle è molto problematica.

Sì, noi verremo in sussidio delle cartelle con la speranza di sostenerne il valore. Oltre a ciò tutti i Corpi morali contraenti hanno nei paesi in cui sono stabiliti una riputazione ed un credito pubblico ben saldo. Io sono persuaso che una volta che le cartelle abbiano la nostra intestazione, tutti i notai delle nostre provincie, tutti gli uomini che fanno affari, non lasceranno nessuna occasione in cui siano incaricati del collocamento di danaro, senza suggerire al cliente di preferire quella carta a qualsiasi altro collocamento.

Questa carta, come ho già detto, rappresenterà non solamente il beneficio di un impiego ipotecario a un tasso sufficiente, tasso che anche quando i valori continuino ad essere deprezzati come lo sono presentemente, potrà sempre essere di molta convenienza; ma eziandio il beneficio della garanzia assunta dall'opera che ne ha l'amministrazione, garanzia in virtù della quale, qualunque sia il ritardo che ponessero coloro che sono debitori delle Opere Pie nel fare a debito tempo il pagamento degli interessi e dell'esdebitazione, non dispenserà l'Opera che emette le Cartelle dall'obbligo di pagare essa, per modo che

questo ritardo non riuscirà mai a scapito delle persone che avranno comperato la cartella. Queste persone presentandosi alla Cassa dell'Opera Pia saranno effettivamente pagate, e quando i cittadini dopo due o tre semestri si saranno convinti della regolarità del servizio, non può mancare mai che le cartelle prendano un tal credito che questa carta sarà l'oggetto il più ricercato di tutti i valori riconosciuti.

E qui mi sia lecito di rispondere ad una delle osservazioni fatte dall'Ufficio Centrale sulla necessità di restringere il premio a 40 centesimi per ora, poscia a 35, e quindi a 30, in ragione della entità delle operazioni che si facessero dalle Istituzioni. Questa osservazione credo che nella mente dell'onorevole Relatore sia come il corollario di quell'altra osservazione fatta sulla sconvenienza per gli Istituti morali di assumere l'obbligo di pagare anche per il non scosso.

Ma, come ha già detto il conte Porto, noi in quest'obbligo che ci assumiamo, crediamo di vedere uno degli elementi principali per accreditare le cartelle in questi tempi difficili.

Se, emesse le cartelle, coloro che le comprano fossero sempre nel dubbio di essere pagati, evidentemente queste cartelle non avrebbero la metà del favore che devono incontrare quando vi sia la certezza che una volta possessori di esse qualunque cosa succeda, si sarà pagati indubitabilmente.

Questo è un onere il quale può produrre in certi casi delle perdite proporzionali: se si opera su dieci milioni, sarà proporzionale a questa somma; se si opererà su duecento milioni, sarà proporzionale a questa somma maggiore.

Ora io non vedo perchè, venendo ad introdurre questo miglioramento grandissimo nella Istituzione, ed avendo per contro abbassato notevolmente il premio, che era domandato da Società di speculazione, non venendo inoltre noi a domandare cosa alcuna al Governo, ci si venga ancora a dire che noi vogliamo ancora troppo!

Signori, quando si mette una Istituzione nuova in tale condizione da dover litigare continuamente colla possibilità di fare regolarmente il suo dovere, è meglio assai di negarle l'esistenza immediatamente.

La prima condizione del credito è l'opinione di tutti, che non si manchi del mezzo di sostenere i pesi che si assumono.

Ora con 45 centesimi, i Corpi morali che hanno assunto questo impegno, sperano di trovare mezzi sufficienti per far fronte all'obbligo loro.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **San Martino**. Ma sono intimamente convinto che non avranno mai il mezzo di risparmiare o di guadagnare, se vogliono far onore alla loro responsabilità, e non vogliono mancare mai dei mezzi di farvi fronte.

L'onorevole Senatore Di Salmour faceva anche un altro appunto: diceva che il Governo avrebbe dovuto chiamare questi Corpi morali che assumono il Credito

fondario, ed imporre loro la condizione di creare delle succursali.

Qui cade in acconcio il fare una osservazione generale.

È appunto nel principio di questa Istituzione, come è organizzata dal Governo, che si debbono evitare per quanto è possibile le spese inutili.

Mentre tante Società si vanno formando con nessun altro scopo fuori quello di creare grassi stipendi e di dare delle posizioni laute a chi appartiene all'amministrazione, l'Istituzione che noi d'accordo col Governo stiamo creando, è nella tendenza perfettamente opposta. Noi confidiamo di non essere tenuti in principio a fare nessuna grande innovazione nelle nostre amministrazioni, perchè in principio le operazioni, viste le difficoltà di riformare le ipoteche, non possono essere di molto rilievo.

A misura che le operazioni si faranno più rilevanti, la nostra Istituzione, retta da persone che dedicano gratuitamente alla medesima tutte le loro cure, e che finora l'hanno saputa far prosperare, continuerà ad essere retta gratuitamente nell'istessa maniera, con l'istessa onestà, e colla stessa alacrità colla quale lo fu fin al presente: essa provvederà a' suoi bisogni con spese d'amministrazione nulle in confronto di quelle che avrebbe necessitato un altro genere d'Istituzione. E quindi anche le succursali, procedendo con l'istesso criterio, si stabiliranno se si riconosceranno necessarie, ma finchè la necessità non ne sia ben constatata, si eviteranno.

Ed io credo che se ne potrà evitare il maggior numero di quelle che forse sarebbero stabilite in una legge che si fosse preoccupata di crearle.

L'operazione affidata ai Corpi morali in che consiste? In una domanda che può essere spedita per lettera all'Amministrazione, domanda corredata da documenti, per cui le Amministrazioni avranno degli stampati che saranno mandati a tutti i richiedenti, i quali conosceranno con ciò quali sono i documenti che devono spedire. Avuti questi documenti, si sottoporranno al giudizio dei legali, perchè accertino la libertà dei fondi, sottoponendoli all'ipoteca.

Quando occorra di ricercare inoltre il giudizio di periti per accertarne il valore, anche per queste cose sarà probabilmente meglio di non aver succursali con impiegati fissi che possano essere soggetti a tentativi di prevaricazione; gli uffici centrali potranno con nessuna spesa e con risparmio grandissimo di amministratori e di impiegati, provvedere direttamente al loro bisogno; quindi noi impianteremo in queste Istituzioni quel sistema economico che da tanto tempo domandiamo inutilmente che si impianti in tutte le Amministrazioni dello Stato.

Per conseguenza, io credo di essere in diritto di ritenere che le popolazioni riceveranno con molto maggiore confidenza l'Istituzione quale è proposta presentemente.

Le Istituzioni devono anche essere conformi all'o-

pinione pel paese in cui vengono fuori. Ora evidentemente l'opinione del paese non è per le Società.

Il paese ha sofferto molto per l'imprevidenza delle Società, nel modo largo col quale si sono stabilite, e per la larghissima misura colla quale se ne sono consumati i capitali; il paese che ha dinanzi agli occhi le Amministrazioni gratuite, le quali procedendo ad operare su ampia scala, come la Cassa di Risparmio di Milano, han proceduto felicissimamente; il paese che vede queste Amministrazioni affidate gratuitamente a cittadini, che non son mai stati sospettati di prevaricazione, il paese, dico, accorrerà a questa Istituzione con confidenza; e come ora si è nella necessità di ricusare di ricevere i capitali che vengono offerti in quantità superiori al bisogno, saremo, spero, nella condizione di vedere che le cartelle emesse colla nostra firma saranno ricercate da tutti, e verranno ad empire quella lacuna che altrimenti non si potrebbe colmare (*Bravo, Benissimo*).

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Dirò poche parole per chiarire il concetto che ha presieduto agli studi dell'Ufficio Centrale, e per dimostrare viemmeglio lo scopo che ebbero le dichiarazioni fatte nella relazione dell'Ufficio stesso che fu stesa dall'onorevole Senatore Salmour peritissimo in questa materia.

Mi è sembrato che varii dei Senatori i quali hanno avuto la parola finora, abbiano attribuito all'Ufficio Centrale delle vedute, delle idee che non pare all'Ufficio che risultino dalle cose contenute nella relazione, e molto meno dagli intendimenti che informarono le discussioni che ebbero luogo nell'Ufficio Centrale. I membri dell'Ufficio Centrale allorchè si riunirono la prima volta venendo da Uffici diversi, nei quali la discussione aveva avuto, come è naturale, un corso suo particolare e dissimile da quello degli altri, e avendo anche delle opinioni personali e proprie di ciascuno, credette innanzi tutto opportuno di farsi una domanda.

Quale è la vera utilità degli Istituti di Credito fondiario?

È ella sì larga, sì grande, sì vasta, sì pronta non tanto a beneficio della proprietà fondiaria, quanto ancora dell'agricoltura, da sperare che l'Istituzione possa produrre un rimedio, per così dire istantaneo, ai mali che si lamentano da lungo tempo nella proprietà fondiaria, e molto più nell'agricoltura?

A questo proposito non vi furono illusioni da parte dell'Ufficio, e molto meno ve ne potevano essere da parte dell'onorevole Senatore di Salmour, che ne è il relatore. Tutti convennero che vi era stato un tempo, specialmente fuor d'Italia, in cui si diceva che le Istituzioni di Credito fondiario avrebbero sanato tutte le piaghe delle città e delle campagne, della proprietà urbana, come della rustica, della possidenza, come dell'agricoltura.

Ma esaminata pacatamente l'Istituzione in se stessa, credè l'Ufficio che veramente non poteva avere che un'utilità assai ristretta, quantunque incontestabile, e

che occorresse fissarne e precisarne i limiti. Si disse innanzi tutto e si riconobbe concordemente che siffatte Istituzioni, quali erano ordinate in Francia e quali si trattava un tempo di trapiantare in Italia, non erano proficue all'agricoltura.

Io non starò qui a notare le differenze che passano tra il Credito fondiario e l'agrario; ma è un fatto che, per recare utilità all'agricoltura, bisogna che le Istituzioni di Credito non solamente possano dare capitali ai proprietari dei fondi rustici, giacchè ciò non significa che questi capitali vengano impiegati in soccorso dell'agricoltura; ma bisogna che essi sieno dati a tali condizioni, entro certo limite di tempo, ed a tali persone, le quali pel loro ufficio e la loro professione siano dedite appunto all'esercizio dell'agricoltura, ed alle grandi imprese agricole.

Ora, non era punto vero che coi prestiti a lunga scadenza, ammortizzabili a rate annuali, si venisse direttamente e necessariamente a soccorrere l'agricoltura. Poteva darsi che qualche proprietario, il quale vivesse sulle sue terre ad esercitare in grande proporzione l'industria agricola, si valesse dei capitali che traesse dagli Istituti di Credito fondiario, a beneficio dell'agricoltura, ma questa era una semplice accidentalità, e non derivava dall'indole dell'Istituzione; ma, meno questo caso, l'agricoltura non se ne sarebbe avvantaggiata. Quindi l'Ufficio convenne che tali Istituti non erano preordinati precipuamente al bene dell'industria agricola, e credè opportuno l'avvertire tali cose nella sua relazione, per non illudere nessuno.

I vantaggi di queste Istituzioni vanno precisati fin da principio, e non esagerati al di là del vero; imperocchè non vi è peggior cosa dell'esagerare le utilità degli Istituti di Credito, essendo le esagerazioni, non solo un pericolo, ma anche un modo di falsare le Istituzioni stesse.

Altre indagini successive ci spinsero ad esaminare se tutti quanti i proprietari di fondi immobili sia urbani come rustici, ma specialmente degli urbani, fossero per trar profitto dall'Istituzione del Credito fondiario.

Era egli vero che i proprietari non negozianti, nè speculatori, non trovassero prestiti ipotecari a condizioni discrete?

Era egli vero che le condizioni che venivano offerte dall'Istituzione del Credito fondiario avrebbero migliorato la sorte anco di questa classe di proprietari?

E qui pure l'Ufficio Centrale dovè procedere con circospezione; e disse: si troveranno dei proprietari i quali facciano prestiti non per migliorare i loro fondi, non per accrescerli e nemmeno per valersi del Credito inerente ad ogni proprietà immobiliare per utilizzarlo a pro dei commerci o dei traffici mercantili; ma solamente per provvedere a necessità domestiche, o a bilanci economici, e allora sarà ben difficile che questi tali proprietari risentano un vantaggio (almeno per molti anni) dalle Istituzioni di Credito fondiario; imperocchè essi troveranno migliori patti trattando

imprestiti ipotecari con privati capitalisti, ed anche con le Casse di Risparmio, di quello che volgendosi agli Istituti del Credito fondiario. Ed invero, finchè le cartelle non saranno negoziabili alla pari, chiunque si volgerà a chieder mutui al Credito fondiario, dovrà non solo pagare un 5 per cento, ma dovrà ricevere una cartella invece di denaro, per negoziare la quale dovrà necessariamente fare delle perdite, le quali perdite equivarranno ad un aumento del frutto annuo del capitale preso a mutuo, non minore dell'otto, del nove, ed anco del dieci per cento secondo i tempi.

Perciò chi non abbia la veduta di valersi di capitali mutuati per una grossa speculazione o pel miglioramento dei propri edifizii, sarà ben difficile che possa risentire utile da questa Istituzione.

L'utilità dell'Istituzione sta precisamente in questo, nell'aver ridotto a termini pratici una modalità di credito che finora non era ammessa nella legislazione e nell'uso comune, vale a dire quella di un credito ammortizzabile a lunghe scadenze col pagamento di piccole rate annue.

Questa è la prima incontestabile utilità degli Istituti del Credito fondiario.

La seconda è di porger modo a chi voglia trar profitto in un dato momento del credito dei suoi fondi per tentare imprese produttive di grandiosi guadagni, di poterlo fare senza esser pressato dalla necessità della restituzione del capitale in breve tempo, e tutto in una volta, mentre invece gli è aperta la via di restituirlo a piccole frazioni e in un tempo lungo, anco di cinquant'anni.

Chiarita allora, come venne dall'Ufficio Centrale, la vera indole dell'istituzione del Credito fondiario e l'utilità che se ne poteva sperare, fu stabilito che bisognasse nettamente esporre queste idee nella relazione perchè non si traviasse affatto l'opinione e il giudizio del pubblico, e dopo di ciò si prese ad esaminare la Convenzione presentata al Senato, nella quale figuravano diversi Istituti già esistenti, che chiamerò di beneficenza, come disposti ad assumere l'esercizio del Credito fondiario ed a porla a confronto con le istituzioni medesime assunte da Società di privati capitalisti.

Non è vero, come alcuno dei preopinanti ha detto, che l'Ufficio Centrale abbia manifestato predilezione per quest'ultima specie di Istituzione, e molto meno per la Società Frémy. Se di questa si parla nella relazione, io ora non lo rammento, ma è un fatto che l'Ufficio Centrale era ed è ben lontano dall'accordare la preferenza ad una Società che non potè ottenere successo alcuno nell'altro ramo del Parlamento per le condizioni che poneva alla sua costituzione in Italia; a condizioni pari l'Ufficio Centrale preferiva, come preferisce, che il Credito fondiario sia esercitato da Istituti di beneficenza.

A buon conto gli inconvenienti che si presentavano dalla costituzione di Società particolari e specialmente da quella Frémy, consistevano prima di tutto nel vo-

lere una sovvenzione di dieci milioni da parte del Governo; nel volere poi privilegi di più generi ed un monopolio del Credito fondiario per un tempo assai lungo; in ultimo si sottoponevano i mutui a dei patti abbastanza grassi per eli faceva la speculazione, abbastanza magri per i proprietari, che nei loro bisogni avessero invocato il soccorso di quelle Società monopoliste e privilegiate.

Fatte queste preliminari indagini, e desiderando l'Ufficio Centrale che l'istituzione del Credito fondiario da attuarsi per mezzo degli Stabilimenti e dei Corpi morali contraenti potesse fin da principio offrire ai proprietari i patti meno gravosi possibili, pensò ad esaminare la Convenzione ed il decreto che era annesso alla medesima, per vedere se in quelle disposizioni si contenesse qualcuno degli inconvenienti o degli aggravii indebiti che erano stati ritrovati nella Società Frémy. Volle quindi vedere se gli Istituti chiedessero o no privilegi. Volle esaminare se gli emolumenti e i compensi che si pretendessero, fossero o no eccessivi, e perciò censurabili al pari di quelli che si domandassero dalle Società private.

A buon conto lo stato in cui si trovano gl'Istituti, i quali hanno stipulata la convenzione, è assai diverso da quello di una Società la quale debba stabilirsi per la prima volta fra noi. Questi Istituti hanno un impianto già fatto, hanno impiegati, hanno uffici montati e perciò non vanno soggetti alla spesa dell'ordinamento. Perlocchè l'Ufficio Centrale ebbe subito ad avvertire, come sarà meglio spiegato nella discussione degli articoli, che i diritti pretesi dagli Istituti erano troppo forti, e credè proporre una riduzione dei medesimi. Nè era vero che si corressero rischi dagli Istituti, come supponevano gli amministratori dei medesimi, e quindi non conveniva che i proprietari i quali ricorrevano al Credito fondiario, dovessero sottostare a prestazioni alquanto indiscrete.

Che gli Istituti non corrano rischi, non è parso all'Ufficio Centrale che si possa seriamente disputare. rischi gravi intendo dire, poichè il maggiore di quelli che possono correre, sarà il ritardo nella esazione dei frutti e talvolta dei capitali, ma ordinariamente nulla più che ritardo. Imperocchè, sebbene sia stabilito che gl'Istituti debbono pagare le cartelle e ritenere il non riscosso per riscosso, pure non è a temere che in definitiva vadano incontro a perdita di capitali. Le garanzie che sono date ai medesimi sono tali e tante da dover riconoscere quasi impossibile il caso di qualche perdita di capitale. Essi hanno una prima ipoteca sopra i fondi valutati a prezzi tutt'altro che alti; hanno un metodo di esazione celerissimo, hanno gli esattori stessi delle contribuzioni regie i quali devono esigere le annualità; essi insomma sono provvisti di tali garanzie da poter dire con sicurezza che perdite per essi non vi saranno, o saranno effimere e tenui.

Mi preme ancora di eliminare dalla mente degli onorevoli Senatori un dubbio che potrebbe esservi stato insinuato dalle parole di alcuni dei preopinanti, che

cioè l'Ufficio Centrale nella sua relazione esterni la idea di tollerare più che accettare di buon grado la istituzione del Credito fondiario, ma che non abbia speranza nella prosperità della medesima e non se ne auguri un buon successo. Nulla di tutto questo pare a noi sia scritto nè detto nella relazione. L'Ufficio Centrale ha tenuto il linguaggio che doveva tenere, perchè non sapeva, come è detto nella prima parte della relazione, se gli Istituti e il Governo avessero accettate le modificazioni che si proponevano. E in quella incertezza, stando ai termini della Convenzione, l'utilità della proposta gli pareva assai disputabile, ed alcuno dei membri dell'Ufficio la negava recisamente. Ma colle trattative tra il Governo ed i rappresentanti degli Istituti, essendo state alcune delle modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale adottate, allora gli inconvenienti che si erano veduti per lo innanzi si dissiparono in gran parte, e quel progetto che poco piaceva dapprima cominciò a piacere assai.

Rimangono alcune divergenze abbastanza sostanziali e gravi sulle quali a tempo e luogo tornerà ad insistere l'Ufficio Centrale, poichè crede che mantenuti alcuni patti e alcuni privilegi nei quali insistono sempre gl'Istituti, l'utilità che deriverebbe dall'ordinamento del Credito fondiario, sarebbe assai menomata se non compromessa del tutto. L'Ufficio Centrale ha parlato di esperimenti da farsi, ma ecco in qual senso. Nei primi tempi non è da lusingarsi che le cartelle fondiarie possano essere negoziate alla pari. Questa illusione non l'abbiamo avuta in passato e non l'abbiamo neppure adesso, nè ci pare che nelle attuali condizioni finanziarie d'Italia, mentre il mercato è ingombro di ogni sorta di carte di credito, sia da sperare che le anzi dette cartelle possano negoziarsi alla pari. Sulle prime, le cartelle avranno un valore anche superiore a quello degli altri valori pubblici, ma di poco.

Gli effetti che ne spera l'onorevole Senatore di San Martino potranno verificarsi fra un tempo più o meno lungo, secondo gli eventi, ma non subito. Quindi l'esperienza ci mostrerà che quando le cartelle fondiarie acquisteranno credito nel mercato d'Italia, di questo credito potranno valersi gl'interessati per dare una maggiore larghezza alle operazioni e per attrarre qui anco i capitali esteri. L'esperienza poi ci insegnerà un'altra cosa, ed è quella che ha già dato luogo ad appunti in senso contrario alla legge da parte di altri membri del Senato. Si è dubitato che alcuni Istituti di Credito, i quali hanno deliberato di assumere l'esercizio del Credito fondiario, possano correre gravissimi rischi. L'onorevole senatore Coppola teme per il Banco di Napoli, e l'onorevole Senatore Martinengo ha detto che forse la Cassa di Risparmio di Lombardia potrebbe risentire e trovare degli imbarazzi nelle operazioni ordinarie che ha fatto fin qui.

Io non credo di potermi associare al timore dell'onorevole Coppola, giacchè voglio sperare che il fatto di cui egli parlava, della deficienza di sufficienti capitali nel Banco di Napoli, non sia esattamente vero,

perchè ritengo che avendo quel Banco dichiarato per mezzo dei suoi amministratori di offerire un fondo di garanzia di otto milioni, egli sia veramente in grado di offrirla.

Quanto poi a tutti gli Istituti presi collettivamente e che concorrono nell'esercizio del Credito fondiario, non v'è dubbio e non bisogna dissimularselo, che non possa accadere una alterazione nelle operazioni che fin qui facevano.

Una volta che il Credito fondiario assorba una gran parte dei capitali di codesti Istituti, può ben seguire un imbarazzo ed un ristagno nell'esercizio delle antiche loro funzioni, ma quest'imbarazzo non sarebbe mai la rovina degli Istituti medesimi, sarebbe un imbarazzo momentaneo che verrebbe a cessare con modificare in qualche modo i loro regolamenti e con dedicarsi nell'avvenire, se non esclusivamente, certo principalmente alle operazioni del Credito fondiario, assegnando ad esso o tutti o gran parte dei capitali disponibili.

L'esperienza appunto ci dirà quel che sia necessario

di fare in tali contingenze, ed in questo senso l'Ufficio Centrale ne aveva parlato, non già per mettere in dubbio sino dal principio l'utilità della istituzione del Credito fondiario.

L'Ufficio ha creduto unicamente di dovere circoscrivere codesta utilità nei suoi veri limiti, di dover dire sin da principio che non ce la vedeva per l'agricoltura e che non l'ammetteva neppure, almeno i primi anni, per gli imprestiti dei proprietari alieni dal traffico e dalle speculazioni, ma ammetteva codesta utilità per un'altra classe non piccola di proprietari a favore dei quali era bene che sorgesse una istituzione mobilizzante, per così dire, il credito della proprietà immobiliare.

Quindi concludo che l'Ufficio Centrale è stato ben lontano dal porre in dubbio i vantaggi della Istituzione, e molto meno dall'accoglierla con esitanza e con timore di un infelice successo.

Presidente. Il seguito della discussione è rinviato a domani. La seduta sarà alle ore 12 1/2.

La seduta è sciolta (Ore 5 3/4).

TORNATA DEL 22 MARZO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'Istituzione del Credito fondiario nelle Provincie Continentali del Regno — Comunicazione di un documento relativo al Banco di Napoli — Discorso del Ministro dell'Istruzione Pubblica in favore — Considerazioni del Senatore Farina in appoggio degli appunti contenuti nella relazione dell'Ufficio Centrale — Spiegazioni del Ministro di Finanze — Schiarimenti del Senatore Coppola — Risposta del Senatore Torelli alle considerazioni del Senatore Farina — Parole del Senatore Farina per un fatto personale — Osservazioni del Senatore D'Afflitto sul Banco di Napoli — Dubbi ed obiezioni del Senatore Menabrea — Dimanda del Senatore Torrearsa — Risposte del Ministro dell'Istruzione Pubblica — Dichiarazione del Senatore Fenzi in favore del progetto di legge — Ordine del giorno del Senatore G. Martinengo, oppugnato dal Ministro di Finanze — L'ordine del giorno non è appoggiato — Parole del Senatore Farina sull'ordine della discussione — Chiusura della discussione generale — Riassunto del Relatore.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

È presente il Ministro d'istruzione pubblica e di agricoltura e commercio, e più tardi intervengono anche i Ministri delle finanze e della marina.

Il Senatore segretario **Ginori Lischi** legge il processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL CREDITO FONDIARIO NELLE PROVINCE CONTINENTALI DEL REGNO.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione del Credito fondiario nelle Provincie continentali del Regno.

La parola è al Senatore Correale.

Senatore Correale. Ho l'onore di presentare al Senato un documento il quale può tornar molto utile alla discussione che ora si fa sul disegno di legge per la istituzione del Credito fondiario, e serve ancora perchè i signori Senatori possano conoscere veramente la situazione del Banco di Napoli.

(Il Senatore Correale dà lettura di un documento che sarà pubblicato nella seduta di domani).

Senatore Coppola. Domando la parola.

Presidente. L'avrà al suo turno. Intanto do atto della presentazione del detto documento che sarà trasmesso all'Ufficio Centrale perchè se ne faccia quel carico che crederà.

La parola è al signor Ministro d'agricoltura e commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Al punto in cui è giunta la discussione, mi pare che ormai poco rimanga per dimostrare l'utilità non del Credito fondiario in genere, in quanto che questo funziona da lunghissimo tempo in tutta Europa; anzi ci reca maraviglia che in Italia sia rimasto per tanto tempo nei desiderii, senza che abbia mai potuto mandarsi ad esecuzione.

Non resta adunque altro che toccare alcune ragioni, le quali hanno determinato il presente Ministero ad associarsi sinceramente e lealmente agli intendimenti del Ministero passato in ordine allo schema di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni.

Mi corre anzitutto obbligo di rispondere ad un semiprovero fattoci dal Relatore.

Quando io e due de' miei colleghi fummo chiamati nel seno dell'Ufficio Centrale, concertammo col medesimo gran parte degli emendamenti che vennero poi anche ammessi dai delegati dei Banchi.

Il Ministero però non aveva preso stretto obbligo di far accettare tutti gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale ai delegati degli Istituti, ma bensì di presentare e di esporre loro tutte le ragioni, che parevano militassero in favore di parecchi di quelli, riservandosi per alcuni altri la facoltà di discuterli coi delegati degli Istituti stessi e di udirne le ragioni.

Il Ministero non ha creduto fosse conforme alle con-

suetudini parlamentari mettere in relazione coll'Ufficio Centrale, o col Relatore, i delegati degli Istituti perchè egli credeva che potesse essere più opportuno intermediario fra l'Ufficio Centrale del Senato ed i delegati degli Istituti il Ministero stesso. Queste poche parole basteranno per rispondere a quel semi-rimprovero, che ho trovato nella relazione e che anche verbalmente fu confermato dall'onorevole Relatore a questo riguardo.

Ora veniamo alla questione.

Quattro sistemi si potevano mettere avanti in ordine a questa Istituzione.

Il 1.º era di lasciare a Società nazionali la facoltà di provvedere al Credito fondiario.

Il 2.º che già era stato tentato, e che non era riuscito, consisteva nel commettere ad una Società estera, o ad una Società estera combinata con una Società nazionale, l'esercizio del medesimo.

Il 3.º era quello di provvedervi per mezzo d'Istituti governativi.

Il 4.º infine, che è quello cui si appigliò il mio predecessore, cioè di vedere se per caso non vi fossero Istituti di Credito nel paese, i quali potessero adoperarsi fruttuosamente a questo intento.

Voi ben capite, che il primo sistema doveva eliminarsi; anzi il Relatore dell'Ufficio non ne fece punto parola nella sua relazione stessa: in quanto che nelle condizioni finanziarie presenti sarebbe stato non solo difficile, ma quasi impossibile di trovare Società, le quali avessero voluto assumersi l'esercizio del Credito fondiario, ed ha creduto, che anche quando si fossero trovate, come se ne presentò qualcheduna, queste non potessero produrre in siffatto momento efficaci risultati. Si è per queste ragioni che il Ministero non stimò opportuno di aderire alla domanda mossa da una Società di capitalisti di Torino prima che la zona del Piemonte fosse concessa all'Opera Pia di S. Paolo, che è un Istituto di natura analoga a quelli chiamati dalla Convenzione a fare operazioni di Credito fondiario.

Il 2.º sistema, che si potrebbe appellare il sistema Frémy, al quale ho dato nell'anno 1862 in cui teneva l'ufficio di segretario del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, la mia adesione, aveva grandi elementi di riuscita. Ma una potente Società, come quella del Credito fondiario francese, se prometteva assai nelle condizioni economiche in cui eravamo nel 1862, ci lasciava pur troppo, essendo quelle mutate, ben poco a sperare nello stato presente del nostro paese.

Se noi osserviamo l'incremento in cui venne questa Società, abbiamo quasi a rattristarci che essa non sia stata accettata con tutte quelle modificazioni che si credevano opportune quando si presentò per la prima volta. Difatti, negli ultimi tre anni le operazioni del Credito fondiario francese salirono a 945 milioni, quasi un miliardo.

Cento e sessanta milioni furono prestati alla pro-

prietà rurale, 800 milioni all'incirca alle costruzioni ed alla possidenza urbana.

Voi vedete che sviluppo immenso ha preso quest'Istituzione in Francia. Si può dire che le operazioni del Credito fondiario francese eguagliano [quasi complessivamente le operazioni che fanno tutte le associazioni fondiarie della Germania. Il prestito si opera al 6, 50 per cento; 5,50 per il pagamento dell'interesse, il resto per l'ammortamento.

Stando alla statistica data dal signor Lavergne, il debito ipotecario francese giunge ai sette miliardi incirca; quattro miliardi e cinquecento milioni sulle case e sui fabbricati, due miliardi e cinquecento milioni sulla proprietà rurale. Ultimamente il signor Frémy assicurò il Corpo legislativo che fra tre o quattro anni i prestiti del Credito fondiario francese avrebbero raggiunto quasi i quattro miliardi. Lo che gli faceva dire cosa che sente il meraviglioso cioè che quasi si potesse in Francia operare la conversione del debito fondiario. Questa Società ha assorbito tutte le altre associazioni di natura analoga che esistevano in Francia ed è rimasta assolutamente ed interamente padrona del campo.

Il Credito fondiario francese che noi abbiamo respinto, andò in Austria, e là ottenne di accasarsi rinunciando alla sovvenzione e domandando in compenso che le spese d'amministrazione fossero portate da 60 cent. ad un franco per cento. Per questa via otteneva che la sovvenzione gli venisse dai mutuatari e fosse tutta a loro carico. Le azioni emesse in Austria dal Credito fondiario francese hanno un premio di 130 franchi essendo quotate alla Borsa in fr. 630; non si versarono insino ad ora che franchi 250 per azione.

Ad ogni modo, la sovvenzione dei dieci milioni che a noi chiedeva la Società Frémy, il privilegio che s'invochava per 25 anni, il carattere predominante di Società straniera, ha fatto sì che essa non incontrasse buon accoglimento nel paese. Quindi, quali che siano le idee che aver si possano sulla natura ed efficacia della medesima, il fatto è che torna inutile il pensare ad essa dal momento che dopo lunghe e svariate vicende era stata respinta e con voto della Camera messa fuori dal campo di battaglia.

Che rimaneva adunque? Il terzo sistema; cioè di chiamare il Governo a fondare egli stesso in suo nome un Istituto di Credito fondiario; ma questo sistema ove si fosse tentato, non sarebbe parimente riuscito; ed in questo momento il Governo non avrebbe avuto favorevole l'opinione pubblica e difficilmente l'intervento governativo sarebbe stato in ciò accettato. Che doveasi fare? O rinunciare per lungo tempo ancora al Credito fondiario, od appigliarsi al solo sistema che rimaneva e che forse è chiamato a produrre in Italia i risultati, non dico uguali perfettamente a quelli del Credito fondiario francese, per la minore massa di capitali, ma risultati soddisfacenti e crescenti coll'andar del tempo. Questo sistema è quello

che ora è in discussione e che diede luogo alla convenzione tra il Ministero, il Banco di Napoli, la Cassa di Risparmio di Milano ed il Monte de' Paschi di Siena.

Quindi mi pare che è interamente giustificato il procedere del mio predecessore a questo riguardo.

Quali sono le obiezioni che si fecero al progetto dell'onorevole Torelli? Lasciamo stare le obiezioni particolari che verranno in discussione negli articoli; atteniamoci solamente a quelle fondamentali che potrebbero determinare il Senato a passare alla discussione, o altrimenti a rigettare il progetto senza discuterlo.

Mi pare che tutte queste obiezioni, non tenuto conto di quella che si riferisce alle spese di commissione, di cui parleremo più apertamente discutendo l'articolo che le riguarda, tutte queste obiezioni, dico, si possono ridurre in fondo a due: l'una, all'unicità delle cartelle, l'altra all'insufficienza del fondo di garanzia destinato da questi Istituti alle operazioni di Credito fondiario; imperocchè a tutte le altre obiezioni particolari si potrà rispondere negli articoli stessi.

Esaminiamo anzitutto la questione dell'unicità delle cartelle.

Se ben mi ricordo, il Conte Salmour nel 1845 pubblicava un libro in cui egli per il primo incominciava a propugnare l'idea dell'utilità del Credito fondiario, e contemporaneamente del Credito agricolo, perchè queste due istituzioni camminano quasi sempre di conserva, e l'una attira l'altra; se il Credito fondiario è il primo, non tarderà a comparire il Credito agricolo, e viceversa.

In questo suo libro egli proponeva il sistema consistente nell'associare varii Istituti coll'intento di volerli ad operazioni di Credito fondiario; ed essendo queste associazioni ristrette nelle zone delle antiche provincie, non potevano operare diversamente di quello che oserebbe un'Istituzione attuale la quale fosse fondata in quella zona ed in quella fosse più specialmente nota. Perciò si può dire che il sistema che allora sosteneva il Conte di Salmour molto si assomigliasse a quello del progetto ministeriale.

L'associazione anche sotto l'aspetto dell'unità non sarebbe stata destinata a funzionare che in quella zona che le si assegnava.

E male non si apponeva. Giacchè volendo noi creare un Credito fondiario in Italia, dal momento che non ci possiamo appoggiare su d'una grande Società, la quale sia universalmente conosciuta ed accettata, e possa col suo appoggio all'estero facilitare la circolazione delle cartelle, credo sia un bene che il mentovato Credito venga esercitato da varii Istituti locali senza unicità di cartelle.

Nei primi anni, una società non conosciuta incontrerà maggiori ostacoli nella diffusione delle sue cartelle che non parecchi Banchi operanti in forma di confederazione e noti ed accreditati nei luoghi e nei centri delle loro operazioni.

In quanto all'estero, è inutile il promettersi da bel principio la circolazione delle nostre cartelle; richiedonsi anni ed anni per ciò conseguire, e le medesime non usciranno dalle nostre frontiere se prima non saranno ben conosciute nell'interno o non avranno acquistato grande stima sia che esse provengano da una Società o da Istituti confederati.

Quindi la circolazione all'estero non dipende dall'unicità o pluralità delle cartelle, ma dal credito in cui queste saranno venute nell'interno. E ad agevolare la circolazione all'interno giova assai la pluralità degli Istituti.

Il Conte di Salmour, benchè sia in sostanza assenteziente al progetto, fece nondimeno alcune ipotesi sul risultato minimo che potranno dare i mentovati Istituti; ma volendo fare ipotesi, giova desumerle dalla natura stessa degli Istituti. Se egli considera come abbiano insino ad ora proceduto la Cassa di Risparmio di Milano, il Monte dei Paschi di Siena, ed il Banco di Napoli, troverà che questi istituti, da umili in principio, si sono, per mezzo della sapienza di coloro che li diressero, elevati gradatamente insino a tanto che divennero grandi Istituti di credito.

Ora io non veggio perchè questi Istituti non possano fare nel Credito fondiario quello che hanno fatto così bene nelle altre operazioni. La stessa sapienza con la quale mossero i primi passi e per la quale pervennero a maravigliosa altezza continuerà a guardarli, e per conseguenza noi possiamo essere quasi sicuri che essi non tarderanno a conseguire nelle operazioni di Credito fondiario, le quali per loro natura sono più sicure di tutte le altre, quei felici successi, di cui abbiamo parlato.

Quando poi in Italia si discorre della Cassa di Risparmio di Milano, o dei Monti dei Paschi di Siena o del Banco di Napoli, tutti sanno cosa siano questi Istituti e quale il loro credito. Essi sono noti così ai capitalisti maggiori come ai più modesti, cosicchè credo che le cartelle dei medesimi circoleranno nell'interno molto più facilmente che non quando questi Istituti si fossero trasformati in una Società sola. La novità stessa della Società renderebbe più difficile la circolazione, in quanto che non potrebbe siffatta Società essere conosciuta che dopo 3 o 4 anni, mentre invece questi Istituti operano fin d'ora; e ciò è un grande pregio del progetto presentato dal mio predecessore, il quale volle commettere le operazioni di Credito fondiario non ad Istituti morti, ad Istituti cioè che dovessero ancora aspettare dal tempo il loro credito, ma ad Istituti vivi che già operino; quindi se la legge domani è approvata, da qui a due o tre mesi essa potrà mettersi in esecuzione, mentre che, seguendo altro sistema, è certo che vi sarebbe ritardo grandissimo.

Io sono sicuro che nei primi anni il numero delle operazioni sarà per una Società nuova minore di assai che non lo sia quello degli Istituti confederati stessi. D'altra parte, io non veggio il perchè essi non abbiano

ad operare prontamente; starà poi alla sapienza, alla prudenza di coloro che presiedono ai medesimi il vedere come e quando sia giunto il momento di trasformare gli Istituti confederati in una Società con un centro comune ed unico. Dunque si lasci che si incominci dall'uniformità delle cartelle per giungere a che? Per giungere all'unicità, se credete questa unicità assolutamente necessaria perchè la cartella circoli all'estero, ed all'interno con più facilità e prontezza.

Questa trasformazione si effettuerà immancabilmente se l'esperienza la dimostrerà utile e necessaria; ma in questo momento perchè vorremo noi ritardare l'effettuazione di un sistema, solo nell'ipotesi incerta che non produrrà risultati colossali? Nessuno di noi può dire, per esempio, che un'associazione costituita domani potrà mettere con più facilità in circolazione le sue cartelle, che non gli Istituti di cui parliamo. E se in Germania una quantità di Istituti funzionano al modo stesso dei nostri, perchè avremo a dubitare del nostro sistema?

Quindi a me pare che la mancanza di unicità nelle cartelle non possa e non debba trattenerci, e che convenga anzi trar partito dalla localizzazione del credito per temperare gli effetti provenienti dalle condizioni economiche delle varie regioni del nostro paese. Una prova non dubbia di questa localizzazione abbiamo in ciò; prima dell'unificazione del debito voi trovate la rendita pubblica, a Napoli ed in Toscana, venderli ad un prezzo diverso da quello che si vende in Torino; da che nasce ciò? da un certo modo di giudicare, di considerare le condizioni economiche del paese; dal dare più valore al capitale di casa che a quello che viene più da lungi.

Laonde, una Società nuova con istento estenderebbe le sue operazioni al di là di una certa cerchia, e con istento tempererebbe le differenze svariatissime delle nostre condizioni economiche.

Da investigazioni statistiche, fatte negli uffizi ipotecari delle Calabrie, come il conte di Salmour non ignora, il tasso dell'interesse varia dal tre per cento insino al ventiquattro per cento. Ciò dipende dalla difficoltà di far circolare il capitale. Ecco quindi la necessità di Istituti locali che penetrino facilmente là dove sono più conosciuti, affinchè riescano a pareggiare le condizioni economiche meglio di quello che non farebbe la stessa Istituzione di Credito francese quando fosse stata stabilita nel nostro paese.

Io credo che il Credito fondiario Frémy stabilito fra noi avrebbe dato un grande svolgimento alla fabbricazione, alla costruzione, ma forse non avrebbe migliorate le condizioni fondiarie della possidenza rurale con quella efficacia con cui queste condizioni fondiarie potrebbero essere migliorate dalle operazioni simultanee di questi quattro o cinque Istituti confederati insieme.

Quindi, ripeto, la mancanza di unicità nelle cartelle non reca per ora danno, ma vantaggio. Atten-

diamo dall'esperienza la trasformazione, se questa occorre, delle cartelle uniformi in cartella unica.

Non rimane adunque che l'altra questione, quella della insufficienza del fondo di garanzia. Se noi volessimo mettere insieme i fondi di garanzia di quasi tutte le Istituzioni consimili che esistono nella Germania (ed ho qui la tavola statistica) è certo che poche di queste Istituzioni hanno fondo di garanzia maggiore del fondo complessivo che è assegnato a questi Istituti.

La Società Frémy, che si può prendere per tipo in questo, aveva un fondo di garanzia nelle azioni della sua prima emissione, che sarebbe stato di 50 milioni, o più esattamente di 45 milioni. Il terzo di questo fondo doveva applicarsi al credito agricolo; quindi riducevasi a 30 milioni.

Il Conte Salmour che conosce profondamente tutta questa questione, se facesse il calcolo di tutte le operazioni che si concedevano alla Società Frémy, e di quelle semplicemente che ora si concedono a questi tre Istituti, vedrebbe che quel fondo di 30 milioni costituito dalla prima emissione delle azioni si sarebbe ridotto a termini non di molto maggiori del fondo di questi Istituti; per di più i nostri Istituti possono aiutarsi di altri fondi che hanno, e per conseguenza sono affatto in grado di operare efficacemente e sopra larga base. Ma qui si domanda, a che serve questo fondo di garanzia? Lasciamo per ora la questione delle anticipazioni su conto corrente, perchè questa anticipazione su conto corrente, siccome non è obbligatoria, potrà sempre farsi entro quei limiti, che gl'Istituti giudicheranno; ed esaminiamo a quali eventualità deve far fronte il fondo di garanzia. Queste eventualità non sono che due: il fondo di garanzia o può servire a far fronte alla eventualità di ritardo nel pagamento de'gl'interessi, o può servire a far fronte al pagamento delle annualità.

Secondo quasi tutti i regolamenti che si concordano, e che servono di base a tutti gl'Istituti consimili, gl'interessi debbonsi dal mutuatario pagare tre mesi prima della scadenza; per conseguenza si vede che questo diminuisce di molto l'eventualità, perchè entro tre mesi questi Istituti i quali possono applicare la *mano regia* per la riscossione del capitale e de'gl'interessi vanno soggetti a pericoli minimi; quindi il fondo di garanzia, non avendo verun rapporto determinato col numero delle cartelle che si debbono emettere (e questo l'ha detto benissimo il Relatore) ma dovendo solo servire ad eventualità determinate e previste, non è d'uopo accrescere il fondo di garanzia coll'accrescersi delle operazioni.

Si dice che possano sopravvenire crisi, e grandi perturbamenti; ed allora sarà necessario che questi Istituti abbiano un fondo maggiore di quello che è loro assegnato, perchè possano attraversare queste crisi e questi perturbamenti. Ma supponiamo, per esempio, che duplicassero anche il fondo di garanzia; in un caso di crisi e di grandi perturbamenti, siccome non corre rapporto alcuno fra il fondo di garanzia ed

il numero dei prestiti che si fanno, mettete pure che avessero un fondo di garanzia di 30 milioni, quando il numero dei prestiti andasse a 200, 300 o 400 milioni, voi vedete sempre che anche coll' accrescimento del fondo di garanzia non si potrebbero per nulla sottrarre a quei tali perturbamenti, e rivolgimenti, ai quali pareva alludere l'onorevole Relatore. Di più, questo fondo di garanzia non essendo gl'Istituti fondati sopra qualsiasi principio di speculazione, deve essere aumentato dagli utili che vanno facendo; o ne fanno pochi, ed allora il suo fondo di garanzia è sufficiente, o gli Istituti fanno molti affari, e allora anche l'utile che ne ricavano è tale da aumentare gradatamente il fondo di garanzia. L'utile che doveva portarci il fondo di garanzia era del quinto degli utili: il Relatore lo ha ridotto al quarto. Io credo che forse gl'Istituti non dovendo dare dividendi (non essendo associazioni speculative) potranno forse accettare questa condizione. Ebbene, è certo che in questo caso il numero degli affari che fanno gli Istituti sarebbe tale da eliminare ogni dubbio. Quindi credo non vi sieno ragioni sostanziali da potere opporre all'istituzione del Credito fondiario quale è determinato dalla presente legge; io sono persuaso che in quel modo stesso che gli Istituti hanno ottenuto un così grande svolgimento delle loro operazioni in pochi anni (poichè quando si pensa a quello che era la Cassa di Risparmio di Milano e il Monte de' Paschi di Siena e al punto al quale sono giunte oggigiorno, si vede l'enorme incremento della loro gestione) noi dobbiamo augurarci molto bene di questa loro nuova impresa e dobbiamo fare il possibile perchè per mezzo di questi Istituti si produca da noi quel fenomeno che abbiamo veduto manifestarsi in altre parti d'Europa, il soccorso cioè maggior possibile al Debito ipotecario.

Presidente. Ha la parola il sig. Senatore Farina.

Senatore Farina. Sebbene io mi tenga e sia stato affatto estraneo alla compilazione della relazione che venne presentata dall'Ufficio Centrale, tuttavia commosso da quella specie di requisitorie che si sono volute formulare contro le asserzioni del medesimo, io mi trovo, mio malgrado, e contro quello che da principio mi era proposto di fare, condotto a prendere la parola per difendere tali asserzioni dalle ingiuste accuse cui furono fatte segno e nella seduta di ieri e in parte in quella d'oggi anche dall'onorevole signor Ministro che terminò testè la sua eloquente orazione. Cominciando adunque dalle asseverazioni che furono con maggior vivacità ribattute, mi fermerò ben poco sulla incostituzionalità di che venne accusato il Decreto col quale si pretese dare effetto alla convenzione seguita fra alcuni dei passati Ministri e le Istituzioni che assunsero l'impegno di esercitare le funzioni di Credito fondiario.

Per verità, o signori, se vi è un'accusa fondata credo sia questa, e non già perchè ne venissero intaccati i diritti del Parlamento, ma perchè ne era intaccata, a mio avviso, la dignità della Corona.

Ed in vero, o signori, quale era il tenore di quel Decreto, e quale il tenore della convenzione? L'articolo ultimo della convenzione espressamente diceva « che questa convenzione per essere valida dovrà essere approvata nelle forme volute dalla legge. » Che cosa diceva il Decreto? « È approvata l'unita convenzione del 4 ottobre colla quale il Banco di Napoli, ecc., ecc. assumono l'esercizio del Credito fondiario nelle provincie continentali del regno » ma nell'istesso tempo l'articolo ultimo espressamente diceva che il presente Decreto verrà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge. Evidentemente adunque cosa faceva questo Decreto? Un bel niente! Perchè sanciva solo apparentemente il convalidamento di una convenzione che diceva poi dopo dover essere veramente convalidata per legge. Ora, io domando, se sia dignitoso che la Corona venga esposta a fare Decreti, che non possano avere effetto se non dopo che siano convalidati per legge. Dunque mi pare che l'aver fatto una censura in proposito fosse molto opportuno, non tanto perchè ne venissero lesi i diritti del Parlamento, come dissi, quanto perchè ne rimaneva lesa la dignità della Corona.

Il secondo errore poi nel quale cadde il passato Ministro d'agricoltura e commercio consiste in questo:

Egli pose per cardine fondamentale di tutto il suo operato il seguente assioma, cioè che una Società speculativa seria possa impiegare i suoi capitali al 5 e 60 centesimi per 010 mentre troverebbe facilmente a collocarli all'8 e al 9.

In questo errore in parte cadde anche il Ministro attuale d'agricoltura e commercio. E questo errore è tale che mi farebbe supporre che questi signori siano interamente nuovi alle combinazioni del credito.

Ma, Signori, voi stessi non avete ammesso ieri, non l'avete ripetuto oggi che il fondo dell'istituzione del Credito fondiario non è che un fondo di garanzia; che basta che pareggi il ventesimo del capitale nominale delle cartelle emesse? Ora se ammettete questo principio, non capite che non è più 45 centesimi, che guadagna chi fornisce il capitale, ma che le cartelle pareggiando cento volte il capitale sono venti volte che gli speculatori guadagneranno 45 centesimi sul capitale che hanno fornito? Dunque sono lire 8,50 che potrà ritrarre dal suo capitale lo speculatore senza poi il 5 per 010 che rappresenta il fondo del capitale medesimo. Di modo che non è il 5 per 010 che possa guadagnare una Compagnia che si stabilisca, è il 13 1/2 per 010 che può guadagnare secondo quelle stesse premesse che avete ammesso voi medesimi. E che sia indubbiamente così, ne avete una prova in quanto che fu appunto, appena si conobbe quali fossero le norme dello stabilimento del Credito fondiario che si voleva approvare per legge, che vi fu una Società di speculatori che si offrì di assumere l'esercizio del Credito fondiario alle stesse, stessissime condizioni colle quali si propogono di esercitarlo questi Istituti che sono contemplati nel progetto di legge; il che ben mostra come quegli spe-

culatori sapessero perfettamente calcolare, e come fosse tutto naturale che calcolassero su quel profitto che la legge concedè loro di conseguire.

In conseguenza, quest'obbiezione che si è mossa per dire che le Società speculative assolutamente non potevano formarsi per adempire agli obblighi di tale Istituzione, è completamente erronea ed è distrutta dal fatto e dai raziocini, che sono la conseguenza naturale del fatto medesimo.

Senatore **Torelli**. Domando la parola.

Senatore **Farina**. Del resto un altro errore, a mio credere, si è quello di aver confuso le censure che si muovevano al complesso della legge attuale, con quelle che si volessero muovere alle Istituzioni del Credito fondiario.

L'onorevole Ministro dell'agricoltura, che mi rincresce di non vedere più al suo banco, ammise come cosa dimostrata, che dal momento che la prima volta in cui il progetto Frémy erasi presentato, non era piaciuto nei termini nei quali si era presentato, e fosse perciò diventato impossibile assolutamente che vi fossero Società serie che si offerissero di esercitare le funzioni di quella Istituzione.

Signori, se si dovesse ammettere questa verità, se le proposte che non piacciono una volta al Parlamento non si potessero più riprodurre modificate e corrette, noi non avremmo mai, o quasi mai, leggi che si potessero votare.

È raro, rarissimo, specialmente quando grandi interessi materiali vi sono interessati, che le leggi vengano dal Parlamento approvate la prima volta che si presentano.

Se noi riandiamo tutta la storia parlamentare dell'Inghilterra, vedremo costantemente provata questa verità.

La legge presentata una volta non piace, si modifica, si presenta la seconda, la terza, la quarta, e talora la decima volta, ed infine finisce per trionfare. Mi appello, per citare un grande esempio, alla legge sull'abolizione del dazio sui cereali in Inghilterra, la quale tutti sanno come sia stata presentata e ripresentata forse più di venti volte dal 1820 al 1844, in cui si può dire che conseguì il suo completo trionfo. Il dire dunque che, perchè una volta una convenzione in determinate circostanze non è piaciuta, non potesse mai più modificata e corretta piacere, è dire quello contro cui protesta l'esperienza di tutti i Governi parlamentari d'Europa.

Tale asserzione poi è tanto più azzardata quando si ponga a confronto lo stadio nel quale si trovavano gli istitutori delle Società che si presentavano nel 1862, collo stadio nel quale si trovano attualmente.

In allora quei signori non potevano addurre il fatto di una luminosa, di una strepitosa riuscita che potrebbero addurre oggi se si presentassero per assumere l'esercizio di questa Istituzione.

Voi avete sentito dall'onorevole signor Ministro d'agricoltura e commercio, come in pochi anni le ope-

razioni di questa Società siano ascese presso a poco ad un miliardo in Francia, e come essa abbia fatto anche eccellente riuscita in Alemagna.

Ora, se presentandosi coll'appoggio di questi fatti compiuti, oggi quella stessa Società, od una Società analoga, vi fosse chi si facesse avanti, io non vedo perchè non potrebbe essa addurre a sua difesa i fatti che tanto militano in suo favore, e non vedo perchè persuaso dai fatti medesimi il Parlamento non dovrebbe approvare oggi quello che respingeva in allora. D'altronde io non ravviso il perchè queste Società debbano essere nelle proposizioni loro circoscritte da un Dio Termine; e debbano ripresentare oggi quegli stessi ed identici statuti, ridimandare quegli stessi identici privilegi che in addietro cercavano.

Anche per tali motivi io non posso dunque tenere il benchè minimo conto di queste asserzioni contro le quali stanno tutte le più facili induzioni del più ovvio raziocinio.

Del resto si disse: ma allo stato delle cose attuali, il meglio era che si trovasse modo di eccitare le Società di credito esistenti in Italia a presentarsi per assumere quest'Istituzione. Ebbene, l'Ufficio Centrale ha forse respinto questo sistema? No, esso ha detto soltanto: Noi ci dogliamo che voi vi presentiate con un capitale insufficiente.

Se l'Ufficio Centrale disse che il capitale era insufficiente, io per mio conto soggiungo che è insufficientissimo.

Fra quanti nell'Ufficio Centrale hanno gridato contro l'insufficienza del capitale, io credo d'essere stato quello che ha gridato più forte di tutti.

Di maniera che volendo proprio addossarmi tutta questa gran colpa che si vuole dare all'Ufficio Centrale, sento di essere il più gran colpevole fra i membri dell'Ufficio medesimo.

Ma sono io colpevole veramente d'aver frainteso lo spirito della Convenzione, o non sono piuttosto colpevoli coloro che censurano l'opinione manifestata dall'Ufficio Centrale di non avere posto mente al cumulo degli affari che si addossavano a queste Istituzioni?

Io non ho sentito, signori, una parola fin qui la quale abbia giustificata, e dimostrata la sufficienza del capitale di questa Istituzione relativamente alla più pericolosa delle operazioni che hanno voluto addossarle, quella cioè delle anticipazioni, e non solo delle anticipazioni in numerario ed in conto corrente, ma eziandio di quelle fatte in pegno di cartelle dello stesso Credito fondiario.

Il Ministro d'agricoltura e commercio si è oggi lestantemente sbarazzato di questa dimostrazione ed ha detto: *di questo non parlo*; dimostrazione eloquentissima che probabilmente vuol dire, che non sapeva o non voleva dire cosa alcuna in difesa.

Quanto a quegli oratori che hanno parlato di questa Istituzione ieri, nessuno si è fatto carico di ciò. Tutti hanno detto: ma noi abbiamo 15 milioni di fondo e possiamo fare 300, 400, 500, 600 milioni di opera-

zioni, perchè vedete bene che il capitale, in fine, non è che la semplice garanzia del pagamento degli interessi e quindi noi non corriamo nessun pericolo, perchè gli interessi sono guarentiti dalle cautele, che accorda la legge, e dalle facilitazioni per l'espropriazione dei debitori.

Ma, Dio buono! Le censure che erano fatte nella relazione, per che cosa si facevano?

Si facevano solo relativamente alla emissione di cartelle, o si facevano relativamente al complesso delle operazioni che si volevano intraprendere da questi Istituti?

Si fecero evidentemente contro il complesso delle operazioni che volevano assumere questi Istituti, non solo in ordine alla emissione delle cartelle.

Quindi, a che mi si viene a dimostrare la proporzione del capitale colla sola eventualità relativa al pagamento dei soli interessi?

Ditemi, signori, di grazia, quale dovrà essere la proporzione che dovrà esistere fra le cartelle che emetterà a termini della lettera D dell'art. 3. l'Istituzione, quale, dico, dovrà essere il fondo di cassa che dovrà avere per far fronte alla emissione di tutti i titoli che emette per anticipazioni e che deve a data epoca rimborsare?

Ditemi di grazia qual'è la proporzione?

Affinchè il Senato possa farsi un'idea precisa di queste operazioni, che non vennero menomamente calcolate da tutti i difensori di questo progetto; io mi farò lecito di dare lettura dei precisi termini della lettera D dell'art. 3.

« Di fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente, garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti, ed emettere fedi di credito quanto al Banco di Napoli, e buoni di cassa nominativi, pagabili a vista senza interessi, quanto agli altri Istituti, la cui complessiva somma non possa eccedere in niun caso l'ammontare delle anticipazioni a conto corrente ».

Ora voi vedete, o signori, che l'unico limite che vi sia per l'emissione di questi titoli, che però quando vengono presentati alla cassa dell'Istituto devono essere rimborsati in danaro contante, è l'ammontare delle fatte anticipazioni. Ma ciascuno di questi Istituti può fare 200, 300 milioni di tali anticipazioni, e voi con che cosa garantite che possa far fronte al pagamento dei relativi buoni di cassa, se non coi 15 famosi milioni coi quali dovete far fronte alla sicurezza del puntuale pagamento degli interessi, e l'ammortizzazione di più che avete addossato, senza tener conto che in quasi nessuno degli Istituti della Germania quest'ammortizzazione è ordinariamente obbligatoria? Voi non avete per far fronte a tutti questi impegni che, come ho detto, possono ascendere a parecchie centinaia di milioni, voi non avete che quei 15 milioni che volete destinare a 33 mila usi.

Ma non basta ancora: non contenti gl'Istituti d'aver stipulato il contenuto nella lettera D dell'art. 3 hanno sti-

pulato altresì di fare anticipazioni in numerario su deposito di cartelle.

Questo è sgraziatamente nello stato del credito generale attuale una specie di necessità. Non vi è persona alquanto pratica delle contrattazioni che si fanno sulle pubbliche piazze, la quale non conosca quanto depresso sia il corso di tutti i titoli che attualmente alle piazze si presentano, e quanto diventi perciò impossibile di poter vendere dei titoli alla pari.

Questa circostanza fa sì che coloro i quali contrattano un prestito colle associazioni di Credito fondiario si trovano naturalmente disposti a ricorrere all'associazione stessa perchè sul pegno della cartella vengano ad essi rilasciate sovvenzioni in danaro contante. Se le Società ammettono tali operazioni, esse indirettamente vengono a far sì che si deprezzino le loro cartelle. Quindi è di tutto loro interesse che, per quanto le forze loro lo comportano, quest'anticipazione abbia luogo.

Or voi vedete come anche questa anticipazione porti una erogazione grandissima di capitali. Il limite a siffatte anticipazioni qual'è?

I quattro quinti del valore delle cartelle emesse; dunque se domani un Istituto fa un prestito di un milione, naturalmente quello che prende il milione, e trova difficilmente a collocarlo in cartelle alla pari, va dall'Istituto perchè gli faccia un'anticipazione sulla cartella che gli ha consegnato.

E queste anticipazioni le chiede per tutto il limite che la legge accorda, cioè per 4/5 e così col corso alla pari per 800 mila lire. Voi dunque vedrete facilmente che quando le Istituzioni di credito abbiano emesso una ventina di milioni, il loro capitale sarà in gran parte assorbito da queste anticipazioni, che tutti i portatori delle cartelle saranno forzati di chiedere se non si vogliono esporre a perdere nella precipitosa vendita delle loro cartelle stesse.

Per conseguenza anche dei capitali necessari per questa operazione, che pur è compresa nello Statuto, forza era tenesse conto l'Ufficio Centrale, e tenendone conto, doveva naturalmente ravvisare insufficiente il capitale di 15 milioni, che tutte queste associazioni presentavano.

Del resto, o Signori, questo capitale deve far fronte ai bisogni che possono presentare niente meno che 4 miliardi e mezzo di debito ipotecario, cifra questa stata constatata all'epoca in cui si fece il lavoro sul catasto della proprietà stabile. Voi dunque vedete come (non essendo a credere che sia questo debito scemato, poichè sgraziatamente l'andamento economico degli affari, non solo del nostro paese, ma di tutta Europa peggiorò) davanti a 4 miliardi e mezzo di debito ipotecario siano ben piccola cosa i 15 milioni che queste Istituzioni ci offrono, e se degna di tanta censura e di tanto biasimo fosse l'osservazione dell'Ufficio, il quale lamentava questa insufficienza, senza respingere la legge, e proponendo anzi che venisse approvata con alcune modificazioni, la ragionevolezza delle

quali già venne in parte riconosciuta, ed in parte è sperabile lo sarà in avvenire dagli stessi interessati.

Nè mi si dica che non si deve calcolare che tutti i 4 miliardi e mezzo di credito ipotecario si debbano sostituire con mutui fatti da questa Istituzione.

Sia pur vero ciò che io per altro nego completamente, ma ammetto per sola compiacenza, che tutto questo debito si debba ridurre ad un terzo, voi vedrete pur sempre che non avremo che 15 milioni rimpetto ad un miliardo e mezzo di debito ipotecario cui sono questa Istituzioni chiamate a sovvenire; conseguentemente se noi abbiamo temuto che questo fosse assolutamente insufficiente, non abbiamo fatto che esprimervi un'intima convinzione, che crediamo perfettamente fondata, e che nessuno sorse finqui a dimostrare fosse priva di fondamento; tanto più, noti bene il Senato, che noi non abbiamo censurato un'Istituzione con un credito così tenue, ma abbiamo censurato la tenuità del capitale rimpetto all'estensione delle operazioni che si volevano con tanto tenue capitale imprendere.

E qui faccio osservare che non opportunamente il Ministro di agricoltura e commercio avrebbe voluto contrapporre l'esempio della Germania, mentre le anticipazioni in numerario, che sono stipulate nell'articolo 3° di cui vi ho dato lettura, in Germania non hanno luogo; per conseguenza quelle operazioni, che sono giustissime nel caso nostro, non calzerelbero là, perchè là non possono fare quelle operazioni che sonosi qui stipulate nella convenzione fra gli Istituti ed il Governo.

Del resto l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio oggi ci disse: Vedete! è tanto difficile che si costituiscano Società di speculatori le quali intraprendano tali operazioni, che si era formato una Società, e questa aveva presentato un'offerta ma poi non ha insistito.

Ma, Signori, se la Società, che si era presentata non avesse più voluto che la sua domanda avesse seguito, l'avrebbe ritirata: se non l'ha ritirata, questa domanda esiste tuttavia, e prima di dire che ha desistito voi dovevate interpellarla; senza ciò la vostra asserzione è priva di fondamento.

Io non intendo con questo di cambiare niente alla legge attuale, ma dichiaro che quando mi si vuol dire: è impossibile fare una legge diversa, mi si dice una cosa che non ha senso, una cosa che è smentita dai fatti.

Gli onorevoli censori delle osservazioni messe in campo dall'Ufficio Centrale, e l'onorevole Ministro hanno addotto oggi un argomento singolare; essi ci sono venuti dicendo: Vedete! è vero che le Istituzioni a cui accordiamo queste facoltà oggi non ci mettono che un piccolo capitale, ma col tempo ci metteranno tutti i loro capitali.

Adagio, o Signori: ci metteranno quello che potranno, secondo la natura della loro Istituzione.

Ora, o Signori, questi sono quasi tutti Istituti di Deposito i quali devono sovra ogni altra cosa curare, (e

lo deve il Governo pur esso, giacchè essi sono niente più niente meno che Amministratori di cosa pubblica sottoposti all'azione e sorveglianza governativa e conseguentemente anche legislativa) devono, dico, anzitutto curare il conseguimento dello scopo pel quale furono istituiti.

Ora io vi rispondo: credete voi che sarà prudente che un'Istituzione di credito, di deposito, la quale sovra richiesta dal deponente deve restituire il suo capitale, impieghi tutti questi capitali suoi in titoli, il rimborso dei quali non può avere effetto se non a lunghissime scadenze?

Sicuramente voi mi direte di no; come mai si può pretendere, per esempio, che una Cassa di Risparmio impieghi tutti i suoi capitali in titoli, il rimborso dei quali non avverrà che fra quarant'anni? Ma che cosa darete a quelli che si presenteranno per ritirare il fatto loro? Se non che, io ben prevedo la vostra risposta: Ma questi titoli si vendono alla piazza. Certo, si vendono alla piazza, ma si vendono alle condizioni del mercato, e le condizioni del mercato, quando avvengono le crisi, producono ribasso su tutti i valori e perciò anche su quelli che voi offrite in vendita. Onde voi vi mettete nella condizione di dover perdere immensamente sul capitale che non è vostro, che è dei deponenti; epperò io credo fermamente che interverrà l'autorità pubblica per limitare quella pretesa estesissima sfera d'azione che voi avete, senza nessun fondamento, asserito di possedere; giacchè non potete possedere questa data sfera d'azione se non altamente compromettendo i valori che vi son stati affidati in deposito.

Io penso dunque che un Governo prudente ed i savi legislatori vigileranno perchè non si abusi in alcun modo, anche colle migliori intenzioni del mondo, della fiducia che venne fin qui giustamente riposta in voi, ma che probabilmente cesserebbe quando impiegate imprudentemente tutti i vostri capitali in titoli che non sono rimborsabili che a lunghe scadenze o che dovete, per averne il corrispondente capitale, mettere in vendita sulla piazza in momenti di crisi e sopportare sui medesimi una perdita gravissima. Di maniera che anche sotto questo aspetto io non posso ammettere quella larghezza di operazioni che si vuole sostenere da coloro che vollero censurare ciò che l'Ufficio Centrale aveva osservato a questo proposito.

Del resto, o signori, tornando su quelle operazioni delle anticipazioni, sulle quali tanto facilmente piacque di scivolare al signor Ministro di agricoltura e commercio, permettetemi di osservare come in tutte le Istituzioni congeneri siasi sempre provveduto a che resti nella Cassa dell'associazione un fondo sufficiente per far fronte alle domande di rimborso.

Non parlerò qui del Banco di Napoli, perchè, a dire il vero, quel Banco avendo già delle norme pre-stabilite per la emissione delle sue fedi di credito, è evidente che, e per la stessa lettera della convenzione e per la interpretazione naturale che le si deve dare, ha provveduto a che queste anticipazioni abbiano un

limite appunto in ciò che vi è stabilito fra la emissione delle fedi di credito ed il capitale per far fronte ai rimborsi delle medesime.

Ma quanto agli altri Istituti che hanno stabilita la facoltà di emettere dei Buoni di cassa, completamente ignoti fin qui ai loro statuti, e che ne possono emettere quanti loro pare e piace, purchè non eccedano il limite delle anticipazioni, evidentemente diventa necessario che un freno ci sia, e non essendoci, è chiaro che ben presto questi Buoni di cassa possono assorbire tutta la latitudine di quel capitale del quale possono disporre.

Evidentemente dunque sarebbe un derogare alle leggi generali del credito che sono prevalenti nel paese nostro, se si lasciasse senza una limitazione questa facoltà, la quale in caso contrario potrebbe essere spinta a segno tale da assorbire del tutto, non solo quel tenue capitale che possono mettere per contro questi Istituti ai termini della convenzione, ma eziandio tutto quel capitale del quale sono amministratori nell'interesse dei deponenti.

Io credo dunque che le osservazioni dell'Ufficio Centrale siano state necessarie e giustificate da quanto ho avuto l'onore di dire fin qui; che male a proposito si contrapponga loro l'esempio della tenuità del capitale di Istituti, i quali fanno operazioni infinitamente più limitate, e non completamente di credito circolante, direi quasi, comè sono quelle che vengono attribuite alle Istituzioni attuali, e perciò sotto ogni rapporto appaia giustificato quanto disse a questo riguardo nel suo rapporto l'Ufficio Centrale; ma che altresì si renda opportuno che, o per apposite disposizioni di legge, o per misure da farsi per regolamento dal Ministero, venga provvisto acciocchè si tenga sempre la debita proporzione fra il capitale esistente nella Cassa delle Istituzioni e quegli effetti di credito circolanti che ai termini della disposizione della presente legge relativamente alle anticipazioni sono queste Istituzioni autorizzate ad emettere.

Io confido pertanto che ove si voglia ponderare tutte le operazioni che le Istituzioni sono chiamate a fare nel presente progetto di legge, ove si voglia tener conto del capitale necessario per assicurare i servizi che esse assumono, si debba riconoscere che questa Istituzione nasce con capitale molto tenue. Io non voglio dir con ciò che si debba nè rigettare nè rimandar la legge; io credo sia opportuno di cominciare a fare qualche cosa, quantunque si fosse potuto farla altrimenti, e che infine qui avendo noi un progetto, possiamo accettar'lo. Ma nello stesso tempo credo, che abbia fatto benissimo l'Ufficio Centrale a precludere l'adito ad esagerate speranze che potevano sorgere da una Istituzione che per se stessa nasceva in condizioni tali da non poterle menomamente realizzare.

Mi resta un'ultima osservazione ed è la seguente: si è preteso che male a proposito si fosse detto dall'Ufficio Centrale che queste Istituzioni sono piuttosto chiamate a soccorrere i proprietari di costruzione urbana

che non i predii rurali. Signori, la prova migliore della verità di questa asserzione ve la ha data oggi l'onorevole Ministro di agricoltura e commercio riferendovi quali furono le operazioni eseguite appunto da una Istituzione affatto congenere nella quale soltanto poco più della nona parte degli impieghi andò a profitto della proprietà rurale, mentre 8 o 9 parti andarono a profitto della proprietà di case. Ora, questo avverrà nel caso nostro per identità di cause e di effetti; ma io non voglio tenere, nello sviluppo delle circostanze che danno luogo a questo risultato, occupato il Senato, giacchè in sostanza non vi è dissenso fra noi sulla conclusione, vi è dissenso soltanto in ciò, che alcuni vorrebbero che si facessero concepire esagerate speranze, che la prudenza consiglia invece di circoscrivere nei veri limiti della possibile azione degli Istituti che assumono l'istituzione del Credito. Dopo ciò io credo di essermi abbastanza sculpato di aver approvato le frasi ed il tenore della relazione che, come dissi, mi pare completamente conforme a quello che è, a quello che sarà e a quello che le brillanti illusioni degli oratori che si sono compiaciuti di combattere le asserzioni dell'Ufficio Centrale non faranno mai che sia la Istituzione che si vuol attualmente fondare.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Veramente, o Signori, ogni qualvolta ha da fondarsi una Istituzione di Credito, ho udito dubitare della sua riuscita, non per la grande estensione di affari che darebbe a questa Istituzione l'imbarazzo della scelta, ma piuttosto pel difetto di affari.

Ogni Istituzione di Credito non è che una macchina, la quale dirige l'azione di una forza preesistente, qual forza nella specie è il Credito.

Oggi si preconizza poco bene di questa Istituzione, dicendo che in Italia vi è immenso bisogno di ordinare il Credito fondiario, e che questa macchina è troppo piccola. Dubitare dell'azione della macchina perchè abbonda di forza, è cosa che mi giunge affatto nuova.

La natura delle operazioni affidate agli Istituti che si assumono tali operazioni, si dice sproporzionata alle loro forze. Io dirò invece, che l'Istituzione, quale è proposta, ci assicura della sua riuscita, poichè nella varietà delle operazioni che le sono concesse, potrà scegliere tra i migliori affari gli ottimi e quindi provare colla sua riuscita che con Istituzioni più ampie, maggiori capitali potranno rivolgersi a questa maniera di operazioni che sono ancora nuove per l'Italia.

Anzi che dunque argomentare male della ristrettezza della Istituzione, io dirò che questa è una guarentia maggiore, che la sua riuscita sarà un saggio, il quale proverà col fatto che essa Istituzione, od altre simili, potranno con maggiori capitali, con maggiori solennità ed ampiezza, entrare in questo genere di operazioni.

Ma ho udito anche dubitare dell'ottima riuscita di quest'Istituzione per la natura delle operazioni che

secondo il progetto di legge sarebbe chiamata a fare, con capitali, relativamente a quelle operazioni, insufficienti. Queste operazioni, o signori, si riducono principalmente a tre, o per meglio dire, a tre specie. Quella propriamente di Credito fondiario, cioè dei mutui sopra ipoteca con restituzioni rateate annuali, che contengono il pagamento degli interessi e dell'ammortamento; le anticipazioni a partite di Credito corrente garantite da ipoteca; e le anticipazioni con deposito di cartelle.

Se veramente questi Istituti restringessero il compito loro alla prima specie di operazioni, io non saprei trovare alcun nesso necessario tra l'istituzione di quelle operazioni e la quantità del capitale, perchè quelle operazioni tanto più si estendono, quanto meglio provano, e quanto meglio provano e più si estendono, tanto più assicurano se medesime. Perciocchè un Banco fondiario, ove restringesse le sue operazioni a fare i mutui di cui è parola, dove questi mutui non venissero meno, cioè non fallissero le ipoteche che li garantiscono, questo Banco fondiario, a rigore, non avrebbe bisogno di capitale. Questo Banco non sarebbe che un intermediario tra i capitalisti acquirenti di cartelle e quelli che hanno bisogno di prendere denaro a mutuo.

Ma, signori, in materia di operazioni di credito colui che entra intermediario tra il capitalista e colui che deve far valere il capitale, per riuscire nella sua operazione deve essere anche assicuratore, e per queste assicurazioni abbisogna di un fondo di garanzia. Il fondo di garanzia deve rispondere al pericolo possibile dell'assicuratore. Ora l'assicuratore Banco fondiario, presenta il minore pericolo, poichè più le sue operazioni si estendono, minore è il pericolo cui si espone essendo questo naturalmente proporzionato alla importanza delle sue operazioni.

Dunque il dubbio che queste Istituzioni avendo molto da fare possano fare male i loro interessi, si può ancora meno ragionevolmente fondare sopra le altre due specie d'operazioni, cioè le anticipazioni di cui avete udito parlare.

Ma l'onorevole membro della Commissione che testè avete udito a discorrere, mi pare abbia attribuito a queste due operazioni un'estensione maggiore di quella che emerge dalla Convenzione, e che realmente non hanno, come apparirà dalle spiegazioni che io sottoporro al Senato e che sono consentite anche dalle parti contraenti.

All'articolo 9 della Convenzione è detto che le cartelle fondiarie emesse da questi Istituti possono essere ricevute in deposito per il valore dei quattro quinti. Or bene, diceva l'onorevole Senatore Farina, quando si sia emesso un milione di cartelle, l'Istituto può essere esposto a sborsare 850,000 lire in numerario.

Signori, questa ipotesi non si verificherà mai. Per avverarsi, sarebbe d'uopo che il corso delle cartelle fosse alla pari, e quando ciò fosse, allora, o signori, siate sicuri che le cartelle in circolazione avranno

tanto credito, godranno di tanta fiducia che non ci sarà bisogno di quelle anticipazioni. E perchè alla pari? Perchè tra 850,000 lire ed un milione, passa appunto la relazione dei quattro quinti di cui è cenno all'articolo 9. Quest'articolo parla, non dei quattro quinti del valore nominale, bensì dei quattro quinti del corso. Dunque, nella fatta ipotesi, il corso sarebbe al pari, e queste cose, o signori, in pratica non possono avvenire, perchè quando le cartelle fossero alla pari, queste operazioni sarebbero ristrette a minimissimi termini. Supporre che allora si estenderanno di tanto da far fallire l'Istituto, è immaginare cosa che non può in pratica verificarsi.

Ma diceva l'onorevole senatore Farina esservi un altro pericolo nelle operazioni di cui parla la lettera D dell'articolo terzo, di fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti. Egli diceva, essendo fatta facoltà al Banco di Napoli di emettere fedi di credito, ed agli altri Istituti di emettere buoni di cassa nominativi, se questa specie di operazioni va a 10, 20, a 30 o, com'egli diceva, a 400 milioni, sarà compromessa non solamente l'Istituzione di Credito fondiario, ma l'intera sostanza degli Istituti padri, da cui questi Istituti figliuoli dipenderanno.

Certamente se avesse ad intendersi conferita una sconfinata facoltà a questi Istituti di emettere la carta che in Napoli si chiama fede di credito, e che per gli altri Istituti si chiamerebbero buoni di cassa, vi sarebbe questo pericolo, sebbene, ne sono sicuro, verrebbe temperato dalla natura stessa della cosa: ma avendo conferito cogli'interessati per intendere qual estensione essi credevano che dovesse avere questa facoltà, siamo venuti in questa intelligenza, la quale anzi è richiesto che diventi espressa disposizione di legge, cioè che le fedi di credito del Banco di Napoli non saranno che polizze che il Banco caricherà sulle madri fedi. Ora, per l'Istituto del Banco di Napoli una madre fede deve rappresentare eguale quantità di danaro versato nelle casse dell'Istituto, sicchè non potrà destinare il Banco di Napoli altra carta a queste anticipazioni, se non quelle polizze che saranno caricate sulle sue madrefedi, e che corrispondono alla quantità del danaro versato dal Credito fondiario nelle casse del Banco per destinarlo a quest'uso speciale delle anticipazioni. E quanto ai buoni di cassa, si è inteso, e sarà detto espressamente, che non potranno mai oltrepassare in valore quello del deposito della quantità di danaro effettivo, che sarà destinato a quest'ufficio delle anticipazioni. Ora, se queste operazioni si riducono a questi termini, io, per vero dire, non so più discernere quale sarà il pericolo che abbiano a correre.

Ho fatto queste brevissime osservazioni dalle quali si raccoglie, che invece di dubitare della riuscita di questi Istituti dalla molteplicità degli affari, io me ne auguro bene; e sono sicurissimo che riusciranno ottimamente, perchè essi sceglieranno dei buoni affari; e quando questi Istituti avranno accreditato colla buona

riuscita questi affari di Credito fondiario, allora crescerà la probabilità di avere offerte di maggiori Istituti, o di privati, i quali vorranno concorrere a queste operazioni; e voi già avete veduto, che per gl'Istituti presenti, non vi è privilegio di sorta. Sono anche sicuro della riuscita da che o le operazioni di puro Credito fondiario proveranno bene, ed i 15 milioni sono più che sufficienti a servire di garanzia ai piccoli pericoli che presentano, ovvero poco riuscendo, per molta parte si allargheranno quelle due altre operazioni di cui ho parlato, di modo che vi hanno tanti limiti nella natura stessa delle cose e della legge, da non poter menomamente dubitare che queste Istituzioni non abbiano in pratica a fare ottima prova.

Senatore Coppola. Signori. Io profiterò della loro benevolenza per pochi momenti; dicendo da prima che il giorno di martedì credetti mio debito spiegare tutto il meccanismo del Banco di Napoli, il quale non possa disporre di quegli otto milioni, che ha offerti, se non vendendo le rendite, che costituiscono quel valore, al corso corrente, locchè tornerebbe a scemamento del suo patrimonio.

Una voce autorevole sorse a dire, che io non aveva ravvisato la necessità d'istituire in Italia, e massime nelle provincie meridionali il Credito fondiario: e poi mi si fece l'appunto, che aveva alterato le cifre costituenti il fondo patrimoniale del Banco.

In quanto alla prima parte: è d'uopo osservare, che io, a mani giunte, dissi essere necessaria la istituzione del Credito fondiario, ma ne disapprovava il mezzo come era stipulato nella Convenzione: laonde concludo in questa prima parte dell'appunto. L'autore era in grande equivoco.

Un secondo è il più grave, cioè che aveva alterato le cifre. Ora, io dichiarai e ripeto averle desunte queste cifre dalla situazione del Banco di Napoli che trovai nel N. 9 della *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1865 ed avevo per fermo che quel documento fosse intonso. Aggiungo che avanti che avessi esposto le mie considerazioni al Senato, le comunicai ad un personaggio leale ed autorevole, il quale apertamente le approvò. Quindi io era sicuro del fatto mio; altrimenti non avrei osato, non che alterare una cifra che è una colpa indelebile sul carattere di un gentiluomo, neppure di aggiungere una parola correttiva. E non di meno, signori, ognuno che ha l'alto onore di qui sedere può esprimere conscienziose dichiarazioni. Nei giornali di ieri sera s'è inserita una così detta protesta; atto più che sconvenevole, e che non giunge ad offendere la dignità del Senato.

Ora mi congratulo coll'onorevolissimo senatore Correale, il quale ha presentato questa mane lo specchietto dei valori, che costituiscono l'insieme del Banco, poichè cotesto specchietto non fa altro che confermare a puntino tutto quello che dissi.

Senatore Correale. Domando la parola.

Senatore Coppola. Non è altro che il riflesso di ciò che si legge nella *Gazzetta Ufficiale*, e davvero non vi può

essere migliore dimostrazione di quella che risulta dalle cifre.

Ecco dunque qual era la situazione del Banco di Napoli il 12 dicembre 1865, e suppongo che nei primordi del 1866 non sia variata.

« Effetti commerciali in portafoglio L. 38,240,867,48 ».

Che cosa sono questi? Sono i biglietti all'ordine del credito della Cassa di sconto, che ha amministrazione tutt'affatto separata dal Banco, ma però il Direttore come l'antico Reggente ne è il capo, il vigilatore supremo.

Questi 38 milioni derivano dal decreto del 16 dicembre 1816 di cui ebbi l'onore di fare parola. Hanno una destinazione speciale nel soccorrere il commercio attivo e l'industria del paese. Non mi pare che costesti valori si possano togliere dall'archè della Cassa di Sconto ed investire in un'operazione, la quale farebbe al paese il maggior male del mondo, poichè quanti fallimenti, dice l'esimio Gaspare Cappone in quel libro che citai l'altro giorno, quanti fallimenti non si sarebbero verificati se non ci fosse stata quella Cassa così beneficamente soccorritrice col modico interesse del 4 0/0!

Seconda cifra. *Pegni dei Monti di Pietà in Napoli e Bari* L. 10,926,945,61.

Epperò spiegai che tutto il danaro stagnante nel Banco si utilizza in quella maniera mercè la pignorazione. Non si potrebbe togliere da quell'opera della pignorazione perchè si produrrebbero due gravissimi danni: il primo sarebbe di arrestare l'opera benefica, il secondo molto più grave, poichè quel danaro stagnante non è altro che quella parte dei depositi di particolari che a capo d'anni e d'anni, non si esigono per il giro e rigiro delle polizze di Banco, ed intanto da tre secoli se ne trae quel prodotto che serve ad alimentare quella schiera d'impiegati; sono due articoli che vanno esclusi.

Andiamo al terzo. *In anticipi dei semestri di rendita* L. 463,847.

In pegni di mercanzie L. 6,419,666.

La stessa considerazione:

Valori in rendita italiana al portatore ed in obbligazioni del municipio di Napoli consegnate al Banco della Cassa di risparmio L. 706,763,80.

Che vanno nella medesima rubrica:

Credito verso il Tesoro per numerario immesso nella Zecca dal 1818 al 1862 L. 1,640,778,84.

Qui cominciano le dolenti note. Si tratta di un credito col Tesoro che va soggetto a liquidazione, laonde su di quella cifra non si può allo stato fare assegnamento.

Credito del Banco verso lo stralcio della Cassa di risparmio L. 427,289,39.

Ognuno di noi sa cosa sono i crediti verso gli stralci.

Altro verso il Banco di Palermo e Messina per polizze colà emesse e soddisfatte in Napoli L. 98,637,69.

La stessa osservazione.

Altro verso il Tesoro dello Stato per il vuoto del 1803 L. 1,554,537,92.

Il Senato rammenterà benissimo che io cominciai l'esposizione nello accennare il patrimonio attuale del Banco da cotesto articolo; non feci carico di quegli antecedenti poichè non entrano in questione. Risguardano il giro e rigiro del danaro dei particolari e non si può, non che toccarlo, guardarlo col telescopio di Herschell.

Altro verso il Tesoro medesimo per rendita del Banco venduta dal cessato Governo L. 2,668,818. 22

Numerario esistente nelle Casse di Napoli e Bari L. 40,127,646. 36.

Patrimonio. Immobili: 4 milioni e mezzo in fondi inalienabili.

6,313,315 di rendita iscritta alla pari: e più in censi L 99,000.

Nel chiudere poi lo specchio, la *Gazzetta Ufficiale* reassume il patrimonio del Banco essere di lire: 20,957,527. 10; quindi è evidente che il patrimonio effettivo di cui il Banco può disporre non ascende ad un valore maggiore di 21 milioni. Ciò premesso, io domandava a me medesimo: il Banco ha promesso di versare nell'arca del Credito fondiario 8 milioni di lire? Ebbene, si rispose, sarà la rendita iscritta.

Prima obiezione: ma la rendita non ha altro valore calcolato alla pari che 6 milioni 300 e tante mila lire; dunque si poteva ben dire da principio che questo valore sarebbe messo nella cassa del Credito fondiario.

Si disse 8 milioni, e sia.

Seconda osservazione che io rassegnò all'alta sapienza del Senato: poichè si contraggono i contratti di mutuo e si emetteranno i titoli fondiari denominati cartelle si può costituire conto corrente, si può fare anticipazione, si può fare pignorazione, che credo sarà la medesima cosa, e sta bene; ma allora bisogna dare in scambio di quel pegno, dell'anticipazione o conto corrente, denaro sonante, e donde si trae?

Io dissi francamente: vendendo la rendita; ma la rendita è costituita....

Senatore Correale. Domando la parola.

Senatore Coppola.... alla pari; come dunque si potrebbe vendere al 62, al 65, al 66? Sarebbe uno scemamento positivo del patrimonio, poichè tutti noi abbiamo fede che se la rendita del nostro Stato attualmente si trova in quella maniera depreziata, non passerà molto tempo che rialzerà alla pari.

Posto ciò, se attualmente per quell'impegno si venisse ad alienarne parte, il capitale costitutivo del patrimonio sarebbe irremissibilmente scemato.

Signori, avrei finito, ma voglio aggiungere un'ultima osservazione, e son certo che voi me lo permetterete.

Ieri ho ascoltato colla debita religione e raccoglimento due solenni oratori: l'uno diceva che l'Istituzione in se medesima è claudicante, difettosa, e che chiunque vi ravvisi dei vizi, ben ha la facoltà di rigettarla; un altro, dottissimo ed eloquentissimo ora-

tore, diceva che l'Istituzione nello stato d'oggi non è destinata a promuovere illusioni che noi non vogliamo in ogni maniera alimentare. Laonde se il credito dello Stato è in tale depressione, ben si conviene che le cartelle non potrebbero avere un corso vantaggioso, dovrebbero sempre mai negoziarsi sulle piazze ad un corso se non uguale alla rendita costituita dello Stato, di poco superiore ed anche inferiore, e concludeva che si voleva fare un saggio, una prova per vedere se mai questa Istituzione possa diventare proficua per le provincie italiane, su di che io mi permetterò di rassegnare due idee.

Certo è che un' Istituzione di Credito bisogna fondarla in tempi prosperi alla finanza dello Stato, non già nei tempi in cui i fondi pubblici sono depressi. La depressione dei fondi pubblici porta naturalmente la depressione dei titoli del Credito fondiario, onde l'Istituzione affetta da rachitide economica, morirebbe in breve, e peggio sarebbe discredita nella sua culla. In secondo luogo mi permetterò di ricordare al Senato la gran sentenza di Bacone: che nelle riforme governative si deve andare con molta prudenza e si hanno da intraprendere solo a' quei tempi che per esplicitamento della dottrina e per matura cognizione delle cose prevalessero sui precedenti.

Ciò diceva il grande cancelliere di Elisabetta; ed io uniformandomi a tanto supremo ammaestramento, se lodo altamente l'istituzione del Credito fondiario, mi pare che nelle condizioni attuali non sia prudente di stabilirlo ed all'opposto sarebbe un mezzo di screditarlo.

Mi permettano di far passare all'Ufficio Centrale questo numero della *Gazzetta Ufficiale* affinchè ne abbia piena cognizione.

Presidente. La parola è al Senatore Torelli.

Senatore Torelli. Veramente è alquanto singolare la mia posizione in questa discussione; ho dovuto esordire col dichiarare che unico fra gli antichi Ministri che fecero la convenzione, io che ho l'onore di parlarvi, sedendo gli altri due nell'altro ramo del Parlamento, sentiva il dovere di dover difendere non solo il mio operato, ma quello de' miei colleghi; ora la seconda volta che prendo la parola, sono obbligato a difendere con me non gli antichi colleghi, ma il mio successore. Ei sortì dall'aula ed in quel punto s'ebbe, mi si permetta la frase un po' comune ma vera, una *lavata* di capo dall'onorevole Senatore Farina, membro dell'Ufficio Centrale.

Questa *lavata* di capo ci toccò parte in comune, e parte fu speciale per il Ministro assente, quindi è mio debito di difendere me e lui. Posso poi aggiungere che l'onorevole Farina ci mostrò anche di qual genere sia la simpatia dell'Ufficio Centrale pel progetto.

Il primo appunto si fu, che tanto io quanto il Ministro attuale, asserendo che non si troverebbero capitalisti che vogliano ora impegnare capitali, mentre possono ricavarne il 7, l'8 e 9 per cento, mostravamo non

conoscere il primo fondamento, il perno dell'istituzione che si fonda sulle cartelle.

Risponderò che l'errore non è sì grande come vorrebbe far credere il Senatore Farina, perchè non v'ha Società che possa farsi avanti se non dà garanzie, e quei milioni che la costituiscono sono sottratti alla libera disposizione, e come banchieri sappiano farli valere oggigiorno, non v'ha chi non lo sappia; era di quel capitale che intendevo parlar io ed il Ministro successore; i beneficii delle cartelle stanno nel futuro, il vincolo di quei capitali sta nel presente.

Vengo al secondo appunto che fece più specialmente al Ministro, dicendo assurda l'asserzione che non si possa fare da Società. Non ripeterò i molti suoi argomenti per dimostrare il preteso assurdo, ma dirò solo che tutto cade il suo ragionamento, quando si completa l'asserzione del Ministro, ed il complemento lo ricorderò io, ed è che disse *per ora*. Ora quella condizione *per ora* non vuol dire *per sempre*, e quindi la pretesa idea generica scompare e con essa il fondamento della critica.

Senatore Farina. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Torelli. Vengo al terzo e forse più grave appunto, quello che riguarda le anticipazioni.

Il Ministro, egli disse, se ne sbrigliò lestamente, dicendo che per ora non ne parlava, perchè *probabilmente*, soggiunse, *non sapeva che dire*.

Credo poter asserire che tali furono le sue parole, (*molte voci, Sì, sì*), o ben certo tale fu il senso della frase, che del resto replicò alla fine, dicendo che su quella questione era scivolato con tanta celerità.

Or bene, io credo poter chiamar a testimonio il Senato, che anche qui la frase del Ministro fu fraintesa, ovvero l'onorevole Senatore Farina la dimenticò, benché non sia corso molto tempo.

Il Ministro disse voler toccare le due obiezioni capitali fatte al progetto, quella della cartella unica, e quella dell'insufficienza della garanzia, quanto alle altre si tratteranno più opportunamente in occasione della discussione dei singoli articoli.

La questione che toccò l'onorevole Farina, è una delle tante che possono far sorgere gli articoli, era quindi non già artificio od ignoranza che fece sì che non la trattasse nella discussione generale, ma per la più ovvia delle ragioni, cioè che si trattava meglio allora, onde non trattarla due volte.

L'onorevole Senatore Farina conchiuse dicendo che alla fine anche l'Ufficio Centrale è favorevole, ma vuole dissipare illusioni, e che si veda la cosa sotto il suo vero aspetto. Per verità queste osservazioni generiche delle illusioni nutrite dai difensori, perchè reggessero, converrebbe definirle un po' meglio. Io, per esempio, non ho mai creduto che con questo in poco tempo la possidenza sarà tutta ristorata; ho detto e ripeto che nelle condizioni nelle quali siamo, è il miglior dei progetti possibile, che ne spero molto bene; ma se questo molto si ritenesse che vuol dire subito centinaia

di milioni dati in soccorso alla povertà sotto forma di cartelle, si riterrebbe cosa che non ho mai detto nè pensato, e nessuno ha diritto di ritenere che così si deve supporre. Dirò di più; che se per esempio nel primo anno si emettessero per otto o dieci milioni complessivamente, io lo crederei un modesto ma non spregevole principio, perchè vuol dire che dopo tre, dopo quattro non saranno solo 30 o 35 milioni, ma forse 60, o 70. Così precisate le idee, si troverà forse che siamo più vicini gli uni agli altri di quanto si crede.

Senatore Farina. Veramente io intendo rispondere.

Presidente. La parola è allora prima al Senatore Porro.

Senatore Porro. Rinunzio per momento alla parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. L'onorevole Senatore Torelli ha creduto bene di supporre che io abbia incominciato il mio discorso per combattere il Ministro attuale di agricoltura e commercio mentre era assente.

Per verità egli s'inganna grandemente, giacchè la mia difesa non era diretta che a giustificare l'Ufficio Centrale dalle accuse dell'onorevole Torelli e dell'onorevole Porro.

Ho per verità creduto che l'onorevole Ministro avesse troppo abbondato nell'idea dell'onorevole Senatore Torelli, e fu allora che ho creduto di doverli combattere entrambi senza riguardo, perchè siccome poi in fin dei conti non era una cosa specialmente diretta al Ministro attuale ma ai suoi predecessori, credeva che essendovi presente uno di questi predecessori, si sarebbe ampiamente difeso anche nella parte che potesse riguardare il Ministro attuale, e dichiaro che quelle censure erano più specialmente dirette a lui. Se desidera che io legga anche le precise espressioni contro le quali erano dirette le mie censure, le dirò, che esse sono tolte dalla relazione che precede il progetto di legge che ha presentato al Senato, là dove dice. « Il Ministero è intimamente convinto che nessuna nuova Istituzione o Società potrebbe effettivamente riuscire a qualche utile risultamento, e mancherebbe al suo dovere se in tal parte lasciasse il minimo luogo a dubbio, o si manifestasse esitante.

A fronte di così ricise osservazioni del Senatore Torelli, allora Ministro di agricoltura, industria e commercio, ho creduto opportuno di contrapporre un fatto costante ed ancora esistente, che dimostra che le sue previsioni non erano punto giustificate nè giustificabili. Non mi diffonderò molto su quanto possa avere omesso di dire l'onorevole Ministro d'agricoltura e commercio, per una buonissima ragione che è venuta fuori nel seguito della discussione cioè la proposta dell'onorevole Ministro delle finanze relativa a quanto possa aver omesso di dire relativamente al cumulo delle operazioni che colla proposta legge si attribuiscono al Credito fondiario. L'onorevole Ministro delle finanze con tutta la destrezza di un abile schermitore parlamentare ha finito per darmi completamente ragione combattendomi.

Io ammiro l'eloquenza parlamentare dell'egregio Ministro, lo ringrazio di avere conchiuso con me, sebbene io abbia l'idea di essere stato sconfitto, e mi desidero sempre in tutte le cose che propongo sconfitte simili a quella che mi ha dato oggi il Ministro; perchè se ho avuto l'aria di essere battuto, come lo sono stato per l'eloquenza e per l'abilità del Ministro nello svolgere gli argomenti, ho avuto pure la consolazione di vedere che le censure che erano state fatte dall'Ufficio Centrale, erano dal medesimo riconosciute giuste, stantechè egli riconosceva appunto quella ampiezza esuberante e latitudine di operazioni, non notate in modo assoluto, ma in modo relativo al cumulo delle operazioni medesime che formava il tema degli appunti mossi al progetto dall'Ufficio Centrale.

Per conseguenza, non posso che ringraziare il signor Ministro di avermi confutato dandomi in quel modo ragione.

Del resto io mi felicito parimenti che l'attuale Ministro di agricoltura e commercio abbia esso pure riconosciuto la convenevolezza di porre un freno a quelle operazioni che all'Ufficio Centrale sembravano soverchie.

Dopo ciò non mi dilungherò maggiormente in giustificazioni che mi sembrerebbero superflue; solo mi permetterò una semplice osservazione su quanto disse il Ministro delle finanze.

Egli ha detto con molta giustezza che il fondo della Società rappresenta una specie di fondo di assicurazione, con ciò egli ha caratterizzato con precisione straordinaria il capitale della Istituzione rispetto alla emissione delle cartelle, perchè veramente il fondo di queste Istituzioni relativamente alla sovraindicata operazione, è un fondo di assicurazione. Ma vi è però nell'applicazione, mi permetta il signor Ministro di dirglielo, una grave diversità. Il fondo che abitualmente tengono le Società di assicurazione, è molto più tenue di quello che è necessario ammettere in questa sorta di Istituzioni. Il motivo si è questo. Verificato il sinistro nelle Società di assicurazione, la scadenza del pagamento non è a giorno fisso, conseguentemente il fondo di cassa che sono obbligate ad avere le Società di assicurazione, dev'essere infinitamente più tenue di quello che sono obbligate ad avere siffatte Istituzioni.

Si verifica il sinistro, si accerta e si dibatte l'entità del medesimo, le circostanze concomitanti e le conseguenze delle medesime; tutto ciò richiede tempo durante il quale gli assicuratori possono procurarsi il capitale necessario. Ma nel Credito fondiario non v'è niente da verificare, non v'è niente da discutere, l'interesse delle cartelle dev'essere puntualmente pagato; l'ammortizzazione si deve fare a giorno fisso, quindi mi permetterà il signor Ministro che nel riconoscere la piena giustizia del principio che egli ha emesso, mi permetterà dico di osservare che nell'applicazione, conviene che questo fondo giacente nelle Casse sia molto maggiore per l'Istituzione di credito fondiario che non per le Istituzioni di semplici assicurazioni.

Presidente. La parola è al Senatore Correale.

Senatore Correale Rinunzio alla parola.

Presidente. La parola è al Senatore D'Affitto.

Senatore D'Affitto. Io ho presa la parola per rettificare alcuni dati, o meglio per dileguare alcuni dubbi sollevati dall'onorevole Senatore Coppola, intorno all'importanza del Banco di Napoli, ed alla sua capacità ad assumere le funzioni di Credito fondiario. In verità io confesso, che non sono così passionatamente innamorato del Banco di Napoli, come lo sono taluni, fino a credermi come buon cittadino in debito di avvertire ogni altra Istituzione, la quale presentasse vantaggi maggiori, e tali da poter eclissare il Banco, o menomarne il prestigio.

Credo però che il Banco di Napoli abbia grandi requisiti per essere utilissimo come lo è stato finora, se si andrà modificando secondo le esigenze de'tempi, come ora farebbe assumendo le funzioni d'Istituto di Credito fondiario.

Veggio perciò con mia grandissima sorpresa, che l'onorevole Senatore Coppola, il quale d'altronde si dichiara tenerissimo di quella Istituzione, si ingegni dimostrare come essa non abbia forza bastevole per assumere il nuovo carico. Fortunatamente in quanto al fatto, egli ultimamente mi ha dispensato dal rettificarlo, poichè la *Gazzetta Ufficiale* da lui prodotta reca precisamente i medesimi dati che si leggono nel certificato presentato dall'onorevole Senatore Correale. Infatti 20 milioni si dicono così nell'uno come nell'altro documento esservi per patrimonio, e si dice del pari che fra il portafoglio e le carte rappresentanti altre operazioni si hanno circa 50 milioni, e che a 40 milioni ascende la riserva metallica; dunque i dati sono identici; se non che li apprezza diversamente l'onorevole Senatore Coppola da quello che gli apprezziamo noi. Egli non vede nel patrimonio possibilità per assumere il nuovo carico che si vorrebbe dare al Banco, e noi crediamo di sì. Egli crede minacciato il denaro de'depoenti che con antico vocabolo si chiamavano *Apodissari*, e noi pensiamo che questi non debbano aver nulla di comune col Credito fondiario, di cui sta a garanzia soltanto il patrimonio del Banco.

Come il Senato ha potuto rilevare dalla esposizione dello stesso Senatore Coppola, il patrimonio del Banco si compone per soli 2 milioni di crediti che tiene verso lo Stato, giacchè gli altri crediti non appartengono al patrimonio del Banco, si bene a quei depoenti che, come pur ora io diceva, si sogliono chiamare *Apodissari*.

Pel resto il patrimonio si compone di beni immobili e di valori indubitabilmente capacissimi di offrire la garanzia richiesta per le nuove operazioni, cioè la rendita iscritta la quale ha un valore corrente di sei milioni e più, e sette milioni che il Banco ha passato alla Cassa di Sconto per aumentarne le operazioni, e che li può ritirare sempre che il voglia senza produrre il menomo inconveniente.

Che la Cassa di Sconto, come ci diceva il Senatore

Coppola, non faccia parte del Banco è poco esatto, poichè la Cassa di Sconto fa precisamente parte del Banco: il direttore del Banco la regola; essa non è altro che una operazione di circolazione che fa il Banco con il denaro dei così detti *Apodissari*, vale a dire dei deponenti, per modo che per questa parte il Banco di Napoli non è solamente Banco di deposito, ma può dirsi anche di circolazione.

Dal danaro degli *Apodissari* si è staccata quella parte, che si poteva secondo il decreto che ha regolato la istituzione, della Cassa di Sconto, e ad essa per maggior comodo del commercio, il Banco ha voluto aggiungere sette milioni del suo patrimonio; ma è evidente che tutte le volte che ne avesse bisogno li potrebbe ritirare.

Il Senatore Coppola nel suo primo discorso ha elevato due grandi dubbi: l'uno, che le cartelle non troveranno smercio: l'altro, che il Banco potesse essere in pericolo. Ora a me pare, che fra queste due apprensioni vi sia una specie di contraddizione, perchè se le cartelle non si trovano a smerciare, sarà mancata l'operazione; ma non ne sarà certamente compromessa l'esistenza del Banco sino a fallire, e dover gettare sul lastrico una grande quantità d'impiegati, che ora servono quell'Istituto, come l'onorevole Coppola mostrava di temere.

Se invece le cartelle sono ben ricercate, non sta la sua prima apprensione, che l'operazione fallisca: io credo che non avverrà nè l'uno nè l'altro caso.

Le cartelle non possono non essere ricercate per molte ragioni, e massime per alcune che furono allegare in senso, contrario dal senatore Coppola.

In Napoli la posizione è tristissima in quanto alla possibilità di trovare chi voglia dare danaro a mutuo: se sorgerà una Istituzione la quale si faccia intermedia fra i capitalisti e spesso i minuti capitalisti da una parte, ed i possessori di fondi che vogliono sottoporli ad ipoteca dall'altra, io credo, che arriverà come grandissimo beneficio, e provvederà ad un bisogno profondamente sentito.

Ma il senatore Coppola dice: Niente affatto! chi volete che si vada ad esporre ad un giudizio di espropriazione?

Ma appunto per questo invece le cartelle incontreranno favore. Se i giudizi di espropriazione distolgono dai mutui con ipoteca, gli acquirenti delle cartelle troveranno appunto il vantaggio di sottrarsi alle cure, alle spese ed ai pericoli dapprima del contratto di mutuo e di poi di un giudizio di espropriazione.

L'altro argomento del Senatore Coppola era questo:

Come volete, che si accreditino queste cartelle, che siano ricercate in tanta diversità della ragione dell'interesse tra le varie provincie napoletane? Come volete che ciò possa avvenire quando nelle Calabrie si mutua al 10 e perfino al 12 0/0, e in Napoli si dà al 5 e al 6 0/0?

Io oso fargli osservare che questo precisamente è uno de' principali pregi delle cartelle fondiarie; poichè tutta la massa dei beni ipotecati garantisce tutta la massa

delle cartelle; e da ciò consegue necessariamente la parificazione degli interessi nelle diverse provincie, e si dee prevedere che le provincie lontane, quelle che ora prendono denaro al 10 o al 12 0/0 andranno invece ad acquistare cartelle, e così saranno equiparate alle provincie privilegiate; così, direi, cesserà questa specie di aristocrazia da parte di alcune provincie più vicine ai centri degli affari.

Dunque le due ragioni allegate dall'onorevole senatore Coppola sembrano dover far accettare più volentieri le cartelle del Banco anzichè farle respingere. Ma il Banco, egli dice, ne avrà gravi danni.

Questo timore non ha fondamento. In qual modo infatti potrebbe ciò avvenire? Il Banco emette cartelle; ma dietro di queste cartelle ci sono fondi ipotecati: francamente io credo che il Banco non farà arrischiate operazioni perchè l'esperienza mi ha mostrato che gli Amministratori del Banco di Napoli sono piuttosto portati a rigidità che a rilasciatezza. Ma in ogni caso, quanto alle operazioni delle cartelle, il più grave rischio potrebbe derivare dal non pronto pagamento da parte di alcuni fra i mutuatari.

Vuolsi però notare che il Banco riscuote quarantacinque centesimi per cento di provvisione, e poichè questi quarantacinque centesimi sono a un bel circa un dodicesimo di tutta l'annualità che si paga dai mutuatari, così il pericolo del Banco non comincerebbe che allorquando fosse in ritardo più della dodicesima parte di essi. Ma crede realmente il Senatore Coppola possibile, che colle garanzie che daranno questi mutuatari, che coi mezzi spediti che ha il Banco, per poter riscuotere le annualità, più della dodicesima parte dei mutuatari manchi ai suoi impegni? Io non lo credo.

Ma si dice: il Banco non troverà per conto alcuno ad emettere le sue cartelle, ed invece ricorrerà alle anticipazioni sopra ipoteca. Or questo è impossibile perchè è detto nel Decreto che il Banco non potrà fare queste anticipazioni sopra ipoteche che ad un interesse maggiore almeno dell'1 per 0/0 di quello che corrisponde al corso delle cartelle.

Dunque bisogna prima che le cartelle abbiano presa tale estensione da poter essere fissato il loro corso sulla piazza perchè si possa procedere alle anticipazioni sopra ipoteche.

Per questa parte io non starò a ripetere quello che hanno detto tutti gli onorevoli preopinanti, i quali hanno dimostrato che tal operazione essendo facoltativa pel Banco, naturalmente il Banco si terrà in quei limiti che non possano mai sconcertare la sua posizione, anche quando si sia reso frequente l'uso delle cartelle.

Poste tutte queste cose, io sento l'obbligo, come Napoletano, di dichiarare che non vedo il menomo pericolo pel Banco, e che anzi so voti perchè presto si attui il Credito fondiario che io reputo necessarissimo in quelle provincie; e tanto più per un altro rispetto necessario alla città di Napoli che ha bisogno urgente di essere ampliata. Si è detto, che spesso il

Credito fondiario si porta verso le nuove costruzioni; ebbene di questo appunto abbiamo bisogno, perchè quando avremo questo sussidio potremo vedere la nostra città ingrandirsi molto più che nol potremmo ora sperare.

Presidente. La parola è al senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea.** Signori io sarò molto breve perchè non è mio intendimento di entrare nuovamente nella discussione che si svolse in questi due giorni. Dirò anzitutto che noi dobbiamo ringraziare l'Ufficio Centrale che colla sua relazione talvolta pungente ha suscitato questo solenne combattimento, nel quale la grave questione del Credito fondiario fu trattata con tanta maestria dall'una e dall'altra parte: mi limiterò per mio conto a fare alcuni quesiti onde maggiormente illuminarmi sulla natura e sulla portata della nuova Istituzione di cui ora si discute.

Per me veggio sempre con molta soddisfazione lo svolgimento, l'ampliamento dei nostri Istituti di credito, poichè io credo che un grandissimo vantaggio ne deriverà all'Italia la quale, ne son certo deve trovare in essi potenti elementi di prosperità per il suo avvenire. Epperchè darò il mio voto favorevole a questo progetto di legge, in quanto che si viene con esso a creare stabilimenti molto desiderati nel paese. Certo è che gli stabilimenti grandi e potenti molto giovar possono alla Nazione, e specialmente alle grandi industrie, e venire talvolta in aiuto anche allo Stato.

Ma quantunque quelli che si tratta ora di istituire, siano formati in proporzioni minori di quello che sarebbe uno stabilimento che si estende per tutto il paese, tuttavia essi potranno essere di grande utilità, in quanto che essi si troveranno più vicini a' centri cui debbono servire ed essere in conseguenza meglio apprezzati, e servire più facilmente agli interessi locali.

Veramente dagli autori stessi del progetto, parmi siasi confessato, che queste Istituzioni, se basteranno per sovvenire ai bisogni delle speculazioni urbane, gioveranno pochissimo all'agricoltura; ma io confido che, a compimento, si provvederà pure col tempo allo stabilimento delle Banche agricole, e generalmente a quegli Istituti che si ammirano in Inghilterra, e si allargano con tanta potenza anche in Germania, e che uniti all'incremento dell'istruzione primaria formeranno i principali stromenti della ricchezza della Nazione.

E poichè l'onorevole Commendatore Berti cinge la doppia corona di Ministro della Pubblica Istruzione e di Ministro di Agricoltura e Commercio, dico la doppia corona, la quale non so se di spine o di rose, intanto egli ha così nelle sue mani i principali elementi della prosperità del paese, ed egli ha ingegno bastante, perchè si possa avere fiducia che egli se ne saprà servire.

Venendo alla questione attuale, io vorrei che mi si togliessero certi dubbi sopra alcune parti di questo progetto.

In primo luogo, vorrei essere ben certo che con

questa legge non si viene a creare un monopolio in favore degli Istituti di cui ora si tratta.

Io ho sentito l'altro ieri l'onorevole Senatore Torelli il quale dichiarava che con questa legge non si precludeva la via allo stabilimento di altri Istituti analoghi: e difatti, leggendo tutto il progetto attentamente, si scorge benissimo che nessun affidamento a questo riguardo è dato a questi Istituti; tuttavia, siccome si sono stabilite delle circoscrizioni territoriali determinate dal modo di azione di ciascuno degli Istituti di cui si tratta, io vorrei essere ben sicuro che questo fatto non include un monopolio.

Vorrei pure sapere per qual motivo non si è compresa la Sicilia e la Sardegna nel raggio d'azione di alcuni dei nuovi Istituti o di altri consimili.

Mi si dirà: queste isole sono fuori dei mezzi di azione dei presenti Istituti; si è creduto di dover limitare per ora il beneficio del Credito fondiario alla sola terraferma riserbando le isole per un'altra occasione.

Per me io credo che sia male di non estendere il nuovo ordinamento alla Sicilia ed alla Sardegna, le quali essendo più all'infuori del movimento industriale e commerciale dal rimanente dello Stato, hanno forse più bisogno di essere aiutate anche in questo senso.

L'onorevole Senatore San Martino parlava con molta chiarezza del modo di operare di questi Istituti, e diceva: quantunque questi Istituti non abbiano, non stabiliscano delle succursali, tuttavia essi potranno estendere la loro azione anche nelle parti del territorio in cui essi non hanno sedi speciali.

Così il Banco di Napoli potrà agire ad Aquila, a Catanzaro, ecc. ecc., e da quelle remote provincie basterà ricorrere a Napoli per poter anche ottenere il sussidio del Credito fondiario. Per altro, tutto questo è buono a dire, ma io credo che una certa difficoltà vi sarà, perchè, come faranno questi Istituti a rendersi ben ragione del valore dei terreni che si tratta di ipotecare mediante la fede di credito, se veramente non hanno corrispondenti od uffizi speciali per conoscere nelle varie località la natura degli stabili che servir debbono di garanzia alle fedi di credito?

Io credo che l'Istituzione non sarà compiuta fino a che non siasi provveduto a questa parte essenziale del servizio, altrimenti i benefici dei nuovi Istituti si limiteranno ai grandi centri, nei quali hanno sede, come Napoli, Milano, Torino, e si estenderanno poco al di fuori.

Tuttavia mi pare che vi siano degli Istituti i quali possono giovare a propagare l'azione del Credito fondiario, e questi sono le Casse di Risparmio, le quali attualmente sono nella massima parte delle provincie un po' troppo isolate le une dalle altre; a questo proposito chiamo l'attenzione del signor Ministro sopra ciò che si è fatto in Inghilterra, dove le Casse di Risparmio, quantunque indipendenti fra loro, sono però

in corrispondenza, di maniera che i titoli dell'una possono essere girati ad un'altra.

Ora io credo che se si possono mettere gli Istituti fondiari in relazione colle Casse di Risparmio, sarebbe molto facilitata la loro azione nelle più lontane provincie, ciò che è importante, giacchè bisogna notare che dove si ha più bisogno del credito, non è tanto nei grandi centri dove i mezzi abbondano, quanto nelle località più remote che hanno duopo che loro si porti la vita; ed è a questo oggetto che deve tendere specialmente una legge la quale s'intitola legge sul Credito fondiario; credo adunque che a questo riguardo vi sia da provvedere, e sopra di ciò chiamo l'attenzione del signor Ministro.

Io mi limito a fare queste brevi osservazioni pregando l'Ufficio Centrale e il Ministero, e anche gli autori di questa legge che seggono su questi banchi, a voler prima assicurarmi che non vi sian monopoli, e che qualora si voglia fondare un altro Istituto consimile in qualche altra parte dello Stato che adempia a certe condizioni stabilite, non si troveranno ostacoli per parte degli Istituti medesimi che fanno oggetto di questa legge.

In secondo luogo vorrei essere rassicurato sopra l'efficacia dell'azione di questi Istituti, non solamente nei centri in cui hanno le loro sedi; ma specialmente nelle parti più remote del territorio della loro circoscrizione.

A questo riguardo farò un'osservazione; io veggio con rincrescimento che in queste circoscrizioni si son seguite quelle delle antiche regioni per cui vediamo un Istituto solo stabilito per l'ex-reame di Napoli, uno per l'antica Lombardia come era nei tempi di Maria Teresa, e così via dicendo come se veramente tutta Italia non fosse fusa assieme.

A dir vero, per amore del principio della fusione, avrei desiderato che una provincia fosse stata distaccata dall'antica sua sfera; e perchè *Chieti*, per esempio, che si trova nello stato attuale delle comunicazioni più distante da Napoli di quello che lo sia da Firenze o da Bologna, non sarebbe stata riunita con Firenze e con Bologna? Forse la cosa non sarà stata possibile, ma io esprimo un desiderio perchè non vorrei che con la circoscrizione che si è adottata in questa legge si venisse a consacrare un principio regionale che noi abbiamo tutti interesse a distruggere per quanto è possibile.

Ministro della pubblica Istruzione. Io sono pienamente d'accordo coll'onorevole Senatore Menabrea in quanto alla utilità di diffondere le Banche agrarie ed agricole; debbo dire di più che ho trovato uno studio fatto con molta diligenza dal mio onorevole predecessore, e ho dato gli ordini opportuni a che si continuasse; spero di poter venire in breve tempo a termine di questo lavoro.

In quanto alla domanda che egli fa sul monopolio, mi pare che l'articolo 24 della convenzione non possa lasciare il benchè menomo dubbio; nell'articolo

24 è detto « la facoltà di emettere cartelle di credito fondiario, non potrà essere concessa a qualsiasi Istituzione, Società od a privati se non in forza di legge. » Questo vuol dire che quando il Governo riconoscesse insufficiente il sistema attuale, quando l'esperienza dimostrasse che il sistema attuale non provvede allo scopo per cui è istituito, allora sarà il caso, o per mezzo del Governo, o per iniziativa parlamentare, di proporre una legge la quale possa dare alla Società, o ad altri Istituti l'esercizio del Credito fondiario.

Quanto a quello che egli diceva intorno alla Sicilia ed alla Sardegna, vi si è pensato seriamente, anzi è stata naturalmente una delle prime osservazioni che è venuta alla mente; se non che non si è per anco trovata una Istituzione di natura analoga a quelle che sono confederate, per poterle affidare questo esercizio.

Vi è la Banca di Palermo che è una Istituzione essenzialmente governativa, ed il Ministero studiò il modo di far servire questa Istituzione alle operazioni indicate. Tanto è vero che avevamo già pensato ad un emendamento da proporre al 1^o articolo, nel quale sarebbe detto, che potrà il Governo per Decreto Reale col consenso dei mentovati Istituti, cioè degli Istituti che sono entrati in questa Società, ammettere, colle stesse condizioni, altri Istituti della stessa indole per la Sicilia e per la Sardegna, a partecipare a siffatte operazioni.

Quanto poi alla divisione della zone, se il Senatore Menabrea avesse dato uno sguardo alla prima convenzione, avrebbe veduto che il sistema delle regioni non ci era; tanto è vero che Torino, e Porto Maurizio erano attribuiti alla Cassa di Risparmio di Milano. Siccome posteriormente entrarono l'Opera Pia di S. Paolo, e la Cassa di Risparmio di Bologna, allora si venne ad un nuovo ripartimento, ed era naturale che non s'intendesse d'introdurre una divisione, ma si badasse quali erano i paesi in cui questi Istituti erano più conosciuti, ed in cui quindi potevano operare più efficacemente.

Quanto poi alla Istituzione di succursali, io credo che esse non sono necessarie, e che questi Istituti possono moltiplicare le loro sedi, imperocchè il mutuatario quando vuol fare una operazione con uno di questi Istituti, manda i suoi titoli, ed allora l'Istituto delega un perito, il quale riconosce a tenore dei titoli presentati il valore degli stabili, sui quali cadrebbe l'operazione.

Mi pare così aver risposto alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ella avrà la parola al suo turno; per ora spetta al Senatore Fenzi.

Senatore Fenzi. Se può valere qualche cosa la esperienza di 67 anni di commercio bancario onoratamente e felicemente esercitato, io posso attestare a questo onorevole Consesso, che migliori garanzie di quelle che vengono proposte nella legge attuale non possono sicuramente ottenersi. E quest'è garanzie, a mio crede-

re, sono di tal natura da svegliare la confidenza in chiunque possa avere il menomo dubbio e che non sia di facile contentatura.

D'altronde, o Signeri, l'Istituzione è tutta italiana; e se si volesse ricercare all'estero una compagnia che venisse qui ad esercitare tali funzioni, non crediate che potesse contentarsi per conto alcuno delle condizioni che all'unione di questi Istituti diversi vengono accordate.

Io perciò mi restringo a dichiarare che voterò per la legge attuale, perchè credo che di meglio nelle circostanze attuali non possa sperarsi da altre parti.

Presidente. Ha la parola il Sig. Senatore Torreausa.

Senatore Torreausa. Quando ieri cominciò la discussione, io rivolsi una domanda al [Sig. Ministro delle finanze precisamente per sapere a che punto erano le pratiche che diceva l'onorevole Torelli essersi intavolate dal Governo col Banco di Palermo per applicare all'isola di Sicilia l'azione del Credito fondiario. Oggi per mezzo del Sig. Ministro di agricoltura e Commercio parmi d'aver ricevuto indirettamente la risposta alla mia domanda, però in un modo così incerto e così vago, che mi credetti obbligato di prendere la parola onde pregare il Sig. Ministro a che si compiaccia darmela più precisa e più chiara.

Il Banco di Palermo fino ad un certo punto ha funzioni congeneri a quello di Napoli; il Banco di Palermo, benchè sia un'Istituzione puramente governativa, pure riceve depositi di particolari a conto corrente, concede fedi di credito e funziona altresì come quello di Napoli, sotto forma di Cassa di Sconto, quindi può benissimo prestarsi e cooperare affinchè sia introdotto in Sicilia il Credito fondiario.

Io mi lusingo quindi che il signor Ministro penserà seriamente a condurre a buon termine le anzidette trattative onde non manchi in quell'isola quell'aiuto così potente di capitali che in questi momenti possono forse per circostanze dipendenti dal credito restare oziosi, o almeno non accorrere a quel punto in cui dovrebbero preferibilmente trovarsi. Io comprendo che non di rado si incontrano difficoltà, ma spingendo le pratiche con vigoria, credo si possa ottenere lo scopo; perciò vorrei che il signor Ministro pensasse a far sì che l'azione del Credito fondiario si facilitasse in modo che potesse tornare utile su tutti i punti dell'isola. Quivi è pur anco la Cassa di risparmio, e come opportunamente osservava l'onorevole Menabrea, io credo che facendo gli Istituti locali, direi così, operatori della sede principale, potrebbero essere apportatori nelle altre provincie di quell'azione tanto benefica del credito che fra noi resta inattivo e mancante.

Presidente. La parola è al Ministro d'agricoltura e commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'onorevole Ministro delle finanze, mio collega, mi aveva comunicata la domanda fatta dall'onorevole Senatore Torreausa. Come ho già detto, rispondendo all'onorevole

Senatore Menabrea, il Ministero si è occupato immediatamente della Sicilia e della Sardegna.

Certamente non poteva non occuparsene; anzi ho creduto di aver data una risposta chiara e precisa dando lettura perfino dell'emendamento che il Ministero intenderebbe di proporre all'articolo primo della presente Convenzione col quale si dice che « col consenso degli Istituti contraenti, il Governo potrà con Decreto reale ammettere altri Istituti della stessa indole a partecipare alle operazioni di Credito fondiario nei termini della presente legge. »

L'onorevole Torreausa può adunque essere sicuro che appena il Governo avrà ultimate le pratiche relativamente al Banco di Sicilia e ad altre Istituzioni analoghe di credito della Sardegna, sarà cura sua di cercare il modo di comprendervi questi altri Istituti, e di operare ai termini dalla legge indicati.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo G.

Senatore Martinengo G. Avverso quale mi dichiarai più volte ai privilegi e temendo sempre il monopolio, poco contento anche di quello che noi abbiamo concesso alla Banca d'Italia, io sono ancora un po' perplesso ad accogliere le dichiarazioni che l'onorevole Ministro ha fatte intorno all'articolo 24 della Convenzione, il quale esprime la facoltà di emettere cartelle di Credito fondiario.

Pur troppo noi abbiamo veduto i Ministri succedersi con qualche dolorosa rapidità: ora potrebbe venire al potere un altro Ministro il quale non trovasse abbastanza libera la facoltà del Governo nell'accettare proposte fatte da nuove Società; e tanto più mi rende perplesso l'emendamento di cui fece cenno testè l'onorevole Ministro all'articolo primo col quale propone la condizione di avere il consenso degli Istituti contraenti; condizione la quale sarebbe sospensiva della facoltà del Governo. Per tale effetto io oso proporre al Senato il seguente ordine del giorno:

« Ritenuto essere riservata al Governo piena facoltà di accogliere altre proposte di Società esercenti il Credito fondiario, il Senato passa alla discussione degli articoli. »

Io credo che non siano necessarie ulteriori spiegazioni a chiarire l'intendimento di questo mio ordine del giorno, che io raccomando alla benevolenza del Senato.

Presidente. La parola è al Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Io non saprei scorgere perchè l'emendamento proposto dall'onorevole mio collega ministro d'agricoltura e commercio possa interpretarsi come un emendamento che dia valore di privilegio all'articolo 24 della Convenzione.

L'articolo 24 della Convenzione riserva alla legge di accordare la facoltà di emettere cartelle. Vede dunque l'onorevole Martinengo come bisognava conferire una facoltà straordinaria al Governo, perchè potesse ammettere altri Istituti a fare queste operazioni, essendo che l'ammissione a tali operazioni comprende la facoltà di emettere cartelle.

L'emendamento verrebbe a conferire per questa volta straordinariamente al solo potere esecutivo, la facoltà di concedere a nuovi Istituti il diritto di emettere cartelle, le quali in appresso non potranno essere emesse se non per facoltà conceduta per legge. Ecco la ragione per cui l'emendamento si renderebbe necessario.

Dunque questo emendamento viene a provare che l'art. 24 implicitamente contiene la possibilità di nuove istituzioni di Credito fondiario le quali non potranno emettere cartelle fondiarie, se non in forza di legge. L'on. Senatore Martinengo disse che questa facoltà di emettere cartelle essendo riservata al legislatore potrebbe il cambiamento dei Ministri avere conseguenza da convertire questa riserva in un privilegio. A me pare il contrario, perchè quando si è il legislatore che deve conferire questa facoltà, a qualunque membro delle due Camere del Parlamento è accordata l'iniziativa a questo proposito; laddove se questa facoltà fosse data ad un Ministero inchinevole ad ammettere nuovi Istituti, si potrebbe dire che allorquando non ci sarà più questo Ministero si correrà il pericolo di avere invece il monopolio. Quindi io non so scorgere alcuna necessità di dichiarare con un ordine del giorno quello che contiene la legge; gli ordini del giorno, l'esperienza ce lo mostra, restand'ordinario lettera morta, e debbono infatti rimanere tali dal punto che non possono obbligare i tre poteri dello Stato.

Essi sono un semplice desiderio di uno dei rami del Parlamento, il qual desiderio può essere molto autorevole sull'animo di un Ministro che li accetti, ma non è altro che un'autorità di opinione e di desiderio. E quando un ordine del giorno lascia dubitare che una legge si eseguirà, può avere questo triste effetto che la legge in appresso sia interpretata in senso contrario a quello che chiaramente contiene. Ora, siccome mi pare che palesemente la Convenzione escluda il privilegio, e riservi al legislatore la facoltà di conferire il diritto di emettere cartelle ad altre Società, poichè riservando questa facoltà implicitamente ammette che altre Società possano essere create, anche rispetto a ciò che l'onorevole Senatore Torrecarsa diceva, mi pare che questa riserva che il mio onorevole collega propone di aggiungere come emendamento all'art. 1., chiaramente significhi come il Ministero abbia precise intenzioni di allargare alla Sardegna e alla Sicilia queste operazioni per mezzo d'Istituti che possano concorrervi. Ma il Ministero non può dire altro che questo; e solo aggiungerò che le trattative sono incominciate col Banco di Palermo, ma la natura della Istituzione di quel Banco lascia luogo a certe difficoltà che spero potranno essere superate.

Presidente. Il Senatore Martinengo insiste nella sua proposta?

Senatore Farina. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Il Senatore Martinengo propose un

ordine del giorno del quale debbo anzitutto dare lettura per vedere se è appoggiato.

Lo leggo: (*Vedi sopra.*)

Interrogo il Senato se lo appoggia.

(Non è appoggiato.)

Il Senatore Farina ha la parola sull'ordine della discussione.

Senatore Farina. Io credo, che, prima che una cosa venga in discussione si debbano conoscere le proposte che vi si riferiscono.

L'emendamento dell'onorevole Martinengo era un sotto-emendamento all'emendamento del Ministro fatto al 1° articolo; se lo discutiamo adesso, lo discutiamo intempestivamente: conseguentemente non poteva nemmeno domandarsi se dovesse essere appoggiato perchè versa sopra una materia, che non cade ancora in discussione.

Ammissa la discussione in questo modo ne sarà sconvolto tutto l'andamento: uno presenterà un ordine del giorno sul 2.° articolo, un altro sul terzo, un altro sul quinto, e non vi sarà perciò più ordine alcuno.

Mi permetta il signor Presidente, che io rispettosamente gli faccia osservare che più opportunamente questa discussione debbe essere rimandata all'epoca in cui verrà in discussione l'articolo e l'emendamento proposto dal Ministero, cui si riferisce questo sotto-emendamento.

All'emendamento l'Ufficio Centrale può aderire in massima senza nullameno cessare dal farvi le sue osservazioni.

Parmi quindi sia necessario finire la discussione generale.

Presidente. L'emendamento non essendo stato appoggiato ne viene per conseguenza che è tolto il soggetto ad ogni discussione.

Senatore Arrivabene. Il signor Ministro dell'agricoltura e dell'industria ha detto che altri Istituti di Credito fondiario avrebbero potuto essere stabiliti col consenso di quelli a cui era ora concesso di fondare Istituti di simil genere. Ma che cosa avverrebbe se questo consenso fosse negato? Non verrebbe per tal modo ad essere creato un monopolio?

Senatore Fenzi. Domando la chiusura.

Presidente. Il Senatore Fenzi domanda la chiusura: chi intende sia chiusa la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa)

S'intende che la parola è sempre accordata al Relatore anche dopo la chiusura della discussione generale.

Senatore Salmour, Relatore. Signori Senatori. Se avessi potuto declinare l'onore di essere Relatore, io certo l'avrei fatto sia per la mia salute malferma, sia perchè io stesso riconosceva, che quei pochi lumi, che potevano forse indicarmi alla benevolenza dell'Ufficio Centrale potevano anco rendere la mia posizione più difficile, e tanto più difficile che, come il Senato ben sa, io non ho l'abitudine di parlare in pubblico. Te-

meva dunque questa discussione, non tanto, lo confesso, per gli appunti che si potevano fare agli argomenti della relazione dell'Ufficio Centrale, quanto perchè mi pareva fraintesa l'intenzione che presiedette a tutti i lavori dell'Ufficio stesso.

Signori, altro è volere migliorata una Istituzione, altro è avere l'intimo convincimento che questa Istituzione può essere migliorata, e che per esserlo bisogna necessariamente scoprirne i temuti inconvenienti; altro è volere opporsi e respingere quest'Istituzione.

Ora, non mai nell'Ufficio Centrale entrò l'idea di non ammettere quest'Istituzione. Io prendo sopra di me una gran parte della responsabilità per la parte economica, poichè certo essendo un po' più addentro nella materia, naturalmente mi trovo essere degli iniziatori quasi di questo progetto. Mi duole quindi grandemente che si sia potuto sospettare l'intenzione dell'Ufficio, ma segnatamente la mia.

Signori, quando da venti anni io mostrai coll'opera di volere la esecuzione del Credito fondiario, non era certo da supporre che io fossi per impedire una Istituzione di tal genere.

Se il progetto fosse stato presentato in altro modo, la relazione si sarebbe in un altro modo comportata, poichè si sapeva che potevansi fare emendamenti. Ma in quale situazione si trovò l'Ufficio? Si trovò col mandato della maggioranza degli Uffici, i quali dissero che il progetto non era ammissibile come si presentava, e che bisognava trovar modo di renderlo attuabile. Nella parte legislativa vi erano appunti gravissimi; nella economica naturalmente si cercò di migliorare.

Ora, o signori, io domando: il sistema proposto ha egli un solo antecedente che si possa invocare? No.

Io prego chiunque a citare non solo un esempio che esista, ma che abbia esistito, o sia stato proposto. Vi sono le basi del sistema nelle relazioni commendevolissime delle Commissioni del Parlamento, ma finora il sistema quale è proposto, è al tutto nuovo.

Quindi è naturale che trovandosi a fronte di un sistema nuovo, l'Ufficio abbia avuto apprensioni, anche esagerate, se così si vuole.

Che poi l'Ufficio avesse ragione di nudrire tali apprensioni, lo dimostrano le modificazioni accettate, e quanto fu detto nella discussione generale.

Se noi avessimo conosciuto i particolari che ci furono comunicati ieri per esempio dall'onorevole senatore Porro e dall'onorevole San Martino, noi forse non saremmo entrati in tanti timori specialmente circa il fondo di garanzia.

Quando si vedeva nella Convenzione che gli assegni erano destinati e per il fondo di garanzia, e per le operazioni, naturalmente non si poteva interpretare la Convenzione se non nella lettera sua. Quando poi ci si dice: badate che noi troveremo il modo di fare quelle tali operazioni, e che questo fondo è realmente un fondo di garanzia, allora, noi rispondiamo, la cosa muta completamente, e quindi l'Ufficio non poteva altrimenti giudicare l'Istituzione se non dai ragguar-

gli che aveva, cioè dalla Convenzione e dal Decreto.

L'onorevole Senatore Porro ha detto ieri al relatore, ammettiamo anche all'Ufficio Centrale, che noi ci eravamo ispirati alla Società Frémy, e che questa Società noi volevamo; ma dal contesto della relazione ci pare risultare il contrario. Noi volevamo anzi non allargare le operazioni, ma limitarle, ed in ciò ci siamo sempre informati anzi alle idee Germaniche, all'idea di quelle Istituzioni, che si chiamano Agenzie fondiarie, che non fanno che una sola operazione, il prestito a lunga scadenza, essendo rarissimi i depositi di cartelle per averne anticipazioni.

Quindi nel mio particolare, perchè credo sia questo il miglior mezzo di impartire qualunque siasi Istituzione, io volevo importarla poggiandola solamente alla necessità delle varie provincie, ed impiantata, andar via allargandola.

Io credo però che l'esperienza di quanto avviene dimostra abbastanza che volendo importare un'Istituzione e modificarla immediatamente, per lo più se ne incaglia l'andamento. Si legga attentamente la relazione, e si vedrà che è informata dai principi Germanici e non dall'Istituto Frémy, del quale oggi un membro dell'Ufficio Centrale ha parlato in modo da preferirlo all'Istituzione attuale.

E poichè si è parlato di quest'Istituto Frémy, e mi si è voluto gettare fra le gambe, le quali non sono molto ferme (*ilarità*), questa pecca, vi dirò, o signori, che io ho sostenuto due anni sono con un mio scritto questo Istituto, ma l'ho sostenuto quasi come sostengo oggi questo.

Ma ne appello al mio collega il Senatore Arrivabene, il quale era meco nella Commissione quando si esaminò quel progetto prima che fosse presentato alla Camera, se io non ho sempre disapprovato la sovvenzione e domandato al signor Frémy che ne facesse senza.

(Il Senatore Arrivabene fa segni di assenso)

Io voglio e desidero da molto tempo il Credito fondiario, ma naturalmente desidero che si impianti nel miglior modo possibile.

Nel 1862, se si fosse impiantata la Società Frémy, io sono intimamente convinto che si poteva ottenere da essa di rinunciare ai 10 milioni se il Governo lo avesse voluto; parimente io credo che si poteva ottenere ciò, ed ottenendolo credo che la Società Frémy poteva costituirsi in tali condizioni, per le circostanze tutte particolari in cui si trovava in Francia. Allora io ciò sostenni; ma in tutta questa discussione, non mi venne mai in mente di farne cenno, anzi non ho nè anche ammesso un raffronto. Io non nego, anzi comprendo benissimo, come tutti lo comprendono, che quando si trovano Istituti locali i quali hanno molto credito, sia meglio adoperare questi, come non dubito che ciò impedisce di trovar modo che nell'impianto di questi Istituti si ottengano tutti quei maggiori vantaggi che si possono ottenere.

È perciò naturale che l'Ufficio Centrale che sta esa-

minando un progetto di Credito fondiario, prenda a cuore l'interesse dei mutuatari, poichè è certo che solamente a questo patto l'Istituzione può sorgere su salde basi. Ma non mi venne mai in mente di respingere gli Istituti proposti; abbiamo combattuto il sistema proposto dal Governo, ma non si è mai pensato di mettere in dubbio la riuscita dell'Istituzione affidata a questi Istituti che offrono tutte le garanzie possibili.

L'onorevole Porro ci diceva: voi ammettete solo che si faccia un esperimento.

Ma il Ministero stesso il quale caldissimamente lo appoggia, è il primo a porre la riserva, che qualora non riesca, si provvederà altrimenti; quindi io non credo che si possano menomamente offendere gli Istituti dicendo, che quello che si fa oggi è un esperimento. Se non che dalle informazioni avute e dalle conclusioni stesse della relazione, appare chiaramente che l'Ufficio Centrale aveva fiducia che l'esperimento dovesse avere buoni risultati.

Il Relatore sarà forse stato un po' vivo; non ha facilità di scrivere; sicchè fece una prima poi una seconda relazione.

Il Presidente m'incalzava, bisognò presentarla e quindi colla vivacità del mio carattere, non avrò forse troppo limate le frasi, ma non credo che l'onorevole Porro possa aver ragione di attribuire un'influenza malefica a quella povera relazione.

Io mi trovo in certo modo pe' miei precedenti e per la mia natura costretto a dire la verità, piaccia o non piaccia.

Io poi che fui uno degli iniziatori in Italia della questione dello svolgimento del Credito fondiario, io che nel mio primo scritto, che risale al 1844, ho provato quanto io m'ingannava sui risultati pratici di questa Istituzione.

Io vollen intitolare quel mio primo scritto, *notizie di Credito agrario*, e parlavo di Credito fondiario perchè tornavo dalla Germania dove aveva veduto dappertutto i benefici effetti di tali Istituti, credendo che importandoli fra noi, avessero ad ottenere i medesimi risultati. Ma pur troppo la pratica mi provò la differenza, e questa differenza è immensa.

Signori, è impossibile che da noi si stabilisca una Società di proprietari, i quali consentano non solo di essere solidariamente garanti gli uni degli altri, ma che consentano ad essere sopravvegliati e in certa guisa costretti a fare da sè le modificazioni che si reputano necessarie. Ecco perchè in Germania gran parte di tali modificazioni si fecero. Egli è che la Società stessa era composta di creditori, i quali erano alla fin fine i reggitori della provincia, e costringevano il mutuatario a tener conto delle proprietà, ad impiegare una parte del fondo che loro si dava per migliorarlo.

Poco per volta si è diminuito l'interesse del denaro, al punto in cui si poteva impiegare con vantaggio dell'agricoltura, e così si è fatto in que' paesi, e verrà quel giorno anche per l'Italia. Ma oggi, o signori,

quando v'è una sproporzione tale tra il tasso dell'interesse ed il frutto della terra, è assai difficile che s'impieghino i capitali nei miglioramenti agricoli. Vi sono delle eccezioni, ma certamente in generale non si può. Di più noi vediamo in pratica, che quando ci sono eccellenti raccolti, per lo più sono pochi quei che pensino ad investirli.

Ordinariamente quando s'investono nei miglioramenti agricoli è appunto quando il raccolto è stato buono, ma la massima parte preferisce comprare ed allargarsi, e ciò segnatamente nella massa dei coltivatori; il contadino, quello che lavora il proprio fondo, lo migliora col lavoro, ma tende sempre ad allargare la sua proprietà, non mai a mettere il suo risparmio nel fondo stesso.

Quindi le condizioni nostre sono siffattamente diverse, che il Credito fondiario non può nelle condizioni del mercato agire direttamente sull'agricoltura. Ora quando io vedo non solo nelle persone incolte ma nelle persone istruite accogliersi la lusinga che questi Istituti debbano agire direttamente sull'agricoltura io debbo cercare di distruggere una siffatta illusione, la quale si distruggerebbe poi da sè medesima, e nella specialità poi di questi benemeriti Istituti avrebbe, secondo me, un maggiore inconveniente che per una Società speculativa.

È indubitato che con tutti i prodigi, e le belle cose che fa la Società Frémy, sono continui i lamenti, appunto perchè non fa per l'agricoltura; quindi questi lagni verrebbero mossi eziandio agli attuali Istituti, che godono e dovranno godere sempre di gran credito. Era perciò molto meglio dirlo e ridirlo schiettamente. Io non credo che questo possa fare il menomo torto agli Istituti, anzi stimo non possa che tornare loro vantaggioso.

Quand'io dissi che si faceva forse anche poco per la proprietà rustica, io intendeva appunto di parlare del coltivatore il quale sta nel proprio podere. Gli esempi recati innanzi dall'onorevole Senatore Porro, secondo me, non valgono punto. Credete voi di poter dare a mutuo con cartelle fondiarie al medesimo saggio, cioè che il mutuatario del vostro credito fondiario paghi il medesimo saggio che paga il mutuatario della Cassa di Risparmio il quale riceve danaro?

I benefici immensi che reca la Cassa di Risparmio di Milano, non provano che possa prendere nelle cartelle fondiarie lo stesso sviluppo, e segnatamente perchè le somme ricevute dal mutuatario del Credito fondiario lombardo sono impiegate in miglioramenti agricoli come probabilmente lo furono finora in gran parte i prestiti fatti dalla Cassa di Risparmio di Lombardia.

Ma tutto ciò poco importa, perchè alla fine io sostengo che il Credito fondiario è il credito dei proprietari, che deve essere il credito per tutti, che non si può andare indagando ciò che farà il mutuatario il quale va a prendere denaro a prestanza. Se è agricoltore lo impiegherà nella terra, ma se è uno scialacquatore, lo scialacquerà, e nessuno potrà opporsi.

Ma la vera essenza dell'Istituzione, il principale suo carattere si è di giovare al credito della possidenza. Ora, a chiunque possenga e possa fornire una prima ipoteca, l'Istituzione deve mettere a sua disposizione una somma eguale alla metà del valore dell'ipoteca offerta.

Io ho preso per esempio l'Istituto francese; ed è certo che non abbiamo altri dati positivi da prendere se non i risultati ottenuti in tal materia in Francia. Ora, di quell'Istituto voi avete inteso ciò che vi disse l'onorevole Ministro di agricoltura e commercio, e vedrete in qual piccola parte esso agisca relativamente ai beni rurali.

Io divido fino ad un certo punto l'idea dei miei oppositori, se oppositori pur vi sono, e credo che in Italia si farà molto più da Istituti locali conosciuti dalle popolazioni e che quindi ispireranno maggior fiducia. Ma il dire che, perchè questi Istituti potranno agire, e non dubito che essi agiranno, tanto più dopo le spiegazioni date, non risulti un vantaggio ad avere una cartella unica, è altra cosa.

Perciò, quando ad una prima esposizione o discussione della materia si venne a proporre una cartella unica (che del resto, ripeto, non è una proposta attuale dell'Ufficio Centrale), la primitiva idea fu quella di stabilire una cartella unica.

E quale ne sarebbe stato il risultato? Il risultato sarebbe stato, non solo di avere una cartella unica ma di stabilire agli occhi del pubblico un controllo reciproco per gli Istituti.

Questa è una modificazione del sistema della pluralità, non è il sistema di un Istituto unico. Il sistema attuale invece lascia ciascun Istituto libero, senza rapporto d'interessi, senza controllo degli uni verso gli altri; onde realmente ciascuno agirà solo nella propria zona, ed il vantaggio di far pagare per esempio a Napoli una cartella di Milano, non si avrà.

Fu detto che gli Istituti non lo volevano, e si capiva che Istituti i quali avevan fatto operazioni di Credito fondiario e gli altri che non avevano ancora conoscenza bastevole, fra loro abbiano detto: noi sappiamo come agiremo, ma ignoriamo come agirà il vicino.

D'altra parte io veggio che vi sono opinioni diverse; comprendo altresì che il Ministro avendo visto che nella Commissione della Camera dei Deputati si professava appunto quel sistema che sosteneva il Ministro d'agricoltura e commercio, abbia creduto miglior partito il lasciare prima che le cartelle fondiarie circolino, e poi venire ad un tipo unico.

Nella relazione Torelli si diceva che il potere concedente doveva riservarsi almeno il diritto, ma il Governo non avendolo riservato, rimane a beneplacito degli Istituti. Ora, signori, sarà certamente più difficile che gli Istituti vengano a questo titolo unico, ora che sono cinque invece di tre. Io credeva la cosa pratica, che si potesse fare senza inconvenienti per gli Istituti.

In quanto alla questione dello scosso o non scosso,

ne parlerò meglio quando entreremo nella discussione degli articoli.

L'onorevole Senatore San Martino sorse a proporre un sistema altrettanto radicale quanto impossibile, cioè la mobilitazione del suolo, il che vuol dire che cambia il mutuo in una vera vendita, sì che ciascun proprietario possa fare una cambiale sulla sua proprietà.

Questo io lo considero come uno scherzo oratorio per incominciare la discussione.

Non entro quindi in tale materia perchè ci vorrebbero troppe parole per dimostrarne l'assurdità.

L'onorevole San Martino, come l'onorevole Porro, ci diedero spiegazioni dalle quali risulta che gli Istituti si troveranno in grado di investire una parte dei loro fondi in cartelle fondiarie, e che quindi certamente ciò agevolerà la circolazione delle cartelle.

In quanto ha toccato l'onorevole Senatore San Martino circa la questione del diritto di commissione, mi pare più opportuno di aspettare a parlarne all'articolo relativo.

Il signor Ministro fu sensibile al rimprovero che l'Ufficio Centrale gli fece, ma egli può vedere in qual dura condizione si trovasse l'Ufficio, e sono intimamente convinto che se il Ministro non fosse stato obbligato ad assentarsi e i delegati fossero qui rimasti, si sarebbe potuto venire ad una definizione; ma tutti i delegati dopo aver firmato il decreto, sono partiti immediatamente, ed il Ministro stesso, come dissi, si dovette assentare.

Ora vengo al fondo di garanzia. A questo proposito parmi abbiano già risposto quelli dei signori Senatori che hanno ingerenza negli Istituti, che cioè una parte delle operazioni dovessero esser fatte cogli assegni.

Di più, se non m'inganno, non solamente l'onorevole Senatore Torelli, ma altresì l'onorevole Senatore Porro, hanno detto ieri che realmente l'assegno è destinato specialmente al fondo di garanzia.

Quindi, se la cosa è così, è fuor di dubbio che il fondo possa bastare. Nelle Istituzioni germaniche il fondo è tenuissimo, purchè possa supplire alle esigenze. Ma perchè il fondo di garanzia sia solidale di tutti i proprietari voi aumentate il valore dell'ipoteca, e date al valore delle cartelle la solidarietà di tutti quanti i proprietari.

Onde la cartella acquista una doppia garanzia. Ma laddove non si può stabilire la garanzia solidale, si è dovuto necessariamente supplire con un fondo che la rappresenti.

Perciò, quando si presentava il progetto di legge e non si sapeva che gli Istituti operavano cogli assegni, era naturale, che si temesse che indipendentemente dalle operazioni non rimanesse neanche quel fondo di garanzia bastevole ad aumentare la garanzia delle cartelle fondiarie.

Quindi il fondo di garanzia non è semplicemente per supplire alle eventualità, ma eziandio per dare una maggiore garanzia alle cartelle fondiarie.

Quanto al Senatore Coppola, ha già risposto il Senatore D'Amitto.

Il Ministro delle finanze diceva non trovare il nesso tra il fondo di garanzia e gli affari; io osservo, che gli affari che noi trovavamo, erano queste stesse operazioni: ma colle modificazioni che ci ha comunicate, mi pare che non ci sia più obbiezione a fare.

L'onorevole Senatore Menabrea faceva voti per la creazione del Credito agricolo: come si è veduto, l'Ufficio Centrale ha manifestato anch'esso questo voto, e lo manifesta ognora più; ed ho sentito con molto piacere dal signor Ministro d'agricoltura e commercio che si sta studiando seriamente la questione.

In quanto all'altra osservazione che faceva, cioè che non si crei monopolio, l'Ufficio Centrale già nella relazione osservava: L'art. 24, il quale sottopone a concessione per legge la facoltà di emettere cartelle fondiari, non richiamerebbe ad osservazione di sorta, se la esplicita dichiarazione fatta alla pagina 15 della relazione ministeriale non mutasse la disposizione di quest'articolo in privilegio esclusivo a favore degli Istituti finchè l'insufficienza del sistema proposto non sia dimostrata.

A questa dichiarazione l'Ufficio Centrale si crede in debito di contrapporre, che l'art. 24 debba intendersi nel senso, che non vi sia privilegio nè di diritto, nè di fatto.

In quanto al voto perchè si effettuì il Credito fondiario nella Sicilia e nella Sardegna, l'Ufficio Centrale vi si associa di grandissimo cuore, e crede che bisogna cercare di dotare al più presto possibile quelle due importanti isole di questa Istituzione.

Della questione delle succursali già se ne era parlato. Gli Istituti troveranno quel dato modo che riesca a questo uopo: è fuori di dubbio, che in Francia si riesce in proporzioni molto più late senza succursali. Ma io

avrei preferito che nel Decreto almeno si fosse stabilito che si dovessero istituire alcune succursali senza cambiare le condizioni degli Istituti, perchè la Cassa di Risparmio di Lombardia ha le sue succursali tutte impiantate, di modo che, lo confesso, ho visto con rincrescimento che si sia diminuita la zona della Cassa di Lombardia, appunto perchè vedendo già come era impiantata, era probabile che si sarebbe allargata più facilmente avendo già questa massa di capitali.

Io credo di aver brevemente risposto a tutte le obiezioni. Non rientrerò certamente a parlare di quelle che furon fatte alla relazione; io credo che la relazione non possa avere alcun effetto nocivo; ma ad ogni modo l'Ufficio Centrale ha con piena fiducia proposte quelle modificazioni che credeva utili e necessarie, e del resto si rimette alla saviezza del Senato. Certamente l'Ufficio desidera come qualunque altro, che l'Istituzione si faccia, e prosperi; ed io, lo ripeto, sarò stato severo; ma le mie convinzioni furono altrettanto severe quanto lo erano le censure, perchè io ho fiducia grandissima che gli Istituti campino e campino prosperamente.

E vado più in là dell'onorevole Torelli, e dico che questi Istituti faranno molto più nei primi anni: e se c'è da temere, è piuttosto fra due o tre anni che nel primo anno.

Quindi io credo che si debba aver fiducia in essi, e che in ogni modo se vi ha qualche cosa nella relazione che possa per avventura impedire il loro avviamento, il Relatore non ha difficoltà di ritirarlo perchè desidera quant'altri mai la loro prosperità.

Presidente. Essendo l'ora tarda, si rimanda la discussione degli articoli a domani.

Il Senato è convocato per domani al tocco.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 23 MARZO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario — *Omaggi* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Discussione del progetto di legge per la cessione al Comune di Mongiana della chiesa demaniale nello stesso Comune* — *Schiarimento richiesto dal Senatore Lambruschini, fornito dal Relatore* — *Discussione del progetto di legge per l'unificazione dei debiti modenese e parmense* — *Proposta del Senatore Chiesi all'articolo 1 oppugnata dal Ministro delle finanze e dal Senatore Menabrea membro dell'Ufficio Centrale* — *Osservazioni del proponente e approvazione dell'articolo per parti e per intero* — *Richiesta del Senatore Spinola consentita dal Senato* — *Obbiezioni dello stesso Senatore sull'art. 3* — *Schiarimenti del Senatore Menabrea e del Ministro delle finanze* — *Proposta del Senatore Spinola consentita dal Ministro delle finanze* — *Approvazione degli articoli 2 e 3 del primitivo progetto ministeriale* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Squittinio segreto sulle due leggi* — *Ripresa della discussione sulla legge per l'istituzione del Credito fondiario* — *Approvazione degli articoli 1 e 2* — *Proposta soppressiva del Ministro delle finanze all'art. 3 accettata dall'Ufficio Centrale* — *Parlano sulla questione i Senatori San Martino, De Gori e Ministro delle finanze* — *Approvazione degli articoli 3 e 4* — *Osservazioni ed aggiunte del Ministro di finanze alla lettera B dell'articolo 5* — *Proposta del Senatore Fenzi combattuta dal Relatore e dai Senatori Torelli e Poggi* — *Ritiro della proposta Fenzi* — *Approvazione dell'articolo colle modificazioni proposte e consentite dall'Ufficio Centrale* — *Obbiezioni e proposte del Senatore Torelli all'articolo 6 appoggiate dai Senatori Porro e Fenzi e combattute dal Senatore Martinengo.*

La seduta è aperta alle 2 1/2.

È presente il Ministro della Giustizia, e più tardi intervengono il Ministro delle Finanze, d'Agricoltura e Commercio, della Marina, e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario Ginori Lisci legge il processo verbale della seduta antecedente che viene approvato.

Il Senatore Segretario T. Manzoni dà lettura degli omaggi fatti al Senato;

Dal Ministro d'Agricoltura e Commercio, di cinque copie di una relazione sulle pinete di Ravenna del Consigliere forestale professore Demetrio Balestreri;

Dal signor Paolo Garelli, di cento copie d'un suo opuscolo storico ed artistico intorno al Pirro, gruppo in marmo del cav. prof. Fedi.

Presidente. Essendo compiuta la stampa degli ultimi progetti di legge presentati dal Ministero, io invito il Senato ad intervenire domani alle ore 12 meridiane per l'esame dei medesimi, eccettuato quello relativo alla spesa straordinaria pel cavo sottomarino, il quale, quando il Senato non deliberi altrimenti, s'intende, secondo la consuetudine, demandato alla Commissione permanente di finanze, la quale resta pregata di volersi riunire per la sua costituzione e per l'esame di questo progetto.

Siccome l'Ufficio Centrale pel progetto di legge sul

Credito fondiario si è dovuto raccogliere negli Uffici per concertare alcune modificazioni, così, onde acquistare tempo, si passerà alla discussione degli altri due progetti di legge, portati all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE AL COMUNE DI MONGIANA DELLA CHIESA DEMANIALE IN DETTO COMUNE.

Presidente. Viene pel primo il progetto per la cessione al Comune di Mongiana della chiesa demaniale in detto Comune: io prego il signor Ministro a dichiarare se accetta la discussione sul progetto modificato dall'Ufficio Centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Essendo le modificazioni dall'Ufficio Centrale fatte a questo progetto di legge, già state accettate dal Ministro delle finanze, io per parte mia non ho difficoltà a che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio Centrale.

E giacchè ho la parola, me ne valgo per presentare al Senato due progetti di legge, l'uno per l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore, e l'altro per l'esercizio del notariato; i quali due progetti, come il Senato ben vede, servono per rendere sempre più

completa l'unificazione legislativa per tutto il Regno d'Italia.

Presidente. Do atto al signor Ministro della giustizia della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti ai signori Senatori.

Avendo poi il Ministero accettato che la discussione sul progetto di legge relativo alla chiesa di Mongiana, si aprisse sul progetto come venne modificato dall'Ufficio centrale, io ne darò lettura.

Art. unico. « Il Governo del Re è autorizzato a cedere temporariamente al Comune di Mongiana l'uso gratuito della chiesa demaniale ivi esistente cogli arredi sacri che attualmente in essa si trovano, coll'obbligo ad esso Comune di provvedere a tutte indistintamente le spese di servizio, di manutenzione e di conservazione della chiesa stessa. »

È aperta la discussione generale.

Senatore **Lambruschini.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini.** Io veggio in quest'articolo che sono ceduti gli arredi sacri; ciò vuol dire che in questa chiesa si esercita ancora il culto cattolico; ma non veggio che fra gli obblighi imposti alla Comunità ci sia quello di mantenere questo esercizio del culto; quando si vuole che ci sia quest'obbligo, non intendo questa cessione di arredi sacri.

Senatore **Capriolo, relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Capriolo.** Nella chiesa di Mongiana si fanno oggi gli uffici del culto. Quando il Demanio volesse far cessare tali uffici, la popolazione di quel Comune che conta 1300 abitanti non saprebbe con quei mezzi provvedervi: perciò, onde evitare questo inconveniente, il Governo acconsente di cedere l'uso gratuito di quella chiesa acciò vi si possa esercitare il culto.

Quando poi il Comune non esercitasse più quel culto, la cessione non sussisterebbe più. In questo modo io credo venga risolta appieno la difficoltà; perchè se si cede l'uso gratuito della chiesa e degli arredi sacri, quando questo esercizio cessi, la cessione non ha più ragione di essere.

Presidente. Se nessuno chiede la parola si terrà per chiusa la discussione generale, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, la votazione a scrutinio segreto si farà contemporaneamente all'altro, pure all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE DEI DEBITI MODENESE E PARMENSE.

Presidente. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'unificazione dei debiti modenese e parmense, già approvato dalla Camera dei Deputati. L'Ufficio Centrale ammette il progetto quale fu presentato.

Darò lettura degli articoli.

« Art. 1. Il debito 3 per 100 creato con legge 3 ottobre 1825 (Modena) per compenso di cessate prestazioni feudali menzionato al num. 17 dell'elenco D an-

nesso alla legge 4 agosto 1861, ora iscritto separatamente nel Gran Libro, verrà trascritto nel consolidato 3 per 100 in aggiunta dei debiti menzionati nell'elenco C.

« Sui nuovi titoli nominativi che verranno emessi saranno tutti indistintamente mantenuti i vincoli che esistono sugli attuali. »

« Art. 2. I titoli nominativi e al portatore che ora rappresentano il debito di cui è cenno nel precedente articolo dovranno essere presentati alla Direzione generale od alle Direzioni per essere cambiati entro l'anno 1866 sotto l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite colla legge 4 agosto 1861 e dall'istruzione annessa al R. Decreto 3 novembre 1861, num. 313.

« Sarà sospeso il pagamento delle rendite non presentate pel cambio entro il suddetto termine. »

« Art. 3. Le cartelle del debito parmense 15-16 giugno 1827 potranno, sulla richiesta di coloro cui spetta, essere cambiate in titoli del consolidato italiano cinque per cento.

« A misura del cambiamento, la relativa rendita verrà trascritta nel Gran Libro in aggiunta ai debiti menzionati nell'elenco B, annesso alla legge 4 agosto 1861, e dedotta da quella di cui all'elenco D, numero 19 della legge stessa. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

Rileggerò l'art. primo (*vedi sopra*).

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Io l'ho chiesta per domandare la soppressione dell'alinea dell'art. 1° così concepito:

« Sui nuovi titoli nominativi che verranno emessi saranno tutti indistintamente mantenuti i vincoli che esistono sugli attuali. »

Io non tesserò la storia di questi debiti che è molto chiaramente espressa nella relazione ministeriale; solo mi preme di notare una circostanza che nella relazione ministeriale fu omissa e che trovasi nel Decreto estense; circostanza che io credo di qualche importanza allo scopo che mi propongo.

La relazione ministeriale a pagina 2 dice: « Statui inoltre il Duca che le rendite sarebbero inalienabili; che di esse godrebbero le famiglie a modo di fedecomesso di maschio in maschio per ordine di primogenitura e volle sancire espressamente la devoluzione e la reversione delle rendite a favore dello Stato al cessare della linea maschile delle famiglie anzidette. »

Questa dichiarazione è veramente conforme alle parole del Decreto estense; ma in quanto a questa reversione, il Decreto estense ha un'altra dichiarazione che io credo di qualche momento, e siccome si tratta di poche parole, prego il Senato a voler permettermi che io le legga. Ecco queste parole che si riferiscono alla reversibilità.

« Ed al cessare soltanto delle linee maschiline di dette famiglie devolveranno per reversione alla nostra ducale Camera, la quale (prego il Senato a por mente

a queste parole) la quale ne accorderà nuove investiture a favore di altre famiglie che con i loro servizi siensi rese benemerite dello Stato e degne di ottenere da noi e dai nostri successori questo tratto di speciale considerazione ».

Ho voluto notare questa dichiarazione che leggesi nel Decreto estense, perchè il Senato vegga che la clausola di reversibilità non fu posta dal Governo estense in termini assoluti. Il Governo estense aveva assolutamente rinunciato a questi beni, non voleva che tornassero a profitto della finanza, dichiarava che si dovessero godere questi beni dalle linee chiamate e che questi beni, quando le linee chiamate si estinguessero, tornassero allo Stato: ma lo Stato pure si obbligava d'investire allo stesso ordine di primogenitura a modo di fidecommesso altre famiglie; la quale dichiarazione prova che il Governo estense aveva propriamente rinunciato a questi beni, e che la reversibilità l'aveva bensì fatta a favore dello Stato, ma colla dichiarazione d'investire di questi stessi beni altre famiglie benemerite.

Il Ministero, nel presentare alla Camera il progetto di legge, ommise quell'alinea che trovasi ora nel progetto presentato al Senato. Il Ministero aveva ritenuto che la condizione della reversibilità fosse assolutamente scomparsa a fronte del Decreto 9 novembre 1859 del Dittatore Farini. Siccome appunto io credo che il Decreto Farini porta assolutamente che la reversibilità sia venuta meno, sia oramai resa impossibile, quindi prego il Senato a permettermi di leggere questo Decreto Farini, che d'altra parte è brevissimo. Il Decreto porta la data del 9 novembre 1859; ed è lo stesso Decreto che è citato anche nella relazione ministeriale presentata alla Camera, ed a quel Decreto lo stesso Ministero si appoggiava per ritenere che la clausola della reversibilità non dovesse aver corso,

- Ecco le parole del Decreto:

« Considerando che i feudi, i fidecommessi, le primogeniture e i maggioraschi sono viete istituzioni, contrarie ai principii proclamati dallo Statuto e inconciliabili colle massime fondamentali regolatrici del diritto di successione, scritte nei codici dei popoli civili; vista la legge Sarda dell'18 febbraio 1851; sulla proposta ecc. decreta:

« Art. 1. Le disposizioni eccezionali portanti facoltà di erigere fidecommessi, primogeniture e maggioraschi contenute nelle leggi vigenti nelle provincie modenesi sono abrogate. » Questa parte riguarda appunto la proibizione dell'istituzione dei fidecommessi, quanto poi ai fidecommessi, primogeniture, e ai feudi esistenti, ecco come si esprime il Decreto Farini. « I feudi, i fidecommessi, le primogeniture ed i maggioraschi, già eretti prima della pubblicazione della presente legge, sono risolti nell'attuale possessore. »

« Art. 2. La nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al primo o ai primi chiamati, qualunque sia la linea a cui essi appartengono, o nati o concepiti all'epoca della pubblicazione della presente legge. »

L'alinea del primo articolo ed il secondo articolo giustificano pienamente ciò che io intendo di proporre al Senato, cioè la soppressione dell'alinea che ha per effetto di tener viva la clausola della reversibilità. E in fatti, che cosa dispone il Decreto Farini nell'alinea dell'articolo 1°? Il Decreto Farini dispone in termini generali ed assoluti che i feudi, i fidecommessi, le primogeniture e i maggioraschi già eretti prima di questo Decreto sono risolti nell'attuale possessore. Mi pare che le parole di questo Decreto non lascino alcun dubbio; scompaiono in forza di questo Decreto tutti i vincoli feudali, di fidecommessi e di primogeniture che esistevano sui beni i quali erano a tali vincoli sottoposti. Fa forse il Decreto Farini qualche riserva? Sì, signori fa una riserva quel Decreto; ma la fa esso forse a favore dello Stato? Nulla di tutto questo. Il Decreto Farini riserva la metà della proprietà di questi beni non già allo Stato, la riserva bensì al primo o ai primi chiamati i quali si troveranno nella linea ivi contemplata, cioè la nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al primo o ai primi chiamati qualunque sia la linea cui essi appartengono, nati e concepiti all'epoca della promulgazione della detta legge.

Vi prego, o Signori, di combinare le disposizioni di questi due articoli: nel primo si dichiarano sciolti i beni in modo assoluto da questi vincoli di feudi, di fidecommessi e di primogeniture, e ciò in favore dell'attuale possessore; nel 2° si fa una riserva, non già in favore dello Stato, si fa una riserva in favore del primo o dei primi chiamati qualunque sia la linea a cui essi appartengono, nati o concepiti all'epoca appunto della promulgazione della stessa legge.

Io vi domando, o Signori, se a fronte del Decreto Farini possa soltanto nascere il dubbio che lo Stato un giorno o l'altro possa fare uso della clausola della reversibilità. Non dubito di asserire che la riserva della reversibilità espressa nell'alinea del primo articolo della presente legge sarebbe la negazione del Decreto Farini. Io credo che il Senato non voglia rinnegare questo Decreto; tengo per fermo che esso voglia rispettarlo, qual Decreto animato di quei principii di libertà e di civile progresso da cui fu ispirata la legge sarda 18 febbraio 1851 citata nello stesso Decreto Farini. La Commissione che aggiunse questo alinea nell'altro ramo del Parlamento per la pura verità non dichiarò che la condizione della reversibilità fosse ammissibile a fronte del Decreto Farini, credette solo di trovare un dubbio, e disse: giudicheranno i tribunali.

Ma, o Signori, io vi domando se a fronte della chiara disposizione del Decreto Farini può mai sorgere ombra di dubbio, e voi vedete, o Signori, che troppa ragione aveva il Governo, il Ministero, quando presentò questo progetto di legge senza la condizione apposta dalla Commissione della Camera, e che leggesi ora nel progetto presentato al Senato. Voi direte: giudicheranno i Tribunali. Ma perchè, Signori, volete far nascere un dubbio che assolutamente non esiste? Quale sarà l'effetto di questa condizione aggiunta? Naturalmente gli agenti de-

maniali non potranno a meno di non tentare una causa, non potranno dispensarsi dall'intraprendere un giudizio, vedendo che il Parlamento ammise la possibilità di un giudizio, vedendo che il Parlamento ha voluto riservare la questione alla decisione dei Tribunali; ed io credo che il Senato non vorrà permettere che lo Stato, che le finanze s'impegnino in cause che, io non dubito di asserire, sarebbero cause assolutamente ingiuste, perchè le disposizioni chiarissime del Decreto Farini non possono lasciare alcun dubbio. Per conseguenza io domando la soppressione dell'alinea che si legge nell'articolo 1.º

« Sui nuovi titoli nominativi che verranno emessi, saranno tutti indistintamente mantenuti i vincoli che esistono sugli attuali. »

Presidente. Trattandosi di soppressione, questa non si mette ai voti; leggerò l'articolo per metterlo a voti separatamente.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Ministero aveva proposto l'articolo senza quell'aggiunta, ma la Commissione della Camera dei Deputati credeva di respingere piuttosto l'articolo, avendo sollevato un dubbio legale circa l'estensione che poteva avere.

Portata la questione sul campo legale dalle obiezioni della Commissione, l'articolo quale era stato proposto non poteva più convenevolmente essere ricevuto nè dal Ministero nè dalla Camera, poichè trattandosi di interpretare un atto legislativo, in quanto agli effetti che poteva avere sopra interessi privati ciò usciva dalla competenza del Parlamento e del potere esecutivo.

Bisognava quindi allora, o fare a meno della disposizione proposta dal Ministero dell'unificazione di questa piccola partita di debito pubblico, ovvero dire che l'unificazione sarebbe fatta sul registro del debito pubblico conservando l'iscrizione di quei vincoli. Notino, che dichiarando che questi vincoli saranno mantenuti, non si è inteso dire che la sostanza del vincolo viene mantenuta nel senso che sia decisa la questione legislativa.

Io non intesi punto di accettare quest'aggiunta con tale significazione, nè la Commissione della Camera ha inteso di proporla con tale intenzione.

Il vincolo materiale della riserva sarà riportato sopra l'iscrizione nel registro unico del debito pubblico, ma il valore legale di questo vincolo, pei suoi effetti, resta intatto, in modo tale che i privati possono benissimo ventilarlo dinanzi ai Tribunali; e quando i Tribunali avranno dichiarato che questi vincoli non esistono più, che la sostanza del vincolo è distrutta, certamente la iscrizione materiale non può pregiudicare a questi individui, sulla testa dei quali sarà liberato il titolo.

Qui non si tratta di una dichiarazione legale, che il vincolo sostanzialmente sia conservato, si tratta semplicemente di autorizzare il Governo a non tenere più distinte queste partite, ad unificare il titolo ed a portare

sul titolo unificato quell'iscrizione che oggi si trova sopra i titoli non unificati. *

Immaginate ora che la legge fosse respinta; in questa ipotesi rimarrebbe il titolo non unificato con quella iscrizione di vincolo che forse ha potuto diventare inutile per i suoi effetti legali, come forse giudicheranno i Tribunali, ma rimarrebbe tuttavia l'iscrizione qual è. Si tratta adunque unicamente di trasportare questa iscrizione di vincolo che colpisce un titolo che oggi è distinto, sopra il titolo che verrà unificato.

Con quest'intelligenza io credo che è accettabile l'articolo qual'è, non potendo esso recare verun pregiudizio ai detentori di questi titoli.

Senatore **Menabrea.** In assenza del Relatore dell'Ufficio Centrale sono costretto a dire poche parole sulla questione stata sollevata dall'onorevole Senatore Chiesi.

« Mi pare che le spiegazioni così lucide date dal signor Ministro delle Finanze devon togliere ogni dubbio circa il significato che bisogna attribuire al secondo capoverso di quell'articolo primo che si vorrebbe tolto dall'onorevole Chiesi; imperciocchè è evidente che con quest'articolo non si fa altro che autorizzare il Governo a faré l'operazione materiale della trascrizione dei titoli, che appartenevano all'ex ducato di Modena, nel Gran Libro del debito pubblico Italiano, riservando a questi titoli i medesimi oneri, le stesse prerogative che hanno attualmente, senza pregiudicare nessuna questione legale che sorgesse sul significato del Decreto citato dall'onorevole Senatore Chiesi.

In conseguenza l'Ufficio Centrale consente nel ragionamento svolto dal sig. Ministro delle finanze e non vedrebbe la necessità di togliere nè sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 1.º, inquantochè questo capoverso non ha per oggetto che di spiegare ciò che il Governo ha da fare materialmente per unificare i debiti.

Quindi l'Ufficio Centrale persiste nel mantenere l'articolo quale è proposto.

Senatore **Chiesi.** Io ammetto benissimo che questo alinea non porta la conservazione dei vincoli che non esistessero: su ciò non può nascere alcun dubbio. Ho detto, che nell'altro ramo del Parlamento si è sollevato unicamente un dubbio, e che si era voluto riservare la decisione di questo dubbio ai Tribunali; ma è anche vero, che oggi si verrebbe in certo modo a riconoscere che questi titoli possono avere dei vincoli, mentre il Decreto Farini porta assolutamente lo scioglimento di ogni vincolo, e quindi questa dichiarazione è assolutamente in contraddizione col Decreto Farini, ed io dico francamente e ripeto che è la negazione del detto Decreto.

Questa aggiunta ammette almeno il dubbio, che vi siano dei vincoli; ed è troppo chiaro che ogni vincolo fu sciolto; quindi il Potere legislativo che non può non vedere che non vi può essere alcun dubbio, non può ammettere l'aggiunta clausola, la quale darà obbligo agli agenti demaniali d'intentare un giudizio, e intanto in

forza di questa dichiarazione, i titoli di cui si tratta non avranno in commercio quel valore e quella libertà che avrebbero senza la medesima, e gli interessati necessariamente saranno impegnati un giorno o l'altro in liti che gli agenti demaniali non potranno dispensarsi dall'intentare. Ecco le ragioni per cui insisto per la soppressione.

Presidente. Se nessuno domanda più la parola, metterò ai voti l'articolo primo per parti.

Ne leggerò la prima parte:

« Il debito 3 per 100 creato con legge 3 ottobre 1825 (Modena) per compenso di cessate prestazioni feudali menzionato al n. 17 dell'elenco D-annesso alla legge 4 agosto 1861, ora iscritto separatamente nel Gran Libro verrà trascritto nel consolidato 3 per 100 in aggiunta ai debiti menzionati nell'elenco C ».

Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvato)

Leggo la seconda parte:

« Sui nuovi titoli nominativi che verranno emessi saranno tutti indistintamente mantenuti i vincoli che esistono sugli attuali ».

Chi approva questa seconda parte dell'articolo, sorga.

(Approvato)

Ora metto ai voti l'articolo intero.

(Approvato)

Leggo il secondo articolo (*Vedi sotto*).

Senatore **Spinola.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Spinola ha la parola.

Senatore **Spinola.** Ho chiesto la parola non già per parlare su questo articolo, ma per fare qualche osservazione sull'art. 3. Tuttavia siccome, dove una delle proposte che io intendo di fare all'art. 3 fosse accettata dal Senato, per essere già votato l'art. 2., sarebbe pregiudicata io pregherei il Senato, che non avesse difficoltà d'invertire l'ordine, e permettere che prima si discutesse l'art. 3.

Presidente. Domando al Senato se ammette che il Senatore Spinola faccia osservazioni sull'art. 3 prima che si passi ai voti sull'art. 2.

Chi è di questo parere, sorga.

(Approvato)

Convieni in allora che legga prima l'articolo 3 (*Vedi sotto*).

Ora accordo la parola al Senatore Spinola.

Senatore **Spinola.** Io ho chiesto la parola su questo articolo, perchè desidererei che l'onorevole Ministro delle finanze, e l'Ufficio Centrale avessero la compiacenza di darmi qualche spiegazione.

Nel progetto di legge primitivo che venne presentato all'altro ramo del Parlamento, il cambio dei titoli del debito Parmense 15 e 16 gennaio 1827 con altri titoli del Consolidato italiano 5 0/10 era fatto obbligatorio anzichè facoltativo, come leggiamo nell'articolo che abbiamo sott'occhio.

Per verità anche io a fronte delle ragioni che vennero esposte in altro recinto, non sono ancora persuaso che nell'interesse di semplificare le operazioni contabili del

debito pubblico, nell'interesse dell'economia e senza punto pregiudicare i diritti dei portatori dei titoli del debito Parmense, questo cambio non potesse, non dovesse conservarsi obbligatorio.

Infatti qual è ormai la differenza che esiste fra i titoli del debito Parmense e i titoli del Consolidato italiano 5 0/10? Non vi è altra differenza che di essere stato conservato a favore del debito Parmense un fondo di estinzione di duecento quaranta mila lire annue. Ma, come io diceva, non so persuadermi che non si possa fare a riguardo di questo fondo di estinzione quello che nel 1861 si è fatto riguardo a tutti gli altri fondi di ammortizzazione che esistevano a favore di altri debiti. Difatti esisteva un fondo di ammortizzazione a favore del debito Lombardo; uno ne esisteva a favore di quello di Modena e di Parma del 3 ottobre 1859, di quelli di Toscana del 3 novembre 1852 e 25 gennaio 1860, e finalmente di quelli tutti delle provincie sarde, ad eccezione dei debiti perpetui 24 dicembre 1819 e 30 maggio 1831, che anzi, su questi ultimi, ve ne erano due cioè quello del 24 dicembre 1819 e 30 maggio 1831, oltre ad un fondo di estinzione al corso, che andava annualmente aumentando, avevano un fondo di estinzione a valore integrale, eppure tutti questi fondi di ammortizzazione vennero egualmente soppressi.

Ma prescindendo anche da un esame più minuto di questa questione, ciò che io bramerei di sapere dall'onorevole signor Ministro e dall'Ufficio Centrale si è se veramente essi credono, che lasciando facoltativo il cambio di questi titoli del debito Parmense...

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Senatore **Spinola...** si possano ottenere i risultati che si proponeva il Ministro quando ha proposto la legge, vale a dire di semplificare le operazioni contabili del debito pubblico e di ottenere un'economia sul bilancio dello Stato.

Per me è evidente che quanto al semplificare, la cosa sarà ben diversa, anzi non si farà che maggiormente complicare e moltiplicare queste operazioni del debito pubblico, in quanto che si dovrà tener sempre aperta, oltre la categoria del debito consolidato italiano, l'altra del debito Parmense; ed il passaggio delle frazioni di questo al Consolidato italiano non potrà a meno di alterare ad ogni semestre l'assegnazione annua, così del Consolidato, come del Debito Parmense, e non solo relativamente alla quantità della rendita, ma anche pel servizio delle rate semestrali, quelle del consolidato essendo stabilite al 1 gennaio e 1 luglio e quelle del Debito Parmense al 23 marzo ed al 23 di settembre di ciascun anno.

Più ancora, lasciando facoltativo il cambio di questi titoli si viene a consacrare in qualche modo il principio che non si potrà mai toccare a quel fondo d'ammortizzazione in forza del quale ora si crede possibile questa unificazione. Ma di questi titoli del Debito Parmense potrebbe avvenire che alcuni andassero smarriti o distrutti; ed allora si dovrebbe necessariamente continuare a tenere sempre aperta una categoria spe-

ziale per questo debito, anche quando tutti i portatori dei titoli li avessero volontariamente cangiati, perchè alcuni di questi stessi titoli sarebbero andati smarriti o distrutti e perciò ne sarebbe impossibile la presentazione al cambio.

Io quindi per tutti questi motivi pregherei il Senato a vedere se realmente non fosse più conveniente di sostituire alle disposizioni dell'articolo, ora terzo, quelle colle quali era concepito l'articolo secondo nel progetto primitivo del Ministero; e qualora il Senato credesse di non dover adottare questo temperamento, se non sarebbe il caso di sopprimere a preferenza l'articolo 3, in quanto che sarebbe meno male, per non complicare maggiormente le operazioni contabili del debito pubblico, lasciare le cose quali sono attualmente anzi che fare un'unificazione facoltativa e parziale.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. L'onorevole Senatore Spinola ha eccitato l'Ufficio Centrale ad emettere il suo parere sopra la questione da lui svolta, cioè sulla non convenienza di conservare nell'art. 3 del progetto in discussione quell'eccezione che si fa in favore del Debito Parmense, a cui rimarrebbe assegnato un fondo di ammortizzazione di 240,000 lire annue.

Qui io debbo dichiarare che sopra questa questione, l'Ufficio Centrale si divise, ed io, che formai la minoranza, era appunto d'avviso che non si dovesse fare quest'eccezione in favore del Debito Parmense, imperocchè se tanto in Piemonte, come in Lombardia, ed in altre parti dello Stato vi erano debiti che avevano un fondo di ammortizzazione, e cito per esempio fra gli altri il debito Sardo del 1849, che era ammortizzabile, e che ha provato uno scapito assai sensibile dopo la sua parificazione agli altri debiti, essendosi colla legge del 1861 tolti tutti i fondi d'ammortizzazione; così stando le cose io non so vedere il perchè ora nel 1866, si farebbe al debito Parmense un favore che nel 1861 non fu conservato agli altri debiti.

Questo è il motivo per cui la minoranza dell'Ufficio Centrale, la quale solo da me è rappresentata, era d'avviso che si dovesse mantenere l'art. 2. del progetto quale era stato primitivamente presentato dal Ministero all'altro ramo del Parlamento, avviso, che oggi per mio conto, non esprimendo però che la mia opinione personale, estermo nuovamente unendomi alla proposta emessa dal Senatore Spinola.

Ministro di Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Finanze. Il Senato vede come in questa circostanza la minoranza dell'Ufficio Centrale verrebbe nella proposizione, che il Ministero aveva originariamente presentata, e che credeva più conforme all'ordine della contabilità, alla giustizia, ed ai precedenti del Governo e del Parlamento.

Non vi è dubbio che non sarebbe una ragione molto valevole la destinazione speciale di un fondo di 240,000 lire per ammortamento, per escludere dall'unificazione questa piccolissima partita di debito. Allorquando fu

fatta l'unificazione generale del debito italiano, non si tenne calcolo di alcuna specialità di debito, per cui vi erano promesse di ammortamento anche più solenni e di maggiore importanza.

Questo è un fatto che il Ministero non può disconoscere, ed egli già lo aveva avuto presente, quando proponeva all'altro ramo del Parlamento di rendere obbligatoria l'operazione di unificazione. Ma la Commissione della Camera elettiva vi fece qualche difficoltà, appunto per le ragioni svolte nella relazione ministeriale, cioè che questa piccola partita di debito aveva un fondo speciale di ammortamento di 240,000 lire, ed al Ministero parve che appunto, per la poca importanza della cosa, veramente non valesse la pena di insistere.

Io non posso però dissimulare che l'osservazione dell'onorevole Senatore Spinola ha molta importanza. Lasciando facoltativa l'unificazione, la si renderebbe quasi impossibile, anzichè solamente difficile, perchè non solo la volontà di un detentore di una cartella potrebbe impedire l'unificazione ma anche il semplice fatto di qualche dispersione accidentale di una di queste cartelle, le quali sono al portatore.

Quindi mi rimetto su questa parte alla sapienza del Senato, dichiarando che in ultima analisi, anche il rigetto dell'articolo, non è di una grande importanza, in quanto che non avrebbe che l'effetto di lasciare separata questa partita, la quale, stando l'articolo come è redatto, forse non sarebbe mai completamente unificata; e notisi, che trattasi di una partita di poca importanza.

Se il Senato crede, appunto per la poca importanza della partita, di ristabilire l'articolo che erasi proposto dal Ministero, credo che ciò sarebbe conforme ai precedenti ed a giustizia. Se poi credesse di aver riguardo alla ragione che ha avuto presente l'altro ramo del Parlamento, e piuttosto di respingere l'articolo, io mi rimetto intieramente alla sapienza del Senato.

Senatore Spinola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Spinola. Incomincio per ringraziare il Commissario dell'Ufficio Centrale che ha avuto la gentilezza di spiegare un'opinione conforme alla mia; ringrazio pure il signor Ministro delle finanze che nella sua esposizione si è espresso in modo abbastanza chiaro perchè io possa credere che non si oppone nè all'una nè all'altra delle mie proposte.

In quanto poi al preferire di ristabilire piuttosto l'articolo quale era stato proposto dal Ministero nel primitivo progetto anzichè sopprimere l'articolo 3., io credo per verità che vi siano ragioni abbastanza concludenti per il primo partito.

Infatti se si sopprimesse l'articolo 3 si lascierebbero le cose nello stato in cui si trovano; ma non sarebbe meno vero, che intanto questa legge essendo stata proposta e non essendo stata ammessa l'unificazione obbligatoria del debito Parmense per il fondo di estinzione che esiste a suo favore, si verrebbe a stabilire un precedente, il quale potrebbe esser posto innanzi quando un'altra volta venisse al Ministero l'idea, o sen-

tisse la convenienza di proporre da capo l'unificazione medesima. Di più: rigettando l'articolo 3 e non ristabilendo l'articolo 2, quale era proposto dal Ministero, mi pare che stabiliremmo che realmente queste 240 mila lire di fondo di estinzione sono intangibili, e che per conseguenza fin tanto che esisterà il debito separato, bisognerà sempre conservare in bilancio la somma destinata all'estinzione di questi debiti.

Per tali ragioni preferirei che fosse ristabilito l'articolo 2 qual era proposto dal Ministero e ne faccio la formale proposta.

Presidente. Bisognerà che la faccia passare al banco della presidenza (*Il Sen. Spinola va a conferire col Presidente*).

Il signor Senatore Spinola propone che tra l'articolo 1 e 2 della legge che adesso discutiamo sia collocato l'articolo 2 che era proposto dal Ministero col progetto presentato alla Camera dei Deputati, che è il seguente:

« Il debito 5 per cento creato coi decreti 15 e 16 giugno 1827 (Parma) menzionato al numero 19 dell'elenco D annesso alla legge di unificazione verrà trascritto nel consolidato 5 per cento in aggiunta ai debiti menzionati nell'elenco B annesso alla ripetuta legge ».

Poi seguirebbe l'articolo 3 proposto alla Camera dei Deputati e che corrisponde in parte all'articolo 2 dell'attuale progetto.

L'articolo 3, qual era nel primo progetto, è così concepito....

Senatore **Spinola.** Se mi permette darò uno schiarimento.

(*Interrompendo*)

Parmi che si potrebbe ora, senza complicare maggiormente la cosa, e se il sig. Presidente lo crede, mettere ai voti la sostituzione dell'articolo 2 proposta dal Ministero all'articolo 3 del progetto di legge proposto al Senato.

Poi verrà la questione se si debba introdurre qualche modificazione nell'articolo secondo del progetto presentato al Senato, ristabilendo qualcuna di quelle frasi che erano invece nell'articolo terzo del progetto del Ministero. Ma, per il momento mi pare che basti di proporre al Senato di sostituire all'articolo secondo del progetto che fu presentato al Senato l'articolo terzo che era stato presentato dal Ministero alla Camera dei Deputati.

Presidente. Invertendo però la nomenclatura.

Senatore **Spinola.** Mettendo invece dell'articolo secondo l'articolo terzo qual era stato proposto dal Ministero all'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Leggo allora quest'articolo terzo.

« I titoli nominativi e al portatore che ora rappresentano i debiti di cui è cenno nei precedenti articoli, dovranno essere presentati alla direzione generale od alle direzioni, per essere cambiati entro l'anno 1866 sotto l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite colla legge 4 agosto 1861, e dall'istruzione annessa al Regio Decreto 3 novembre 1861, N. 313.

« Sarà sospeso il pagamento delle rendite non presentate pel cambio entro il suddetto termine ».

Senatore **Spinola.** In sostanza, si tratta di sostituire all'articolo secondo ed all'articolo terzo della legge che fu presentata al Senato l'articolo secondo e terzo del progetto presentato alla Camera dei Deputati.

Presidente. Comincio per chiedere al Senato se questa proposta è appoggiata.

(Appoggiata)

Ora rileggo l'art. 2 del progetto presentato alla Camera dei Deputati per metterlo ai voti (*Vedi sopra*).

Chi intende ammettere quest'articolo come emendamento, sorga.

(Approvato)

Ora verrebbe l'art. 3 che eliminerebbe l'art. 3. del progetto che abbiamo sott'occhio.

Senatore **Spinola.** Precisamente.

Presidente. Leggerò prima l'art. 2 del progetto che ci è stato presentato, e poi rileggerò come emendamento l'art. 3 della legge stata proposta alla Camera dei Deputati.

Art. 2.

« I titoli nominativi e al portatore che ora rappresentano il debito di cui è cenno nel precedente articolo dovranno essere presentati alla Direzione generale od alle Direzioni per essere cambiati entro l'anno 1866 sotto l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite colla legge 5 agosto 1861 e dall'istruzione annessa al Regio decreto 3 novembre 1861, n. 313 ».

« Sarà sospeso il pagamento delle rendite non presentate pel cambio entro il suddetto termine. »

L'articolo che verrebbe sostituito a questo, è il seguente col necessario cambiamento di data.

« I titoli nominativi e al portatore che ora rappresentano i debiti di cui è cenno nei precedenti articoli, dovranno essere presentati alla Direzione generale od alle Direzioni per essere cambiati entro l'anno 1866, sotto l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite colla legge 4 agosto 1861 e dall'istruzione annessa al regio decreto 3 novembre 1861, n. 313.

« Sarà sospeso il pagamento delle rendite non presentate pel cambio entro il suddetto termine. »

Questo è come emendamento all'art. 2. del progetto attuale.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato)

Essendo appoggiato lo metto ai voti; chi intende di approvarlo, sorga.

(Approvato)

Essendo stati approvati questi emendamenti, la legge resta composta del art. 1 del progetto stato presentato al Senato e dei due articoli del primitivo progetto stato presentato dal Ministero alla Camera dei Deputati.

Ora si passerà allo squittinio segreto sui due progetti.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo alle fiere ed ai mercati stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto al Signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffici.

Frattanto debbo avvertire i signori Senatori che il Senatore Cadorna ha declinato assolutamente l'incarico di far parte della Commissione per la legge relativa all'istruzione primaria.

I motivi che ha addotti sono tali che ho dovuto cessare necessariamente dall'insistere.

Quindi, in surrogazione di esso, ho pregato a far parte di questa Commissione il signor Amari Professore Michele.

(Il Senatore Segretario Manzoni fa l'appello nominale).

Presidente. Si lasceranno le urne aperte perchè i signori Senatori che sopravverranno abbiano agio di venirvi a deporre il loro voto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL CREDITO FONDARIO.

Presidente. Si riprende ora la discussione della legge per l'istituzione del Credito fondiario nelle provincie continentali del Regno.

La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Salmour, Relatore. In seguito a concerti presi tra l'Ufficio Centrale e il Ministero, l'Ufficio proporrebbe di sopprimere l'articolo 1., ed il 1.° alinea dell'articolo 2. e di cominciare coll'articolo 1. redatto così:

« Sono approvati l'unita convenzione 4 ottobre 1865 ed il verbale 23 febbraio 1866 coi quali il Banco di Napoli, il Monte de' Paschi di Siena, la Cassa Centrale di Risparmio di Milano, le Opere Pie di San Paolo di Torino e la Cassa di Risparmio di Bologna assumono l'esercizio del Credito fondiario nelle provincie continentali del Regno colle modificazioni infriferite: »

Presidente. Allora questo Decreto prende la forma di legge, e come tale dev'essere discusso e votato articolo per articolo.

Il signor Ministro accetta questa modificazione?

Ministro delle Finanze. Accetto.

Presidente. Si leggerà la intera legge colle modificazioni proposte di concerto tra l'Ufficio Centrale e il Ministero.

« Art. 1. Sono approvati l'unita convenzione del 4 ottobre 1865 ed il verbale del 23 febbraio 1866, coi quali il Banco di Napoli, il Monte dei Paschi di Siena, la Cassa Centrale di Risparmio in Milano, le Opere Pie di San Paolo in Torino e la Cassa di Risparmio di Bologna assumono l'esercizio del Credito fondiario nelle provincie continentali del Regno colle modificazioni infriferite. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore Marsili. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Marsili. Mi permetto di fare osservare che di Convenzioni non vi è soltanto quella del 4 ottobre di cui si parla adesso, ma vi è anche quella delli 23 febbraio 1863.

Voci. C'è il verbale... legga l'articolo.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola su quest'articolo, lo rileggerò per metterlo ai voti (Vedi sopra).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Articolo secondo...

Senatore Stotto-Pintor (Interrompendo). Domando la parola.

Presidente. Vuol parlare sull'articolo secondo?

Senatore Stotto-Pintor. Non sull'articolo secondo, ma prima che questo venga in discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Stotto-Pintor. Pregherei gli onorevoli Ministri di finanze e di agricoltura e commercio a dirmi se intendono di insistere in quell'aggiunta all'articolo primo di cui davano conto al Senato nella seduta di ieri. Dessa dovrebbero proporre prima che si discuta l'articolo secondo.

Senatore Di Salmour, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Salmour. Il signor Ministro mantiene l'emendamento suo; soltanto si crede che sia più opportuno di metterlo all'articolo 24.

Senatore Stotto Pintor. Va benissimo.

Presidente. Rileggerò l'articolo secondo.

« Art. 2. Le operazioni di Credito fondiario esercitate dal Banco di Napoli, dal Monte de' Paschi di Siena, dalla Cassa centrale di Risparmio in Milano, dalle Opere Pie di S. Paolo di Torino e dalla Cassa di Risparmio di Bologna, sono regolate dalla Convenzione anzidetta, dal suindicato verbale, e dalla presente legge. »

Chi lo approva, si rizzi.

(Approvato)

« Art. 3. Il Credito fondiario ha per oggetto:

« a) Di prestare per prima ipoteca sopra immobili siti nelle provincie continentali del Regno, e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione;

« b) Di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra accennate;

« c) Di emettere in corrispondenza delle dette operazioni, cartelle fondiarie portanti interesse annuo del cinque per cento, il cui valore nominale complessivo non possa mai oltrepassare il capitale dovuto dai mutuatari;

« d) Di fare anticipazioni in seguito alla apertura di un credito a conto corrente, garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti, ed emettere fedi di credito,

quanto al Banco di Napoli, e buoni di cassa nominativi, pagabili a vista senz'interesse, quanto agli altri Istituti, il cui importo complessivo non possa eccedere in alcun caso l'ammontare delle anticipazioni a conto corrente;

« e) D'incaricarsi gratuitamente dell'esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del Tesoro, di vaglia sopra la Banca, d'asegni sulle casse dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, d'interessi e dividendi di Società aventi guarentigia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiari o nel pagamento di annualità di scadenza posteriore all'effettiva riscossione. »

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Il Ministero, d'accordo coll'Ufficio Centrale, ha convenuto sopra un emendamento che consisterebbe nello escludere da quanto è a leggersi alla lettera *d* dell'articolo terzo le seguenti parole:.... *ed emettere fedi di credito quanto al Banco di Napoli, e buoni di cassa nominativi, pagabili a vista senza interesse, quanto agli altri Istituti, il cui importo complessivo non possa eccedere in alcun caso l'ammontare delle anticipazioni a conto corrente.*

Ecco la spiegazione di questo emendamento, o per meglio dire, di questa soppressione.

All'articolo terzo si parla delle operazioni che può fare il Credito fondiario. Le parole invece che proponesi di togliervi, riguardano il modo come compiere quest'operazione: ora poichè all'articolo quinto si parla specialmente del modo, ivi troveranno miglior sede le parole che proponesi di sopprimere alla lettera *d* dell'articolo terzo.

Aggiungo poi che anche questo modo era indicato implicitamente nella lettera *d* dell'art. 3, e tanto implicitamente, che lasciava dubitare che l'applicazione di questo modo potesse divenire pericoloso così pel Banco di Napoli, come per gli altri Istituti, poichè non era determinato il limite dell'operazione di cui in questo articolo si parlava. Si è convenuto perciò e dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, e dagli Istituti medesimi di esprimere più chiaramente questo modo, trasportando quelle parole all'art. 5. e d'indicare i limiti entro i quali il Banco, e gli altri Istituti possano emettere carte fiduciarie per compiere le operazioni di anticipazioni di cui parla l'articolo 3.

Sottometterò al Senato alcune osservazioni in quanto a questo modo, ed a questo limite quando si tratterà di inserire questa clausola all'art. 5. Per ora mi basta questa considerazione per spiegare al Senato perchè il Ministero e l'Ufficio Centrale, credono di proporvi in via di emendamento questa soppressione all'art. 3.

Senatore Di Salmour, relatore. Debbo far osservare al Senato che si è modificata questa mane la lettera *b* dell'art. 3. in quanto che, come era redatto, si credeva che gli Istituti non avrebbero potuto fare questa operazione, poichè è difficilissimo trovare dei crediti

aventi già un ammortamento. Si trovano crediti ma non coll'ammortamento, quindi si sono aggiunte le parole: *rendendosi riscattabili con ammortizzazione.*

Senatore De Gori. Io apprezzo completamente l'opportunità, e convengo dell'aggiunta fatta testè dall'Ufficio Centrale a quest'alinea. Mi permetterò peraltro di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro, e degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, onde giudicare se si possa ritenere che alla regolarità dell'operazione contemplata in quest'alinea sia sufficiente il disposto generale del diritto comune espresso nell'articolo 1539 del Codice che rende efficace la cessione dei crediti ipotecari, tostochè sia fatta l'intimazione al debitore.

Mi sorge il dubbio che, trattandosi di un atto il quale ha implicitamente la condizione dell'ammortizzazione, si verifichi costantemente una vera innovazione nei patti stipulati, e se per conseguenza la cessione del credito ipotecario richieda il consenso del debitore.

Prego il Ministro, e l'Ufficio Centrale a contemplare se non fosse il caso d'introdurvi quest'aggiunta in quanto che l'ammortizzazione imposta a favore dell'Istituto del Credito fondiario, è una vera novazione del patto primitivo.

Senatore S. Martino. Credo, che è di pien diritto spettante al debitore la facoltà di non accettare nessuna novazione del contratto da esso fatto se non previo il suo consenso.

La legge, non contemplando nessuna deroga, conserva al debitore tutti i suoi diritti; per conseguenza ogni qual volta il Credito fondiario acquista un credito in cui non sia stipulato il caso dell'ammortizzazione, dovrà necessariamente avere il consenso del debitore originario.

Ministro delle Finanze. Tutte le operazioni di cui parla l'art. 3 sono una facoltà, non un dovere per gli Istituti. Essi hanno questa facoltà, ma, ben s'intende, debbono esercitarla nel modo acconsentito dalle leggi rispetto ai terzi che vogliono convenire con essi. Se il terzo vuole contrattare coll'Istituto si osserverà il limite sancito dalla presente legge, ma se non vuole contrattare, non può essere costretto dall'Istituto a fare quello che non crede conforme ai suoi interessi.

Senatore Salmour, Relatore. Questo è il senso nel quale fu redatto l'articolo.

Presidente. Rileggo l'articolo colle modificazioni proposte.

» Art. 3. Il Credito fondiario ha per oggetto:

a) Di prestare per prima ipoteca sopra immobili siti nelle Provincie continentali del regno, e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione;

b) Di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra accennate, rendendoli riscattabili con ammortizzazione,

c) Di emettere, in corrispondenza delle dette operazioni, cartelle fondiari portanti interesse annuo del cinque per cento, il cui valore nominale complessivo

non possa mai oltrepassare il capitale dovuto dai mutuatari;

d) Di fare anticipazioni in seguito alla apertura di un credito a conto corrente, garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti;

e) D'incaricarsi gratuitamente dell'esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del Tesoro, di vaglia sopra la Banca, d'asogni sulle casse dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, d'interessi e dividendi di Società aventi guarentigia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiarie, o nel pagamento di annualità di scadenza posteriore all'effettiva riscossione. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 4. Sono considerati come fatti su prima ipoteca i mutui, mediante i quali debbono essere rimborsati i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso l'ipoteca dell'Istituto diventa prima.

« L'Istituto può fare il prestito anche prima che si verifichi intieramente la surrogazione nel privilegio o nell'ipoteca del creditore rimborsato, ritenendo una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno. »

È aperta la discussione su questo articolo. Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti. Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

L'articolo 5 è stato modificato.

Ministro delle Finanze. Mi permetta leggerò la parte dell'art. 5. come è stato modificato d'accordo.

« Comincia così: *I prestiti si fanno in cartelle fondiarie, le anticipazioni a conto corrente si fanno.....* » è poi seguono le altre parole, alle quali dovrebbero sostituirsi queste: *si fanno in denaro da ciascuno degli Istituti ovvero mediante polizze sopra corrispondenti madrefedi del Banco di Napoli e dagli altri Istituti mediante buoni di cassa pel valore non maggiore del doppio del fondo che sarà destinato a questa specie di operazione*

Senatore **Salmour, Relatore.** Trattandosi di emendamento bisogna prima leggere l'articolo come è redatto.

Presidente. Leggo dunque prima l'articolo 5 come è.

« Art. 5. A termini dell'art. 3 i mutui possono essere di due sorta:

a) Prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità comprendenti lo interesse, il compenso per diritti di commissione e spese d'amministrazione e la quota d'ammortizzazione, quest'ultima calcolata in maniera da rimborsare il prestito in un periodo di tempo non minore di dieci anni nè maggiore di cinquanta.

b) Anticipazioni procedenti dall'apertura di crediti a conto corrente ipotecario, nei limiti e secondo le norme da determinarsi nel Regolamento. L'anticipazione però non potrà eccedere i quattro decimi del valore del fondo dato in ipoteca.

» I prestiti si fanno in cartelle fondiarie, le anticipazioni a conto corrente si fanno in numerario o fedi di credito, oppure in buoni di cassa, giusta la lettera d

del detto articolo 3. L'interesse sui prestiti è eguale a quello delle cartelle fondiarie emesse per effettuarli.

» L'interesse sulle anticipazioni a conto corrente è variabile e determinato dall'Istituto, ma dovrà superare lo interesse risultante dal corso delle cartelle fondiarie di almeno uno per cento.

» Si pagano in numerario gli interessi, le annualità ed i compensi dovuti all'Istituto, non che gl'interessi e le somme d'estinzione, dovute da quest'ultimo ai portatori delle cartelle. »

Ministro delle Finanze. Chiederei la divisione dell'articolo. Se l'Ufficio Centrale vi acconsente, acciocchè ci possiamo facilmente intendere, proporrei di mettere ai voti separatamente la prima parte dell'articolo, e cioè la parte compresa sotto la lettera a ed il primo comma della lettera b. A questa prima parte poi propongo un'aggiunta per maggior chiarezza.

Presidente. Rileggerò allora l'articolo per parti.

Ministro delle Finanze. Io insisto per la divisione, e appunto per questo domando, che alla lettera a, che già è letta e che si dovrebbe mettere ai voti, sia fatta una piccola aggiunta che non può portare alcun contrasto non essendo che una dichiarazione.

Dice il primo capoverso: « Prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità comprendenti l'interesse, il compenso per diritti di commissione e spese di amministrazione e la quota d'ammortizzazione. » È dimenticato qui un elemento di queste operazioni, e cioè sono dimenticati i diritti di abbonamento colla finanza, che rappresentano i diritti di registro, di bollo, e per tasse ipotecarie. È una pura dimenticanza, quindi bisogna aggiungerla, sebbene appresso sia detto distintamente in altro articolo, appunto per comprendere quello che è in tutta la legge indicato come parte di ciò che si deve pagare. Adunque, dove dice, « prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità comprendenti l'interesse, il compenso per diritti di commissione e spese di amministrazione, » bisognerebbe aggiungere le seguenti parole: « i diritti di abbonamento colla finanza. »

Senatore **Salmour, Relatore.** Nel progetto di legge proposto dal Conte Cavour, si era usata l'espressione: *premio erariale.*

Ministro d'agricoltura e commercio. Siccome nel 3 capoverso dell'art. 6 sono appunto chiamati i *diritti d'abbonamento*, mi pare che è bene conservare la stessa dicitura.

Ivi si legge: « Inoltre pagano all'Istituto, onde questo ne soddisfi il pubblico Erario, altri dieci centesimi per ogni cento lire del capitale mutuato a titolo di abbonamento e per le attuali tasse ipotecarie, ecc.

Dal momento dunque che questa voce si adoperò nel 3. capoverso dell'art. 6., mi pare che si potrebbe usare anche nell'art. 3.

Ministro delle Finanze. Si può dire: *la quota di abbonamento per le tasse.*

Presidente. La divisione essendo di diritto, rileggo la prima parte che deve essere votata separatamente.

« Prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità comprender ti...

Ministro delle Finanze. Si potrebbe anche qui dire *che comprendono*.

Senatore **Salmour, Relatore.** Trattandosi di approvare un Decreto, è naturale che noi abbiamo dovuto lasciare quella parola; ma anche all'Ufficio sembra che invece di *comprendenti* si possa dire meglio *che comprendono*.

Senatore **Fenzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Fenzi.** A me pare che il termine di 50 anni sia estremamente lungo, come mi par troppo breve quello di 10 anni, per cui preporrei che a vece di 10 e 50, si dicesse 5 e 30; il quale ultimo termine è precisamente quello della prescrizione, della quale io non comprendo il perchè si voglia stabilire un termine maggiore. Del resto mi rimetto alla saviezza del Senato.

Presidente. Il Senatore Fenzi propone che a vece di 10 e 50 anni si dica 5 e 30. Domando chi appoggia questa proposta.

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiata)

Senatore **Salmour, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Salmour.** L'Ufficio Centrale non potrebbe accettare questo emendamento perchè la natura degli Istituti esige che non si facciano che prestiti a lunga scadenza.

Ora, se voi restringete la durata del prestito, aumentate necessariamente l'annualità, e nelle condizioni in cui versano le cose di finanza, il tasso dell'interesse sarà naturalmente forte, e quindi pure troppo forte l'annualità; mentre se invece si lascia il termine di 50 anni, colla facoltà di liberarsi anche prima a piacimento, il mutuuario potrà sempre ridurre questo termine a 10, 20, 30 anni come vorrà, in quanto che quel di 50 anni è un limite estremo, oltre il quale non si può andare, ma se il mutuuario vuol contrattare coll'Istituto per soli 20 anni o per 25 o per 30 lo può fare.

Per queste considerazioni l'Ufficio Centrale non può accettare la proposta variazione, essendosi avuti di mira solo i prestiti a lunga scadenza. Quanto a quelli di breve scadenza non era il caso di preoccuparsene venendo col nuovo codice migliorate le condizioni ipotecarie, per cui più facilmente questi prestiti a breve scadenza si contraggono.

Da ciò che ho detto dunque parmi resti evidente che si era nella necessità di porre l'Istituto in condizioni eccezionali per il prestito a lunghe scadenze, che è quello appunto che può giovare alla possidenza, perchè grado a grado, poco per volta si paga il debito. Di più può tornar utile alla questione cotanto importante della conversione del Debito ipotecario, e quindi della sua riduzione.

Senatore **Fenzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Fenzi.** Mi pare che quando si fa un affare,

si tratti fra le due parti: la questione è di lasciare o di non lasciare un margine più lungo o più corto. Il più corto, se l'Istituto non gli accomoda, non lo accorda, e dirà: se lo volete fare a dieci anni, fatelo a 10 anni, fatelo a 15. Ma il non prevedere il possibile caso che non possa farsi anche a 5, io non crederei che fosse conveniente; e molto meno poi crederei fosse conveniente che si potesse fare a 50 anni, perchè 50 anni sono molto lunghi; di più il termine di 50 anni, come dissi, è al di là di quello previsto dalla legge sulla prescrizione, epperò questo termine non lo ammetterei.

Se si vuol dunque portare questo termine da 10 a 30 accosterei di accettarlo, ma non già da 10 a 50.

Senatore **Salmour, relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Salmour.** Io voleva semplicemente dire che nel progetto originale era espressa la facoltà dei prestiti a breve scadenza.

Abbiamo creduto che la nuova Istituzione dovesse per quanto era possibile attenersi alle condizioni in cui erano gli Istituti germanici, quei primi Istituti che si erano creati appunto semplicemente con prestiti ammortizzabili a lunga scadenza; quindi l'Ufficio non può ammettere i prestiti a breve scadenza, e portandoli a 5 anni, sarebbe nè più nè meno che un far prestiti a breve scadenza. In quanto ai 50 anni, prima di tutto siamo a fronte di una convenzione; ma a parte anche di ciò, crediamo sia utile il termine di 50; e perciò l'Ufficio Centrale mantiene l'articolo quale è.

Senatore **Torelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Torelli.** Io devo sotto questo rapporto accostarmi all'Ufficio Centrale e pregare il Senato a mantenere i termini quali sono portati dalla convenzione, di dieci e di cinquant'anni.

Non voglio ripetere le ragioni già dette dal Relatore relativamente al *minimum* dei 10 anni, ma quanto al *maximum* dei 50 anni io insisto perchè è a tutto favore dei mutuatari. Nella realtà l'esperienza degli altri paesi ci dimostra che anche quando si pattuisce il termine dei 50 anni ben rado avviene che non si paghi prima, ma tuttavia quel termine accomoda a chi deve assumere un debito forte che non desidera aggravato che da una minima frazione rappresentante l'ammortizzazione. Per tal motivo quindi siccome noi facciamo una legge in favore de' proprietari e nessuno ha interesse a che sia limitato il termine di 50 anni mentre è favorevole ai detti proprietari, così io prego il Senato a mantenere i due accennati limiti.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Intendo unicamente chiarire il dubbio affacciato dall'onorevole Fenzi relativo alla prescrizione.

Sebbene il tempo di 50 anni si possa stabilire in questi mutui, non ne viene la conseguenza che si deroghi alla prescrizione, poichè la prescrizione di trent'anni, che investe anche questi crediti, ha luogo sempre quando

Istituto lasci trascorrere i trent'anni senza farsi pagare le sue annualità che comprendono anche una parte di capitale; ma ogni qualvolta si paga anno per anno l'annualità, anche dopo cento anni non si farebbe luogo alla prescrizione.

Presidente. Il Senator Fenzi persiste nel suo emendamento?

Senatore **Fenzi.** In seguito allo schiarimento dato dall'onorevole Senatore Poggi non insisto.

Presidente. Allora non insistendo, metterò ai voti la prima parte dell'art. 5, testè letto. Chi l'approva, si rizzi. (Approvata)

Leggo la seconda parte nella quale mi pare che verrà inserito quell'inciso che era nell'art. 3.

Ministro delle finanze. Mi permetterò di leggere questa seconda parte dell'art. 5 nel modo in cui il Ministero, d'accordo coll'Ufficio Centrale, l'avrebbe compilata:

« I prestiti si fanno in cartelle fondiarie, le anticipazioni a conto corrente si fanno in danaro da ciascuno Istituto, ovvero mediante polizze sopra corrispondenti madre-fedi dal Banco di Napoli, e dagli altri Istituti mediante buoni di cassa pel valore non maggiore del fondo che sarà destinato a questa specie d'operazioni ».

Poi segue il resto dell'articolo come è scritto: « L'interesse sui prestiti è uguale a quello delle cartelle fondiarie » con quello che segue.

Presenterò al banco della Presidenza questa compilazione concordata coll'Ufficio Centrale.

Presidente. Leggo dunque questa parte dell'art. 5 come fu concordata tra l'Ufficio Centrale ed il Ministero.

« I prestiti si fanno in cartelle fondiarie; le anticipazioni a conto corrente si fanno in danaro da ciascuno degli Istituti, ovvero mediante polizze sopra corrispondenti madre-fedi dal Banco di Napoli, e dagli altri Istituti mediante Buoni di cassa, pel valore non maggiore del fondo che sarà destinato a questa specie di operazioni. L'interesse sui prestiti è uguale a quello delle cartelle fondiarie emesse per effettuarli. L'interesse sulle anticipazioni a conto corrente è variabile e determinato dall'Istituto, ma dovrà superare lo interesse risultante dal corso delle cartelle fondiarie di almeno uno per cento.

« Si pagano in numerario gli interessi, le annualità ed i compensi dovuti all'Istituto, non che gli interessi e le somme d'estinzione dovute da quest'ultimo ai portatori delle cartelle ».

È aperta la discussione su questa parte dell'art. 5.

Senatore **Lambruschini.** Chiedo la parola per una preghiera; per vedere se il Senato consente di levare quell'atmeno avanti uno per cento, e metterlo dopo, cioè dire, 1 per cento almeno.

Presidente. Se nessuno altro domanda la parola sull'articolo, io lo metto ai voti con questa breve variazione. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato)

« Art. 6. Pei diritti di commissione e spese di amministrazione dovuti all'Istituto che fa il prestito, i mu-

tuatari pagano all'Istituto unitamente agli interessi ed annualità un compenso annuo non maggiore di centesimi 40 per ogni cento lire del capitale mutuato, restando a carico del mutuatario le spese del contratto e di riduzione o purgazione d'ipoteca.

« Questo diritto sarà ridotto a 35 centesimi, quando l'ammontare complessivo dei prestiti effettuati dall'Istituto avrà raggiunto un milione di lire, ed a 30 centesimi, quando detto ammontare eccederà due milioni di lire.

« Inoltre pagano all'Istituto, onde questi ne soddisfi il pubblico Erario, altri dieci centesimi per ogni cento lire del capitale mutuato a titolo di abbuonamento per le attuali tasse ipotecarie, di registro e bollo, ed altre di qualunque specie che possano a lui competere per tale maniera di contratto e per l'emissione e circolazione delle cartelle fondiarie. Per il pagamento delle tasse le anticipazioni sono soggette al diritto comune ».

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore **Torelli.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Torelli ha facoltà di parlare.

Senatore **Torelli.** Io mi oppongo a questa riduzione che l'Ufficio Centrale propone intorno alla provvisione o compenso degl'Istituti e che vorrebbe portare dai 45 centesimi a 40.

Da tutto il contesto della convenzione risulta abbastanza chiaro che il lucro non è lo scopo che si propongono gli Istituti; per questo non si ha che a fare il confronto con quanto si esigeva dalla Società Frémy alla quale pur si accordavano 60 centesimi in luogo di 45 e ciò oltre i dieci milioni.

La modesta cifra di 45 centesimi parla già per sé; ma il dire: questa la ravvisiamo troppo alta, è cosa che giustamente può ledere la loro delicatezza come urta alla convinzione di chi primo fece seco loro accordo.

L'Ufficio Centrale può ben credere con questo di fare l'interesse dei mutuatari, ma io credo che s'inganna, ed eccone la ragione.

Il primo interesse dei mutuatari si è quello che le cartelle scapitano il meno possibile. Qual vantaggio trarrebbero essi dal pagar 5 centesimi di meno se le cartelle scemassero, ed in luogo di smerciarle al 100 o 95 dovessero smerciarle all' 80 o meno? Evidentemente quel poco che guadagnerebbero da una parte lo perderebbero dall'altra ed assai più. Tener alto il valore delle cartelle è quindi una necessità per l'Istituto, e per i mutuatari.

Or come può contribuirvi l'Istituto? Coll'averne un fondo di scorta, una riserva che adopera all'occorrenza per acquistare esso stesso le cartelle quando vede il pericolo che discendano; per questo ha d'uopo che le sue operazioni gli diano un lucro onesto, senza del quale le spese correnti indispensabili assorbirebbero il tutto.

La cifra modesta di 45 centesimi se dà questo piccolo legittimo lucro, lo dà, non a beneficio solo dell'Istituto ma dei mutuatari, e se si toglie, si corre pericolo di screditare assai più l'instituzione che avrà da fare un beneficio ai mutuatari già ben contenti di

trovar danaro a 5 45 che diviene 5 60 coi diritti dell'erario, somma ben tenue oggigiorno in confronto del tasso dall'8 al 9 per 0/0 che pagano se vogliono mutuar danaro.

D'altronde non è egli vero che l'Ufficio Centrale lamentava la deficienza del fondo di garanzia? ma perchè ora vorrebbe diminuire un'altra garanzia che viene dal potere all'occorrenza far acquisto di cartelle e con questo impedire che si possano depreziare a beneficio dell'istituzione in genere e dei mutuatarii in specie?

Io non veggio quindi ragione alcuna plausibile per far questa diminuzione, combattuta del resto dagli Istituti, talchè l'ammetterla tanto varrebbe quanto rifiutare la legge.

Senatore Porro. Domando la parola

Presidente. Il Senatore Porro ha la parola.

Senatore Porro. In seguito agli schiarimenti dati dall'onorevole Senatore Torelli, è per me più agevole di chiarire l'intendimento degli Istituti che devono assumere il Credito fondiario circa l'entità del premio di commissione.

L'argomento grave per sè riesce per me di delicatissima trattazione.

Gli Istituti avevano convenuto un assegno in un limite determinato.

L'Ufficio Centrale espose il desiderio che questo assegno venisse modificato cioè che il suo importo fosse d'alquanto diminuito e che la misura sua resa mobile nel senso di successive limitazioni seguisse gradualmente la estensione che prendessero le operazioni fondiarie.

L'Ufficio Centrale credette con ciò ottenere un beneficio più largo a favore dei mutuatari, e stimò che la sua proposta fosse conciliabile coll'interesse degli Istituti, nella persuasione che anche così ridotto rimanesse sufficiente il margine di lucro pei medesimi.

Avendo gli Istituti rifiutato di aderirvi, l'Ufficio Centrale alla sua volta ha pure creduto di non recedere dal suo proposito.

Dalle aparenze di questo conflitto, l'Ufficio Centrale a giusta ragione può avere il vanto di sostenere le convenienze del mutuatario; ma gli Istituti altresì nel rifiutarsi al desiderio dell'Ufficio Centrale, non si scostavano dall'intento medesimo che si proponeva l'Ufficio Centrale, ma volevano raggiungere lo stesso scopo mediante un mezzo diverso. È appunto, mantenendo la primitiva misura di quell'assegno il quale per le Società speculative cade e va distribuito a totale lucro e beneficio di azionisti, e che invece nell'ordinamento disposto nel progetto di legge deve in parte larghissima contribuire ad accrescere il fondo di riserva, ossia di garanzia; è appunto, dico, per questa sua speciale destinazione e nella fiducia che per tal modo il fondo di riserva potesse sufficientemente completarsi, e rendere sempre più ferma la fiducia dei capitalisti in queste cartelle, che gli Istituti non si lasciarono smuovere dal loro concetto, persuasi con ciò

di giovare in modo diretto a pro degli stessi mutuatarii.

Il vantaggio massivo che può avere un mutuatario, è di ottenere il danaro di cui abbisogna coi minori sacrifici; ed i minori sacrifici stanno nel maggior valore che egli può ritrarre dalla vendita delle cartelle fondiarie ricevute nel contratto di prestito.

Quando gli Istituti si presentarono al Ministro chiamato per questa trattativa, trovarono già nello schema di progetto il limite di 45 centesimi per il premio di commissione, limite che, come venne or ora dichiarato dal Senatore Torelli, venne ritenuto già vantaggioso a raffronto della quota richiesta nella convenzione col signor Frémy e che sembrerà oltremodo modesto se vuolsi confrontarlo coll'assegno di una lira accordato dal Governo austriaco allo stesso Frémy, come venne ricordato ieri dall'onorevole Ministro di agricoltura e commercio.

Dirò di più. Gli Istituti, non che pretendere di elevare questo premio, ebbero lunghi discorsi prima che questo progetto fosse concretato, per decidere se non fosse più opportuno di tenere maggiormente limitato questo stesso premio. Ma ad onta di tutti i desideri, si trovò che era prudente, nella circostanza in cui alcuni fra gli stessi Istituti erano nuovi all'impegno assunto e non preparati ad attuarlo, di mantenere integralmente quell'assegno, essendo poi facoltativo alle rispettive amministrazioni di fissare, secondo l'esperienza, un diverso più modico assegno.

Ma esaminiamo, o signori, qual margine può offrire questo assegno di 45 centesimi, destinato in principalità a sostenere le spese di amministrazione ed a formare il fondo di riserva.

È certo che nei primi anni in cui verranno intraprese queste operazioni, la scarsità stessa delle medesime e la novità dell'amministrazione renderanno assai gravosa la gestione. Voi avete una prova delle disinteressate intenzioni degli Istituti che coll'attribuire del proprio un fondo di garanzia, vi consacrano fin d'ora i frutti e suppliscono così a quella deficienza che di necessità si sarebbe verificata nei primi anni d'esercizio.

Ma ad onta di questo sussidio è certo che una parte del premio dovrà servire a compenso di spese d'amministrazione che non sono così limitate come per avventura taluno può immaginare. Importa metter cura per la concretazione dei mutui; importa di emettere le cartelle e di vegliare alla collocazione di questi titoli; importa di provvedere al servizio tanto dell'esazione dei crediti semestrali, quanto del pagamento dei corrispondenti interessi che maturano sulle cartelle.

È certo che più della metà di questo assegno verrà consunto in questa spesa, e credo di essere assai limitato in questa previsione.

È bensì vero che per opinione espressa dall'onorevole Senatore Poggi, questi Istituti potranno usare agevolezza verso i mutuatari, dacchè, assicurata loro la mano regia nell'esazione delle annualità, l'amministrazione deve riescire più semplice e meno costosa.

La mano regia è una facoltà preziosa per gli Istituti, e se potessero giovarsene senza peso, è certo che si troverebbero d'assai alleggeriti nei loro carichi; ma giova considerare che la facoltà di usare della mano regia è un favore piuttosto d'importanza morale che di un'importanza economica. Gli Istituti impegnati, per l'indole loro, ben di rado approfitteranno di tal mezzo forzoso...

Senatore Farina. E faranno male.

Senatore Porro..... per far valere i propri crediti, salvo l'esservi costretti da estreme circostanze. La misura sarebbe troppo gravosa e odiosa in faccia alla massa delle popolazioni.

E d'altronde, qual è il vantaggio economico nel giovare della mano regia? Questa concessione non verrà fatta in via gratuita.

Gli Istituti sono in diritto di percepire a carico del mutuatario che non soddisfa i suoi impegni, l'interesse di mora; ma questo utile è già calcolato in compenso del peso che gli Istituti si sono assunto di anticipare per quella stessa quota nel pagamento degli interessi e della rata d'ammortamento fissata. Quindi tutto il peso di esercitare la esazione a mezzo della mano regia, è ad esclusivo carico degli Istituti, ed il corrispettivo da darsi ai percettori delle imposte farà ammontare questo peso con tutta probabilità all'importo sestuplo almeno del compenso di premio che si trova ora esagerato a favore degli Istituti medesimi.

Da tutto questo io devo concludere che non si devono dimenticare i gravi pesi che incombono agli Istituti, e qualora si voglia pensare anche al fondo di riserva, è necessità acconsentire un margine sufficiente nella misura dell'indicato premio.

Volendo computare per approssimazione quanta parte degli utili deve essere annualmente accumulata onde raggiungere ed ottenere una solida garanzia che crederci desiderabile fosse portata alla proporzione da 8 a 10 per cento della massa del debito rappresentato dalle operazioni fondiarie, credo non andar lungi dal vero consigliando che 12 o 15 centesimi almeno devono essere messi annualmente in cumulo per questo scopo.

Quando gli Istituti potessero nei loro bilanci presentare un fondo di riserva aumentato nelle proporzioni indicate, è certo che il pubblico avrà tal fiducia nell'Istituto, che di preferenza a qualunque altro investimento congenere impiegherà i capitali ne' titoli fondiari. E seguendo un pensiero già accennato dal Senatore Torelli quando si voglia calcolare il vantaggio che deriva al mutuatario dal sostenuto corso delle cartelle, diminuisce d'assai il beneficio che vorrebbe l'Ufficio Centrale accordare al mutuatario stesso, cioè di 5 centesimi per i primi 100 milioni di prestiti.

Riducendo in cifre numeriche questo confronto dirò che l'utile dei 5 centesimi equivarrebbe ad una differenza in più di un semplice punto, ed anche meno sul valore delle cartelle; e cioè se la cartella val 100 piuttosto che 99, in vista della fiducia che si ha nella più

solida garanzia per cumuli più larghi, questa piccola differenza compensa il mutuatario del maggior carico di 5 centesimi che gli viene fatto in confronto della limitazione indicata dall'Ufficio Centrale; se poi si prende in esame anche la maggiore agevolezza che l'Ufficio Centrale richiede nel caso di operazioni accresciute ed estese fino a 200 o 300 milioni, il mutuatario si troverà sempre compensato con una differenza a suo vantaggio nel corso delle cartelle.

Ora giudicate se gli Istituti nel prendere in giusto e serio esame il desiderio esposto dall'Ufficio Centrale non erano forse sulla via giusta persistendo nel rifiuto.

La graduazione poi del premio offre difficoltà e pericoli ancor più serii.

L'Ufficio Centrale vuole sia assunto il Credito fondiario con 40 centesimi di premio per i primi 100 milioni di operazioni, per il secondo centinaio di milioni con 35 centesimi e per il terzo centinaio con 30 centesimi di premio.

Dubito che l'Ufficio Centrale con tale consiglio non sia entrato in una strada meno sicura per raggiungere lo scopo filantropico che si è proposto. Gli Istituti danno una garanzia, che si dice assai limitata e che l'onorevole, mio amico, Senatore Farina deplorava come insufficiente, e senza che al medesimo arridesse una ferma fiducia nell'accumularsi della riserva, e con queste impressioni si vuol diminuire e rallentare l'unico mezzo di rendere più ferma la riserva.

Ma v'ha di più: si concedono 40 centesimi per i primi 100 milioni che almeno hanno una garanzia data dagli Istituti nel margine che loro era possibile di offrire. Ebbene, quando questa somma di affari aumenta e quindi di necessità deve corrispondere l'aumento della garanzia, si crede diminuire il premio, il che significa rallentare la possibilità di accrescere le riserve per le operazioni medesime, che mancano di qualunque fondo estraneo a quello che è formato cogli utili. Credo che questo sia un procedimento basato su un calcolo equivoco.

Comprendo benissimo che quando questi Istituti saranno giunti ad un dato grado di importanza, e quando l'ammontare delle operazioni avrà raggiunta quella estensione che non è più soggetta a gravi cambiamenti, quando sarà già predisposto, e consolidato in giuste proporzioni il fondo di riserva in confronto della massa delle sue operazioni, allora sarà anche opportuno, e ritengo che le Istituzioni impegnate avranno premura di limitare il premio che essi richiedono dai mutuatarii, perchè allora non si verificherà più il bisogno di accrescere la riserva.

Avrei trovato giusto, quantunque lo creda superfluo, se appunto l'Ufficio Centrale in questa vista avesse fatto una proposta riferendosi all'epoca in cui la riserva possa riguardarsi adeguata; ma prima, non mai; sarebbe gettare lo scredito sulle cartelle, e ben lontano dal voler dare alle mie parole la menoma apparenza di dubbio sulle intenzioni dell'Ufficio Centrale, e circa al patrocinio che ha inteso esercitare per conciliare la differenza d'interesse che ravv'isa esistere tra gli Istituti

tuti e i mutuatari; sentimenti che non furono mai e non possono essere in me dopo le cordiali e solenni dichiarazioni espresse dall'onorevole Relatore dell'Ufficio medesimo, mi permetto però di propugnare, contro l'avviso dell'Ufficio Centrale, la conservazione del premio nel limite primitivo e la conservazione di un premio fisso qualunque sia l'estensione delle operazioni.

Senatore **Salmour**. Domando la parola per avvertire che è successo un errore di stampa. Là dove dice un milione deve dire cento milioni.

Senatore **Porro**. È un errore di stampa, che ho ben compreso e rettificato.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Senatore **Fenzi**. Domando la parola.

Presidente. Prima ha la parola il Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Se male non mi appongo, la Società Frémy aveva chiesto appunto 60 centesimi di compenso oltre il 5 per 100 per esercire il Credito fondiario.

Uno dei motivi che hanno fatto preferire il progetto attuale è appunto perchè questi Istituti aventi già gli impiegati, i locali e tutti i mobili e l'impianto necessario, sopporteranno poca spesa, e potranno offrire condizioni migliori ai mutuatari.

Io non posso dunque rendermi ragione delle difficoltà che essi ora accampano per non accettare il tenue ribasso che loro si vorrebbe far subire, e di cui ci occupiamo!

Io mi valgo delle medesime osservazioni fatte dai proponenti i quali addussero come una delle ragioni a sostenere l'alto contributo dei centesimi 45, il vantaggio che avranno i mutuatari coll'aumento della riserva, prodotto dei lucri più cospicui che faranno gli Istituti e che renderanno più accettabili le cartelle stesse.

Ma, signori, questo aumento si farà sentire in vantaggio dei nostri posteri, ma non certamente ai presenti mutuatari, i quali col maggiore interesse preteso continueranno ad ingrossare quella garanzia che voi dite pure tanto larga, tanto grandiosa e più che sufficiente a mantenere in credito le cartelle emesse dal nuovo Credito fondiario.

Signori, trattasi di rendere accettabile il tasso degli interessi ai mutuatari, che dovranno farvi ricorso piuttosto che correre pericolo d'essere spogliati a vile prezzo della loro proprietà: e non è spregevole qualunque limitazione che colla legge porteremo a tale tasso, la quale limitazione tornerà anche vantaggiosa agli Istituti, alla cui assistenza concorreranno con minore difficoltà le dimande di mutui.

Io dunque faccio voti, affinchè il Senato sappia grado delle modificazioni saggiamente portate alla Convenzione dall'Ufficio Centrale, ed esorto il Senato ad accoglierle nella loro pienezza, e specialmente quella di cui ora parliamo, e che ha per iscopo di limitare l'interesse non solo di presente, ma scemarlo a misura del crescere delle operazioni che si faranno dal novello *Credito fondiario*, il quale deve aver in mira di fare buoni

affari aiutando i poveri proprietari, e più col piccolo lucro di molteplici affari che non col lauto interesse di pochi.

Prego quindi il Senato a sostenere la proposta dell'Ufficio Centrale

Senatore **Fenzi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Fenzi ha la parola.

Senatore **Fenzi**. Queste tariffe fisse, come io diceva, mi sembrano poco opportune, perchè in certi tempi esse potranno essere convenienti ed adattate, ma in altri potrebbero essere non convenienti per la posizione dell'interesse del denaro.

Voi avete visto, o signori, che in Inghilterra si discesse nell'interesse fino al 2 1/2 per cento, e che si andò fino al 10 per cento. Quando l'interesse è al 10 per cento, come volete che questi Istituti possano operare con piccoli lucri? Se dovranno operare, si troveranno in cattiva situazione perchè le loro cartelle perderanno molto. Quando l'interesse sarà bassissimo, come diceva poc'anzi, saranno pochi gli affari che essi potranno fare. In conseguenza colle tariffe fisse, essi non si troveranno aggravati da molti affari, quando l'interesse sarà basso; si troveranno con moltissimi quando l'interesse sarà più alto di quello praticato da loro.

Io crederei pertanto conveniente che ci fosse, come hanno le Banche di sconto, una gradazione proporzionata alla situazione. È vero che le Banche di sconto alzano l'interesse ora al 4, ora al 5, e fino al 10, perchè non lo devono fare anche questi Istituti? E così crederei che si potesse combinare l'interesse di questi Istituti, e quello dei mutuatari.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola per una mozione d'ordine. Chiederei che la discussione si rimandasse a domani.

Senatore **Di Salmour, relatore**. Domando anch'io la stessa cosa; sono vicine le 6.

Presidente. Allora il seguito della discussione è rinviato a domani.

Prima di verificare lo squittinio sulle due leggi dianzi discusse, avverto i signori Senatori che domani sono invitati a mezzogiorno negli uffici per l'esame delle nuove leggi state presentate; e al tocco per il seguito della discussione attuale. I signori Senatori sono pregati di venire sollecitamente in Senato perchè altrimenti avviene che aprendo tardi la seduta, si farà poco progresso nella discussione, quantunque la si continui fino ad ora assai inoltrata.

Risultato delle votazioni.

Progetto di legge per la cessione della chiesa di Montigiana:

Votanti 76.

Voti favorevoli 75.

» contrari 1.

Il Senato adotta.

Progetto di legge per l'unificazione dei debiti Modenese e Parmense:

Votanti 76.

Voti favorevoli 74.

» contrari 2.

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (alle ore 5 3/4).

Documento sul Banco di Napoli deposto dal Senator Correale sul banco della Presidenza del Senato nella seduta di ieri.

All'onorevole Signor Presidente del Senato.

Poichè le cifre erronee annunziate nel discorso letto in Senato dall'onorevole Signor Coppola intorno alla situazione finanziaria del Banco di Napoli, hanno cagionato offesa non lieve al credito di questo Istituto, i sottoscritti sono obbligati per indispensabile loro dovere di rivolgere a V. S. Ill.ma la presente petizione allo scopo di rettificare non esatti giudizi che si potrebbero fare anche dagli onorevoli membri del Senato sulla base delle succennate asserzioni.

Situazione del Banco.

Patrimonio del Banco	L. 20,957,527. 10
cioè in immobili	
per uso di amministrazione e fruttiferi	L. 4,506,876. 17
in fondi pubblici	» 6,313,315. —
in capitali di censi	» 99,500. —

in credito verso il Tesoro dello Stato per rendita del Banco.	
venduta	» 2,668,818. 22
in varii crediti verso particolari	» 1,181,517. 71
in denaro versato in contante nella Cassa di sconto per collocamento	» 6,187,500. —

L. 20,957,527. 10

Numerario effettivo esistente nelle Casse di Napoli e di Bari, come risulta dalla situazione del Banco medesimo al 31 gennaio 1866, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>	» 45,344,929. 98
Fedi di credito in circolazione	» 104,209,807. 60
Libretti emessi dalla Cassa di Risparmio, che fa parte del Banco medesimo	» 2,631,463. 08

Firenze, 22 marzo 1866.

Il Direttore del Banco
GIUSEPPE COLONNA

Il Consigliere delegato del Banco medesimo
NICCOLA NISCO.

TORNATA DEL 24 MARZO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario — *Seguito della discussione per l'Istituzione del Credito fondiario nelle provincie continentali del Regno — Considerazioni del Senatore Salmour, Relatore, in appoggio della proposta dell'Ufficio Centrale in ordine all'art. 6 — Obbiezioni dei Senatori Torelli e di S. Martino — Emendamento del Ministero all'articolo medesimo — Discorso del Sen. Farina a sostegno della proposta dell'Ufficio Centrale — Dichiarazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Ritiro della proposta dell'Ufficio Centrale — Parlano sull'emendamento ministeriale i Senatori Martinengo, Farina e i Ministri di Finanza e di Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'articolo 6 emendato dal Ministero ed accettato dall'Ufficio Centrale — Schiarimenti richiesti dal Senatore Salmour, Relatore, sull'art. 7, forniti dal Ministro di Finanza e dal Senatore di San Martino — Osservazioni in contrario del Relatore e del Senatore Farina — Riserva del Ministro di Finanza — Approvazione degli art. 7, 8 — Aggiunta proposta dal Relatore all'art. 9 — Osservazione del Sen. Farina — Approvazione dell'art. 9 e dell'aggiunta — Spiegazione del Senatore Porro all'art. 10 — Approvazione del medesimo — Aggiunta e proposta soppressiva del Senatore Chiesi all'articolo 11, oppugnata dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Senatore Poggi, membro dell'Ufficio Centrale — Ritiro dell'una e dell'altra — Approvazione degli articoli 11, 12 — Aggiunta del Senatore Porro all'art. 13 — Parlano sovr'essa in vario senso i Senatori Poggi e Farina — Ritiro dell'aggiunta — Emendamento del Senatore Poggi, appoggiato dal Ministro di Grazia e Giustizia, combattuto dal Senatore Farina — Replica del Senatore Poggi e del Ministro di Grazia e Giustizia — Emendamento del Senatore Edoardo Castelli — Avvertenza del Senatore Farina — Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Dichiarazione del Senatore Roncalli — Approvazione degli articoli 14, 15, 16 — Proposta dell'Ufficio Centrale per la soppressione dell'art. 17, combattuta dal Senatore Porro, sostenuta dai Senatori Chiesi e Poggi — Rinvio dell'art. 17 all'Ufficio Centrale — Approvazione degli articoli 18, 19, 20 e 21 — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri d'agricoltura e commercio, di grazia e giustizia, e delle finanze.

Il Senatore Segretario Ginori Lisci legge il processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Il Senatore Segretario Manzoni dà lettura dell'omaggio fatto al Senato dal Presidente del Consiglio di Stato del Cantone di Vaud, di un'opera per titolo: *Simplon, S. Gottard et Lukmanier, étude comparative de la valeur technique et commerciale des voies ferrées projetées par ces passages alpins italo-suisse.*

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni.

3828. Numero 4019 abitanti di parecchi Comuni della Diocesi d'Ivrea porgono al Senato motivate istanze perchè venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose.

3829. Il capitolo della cattedrale, i parrochi ed clero della città d'Ivrea (Petizione identica alla precedente).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL CREDITO FONDIARIO.

Presidente L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo al Credito fondiario.

La parola è al Senatore Di Salmour.

Senatore Di Salmour, Relatore. Signori Senatori, l'argomento del mio discorso è così delicato che debbo anzitutto dichiarare che ho la massima stima e considerazione per l'amministrazione degli Istituti, che imprendono le operazioni di Credito fondiario, come ho in essa piena ed intera fiducia.

Se quindi nella mia argomentazione sarò condotto a segnalare alcuni inconvenienti inerenti alla natura di queste amministrazioni, protesto che le mie parole non si riferiranno agli attuali amministratori.

Debbo ricordare al Senato come l'Ufficio Centrale fu condotto a proporre la riduzione di commissione, sia delle asserzioni della relazione ministeriale, nel-

la quale era detto che col diritto di 45 centesimi per 0/0, gli Istituti potevano fare anche lucro considerevole, sia dai raffronti fatti fra quegli ed altri Istituti analoghi, si finalmente perchè l'Ufficio Centrale ignorava su quale base fosse stata stabilita la tassa ossia il diritto di commissione o di premio di 45 centesimi. Io mi aspettava quindi che nella discussione di ieri gli oppositori mi avessero fatto conoscere i componenti di questi 45 centesimi, cioè a dire in qual modo erano giunti a stabilire questa cifra di 45 centesimi; ma la discussione di ieri non ci diede che un solo nuovo dato, cioè che il diritto di commissione di 45 centesimi non fu proposto, nè comandato dagli Istituti, ma sibbene quegli Istituti lo accettarono giusta la proposta del Ministero. Quanto a me, ne godo assai, poichè in questo modo spariscono, per così dire, gli Istituti, e mi trovo a fronte del Governo e dell'amministrazione, che propose questo diritto.

Ora io debbo provare al Senato che l'Ufficio Centrale nel proporre questa riduzione non ha proceduto leggermente.

Io potrei citare tutte le Istituzioni germaniche, ma avrei troppo bel gioco facendolo. D'altronde, siccome si potrebbero da taluni porre in campo alcune diversità di condizioni, questo mi trarrebbe a rispondere nuovamente, ed a dilungarmi soverchiamente per provare che in definitiva, se vi hanno differenze di condizioni nella specialità del diritto di commissione, queste tutte sono a vantaggio delle Istituzioni germaniche.

In quanto al Credito fondiario austriaco, io godo di tutto l'animo mio di poterlo respingere come un' Istituzione non germanica, e di vedere anche in questo una gran differenza tra l'Austria e la Germania, al tutto favorevole a quest'ultima.

I raffronti dell'Ufficio Centrale furono presi in contrade a noi più vicine, cioè nel Belgio e nella Francia.

Nel progetto di legge che fu presentato in Belgio per stabilire un' Istituzione di Credito fondiario, il diritto di commissione era stabilito ad un ottavo per 0/0, cioè, a 12 centesimi e 1/2; l'Istituto però era governativo.

Nel 1851 fu presentato un progetto di legge all'Assemblea nazionale legislativa francese; questo progetto modificato dalla Commissione contemplava tre specie d'Istituti. Agenzie di Credito fondiario, le quali non dovevano fare prestiti se non col rilascio obbligatorio di cartelle al mutuatario appunto come i nostri Istituti nazionali; Istituti i quali dovevano fornire danaro al mutuatario; e finalmente Banchi fondiarii propriamente detti, che in certi limiti dovevano emettere biglietti di Banco. Ebbene in questo progetto si computò il diritto di commissione a 40 centesimi, esattamente come l'Ufficio Centrale lo propone. E si dividevano questi 40 centesimi nel modo seguente:

Annualità da fornire ai portatori:

Lettere di pegno 4, 50.

Ammortamenti 1 per 0/0.

Diritto da corrispondersi al Governo come imposta centesimi 10.

Ciò che costituisce il diritto di commissione che abbiamo qui, sono:

Le spese di amministrazione cent. 10.

Fondo di riserva e di garanzia, spese impreviste, ecc., cent. 30.

Quindi 10 e 30 sono 40 per diritto di commissione.

Di più: nell'inchiesta fatta dal Consiglio di Stato francese sul Credito fondiario nel 1850, nella quale furono sentiti banchieri, uomini di scienza, e uomini in grado di dare schiarimenti, fu proposto dal Sig. Pinard che era stato direttore di un *Comptoir* di sconto, e che è a capo di una delle case bancarie più note a Parigi, una Società la quale doveva avere bensì una garanzia dal Governo, ma doveva costituirsi il capitale per mezzo di azionisti.

Or bene, il Signor Pinard domandava per le spese d'amministrazione, cioè per il diritto di commissione, 35 centesimi.

Un Consigliere di Stato gli obbiettava che questi 35 centesimi non gli parevano bastare per poter dare un qualche beneficio agli azionisti, ed il Sig. Pinard rispondeva in questi precisi termini. Leggerò in francese, appunto per non alterare in nulla il senso.

« Dans le commerce de banque les frais de personnel sont beaucoup considérables; au contraire, dans les banques foncières, les opérations sont fort simples et n'exigent que peu d'employés.

Je suis certain, que ces 35 centimes suffiront pour parer aux frais d'administration, aux droits du trésor, et encore à donner aux actionnaires un bénéfice assez important. Il ne faut pas perdre de vue que ces 35 centimes qui vous paraissent si peu de chose se répètent sur chaque opération une fois faite pendant quarante-deux ans (non si trattava che di 42 anni invece di 50); que cela constitue ainsi une rente de 10 centimes, tandis que dans les opérations de la banque d'escompte, où la plupart des affaires n'offrent guère plus de marge, ce bénéfice n'est réalisé qu'une fois pour toutes. Je pense que, les opérations prenant du développement, cette pr n'e finirait même par être trop considérable, et il faudrait la réduire ».

(Pagina 202 dell'inchiesta francese).

Il Senato vede quindi che l'Ufficio Centrale non procedè leggermente proponendo la riduzione di cinque centesimi.

Io potrei, ora che mi trovo a fronte del Ministero invocare il consentimento dato nel seno dell'Ufficio dall'attuale Ministro di agricoltura e commercio alla proposta riduzione, ma non voglio farlo: debbo soltanto spiegare i motivi che determinarono questa proposta. Essi sono due. Uno, e certo è il massimo, è l'interesse dei mutuatari, l'altro è la natura dell'amministrazione degli Istituti.

Comincerò da questo ultimo perchè è delicato, e

perchè desidero di finirla su questo argomento. E qui mi è forza ripetere quello che già dissi, quando si tratta di Istituti che fanno operazioni a lunghissimo termine; quindi non può essere questione di persone. Gli Istituti hanno molti e moltissimi pregi, e fra gli altri nella specialità del caso, quello di avere pochissima spesa di primo impianto e di avere spese di amministrazione relativamente minime; è fuor di dubbio che hanno anche qualche inconveniente, come si verifica in tutte le cose di quaggiù.

Queste amministrazioni non hanno più lo stimolo della speculazione; gli amministratori non hanno e non possono avere interessi personali, cioè responsabilità che possa impegnare, compromettere la loro fortuna, e non rimangono loro che gli stimoli e i sentimenti nobili e generosi, dai quali furono, sono, e saranno, non ne dubito, animati.

Se le operazioni di Credito fondiario fossero le uniche operazioni di questi Istituti, si potrebbe supporre che, qualunque siano, più o meno attivi e zelanti gli amministratori, sarebbero loro unica occupazione; ma se invece le operazioni di Credito fondiario diventano in certa guisa secondarie, può temersi che desse non siano svolte e spinte, come certamente farebbero uomini che avessero assoluta necessità di spingere queste operazioni per potere trarne utile proporzionato, o almeno per non compromettere la propria fortuna. D'altra parte l'operazione del Credito fondiario essendo senza dubbio cosa facilissima, dal momento in cui l'Istituto avrà ben stabilito il valore della proprietà, e non avrà prestato che la metà del suo valore, esso non può correr pericolo. L'Istituto esige dal mutuatario il pagamento dell'annualità semestralmente, e tre mesi prima del tempo in cui dee pagare l'interesse delle cartelle fondiarie: l'Istituto ha la mano regia per le sue riscossioni, quindi può dirsi, che l'Istituto non avrà mai o quasi mai ritardo di pagamento qualora lo voglia. Certo la natura dell'Istituto non consentirà che si abusi di questo diritto, ma la sola idea che il mutuatario ha di aver a fare coll'Esattore, farà sì che in generale si pagheranno esattamente le annualità. Ma ammettiamo pure che alcuni non paghino; l'Istituto ha il suo fondo di garanzia col quale può far fronte ai suoi impegni, e del resto percepisce l'interesse. Può quindi accadere, se il diritto di commissione è largo e produce benefizi, che le amministrazioni non si sentano spinte a spandere per tutto il paese il Credito fondiario; se invece questo diritto di commissione è ridotto nei limiti strettamente necessari, bisogna ben pensare non solo a fare, ma ad avanzare; ed allora vi sarà uno stimolo.

E questo è uno dei motivi determinanti che ci ha persuaso che i 40 centesimi potessero bastare, e quando anche gl'Istituti dovessero industriarsi per fare operazioni di Credito fondiario non ne risulterebbe che un maggior bene.

Ma vengo a quel motivo determinante di gran lunga maggiore, quello cioè dell'interesse dei mutuatari. Io

sono intimamente convinto che gli onorevoli Senatori Porro e Torelli sono animati dal massimo desiderio di giovare ai mutuatari; la discrepanza sta in ciò, che essi vogliono giovarli in un modo e noi in un altro.

Noi siamo partiti da una base, che ci fu rimproverata, come un timore esagerato, cioè che, nell'esorcire dell'Istituzione le cartelle fondiarie si investissero difficilmente. Noi quindi abbiamo detto: se vi è questo pericolo, ed io pel primo lo credevo sinceramente, è indubitato che, acciò i mutuatari si accostino al Credito fondiario, bisogna far loro condizioni meno dure che sia possibile, e quando il mutuatario vedrà che paga 40 invece di 45 (quantunque la differenza paia minima, pure su 50 anni ha qualche importanza) più facilmente vi si accosterà.

Oggi invece ci si dice che le cartelle si colloceranno facilmente, ed ho persino inteso dire al 90, locchè, voglia Dio che fosse: ed io per mio conto confesso che ad ogni disfatta dell'Ufficio Centrale, disfatta che molte volte cadeva sul Relatore, ad ogni colpo di spada, mi sentiva il maggior gaudio nel cuore; in quanto che noi tutti non desideriamo che la prosperità dell'Istituzione ed il collocamento delle sue cartelle. Sicchè quando ci si vien a dire che le cartelle non troveranno più quelle difficoltà, che in coscienza noi avevamo creduto potessero incontrare, perchè non vorrete far subito un beneficio al mutuatario, beneficio che per me è molto più sensibile che quello di dare maggior avviamento alle cartelle? Forse il risultato del vostro sistema sarà migliore in definitiva del nostro; ma agli occhi di chi si deve accostare a trattare con voi, è fuor di dubbio che se il diritto di commissione è minore, vi si accosterà più facilmente, e maggiore sarà il numero di coloro che si accosteranno, maggiore lo smercio delle cartelle. Onde ci sembra che il diritto di commissione si possa ridurre a 40 centesimi.

Io aspetto però dagli oppositori all'Ufficio Centrale quegli schiarimenti, che sinora non ho avuto, per sapere come intendano disporre di questi centesimi, e che cosa intendano determinare per la riserva. Del resto l'Ufficio ha già fatto la sua professione di fede, la quale nell'interesse dei mutuatari crede giusta e buona, per cui si rimette alla saviezza del Senato.

Dirò ancora una sola parola sulla proposta del Senatore Fenzi, che mi duole non vedere al suo posto, quantunque sappia che oggi non può venire fra noi. Questa proposta non può stare, perchè è impossibile avere una scala mobile in una questione d'annualità; se si trattasse puramente e semplicemente di interessi, si potrebbe fare; ma non di un annualità, la quale, una volta contratta, non può seguire il movimento dello sconto; imperocchè ove così si volesse fare, converrebbe sempre variare l'annualità col variare dello sconto, e fare coi mutuatari sempre nuovi contratti, il che non sarebbe ammissibile.

Perciò credo che i mutuatari stessi trovino maggior vantaggio nell'interesse fisso, che d'altronde è così stabilito dallo stesso progetto di legge, il quale am-

mette che quest'interesse sarà del 5 0/0, cioè quello delle cartelle.

Con ciò parmi di aver dimostrato che l'Ufficio non ha proceduto per nulla con leggerezza nel fare questa riduzione; del resto si rimette intieramente alla saviezza del Senato.

Senatore **Torelli**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **Torelli**.

Senatore **Torelli**. L'onorevole Relatore trovò una specie di contraddizione fra quanto io dissi ieri intorno al modo col quale si procedette a fissare i 45 centesimi.

Io aveva detto che gli Istituti, fatti i loro conti, non potevano discendere sotto quella cifra, essi i veri giudici ed anche imparziali, dacchè il lucro non è il loro scopo.

Il Senatore **Porro** invece disse che il Ministero gli impose quella cifra.

È il caso di dire che hanno ragione entrambi e la contraddizione è più apparente che reale.

Un affare di tanta importanza non si tratta d'un colpo: si comincia a fissar i punti più importanti e fra questi naturalmente quello della retribuzione.

Io calcolando il premio che si accordava alla Società **Frémy** di 60 centesimi in aggiunta alle altre facilitazioni, trovai, che riducendolo di 1/4 si poteva avere una cifra equa per ambe le parti. Mi confermava in questo il fatto del Monte dei Paschi, che per le spese d'amministrazione percepisce 50 centesimi; altri Istituti in Germania percepiscono 50 e 60 e perfino 75 senza calcolare l'Austria che accorda una lira. Fissata quella cifra, ne parlai officiosamente; parve un po' poco, ma allora io insisteva e si arresero sempre prima di porsi direi ufficialmente al tavolo e trattare, io in qualità di Ministro, essi in qualità di Rappresentanti di Istituti. Il conte **Porro** si riferiva a quelle sedute ufficiali; ecco quindi come possa dirsi che entrambi dicevano cosa vera.

Del resto, o signori, io non potrei che ripetere quanto ebbi l'onore di dirvi già, che cioè se vi sarà largo guadagno gli Istituti ridurranno essi quella cifra, ma accrescerla contro loro volontà non si può e non si deve. Infatti se noi vogliamo anzitutto la cosa più essenziale dobbiamo volere che l'Istituto sorga vitale e che sulle prime non si trovi in condizioni difficili, perchè allora le cartelle potrebbero correre pericolo di non aver facile corso.

Il Relatore mette avanti il vantaggio dei mutuatari; ma, o signori, è egli mai possibile che nelle condizioni attuali si dica grave la retribuzione del 5,45?

Oggi che i proprietari durano fatica a trovare al 7 ed all'8? Faremo noi davvero un beneficio se corrisimo pericolo di rifiutare la legge perchè in luogo di 45 centesimi volevamo procurar loro 40? La risposta non è certo dubbia. Saranno ben felici se mantenendosi al pari o presso al pari le cartelle finiranno a non pagare che il 6 0/0 per interesse. Nello scopo quindi che vuol raggiungere la legge a beneficio di

tutti, io insisto a che si tenga ferma la prima proposta di 45 centesimi.

Senatore **Di San Martino** Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Il sig. Ministro d'Agricoltura e Commercio ha chiesto la parola e parmi che l'abbia pur chiesta il Senatore **San Martino**.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Parli pure, io parlerò dopo.

Senatore **San Martino**. Farei qualche breve osservazione sulla riduzione proposta dall'Ufficio Centrale, il quale dimentica, mi pare, una condizione che è necessaria alla vitalità dell'Istituzione del Credito fondiario: esso dimentica cioè la necessità di collocare gli Istituti che stabiliscono il Credito fondiario nella condizione di far bene i propri affari e di far fronte ai propri impegni, per cui le cartelle da essi rilasciate ai mutuatari siano accettate universalmente come uno dei migliori titoli. L'Ufficio Centrale, con la riduzione, che vuol fare al diritto o premio che i mutuatari pagherebbero agli Istituti, fa un atto che se è loro favorevole nell'apparenza, in realtà è loro molto dannoso.

Noi partiamo, o signori, dal principio che i mutuatari non potrebbero convertire in danaro a patti favorevoli le cartelle che riceveranno dagli Istituti, se questi non son posti in una condizione universalmente conosciuta di far i loro affari senza pericolo di perdita.

Questa fu una delle considerazioni che hanno gravemente preoccupato i rappresentanti degli Istituti che dovettero trattare col Ministero.

È vero che gli Istituti non formularono da principio alcuna cifra e che lasciarono che il Ministero, il quale aveva radunato a questo riguardo molte notizie sovra tutti gl'Istituti esteri, venisse ad esporre, con quella franchezza che era naturale in lui, il risultato di questi studi; ed è in seguito a questo risultato che la cifra di 45 centesimi fu concordata. Ma non erano solo gli studi delle condizioni degli Istituti esteri che avevano mosso i contraenti a formare il loro criterio.

Gli Istituti esteri, come vi fu notato dagli Oratori dell'Ufficio Centrale, operano principalmente concedendo prestiti per la costruzione di case e per le grandi speculazioni di costruzione delle grandi città. Noi invece vogliamo sinceramente impiegare tutti i nostri sforzi, tutta la nostra opera acciocchè i nostri Istituti contrariamente a quello che si è visto negli altri paesi vengano con un vero Credito fondiario in sussidio ai proprietari di terre; e questa, per ragioni locali, è cosa per noi molto naturale.

La Francia ha una capitale antica, universalmente accettata, nella quale s'intraprendono lavori colossali che esigono enormi fondi, e che si compiono con una attività e confidenza straordinarie.

In Italia disgraziatamente la capitale non esiste ancora. Noi siamo per momento ancora come gli Ebrei

nel deserto; noi aspettiamo una terra promessa, ma alla quale non siamo ancora giunti ed alla quale non rinunzieremo mai. Egli è evidente che le speculazioni che si sono fatte fino ad ora o che si vogliono fare nelle città che noi non riconosciamo per vere capitali, e che non ne hanno la condizione normale, sono speculazioni che non attraggono i capitali se non a condizioni onerosissime; quindi sono speculazioni che devono stare in fuori il più che sia possibile dalle nostre istituzioni.

Noi dobbiamo quindi per le necessità proprie della nostra condizione interna rivolgere i nostri affari principalmente agl'impresiti sulle terre. Ma, o signori, la configurazione geografica dell'Italia è tale che ad ogni passo s'incontrano, provenienti o dalle Alpi o dagli Appennini, dei torrenti rovinosi, i quali mettono in grave compromesso le terre presso cui passano, e noi necessariamente dobbiamo tenere un grandissimo conto di questa condizione. Si può, egli è vero, da un lato prevenirne gli inconvenienti, si può scansarne i pericoli con un qualche rigore di amministrazione nelle verificazioni e nelle perizie; ma egli è evidente che se il rigore fosse spinto ai suoi limiti estremi verrebbe con ciò tolto ad una gran parte della proprietà rurale il mezzo di ottenere prestiti o sovvenzioni perchè si dovrebbe ricusare i prestiti alla metà forse delle terre italiane. Ora per quanto si voglia esser rigorosi, lo spingere la severità a questi estremi sarà cosa scabrosa e difficile.

Noi crediamo che dopo molti tentativi e molti studii verrà necessariamente nell'uso pratico un termine medio il quale ci porterà ad accettare in ipoteche della terre soggette a pericoli superiori a quelli che presentavano le terre negli altri paesi.

Ora, egli è evidente che se i nostri Istituti soffrissero qualche volta delle perdite, e per mancanza di utili sufficienti dovessero farle pesar sempre sul loro capitale di garanzia, consumerebbero assai presto il capitale medesimo che poi dovrebbero ripristinare coi fondi del loro patrimonio, e così rovinerebbero se stessi in un modo, che nessuno ha il diritto di pretendere.

Ma l'onorevole conte Di Salmour osservava che i nostri Istituti avendo già un'amministrazione potevano servirsene anche pel Credito fondiario e soggiacevano così ad una spesa minore di quella che sarebbe occorsa alla Società di speculazione. Lo crediamo anche noi; ed è perciò che malgrado che il premio in 45 centesimi sia inferiore a quello finora voluto da tutte le Società, noi tuttavia crediamo l'Istituzione una cosa seria. Diversamente se si dovessero aggiungere ancora tutte le spese d'impianto di una nuova amministrazione io dubito assai che i 45 centesimi dei quali gli Istituti si contentano per operare fossero sufficienti; e dubito che tutti coloro che contrariamente alle fatte esperienze vengono a sostenerci che si può far prosperare l'Istituzione con un premio minore, sarebbero causa della rovina dell'Istituzione, se otte-

nessero di persuaderne tutti coloro, che hanno da dare il voto su questo progetto di legge.

È indispensabile a nostro giudizio che il premio sia tale che non esponga gli Istituti a sicura perdita e non li obblighi a desistere presto dall'impresa, ed a farla prontamente riformare per aumentare il premio.

Io prego il Senato di considerare in ogni evento che in un'Istituzione a premio fisso come son le nostre, l'aumento dei premi sarebbe un atto capace di screditare il Credito fondiario nello spirito delle popolazioni.

Ben diversa sarebbe la cosa se si trattasse di Società mutua. Le Istituzioni di Credito fondiario che si fondano sopra una mutualità perfetta possono senza inconvenienti, senza screditarsi, far pagare i danni eventuali, che siensi verificati con una chiamata supplementare di fondi perchè una tal cosa è propria di tutte le Società mutue, ma le Società che sono a premio fisso non lo possono fare.

Noi poi abbiamo anche da tener conto di un'altra specie di rischi. Quando le Società che si formarono in altri paesi ebbero l'approvazione dei rispettivi Governi, questi paesi erano in condizioni finanziarie normali; noi all'opposto siamo in condizioni finanziarie così gravi, così difficili di cui è tanto impossibile di prevedere il termine che il voler fin d'ora dichiarare che si potrà operare con i premi più ristretti possibili, che si potrebbero fissare in tempi di prosperità, è una imprudenza grandissima.

Anche con ipoteche per un valore doppio prese quest'oggi, chi assicurerà gli Istituti che fra 5, fra 10 anni sia facile di ricavare dal fondo tutto il valore integrale del credito degli Istituti?

Il signor conte Salmour mi fa dei segni di denegazione; forse per la ragione che tutti gli anni operandosi l'ammortizzazione si diminuisce gradatamente il debito e la garanzia diventa meno insufficiente.

Ma, signori, noi versiamo in certe crisi, in certi tempi in cui non si trova assolutamente a vendere la terra se non a condizioni così rovinose che le Istituzioni nostre prima di rovinare i proprietari con espropriazioni rigorose dovranno usare di tutti gli spedienti possibili; e se talvolta fossero in grado di poter aspettare il rimborso, renderebbero alla proprietà fondiaria un tale servizio, che la medesima pagherebbe volentieri con un premio molto più rilevante di quello che noi abbiamo concordato col Governo.

Già fu osservato che questo nostro premio è inferiore di 1/4 a quello che è in vigore in Francia. Noi crediamo che in ragione delle condizioni del mercato molto diverse noi avremmo invece a giusto titolo potuto pretendere un premio maggiore.

Infatti, nella Francia ove i capitali sono in molto maggior abbondanza e si ottengono ad un interesse molto minore, doveva essere facile di conseguire una grande concorrenza di Società che domandassero la concessione del Credito fondiario a patti più favorevoli di quelli che si possano fare in Italia presentemente.

Quindi è mio avviso che un premio di 45 centesimi in Italia è inferiore a quello che un premio eguale rappresenterebbe in Francia.

Ma passando ad un altro ordine di idee prego il Senato di considerare una cosa che è importantissima ed è che se si trattasse di dare agli Istituti un privilegio; se si trattasse di fare una legge per la quale una volta iniziati gli Istituti del Credito fondiario fosse vietato di dare il Credito stesso ad un altro, si comprenderebbe in tal caso che malgrado la convenzione pattuita si volesse dal Senato imporre una diminuzione del premio pattuito per compensare gli Istituti. Ma la cosa è ben diversa. Qui gli Istituti non ricevono privilegio alcuno, e quando i patti con essi convenuti non corrispondono più ai bisogni e che essi non volessero entrare in trattative, per modificarli, il Governo potrà proporre al Parlamento l'approvazione dell'istituzione di altre Società, e con questo provvedere ampiamente all'interesse pubblico; ma volere che si provveda all'interesse pubblico obbligando gli Istituti a stabilire il Credito fondiario con patti che essi tengono per rovinosi ed ai quali non credono di poterlo fare, è tal pretesa che io non so comprendere.

(Voce. No signore.)

Il Relatore dell'Ufficio Centrale vi domandava che cosa si voglia fare di questi centesimi. Ma mi pare che da tutto il contesto della discussione si è veduto ciò che se ne vuol fare.

Noi abbiamo dichiarato che da buoni massai intendiamo fare, il meno che sia possibile, spese d'amministrazione, ma intendiamo fare però tutte quelle spese che sono necessarie e non risparmiarne alcuna; e qui rispondendo a quanto diceva ieri l'altro l'onorevole Senatore Menabrea, osservo che non si è preteso di ricusare assolutamente lo stabilimento di succursali; si è dichiarato da noi che per stabilire succursali, desideriamo di riconoscere prima col fatto che non si possa regolare il servizio dal centro in un modo sufficientemente buono, e con bastante prestezza; se regolando il servizio della sede centrale noi troviamo che esso procede bene, noi non vediamo quale necessità vi sia di fare nuovi impianti d'uffici, i quali non solo importano gravi spese, ma mettendo forzatamente gli affari in mano di determinati individui, li espongono al pericolo di essere tentati e corrotti, pericolo che pur troppo è una delle pecche contro la quale conviene pensare a mettere sempre rimedio.

Quindi noi primieramente intendiamo di spendere il meno che sia possibile; dopo ciò, come amministratori di un Istituto che non ha bisogno di lucrare nulla, intendiamo di rivolgere i guadagni se ve ne saranno a vantaggio pubblico ed a beneficio di quelli interessi che ci sono commessi. È avviso anche di uomini pratici che se per qualche tempo ci fosse dato di volgere in parte i nostri profitti a sostenere il valore delle cartelle, ben inteso senza toccare il fondo che la legge impone di ritenere in serbo, si rende-

rebbe un servizio di molto rilievo alla proprietà rurale, ed anche all'agricoltura.

Qui rispondendo ad obiezioni fatte l'altro ieri osservo essere vero che il Credito fondiario non si volge direttamente a beneficio dell'agricoltura; ma se il proprietario il quale era obbligato di prendere il quarto o la metà del suo reddito per far fronte agli interessi ed all'estinzione dei suoi prestiti, si troverà in grado di spendere qualche cosa meno per quest'oggetto, sarà un tanto di più che potrà destinare all'agricoltura, e quindi sotto questo aspetto il proprietario sarà condotto a godere dell'istituzione anche nell'interesse dell'accrescimento della ricchezza territoriale.

Io vorrei poi che al più presto possibile per cura del Ministero sorgessero non solamente delle istituzioni buone e più efficaci di questa per l'agricoltura, ma che si rimettessero allo studio quelle altre questioni la cui soluzione è indispensabile e prontamente necessaria onde provvedere ai bisogni dell'agricoltura.

Noi vediamo in quest'anno in molte provincie un fatto nuovo: cioè che per mancanza di capitali, per mancanza di mezzi, gli agricoltori, piccoli proprietari rurali che fanno valere essi stessi le loro terre, si trovarono nell'impossibilità persino di cambiare le sementi.

Tutti sanno quale infelicissima influenza derivi dal non cambiare la semente del frumento: eppure malgrado che tutti ne fossero convinti e che questo cambiamento fosse antico nelle abitudini delle nostre popolazioni, tuttavia la cosa fu quale ho l'onore di dirlo, perchè le imposte accresciute, la crisi finanziaria ed altre disgrazie, resero impossibile quest'anno a quasi tutti gli agricoltori di continuare in un uso cotanto necessario.

Io confido che il signor Ministro delle finanze, per la sua eccellenza negli studi economici, e malgrado quella propensione che muove gli uomini speciali in una scienza a trovar sempre buono quello che hanno studiato, vorrà pensare seriamente a proteggere in qualche maniera la condizione degli agricoltori.

Nel paese comincia a prevalere un pensiero, ed è che se gli studi economici sono infallibili nella loro sintesi generale e nel dichiarare che vi è aumento di ricchezza tutte le volte che si proclama il principio della libertà, sia però opera degli amministratori prudenti di considerare, che sovente l'aumento di ricchezza non ne esclude il suo spostamento. E se la ricchezza del mondo aumenta, intanto quella dell'Italia diminuisce. L'Italia si trova poco interessata a vedere il mondo ricco, e preferisce che il mondo lo sia un po' meno, ma che la proporzione della sua ricchezza con quella delle altre nazioni non sia pregiudicata.

Io mi sono disteso su questa parte, benchè quasi estranea al nostro argomento per la ragione che fu toccata da molti nel parlare del Credito in discussione, da creder lecito anche a me di parlarne; ma ritorno all'argomento che ci occupa in questo momento.

Io prego di bel nuovo il Senato di andare somma-

mente guardingo nel toccare la cifra del premio che è stata convenuta, primieramente perchè si tratta di una convenzione non rivolta a creare nessun privilegio, o dare alcun peso allo Stato, poi perchè tutte le volte che lo Stato troverà che questa convenzione non soddisfi agli interessi del pubblico, sarà padrone di farne delle altre con altri: senza che nessuno abbia diritto di venire a recarvi impedimento.

Inoltre, se gli Istituti si trovassero in condizione di far cattivi affari e di perdere così il credito di essere buoni amministratori, ne verrebbe da ciò un grande discredito per le cartelle, sarebbe impossibile di sostenere il valore sulla piazza, ed in definitiva questa immutazione che si propone per recare beneficio ai proprietari, produrrebbe l'effetto opposto. Io quindi nell'interesse stesso di quei proprietari cui si tratta di sovvenire, domando che si vada con molta prudenza nel toccare questo punto.

Io non mi occupo della mobilità del premio perchè non essendo adottato dall'Ufficio Centrale, e parendomi che lo stesso proponente non abbia insistito, ed essendo d'altronde inammissibile colla natura delle trattazioni ipotecarie che vi sia mobilità di trattamento, credo non sia il caso di discutere questo punto.

Osserverò una sola cosa: si è detto da qualcuno degli oppositori, che quanto saranno maggiori gli affari, tanto sarà maggiore l'utile che si ricaverà dagli Istituti.

Questo è verissimo, nel caso che risulti dopo alcuni anni che vi siano degli utili; ma se per voler restringere troppo il premio venisse invece un continuo pericolo di perdite, la cosa starebbe perfettamente al rovescio.

Altronde gli Istituti corrono anche un altro rischio. Ho parlato delle condizioni disgustosissime che le crisi d'ogni specie hanno accumulato sul paese. Queste condizioni, mediante un'amministrazione molto energica, e perseverante, possono cessare.

Ora, se cessassero, se dal tasso del 5 0/0 che si è fissato nella legge all'emissione delle cartelle ed alle contrattazioni di prestito, si venisse di nuovo a quei tempi beati, che non sono tanto lontani, in cui l'interesse era infinitamente inferiore, evidentemente gli Istituti non troverebbero più nessuno che venisse a cercare prestiti al 5 0/0, e sarebbe esclusa così la possibilità di emettere cartelle e di provvedere alle spese d'amministrazione.

Egli è quindi evidente che in questo caso, gli stessi Istituti domanderanno che la convenzione sia modificata nell'interesse che sia sempre conforme al bisogno dei tempi. Ma se si volesse fin d'ora determinare quali saranno le modificazioni, nessuno accetterebbe, perchè occorre conoscere prima quale sia per essere la condizione diversa dei tempi. Quindi aspettiamo a fare delle modificazioni quando sia il tempo di farle in ragione del cambiamento che avverrà nel fatto delle cose, ed allora le modificazioni si saranno studiate, e non a caso

in previsione di un futuro di cui non si conosce l'importanza.

Presidente. Il Ministro ha proposto come emendamento all'art. 6, redatto dall'Ufficio Centrale, la riproduzione dell'art. 6 presentato da lui medesimo con una variante.

Leggerò dunque il primitivo art. 6 colla variante.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Ho chiesto la parola, perchè mi pare che sia stata non giustamente apprezzata dagli oppositori la riduzione che l'Ufficio Centrale ha proposto in quella quota di corrisponsione annuale, che rappresenta le spese d'amministrazione.

Signori! Quando chi ha l'onore di parlare attualmente faceva presente agli Istituti, che assumevano il Credito fondiario, la tenuità del loro capitale, essi dicevano che ne avevano quasi ad esuberanza.

Oggi che si tratta di percepire 5 centesimi o 10 di più o di meno, all'anno, questi Istituti hanno bisogno di percepire 5 centesimi di più dai detentori delle loro cartelle per potere reggersi in piedi. Ma, di grazia, con 5 centesimi annui di più su 100 franchi di capitale, che cosa volete mai fare per accreditare i titoli che emettete? Ci direte che col tempo cinque centesimi annui di più danno una somma considerevole; ma come volete mai calcolare che possano contare sopra quelli che comprano ora le vostre cartelle, quelli che ora hanno bisogno delle vostre anticipazioni? Cinque centesimi all'anno formeranno un capitale ragguardevole fra cent'anni, ma chi si sente di calcolare ora quello che sarà in allora?

Questa argomentazione pertanto mi pare completamente priva di fondamento.

I nostri contraddittori ci hanno lungamente magnificato i vantaggi che devono risultare al pubblico dall'esercizio di queste funzioni per parte di Istituzioni le quali hanno il carattere di Istituzioni di beneficenza e che, a loro credere, contribuivano col loro benefico influsso per dare le sovvenzioni a buon prezzo, e ciò in confronto di quanto potrebbero fare gli Istituti di speculatori.

Essi però, per sostenere questa loro asserzione, non hanno saputo addurre che un solo esempio, quello cioè del credito Frémy. Il signor Frémy proponeva ed ottenne di fare una speculazione, e non proponeva di fare altrimenti perchè tale era lo scopo del suo Istituto il cui capitale era fornito da azionisti speculatori. Ma se prendete tutti o quasi tutti gli Istituti della Germania, troverete che prendono molto meno del nostro per le spese d'amministrazione. Io sono andato cercando durante la discussione nell'opera del signor Toussau cosa percepiscono le altre Istituzioni della Germania, dove, come tutti sanno, questi Istituti sono fiorenti ed hanno servito d'esempio a quelli che si alzarono altrove, ed ho trovato che in Polonia si percepisce tre centesimi e mezzo per franco, *trois centimes et demi par franc*.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Tre centesimi e mezzo per franco sarebbe enorme; io leggo qui...

Senatore Farina. Io non so cosa legga il Ministro, ma io leggo lo Statuto di quella Istituzione, e trovo:

« Art. 30. Pour faire face aux frais d'administration, les membres ajouteront à chaque versement « *sémiestrel* un gros de Pologne par chaque florin versé « à la caisse (3 1/2 centimes par franc). »

Dunque mi pare chiaro e non saprei come dovesse esprimersi per essere più chiaro di così; che la corresponsione annua è di 7 centesimi per cento lire. Trovo altresì nell'Hannover *un quart pour cent pour les frais d'administration*. Dunque io trovo nei paesi citati che la quota è assai più tenue di quella che ora è disposto ad accordare l'Ufficio Centrale.

L'onorevole preopinante ci andava dicendo che la garanzia cresce dal momento che cresce il premio che si percepisce.

Io credo che la garanzia stia nella bontà delle operazioni; se gli amministratori sono cauti, se non impiegano in fondi che sieno esposti a decadere, in cattivi fondi, se prendono tutte le precauzioni necessarie e sulla verità della proprietà di chi contrae il mutuo, e sulla solidità e bontà della proprietà stessa, allora la garanzia c'è; ma se vanno all'impazzata, se non procedono con le debite cautele, la garanzia non c'è, e questa sicurezza di impiego non può venire in forza dei cinque centesimi di più o di meno che percepiranno sull'operazione che faranno.

La cosa mi pare di un'evidenza tale che il dimostrarla sia completamente inutile.

Mi si dice: con maggiore retribuzione si aumenta il fondo di garanzia; ma se la garanzia maggiore deve formarsi a cinque centesimi per cento all'anno, prima che sia formata, si troveranno da operazioni troppo larghe ed imprudenti rovinati tutti gli Istituti, perchè tutto il loro capitale sarà già completamente perduto; e quindi ci vuol altro che questi cinque centesimi per dare una garanzia maggiore, perchè questi cinque centesimi si pagano all'anno; e se impiegati imprudentemente, naturalmente andranno anche essi col lasso del tempo perduti.

L'onorevole conte San Martino voleva inoltre persuaderci che, contrariamente a quello che si è verificato negli altri paesi, e di cui addusse l'esempio lo stesso signor Ministro d'agricoltura e commercio, da noi i dani andranno verso l'agricoltura, perchè, egli dice, le città perdendo la Capitale perdono tutto; quindi poco impiegheranno gli Istituti in mutui sui fabbricati.

Sgraziatamente anche qui le asserzioni dell'onorevole preopinante sono contraddette dal fatto.

Noi abbiamo in Italia dal 1859 in poi viste parecchie città le quali hanno cessato di essere Capitali, ed i fatti invece hanno provato che anziché diminuire, i fitti sono aumentati, ed in prova vediamo ciò avverarsi a Napoli, a Milano, a Firenze istessa, ancor prima del trasferimento della Capitale del Regno.

Dunque questa deprezzazione non può succedere naturalmente, e non può quella dei fabbricati di Torino essere che una deprezzazione parziale, temporanea ed eccezionale, in quanto che Torino era città, che viveva, non dirò esclusivamente, ma in gran parte sui proventi di Capitale.

Prendendo quindi ad esame i fatti generali dello Stato, non possiamo fermarci ad un caso isolato, eccezionale come quel di Torino; d'altronde io ho l'intima convinzione che anche tale deprezzazione sarà grandemente minore di quello che possa l'onorevole Senatore Di San Martino temere.

L'onorevole preopinante di più voleva che con questi benedetti, miracolosi 5 centesimi, i quali pare abbiano la facoltà di trasformare tutto, e di far diventare ottimo quello che prima era pieno di pericoli; voleva, dico, che si riuscisse perfino a far sì che il Credito fondiario potesse impegnarsi in contrattazioni con terreni posti al contatto delle corrosioni dei fiumi, i quali abbondano in Italia.

Ma, signori, io spero invece che gli amministratori di queste Istituzioni andranno molto a rilento nel far prestiti su terreni esposti a corrosioni, perchè altrimenti i 5 centesimi saranno un ben magro compenso che davvero non servirà menomamente ad alleviare il danno della perdita che si esporranno continuamente a fare, ed ho maggior fiducia nella saviezza degli amministratori di quanto ne avrei se credessi che veramente per 5 centesimi di più essi si volessero esporre a perdere l'intero capitale, che presterebbero inopportuno sopra terreni esposti a corrosione.

L'onorevole Senatore Di San Martino ci disse che non bisogna guardare se in Germania ed in altri paesi il premio, che si dà all'associazione per le spese di amministrazione, è minore, perchè colà sorsero queste Istituzioni in condizioni floride.

Ma no, signori, questo non è, e la storia è lì per attestarlo; queste Istituzioni sorsero specialmente nella Germania ed in Prussia, più che altrove, in pessime condizioni, e tali che non si trovava più denaro da nessuna parte, e per ciò in condizioni di gran lunga inferiori alle nostre: per cui anche questa osservazione è priva di fondamento.

Ora entro in una questione molto delicata, la quale venne trattata qui alquanto di sghembo, ma che pur si volle toccare, ed è quella di stabilire se il potere legislativo abbia o no la facoltà di modificare le condizioni, che gli Istituti avevano creduto di accettare.

Questa facoltà, veramente, non s'ha avuto il coraggio di negarla; ma si vorrebbe far credere che essa è per lo meno soggetta a dubbi e che perciò non si può completamente ammettere.

Signori; se si discutesse su di un trattato internazionale, io comprendo benissimo che il potere esecutivo ci venisse a dire: signori, qui non c'è da deliberare sul più o sul meno: se il trattato lo volete, accettatelo come è; se non lo volete respingetelo, ma voi non avete il diritto di modificarlo perchè non

avete il diritto di imporre la vostra volontà all'altra parte contraente.

Ma qui, o signori, con chi contrattiamo noi adesso?

Anzi dirò ancora, ripigliando l'idea antecedente, che l'istessa tesi si potrebbe forse, e sino ad un certo punto sostenere se si trattasse di contrattare con privati individui, perchè non si potrebbe forzare il loro consenso se non lo prestassero quando questo consenso si riferisce alle proprietà ed ai diritti che loro sono dalle leggi fondamentali del Regno garantiti?

Ma nel caso nostro noi contrattiamo con Istituzioni che abbiamo creato noi, cioè lo Stato. Queste individualità che sono create dalla legge civile, il potere legislativo non ha facoltà di modificarle? No?!..... è la prima notizia che sento, che il potere che attribuisce la vita non abbia la facoltà di modificare anche le operazioni della vita medesima; ed essa mi riesce tanto nuova in quanto che vedo che continuamente si cambiano le condizioni di tutti gli Istituti che sono nazionali; degli Istituti che sono sotto la dipendenza e la vigilanza governativa, e per mezzo del Governo sotto quella del potere legislativo. Per verità, se in ciò che l'Ufficio Centrale propone vi fosse il menomo pericolo, si potrebbe ancora dire: ma badate che gli Istituti sono chiamati a tutelare l'interesse di quelle altre persone che hanno loro forniti depositi confidando loro i capitali, e quindi guardate che voi in ultima analisi danneggiate i terzi; ma quando da questa diminuzione di lucro tutto il male che ci si dice che potrà nascere consiste nel dire che forse non saranno tanto accreditate le cartelle, evidentemente i deponenti i capitali presso le Istituzioni non ne possono risentire alcun danno; tanto più che gli effetti di queste operazioni che si vogliono fare sono circoscritte a capitali proprii individuali degli Istituti, e separati dai capitali dei depositi, e quindi formano la proprietà che è attribuita agli Istituti, ma in fondo è proprietà dello Stato.

Per conseguenza io non posso ammettere la teoria colla quale si volle dire: guardate che son Società che contrattano; voi non potete menomamente modificare le condizioni del contratto, quantunque crediate le condizioni che voi proponete di gran lunga più utili di quelle che le Istituzioni hanno imposto.

L'onorevole San Martino ci andava anche esponendo come gli agricoltori si trovano attualmente in cattive condizioni ed io che speravo che dopo queste premesse mi venisse a dire: concedo la diminuzione, ho sentito con sorpresa che mi ha detto: dunque paghino di più; ma se sono in cattive condizioni perchè li fate pagare di più? Egli dice: aspettate qualche centinaio d'anni, e vedrete che avrem maggiori capitali ed allora estenderemo le operazioni; ma questi poveri diavoli non possono sgraziatamente avere la pazienza di aspettare questi beneficii secolari.

Il beneficio che l'onorevole San Martino vorrebbe fare, sarebbe un beneficio per i posteri e non per i

presenti, i quali sono aggravati precisamente in un momento di ristrettezza, in un momento di crisi, e conseguentemente si trovano eccessivamente aggravati anche da un piccolo peso cui in altre condizioni potrebbero facilmente sopportare.

Questa stessa osservazione vale anche per tutte quelle buone intenzioni ed eccellenti proponimenti dei quali ha fatto cenno l'onorevole conte San Martino che son lodevolissimi in sè, ma che sgraziatamente avendo per base l'aggravio attuale in critiche circostanze di quelli che contraggono il debito, riescono a vero peso e non a sollievo dell'agricoltura siccome egli si proponeva; onde io sono d'avviso che per tutte queste considerazioni si possa tener fermo sulla somma da accreditarsi per spese di amministrazione proposta dall'Ufficio Centrale, e respingere gli aumenti che, come ho fatto osservare, non fanno che aggravare le condizioni dei mutuatari in un momento in cui pur troppo tutte le altre circostanze economiche si uniscono di già a porli in dolorose condizioni.

Per ciò io spero che il Senato vorrà fare buon viso alla diminuzione proposta dall'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Quando io ebbi l'onore di essere chiamato nel seno dell'Ufficio Centrale, accettai di sottoporre ai delegati la proposta di ridurre da 45 centesimi a 40. il diritto di commissione.

Il Ministero non poteva rifiutarsi di ciò fare trattandosi di una riduzione che sembrava tornare vantaggiosa ai mutuatari.

Ma udite le ragioni dei delegati, ed entrando più addentro nello studio della questione, mi sono persuaso che non solo è conveniente ma è quasi necessario ed indispensabile di mantenere per ora la cifra quale era stata stabilita nell'art. 6 del progetto presentato dal mio predecessore.

E di fatto, se noi vogliamo partire da qualche cosa di pratico in questa questione, è d'uopo che ci riferiamo alle Istituzioni che hanno analogia con questa e che operano presentemente. L'onorevole conte Di Salmour che certamente è maestro in questi studii ne citava il rapporto fatto all'assemblea di Francia in cui il Relatore concludeva che 40 centesimi erano sufficienti.

Egli andava più innanzi, e diceva che essendosi fatta un'inchiesta dal Consiglio di Stato, il signor Pinard si presentò per formare una Società di Credito fondiario, il Pinard, dico, si accontentava, se non erro, di 35 centesimi.

Ma queste ragioni sono confutate dal fatto stesso, perchè due anni dopo che il rapporto all'Assemblea, e la inchiesta del Consiglio di Stato avevano avuto luogo, si concesse il Credito fondiario alla Società Frémy con 60 centesimi di commissione. Altro è discutere adunque di una cifra ipotetica che possa essere pre-

sentata o calcolata *a priori*, altro è discutere di una cifra fondata sui fatti.

Il Governo francese accordò 60 cent. per diritto di commissione malgrado il rapporto citato dal conte Salmour, e la inchiesta del Consiglio di Stato. Se fosse stato persuaso che si poteva fare con 40, non ne avrebbe certamente concesso 60.

Osservisi inoltre che il Governo francese non si contentò di questo, ma diede una sovvenzione del 5 0/0 sulla somma dei prestiti sino alla concorrenza di 200 milioni. Di più, concesse il privilegio ed il monopolio dell'esercizio del Credito fondiario alla mentovata Società e quasi non bastasse, si permise, come notò benissimo il conte Di Salmour nella sua relazione, che la medesima non dovesse rinnovare tutte le ammortizzazioni portate dai contratti, ma semplicemente quanto riscuote, mentre noi abbiamo messo a carico degli Istituti le somme scosse e non scosse.

Forse si potrà dire che gli Istituti hanno fatto male ad accettare questo carico gravissimo; ma è un indizio di gran lealtà, e ci rassicura della onestà a tutta prova con cui i medesimi opereranno obbligandosi di ammortizzare annualmente quanto è portato dai contratti.

Vedete dunque qual differenza enorme corre fra tutto quello che è stato impartito dalla Francia alla Società Frémy e quello che è da noi accordato ai nostri Istituti.

Noi abbiamo parlato del Credito fondiario austriaco; ed il conte Salmour ha detto che esso non è da prendere in esempio poichè non è una Istituzione esemplare. È vero nondimeno che il Governo austriaco concede un franco per diritto di commissione.

Perchè accordò un franco? per la difficoltà grande che incontrava il Governo austriaco nell'attrarre il capitale nella monarchia, difficoltà che esiste pur troppo nel nostro Stato. Quindi non volendo l'Austria venire alla sovvenzione, obbligò a questa sovvenzione indirettamente i mutuatari.

V'ha di più: se osserviamo per esempio le associazioni germaniche, di cui si è parlato, messe in disparte molte di esse che hanno indole di società di mutua assicurazione, noi troviamo ad esempio che l'associazione del Granducato di Posen paga 75 centesimi, quella dell'Assia Elettorale 50, quelle del Ducato di Nassau e del Regno di Baviera 50 centesimi; posso trasmettere all'Ufficio Centrale il quadro statistico che ho qui sott'occhi. Ora, io dico; se confrontate parecchie delle associazioni germaniche, se prendete ad esame il Credito fondiario in Francia, o il Credito fondiario in Austria, voi trovate che i medesimi riscuotono per diritti di commissione una somma superiore a quella che è stanziata presso di noi.

Di più; volendo noi partire da qualche concetto pratico in questa parte, perchè non possiamo formare eternamente dei ragionamenti astratti, quando troviamo che c'è buon numero d'Istituzioni che operano

con un diritto di commissione molto superiore a quello che noi vogliamo stabilire al presente per il nostro Istituto, volendo, dico, partire da un concetto pratico, mi pare che sia il caso di paragonare, non in un modo assoluto, ma in un modo relativo i diritti di commissione che pigliano, per esempio, le Banche più rispettate e più accreditate.

L'onorevole Senatore Farina che è molto esperto in questa materia, e l'onorevole Conte Di Salmour mi ammetteranno che non c'è Banca onorata, la quale non prenda un diritto di commissione di 50 cent. almeno per gli affari che fa ad ogni semestre; e potrei citare le parole di una persona molto versata in questa parte; il che equivale a dire che i 45 centesimi che si danno al nostro Istituto non raggiungono il quarto di questo diritto.

D'altra parte il relatore stesso è stato obbligato a ridurre questo diritto di commissione da 45 a 40 centesimi; ora, nel modo stesso che l'onorevole Senatore Farina esclamava: ma 5 centesimi trasformeranno tutto! io esclamerò a mia volta: ma 5 centesimi distruggeranno tutto! Se vogliamo aiutare questo Istituto dobbiamo anche nel dubbio essere piuttosto larghi, tanto più che questi Istituti non sono fondati sopra speculazione di sorta, e che essi accetteranno quanto venne stabilito dal Relatore, cioè di portare la riserva da 1/5 ad 1/4, lo che darà sempre maggior forza, maggiore solidità alle cartelle che emetteranno.

Per ciò io credo che stando a quanto la pratica c'insegna, non dobbiamo fino da bel principio compromettere una Istituzione volendo adoprare precauzioni eccessive per i mutuatari. Io quindi inviterò l'onorevole Relatore, il quale vedè finalmente effettuato uno dei concetti della sua gioventù, a volere aderire all'emendamento che ora propone il Ministero, ed io spero che egli aderirà tanto più volentieri a questo, in quanto che egli ben conosce le difficoltà immense che si sono sollevate presso di noi per addivenire alla esecuzione di questa Istituzione, a tal che se lasciamo sfuggire questa occasione, io temo pur troppo che, come già si venne dal '53, epoca in cui credo sia stato presentato il primo progetto di legge sul Credito fondiario, fino al 1866 senza che questa Istituzione si potesse effettuare nel nostro paese, io dico che passeranno ancora molti anni prima che essa possa essere attuata.

L'onorevole Senatore Farina diceva; ma noi siamo liberi di trattare con questi Istituti: certo che il Parlamento è libero di trattare con questi Istituti; ma quando gli Istituti vi dichiarano: Noi non possiamo accettare altra condizione che questa, allora respingere quest'articolo torna lo stesso che respingere interamente la convenzione, ed è specialmente sotto questo aspetto che dovendo votare una convenzione e non già una legge astratta, la quale debba poi applicarsi indifferentemente ad uno o ad altro Istituto, dovendo approvare, dico, una convenzione concordata che si riferisce ad Istituti determinati, io prego il Senato

a prendere in considerazione la natura stessa della convenzione che si vota, poichè il rifiuto o la modificazione dell'articolo 6 potrebbe portare con sè la rielezione della convenzione, e quindi si potrebbe ritardare indefinitamente l'attuazione di questa Istituzione che tutti riconosciamo utile al paese.

Senatore **Di Salmour**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Di Salmour**, *relatore*: Dirò solo due parole per rettificare alcuni fatti.

Il Signor Ministro vi diceva: badate bene che in Francia dopo il 1850 e il 1851 fu creato il Credito fondiario! Ma ci fu una rivoluzione! Nell'Assemblea nazionale francese si trattava di una legge generica, la quale abbracciava tutti gli Istituti; si trattava di autorizzare il Governo a concedere Istituzioni di Credito alle varie specie di Società di Credito fondiario che si presentassero, e quindi lo studio fatto dalla Commissione della Assemblea Nazionale era appunto fatto col fine di stabilire le cose in modo che le Società potessero sorgere.

Devo aggiungere un'altra rettificazione, e mi importa tanto più di aggiungerla in quanto che essa è relativa ad un Istituto di cui faccio altissimo caso, del *Monte de' Paschi*.

Domando scusa all'onorevole Torelli; sta bene che il Monte de' Paschi prende 50, ma il suo interesse non è mai giunto al 4 0/0, e poi esso dava e dà buon danaro ai mutuatarij, quindi vi ha grandissima differenza.

Venendo poi a quanto disse il Sig. Ministro d'agricoltura e commercio, risponderò che veramente esso mi ha preso pel lato debole. Ma io naturalmente sono membro dell'Ufficio Centrale; quindi per parte mia, quando ho inteso dire che gli Istituti dichiarerebbero ricisamente di non poter assumere l'incarico alle condizioni dall'Ufficio proposte, stetti molto perplesso; ma dopo aver conferito co' miei colleghi debbo dire ch'essi accondiscendono con me a ritirare la nostra proposta e ad accettare la prima parte della proposta ministeriale.

Presidente Metterò dunque ai voti l'emendamento presentato dal Ministero. Lo leggo (*vedi sopra*).

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Quanto alla prima parte di questo articolo non ci è più niente a dire; è già risolta; ma in quanto alla seconda mi pare che l'Ufficio Centrale avesse già proposto i dieci centesimi. Se ora invece adottiamo l'emendamento proposto dal Ministero, aumentiamo altri cinque centesimi sulle spese.

Capisco che di tale facoltà il Ministero potrà farne uso quanto più presto crederà; ma penso che il Corpo deliberante, che il Senato potrebbe invece prendere in esame la questione attualmente e vederà se non fosse il caso di stabilire noi stessi la tassa come aveva proposto l'Ufficio Centrale.

Propongo perciò che si faccia la divisione di questo

articolo, e se si vuole votare la prima parte dell'articolo sesto, si faccia separatamente dalla parte seconda.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Nel progetto ministeriale non era indicata la cifra di 10 centesimi per abbonamento, ma quella di 15.

Fu l'Ufficio Centrale del Senato che abbassando da 45 cent. a 40 il premio per spese di amministrazione, credette anche di potere abbassare da 15 a 10 centesimi la somma che per abbonamento per le tasse ipotecarie di registro e di bollo sarebbe pagata dagli Istituti al Governo.

Non sta adunque perfettamente in fatto ciò che l'onorevole Senatore Martinengo supponeva, cioè, che il presente emendamento aumentasse la cifra d'abbonamento colle Finanze da 10 centesimi a 15. Il Governo aveva proposto la cifra di 15 centesimi sino da principio, sicchè l'emendamento sarebbe una transazione tra la proposizione primitiva del Governo e quella fatta dall'Ufficio Centrale del Senato, e questa transazione mi pare ragionevole.

Ho fatto istituire calcoli delicatissimi di probabilità su ciò che questi contratti in media potrebbero rendere al Governo ove non si facesse l'abbonamento, il quale è necessario per la maggiore speditezza della contabilità. Da questi calcoli di probabilità risulta, che stando l'imposta com'è attualmente, i dieci centesimi basterebbero appena a coprire i diritti dovuti alle finanze, non tenuto calcolo degli interessi, che sarebbero pure a conteggiarsi trattandosi di tasse che vengono pagate semestralmente, e che, seguendo le norme generali, dovrebbero soddisfarsi al momento della stipulazione degli atti sui quali sono dovute.

Venendo quindi ad essere ritardata alle finanze l'esazione di quest'entrata, e dovendo esse per provvedere altrimenti ai bisogni dello Stato pagare interessi, che tutti sanno quanto sono elevati, ben intende il Senato come bisognava lasciare al Governo la facoltà di poter esigere 15 centesimi salvo poi di poter scendere ai 10 in tempi migliori.

Oltre di questo è pure da considerare, o signori, che questa legge starà da sè indipendentemente da quelle di registro e di bollo, le quali sono attualmente in disamina presso l'altro ramo del Parlamento per introdurre alcune modificazioni proposte dal Governo, e per altre che per avventura potranno essere trovate opportune dal Parlamento, cosicchè non è perfettamente certo che in tutte le loro parti rimarranno, come furono proposte dal Ministero, come si suppone, nell'istituire i calcoli di probabilità di cui io parlavo.

D'altra parte deve essere sicuro il Senato che il Governo non vorrà fare un indebito guadagno su questi Istituti, che quando il fatto proverà essere l'abbonamento troppo elevato a 15 centesimi, volentieri il Governo l'abbasserà sino a 10 centesimi.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Io avrò male spiegato il mio concetto; ma il mio intendimento era appunto di alludere alla proposta dell'Ufficio Centrale, e quando dissi che si aumentavano i 5 centesimi, ciò era in base al progetto che fu la guida finora della nostra discussione. Quanto poi ai calcoli di probabilità che il Ministero ci ha messo innanzi, questi produrranno uno scapito all'erario, qualora si facessero mutui di piccole somme; ma pur troppo i mutui di 1000 lire saranno assai scarsi di numero, e piuttosto si superranno i mutui delle 10 mila lire, e si arriverà a quelli delle 100 mila.

Secondo il calcolo che saggiamente ci ha posto sott'occhio il nostro Ufficio Centrale, trovo che più cresce la somma mutuata, più l'erario trova vantaggio.

Quanto poi a ciò che disse l'onor. Ministro di finanze, che cioè la tassa rimarrà uguale anche mutandosi la legge di registro che ora è in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, avrei un dubbio da sottoporli.

Egli disse: se la tassa attuale domani cambierà, la tassa di registro aumenterebbe, quindi non saranno più 15 centesimi, ma saranno 20, saranno 25 secondo che crescerà l'importo della tassa di registro; quindi sempre più noi ci allontaneremo da quella probabilità che tale Istituto potesse essere utile al nostro paese, poichè questo attualmente richiede che si offrano capitali all'agricoltura acciò essa possa essere in grado di andare avanti, imperocchè col presente ribasso dei cereali, colla nostra scala mobile di dazi, colla diminuzione che si vorrebbe fare anco all'entrata dei cereali medesimi, e colla diminuzione dei prodotti di sete e vini, non è possibile all'agricoltura pagare al di là del 5 o 5 $\frac{1}{2}$ per cento d'interesse. Io sottopongo al Senato questi riflessi con nessuna speranza di riuscita, e se esso crede di passare sopra alla discussione di questa seconda parte, non farò certamente proposta di sorta.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io mi permetto di fare osservare all'onorevole mio amico Senatore Martinengo, che le ragioni dette dal signor Ministro mi sembrano sommaramente calzanti. D'altronde confesso che se non fosse stato nell'interesse del Tesoro, io forse avrei creato una scissione nell'Ufficio Centrale per sostenere ancora la questione della diminuzione della retribuzione percepita dagli Istituti; ma vedendo che questa andava a beneficio del pubblico Tesoro, non ho fatto opposizione a quanto gli altri onorevoli miei colleghi stavano per deliberare.

Mi permetto poi di fare un'osservazione all'onorevole Ministro di agricoltura e commercio, ed è la seguente:

Egli mi ha citato che le Banche prendono il mezzo per cento di commissione, ma lo prendono una volta sola per una operazione che fanno e qui per una operazione sola lo prendono cinquanta altre volte negli

anni successivi. Per conseguenza, mi pare che vi sia una grande diversità fra il prendere una commissione del mezzo per cento una volta, e prenderlo per la stessa operazione cinquanta volte.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Risponderò a questa osservazione, che le operazioni si rinnovano indefinitamente, e che non durano più di tre mesi.

Senatore Farina. Ma i disturbi dell'operazione sono molti.

Presidente. Il Senatore Martinengo persiste nel chiedere la divisione?

Senatore Martinengo. Ho dichiarato che non faceva proposta di sorta.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo sesto come l'ho letto. L'Ufficio Centrale lo accetta?

Senatore Salmour. Lo accetta.

Senatori. Ai voti.

Presidente. Metto ai voti l'articolo sesto quale risulta dalla proposta ministeriale coll'aggiunta fattavi, e quale l'ho letto, stato accettato dall'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Viene l'articolo 7 (Vedi sotto).

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. A costo di parere un pedante io farò un'osservazione sul terz'ultimo paragrafo, che è così concepito:

« È in facoltà dell'Istituto di rifiutare pagamenti d'acconti di debito che non raggiungano l'ammontare, ecc., ecc... nè dai debitori originari nè dai loro eredi e successori. »

Questa particella *nè* mi pare che falsi il concetto che aveva in mente chi ha proposto la legge; dunque siccome *c'*è l'affermativa che dice: « è in facoltà, » non si può mettere la negativa; bisogna dire: « come pure pagamenti di frazioni di semestri di annualità sia dai debitori originari, come dai loro eredi e successori. »

Senatore Poggi. L'Ufficio Centrale non dissente, anzi accetta questo cambiamento.

Senatore Salmour, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Salmour.

Senatore Salmour, Relatore. Io domando la parola per avere una spiegazione che mi sembra importantissima.

All'linea 4. è detto: « Il debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito, corrispondendo però all'Istituto ed all'Erario i compensi stabiliti all'art. 6. »

L'art. 6, stabilendo un tanto per cento all'anno, può lasciare il dubbio che l'Istituto, quando gli si va a fare un pagamento anticipato, esiga, per tutto il tempo che rimarrebbe, questo compenso.

In generale negli Istituti non si preleva che un semestre d'interesse, quindi io desidero essere chiarito su ciò; tanto più che in quest'articolo trovo messi insieme l'Istituto e l'Erario.

Se per esempio un individuo prende oggi un mutuo, e fra un anno, fra sei mesi, lo restituisce integralmente, ammetto che l'Istituto possa dire: non prelevo che un tanto; ma l'Erario che non avrà ricevuto che i 15 centesimi, così facendo non sarà al coperto. Quindi come è redatto, l'articolo lascia un dubbio, ed è per questo che io domanderei al Ministero come intenda la cosa.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Certamente se gli Istituti non riscuotono altro che un'annualità, bisogna qui dire qualche cosa che riguardi più specialmente l'abbonamento per le tasse ipotecarie, di registro e di bollo.

Infatti queste tasse sarebbero dovute, parte come imposta proporzionale, parte come imposta fissa al tempo in cui si stipula il contratto, e la legge dà una agevolazione ai contraenti, distribuendo sopra una serie di anni questo loro debito già liquido e certo al tempo della stipulazione. Ora quando il contratto venisse a cessare per volontà di uno dei contraenti, questi verrebbe a rinunciare al beneficio che gli ha fatto la legge di scontare annualmente il debito verso le finanze, e dovrà dunque pagare in quell'occasione tutto il rimanente importo delle tasse acciocchè l'Istituto possa rimborsarne lo Stato.

Senatore Di Salmour, Relatore. Bisognerebbe allora formulare questa disposizione in questo senso.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io proporrei invece di riman dare l'articolo all'Ufficio Centrale perchè lo formulasse.

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Martino. Quando si tenne l'ultima seduta dai contraenti quest'osservazione fu fatta, e fu allora risposto che lasciando la redazione quale era, si intendeva naturalmente che non fossero dovuti che i diritti di un anno, e si credette inutile di spiegarlo maggiormente. Io però penso che si potrebbe dichiararlo.

Dirò ancora che questa osservazione fu fatta allora in seguito alle spiegazioni date dal signor Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale proponendo nella relazione la riduzione delle tasse governative, fondava il suo ragionamento sopra un calcolo complesso della durata media degli prestiti. Qualcuno aveva quindi ritenuto, che in virtù di questo ragionamento, e per avere nell'articolo, che ora si esamina, imposto con una sola frase l'obbligo di pagare tanto i premi che la tassa, si sarebbe potuto credere che in caso di restituzione anticipata una volta fatta restasse obbligo del debitore, che si sdebitava anticipatamente, di pagare i premi e la tassa per tutti gli anni che avrebbe dovuto durare l'ammortizzazione.

Allora fu osservato che questa interpretazione era assurda, e non si poteva supporre che in una legge

si volesse gravare un debitore dell'obbligo di pagare premi e tasse di un debito che aveva cessato di esistere e si era detto che necessariamente si doveva interpretare nel modo ora indicato, aggiungendo a spiegazione una qualche parola, che poi non si aggiunse.

Quindi si potrebbe dichiarare che si debba pagare tanto per la tassa governativa che pel premio degli Istituti il canone di un anno.

Io credo con ciò che non sia il caso di fare una distinzione tra i prestiti di 10 e quelli di 50 anni...

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore San Martino. La legge sottopone senza distinzione quello, che fa un prestito rimborsabile in 10 anni come quello che lo fa per cinquanta ad una tassa erariale ragguagliata ad un tanto per anno. Ammette così che quello che ammortizza in 10 anni paghi molto minori diritti. Quindi mi pare che sarebbe contrario allo spirito delle disposizioni proposte di far pagare a tutti tutte le diverse tasse annuali quando il prestito sia estinto prima del tempo convenuto, perchè questo tempo nel modo che poteva esser reso minore da principio senza produrre aumento, deve poter essere trasandato poi senza nessuna di tali misure fiscali.

Senatore Salmour. Domando la parola.

Senatore Farina. L'aveva domandata io prima, ma la cedo.

Presidente. Allora la parola è al signor Relatore.

Senatore Salmour, relatore. Havvi una gran differenza fra il Governo, l'Erario e l'Istituto.

L'Istituto dal momento che è pagato cioè che rientra in una somma di denaro, cosa fa? immediatamente riscatta tante cedole quanto è l'ammontare della somma che gli fu data; quindi per l'Istituto, come per gli Istituti in generale, non si domanda che un semestre di annualità per i compensi, per il ritardo che può esservi dal tempo che si paga a quello in cui l'Istituto può liberarsi. Io non nego che il compenso maggiore sarà un beneficio maggiore per l'Istituto; ma voglio soltanto che il Senato comprenda che vi è una grandissima differenza fra l'Istituto il quale non può perdere niente, ed il Governo il quale può perdere, per così dire, pressochè la totalità; perchè, per esempio, se ha cominciato quest'anno e nel corrente dell'anno medesimo avendo a restituire, non paga quest'annualità, se deve pagare 1000 lire com'è l'ammontare di un prestito di 100 mila lire, ben si vede che scapito ci sarebbe per l'Erario pubblico; quindi, ripeto, bisogna fare una differenza fra l'uno e l'altro.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Credo di dover fare anche una osservazione circa la media della quale parlava l'onorevole Di San Martino; la media è fatta pei prestiti lunghi e per i prestiti corti che si estinguono per opera di ammortizzazione, ma se si disfa l'operazione tutt'ad un tratto, non ha più luogo il calcolo della media, perchè il calcolo della media sta fra l'ammortizzazione a lunga

e fra l'ammortizzazione a breve scadenza; ma se si distrugge ad un tratto, l'operazione non va più.

Bisogna poi anche considerare che il diritto è dovuto all'Erario in dipendenza del prestito non della lunghezza della scadenza del prestito; il solo fatto di contrarre un prestito, fa sì che si dia luogo alla tassa di registro determinata dalla legge; ma la legge sul registro non contempla la durata del prestito, bensì contempla l'ammontare del prestito; conseguentemente per sostituire ad una tassa che contempla non la durata della operazione, ma il valore delle operazioni, bisogna che le sostituiamo negli stessi termini, e per sostituirle quando non ne è stata pagata che una parte, bisogna far luogo per giungere al pareggio contemplato nella legge del registro.

Presidente. La parola è al Senatore San Martino.

Senatore San Martino. Io non faccio alcuna difficoltà nell'interesse degli Istituti, e se il Governo intende di pretendere che i contribuenti che si sdebitano paghino una tassa maggiore, per parte mia non mi oppongo, malgrado che mi sembri men logico; ma vi è una considerazione che devesi tener presente; con questa legge si fa alla legge del registro una novazione sostanziale. Mentre le leggi del registro colpiscono senza eccezione con eguali diritti i contratti di una somma determinata, qui in virtù di questa modificazione, tra i contratti di ammortizzazione di 10 e quelli di 50 anni, si introduce una differenza di tassa da 1 a 5, di modo che per lo stesso contratto che in virtù della legge del registro vengono pagate eguali tasse, qui si stabilisce una differenza di 100 a 500 franchi; per conseguenza il legislatore fa una novazione completa nelle tasse di registro, regolandole secondo la durata dell'isdebitazione.

Ora, se uno paga prima del tempo, non si può accrescergli la tassa e farla fittiziamente continuare senza derogare al principio fondamentale che si proclama.

D'altronde, il debitore che anticipa il rimborso, fa rientrare i suoi capitali in quel giro d'affari in cui il Ministero delle finanze li colpisce molte e molte volte; quindi non è vero che questi capitali restino senza imposizioni e senza tasse, avranno tutte le imposizioni e tutte le tasse che colpiscono le operazioni cui saranno successivamente impiegati.

Ministro delle Finanze. Il regolamento del Senato prevede il caso in cui, sorgendo qualche quistione intorno ad un articolo, si possa votare l'articolo riservando d'introdurvi poi un'aggiunta, se mai si creda necessario, dopo un più maturo esame fra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

Io credo sarebbe appunto il caso di applicare questa disposizione del Regolamento a questo incidente, poichè è da tenersi conto di molte ragioni pro e contro, ed è difficile immediatamente avere di queste ragioni tutto quel conto che meritano per poter formulare un emendamento.

A me sembra che l'articolo stia; e se mai, come in questo momento a me sembra, occorrerà di intro-

durvi qualche aggiunta, potrà farsi dopo il terzo capoverso.

Riservando adunque la possibilità di questa aggiunta, io credo che il Senato possa votare l'articolo e procedere oltre.

Presidente. Le aggiunte si possono fare anche quando è votata l'intera legge.

Dunque metto ai voti l'articolo 7, salvo l'aggiunta che il Ministero d'accordo coll'Ufficio Centrale, crederà di fare.

Chi approva l'articolo 7, sorga.

(Approvato)

« Art. 8. La massa delle cartelle fondiari emesse è garantita dalla massa delle ipoteche prese, e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione se non contro l'Istituto.

« Le cartelle fondiari sono staccate da un registro a matrice, e portano l'indicazione del rogito in ordine al quale furono emesse. Possono essere al portatore e nominative; queste ultime trasmessibili per semplice girata senz'altra garanzia che quella dell'esistenza del credito verso l'Istituto al tempo della cessione.

« Per i casi di perdita delle cartelle nominative si seguono le norme del regolamento.

« Si provvede al rimborso delle cartelle fondiari in circolazione, mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle, quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione, dovute da mutuatari nel semestre antecedente, non che all'importo di quant'altro risulti versato in numerario pel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

« Rispetto ai possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione non esatte si hanno dall'Istituto come esatte, esclusa qualunque eccezione, anche quella di mancanza del fondo ipotecato.

« L'estrazione si fa pubblicamente.

« Le cartelle restituite in natura vengono dall'Istituto annullate giusta la modalità del regolamento.

« Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso.

« Di ciascuna estrazione vien data notizia nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

(Approvato)

« Art. 9. Le cartelle fondiari possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni stabilimento di credito nei limiti determinati dagli Statuti. Esse devono essere ricevute nei limiti dei quattro quinti del loro corso dagli Istituti di Credito Fondiario, fino alla concorrenza del fondo a tale uso destinato. »

Senatore Salmour. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Salmour. Propongo per mio conto particolare un'aggiunta a quest'articolo che ritengo della massima importanza per l'interesse degli Istituti.

Quest'aggiunta è l'articolo 64 del progetto di legge

sulla Banca presentato dal conte di Cavour, e sarebbe così concepito :

« La Banca Nazionale per estensione dei diritti ad essa concessi dalle leggi che la regolano, potrà fare anticipazioni su deposito di cartelle fondiari, ed ammettere allo sconto gli effetti rivestiti di due sole firme, ove alla garanzia di questi si aggiunga un deposito, ovvero un trapasso di cedole fondiari, in conformità delle disposizioni dei loro statuti relativamente alle rendite dello Stato ».

Questo articolo è importantissimo; e quindi io lo raccomando nell'interesse dell'Istituto, poichè è un modo, direi così, di chiamare alle cartelle fondiari anche il ceto commerciale, il quale quando avrà cartelle, potrà all'uopo servirsene come di terza firma, cioè a dire, assimilare le cartelle fondiari a quelle del Debito pubblico.

Al giorno d'oggi con due firme ed un deposito, od un trapasso di cartelle del Debito pubblico, la Banca sconta se lo vuole.

Si dice: potrà, e non si dice dovrà; quindi se la Banca non vuole non lo farà, ma lo scopo è quello (giova ripeterlo) di assimilare le cartelle fondiari alle cartelle del debito pubblico.

Senatore Farina. Mi credo in dovere di rammentare al Senato che votando la legge sulla Banca d'Italia, ha votato precisamente la disposizione della quale si cenno l'onorevole Relatore, e l'ha votata in tutta l'estensione delle operazioni, perchè si è fatto cenno delle anticipazioni sopra deposito, e nell'articolo in cui si è fatta la facoltà di aggiungere il deposito come terza firma si è richiamato all'articolo nel quale si autorizzava il deposito delle cartelle fondiari.

Per conseguenza se si vuol mettere, si può mettere, perchè *quae abundant non vitiant*; ma sarà una cosa superflua, perchè si è già provveduto nella legge relativa alla Banca, ed a me pare anche più opportunamente, e non solo ci si è provveduto colla legge ultima, ma anche colla legge del 1859, che è quella ancora in vigore, non essendo stata ancora votata dall'altro ramo del Parlamento l'ultima legge approvata dal Senato.

Per conseguenza questa disposizione mi parrebbe fuori di posto; tuttavia se si vuole ammetterla, io non mi oppongo.

Soggiungo ancora che quando il conte di Cavour fece quella proposta nella legge della Banca antica, stata votata nel 1852 colla fusione delle due Banche di Genova e di Torino, questa disposizione non esisteva, perchè non ci si era ancora pensato.

Presidente. I Sigg. Ministri accettano quest'aggiunta?

Ministro delle Finanze. Il Ministero annuisce.

Presidente. Dunque metterò ai voti l'articolo come l'ho letto, poi l'aggiunta proposta dal sig. conte Di Salmour.

Chi approva l'articolo, sorga.

(Approvato)

Ora leggo l'aggiunta proposta dal signor conte Di Salmour (vedi sopra).

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Approvato)

« Art. 10. Dall'avanzo netto procedente dalle operazioni di Credito fondiario, l'Istituto preleva una somma non minore del quarto per formare un fondo di riserva, finchè detto fondo non abbia raggiunto l'ammontare stabilito dal regolamento di cui al seguente articolo 27. Del rimanente verrà disposto a norma dei particolari regolamenti ».

Senatore Porro. Domando la parola.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Il sig. Ministro di Finanze ha la parola.

Ministro delle finanze. Il Ministero accetta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Il Senatore Porro ha la parola.

Senatore Porro. Mi limito a dare una semplice spiegazione sul fatto citato nella Relazione dell'Ufficio Centrale, poichè accenna che un tale articolo non sia stato acconsentito dagli Istituti impegnati in queste trattative.

È bensì vero che in una conferenza tenuta dai delegati degli Istituti per esaminare le osservazioni dell'Ufficio Centrale, essi non credettero di secondare alcuni desiderii dal medesimo Ufficio esposti, e quindi ritennero ferma la redazione dell'articolo primitivo; ma occorre osservare che quell'articolo differiva dall'attuale in questo senso che limitava la quota d'obbligo per il fondo di riserva ad un quinto degli utili netti, ed era fatto assegno di un altro quinto con facoltà di erogarlo in premio, a favore delle cartelle estratte.

Ad una di queste disposizioni, vale a dire all'assegno per i premi, l'Ufficio Centrale aveva surrogato una ben diversa proposta: di fare cioè un assegno di beneficenza a favore dei mutuatari che fossero stati colpiti da disgrazia e che si trovassero in ritardo di pagamento verso gli Istituti; ora gli Istituti non vollero acconsentire a questa seconda proposta poichè non era in alcun modo conveniente di lasciare nemmeno supporre il caso che dovessero gli utili netti dell'amministrazione venire elargiti a favore dei mutuatari, che mancavano al loro dovere.

Quindi gli Istituti hanno creduto di dover conservare integralmente la disposizione primitiva dell'articolo. Io non ho nè incarico, nè veste alcuna per farmi interprete di questi Istituti; ma memore appunto di quanto in quell'occasione si era discusso, devo avvertire come i medesimi avrebbero di buon grado accolta la redazione presentata attualmente dall'Ufficio Centrale, perchè ad ogni modo, se viene tolta la facoltà dei premi alle cartelle, estratte vien dato l'assegno relativo al fondo di riserva, locchè giova sempre allo scopo di dare maggior credito alle cartelle.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'art. 10; chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 11. Allo scopo che l'Istituto ottenga gli effetti della prima ipoteca, il mutuario avrà diritto di chiedere la riduzione delle iscrizioni generali prese per forza di legge, di convenzione, o di sentenza. Potrà dimandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, sempre che i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato. Il pagamento andrà soggetto alle condizioni dell'impiego a norma del diritto comune ne' casi nei quali per qualunque siasi motivo non si potesse fare liberamente. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. L'articolo 11 quale era stato presentato nel primo progetto, aveva una grande importanza, e portava veramente una deroga abbastanza grave al diritto comune; imperocchè accordava il diritto al debitore di chiedere la riduzione dell'ipoteca anche in caso non consentito dal diritto comune, e giustamente l'Ufficio Centrale, animato dall'idea di non portare una ferita al nuovo Codice Civile, che attuò largamente nella materia ipotecaria radicali riforme, e che a ragione l'Ufficio Centrale ha dichiarato che in questa materia è il lavoro più compiuto che si conosca, giustamente, dico, l'Ufficio Centrale era entrato nell'idea di proporre la soppressione di quest'articolo. Ma i Delegati fecero osservazioni di molto rilievo; essi osservavano che questa disposizione non era stata posta tanto nell'interesse degli Istituti, quanto nell'interesse dei proprietari che aggravati dalle ipoteche e segnatamente dalle ipoteche generali si sarebbero trovati nell'impossibilità di approfittare del beneficio del Credito fondario.

Questa considerazione era di molto peso, e fece molta impressione all'Ufficio Centrale, il quale abbandonò l'idea della soppressione ed aderì a conservare l'articolo con una modificazione. La modificazione consiste appunto nell'aggiungere dopo la parola *ipoteche*, la parola *generali*, perchè veramente le ipoteche, che sono fatali ai proprietari, sono le ipoteche generali.

Io aderisco pienamente a questa modificazione fatta dall'Ufficio Centrale, ma per togliere qualsiasi equivoco, e perchè non possa mai nascere il dubbio che si voglia portare una deroga, e fare una eccezione al nuovo Codice Civile, io vorrei che fosse posta un'aggiunta a modo di dichiarazione. Imperocchè le ipoteche generali che giustamente paventa l'Ufficio Centrale, sono appunto quelle che sono iscritte in appoggio alle leggi anteriori; le ipoteche propriamente generali, a termini del Codice nuovo, o non esistono, o sono specializzate al momento dell'iscrizione, mentre al contrario le legislazioni anteriori, se non tutte almeno una gran parte, ammettevano le ipoteche generali, le quali erano iscritte senza bisogno di specialità di fondo, su tutti i beni presenti e futuri del debitore.

Vi citerò il Codice Estense che è stato tante volte lodato, e giustamente, perchè nella materia ipotecaria

attuò veramente delle importanti riforme; ma il nuovo Codice Estense aveva guastato tutto il suo lavoro di riforma ipotecaria coll'ammettere le ipoteche generali, non solo legali e giudiziarie, ma anche le ipoteche generali convenzionali, di modo che con una iscrizione generale anche quando si trattava di una ipoteca convenzionale, potevano rimanere colpiti tutti i beni del debitore presenti e futuri.

Dunque io proporrei quest'aggiunta, che dopo le parole « iscrizioni generali prese per forza di legge, di convenzione, o di sentenza » si dicesse, « semprechè però si tratti di iscrizione accesa prima dell'attuazione del nuovo Codice Civile del Regno d'Italia. »

Quest'aggiunta io la propongo a modo di dichiarazione perchè non possa mai nascere dubbio che si sia voluto derogare alle massime sancite dal nuovo Codice Civile da poco tempo in attività.

Ora viene la seconda parte dell'articolo.

Questa seconda parte dell'articolo dispone:

« Potrà dimandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, semprechè i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato. »

Signori, questa è una modificazione troppo forte al diritto comune.

Con questa disposizione si accorda il diritto di procedere al giudizio di purgazione anche al debitore.

Questo diritto di purgazione è sempre stato concesso al solo terzo possessore, non solamente dalle leggi anteriori, ma anche dal nuovo Codice Civile, il quale nell'articolo 2040 dispone chiaramente: « Ogni acquirente che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha la facoltà di liberare gli immobili da ogni ipoteca iscritta anteriormente al suo titolo di acquisto. »

Anche il nuovo Codice ha rispettato il principio che il giudizio di purgazione si può fare soltanto dal terzo possessore. In conseguenza io proporrei la soppressione di questa seconda parte dell'articolo, come quella la quale porta una deroga, una modificazione troppo forte e radicale al Codice Civile.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero accetta l'articolo, quale è proposto dall'Ufficio Centrale perchè risolve la questione secondo i veri principii del diritto comune.

— Quanto alla prima proposta mi pare che l'aggiunta suggerita dall'onorevole senatore Chiesi non sia necessaria, perciocchè anche il nuovo Codice Civile riconosce le ipoteche generali e ne ammette la riduzione in quegli stessi termini che sono contemplati nell'articolo redatto secondo il sistema accettato dall'Ufficio Centrale.

In quanto alla seconda parte della proposta dell'o-

norevole senatore Chiesi colla quale domanderebbe la soppressione dell'alinea che stabilisce « potersi domandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute » io non crederei che dovesse essere accolta. Pare infatti all'onorevole senatore Chiesi che con questa disposizione, derogando al diritto comune, si darebbe facoltà al debitore di rimborsare il suo debito, mentre essa non può competere se non al terzo possessore.

Ma quando l'onorevole proponente osservi che tale facoltà è temperata dalle parole aggiunte nell'articolo medesimo dove è detto: « sempre che i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato; » e tenga per fermo essere riconosciuto dalle leggi vigenti che ogni debitore può soddisfare il suo debito quando non esista patto contrario, vedrà che anche in questa parte l'Ufficio Centrale, anziché una eccezione, non ha fatta che una applicazione di questo principio generale.

Credo quindi che il Senato possa accogliere l'articolo quale fu proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore Poggi Alle parole dette dall'onorevole signor Ministro di grazia e giustizia io ne aggiungerò alcune altre per osservare che l'Ufficio Centrale quando vide il testo dell'articolo 11 com'era concepito nel progetto ministeriale si oppose alla chiesta facoltà di ridurre le ipoteche convenzionali giacchè per il Codice Civile le ipoteche convenzionali non sono soggette a riduzione.

Vennero allora le osservazioni degli Istituti.

Essi affacciarono alcuni dubbi dai quali l'Ufficio Centrale raccolse che gl'Istituti temevano specialmente le ipoteche generali anteriori alla nuova legislazione.

È vero che il Codice civile non ammette più ipoteche generali, ma vi possono essere delle ipoteche generali in dipendenza delle legislazioni precedenti.

Oltre al Codice del Ducato di Modena di cui ha parlato l'onorevole Senatore Chiesi, vi ha pure quello del Ducato di Parma...

Ministro di grazia e giustizia. Anche quello Napoletano.

Senatore Poggi... e come sento, quello di Napoli, che ammettevano le ipoteche generali. Queste ipoteche generali anteriori erano però riducibili a termini di quelle leggi.

Quindi l'Ufficio Centrale credette aggiungere le parole: « avrà diritto di chiedere la riduzione ecc. »

Io non dico, che l'aggiunta che il senatore Chiesi proponeva varierebbe la disposizione, ma là credo superflua. Se il Senato volesse ammetterla, l'Ufficio Centrale vi si sottometterebbe.

Quanto alla seconda parte, l'Ufficio Centrale da prima si oppose recisamente al diritto di purgazione dalle ipoteche e dai privilegi per parte degli Istituti, perchè questa sarebbe una purgazione impropria la quale si farebbe dal proprietario del fondo debitore diretto, e non già dal compratore ai termini di legge; quindi

non poteva imporsi ai terzi creditori, come bene avvertiva il senatore Chiesi. Ma non volendo fare una questione di parole, e visto di procurare in questo modo all'Istituto una prima ipoteca, si disse: se i creditori possono avere diritto a ricusare prima del tempo pattuito la restituzione dei loro capitali, potranno opporsi alla purgazione pretesa dagli Istituti. Se non ci è questo pericolo da parte dei creditori, non può dirsi incongrua questa concessione, ed in questo senso, accettando i creditori, si può fare la purgazione senza pregiudizio di alcuno.

Quindi l'Ufficio Centrale insiste perchè l'articolo rimanga come è.

Senatore Chiesi. Dopo le spiegazioni somministrate, ed il senso dato alla parola *purgazione*, tanto dall'Ufficio Centrale, quanto dal Signor Ministro, io non insisto nella soppressione della seconda parte dell'articolo, che si riferisce alla *purgazione*.

In quanto all'aggiunta che aveva proposta alla prima parte dell'articolo, dopo le dichiarazioni del signor Ministro e dell'Ufficio Centrale, che senza contraddirla la credono superflua, io la ritiro.

Presidente. Non insistendo il Senatore Chiesi nella sua aggiunta..

Senatore Poggi. Avevo dimenticato di dire alcune parole dichiarative della modificazione fatta alla prima parte dell'articolo.

Anche il codice presente riconosce le ipoteche legali delle donne come estensive a tutti i beni del marito, ed ammette la loro riduzione e quella pure delle ipoteche giudiziali in certi casi determinati. S'intende perciò che in questi casi rimane salvo all'Istituto il diritto di domandar la riduzione anco per le ipoteche iscritte posteriormente al Codice stesso.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo 11 quale fu letto, ed in cui attualmente tutti concordano.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Art. 12. « Sel'Istituto reputi conveniente di conchiudere il prestito, si fermerà col mutuatario contratto condizionato per avere effetto dopochè presa iscrizione del suo credito, dal certificato del conservatore delle ipoteche non risulti la preesistenza di altra iscrizione o trascrizione.

« In tal caso l'Istituto consegnerà al mutuatario tante cartelle quante corrispondono all'entità del prestito e ne ritirerà quitanza in forma notarile sulla matrice de rogito costitutivo del contratto.

« Il notaio rilascerà copia di tale quitanza in calce alla prima copia del rogito e sulla presentazione della medesima il conservatore delle ipoteche, in margine alla iscrizione già presa, annoterà il pagamento seguito coll'emissione delle cartelle e sulla nota della primitiva iscrizione, dichiarerà di aver fatta la predetta annotazione marginale.

« Riguardo alle tasse pubbliche ed agli onorari del notaio e del conservatore, la stipulazione del rogito e della quitanza, l'iscrizione e le annotazioni successive

citata nel precedente alinea si considerano come una sola stipulazione, una sola operazione sui registri ipotecari ed un solo certificato. »

Se nessuno chiede la parola su questo articolo 12 lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Leggo ora l'articolo 13 come sta.

Art. 13. « Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto non potranno essere dichiarate nulle per causa del sopraggiunto fallimento del mutuatario, purchè sieno prese anteriormente alla sentenza dichiarativa del fallimento. »

L'onorevole Ministro acconsente?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.
Acconsento.

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro. L'argomento a cui si riferisce questo articolo è di grande importanza e formò tema di dissenso fra l'Ufficio Centrale, che amava sopprimere questa disposizione, e le Rappresentanze degli Istituti.

Questi hanno sviluppati i motivi, pei quali non potevano aderire ai desideri dell'Ufficio Centrale, e furono questi motivi apprezzati in modo che esso cercò d'introdurre una nuova redazione conciliativa, la quale s'è persuaso sarà accolta dalle Rappresentanze degli Istituti.

Accenno solo ad una modificazione che desidererei fosse fatta a questa redazione perchè riesca più chiara e precisa. La seconda parte dell'articolo che include la riserva « purchè sieno prese anteriormente alla sentenza dichiarativa del fallimento » dovrebbe variarsi, e vorrei fosse precisata coi seguenti termini « purchè sieno prese anteriormente al giorno in cui venne emanata la sentenza del fallimento ».

Con ciò si toglierebbe qualunque equivoco circa la data che può assicurare le operazioni.

Il giorno dell'emanazione della sentenza è un fatto che può essere agevolmente accertato da parte dell'Amministrazione. Dichiarando invece semplicemente l'antiorità alla sentenza, rimane sempre il dubbio sull'epoca precisa che può rendere incontestabile il contratto.

È in questo senso che, qualora non dissentissero il sig. Ministro d'Agricoltura e Commercio e l'Ufficio Centrale, proporrei questa modificazione all'articolo in via d'emendamento.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Per chiarire il dubbio affacciato dall'onorevole Senatore Porro io crederei, che, invece di fare l'aggiunta da esso proposta la quale forse non esprimerebbe precisamente quello che si desidera, si potesse piuttosto dire « purchè sieno prese anteriormente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento » perchè le sentenze certe volte possono

avere una data del giorno della pronunzia che non è quella del giorno della pubblicazione.

Senatore Porro. Io accetto tutte le redazioni che servano a precisare il fatto.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. La data mi pare abbastanza precisata anche dall'articolo attuale, perchè tutte le sentenze devono avere una data.

Senatore Poggi. La data della emanazione e la data della pubblicazione.

Senatore Farina. Mi perdoni; ella fa una distinzione fra la data della emanazione e la data della pubblicazione. Io trovo molto pericoloso l'adottare la distinzione che ella fa, perchè si può sapere il tenore della sentenza anche prima che sia pubblicata, ed il fallito può abusare di questa cognizione in pregiudizio dei terzi; conseguentemente terrei sempre alla data della emanazione e non alla data della pubblicazione.

Questo lo dico quasi per uno scrupolo di coscienza, perchè mi pare che, in caso contrario, si possa abusare della scienza che si abbia del tenore della sentenza prima che sia pubblicata.

Senatore Poggi. Non possiamo dissimulare che in questa parte l'articolo fa una innovazione alle disposizioni del Codice di Commercio in favore degli Istituti; ma questa innovazione è stata consentita dall'Ufficio Centrale.

Senatore Farina. In questi termini?

Senatore Poggi. In questi termini. Ciò mi mette in via di spiegare la ragione della distinzione.

Vi è una deroga in questo senso, che nei dieci giorni che precedono non già la sentenza dichiarativa del fallimento, ma che precedono il giorno della cessazione dei pagamenti, non si possono prendere iscrizioni ipotecarie. Ma la sentenza dichiarativa del fallimento, tante volte non è quella che stabilisce il giorno in cui è avvenuta la cessazione dei pagamenti; oppure se la stabilisce, la può retrotrarre ad un mese e così ad un tempo anteriore d'assai. Quindi non so vedere perchè si abbia a stare piuttosto alla data della pronunzia, ma però segreta della sentenza, anzichè a quella della pubblicazione.

Questo si fa nell'interesse degli Istituti, i quali non possono naturalmente indagare, se chi si reca a cercare denaro è negoziante, se sia o no prossimo allo stato di fallimento; se dovessero correre il rischio di vedere annullata un'iscrizione ipotecaria, perchè accesa in un periodo di tempo colpito dal divieto della legge commerciale, si arresterebbero di buon'ora le loro operazioni: quindi conviene cercare di assicurarli pienamente e sino a quel giorno in cui non è più lecito a nessuno d'ignorare il fallimento di un negoziante: e questo è quello della sentenza.

Prima del Codice di procedura attuale, sarebbe bastato il dire « dalla data della sentenza » inquantochè era pur quella della pubblicazione; ma il nuovo Codice, le cui disposizioni io debbo rispettare, porta due

date per le sentenze, quella della pronunzia e quella della pubblicazione, la quale può anche essere posteriore alla prima di 6, 7, 8 giorni; per cui, tenendosi alla seconda data soltanto, gli Istituti son sicuri di non far operazioni rischiose e soggette a nullità.

Nè è minimamente da supporre che essi possano anco involontariamente dar modo ai negozianti di defraudare i terzi con la concessione che invocano; quando si rifletta che non si tratta di acquistare la ipoteca nel periodo proibito dalla legge, nel che interviene anco il negoziante, ma di accendere soltanto un'iscrizione.

Questi sono i motivi per cui io vorrei si mettesse la data della pubblicazione.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Prima di tutto io credo bisogna sceverare la questione attuale da un terzo elemento introdotto dall'onorevole preopinante, il quale elemento non ha nulla di comune colla questione stessa, e questo terzo elemento si è quello del tempo, al quale si può retrotrarre il fallimento.

Questo tempo non entra in discussione, non ha nulla a fare con quanto ci occupa in ora, trattandosi adesso di vedere.....

Senatore **Porro**. Domando la parola.

Senatore **Farina**. ...se potendo nascere dei dubbi a danno di un terzo, di un commerciante, si debba far cessare la costui facoltà di contrarre ipoteche all'epoca in cui emana la sentenza di fallimento, od all'epoca in cui questa sentenza è pubblicata.

Qui non è il caso di veder cosa dicesse il Codice anteriore e cosa dica l'attuale, al quale solo dobbiamo tenerci; io veggo qui che fra queste due date dell'emanazione e della pubblicazione vi sono due epoche distinte, e, quantunque si soggiunga che in questo intervallo si osserva la segretezza, io dico che questa segretezza è una semplice supposizione della legge, mentre nel fatto quasi sempre si conosce il tenore delle sentenze prima della pubblicazione loro, e che quindi il protrarre l'interdizione del fallito a contrarre un mutuo sino all'epoca in cui fu la sentenza pubblicata, invece dell'epoca dell'emanazione, è un esporsi manifestamente a pericoli che ricadono a danno dei terzi, poichè essendo le ipoteche dell'Istituto privilegiate, ricadono indirettamente a danno loro, per cui, per logica e naturale conseguenza, la facoltà di trattare deve intendersi cessata appunto al momento dell'emanazione della sentenza, al qual punto riferir si deve la disposizione di cui si ragiona.

Questo poi era pure quanto venne sancito nell'articolo quale venne proposto dall'Ufficio Centrale, ed accettato anche dal Ministero, ed io non ostante accordi tutta la deferenza alle osservazioni del preopinante, persisto nel credere che l'articolo intero era molto più logico ed evidente, che non la dicitura che l'onorevole preopinante vorrebbe sostituire.

Senatore **Porro**. Ritiro il mio emendamento per ac-

cettare la proposta fatta dell'onorevole Senatore Poggi.

Presidente. Dunque dovrebbero aggiungere: *presa anteriormente alla promulgazione della sentenza.*

Senatore **Poggi**. Appunto.

Presidente. Insiste il sig. Senatore Farina?

Senatore **Farina**. Insisto.

Presidente. Domando ora se l'emendamento del Senatore Poggi è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(È appoggiato)

Lo metto ai voti.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Pare a me che la differenza che passa tra la proposta del Senatore Poggi e quella del Senatore Farina possa essere dileguata, quando si tengano presenti le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

A mio modo di vedere, non vi è sentenza se non vi sono quei giudici, se la deliberazione non è rivestita di quei caratteri e non soddisfa a quelle condizioni alle quali la legge vincola la sua esistenza. Or bene, fra le disposizioni del Codice di Procedura due ve ne hanno che risolvono questa questione; una riguarda il modo con cui si formano le deliberazioni: l'altra la loro pubblicazione; colla prima si prescrive che le sentenze si deliberano a maggioranza assoluta di voti: che chiusa la votazione, il Presidente designa tra i membri della maggioranza chi debba compilare la sentenza, e che la sentenza deve contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunciata. Colla seconda si determina il tempo ed il modo della pubblicazione.

Ora, rimessa in questi termini mi pare che l'opinione del Senatore Poggi sia conforme alle prescrizioni di leggi ora mentovate, e che la sentenza non possa dirsi esistente se non al momento della pubblicazione.

Si dice in contrario che la deliberazione esiste, e che può essere nota; ma come volete si possa sapere ciò che avviene nella Camera di Consiglio? Come poi potrete provare che si sia saputo, o si sia ignorato? Questa è la ragione per la quale è stabilito che la sentenza, rispetto alle parti, non comincia ad esistere se non dal momento in cui è pubblicata; e l'articolo quale è proposto postosi sulla via della eccezione al generale principio che la data del fallimento risale a dieci giorni della sua dichiarazione, o a quell'altro che è fissato dal Tribunale, ha trovato, e giustamente, di riportarsi a quel momento legale che è riconosciuto dalle leggi processuali per la esistenza della sentenza, quello della sua pubblicazione.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Sono dolente di dover entrare in una lotta, su materia nella quale forse non mi tengo troppo al fatto, coll'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia; ma non posso a meno di osservare che credo che l'onorevole Ministro si sia messo sovra un terreno

erroneo; il fallimento data dal giorno in cui cessa il pagamento.

La sentenza non fa che riconoscere e dichiarare questo fatto.

Ora, per uno speciale favore a questi Istituti, si è fatta loro facoltà di operare fino a un termine molto posteriore al fatto medesimo che è quello della dichiarazione del fallimento.

Con ciò noi facciamo già un gran vantaggio, deroghiamo già alla legge comune a favore degli Istituti facendo a loro riguardo datare il fallimento dal giorno non della cessazione del pagamento, ma dal giorno della sentenza ricognitiva di quel fatto.

Ma ciò ai privilegiati non basta; si vuole ancora prorogarlo fino al giorno della pubblicazione della sentenza medesima.

Ora io dico, no; questa ulteriore proroga non la posso accordare in quanto che veggio la possibilità che il tenore della sentenza emanata si conosca, e che quindi si facciano scientemente contratti diretti a frodare i creditori del fallito.

Ora, perchè la legge non vuole che le operazioni ipotecarie del fallito si riconoscano valide anche prima del giorno nel quale ha cessato di fare i pagamenti? Perchè riconosce che queste operazioni possono essere fatte in frode dei suoi creditori. Qui non si tratta dell'Istituto: io desidero che l'Istituto non perda; ma nemmeno voglio agevolare al fallito i mezzi di sottrarre completamente le sue sostanze ai creditori. Quindi il diritto comune è giustissimo perchè protegge l'interesse di tutti e non dei soli privilegiati. Per favorire le operazioni di un essere privilegiato volete esporre tutti i creditori di un fallito ad essere privati di tutto quanto costituiva la garanzia delle operazioni che essi hanno in buona fede, e prima del fallimento fatte col fallito medesimo?... E siccome questa derogazione al diritto comune si risolverebbe in un'enorme ingiustizia a danno di tutti i creditori, io credo prudente e giusto di restringere anzichè ampliare questa eccezione.

Ciò detto risponderò agli onorevoli preopinanti che se si trattasse *de jure constituto* potrei forse ammettere i loro ragionamenti; ma che trattandosi di *jure constituendo*, e di evitare il pericolo gravissimo che sorgerebbe dallo estendere questa eccezione, io non credo che si possano ammettere le loro ragioni.

I legislatori, che devono calcolare il pericolo delle disposizioni che inseriscono nella legge, che devono misurarne i possibili effetti alla stregua del bene pubblico; che devono soprattutto avere in mira d'impedire la frode, non vorranno ammettere tale disposizione. E siccome già si fece una grandissima concessione a questi Istituti prorogando loro il termine di contrattare con falliti fino al giorno della dichiarazione del fallimento, credo che riconosceranno che con questa hanno fatto già forse più di quello che comunemente si può e si deve fare, e come l'aggiungere altri favori riuscirebbe di gravissimo pregiudizio

al pubblico ed ai terzi che possono avere contratto col fallito prima del suo fallimento.

Io pregherei il signor Ministro ed il Senato a volerci riflettere ancora una volta; e pregherei anche l'onorevole senatore Poggi a consentire che, posto che altri articoli vennero rimessi ad ulteriore deliberazione dell'Ufficio, così anche questo emendamento venisse all'Ufficio rimesso per essere un po' più maturamente ponderato.

Io non desidero che di essere convinto del mio torto; ma fin ad ora mi pare di aver ragione, inquantochè la supposizione che le cose non si sappiano è bella e buona, ma i fatti molte volte la smentiscono, e quindi possono dar luogo a frodi.

Del resto, che possa essere danneggiato l'Istituto per aver contrattato fra l'epoca della dichiarazione del fallimento e l'epoca della pubblicazione della relativa sentenza, mi permetta di dire che è una supposizione che non ha fondamento nel fatto. Quando un negoziante ha cessato i suoi pagamenti, che è il punto fondamentale della dichiarazione del fallimento, l'intera piazza ne è tosto informata e sta attenta e diffidente sul di lui conto; e tutti si affrettano di informarsi per non esporre incautamente i loro averi.

Per conseguenza questo pericolo dell'Istituto non lo posso ammettere, perchè l'Istituto stesso, usando di quelle comuni cautele che devono avere tutti gli amministratori, si può facilmente garantire, essendo, ripeto, notissimo quali siano o non siano in una piazza i negozianti i quali hanno cessato di fare i loro pagamenti.

Sono quindi dolente, quantunque meno versato in questa materia, di dovere insistere nella difesa dell'articolo precedentemente formulato dall'Ufficio e dal Ministero.

Senatore Poggi. Non posso fare a meno di aggiungere alcune osservazioni in replica a quello dell'onorevole Farina.

Coll'adottare l'articolo proposto dal Ministero sebbene con lieve modificazione, noi siamo entrati in una via, dirò, di eccezione e di deroga al disposto dell'articolo 555 del codice di commercio. Quest'articolo nell'ultima parte dice: « Sono anche nulle le iscrizioni d'ipoteca prese sopra i beni del medesimo, dopo il tempo della cessazione dei pagamenti o nei dieci giorni precedenti. »

Ora questa cessazione di pagamenti nella quale veramente consiste il fallimento del negoziante non viene sempre stabilita dalla sentenza dichiarativa del fallimento, perchè il Tribunale può riservarsi di stabilirla anche con sentenza posteriore a quella in cui ha dichiarato il fallimento, e quando nulla abbia stabilito in proposito s'intende che la cessazione dei pagamenti sia accaduta nel giorno in cui la sentenza dichiarò il fallimento.

Ecco cosa dispone l'articolo 547:

« Con la sentenza che dichiara il fallimento, o con altra posteriore che sarà pronunciata sulla relazione

« del giudice delegato, il tribunale determina, d'ufficio o sull'istanza di qualunque parte interessata, il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.

« In mancanza di determinazione speciale la cessazione dei pagamenti si reputa avere avuto luogo dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, o dal giorno della morte del fallito se il fallimento fu dichiarato dopo la sua morte. »

Stabilito questo, ne veniva per conseguenza che bisognava rassicurare gl'Istituti, i quali non potevano sapere al momento in cui veniva pubblicata la sentenza, se il fallimento sarebbe stato retrotratto ad un giorno, piuttostochè ad un altro; e quindi avrebbero corso il rischio di veder annullate le iscrizioni accese in quel periodo di tempo che fosse rimasto anteriore di dieci giorni, e più ancora posteriore a quello precisato più tardi della cessazione dei pagamenti, e che essi al momento delle fatte operazioni non conoscevano.

Senatore Farina. Tutti lo sanno.

Senatore Poggi. Gl'Istituti non possono tener dietro a tali notizie di piazza... permetta un momento il Senatore Farina, altrimenti non posso svolgere le mie idee.

Se oggi nel paese si sa che il tal negoziante ha cessato i pagamenti, prima di tutto resta a sapere se la sentenza, che verrà, stabilirà che realmente sia quello il giorno della cessazione; e quando lo fosse, gl'Istituti da quel giorno soltanto verrebbero a conoscere che l'iscrizione presa da essi nei dieci giorni antecedenti è nulla, e quindi sarebbero esposti subito al rischio di perdere quello che hanno dato, senza veruna loro colpa.

Ora, per eliminare questi pericoli, e per preservare gli Istituti, i quali non sono negozianti nè speculatori, da questi rischi, cosa occorre fare? Il Ministero proponeva di stabilire che fin tanto che non è avvenuta cessazione di pagamenti, il che avanti della sentenza non può ritenersi, l'Istituto operasse legittimamente, e l'iscrizione fosse accesa validamente.

E l'Ufficio Centrale aderiva. Ciò non ammettendo ne accadrebbe che l'Istituto non farebbe più alcuna mutuo ai negozianti, e prima di assumere alcun impegno richiederebbe la prova delle qualità personali e della professione di colui che richiede il mutuo. Se si vuole dunque eliminare ogni pericolo in proposito, se si vuole che non siano incagliate nel loro nascere le operazioni del Credito fondiario, bisogna in via d'eccezione stabilire che gl'Istituti possano accendere le iscrizioni ipotecarie sino al giorno in cui non è pubblicata la sentenza dichiarativa del fallimento, e non restringersi alla data anteriore della pronunzia, la quale, non potendo conoscersi dagli Istituti, sarebbe per essi una specie di laccio e d'insidia.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'onorevole Senatore Farina diceva ch'io aveva espresso tali opinioni che mi conducevano ad accettare le sue. Certo tutti conosciamo che il fallimento comincia dal giorno in

cui un negoziante cessa i suoi pagamenti; ma il fatto della dichiarazione del fallimento non esiste se non per effetto della sentenza del Tribunale.

Naturalmente qui, in beneficio dell'Istituto, si è proposta un'eccezione; è detto che le iscrizioni ipotecarie da esso prese sarebbero state valide purchè fossero anteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento. Ma ora la quistione si riduce a sapere se deve stabilirsi questo termine dal giorno in cui la sentenza fu pronunziata, oppure da quello in cui fu promulgata. Ma siccome la sentenza non diventa giuridicamente sussistente e nota se non dal giorno in cui si pubblica, sembra utile lo stabilire per termine il giorno della sua pubblicazione anzichè quello della sua pronunzia. Vedrà il Senato a qual partito sia meglio di appigliarsi, e se per avventura credesse la materia degna di più lungo esame e grave studio, potrebbe ancor rinviare l'articolo all'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli. Io credo che si possa facilmente conciliare le opinioni dell'Ufficio Centrale colle osservazioni contrapposte dall'onorevole Senatore Farina. Secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, sarebbe detto *purchè sieno prese anteriormente alla sentenza*. Questa espressione è, secondo me, troppo generica perchè non fissa un'epoca che si possa accertare.

Quando si viene ad una votazione per una sentenza, naturalmente in virtù della votazione medesima vi è sentenza. Ma come si può accertare questo fatto da quel momento?

Non vi è documento che accerti in qual giorno i Giudici l'hanno pronunziata; vi è in effetto sentenza; ma non si potrebbe dire: questa sentenza esiste dal tal giorno, poichè non vi è atto pubblico o documento che attesti il giorno in cui i Giudici l'hanno pronunziata.

Vi è un secondo stadio, e questo è quando la minuta della sentenza è data al cancelliere, il quale la mette in netto e la presenta ai Giudici per la firma. allora vi si appone naturalmente la data e indi si firma; ma la sentenza a questo stadio non è nota ancora, eppure da questo momento la sentenza esiste irrevocabilmente con data certa che è quella che precede la firma.

Vi ha poi un terzo stadio che è quello della pubblicazione, e che non è necessario abbia luogo nello stesso giorno della data della sentenza; tant'è che il Codice di procedura stabilisce che « alla prossima udienza dopo che la sentenza è firmata dai Giudici il cancelliere la pubblica ».

Dunque la data della pubblicazione non è identica colla data della sentenza; quindi per conciliare le diverse opinioni espresse e dall'Ufficio Centrale e dall'onorevole Farina e conseguire l'intento che essenzialmente questi si è proposto colle sue osservazioni, io credo che basti dire « purchè sieno prese anteriormente alla data della sentenza ».

Senatori Poggi e Farina. È quello che non vogliamo noi.

Senatore Ed. astell Ed i o invece lo vorrei, perchè credo che soddisfisi a tutte le esigenze, e perchè vi deve essere un'epoca certa che dal momento che la sentenza esiste e che si può accertare, io credo sia giusto di stabilire la facoltà di iscrivere e contrattare.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha già parlato tre volte.

Senatore Farina. Domando al Senato se permette che dia uno schiarimento.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Farina. Mi sia permesso di osservare che in via di fatto se vi sono sentenze al mondo che non siano segrete sono le sentenze dei tribunali di commercio. La massima parte dei tribunali di commercio sono composti di giudici commercianti che non hanno l'abitudine di estendere le sentenze; fanno stendere le medesime dai segretari ed i segretari che non possono supplire a distenderle tutte da soli si fanno aiutare da altri; e conseguentemente il segreto della sentenza dei tribunali di commercio rassomiglia al segreto della commedia, lo sa tutto il mondo, prima che la sentenza sia pubblicata.

Se a fronte d'inconveniente così grave il signor Ministro ed il senatore Poggi persistono, tal sia di loro. Io ho creduto mio dovere mettere in avvertenza il Senato di queste circostanze; se crede poi di andare avanti io mi rapporto alla sua saviezza.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per parte mia dichiaro che non posso credere che una sentenza possa essere conosciuta prima che sia pubblicata.

Presidente. Abbiamo a fronte due emendamenti l'uno dell'onorevole Farina che vorrebbe che si dicesse prima dell'emanazione della sentenza, l'altro dell'onorevole senatore Poggi che direbbe, presa anteriormente alla pubblicazione della sentenza.

Senatore Ed. Castelli. Io ho proposto di dire: « anteriormente alla data della sentenza ».

Presidente. Questo sarebbe un terzo emendamento.

Senatore Farina. Accetto l'emendamento Castelli.

Presidente. Il Senatore Farina rinuncia al suo emendamento, ed accetta quello del Senatore Castelli. L'onorevole Senatore Poggi persiste nel suo?

Senatore Poggi. Io persisto nell'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina. Non è dell'Ufficio Centrale perchè non fu votato da esso.

Presidente. Dunque il Senatore Poggi persiste.

Le parole dell'emendamento del Senatore Poggi sono, come dissi, queste: *anteriormente alla pubblicazione della sentenza.*

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato)

Le parole dell'emendamento del Senatore Castelli sono: *anteriormente alla data della sentenza.*

Domando se è appoggiato.

(Appoggiato)

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Stante le discrepanze esistenti sovra quest'articolo, pregherei il Senato di rimandarlo all'Ufficio Centrale.

Presidente. Vi è la proposta di rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale; ma avverto i signori Senatori che vi sono ancora molti altri articoli e che non essendo l'ora troppo tarda si può continuare la seduta.

Senatore Roncalli Francesco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli Francesco. Dico che se andiamo avanti sempre di questo passo, cominciando a tardissima ora le sedute, coll'impazienza di finir presto, la discussione si prolungherà in modo che i senatori che sono stati tanto tempo fuori delle case loro se ne andranno, ed avremo il dispiacere di non avere più il numero legale per votare.

Propongo adunque che si continui la seduta; l'altro ramo del Parlamento le continua; possiamo dunque continuarle anche noi.

Domando altresì che qualora oggi non sia votata la legge, si tenga seduta domani.

Presidente. La discussione sull'art. 13 essendo sospesa si passerà all'articolo 14.

« Art. 14. Le iscrizioni ipotecarie prese dallo Istituto e quelle alle quali esso fosse subentrato per surrogazione o cessione, saranno rinnovate d'ufficio dai conservatori delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge ».

(Approvato)

« Art. 15. I successori universali ed i successori a titolo universale o particolare del debitore, debbono notificare giudiziariamente all'Istituto come essi sieno sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato, coll'obbligo inoltre e sotto pena di nullità di eleggere il loro domicilio nel luogo del tribunale nel cui circondario sono situati i fondi. Per virtù di siffatta notificazione, l'Istituto procederà contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore, rimanendo però essi solidalmente obbligati.

« In mancanza di tale notificazione le iscrizioni predette hanno l'effetto di tutti gli atti giudiziari compresi quelli di sequestri, d'ingiunzione al pagamento, di subastazione ed aggiudicazione intrapresi dall'Istituto di Credito fondiario in seguito alle iscrizioni medesime, possono essere diretti contro il debitore iscritto, quando anche il fondo o per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, fosse nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi ovvero di terzi con o senza divisione. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesta la parola solamente per

domandare una spiegazione all' Ufficio Centrale: qui si dice:

« I successori universali, ed i successori a titolo universale o particolare del debitore, debbono notificare giudizialmente all' Istituto come essi siano sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato coll'obbligo inoltre, e sotto pena di nullità ecc. »

Io non capisco di quale nullità si tratti; domando una spiegazione.

Senatore Farina. Veramente qui non è caso di nullità.

Ministro di Grazia e Giustizia. Qui non c'è nullità, queste parole devono essere soppresse.

Presidente. Dunque rimarranno soppresse le parole sotto pena di nullità.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. In quest'articolo vi sarebbero due correzioni a farsi; l'una riguardo la parola *giudizialmente*, alla quale si sostituisce l'altra *giudicialmente*, la seconda è relativa ad un errore incorso nella stampa, cioè invece di dire:

In mancanza di tale notificazione, le iscrizioni predette hanno l'effetto di tutti gli atti ecc. si deve dire, hanno l'effetto che tutti gli atti ecc.

Presidente. Se nessuno chiede la parola metto ai voti l'articolo con queste leggierrissime modificazioni piuttosto di locuzione, che altro, proposte dall' Ufficio Centrale e dal Ministro, e colla soppressione delle parole: *sotto pena di nullità*.

(Lo rileggo)

« Art. 15. I successori universali ed i successori a titolo universale o particolare del debitore, debbono notificare *giudizialmente* all' Istituto come essi sieno sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato, coll'obbligo inoltre di eleggere il loro domicilio nel luogo del Tribunale nel cui Circondario sono situati i fondi. Per virtù di siffatta notificazione, l'Istituto procederà contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.

« In mancanza di tale notificazione, le iscrizioni predette hanno l'effetto *che* tutti gli atti giudiziari, compresi quelli di sequestri, d'ingiunzione al pagamento, di subastazione ed aggiudicazione intrapresi dall' Istituto di Credito Fondiario in seguito alle iscrizioni medesime; possono essere diretti contro il debitore iscritto quando anche il fondo, o per morte o per vendita, o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, fosse nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di terzi con o senza divisione. »

Chi approva l'articolo così redatto, sorge.

(Approvato)

« Art. 16. I capitali degli interdetti, dei minori, delle donne maritate, ed in generale tutti quelli che per legge, per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti d'immobili od altrimenti, possono essere investiti in cartelle fondiarie. »

Chi approva quest' articolo sorge.

(Approvato)

« Art. 17. Il privilegio stabilito dall'articolo 1961 del codice civile italiano, viene esteso a tutte le somme che l'Istituto pagasse per la conservazione dei fondi ipotecati e per preservarli da esecuzioni fiscali a causa di tributi diretti od indiretti, non che alle spese di ogni altro giudizio che l'Istituto medesimo fosse obbligato di fare. »

Senatore Farina. Qui vi sarebbe una soppressione proposta dall' Ufficio Centrale.

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro. Devo dare qualche schiarimento sui motivi che indussero le rappresentanze degli Istituti ad insistere perchè fosse preso qualche provvedimento allo scopo che mirava ottenere l'originario art. 17 per la cui soppressione insiste l' Ufficio Centrale. Non voglio stancare la pazienza del Senato, nè mi dilungherò su questo argomento.

Mi limito ad accennare trattarsi di provvedere ad alcune lacune, che temporaneamente almeno, a causa dell' incompleta situazione della nostra legislazione circa i modi di percepire le imposte, richiedono uno speciale disimpegno.

Noi non abbiamo ancora una legge generale per l'esazione delle imposte: sono tuttavia vigenti le antiche leggi provinciali, fra loro disperate. In Lombardia, ha corso in queste materie la patente del 1816. In forza di questa legge l'Esattore per i tributi Regi ha diritto di mettere in vendita uno stabile senza per nulla prendersi briga dei vari diritti iscritti sul medesimo, e lo stabile viene ceduto senza alcuna solennità, con un semplice primo esperimento d'asta, per quel qualunque prezzo per il quale si trova un aspirante.

Ora, chi avesse un capitale iscritto su quel fondo corre pericolo di vedere scomparire il pegno che assicura il suo credito, e non rimane a suo favore che l'azione personale contro un cattivo debitore già depauperato per l'esproprio verificatosi.

E però volevasi provvedere colla disposizione proposta concepita in senso che « il privilegio stabilito dall'articolo 1961 del codice civile italiano venisse esteso anche a tutte le somme che l'Istituto pagasse per la conservazione dei fondi ipotecati e per preservarli da esecuzioni fiscali a causa di tributi diretti od indiretti. »

Con ciò non si chiedevano nè deroghe, nè eccezioni, nè privilegi che non fossero già, per l'identico scopo di conservare il fondo, accordate dal Codice. Era una semplice surroga nei diritti dell'imposta che veniva pagata dall'amministrazione del Credito fondiario, e ciò con utile all'erario, a cui veniva assicurata per tal modo la percezione del tributo con vantaggio degli Istituti che esercitavano il Credito fondiario, potendo essi in tal modo conservare integro lo stabile dato a garanzia del mutuo, nè era contrario a terzi creditori, perchè

sta pure nel loro interesse la conservazione della proprietà del comune debitore.

E questo provvedimento è tanto più necessario finchè non siano emanate disposizioni di legge sulla esazione delle imposte.

Io desidererei che il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio volesse prendere in esame questa particolare condizione di cose e trovasse il modo di includere un'analogia disposizione nel testo della presente legge o nelle disposizioni transitorie, perchè valesse almeno finchè sia posta in vigore la attesa legge della esazione delle imposte, nel caso che per essa venga altrimenti provveduto, senza pericoli e danno dei crediti iscritti ipotecariamente.

Senatore Chiesi. Io insisterei nella soppressione domandata dall'Ufficio Centrale. Veramente una delle riforme più importanti del nuovo codice è stata l'abolizione della maggior parte dei privilegi immobiliari. Infatti, abbiamo visto che è abolito persino il privilegio del venditore ed il privilegio dei coeredi e dividendi, i quali privilegi furono convertiti in ipoteche semplici e legali soggette all'iscrizione.

Ed appunto perchè questa disposizione dell'art. 17 creerebbe nuovi privilegi e porterebbe deroga troppo forte e sostanziale alle sagge riforme del nuovo codice civile, io insisto perchè sia mantenuta la soppressione di questo articolo giustamente chiesta dall'Ufficio Centrale.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il senatore Poggi.

Senatore Poggi. L'Ufficio Centrale persiste nella soppressione di quest'articolo il quale creerebbe due o tre privilegi nuovi a favore degli Istituti in casi nei quali non è assolutamente necessario di provvedere. Di più: i privilegi si estenderebbero anche a crediti che non hanno nessun titolo a preferenza. Se poi le disposizioni di legge relative alla riscossione delle imposte esistenti sempre in Lombardia possano necessitare una disposizione transitoria, io nel momento non lo potrei dire, e peppure l'Ufficio sarebbe in grado di dirlo; ma giacchè il Senato ha rinviato all'Ufficio Centrale altri articoli, l'Ufficio non avrebbe difficoltà di accettare anche il rinvio di questo, ma limitatamente però ad esaminare se in via transitoria occorra di fare qualche cosa per ciò, che riguarda l'esazione dei tributi in Lombardia.

Pel momento io non comprenderei come vi fosse neppure bisogno di un privilegio transitorio in questa parte; non di meno per non poter rispondere agli obbietti del Senatore Porro, l'Ufficio non avrebbe difficoltà di esaminare la cosa sempre che si ritenga che nella arte i privilegi debbono essere in massima aboliti.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Io appoggio il rinvio specialmente perchè essendo stato relatore di una legge sui tributi ho dovuto riconoscere, che è giusto relativamente alla Lombardia, almeno a mio credere, quanto osservava

il Senatore Porro. Credo quindi che probabilmente sarà il caso di fare, non una disposizione derogativa e che costituisca altri privilegi nel corpo della legge, ma bensì una disposizione transitoria relativa al tempo in cui dura o possa durar tuttavia la legge sull'esazione delle imposte vigente in Lombardia; legge che essendo incompatibile coll'organizzazione generale dei diritti e delle ipoteche nostre deve naturalmente essere cambiata; anzi c'è già un progetto in corso presentato al Senato.

Ma una disposizione transitoria non mi parrebbe fuori di proposito.

Senatore Porro. Io accetto il rinvio.

Presidente. Allora si sospende la votazione di quest'articolo che sarà anche rimandato all'Ufficio Centrale per nuovi studi.

Passiamo all'art 18.

« Art. 18. Le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsità o falsificazione dei titoli del Debito Pubblico italiano, sono estese anche alle cartelle fondiarie.

(Approvato)

Art. 19. Le cartelle fondiarie, gli interessi, come pure i crediti a conto corrente non sono sequestrabili. »

(Approvato)

« Art. 20. I libri ed i registri dell'Istituto tenuti secondo i suoi regolamenti speciali, come pure i loro estratti faranno piena fede in giudizio tanto contro i debitori che contro i terzi. »

Metto ai voti quest'articolo, pregando i signori Senatori a non limitarsi ad alzare la mano destra per votare, ma ad alzarsi di persona, perchè così si conosce meglio chi vota pro' e chi vota contro.

Chi dunque approva l'articolo 20, sorga.

(Approvato)

« Art. 21. Per riscuotere le annualità, l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi colla istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto all'esecuzione mobiliare »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

L'ora essendo tarda, io proporrei ai signori Senatori di convenire in seduta pubblica domani, quantunque giorno festivo, al tocco per la continuazione della discussione di questo progetto di legge.

Non facendosi osservazioni in contrario si intenderà che il Senato è convocato per domani al tocco.

La seduta è sciolta (alle ore 6.)

TORNATA DEL 25 MARZO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione del Credito fondiario — Approvazione dell'art. 22 — Osservazioni del Senatore Chiesi sull'art. 23, e proposta suppressiva del disposto della lettera C — Schiarimenti del Guardasigilli, dei Senatori Poggi, Porro, Castelli E. — Nuove obiezioni del Senatore Chiesi, combattute dal Senatore di San Martino e dal Guardasigilli — Reiezione della proposta Chiesi e approvazione dell'articolo. — Proposta dell' Ufficio Centrale all'art. 24 — Istanza del Senatore Siotto Pintor — Proposta suppressiva del Senatore Martinengo — Spiegazioni del Senatore Torelli — Approvazione dell'articolo e dell'aggiunta, e quindi degli articoli 25, 26 e 27, e approvazione degli articoli rimasti sospesi 7, 13 colle modificazioni proposte dal Ministero ed accettate dall'Ufficio Centrale — Dichiarazioni sull'articolo 17, diventato ultimo della legge, del Senatore Porro e del Ministro delle finanze — Istanza del Ministro delle finanze — Relazione del Senatore Farina sul progetto di legge pel trattamento daziario del petrolio e di altri olii minerali — Discussione immediata — Avvertenza del Senatore Torelli — Osservazione del Senatore Farina, e risposta del Ministro di finanze — Approvazione dei due articoli — Squittinio segreto sulle due leggi.

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Non è presente alcun Ministro.

Il Presidente procede al sorteggio degli uffizi, i quali rimangono composti come segue :

UFFICIO I.

Balbi Piovera	Durando Gio.
Gamba	Salvatico
Imperiali	Di Nociglia
De-Castillia	Di Giacomo
Vacca	Sclopis
Aatengo	Laconi
Amari prof.	Di Revel
Loschiavo	Quaranta
Capponi	Musio
Pasolini	Pollone
Farina	Breme
Vannucci	Natoli
Desambrois	Villamarina
Manzoni	Nazari
Biscaretti	Scacchi
Malvezzi	Della Bruca
Scialoia	Sismonda
Besana	De-Ferrari Dom.
Manzoni T.	Serra Dom.
Poggi	De Monte
Brioschi	Fondi
Montanari	Ceppi
Melegari	Di Negro
Tecco	Oldofredi
Bevilacqua	Torremuzza

Ricotti
Manzoni A.
De'la Rocca

Dabormida
Sforza

UFFICIO II.

Sanseverino	Marzucchi
De Gregorio	Colonna Andrea
Pizzardi	Fiorelli
Leopardi	Di S. Giuliano
Correale	Baracco
Beretta	Ghiglini
Sauli Francesco	Pernati
Salmour	Pallavicini Ignazio
Pastore	Mosca
Saracco	Della Verdura
Della Gherardesca	Sagarriga
Serra Orso	Oneto
Pepoli	Pallavicini Fabio
Scarabelli	Gagliardi
Centofanti	Pallavicino Trivulzio
Cassinis	Boncompagni
Matteucci	Cataldi
Serra Francesco	D'Angennes
Benintendi	Strongoli
Bufalini	Torre
Torelli	Quarelli
Alfieri	Gianotti
Merini	Chigi
Ginori	Carbonieri
Martinengo G.	Vesme
Bonelli	Paleocapa
Doria	Melodia
Lovera	

UFFICIO III.

Siotto Pintor
Balbi Senarega
Borghesi
Arconati
Capone
Meuron
Coppola
Colonna Giovach.
Araldi
Bella
Robecchi
De Gori
Cambray Digny
Montezemolo
Di Giovanni
Spinola
Viggiani
Pinelli
Capriolo
Chiesi
S. Martino
Porro
Spada
Arese
Campello
Longo
Tommasi
Sonnaz

Vercillo
Elena
S. A. R. Pr. Umb.
Arezzo
Sella
Lauri
Genoino
Pavese
Colobiano
Giovannola
Cialdini
Irelli
Notta
Borromeo
Piezza
Lanzilli
Arnulfo
Catellamonte
Di Bovino
Gravina
Stara
Bona
Amari conte
Gualterio
Panizza
Audiiffredi
Avossa

UFFICIO IV.

Strozzi
Prinetti
Busca
Guardabassi
Linati
Taverna
Venini
Giorgini
Castelli M. A.
Belgioioso
Cadorna
Torrearsa
Fontanelli
Pandolfina
Camozzi
Antonacci
Pallieri
Angioletti
Pallavicino Mossi
Bartolommei
Cantelli
Cucchiari
Marsili
Serra F. M.
Rossi
Filingeri Colonna
Scovazzo
Lissoni

Gallotti
Lella
Gonnet
Roncalli V.
Ambrosetti
Catalano Gonzaga
Lechi
Novasconi
Colla
Mamiani
Dalla Valle
S. A. R. il Pr. Eugenio
Prudento
Vigliani
Corsi
Sauli L.
Canestri
Gallina
Acquaviva
Giordano
Moris
De Ferrari Raff.
S. Cataldo
Monti
Persano
Moscuza
Mazza Saluzzo

UFFICIO V.

D'Amitto
Varano
Castelli Ed.
Duchoqué
Cibrario
Roncalli Francesco

Regis
Calabiana
Cacace
Nappi
De Sauget
Syloa Labini

Menabrea
Gozzadini
Lavalette
Lambruschini
Burci
San Vitale
Tanari
Durando Giacomo
Carradori
De Falco
Zanolini
Fenzi
Da Foresta
Arrivabene
Riva
Martinengo L.
Piazzoni
D'Adda
Sappa
Cantù
Ricci

Caveri
Ferretti
Niutta
Manno
Sant'Elia
De Gasparis
Del Giudice
Lauzi
Simonetti
Mazara
Paternò
Imbriani
Marliani
Saluzzo
Cotta
Florio
Bolmida
Conelli
Dragonetti
Castagnetto
Galvago

Presidente. Resta sospesa per alcuni minuti la seduta per dar tempo di venire ai signori Senatori, i quali trovansi in altre sale del Senato e che si sono mandati a chiamare.

Intanto, prego i signori Senatori a volersi riunire negli Uffici per costituirsi.

(La seduta è sospesa a ore 1 3¼ e ripresa alle 2 1¼).

Il Senatore segretario **Ginori Lischi** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e d'Agricoltura e Commercio, e più tardi intervengono eziandio i Ministri delle Finanze e della Marina.

Presidente. Si riprende la discussione degli articoli del progetto di legge pel Credito fondiario.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL CREDITO FONDIARIO NELLE PROVINCE CONTINENTALI DEL REGNO.

Presidente. Ieri siamo rimasti all' art. 22, avendo votato il 21.

Darò lettura dell'art. 22.

« Art. 22. La richiesta che venisse avanzata dall'Istituto per ottenere nuova copia di titoli esecutivi, dei quali è argomento nell'art. 557 del Codice di procedura civile non è soggetta alla preventiva notificazione al debitore; ma il magistrato competente ne ordinerà la spedizione sulla semplice dimanda dell'Istituto medesimo. »

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Si dovrebbe dire la richiesta che venisse fatta e non avanzata.

Senatore **Farina.** L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. Metto dunque ai voti l'art. 22 con questa piccola variante della parola fatta invece di avanzata. Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 23. Al procedimento di espropriazione stabilito dal Codice di Procedura civile, sono portate le seguenti modificazioni:

a) Il precetto di pagamento verrà notificato al debitore od ai suoi eredi e successori nel domicilio eletto coll'istrumento di prestito; la stessa regola verrà seguita laddove non si fosse costituito procuratore per la notificazione d'ogni altro atto e sentenza.

• Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo;

b) Dal giorno in cui è notificato al debitore il precetto di pagamento, l'Istituto potrà domandare al Presidente del Tribunale, presso cui deve farsi la spropriazione, un sequestratario dei beni, il quale sarà dato con ordinanza non soggetta ad opposizione od appello;

• Questo sequestratario riscuoterà le rendite ed i frutti il cui ammontare, dedotte le spese d'amministrazione ed i tributi pubblici, verserà nella Cassa dell'Istituto;

• Avrà lo stesso obbligo il sequestratario che si trovi già nominato sull'istanza di altri creditori.

• L'Istituto ha diritto di richiedere al Presidente medesimo la rimozione del sequestratario e la surrogazione di altro. Il Presidente provvederà sull'obbietto con ordinanza inappellabile;

c) L'Istituto potrà dimandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato loro attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel valore che risultasse dall'estimazione dei beni sulla base dell'art. 663 del Codice di Procedura civile;

• Qualunque fosse stato però il metodo di valutazione, l'Istituto non avrà mai obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo;

d) Se la spropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'Istituto avrà diritto di farsi surrogare nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza, sottoponendosi però all'obbligo di procedere anche per la maggior quantità di beni stati compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione, e ciò in corrispondenza dell'art. 661;

e) Il Magistrato fermerà sempre nell'interesse del Credito fondiario il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di Procedura civile stabilisse un termine massimo ed un minimo;

○ Il compratore degli immobili nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovrà pagare all'Istituto senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'Istituto in capitale, accessori e spese. In difetto di che, vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e colla rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo allo Istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi per cui in conseguenza della graduazione non risultasse utilmente collocato. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Io domanderei la soppressione della parte dell'art. 23, segnata colla lettera c.

Il giudizio di espropriazione riguarda non solo l'interesse dell'Istituto che ha fatto il prestito, ma riguarda anche l'interesse dei creditori che hanno ipoteca sugli immobili che devono essere il soggetto del giudizio stesso di espropriazione.

Finchè si tratta di accordare deroghe al Codice di Procedura civile che riguardino i soli rapporti che passano fra l'Istituto ed il debitore mutuatario, io non ho alcuna difficoltà d'accordare qualche favore all'Istituto; ma quando si tratta di conceder privilegi e favori che possono ledere in qualche modo i diritti dei terzi difesi e tutelati dalle norme generali stabilite dal Codice di Procedura comune, io veramente non potrei acconsentire; e conseguentemente domando la soppressione della parte dell'articolo segnata colla lettera c.

Senatore **Farina**. Di tutto o solo di una parte ?

Senatore **Chiesi**. Di tutto quello che cade sotto la lettera c, perchè questa parte lede i diritti dei terzi e si scosta dalle regole ordinarie stabilite dal Codice di Procedura.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. La parte legale è stata trattata dal Senatore Poggi e dal Senatore Astengo. Il Senatore Poggi è assente, ma sta per venire. Domanderei perciò che si sospendesse per un momento la votazione di questo inciso perchè presenta una questione grave.

È naturalmente una deroga al diritto comune; ma desidererei che a sostenerne la difesa venisse quel membro dell'Ufficio che più specialmente si è occupato della parte legale della questione.

Presidente. Ma se il Senatore Poggi non venisse?

Senatore **Farina**. Il Senatore Poggi è in conferenza col Sig. Ministro delle Finanze appunto per un articolo di questa legge.

(Giunge il Senatore Poggi)

Senatore **Farina**. Se il Sig. Presidente mi permette, pregherei ora il Senatore Chiesi di voler ripetere il suo obbietto, perchè così si potrà meglio afferrare anche da coloro che non erano presenti quando lo enunciava.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Le norme stabilite dal Codice di Procedura civile che regolano i giudizi di espropriazione immobiliare toccano gli interessi di tutti i creditori che hanno ipoteca sul fondo e non solamente del creditore che procede al giudizio di espropriazione.

Se si tratta di accordare qualche favore agli Istituti nei loro rapporti coi mutuatari, io non ho niuna difficoltà ad accordar loro qualche favore e qualche deroga al Codice comune di Procedura; ma quando si vogliono conceder privilegi e favori che possono ledere in qualche modo i diritti dei terzi creditori tutelati e protetti dal Codice di Procedura comune, io penso che non si debba accordare agli Istituti alcuna deroga al diritto

comune. E perciò io domando la soppressione della parte dell'articolo segnata colla lettera C.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Pregherei l'onorevole Senatore Chiesi di spiegare in qual modo, da questa facoltà stabilita dall'articolo 23, possano rimanere turbati i diritti dei terzi; perocchè quest'articolo finisce poi per rimettersi alle disposizioni del Codice di Procedura Civile. L'articolo dice:

c) L'Istituto potrà dimandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato loro attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel valore che risultasse dall'estimazione dei beni sulla base dell'art. 663 del Codice di Procedura civile.

« Qualunque fosse stato però il metodo di valutazione, l'Istituto non avrà mai obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo ».

Nella prima parte è prescritto che l'Istituto potrà *domandare* l'incanto degli immobili da espropriarsi, attribuendo loro come prezzo venale, quello che fosse stato preveduto ed attribuito nel contratto.

Ora, comprenderà benissimo il Senato che ove l'Istituto facesse tale domanda e, dalla domanda potessero derivare lesioni nei diritti dei terzi, naturalmente questi farebbero opposizione: e mercè questa opposizione il tribunale dovrebbe deliberare se fosse il caso di stabilire un altro prezzo di incanto, oppure si dovesse mantenere quello che nel reciproco loro interesse sarebbe stato convenuto fra il debitore mutuatario e l'Istituto mutuante.

Senatore Chiesi. Il Sig. Ministro diceva: finchè l'Istituto è solo potrà domandarlo, e ciò non pregiudicherà i terzi.

Siamo d'accordo; quando fosse solo non potrebbe pregiudicare ai terzi; ma ora prevediamo il caso di un giudizio di espropriazione, e l'Istituto può trovarsi solo, come può trovarsi anche in contraddittorio dei terzi: perciò quando abbiamo stabilito questa regola generale che potrà con particolari norme domandare l'incanto, lo potrà chiedere tanto se è solo, come se viene in concorso di terzi.

Io ora non vorrei impegnarmi a dimostrare fino a qual punto gl'interessi dei terzi possono essere pregiudicati; mi basta il dire che questa disposizione che cade sotto la lettera c deroga alle norme generali che sono state fissate dal Codice di Procedura nell'interesse generale dei creditori. Perchè dunque dobbiamo scostarci da queste norme generali, mentre può essere impegnato l'interesse dei terzi creditori che hanno ipoteca sul fondo?

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. L'Ufficio Centrale aveva esaminata anche questa parte dell'articolo, ed aveva dovuto ancor esso riflettere che c'era una deviazione dal diritto comune; ciò nonpertanto io non la credeva di tale conseguenza da doverla ricusare; perchè in sostanza si tratta di stabilire un primo prezzo, col quale si ha da aprire l'incanto. Per non impegnare sempre l'Istituto a fare delle stime, le quali potrebbero anche andare a carico del debitore, fu detto: non gli sarà impedito di poter offrire il prezzo che è fissato nel contratto; e poi non è escluso, quando ci siano creditori che facciano opposizione, che il tribunale opini doversi fare una stima del fondo: ma quando non ci sia nessuno che faccia opposizione, non è parso all'Ufficio Centrale che questa fosse deviazione da non potersi concedere.

Presidente. La parola è al senatore Porro.

Senatore Porro. Colla disposizione portata dalla lettera C dell'articolo 23 si voleva provvedere agli interessi del Credito fondiario, sollecitando la vendita degli stabili che garantiscono i mutui senza l'obbligo di procedere colla preventiva pratica di una perizia.

Il Codice nostro provvede già a questo scopo, concedendo facoltà al creditore di chiedere la messa in asta dello stabile al prezzo di 60 volte tanto il valore dell'imposta che si percepisce sullo stabile stesso; ma la legge per simile procedimento vuole obbligato il creditore a rendersi acquirente dello stabile in base all'indicato importo. Le amministrazioni di Credito fondiario, mentre hanno tutto l'interesse di sollecitare il realizzo degli stabili, non possono farsi acquirenti di fondi, giacchè altrimenti scambierebbero la natura delle loro operazioni, assumendo le minute cure della amministrazione di un numero infinito di stabili. La deroga che si chiede in forza di quest'articolo sta appunto in ciò, che l'amministrazione di Credito fondiario non abbia ad essere obbligata di fare acquisti come porta l'articolo 663 del Codice di procedura, e nel caso in cui non si presentassero acquirenti al primo esperimento d'asta, si dovrà procedere nei modi consueti indicati dall'art. 675 del Codice medesimo.

Nè questo provvedimento può mai riescire di danno al terzo creditore, il quale anzi non è neppure esposto a vedersi spogliato del fondo nel limite di 60 volte il valore dell'imposta; egli può sempre aspirare all'asta, acquistare il fondo o lasciare che altri acquirenti rendano viva la licitazione all'asta e migliorino il prezzo di vendita. Se il Credito fondiario per l'indole sua non può nè deve acquistar fondi, è pur necessario far questa concessione di una sollecita liquidazione in favore di amministrazioni che sono impegnate ad anticipare il corrispettivo delle annualità cadenti in mora, e togliere le lungaggini e le spese gravose di perizie che troppo spesso si rendono superflue allo scopo, giovandosi invece quale base di prezzo per l'asta o del primitivo apprezzamento dello stabile fatto in occasione del mutuo o del surrogato importo in ragione d'imposta a senso dell'art. 663 del Codice, rimanendo sempre a correttivo del detto

modo di stabilire il suo valore l'esito e la garanzia della pubblica licitazione d'asta.

Senatore Castelli Ed. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli. L'art. 663 del Codice di procedura stabilisce due norme per far luogo all'incanto dei beni. Una è l'offerta che può fare il creditore di un prezzo, l'altra è l'offerta preventiva. A questo sistema la lettera C dell'articolo in discussione stabilisce una variante; mantiene cioè il modo di valutazione tra il prezzo e l'offerta che può fare il creditore, e invece del prezzo sostituisce la facoltà che dà al Credito fondiario di determinare il prezzo sul valore attribuito dal contratto di prestito. L'unica diversità sta in questo. Ora, resta a vedere se possa venire un danno al terzo creditore, dacchè invece dell'offerta che vincola il creditore anche nel caso che l'incanto non riesca, vi sostituisce il valore attribuito nel contratto di prestito.

Io credo che non ne possa venire nessun danno al terzo creditore. D'altronde l'onorevole Chiesi che ha mosso l'osservazione, non ne ha fatto cenno. Io convengo benissimo che questa facoltà data agli Istituti non è una facoltà subordinata all'approvazione del Tribunale, ma un diritto che loro conferisce la legge, perchè la lettera C dice che l'Istituto può domandare l'incanto, non dice mica potrà offrire o il prezzo, o la perizia, salvo al Tribunale a giudicare. È un diritto veramente chiaro; secondo l'art. 63 può offrire un prezzo o chiedere la perizia, e il Tribunale non se ne deve immischiare; ha diritto di fare o l'una o l'altra cosa. Secondo il disposto della lettera C invece alla perizia può sostituire il prezzo stabilito nel contratto, ma dall'ammettersi questo favore che è un'eccezione all'art. 663, non so propriamente vedere quali pericoli possano correre gli altri creditori. Quindi io pure mi associo così all'Ufficio Centrale come all'onorevole Senatore Porro per insistere sul mantenimento di questa lettera C dell'articolo in discussione.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Porro, e dal Senatore Castelli risponderò con una brevissima osservazione.

La disposizione di cui domando la soppressione o è un favore o non è un favore accordato agli Istituti: se non è un favore, perchè l'accordate, perchè volete scostarvi dalle regole del diritto comune? Se è un favore, io lo respingo, appunto perchè è un favore, perchè non vedo ragione di discostarci dalle norme generali stabilite nell'interesse dei terzi, dal Codice comune di Procedura civile.

Senatore Di S. Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di S. Martino. Prego il Senato di considerare che non vi può essere nessun creditore ipotecario il quale non conosca preventivamente, quando contratta l'esistenza dell'ipoteca data agli Istituti, perchè è nelle condizioni della legge che gli Istituti non possano fare operazioni se non per prima ipoteca. Quindi tutti coloro

il quali hanno ipoteche posteriori, prima di fare il prestito col possessore dei beni hanno il mezzo di sapere qual fosse il valore dato nella perizia fatta tra l'Istituto ed il possessore di questi beni; non è quindi in questa condizione di cose nessun pericolo di frode o di danno qualsiasi per i terzi possessori.

A fronte di questa precauzione della legge, prego il Senato di considerare ancora che lo scopo di essa è di creare un nuovo stato di cose per il quale la proprietà fondiaria trovi quei mezzi di acquisto che non può trovare nella legislazione attuale; non si fa una deroga al principio legislativo, ma si fa un'estensione alla legge per un caso speciale che la legge anteriore non poteva prevedere.

Quindi mi unisco all'onorevole Porro e all'onorevole Castelli per pregare il Senato ad approvare l'articolo come è concepito.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Noi ci occupiamo di una legge speciale la quale è stata fatta per favorire la Istituzione del Credito fondiario.

È quindi naturale che in questa legge vi sia qualche eccezione o derogazione alle norme del diritto comune.

Vediamo ora quale importanza abbiano le derogazioni alle regole del diritto comune che si trovano indicate alla lettera c dell'art. 23, e se queste derogazioni siano tali da ledere il diritto dei terzi.

Se effettivamente questa derogazione fosse tale da offendere il diritto dei terzi, io converrei coll'onorevole Senatore Chiesi che bisognerebbe toglierla dalla legge che è in discussione.

Ma di che si tratta?

L'articolo 663 del Codice di procedura civile fornisce due mezzi al creditore per dimandare l'incanto dei fondi espropriati.

Per regola generale, colui che vuole espropriare un fondo non ha che due modi a seguire: o dimandare una perizia per procedere alla stima dei beni; od offrire esso stesso il prezzo di quest'incanto secondo le norme indicate nell'articolo 663 del Codice di Procedura sopracitato.

Che cosa fa ora la disposizione contenuta nella lettera C dell'articolo in discussione?

Quando si tratta dell'offerta del prezzo si rimette alla disposizione generale dell'articolo 663 che la determina sulla base del tributo fondiario. Una sola eccezione è fatta a questa regola generale coll'esonerare l'Istituto dal richiedere la perizia, e col concedergli, ogni qualvolta deve promuovere l'espropriazione, di domandare l'incanto degli immobili sulla base del prezzo venale che fosse stato loro attribuito in modo convenzionale nel contratto di prestito, rimettendosi quindi alla valutazione anticipata che ne fosse stata fatta tra le parti.

Ma questa derogazione è tale che offende le regole del diritto comune cotanto profondamente da non poter essere consentita in una legge di eccezioni?

Ecco tutta la questione. L'onorevole Senatore Chiesi fa un dilemma e dice:

O questo è privilegio, o non lo è. Se non è privilegio, è inutile: se lo è, conviene radiarlo dalla legge.

Ma io domando all'onorevole senatore Chiesi. L'istituzione di questo Credito fondiario ed i modi stessi coi quali si fanno le cartelle, si emettono, e si negoziano, non sono tante derogazioni alle regole ordinarie del diritto comune?

Ora da una eccezione ne è venuta un'altra.

La questione sarebbe grave se questa derogazione offendesse i terzi; ma, sotto questo aspetto, lo ripeto, non vi può essere offesa per il diritto dei terzi, poichè, come ho detto poc'anzi, l'Istituto potrà domandare l'esercizio di questa facoltà; ma dalla sua domanda non nasce l'obbligo di consentire. Nè con ciò io intendo di dire che il tribunale possa rigettare la domanda dell'Istituto quando non vi sia opposizione: deve aprire l'incanto sul prezzo convenzionale perchè la legge lo ammette; ma quando, durante il giudizio di espropriazione, intervenisse un terzo a fare opposizione offrendo un prezzo superiore a quello di cui nell'articolo 663, non pare che il tribunale potrebbe in questo caso rigettarla.

Opino quindi, che essendo quest'articolo unicamente rivolto a stabilire dei rapporti di diritto tra l'Istituto creditore, ed il suo debitore senza pregiudizio dei terzi, possa il Senato approvare l'articolo così come è redatto, senza che si possa temere nocimento nè alla giustizia, nè alle regole ordinarie del diritto comune.

Presidente. Domando se è appoggiata la proposta fatta dal senatore Chiesi per la soppressione dell'art. 23.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata)

Essendo appoggiata, e trattandosi di una soppressione, io metterò ai voti l'inciso che il senatore Chiesi vorrebbe fosse soppresso. I Senatori, che concordano nell'opinione del senatore Chiesi non lo approveranno, e viceversa i Senatori, che ne desiderano la conservazione, lo ammetteranno.

Chi vuole la conservazione di questo paragrafo, sorga.

(Approvato)

Ora metterò ai voti l'intero articolo.

Senatore Poggi (Interrompendo). Alla lettera e è necessario correggere una parola, dov'è detto il magistrato ecc. *fermerà*, si deve dire *assegnerà*.

Presidente. Salva questa piccola variante di parola, metto ai voti l'articolo 23.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Viene ora l'articolo 24. Prego l'Ufficio Centrale a dar conto dell'aggiunta che è stata concertata col Ministero a quest'articolo, giusta le intelligenze prese allorchè si discusse il primo articolo.

Senatore Farina. A termini di quanto erasi convenuto in occasione della discussione dell'art. 1° della legge, venne rimandata all'art. 24 la trattazione di un'aggiunta, la quale concerne la possibile istituzione

di un Credito fondiario nelle isole di Sicilia e di Sardegna.

L'aggiunta formulata dal sig. Ministro, e consentita anche dall'Ufficio Centrale, sarebbe del tenore seguente:

« È fatta tuttavia facoltà al Governo di concedere per « Decreto Reale l'esercizio del Credito fondiario nei terzi « inini della presente legge ad Istituti consimili a quelli « contemplati nell'art. 1°, i quali domandassero di as- « sumerlo nella Sicilia e nella Sardegna: »

Presidente. Leggo l'art. 24 con quest'aggiunta.

« Art. 24. La facoltà di emettere cartelle di Credito fondiario non potrà essere concessa a qualsiasi Istituzione, Società o privato se non in forza di legge.

« È fatta tuttavia facoltà al Governo di concedere, ecc. (V. sopra) »

Senatore Slotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Io non esito a credere che questa poca parte di Senato vorrà con unanime voto approvare la proposta del Governo, al quale io ne professo una ben sentita gratitudine. Parlo, o signori, per dirvi che nell'isola di Sardegna è antichissima un'Istituzione somigliante o, meglio, approssimante a quella della quale oggi si tratta; e sono i così chiamati Monti Frumentarii, e Nummarii, dovuti alla sapienza dell'antico Parlamento Sardo; giacchè, in fino dai tempi di Pietro di Aragona, l'isola di Sardegna, grazie a Dio, fu retta a governo costituzionale. Prima del 1848 i Monti Frumentarii erano amministrati da un alto ufficiale dello Stato chiamato Censore generale, il quale per mezzo de' suoi Censori Diocesani, che in oggi diremmo Provinciali, vegliavano acciocchè non si stornassero i fondi dell'Amministrazione, non si sciupassero, e la Istituzione non deviasse un momento dallo scopo per cui era stata creata.

Dopo il 1848 il lusso di questi alti ufficiali cessò: l'Istituto rimase, visse e vive tuttavia di vita robusta e vigorosa.

L'Istituto è locale; ogni Comune ha un deposito di grano e di danaro. Vi sono comuni i quali ne hanno parecchie migliaia di ettolitri. L'Istituto somministra le sementi; e notate bene, che non le fornisce senza prima fare una visita de' terreni per verificare quanti ve n'abbia preparati all'agricoltura, e se sono bene preparati somministrano grano per mettere il proprietario in condizione di fronteggiare le prime spese; esso dà pur denaro; fornisce il grano nel tempo che vale di più, è a dire nel tempo della seminazione, e lo ripiglia in natura nel tempo in cui vale meno, nel tempo in cui l'agricoltore fa il suo raccolto, cioè nel mese di agosto. Non si esige cauzione ipotecaria vuolsi avere semplicemente una cauzione personale, o vogliamo dire fidejussoria. L'interesse è modicissimo.

Mirabili sono gli effetti di questa Istituzione. Per essa l'agricoltura fece progressivo incremento. Per essa potè l'isola di Sardegna venire largamente in aiuto della sventura coronata, per essa la riverita Casa di Savoia non istette un solo istante priva di titolo e di dignità regia.

Nel 1858 o 1859, prima che io lasciassi la diletta isola nativa, venne in mente a qualche membro del Consiglio allora Divisionale di fare de' fondi in natura una conversione in danaro, e di costituire una Banca agraria. Io m'ebbi l'onore di essere Presidente della Commissione all'uopo nominata. La questione fu presa ad esame e discussa con ogni maggiore ponderazione. Ma la Commissione, che mi onorò altresì dell'incarico di relatore, fu d'avviso che la proposta si dovesse eliminare.

Lungo sarebbe a dire le ragioni di questa deliberazione; il Ministro d'agricoltura e di commercio potrà trovarle negli atti del Consiglio divisionale ne' quali fu inserita la mia relazione, della quale l'esimio Conte di Cosilla, che fu in quel tempo Intendente generale, volle fossero levati esemplari in grandissimo numero.

Ma, oltre a ciò, vi ha in Cagliari una Cassa di Risparmio, ve n'ha un'altra in Sassari; quest'ultima io non conosco; conosco la prima quanto basta per accertare il Senato che è amministrata con tutta onoratezza e con tutta intelligenza.

Come vedete, o signori, i Monti Frumentari dei quali vi parlo, sono una Istituzione di Credito agricolo, intesa cioè non a soccorrere il proprietario del fondo, bensì ad aiutare il produttore, ossia l'agricoltore.

Ma credo io che sarebbe facilissimo, facendo concorrere unitamente ai Monti Frumentari i due Istituti dei quali ho ragionato, il fondare una Istituzione somigliante a questa della quale discutiamo.

Non è, o signori, che io abbia una grande fiducia in questa Istituzione nel modo con che è da noi architettata. Le mie speranze sono modestissime come sono quelle del Senatore Martinengo, del Senatore Farina, e perfino dell'ex Ministro Torelli. Io credo che noi non facciamo altro se non se un tentativo; ma un tentativo così picciolotto, che mi pare si possa assomigliare al tentativo di un pigmeo che cercasse di atterrare un gigante.

Ad ogni modo, o Signori, l'isola di Sardegna vuol essere assimilata e pareggiata nelle Istituzioni sue al Continente; la Sardegna come suole partire colla madre patria le glorie e la fortuna, così è contenta di partire con essa ancora gli errori, i pericoli, e perfino le illusioni.

Io quindi rincalzo la proposta del Ministero, e confido che il Senato, come dissi fin da principio, vorrà con unanime voto approvarla.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo G. A questo proposito io ebbi l'onore di presentare nella tornata di ieri l'altro un ordine del giorno che non venne per allora accettato perchè era fatto fuori tempo.

Osserverò al Senato che la prima parte di quest'articolo 24, o è un pleonasma, o stabilisce un privilegio. È fuor di dubbio che non si possono concedere nè a Società nè a privati i diritti di emettere cartelle senza un decreto od una legge. Ora, perchè ripetiamo noi questo diritto che è naturale, e che è un sott'inteso? Se

lo ripetiamo, è dunque per istabilire che a questo Istituto non sarà fatta concorrenza nè da privati, nè da consimili Istituti; quindi proporrei al Senato di omettere questa prima parte dell'articolo 24, lasciando semplicemente a beneficio delle parti insulari del nostro Stato la possibile concorrenza di siffatti Istituti, che si incaricassero di aprire anche là un Credito fondiario sulle basi di questo attuale.

Senatore Torelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Torelli. Io prego invece il Senato a voler conservare l'articolo che l'onorevole Senatore Martinengo trova inutile.

Sta bene che non vi dev'esser privilegio; diffatti non vi è; ma importa che gli Istituti sappiano altresì che il Governo non si presterà con troppa facilità a nuovi piani, a proposte che il più spesso hanno per mira non il bene pubblico, ma quello dei promotori, e la lista delle Società di speculazione che fecero cattivi affari è abbastanza lunga perchè ognuno possa ricordarne e non poche. Ora fra il non voler privilegi ed il non permettere che concorrenze serie, vi corre assai. La seconda è a mio avviso opera di buona amministrazione; importa che si sappia che si vuol circondare di tutti quei passi che non ammettono precipitazione una nuova concessione che si avesse a dare, e se l'articolo non dovesse avere che un consimile risultato di aspetto morale, merita d'essere conservato.

Passando ad altro argomento, mi permetterò rispondere anche all'onorevole Senatore Siotto Pintor che disse che io stesso non avevo grande fiducia.

Per verità non mi aspettava una così singolar rivelazione. Io ho voluto precisare le idee rispetto alle pretese esagerazioni, ed ho detto credo due giorni sono che se il primo anno non s'avessero ad impiegare che soli 8 in 10, milioni benchè umile principio, tuttavolta mi contentavo, perchè ciò voleva dire che dopodue o tre non sarebbero venti o trenta, ma settanta, ottanta. Fra il non nutrire illusioni su d'un celere avviamento ed il non aver fiducia, ci corre tanto quanto fra il positivo ed il negativo. Lasci quindi che conchiuda che ho molta fiducia senza che sia esagerata, ed il Senato spero l'avrà anch'esso, dando il suo voto favorevole a questa legge che non dubito classificare fra le più provvide.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, metto ai voti l'art. 24. coll'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero, di cui do nuova lettura (*Vedi sopra*).

Senatore Martinengo G. Io domando la divisione di questo articolo.

Presidente. Metto dunque ai voti la prima parte, così concepita (*Vedi sopra*).

Chi l'approva, sorga.

(Approvata)

Leggo la seconda parte (*Vedi sopra*).

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvata)

Metto ai voti l'articolo intero.

(Approvato)

« Art. 25. Gli stati delle operazioni del Credito fondiario e quant'altro concerne l'andamento dell'Istituto vengono resi di pubblica ragione. I modi e termini di questa pubblicità sono stabiliti nel regolamento. »

(Approvato)

« Art. 26. Le operazioni del Credito fondiario vanno soggette ad ispezione governativa. Inoltre un delegato governativo presso ciascun Istituto vigila immediatamente le operazioni del Credito fondiario e controfirma le cartelle. »

(Approvato)

« Art. 27. Un Regolamento da approvarsi con Decreto Reale provvederà a tutto quanto occorre per la compiuta esecuzione del presente.

« In ispecie poi determinerà :

« La forma ed il valore nominale delle cartelle fondiarie, le quali in nessun caso potranno essere minori di cento lire di capitale ;

« Le norme da seguirsi nell'emissione delle cartelle, nell'estrazione di quelle da ammortizzarsi, nell'annullamento e distruzione di quelle rimborsate, e nel rilascio di nuovi titoli, in caso di perdita delle cartelle nominative ;

« La qualità e condizione degli immobili ammessi all'ipoteca ; le norme colle quali il valore degli immobili dovrà rilevarsi ; l'obbligo e le speciali cautele con cui i fabbricati dati ad ipoteca saranno assicurati contro gli incendi ;

« I modi e termini nei quali dovranno i mutuatari, durante il mutuo, denunziare all'Istituto i mutamenti che si averino nel fondo ipotecato, sia per diminuzione di valore, sia per turbamento di possesso, sia per attentato ai diritti di proprietà ;

« Il massimo ed il minimo dei prestiti, le regole da seguirsi nell'apertura dei crediti a conto corrente, i limiti e le principali condizioni delle anticipazioni ;

« Le norme per l'investimento del fondo di riserva ;

« I limiti e le forme in cui dovrà esercitarsi l'ispezione governativa, e l'ufficio dei Delegati governativi.

« Questo regolamento dovrà essere pubblicato prima che gli Istituti intraprendano qualsiasi operazione di Credito fondiario. »

(Approvato)

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Rimane ora a riferire sull'art. 17 che fu rinviato all'esame dell'Ufficio Centrale e di cui si concordava in massima la soppressione tanto dal Ministero quanto dall'Ufficio: solamente fu detto di rinviarlo per riguardo alle leggi ancora vigenti in Lombardia, relative all'esazione dei tributi.

Esaminatosi dall'Ufficio Centrale il disposto di questa legge, dopo d'aver conferito col Senatore Porro, d'accordo col Ministero, si è presa la risoluzione di proporre l'aggiunta di un ultimo articolo il quale conterebbe una disposizione transitoria.

L'articolo sarebbe il seguente:

Disposizione transitoria.

« Ferma la disposizione dell'art. 1253 del Codice Civile pel subingresso a favore degli Istituti che pagassero le imposte in luogo del debitore moroso, e finchè non sia unificata per tutto il Regno la legge per l'esazione delle imposte, è stabilito che l'esattore quando sia avvertito dai rappresentanti degli Istituti essere ipotecati a loro favore immobili sui quali esso possa esercitare l'esecuzione forzata, dovrà sotto la sua responsabilità notificare ai rappresentanti stessi il fatto del mancato pagamento dell'imposta almeno otto giorni prima del cominciamento degli atti esecutivi contro il debitore. »

Con questa disposizione non si stabilisce nessun privilegio; solamente per risparmiare un'inutile espropriazione di un immobile vengono avvertiti gli Istituti che hanno ipoteca sopra un fondo le cui imposte non sono pagate, affinché possano se vogliono pagare in luogo del debitore subentrando nelle ragioni ipotecarie a norma dell'art. 1253 del Codice Civile. Pare all'Ufficio che questa disposizione non rechi alcuna offesa alla legge comune, e che quindi si possa approvare sino a che non sarà fatta l'unificazione delle leggi sulla esazione delle imposte.

Bisogna però ritenere che l'articolo 17 è ormai eliminato, e quindi l'enumerazione degli articoli dev'essere variata perchè quello ch'era 18, ora diventa 17.

Presidente. Metto ai voti questa disposizione transitoria che forma l'ultimo articolo della legge (*Vedi sopra*). Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Rimaneva l'art. 13 il quale pure fu rinviato all'esame dell'Ufficio Centrale per vedere d'intendersi in ordine all'emendamento proposto in principio dal Senatore Porro e poi da me.

Ora l'Ufficio Centrale, previo accordo col Ministro di Grazia e Giustizia, venne unanime nell'avviso di sostituirvi l'articolo seguente:

« Art. 13. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto saranno valide nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti. »

Presidente. Questo deve prendere il posto dell'art. 13.

Senatore Poggi. Appunto.

Presidente. Rimane però ancora l'articolo 7 con un'aggiunta.

Senatore Poggi. Per ora potrebbesi mettere ai voti quello che deve prendere il posto dell'art. 13.

Presidente. Lo leggo per metterlo ai voti (*Vedi sopra*).

Chi approva quest'articolo da sostituirsi all'art. 13, voglia alzarsi.

(Approvato)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Rammenta il Senato che ieri fu fatta riserva di un'aggiunta all' art. 7 dove si prevede il caso di liberazione anticipata per parte del debitore sia di tutto il suo debito, sia di una parte di esso.

Non era esplicitamente detto nell'articolo settimo qual parte di compensi dovuti agli Istituti dovesse in questo caso essere pagata dal debitore, qual parte dei diritti di abbonamento dovesse ancora venire corrisposta.

Per supplire a questo duplice difetto, si propone dal Ministero, d'accordo coll'Ufficio Centrale, d'introdurre una aggiunta dopo il terzo capoverso dell'articolo settimo.

Leggo il periodo che costituisce questo capoverso; leggerò indi l'aggiunta, e credo che basterà questa lettura, senza altra considerazione, perchè il Senato comprenda il valore intrinseco di quest'aggiunta, e la sua opportunità. Diceva così quel capoverso:

« Il debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito, corrispondendo però all'Istituto ed all'erario i compensi stabiliti all'articolo 6. »

Ora l'aggiunta sarebbe concepita così:

« Questi compensi consisteranno, per conto degli Istituti, in centesimi 45 per una volta sola sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo, e per conto dell'erario, nel caso dell'anticipata restituzione di parte del capitale ancora dovuto, consisteranno nel pagamento annuale delle intere quote di abbonamento stabilite nel primitivo contratto, come se alcuna somma non fosse stata restituita, e nel caso di anticipata restituzione di tutta la parte di capitale ancora dovuta, si restringeranno alla metà della somma delle restanti quote annuali di abbonamento pagata in una sola volta congiuntamente al capitale. »

Ho detto che bastava la lettura senza alcuna considerazione, perchè apparisse chiara la portata di questa aggiunta. Con essa viensi sostanzialmente a stabilire che nel caso di restituzione parziale di capitale, continuando tuttavia la corresponsione di annualità, debba continuarsi anche il pagamento della quota di abbonamento, e che nel caso di totale restituzione del capitale e di conseguente cessazione delle annualità, si abbia a pagare solo la metà della somma delle restanti quote annuali di abbonamento, e ciò perchè in quest'ultimo caso, venendo l'imposta pagata anticipatamente, più non sarebbe a tenersi conto degli interessi relativi, dei quali fu tenuto calcolo nella determinazione della quota di abbonamento, cosicchè la medesima può in via di transazione ridursi alla metà.

Senatore Porro. La proposta fatta dall'Ufficio Centrale accolta dal signor Ministro delle finanze non può essere certo contrastata come quella che secondo tutte le apparenze assicura all'erario il pieno compenso dei suoi diritti, e lo toglie ad ogni eventualità di diminuita percezione d'imposte. Sta che l'erario nel caso di anticipato pagamento abbia ad aver modo di essere ricompensato di quella quota di abbonamento che coll'anticipato pagamento andrebbe perduta; ma questo compenso è da chiedersi nel solo caso

in cui la cifra di abbonamento stabilita dall'erario coi centesimi 15 non contempra già l'eventualità di questi eventuali pagamenti fatti in via anticipata; cioè qualora questa cifra di abbonamento sia fatta precisamente sulla media dell'ammortamento verificabile in base ai contratti primitivi, senza che siansi computate le restituzioni volontariamente anticipate.

Io non contrasto ora per nulla la proposta fatta, ma siccome la legge accorda al signor Ministro di finanze la latitudine di diminuire la cifra di abbonamento da 15 a 10 centesimi, faccio viva istanza perchè il signor Ministro di finanze voglia, nella tranquillità dei suoi uffici, verificare se quella cifra corrisponda limitatamente alla media normale degli ammortamenti da convenirsi nei contratti; e qualora invece fra gli elementi di calcolo fossero già state assunte anche le eventuali restituzioni, voglia dare affidamento che si gioverà delle facoltà sue nello stabilire la misura dell'abbonamento in modo che abbia a corrispondere a quel rigoroso limite che il signor Ministro stesso proclamava in altra seduta, di equità per l'erario, nè voglia prevalersi dell'abbonamento per addossare una nuova imposta al mutuatario.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Il Senato può essere certo che il Governo non può intendere di stabilire in questo contratto diritti maggiori di quelli che dovrebbero essere pagati alle finanze. Il Governo intende solo di addivenire ad una transazione la quale sia nei rigorosi termini di giustizia. Per conseguenza, ove una miglior revisione o l'esperienza dimostrassero che vi sarebbe un margine al di là della strettissima tassazione, il Governo, usando della facoltà che gli lascierebbe la legge di potere diminuire la quota di abbonamento da 15 a 10 cent. certamente se ne varrebbe in giusta misura, con che sarebbe raggiunto lo scopo suo, di fare, cioè, che la transazione risponda non al di là degli introiti, ma li copra.

Presidente. Era stata riservata un'aggiunta da farsi al comma dell'articolo 7 che era così espresso:

« Il debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito, corrispondendo però all'Istituto ed all'erario i compensi stabiliti all'articolo 6. »

L'aggiunta è la seguente:

« Questi compensi consistranno per conto degli Istituti in centesimi 45 per una volta sola sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo; e per conto dell'erario, nel caso dell'anticipata restituzione di parte del capitale ancora dovuto, consistranno nel pagamento annuale delle intere quote di abbonamento stabilite nel primitivo contratto, come se alcuna somma non fosse stata restituita; e in caso di anticipata restituzione di tutta la parte di capitale ancora dovuta si restringeranno alla metà della somma delle restanti quote annuali di abbonamento, pagata in una sola volta congiuntamente al capitale restituito. »

Chi ammette questa aggiunta sorga.

(Approvata)

Ora la legge è esaurita.

La Convenzione ed il verbale 23 febbraio, non si mettono ai voti parzialmente perchè già approvati col l'articolo 1.

Non rimarrebbe più dunque che passare allo squittinio segreto.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Fu già presentato al Senato un progetto per la conversione in legge di un Decreto Reale con cui era imposto il dazio di lire due sul petrolio. La Camera dei Deputati credè di portare questo dazio a 6 lire.

So che l'Ufficio Centrale del Senato si è già occupato dell'esame di questo progetto di legge, e che è in pronto la relazione. So altresì che il Relatore sarebbe pronto a farne lettura al Senato.

Trattandosi di un'imposta che si potrebbe incassare appena pubblicata la legge e che potrebbe rendere allo Stato parecchie centinaia di migliaia di lire, domanderei al Senato, se non è il caso di fare oggi quello che non mancherebbe di precedenti per il Senato, cioè di udire la lettura della relazione, e di passare quindi alla votazione dell'unico articolo del medesimo progetto di legge.

(*Varie voci: sì, sì*)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL TRATTAMENTO DAZIARIO DEL PETROLIO E DI ALTRI OLII MINERALI.

Presidente. Secondo l'art. 17 del nostro Regolamento, quando una legge è dichiarata d'urgenza, il Senato può ordinare che la relazione dell'Ufficio Centrale sia letta in pubblica adunanza, e si proceda immediatamente alla discussione del progetto.

Se dunque il Senato lo crede, il Senatore Farina, relatore di questo progetto di legge, leggerà la sua relazione, quindi si passerà immediatamente alla discussione della legge.

Il Senato approva.

Presidente. La parola è al Senatore Farina per dare lettura della relazione.

Senatore Farina (legge).

Signori Senatori,

Con Decreto del 25 luglio 1864 il Signor Ministro delle Finanze Minghetti stabiliva quanto segue:

« Art. 1. Nella tariffa generale delle dogane alla categoria 2. saranno da aggiungersi le seguenti voci e diritti: »

« Petrolio, ed olio di scisto bituminoso ed asfalto grezzi per 100 chilogrammi, esenti:

« Detti rettificati, depurati, raffinati id. id. due lire, compresi i diritti accessori ».

« Art. 2. Il presente Decreto sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento per essere convertito in legge. »

Il Ministro Sella, successore del Minghetti, presentava all'altro ramo del Parlamento il surriferito Decreto, il 13 dicembre 1865.

Ma la Commissione della Camera dei Deputati, considerando come nel trattato colla Francia siasi inserito un articolo nella tariffa così concepito:

« Olii fissi di sesamo, d'arachide, di papavero, ed altri non nominati commestibili, o da abbruciare per ogni 100 chilogrammi L. 6 », e come tale articolo fosse manifestamente applicabile agli olii rettificati, accennati, depurati e raffinati contemplati nel Decreto 25 luglio 1864, aumentò sino a L. 6 ogni 100 chilogrammi anche per questi ultimi olii i diritti che il Decreto (senza che si conosca perchè) aveva circoscritto a L. 2.

La Camera Elettiva avendo riconosciuti fondati i motivi dell'aumento del diritto di Dogana proposto dalla sua Commissione, lo accettava, ed il signor Ministro attuale delle Finanze ne proponeva l'adozione anche al Senato. L'Ufficio Centrale riconoscendo pure a sua volta fondati i motivi per i quali si propone la sovraindicata modificazione della tariffa, fu unanime nel riconoscere conveniente di aumentare il diritto di dogana, compresi i diritti accessori, a L. 6 per ogni cento chilogrammi, da percepirsi per l'introduzione dall'estero nello Stato del petrolio ed olio di scisto bituminoso rettificato, depurato e raffinato. L'Ufficio quindi mi conferì l'onorevole incarico di proporvi la pronta approvazione di questo progetto di legge.

Presidente. Do lettura del progetto di legge (*Vedi Atti interni del Senato*).

È aperta la discussione generale.

Senatore Torelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Torelli.

Senatore Torelli. Io mi permetto fare una raccomandazione che realmente sarebbe all'indirizzo del Ministro dell'interno, ma la farò ai presenti.

Il commercio del petrolio non è scevro di pericoli. Quasi tutti i governi si sono occupati di prescrivere le precauzioni onde quella natura sì facile ad infiammarsi non rechi danno. Credo che poco meno che innumerevoli a quest'ora si possono chiamare i casi di danni se prendiamo tutti i paesi ove si fa uso di petrolio.

Prima che si avverino que' tristi casi, parmi opportuno il provvedervi coll'emanare misure severe e precise intorno ai magazzini di petrolio, e alla quantità che si permette tenere nei centri abitati. È affare d'igiene pubblica e di non poco comune interesse; ebbi sott'occhio le prescrizioni della Francia e non sono poche. Io lascerò alla saviezza del Ministro l'adottare quelle che reputa; ma un provvedimento è indispensabile; dopo i tanti casi di sventura accaduti altrove, si griderebbe con ragione alla mancata previdenza se non si volesse ammetterlo anche presso di noi.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Mi viene fatta un'osservazione relativamente alla dicitura.

Certamente se il Senato fosse stato chiamato per il primo a votare questa legge, probabilmente non avrebbe adottata l'espressione che riscontrasi nella medesima.

In essa si dice che alla categoria 2. nella tariffa generale delle dogane *siano da aggiungersi le seguenti voci e dazi.*

Veramente non credo che si possa dire *voce* per *merce*; ma siccome si riferisce ad una categoria dove sono indicate tutte le merci, è evidente, che non è che la significazione di una data merce, quindi non vi può essere dubbio in ordine all'intelligenza di questo vocabolo non troppo proprio.

Del resto, trattandosi di una disposizione che può far entrare nelle casse delle finanze un 300 mila lire, non credo sarebbe il caso di ritardare in qualsiasi modo l'esecuzione di questa legge.

Ministro delle finanze. Per calmare la coscienza del Senato su questo punto, dirò che nell'elenco si iscrive la *voce*, e non la merce, quindi sta bene che la legge faccia inscrivere la *voce*: la legge è parola, l'applicazione della legge diventa un fatto.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa)

Leggo l'art. 1.

« Art. 1. È convalidato il Regio Decreto 25 luglio 1864 N. 1872, col quale si è disposto che nella tariffa generale delle dogane alla categoria 2^a siano da aggiungersi le seguenti voci e dazi.

« Petrolio ed olio di schisto bituminoso ed asfalto grezzi, per 100 chilogrammi, esenti.

« Detti rettificati, depurati, raffinati, ecc., lire 2 compresi i diritti accessori. »

Lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 2. Cominciando dal 1° maggio 1866, il dazio stabilito nell'articolo precedente è portato a lire 6. »

Chi approva questo 2° articolo, si rizzi.

(Approvato)

Ora si passa allo squittinio segreto per le due leggi.

Avverto il Senato che per la ventura tornata sarà convocato a domicilio.

Il Senatore **Manzoni Segretario**, procede all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Sulla legge per l'istituzione del Credito fondiario:

Votanti	77
Favorevoli	77
Contrari	nessuno

Il Senato adotta.

Sulla legge per il trattamento dazionario del petrolio ed altri olii minerali:

Votanti	77
Favorevoli	77
Contrari	nessuno

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 4 1/4).

TORNATA DEL 27 APRILE 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Presentazione di tre progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'interno.

Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio a tutto il mese di luglio 1866. Siccome la legge su tale materia attualmente in vigore scade colla fine del mese corrente, così, io prego il Senato di volersi occupare del presente progetto con sollecitudine onde per la fine del mese possa esso aver forza di legge.

Presidente. Il signor Ministro dell'interno ha la parola.

Ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'unificazione della legislazione sulla Sanità marittima, già stato adottato dalla Camera dei Deputati. Io prego il Senato a volerlo discutere in via d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione del progetto di legge che riflette l'esercizio del Bilancio provvisorio, ed al signor Mi-

nistro dell'interno del progetto di legge riguardante la Sanità marittima.

Ora ha la parola il signor Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge che autorizza la concessione della ferrovia da Contursi a Potenza, nel quale progetto fu introdotta una piccola variazione dalla Camera dei deputati, che non consiste in altro che nell'aver introdotto come articolo nel progetto la raccomandazione stata fatta in proposito dal Senato ed accettata dal Governo.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge relativo alla strada ferrata da Contursi a Potenza.

Essendo così esaurito l'ordine del giorno, scoglierò la seduta, pregando i signori Senatori a raccogliersi immediatamente negli Uffici per esaminare il progetto di legge sull'esercizio provvisorio del Bilancio, e nominare il relativo Ufficio Centrale, onde possa discutersi lunedì.

Lunedì adunque vi sarà seduta al tocco per la discussione dell'anzidetto progetto di legge e di quegli altri che saranno in pronto.

La seduta è sciolta (ore 2 3/4).

TORNATA DEL 30 APRILE 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Relazione sui titoli a Senatore del signor barone Rocco Camerata-Scovazzo — Approvazione del progetto di legge per la proroga dell'Esercizio provvisorio dei Bilanci dello Stato a tutto il mese di luglio 1866 — Discussione del progetto di legge per la coltivazione delle risaie — Osservazioni del Senatore Arrivabene — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ultimo del progetto — Sospensione della seduta — Squittinio segreto sui due anzidetti progetti.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri della marina, dell'istruzione pubblica e delle finanze.

Il Senatore segretario Manzoni Tommaso legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

3839. La Giunta Municipalé di Castel del Piano (Grosseto) porge al Senato motivate istanze perchè venga conservato in quel Comune l'Ufficio d'Agenzia del Registro e delle Tasse, e ripristinata la Pretura di Mandamento.

3840. Antonio De Lullis, notaro in Maratea (Basilicata), domanda che sieno introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge relativo all'esercizio del notariato.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma)

Presidente. Domandano un congedo più o meno lungo ma non oltrepassante il mese, i signori Senatori: Sauli Lodovico, Arconati, Correale, Sylos-Labini, Riva, Mosca, Canestri, Torrearsa, Coppola, Di Bovino, Panizza, Chigi, Lauzi, Balbi-Senarega, Linati, Sauli Francesco, Di Revel, Buffalini, Quaranta, Tecco, Catalano-Gonzaga, Fontanelli e Bartolomei.

Non si fa alcuna opposizione, ritengo i congedi per accordati.

Prego il Senatore Di Montezemolo di fare la re-

lazione sui titoli del signor Senatore barone Rocco Camerata-Scovazzo.

Senatore Di Montezemolo. Con decreto in data 8 ottobre 1865 il signor barone Rocco Camerata-Scovazzo fu nominato Senatore del Regno.

Dai documenti presentati all'Ufficio risulta essere il barone Camerata-Scovazzo nato il giorno 8 dicembre 1812; ed avere quindi raggiunto l'età voluta dalla legge.

Risulta egualmente pagare egli all'erario per contribuzione diretta oltre la somma di L. 3000 richiesta dalla legge costitutiva.

Egli può quindi essere compreso nella categoria indicata dal paragrafo N. 21 dell'articolo 33 dello Statuto; e quindi l'Ufficio terzo vi propone di ammetterlo.

L'Ufficio terzo volle però espresso il desiderio che nei Decreti Reali che recano la nomina di nuovi Senatori si tornasse all'antica norma d'indicare la categoria a cui il Ministero intende sia iscritto il nuovo eletto, ad esclusione di ogni richiesta di titoli non necessari e per l'agevolamento della verifica.

Presidente. Mi corre l'obbligo di far osservare al signor Senatore Di Montezemolo, che questa domanda fu più d'una volta fatta dai miei antecessori al Ministero, e fu fatta anche da me ultimamente, ma finora non ha avuto alcun riscontro.

Senatore Di Montezemolo. L'Ufficio 3°, dandomi incarico di esprimere tale desiderio, non intendeva negare per nulla gli uffici che potessero essere stati fatti dalla Presidenza del Senato. Credette però che

un voto a cui tutti i Senatori aderiscono, dovesse essere preso in considerazione dal Governo del Re.

Presidente. Ringrazio l'Ufficio 3° di quest'osservazione, la quale può dare maggior valore all'istanza che rinoverò presso il Ministero.

Metto ai voti le conclusioni dell'Ufficio 3° per l'ammissione del barone Camerata-Scovazzo a Senatore del Regno.

Chi le approva, sorga.

(Approvato)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI DELLO STATO A TUTTO IL MESE DI LUGLIO 1866, E DI QUELLO SULLA COLTIVAZIONE DELLE RISAIE.

Presidente. L'ordine del giorno porta in primo luogo la discussione del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio dello Stato fino a tutto luglio 1866.

Do lettura del progetto di legge (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« Art. 1. Sino a tutto il mese di luglio 1866, il Governo del Re riscuoterà le tasse ed imposte d'ogni genere secondo le leggi in vigore, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio pel 1866 con le modificazioni successive presentate al Parlamento, e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita. »

(Approvato)

« Art. 2. È confermata la facoltà accordata al Ministro delle finanze coll'articolo 2° della legge 21 dicembre 1864, N. 2065, di emettere buoni del Tesoro fino alla somma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo crederà più opportuno e che dovrà esser noto al pubblico. »

(Approvato)

Per non incomodare due volte il Senato, si passerà alla discussione del progetto di legge sulla coltivazione delle risaie, e si faranno quindi i due squittinii con una sola chiamata.

Do lettura del progetto di legge (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene.** Io non proporrò alcun emendamento, mi limiterò a brevi osservazioni generali.

Vi sono due qualità di risaie; le vallive ove non si può coltivare niente altro che riso, e quelle poste su

terreni suscettivi di altre colture, ove un anno si pone riso, poi grano turco, quindi frumento, poi trifoglio ecc. Verso le prime, quanto alla distanza dei luoghi abitati, giova usare indulgenza.

Lasciate incolte sono più contrarie alla igiene che non seminate a riso. Per le seconde si può essere più severi, giacchè sono suscettive di altre colture più salubri che quella del riso non sia. Ma anche per queste giova distinguere. Tenerle più distanti che si può dai grandi centri di popolazione è utile, e possibile. Ma nei grandi fondi di questa natura vi sono case isolate, ed è impossibile impedire che ogni quattro o più anni, secondo la rotazione adottata, non sia seminato riso vicino ad esse.

Presidente. Se non vi è più alcuno che chiegga la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli. Li rileggo per metterli ai voti.

« Art. 1. La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da regolamenti speciali che, sentiti i Consigli comunali e sanitari delle provincie, sono deliberati dai Consigli provinciali, ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato. »

(Approvato)

« Art. 2. Chiunque voglia attivare la coltivazione a riso dovrà nei modi e tempi fissati dai Regolamenti farne apposita dichiarazione al Prefetto che la comunicherà immediatamente al Sindaco,

« La Giunta municipale entro dieci giorni successivi all'avuta comunicazione dovrà dichiarare se sono osservate le distanze e le condizioni volute dai regolamenti stessi, od indicare le prescrizioni che a termini di questi occorressero, notificandole al ricorrente. »

(Approvato)

« Art. 3. La dichiarazione colla deliberazione della Giunta saranno pubblicate e trasmesse entro altri dieci giorni all'autorità governativa, la quale vi apporrà il suo visto, se riconoscerà osservata la legge ed il regolamento.

« In caso contrario, e quando insorgano opposizioni, il Prefetto deciderà con Decreto motivato in Consiglio di Prefettura nel termine di un mese dalla ricevuta, decorso il quale senz'alcun provvedimento, la coltivazione del riso dichiarata non potrà vietarsi se non dopo un anno. »

(Approvato)

« Art. 4. Le risie coltivate entro le distanze proibite, o contro il divieto dell'autorità governativa, potranno a diligenza di questa essere fatte distruggere a spese dei contravventori. »

(Approvato)

« Art. 5. Alle infrazioni della presente legge e dei regolamenti emanati in esecuzione della medesima, sa-

ranno applicabili pene pecuniarie sino alla somma di L. 200 per ogni ettare di risaia in contravvenzione. »

(Approvato)

« Art. 6. I Consigli provinciali dovranno sottoporre alla sanzione sovrana i regolamenti di cui all'art. 1^o entro il termine di sei mesi dalla promulgazione della presente Legge. Trascorso detto termine senza effetto, il Regolamento sarà proposto d'ufficio dal Consiglio di Prefettura. »

(Approvato)

« Art. 7. Cesseranno di aver effetto le leggi e i regolamenti vigenti riguardo alla formazione e coltivazione delle risaie, all'epoca in cui andranno in vigore i regolamenti contemplati nella presente Legge. »

(Approvato)

La seduta è sospesa per alcuni minuti.

Presidente. Si passa alla votazione delle due leggi.

Il Senatore **Ginori-Lisci**, *Segretario*, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Sulla legge per l'esercizio provvisorio del bilancio:

Votanti . . . 77

Voti favorevoli 75

Voti contrari . 2

Il Senato adotta.

Sulla legge per la coltivazione delle risaie

Votanti . . . 77

Voti favorevoli 71

Voti contrari . 6

Il Senato adotta.

Prego i signori Senatori di volersi trovare domani al tocco negli Uffici per l'esame di quei progetti di legge che sono già stati distribuiti; ed alle ore 2 in seduta pubblica per la discussione dei progetti di legge la cui relazione fu già distribuita ai signori Senatori, e probabilmente per qualche altro progetto di legge che verrà presentato d'urgenza.

La seduta è levata (ore 3 1/2).

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Presentazione del progetto di legge per provvedimenti di finanza, e relazione — Sospensione della seduta — Ripresa della seduta — Relazione del Senatore Gino Capponi sul progetto summentovato — Squittinio segreto e sua approvazione — Istanza del Senatore Gullotti — Rinvio della seduta alle ore 2 — Ripresa di essa — Presentazione di un progetto di legge per le fortificazioni di Cremona — Osservazione del Senatore Di Castagnetto e risposta del Ministro della marina — Urgenza dichiarata — Sospensione della seduta — Il Senato si ritira negli uffizi — Si riprende la seduta — Relazione del Senatore Menabrea — Approvazione dell'articolo di legge — Discussione del progetto di legge per esonerare il Consorzio Nazionale dalle imposte — Domanda del Senatore Arrivabene — Risposta del Ministro dell'interno — Presentazione di due progetti di legge — Squittinio segreto sulle due accennate leggi — Approvazione dell'articolo unico di legge per l'esecuzione di una lotteria di beni immobili della duchessa Felicita Bevilacqua — Squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 10 1/2 ant.

Sono presenti i Ministri delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'interno, di grazia e giustizia.

Il Senatore Segretario Tommaso Manzoni legge il verbale della tornata di ieri il quale viene approvato.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la facoltà al Governo di fare provvedimenti straordinari di finanza.

Signori Senatori,

Ieri il Ministero presentava alla Camera dei Deputati la domanda della facoltà straordinaria di cui tratta l'annesso disegno di legge.

Gravi sono le ragioni che mossero il Governo. Interpretando il sentimento della intera Nazione, esso ha creduto essere stretto suo dovere rispondere alle provocanti minacce di guerra di una vicina Potenza col fare tutti i provvedimenti necessari alla difesa dello Stato.

Le spese occorrenti non potevano essere comprese nelle previsioni del Bilancio: di qui la necessità di ricorrere a mezzi straordinari per supplirvi; i quali dovranno anche ritrarre dalla eccezionale condizione del credito, ch'essa pure è in gran parte cagionata dagli improvvisi eventi politici.

Il Ministero non può dubitare che il voto di questa parte del Parlamento voglia sempre più confermare allo straniero che quante volte l'interesse della patria lo esige, tutti gli Italiani non hanno che un solo ed unico sentimento.

Articolo unico.

« A tutto il mese di luglio 1866 è data facoltà al Governo del Re di ordinare le spese necessarie alla difesa dello Stato e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del Tesoro, fermo rimanendo l'assetto delle imposte, quali furono e saranno votate dal Parlamento. »

La natura stessa del provvedimento spiega perchè io debba fare viva istanza al Senato acciocchè voglia procedere in questa occasione, più che in altra, con quella somma urgenza che richiede la necessità delle cose.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge.

E siccome si tratta di legge urgentissima, propongo al Senato di ritirarsi immediatamente negli uffizi onde esaminarla, nominare l'Ufficio Centrale, redigere una relazione, per poi raccogliersi nuovamente a discuterla e votarla.

Prego quindi i signori Senatori di ritirarsi negli uffizi, e subito che l'Ufficio Centrale abbia redatta la relazione rientrare in seduta.

Ministro delle finanze. Sarebbe forse meglio fissare l'ora.

Presidente. Se si vuole l'ora, parmi che si possa fissare alle 11 1/2.

La seduta è sospesa e ripresa alle ore 11 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia.

Presidente. Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto al banco delle Commissioni.

La parola è al signor Relatore.

Senatore Alfieri. Il Relatore dell'Ufficio Centrale, l'onorevole nostro collega Senatore Capponi, mi ha dato il grato incarico di leggere al Senato la sua relazione, così concepita:

Signori Senatori,

Il Ministro della finanza vi ha pocanzi presentato un disegno di legge per cui sarebbe data facoltà al Governo del Re di ordinare sino a tutto il mese di luglio prossimo le spese necessarie alla difesa dello Stato e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del Tesoro, fermo rimanendo l'assetto delle imposte, quali furono e saranno votate dal Parlamento.

Gli Uffici del Senato hanno accolto con voto unanime, come poteva ben prevedersi, un disegno di legge il quale riguarda i sommi interessi dell'Italia, e che fu già approvato dalla Camera elettiva.

L'Ufficio Centrale ha pertanto l'onore di proporre l'adozione pura e semplice di questa legge, e ciò facendo, sa di rendersi interprete dei sentimenti e dei propositi dell'intera nazione.

Presidente. Leggo l'articolo unico del progetto di legge.

« A tutto il mese di luglio 1866 è data facoltà al Governo del Re di ordinare le spese necessarie alla difesa dello Stato e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del Tesoro, fermo rimanendo l'assetto delle imposte, quali furono e saranno votate dal Parlamento.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi d'un progetto di legge composto di un articolo solo, si passerà subito alla sua votazione per isquittinio segreto.

(Il Senatore Segretario Ginori fa l'appello nominale)

Presidente. Avverto i signori Senatori che, esaurita questa votazione, si sospenderà la seduta sino alle ore due pomeridiane per la votazione degli altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

Risultato della votazione:

Votanti	79
Favorevoli	78
Contrari	1

Il Senato adotta.

(Applausi prolungati con evviva al Re ed all'Italia)

Senatore Gallotti. Io farei istanza perchè si continui la seduta mentre siamo in numero.

Presidente. Prego dunque i signori Senatori a riprendere i loro stalli per porre ai voti questa proposta.

(Una parte dei Senatori ritorna ai loro stalli)

Mi si fa osservare che essendosi alcuni Senatori, dopo deposto il loro voto, già assentati dall'aula, si sarebbe nell'impossibilità di continuare per ora la seduta; per cui essa sarà nuovamente sospesa per venire, come già ho detto, ripresa alle due.

La seduta è sospesa (ore 12) e ripresa alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della marina, dell'interno, e di grazia e giustizia.

Presidente. Il signor Ministro della marina ha la parola.

Ministro della marina. A nome del mio collega il Ministro della guerra, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, inteso ad autorizzare il Governo a spendere due milioni di lire per le fortificazioni di Cremona.

In vista delle circostanze in cui versiamo, prego il Senato a dichiararlo d'urgenza e farne il soggetto delle sue deliberazioni nel più breve spazio di tempo possibile.

Presidente. Do atto al sig. Ministro della presentazione di questo progetto di legge che ha il carattere di tutta urgenza, e quindi prego i signori Senatori di volersi immediatamente raccogliere negli Uffici, per esaminarlo, farne la relazione e discuterlo dentro oggi stesso.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Io sottopongo al Senato il dubbio se dopo la votazione della legge con cui abbiamo dato facoltà al Governo del Re di fare tutte le spese necessarie, e prendere tutti i mezzi straordinari per la difesa dello Stato, sia ancora necessaria una legge speciale per riconferirgli le stesse facoltà.

Ministro della marina. Domando la parola.

Presidente. Il sig. Ministro ha la parola.

Ministro della marina. Questa osservazione ha un grave peso; ma l'essere stato autorizzato il Governo a provvedere straordinariamente alla difesa dello Stato, non toglie che qualche operazione si possa fare in via ordinaria, sarà un tanto di meno che il Governo avrà da fare in via straordinaria.

Questa legge del resto è già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, ed aspetta solo la sanzione del Senato.

Senatore Di Castagnetto. Se così crede il sig. Ministro, io non insisto.

Presidente. Prego dunque i signori Senatori a volersi raccogliere negli Uffici. Alle ore quattro si rientrerà in seduta pubblica per discutere questo progetto di legge e gli altri che sono all'ordine del giorno.

La seduta è sospesa (ore 3 1/4) e ripresa alle ore 4.

Presidente. Invito i sigg. Senatori a prendere i loro posti ed il signor Relatore a riferire sul progetto di legge poc'anzi presentato.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Ho ricevuto dal vostro Ufficio Centrale l'onorevole incarico di riferire verbalmente intorno al progetto di legge per spese straordinarie per opere di fortificazione e fabbriche militari dipendenti, a difesa dello Stato.

Il Ministro della marina, il quale ve lo presentò a nome del suo collega Ministro della guerra, dichiarava che la spesa chiesta di due milioni aveva specialmente per oggetto le fortificazioni di Cremona proposte dalla Commissione permanente di difesa dello Stato. Il vostro Ufficio Centrale non poteva mettere in dubbio la utilità della spesa, e ne' momenti supremi in cui si trova il paese esso non credette di dovere fare osservazione di sorta sulla opportunità della legge. In conseguenza, fidandosi al Governo per la utile applicazione della somma chiesta, esso per mia bocca vi propone l'approvazione della legge di cui si tratta.

Presidente. Leggo il testo della legge:

Art. unico.

« È autorizzata la spesa straordinaria di due milioni di lire per nuove opere di fortificazione e fabbriche militari dipendenti, in difesa dello Stato, da inserirsi in apposito capitolo del bilancio passivo della guerra 1866, colla denominazione seguente: « Spesa straordinaria per opere di fortificazione e fabbriche militari dipendenti, a difesa dello Stato. »

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola si passerà allo squittinio segreto.

Aspettando che venga qualche Senatore che trovasi ora negli uffici, darò intanto lettura dell'altro progetto di legge per la facoltà al Governo di esonerare dalle imposte il *Consorzio Nazionale*.

Leggo l'articolo unico del progetto.

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'esenzione dalle tasse delle mani morte, e dall'imposta sulla ricchezza mobile, nonchè dalle tasse di bollo e registro per le quitanze dei versamenti delle oblazioni, all'Associazione fatta in Torino sotto il titolo *Consorzio Nazionale*, e di che nel Manifesto sottoscritto da S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano in data del dì 4 marzo 1866, quando sia costituita nelle forme prescritte dalle vigenti leggi. »

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Giacchè è presente il signor Ministro dell'interno, io pregherei il Senato a volermi concedere di fargli non già un'interpellanza ma una semplice domanda.

È corsa voce che il Governo voglia dare la personalità civile al *Consorzio Nazionale* prima di approvare gli statuti.

Pregherei il sig. Ministro a dirmi se questa voce ha fondamento di verità.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno. Quando si trattò di pre-

sentare alla Camera la legge che ora è portata al Senato, si era dal Ministero formulata in modo che veramente con un primo articolo si approvava l'Associazione istituita col nome di *Consorzio Nazionale* lasciandosi però l'approvazione degli statuti al Governo, da farsi per Decreto Reale. Le ragioni erano molte; prima di tutto queste ragioni potevano derivare dalla natura stessa dell'intrapresa. Era poi naturale, o almeno sembrava naturale al Governo, che quando si presentasse una legge allo scopo di esonerare dalle tasse il *Consorzio Nazionale*, esso si occupasse prima di costituire l'ente morale.

Trovò poi la Camera un modo di locuzione, il quale eliminava questa necessità, poichè invece di esentare essa stessa dalle tasse il *Consorzio*, non faceva che dare al Governo la facoltà di concedere la esenzione, come suona l'articolo stesso che ora è sottoposto all'approvazione del Senato. Avvenuto ciò, le cose tornavano nel loro stato normale. Tornate le cose nel loro stato normale, certamente il Governo ha creduto di non potere esso fare ciò che per avventura avrebbe potuto fare il Parlamento, e di non potere approvare per Decreto l'Associazione, o dirò meglio, di attribuirle personalità civile prima che gli statuti fossero egualmente approvati. Io debbo dire che questi statuti furono realmente comunicati al Governo; in essi ho avuto il piacere di vedere come ci fossero espressioni, le quali già alludevano ad una dichiarazione corrispondente a quella rilevata dalla stessa relazione dell'Ufficio Centrale, voglio dire circa le oblazioni dei Corpi morali, in quanto che negli statuti medesimi sembravano escluse quelle offerte, le quali avessero d'uopo di una sovrainposta.

Comunicati questi statuti al Consiglio di Stato, esso credette necessarie alcune modificazioni e le indicò al Governo del Re perchè gli statuti fossero rinviati al Comitato centrale, onde le modificazioni vi fossero inserite, essendosi esso pure fatto capace della grande opportunità di esse.

Io quindi concludo dicendo, che il Governo non altrimenti attribuirà personalità civile al *Consorzio Nazionale*, salvo che gli statuti sieno approvati.

Senatore **Arrivabene**. Le osservazioni fatte dall'onorev. signor Ministro alterano il senso di questo articolo.

Ministro dell'interno. Non sembra che le dichiarazioni fatte da me alterino punto il senso dell'articolo, poichè sta sempre che, qualunque sia per essere il *Consorzio*, quando verrà approvato, sarà allora, in quegli atti civili che deve compiere, esente da quelle tasse che vengono enunciate dall'articolo medesimo.

Non può certamente questa esenzione avere effetto prima che il Corpo morale sia legalmente riconosciuto; ma quando questo riconoscimento sia fatto, avranno luogo le condizioni di quella delegazione che il Parlamento fa al Governo per la esenzione dalle imposte.

Senatore Arrivabene. Ringrazio il signor Ministro di questa spiegazione.

Presidente. Se altri non domanda la parola, passeremo allo squittinio segreto delle due leggi testè discusse.

La parola è al signor Ministro dell'interno.

Ministro dell'interno. A nome del mio onorevole collega il Ministro dei lavori pubblici ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riflettente spese straordinarie sui bilanci 1866 e 1867 per riparazioni e rettificazioni a tronco della strada nazionale Sannitica.

Presidente. Do atto al sig. Ministro della presentazione di questo progetto di legge fatta a nome del Ministro dei lavori pubblici, il quale sarà mandato alla stampa e distribuito ai signori Senatori.

Ministro della guerra. Domando la parola.

Presidente. Il sig. Ministro della guerra ha la parola.

Ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati, concernente una maggiore spesa per provviste necessarie agli ospedali militari.

Presidente. Do atto al sig. Ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Ministro della guerra. Pregherei il Senato a volerlo esaminare d'urgenza.

Presidente. Sarà messo all'ordine del giorno per la prima seduta; ora si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sui due progetti di legge dianzi discussi.

Il Senatore **Ginori** fa l'appello nominale.

Risultato dello squittinio.

Progetto di legge relativo al Consorzio Nazionale:

Votanti	68
Voti favorevoli	56
Contrari	12

Il Senato adotta.

Progetto di legge relativo ad opere di fortificazione:

Votanti	68
Voti favorevoli	67
Contrari	1

Il Senato adotta.

Ora si passerà alla discussione dell'altro progetto di legge posto all'ordine del giorno che è del tenore seguente:

Articolo unico.

« È fatta facoltà al Governo del Re, in esecuzione della preliminare autorizzazione emanata nell'esercizio dei pieni poteri del 9 novembre 1859, di dare effetto ad una lotteria d'immobili appartenenti alla duchessa donna Felicita Bevilacqua, sotto le discipline e cautele da stabilirsi con Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, per provvedere al soddisfacimento delle passività di ogni specie che aggravano il patrimonio anzidetto, provenienti nella maggior parte dalla successione del defunto fratello duca Guglielmo Bevilacqua. »

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola, trattandosi di legge d'un solo articolo, si passerà allo squittinio segreto.

(Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Votanti	65
Voti favorevoli	64
Contrari	1

Il Senato adotta.

Presidente. I signori Senatori saranno convocati a domicilio per la prossima seduta.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Sunto di petizioni — Giuramento del Senatore Savi — Presentazione d'un progetto di legge — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1866 del Ministero della guerra per provvista di materiale per gli ospedali militari — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 30 giugno 1864 sulla Sanità marittima — Obbiezioni del Senatore Tommasi — Risposta del Ministro dell'interno — Considerazioni del Senatore Amari prof. contro il progetto, oppuguate dal Senatore Capriolo, Relatore dell'Ufficio Centrale — Replica del Senatore Amari — Schiarimenti e osservazioni del Senatore Menabrea — Dichiarazioni del Ministro dell'interno — Chiusura della discussione generale — Squittinio segreto sulla legge per provvista di materiale per gli ospedali militari.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri della guerra, della marina, dei lavori pubblici e dell'interno.

Il Senatore Segretario **Ginori Lisci** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

I Senatori **Regis, Sismonda, Serra Domenico, Scarabelli, Sanvitale, Dalla Valle, Sclopis, Ricotti, Marsili** domandano un congedo che loro è dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato :

L'avv. cav. **Ottavio Andreucci**, di alcune sue opere concernenti la Beneficenza e la Igiene pubblica;

Il prefetto di Cremona, degli atti di quel Consiglio provinciale della Sessione straordinaria 1865;

Il Ministro dell'istruzione pubblica, del 1° volume dei documenti esistenti negli Archivi toscani, pubblicato per cura di quel Ministero;

Il signor **Giuseppe Luigi Gianelli**, di un suo scritto per titolo: *Il secondo Congresso internazionale sanitario ed il Regno d'Italia.*

Il signor Senatore **Manzoni T.** dà pure lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

3841. Le Giunte municipali di **Piscopio, Pizzoni e Vazzano** (Calabria Ultra II) domandano che si soprasseda dalla soppressione delle Sottoprefetture e dei Tribunali circondariali.

3842. La Giunta municipale di **Maratea** (Basilicata) porge al Senato motivate istanze perchè venga modificata la disposizione dell'art. 30 della legge 30 novembre 1865 sul riscatto delle enfiteusi.

Presidente. Essendo nelle sale del Senato il Senatore **Savi** di cui si è già convalidata la nomina, prego i signori Senatori **Centofanti** e **Tanari** ad introdurlo nell'aula perchè presti giuramento.

(Il Senatore **Savi** introdotto nell'aula presta giuramento nella formola consueta).

Do atto al signor Senatore **Savi** del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE D'UNA SPESA STRAORDINARIA SUL BILANCIO 1866 DEL MINISTERO DELLA GUERRA PER PROVVISATA DI MATERIALE PER GLI OSPEDALI MILITARI.

Presidente. L'ordine del giorno porta in primo luogo la discussione del progetto di legge relativo ad una spesa straordinaria sul bilancio 1866 per provvista di materiale per gli ospedali militari.

Leggo l'articolo unico della legge.

« È autorizzata la spesa di lire 400,000 per provvista di materiale per gli ospedali militari, da inserirsi nel bilancio del Ministero della guerra sotto la denominazione *Provvista di materiale per ospedali militari*, da assegnarsi al bilancio 1866. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, constando il progetto di legge di un solo articolo, si passerà allo squittinio segreto.

Ministro della marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della marina. A nome del mio collega Ministro della guerra ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, inteso ad autorizzare il Governo a destinare una piccola quantità di bronzo per l'erezione di una statua alla memoria del principe Ferdinando Duca di Genova.

Presidente. Do atto al sig. Ministro della presentazione del citato progetto di legge che sarà mandato alle stampe e distribuito ai signori Senatori.

Ora si procederà all'appello nominale.

Il Senatore Segretario **Manzoni** fa l'appello nominale.

Presidente. Si aspetteranno alcuni Senatori che si sono momentaneamente allontanati dall'aula, per poter chiudere la votazione e dichiarare il risultato di essa.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 30 GIUGNO 1861 SULLA SANITÀ MARITTIMA.

Presidente. Viene in secondo luogo all'ordine del giorno il progetto di legge per modificazioni alla legge 30 giugno 1861 relativa alla Sanità marittima.

Do lettura del progetto di legge. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale. La parola è al Senatore Tommasi.

Senatore **Tommasi.** Io non so comprendere troppo bene la ragione di questa legge, quando non fosse quella dell'economia.

Io credo che sia stato un ottimo provvedimento legislativo quello di unificare le due Amministrazioni della Sanità marittima e della Sanità interna sotto il Ministero dell'interno.

Sotto questo punto di vista io approvo completamente la legge già pubblicata in marzo dell'anno scorso, ma non capisco poi come quest'unificazione si sia voluta estendere anche nella sua applicazione ai Consigli sanitari provinciali.

Evidentemente la legge di cui ora è parola è informata di un principio falso, di un principio non pratico, imperciocchè si suppone che la Sanità interna appartenga alla medesima sfera a cui appartiene la Sanità marittima e viceversa.

Ora io fo considerare che, salvo certi principii generali direttivi della Sanità interna, questa si regge con regolamenti speciali alle singole provincie. Le condizioni igieniche delle singole provincie possono essere diverse, ed all'ora è giusto che ci sia un Consiglio sanitario provinciale che specialmente si incarichi di queste condizioni igieniche.

La Sanità interna nelle singole provincie ha una relazione tutta locale, dove invece la Sanità marittima trovasi in condizioni diverse, avuto riguardo all'e-

lattie d'importazione, alle malattie che si possono diffondere da un paese ad un altro.

La Sanità marittima ha relazioni internazionali, relazioni per lo meno nazionali e non relazioni provinciali.

Ricordo ad esempio un fatto doloroso di cui noi siamo stati testimoni, cioè che il cholera si è sviluppato in Ancona, ma da Ancona si è propagato in tutta Italia. Ora, è veramente curioso che il Consiglio provinciale sanitario d'Ancona, composto di medici anconitani, del Sindaco d'Ancona, di membri della Camera di Commercio e di due Consiglieri provinciali abbia a trattare questioni le quali non riguardano solamente Ancona, ma possono riguardare tutta l'Italia. In breve il Ministro che ha fatto questa proposta ha voluto parificare le condizioni della Sanità interna a quelle della Sanità marittima, e quindi ha detto: per ottenere l'economia nell'applicazione della legge, facciamo sì che questo Consiglio provinciale sanitario che soprintende alle condizioni igieniche del paese, soprintenda anche alle condizioni della Sanità marittima.

Ebbene, è facile comprendere che queste due sfere d'azione sono completamente diverse.

Io credo in conseguenza che tanto la condizione di Sanità interna quanto la condizione di Sanità marittima avranno bisogno di essere regolate diversamente.

Convengo quindi che sarà necessaria una legge che si conformi meglio ai bisogni del paese; ma attualmente adottare una legge la quale abolisca interamente la Direzione della Sanità marittima, e concentri tutto nel Consiglio sanitario provinciale, vale il medesimo che trasformare gli interessi che appartengono all'intera Nazione in interessi semplicemente provinciali o municipali. A questo modo si sconosce interamente l'importanza nazionale e anche internazionale delle misure sanitarie che devono prendersi nelle malattie d'importazione.

Una delle ragioni che si adducono dai sostenitori della legge, è appunto questa, che ci sarebbe una facile disarmonia quando ci fossero Direzioni della Sanità marittima e Direzioni della Sanità interna; imperciocchè si dice: è possibile che certe providenze comandate dalla Direzione della Sanità marittima siano contrarie a quelle comandate dalla Direzione della Sanità interna e viceversa. Ma questa disarmonia poteva nascere allorchando delle due Sanità, diciamo così, l'una era governata dal Ministero dell'interno, l'altra dal Ministero della marina. Ora invece tutte due sono passate al Ministero dell'interno, e mi pare che l'unità della Direzione basti per armonizzare le misure rispettive che si possono prendere dai rispettivi Consigli sanitari.

Insomma, il principio informativo della legge mi è parso falso. Conveniva aver presente il modo onde sono composti i Consigli sanitari provinciali o come dovranno esser composti ora con la nuova legge; e

allora si sarebbe visto che questi Consigli, così difformi per la qualità delle persone che li compongono, se potranno essere utili con occuparsi dell'igiene interna della provincia, riusciranno troppo incompetenti a vigilare assiduamente e regolare le questioni spesso delicatissime che si riferiscono alla natura delle malattie d'importazione, e a suggerire i provvedimenti necessari per ripararvi.

Questi provvedimenti avanzano di necessità i limiti del Municipio e della Provincia; essi hanno relazione con l'intera nazione e con gli interessi commerciali delle altre nazioni, e per conseguenza non possono essere consigliati da chi non sa comprendere altro che gli interessi municipali.

Aggiungo finalmente una cosa molto facile a comprendere, ed è che l'Amministrazione della Sanità marittima ha anch'essa il suo tecnicismo; ha anch'essa la sua piccola o grande burocrazia, e l'è difficile per conseguenza che persone le quali non hanno una pratica speciale di queste cose possano poi nei casi estremi prendere delle misure e suggerire dei consigli.

Finalmente siamo sempre ad un certo inconveniente, che, come in questa, si nota anche in altre circostanze ed è il modo con cui si compie dai Membri del Consiglio sanitario interno il loro ufficio. Sono uffici gratuiti e sta bene, perchè le occupazioni non sono molte, e la sfera d'azione è molto limitata, o per lo meno è ripartita in tutte le diverse Provincie. Ma quando si tratta di Sanità marittima, dove la vigilanza deve essere continua, e dove le misure sanitarie a prendersi devono essere giornaliere, lo esigere che si possano compiere gratuitamente questi uffici, vuol dire lo stesso che esigere che si compiano con poca assiduità. Non intendo di far torto alla virtù cittadina del mio paese.

Ognuno di noi, credo, che abbia pratica del mondo, può persuadersi che in queste circostanze si riunisce un Consiglio sanitario e spesse volte manca di numero; spesse volte manca appunto di quelle persone le quali potrebbero fornire le idee le più precise e le più tecniche. Quindi io non accetto la legge, e credo che questa legge dovrebbe essere rigettata.

A me pare che anche nell'altro ramo del Parlamento siasi a questo progetto di legge dato un carattere di provvisorietà, e siasi detto che essa dovrebbe essere migliore. Questo carattere di provvisorietà noi ben sappiamo come possa durare anche 10 anni, ed in questo periodo possono occorrere eventi dolorosi come quelli dell'anno scorso.

Questo carattere di provvisorietà io lo ammetterei volentieri quando credessi la legge proprio necessaria ed urgente; ma poichè si tratta di una legge la quale, anzichè accrescere, diminuisce le guarentigie, e le diminuisce considerevolmente, perchè noi ci rimettiamo al giudizio di uomini forse incompetenti intorno a materie talvolta tecniche e scientifiche, io la provvisorietà non la comprendo. Si faccia dunque una legge che riformi quella del 61 e che armonizzi col decreto del marzo del 65; ma in mancanza di essa governiamoci con quella che

esiste; qualunque sieno i suoi difetti, essa almeno ha recato un'istituzione, cioè le Direzioni marittime, nelle quali si può avere più fiducia che nei Consigli sanitari delle provincie.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno Mi duole che questo progetto di legge non possa essere onorato da un voto così autorevole come quello dell'onorevole Senatore Tommasi. Il Ministero però crede che il fondamento che egli ha riconosciuto alla proposta di questa legge non è, almeno nelle sue convinzioni, venuto meno per le osservazioni poste innanzi dall'onorevole preopinante.

Dirò poi che mi reca meraviglia, che quando il Senatore Tommasi applaudì al provvedimento il quale unificava il servizio di Sanità marittima, e quello di Sanità terrestre, nel solo Ministero dell'interno come capo dell'uno e dell'altro servizio, veda poi non ammissibile la proposta di legge attuale.

E qui io mi affretto a dire che il Ministero presentò questa legge perchè la credeva di assoluta urgenza; la presentò perchè appunto aveva in mente e ricordava gli inconvenienti gravissimi avvenuti nelle disastrose circostanze dell'anno scorso rammentate dall'onorevole Senatore Tommasi; circostanze nelle quali questa duplicazione di servizio fece sì che le popolazioni trascorsero ad atti da cui sarebbero astenute se normalmente le attribuzioni riflettenti la Sanità marittima fossero state presso quell'autorità che è competente che presieder deve alla Sanità generale. Infatti ognuno ricorda, poichè furono abbastanza noti, i fatti deplorabili avvenuti in Ancona ed in parte nelle provincie meridionali.

Bisogna poi farsi un concetto preciso dello stato attuale delle cose, e del compito delle Direzioni locali sanitarie stabilite dalla legge del 1861, una delle quali prende il titolo di Direzione generale.

Queste Direzioni locali in numero di cinque hanno una circoscrizione diversa da quella delle Provincie, voglio dire diversa da quella che abbiano le autorità che vegliar devono alla Sanità interna terrestre.

Checchè ne dica l'onorevole Senatore Tommasi, sembra a me incontrovertibile, che la Sanità marittima rimpetto all'autorità che deve vegliare sulla medesima, non possa essere distinta tra Sanità marittima e Sanità terrestre, perchè lo scopo delle attribuzioni di queste autorità è pur sempre quello di preservare le popolazioni del territorio loro da qualsiasi pericolo di morbì, e da qualsiasi anormale condizione igienica, venga essa dal mare, o venga da qualunque altro luogo.

Ora che cosa accadrà e che cosa accade? Che quando una Direzione generale dirama istruzioni, le dirama ad autorità che hanno circoscrizioni diverse da quelle che ha l'autorità che provvede: essendo unico l'oggetto a cui tendono le une e le altre, è evidente una contraddizione che solo potrebbe esser tolta per mezzo di diligenti rapporti fra le une e le

altre, rapporti i quali sono impossibili, tanto più quando voi vedete le circoscrizioni di un'autorità locale comprendere più circondarii, più territorii della circoscrizione amministrativa; per cui i concerti devono essere presi con parecchie autorità le quali hanno circoscrizioni diverse.

Ma queste Direzioni locali dipendono da una Direzione generale. Finora questa fu la Direzione marittima di Genova; ora non potrebbe più esserlo, perchè, come il Senato sa, la legge del 1851 diede titolo di Direzione generale a quella che si trovasse più vicina alla capitale del Regno, onde ora non può più essere quella di Genova. Questa Direzione Generale quando emana le sue disposizioni come capo del servizio della Sanità marittima, può ella fare le cose nel modo con cui le può fare quella che è a capo della Direzione centrale, voglio dire il Ministero presso cui vi è una Divisione che costituisce appunto la Direzione generale della Sanità del Regno?

Evidentemente questa Direzione non può avere, come il Ministero, tutti i recapiti nè tutti i riscontri che questo può procurarsi. Diffatti, che cosa avviene? Avviene che quando la Direzione generale ha da prendere una deliberazione, si concerta col Ministero dell'interno, e non altrimenti prende disposizioni; il che produce ritardi nel servizio, ritardi dannosi sempre in questa materia così importante della Sanità pubblica.

Quindi io credo che, emanato il Decreto che concentra nel Ministero dell'interno le cose della Sanità marittima, fosse impossibile il lasciar sussistere ancora le Direzioni locali marittime con circoscrizioni diverse.

E qui debbo dire che se l'onorevole Senatore Tommasi crede dover distinguere Sanità interna da Sanità marittima, per ciò che la Sanità marittima abbia rapporti internazionali, io non so come non debba riconoscere che il poter centrale del Ministero dell'interno è assai più in grado di soddisfare alle esigenze di questi rapporti di quello che lo sia una Direzione generale di Sanità marittima, la quale, appunto come diceva, non ha tutti quei recapiti che il Ministero ha o può facilmente procurarsi.

L'onorevole Senatore Tommasi affacciò due difficoltà. La prima, che convenisse badar bene a questo, che cioè vi era molto del tecnico nel servizio della Sanità marittima, e che da questo lato non poteva, chi era ordinariamente investito delle attribuzioni relative al servizio di Sanità, soddisfare compiutamente al debito suo.

In secondo luogo, egli disse, che si era accennato al Consiglio provinciale ed al servizio di Sanità marittima da farsi da impiegati locali, che mal potevano raggiungere lo scopo che il legislatore si è proposto.

Quanto a soddisfare le necessità tecniche del servizio di Sanità marittima, io debbo ricordare al Senatore Tommasi che in questo stesso progetto di legge è detto, che in ciascuno dei porti, in ciascuno degli scali vi saranno Uffici di Sanità. Evidentemente, quan-

tunque il Prefetto della provincia, il cui territorio fa parte del litorale, concentri in sè anche la cura della Sanità marittima, non si può però dire che sieno gli impiegati suoi che si occupano di tal cosa.

Vi sarà un Ufficio di Sanità marittima speciale a far parte del quale si chiameranno dalla Provincia uomini competenti e intelligenti delle materie tutte che alla Sanità si attengono.

Quanto poi alle disposizioni che riflettono tanto i Consigli provinciali quanto gli impiegati comunali, che dovrebbero attendere sul luogo al servizio di Sanità marittima, io debbo dire, che quando questo progetto si esaminò negli Uffici della Camera dei Deputati sorse tosto l'idea di elaborare un progetto di riordinamento della Sanità in generale.

Ma il Ministro ha creduto bene opporsi, perchè vedendo l'urgenza di questa proposta, e non volendo che pel meglio fosse tralasciato il bene anche fatto temporaneamente, non ha creduto poter accogliere i proposti temperamenti.

Allora si proposero riforme ne' Consigli dando una più larga parte all'elemento tecnico, e si volle che al Consiglio provinciale sanitario nominato dal Re fossero aggiunti due Consiglieri della Provincia, nominati dal Consiglio provinciale.

Quanto al servizio sanitario generale, si disse pure che quando il Consiglio provinciale dovesse occuparsi di cose di Sanità marittima, si potessero chiamare nel Consiglio sanitario persone specificamente enunciate nel progetto che appunto corrispondono a quelle necessità di speciali cognizioni cui l'egregio Senatore Tommasi alludeva.

Quanto alla preferibilità degli impiegati comunali per compiere anche negli scali il servizio di Sanità marittima, credo sia importante la considerazione che sto per sottoporre al Senato.

Finora questo servizio veniva nei diversi scali compiuto dagli agenti doganali; ma si è sempre riconosciuto da tutte le autorità che ebbero ad occuparsi di questa materia il gravissimo inconveniente di far compiere il servizio della Sanità marittima da tali agenti; e per questa ragione sostanzialmente che gli agenti doganali sono impiegati i quali per la natura dell'ufficio cui attendono debbono sovente essere mutati, onde avviene che talora al litorale vengano chiamati altri agenti doganali, che non solo ignorano del tutto che cosa sia regolamento di mare, ma anche le consuetudini più elementari delle cose marittime.

Aggiungasi che siccome le tasse relative alla Sanità marittima debbono essere riscosse dagli agenti doganali, se questi sono poi quelli stessi che fanno il servizio di Sanità marittima rimane l'incasso di tali tasse assolutamente privo di quel controllo che pur sarebbe necessario, e la cui mancanza ha continuamente prodotto o per frode o per altre ragioni inconvenienti assai. Quindi era impossibile il seguitare a valersi di agenti doganali per fare il servizio di Sanità marittima.

Si disse ancora: ma avrete impiegati i quali sono gratuiti, e conseguentemente non recheranno molto zelo nel disimpegno delle loro funzioni. Se si trattasse di altri argomenti, forse si potrebbe agevolmente ciò sostenere; ma quando si tratta di sanità, ciascuno è grandemente interessato a preservare il proprio luogo natio da tutto ciò che sia influsso morboso, e non è dubbio che quello stesso interesse che può avere l'agente doganale, che potrebbero avere altri agenti stipendiati, lo avranno i sindaci, lo avranno gl'impiegati comunali i quali saranno addetti a questo servizio.

Io non dubito quindi che il Senato vorrà farsi capace della necessità non solo, ma anche dell'urgenza di votare questa proposta di legge.

Senatore **Amari** prof. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Amari.** Come appartenente alla minoranza dell'Ufficio Centrale, minoranza la quale si oppose all'approvazione di questa legge, io credo di dovere esporre le ragioni che m'indussero in questa sentenza. E prima di tutto io debbo lamentare che presso di noi si faccia un grande abuso delle parole del legislatore antico, il quale disse: vi do una legge che non è buona. Questo sta bene quando si tratti di perfezionare una legge secondo l'esperienza, quando si tratti di adottare una legge alle condizioni dello Stato, le quali possono mutare; ma quando si riconoscano i difetti di una legge, prima di promulgarla, io credo che questo assioma — vi do una legge che non è buona — non si possa ammettere. E che la legge non comparisca buona al signor Ministro, noi lo abbiamo sentito nella discussione dell'altro ramo del Parlamento, lo abbiamo sentito confessare dallo stesso signor Ministro, il quale riconosce, e lo riconosciamo tutti, che la legge della Sanità marittima debba intieramente riformarsi, debba intieramente rifondersi; tanto più che il fondamento di questa legge è la Convenzione internazionale del 1852. Questa Convenzione come fu promesso dal signor Ministro dell'interno e dagli altri suoi colleghi all'altro ramo del Parlamento sarà denunziata: ed io applaudisco a questo proposito del Ministero, poichè la Convenzione lega le mani ai Governi che volessero stabilire contumacie e prescrive contro le pestilenze più perniciose dell'età nostra, cioè la peste, la febbre gialla ed il cholera, certe contumacie e precauzioni la quali sono assolutamente illusorie. Dunque per questa parte non c'è dubbio che coll'andar del tempo si dovrà rifare un altro progetto di legge su questa materia.

Esaminiamo ora quale ragione ci sia e quale urgenza di approvare il progetto attuale, cioè questo provvisorio in un provvisorio. Due sono le ragioni che si allegano a sostegno della legge. La prima è la seguente: In forza della legge 20 marzo 1865 sulla Sanità, la cura di essa Sanità fu affidata tutta a' Consigli speciali delle Provincie, ai prefetti ed a' funzionari dell'ordine amministrativo. L'altra ragione è che il servizio di Sanità organizzato come è attualmente presenta

dei gravi inconvenienti, inconvenienti che si verificano nella recente invasione del cholera importato da Alessandria d'Egitto, e a togliere i quali è necessario mutar la legge che riflette la Sanità medesima.

Io credo poter facilmente dimostrare che questi due argomenti non reggono. E, innanzi tutto, bisogna premettere la distinzione che è stata accennata dall'onorevole Senatore Tommasi tra la Sanità marittima e la Sanità interna; distinzione che non è arbitraria, nè rappresenta sotto due aspetti diversi la stessa cosa; perchè si ha bel dire che si tratta sempre del buono stato di salute di una popolazione, ma in fatto la salute medesima può essere alterata da cause generali di due specie diverse: cause che possono venir dall'estero, come sono le dianzi accennate pestilenze alle quali si ripara con impedirne le provenienze, con stabilire le contumacie e gli espurghi, e può essere alterata da cause particolari e locali, quali sono lo sviluppo di miasmi, l'alterazione dei cibi, le malattie locali che sorgono e che danno luogo a provvedimenti di igiene pubblica i quali assolutamente non hanno che fare coi provvedimenti che impediscono l'importazione delle malattie contagiose vengenti dall'estero. Nè la diversità si limita a questo. In generale, in Europa, dai tempi più antichi sino ai nostri, le malattie contagiose sono venute dal mare, per la qual parte certamente è molto più facile il guardarsene che non lo sia per la parte di terra; poichè da questa riesce quasi impossibile tenere i cordoni lungo una estesa frontiera onde impedire assolutamente il passaggio degli uomini e delle merci, mentre dalla spiaggia facilmente vi si riesce; e prova ne sia che quando in Europa si cominciarono ad adottare provvedimenti sanitari contro la peste del Levante, questa non comparve più fra noi; e prova recentissima l'avenimo ancora l'anno passato, in cui tutti i luoghi, ove l'approdo dei bastimenti fu assolutamente vietato, il cholera non penetrò in modo alcuno.

Nè vale il dire che sarebbe assurdo che da un paese infetto si possa andare ad un sano per via di terra e non sia permesso per via di mare. A prima vista certamente comparisce assurdo; ma quando si riguarda più d'avvicino l'assurdo sparisce, perchè certamente se si ammettono mille provenienze e che la metà siano di mare e la metà di terra, quando le cinquecento provenienze di mare si possano impedire, certamente vi saranno tante probabilità di meno che venga il morbo; e questo anche ammettendo che il morbo si sia sviluppato in un paese continentale, in un paese il quale comunichi con un altro per via di terra; ma in generale tutte le cautele sono dirette contro le provenienze de' paesi d'oltre mare, nel quale caso è ottimo il sistema delle contumacie. L'altra differenza sta in ciò che nella cura della sanità interna un Governo non deve darne conto a nessun altro; deve provvedere per misure interne: al contrario nel servizio di Sanità marittima si debbono mantenere i rapporti colle altre nazioni sotto doppio punto di vista;

l'uno del commercio che lo non si impedisca per soverchio scrupolo; e l'altro di cooperare collo altre nazioni perchè tutte fossero esenti dalle malattie contagiose. Io credo che l'oggetto della Convenzione del 1852 non sia stato altro che questo, cioè a dire, da un lato di favorire il commercio e di togliergli tutti gli impedimenti che si credevano non necessari, e dall'altro lato di dare una guarentigia reciproca perchè in ogni luogo ci fossero della contumacie in guisa che tutte le Potenze che posseggono territorio nel Mediterraneo l'una l'altra si guarentissero. E non importa che i periodi delle contumacie stabiliti dalla Convenzione del 1852 non siano sufficienti; perchè il principio è ormai ammesso. Se noi denunziamo la Convenzione del 1852 che stabilisce quei brevissimi periodi di contumacie (pel cholera v'ha il minimo di tre giorni, e un massimo di cinque); se denunziamo, io dico, cotesta Convenzione e a tutti i periodi si sostituiscono delle contumacie più lunghe, delle precauzioni più efficaci, io credo che le convenzioni internazionali potranno essere utili a tutti.

Dunque camminando sempre sul principio che questi due rami della salute pubblica essenzialmente siano differenti, mi pare che senza inconvenienti si possano affidare ad ordini diversi d'impiegati o funzionari; come per esempio avviene nella Sicurezza Pubblica, che è affidata alle guardie di Sicurezza ed ai Carabinieri, dipendenti le une dal Ministro dell'interno e gli altri dall'esercito; e non vedo che ne risultino grandi inconvenienti.

Se dunque il principio dell'unica direzione e di porre sotto la mano dello stesso Ministro tutti gli impiegati e funzionari non è senza eccezioni, qual bisogno io dico di affidare la direzione della salute pubblica esclusivamente al Ministro dell'interno?

Vediam ora se la legge del marzo 1865 veramente abbracci la Sanità marittima. Questa legge non è altro che la riproduzione con certe modificazioni della legge 1859 la quale coesisteva colla legge del 30 giugno 1861 e col decreto che le fece seguito dell'8 agosto 1861 che stabilirono il sistema della Sanità marittima. Questa legge, del 1865, nelle attribuzioni dei Consigli di sanità, e degli impiegati, dice: I Consigli Sanitari vegliano alla conservazione della Sanità pubblica anche per quanto riguarda le epizoozie... e la loro vigilanza si estende sopra gli ospedali... gli istituti pubblici d'educazione, ecc.; poi tratta dell'esercizio della professione di medico, di chirurgo, di levatrice, poi finalmente della sorveglianza dei cimiteri, della sorveglianza sui cibi e bevande alterati: tutto ciò insomma che può offendere le regole dell'igiene pubblica. Io non ci trovo una parola espressa, non una lontana allusione, a queste bagattelle che si chiamerebbero contumacie, che si chiamerebbero lazaretti, che si chiamerebbero guarentigie della salute pubblica contro il cholera, la febbre gialla, la peste.

Ora si può supporre nella legge un silenzio così assoluto sopra una parte che certamente non è la mi-

nima nella Sanità? Perchè se i miasmi vi possono dare una febbre, se la poca cura dei cimiteri, se le qualità dei comestibili non buone possono essere causa di malattie, tutte queste saranno sempre minori d'intensità e di estensione a quelle che possono venire dall'estero. Dunque non si può mai supporre, a mio credere, che questa legge del 20 marzo 1865 riguardi l'una e l'altra specie di Sanità, piuttosto che limitarsi come la legge del 1859 alla cura interna della Sanità. Ma si dirà: ci è il decreto del 7 maggio 1865 che tolse al Ministero della marina la cura della Sanità marittima, e l'affidò al Ministero dell'interno.

Questo per me è un esame nel quale non posso e non voglio entrare, e non chiamerò il Senato ad entrarci, perchè la conseguenza sarebbe di mettere in forse la validità del decreto.

Io son ben lontano dal voler portare la discussione su questo terreno, perchè la conseguenza mi spiacebbe non per altra ragione, se non che porterebbe a rimutare di nuovo la legislazione. Secondo me, uno dei difetti in cui noi siamo caduti, è stato di mutare le leggi ad ogni momento, di avere vicende, direi quasi, meteorologiche nella legislazione.

E questa è la ragione per la quale io vorrei che dovendosi riformare la legge sulla Sanità marittima, si riformasse completamente, e ponderatamente, piuttosto che mettere innanzi una modificazione, la quale, come è confessato dagli autori stessi del progetto, si dovrà domani disdire, e modificare di nuovo.

A questo proposito io debbo notare che la parte più essenziale alla quale non veggio che si sia provveduto in questa legge, non è tanto di stabilire l'autorità di un tale Ministero, piuttosto che di tal altro, di un tale Consiglio piuttosto che di tal altro, quanto di definire bene le attribuzioni di ciascuna autorità in materia di Sanità marittima.

Tutti gli inconvenienti che sono nati, a parer mio, sono nati dal non essere state ben definite queste attribuzioni.

Poco fa il sig. Ministro vi diceva che gli inconvenienti sono nati dall'affidare del tutto le contumacie al Consiglio supremo di Sanità che risiedeva a Genova non che agli altri.

Io non divido quest'opinione, perchè secondo la legge del 1851, il diritto di stabilire contumacie, è dato esclusivamente al Ministero, non è dato nè al Consiglio supremo, nè agli altri quattro Consigli.

Secondo me questo era giusto, perchè lo stabilire le contumacie dipende dalle notizie generali che si hanno della salute pubblica negli altri porti, e queste certamente non le può avere altri meglio che il Ministro che è un'autorità centrale, la quale possiede mezzi estesi, e si serve anche degli agenti diplomatici e di tutte le vie che valgono a conoscere l'andamento della salute pubblica nei porti esteri. Dopo ciò i Consigli inferiori non dovrebbero aver altra attribuzione che quella di stabilire sia delle contumacie, sia delle altre

precauzioni, non secondo le provenienze, ma secondo i casi che fossero avvenuti durante la traversata. Se un legno proveniente da un luogo infetto di cholera arrivando ha dei malati a bordo, certamente la contumacia non può essere più quella che era stabilita per le provenienze in generale di quel medesimo luogo le quali serbarono uno stato perfetto di salute.

Tolto questo caso e gli altri analoghi che sarebbero di attribuzione dei Consigli inferiori di Sanità, l'unità del servizio esiste perfettamente secondo la legge del 1851, perchè è nelle mani del Ministro di stabilire le contumacie per regola generale.

Ma mi si dice: noi abbiamo la trista esperienza che nel 1865 accadde disordini. Questo noi lo sappiamo tutti; ma resta a vedere se la causa di questi disordini stava nella cattiva organizzazione nostra, oppure in altro luogo.

A me pare che la causa di quei disordini è evidente: la insufficienza delle contumacie che stabiliva la legge del 1861, cioè a dire la Convenzione. Quando le provenienze da Alessandria d'Egitto dove infieriva il cholera dovevano essere ammesse nei porti d'Italia con la contumacia di cinque giorni, e quando si sapeva, e l'esperienza lo dimostra, che il cholera si sviluppa dopo 10, o 15 giorni, naturalmente le popolazioni che erano state in tempo non lontano decimate e peggio che decimate dal cholera, manifestavano la loro ripugnanza in modi che io non approvo, ma che si comprendono perfettamente, e che il Governo stesso comprese e non volle mai reprimere colla forza; perchè era il primo a riconoscerne moralmente il diritto e la legittimità. E il Governo fece un passo di più del quale io lo lodo: mentre la Convenzione gli legava le mani ad imporre una contumacia maggiore di cinque giorni, il Governo la stabilì in sette, interpretando un articolo del Regolamento, il quale gli dava maggior latitudine e del quale ha fatto benissimo il signor Ministro dell'interno a dire in un altro recinto che si servirà volentieri senza scrupolo, finchè non sarà denunciata la Convenzione.

Ora questa fu la vera ragione, la vera origine di tutti i disordini che sono succeduti. Perchè, del resto, i cinque Consigli di Sanità che si trovavano per la legge del 1861 dipendenti dal Ministero di marina, e che, pel citato decreto, furono posti sotto la dipendenza del Ministero dell'interno, non disobbedirono per certo al Ministero dell'interno. Ed io lo credo tanto più in quanto che se avessero disobbedito, il Ministro avrebbe trovato modo di richiamarli al dovere. Dunque non era il difetto nell'organizzazione, ma nel subbietto, cioè nella Convenzione.

Per non allungare la discussione, io concludo che il progetto di legge non si può ammettere da noi: 1° perchè non regge quella base che gli si è voluto dare della legge del 1865 la quale, secondo me, (e sfido chiunque ad interpretarla diversamente) non può riguardare la Sanità marittima; e 2° perchè gli inconvenienti cui vuol riparare il Ministero non di-

pendono dagli articoli della legge del 1861 che si vogliono mutare.

Finalmente, quanto all'urgenza, osserverò che siamo già in maggio, e precisamente all'epoca in cui si diede fuori l'anno scorso, con gran premura, quel Decreto perchè eranvi minacce di cholera. Simili minacce, parmi, non sianvi per ora nel Mediterraneo, ma abbimmo letto recentemente la notizia d'un vapore arrivato in America dall'Europa con 36 morti di cholera, oltre ad un numero forse maggiore di morti dopo l'arrivo, per cui non possiamo dire di essere assolutamente esenti dal pericolo.

Ora domando io, se si deve cambiar fronte di battaglia sotto il fuoco del nemico, quando, cioè, il cholera ci potrà invadere da un momento a l'altro?

Dobbiamo noi disorganizzare i Consigli marittimi che già trovansi stabiliti per istituire nuovi Consigli sanitari? E questi nuovi Consigli, sapete quanti sono? Sono 35, ch'è il numero delle provincie confinanti col mare.

Ora io non so se il signor Ministro dell'interno, il quale trovava difficili a maneggiare i cinque Consigli marittimi, e forse aveva ragione, possa ora far andare bene queste 35 costellazioni di cervelli diversi, i quali non saranno forse tutti e sempre disposti ad obbedirlo.

Io poi sono dolentissimo che in questi servizi si sia abbandonato un principio, il quale fu stabilito, credo, dal conte di Cavour, in quanto che la legge del 1861, che porta la firma dell'onorevole mio amico conte Menabrea, fu proposta dal conte di Cavour.

Il conte di Cavour aveva posta la Sanità marittima sotto la dipendenza del Ministero di marina per doppia ragione: l'una, di togliere quella specie di indipendenza degli antichi magistrati del Mediterraneo, i quali si credevano superiori a qualunque autorità ed a qualunque principio, e molestavano veramente troppo il commercio; l'altra, di servirsi degli agenti di marina, i quali, come sono nel luogo, e conoscono i porti e gli usi della marina mercantile, possono più sicuramente garantire la salute pubblica che non i funzionari della amministrazione civile.

Io perciò concludo, giustificando il mio voto di rigettare il progetto di legge.

Presidente. La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Capriolo. Signori Senatori. Ha sentito il Senato come corra grandissima differenza fra l'opposizione mossa dall'onorevole Senatore Tommasi, e quella mossa dall'onorevole Senatore Amari.

Il Senatore Tommasi riconosce il fondamento della legge 20 marzo 1865; riconosce, anzi applaude all'unione avvenuta della Sanità marittima e Sanità pubblica nel Ministero dell'interno.

Il Senatore Amari invece contesta l'esistenza di una legge, che abbia compiuta questa unione, e dice che, quando questa legge esistesse, sarebbesi per essa commesso il più grave degli spropositi.

L'onorevole Senatore Amari soggiunge: voi avete dato la legge 20 marzo 1865 con questa formola: « Vi do una legge non buona » e questa è formola che non è il caso, diceva egli, che io possa ammettere.

Io credo che non sia mai venuto in mente a nessuno di dire, che si volesse dare una legge non buona. Vi fu alcuno che propose di farne una migliore, ed il Ministero accettò perchè il buono ammette e riconosce la possibilità del meglio. La Camera dei deputati ha creduto che questo meglio vi fosse, ed il Ministero ha promesso di studiare e farne ricerca; ma intanto per questo non si ha a dire che la legge non sia buona; in ogni modo, quel che è certo, si è che per questa legge del 1865 si migliorano d'assai le condizioni della pubblica Sanità, togliendosi quegli inconvenienti cui accennavano il Ministro e gli stessi onorevoli Senatori Tommasi e Amari; quindi la legge lungi dal non essere buona, è tale che, concentrando ogni azione nel Ministero dell'interno, allontana assolutamente i danni ed i pericoli che avemmo a lamentare l'anno scorso.

L'onorevole Senatore Amari soggiunge ancora: Non è vero che la legge del 20 marzo 1865 abbia mai inteso di riunire nel Ministero dell'interno la Sanità marittima alla Sanità pubblica; e la prova sta in questo, che non si trova una parola in tutta la legge relativa alla Sanità marittima, che accenni a quest'unione. Quando fosse stato nell'animo del legislatore il proposito di riunire la tutela della Sanità marittima a quella della Sanità interna, si troverebbe fatto un qualche espresso cenno nella legge. Ma questo cenno non esiste; anzi, come si disse, neppure una sola parola che si riferisca a questa unione; non sta l'asserzione che con detta legge del 1865 si confondesse colla pubblica Sanità la Sanità marittima.

E qui farò osservare all'onorevole Senatore Amari, che cade in evidente errore, avvegnachè le prime parole dell'art. 1° siano tanto precise ed ampie da comprendere necessariamente e l'una e l'altra Sanità, cioè tutto quanto si riferisce alla Sanità. L'articolo infatti dice: « la tutela della Sanità pubblica è affidata al Ministro dell'interno. » Pertanto a meno che l'onorevole Amari non voglia contrastare che la Sanità marittima sia anche Sanità pubblica, non potrebbe ragionevolmente rinvocare in dubbio che in quelle ampie parole vadano comprese e la Sanità marittima, e la così detta Sanità pubblica, perciocchè se la Sanità marittima è anche Sanità pubblica, come lo è certamente, importa dire che nella legge si accennasse certamente e chiaramente all'una ed all'altra Sanità. Ma vi è di più, e ne feci pure cenno nella relazione; abbiamo l'articolo secondo della legge che dice: « Nulla è innovato rispetto alla competenza attribuita dalle leggi e dai regolamenti speciali al Ministro della guerra e della marina in ordine al servizio Sanitario dell'armata di terra e di mare. » Quest'articolo evidentemente dimostra che si volle innovare ciò che riferivasi al servizio Sanitario marittimo, perciocchè è detto che volevasi inno-

vato tutto, eccetto ciò soltanto che riferivasi al servizio Sanitario dell'armata di mare.

E così appunto venne intesa la legge del 20 marzo 1865, quando si provide alla sua esecuzione. Infatti col decreto 7 maggio 1865 tutto il servizio della Sanità marittima già attribuito al Ministero della marina si trasportò al Ministero dell'interno senza che si elevasse alcuna opposizione; si è creata nel Ministero dell'interno una speciale sezione relativa appunto alla Sanità marittima, se ne stanziò la spesa nel bilancio, e tutto ciò non diede luogo a discussione, e ad opposizione di sorta alcuna; onde rimane sempre più confermato che realmente la legge non poteva essere interpretata se non nel modo a cui ho accennato, cioè che la Sanità marittima venisse affidata al Ministero dell'interno, al pari d'ogni altro ramo di pubblica Sanità. E qui l'onorevole Senatore Tommasi si fa a dichiarare: ebbene sia pure che l'unione sia avvenuta, sta bene, si lasci tutto al Ministro dell'interno; ma nel tempo istesso si arresti a questo punto la distruzione, si lascino almeno sussistere gli attuali Consigli Sanitari marittimi e le attuali direzioni; si lascino le cose nello stato in cui oggi si trovano. E a tali richieste non vi sarebbe chi si opponesse seppure per queste avesse a rimprovertersene qualche vantaggio.

Ma quali sono questi vantaggi? Io credo, per quanto consta a me, che i Consigli Sanitari marittimi non hanno mai funzionato; il Direttore marittimo ebbe sempre ad operare da solo senza sussidio di Consigli, quindi il sopprimerli oggi, non è sostanzialmente che sopprimere un cadavere, il che non può accagionare danno di sorta. Ma supponiamo pure che i Consigli abbiano per l'addietro funzionato. E come oggi vorrebbe il Senatore Tommasi che sussistessero unitamente al Consiglio superiore di pubblica Sanità, per moderare le determinazioni del Ministro dell'interno?

E come ragionevolmente potrebbe volersi che sussistessero de' Consigli i quali contemporaneamente possano prendere determinazioni diverse, e costringere così il Ministro che deve eseguire le loro deliberazioni od a respingere l'una o l'altra, ovvero ad emanare ordini affatto contraddittorii? Ma è egli possibile ammettere una condizione simile di cose? Quindi la necessità di sopprimere uno dei due Consigli per non riuscire all'assurdo ed all'impossibilità dell'azione; quindi la necessità di ottemperare alla legge delli 20 marzo 1865 che sopprimeva la speciale amministrazione delle Sanità marittime, per riunirle a quelle comprese sotto il generico nome di pubblica Sanità.

I Direttori sanitari poi sono realmente indispensabili e di notevole vantaggio? Ma che cosa erano questi Direttori sanitari? Erano individui che avevano un'opinione propria, ma che non la potevano mandare ad effetto senza superiore autorizzazione.

Per esempio, il Direttore di Messina credeva di non poter ammettere certe navi senza alcune pratiche preventive: che cosa poteva egli fare? Poteva operare forse da solo ed ordinare l'adempimento di quelle

pratiche? No, doveva rivolgersi al Direttore generale che risiedeva in Genova, doveva dichiarare a lui le sue opinioni e chiedere i suoi ordini. Il Direttore generale alla sua volta si rivolgeva al Ministero, il quale era quegli che determinava definitivamente. Colla soppressione di questi Direttori si asseconda appunto il desiderio dell'onorevole Tommasi. Non vuole egli che dei provvedimenti sanitari non locali ma internazionali, siano presi da autorità appena locali? Ebbene, è appunto ad impedire tali cose che le sopresse Direzioni verrebbero ora sostituite da quei Consigli che non hanno azione fuor quella sola che loro viene dalla autorità del Ministro al quale hanno pur sempre a rivolgersi per l'esecuzione dei provvedimenti che oltrepassano la misura di provvedimenti locali.

I Consigli provinciali, osservava l'onorevole Tommasi, come verrebbero ora istituiti, sarebbero autorizzati a prendere provvedimenti che influiscono su tutto lo Stato ed anche fuori dello Stato.

A me non pare che possa esser così. Non credo che i Consigli provinciali prendano i provvedimenti col proposito che il loro effetto si estenda oltre la propria provincia. Quando queste deliberazioni comprendessero una maggiore estensione, certamente non potrebbero essere messe in esecuzione se non coll'assentimento del Ministero. Sta adunque che l'azione del Consiglio provinciale sarebbe sempre ristretta nei limiti della provincia; e non è vero che si creino Consigli i quali possano spingere la loro azione oltre i confini della propria provincia.

Non è adunque che si possa temere l'inconveniente a cui accennava l'onorevole Tommasi. Ma se noi ci facciamo a vederci spassionatamente ben addentro, che cosa vuoi fare con questa legge?

Avevamo un Direttore unico in certe località; ora abbiamo un Corpo presieduto dall'autorità riconosciuta da tutte le provincie e che ha sempre inmanchevole forza d'azione, ed ottiene ordinariamente facile obbedienza, quando invece generalmente questi Direttori non erano sempre ben certi di essere obbediti e di ottenere l'esecuzione dei loro ordini. Ora invece di Direttori isolati e poco autorevoli, abbiamo i Prefetti. Altra volta erano questi Direttori che corrispondevano col Ministero, ora vi corrisponde il Prefetto.

Non si tratta che di una sostituzione di persona, la sostanza è sempre la stessa; oltrechè col nuovo sistema si attribuisce maggior vigore al servizio sanitario, semplificandolo e concentrando maggiormente l'azione esecutiva.

Dire poi che a questo stato di cose si possa ancora respingere l'attuale legge quando non conduce a nessuna conseguenza sostanziale come si osservava, e non è dessa che un puro corollario della legge del 20 marzo 1865, mi pare che gli è dire e sostenere ciò che non ha e non può avere serio fondamento. Se fosse a farsi opposizione a questa legge, starebbe piuttosto nel contestare la sua necessità.

Dal momento infatti che colla legge del 1865 la

tutela della Sanità pubblica era affidata esclusivamente al Ministero dell'interno, nello stesso modo che il Ministero dell'interno ha preso la sezione di Sanità marittima dal Ministero della marina e l'ha trasportata nel Ministero dell'interno, sopprimendo quella per crearne una nuova all'interno, come non poteva, anzi non doveva sopprimere nel tempo stesso la Direzione dei Consigli speciali? È sì vero che lo poteva che all'articolo 3 del Decreto 7 maggio 1865 è dichiarato espressamente colla seguente disposizione:

« Finchè non siano coordinati i servizi di Sanità marittima con quelli della terrestre converranno nelle loro attuali attribuzioni la Direzione di Sanità marittima e gli altri funzionari, ecc. »

Ora siccome questo servizio oggi è stabilito, ed esiste oggi la Sezione speciale che non esisteva quando si fece il Decreto, ne consegue che a norma di esso art. 3 del Decreto si dovrebbero avere per sopresse di pien diritto le Direzioni e i Consigli sanitari marittimi.

Il signor Ministro ha voluto non ostante presentare questa legge, forse per singolare osservanza verso il Parlamento: fate almeno che non albi a lamentare questo suo atto di mera abbondanza. Permettete pertanto che io tenga per sicuro che non sarete per ricusare il vostro voto a questo progetto di legge.

Senat. Amari. Parlo non per ripigliare la discussione, ma per discolparmi dall'accusa che mi ha fatto l'onorevole Senatore Capriolo, cioè di considerare la legge del marzo 1865 come non riguardante affatto la Sanità marittima. L'onor. preopinante mi pare che di argomenti positivi non abbia allegato altro se non quello che la eccezione conferma la regola: perchè l'art. 2 del Decreto eccettua il servizio sanitario dell'armata di terra e di mare, per ciò tutti gli altri servizi sono compresi sotto questa legge.

Io dico che nella legge del marzo 1865 non si parla della Sanità marittima perchè non ci si pensava nemmeno, perchè non passava per la mente a nessuno di confondere questi due servizi, che erano essenzialmente divisi, e che sempre divisi erano stati.

Poi credo non si possa leggermente respingere l'osservazione mia, cioè che in tutta la legge non si trovi una sillaba che si riferisca alle contumacie ed ai lazzeretti. Per ciò non desisto dalla mia opinione. E giacchè io ho la parola accennerò soltanto che la Convenzione internazionale, e precisamente il Regolamento che ne fa parte, pregiudica la questione, e dovrebbe a ogni modo tenersi presente nella nostra deliberazione.

L'articolo 101 del Regolamento stabilisce che « in ogni luogo siano delle autorità, stabilite sovra basi uniformi, che si comporranno di un agente responsabile e di un Consiglio locale ».

L'articolo poi 102 si esprime in questi termini: « L'agente rappresenterà essenzialmente il potere centrale. Egli sarà preso, per quanto sarà possibile, dal Corpo medico ed avrà il titolo di Direttore della Sanità ».

A questo Direttore, per effetto della legge proposta, noi sostituiremmo il Prefetto. Non so quanto sarebbe bene eseguito questo articolo del Regolamento col sistema del signor Ministro, il quale porterebbe a concludere che non fosse stato possibile a Genova, a Livorno, a Napoli di trovare per agente sanitario altri che il Prefetto.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Menabrea ha la parola.

Senatore Menabrea. Poichè il mio nome venne citato dal mio amico il senatore Amari, io debbo prendere la parola in questa discussione, quantunque tale non fosse il mio intendimento. È esatto, come diceva il senatore Amari, che la legge attualmente in vigore fu presentata dal conte Cavour al quale io succedetti come Ministro della marina. Avendo avuto occasione di studiare anticipatamente quella legge io non ebbi difficoltà ad accettarla ed apporvi il mio nome, imperocchè io sapeva che due impellenti motivi l'avevano dettata. Il primo era la Convenzione sanitaria internazionale più volte citata; il secondo era la necessità di mettere riparo al gran disordine che esisteva relativamente alla Sanità marittima specialmente nelle provincie meridionali e più particolarmente nella Sicilia. In ciascuna località di quelle provincie vi era una Delegazione sanitaria onnipotente, e quasi indipendente; per cui la più deplorabile varietà di provvedimenti era di continuo incaglio al commercio. Colla legge ancora in vigore cessarono tutti quegli inconvenienti; si stabilì una Direzione generale di Sanità marittima, e, se non erro, cinque Direzioni locali.

Su questa proposta forse il Senato si ricorderà quante discussioni ebbero luogo; non vi era piccolo porto che non volesse avere la propria direzione, sia collo scopo di creare impieghi a vantaggio della località, sia più ancora colla speranza di ricostituire quei corpi autonomi che la legge voleva distrurre.

In quanto a lasciare la Sanità marittima sotto la dipendenza del Ministero di marina o sotto quello dell'interno vi sono motivi in favore e contro ognuno di quei sistemi; pel concentramento del servizio di Sanità marittima presso il Ministero dell'interno sta la ragione che quel Dicastero è anche incaricato della Sanità interna per cui si otterrebbe maggiore unità di indirizzo. Per il Ministero della marina sta al contrario la specialità de' provvedimenti relativi alla Sanità marittima, e che hanno un carattere proprio come ben lo notava il Senatore Tommasi, e che sono più naturalmente della spettanza del Ministero della marina a motivo dei mezzi di vigilanza che desso ha nelle sue mani per mezzo delle Autorità marittime che sono distribuite lungo il litorale.

Tuttavia io non attribuisco grande importanza a che questo servizio dipenda dall'uno anzichè dall'altro dicastero.

Ma ravviso grave assai la conseguenza che nascerà dalla legge ora in discussione; imperocchè, come ben lo diceva il Senatore Amari, trentacinque

circa saranno i Consigli o Comitati provinciali che dovranno occuparsi della Sanità marittima; e quantunque essi debbano dipendere dal Ministro dell'interno, per propria indole cercheranno di sottrarsi da tale dipendenza. Ed allora temerei assai che si vedessero rinnovare gli inconvenienti anzi accennati che si sono voluti togliere colla legge ancora in vigore, cioè la diversità di provvedimenti contraddittorii presi da questi varii Consigli per casi che interessano egualmente tutto il litorale; per cui ne nasceranno incagli per il commercio e forse anche inconvenienti più gravi per le relazioni internazionali.

Sopra questo punto io mi rimetto interamente a quanto espone così dottamente il Senatore Tommasi più di ogni altro competente in questa materia. Epperò, senza pretendere che nessun miglioramento sia da arrecarsi alla legge in vigore, io credo che quella che le si vorrebbe sostituire può dar luogo ad inconvenienti gravi assai, e le cui conseguenze non vennero abbastanza studiate.

Voterò adunque contro la legge attuale, non spinto da amor paterno per quella che si tratta di abolire, ma bensì perchè non credo che quella che ora è in discussione corrisponda ai veri interessi di quell'importante ramo di servizio della Sanità pubblica.

Presidente. Il Ministro dell'interno ha la parola.

Ministro dell'interno. Ho domandato la parola per aggiungere una dichiarazione.

Come questione pregiudiziale nelle sue ultime parole l'onorevole Senatore Amari accennava a due disposti del Regolamento internazionale come se essi facessero ostacolo all'approvazione del progetto attuale.

Egli diceva che gli articoli 101 e 102 di questo Regolamento stabiliscono che in determinati luoghi il servizio sanitario sia fatto da agenti responsabili o almeno che rappresentino il Governo ed abbiano il titolo di Direttori sanitari, e sieno inoltre fiancheggiati da un Consiglio. Soggiungeva: voi togliete i Direttori sanitari e vi mettete così in contraddizione col Regolamento internazionale.

Io non premetterò ciò che è abbastanza noto e che più volte ho dichiarato, cioè che la Convenzione sanitaria internazionale è in via di denuncia e che già fra il Ministero dell'interno e quello degli esteri sono in corso le pratiche a questo effetto: ma dirò che non so come un Regolamento internazionale sanitario potesse per avventura impedirci di fare che questi agenti responsabili i quali rappresentano il Governo siano i Prefetti anzichè impiegati col titolo di Direttore sanitario, vale a dire che sia rivestito delle attribuzioni di questi ufficiali il Prefetto il quale è certamente responsabile quanto un Direttore locale sanitario; e che in luogo del Corpo consultivo che dev'essere a fianco del Direttore, si trovi accanto al Prefetto il Consiglio provinciale, il quale sarebbe un Consiglio sanitario, e quando si trattasse di Sanità marittima desso sarebbe anche formato nel modo cui è accennato nel progetto.

Forse non sarebbe esattissimo il dire che di questa

legge vi fosse bisogno per ottenere lo scopo al quale si mira, e sarebbe più esatto il dire che dessa è il corollario, la conseguenza di tutto che legislativamente e governativamente si è fatto finora, onde il non sancirla sarebbe lasciare interrotta un'opera e sottoporsi a tutti gli inconvenienti di una tale interruzione.

Io comprendo, come diceva l'onorevole Menabrea, che un carattere specia'e sia necessario in ordine alla Sanità marittima; ma dove è necessario questo carattere particolare? è necessario nell'autorità suprema la quale provvede ai rapporti internazionali, alle quarantene e simili.

Quando pur questa legge non fosse sancita, il Ministro colla sua Direzione speciale sarebbe pur sempre costretto a far quanto in essa si propone. Diffatto in che cosa consiste questo carattere speciale? consiste nell'immediato disimpegno dell'esercizio della Sanità. A chi è dato questo carico? All'Ufficio di Sanità. Ma l'Ufficio di Sanità, lo togliete voi con questa legge? No: non solo non lo togliete, ma lo stabilite in tutti gli scali e porti e là dove deve farsene uso.

Io debbo fare un'altra dichiarazione al Senato.

Per me, quando questa legge non fosse adottata, confesso, e credo che qualunque mi succeda farà lo stesso come se fosse adottata, perchè non può il Ministro regularsi diversamente da quanto essa propone.

Quando vi è un Decreto che concentra la Sanità marittima del Regno nelle mani del Ministro dell'interno, è egli possibile che questo Ministero non dirami a tutti i Prefetti, le cui provincie fanno parte del litorale, istruzioni sulla Sanità marittima; e quando vi sarà l'influsso di un morbo è egli possibile che i Prefetti se ne stiano neghittosi, per ciò solo che vi sarà una Direzione generale che deve provvedere su tutta la costa del Regno alla Sanità marittima? No certo. Ogni Prefetto avrà speciale incarico dal Ministro di adoperarsi a tutto ciò che sarà richiesto dalle emergenze; tutto il servizio della Sanità marittima sarà sotto la vigilanza del Prefetto, e questi dovrà fare tutto ciò che gli spetta per la comune salute. Se vi sarà la Direzione generale sanitaria con una circoscrizione diversa, impiegati che non sono noti nel territorio di ciascuna provincia vorranno intronnettersi in questo servizio; e succederanno i più volte lamentati inconvenienti avvenuti l'anno scorso, e che, provenivano precisamente da ciò, perchè le popolazioni, non avendo fiducia in tali funzionari, ricorrevano al Prefetto, e non si tranquillizzavano finchè non lo vedevano prendere nelle sue mani la somma delle cose anche in fatto di Sanità marittima.

Deve perciò persuadersi il Senato che non si fa qui altro se non tradurre in legge ciò che in fatto è già, e che in fatto dovrebbe pur essere, qualunque fosse il voto del potere legislativo.

Farò un'ultima osservazione.

Prego il Senato di preoccuparsi della posizione del Consiglio superiore di Sanità che è presso il Ministero.

Io ben comprendo che quando l'onorevole Senatore

Menabrea presentava la legge di cui si è parlato si mantenessero ed una Direzione generale ed i Consigli annessi a questa, perchè in allora la cosa era sotto il Ministero della marina che non ha un Consiglio sanitario a lato. Ma dal momento che le cose sono passate al Ministero dell'interno dove vi è il Consiglio superiore di Sanità, chi mai può credere che esso debba stare sempre dubbioso per una deliberazione del Consiglio di Sanità marittima?

Certamente nessuno sarà che voglia porre in dubbio che le principali attribuzioni riflettenti la Sanità marittima dopo l'avvenuto concentramento non debbono essere nelle mani del Ministero.

È necessario adunque di provvedere sollecitamente a queste materie che sono di massima urgenza.

Io credo che il Senato potrà farsi giudice di questa condizione di cose, che non è la minor ragione per approvare il disegno di legge di cui si parla.

Si è poi ripetuta l'osservazione riguardo ai 35 Consigli provinciali di Sanità. Ma, e non ci sono 59 Consigli provinciali? Perchè i Sanitari interni, e non i Sanitari marittimi?

Molti son gli argomenti i quali hanno comunanza d'interessi e di rapporti in tutta l'estensione del Regno, ed anche per rispetto a questi argomenti, nessuno ha pensato mai che l'esservi 59 Consigli provinciali, i quali dovranno deliberare sopra la stessa materia, abbia potuto portare un incaglio.

I Consigli saranno 35, e trattandosi di materia abbastanza grave, io non dubito che ciascuno prenderà i provvedimenti opportuni ad evitare ogni inconveniente e che in questo modo potrà sopperire a tutti i bisogni della sua provincia.

Prego quindi il Senato a volere considerare questo progetto di legge come cosa urgentissima, come cosa che è necessaria conseguenza, lo ripeto, di tutto ciò che governativamente si è fatto, e quindi a volerlo approvare.

Presidente. Domando al Senato se intende che la discussione generale sia chiusa.

Nessuno chiedendo più la parola, la discussione generale si intenderà chiusa.

Faccio osservare, che essendosi allontanati alcuni Senatori, non si avrebbe più il numero legale, onde essendo già l'ora inoltrata, sarà meglio rimandare la continuazione della discussione a domani.

Invito pertanto i signori Senatori alle due di domani per il seguito della discussione di questo progetto di legge, e di quelli che sono all'ordine del giorno.

Risultato della votazione sul progetto di legge che riguarda una spesa straordinaria per provviste di materiali per g'i ospedali militari.

Votanti 68.

Favorevoli 67.

Uno si astenne.

Contrari nessuno.

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 e 1/4).

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge 30 giugno 1861 sulla Sanità marittima — Approvazione dell'articolo 1° — Raccomandazione del Senatore Amari prof., e risposta del Ministro della marina — Approvazione degli articoli 2, 3, e 4 — Spiegazioni chieste dal Senatore Tommasi e fornite dal Ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 5 e 6 ultimo della legge — Approvazione per articoli del progetto di legge per la spesa straordinaria per un cavo sottomarino — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del contratto d'affitto del Cantiere militare marittimo di San Rocco in Livorno — Istanza del Senatore Capriolo e dichiarazione del Ministro della marina — Approvazione dell'articolo unico — Discussione del progetto di legge per disposizioni intorno alle fiere ed ai mercati — Dubbi del Senatore San Severino e dichiarazioni del Ministro di agricoltura e commercio sull'articolo 1° — Emendamento del Senatore Melegari, Relatore, combattuto dal Ministro d'agricoltura e commercio — Repliche del Senatore Melegari e del Ministro stesso — Parole del Senatore Cibrario in appoggio della proposta del Relatore, e del Senatore Capriolo a favore dell'articolo ministeriale — Nuovi schiarimenti del Senatore Melegari, Relatore, e dichiarazioni del Ministro d'agricoltura e commercio — Proposta del Senatore F. Boncalli, combattuta dal Ministro, dal Relatore, e dai Senatori Capriolo, Gallotti e Lambruschini — Aggiunta proposta dal Senatore Capriolo — Riserva del Senatore Boncalli — Reiezione dell'emendamento Melegari — Osservazioni del Ministro d'agricoltura e commercio contro l'aggiunta del Senatore Capriolo, ritirata dallo stesso, ripresa dal Senatore Gallotti, e reiezione di essa — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 e della tabella — Squittinio segreto sulle due prime leggi discusse, dichiarato nullo per mancanza del numero legale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della marina e più tardi intervengono i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e commercio, delle finanze e dei lavori pubblici.

Il Senatore Segretario Ginori-Lisci legge il processo verbale della tornata di ieri, che viene approvato.

Fa omaggio al Senato il Ministro degli affari esteri di 200 esemplari di un nuovo quadro degli agenti diplomatici di S. M. all'estero.

I Senatori Moris, Pavese, Ceppi e Varano domandano un congedo ch'è loro dal Senato accordato.

Presidente. Continua secondo l'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge sulla Sanità marittima.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLA SANITÀ MARITTIMA.

Ieri, prima che parlasse il signor Ministro dell'interno, il Senatore Menabrea aveva toccato della convenienza di sospendere la discussione di questa legge.

Domando al Senatore Menabrea se crede di fare una formale proposta.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Mi pare che il processo verbale dica che io ho chiesto la sospensione della discussione del progetto di legge. Dichiaro che non ho espresso questo parere; ho detto soltanto, se non erro, che la legge qual era presentata, mi pareva avesse molti inconvenienti e che perciò sarebbe stato forse più opportuno di rimandarne la discussione affine di studiarla maggiormente; ma non ho fatto nessuna proposta al riguardo; anzi ho detto che io avrei votato contro alla legge quale è presentata, perchè non la credevo appropriata alle condizioni attuali.

In conseguenza, lo ripeto, non ho fatto, nè faccio veruna proposta.

Presidente. Dopo questa dichiarazione si ritiene chiusa la discussione generale e passeremo a quella dei singoli articoli.

« Art. 1. Le Direzioni di Sanità marittima ed i Con-

sigli sanitari stabiliti cogli art. 3 e 4 della legge 30 giugno 1861, N. 64, sono aboliti. »

(Approvato)

« Art. 2. Nelle provincie i cui limiti fanno parte del litorale del Regno, i Prefetti assumono nelle rispettive loro giurisdizioni le funzioni dei Direttori di Sanità marittima sotto la dipendenza del Ministero dell'interno. »

Senatore Amari prof. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore Amari. Se il Senato voterà la legge, alla quale io mi sono opposto ieri, e contro la quale voterò, io avrei una raccomandazione da fare al sig. Ministro dell'interno, al quale potrebbe essere trasmessa dal suo collega l'onorevole Ministro della marina, ed è, di mettere fuori un regolamento il quale definisca precisamente le attribuzioni del Ministero e degli Agenti sanitari, cioè a dire i Prefetti e Consigli, in fatto di contumacia nel senso da me sostenuto ieri, cioè a dire che le contumacie generali, le contumacie cioè stabilite per norma sulle provenienze dei porti infetti o sospetti siano determinate dal Ministero, e che all'autorità locale resti soltanto a stabilire le contumacie, e prendere tutte le misure necessarie per i casi avvenuti durante la traversata dei legni provenienti dall'estero.

Ministro della marina. Mi spiace che in questo momento il mio collega Ministro dell'interno, il quale naturalmente è meglio edotto che io non sia della materia, non si trovi presente; ma posso dichiarare al Senato che non potrei prendere un impegno di questo genere, in quanto che il regolamento per l'esecuzione della legge dovrà naturalmente essere fatto secondo il sistema ora proposto. Questo regolamento sarà studiato prima dal Ministero, poi sottoposto al parere del Consiglio di Stato, ed io non so se sia veramente qui il caso di cominciare a tracciar le norme del regolamento da seguirsi.

Se il Senato lo crede, io reputerei conveniente di soprassedere per poco, finchè giunga il mio collega Ministro dell'interno, che ho mandato a chiamare, e così udrà da lui più ampie spiegazioni.

Senatore Amari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Io non ho inteso di far altro che una pura raccomandazione, e non voglio insistere per avere dal Ministero una risposta se accetti o non accetti la mia preghiera.

Io, dico, non ho voluto far altro che rinnovare in quest'occasione, la quale mi pare opportuna, l'idea annunciata fin da ieri, e pregare il Ministro a volere, qualora questo progetto fosse votato, non ostante il mio parere contrario, stabilire precisamente queste attribuzioni.

Ministro della marina. Fino a questo punto io posso assicurare l'onorevole Senatore che le attribuzioni delle autorità, a cui egli accenna, saranno nettamente stabilite.

Presidente. Se non si domanda da altri la parola, rileggo l'articolo per porlo ai voti.

« Art. 2. (Vedi sopra):

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 3. I Consiglieri sanitari ordinari contemplati dall'art. 7 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, saranno in numero di otto, due dei quali dovranno essere Consiglieri provinciali nominati dal Consiglio provinciale-amministrativo. »

(Approvato)

« Art. 4. Allorquando il Consiglio provinciale di Sanità dovrà occuparsi di affari che interessano la Sanità marittima saranno chiamati ad intervenire alle adunanze, per dare il loro voto consultivo, il Sindaco del Capoluogo, il Presidente della Camera di commercio, un Capitano marittimo, l'Agente delle dogane ed il Capitano del porto principale della provincia. Il Capitano marittimo, sulla proposta della Camera di commercio, sarà nominato dal Prefetto. »

(Approvato dopo prova e controprova)

« Art. 5. Nei porti di Genova, Savona, Livorno, Cagliari, Portoferraio, Napoli, Castellamare, Ancona, Brindisi, Bari, Palermo, Messina, Catania, Trapani, Girgenti, Augusta, Siracusa, Taranto, Porto-Torres, e Pozzuoli, saranno istituiti sotto l'immediata dipendenza dell'autorità amministrativa provinciale uffici di Sanità marittima con impiegati propri, i quali uffici potranno essere istituiti temporaneamente dal Governo in altri porti ove e quando il bisogno ne occorra.

« Negli scali rimanenti sarà agente di Sanità marittima, sotto la dipendenza del Prefetto, il Sindaco del Comune ov'è lo scalo, e sotto i di lui ordini il servizio sanitario sarà fatto da agenti designati dal Prefetto.

Senatore Tommasi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tommasi. Io mi permetto fare al signor Ministro dell'interno una domanda dichiarativa intorno alla sfera d'azione di questi membri degli Uffici di Sanità marittima che saranno istituiti, e che saranno sotto l'immediata dipendenza dei Consigli amministrativi provinciali.

Io desidero di sapere dall'onorevole signor Ministro dell'interno se questi impiegati saranno semplicemente impiegati burocratici, ovvero se saranno impiegati che avranno un'ingerenza tecnica, nelle questioni che potranno insorgere intorno alla Sanità marittima.

Non faccio che questa semplice domanda, salvo poi a ripigliare la parola, udita la sua risposta.

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'interno. Io non potrei che ripetere al Senato la dichiarazione che già ebbi l'onore di fare alla Camera dei Deputati, che cioè questi Uffici di Sanità marittima saranno composti principalmente d'uomini tecnici, poichè appunto lo scopo di questi Uffici quello si è di attendere ai servizi tecnici, che riguardano la Sanità marittima.

Senatore **Tommasi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tommasi**. In tale caso questi membri non avrebbero che un voto consultivo, ma non un voto deliberativo che pesi nelle decisioni finali. Io capisco perfettamente che il Direttore principale di tutto ciò è il Ministro dell'interno; ma nelle questioni speciali, nelle questioni locali, che potranno insorgere intorno alla natura delle malattie, se siano cioè importabili o no, se debba o no stabilirsi quarantena, e di quanti giorni debba essere, e tante altre cose, come per esempio, il deliberare sulla provenienza dei vascelli, se vengano da luoghi infetti o no, chi se ne occuperà? Il Ministro dell'interno, ovvero gli Uffici locali?

Mi permetto dunque di domandare a' sig. Ministro dell'interno se questi giudizi e queste deliberazioni saranno date dal Comitato sanitario provinciale, ovvero specialmente dai membri che compongono l'Ufficio sanitario marittimo; se codesto Ufficio è composto di uomini tecnici, che parte prenderanno nei voti consultivi? o per avventura saranno gli esecutori dei Consigli del Comitato sanitario provinciale approvati dal Ministro?

Ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dell'interno.

Ministro dell'interno. Io credo che le idee rimarranno di molto semplificate, solo che si badi che in questa come in tutte le altre materie amministrative vi è la parte consultiva e la parte esecutiva. Qui siamo precisamente nella parte assolutamente esecutiva.

Sono concentrate nel Prefetto le attribuzioni della Sanità marittima; il Consiglio sanitario sancisce tutti quei provvedimenti, dei quali è richiesto; in seguito alle osservazioni ed eccitamenti che vengono ai Consigli provinciali dal Prefetto ed anche dal Ministero; quando il Consiglio provinciale ha deliberato ed ha provveduto allo sue competenze, rimane che siano eseguiti i suoi provvedimenti.

Per l'esecuzione sono istituiti appunto questi Uffici che saranno specialmente composti di persone tecniche, perchè il servizio che si dovrà prestare sarà servizio essenzialmente tecnico, in fatto di Sanità marittima.

Questi funzionari adempiendo il loro ufficio dovranno farne rapporto al Prefetto, il quale ne riferirà al Ministero.

Altra deliberazione a questo riguardo la quale debba avere un effetto qualunque direttamente dagli Uffici di Sanità non può essere presa, nè può immaginarsi come debba essere presa, perchè questi Uffici non sono che esecutori di quegli ordini i quali sono dati dall'autorità superiore competente.

Senatore **Tommasi**. Ringrazio il signor Ministro delle date spiegazioni, e non insisto.

Presidente. Se nessun altro domanda più la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato)

Art. 6.° È derogato ad ogni anteriore disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato)

Passeremo alla discussione dell'altro progetto di legge relativo alla spesa straordinaria per l'acquisto di un cavo sottomarino.

Do lettura del progetto di legge (*V. infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa.

Darò ora lettura degli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire ottantotto mila cento novantatré pel pagamento d'un cavo sottomarino, che il Governo del Re ha acquistato dall'Amministrazione francese dei telegrafi. »

(Approvato)

« Art. 2. Per l'applicazione della predetta spesa è aggiunto nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici pel 1865 un nuovo capitolo col numero 165 e con la denominazione: *Pagamento d'un cavo sottomarino venduto allo Stato dall'Amministrazione francese dei telegrafi.* »

(Approvato)

Si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto e si terranno aperte le urne per quei Senatori che si trovano negli Uffici.

(Il Senatore Segretario **Manzoni T.** fa l'appello nominale).

Ora viene in discussione il progetto di legge per l'approvazione del contratto d'affitto del cantiere militare marittimo di San Rocco in Livorno.

Sono pregati i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Leggo l'articolo unico.

« È approvato il contratto 31 agosto 1865 stipulato fra i Ministri delle finanze e della marina da una parte, e l'ingegnere Luigi Orlando dall'altra, con cui fu a questo concesso in affitto per anni trenta il Regio cantiere militare marittimo di San Rocco in Livorno colle modificazioni indicate dalla Commissione agli articoli 16, 22 e 23 del progetto. »

Se il Senato crede, darò lettura della Convenzione (1)
Voci. No, no.

Presidente. Poichè il Senato si crede abbastanza edotto della materia, chieggo se crede si debba passare alla discussione dell'articolo unico della legge. Chi è di quest'avviso, è pregato di sorgere.

(Il Senato approva.)

Rileggo adunque l'articolo.

(*Vedi sopra*).

È aperta la discussione generale su questo articolo.

Se niuno domanda la parola, trattandosi di un solo articolo, si passerà allo squittinio segreto.

Senatore **Capriolo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Capriolo**, *Relatore*. Prego il signor Mini-

(1) Per la convenzione *V.* stampato N. 32 degli atti interni.

stro; a norma di quanto si accennava nella relazione, a voler dire se intenda di fare opera per indurre il concessionario a dichiarare che colla disposizione dell'articolo 14, nel modo in cui è concepito, non intende in nessun modo si convenisse di restringere le disposizioni stabilite dagli articoli 10 e 11 relativamente all'approvazione del Governo, cioè che l'approvazione del Governo debba sempre ottenersi tanto per la forma dell'opera come relativamente alle necessità dell'opera stessa, anche per le opere di cui è cenno nell'articolo 14.

Ministro della marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della marina. Quando il Ministero faceva questo contratto coll'ingegnere Orlando, non solamente non è mai venuto in capo a noi, parte contraente, che il Governo possa essere limitato nei casi di dare o negare la sua approvazione alle opere che si volevano costruire nel cantiere; ma si era convenuto tanto da una parte quanto dall'altra, che l'ingegnere Orlando non possa costruire cosa alcuna nel cantiere senza l'esplícita approvazione del Ministero.

Ciò posto, non era venuto in mente, lo ripeto, a niuno che il secondo paragrafo dell'articolo 14 dovesse stare diviso e concedersi all'Orlando la facoltà di costruire opere a modo suo qualora il Ministero pensasse di opporsi.

Ciò stabilito, accetto formalmente la dichiarazione di cui dianzi faceva parola l'onorevole Capriolo, ed annunzio che farò dichiarare dall'Orlando esplicitamente che ogni qualvolta egli creda necessario fare un'opera qualunque nel cantiere di San Rocco, se non avrà avuto l'approvazione del Governo, non la potrà intraprendere.

Presidente. Se nessuno domanda ulteriormente la parola, si riterrà per chiusa la discussione, e si passerà poi alla votazione per isquittinio segreto dopo l'approvazione di altre leggi.

Intanto si procederà alla discussione del progetto di legge per disposizioni intorno alle fiere ed ai mercati (*Vedi infra*).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE FIERE ED AI MERCATI.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Spetta ai Consigli Comunali di stabilire le fiere e i mercati nelle località dipendenti dalla loro amministrazione.

« La rispettiva deliberazione sarà trasmessa al Prefetto perchè ne ordini la pubblicazione nei Comuni limitrofi.

« In caso di opposizione da parte dei medesimi, deciderà la Deputazione provinciale. Contro la decisione della stessa è aperto il ricorso al Consiglio provinciale che pronuncerà inappellabilmente.

« Il termine per opporsi alla deliberazione dei Consigli comunali è di trenta giorni dal di della pubblicazione; spirato il quale, la deliberazione rimane esecutiva. »

Senatore San Severino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Severino. Ho chiesto la parola non per fare opposizione a questo articolo, ma per chiarirmi di un dubbio sul terzo alinea, il quale è così concepito: « In caso di opposizione da parte dei medesimi, deciderà la Deputazione provinciale. Contro la decisione della stessa è aperto il ricorso al Consiglio provinciale che pronuncerà inappellabilmente. »

Non so, ma mi viene il dubbio che questo appello non sia regolare, perchè la Deputazione provinciale non è che una emanazione ed una rappresentanza del Consiglio provinciale. Dunque, come mai dovrà ricorrere a questo Consiglio?

Ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro d'agricoltura e commercio. Nell'altro ramo del Parlamento si era agitata lungamente la questione se si dovesse lasciare la via aperta al ricorso al Re contro le decisioni della Deputazione provinciale, secondo il modo consueto, o se altrimenti non si potesse lasciare aperto questo ricorso al Consiglio provinciale. Io debbo dire schiettamente che ho sostenuto la prima opinione, e che non mi sono adattato ad accettare la seconda, se non pel gran desiderio che si aveva di unificare questa parte di legislazione, e soprattutto per istituire le tasse che tanto premeva di mandare ad effetto.

Le ragioni che si mettevano in campo intorno a questo alinea erano quelle di non sopraccaricare, dirò, il potere centrale di attribuzioni, e di lasciare che codeste questioni delle fiere si potessero comporre entro i limiti dei poteri elettivi. Si era adottato il principio che la fiera non si considerava come una concessione del Governo, bensì come un atto della potestà comunale.

Siccome quest'atto della potestà comunale in alcuni casi poteva toccare ad interessi della Provincia, allora si è subordinato quest'atto alla decisione della Deputazione provinciale.

Sembra che la cosa avrebbe potuto fermarsi lì; ma alcuni sostenevano che in parecchie questioni forse la Deputazione provinciale non avrebbe potuto tutelare sufficientemente gl'interessi di qualche Comune; e allora si trattò di lasciare aperta la via ad un ricorso contro la Deputazione provinciale. Si è, ripeto, agitata lungamente la questione se non fosse più conveniente lasciare aperta la via al ricorso al Re, secondo il modo consueto, o altrimenti, dirò, per discentrare alquanto, d'introdurre il Consiglio provinciale come si vede introdotto in alcuni atti che veramente non sono conformi a questo istituto. Ma siccome questi

atti sono pochi e scarsi, quindi credo che non venga insistere oltre su tal punto.

Senatore **San Severino**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **San Severino**. Io non avevo esposto che un dubbio. L'inconveniente, se pur esiste, è di piccola entità. Del resto, io ritiro di buon grado la mia proposta.

Senatore **Melegari**, *Relatore*. In seno dell'Ufficio Centrale si è manifestata una minoranza intorno alla disposizione che porta in proposito al Consiglio provinciale il ricorso contro la decisione della Deputazione provinciale. Questa opposizione della minoranza era fondata anzitutto su ciò, che la legge proposta si trovava in urto con una delle nostre leggi organiche, la legge comunale e provinciale. In questa legge sonvi due articoli che concernono tutti e due lo stesso oggetto, le fiere ed i mercati. L'articolo 138, secondo il quale alla Deputazione provinciale spetta l'approvare le istituzioni di questo genere, e l'articolo 176 che dice: il Consiglio provinciale delibera a termini di legge sulle fiere e sui mercati. Il Ministro proponente credè di dover porre in accordo questi due articoli, poichè gli pareva vedere in questa deliberazione del Consiglio un atto di autorità propriamente detto; mentre se si guardi al contesto del citato articolo appare evidentemente che ivi non si tratta che di un semplice parere, di un atto puramente consultivo che il Consiglio provinciale è chiamato a dare intorno all'istituzione di fiere e di mercati, potendo tale istituzione interessare la Provincia intiera. Se si guarda ai diversi casi in cui per questo articolo il Consiglio provinciale è chiamato a deliberare, si vede chiaramente che non si vuole da lui che un avviso; ed infatti nelle leggi comunali e provinciali cui la vigente è stata surrogata non si chiedono in cotesto caso che pareri e non altro. Se fosse stato necessario sciogliere qualche dubbio al riguardo, si poteva fare in via regolamentare, stabilendo i casi in cui tal parere si sarebbe dovuto chiedere. Ma l'attribuire un carattere autoritativo alle decisioni del Consiglio provinciale come si fa nel progetto in discussione, ci fa entrare in un sistema che perverte il principio della legge comunale. Si dà in vero un'ingerenza governativa al Consiglio provinciale che l'economia di simile legge non ammette.

E questo sistema presenta anche un altro inconveniente; esso toglie cioè ai Comuni che non fanno parte della Provincia la facoltà di ricorrere ad un'autorità che possa meglio apprezzare la natura del ricorso da loro sporto, all'autorità, voglio dire, del Governo del Re, come è stabilito nella legge comunale, in quella dei lavori pubblici, ed in altre leggi per i casi in cui sieno in conflitto Comuni di diverse Provincie. Per questi casi sembrava non si dovesse mai abbandonare il sistema stabilito in esse leggi.

La minoranza, per conseguenza, non credette di poter accettare una tale derogazione ai principii a cui

si informa la legge comunale. Eppertanto al fine di mantenere tali principii, io propongo un emendamento al paragrafo terzo dell'articolo 1°, in forza del quale, invece di dire: « è aperto il ricorso al Consiglio provinciale ecc. » si dica: « è aperto il ricorso al Governo del Re che provvederà, sentito il Consiglio provinciale, e previo il parere del Consiglio di Stato. »

Ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'agricoltura e commercio. L'onorevole Relatore spiegò alquanto meglio l'idea che io dapprima aveva enunciata.

Egli vorrebbe introdurre ora una modificazione la quale riguarderebbe un caso speciale non contemplato nel progetto di legge. Io debbo primieramente fare osservare che se si vogliono interpretare i due articoli 138 e 176 della legge comunale, è certo che questa interpretazione non solo doveva essere fatta per mezzo di regolamento, ma per mezzo del potere legislativo. Di fatti, se noi bene esaminiamo la cosa (non so se l'onorevole proponente possa citare altri casi nella legge comunale dove dopo una deliberazione della Deputazione vi sia poi semplicemente un parere del Consiglio) si scorderà che tutte le deliberazioni comprese nell'articolo che riguarda il Consiglio in questa parte, sono deliberazioni di parere, ed io non so qual peso potrebbe avere un parere sopra la deliberazione della Deputazione provinciale.

Si tratterebbe dunque o di riformare l'intero sistema della legge negando il ricorso per appello al Consiglio provinciale, o stabilendo immediatamente che questo ricorso debba farsi dalla Deputazione al Re. Ma dal momento che si ammette questo principio fondamentale per tutti i Comuni compresi nella stessa Provincia, io credo che non occorra più farne eccezione, perchè non essendo negato è compreso nel diritto comune.

Quando fra due Comuni di Provincie diverse ma finitimi un Comune si riguardasse leso nei suoi interessi, io non credo che in questo caso sarebbe negato il ricorso al Re.

Quindi mi pare superfluo l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore.

Senatore **Melegari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Melegari**. Nella legge si dice che *decide inappellabilmente per i Comuni della Provincia*. I Comuni che non fanno parte della Provincia ma sono limitrofi ricorrono all'autorità ordinaria, che è la Deputazione provinciale. Può essa far diritto al ricorso del Comune ed allora non è più necessario il ricorso al Re. In ogni caso, quando non fosse fatto diritto a questo reclamo, conviene lasciare al Comune reclamante il diritto di ricorrere al Governo del Re. Del resto contro a questo parere della Deputazione, lo diciamo nella legge dei lavori pubblici in ogni momento, si ricorre al Consiglio provinciale per averne avviso quando si tratta

di puro avviso, perchè portare un ricorso ad un'autorità cui non è delegata l'ingerenza governativa, ciò è interamente contrario alla legge comunale e provinciale.

È un sistema che si potrà criticare, ma che fu adottato successivamente in due, in tre leggi comunali intorno l'amministrazione comunale od intorno ad altre amministrazioni.

Per me vedrei una grave ferita portata ad una delle nostre leggi organiche e gratuitamente, perchè se la libertà dei Comuni ci guadagnasse, lo capirei, ma la libertà dei Comuni non vi guadagna in nulla; vi perde assolutamente quella dei Comuni che non fanno parte della stessa Provincia.

Per conseguenza persisto nel mio emendamento.

Ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'agricoltura e commercio. Non ho ancora ben potuto comprendere se l'onorevole Relatore intenda di stabilire che in tutti i casi d'appello della Deputazione provinciale debba sempre farsi per via di ricorso al Re o se intenda di stabilirlo nel caso di due Comuni...

Senatore Melegari. In tutti i casi.

Ministro d'agricoltura e commercio. Ebbene poichè la questione cade sulla essenza stessa del sistema, io dirò che le citazioni che egli ha fatto della legge dei lavori pubblici ed in gran parte della legge comunale e provinciale non calzano pienamente all'uopo.

Si era sempre detto nel nostro sistema di legislazione che la fiera era come una concessione governativa; ora, per mezzo dell'attuale disegno di legge, si è voluto stabilire un principio molto più largo, un principio di libertà comunale, riguardo all'istituzione delle fiere; si è dato ai Comuni l'assoluta libertà di pronunciare essi medesimi sopra l'istituzione delle fiere.

Ma siccome si è riconosciuto che oltre l'interesse del Comune vi poteva essere un interesse più esteso, che toccava la Provincia, allora si è lasciato l'appello del Comune alla potestà tutoria del Comune medesimo, stando però sempre in questo principio, che la fiera non era più concessione governativa, ma che dipendeva dall'assoluta autorità comunale.

Si è voluto che tutte le deliberazioni si mantenessero entro i limiti del sistema elettivo; si è detto: ci è il Consiglio provinciale che può naturalmente assai bene determinare su questi affari; onde io non veggio qui una gran ferita alla legge comunale, anzi trovo, che essendosi modificato il principio fondamentale, essendosi detto che la fiera è istituzione che entra nel dominio della libertà comunale, si è compiuto quest'edificio, senza che ciò alteri per nulla il diritto fondamentale della legge comunale e provinciale.

Senatore Melegari. La legge stabilendo che le fiere sono istituzioni comunali, le sottopone all'ingerenza governativa, col sottoporle all'approvazione delle Deputazioni

provinciali; quindi è la legge stessa che dà ai Comuni questa facoltà. La legge stessa dice: si potrà ricorrere contro la deliberazione delle Deputazioni provinciali; e ciò trovasi tanto nella legge anteriore, quanto in questa. Se l'istituzione delle fiere ha cercato di avere un privilegio d'istituzione reale per divenire istituzione comunale, si ha una ragione di più per legittimare l'ingerenza governativa, l'approvazione cioè della medesima per parte delle Deputazioni provinciali che hanno cotesta attribuzione non dai Consigli provinciali, da cui emanano, ma dalle leggi che loro concedono una parte delle attribuzioni governative. Contro le Deputazioni provinciali si ricorre al Re, comè alla sorgente del potere che loro è attribuito; mi pare che nel ricorso la tutela della libertà sia più grande che non lo è nel sistema della legge, tanto più che sappiamo per esperienza come le maggioranze dei Consigli provinciali si formino; sappiamo che questi Consigli pronunciano bene spesso con un terzo di voti; ed in molti casi la Deputazione che ha approvato, o che ha negato di approvare e contro la quale si ricorre, si trova formare la maggioranza del Consiglio stesso; e pertanto nel fatto non vi sarebbe guarentigia di sorta in favore dei Comuni.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cibrario.

Senatore Cibrario. Io riconosco un inconveniente molto grave nel sistema del progetto di legge proposto dal signor Ministro, inconveniente già toccato dall'onorevole Relatore, ma a cui mi pare che il signor Ministro non abbia badato sufficientemente.

Fin che si tratta di Comuni che occupano una posizione concentrica nell'interno della Provincia, non vi sarebbe innovazione; ma quando si tratta di Comuni che sono limitrofi alla Provincia vicina, allora può accadere che la Deputazione provinciale occupandosi quasi unicamente ed esclusivamente degli interessi della Provincia, conceda una fiera od un mercato che vulneri essenzialmente il diritto già acquisito per un'altra fiera oppure un altro mercato di un Comune distante pochi passi o poche miglia dalla Provincia. È questo a cui nell'antico sistema anteriore anche alla legge citata dall'onorevole Relatore, cioè la legge provinciale e comunale, si era sempre badato molto.

Ora, perchè sia tutelato l'interesse di questi Comuni limitrofi conviene che l'autorità che deve giudicare in ultimo grado non abbia interesse nessuno a favorire piuttosto una località che un'altra. In tal caso l'autorità sola che dovrebbe farne giudizio è l'autorità governativa, è il decreto del Re emanato previo il voto del Consiglio di Stato.

Ed ecco perchè io appoggio l'istanza testè fatta dall'onorevole Relatore acciò sia modificata la legge, vale a dire acciò l'appello sia dato sempre per via di ricorso al Re, previo il parere del Consiglio di Stato.

Presidente. La parola è al Senatore Capriolo.

Senatore Capriolo. Io ho nulla a ridire perchè il Relatore dell'Ufficio Centrale dimenticando le opinioni della maggioranza si faccia a sostenere esclusivamente una proposta della minoranza; ma avendo io appartenuto alla maggioranza, credo che sia debito mio di accennare ai motivi per cui questa venne nella deliberazione di approvare la legge come fu presentata, respingendo la proposta del Relatore. La maggioranza dell'Ufficio Centrale considerava che comunque in questo speciale caso la Deputazione abbia a determinare sulla proposta di un Comune per fiera o mercato, non per questo lo fa per esercizio di sua autorità tutoria verso il Comune; perchè comunque sia il Comune che propone una fiera, riconobbe l'Ufficio Centrale, e sta in fatto, che una fiera tocca agli interessi provinciali, affetta insomma tutta la Provincia, quindi non è più il caso che la Deputazione come autorità tutoria del Comune decida, ma decide, o meglio opina come Corpo intermedio tra il Comune e la Provincia, ed era il caso che si potesse ammettere l'appello al Consiglio provinciale.

Ben è vero; una ferita alla legge comunale viene fatta, non si può contestare; ma ammise anche l'onorevole Relatore che vi sono nella legge comunale due articoli i quali lasciano almeno ragione a qualche dubbio o meglio non sono correttamente concepiti. Difatti in quegli articoli si usò della parola *deliberare* quanto meno *impropriamente*; perciò bisogna venire necessariamente ad una modificazione, non foss'altro, di parola. L'onorevole Relatore crede che leggendo tutto il contesto della legge si possa dare una singolare interpretazione alla parola *deliberare*, considerarla cioè, come esprime l'idea di consigliare; ma *deliberare* non significa *consigliare*; dunque bisogna venire ad una modificazione.

Ed osservò egregiamente il signor Ministro che non si potrebbe modificare in questa parte la legge comunale se non per mezzo di un'altra legge.

A questo punto l'Ufficio Centrale considerava: ma, e perchè piuttosto di venire a questa modificazione non si approverebbe questo progetto di legge che dà l'appello al Consiglio provinciale? Si tratta forse d'interesse sì grave per cui si debba realmente temere che, ammettendo questo appello, le ragioni dei Comuni possano essere lese? Non parve all'Ufficio Centrale; parve che la tutela del Consiglio provinciale sia qualche cosa anche di sicuro per i Comuni.

E per quanto sia vero che la maggioranza è *mutabile* ed incerta; è pur vero che questa maggioranza alla sua volta dipende e vien giudicata dal Corpo elettorale che comprende tutti i Comuni; quindi una garanzia per ciascun Comune realmente esiste nel Consiglio provinciale. Non credette perciò che fosse il caso di rimandare questa legge all'altro ramo del Parlamento per escludere l'appello al Consiglio provinciale e tornare al ricorso al Re.

La vera difficoltà che riconobbe anche l'Ufficio Centrale fu quella accennata dall'onorevole Relatore e dal

Senatore Cibrario. La difficoltà per il caso che si tratti di un Comune che appartiene ad un'altra Provincia i cui interessi vengono lesi dalla domanda di un Comune appartenente alla Provincia la quale avrebbe a giudicare. Tanto è vero che se ne preoccupò l'Ufficio Centrale, che fu fatta una proposta di un emendamento, col quale si stabilisse che in questo caso speciale che un Comune di un'altra Provincia avesse interesse di opporsi all'istanza di un Comune della Provincia che decreta la fiera, a vece di appellare al Consiglio Provinciale vi fosse appello al Re; ma si osservò che sono casi assai rari; epperò qualche membro dell'Ufficio concluse che non tornava di occuparsene, od almeno di darvi troppo peso.

Ormai però la questione si è modificata di molto dopo le dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro, ed io, che forse avrei persistito nel proporre questo emendamento, dopo tali dichiarazioni, credo poterne fare a meno, e non sia più il caso di frapporre ostacolo all'accettazione di questa legge.

Diceva il signor Ministro: Si parla di Comuni che appartengono ad una stessa Provincia; resta stabilita la regola generale che vi sarà l'appello della Deputazione al Consiglio provinciale in tutti i casi in cui i Comuni di una stessa Provincia facciano questa istanza e facciano opposizione.

Quando poi si tratti di Comuni di diverse Provincie, siccome questi non possono venir costretti a riconoscere per giudice il Consiglio provinciale, che non è suo giudice naturale, cioè il Consiglio che non è della sua Provincia, in questo caso vi è il diritto comune determinato dalla legge comunale, quel diritto cioè che ammette l'appello al Re.

Io credo dunque che si possa tener conto di questa dichiarazione e riposare sicuri che quando avvenisse il caso di richiami di un Comune appartenente ad altra Provincia si avrebbe sempre aperta la via del ricorso al Re.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Malgrado tutta la deferenza che ho sempre avuto pel Senatore Capriolo, non mi posso persuadere che si possa ammettere che per una stessa qualità di affari vi possano essere per uno due gradi di giurisdizione, e per l'altro tre gradi...

Senatore Capriolo. Ma no, non sarebbero che due sempre, dalla Deputazione al Re.

Senatore Cibrario. Allora deve essere chiaramente espresso nella legge per quali affari a vece di ricorrere ai Consigli provinciali si ricorre al Re, giacchè trattandosi di cose sommamente delicate, io non comprendo come si possa stare ad una semplice interpretazione data dal Ministero in un solo ramo del Parlamento e stabilire bene questa specie di giurisdizione che per me è affatto nuova.

Senatore Melegari, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Melegari. Per persuadere il Senato che

nell'articolo 176 della legge comunale non si parla che di un voto, di un parere, basta leggere lo stesso articolo che così suona: «delibera a termini di legge.» Seguono quindi cinque oggetti su cui è principalmente chiamato a deliberare, e poi continua: «e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge o domandato dal Prefetto.» Ciò apparirà più chiaro se si cerca quali sono gli oggetti principalmente indicati in quest'articolo.

Il primo concerne i cambiamenti proposti alle circoscrizioni della Provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei Comuni e sulle designazioni dei capoluoghi.

Vengono quindi le modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali, e così fino alla istituzione delle fiere e dei mercati. Ognuno vede che qui si tratta di un voto, di un parere, e non di un atto di autorità, poichè voi ben sapete che non si può recare cambiamento alle circoscrizioni accennate sopra, se non se per legge; così vuole lo Statuto, nè la legge comunale poteva violarlo.

Voi sapete altresì che secondo la legge sui lavori pubblici per le modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali non si chiede al Consiglio provinciale che un parere.

La legge comunale come l'anzidetta, e molte altre leggi speciali non si rivolgono al Consiglio provinciale che per attribuirgliene quando il diritto e quando il dovere di emettere un voto, un parere, non mai un atto di autorità fuori dei casi in cui si tratti delle cose provinciali, non mai in quelli in cui si tratti delle attribuzioni governative, come sarebbe il caso proposto di approvare gli atti della Deputazione provinciale quando esercita le sue funzioni di tutela governativa sui Comuni.

Le fiere evidentemente, come osservava l'onorevole Capriolo, possono interessare tutta la Provincia; che si debba sentire il suo voto, lo capisco anch'io, ma che si debba attribuirle l'autorità di approvare o di non approvare, questo no.

Riassumendomi: lo sconvolgimento che si porta all'economia della legge comunale è tale che non potrà consentire a votare la legge quando non vi fosse introdotto l'emendamento che ho proposto.

Ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'agricoltura e commercio. Mi rincresce di dover tediare il Senato, ritornando in gran parte sugli stessi argomenti; ma sono posto in questa dura necessità dalla soverchia insistenza dell'onorevole Relatore.

L'onorevole Relatore parte da un principio astratto, da un principio ipotetico, cioè egli non parte dal principio che si è fatta una proposta di legge riguardo le fiere e i mercati; egli parte dal principio, se ora noi dobbiamo interpretare l'articolo 138 e metterlo in accordo coll'art. 176. Questo era stato il primitivo

punto di partenza dell'onorevole mio predecessore, il quale presentò questo progetto: ed io stesso nella Camera dei Deputati dissi appunto che bisognava attenersi a questo sistema.

L'altro ramo del Parlamento ha detto: Non occorre per ora troppo investigare se sia necessario metter di accordo questi due articoli, ma è necessario che si pensi in quest'occasione a determinare la istituzione delle fiere con un principio di libertà più larga di quella che non vi era.

Con ciò si viene dunque a derogare al principio fondamentale da cui parte l'onorevole Relatore, che era quello di considerare le fiere come una concessione regia, come quasi una istituzione governativa, e di considerarle come una istituzione comunale, come un atto del potere comunale.

Tutto il sistema è variato. Si tratta ora di vedere se questo nuovo sistema possa essere preferito al sistema antico, se in questo nuovo sistema la libertà comunale non sia meglio tutelata che nel sistema antico.

Non ho udito mettersi innanzi dall'onorevole Relatore ragione alcuna, colla quale sia fatto palese che la libertà comunale sia nel sistema che egli propone meglio tutelata che ora in quello del presente progetto di legge.

Quali sono state le ragioni?

Quelle di dire che il Consiglio di Stato poteva essere giudice più competente che il Consiglio provinciale. Ma io osservo che se il Relatore ammette che il Consiglio provinciale sia chiamato a dare il suo avviso sopra le deliberazioni della Deputazione, è evidente che l'autorità dell'avviso è tale e tanta che questo diventa quasi una specie di deliberazione; quindi tutte le obiezioni che egli faceva ai Consigli provincialia cadono di per sé.

L'obiezione del Senatore Cibrario fu discussa lungamente nella Camera; vi erano molti che contestavano, per esempio, che vi potessero essere diversi interessi per le diverse Provincie, circa le fiere, e che anche nei Comuni finitimi da una Provincia ad un'altra sarebbero sempre le potestà delle singole Provincie che verrebbero chiamate a deliberare quando si potesse dubitare che un Comune finitimo potesse pregiudicare ad altro Comune. Ma questi sono casi ipotetici che si fanno, e che in realtà non succedono, ed io dico che anche in questi casi vi potrebbe esser ricorso al Re.

Io non ho l'autorità competente per fare una dichiarazione, ma veggio che la giurisprudenza amministrativa che si adotta in codesta questione non esclude un tal ricorso quando il caso se ne presentasse.

Posto dunque che la legge ha voluto dare ai Consigli comunali la libera istituzione delle fiere, non veggio alcun inconveniente che le operazioni si compiano entro la cerchia loro senza che vi sia bisogno di dare ricorsi al Re per una questione la quale poi non è di grande momento.

Dopo queste considerazioni debbo con mio dispiac-

cere dichiarare di non poter accettare la modificazione presentata.

Presidente. Il Senatore Melegari ha proposto un emendamento al terzo paragrafo dell'art. 1; il testo del paragrafo è così concepito: « In caso di opposizione dei medesimi, deciderà la Deputazione provinciale. Contro la decisione della stessa è aperto il ricorso al Consiglio provinciale che pronuncierà inappellabilmente. »

L'emendamento direbbe invece: « Al Governo del Re il quale provvederà, sentito il Consiglio provinciale, e previo parere del Consiglio di Stato. »

Domando prima di tutto se è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato)

Ora lo metto ai voti.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli.** Giacchè si è notificato quanto è succeduto, almeno in parte, in seno all'Ufficio Centrale, io debbo dire ancora che le opinioni non si trovarono in maggioranza in quell'occasione; anzi sul bel principio, per dire il vero, non si ottenne maggioranza per veruna opinione. Fu un sistema di transazione per quello che fece nascere la maggioranza in seno all'Ufficio, in quantochè avendo ben esaminato gl'inconvenienti maggiori o minori che ci erano nel rimandare la legge dopo averla emendata, la maggioranza dell'Ufficio si decideva a sacrificare la propria opinione per proporre al Senato l'adozione pura e semplice della legge.

Ora, lo stesso onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale propone un emendamento il quale sta per essere sottoposto ai voti del Senato e che potrebbe benissimo venire adottato e quindi produrre il rinvio della legge. In tal caso io mi fo carico di esporre anche la mia opinione quale appunto io la dichiarava in seno dell'Ufficio Centrale al solo oggetto di evitare il pericolo di un rimando.

E sarebbe quindi mio avviso di proporre che dell'articolo 1° della legge non si ritenesse che il primo articolo: « Spetta ai Consigli comunali di stabilire le fiere e i mercati nelle località dipendenti dalla loro amministrazione. »

Io semplificherei molto la operazione della legge eliminando tutto il rimanente dell'articolo.

Ho sentito l'onorevole Relatore, ed il signor Ministro dire che questa legge era fatta nel senso di aumentare l'autonomia comunale, di discentrare, di accrescere le attribuzioni della rappresentanza comunale. Mi pare che per ottenere questo scopo non vi possa essere strada migliore della mia proposta. D'altronde non mi spavento e credo che niuno dovrebbe spaventarsi delle conseguenze.

Si dica che qualche Comune, o per capriccio o forse per non ben comprendere i propri interessi, potrebbe stabilire fiere in località non opportune, e sopprimere le fiere già stabilite. Ma io per questo non posso ammettere l'opinione di diritto acquisito; è una

consuetudine invalsa, ma non mai un diritto acquisito esclusivo.

Io dico dunque che il rimedio starà nella cosa stessa: se un Comune adotterà la massima di stabilire una fiera o un mercato in una località inopportuna, la condizione naturale delle cose farà giustizia, perchè il mercato o la fiera non avrà seguito di sorta, e il Comune rimarrà aggravato delle spese fatte e avrà per di più lo scorno di avere sbagliato.

Si aggiunge che lo stabilimento di una fiera o mercato non è d'interesse locale di un sol Comune, ma è d'interesse della intera Provincia.

Io faccio distinzione: l'intera Provincia avrà interesse a profittare di un mercato, e ne profitterà allora quando questo mercato è posto in sito conveniente per gl'interessi de'suoi Comuni; ma se sarà stabilito un mercato in condizioni inopportune, non comode per gli altri Comuni della Provincia, questi tralascieranno di approfittarne, perchè lo stabilire un mercato non obbliga gli altri Comuni.

A me pare adunque che il mio sistema sia oltremodo semplificato, che aumenti la libertà dei Comuni, rispetti i diritti, e non arrechi verun notevole inconveniente.

Senatore **Melegari, Relatore.** Se il sig. Ministro accettasse questa proposta non avrei difficoltà di ritirare il mio emendamento, perchè cosa rimarrebbe? rimarrebbe la legge comunale, la quale attribuisce l'approvazione delle fiere alla Deputazione provinciale, e quindi il ricorso al Re. Adotterei dunque perfettamente questo sistema, perchè non toccherebbe la legge comunale. Non resterebbe della proposta che ciò che serve ad unificare la legislazione in materia delle fiere e mercati in tutto il Regno.

Ministro d'agricoltura e commercio. Io non potrei accettare l'emendamento proposto dal Senatore Roncaldi: io credo che la conseguenza sarebbe diversa da quella espressa dall'onorevole Relatore. Quando si faccia una legge sulle fiere e sui mercati, la quale dica unicamente, « spetta ai Consigli comunali di stabilire le fiere e i mercati nelle località dipendenti dalla loro amministrazione, » credo che con questo sarebbe tolto ogni apprensione...

Senatore **Melegari.** Ma vi è la legge comunale la quale statuisce che le fiere e i mercati istituiti dai Comuni sono soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale.

Ministro d'agricoltura e commercio. Ma dal momento che vi fosse una legge che desse ai Comuni la facoltà d'istituire fiere e mercati, non c'entrerebbe più né Deputazione provinciale, né Consigli...

Senatore **Melegari.** Bisogna allora derogare assolutamente alla legge comunale e provinciale.

Ministro d'agricoltura e commercio. Naturalmente s'intenderebbe che sarebbero abrogati tutti gli articoli di legge contrari all'articolo della legge attuale, quindi credo che ciò cambierebbe il sistema fin qui sostenuto dal Relatore. Il sistema invece che

noi sostenevamo era questo, che la fiera era di puro e semplice interesse comunale e quindi era necessario di far intervenire la Deputazione provinciale.

Senatore Melegari. Come vuole la legge comunale, ma solo per averne un parere.

Senatore Capriolo. Bisogna badare un po' all'intendimento del Senatore Roncalli. Questi vuole escludere affatto ogni intervento di *Deputazione* e di *Consiglio*. Perciò qualora la sua proposta potesse avere la significazione che le vuole attribuire il signor Relatore, non v'ha dubbio a far chiaro il suo intendimento, il Senatore Roncalli, non esiterebbe ad aggiungere quelle clausole e quelle dichiarazioni che valessero ad escludere affatto ogni estraneo intervento, ed a lasciare il Comune *assoluto e indipendente* nelle sue determinazioni relativamente alle fiere e mercati. Stiamo adunque alla *realtà delle cose*. Il Senatore Roncalli non vuole che i Comuni, per decidere dello fiere e dei mercati, abbiano a fare con Deputazioni o Consigli provinciali.

L'Ufficio Centrale respinse questa sua proposta, perchè non si può nè si deve permettere che un Comune abbia ad avere facoltà di potere alcune volte *nuocere ad altro Comune* senza neppure giovare a sè stesso. Perciò faccio istanza perchè il Senato voglia confermare il voto del suo Ufficio Centrale, e così respingere la proposta del Senatore Roncalli.

Senatore Gallotti. Signori! Il maggior argomento dell'onorevole Ministro, almeno per quanto a me pare, è il seguente: La nuova legge egli dica, migliora la condizione dei Comuni e delle Provincie. La Camera elettiva l'ha votata, facendovi un emendamento, questa nuova legge sarà rimandata alla Camera elettiva, dunque bisognerebbe accettarla tal quale essa è, perchè è migliore dell'altra che ora abbiamo. Dapprima era privilegio del Sovrano accordare ad un Comune il permesso di tener fiere; ora invece colla presente legge viene accordata ad ogni Comune la facoltà di deliberare se gli convenga di tenere una fiera o più. Dunque è, quasi direi, una concessione che è fatta ai Comuni, è un bene che si fa loro; ed è meglio non migliorare la legge con un emendamento che aspettare sin a quando sarebbe nuovamente discussa e votata dall'altra Camera, cui dovrebbe essere rimandata.

Io son persuaso che la nuova legge che ci è proposto di votare è buona; che in caso contrario il Ministro che qui la difende, questo stesso Ministro non la avrebbe sostenuta, anzi l'avrebbe combattuta in Consiglio. Io sostengo la prima opinione che ho posta sul tappeto dell'Ufficio Centrale, poichè credo che quando si fa una legge non ci è ragione al mondo, perchè potendo prevedere ogni caso cui la materia che la riguarda possa dar luogo, non si abbia da prevedere. Per cui quando due Comuni appartenenti a diverse Provincie siano in lite debbe provvedere il legislatore al modo di decidere la lite medesima.

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Io intendo di fare una brevissima riflessione pratica la quale mostrerà che tutti questi timori riguardo ai ricorsi e al modo di risolverli, in fatto non riescono a nulla.

In qual modo la risoluzione di un Comune che stabilisce una fiera, può essa danneggiarne un altro? Solamente nel caso che voglia stabilirla nel medesimo giorno in cui ha luogo nell'altro Comune, perchè, in sostanza, che ci sieno due fiere, ciò non nuoce ad alcuno, ma qualora se ne stabiliscano due nello stesso giorno in due Comuni vicini si levano i concorrenti dall'una all'altra. È chiaro però che è dell'interesse di chi vuol stabilire una fiera nuova di non metterla nel medesimo giorno di un'altra se vuole che la fiera sia proficua al paese; onde è evidente che saranno pochissimi i casi in cui avrà luogo un ricorso. La cosa diminuisce perciò tanto d'importanza che mi parrebbe non occorrere per questo di rimandare all'altra Camera il progetto di legge. Questa è la considerazione che io volevo fare.

Presidente. Stanno sul tavolo della Presidenza due proposte, una del Senatore Melegari e l'altra del Senatore Roncalli. La proposta del Senatore Roncalli essendo negativa, cioè di sopprimere i primi tre alinea dell'articolo 1°, non ci sarà che a mettere in votazione l'articolo per divisione, ed il Senatore Roncalli e coloro che sono del suo parere rifiuteranno il loro voto ai paragrafi che disapprovano.

Siccome poi questa proposta è radicale, io la metterò per la prima ai voti.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Cibrario ha facoltà di parlare.

Senatore Cibrario. Il Senatore Capriolo fa una proposta di aggiunta così espressa:

« Nel caso però che il Comune opponente appartenga ad un'altra Provincia, dalla decisione della Deputazione provinciale è aperto il ricorso al Re, » da inserirsi subito dopo la parola *inappellabilmente* del terzo paragrafo.

Io mi associo per le ragioni da me testè esposte a questo emendamento.

Presidente. Trattandosi di un'aggiunta potremo votarla dopo il paragrafo.

Ora comincerò a mettere ai voti il paragrafo primo.

Senatore Roncalli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli. Siccome io sarei disposto, se la legge venisse adottata senza modificazioni, piuttosto che rinviarla all'altra Camera, di rinunciare al mio emendamento, così io pregherei il Senato di votare prima sulle altre proposte.

Presidente. Allora metterò ai voti prima l'emendamento del Senatore Melegari.

Leggo adunque il paragrafo 3°.

« In caso d'opposizione da parte dei medesimi de-

ciderà la Deputazione provinciale. Contro la decisione della stessa è aperto il ricorso...

Qui il testo dice:

« Al Consiglio provinciale che pronuncia inappellabilmente. »

L'emendamento dice:

« Al Governo del Re il quale provvederà, sentito il Consiglio provinciale e previo parere del Consiglio di Stato. »

Chi approva questo emendamento è pregato di sorgere.

(Non è approvato)

Non essendo ammesso, secondando il desiderio del Senatore Roncalli, si passerà all'aggiunta del Senatore Capriolo.

Il signor Ministro l'accetta?

Ministro d'agricoltura e commercio. Mi fa una certa sensazione di negare il ricorso al Re per una parte ed introdurlo per un'altra. È vero che i casi non sono identici, ma io credo che anche il caso di conflitto fra una Provincia ed un'altra sia rarissimo e quasi impossibile; e quando si desse questo caso, è mio avviso che torni meglio lasciarlo decidere secondo la giurisprudenza comune e che quindi non si modifichi per ora un sistema che abbiamo accettato con un altro sistema che volessimo introdurre. Del resto non posso dissimulare che lo scopo principale di questa legge era quello di unificare le tasse nelle varie Provincie sulle fiere e sui mercati, e parmi non sia conveniente l'introdurre una modificazione che contempla un caso il quale forse non può succedere, o che succedendo si potrebbe anche risolvere secondo le norme del diritto comune.

Quindi vorrei pregare l'onorevole Senatore Capriolo che pareva già tenersi pago da principio della mia dichiarazione, di voler ritirare la sua aggiunta, la quale per avventura introdurrebbe due giurisprudenze che non consuonerebbero con i principii fondamentali della legge: questa legge ha voluto dare ai Comuni la facoltà assoluta di istituire le fiere, e con essa si sono pure preveduti alcuni casi in cui l'interesse di un Comune fosse in urto con quello di un altro.

Ora, mi pare che sia estremamente necessario che non ci occupiamo di interessi che possono essere fra Provincie e Provincie, perchè quando questo conflitto nascerà io credo, ripeto, che il diritto comune provveda.

Senatore Capriolo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Capriolo. Per me a questo riguardo sarei molto arrendevole; è lo dimostrai, dichiarando di credere che in tal qual modo, al difetto dell'attuale legge, potesse supplire la dichiarazione del sig. Ministro; tuttavia ho compilato quell'aggiunta per assecondare l'istanza dell'onorevole Senatore Cibrario e dell'onorevole Senatore Gallotti, il quale dichiarò precisamente di volere che in nuova legge si provveda a tutti i casi prevedibili con una espressa disposizione legis-

lativa. Or bene; siccome è senza dubbio possibile che nel caso di fiere si trovino in conflitto gl'interessi di due Comuni appartenenti a diverse Provincie; però quando vogliasi assecondare il desiderio dell'onorevole Senatore Gallotti è necessario che si provveda anche a questo caso possibile, e vi si provveda coll'aggiunta da me proposta.

Nè sta quello che dice il signor Ministro, vengasi cioè a stabilire una doppia giurisprudenza od almeno diversi sistemi in casi identici; perciocchè ammetterebbesi l'appello al Consiglio provinciale, quando esso è il giudice naturale dei Comuni che sono in controversia; allorchè invece tratterebbesi di Comuni contendenti che non appartengono tutti alla stessa Provincia, mancandovi il Giudice naturale per tutti loro, nel Consiglio provinciale, la necessità delle cose condurrebbe, per questo caso speciale, ad ammettere il ricorso al Re, come ebbi a proporre colla mia aggiunta. In ogni modo, lo ripeto, ovè si acquetino gli altri opposenti, per me non muoverei molte difficoltà per desistere dalle mie proposte.

Senatore Gallotti. Io no.

Ministro d'agricoltura e commercio. Io non vorrei che il Senato si preoccupasse di ciò, perchè anche supponendo che uno di questi Comuni voglia fare un atto di capriccio, supponendo che volesse istituire un mercato o una fiera, a danno di un altro, i Consigli provinciali, deputati a tutelare l'interesse dei Comuni, troverebbero modo di dissuaderlo.

Insisto quindi che l'onorevole Senatore Capriolo voglia ritirare la sua aggiunta.

Senatore Gallotti. Il Senatore Roncalli vorrebbe venisse data licenza ad ogni Comune di tener fiere o mercati, ed io gli dimando: ma se un Comune tenesse una fiera in giorno assegnato ad altro Comune vicino per fargli dispetto e quindi ne ruinasse gli interessi, quel Comune che aveva il permesso di tener fiere, ha diritto o no di ricorrere? Io dico che ha questo diritto e la legge dice che può ricorrere alla Giunta provinciale; ed aggiungo che se mai sono in tale condizione due Comuni di diverse Provincie, la questione dee esser decisa dal Re, dal Consiglio di Stato e non dalle Giunte inappellabilmente. E da quale Giunta io domando? da quale delle due Provincie sarebbe chiamato a decidere gli interessi di Comuni di due Provincie diverse?

Presidente. Il Senatore Capriolo insiste nel suo emendamento?

Senatore Capriolo. Lo ritiro.

Senatore Melegari, Relatore. È ripreso dal Senatore Gallotti.

Presidente. Essendo ripreso dal Senatore Gallotti devo metterlo ai voti.

Esso consiste nell'aggiungere alla fine del terzo paragrafo del 1° articolo dopo la parola *inappellabilmente* le seguenti: « Nel caso però che il Comune opponente appartenga ad altra Provincia, dalla decisione della Deputazione provinciale è aperto il ricorso al Re. »

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato).

Metto dunque ai voti l'intero articolo.

(Lo rileggo).

« Art. 1. Spetta ai Consigli comunali di stabilire le fiere e i mercati nelle località dipendenti dalla loro amministrazione.

« La rispettiva deliberazione sarà trasmessa al Prefetto perchè ne ordini la pubblicazione nei Comuni limitrofi.

« In caso di opposizione da parte dei medesimi, deciderà la Deputazione provinciale. Contro la decisione della stessa è aperto il ricorso al Consiglio provinciale che pronuncierà inappellabilmente.

« Il termine per opporsi alla deliberazione dei Consigli comunali è di trenta giorni dal dì della pubblicazione; spirato il quale, la deliberazione rimane esecutiva. »

(Approvato)

« Art. 2. Per la istituzione di una fiera o di un mercato, e pel loro cambiamento in modo permanente sarà pagata a titolo di registrazione della deliberazione del Consiglio comunale una tassa a favore dello Stato, secondo la tabella qui unita. »

(Approvato)

« Art. 3. Tutte le disposizioni attualmente in vigore relativamente alla istituzione delle fiere e de' mercati restano abrogate in quanto siano contrarie alla presente legge.

(Approvato)

TASSA DI REGISTRO

COMUNI aventi una popolaz.	Per ciascuna fiera o mercato nuovo	Pel cambiamento in modo permanente di una fiera o mercato
Sup. a 60,000 abit.	200	100
Sup. a 30,000 abit.	150	75
Sup. a 10,000 abit.	100	50
Sup. a 5,000 abit.	50	25
Al dis. di 5,000 abit.	25	12,50

(Approvata)

Ora si dovrebbe venire alla votazione per squittinio segreto di questa legge, e di quella del contratto d'af-

fitto del Cantiere militare marittimo di San Rocco in Livorno; ma prima di tutto si deve verificare il risultato delle due votazioni già fatte per la legge relativa alle modificazioni alla legge 30 giugno 1861 sulla Sanità marittima, e per quella concernente una spesa straordinaria per l'acquisto di un cavo sottomarino.

(Si procede allo spoglio di queste due ultime votazioni).

Presidente. Con mio dispiacere debbo annunziare al Senato che, essendosi allontanati dall'aula alcuni Senatori, la votazione è nulla per mancanza di numero legale; per cui si ripeterà nella prossima seduta. Intanto io prego i signori Senatori presenti a voler avvertire anch'essi i loro colleghi a frequentare le sedute, perchè altrimenti resteremmo con votazioni nulle.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli.** Io vorrei pregare l'onorevole sig. Presidente di far constatare, per mezzo dell'appello nominale, quali sono i Senatori assenti e quali i presenti, come esige il Regolamento in simili casi; perchè è doloroso per quelli che sono assidui e diligenti come me, che stanno qui con grande loro scomodo e danno dei loro interessi per adempiere al dover loro, abbiano ad essere confusi con i negligenti per mancanza dei quali sovente non si possono votare le leggi e le sessioni si prolungano più del dovere.

Presidente. Io faccio presente al Senatore Roncalli ed al Senato che molti degli assenti lo sono per congedo regolare che converrebbe perciò fare una distinzione fra gli assenti legittimi e quelli non legittimi, cioè non in congedo regolare.

Senatore **Roncalli.** Desidero che si faccia dal processo verbale risultare del nome dei presenti, fra cui ci sono io. (ilarità)

Presidente. Il Senato è dunque convocato per venerdì alle 2 in seduta pubblica, prima, per terminare le votazioni incompiute; poi per discutere gli altri progetti di legge posti all'ordine del giorno.

Senatore **San Severino.** Siccome oggi eravamo in poco numero, così non tutti possono sapere della convocazione per venerdì; prego quindi il signor Presidente a far avvertire a domicilio i Senatori assenti.

Presidente. L'Ufficio di presidenza farà il suo dovere; intanto la seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL'11 MAGGIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — Richiamo del Senatore Roncalli F. — Congedo — Omaggio — Sunto di petizioni — Presentazione di due progetti di legge — Proposta del Senatore D'Adda, appoggiata dal Ministro di grazia e giustizia, e dal Senatore Di Castagnetto, combattuta dai Senatori Gallotti, Poggi, Montezemolo — Dichiarazione del Ministro di grazia e giustizia — Ritiro della proposta — Squittinio segreto sui progetti di legge già discussi, 1° per modificazioni alla legge 30 giugno 1861 sulla Sanità marittima; 2° per una spesa straordinaria sul bilancio del 1865 del Ministero dei lavori pubblici, per l'acquisto di un cavo telegrafico sottomarino; 3° per l'approvazione del contratto di affitto del Cantiere militare marittimo di S. Rocco in Livorno; 4° per disposizioni sulle fiere e sui mercati — Approvazione dei progetti di legge: 1° per l'abrogazione dell'art. 4 del Decreto 15 dicembre 1860 della Luogotenenza della Sicilia sulla Guardia Nazionale; 2° per l'approvazione della Convenzione colla Società Vittorio-Emanuele per la concessione della ferrovia Potenza-Contursi-Eboli e lo svinecolo di cauzione; 3° per lo stanziamento d'una spesa straordinaria sui bilanci 1866 e 1867 dei lavori pubblici per restauri alla strada nazionale Sannitica — Squittinio segreto sui medesimi.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della guerra, della marina e dei lavori pubblici.

Il senatore Segretario **Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore **Roncalli**.

Senatore **Roncalli.** Non ho alcuna osservazione a fare in quanto riguarda la redazione del processo verbale; ma prendo occasione appunto da questa redazione per far osservare che la stenografia non ha riportato precisamente quello che ho detto nell'occasione in cui io faceva istanza nella tornata antecedente per l'appello nominale per i Senatori mancanti e per i presenti, ed ha fatto un'aggiunta che io lascio tutta alla medesima perchè non venne mai in mente a me di dire una cosa che per me sarebbe stata per lo meno ridicola.

Mi si fece dire, che volessi che fosse notato nel processo verbale che almeno io era presente; la mia presenza era già constatata prima, nell'occasione della discussione della legge sulle fiere e mercati, ed era poi constatata di più dalla domanda che avevo fatto per l'appello nominale; quindi sarebbe stato veramente ridicolo se avessi avuto la debolezza di fare questa istanza.

Io non ho la pretesa di essere tenuto per un grande uomo, ma credo almeno di non essere ancora imbe-

cille e quindi vorrei che fosse tenuto conto di questa cosa.

Presidente. Si farà constare nel resoconto della tornata d'oggi, delle dichiarazioni del Senatore **Roncalli**, le quali serviranno anche a correzione dell'errore che potesse aver fatto la stenografia nel riportare le sue parole.

(Il Senatore Segretario **Manzoni Tommaso** dà lettura del seguente sunto di petizioni).

3843. **Silvia Cuttica**, vedova dell'ingegnere **Giovanni Manzoni** già Commissario stimatore presso la Giunta del Censimento di Milano, domanda che le sia accordata una pensione in base alla legge 14 aprile 1864.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

3844. La Giunta municipale di **Ozieri (Sassari)** domanda che venga mantenuta intatta la Convenzione per le ferrovie sarde del 4 gennaio 1863.

3845. Il Delegato straordinario e parecchi abitanti del Municipio di **Monteleone (Calabria)** in numero di 274 dimandano che in quella città, per la sua posizione geografica e strategica e per la prosperità degli interessi commerciali, venga ripristinata la sede del Capoluogo di Provincia.

Il Senatore **Audiffredi** chiede un congedo di un mese, che gli è dal Senato accordato.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura dell'omaggio fatto al Senato dal Cappellano **G. B. Brignardello** di alcuni esemplari delle Notizie biografiche e

Iscrizioni latine e italiane del prof. Jacopo Rocca, da esso raccolte e pubblicate.

Ministro della guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la revisione del Codice penale militare a mente delle disposizioni del Regio Decreto del 1862.

In pari tempo ho l'onore di presentare un Decreto Reale col quale è nominato a sostenere la discussione di questo Codice, quale Commissario Regio, il Commendatore Trombetta, avvocato generale militare.

Presidente. Da atto al sig. Ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, il quale verrà stampato e distribuito ai signori Senatori.

Proporrei al Senato che questo progetto di Codice venisse esaminato dalla stessa Commissione che attualmente si occupa del Codice penale militare marittimo, giacchè questi due Codici hanno fra loro una grande analogia. Chi è di quest'avviso, sorga.

(Approvato)

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Ho l'onore di presentare al Senato, da parte mia e da parte del mio collega Ministro dell'interno, un progetto di legge votato già dall'altro ramo del Parlamento, relativo ad alcuni provvedimenti straordinarii per difesa e sicurezza interna dello Stato.

Le disposizioni di questo progetto di legge, le ragioni che l'hanno dettato possono dimostrare al Senato che esso voglia essere discusso se non con grandissima urgenza, certamente con sollecitudine.

È in questo senso che lo raccomando al Senato.

Presidente. Da atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge.

Pregherci i signori Senatori di volersi raccogliere domani al tocco negli uffici, onde lunedì si possa discutere e votare.

Senatore D'Adda. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore D'Adda. Proporrei che il Senato si radunasse negli uffici dopo la presente seduta, e se ne facesse quindi la discussione domani.

Presidente. Faccio osservare che il signor Ministro dimanda che questo progetto di legge sia bensì esaminato con sollecitudine, ma non con grandissima urgenza; quindi non è il caso uscire dal sistema ordinario. Si può bensì accelerare stante l'importanza della legge, se così crede il Senato.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io ho detto che non credeva necessario che si votasse d'urgenza il progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare; ma che sarebbe stata utile cosa che fosse votato con sollecitudine. Ora, avendo molti Senatori mostrato il desiderio

di esaminarlo quest'oggi stesso onde sia messo all'ordine del giorno di domani, io approvo siffatta domanda, e sarei lieto se fosse accolta dal Senato.

Presidente. Il Ministro Guardasigilli si associerebbe alla proposta fatta di radunarci dopo la seduta negli uffici per esaminare la legge testè presentata, onde venga messa all'ordine del giorno di domani....

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente.... Mi lasci terminare... Ciò sarebbe il processo più spedito perchè si prescinderebbe dalla stampa.

Se il Senato crede opportuno di farlo, io mi sottometto a tutto ciò che il Senato sarà per decidere.

Tuttavia mi pare che per una legge di tale importanza, che merita un serio esame dai signori Senatori, la dilazione di due giorni non possa esser soverchia.

Ha la parola il Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Se l'onorevole Ministro crede che sia indispensabile, o almeno che sia utilissimo, che noi ci raccogliamo stasera negli uffici e che poi il Relatore faccia in poche ore la sua relazione; se l'onorevole Ministro lo crede, io vi consentirò, ma con molto dolore, perchè temo ne venga offesa la dignità del Senato. La Camera elettiva quando le fu presentata questa legge non si raccolse nello stesso giorno; stette due giorni prima di radunarsi negli uffici, poi tardò altri due a farne la relazione. Io credo, lo ripeto, che per la dignità del Senato si debba fare come prima si era detto, cioè riunirsi domani al tocco negli uffici per esaminare questo progetto di legge, e discuterlo poi lunedì in seduta pubblica.

Presidente. Essendo stata fatta la proposta di riunirci negli uffici quest'oggi perchè il progetto di legge sia discusso e votato domani, io devo metterla ai voti. Chi è di parere che il Senato debba riunirsi quest'oggi negli uffici per l'esame del progetto di legge testè presentato dal signor Ministro Guardasigilli, e venga messo all'ordine del giorno di domani...

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Se la proposta fosse messa in questi termini, non mi pare ci sia tempo sufficiente, essendo ora quasi le quattro. Sarebbe forse meglio riunirci stasera dopo avere avuto sotto l'occhio la legge che si deve esaminare.

Senatore Montezemolo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Montezemolo. Ogni qualvolta fu mandato al Senato una pronta relazione su di un progetto di legge per ragioni d'urgenza, il Senato ha sempre dimostrato che la concordia e la unanimità di sentimenti non manca certamente in lui per poi provvedere istantaneamente alle necessità della patria. Ma quando questa urgenza non è evidente, non mi pare discreto che un Ministro venga a proporre al Senato di riunirsi immediatamente negli uffici per ri-

ferirne, tenendolo così in conto di un istrumento di Governo e non come un potere dello Stato.

Credo quindi che dobbiamo seguire il nostro regolamento e le nostre tradizioni, e procedere per questa come si procede per tutte le altre leggi.

Ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro di grazia e giustizia. Io non ho certamente richiesto che il Senato si fosse immediatamente riunito negli uffici ed avesse così derogato ai suoi regolamenti, nè vorrei dar dolore per questo all'onorevole Senatore Gallotti, o suscitare l'ira dell'onorevole Senatore che poc'anzi ha parlato. Io ho detto solamente che avendo alcuni Senatori mostrato desiderio che il Senato si fosse riunito oggi stesso negli uffici per discutere e deliberare domani su questo progetto di legge, sarei stato lieto se fosse stata adottata questa mozione. Ma se il Senato decide di riunirsi domani negli uffici, e discutere lunedì il progetto di legge, faccia il suo comodo e segua il suo regolamento; l'ho dichiarato fin da principio.

Senatore Di Castagnetto. Faccio presente che l'esempio della Camera dei Deputati non regge, perciocchè allora si trattava di un primo esame, ed ora tutti noi già conosciamo questa legge, ed abbiamo potuto formarne un criterio. Appunto per un esame più maturo, io consiglio di intraprenderlo fin d'oggi.

Ora, riunendoci noi dopo la seduta, è più facile avere il concorso dei Senatori negli uffici, mentre domani al tocco saremo in numero più scarso: se raccogliendoci dopo la seduta negli uffici non termineremo l'esame di questo progetto di legge, esso si continuerà domani. Ciò nulla toglie alla prudenza colla quale deve procedere il Senato, anzi conviene a meglio preparare la discussione.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Io credo che se dobbiamo oggi riunirci negli uffici, occorrerebbe fare alcune copie del progetto di legge, perchè almeno ogni ufficio ne abbia una.

Presidente. Dopo le varie opinioni esternate, metto ai voti la proposta dianzi fatta del Senatore D'Adda quando egli insistà.

Senatore D'Adda. Non v'insisto.

Presidente. Il Senatore D'Adda avendo ritirato la sua proposta, ci atterremo alla primitiva. Domani dunque, al tocco, i signori Senatori sono invitati a riunirsi negli uffici; e lunedì poi si terrà seduta pubblica per la discussione di questo progetto di legge alle ore 2.

Ora si farà l'appello nominale, primieramente per le leggi che non raccolsero il numero legale di voti nella seduta dell'altro ieri. A questo appello si procederà lentamente onde tutti i chiamati possano rispondervi, e si pubblicherà poscia nel *Giornale Ufficiale* il

nome di tutti quei signori Senatori che risposero all'appello.

(Il Senatore Segretario **Manzoni T.** fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Per la legge sulla Sanità marittima;

Votanti . . . 75

Favorevoli . . . 65

Contrari . . . 10

Il Senato adotta.

Per la legge sopra una spesa straordinaria per lo acquisto di un cavo sottomarino.

Votanti . . . 75

Favorevoli 75

Il Senato adotta.

Ora si passerà alla votazione delle altre due leggi che furono discusse ieri, che sono:

Contratto per l'affitto del Cantiere marittimo di S. Rocco in Livorno.

Disposizioni sulle fiere e sui mercati.

(Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Per la legge sul contratto di affitto del Cantiere marittimo di San Rocco in Livorno.

Votanti . . . 78

Voti favorevoli 74

Voti contrarii 4

Il Senato adotta.

Disposizioni sulle fiere e sui mercati.

Votanti . . . 78

Voti favorevoli 71

Voti contrarii 7

Il Senato adotta.

Ora passeremo alla discussione del progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 4 del Decreto 15 dicembre 1860 della Luogotenenza della Sicilia sulla Guardia Nazionale.

È pregato l'Ufficio Centrale a prendere il suo posto.

Leggo l'articolo unico del progetto di legge:

« Sono abrogate le disposizioni dell'art. 4° del Decreto della cessata Luogotenenza generale di Sicilia del 15 dicembre 1860, N. 11. »

« Colla pubblicazione della presente legge avranno piena esecuzione nelle Provincie Siciliane le disposizioni di che negli articoli 2 e 19 della legge 4 marzo 1848 sulla Guardia Nazionale. »

È aperta la discussione su questo progetto.

Se nessuno chiede la parola, essendo il progetto costituito di un solo articolo, si voterà poi per mezzo dello squittinio segreto a norma del Regolamento.

Passeremo ora ad altro progetto di legge, a quello cioè per l'approvazione della Convenzione colla Società Vittorio Emanuele per la concessione della ferrovia Potenza-Contursi-Eboli e lo svincolo di cauzione. Leggo il progetto (*V. infra*).

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola da alcuno, rileggo gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Avrà forza di legge il Real Decreto 12 ottobre 1865 N. 2530, colle modifiche seguenti:

« È approvata la Convenzione stipulata addì 8 ottobre 1865 tra i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, ed il Commendatore Luigi Ranco, nella sua qualità di rappresentante la Società Vittorio Emanuele, con cui la detta Società si obbliga di costruire ed esercitare la ferrovia Potenza-Contursi-Eboli, nel termine di cinque anni, e viene alla medesima acconsentito il parziale svincolo della rendita statale assegnata in corrispettivo del tronco di ferrovia ceduto allo Stato colla Convenzione approvata con legge 25 agosto 1865, N. 1440. »

(Approvato)

« Art. 2. L'ipoteca costituita a favore dello Stato col l'art. 70 della anzidetta Convenzione 8 ottobre 1865 sulle ferrovie calabro-sicule sarà iscritta, con esenzione d'ogni tassa, nei registri ipotecari delle Provincie che sono e saranno percorse dalle linee di ferrovia concesse alla Società suddetta. »

(Approvato)

Si passerà al terzo schema di legge che è all'ordine del giorno, e quindi si farà lo squittinio segreto sopra tutti e tre i progetti di legge.

Progetto di legge per lo stanziamento di una spesa straordinaria sui bilanci 1866 e 1867 del Ministero dei lavori pubblici per restauri alla strada nazionale Sannitica.

Lo leggo (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria complessiva di lire 132 mila per le opere dirette a sostituire un tratto nuovo al tronco della Strada nazionale Sannitica presso Centocelle, ed a sistemare stabilmente l'altro tratto della strada medesima, compreso fra Larino e Casacalenda, in provincia di Campobasso.

« L'eseguimento di queste opere è dichiarato di pubblica utilità. »

(Approvato)

« Art. 2. Tale spesa, per lire 87 mila, sarà iscritta in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio 1866 dei lavori pubblici col numero 64 bis, sotto la denominazione: Strada Nazionale Sannitica; riparazioni e rettificazione di due tratti in provincia di Campobasso: e per le altre lire 45 mila nel corrispondente capitolo del bilancio 1867. »

(Approvato)

Rammento ai signori Senatori che domani sono convocati negli uffici al tocco per l'esame del progetto di legge stato oggi presentato dal sig. Ministro Guardasigilli e dell'altro relativo alla somministrazione

del bronzo per la statua da erigersi al compianto Duca di Genova.

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto sopra i tre progetti.

(Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio:

Progetto di legge per la concessione alla Società Vittorio Emanuele della ferrovia Potenza-Contursi-Eboli.

Votanti	76
Favorevoli	75
Contrari	1

Il Senato adotta.

Progetto di legge per l'abrogazione dell'art. 4° del decreto 15 dicembre 1860 della Luogotenenza della Sicilia sulla Guardia Nazionale;

Votanti	76
Favorevoli	74
Contrari	2

Il Senato adotta.

Progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio 1866 e 1867 dei lavori pubblici per restauri alla Strada nazionale Sannitica:

Votanti	76
Favorevoli	72
Contrari	4

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5).

ELENCO

DEI SENATORI PRESENTI.

Alfieri — Amari, prof. — Antonacci — Araldi — Arese — Arrivabene — Astengo.

Bella — Besana — Biscaretti — Bona — Borghesi-Bichi — Brioschi.

Cadorna — Cambray-Digny — Canestri — Cantelli — Cantù — Capponi — Capriolo — Carradori — Casati — Castagnetto — Castelli Edoardo — Castiglia — Cataldi — Centofanti — Chiesi — Cibrario.

Dabormida — D'Adda — De Castilia — De Falco — De Foresta — De' Gori Pannilini — De Gregorio — Des Ambrois — Duchoqué.

Fondi.

Gallotti — Gamba — Ginori-Lisci — Giorgini — Giovanola — Guardabassi.

Imperiali.

Lambruschini — Leopardi — Linati.

Mameli — Manzoni Tommaso — Martinengo Leopardo — Marzucchi — Melegari — Menabrea — Merlon — Montezemolo — Musio.

Natoli.

Pallieri — Pandolfina — Pasolini — Pastore — Pepoli — Poggi — Prinetti.

Roncagli Francesco — Rossi — San Severino — Sappa — Sauli Francesco — Scialoja — Serra Francesco — Serra Orso — Simonetti — Spicola — Strozzi.

Taverna — Vannucci — Zanolini.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Istanza del Senatore Poggi e schiarimenti del Guardasigilli — Discussione del progetto di legge per facoltà straordinaria al Governo di provvedere alla difesa ed alla sicurezza interna dello Stato — Dichiarazioni e riserve del Senatore Montezemolo — Chiusura della discussione generale e approvazione degli art. 1 e 2 — Osservazioni all'art. 3 del Senatore Gullotti e risposta del Guardasigilli — Considerazioni del Senatore Leopardi e del Relatore Astengo in favore dell'articolo — Approvazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, ultimo della legge — Squittinio segreto sul complesso del progetto — Discussione del progetto di legge per somministrazione gratuita del bronzo pel getto della statua a S. A. R. il Duca di Genova — Parole del Senatore Chiesi — Approvazione e squittinio segreto del progetto stesso — Interpellanza del Presidente al Senato e deliberazione in proposito.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, e più tardi interviene anche il Ministro dei lavori pubblici.

Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3846. N. 1860 abitanti di 27 parrocchie della diocesi d'Ivrea domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose.

N. 3847. Il Consiglio comunale di Sorgono (Cagliari) porge al Senato motivate istanze perchè vengano soppresse tutte le Sotto-Prefetture e ridotti i Tribunali circondariali alla misura richiesta dalle esigenze dell'Amministrazione della giustizia.

I Senatori Balbi-Piovera, Longo, Venini e Savi chiedono un congedo, che è loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro della marina, di 12 esemplari dell'Annuario Ufficiale della marina del 1866;

Il cav. Perotti, di un suo opuscolo per titolo: *L'Amministrazione delle tasse e del demanio nelle provincie;*

Il Ministro d'agricoltura e commercio, di sei esemplari del Movimento dello Stato Civile nel 1864.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Furono presentati, sarà più di un mese, due progetti di legge al Senato, uno riguardante la riforma del notariato, l'altro la professione d'avvocato e procuratore.

Non sono ancora stati distribuiti ai Senatori gli stampati relativi a questi progetti; io desidererei sapere dalla Presidenza la ragione di questo ritardo, perchè il Senato potrebbe, se fossero in pronto, in questi lunghi intervalli che passano fra seduta e seduta, occuparsene e cominciare a studiarli.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. È stata una necessità quella di dover rettificare qualche parte della relazione che precede questi due progetti di legge. Ecco il motivo per cui se n'è ritardata la stampa; ma credo che fra alcuni giorni saranno stampati e distribuiti al Senato, il quale in conseguenza potrà occuparsi dello studio dei medesimi.

Presidente. Avendo il signor Ministro risposto all'interpellanza, la Presidenza non avrebbe nulla da aggiungere, se non che dal canto suo cercherà di sollecitare il più che sia possibile la stampa di quei progetti di legge.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ STRAORDINARIA AL GOVERNO DI PROVVEDERE ALLA DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO.

Presidente. L'ordine del giorno porta ora la discussione sul progetto di legge per facoltà straordinaria al Governo di provvedere alla difesa e sicurezza dello Stato.

Senatore Montezemolo. Domando la parola.

Presidente. Do lettura del progetto di legge (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale. La parola è al Senatore Montezemolo.

Senatore Montezemolo. Signori Senatori: Nel prendere la parola non è certamente nel mio proposito di combattere il progetto di legge che ci viene presentato dal Governo del Re. Dirò anzi che io avrei volentieri accordato al Governo poteri meno definiti e più ampi, tali che corrispondessero a tutte le diverse ed imprevedibili eventualità che possono prodursi in mezzo alle grandi vicende che forse si stanno apparecchiando in Europa. Per me, o Signori, lo schema primitivo che fu presentato dal Ministero all'altro ramo del Parlamento aveva sopra il progetto che ci viene proposto un notevole vantaggio, quello cioè di accordare al Governo un potere più grande, e dargli una più grande responsabilità. Il potere, e la responsabilità sono due condizioni indispensabili ed inseparabili per governare in tempi anormali e fortunosi. Tant'è che io crederei quasi che anche al di d'oggi il *caveant Consules* degli antichi Romani sarebbe ancora la formola migliore per dare poteri eccezionali in tempi straordinari.

Ad ogni modo, in presenza di una situazione che può richiedere dal Governo un'azione vigorosa, e l'impiego di mezzi straordinari da un giorno all'altro, a scanso di ogni remora inopportuna, io voterò il progetto di legge quale ci fu presentato. Desidero soltanto di fare qualche dichiarazione in proposito per determinare la portata del mio voto.

Signori Senatori, la situazione politica in cui ci troviamo ha più di un'incognita che può chiamare la nostra attenzione; però dessa lascia intravedere all'Italia la possibilità di dare soddisfazione a quelle supreme aspirazioni nazionali che la tengono anelante. Questa possibilità ha scosso fin nell'intime fibre il sentimento popolare; essa suscita le speranze, essa inspira il sacrificio in tutte le classi dei cittadini.

A questo generale sentimento io non posso che partecipare, e credo che tutti noi largamente partecipiamo, e che il Governo può fare assegnamento sul concorso nostro; sicchè ritengo che concorde sarà la nostra approvazione del progetto di legge.

Ma se come movente e norma dei nostri voti noi volessimo al sentimento cittadino accoppiare il criterio politico, io domando al Senato, io domando al Governo se gli elementi della situazione ci siano noti abbastanza per avere coscienza di portare sovra essa un sicuro giudizio.

Io ignoro, e credo che il Senato ignori, molti dei

fatti politici che condussero la situazione presente; io ignoro la loro genesi ed il loro processo: posso presupporre, ma non posso affermare nè di alleanze nè di patti prestabiliti. Non so cosa suonino, non so cosa valgano i concerti presupposti; se abbiano fondamento in cause ed interessi permanenti, ovvero in cause ed interessi transitorii; se colle conseguenze immediate siano entrate in calcolo le conseguenze remote delle deliberazioni o prese o da prendersi; insomma io non conosco quei dati della situazione, che possono dare al mio voto il valore di un voto politico.

Non creda il Governo che io mi fondi su queste considerazioni per domandare schiarimenti inopportuni in proposito, per muovere interpellanze a cui il Ministero sarebbe in diritto, e forse in dovere di ricusarsi a rispondere.

Quello che voglio inferire dalle considerazioni espresse si è che mentre io sono disposto ad accordare al Governo tutti i sussidii che egli ci domanda in pro della patria, io faccio le debite riserve per quella parte dove non potrei pronunziarmi con conoscenza di causa, io do intiero e schietto il mio concorso, riservo il mio giudizio.

Signori Senatori: Noi vediamo l'Europa in armi, noi sentiamo che le sorti della patria da un giorno all'altro possono venire commesse ai destini delle battaglie. Noi sentiamo che il Governo ha bisogno di facoltà straordinarie per provvedere a tutte le emergenze che possono insorgere.

Io col mio voto gli accordo tutti i sussidii che chiede, e glieli accordo con piena fiducia che egli ne userà a beneficio e vantaggio del paese, con vigoria, con prudenza, a norma dei bisogni.

Questa è la responsabilità che io assumo col mio voto, e questa dichiarazione aveva per iscopo di definirla.

Io credo che anche l'onorevole Guardasigilli vorrà questa volta non tenere per dettata da alcun'ira la dichiarazione che io faccio.

A me pare, che le idee che ho piuttosto accennate che esposte siano così giuste, talmente derivanti dalla natura delle cose, che io ebbi un momento in pensiero di formularle in un ordine del giorno per presentarlo all'adozione del Senato; ma me ne trattenne il riflesso, che un ordine del giorno, per quanto sia meditato ed elaborato nella forma, può sempre incontrare interpretazioni o più larghe o diverse dal concetto, che egli doveva esprimere, e ristetti per paura di diminuire forse quella forza morale che tutti noi vogliamo dare al Governo.

Io mi restringo dunque alle dette parole e darò il mio voto alla legge quale venne presentata, mandando dal cuore il grido di *Viva Italia, Viva il Re!*

Presidente. Se nessun altro chiede la parola, si riterrà chiusa la discussione generale e si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1° È vietato d'or innanzi di pubblicare, per mezzo della stampa o di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre il pensiero, notizie o polemiche

relative ai movimenti delle armi nazionali, salva la riproduzione delle notizie che siano ufficialmente comunicate o pubblicate dal Governo. »

(Approvato)

« Art. 2° Il reato, di cui all'articolo precedente, sarà punito col carcere da 6 giorni a 6 mesi, e con una multa estensibile sino a 500 lire, oltre la soppressione dello scritto o dello stampato.

« Il giudice potrà applicare una sola delle suddette pene, ove lo esiga l'entità del reato.

« L'azione penale contro il medesimo reato potrà essere esercitata cumulativamente contro l'autore dello scritto, l'editore ed il tipografo che l'abbia stampato o pubblicato, il direttore ed il gerente del giornale incriminato. »

(Approvato)

« Art. 3° Il Governo del Re avrà la facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno il domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, ai camorristi ed a tutte le persone ritenute sospette secondo le designazioni del Codice penale del 20 novembre 1859, le quali saranno pubblicate ed avranno forza di legge nelle provincie toscane.

« Le stesse disposizioni saranno applicabili alle persone per cui ci sia fondato motivo di giudicare che si adoprino per restituire l'antico stato di cose, o per nuocere in qualunque modo all'unità d'Italia e alle sue libere istituzioni. »

La parola è al Senatore Gallotti su quest'articolo.

Senatore Gallotti. Signori Senatori: Non direi queste poche parole se la mia coscienza non mi ci obbligasse; e se anche esse non persuaderanno i miei colleghi, sarò sempre contento di averle dette: e farò voti perchè non avvenga fatto pel quale essi potessero pentirsi di non essersi persuasi delle mie parole.

Signori, se il Ministero Lamarmora fosse venuto qui a domandare pieni poteri, io glieli avrei accordati, ed avrei così fatto, non solo per la fiducia che ho nell'onestà di questo Ministero, ma pure perchè in tal caso, questo Ministero ovvero quello che potrà succedergli, avrebbe innanzi all'Italia, innanzi all'Europa assunta la responsabilità dell'uso che farebbe dei poteri accordati, e non credo avrebbe decretato che « potranno essere condannate a domicilio coatto anche le persone per cui si ha fondato motivo di giudicare che si adoprino a restituire l'antico stato di cose o per nuocere in qualunque modo alla unità d'Italia ed alle sue libere istituzioni. » Non credo che lo avrebbe formolate senza almeno aggiungerci tali precauzioni che ne rendessero difficilissime le tristi conseguenze.

Questa legge, o signori, è quasi la legge dei sospetti o può facilmente divenirlo; la quale, votata dall'altra Camera, ci si propone ora di votare, e la cui responsabilità non è punto del Ministero, ma è tutta nostra: cioè delle Camere legislative che debbono essere il maggior palladio di libertà. Il Ministero non disse così quando chiese poteri eccezionali.

Dopo emanata questa legge, o signori, quale sarà la sorte di coloro i quali sotto la garanzia della libertà sapendo che ognuno purchè obbedisse alle leggi, non cospirasse contro lo Stato era certo di non essere punito, e per affezione, per gratitudine alle cadute dinastie, non hanno nascosto questi loro sentimenti e che talvolta lo han fatto solo perchè han creduto che i loro fatti antecedenti li obbligassero a così comportarsi? Molti di questi desiderano ora il trionfo delle armi italiane perchè hanno veri sentimenti di onore, perchè sanno che l'uomo può passarsi di molte cose al mondo; ma senza onore, no, senza onore non si vive. Così un di giudicarono gli emigrati francesi. Ebbene costoro in paesi scissi tra partiti, e ne sono moltissimi in Italia, possono per false accuse di un loro nemico ovvero di un uomo da loro beneficato che spesso sono sinonimi, possono, ripeto, senza aver modo neppure di scolarparsi, senza essere giudicati, esser mandati a domicilio coatto per dodici mesi, nove mesi cioè più di quanto durerà la legge, mandati in paesi d'aria malsana, in paesi ove sono i loro acerrimi nemici, quelli che li hanno calunniati, accusati.

E tutte queste cose può comandarle un Prefetto, spesso nuovo in una provincia, della quale sovente non conosce gli abitanti, spesso avvicinato, spesso ingannato da gente desiderosa di esercitare vendette, ovvero, quel che è peggio, da uomini che camuffati ora da liberali cercano colle loro improntitudini, colle loro denunce farsi perdonare le colpe già commesse nei tempi dei governi caduti, quando le loro opinioni, i loro discorsi erano ben diversi. Non si dice nemmeno che sarà creata una Commissione, un quasi tribunale, una Corte per giudicare se è provato che i pensieri e i desiderii sono veramente stati avvalorati da qualche tentativo di opera, da qualche parola sediziosa meritevole di punizione; in una parola senza far neppure quello che la legge l'ica fece pei manutengoli.

No, Signori, io non voterò questa seconda parte del 3° articolo, le cui conseguenze mi spaventano. Nè mi asterrò dal rammentare, che il maggior piacere che un uomo può dare ai suoi nemici, è quello di far cose degne di essere condannate e maledette.

Non pertanto, se i miei colleghi la voteranno, io, perchè credo che taluni altri articoli della legge che ci è proposta sieno non solo utili ma necessari, e li ho votati, mi asterrò dal votare la legge intera.

Ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di grazia e giustizia. Signori Senatori, si l'onorevole Senatore di Montezemolo, che l'onorevole Senatore Gallotti hanno cominciato il loro discorso col dire che se l'attuale progetto di legge fosse ancora redatto in quel modo nel quale il Governo lo aveva dapprima presentato all'altro ramo del Parlamento, essi lo avrebbero votato con piena fiducia.

Io debbo ringraziarli di questa testimonianza di confidenza data al Governo, e della fiducia dimostrata nelle misure che esso avrebbe prese e stabilite per Decreti Reali, ed anche nel modo nel quale avrebbe le misure stesse eseguite.

Parmi però che se le principali misure le quali era nell'animo del Governo di stabilire per Decreti Reali onde provvedere agli urgenti bisogni del momento, sono state ridotte in particolari disposizioni di legge, non ne debba venire la conseguenza che essi dovessero astenersi dal votare questo progetto ovvero mostrarsi meno facili ad accettarlo.

Chè anzi l'aver dato forma di legge ai provvedimenti straordinari dei quali è parola, ed aggiunto all'azione del Governo la guarentigia del concorso del Parlamento varrà senza dubbio ad accrescerne l'efficacia e ad aumentarne l'autorità sull'animo delle popolazioni.

In quanto al merito di questa legge, nessuno, o Signori, si è opposto nè al 1° nè al 2° articolo. In quanto all'articolo 3° l'onorevole Senatore Gallotti, accettandone la prima parte, trova soltanto difficoltà ad accogliere l'ultima sua disposizione, come quella che sembragli possa essere ritenuta una specie di legge di sospetti, la quale mette la libertà dei cittadini all'arbitrio dei loro nemici, e, quello che è più, dei loro beneficiati; giacchè egli pensa che molte volte i beneficiati diventano nemici.

Io non ho tanto cattiva opinione degli uomini, da supporre che i beneficiati diventino nemici.

Si rassereni l'onorevole Senatore Gallotti

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Ministro di grazia e giustizia Si rassereni pure il Senatore Gallotti: non tema di dare il proprio voto ad una legge di sospetti; giacchè nulla ha di comune con una legge di sospetti questa seconda parte dell'art. 3 del progetto in discussione. Non è il semplice sospetto che deve determinare l'applicazione del provvedimento stabilito colla suaccennata disposizione; basta leggere i termini nei quali è concepita per vedere che essa deve ricongiungersi all'esecuzione di fatti ed all'uso di mezzi diretti ad offendere lo Stato, a nuocere all'unità d'Italia od alle libere sue istituzioni, e meritevoli di repressione.

L'onorevole Senatore Gallotti si preoccupa perchè l'apprezzamento di questi fatti non è rimesso ai tribunali: egli sa che altra cosa è punire un reato commesso ed altra il prevenirlo; e che nei momenti difficili è sempre più utile il prevenire il male anzichè aspettare ch'esso si commetta per poi reprimerlo.

Tutti conoscono quanto sia difficile, specialmente nel reato di cospirazione, il determinare quel momento preciso nel quale esso riunisce tutti gli elementi che debbono costituirlo perchè possa essere sottoposto a pena; e come l'azione della giustizia venga sempre o troppo presto o troppo tardi. Ora, è appunto con questa legge che si superano simili difficoltà, che si concedono

al Governo i mezzi i quali valgono ad impedire la esecuzione del reato, e si previene perfino la possibilità di commetterlo, coll'allontanare coloro che si adoperassero a nuocere alle libere istituzioni del nostro Stato da quei luoghi nei quali la loro presenza potesse essere pericolosa.

L'onorevole Senatore Gallotti esprimeva il timore che si scegliessero per luoghi di confino paesi di cattiva aria dove forse potrebbe correre pericolo la salute di coloro che saranno colpiti da questa misura; ma egli ha mostrato in tal guisa poca fiducia nel Governo; nè è d'uopo che io aggiunga a questo proposito assicurazione alcuna perchè il Senato sia certo che si avrà la maggior cura nella determinazione delle località da prescegliersi per la esecuzione del provvedimento di cui trattasi.

Si è detto dal Governo nella relazione presentata al Senato che queste misure verranno adoperate con prudenza e con accorgimento per mantenere fiducia e sicurezza nei buoni, e servir d'utile freno ai tristi. Per attuare simile concetto, il mio onorevole collega ha già preparato un regolamento per determinare l'applicazione di questa legge con quella prudenza, e con tutti quei riguardi che possano assicurarne la efficacia ed evitare il pericolo di qualsiasi errore.

Pare per conseguenza che trattandosi di misure provvisorie stabilite per tutelare la tranquillità pubblica e la sicurezza interna, ristrette nella esecuzione a brevissimo periodo di tempo, e limitate a colpire non i sospetti, ma coloro che si adoprassero per restituire l'antico ordine di cose, possano essere con fiducia e con coscienza votate dal Senato.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Primamente mi congratulo coll'onorevole Ministro per la bella prova che pare abbia fatta della gratitudine degli uomini. È antica sentenza che i benefici partoriscono ingrati, spesso se ne è fatta la trista prova, ma niuno dee perciò astenersi dal beneficiare.

Lo ringrazio di quello che mi dice intorno alla deliberazione del Ministro dell'interno, di far sì che vengano impedito le tristi conseguenze che io temo. Lo tengo come promessa cui il Ministro è incapace di mancare, e se mai un altro Ministro gli succedesse, vorrei si credesse nell'obbligo di mantenere questa promessa.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Senatore Gallotti. Da ultimo, o signori, io desidero che se un dì i prodi soldati francesi col sangue che versarono dovettero lavare le colpe di taluni che rappresentavano quella loro generosa Nazione, vorrei che i soldati italiani nell'amor delle pugne, nel desiderio della gloria, nella gioia del pericolo sapessero che essi debbono combattere solo per difendere la loro terra natia, non per lavarsi di alcuna colpa.

Presidente. Ha la parola il Senatore Leopardi.

Senatore Leopardi. Ho chiesto la parola per do-

mandare a me stesso se trattandosi di una legge che porta in se medesima il criterio della presente civiltà d'Italia e d'Europa, si possano invocare esempi che non ci calzino punto.

Si parla della legge dei sospetti nel tempo del terrore in Francia.

Ma di che si tratta qui, signori miei? Si tratta di mandare al confino per un anno le persone che potrebbero commettere o far commettere danni gravissimi alla Nazione.

Che cosa ha a fare quella feroce legge dei sospetti se là si trattava di ghigliottina, e qui non si tratta che di allontanamento o piuttosto villeggiatura per alcuni mesi?

Io credo che debba dispiacere ad ognuno di dover ricorrere a tali mezzi eccezionali; ma quando sono misurati in modo, direi quasi, anodino, mi pare che debba destar meraviglia lo affaticarsi a screditare una legge la quale porta in se stessa l'impronta della nostra civiltà, della nostra mansuetudine, della mitezza dei nostri tempi, sicchè può dirsi piuttosto una legge di guarentigia che non di persecuzione.

Senatore **Astengo, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Astengo, Relatore.** Le parole dette dall'onorevole Guardasigilli, e quelle aggiunte dall'onorevole Senatore Leopardi renderanno brevissimo il mio discorso sulle obiezioni sollevate riguardo al 3° articolo del progetto di legge in esame. L'Ufficio Centrale non poteva non riconoscere la gravità delle disposizioni contenute in questo articolo; ma considerò per altra parte che si tratta di una legge di circostanza, che deve durare un tempo brevissimo, soli due mesi e mezzo.

Se accordando al Governo poteri illimitati, come erano chiesti nel primitivo progetto da lui presentato all'altro ramo del Parlamento, si lascierebbe ad esso tutta intiera la responsabilità dell'adozione più di un mezzo che di un altro nelle attuali circostanze in cui versa il paese; per altra parte non si potrebbe senza pericolo d'inconvenienti lasciare al potere esecutivo una facoltà assolutamente illimitata nella scelta di quei mezzi, per la ragione appunto che si tratta di mezzi eccezionali e straordinari.

D'altra parte come osservò opportunamente il Ministro Guardasigilli, i provvedimenti che avrebbe adottati il Governo con Decreti Reali in esecuzione della legge, non avrebbero avuto tutta quella autorità che avranno le facoltà determinate dalla legge medesima.

Se potesse esservi la responsabilità del Parlamento per il possibile cattivo uso che si facesse dal Governo di alcune determinate facoltà straordinarie, maggiore certamente sarebbe la responsabilità del Parlamento medesimo, se il Governo usando di pieni ed illimitati poteri facesse un doppio abuso, l'abuso cioè nella scelta dei mezzi che fossero stati abbandonati al di lui arbitrio, e l'abuso nell'applicazione dei mezzi adottati.

Non vi è dubbio però che approvandosi il presente progetto di legge, il Governo avrà intiera la responsabilità del buono o del cattivo uso che farà delle limitate facoltà che nelle attuali circostanze gli verranno concesse, nè si potrà farne rimprovero al Parlamento.

Nessuno infatti può contendere che nelle attuali circostanze in cui si trova il paese vi sia bisogno di straordinarie facoltà onde provvedere alla difesa ed alla sicurezza dello Stato, ed il Parlamento non potendo ragionevolmente negarle tutto quello che può fare di meglio si è appunto di limitarle e definirle.

Si è detto in contrario che con questo progetto non si crea nè una Commissione, nè una Corte davanti alla quale chi sarà imputato di alcuno dei fatti accennati nell'articolo 3° e soprattutto nel capoverso di esso articolo, possa scolparsi e difendersi. Ma, o Signori, anzichè creare di queste Commissioni e di queste Corti sarebbe meglio negare affatto l'approvazione del progetto.

Quando si tratta di una legge che accorda poteri discrezionali al Governo per un tempo così limitato e per provvedere ai supremi bisogni della sicurezza interna e della difesa del paese, in circostanze eccezionali e straordinarie, non si può circondare l'esercizio di tali poteri di quelle cautele, che nel sistema ordinario di repressione sono indeclinabili, ma che in tempi straordinari e per misure straordinarie di pubblica sicurezza non possono non essere inopportune e perniciose. Prescrivere tali cautele in siffatte circostanze sarebbe lo stesso che negare indirettamente quelle medesime facoltà discrezionali che si crede opportuno di concedere temporariamente al Governo nell'interesse pubblico.

Del resto il vostro Ufficio Centrale ha tenuto e tiene gran conto della dichiarazione fatta dal Governo nella sua relazione e ripetuta in questa seduta dall'onorevole Guardasigilli, che cioè il Governo stesso non userà mai della facoltà eccezionali che gli accorda questo progetto e soprattutto l'art. 3, salvo che con *accorgimento e con prudenza.*

Questa ripetuta dichiarazione, tanto più dopo quanto ha soggiunto l'onorevole Guardasigilli, che cioè già il Governo abbia in pronto un Regolamento intorno al modo di far uso di quelle facoltà affinché appunto non ne possano derivare quegli abusi che temeva l'onorevole Senatore Gallotti, dee rendere tranquilla la coscienza del Senato nel dare il suo voto a questo progetto di legge il quale ottenne già l'approvazione della Camera elettiva.

Quindi l'Ufficio Centrale non può che persistere nella sua proposta per l'adozione anche di questo articolo del progetto.

Presidente. Se nessuno altro chiede la parola sull'articolo terzo lo metterò ai voti. Lo rileggo (*Vedi sopra*).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Una voce. La divisione.

Presidente. Mi rincresce, ma oramai è troppo tardi e non posso più soddisfare al desiderio di chi chiese la divisione, essendo l'articolo terzo approvato.

« Art. 4. In caso di trasgressione alle ingiunzioni date dall'autorità nei termini dell'articolo precedente, il tempo dell'allontanamento o del confino sarà convertito nella pena del carcere. »

(Approvato)

« Art. 5. Il giudizio dei reati menzionati negli articoli 2 e 3 è devoluto ai tribunali correzionali. »

(Approvato)

« Art. 6. La presente legge avrà vigore sino a tutto il 31 luglio 1866. »

(Approvato)

Si passerà ora alla votazione per squittinio segreto.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. A nome del mio collega, il Ministro dell'istruzione pubblica, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per il riordinamento delle scuole normali e magistrali.

Presidente. Do atto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito ai signori Senatori.

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Il senatore Segretario **Manzoni T.** fa l'appello nominale.

Presidente. Risultamento dello squittinio:

Votanti	78
Favorevoli	70
Contrarii	6
Si astenero	2

Il Senato adotta.

Debbo fare un'interpellanza al Senato.

Prevedendo vicina la presentazione del progetto di legge concernente alcuni provvedimenti finanziari, io rivolgerò ora una domanda ai signori Senatori.

Il Regolamento dice all'art. 19: « Alla Commissione di finanza viene pure affidato l'esame delle leggi di imposta e generalmente di tutte quelle che hanno diretta relazione colle finanze dello Stato, salvo venga altrimenti disposto dal Senato, il quale sarà a questo fine interrogato dal Presidente. » Quindi, io interrogo il Senato se crede che, quando sarà presentata la legge finanziaria suddetta, si debba inviare la medesima alla Commissione di finanza, oppure se debba il Senato esaminarla negli Uffici.

Si dirà che si potrebbe aspettare a prendere tale deliberazione quando il progetto sarà presentato. Ma faccio osservare che, per la presentazione di un progetto di legge, non è necessario che il Senato sia in numero legale, ma che è bensì d'uopo lo sia per deliberare; e prendendo ora una decisione su tale argomento si eviterebbe di recar disturbo a molti Senatori i quali sarebbero obbligati di trovarsi alla seduta per far sì che il Senato raggiungesse il numero

legale, mentre forse allora non sarebbero all'ordine del giorno affari importanti da trattare. Domando perciò al Senato se crede opportuno di deliberare ora su questo argomento. Chi crede opportuno di prendere una tal deliberazione, si alzi.

(Il Senato acconsente)

Ritenuta opportuna la proposta, interrogo il Senato se crede inviare il progetto di legge da me accennato alla Commissione di finanza.

(Dopo prova e controprova è approvato l'invio alla Commissione di finanza.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEL BRONZO PEL GETTO DELLA STATUA DI S. A. R. IL DUCA DI GENOVA.

Presidente. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge per la somministrazione gratuita del bronzo pel getto della statua equestre di S. A. R. il Duca di Genova.

Leggo l'articolo unico del progetto.

« È autorizzato il Ministero della guerra a concedere gratuitamente al Ministero della Real Casa chilogrammi diecimiladugento circa in bronzo di cannoni fuori servizio, pel getto del gruppo equestre ad onore del Principe Ferdinando di Savoia Duca di Genova. »

È aperta la discussione.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Allorchè nell'altro ramo del Parlamento venne in discussione questo progetto di legge, l'onorevole signor Ministro della guerra disse: « Vi sono questioni che si sentono e che non si discutono »; e tale invero è il progetto di legge che ora è sottoposto alle nostre deliberazioni.

Se è vero, o Signori, che la gratitudine verso i benemeriti della patria è un sacro dovere, è una religione cittadina, chi di noi non sente il debito di onorare la memoria di un Principe, che nelle memorande battaglie del 1848 riportò splendidi trionfi ed ebbe il vanto di piantare sulle torri di Peschiera la bandiera nazionale, di un Principe che preferì i pericoli delle battaglie alla corona che gli era stata offerta dai rappresentanti di una nobile Provincia, di un Principe che nella fatale giornata di Novara diede tali prove di eroismo da meritare il titolo di Eroe della sventura?

Noi non abbiamo bisogno di discutere questa legge, ma piuttosto di ringraziare il Governo del Re che ha voluto rendere compartecipe la Nazione a questo tributo di ammirazione e di riconoscenza verso un Principe benemerito che diede tante prove di amor patrio, di valore e di eroismo. E certamente non poteva in momento più opportuno essere sottoposto alla votazione del Senato un tale progetto, quando l'esercito nazionale ed i volontari da tutte le parti d'Italia ardono impazienti di rompere le catene della gloriosa Venezia, quando i Figli del Magnanimo Re Vittorio Emanuele

sono già alla testa dei loro reggimenti ed anelano con nobile entusiasmo a rinnovare le glorie degli Eroi di Casa Savoia.

Ben disse l'illustre e venerando G. Capponi, Relatore di questo progetto di legge, che il nostro voto sarà come un saluto al nostro esercito, a quell'esercito che è la gloria e la speranza della Nazione, la quale spera da lui con piena fiducia il compimento dei destini d'Italia.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, siccome si tratta di una legge di un solo articolo, si passerà alla votazione per squittinio segreto.

Prima di passare a questa votazione, debbo interrogare il Senato se intende, riguardo alla legge presentata or ora dal Ministro di grazia e giustizia a nome del Ministro d'istruzione pubblica, relativa alla istruzione delle scuole normali e magistrali, di mandarla alla medesima Commissione che attualmente si occupa del progetto di legge per l'istruzione primaria.

Chi è di questo parere sorga.

(Approvato)

(Si passa allo squittinio segreto per appello nominale)

Avverto i signori Senatori che essendo esaurito l'ordine del giorno, saranno convocati a domicilio.

(Il Senatore Segretario T. Manzoni fa l'appello nominale)

Risultato della votazione sul progetto di legge per la somministrazione gratuita del bronzo pel getto della statua equestre di S. A. R. il Duca di Genova.

Votanti . . . 75

Favorevoli 75

Il Senato adotta all'unanimità.

(*Applausi generali*)

Prima di sciogliere la seduta, faccio presente al Senato che fra i membri componenti la Commissione di finanza era compreso il Senatore Scialoia, il quale come Ministro delle finanze non potrebbe più prendervi parte. Io interrogo il Senato se intenda nominare un nuovo membro della Commissione di finanza per mezzo di schede segreto, ovvero di incaricarne l'ufficio di presidenza.

Molti Senatori. Il Presidente, il Presidente.

Presidente. In tal caso chi intende che la nomina del Senatore, il quale debb'essere membro della Commissione di finanza, venga fatta dal Presidente, voglia alzarsi.

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 4 1/4).

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Giuramento dei Senatori Miraglia e Camerata Scovazzo — Sunto di petizioni — Omaggi — Presentazione di quattro progetti di legge — Proclamazione di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia a Senatore del Regno — Sorteggio degli Uffici.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i signori Ministri dell'istruzione pubblica, dell'interno e della marina.

Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale dell'ultima giornata il quale viene approvato.

Presidente. A compimento dell'onorevole incarico avuto dal Senato di sostituire un altro Senatore al Ministro Scialoia nella Commissione di finanze, partecipo che gli ho surrogato il signor Senatore Passolini.

Trovandosi nelle sale del Senato i Senatori Miraglia e Camerata-Scovazzo, prego i Senatori Marzucchi e Musio a voler introdurre il Senatore Miraglia, ed i Senatori Natoli ed Amari ad introdurre il Senatore Camerata-Scovazzo per la prestazione del giuramento.

(Introdotti nell'aula i suddetti Senatori prestano il giuramento secondo la formola consueta)

Presidente. Do atto ai signori Miraglia e Camerata-Scovazzo del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno, ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Il Senatore Segretario **Chiesi** legge il seguente sunto di petizioni:

3848. Il Consiglio comunale di Varazze (Savona) fa adesione alle istanze sporte dalla Deputazione provinciale di Genova colla petizione N. 3830, perchè siano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge relativo al nuovo piano finanziario.

3849. Il Consiglio provinciale di Parma fa istanza che siano introdotte alcune modificazioni alla legge ed al regolamento relativi all'imposta sulla ricchezza mobile.

3850. La Deputazione provinciale di Torino sottopone al Senato alcune considerazioni allo scopo di ottenere che venga riformata la legge di perequazione dell'imposta fondiaria.

3851. Diodato Costa, ex-maggiore nell'esercito, all'appoggio di nuovi documenti, ripete l'istanza già per esso fatta colla petizione N. 3793, per essere ammesso a far valere presso la Corte dei Conti le proprie ragioni pel conseguimento di una congrua pensione di riposo.

3852. La Giunta comunale di Longone (Livorno) fa istanza perchè si soprasseda dalla soppressione delle Sotto-Prefetture e dei Tribunali circondariali.

3853. Le Camere di Commercio di Napoli, Livorno, Firenze, Cosenza, Caltanissetta, Macerata, Parma, Girgenti, Caserta, Porto Maurizio, Pisa, Cuneo, Siena, Genova, Ancona, Chiavenna, Ascoli Piceno, Lucca, Carrara, Ferrara, Foligno, Rimini e Cremona, porgono al Senato motivate istanze perchè venga respinto l'articolo 5 del progetto di legge per i provvedimenti finanziari circa il modo di esazione dell'imposta sui titoli del debito pubblico.

3854. Parecchi cittadini francesi portatori di titoli del debito pubblico italiano:

(Petizione identica alla precedente mancante dell'autenticità delle firme).

3855. La Giunta municipale di Jerzu (Sardegna) e Geraci (Sicilia), fanno istanza perchè si soprasseda dalla soppressione delle Sotto-Prefetture e dei Tribunali circondariali.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro d'agricoltura e commercio di otto esemplari del primo volume del *Bollettino industriale del Regno d'Italia*.

Il sig. Giuseppe Ariano di cento copie d'un suo opuscolo sull'Ippologia.

Il dott. Giulio Lazzarini della sua prima lezione sul diritto ecclesiastico esposta nell'Università di Pavia.

Il sig. I. B. Pioda, Ministro plenipotenziario del Governo svizzero presso S. M. il Re d'Italia, a nome

del Governo del Ticino, delle leggi in vigore in quel Cantone dal 1803 al 1864.

Il Ministro dell'istruzione pubblica dei fascicoli dal 22 al 29 dell'opera dell'Abate Gravina intitolata: *Il Duomo di Monreale illustrato*.

I Prefetti di Ravenna, Siracusa e Brescia degli Atti di quei Consigli provinciali della Sessione 1865.

Il cav. Oreste Raggi d'una sua opera per titolo: *Corso di letteratura con esempi per gli Istituti militari superiori*.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'interno.

Ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, inteso ad accordare la cittadinanza italiana al Professore Giacomo Moleschott.

A nome del mio collega, il Ministro delle finanze, ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sui provvedimenti finanziari stato ieri votato dalla Camera dei Deputati, ed un altro progetto concernente l'approvazione della Convenzione monetaria fra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera.

Ministro della marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro della marina.

Ministro della marina. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per oggetto la costruzione di una barca-porta di ferro per il bacino di raddobbo nell'arsenale marittimo di Napoli.

Presidente. Do atto ai signori Ministri della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e diramati negli Uffizi.

Presidente. Nel giorno 30 maggio ultimo scorso S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia compì il 21° anno di età; quindi a norma dell'art. 34 dello Statuto egli ha diritto di far parte del Senato. Siccome però io non credeva poter così presto convocare il Senato per fargli questa fortunata partecipazione, mi son creduto in dovere di esprimere personalmente, interpretando gli animi dei miei colleghi, il sentimento di compiacenza nel vedere l'amato Principe annoverarsi fra i nostri colleghi.

Il Principe si è degnato di accogliere con benignità le mie felicitazioni.

Ora, io crederei, se il Senato consente, di dover partecipare nuovamente in suo nome a S. A. R. le nostre congratulazioni.

Chi così crede, è pregato di alzarsi.

(Il Senato approva all'unanimità)

Si passerà ora al sorteggio degli Uffizi che risultano composti come segue:

UFFICIO I.

- | | |
|-------------|-------------------|
| Brioschi | Carbonieri |
| Castelli E. | Pallavicino-Mossi |
| Busca | Regis |
| Bona | Sauli L. |

- | | |
|----------------|------------------|
| Rossi | Della-Verdura |
| Antonacci | Baracco |
| Pallieri | Pizzardi |
| Pernati | Oldofredi |
| Revel | S. Elia |
| Panizza | Castagnetto |
| Cassinis | Giovanola |
| Arese | Persano |
| Pasolini | Lo Schiavo |
| Vigliani | Melodia |
| Gozzadini | Torrearsa |
| Araldi | Spada |
| Biscaretti | Lissoni |
| Sappa | Genoino |
| Borromeo | Saracco |
| Melegari | Collobiano |
| Natoli | Giordano |
| Cibrario | Cialdini |
| Musio | Pallavicini Ign. |
| Strozzi | Corsi |
| Cacace | Paveze |
| Massa-Saluzzo | Irelli |
| Serra Domenico | Mamiani |
| Capriolo | Scovazzo |

UFFICIO II.

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| Camerata-Scovazzo | Nazari |
| Cambray-Digny | Ambrosetti |
| Pepoli | Vercillo |
| Tommasi | Di Giacomo |
| Matteucci | Castellamonte |
| Strongoli | Serra F. |
| Marliani | Arezzo |
| Martinengo G. | De Sauget |
| Salmour | Capponi |
| Vannucci | De Ferrari Raff. |
| Pallavicino F. | Prinetti |
| Roncalli F. | Ricotti |
| Bella | Notta |
| Montezemolo | Audiffredi |
| Duchoqué | Imbriani |
| Meuron | Arnulfo |
| Amari C.te | Pallavicino Trivulzio |
| Centofanti | Di Bovino |
| Breme | Gianotti |
| S. Severino | Del Giudice |
| Buffalini | Varano |
| Taverna | Bevilacqua |
| Beretta | Doria |
| Della Rocca | Coppola |
| S. A. R. il Princ. Amedeo | Sylos Labini |
| Boncompagni | Lauzi |

- | | |
|--------------|-----------|
| Durando Gio. | Lauri |
| Besana | Novasconi |

UFFICIO III.

- | | |
|-------------------|-----------|
| Sismonda | Pleza |
| Della Gherardesca | Carradori |

De-Gori
Zanolini
De Gregorio
San Vitale
Belgioioso
Fiorelli
Serra Orso
Moris
Fenzi
Savi
Astengo
Cantelli
Siotto-Pintor
Balbi Senarega
Manzoni T.
Dabormida
Martinengo L.
Giorgini
Lambruschini
D'Afflitto
Gallotti
S. Martino
Colonna Giovachino
Bonelli
Linati
Vesme

UFFICIO IV.

Tecco
Marzucchi
Scialoia
De Falco
Mameli
Cipriani
Leopardi
Chigi
Parolfina
Fontanelli
Tanari
Porro
Scarabelli
Avossa
Guardabassi
Paleocapa
Castiglia
Menabrea

Bolmida
Lechi
Villamarina
Viggiani
Calabiana
Arconati
Sonnaz
Mosca
Filingeri
Gagliardi
Gallina
Ceppi
Campello
Cotta
Salvatico
Lanzilli
Benintendi
D'Adda
Venini
Gualterio
Acquaviva
Scacchi
Pollone
Ferretti
Quaranta
Galvagno
Stara
Quarelli
Gallone
Farina
Dalla-Valle
Florio
Oneto
Conelli
Capone
Lavallette
Torelli
Gonnet
Torremuzza
Manno
D'Angennes
Saluzzo
Miraglia
Durando Giacomo

Marsili
Fondi
Burci
Simonetti
Bartolommei
De Foresta
Mazara
Monti
Manzoni Alessandro
Sella

Di Negro
Serra F. M.
Merini
Moscuza
Colonna A.
Roncalli Vincenzo
Balbi Piovera
Pinelli
Cataldi
De-Monte

UFFICIO V.

Robecchi
Angioletti
Desambrois
Camozzi
Montanari
S. A. R. Princ. Eugenio
Sauli Francesco
S. A. R. Princ. Umberto
Spinola
Gamba
Alfieri
Malvezzi
Sforza
Poggi
Pastore
Amari, prof.
Chiesi
De Castilia
Cantù
Imperiali
Arrivabene
Ginori
Cadorna
De Ferrari D.
Ricci
Borghesi
S. Cataldo
Dragonetti

Correale
Castelli M. A.
Laconi
Colla
Ghigliani
Torre
Di Giovanni
Longo
Niutta
Di S. Giuliano
Prudente
Vacca
Piazzoni
Sclopis
Caveri
Paternò
Gravina
Nappi
Sella
Sagarriga
Catalano
Riva
Lovera
Elena
Della Bruca
De Gasparis
Cucchiari
Canestri

Presidente. La seduta è sciolta, ed i signori Senatori saranno convocati a domicilio per la prossima adunanza.

(ore 3 1/4)

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — Sunto di petizioni — Congedi — Annunzio della morte del Senatore di Pollone — Omaggi — Annunzio di interpellanza del Senatore Revel, consentita dal Senato e dal Ministero — Presentazione di tre progetti di legge — Svolgimento dell'interpellanza — Risposta del Ministro delle finanze — Replica del Senatore Revel e schiarimento del Ministro stesso — Discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione monetaria tra l'Italia, la Francia, il Belgio e la Svizzera — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 — Schiarimento sull'articolo sesto richiesto dal Senatore Farina e fornito dal Ministro delle finanze — Dimanda del Senatore Balbi Piovera cui risponde il Ministro — Approvazione dell'articolo e squittinio segreto sul complesso della legge — Incidente sulla discussione dei provvedimenti finanziari — Parlano i Senatori Balbi Piovera, Arrivabene, D'Adda e il Ministro delle finanze — Deliberazione del Senato in proposito — Discussione del Progetto di legge per Provvedimenti finanziari — Dichiarazione del Relatore — Chiusura della discussione generale — Obbiezioni del Senatore Revel sull'articolo 1 — Rinvio del seguito della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri della guerra, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'interno.

Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente il quale è approvato.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del seguente sunto di petizioni:

3856. Le Camere di Commercio di Siracusa, Foggia, Cagliari, Bologna, Ravenna, Lecce e Messina porgono al Senato motivate istanze perchè venga respinto l'articolo 5° del progetto di legge per i provvedimenti finanziari, circa il modo di esazione dell'imposta sui titoli del Debito pubblico.

3857. Il Vescovo di Pinerolo ed il Vicario generale di Torino, a nome di parecchi altri Vescovi delle antiche provincie, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose.

3858. L'avvocato Dionisio Carrara, a nome di parecchi fabbricanti di polveri piriche e raffinatori di salnitro, domanda che venga ai medesimi accordata una congrua indennità per la soppressione delle loro fabbriche portata dal progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

3859. La Camera di Commercio di Torino domanda

che dal Senato sia respinto l'articolo 5° del progetto di legge sui provvedimenti finanziari relativo all'imposta per modo di ritenuta sugli interessi del Debito pubblico italiano.

Presidente . . . Signori Senatori,

È dura cosa che, pure questa volta, col riprendere i nostri sospesi lavori, io debba annunciarvi una triste novella. Il 13 corrente, mentre in altri tempi era giorno di giubilo nella famiglia de' Conti Nomis di Pollone, fu invece giornata di massimo lutto. Il capo della famiglia Conte Antonio Nomis di Pollone, Senatore del Regno, alle ore 4 pomeridiane, rendeva l'anima a Dio dopo lunga e penosa malattia sofferta con grande forza d'animo. Voi tutti conoscete di quanta attività era dotato quel nostro collega. Noi l'avemmo per dieci anni consecutivi a Questore, e solo la sua mal ferma salute fecegli desiderare d'essere esonerato da tale carica. L'azione sua fu continua, alacra, inflessa, intelligente. Non meno tale si dimostrò nelle altre cariche da lui sostenute di Vice-Direttore del Debito pubblico, Direttore generale delle Poste, Presidente della Camera di Commercio di Torino, Consigliere di Stato. Nato il 19 settembre 1799, percorse la carriera della vita sua con utilità e decoro della sua patria e di sua famiglia, lasciando grata memoria in tutti che lo conobbero.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura dei

congedi domandati dai Senatori Antonacci — Araldi — Avossa — Camozzi — Castagnetto — Capriolo — De Monte — San Vitale — Sauli Lodovico — Siotto-Pintor — Spada — Vigiani — Sagarriga — Sclopis — Mosca — Miraglio — Chigi — Lauzi — Audiffredi — Lavalette — Alfieri — Roncalli Vincenzo — Ceppi — Sismonda — Bevilacqua, i quali sono dal Senato accordati.

Fanno omaggio al Senato:

Il prefetto di Chieti degli Atti di quel Consiglio provinciale delle Sezioni ordinarie e straordinarie del 1865 e 1866.

Il Senatore Viggiani d'un *Canto di Guerra* del signor Stefano Marsico.

Il Ministro dell'istruzione pubblica di 10 esemplari della 2^a e 3^a parte della statistica dell'istruzione pubblica e privata.

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe anzi tutto la discussione sul progetto di legge per provvedimenti finanziari; però faccio osservare al Senato che il progetto di Convenzione monetaria tra la Francia, il Belgio, la Svizzera e l'Italia è urgentissimo, perchè ne scadrebbero i termini; quindi crederei che si dovesse mettere in discussione per il primo.

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Io pregherei il signor Presidente a voler consultare il Senato se consentirebbe di concedermi la parola per muovere al signor Ministro delle finanze e forse a quello dell'agricoltura e commercio alcune interpellanze relative al corso forzato dei biglietti di Banca.

È una questione di attualità e di molta importanza, il Senato da molto tempo non ha seduto, converrebbe che in questa circostanza non si mostrasse meno sollecito degli interessi pubblici dell'altro ramo del Parlamento, che siede più frequentemente.

Domanderei dunque di poter fare un'interpellanza a questo riguardo; dichiarando che avendone già fatto oggetto di comunicazioni al signor Ministro delle finanze, penso non avrà difficoltà ad accogliere la mia domanda.

Presidente. Domanderò ai signori Ministri quando possono essere disposti a rispondere all'interpellanza che verrebbe fatta dal Senatore di Revel.

Ministro delle finanze. Il Ministero è pronto a rispondere anche in questo momento.

Presidente. Interrogo il Senato se crede che questa interpellanza possa essere fatta ora; chi è di questo parere voglia alzarsi.

(Approvato).

Ministro della guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la leva ordinaria sui nati nel 1846, già adottato dall'altro ramo del Parlamento.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo all'acquisto di paranzello ad uso delle dogane, già approvato pure dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto ai signori Ministri della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti ai signori Senatori.

(*Interpellanza del Senatore Di Revel.*)

Presidente. La parola è al Senatore di Revel.

Senatore **Di Revel.** Son precisamente trascorsi quarantacinque giorni da che venne fuori un provvedimento per il quale fu dato corso forzato ai biglietti di quegli Stabilimenti che avevano facoltà di emetterne.

Questo provvedimento per taluni ha potuto essere considerato come una conseguenza necessaria della condizione dei tempi; per riguardo ad altri invece fu considerato come un passo troppo precipitato e che forse si sarebbe potuto risparmiare al paese.

Gli effetti di questo provvedimento sono così noti, hanno avuto conseguenze così funeste, che io non credo sia fuor di proposito il ricercare il perchè un tale stato di cose sia avvenuto. Io ho creduto di prendere la parola a questo riguardo per molti rispetti: primamente, perchè io stimava conveniente, come Senatore, di chiamare l'attenzione di quest'onorevole Consesso, quando si presentino fatti di tanta gravità e che alterano così profondamente le condizioni del paese; secondo, perchè trovandomi a capo di uno stabilimento di credito, non di speculazione, qual è la Cassa di risparmio di Torino, ho dovuto vedere quali tristi conseguenze abbia prodotto questo corso forzato; infine perchè credo di non dover esser lasciato di prender parte a cosa cui non abbia ragione di prenderne, allorchè considero che nel 1848, quando il Piemonte mosse guerra all'Austria per rivendicare l'indipendenza d'Italia, come ora sta per fare nuovamente, io ebbi il doloroso dovere d'introdurre nelle antiche provincie il corso forzato dei biglietti.

Il corso forzato dei biglietti, o Signori, io lo credo una necessità ogni qualvolta le condizioni di un paese siano così sconvolte che gli sia impossibile poter calcolare sovra una sufficiente circolazione di moneta per sopperire a tutti i bisogni, anche perchè in quella circostanza una parte della moneta si sottrae alla circolazione perchè tutti temono, ed ognuno cerca di mettersi al punto, occorrendo, di far fronte a quelle eventualità che non si possono prevedere.

Ma se io considero l'andamento tenuto dal Governo in questa faccenda, io non so vedere s'egli credesse di avere in breve necessità di dar corso forzato a' biglietti, o se questo bisogno lo colse all'improvviso.

Se io guardo a certe leggi discusse in questo recinto, contro alcuna delle quali io alzai la voce, dovrei credere che il Governo pensasse all'eventualità in cui il corso forzato dei biglietti dovesse essere decretato, perchè egli si preparava fin d'allora a dare il corso obbligatorio ai biglietti, cioè disponendo che il Governo accettasse nelle sue casse i biglietti delle Banche. Se

poi invece pongo mente a certe dichiarazioni che faranno fatte dal Ministro pochi giorni prima che succedesse il corso forzato dei biglietti, io dovrei credere che non avesse nessun sospetto, nessuna previdenza che questa necessità avvenisse. Comunque sia, dal momento che questa è avvenuta, mi pare che si sarebbero dovute prendere certe disposizioni acciocché gli effetti ne fossero assai meno nocivi, assai meno pregiudizievole all'universalità dei cittadini.

Signori, noi abbiamo speso molti milioni, per introdurre in Italia un solo sistema di moneta, e poi il giorno in cui siamo costretti a sospendere questo corso o meglio ad introdurre un corso forzato dei biglietti, noi ci troviamo a fronte non di un solo rappresentativo della moneta, non di un solo titolo monetario, ma in faccia a tre o quattro diversi; poichè mentre il biglietto della Banca Nazionale ha corso forzato in tutto lo Stato, i biglietti del Banco di Napoli, ossia le sue fedi di credito non hanno corso forzato che in quelle provincie; il biglietto della Banca Toscana non ha corso forzato che nelle provincie toscane: cosicchè colui che partendo dalla provincia napoletana trovasi ad aver fedi di credito del Banco di Napoli, quando vada in altre provincie, viene ad avere una carta che non ha nessun valore.

So bene che mi si dirà, che la Banca Nazionale deve cambiare questi biglietti; ma la Banca Nazionale non è in tutte le città, non è su tutti i mercati; quindi evidentemente vi è già sotto questo solo aspetto un inconveniente gravissimo, una occasione di aggio e di perdita per i possessori di questi titoli.

Lo stesso dicasi del biglietto della Banca Toscana.

Ma oltre a questi inconvenienti, ve ne ha uno assai più importante, ed è quello che i biglietti resi obbligatori non sono in relazione colle contrattazioni. Finchè il biglietto era facoltativo, poteva circolare il biglietto da lire mille, da 500, da 250, e scendere fino a 20, che era l'infimo taglio, ma ognuno era padrone di riceverlo, o di ricusarlo, e se lo riceveva, aveva il modo di cambiarlo. Ora invece, o Signori, la cosa procede diversamente: colui che ha da ricevere una somma, deve riceverla in quella carta che gli viene data e che ha corso forzato; ma quando trattasi poi di dovere spendere questa carta, non per la totalità, ma frazionata, deve subire perdite gravissime, le quali sono veramente incomportabili, perchè io capisco che ci possa essere una differenza tra il corso monetario, ed il corso fiduciario della carta; ma che tra due titoli fiduciari come la carta, si debba fare un sacrificio così grave, come quello che occorre di fare quando si deve spenderlo, questa è una anomalia, che non so assolutamente capire.

Io posso dire che la Cassa di Risparmio di Torino, la quale non ha una grande estensione, poichè i fondi in deposito non sono guari che di 5 milioni, essendo essa un istituto di beneficenza, e ristretto alla città ed al territorio di Torino, io debbo dire che nello spazio di 20 a 25 giorni, non sono meno di 5 mila lire che ha dovuto spendere per acquistar moneta o titoli

frazionati per poter far fronte ai suoi impegni. Ma fosse pure che avesse dovuto acquistar danaro; Signori, no; la maggior parte di questa spesa si fu per cambiar carta contro carta, e precisamente or sono 15 giorni la Cassa dovette pagare 75 centesimi per cadun biglietto da lire 10 contro un biglietto di lire 1000.

E ciò che avviene per la Cassa di risparmio di Torino avviene di necessità per tutti i cittadini, su tutti i mercati: ed è a stupire che non abbia ancora prodotto sconci assai maggiori: quale è dunque la causa di questa differenza che passa tra l'aggio del biglietto maggiore e quello del biglietto minore? Evidentemente, Signori, è che non sono abbastanza frazionati i biglietti in genere, e che la massa dei biglietti grossi eccede d'assai i bisogni della consumazione, mentre difettano essenzialmente i piccoli.

Mi si dirà forse: ma nel 1848, quando il Governo dovette dar corso forzato ai biglietti della Banca di Genova, la sola che esistesse, il taglio di questi biglietti non era inferiore a 250 lire, e non fu che in quella occasione che venne autorizzato il biglietto da 100 lire. Ma, o Signori, io vi prego di considerare che le condizioni del paese allora erano assai diverse dalle presenti. Circolava in Piemonte a quel tempo una massa considerevole di moneta eroso-mista, la quale non influiva sulla circolazione dell'oro e dell'argento, poichè non era moneta soggetta ad essere esportata dallo Stato, e questa moneta ha contribuito potentemente a render facile il cambio del biglietto senza aggio. Non dico con ciò che non si sia dovuto mai subire qualche perdita, poichè nei 3 o 4 giorni in cui succedettero i rovesci di Novara, quando per un momento si poté temere che il Piemonte corresse grave pericolo d'invasione, l'aggio salì fino al 9 p. 0/0, ma in fuori di quell'epoca, lo scapito fra la moneta e la carta non oltrepassò mai il 2 o il 2 1/2 p. 0/0. Lo stesso accadde nel 1859 quando al rompersi della guerra non esitò il Ministro delle finanze di allora a stabilire il corso forzato dei biglietti di Banca, e anche allora era già emesso un taglio minore quello cioè di 50 lire, e v'era anche il taglio di 20 lire, il quale, sebbene fosse unicamente limitato alla Sardegna, pure prese immediatamente corso anche sul continente.

Ma anche allora esisteva tuttavia quella massa di moneta eroso-mista che suppliva agli spezzati della moneta corrente, e di più, siccome vi fu l'intervento francese in quell'occasione, e i Francesi portavano seco non biglietti ma buoni napoleoni, il corso forzato non produsse inconvenienti, perchè abbondava sempre la moneta atta al cambio dei biglietti di Banca.

Nelle circostanze invece in cui ora siamo, io domando se il Governo, quando stabiliva il corso forzato dei biglietti, si sia dato briga di sapere quali erano gli spezzati che trovavansi già in circolazione. Tutte le monete eroso-miste e quelle d'argento degli antichi Stati erano già state ritirate, e si era già cominciata la coniazione degli spezzati a quel nuovo titolo che fu l'oggetto di una convenzione di cui fra poco avrà ad occuparsi

il Senato. Questa convenzione stabilisce un limite oltre il quale non si può andare nell'emissione degli spezzati. Questo limite lo abbiamo noi attinto? Se non l'abbiamo attinto; io domando perchè non si è provveduto in guisa che non succedessero nella circolazione i lamentati inconvenienti. E notate, o Signori, che lo scapito al quale fummo soggetti fu ancora aumentato dalla differenza dell'aggio che l'oro ha potuto avere in cambio di altra moneta.

Noi ci trovavamo all'epoca del raccolto delle gallette, il quale esige sempre un'incotta considerevole d'oro, perchè generalmente, almeno nelle provincie che più da vicino lo conosco, si suole sempre fare i pagamenti in oro. Ci trovavamo, dico, in quella disgraziata circostanza in cui la rendita nostra essendo a Parigi ad un saggio molto minore che non fosse da noi, gli speculatori cercavano di farne acquisto colà, per cui dovevasi esportare dallo Stato dell'oro, perchè altro non vi era da esportare.

Avevamo da far fronte al pagamento degli interessi del Debito consolidato che trovasi in mano di esteri, e che dobbiamo pagare in buone valute.

Perdurava infine quella circostanza pur troppo vera, ed abituale, e che ora pesa anche più, che nel nostro commercio esterno noi siamo passivi; la quantità di mercanzie, il valore dei prodotti che importiamo è di molto superiore a quella che esportiamo, cosicchè evidentemente o tosto o tardi i sa di vanno fatti in quel rappresentativo in cui solo possano farsi. Ma ciò si potrebbe ancora tollerare per la differenza che corre tra la carta ed il numerario, ciò ch'è intollerabile gli è il divario che passa fra carta e carta. E se questa differenza è già cotanto grave ora che la circolazione del biglietto di Banca non ha ancora raggiunto quella somma a cui può arrivare, quando siasi compiuto a favore dello Stato il versamento della totalità dei 250 milioni che la Banca è tenuta di prestargli, io domando quale non sarà lo scapito maggiore che ne avverrà.

Signori, io non so se altri possa avere opinione più o meno fondata più o meno diversa della mia in fatto di circolazione dei biglietti di Banca; ma per me affermo che là dove la circolazione dei biglietti non eccede in proporzione il bisogno generale del commercio, la circolazione dei biglietti può aver luogo senza che per nulla ne resti alterato il prezzo delle derrate interne, il prezzo della mano d'opera e di servizio personale.

Io ricordo di essere stato a Vienna nel 1851 in una epoca in cui il biglietto scapitava del 30 0/0.

Era allora Ministro colà un mio fratello, che ebbe la disgrazia di perdere: egli era stato segretario di legazione fino dal 1837 quando vi era la moneta in circolazione.

Ebbene io rammento che egli mi diceva che quanto riferivasi ai bisogni interni, alla prestazione d'opera, ai bisogni minuti della circolazione, non si pagava più nel 1851 in biglietti di quanto si pagasse prima in numerario, perchè la differenza non istava che nei

rapporti col commercio esterno, ma nel resto non vi era diversità da quando erano pagati in moneta e da quando lo erano in biglietti.

Soggiungo senza poterne ora precisare i fatti, perchè non ebbi nè campo nè opportunità di farlo, ma forse in questo recinto v'è persona che conosce questa materia per essersi trovato presente in quella circostanza nel Belgio, nel 1848, quando successe quella grande catastrofe in Francia. Il Belgio immediatamente diede corso forzato ai biglietti di Banca ma introdusse quelli di lire cinque, e questo provvedimento fece sì che il pubblico non ebbe a soffrire nel cambio e che il biglietto fu accettato e speso liberamente senza nessuna perdita.

Onde, o Signori, se volete fare cessare questo stato di cose anormale, sommamente pregiudicevole a tutte le classi di cittadini, voi dovete fare lo stesso. Tutte le classi della società debbono pensare che i giorni dei sacrifici sono giunti, e che non si tratterà solamente di spendere danaro, di spendere vita, ma che anche i prodotti natura i saranno forse insufficienti per i bisogni dell'esercito. Ma non mettete almeno i cittadini nelle mani degli aggiatori che, senza viscerò non fanno che danneggiare l'universalità.

Signori, se così parlo di cotale gente, non intendo però renderli malleadori di tutti i guai che sono la conseguenza di un tal sistema. Siamo tutti figli d'Adamo, non bisogna fornire l'occasione agli scudali se si vuole che non avvengano.

Ma quando voi date così facilmente agli speculatori il mezzo di guadagnar danaro, non dovete stupire se essi ne approfittano; togliete loro questo mezzo, togliete il divario che esiste tra il biglietto di mille lire, ed il biglietto da lire dieci, ed allora vedrete che questa speculazione non avrà più luogo, vedrete che liberamente si accetterà il biglietto di mille lire, quando si saprà di poterlo cambiare.

Io lo dirò esplicitamente, il giorno che vendessi bestiame, vini, cereali, o qualunque altro prodotto, non esiterei punto, e nessuno esiterebbe, ad accettare il biglietto da mille lire sapendo di poterlo frazionare, ma quando per poterli spendere, è d'uopo passare per mano di tutti gli usurai, di tutti quelli che più o meno fanno queste speculazioni, io domando se il Governo possa consentirlo.

Ma, mi si dirà forse che si è già in parte a ciò provveduto coll'emissione dei biglietti da lire 10.

Io non voglio entrare in minuti particolari di siffatta emissione, nè sulla forma di tali biglietti; osserverò solamente che passando per mani rozze, come per loro natura e loro piccola entità necessariamente debbono passare, crelo che in capo a sei mesi converrà prendere una lente per discernere che cosa siano, perchè quando si adopra carta destinata a francobolli, che necessariamente deve essere leggerissima e che non si regge che per la gomma che contiene, evidentemente non possono essere di lunga durata; massime, ripeto, trattandosi di biglietti di piccolo taglio, come sono quelli da L. 10.

vato; ma nell'Inghilterra, Signori, si è troppo pratici delle cose finanziarie, perchè nessuno colà sia sorto ad imputare a Lord Liverpool una grande spicciarietà, ed invece si rallegravano del caso che aveva fatto trovare nei forzieri della Banca quei manipoli di biglietti di piccolo taglio.

Ed è a sapersi, o Signori, che le difficoltà tecniche di creare biglietti di Banca sono molto maggiori di quel che si creda comunemente da chi non versa specialmente in questa materia. Facilissima cosa sarebbe di creare valori di mille e più franchi col falsare, un pezzetto di carta, e se ciò non avviene che raramente lo si deve alla difficoltà grandissima che si ha da falsare, non tanto la stampa, quanto la qualità della carta, che costituisce la vera garanzia del biglietto. Io quindi non potrei seguire il consiglio, che oggi mi dava l'onorevole conte di Revel di costringere la Banca a stampare una quantità qualunque di biglietti provvisori, poichè quando vi ha il corso forzato, maggiore è la spinta a falsificare biglietti a causa della maggiore facilità di porli in circolazione, e la falsificazione potrebbe tanto più facilmente avvenire se i biglietti confezionati dalla Banca non presentassero le consuete garanzie, cosicchè potrebbe la Banca trovarsi un bel giorno avere nelle casse decine e talvolta anche centinaia di milioni in biglietti falsi.

L'onorevole conte di Revel sa che la Banca deve rispondere dei suoi capitali agli azionisti, sa che la Banca deve rispondere dei rimborsi, e quella Società privata che coi suoi danari deve rispondere dei rimborsi ha diritto di dire che nessuno può costringerla di mettersi al rischio di vedere falsificata la sua carta di credito.

Il Governo però non ha ommesso nè pratiche amichevoli, nè ordini imperiosi, e direi anche qualche cosa di più, per spingere la Banca alla sollecita fabbricazione di biglietti di piccolo taglio. La difficoltà consiste principalmente, come ho detto, nella fabbricazione della carta; sono pochi gli stabilimenti, pochissimi in paese, scarsi fuori, che siano in grado di confezionare questa specie di carta.

La Banca Nazionale comise in Francia la fabbricazione di questa carta, ed ha fatto tutte le pratiche per averne al più presto possibile. Io poi non ho ommesso di accompagnare le trattative private colle pratiche diplomatiche, ed abbiamo ottenuto veramente ogni possibile facilitazione, sicchè in questo momento una quantità considerevole di carta è in pronto ed altra è in via di fabbricazione, di modo che di qui a poco la Banca sarà in grado di sopperire alla fabbricazione dei biglietti di piccolo taglio.

Ma prima di procedere oltre e di dire quali sono i provvedimenti temporanei che ha preso il Governo oltre a questi, che poi saranno definitivi, mi permetta il Senato che io esamini punto per punto le altre accuse elevate dall'onorevole signor conte di Revel.

Egli crede che una delle cause dell'alto cambio sia l'aver il Governo accordato il corso forzato alle carte di più Banche. Ciò mi lascia intendere, sebbene egli

veramente non l'abbia detto, che a suo avviso sarebbe stato migliore partito dare il corso forzato ad un biglietto unico.

Signori, in Italia dove più Banche avevano vita, dove in uno dei rami del Parlamento incontrava grandi difficoltà l'autorizzare una di queste Banche ad estendere le sue operazioni per paura dell'unità della Banca, dove il biglietto delle maggiori di queste Banche non era ancora egualmente conosciuto ed accreditato in tutte le Provincie, dove al contrario Banche locali han carta, che per la consuetudine che se ne ha, ha corso più facile e maggior credito, sarebbe stato un grande errore di estinguere tutti questi stabilimenti, poichè tanto valeva non dar loro il corso forzato, e volere imporlo alla carta di una sola di queste Banche. In questa ipotesi non si sarebbe potuto fare altro che sostituire alla carta di tutte queste Banche, una carta emessa direttamente dalla Stamperia Reale. Ma questo, o Signori, sarebbe stato un primo passo ad una vera carta moneta, poichè come assai accortamente l'onorevole conte di Revel notava....

Senatore **DI REVEL**. Domando la parola.

Ministro delle finanze.. il biglietto della Banca Nazionale ha una certa guarentia, avendo sino ad una parte della sua circolazione la guarentia della riserva metallica, e poi, in parte almeno, quella del capitale medesimo della Banca, cosicchè nell'interesse del pubblico, oltre la guarentia morale del Governo, vi è nel biglietto della Banca una guarentia reale fino alla concorrenza di una parte del suo valore.

Ma quando il Governo comincia a battere una carta, ancorchè voglia dispensarla ai varii stabilimenti per metterla in corso, nell'opinione pubblica, o Signori, sorge ragionevolmente la paura della moneta di carta, ed oltre alla paura del pubblico, comincia il Governo un primo passo, fatto il quale, quando si tratta di bisogni urgenti, difficilmente può in seguito arrestarsi. Quando coll'andar del tempo si volesse tentare l'esperimento a cui è giunta l'America molto tempo dopo di aver dato il corso forzato alle sue carte, e che anzi adettò definitivamente solo quando la guerra era terminata, cioè di creare un biglietto di Banca unico e di dispensarlo ai diversi Banchi sopra guarentia di capitali e di rendita pubblica, quando, dico, si volesse ricorrere a questo espediente, non lo si potrebbe attuare fin da principio, ma solo allora che a poco a poco le popolazioni abbiano capito qual è il giuoco di questa macchina assai complicata, gli effetti della quale superano oggi le conseguenze naturali del fatto medesimo, appunto per l'influenza che vi esercitano in gran parte la paura, l'ignoto, ed il non comprendere bene di che si tratta. Ma prima ancora che l'esperienza ci costringa a migliorare il giro della quantità rappresentata dal biglietto, io spero possa l'occasione esser più propizia, la vittoria esser con noi e con essa anche la possibilità di sostituire il danaro alla carta, come altra volta, senza molto ritardo.

Quanto poi al modo d'aver risolto il problema di non rovinare i Banchi esistenti e di conciliare, per quanto era possibile, l'unico biglietto colla plu-

ralità delle Banche, ho la superbia di dire, o Signori, di aver avuto un concetto che non ha riscontro in altro paese e che finora credo utile. La cosa non è precisamente siccome pare l'abbia creduta l'onorevole di Revel, vale a dire, che io abbia dato il corso forzato alle fedi di credito del Banco di Napoli e delle altre Banche esistenti, e di avere ovviato agli effetti della pluralità di questi biglietti, dando obbligo alla Banca nazionale di cambiare quelle carte. No, o Signori, la cosa è precisamente al rovescio.

Il corso forzato, non occorre ricordarlo poichè lo sapete meglio di me, consta indivisibilmente di due parti, dell'obbligo cioè dei cittadini di ricevere la carta, e della inconvertibilità di questa carta in denaro per parte della Banca.

Questi due elementi del corso forzato si incontrano naturalmente nei biglietti della Banca nazionale Sarla, come quella che, avendo succursali in tutte le provincie dello Stato, il suo biglietto, dove più, dove meno, da per tutto aveva corso. Ma le fedi di credito del Banco di Napoli ed i biglietti della Banca nazionale Toscana, hanno corso forzato nelle rispettive provincie, solo in quanto all'obbligo che hanno i cittadini di riceverli, ma non in quanto alla inconvertibilità. Queste fedi e questi biglietti, non è che sieno cambiati dalla Banca nazionale, ma sono cambiati dagli stessi istituti che li emettono, in biglietti della Banca nazionale che tengono luogo della moneta.

Sicchè, o Signori, il corso forzato intero, nelle due parti di cui si compone, concerne propriamente il biglietto della Banca nazionale; ed i titoli delle altre Banche esistenti hanno bensì il corso forzato tra i cittadini, ma sono convertibili in biglietti della Banca nazionale, a cura degli stessi istituti di credito da cui quei titoli furono emessi. Così è ovviato all'inconveniente che si doveva affacciare alla mente di tutti, che cioè, ove si fosse dato vero corso forzato a tutte queste carte, il possessore di quelle che non hanno corso forzato in tutte le provincie d'Italia, sarebbe impedito di farne uso al di fuori della provincia ove furono emesse; lo che avrebbe senza dubbio avuto per effetto di creare quell'aggiotaggio, che oggi teme l'onorevole conte di Revel, e di contribuire al discredito della carta.

Ma quando, o Signori, quella carta che essendo più nota nella provincia dove era prima emessa, rende il gran servizio di rimanere nella circolazione oltre al biglietto della Banca nazionale, quando, dopo di aver reso questo servizio nella provincia ove quel titolo era noto, chiunque lo possedeva può ricambiarlo in biglietti della Banca nazionale, non è punto mutato lo stato delle cose pel corso forzato di questa carta. Difatti chi possedeva prima una fede di credito del Banco di Napoli e doveva venire in Toscana, o andare a Milano o a Torino, non poteva fare altro che portarsi al Banco di Napoli e prendere il denaro, perchè anche prima la fede di credito del Banco di Napoli non aveva corso nè a Firenze, nè a Milano, nè a Torino. Oggi, invece di andare al Banco a prendere il

denaro, va a prendervi il biglietto di quella Banca che dappertutto ha corso come denaro.

Sicchè, o Signori, senza aver punto mutato lo stato delle cose, con quella ingegnosa combinazione, io ho approfittato del maggior credito che quelle varie carte godevano nelle proprie provincie, e ricorrendone il corso forzato fra i cittadini, ma non dando loro il privilegio della inconvertibilità. Dimodochè, a parer mio, anzichè contribuire con quella combinazione all'aumento del cambio, ho fatto cosa che senza dubbio ha avuto per effetto di diminuirlo. E dico che ha avuto questo effetto, perchè mentre il cambio è così alto come tutti voi sapete al di quà del Tronto, dal Tronto in là è di gran lunga più basso, ed io credo che questo effetto sia dovuto principalmente a quella combinazione, di cui vi ho parlato.

L'onorevole conte di Revel ha perfettamente ragione di dire che il taglio dei vari biglietti non risponde ai vari bisogni della circolazione.

Nella circolazione, come nelle classi della società, sono diversi gradi, secondo la natura e l'importanza dei commerci, e secondo l'estensione dei bisogni; e quando le operazioni industriali e commerciali ristagnano, certamente il bisogno di grossi biglietti diminuisce, ma rimane il bisogno dei piccoli che debbono sopperire alle quotidiane contrattazioni che ciascun di noi è costretto di fare per le occorrenze della vita. Quando il danaro contante è principalmente destinato a sopperire a questi bisogni, allora la carta di credito restringe i suoi effetti principalmente alle operazioni commerciali e industriali per le quali, come ho detto, bastano i biglietti di grosso taglio. Era quindi naturale cosa, che dando il corso forzato ai biglietti, appunto perchè il danaro veniva di mano in mano mancando, per ragioni che tutti conosciamo, e che l'onorevole conte di Revel ha rammentate, era, dico, naturale cosa che la quantità di biglietti di minor taglio che la Banca nazionale aveva in corso, non potesse più bastare alle nuove occorrenze.

La Banca nazionale aveva alcune riserve di carta di biglietti inferiori a 100 lire, e diede subito ordine per la stampa e per l'emissione di questi biglietti, ma la nuova quantità era assai scarsa per i bisogni crescenti in una ragione immensamente più rapida che non potesse crescere la quantità della materia destinata a sopperirvi. Fu allora che il Governo credette, anzichè costringere la Banca a stampare sopra una carta qualunque, di dover fornire alla Banca quella carta che l'onorevole signor conte di Revel censurava siccome non ottima, ma che certamente ha tutte le qualità richieste per rendere difficilissime, se non impossibili, le falsificazioni. Così la Banca potè servirsi della carta che il Governo aveva in pronto, per fare un biglietto che certamente non poteva riuscire un capo-lavoro di bellezza e perfezione, ma che sopperì in parte ai bisogni dei piccoli biglietti, meglio che non avrebbe potuto una carta qualunque, perchè, se non altro, ovvia il pericolo della falsificazione. E questi biglietti da 10 lire tanto censurati,

o Signori, non sono punto destinati ad essere i biglietti ordinari della Banca nazionale, anzi annunzio al Senato che il Governo non ha ommesso di insistere urgentemente affinchè la Banca provvedesse a questo bisogno in tutti i modi, ed ha ottenuto che la carta dei biglietti da 10 lire fosse oggi non solo ordinata, ma in via di fabbricazione, per cui altri biglietti più perfetti potranno essere sostituiti a quelli di 10 lire attualmente in corso, e così anche per questa parte sarà soddisfatto il desiderio dell'onorevole conte di Revel.

E se sia esagerata o non la difficoltà tecnica della fabbricazione dei biglietti, basta argomentarlo da questo, che qualche principale municipio del Regno, aveva fatto domandare al Governo la facoltà di emettere dei buoni sotto la sua responsabilità e contro deposito di biglietti della Banca, credendo di poter ciò fare istantaneamente; ma quando domandò le persone dell'arte per avere una carta, che naturalmente pel valore dei buoni e per l'estensione del loro corso era meno esposta al pericolo di essere falsificata che non i biglietti della Banca, ma che, tuttavia doveva avere le qualità per servire all'uopo, queste persone domandarono, credo, 20 giorni di tempo per somministrarla, e tutti sanno che 20 giorni, quando si ha a che fare con fabbriche e con operai, facilmente diventano 30 o 40.

Ma se io convengo interamente con quello che l'onorevole conte di Revel ha detto in quanto alla scarsezza dei biglietti di piccolo valore, se io convengo col signor conte di Revel che dei mezzi, delle provvisioni debbono essere prese, prego il Senato a non voler credere che il Governo non abbia anche pensato al modo di sopperire, per quanto può essere a sua disposizione, all'urgenza di questo bisogno.

Due sono i modi che il Governo ha scelto e che erano a sua disposizione. Il primo è il seguente: Nelle nostre officine erano già fabbricate quelle che diconsi marche da bollo per le cambiali, che sono, come sanno i signori Senatori, di sufficiente dimensione ed abbastanza maneggevoli, ed hanno vario valore, cioè di cinque, di dieci e di quindici lire. Avendone in pronto per un importo di circa 30 milioni, il Governo ha pensato di provocare la Banca Nazionale a prendere questa deliberazione, cioè, che mentre i suoi biglietti si fabbricano, possa essa Banca cambiare i grossi biglietti che sono in circolazione, con queste marche che il Governo somministra alla Banca per il loro prezzo reale, affinchè se ne serva per supplire temporariamente alla mancanza dei suoi biglietti di piccolo taglio, e cioè fino al 30 settembre.

A questo modo la Banca aprendo il cambio in quelle città della parte superiore e mezzana d'Italia, dove più se ne avverte il bisogno, potrà in pochi giorni mettere in circolazione, in sostituzione dei biglietti di grosso taglio questi che sono suoi biglietti di piccolo taglio e biglietti provvisori fino a che saranno cambiati coi biglietti definitivi.

Questa massa di biglietti naturalmente, quantunque

fatti a forma di marca da bollo, non è una carta moneta, non è una carta del Governo, ma un biglietto della Banca, un biglietto provvisorio, che, come quello di 10 lire, la Banca ritirerà insieme con quelli che attualmente ha già messi in circolazione.

Ciò credo gioverà molto ad ottenere l'effetto che l'onorevole conte di Revel sperava dai biglietti di piccolo taglio; anzi con lui sono certo che verrà indubbiamente a cessare quella differenza che si lamenta ora tra il biglietto di grosso e quello di piccolo taglio, che è per ogni verso incomportabile.

L'altro mezzo a cui ho accennato è l'aumento della moneta erosa. Erano nelle nostre tesorerie un quindici milioni di monete di bronzo già battute, le quali prima del corso forzato non potevano entrare in circolazione. Quando fu dato corso forzato al biglietto si avvertì la necessità di nuova moneta erosa; e quei quindici milioni furono tosto distribuiti dalle varie nostre tesorerie, ed entrarono in pochi giorni in circolazione. Ed alla domanda posteriore di nuova moneta erosa, il Governo, giovandosi dei poteri conferitigli dal Parlamento, credette potere rispondere con commettere la coniazione di altri 16 milioni di monete di bronzo. E poichè per coniare sedici milioni si richiede sempre molto tempo, a causa anche delle difficoltà tecniche dell'esecuzione, si è provveduto perchè la coniazione si operasse contemporaneamente in diversi siti, e venisse così in poco tempo sul mercato monetario una grossa quantità di moneta erosa.

Quanto all'eroso-misto, che più connette l'interpellanza dell'onorevole preopinante colla legge che oggi si discuterà, è fuor di dubbio che da questa legge sarebbe stabilita una limitazione alla emissione di questa moneta, la quale limitazione è nella ragione di sei lire per testa. Noi però siamo ancora lontani di circa 18 milioni dall'aver la quantità che si mette come limite da questa legge, dico circa perchè ogni giorno questa quantità va scemando continuandosi sempre la coniazione dalle nostre zecche. E siccome a questa coniazione è principalmente destinata la moneta d'argento, più o meno pura, che era in circolazione presso i Governi caduti, naturalmente non può la coniazione essere spedita quanto sarebbe stata se a disposizione del Governo si fosse trovata altra quantità d'argento per eseguirla. Tuttavia la coniazione continua e posso assicurare l'onorevole Senatore di Revel che sarà spinta anche colla maggiore alacrità possibile, per vedere di compiere questo vuoto che ancora ci rimane per raggiungere il limite massimo portato dalla legge che si discuterà.

Sono d'accordo eziandio coll'on. conte di Revel in quanto alla previsione che egli fa del non potersi ragionevolmente continuare questo cambio così smodato a danno del nostro biglietto, perchè la circolazione fiduciaria, così della Banca Nazionale del Regno d'Italia, come delle altre Banche, e del Banco di Napoli, sommate insieme coi 250 milioni del prestito governativo, raggiunge appena la cifra di 500 milioni.

Ora, 500 milioni in tutta Italia, allorchando vi è corso forzato, certamente non possono dirsi una quantità superiore ai bisogni, da potere per questo solo fatto verificarsi il deprezzamento che oggi si lamenta in alcune parti del Regno. Io credo quindi coll'on. conte di Revel che in parte col supplire a questa scarsezza di biglietti di piccolo taglio, a cui, come ho detto, sarà riparato provvisoriamente fra due giorni, e definitivamente di mano in mano nel corso di un paio di mesi, ed in parte coll'accrescimento della moneta erosa, e collo aumento successivo dell'eroso-mista, ed in parte infine con una serie di fatti che spero avranno luogo, e che persuaderanno il pubblico che il Governo non è disposto a ricorrere ad aumento spensierato di carta, io credo, dico, anzi mi tengo sicuro, che per tutti questi fatti il corso della nostra carta sarà per guadagnare di molto.

Nel 1859, ben diceva lo stesso conte di Revel, non si verificò quest'abbassamento del valore della carta per la ragione che, colle armi francesi in Italia, venne naturalmente una quantità considerevole di oro monetato, sicchè questo oro monetato, facendo avvertire poco gli effetti del corso forzato, tenne alto il valore della carta. Ma oltre di questa causa immediata non si avevano nel 1859 altre cause generali che si hanno oggidì e che tendono al deprezzamento della carta. Chi guarda, per esempio, il corso che aveva la nostra rendita nel 1859 e lo confronti col corso attuale troverà nell'enorme differenza l'indice, se non la spiegazione, di questa gravissima causa. Nel 1859 la guerra non si sollevò in mezzo ad una violenta crisi europea, cagionata da un'immensa liquidazione che venne dall'altra parte del mondo, la quale, o Signori, non è da credere che non sia solidale con noi, perchè oggi le solidarietà commerciali e finanziarie non si restringono nè ad una città, nè ad una nazione, nè ad una parte del mondo, ma comprendono tutto quanto è il mondo commerciale, ed oggi il mondo commerciale è tutto il genere umano nelle sue parti speciali le più civili, come l'America, l'Inghilterra, la Francia, l'Italia.

Queste cause generali però non sono destinate ad essere permanenti; anzi quanto più sono violente sogliono essere seguite da più energiche reazioni, poichè la società umana ha tali elementi di forza e di vita che non è mai destinata ad estinguersi per queste eventualità. Saranno grandemente sconvolti gli interessi, ma quando gli interessi sono stati sconvolti, le forze si ristorano e ringagliardiscono, come avviene del malato che, dopo la convalescenza, la salute rinforza anche più prospera. Ed io spero, o Signori, che non sia lontano questo giorno e che esso si incontri con qualche giorno anche più lieto per noi, sicchè possa io venire ad annunziarvi ad un tempo, che le nostre sorti sono migliorate e che le difficoltà sono cessate.

Senatore **Di Revel**. L'onorevole ministro si è esteso sul punto principalmente del corso forzato dei biglietti del Governo, cioè egli ha forse creduto per

avventura che io potessi avere in mira di suggerire od avere idea che il Governo dovesse emettere biglietti per conto proprio. Se egli ciò credesse io lo posso assicurare compiutamente, che tale non è la mia idea, perchè credo sarebbe fare troppo torto a chi si è trovato negli affari, il supporre che egli possa aver in mente progetti di questa fatta; e quando ho detto che mentre il Governo aveva speso molti milioni per avere una unità monetaria, si trovava poi nel caso di dover dare corso forzato ai biglietti, io ciò diceva per stabilire un'antitesi d'imprevidenza fino ad un certo punto nell'amministrazione, non personalmente a lui, ma presa nel suo complesso.

L'onorevole signor Ministro osserva che non ha potuto prevedere queste cause, le quali sono state la conseguenza di fatti manifestatisi repentinamente, e per cui ha esitato qualche tempo prima di prendere questo partito: mi permetta che io gli domandi in qual modo, se egli non credeva che potesse venire il caso del corso forzato dei biglietti, intendeva procurarsi quei 250 milioni, che ha avuto a prestanza dalla Banca precisamente il giorno in cui autorizzò il corso forzato.

Dunque questa misura doveva entrare nelle viste e nelle previsioni del Governo; e conseguentemente se egli intendeva ordinare il corso forzato, perchè ne traeva troppo profitto, pareva per altra parte che potesse altresì entrare nelle sue viste e nelle sue previsioni, che la natura dei biglietti di circolazione esistenti non era tale da poter sopporre ai bisogni delle più minute contrattazioni.

Osservo poi che io non ho mai inteso di proporre al signor Ministro che egli approfittando dei poteri eccezionali largitigli dal Parlamento dovesse introdurre un biglietto unico.

Sono anzi lieto di dichiarare che il mezzo per lui trovato di conservare il biglietto di Banca è ingegnoso, non essendo mai passato per la mia mente di fare alcuna violenza alle istituzioni di credito, e tanto meno a quella di Napoli, che ebbi lo scorso anno l'occasione di visitare in certi suoi particolari, ed ammirarne il congegno, che ha reso sì buoni risultati.

Il sig. Ministro ammette che la differenza dell'aggio nel cambio dei biglietti grossi contro biglietti piccoli è stata maggiore nelle provincie nordiche, e minore in quelle meridionali, ed io credo che diverse ne erano le cause.

Nelle provincie meridionali si incominciò per inaugurare un sistema, mercè il quale si venne sino al biglietto di L. 5, sistema che credo siavi pure nelle provincie toscane.... *(Segni di diniego da parte del Ministro di finanze)*... dunque minor difficoltà nel cambio, mentre invece nelle provincie nordiche non c'è.

Di più, quella massa di rame che esisteva nelle casse dello Stato, e di cui non so precisamente la quantità, è stata messa in circolazione nelle sole provincie meridionali, e non nelle nordiche.

Trovandomi a Torino, ho sentito dire che la Banca

avrebbe cambiato i biglietti da L. 20 contro rame, e so che di questo molti ne hanno approfittato preferendo accettare qualunque moneta, purchè non ci si perdesse sul cambio; ma la Banca, forse considerando alla poca quantità di rame che aveva disponibile, non accettava in cambio che biglietto per biglietto, dimodochè chi si era presentato pel cambio, appena barattato un biglietto contro rame, doveva cedere il posto ad un altro, e ritornare in coda della fila delle persone che accorrevano al cambio, con una perdita immensa di tempo; misura questa che quasi equivaleva a respingere chi al cambio si presentava; tuttavia quel fondo qualsiasi di rame si trovò in breve esaurito.

Quanto agli spezzati d'argento veggio che non abbiám ancora raggiunto il limite a cui possiam arrivare.

Non voglio innanzi tempo entrar a parlare della Convenzione; dirò non pertanto una sola parola.

Dubito che in questa Convenzione vi sia una reciprocità assoluta in questo senso, che la Francia rispetto a noi è assai più ricca, le sue transazioni versano su maggiori valori e quindi la sua circolazione può farsi con maggiore quantità di tagli superiori, mentre noi in condizioni meno favorevoli dobbiamo proporzionalmente impiegare una quantità di piccola moneta assai maggiore. Ma è mio avviso che questo che il sig. Ministro chiama eroso-misto, non debba chiamarsi così: io chiamo eroso-misto ciò che ha un valore veramente d'oro legale, valore attribuito dalla legge e che altrove non l'ha; ora se il taglio inferiore allo scudo, se il pezzo da due, da un franco, da cinquanta centesimi e venti non ha il valore del pezzo da 5 franchi, tuttavia siccome in Francia gli spezzati sono della stessa natura, ciò vuol dire che la esportazione può aver luogo con facilità, dunque l'eroso-misto ha nel corso forzato un vantaggio nel senso che rimane nella circolazione interna, non è soggetto all'esportazione.

E qui pregherei il sig. Ministro, che ne saprà assai più di me, a dirmi se non è vero che le provincie napoletane non hanno mai sofferto crisi monetaria. E ciò perchè? perchè tolà la moneta avea un valore legale maggiore di quello reale intrinseco; ragione per cui essa non si esportava, e pei pagamenti in Napoli veniva preferita.

Questo è solo un incidente, ma per me ha un gran valore; i principii economici respingono assolutamente le monete che non rappresentino intrinsecamente il valore loro attribuito, in pratica però spesse volte giovano moltissimo dove si tratta della moneta minuta o dei cambi cui devono sopporre.

Del resto, accetto con molto piacere la dichiarazione che il Ministro ha fatto che si provvederà col mettere in circolazione un quantitativo di carta da 15, da 10, da 5 franchi; lo prego eziandio a far in modo accio, quando venisse la necessità di tagli minori di cinque franchi, siavi modo di provvedervi immediatamente affinchè non continui ad esservi perdita sul cambio dei biglietti; perocchè non è giusto che quando si dà ad un individuo una carta che legalmente deve accet-

tare per un dato prezzo, venendo il caso di scinderla, sia obbligato a pagare una somma di più; la legge esige, che si riceva in carta il valore che è stato costituito in denaro.

Prego di nuovo il signor Ministro che si provveda a che cessi nelle provincie dell'Italia questo gravissimo sconcio che genera una profonda irritazione, perchè reca gravissimo danno ai cittadini, e più ancora alla classe minuta, dirò così, della società.

Veggio che la differenza tra la carta e l'oro andrà scemando, cessando l'occasione che l'ha provocata; ma non cesserebbe quella fra carta e carta, perchè la carta non si spezza.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Mi piace anche di rispondere, non dirò alla domanda, ma al fatto a cui ha alluso l'onorevole conte di Revel, e di dare spiegazioni su quanto fu operato dal Ministro delle finanze pel pagamento delle cedole, specialmente al portatore.

Egli, colla sagacia che lo distingue, conosce che questa non fu un'operazione monetaria, ma un'operazione tendente ad altro fine, il quale fu in massima parte raggiunto. Ma vi era anche una ragione intrinseca, la quale sta in ciò che avendo noi dei tagli di cedole fino a L. 5, era naturale che il semestre non si potesse pagare in carta, appunto per la mancanza di piccoli biglietti. Eravamo dunque alla necessità di creare una gran disuguaglianza tra cittadini e cittadini portatori di rendita, secondochè avessero un taglio di rendita più grande od uno più piccolo, e di esporsi ad avere infinite domande di spezzare la rendita pubblica, poichè, come tutti sanno, si può cambiare un titolo di cedola di gran taglio in titoli minori, e questo cambio si opera dietro pagamento di soli 50 centesimi.

Dunque per non creare da una parte questa ineguaglianza, e dall'altra per non esporsi ad operare tutti questi cambi che sarebbesi domandati e che non si sarebbero neppure potuto fare per la brevità del tempo con che si sarebbe creata anche da questa parte una ineguaglianza tra cittadini e cittadini, si è presa una misura per cui si sono posti i portatori di titoli di diverso taglio in condizione non disparata gli uni dagli altri. A questo modo abbiamo ottenuto anche l'altro vantaggio di pagare minore quantità di titoli all'estero. Quantunque non siavi alcun obbligo preciso, nè per legge, nè per decreti costitutivi del Debito pubblico, di pagare all'estero la nostra rendita, tuttavia volendo operare all'estero questo pagamento, in questi momenti era necessario prendere le opportune precauzioni perchè fosse eseguito nell'intenzione vera di operare a favore degli esteri e non per favorire la speculazione di coloro che si servono dei *coupons* come lettere cambio.

Ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei lavori pubblici. — Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, relativo ad uno stan-

ziamento di fondi pel compimento della rete delle strade ferrate dell'Isola di Sicilia, già decretato colla legge del 30 marzo 1862.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito ai signori Senatori.

Essendo esaurita l'interpellanza, passeremo alla discussione del progetto di legge per la convenzione monetaria tra l'Italia, la Francia, il Belgio e la Svizzera.

Ne leggo il testo.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONVENZIONE MONETARIA TRA L'ITALIA, LA FRANCIA, IL BELGIO E LA SVIZZERA.

Presidente. È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Legge l'articolo 1.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla qui annessa convenzione conclusa tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera, e sottoscritta a Parigi il 23 dicembre 1865, per l'unione monetaria dei quattro Stati.

(Approvato)

Art. 2. È abrogato l'articolo 10 della legge 24 agosto 1862, N. 788, restando in vigore quanto altro in essa è disposto, salve le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

(Approvato)

Art. 3. Le monete d'oro calanti di 1½ per cento, e quelle d'argento di cinque lire calanti di 1 per cento al disotto della tolleranza fissata dall'articolo 1 della legge suddetta, e tutte indistintamente le medesime, se tosate, bucate, sfigurate e logore per modo che non ne sia più riconoscibile l'impronta da entrambi i lati, sono escluse dal corso e ricevute solamente come pasta metallica negli uffici di cambio delle zecche.

(Approvato)

Art. 4. Per tutto il tempo durante il quale resterà in vigore la suddetta convenzione internazionale e per due anni ancora dopo seguita la scadenza della medesima, saranno ammesse nelle casse del Governo, fino a concorrenza di cento lire per ciascun pagamento, le monete d'argento di una e due lire, di venti e di cinquanta centesimi coniate dagli altri Stati dell'unione monetaria nelle condizioni determinate dall'articolo 4 della convenzione.

Eguale trattamento riceveranno sino a tutto il 31 dicembre 1877 le monete di una e due lire battute dalla Svizzera in virtù della legge 31 gennaio 1860, e le quali, per lo stesso periodo di tempo resteranno per ogni rapporto assimilate alle monete di valore corrispondente coniate in Francia e nel Belgio.

(Approvato)

Art. 5. La somma di lire 150,000,000 in monete divisionarie d'argento, di cui era autorizzata la sub-

bricazione e la emissione dall'art. 15 della menovata legge del 24 agosto 1862, è ridotta a L. 141,000,000.

(Approvato)

Art. 6. Il Governo è autorizzato ad estendere ad ogni altra nazione, che entrasse ulteriormente nella unione monetaria, gli effetti della convenzione approvata colla presente legge, la quale andrà in vigore appena seguite le ratifiche della convenzione medesima.

Senatore Farina. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Quest'articolo dice: « Il Governo è autorizzato ad estendere ad ogni altra nazione ecc. » Io domando: è ciascun Governo separato che ha questa facoltà? Sono tutti i Governi insieme che si sono data reciprocamente facoltà di ammettere un'altra Nazione a godere degli effetti di questa convenzione, oppure, per ammetterla, si richiede il concorso di tutti i Governi contraenti? Desidererei uno schiarimento a questo riguardo.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Naturalmente l'autorizzazione al Governo è per far quello che dovrebbe fare quando vi sia parità di trattamento, cioè, purchè l'altra nazione si assoggetti alle condizioni con questa legge stabilite. Il farlo da sé, o il farlo d'accordo con gli altri Governi, non muta la sostanza della cosa. Altri sono gli obblighi internazionali del nostro Governo con quelli di altre nazioni, ed altro è l'effetto che produrrà la risoluzione che il Governo potrà prendere rimpetto al paese che seco lui conchiude il trattato.

Il Parlamento con questa legge non conferisce al Governo una facoltà, in quanto a ciò che esso Governo possa o debba fare rispetto agli altri Governi o Nazioni, ma dà anticipata autorità a quei patti che il Governo internazionalmente potrà conchiudere, acciocchè abbiano la dovuta esecuzione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io avrei desiderato conoscere come la pensa il Governo, cioè se intende di essere autorizzato veramente a contrarre questa unione di per sé, ovvero se crede che sia necessario il concorso degli altri Governi interessati.

Ministro delle finanze. L'articolo 6 parla di ogni altra Nazione che entrasse nell'unione monetaria, dunque l'unione monetaria è appunto nella convenzione. Non vi può essere unione che fra più, dunque se un'altra Nazione entrasse nell'unione, il Governo dovrebbe venire un'altra volta a chiedere al Parlamento l'approvazione, ed è appunto questa approvazione che fin da oggi preventivamente domanda.

Senatore Farina. La risposta del signor Ministro mi ha soddisfatto.

Senatore Balbi Ptovera. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Balbi Piovera**. Io avrei una domanda a fare al sig. Ministro delle finanze. Nei casi nostri, e nella posizione in cui si trovano presentemente le finanze italiane, forse il Governo sarà obbligato a metter fuori dell'eroso-misto, o così detto *bilione*. In questo caso, io domando se nel contratto ossia nel trattato si è riserbata la facoltà di poter ciò fare.

Al momento di stipulare una convenzione monetaria che lega tutte le Potenze partecipanti, sarebbe bene sapere se il Governo è autorizzato dal trattato a metter fuori questa moneta, che è direttamente moneta locale, pei bisogni del piccolo commercio.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Credo che l'articolo 9 del trattato risponda a questa domanda perchè dice :

« Les hautes parties contractantes ne pourront émettre des pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 0 fr. 50 centimes et de 0 fr. 20 centimes, frappées dans les conditions indiquées par l'article 4, que pour une valeur correspondant à 6 francs par habitant.

« Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements effectués dans chaque état et de l'accroissement présumé de la population jusqu'à l'expiration du présent traité, est fixé :

« Pour la Belgique à . . .	32,000,000 francs
« Pour la France à . . .	239,000,000 »
« Pour l'Italie à . . .	141,000,000 »
« Pour la Suisse à . . .	17,000,000 »

« Sont imputées sur les sommes ci dessus, que les Gouvernements ont le droit de frapper, les valeurs déjà émises. »

Questa limitazione di sei franchi per abitante è dunque riferibile a quei pezzi di cui tratta l'articolo 9 che ha relazione coll'articolo 4 del progetto di legge, cioè, a quei pezzi di argento battuti con quella determinata lega di minor valore che non è vera moneta, perchè non si chiama moneta il bronzo, ma è una specie di *bilione*, come diceva l'onorevole interpellante. Naturalmente è lasciata al Governo, in quei limiti, libertà per provvedere come crede.

Senatore **Balbi Piovera**. È tutto quello che io desiderava di sapere, perchè trovandoci noi ora in grandi difficoltà per le piccole contrattazioni, per il basso commercio, spetta al Governo il provvedervi in una maniera o in un'altra, per non lasciar pregiudicare interessi grandissimi come sono quelli degli operai, dei lavoratori, insomma della povera gente.

Presidente. Metto ai voti l'art. 6.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Il Senatore **Manzoni T.** fa l'appello nominale.

Presidente. Risultato della votazione.

Votanti 90

Favorevoli 90

Il Senato adotta all'unanimità.

Presidente. Ora debbo interrogare il Senato in-

torno alla discussione dei progetti di legge posti all'ordine del giorno.

Il nostro regolamento prescrive che tra la distribuzione della relazione su di un progetto di legge, e la sua discussione in pubblica adunanza debbano trascorrere 48 ore. Questo termine non è ancora trascorso per quello sui provvedimenti finanziari; io dunque interrogo il Senato se intende di rimandare ad altro giorno la discussione di questo progetto, o se...

Senatore **Balbi Piovera** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Balbi Piovera**. L'ora essendo già assai avanzata, credo che sarebbe difficile lo intraprendere fin d'ora una discussione così grave come quella sui provvedimenti finanziari; però, siccome molti di noi siamo venuti di lontano precisamente per assistervi, io proporrei che essa, a vece di oggi, si facesse domani, domenica, non ostante sia giorno festivo.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Era mia intenzione di fare consimile proposta; e giacchè l'onorevole nostro-collega Senatore **Balbi Piovera** mi ha prevenuto, io non posso che appoggiarla. I momenti sono gravissimi, prezioso è il tempo, per cui credo sia bene tenerne il massimo conto.

Presidente. Due sono le proposte dell'onorevole Senatore **Balbi Piovera**: l'una di non incominciare fin d'oggi la discussione sui progetti di legge sui provvedimenti finanziari, l'altra di tener seduta domani per questa discussione.

Io comincio adunque dal porre ai voti la prima proposta cioè di non intraprendere oggi questa discussione, ma limitandoci, pel poco di tempo che ancor ci resta, alla discussione e votazione del progetto di legge per la cittadinanza al professore Moleschott; poi consulterò il Senato per sapere se intende tener seduta domani.

Senatore **D'Adda**. Io proporrei che, vista l'urgenza, si tenesse una seduta stasera per la discussione sui provvedimenti finanziari. (*Rumori*)

Presidente. Prima di tutto devo mettere ai voti la proposta di soprassedere oggi dalla discussione sulla legge per provvedimenti finanziari.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Ho domandato la parola come Senatore per una mozione d'ordine.

Credo veramente che il Senato, cominciando le sue sedute verso le 2 o 2 1/2 e continuandole sino alle 4 1/2 la discussione farà poco cammino.

Io crederei perciò di dare fin d'oggi l'esempio di tenere una seduta un po' più lunga, cominciando oggi stesso la discussione sui provvedimenti finanziari, e tenendo seduta anche domani; così sarebbero conciliate le due proposizioni, l'una, cioè, di cominciare oggi questa discussione continuandola fino alle sei battute, e l'altra di tener seduta domani.

Senatore **D'Adda**. Mi unisco alla proposta del signor Ministro.

Presidente. Metto dunque ai voti se si debba attualmente dare principio alla discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

Chi è di questo parere voglia alzarsi.

(Approvato)

Metto ora ai voti la seconda proposta, cioè di tenere seduta domani.

Chi è di questo avviso voglia alzarsi.

(Approvato)

Senatore **Sanseverino**. In aggiunta a questa seconda proposta, proporrei che si fissasse la seduta per il tocco, invece delle ore due.

Presidente. Il Senatore proponente sa che l'invito è quasi sempre per il tocco.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Presidente. Credo che il Senato vorrà dispensarmi dalla lettura del testo.

Voci. Sì! sì!

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Vorrei dire qualche parola, ma l'ora essendo tarda domando il permesso di dirlo domani.

Senatore **De Gori**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**, *Relatore*. Debbo porre in avvertenza il Senato che nella relazione è stata omessa una parte, e precisamente quella che si riferisce all'art. 53 delle disposizioni generali per il quale è fatto obbligo al Governo del Re di presentare alcuni progetti di legge relativi all'organamento ed alla riforma di tutti i rami di pubblico servizio.

Senza quest'avvertenza il Senato rileva certamente che non vi sarebbe referenza fra questo articolo con ciò ch'era detto prima nella relazione.

« La Commissione opinando, ecc. »

Presidente. Se più nessuno domanda la parola chieggo al Senato se intende chiudere la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'art. 1:

« Art. 1. L'imposta fondiaria sui terreni per l'anno 1866 sarà riscossa in conformità della legge 14 luglio 1864, numero 1831, fatta deduzione da ciascun contingente compartimentale dell'imposta sui fabbricati che vi era unita, e che ne fu stralciata per effetto della legge 24 gennaio 1865, numero 2136. »

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Non è per oppormi all'adozione di questo articolo che io sorgo a parlare, ma solo per

avere dal signor Ministro delle finanze alcuni schiarimenti che interessano oltremodo molti contribuenti fondiari. Per effetto della legge di congruaggio le provincie pedemontane ricevettero un aumento progressivo d'imposta, e nella legge che loro attribui questo aumento fu detto che si farebbe una perequazione di questa imposta fra i vari contribuenti. In seguito a tale determinazione si emanarono dal Ministro di finanze di quell'epoca decreti i quali avevano per oggetto di lasciare da parte intieramente i catasti quali esistevano in quelle provincie e di chiedere a tutti i proprietari fondiari una dichiarazione della rendita della loro proprietà. Queste dichiarazioni furono fatte con una difficoltà immensa, perchè anche il modo in cui esse erano tracciate in appositi stampati era tanto poco chiaro che perfino persone un po' più esperte in queste faccende dovettero andare per consiglio o da un verificatore delle contribuzioni od altrimenti. Ma il risultato di questo congruaggio condusse a conseguenze così straordinarie, che la maggior parte dei Consigli provinciali domandarono di abbandonarlo.

Ed invero, o Signori, quando si tratta di fare in complesso la consegna della rendita delle nostre proprietà è cosa che può, fino ad un certo punto, farsi con una qualche agevolezza; ma quando si vuole che questa consegna sia fatta partitamente, per natura, per qualità, per ampiezza di ciascuna proprietà, è tale operazione che sfida la maggior parte dei proprietari a poter giungere a farsi un concetto giusto di quanto ciascuna parte della sua proprietà, ciascun genere di cultura dia di reddito positivo e sia tassabile.

Ma il Governo non si limitò a chiedere questa dichiarazione, non si limitò a domandare che i proprietari consegnassero la rendita delle loro proprietà secondo la loro opinione, secondo la natura diversa dei terreni; esso volle altresì che fossero uniti alla consegna i titoli della locazione, per cui nel concetto del Governo, ossia dei suoi agenti, era sulla rendita complessiva della proprietà che si voleva far basare l'imposta, e non presa isolatamente.

Quando si parla di catasto, quando si parla di censimento, ognuno sa che finchè si tratta della misura di rilevare il terreno è operazione unicamente tecnica, e può essere più o meno agevole, più o meno esatta, ma non è tale che presenti difficoltà.

La gravità della operazione nel censimento sta nel determinare la rendita di ciascuna particella di terreno, di ciascun appezzamento in relazione al reddito proprio che dà, considerando altresì quelle eventualità atmosferiche ed altre che possono più o meno influire sulla rendita medesima.

Invece i proprietari nelle condizioni attuali hanno dovuto consegnare la rendita complessiva, e voi, Signori, ben comprendete come l'interesse individuale messo così in campo abbia potuto avere una influenza immensa nell'ottenere questa rendita; e talvolta anche la insufficienza di cognizioni, la incompleta possibilità

di ben distinguere il modo di consegna, ha prodotto non pochi inconvenienti.

Taluni hanno consegnato quello che risultava dai loro atti di affitto; altri che non avevano affitti hanno consegnato quello che per approssimazione credevano; altri consegnarono solo quello che da due anni addietro ritenevano; e coloro che avevano sofferto i danni della crittogama, o della grandine o di altri accidenti atmosferici consegnarono una rendita assolutamente insignificante, per cui in ogni mandamento, senza veruna eccezione, vi furono consegne del tutto disperate in un modo strepitoso.

Io cito il mio mandamento; la mia consegna dal Consiglio mandamentale fu ridotta di 3 mila lire, le altre consegne furono cresciute proporzionalmente, e con tutto ciò il Consiglio provinciale non potè assentire nè all'una, nè alle altre. Ma il sistema adottato e che ha per iscopo d'introdurre un'eguaglianza, una parificazione nel carico del tributo dovuto allo Stato è così concepito che io non esito a dichiarare che, esigendosi, a capo di tre o quattro anni vi farà una tale sperequazione nell'imposta dovuta dai contribuenti, che diverrà insopportabile.

Sicuramente se il contribuente fosse sempre in posizione di potervi consegnare il reddito di ciascun appezzamento, la cosa avrebbe potuto camminare bene; ma questo lavoro particolareggiato non fu chiesto dal Governo e non fu presentato dai proprietari i quali non erano in caso di poterlo fare. Colui che ha 50 o 100 ettari di terreno, come potrà mai, domando io, determinare quale rendita gli darà più il tale che il tale altro appezzamento, ambidue di prato p. e. ma che tuttavia non danno egual frutto al coltivatore, e mentre possono essere numerosissimi questi appezzamenti, uno dagli altri differente nel suo possedimento? Egli vi potrà dare il complesso, e nulla più, del prato o del campo ecc. Che cosa ne succederà? Come potrassi ripartire l'imposta su ciascun appezzamento? Mentre questi appezzamenti contengono ettari di terreno che daranno gli uni 120 lire di prodotti ed altri che ne daranno appena 30?

Quando venderete un appezzamento che vi produce 120 lire all'ettare, quale è la porzione di tributo che vi scaricherete? Non potrà un proprietario far sì di non pagare che un'imposta piccolissima in proporzione

del reddito del suo possedimento? Si potrà prender la media; ma rappresenta dessa la vera rendita imponibile?

Facciasi una media, p. e., del tributo dovuto per gli ettari tutti in massa dei vari appezzamenti. Ebbene, si pagherà 20 lire, supponiamo, per ettare, tanto per l'ettare che rende 120 lire come per quello che ne rende 30.

Ciò fatto, io venderò gli appezzamenti che rendono soltanto 30 lire cadun ettare e mi terrò quelli che rendono 120 lire, e verrò così a pagare molto meno di quanto dovrei pagare d'imposta.

Vedete dunque, o Signori, che questo sistema a capo di tre o quattro anni deve produrre una sperequazione spaventevole per il cambiamento di possesso dei terreni imposti.

Queste osservazioni furono già fatte da molte Provincie e da molti Comuni e da altri corpi interessati sulla questione. Ma il passato Ministro delle finanze non credette mai di dover recedere dalla presa determinazione, e anzi in una certa circolare che venne alla luce si cercò di confutare le ragioni che si opponevano al sistema ministeriale, e si credette di poter consolare gli oppositori col dire che le altre Provincie d'Italia non avrebbero tardato a chiedere di essere trattate nella stessa guisa. Io ho troppo buona opinione nei miei concittadini delle altre Provincie per credere che vogliono desiderare un sistema che...

(Il Ministro delle finanze si allontana dall'Aula e uno de' segretari si accosta all'oratore.)

... Io continuo a parlare perchè mi fu accordata la parola; però se il Senato crede di rimandare il seguito della discussione a domani sono ai suoi ordini.

Presidente. Il sig. Ministro si sente poco bene. Se il Senato lo crede, si sospende la seduta per alcuni minuti.

Voci: A domani, a domani.

Presidente. Sono dunque convocati i signori Senatori domani in seduta pubblica al tocco per la continuazione del presente progetto di legge. Raccomando loro di essere solleciti.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. Congedo — Approvazione del progetto di legge per la concessione della cittadinanza italiana al Prof. Giacomo Moleschott — Seguito del progetto di legge per provvedimenti finanziari — Parole del Senatore Arrivabene — Nuove obiezioni del Senatore Di Revel all'art. 1° — Risposta e dichiarazione del Ministro di finanze — Replica del Senatore Di Revel — Approvazione dell'art. 1° — Presentazione di un progetto di legge — Dimande del Senatore Pernati in ordine all'art. 2° — Spiegazioni del Ministro di finanze — Osservazioni dei Senatori Di Revel e Farina combattute dal Ministro di finanze — Appunti dei Senatori Farina e Pernati — Risposta del Ministro di finanze — Osservazione del Senatore Ginori — Approvazione dell'art. 2° — Riserva del Senatore Lambruschini — Approvazione dell'art. 3° — Parlano in vario senso sull'art. 4° i Senatori Di Revel, Balbi-Piovera e Farina — Discorso del Ministro di finanze in favore de medesimo — Richiamo del Senatore Di Revel — Considerazioni del Senatore Beretta — Rettificazioni del Senatore Farina, contraddette dal Ministro di finanze — Parole del Senatore Farina per un fatto personale — Approvazione dell'art. 4°.

La seduta è aperta alle ore 4 1/2.

Non è presente alcun Ministro.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

Dà quindi lettura d'una lettera del Senatore **Am-brosetti** il quale dimanda un congedo, che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Non essendo ancor presente il signor Ministro delle finanze, crederei, se non vi sono opposizioni, di mettere in discussione il progetto di legge per la concessione della cittadinanza italiana a favore del professore Giacomo Moleschott.

Do lettura del testo di legge:

Articolo unico

È accordata la cittadinanza italiana al professore Giacomo Moleschott del fu Giovanni nato a Bois-le-Duc (Olanda).

Se nessuno domanda la parola, il progetto di legge essendo di un articolo unico, si procederà alla votazione per squittinio segreto, la quale, per non moltiplicare gli appelli, si farà contemporaneamente a quella riguardante il disegno di legge sui provvedimenti finanziari.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Presidente. Si riprende la discussione sui provvedimenti finanziari.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Mi è sembrato, o Signori, che, a cagione dei miei precedenti, mi corresse obbligo di dire alcune parole intorno alla legge sulla quale stiamo deliberando.

Per ben quarant'anni io ho propugnato nei miei scritti i principii della scienza economica; e li feci perchè li credo giusti e fecondi di buoni risultati per le nazioni.

Non me ne attribuirò certo il merito, ma ebbi la soddisfazione di vederli posti, più o meno, in pratica in tutti i paesi inciviliti.

La legge sottoposta al nostro giudizio fa orrendo strazio di tali principii; eppure con una sola eccezione noi la adottiamo.

I principii della scienza economica suppongono paesi in istato normale.

Ma l'Italia è dessa in tale stato?

Non abuserò della vostra pazienza. Potrei citarvi molti esempi della inapplicabilità dei principii economici ora all'Italia; ne citerò un solo: le strade ferrate.

Che cosa dicono i principii? Che esse devono essere lasciate stabilire dall'interesse privato; da compagnie, le quali nol fanno che quando prevedono che a cagione dei passeggeri e del traffico sulla linea da esse scelta, sarà per esse una proficua impresa.

Ma in Italia non una linea forse trovavasi in tali

condizioni. Eppure le strade ferrate erano un *sine qua non della sua unità*. Si direbbe essere state inventate per essa. Lo stivale è rientrato, per così dire, in se stesso, le distanze si sono accorciate, il Governo può facilmente portare la sua azione su tutti i punti dello Stato. Era dunque una necessità, una assoluta necessità per l'Italia che il Governo, o facesse esso stesso le strade ferrate, o sussidiasse largamente le compagnie che le avessero intraprese.

Signori, dirò ora poche parole dell'art. 5, e così non avrò più bisogno d'indirizzare la parola ai miei colleghi.

Presidente. Aspetti a parlare dell'art. 5, quando verrà in discussione. Io pertanto lo segno fin d'ora fra gli iscritti.

Si sospenderà per poco la seduta per aspettare il Ministro delle finanze

(Entra il Mini.)

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Mi duole di dovere per la seconda volta intrattenere il Senato intorno ad un argomento che, iniziato ieri, non potei compiere, in quanto che il sig. Ministro, trovandosi incomodato e avendo dovuto lasciare l'Aula, evidentemente io non poteva più continuare il mio discorso a lui rivolto personalmente.

Per questo motivo mi permetterà il Senato che io riassuma oggi in poche parole le cose da me dette ieri, acciò vi sia un nesso nelle cose da me presentate, ed il Senato possa farsene un giusto concetto.

Ieri ho dichiarato che io non mi opponeva all'adozione dell'art. 1 della legge, ma che desiderava fossero dati alcuni schiarimenti sul sistema che verrà seguito per il censimento delle provincie dell'antico Piemonte.

Ricordo al Senato che per effetto della legge così detta di conguaglio, le provincie pedemontane furono assoggettate ad un aumento considerevole di tributo, il quale doveva aver luogo successivamente d'anno in anno sino al compiere del 1866. Si era detto che acciò quest'aumento avesse luogo in guisa che fosse egualmente ripartito, sarebbe fatta un'operazione di conguaglio in modo che il tributo, di cui si lamentava assai la disuguaglianza in quella parte d'Italia, divenisse meglio ripartito, e quindi più sopportabile.

Emanarono in seguito provvedimenti del Ministero, mercè i quali fu imposto ai proprietari di fare le consegne delle loro proprietà; queste consegne furono fatte su certi stampati che presentavano una difficoltà grandissima d'applicazione; tanto che anche le persone che meglio potessero conoscere il sistema che si aveva in mira di adottare, dovevano rivolgersi agli impiegati dell'amministrazione per veder modo di non cadere in isconci che potessero tornare loro pregiudizievole.

Il Governo domandò ai proprietari di fare la denunzia della rendita dei loro stabili, non domandò loro che consegnassero partitamente la rendita d'ogni appezzamento, domandò che indicassero la quantità a

un dipresso delle proprietà di varia natura che costituivano i loro latifondi; ma volle che si presentassero altresì gli atti di masserizio, d'affittamento, insomma tutti quei documenti e quelle prove che potessero determinare quale fosse la rendita complessiva della proprietà che si trattava di tassare.

L'effetto, come ben si doveva attendere, di dichiarazioni di tal fatta fu, che queste si trovarono in una discordanza straordinaria; perocchè molti consegnarono quello che risultava dalle loro scritte d'affittamento, altri che non avevano affittamento, consegnarono, secondo loro pareva, più o meno la verità delle cose; in parecchie località, siccome si doveva denunziare la rendita che poteva essersi ritratta nel triennio precedente, molte proprietà, e segnatamente i vigneti, essendo stati travagliati dalla crittogama, ed i prodotti essendo stati quasi nulli nel triennio precedente, consegnarono delle nullità. Quindi difficoltà immense per le Commissioni consortili a modificare le dichiarazioni in un senso o nell'altro; vi furono consorzii i quali trovarono che certe consegne erano state troppo elevate, e proposero di ridurle, altri invece le trovarono troppo miti, e le spinsero a proporzioni veramente esagerate.

Coll'idea di avvicinarsi maggiormente alla verità delle cose, il Governo diede incarico agli agenti, ossia ai geometri che eransi occupati della catastazione nelle provincie pedemontane di fare le verifiche per riconoscere se le consegne stavano o no nella voluta proporzione. Non è a dire come agenti siffatti potessero rispondere alla verità di cui si andava in traccia, poichè altro è essere operatore per misurare il terreno, altro è essere giudice del valore della rendita della proprietà, la quale, e secondo le località, e secondo i generi di coltura, e secondo molte altre condizioni più o meno apparenti, può dare risultati molto differenti.

Tanto è vero poi che questo sistema fu riconosciuto produrre assurda enormi, che parecchi dei Consigli provinciali hanno inoltrato domanda perchè lo si abbandonasse, e se ne cercasse un altro, e che intanto le cose procedessero sulla base degli anni passati.

Ma lasciando anche da un canto queste considerazioni, per me ve n'ha una che domina ogni altra, ed è, che con questo sistema di tassazione della proprietà si cominciò ad invertire assolutamente quello dell'imposta medesima, poichè l'imposta finora inerente alla proprietà che passava nel nuovo acquirente col peso che gli va inerente, diventa un'imposta personale, e quindi determinabile unicamente dalla possidenza momentanea di questa proprietà.

Ma vi ha di più ancora; col sistema di far consegnare la rendita senza distinguere di qual rendita sono suscettivi i singoli appezzamenti, ne segue la natural conseguenza, che quando si debba procedere alla vendita od al cambio di questa proprietà, nascerà una confusione immensa, una sperequazione straordinaria,

contraria affatto allo scopo che la legge avrebbe in mira, e mi spiego:

Una proprietà di 100 ettare, per esempio, venne consegnata, suppongo, per la rendita di lire 100 per ettara: su questa base s'applicherà l'imposta del 10 del 20 per cento, che è quella dovuta in complesso per proprietà. Ma su queste 100 ettare, ve ne saranno di quelle che frutteranno 120, 130 o 150 lire per ciascuna, mentre ve ne saranno pure delle altre, che non daranno che il 12 od il 13, in sostanza un quarto, un quinto meno.

Ora, domando io, in caso di vendita, quale sarà la porzione, quale il contingente di tassa che si applicherà alla porzione venduta?

Questa evidentemente non può essere che la media della tassa stata imposta alla totalità, ed io dunque venderei un'ettara che mi rende 120 colla tassa di L. 20 che è la media, e ne vendo un'altra che non mi rende che 30 franchi pure colla tassa di L. 20, sempre perchè questa cifra è la media della totalità.

Evidentemente ne risulterà che in capo a pochi anni, mercè queste mutazioni di proprietà, si avrà una confusione straordinaria nelle imposte, ed un incaglio tale che, se ora i lamenti sorgono come uno, in allora sorgeranno come cento, imperocchè anderà sempre la sperequazione crescendo.

L'imposta dunque finirà con diventare puramente personale.

Credete poi che colui che vende possa stipulare coll'acquirente la quantità di tassa che dovrà pesare a carico suo?

Se ammettete questo principio, egli è fuor di dubbio che le cose si aggraveranno maggiormente, poichè quando si troverà chi ha bisogno di vendere, questi stretto dalla necessità si assumerà forse una parte più forte di tributo, e quando invece le cose sono all'opposto, ne caricherà maggiormente l'acquirente; il che sarebbe parimenti un grave sconcio.

Io ho preso cognizione della relazione stata distribuita al Parlamento a riguardo dell'imposta immobiliare fin dallo scorso dicembre, ma non ho veduto che vi sia fatto cenno di questa difficoltà, la quale, a mio giudizio, e spero avrò consenziente anche il Senato, è tanto grave, che basta da sè sola ad imprimere un suggello di impossibilità pratica ad una legge, la quale d'altra parte è già circondata da difficoltà di ogni natura.

Signori, quando si tratta di mettere imposte che siano per consegna, io credo che se la consegna ha da essere utile, e tale da potersi fare assegno, bisogna che l'imposta sia lievissima. Ma volere procedere per consegna, quando si tratta di mettere imposte come quelle che colpiscono la proprietà, è impossibile di arrivare ad una perequazione che possa resistere all'apprezzazione, alla discussione.

Per tutte queste considerazioni, mentre io voterò l'articolo 1°, quale è proposto, perchè bisogna pagare domando se il signor Ministro abbia l'intendimento di

acconsentire alla domanda fatta da molti Consigli provinciali, cioè di continuare nello stato delle cose finora adottato, oppure se almeno possa dare la guarentigia che si occuperà per togliere questo sconcio gravissimo, per il quale, dico, accadrà che nel lasso di 2 o 3 anni vi sarà una sperequazione tremenda, una sperequazione che solleverà ben altre grida che non sollevò la legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria nel 1864.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Il Senato rammenterà che nell'articolo 4 della legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria del 1864 si contengono disposizioni che concernono specialmente le provincie subalpine: mi sia lecito di ricordare l'origine di quelle disposizioni.

Dalla discussione lunga e travagliata di quella legge appariva che il principale ostacolo che si opponeva ad un conguaglio dipartimentale, non era tanto la difficoltà di riuscire ad una perequazione compartimentale tra regione e regione, quanto il non poter rimediare all'inconveniente delle grandi disparità che vi erano nelle divisioni interne dei contingenti di ciascun compartimento. Questa disuguaglianza si conveniva da tutti essere massima, specialmente nelle provincie subalpine, come quelle che, a differenza di altre che mancano di catasti, ne hanno parecchi in alcune parti, ne mancano in altre, sicchè questa molteplicità di catasti, fatti in diversi tempi e con diversi criteri, congiunta col difetto per talune provincie, crea una disuguaglianza interna maggiore che in ogni altro compartimento.

L'art. 4 cui ho accennato credeva indicare un metodo per ripartire più equamente nell'interno di quel compartimento il contingente d'imposta, il quale si aumentava di alcune parti per poi accrescerlo successivamente sino a raggiungere il limite della perequazione tra compartimento e compartimento. Il metodo che sanzionava quell'articolo, era precisamente quello che ha seguito il Governo, e che è censurato dall'onorevole conte di Revel. Esso è indicato dalle parole stesse dell'articolo che suona così:

« Per il 1866 il contingente del Comune o Consorzio sarà ripartito fra i contribuenti in ragione della rendita netta dei terreni, la quale sarà valutata secondo la media dell'ultimo triennio o dell'ultima rotazione se questa eccede il triennio.

« La rendita netta sarà determinata nei modi prescritti da speciale regolamento e colle norme indicate agli articoli 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 33, 35 e 36 della legge d'imposta sulla ricchezza mobile dalle Commissioni comunali o consorziali ivi fissate sulle proposte degli Agenti della finanza assistiti da periti delegati dal Ministro delle finanze. »

Se io avessi a dire il mio parere personale su questo articolo, debbo confessare che non sarebbe gran fatto diverso da quello dell'onorevole conte di Revel. Se ora si avesse a votare quest'articolo, se non si

trattasse di un articolo di legge fatto ed applicato, io mi unirei al conte di Revel per la critica che egli ne fa, poichè a me pare che non si possano sposare insieme i metodi d'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile coll'imposta fondiaria.

Le signorie loro sanno che io aveva presentato al Parlamento un piano finanziario fondato precisamente sulla distinzione di queste due imposte, che per me sono due cose affatto distinte, che non si possono comprendere in una sola senza cadere nell'assurdo. Ed erano appunto questi assurdi che io volevo correggere col mio piano, il quale non ha avuto intera fortuna, tuttavia in qualche parte almeno, credo, questa distinzione si riscontra nell'art. 15 del progetto, che spero nella pratica frutterà, appunto perchè coll'esempio gioverà a persuader tutti di quello che diceva oggi il conte di Revel, la cui autorità mi conferma sempre più nella mia convinzione che l'imposta fondiaria stabilita coi catasti, è tutt'altra cosa che non sia l'imposta sulla ricchezza mobile.

L'articolo 4 della legge del 1864, sposando insieme queste due cose distinte, ha provato male in pratica, e non poteva essere diversamente. Si è voluto ottenere la denuncia della rendita netta dei fondi posseduti dal medesimo individuo per ripartire l'imposta fondiaria, la quale è impersonale, non guarda l'individuo, ma guarda la terra, non per la sua pertinenza, ma per la sua qualità e per la sua cultura. Dimodochè, come diceva l'on. conte di Revel, quando l'individuo possiede una grande estensione di terreno di diverse qualità e colture, egli potrà ben darvi la sua rendita netta, sebbene con grande difficoltà, ma quando la conoscete ancora non sapete quello che importa per ripartire un'imposta fondiaria, per determinare, cioè, qual è la parte di quest'imposta che realmente ed impersonalmente, astrazione fatta dal proprietario, debba accadere su questa o quella parte del suo fondo coltivato in modo o in un altro. Senza dubbio dunque questa censura è fondata, e l'ammetto intieramente; ed io credo precisamente essere questa la ragione per cui non ha provato bene il sistema. E poichè le cose impossibili nessuno le può fare, quando si è voluto applicare l'art. 4 della legge, si è dovuto racchiudere negli stati di denuncia ben altro che la semplice rendita netta complessiva, e con una complicata dichiarazione tentare di ottenere la riferibilità della rendita alla qualità del terreno. Ora siccome questa è cosa impossibile ad ottenersi, quelle denunce devono riuscire gravi, penose e di un riscontro non affatto consentaneo all'intera verità della cosa; e dico questo, o Signori, per anticipazione, acciocchè non mi si venga nell'art. 15 a citare l'esempio della cattiva riuscita delle denunce nel Piemonte. Detto ciò ringrazio infinitamente il conte di Revel della sua interpellanza.

Però il Governo doveva eseguire la legge, e se il mio antecessore ricorse a quelle denunce complicate fu appunto per rispondere all'esigenza delle cose, e perchè avessero a rispondere il meno imperfettamente

che era possibile allo scopo dell'articolo 4 della legge che era quello di ripartire l'imposta fondiaria nell'interno delle provincie subalpine in modo più equo di quello che non sarebbe stato, ove si fosse ripartita secondo i preesistenti catasti.

Vero è che se l'imposta fondiaria del Piemonte non si fosse aumentata, secondo la mia dottrina, che veggio riscontrarsi con quella dell'onorevole conte di Revel, sarebbe stato meglio fino ad una revisione catastale comunque lontana, seguire le divisioni in base ai catasti esistenti, poichè le ineguaglianze dell'imposta fondiaria, quando questa è impersonalmente costituita ed impersonalmente contribuita, col tempo si smorzano. Ma come si andava ad accrescere l'imposta, la quale per la parte aumentata era nuova, le disuguaglianze smorzate si riaccendevano, gli angoli sporgenti riapparivano: di questo si preoccupò il legislatore, il quale volendo che queste disuguaglianze cessassero, applicò il metodo delle denunce alla distribuzione di tutte le imposte e vecchie e nuove, e ne avvennero in pratica, perchè non potevano non avvenire, gl'inconvenienti citati dall'onorevole conte di Revel.

A questi inconvenienti voleva anch'io riparare correggendo l'ineguaglianza dell'imposta fondiaria delle Provincie subalpine solo per un terzo; ma questa mia proposta non ebbe fortuna, di modo che il potere esecutivo oggi si trova a fronte degli inconvenienti che, derivano necessariamente dall'applicazione della legge, ed avrò sempre ragione di dire: io volevo correggere questi inconvenienti, ed il potere legislativo nell'alta sua saviezza non credè di accogliere la mia proposizione.

Dopo di avere così chiaramente espressa la mia opinione individuale, debbo riferire al Senato le notizie che finora ha il Governo intorno alla riuscita dell'operazione, la quale, sebbene imperfetta, non credo lo sia quanto, in appoggio a fatti individuali, certi ed innegabili, potrebbesi supporre.

Dagli stati in cui sono raccolti i risultamenti delle denunce, delle proposte fatte dagli agenti del Governo per effetto della revisione di queste denunce, e del giudizio delle Commissioni di sindacato si ha che per tutte le provincie vi è stato aumento per parte degli agenti delle finanze molto più grande che non sia stato ammesso dalle Commissioni di sindacato. L'aumento rispetto alle denunce ritenute dalle Commissioni di sindacato è anche notevole, e quel che più monta, quasi egualmente notevole nelle diverse provincie, e solo più notevole in quelle che avendo una specie di collura che negli anni precedenti aveva dovuto rendere meno, meno avevano dichiarato anche i contribuenti. Difatti per la provincia di Cuneo, per esempio, la somma della rendita netta dichiarata dai contribuenti è di 19,481,691 e 35 centesimi e la somma proposta dai nostri agenti delle tasse era di 27,777,868 32 con un aumento di circa 8 milioni, e le Commissioni di sindacato hanno ritenuto 20,813,244 91

con un aumento di lire 1,331,553 sulla somma denunziata.

Nella provincia di Genova la rendita dichiarata fu di 6,315,417 28; i nostri agenti la portarono a 9,428,337 03, e le Commissioni di sindacato hanno ritenuto gran parte di quest'aumento, avendo giudicato essere quella rendita meritevole per essere elevata a 8,369,696 73.

Nella provincia di Porto Maurizio la somma della rendita dichiarata era di 948,828 30 attesa la poca estensione di quella provincia; i nostri agenti avevano proposto un aumento grandissimo, cioè portarono quella rendita a 4,043,358 12; e le Commissioni di sindacato pure hanno ritenuto una parte notevole di quest'aumento avendo giudicata quella rendita a 1,658,721 83, lo che significa che fu quasi raddoppiata la somma dichiarata.

A Novara la rendita dichiarata era 17,618,663 71; i nostri agenti l'avevano aumentata a 24,059,295 38, e le Commissioni di sindacato hanno ritenuto ancora la massima parte di quest'aumento stabilendo quella somma a 21,054,887 02.

Nella provincia di Pavia furono dichiarati 12,820,807 69, i nostri agenti avevano portata la somma a 17,817,622 83, e le Commissioni di sindacato la fissarono in 14,663,206 46.

Anche nelle provincie di Torino e di Alessandria, gli aumenti, senza essere di gran lunga maggiori, sono notevolmente maggiori. Difatti nella provincia di Torino la somma dichiarata era di 19,550,339 82; i nostri agenti l'avevano portata a 26,800,137 73, e le Commissioni di sindacato hanno ritenuto la somma di 22,330,825 31. Vedono che nella provincia di Cuneo i 19 milioni dichiarati salgono pressochè a 21 milioni, e che nella provincia di Torino i 19 milioni e mezzo dichiarati sono saliti per giudizio delle Commissioni a più di 22 milioni; io poi credo veramente che nella provincia di Torino vi siano degli agenti che nei loro giudizi hanno ecceduto la realtà.

In Alessandria è avvenuto lo stesso; furono dichiarati 18,830,699 41; i nostri agenti hanno portata questa somma a 29,081,439 41, e le Commissioni di sindacato la ritennero in 21,414,045 98.

L'operazione pende adesso nell'ultimo suo stadio, poichè contro i giudizi di queste Commissioni di sindacato, vi sono i ricorsi alle Commissioni di appello. Il massimo numero dei ricorsi è proposto dagli agenti delle tasse, un minor numero è portato dai contribuenti, lo che fa prevedere che la somma risulterà probabilmente maggiore in esito ai giudizi che verranno pronunciati.

Ma come vede l'on. conte di Revel, come intende il Senato, naturalmente tra le dichiarazioni dei contribuenti e tra gli aumenti proposti dagli agenti vi sono stati grandi sbalzi, così da parte dei contribuenti, alcuni dei quali hanno potuto dichiarare molto meno di altri, come da parte dei nostri agenti, che hanno potuto qualche volta fare degli aumenti non del tutto ben giustificati. Ma queste grandi disuguaglianze che vi

sono state, e che hanno colpita l'immaginazione dei dichiaranti e del pubblico, hanno però avuto una correzione assai discreta, in quella via media che si vede seguita quasi costantemente con egual criterio in tutte le provincie. Questo dimostra che i criteri seguiti devono avere un certo fondamento di realtà, poichè sicuramente le Commissioni di tutte le provincie non hanno potuto intendersi fra di loro e concertarsi a tal uopo.

Sicchè, sebbene in principio, io sia d'accordo coll'onor. conte di Revel, tuttavia debbo dire che nella pratica l'esperimento ha provato meno male, (noti il Senato la mia espressione) ha provato, dico, meno male di quello che io medesimo mi sarei atteso, sia per la difficoltà delle dichiarazioni, per essersi dovuto ricorrere a norme e scendere a particolari che male corrispondono alle esigenze della ripartizione della imposta fondiaria, sia perchè questa operazione, non si può dissimularlo, non incontrava l'adesione della maggioranza e la simpatia degli esecutori, e per conseguenza offeriva anche degli ostacoli eccezionali considerevolissimi.

Lo stesso onor. conte di Revel ha ricordato dei fatti che non erano ignoti al Governo, vale a dire che in certi luoghi vi sono state Commissioni non governative, e dirò quasi non legali, che si sono intromesse tra i dichiaranti e gli agenti finanziari per correggere le dichiarazioni prima che giungessero nelle mani del Governo; in altri luoghi è avvenuto che le dichiarazioni sono state diminuite invece di essere aumentate dalle Commissioni di sindacato. Questi sono senza dubbio inconvenienti gravissimi che io non dissimulo e di cui informo anzi il Senato, acciocchè sappia per anticipazione molte di quelle cose che forse sarei stato costretto a dire nella discussione dell'articolo 15.

Ora, venendo ad una conclusione, dirò che il Governo attende il risultato di questi giudizi delle Commissioni d'appello, ed è in dovere di eseguire la legge, ma, come hanno udito, il Ministro che oggi ha l'onore di parlare al Senato, non è interamente convinto della perfezione di questa disposizione di legge, ed è perciò deciso di fare tutti gli studi possibili per trovar modo di temperarne in seguito gli effetti, ove realmente, com'io temo, la distribuzione dell'imposta, non sia per riuscire la più adeguata e la più giusta. E credo che i mezzi si offrono al Ministro dalla legge medesima, poichè all'art. 14 è detto: « la presente legge non ha effetto che per gli anni 1864, 1865, 1866 e 1867. Dentro il mese di febbraio 1867 al più tardi il Ministro delle finanze presenterà al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario tra le provincie del Regno. » Non è data al Ministro veruna regola per questo progetto, il quale dovendosi riferire a tutto il Regno comprende anche le Provincie subalpine. Per conseguenza, io prometto all'onor. conte di Revel di fare tutti gli studi possibili per vedere in questa occasione di proporre al Parlamento un

progetto che possa sempre più far riuscire equa e giusta la ripartizione del tributo fondiario.

Senatore di Revel. Io sono grato della risposta che l'onorevole Ministro ha data alle mie interpellanze.

Ho veduto, non dirò con soddisfazione, ma con rincrescimento che le obiezioni da me fatte alla legge sono divise dall'onorevole Ministro, cosicchè posso arguire che esse erano ben fondate.

Io non mi però punto dei risultati di cui ha fatto cenno e da cui vorrebbe arguire che siasi attinto la verità delle cose, per ciò solo che tra la dichiarazione fatta dagli interessati, e l'aumento proposto dagli agenti del Governo, le Commissioni abbiano preso una strada di mezzo; ma questa strada di mezzo non la credo giusta quando si parte da una base già falsa come quella delle dichiarazioni complessive e da verifica- zione fatta da chi non può avere la conoscenza della cosa.

Io aspetto con molta ansietà il risultato pratico delle operazioni, cioè quando si verrà al riparto della tassa, e siconoscerà il contingente afferente a ciascun proprietario. Egli è allora che sorgeranno i reclami, è allora che si vedrà quanto ingiusto (non voglio dire una parola di più) sia il sistema della tassazione che è stato introdotto. Quindi se mai nel 1867 (cosa di cui dubito infinitamente) non si rivedesse questo sistema, esso produrrà quella sproporzionazione maggiore cui ho accennato perchè evidentemente non essendo l'imposta applicata a ciascun appezzamento in ragione del suo reddito proprio, la mutazione di un appezzamento non porterà una mutazione d'imposta dell'acquirente o del venditore in ragione della rendita, ma solo in media della totalità. Per tali motivi nasceranno quegli sconci che ho enumerati e che sono la conseguenza di un sistema che si è voluto provare in una materia che non poteva assoggettarsi a tal prova, perchè io non ammetto l'operazione dei valori astratti che quando si tratta di poca cosa. Quando si tratta d'imporre contribuzioni che possono arrivare al quarto od al terzo della rendita, volendole basare su dichiarazione di questa natura, è andare assolutamente al sistema primitivo quando cioè non si domandava che l'imposta di pochi centesimi. Io sono convinto che l'onorevole Ministro prenderà a cuore la cosa e cercherà di temperare questa dolorosa condizione che è fatta alle Provincie subalpine; ma pur troppo sono convinto che passerà il febbraio del 1867, e arriverà quello del 1868 senza che siasi potuto fare un progetto razionale perchè non si arriverà mai a fare un progetto razionale del censimento individuale della proprietà senza un'estimo più particolareggiato.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola sull'art. 1 lo rileggo per metterlo ai voti.

Art. 1. L'imposta fondiaria sui terreni per l'anno 1866 sarà riscossa in conformità della legge 14 luglio 1864, numero 1831; fatta deduzione da ciascun contingente compartimentale dell'imposta sui fabbricati

che vi era unita, e che ne fu stralciata per effetto della legge 24 gennaio 1865, numero 2136.

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Legge l'art. 2.

« L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla legge 26 gennaio 1865, n° 2136: l'aliquota sarà quella fissata colla legge 11 marzo 1865, num. 2272.

La parola è al Senatore Pernati.

Senatore Pernati. Coll'adozione di quest'articolo della legge si mantiene l'imposta sui fabbricati, e si conferma la legge 26 gennaio 1865 la quale introdusse l'unificazione di quest'imposta per tutte le provincie del regno.

Importa grandemente di sapere come il Sig. Ministro intenda di applicare questa legge; epperò vorrei dirigli la preghiera di volermi favorire alcune spiegazioni in proposito.

Ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il sig. Ministro di grazia e giustizia ha la parola.

(Il Ministro delle finanze esce dall'Aula.)

Ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento per modificazioni fatte agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale.

Presidente. Do atto al sig. Ministro Guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e distribuito.

(Il Ministro delle finanze rientra nell'Aula.)

Senatore Pernati. Diceva or ora al Senato, che importa grandemente di sapere come il Ministro delle finanze voglia fare l'applicazione della legge 26 gennaio 1865 relativa all'imposta sui fabbricati.

Vi ebbero a questo riguardo dei malumori molti, vi ebbero delle discussioni, e specialmente nelle provincie lombarde, e nelle, così dette, antiche provincie.

Questi malumori presero origine da che nel regolamento 25 maggio 1865 pubblicato per l'esecuzione di questa legge, si credette di introdurre una distinzione in ordine all'esenzione pronunziata al numero 4 dell'articolo 2°.

Ivi si stabilì che le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrarii, purché tali coltivazioni appartengano al proprietario dei terreni cui servono, saranno esenti dall'imposta.

Credette il Ministero in quel suo regolamento del 25 maggio 1865 di introdurre una distinzione in forza della quale l'esenzione rimanesse limitata unicamente alle case rurali isolate e si escludevano tutte quelle che si dicevano non isolate, cioè come spiega quell'articolo 14, quelle case che si trovano nei centri dei Comuni, e nei casali.

Dopo pubblicato questo Regolamento dovettero i con-

tribuenti fare la loro denunzia del reddito dei fabbricati.

Si divisero le opinioni. Taluni credettero di potere insistere sulla osservanza della legge, cioè di non ammettere distinzione di sorta tra case rurali isolate o non isolate. Altri obbedendo al regolamento, denunziarono il reddito delle case rurali non isolate, a termini dell'art. 14 or ora citato di questo regolamento. Vennero le Commissioni di sindacato e queste si divisero pure nei loro apprezzamenti. Le Commissioni di sindacato erano chiamate dall'articolo 10 della legge, ad esaminare le schede presentate dai proprietari ed introdurvi, in seguito del loro esame, quelle modificazioni che ravvisassero convenienti riguardo, fra le altre cose, alla classificazione dei fabbricati. Credettero dunque buona parte, anzi moltissime di queste Commissioni nelle provincie che ho accennato, credettero di potere anzi dovere riformare le fatte classificazioni per cui le case rurali tuttochè non isolate, vennero classificate fra quelle esenti dall'imposta.

Eliminarono quindi le somme di reddito denunziate per queste case ed eliminarono per conseguenza l'imposta che avrebbe dovuto ricadere a loro carico secondo il regolamento.

Contro queste operazioni delle Commissioni di sindacato, il Ministero stando fermo nel proposito suo, enunciato nel decreto d'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge d'imposta sui fabbricati, diede ordine agli Agenti delle tasse che reclamassero alle Giunte d'appello contro l'operato di queste Commissioni e facessero sì che venisse limitata l'esenzione della imposta a quelle case sole che a suo avviso vi avevano diritto, quelle cioè rurali ed isolate.

Le Giunte d'appello, tutto che composte in maggioranza, come ben sapete, di agenti del Governo giacchè sono presiedute dal Prefetto, e ne fanno parte un delegato del Ministero delle finanze, ed un ingegnere governativo, e contano nei loro componenti due sole persone estranee al Governo, cioè due Consiglieri provinciali, tuttochè, dice, in tal guisa composte queste Giunte d'appello, respinsero molte volte l'istanza degli agenti delle tasse e mandarono per conseguenza esenti dall'imposta le case rurali non isolate. Stando alla legge sui fabbricati doveva farsi luogo sopra questi risultati, cioè sulle decisioni delle Commissioni di sindacato non portate in appello, o sulle decisioni delle Giunte d'appello quando avessero provveduto sopra reclami, alla formazione delle matrici, e dalle matrici dovevansi desumere i ruoli di riscossione dell'imposta. Ma il sig. Ministro di finanze non ristette dalla via in cui si era messo, andò innanzi, e con una circolare in data del 20 aprile ultimo scorso ordinò a tutti i suoi dipendenti, ai quali spetta di formare i ruoli, di dover procedere a questa formazione senza tener conto alcuno di tutte le decisioni delle Commissioni di sindacato e delle Giunte d'appello, le quali avessero avuto per effetto di diminuire le quote di reddito dichiarate dai contribuenti; sicchè coloro, i quali avevano per errore dichiarato come suscettibili

di imposta i redditi di case rurali non isolate, dovrebbero a termini di questa circolare andare soggetti alla tassa, non curando punto le decisioni nè delle Commissioni di sindacato, nè delle Giunte d'appello.

Per verità io trovo gravissima una decisione di tal fatta, emanata per semplice circolare dal Ministero delle finanze, circolare che non fu nemmeno resa di pubblica ragione, e difficilmente si trova, ma che pur esiste, e che ebbi io stesso sotto gli occhi, poichè essendo stato membro di una Commissione di sindacato, vollì conoscere il seguito che avrebbero avuto le operazioni da questa Commissione iniziate.

Io non insisterò ora di più sul merito di questa circolare, la quale mi basta di aver accennato al Senato, il quale comprende come il derogare alla cosa giudicata sia tal facoltà che non spetta nemmeno alla legge, la quale se può provvedere ai casi futuri, rispetta però i casi già decisi in modo definitivo.

Siffatta questione non rimase a questo punto, ed alla Camera dei Deputati nelle tornate dell'11 e del 12 maggio scorso, si sollevò e fu trattata diffusamente.

Il Ministero, per tagliar corto, si dimostrò disposto a fare degli studi per veder di togliere il disaccordo che havvi tra il regolamento e la legge di imposta sui fabbricati; ma la Camera non si contentò di queste promesse del Ministero, e dapprima venne dall'onorevole deputato Nervo proposta un'aggiunta all'articolo 2° in questi termini:

« Per l'applicazione di quest'imposta saranno comprese fra le costruzioni rurali che ne vanno esenti a termini del disposto dell'articolo 2 numero 4 di questa legge, anche le case rurali che si trovano in centri di popolazione, purchè appartengano ai proprietari dei terreni ai quali servono. »

Questa proposta venne poi modificata dallo stesso suo autore, il quale forse per uno spirito di conciliazione col Ministero, vi sostituiva un semplice ordine del giorno di questo tenore:

« La Camera considerando che la legge 26 gennaio 1865 contiene le disposizioni proposte dal deputato Nervo; e confidando che il Ministero delle finanze provvederà a che l'imposta sui fabbricati venga riscossa in conformità di quella disposizione, passa all'ordine del giorno. »

Essa fu discussa, ed il Ministero, ripeteva le dichiarazioni dapprima fatte, che voleva occuparsi per rimediare agli inconvenienti che si lamentavano.

Raccolti i voti, la Camera adottò quell'ordine del giorno.

Giunti a questo stato di cose, io domando al signor Ministro ora che sono passati 35 a 36 giorni dal di in cui fu quell'ordine del giorno adottato, io desidererei, dico, che il signor Ministro volesse avere la bontà di dichiararmi: 1° come intenda di dare effetto all'interpretazione indicata in questo ordine del giorno della Camera: 2° se intenda di mantenere il suo ordine dato colla circolare del 20 aprile che i ruoli dell'imposta

sui fabbricati pel 1866 debbano compilarsi, non tenuto conto delle decisioni che furono proferte contro gli agenti fiscali dalle Commissioni di sindacato e dalle Giunte d' appello, quando queste abbiano avuto l' effetto di diminuire le rendite denunziate dai contribuenti.

Attenderò dal signor Ministro, se vorrà favorirmi, una risposta.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Senza render conto al Senato di quanto dissi nell' altro ramo del Parlamento sull' ordine del giorno testè ricordato, perchè credo non sia questo nelle abitudini parlamentari, io mi farò pregio di soddisfare alla domanda che in questa Camera, a cui ho l' onore di appartenere, mi dirige uno dei nostri colleghi.

Io adunque farò la storia del modo come l' articolo del regolamento censurato fu composto, ricorderò gli inconvenienti pratici della sua applicazione, indicherò i mezzi, che momentaneamente credo poter esser adoperati, per correggere gli inconvenienti medesimi, ed aggiungerò anche qualche cosa che non ho detto nell' altro ramo del Parlamento, intorno alle mie intenzioni future, se mai possibili, rispetto a quest' articolo.

Ricorda il Senato che l' articolo 2 della legge 26 gennaio 1865 fu compilato avendo presente un articolo corrispondente che era in una legge anteriore, e col proposito che l' idea, che nell' articolo si conteneva, diventasse più precisa ed eliminasse nella pratica alcune incertezze. Però non si volle essenzialmente dire una cosa nuova, di modo che volendosi applicare quest' articolo 2° della legge del 1865, per rettamente interpretarlo, era indispensabile di porlo a confronto colla legislazione preesistente.

L' art. 2° della legge sui fabbricati dichiara esenti dall' imposta, tra alcuni fabbricati, « le costruzioni rurali destinate esclusivamente all' abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrarii, purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni cui servono. » Quest' articolo pertanto comprende due parti, la prima delle quali determina le costruzioni per la destinazione che debbono avere, e cioè essere destinate esclusivamente all' abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrarii. Ma la legge non crede sufficiente questa destinazione, epperò nella seconda parte dell' articolo vi aggiunse due altre determinazioni, l' una compresa nell' aggettivo *rurali*, che non è posto a caso, niuna qualifica potendosi dire posta a caso dal legislatore quando si tratta di esenzioni; l' altra è compresa nell' inciso *purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni cui servono*. Sicchè, o Signori, perchè una di queste costruzioni sia esente dev' essere destinata esclusivamente ad abitazione dei coltivatori, o al ricovero del

bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrarii; ma questo non basta potendo esservi costruzioni che sono a ciò destinate e che non godono di questa esenzione, e quindi bisogna altresì che siano rurali, e che siano appartenenti ai proprietari dei terreni cui servono. . . .

Senatore **Revel**. Domando la parola.

Ministro delle finanze . . . E per vero, se per poco intendete altrimenti questo articolo perchè avete in mente la topografia della Lombardia, voi fate alle finanze un male immenso, perchè, nelle provincie del mezzogiorno in ispecie, dichiarate esenti un gran numero di costruzioni destinate a questo ufficio della conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrarii, le quali appartengono a proprietari dei terreni, ma non sono rurali, e che noi non abbiamo assentito, e che nessuno dei contribuenti ha preteso che fossero esenti. Per esempio, o Signori, i magazzini che i grandi proprietari delle Puglie hanno in Barletta per farne luogo di conservazione dei loro grani, dove rimangono depositati lungamente perchè destinati poi a servire a contrattazioni che si fanno altrove sopra semplice titolo, voi le dichiarereste esenti, perchè sono magazzini che appartengono ai medesimi proprietari dei terreni dai quali quei grani sono prodotti? Certo che no, perchè quei magazzini non sono rurali, e stanno in grande distanza dal luogo ove sono prodotti quei grani che sono destinati a raccogliere. Questi sono magazzini commerciali, sono magazzini tenuti in città, cosicchè, o Signori, era necessario di seguire la distinzione che fu adottata perchè non sfuggisse a questa tassa un gran numero di fabbricati, specialmente nelle provincie dove è nato il Ministro che ha l' onore di parlarvi.

L' onorevole mio predecessore, per applicare questo articolo, che interpretato senza quelle determinazioni, avrebbe avuto questo effetto pregiudizievole alle finanze nominò una Commissione composta nella maggior parte di persone del Parlamento. In questa Commissione tutti i membri che appartenevano al Parlamento, meno uno, accolsero l' opinione espressa nell' articolo 15 del regolamento, e tra i funzionari che entravano a formar parte della Commissione l' opinione fu divisa; la maggioranza tenne per l' articolo 15, quale fu adottato. Ed a me premeva di indicarvi questo, dappoichè fu fatto rimprovero a quest' articolo di essere soverchiamente fiscale, di essere solamente ispirato dal genio della fiscalità, e non da principii di retta applicazione di legge. Nò, o Signori, gli agenti fiscali che intervennero alla Commissione in gran maggioranza oppugnarono l' articolo, ma tutti quelli del Parlamento, eccetto uno, ed era un lombardo, ritennero doversi l' articolo adottare. E quando il Ministro delle finanze ha convenuto che vi era qualche inconveniente a correggersi, fu a ciò indotto dopo lunghissime discussioni, appunto con quel membro del Parlamento che nella Commissione aveva opinato contrariamente agli altri, e con agenti delle finanze che s' intendono più particolarmente di questa materia.

Dalla lunga discussione a cui ho assistito sono venuto in questo convincimento, che l'articolo 14 del regolamento solamente nelle provincie di Lombardia di vecchio censo riesce nella sua applicazione a qualche inconveniente cui bisogna riparare, perchè in quelle provincie le case sono censite colla terra, e l'area dalle medesime occupata è censita come parte del terreuo.

Per la riunione di case, una volta più o meno isolate e campestri, si sono venute formando mano mano in Lombardia alcune borgate ancora semi-rurali, ma che hanno cominciato ad avere il sarto, il falegname, il calzolaio e simili. Queste borgate così cominciate a formarsi, contengono ancora alcune case appartenenti a proprietari di terreni, e censite per conseguenza coi terreni medesimi, sicchè oggi non dichiarandole esenti pagherebbero ex proprio un' imposta, mentre continuerebbe sul proprietario quella parte d'imposta del terreno che equivale all'area occupata dalla casa. Sicchè io ho creduto che si potesse studiar bene questa materia per trovar modo appunto di stralciare questa parte di fondiaria, e poterla abbuonare al proprietario del terreno. Erano in questo senso i provvedimenti temporanei che io credeva di trovare; ed è tanto vero, o Signori, che questi inconvenienti sono relativi a piccola parte del territorio italiano, che mentre il Regno d'Italia è composto di 59 provincie, da sole 6 provincie sono pervenuti reclami. Dunque ve ne sono 53 che hanno trovato giusto l'articolo del regolamento, e se nei Governi costituzionali la maggioranza è qualche cosa, il Governo ha il diritto di dire che la maggioranza del paese ha trovato giusto il regolamento. Ma siccome anche quando la maggioranza trova giusta una legge, un regolamento, ciò non toglie che questa legge, questo regolamento, possano avere degli inconvenienti limitati a condizioni speciali, ciò verificandosi è dovere del Governo di vedere se si possono fare sparire questi inconvenienti.

Ma meglio meditando la cosa io mi persuado e questo io aggiungo al Senato che in queste leggi d'imposta tutte l'esenzioni non hanno una vera ragione di essere e che per meglio moderare la imposta conviene applicarla indistintamente, perchè veggio che tutte le liti, tutte le quistioni, tutti i reclami sorgono precisamente dalle esenzioni. E se voi vi fate bene a studiare questa quistione, voi pure vi convincerete che forse il migliore rimedio sarà di proporre al Parlamento di fare sparire queste esenzioni.

Senatore **Di Revel**. Due opinioni ha manifestate l'onorevole sig. Ministro, alle quali non potrei assolutamente accostarmi. L'una è di presentare come autorità davanti alla quale si debba curvare quella di una Commissione composta di membri del Parlamento che abbiano dato un avviso al sig. Ministro. I membri del Parlamento quando danno avvisi al Ministro in Commissione, danno un voto come qualunque altro cittadino, ma il Parlamento non è per nulla tenuto a secondare quel voto se ha una opinione diversa. Egualmente ha emesso l'opinione che quando su 59 provincie, 53 accettano un fatto e 6 lo contraddicono,

la verità sta per le 53 e non per le altre. Anche questo non ammetto, perchè quando si tratta di fatti, può darsi benissimo che in 53 di queste provincie non accadano i fatti che succedono in 6, e se succedono in 6 si deve provvedere per esse, e non andare per via di maggioranza anche riguardo ai voti delle provincie.

Ma quando ho domandato la parola, non era tanto su questa quistione, quanto su altra che ha potuto fare nascere questo incidente, che io ho desiderato di parlare.

Se non prendo abbaglio, fui io relatore di questa legge nel seno del Senato, e siccome io aveva collaborato alla legge che precedentemente aveva stabilito nelle provincie del Piemonte un'imposta sui fabbricati e siccome anche io rammentava che nella applicazione della medesima erano accaduti inconvenienti relativamente alla tassazione dei fabbricati, perchè eranvi dei dubbi sul modo da stabilire per distinguerli se fossero rurali o no, nella Commissione, io feci presente al Ministro d'allora come fosse conveniente che si inserisse una spiegazione a tal riguardo precisamente nell'art. 2 per cui fosse ben determinato che godrebbero dell'esenzione quei soli fabbricati che avevano realmente per oggetto la coltura e il ricovero delle messi, ecc. Il Ministro pregò la Commissione di non fare innovazioni al progetto per non essere costretto a sottoporlo nuovamente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, ma si riservò di stabilire questa spiegazione che io proponeva nel Regolamento che aveva facoltà di emanare. Però, se ben ricordo, la discussione allora si aggirò unicamente sul punto, che a termini della legge come era concepita, si dichiarassero esenti da imposta quei fabbricati raccolti in certi distinti abitati, senza vedere se poi avessero una od altra destinazione, e invece quello di che si trattò nella Commissione e che è su quanto si riservò il Ministro di provvedere, era che i fabbricati per godere dell'esenzione, dovevano essere proprietà di colui che coltiva il terreno, esserè esclusivamente applicati ai fondi; ma non fu mai detto che dovessero essere isolati e non far parte di una aggregazione di case.

Ora, io non conosco tutte le provincie del Regno, ne conosco bene alcune ed in queste trovo aggregazioni di case fra le quali sono fabbricati addetti esclusivamente al servizio della coltura e al ricovero dei prodotti di essa. Se ne trovano anche altri isolati che hanno tutt'altra destinazione, e gli uni e gli altri, secondo me, devonsi tassare a norma degli usi ai quali sono destinati. Ma seguire un sistema generico stabilendo che perchè quel tal fabbricato trovasi in tale località, non debba essere esente dalla tassa quantunque serva agli usi dell'agricoltura, non trovo sia giusto.

Io rispetto l'opinione di coloro che furono consultori del Governo in questa circostanza, ma non la divido, tanto più in quanto che ciò che ha dato origine a questa quistione è appunto la discussione che ebbe luogo nel seno della Commissione del Se-

nato coll'intervento del Ministro allora reggente le finanze. Io, allora, fui relatore, ma non feci motto di questo nella relazione, per non dar luogo a cambiamenti che potessero far rimandare la legge all'altra Camera.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Poche cose mi rimangono da aggiungere a quanto testè osservava l'onorevole Senatore di Revel.

Quando la legge adopera un'espressione e che tale espressione è un termine tecnico, si è secondo la tecnicità della parola che si deve intendere e non altrimenti. Quando la legge d'imposta sui fabbricati parlò dei fabbricati *rurali*, naturalmente si riferì a quella distinzione che esiste nell'istituzione del diritto fra i predii *rustici* e i predii *urbani*. Questa distinzione si basa non sulla località del fondo urbano o rustico, ma bensì sulla sua destinazione; cioè se egli debba servir agli usi dell'agricoltura o invece sia destinato agli usi della vita civile, ed alle operazioni di commercio, che coll'agricoltura non hanno relazione immediata e diretta.

Ciò premesso, io pure dichiaro che sebbene professi la massima venerazione per l'opinione della Commissione dal signor Ministro nominata, pure avanti al significato tecnico di una parola, quando quest'opinione è disforme da tale significato, io non posso adattarmi e non posso convenire che sia giusta. L'accidentalità che alcune borgate siensi andate formando e che le case comprese nelle medesime sieno presso che tutte rustiche, non cambia nulla alla disposizione della legge.

La legge si riferisce esclusivamente all'uso dei fabbricati; se l'uso è rustico, se l'uso è destinato all'agricoltura non si può senza manifesta violenza ai termini della legge dire che questi fabbricati rustici sieno colpiti dalla legge quando la legge li ha esentati. Questa non ha detto: i fabbricati rustici nelle città dovranno pagare: essa ha in genere esentato tutti i fabbricati rustici; essa non distingue, non deve distinguere neanche l'uomo.

Per conseguenza una interpretazione che va contro a queste elementarissime massime di giurisprudenza, la credo indebita ed ingiusta; quindi nutro fiducia che sebbene da alcune provincie sieno venute lagnanze, il signor Ministro facendosi carico di quella giustizia universale che anche, non invocata, si deve tener voluta da tutti, provvederà in modo che questo inconveniente scompaia.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Non sorgo che per fare brevi osservazioni intorno ad alcuna cosa citata dall'onorevole Senatore Farina. A me pare che il regolamento abbia rettamente interpretata la legge. Se si considera che l'aggettivo *rurale* deve avere una importanza, un significato, veramente non posso consentire che la proprietà cessi di chiamarsi urbana quando si trovi in una città, solo perchè può avere la destinazione di

cui tratta l'articolo 2 della legge in cui si parla, per esempio, della conservazione e manipolazione dei prodotti agrarii. Non credo che qualche ricco signore perchè abbia parte dei suoi palazzi destinata alla conservazione di alcuni prodotti, debba dirsi che quella parte dei suoi palazzi giacenti in una città, in *urbem*, come si potrebbe dire in latino, non sia più urbana.

Ora tutto il difficile, secondo me, sta nel determinare quando un aggregato di case comincia a potersi chiamare città. Forse se vi sia in Firenze un magazzino dove il Principe Corsini metta il grano od un altro prodotto delle sue proprietà, per la prima sua manipolazione, questo magazzino si potrà chiamare caseggiato rustico o costruzione rurale, e venire esentato dall'imposta? Se si attribuisse questa significazione, questa importanza all'articolo 2° della legge se ne dimostrerebbe l'assurdità, nella quale appunto si cadrebbe quando si volesse spingere fino all'ultimo limite, mentre nelle provincie meridionali, atteso l'ordinamento dei centri abitati, dove vanno a ricoverare gli agricoltori e dove si conservano le derrate, una immensità di fabbricati sarebbe esente, ed in fatto, lo ripeto, nessuno in quelle provincie si è rifiutato di pagare quest'imposta.

I lamenti sono venuti principalmente dalle Provincie lombarde, e perchè? Perchè là sono più frequenti questi comunelli, queste borgate, che si sono venute formando, d'aggregati di edifici esclusivamente rurali, e che a poco a poco per quest'aggregazione hanno dato origine a quelle tali borgate, che resta dubbioso di sapere se sieno ancora rustiche, o se sieno veramente urbane. È da questa difficoltà pratica la quale deriva dalla condizione economica topografica della Lombardia, che sorge il dubbio sull'intelligenza dell'articolo 2° della legge, e che fa gridare all'enormità per l'interpretazione accolta dal Ministero.

Io non nego che havvi poi la questione specialissima di attendere, cioè, al modo d'evitare gli inconvenienti che dipendono dal credere troppo facilmente che ogni fabbricato che si trova accanto ad altro fabbricato sia considerato in città o che abbia il sapore di città. Tutta la vera difficoltà consiste in ciò; ma se poi si volesse ammettere in genere, che anche in un aggregato di case che non è dubbio doversi definire città, quando vi siano magazzini dove i proprietari dei terreni vanno a depositare i loro prodotti, od i proprietari di sete vanno a fare le manipolazioni primitive della loro produzione, debbano questi magazzini essere esenti, a me pare che sarebbe dare all'art. 2 della legge un'estensione che non fu certamente nell'intenzione del legislatore, e che certamente niuno vorrà attribuirle.

Senatore Farina. L'onorevole signor Ministro, per evitare la chiara, secondo me, e legale interpretazione da me data alla legge, ebbe la destrezza d'invertire la proposizione. Qui non si tratta di sapere se un palazzo possa essere considerato come una cascina; si tratta di conoscere quello che egli ha ordinato colla

sua circolare, cioè se una cascina posta in una città si debba considerare come fabbricato civile, o come fabbricato rurale: questa è la quistione che io ho posto, ed egli nell'applicazione l'ha poi destramente cambiata. Altro è che possa sorgere una quistione di fatto per vedere se il palazzo Strozzi, supposto convertito ad uso di cascina, abbia qualità prevalente per essere considerato palazzo o cascina; altro è ammettere che una cascina posta in Firenze non sia più cascina solamente perchè sta entro le mura della città. La prima è una questione di fatto, e dev'essere decisa a seconda delle circostanze e della prevalenza degli usi rustici ed urbani del fabbricato; ma la questione che ha sollevata la sua circolare è quistione di diritto, ed io ritengo fermamente che il signor Ministro la interpreterà in un senso che non sia in urto colle parole della legge. Spero quindi che, meglio esaminata la questione, egli si persuaderà che vi è qualche cosa da fare in proposito.

Senatore **Pernati**. Io debbo anzitutto sdebitarmi di un appunto fattomi dal signor Ministro, cioè di avere io mancato alle costumanze parlamentari, se non mi abaglio, riferendomi ad un atto che non appartiene a questa Camera.

Io posso, mi pare, nell'interpellarla, riferirmi ad un atto qualsiasi; non gli chiedo conto, come Deputato, di quell'ordine del giorno, solo gli rivolgeva una preghiera per uno schiarimento.

Questo schiarimento non mi interessava come autore della proposta da quella Camera stata votata; mi interessava come contribuente e come Senatore.

Io credo d'aver il diritto di chiedere al signor Ministro che mi favorisca delle spiegazioni sul modo con cui intende di regolarsi nell'applicazione della legge di cui è parola. — Il signor Ministro disse che l'interpretazione che si volle dare a questa legge, perchè non fu egli che la diede, essendo il regolamento precedente alla sua entrata al Ministero, era per ben spiegare il modo in cui dovesse applicarsi confrontandola con quella preesistente.

Ora, prego il signor Ministro di ritenere quello che si disse in ambidue i rami del Parlamento, quando questa legge dell'imposta sui fabbricati vi veniva presentata, che essa non era altro che la legge antica del Piemonte del 1851 che si trapiantava nel nuovo Regno d'Italia; questa legge conteneva a un dipresso nei medesimi termini, l'esenzione dei fabbricati rurali e fu sempre per 15 anni, senza il menomo contrasto, interpretata nel senso che cioè non l'ubicazione, ma bensì la destinazione del proprietario rendesse rurale o non rurale la casa: se addetta al fondo, fu considerata sempre come un istrumento della produzione del fondo, ed era perciò compresa nella rendita e nell'imposta fondiaria.

Nè io credo possa addursi per buona la ragione per cui al dire del sig. Ministro, nel vecchio censo milanese si lasciarono queste case esenti dall'imposta, per essere cioè allora case rurali isolate che divennero

poscia aggregati di abitazioni o comunelli. Parrebbe, secondo lui, che si fece quel censo in tempi preadamitici in Lombardia anteriori alla formazione dei villaggi. Io appartengo ad una provincia che ha appunto quel censo lombardo tuttochè faccia parte delle antiche Provincie; e posso assicurare il signor Ministro che conosco questa materia, di cui ebbi ad occuparmi d'altronde nei molti anni che ho passato nella pubblica Amministrazione.

Quindi posso assicurare, e me ne appellerei volentieri al nostro collega, l'onorevole Paleocapa, che potrebbe darci schiarimenti quanti vogliamo in proposito, che la Giunta Neri, chiamata così dal suo presidente che, se non erro, era Toscano, stato chiamato a Milano dal Governo, fece questo censimento milanese, nella prima età del secolo scorso; e posso pure asserire che le case rustiche furono tutte lasciate esenti dall'imposta, non perchè fossero allora isolate e poi si aggregarono in villaggi, giacchè moltissime ne troviamo in oggi di queste case che sono nella medesima condizione in cui erano a quell'epoca.

La ragione per cui si esentarono tutte le case rustiche fu perchè si ritennero far parte del fondo a cui servivano, e non vi si applicò altro estimo che quello del terreno su cui erano fabbricate.

E questo estimo era di qualche importanza, trovandosi anche di 12 scudi per pertica, ossia scudi 180 per ettara; per cui, ritenuta l'imposta che si percepisce in moltissimi comuni del montare di 25 centesimi per ogni scudo, si avrebbe un'imposta di 45 lire italiane per ettara, la quale poi non è imposta sì lieve.

Il Ministro soggiunse che appunto per questo motivo, che nel catasto lombardo vi era già un estimo a carico di queste case rustiche, egli credeva vi fosse qualche cosa a fare presentemente onde non aggravare dell'imposta nuova e dell'antica ad un tempo.

La cosa mi pare evidente, perchè altrimenti farebbero una vera ed ingiusta duplicazione. Ma crede egli che perciò non ci sarebbe duplicazione anche nelle antiche provincie, sottoponendovi le case rurali non isolate, all'imposta dei fabbricati?

Io lo prego d'avvertire che nelle dichiarazioni della rendita fondiaria generalmente si consegnò il reddito che si ricava dai fondi colle case addette alla coltivazione dei terreni od al ricovero del bestiame od all'abitazione dei coltivatori, ed in questa rendita dichiarata è compenetrata indistintamente la rendita delle case rurali isolate o non isolate. E conseguentemente è chiaro che se adesso colla legge dei fabbricati si viene a tassare una parte di queste case, sebbene siano istrumento di produzione della terra, evidentemente si fa una duplicazione d'imposta inammissibile anche nelle antiche provincie, dove fu fatta la dichiarazione di rendita fondiaria, con essersi comprese le case rustiche addette al fondo medesimo.

Se il signor Ministro è, come pare, veramente disposto a studiare il modo di ovviare a questi inconvenienti, dovrebbe studiare il mezzo di scaricare ovunque, se non altro, dall'imposta fondiaria quella parte di red-

diti dichiarati dai contribuenti per le case rurali che ora si vogliono portare nella rendita dei fabbricati, e sottoporre all'imposta speciale dei fabbricati stessi.

Questo in riguardo alla prima parte delle mie domande, alla quale il signor Ministro mi usò la cortesia di rispondere, e sebbene mi rincresca di vedere che, mentre io mi aspettavo di sentire qualche cosa di concreto, e di miglior augurio per le nostre provincie, pure egli sia disposto a persistere nei suoi primi divisamenti.

Quanto alla seconda parte mi permetto di ripetergli la preghiera che ho già avuto l'onore di fargli testè, di dirmi cioè se intende di tener per buona la sua Circolare, e di farla osservare dai suoi agenti per la compilazione dei ruoli del 1866, niun conto tenendo di tutte le decisioni delle Commissioni di sindacato, e delle Giunte d'appello, tuttochè per legge dichiarate definitive ed esecutive, e ciò sempre quando, come egli diceva nella sua circolare, venissero a diminuirsi le rendite dichiarate dai contribuenti, in tutti i casi cioè, in cui le Commissioni e le Giunte avessero ritenute per esenti le case non isolate.

Io prego il signor Ministro a riflettere che si tratta di cosa molto grave ed importante, e che il voler passar o'tre sulla cosa giudicata è gravissimo più per il principio, che non per la cifra, che io non so ora a cosa possa ammontare. Ad ogni modo quand'anche per la cifra non vi fosse gravame, pure la cosa sola in se stessa merita tutta la ponderazione, trattandosi di materia d'imposte, di cui tutti sentiamo il peso, e di certe provincie le quali, abituate come sono ai sacrificii, pagano volentieri mille, quando loro si domandano col testo della legge chiaro e per debito di giustizia; ma rifuggono dall'idea di pagare un solo centesimo quando hanno l'idea che venga loro domandato con un atto meno giusto ed arbitrario.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. L'onorevole Senatore Perinati ha udito come io abbia detto che avendo studiato questa materia alla quale avevano provveduto i miei predecessori, io era venuto in questa opinione, cioè che nelle lagnanze vi fosse molto di esagerato, ma che vi si contenesse una parte meritevole di essere studiata. Io avevo parlato semplicemente delle Provincie lombarde di vecchio censo come quelle in cui gl'inconvenienti apparivano maggiori; ma se questo io diceva per dare l'esempio delle cose, non disconovengo che altre provincie si trovino nelle identiche condizioni, cioè che essendo il fabbricato originariamente stimato col terreno, debba una parte dell'imposta corrispondente all'area occupata dal fabbricato venire stralciata dalla terra.

Questa è meritevole di studio, l'ho confessato e lo confesso, ed aggiungo altresì che credo sia cosa assai intricata e ripeto che l'ultima mia risoluzione sarà forse di proporre al Parlamento l'abolizione dell'esenzione.

Senatore Ginori-Liscl. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori-Liscl. Domanderei uno schiarimento al sig. Ministro in proposito a quanto è stato detto.

Accadde in Maremma che per ragione di malaria si è costretti a concentrare le case sulle alture; così si viene formando dei paeselli i cui fabbricati sono nella totalità o nella quasi totalità destinati ad usi rurali; cotesti paeselli non sono nemmeno capoluoghi di comune; non hanno nessuno che ivi rappresenti l'autorità; ciò non ostante appunto per l'influenza ostile del capoluogo, per gare di campanile, sono dichiarati luoghi chiusi, luoghi urbani, e ciò all'effetto di farli pagare maggiormente.

Ora, io domanderei al signor Ministro, se nel Regolamento che sarà per emanare o nel correggere il Regolamento già esistente, possa introdurre questa distinzione, che cioè siano considerati come fabbricati rurali quelli che si trovano in piccole località, non capoluogo di comune, nelle quali i fabbricati fossero per la massima parte di uso rurale. Mi sembra che quando in un paesello non vi sono che case di contadini, non si possa attribuire a questi paeselli il carattere urbano nè per l'effetto del quale presentemente si parla, nè per qualunque altro effetto di qualsiasi legge.

Mi sembra che lo stabilire questa massima sarebbe cosa utile, e sarebbe una distinzione nell'atto pratico la più facile ad attuarsi.

Domanderei al signor Ministro quale sia la sua intenzione a questo riguardo.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Ringrazio l'onorevole Senatore Ginori di avere colla sua domanda confermata questa mia opinione, che non vi è altro mezzo che di abolire l'esenzione. Difatti voi passate da Lombardia in Piemonte e trovate un diverso sistema; venite al di qua degli Appennini e trovate la Maremma che caccia colla malaria i coloni e fa deperire quelle borgate. Di tutte queste accidentalità non si può tener calcolo nell'applicazione di un'imposta; ed appunto questa infinità di contrasti che si riscontrano nelle diverse condizioni locali mi confermano sempre più che unico, solo mezzo, si è di abolire l'esenzione.

Presidente. Se niuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo che leggo.

Art. 2. L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolato dalla legge 26 gennaio 1865, numero 2136: l'aliquota sarà quella fissata colla legge 11 marzo 1865, num. 2272.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

Si passa all'articolo 3°.

Art. 3. La legge 14 luglio 1864, num. 1830, che sta-

bill un'imposta sui redditi della ricchezza mobile è mantenuta in vigore.

Pel primo semestre del 1866 il Governo è autorizzato ad esigere l'imposta, valendosi dei ruoli rettificati del 1865.

Pel secondo semestre del 1866 l'imposta sarà applicata colle modificazioni introdotte in forza degli articoli seguenti.

La parola spetta al Senatore Lambruschini.

Senatore **Lambruschini**. Le poche parole che io sono per dire su quest'articolo, non affaticheranno il signor Ministro, che già dev'essere stanco abbastanza, per rispondermi.

Non intendo di ingaggiare oggi la battaglia sulla tassa di cui si tratta in quest'articolo. Abbiamo altre battaglie da combattere: oggi si tratta di pagare. Io intendo di riservare l'intera mia libertà e di non approvare la massima che informa questa legge.

Non è questo il solo articolo che mi ripugna in quest'ordinamento di finanze; sono tutti: ed io confesso che avrei preferito, che invece di spendere tanto tempo e far tanti sforzi d'ingegno per fabbricare un edificio, che io spero un giorno si potrà abbattere come un palazzo di carta con un soffio, io avrei, dico, preferito che il Governo fidente nel paese fosse venuto francamente a chiedere tutto il denaro che abbisogna per la necessità delle finanze e per la guerra; e il paese avrebbe accordato tutto prontamente, volenterosamente sotto qualunque forma si fosse chiesto, il denaro necessario. Invece si sono, con infelice idea, messi insieme molti articoli, che non fanno altro che tormentare i contribuenti, ed accrescere il malcontento nei popoli.

Specialmente poi ha questo difetto la tassa di cui trattasi all'art. 3.

Io, ripeto, non intendo farmi oggi oppugnatore dell'articolo: io pago, e non discuto per oggi. Ma mi riservo di mostrare a suo tempo l'irragionevolezza e i danni del concetto che informa tutta la legge, e specialmente questo articolo. Non già che io creda che non si debba tassare la rendita; ma deve tassarsi in altre maniere e con un altro concetto.

Questa legge pone in contrasto la coscienza coll'interesse: obbliga le persone a mettere a nudo in piazza quel che c'è di più prezioso e di più geloso nelle famiglie, quali sono i proprii interessi; ed ha l'inconveniente di far cadere sopra i debitori la tassa che la legge vorrebbe imporre ai creditori.

Accenno questo, ma non entro a discutere; solamente riservo la mia libertà, e voglio, dirò così, interrompere la prescrizione per cui questa dottrina delle denunzie pigli possesso tranquillo. Come di tutte le altre cose, ci è la moda delle opinioni. Nasce una opinione, si presenta vestita del manto della scienza, i più l'accettano, diventa opinione generale, e piglia, si direbbe, un corso forzato come i biglietti di Banca.

Ora, bisogna impedire questo possesso a dottrine che si vantano di essere secondo la scienza. Io

per conseguenza non fo altro che riservare la mia libertà di opporvi a suo tempo a questa legge; e qualora regga tuttavia il Ministero delle finanze l'onorevole Senatore Scialoja, allora senza spargimento di sangue, noi combatteremo insieme.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola su questo articolo 3 lo rileggerò (*Vedi sopra*).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Art. 4. L'imposta sui redditi della ricchezza mobile è stabilita dal 1° luglio 1866 nell'aliquota uniforme dell'8 per cento sopra il reddito imponibile di ciascun contribuente.

Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel secondo e terzo capoverso dell'art. 24 della citata legge, non sono superiori alle 250 lire imponibili, sono esenti da imposta.

I redditi di ricchezza mobile contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della stessa legge saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 250 lire imponibili.

Quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti o da ricchezza mobile contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della legge suddetta o da beni stabili spettanti allo stesso contribuente, questi abbia in complesso un reddito superiore alle 250 lire imponibili, ma non alle 350, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 4 della legge, pagheranno il 4 per cento.

Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge, sono superiori alle 250 lire imponibili, ma non alle 350, pagheranno il 4 per cento.

Quando il reddito complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 350 imponibili, sarà tassato con l'aliquota dell'8 per cento.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Molti degli onorevoli miei colleghi ricorderanno, come all'occasione della discussione in Senato della legge del 1864 sulla ricchezza mobile, io abbia forse con troppo calore osteggiato un provvedimento il quale mi pareva non potesse produrre i risultati che si avevano in vista, e dovesse invece dare luogo a grandissime frodi e a grandi ingiustizie. Io non so fino a qual punto le cose che ho predetto allora siensi verificate. Lascio ad ognuno che ha potuto vedere e sperimentare le cose come accaddero, il dire se quella legge abbia dato buoni risultati; quello che veggio ora con una certa soddisfazione si è che alcuni degli appunti principali che io faceva a quella legge e quello fra gli altri del contingente, sia stato abbandonato. E fu abbandonato per far luogo invece a quello di quantità che è assai più razionale. — Ma quello che veggio altresì, si è che il Governo ha ritirata la sua confidenza al sistema che allora aveva iniziato, quello cioè di credere che, con l'attuazione di quel sistema, si moralizzassero le popolazioni nella con-

segna dei loro averi. Credo che questa *moralizzazione* abbia avuto un effetto diametralmente contrario a quello che allora si sperava. Ma vi ha una cosa che scorgo con molto rammarico, ed è, che siasi portata l'aliquota dell'imposta ad una somma tale per cui il desiderio, anzi il bisogno, per così dire, di nascondere la rendita sia fatto maggiore. Allora si credeva che la tassa non avrebbe guari oltrepassato il 3 o il 4 0/0; — risulta invece che in qualche provincia andò sino al 10 0/0; ora si vuole portarla in ragione dell'8 0/0, che coi centesimi addizionali che si concedono ai Comuni, può andare al 10 0/0. Si può esser sicuri di ritrarre questa tassa da tutti coloro i cui redditi sono iscritti in un registro pubblico ove è lecito a chiunque di controllarla; ma per la massima parte dei redditi che non si possono accertare in modo positivo, voi vedrete che riscuoterete non guari più di quello che avete sinora riscosso, perchè troverete una riluttanza estrema a pagare somme maggiori. Si è messo tante volte avanti il sistema inglese; io allora credetti di dimostrare che tra il sistema inglese ed il nostro, vi passava la diversità, che passa tra la luna e il sole. Ne' casi più gravi, nei momenti più critici, la quotità d'imposta in Inghilterra, credo non abbia mai passato il 6 ed una frazione per 0/0, ed ora è poco al disotto, se non isbaglio, del 2, 0/0; ed ogni volta che il ministro di colà viene a fare l'esposizione finanziaria, e accenna a qualche riduzione in questa parte d'imposta, l'opinione pubblica e il Parlamento applaude e accetta, e passa sopra a quelle altre misure perchè quella tassa è ciò che vi ha di più odioso. Quelli adunque dai quali siete certi di poter ritirare questi balzelli sono gl'impiegati pensionati; sono tutti coloro i cui averi sono iscritti in registri, non le società che hanno dividendi d'azione, o altri che debbano fare palesi i loro introiti.

Intanto però desidererei avere una spiegazione intorno ad un punto abbastanza importante. In un voluminoso documento stato distribuito al Parlamento si dice che al 13 dicembre scorso quello che era dovuto sulla ricchezza mobile del 2° semestre 1864, cioè dal primo momento in cui andò in vigore quell'imposta, era la somma di 15,460,000 lire, che a quell'epoca erano già riscosse 13,960,000 lire, cioè circa 14 milioni, sicchè non rimarrebbero più che 1,500 000 lire da riscuotere.

Io non dubito che questi dati siano esatti relativamente all'incasso che è stato fatto dal Governo, ma ho qualche dubbio che sia esatta la cifra relativamente a quella che i contribuenti hanno pagato. Se non vado errato vi sono due parti d'Italia le quali non hanno ancor pagato questa imposta, e se non isbaglio, devono essere le provincie dell'Umbria e delle Marche. In queste provincie i collettori dell'antico Governo pontificio avevano l'impresa di esigere le imposte e versare all'erario il non esatto per esatto alla scadenza stabilita dalla legge. Il loro contratto terminò, ed il Governo tentò di fare un nuovo appalto. Non vi riuscì, perchè non voleva dare ad ap-

palto a lungo termine, avendo in animo di riformare il sistema di percezione.

Invitò allora la Banca Nazionale ad assumere la qualità di percettore in quelle provincie. La Banca assunse quest'obbligo, e pose mano alla riscossione delle imposte prediali; ma quando volle riscuotere la imposta di nuova creazione, quella della ricchezza mobile, trovò una tale riluttanza presso i contribuenti, che la risolvette a domandare al Governo l'appoggio della forza. Il Governo, per ragioni di prudenza, che non voglio per ora qualificare, non diede quest'appoggio, cosicchè l'imposta pel 2° semestre 1864 non fu pagata, e dubito che se non hanno pagato il secondo semestre del 1864, abbiano pagato quello del 1865, e che perciò siavi un arretrato il quale difficilmente potrà scomparire.

Se ciò fosse, io lo riputerei biasimevole assai, poichè le imposte sono comuni, e quando sono dovute, devono pagare.

Tutte le provincie hanno più o meno sopportato imposte nuove, imposte che non erano certamente desiderate, nè leggiere; ma tutti le hanno pagate.

Ora, io domando se il fatto da me narrato, e che io credo certo, almeno fino al principio di quest'anno, abbia mutato. Quelle due provincie, a seconda dello stato dal quale ho ricavato i miei dati, figurerebbero come aventi somme di una certa qual considerazione, imperciocchè io vedo che l'Umbria avrebbe pagato 235 mila lire, e le Marche 439 mila; in complesso 600 e più mila lire sulle dovute, che sommano ad 835 mila; ma credo che non andrò fuori del vero dicendo che questo pagamento è stato anticipato dalla Banca Nazionale del proprio, e che il Governo non ha somministrato ad essa il mezzo di riscuotere le imposte per compensarsi.

Signori, io credo questo fatto molto grave. Io era già informato di ciò sino dal gennaio scorso: se d'allora in poi le cose sono cambiate io sono lieto di intenderlo; ma se sono ancora in quello stato, credo che ciò sia intollerabile e che non vi possa essere per i cittadini dello stesso Stato disuguaglianze così spiccate.

Del resto io che ho osteggiato con tanta convinzione la legge che portava questo sistema d'imposte, voterò quest'articolo, del pari che la legge in complesso, salvo qualche riserva.

Per verità, la voto perchè le circostanze del paese sono tali, che ognuno debbe abbandonare la propria opinione davanti alle necessità della patria.

Dirò poi che veggo con soddisfazione che si sieno esentati tutti i piccoli reddituarii che non hanno un reddito tassabile maggiore di lire 250.

Io aveva fatto tale proposta; ma in allora non fu considerata, ed invece veggo che sono circa tre milioni, che bisognerà sacrificare per questo titolo. Io allora non rifuggiva dal fare concorrere anche le più infime classi nel pagamento della tassa pubblica in quella misura che potevano, e lasciai scorgere che sarei stato

disposto ad acconsentire ad un aumento sul prezzo del sale portandolo da 33 centesimi a 40. Ma ora, o Signori, siamo giunti a 44 centesimi, e si tratta di arrivare a 55! Per me, dirò sempre quello che ho detto allora, che noi abbiamo il torto di voler convertire in imposta diretta il più che possiamo, mentre dovremmo cercare ogni modo di ridurre le imposte dirette, e di accrescere quelle di consumazione che si pagano con molta facilità, e che il Governo consegue più facilmente, che non colle dirette che vi colpiscono quando meno lo pensate. Io vedo che il nostro è il solo Stato che abbia una sproporzione così grande tra le rendite dirette, e quelle di consumazione.

L'Inghilterra, che ad ogni passo si mette innanzi, e che abbiamo ragione di lodare pel suo sistema finanziario, senza che possiamo assolutamente e sicuramente imitarla, l'Inghilterra, dico, ha la massa dei suoi prodotti nelle imposte indirette, nelle imposte di consumazione. Da noi, quando quest'imposta fu messa avanti, la si indicò come la panacea universale, quasi che quando si avesse la misura della rendita mobiliare, bastasse dire, mettiamo il 2, il 5, il 20 per cento, e sarebbe quella che avrebbe in ogni circostanza sorretto le finanze dello Stato. Come le abbia sorrette dal 1864 finora, lo domando alla coscienza del Senato.

Comunque sia, voterò ora questa legge, perchè bisogna votarne il complesso; ma deplorerò sempre che siasi voluto seguire un sistema, il quale genera evidentemente un sommo malumore nelle popolazioni, mentre tutto quello che viene per consumazione entra con maggiore facilità.

Senatore **Balbi Plovera**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Balbi Plovera**. In appoggio di quanto ha testè detto l'onorevole Senatore di Revel, pregherei il Ministro che voglia prendere su ciò opportune informazioni; perchè io credo che in molte provincie (non parlo delle meridionali, parlo delle antiche) l'imposta della ricchezza mobile in gran parte non è pagata. Parecchie circolari spedite dai Prefetti impongono agli esattori di far pagare, e procedere, occorrendo, contro i renitenti. Ora, come questi non pagano e sono minacciati di multe, d'alloggio militare, (espressione delle circolari), che cosa han fatto gli esattori? Alcuni si sono lasciati multare, altri poi nello stato trimestrale hanno fatto passare alla ricchezza mobile quello che era stato pagato sulle imposte fondiari, ed in questa maniera hanno ingannato il Governo.

Questo è un fatto: il Governo fu ingannato! Ed a questo riguardo bisogna por mente alle conseguenze che ne verranno. Ciò necessariamente arrecherà un grande imbarazzo non solamente al Governo, ma ben anche alle Provincie ed ai Comuni, perchè tutte queste quote di ricchezza mobile, non essendo state pagate, gli esattori han dovuto servirsi, come ho detto, del fondo dell'imposta fondiaria per supplirvi, e non essere molestati.

Prego il signor Ministro a prendere informazioni in

proposito, e vedrà che tutto questo non è che la pura verità.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io ho chiesto la parola quando l'onorevole preopinante asserì che una gran parte dell'imposta sulla ricchezza mobile non è pagata nemmeno nelle antiche Provincie. Questo fatto è incontrastabile; forse nell'esposizione vi fu una momentanea confusione che io credo opportuna di chiarire.

È fatto che la massima parte degli esattori che non hanno riscosso l'imposta sulla ricchezza mobile, hanno stimato bene di fare elenchi trimestrali di coloro che non l'hanno pagata e quindi trasmetterli a' Comuni perchè vengano dichiarati insolubili e siano le quote da loro dovute dichiarate inesigibili.

Questi stati sono fatti con una trascuratezza e noncuranza tali che veramente recano meraviglia.

Fra le persone che vi s'iscrissero come nullatenenti, come insolubili, fra coloro le cui quote piccolissime furono dichiarate inesigibili, ve ne sono di quelli che possiedono parecchie migliaia, e decine di migliaia di lire.

Mi è occorso di vedere nelle liste delle persone insolubili, persino una Società di ferrovie!...

Per verità non so come andrà a finire tutto quest'imbroglio, perchè realmente gli esattori per intanto pagano coi fondi di cassa dei Comuni. Quando si arriverà a dovere risarcire questo sborso irregolarmente fatto dagli esattori, io non so come vi si sopperirà. Quello che è certo, è che adesso le quote dovute per la ricchezza mobile in gran parte non sono state esatte.

Sicuramente la legge attuale esentando quelli che non hanno un reddito superiore alle lire 250 dal pagamento anche di quella quota minima a cui erano assoggettati dalla legge precedente, quest'inconveniente andrà grandemente diminuendo; ma ciò che non si può porre in dubbio si è che allo stato attuale delle cose l'esazione delle quote di ricchezza mobile è un vero caos.

Del resto, è sperabile che il Ministero avviserà al modo di provvedere a quest'inconveniente.

E poichè ho la parola, mi permetterò di rivolgere ancora al sig. Ministro delle finanze una domanda relativa ai dati statistici dai quali si è partito per calcolare il reddito probabile, che si ricaverà dall'imposta sulla ricchezza mobile come è applicata nell'articolo che stiamo discutendo. Non vi è nulla a mio credere che dia alle popolazioni un'idea più sfavorevole di coloro che sono chiamati a regolare il destino delle Nazioni e ad amministrarle, che il vedere continuamente, ad ogni momento, messe avanti delle previsioni riguardo ai prodotti di tasse, che poi quando siamo, come si suol dire, allo stringere del sacco, si verificano ora di un terzo, ora di una metà minori della somma che si era preveduta. Credo che la fonte principale del prodotto che si può ripromettersi dalla

legge attuale consista principalmente nell' articolo che stiamo discutendo; ma credo altresì che nei prodotti che si è lasciato travedere di sperare, si sia caduti in gravissimo errore. Nell'anno scorso, al seguito di una legge di cui ben non ricordo lo scopo, venne pubblicato uno stato dei redditi di ricchezza mobile *imponibile*: il Senato avrà presente che quando la legge venne discussa in Parlamento, il Ministro che allora reggeva le finanze fece balenare alla mente dei signori Senatori la speranza che questi redditi imponibili potessero ascendere ad 1,200,000,000, circa. Ebbene cosa si è verificato al seguito delle denunce? Precisamente poco più poco meno la metà, cioè 655 o 656 milioni. Vede il Senato quale grave disinganno subisca il paese il quale crede di poter far fronte alle proprie passività colle leggi che votiamo, e poi trova un bel giorno che il suo bilancio è più lontano ancora del precedente, dal raggiungere lo scopo del pareggiamento delle entrate e delle spese. Or bene, io temo grandemente che tenuto conto delle esenzioni, si giunga a riunire quella somma che pure si è preveduta dipendentemente dall'applicazione dell' art. 4.

A questo riguardo, e per cessare una volta di agire senza sapere quale sarà la conseguenza di quello che si opera, io desidererei che l'onorevole signor Ministro mi dicesse se ha dati statistici di qualche precisione per calcolare, non solo quale sarà l'ammontare delle somme di ricchezza mobile che non saranno colpite dipendentemente dall'esenzione delle 250 lire; ma altresì quale sarà l'ammontare delle somme che lo Stato non percepirà dipendentemente dalla diminuzione del 4 0/0 relativamente alle quote che superano d'alquanto le 250 lire, ma che sono inferiori alle 350 lire e per le quali la tassa, invece di essere dell'8 0/0, è ridotta al 4 0/0.

Io credo che il conoscere con qualche precisione questi dati sia ormai cosa indispensabile, senza di che, lo ripeto, noi persisteremo continuamente nel sentiero sin qui percorso, di far concepire al nostro paese grandi speranze le quali si convertono in grandi disinganni. Prego pertanto il signor Ministro di indicarmi se ha dati statistici i quali possano chiarire questi fatti.

Ministro delle finanze. Signori Senatori. Come è proprio degli ingegni elevati e degli uomini che sanno di parlare con autorità della materia, l'onorevole conte di Revel, oppugnando l'articolo 4, toccava il sistema intero delle finanze, poi scendeva al nostro sistema d'imposte, ed alcune note più speciali faceva all'articolo 4, in discussione. Mi permetterà quindi il Senato che io pure, rispondendo, tocchi questi vari punti del suo discorso.

Egli loda di molto il sistema di imposte inglese, che consiste nel ricavare dalle tasse di consumazione, come egli diceva, la massima parte delle pubbliche entrate, e poco dalle imposizioni dirette.

Questa proposizione, o Signori, è vera quando si applica unicamente all'entrata erariale, cioè a dire, a

quell'entrata che deve sopprimere al pagamento del Debito pubblico, alla flotta, ed a quelle altre spese generali di amministrazione, a cui attende il Governo inglese, il quale, sotto certi rispetti, è il meno incentrato degli altri Governi d'Europa. Ma questa proposizione, o Signori, diventa grandemente inesatta, se si applica all'intero sistema finanziario della Gran Bretagna, cioè a dire al sistema che con danaro de' contribuenti deve sopprimere non solo alle spese generali ed incentrate del Governo, ma a tutte quelle spese a cui attendono le amministrazioni locali in quello Stato, gran parte delle quali son destinate a quelle occorrenze generali cui suppliscono direttamente i Governi del Continente, e ad altri bisogni che noi abbandoniamo all'a carità privata.

Ora, Signori, se vi fate ad esaminare diligentemente la contabilità inglese dei borghi, delle contee, delle parrocchie, voi rimarrete spaventati dell'immensità delle spese a cui sono soggette queste contabilità, e delle grosse somme che i contribuenti pagano per sopprimerle. La quasi totalità di queste somme è contribuita per mezzo di imposte dirette, che per la massima parte sono pagate dai possessori di terre; sicchè errano grandemente coloro, che, abitando il Continente europeo e raccogliendo le notizie delle finanze inglesi dai libri e dai resoconti del Governo, credono che il proprietario inglese paghi meno del proprietario degli Stati del Continente. Il proprietario inglese paga meno, e quasi nulla allo Stato, poichè paga un residuo soltanto di quei 50 milioni, che furono in parte riscattati, e che ancora, sebbene in lieve misura, si vanno di giorno in giorno riscattando; ma per la tassa per i poveri, per la tassa di polizia, per la tassa dei giudici, per la tassa della forza armata locale, per le tasse infinite di numero e di qualità, paga molto più dei proprietari del nostro Continente.

Sicchè, o Signori, la verità, l'esattezza di quella proposizione sta in ciò, che in Inghilterra le tasse statuali, cioè le tasse riservate al Governo centrale, sono per massima parte quelle che l'onorevole Senatore di Revel chiamava di consumazione e che io mi permetto di chiamare altrimenti, come fra poco dirò al Senato, e sono di assai minore importanza le tasse dirette come il *Land tax* ed altre sotto forma diversa e più minuta, come quella dei domestici, delle livree, dei cani e simili.

Io diceva che la massima parte delle entrate del Governo inglese sono le imposte di consumazione, in quanto che le imposte che trae il Governo dai prodotti sono indubbiamente pagate da consumatori; ma sono però per la massima parte, anzi dirò per la quasi totalità, imposte di produzione, cosa, come m'insegnano i signori Senatori, affatto diversa dall'*Income tax*; ed io credo veramente che le imposte destinate ad essere pagate dal consumatore non possono apportare larga fonte di entrate pel Governo se non pigliano la forma di imposta sulle produzioni.

In Inghilterra hanno preso questa forma, la quale

ripugna tanto all'Italiano ed al Francese, perchè si formano della libertà individuale un concetto che non risponde intieramente a quello che se ne fa in Inghilterra. L'Inglese crede che il cittadino è libero quando ha grande partecipazione alla formazione delle leggi del paese, quando gode piena libertà di religione, quando obbedisce alla legge eguale per tutti e che sta sopra tutti; ma non crede la sua libertà lesa, quando è sottoposto a tutte le verifiche e a tutte le diligenze a cui i bisogni dello Stato vogliono sia sottoposto il contribuente.

L'Inglese quindi fa pagare l'imposta alla produzione; e se vi fate a leggere i libri pratici, i manuali degli agenti che debbono applicarle, vedrete che i contribuenti sono sottoposti a tassazioni tali che appena si annunziassero al Parlamento italiano provocherebbero un grido generale di disapprovazione. — Eppure io spero che noi arriveremo a tal punto da formarci un concetto della legge e della sua osservanza, della libertà e dei suoi caratteri, come l'hanno gl'Inglesi, e che non considereremo più come pubblico nemico l'agente delle finanze, ma al pari dell'Inglese ci sottoporremo di buon grado a tutte quelle diligenze ed a quelle pratiche che sono noiose, ma che hanno il gran vantaggio di far largamente contribuire senza pena all'erario, e quindi fornire al paese i mezzi di poter diventare sempre più libero all'interno, e sempre più potente e rispettato al di fuori.

Dunque io penso che veramente le imposte pagate dal consumatore non possono divenire larga fonte di entrata senza che pigliano la forma di imposte di produzione. Questo tentativo io volevo fare abbastanza largamente col mio piano finanziario, il quale, per le prevenzioni che ancora sono radicate nella mente degli Italiani, è stato per questa parte rigettato.

Io non credo adunque si possa dire che l'Inghilterra non paghi imposte dirette, e ciò per le ragioni che venni esponendo, e che può ciascun Senatore verificare, specialmente in un'opera che è alla portata di tutti, cioè, in un'inchiesta sulle tasse locali dell'Inghilterra che anni sono fece eseguire il Governo del Belgio. In questa inchiesta dove sono stampati alcuni bilanci dei borghi e delle contee, colle qualità e quantità delle imposte che si pagano, ciascun Senatore può vedere come sia vero che il proprietario inglese paga delle somme enormi, non allo Stato, non al Governo centrale, ma a quelle amministrazioni locali che sono veri governi locali.

Quanto poi al credere che le imposte dirette presso noi siano esorbitanti, io mi permetto di osservare che, anche in questo, vi ha forse un po' di esagerazione. Se si confronta la parte che si ritrae dall'imposta diretta con quella che si ritrae dalla vera imposta di consumazione, la prima vince senza dubbio la seconda di gran lunga, e sotto questo rispetto può dirsi grave; ma se si va per poco ricercando le entrate, si scorge come ciò non sia vero.

Diffatti, o Signori, questa mattina appena aperta la

discussione avete udito parlare delle denunce fatte in Piemonte, delle grandi difficoltà di eseguirle, dell'aver alcune Commissioni di sindacato perfino diminuita l'entrata denunziata dai contribuenti; ebbene, sommando le entrate come sono state semplicemente ammesse dalle Commissioni di sindacato, senza che abbiano avuto ancora l'ultimo aumento delle Commissioni provinciali, e raggugliandole ai contingenti che in quest'anno pagò il Piemonte, si ha la ragione di 13. 80 p. 0/0; ed io credo che in ultimo risultato l'imposta fondiaria anche in Piemonte possa essere inferiore al 13 p. 0/0. Ora, io domando, se si può veramente dire che si sia schiacciati dall'imposta fondiaria quando le cose sono in questi termini.

È vero che l'imposta è mal divisa, è vero che può talvolta riuscire grave relativamente ai debiti che possono gravitare sul fondo, ed era perciò appunto che io desiderava vi fosse data un'altra forma; ma nell'insieme nulla si tralasciò per ripartirla il più equamente possibile; e permettete, o Signori, che io vi dica che è esagerazione il credere questa imposta troppo alta ed intollerabile.

Quanto poi alla parte più speciale dell'articolo in discussione, va' a dire all'imposta sulla ricchezza mobile, farò osservare al Senato che il metodo da noi seguito è buono, ed ha certi vantaggi pratici nell'applicazione, sebbene abbia un'apparenza viziosa, quale è quella di far credere che l'imposta sia maggiore che non è in realtà.

L'aliquota è dell'8 p. 0/0; ma rammentate, Signori, che noi abbiamo nell'applicazione di questa tassa ammesso quello che gli Inglesi chiamano *discrimination* e che essi non fanno sulle materie imponibili.

Noi abbiamo ammesso, che quando si tratta di entrata proveniente dal lavoro sia ridotto a 5/8, e se proveniente dal lavoro e dal capitale, a 6/8; di sorta che quell'aliquota dell'8 diventa nel primo caso del 5, nel secondo del 6 per cento.

Gl'Inglesi seguono un altro sistema; non ammettono la *discrimination* sulla materia imponibile, che è l'entrata, ma hanno le diverse *schede*, cioè le diverse aliquote, che torna poi lo stesso. La cedola *A* ha una tassa, la cedola *B* un'altra, la cedola *C* una terza; qualche volta due di queste cedole hanno la stessa tassa, ed una terza ne ha una differente.

E quello che gl'Inglesi riportano sull'aliquota, noi riportiamo sulla materia imponibile. Invece di dire l'entrata proveniente dal lavoro pagherà il 5, diciamo l'entrata sarà ridotta a 5/8, il resto pagherà l'8. Invece di dire l'entrata derivante dalla industria pagherà il 6, diciamo l'entrata sarà ridotta a 6/8, e pagherà l'8; cioè che l'8 per cento è un'apparenza, la realtà è il 5, o il 6 0/0 sopra questa specie d'entrata.

Diceva l'onorevole conte di Revel, rammentarsi che il massimo dell'aliquota in Inghilterra fu del 7 per 0/0. Veramente una sola volta è giunta al 10, in circostanze molto gravi; ma io non so se quelle gravi circostanze pareggiassero le nostre o le superassero, e

certamente io so che le nostre non sono lievi. Sicchè il 5, il 6, e l'8 per 0/0 che sarebbero le tre aliquote vere che oggi imponiamo per colpire la rendita proveniente dal lavoro, e dal capitale e dal lavoro insieme, e dal capitale direttamente, non credo punto che sieno esagerate.

L'onorevole conte di Revel, e poi facendo eco a lui gli onorevoli Balbi Piovera e Farina, scendevano più che all'esame dell'art. 4° a delle pote retrospettive sugli effetti della legge sulla ricchezza mobile, la quale è sostanzialmente molto modificata dalla presente. Essi dicevano che l'applicazione di quella legge riesci fastidiosa, lenta ed imperfetta nei risultati, inquantochè molte quote non sono state pagate. L'onorevole conte di Revel notava, come in due provincie d'Italia vi fosse un grande arretrato per le ragioni che egli ha dette, e come il Governo in un mese non molto lontano da quello in cui ho l'onore di parlare, fosse in colpa di non avere adoperate le pratiche che sono in suo potere per riscuotere le imposte.

Quanto all'applicazione delle imposte precedenti senza dubbio, o Signori, si sono avvertiti molti inconvenienti, tra i quali principalissimo era quello derivante dalle piccole quote, sì per la tassazione, come per la riscossione; e gran parte degl' inconvenienti lamentati dagli onorevoli Senatori ai quali ho l'onore di rispondere, sono appunto riferibili alla impossibilità della riscossione di quelle quote minime; le quali vengono abbandonate nel progetto di legge che stiamo discutendo. Per questa parte adunque mi pare sia inutile rimpianger il passato, dal punto che il Governo ha cercato di proporre al Parlamento, e l'altra Camera ha già adottato, il mezzo di ovviare a questo inconveniente. Anzi perchè si è inoltrata la stagione e conveniva trovare uno mezzo provvisorio per riscuotere il primo semestre di quest'anno, noterà il Senato come io, provocando dal Parlamento questa facoltà, vi ho aggiunto l'altra di potere anche pel 1° semestre, servendomi dei ruoli rettificati del 1865, escludere le quote minime, sicchè anche per questo semestre l'inconveniente è minore.

Quanto poi al non pagamento delle tasse permette che dica chiaramente il mio pensiero. Queste tasse dirette, massime le nuove, sono sempre avversate; tutte le tasse, specialmente se nuove, hanno anche nei Parlamenti i loro contraddittori, pieni della maggiore convinzione. Adunque coloro che sono convinti che deve funzionar male, collegano facilmente le notizie di tutti quegli inconvenienti che sono inseparabili da una tassa, e che accompagnano specialmente il primo esperimento di una tassa nuova, ne prendono nota e li ripetono, e gl'inconvenienti ripetuti si accrescono, si allargano, e quindi facilmente si formano delle opinioni che hanno un certo fondamento di vero e che misurato alla realtà la vincono di gran lunga. Così precisamente è avvenuto per la tassa sulla ricchezza mobile. Degli inconvenienti si sono sperimentati, questi

inconvenienti si sono ripetuti, e coloro che prevedevano che dovevano avverarsi....

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle finanze.... li hanno notati, e la loro convinzione contro la legge si è naturalmente confortata, e finirono poi con attribuire a questi inconvenienti tutta quella importanza che meritavano, senza per altro badare quanta è la parte buona della legge.

Quindi sono da un'altra parte costretto a dichiarare all'onorevole conte di Revel che inconvenienti ci sono stati; che il Governo ha cercato di riparare alla massima parte di essi coll'abolizione delle quote minime; ma debbo aggiungere altresì che veramente i contribuenti italiani, checchè se ne dica, sono migliori di quello che qualche volta supponiamo, perchè anche in quelle provincie dove non avevano mai pagate imposte dirette, si chiamino di ricchezza mobile, o mobiliare, o sulle pigioni o con altro nome, hanno pagata questa imposta più o meno bene, ma però l'hanno pagata, e forse non meno bene di altre imposte di consumazione.

Sappia l'on. conte di Revel che molti Comuni, e dei Comuni di primo ordine, sono in arretrato di pagamento al Governo molto maggiore per le imposte che egli crede si paghino facilmente, che non lo sono per il pagamento dell'imposta per la ricchezza mobile, e tra questi è il massimo dei Comuni italiani, cioè il comune di Napoli. Il Comune di Napoli è in ritardo pel dazio di consumo e non lo è per il pagamento della imposta sulla ricchezza mobile. Che vi sia poi un contribuente od un altro che abbiano mostrato maggior ripugnanza al pagamento di questa tassa che al pagamento di un'altra, può essere benissimo; ma, o Signori, io mi parto da un punto più alto, guardo 22 milioni di contribuenti, e dico che in complesso questa tassa, all'infuori delle quote minime, non è riuscita nè più grave nè più difficile di quello che lo sia un'altra tassa di questo genere.

Un Senatore domanda la parola.

Ministro delle finanze. E se vi sono certe provincie che hanno mostrato maggior ripugnanza, ciò è avvenuto anche in forza dei metodi di esazione. Quando io son venuto al Ministero, ho bensì raccomandato di avere verso gli individui certi riguardi che pure era necessario di avere, perchè la legge del 1865 da noi adottata aveva ordinato il pagamento delle imposte sui ruoli del 1864, e per le piccole quote specialmente non si trovavano più gli individui debitori, fra i quotati comparivano dei morti, e gli esattori inesorabili volevano che i morti pagassero, e per essi i loro eredi. Il Ministero ha consultata la legge, e veramente la nostra legge condannava il Ministero a far pagare; allora io ho creduto dovere usare indulgenza, ed invece di andare contro gli eredi, che spesse volte avevano divisa l'eredità, credetti di accordare in certi casi speciali alcune remore, ma diedi ordine nello stesso tempo di essere inesorabile quanto al pagamento dell'imposta, di andare diritto, e di usare occorrendo la forza. E siccome in qualche paese dove si usò mag-

giore resistenza vi era stato qualche impiegato governativo che aveva dato lo scandaloso esempio di essere tra i primi a protestare, per telegrafo lo sospesi dall'impiego, e più tardi lo destituii. Per conseguenza credo che l'onorevole conte di Revel sarà soddisfatto delle disposizioni da me prese sin dal primo momento che sono entrato nel Ministero.

Quanto al pagamento dell'imposta del secondo semestre del 1864 dirò all'onorevole conte di Revel che alla fine di marzo quest'imposta in quella quota, che certamente era discreta, essendo stata aumentata di molto solo nell'anno seguente, venne pagata con tanta poca perdita, che io ho voluto più volte copia degli stati per crederlo, perchè nessuna altra imposta ha dato eguali risultati. Non dico che il primo semestre del 1865 sia entrato nelle casse dello Stato colla stessa esattezza e proporzione; e non lo poteva, per la ragione ripetuta che abbiamo esatto in base ai ruoli del 1864, eccetto per le città di Torino e di Firenze, aumentandoli dei 22 quinti e cioè di 4 volte e due quinti, aumento grandissimo, e la non seguita correzione dei ruoli ha dovuto temperare anche la grande ed assoluta esigenza delle Autorità. Ma ora, o Signori, posso dirvi che i tre quarti di quest'imposta sono entrati nelle casse dello Stato, e sull'altro quarto si è imputato tutte le quote minime che realmente in grandissima parte diventeranno inesigibili.

Vedete che degli inconvenienti ci sono stati e ci dovevanò essere, tanto più pel semestre del 1865 che si pagò sul ruolo del 1864, e che i contribuenti sono assai migliori di quello che alle volte al centro del Governo li reputiamo.

L'onorevole Senatore Farina chiedeva dei dati statistici sopra la ricchezza mobile. Io credeva invece che volesse rimproverarmi di avere il Governo sciupato molti stampati in documenti relativi a ciascun ramo d'imposta. Io non so poi come l'onorevole Senatore abbia verificato che invece di un miliardo e duecento ottantotto milioni fosse ridotta la ricchezza mobile a soli 600 milioni.

Veramente da questi dati statistici che io ho consultato, dove sono anche distinte le entrate per categorie, l'entrata accertata dalle Commissioni di sindacato risulta precisamente di un miliardo e 288 milioni, e questa cifra deve naturalmente andare soggetta ad una riduzione a causa della risoluzione di reclami in appello e della *discrimination* per determinare l'entrata imponibile.

La riduzione è di 332 milioni, sottratti i quali dal miliardo è 288 milioni, rimangono 956 milioni imponibili secondo l'aliquota generale, nel metodo nostro della *discrimination* portata sull'entrata imponibile. In questo miliardo e 288 milioni ci sono tutte le entrate. Il mio predecessore, e fu questa forse la causa dell'errore in cui cadde il mio collega, e credo anzi di averlo letto sopra un giornale in cui egli pure manifestava quest'opinione, proponeva di togliere 250 lire a tutte le entrate di qualunque misura esse fossero,

cosicchè egli toglieva non solamente le entrate di 250 lire, ma 250 lire su tutte le entrate, e questa riduzione portava i 956 milioni a quei 600 e tanti milioni di cui si è fatto parlo, ed è questa la causa dell'errore.

Quanto alla cifra, io la mantengo interamente perchè dopo una decina di volte che siamo ritornati su quest'esame, io credo che il Senato potrà tenere per certo che veramente la cifra è di un miliardo e 288 milioni la quale colla diminuzione dei 332 milioni fu ridotta a 956 milioni.

Io quindi credo di avere provato al Senato come l'aliquota dell'8 per 010 si sciogla realmente in tre imposte del 5, del 6 e dell'8 per 010 secondo che si riferisce ad entrata o rendite provenienti da lavori, da industrie, o da capitali; e che queste aliquote sono alte senza dubbio, ma non tali che non trovino riscontro nelle aliquote imposte da altre nazioni nei casi straordinari come quelli in cui noi attualmente ci troviamo.

In Inghilterra, è vero che le imposte riferibili alla consumazione sono molto maggiori che le imposte dirette; ma se ciò è vero, rispetto al Tesoro pubblico dello Stato, non lo è parimenti in quanto ai contribuenti, poichè alla massima parte delle spese locali, che sono pure gravissime, si provvede colle imposte dirette, e queste imposte dirette sono per la maggior parte pagate dai proprietari delle terre.

Le imposte di consumazione sono anche presso di noi destinate ad avere un grande incremento, ma io sono convinto che non potrà ottenersi senza prendere la forma d'imposta di produzione. Spero che un giorno arriveremo a semplificare sotto quest'aspetto il nostro sistema, e che seguendo il sistema inglese allargheremo la fonte delle entrate pubbliche mediante le imposte di produzione.

Sen. Di Revel. Il sig. Ministro rispondendo ad alcune mie osservazioni ed alle censure che ho mosse alla legge che stiamo discutendo, è entrato in una via non so se di ammonizione o di consiglio, ch'io non mi sento per nulla disposto ad accettare.

Quando io censuro una cosa, quando esprimo un'opinione, la esprimo coscienziosamente, ed ho il diritto ed il dovere di esprimerla. Se la mia opinione fuori del Senato si trova consona a quello che esprimo al suo cospetto, credo che questo per l'appunto mi onori anzi che pregiudicarmi.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro delle finanze. Io non ho inteso di dire niente che non sia stato condito della miglior cortesia verso il conte di Revel; egli aggiunge che è padronissimo di esporre le sue opinioni; ma dev'essere concesso pur anche a me di farne la critica secondo la mia convinzione.

Sen. Di Revel. Il signor Ministro ha detto che le censure pregiudicavano, al di fuori, la questione; se la pregiudicano, non ci bado; io bado alla mia co-

scienza, al mio dovere. Quando esprimo in quest'aula un'opinione, non intendo esserne accagionato.

Del resto parlo dalla tribuna, ma non ho del tribuno, ed i miei doveri verso il Re e verso la patria li conosco abbastanza, senza che nessuno me ne voglia nemmeno accennare anche da lontano il sentiero.

Presidente. La parola è al senatore Beretta.

Senatore Beretta. Io mi era proposto di non prendere parte a questa discussione vedendo la necessità di una pronta votazione di questa legge; ma dacchè il signor Ministro ha accennato appunto alla deficienza di riscossione della ricchezza mobile, ed ha accennato che anche le principali città sono effettivamente in debito, mi trovo in dovere di completare l'esposizione di questo stato di cose davanti al Senato.

Dico adunque che non solo le città principali sono in debito, ma sono in debito di una somma forse più forte di quella che ha annunziato il sig. Ministro. Dai dati da me assunti risulterebbe che sopra a 173 mila individui che pagano l'imposta di ricchezza mobile proporzionale, abbandonando tutte le tasse minime, dacchè la legge che noi abbiamo sott'occhi abbandona sapientemente le quote minime, sopra a 173 mila sono 90 mila circa che ancora non hanno pagato in sole sei città fra le principali d'Italia.

Questo fatto è grave, come il Senato deve comprendere, come ne deve essere penetrato il signor Ministro. La importanza però della somma che non è riscossa non corrisponde al numero dei contribuenti, perchè la somma riscossa ascende a quasi tre quarti, come accennò il sig. Ministro, anche nelle città, e un quarto è ancora a pagarsi; ma questo quarto è diviso sopra più della metà dei contribuenti: il che nasce dall'errore, secondo me, della legge di voler colpire le piccole rendite. Giacchè si era cominciato saviamente ad eliminare le quote minime, bisognava aver anche il coraggio d'andare avanti e portare il limite dell'imposta ad una cifra molto superiore che non sia quella di L. 250. Tutti sanno che nessuno, in una città specialmente, può vivere con 250 lire imponibili ossia con 400 lire effettive, dacchè si calcolano soltanto 5/8 della rendita; quindi noi con questa legge andiamo a colpire la miseria. Fatto sta che prendendo soltanto a base la stessa città di Milano, che fra le altre certamente non è in debito maggiore in proporzione, 121m contribuenti ancora hanno da pagare, ma fra tutti non hanno il debito che di L. 240m in confronto di oltre un 100,000 lire che hanno pagato gli altri 19 mila. Dunque se si riducesse a proporzioni regolari, questa legge, cioè se questa legge colpisse veramente la ricchezza ossia quanto supera il bisogno, io credo che potrebbe essere tollerabile e dare un accertato prodotto alle finanze; ma invece com'è, oltre d'ingenerare il malcontento nelle popolazioni, produrrà assai meno di quanto si calcoli, ritenendo io che pel secondo semestre del 1865 si avrà una somma superiore di quote inesigibili, che non siansi avute nel primo semestre.

Io reclamo dunque l'attenzione del signor Ministro

su questo punto, acciò possa studiare la cosa e tenerne conto nella riforma che necessariamente si dovrà fare di questa legge.

Ognuno sa che nelle leggi precedenti che imponevano una tassa diretta personale o sulla rendita, sempre si esclusero le rendite fino ad un certo limite, e segnatamente nelle città, nelle quali il balzello del dazio consumo già gravita sulle piccole fortune. D'altronde poi cresce nelle città la difficoltà di ritrovare sempre le persone colpite da queste piccole tasse, che finiscono per colpire l'operaio, il servitore, e quella parte di popolazione eminentemente mobile e difficilmente reperibile, per cui anche sotto questo rapporto si accrescono le difficoltà dell'applicazione di questa legge.

Dai calcoli fatti io credo che questa esenzione non porterebbe un danno di oltre il 6 od il 7 per 0/0 dell'imposta che si riscuote, ed a cui si potrebbe benissimo supplire aumentando di un mezzo per cento gli altri contribuenti i quali realmente hanno una ricchezza imponibile e portando il limite delle esenzioni alla cifra di L. 600 imponibili, che equivalgono a L. 960.

Queste mie considerazioni ho creduto di dovere sottoporre al Senato, ed al signor Ministro delle finanze perchè ne voglia fare esame e tenerle presenti all'occasione in cui per la forza delle cose dovrà venire alla riforma di questa legge, in quanto che io prevedo che a vece dei 66 milioni che si sono calcolati esigibili nel 1866, non ne entreranno nelle casse pubbliche più di 45 o 46.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io mi trovo fortunato di poter fornire al signor Ministro delle finanze i dati autentici che egli mi ha richiesto.

Sicuramente non era disposto a fare al signor Ministro verun rimprovero per mancanza di stampa di dati; se ne avessi qualcheduno a fare sarebbe sull'esattezza dei dati, perchè quando si trovano tanto contraddicenti, quanto lo sono quelli che risguardano la questione attuale, veramente chi deve decidere ha almeno il diritto di richiamare l'attenzione del signor Ministro su queste contraddizioni così manifeste e così gravi da cambiare completamente i risultati delle risultanze che si pronunziano al seguito della attivazione di questa tassa.

L'onorevole Ministro delle finanze, rimproverandomi quasi di aver detto che i calcoli del miliardo e duecento milioni sperabili da questa tassa non erano esatti, dimenticò che io aveva detto che si era così calcolata la rendita *imponibile*; ora la rendita imponibile è quella che ha già subito quella detrazione che egli, non volendo nominarla in italiano, chiamò *discrimination* con termine inglese.

Or bene, Signori, in Senato quando si trattò della parte della rendita colpibile dalla tassa, e non dell'ammontare complessivo della rendita in parte non colpibile della tassa, si disse che dovevano ascendere a un miliardo

e trecento milioni circa; voi lo trovate registrato qui nella tabella dell'anno scorso, annessa alla legge colla quale si mandò ad esecuzione la tassa di cui si tratta; ed è, come ebbi l'onore di annunziare, di 652 milioni 145 mila e 617 lire; questa è la rendita imponibile.

Ora come questa rendita imponibile fosse giustamente prevista quando si diceva che doveva essere di un miliardo e 300 milioni di lire circa, lascio spiegare al signor Ministro. Certo vi è differenza fra la legge del 1864 e la legge del 1865, perchè una legge colpiva le rendite che eccedevano le 250 lire fino a tali limiti colla imposta fissa minima di 2 lire che pagavano tutti gli altri contribuenti; mentre invece l'altra esentava fino a tale limite tutte indistintamente le rendite dalla imposta.

Ma credete voi che questa diversità della legge abbia prodotto una grande diversità di risultati? No certamente, tale diversità è inconcludente e ben lontana dalla cifra di 600 e più milioni; e difatti noi lo troviamo qui registrato nello stesso prospetto pubblicato in fine della legge e del regolamento del 1865, ed è di 2 milioni 18,164 lire e 84 centesimi.

Dunque come il sig. Ministro con due milioni voglia farmi scomparire questa diversità è per me un problema che lo metto nel novero delle prestidigitazioni.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Senatore Farina. Del resto, il sig. Ministro mi diceva che fra tanta abbondanza di dati se io non aveva potuto essere soddisfatto, la colpa era mia: è precisamente perchè i dati che egli ha fatti stampare non combinano nè punto nè poco con quelli che sono stati stampati precedentemente, che mi son permesso di domandargli se era in caso non di dirmi quale era il risultato delle investigazioni precedenti, perchè in questo io trovavo già una tale contraddizione che per me riusciva impossibile a spiegare; ma chiedevo i dati relativi alle misure che si propone di adottare adesso, onde farmi un criterio dei risultati che produrrà l'esonerazione della tassa che si accorda alle rendite inferiori al limite di 250 lire; il prodotto della tassa proporzionale sulle 250 lire delle quote che superano tale limite medesimo le quali erano prima o intieramente esenti, o semplicemente assoggettate alla tassa fissa; infine il probabile ammontare delle quote delle rendite da lire 250 a lire 350 che si colpiscono colla tassa del 4 invece di quella dell'8 per 100.

Ho chiesto questi schiarimenti per poter rendere ragione a me stesso del risultato sperabile da questa variazione della legge.

Questi sono g'i schiarimenti che chiedeva, non già per fare una rivista retrospettiva, ma per formarli un criterio su quello che sarebbe stato un prodotto probabile delle disposizioni contenute in quest'articolo della legge.

Il signor Ministro mi ha detto che sono stampati nei volumi; confesso che i volumi ci sono, ma gli schiarimenti che chiedo non ve li ho trovati.

Può darsi che abbia gli occhi che ci vedan poco

e porto infatti gli occhiali, può darsi, dico, che vi siano e può darsi che mi siano sfuggiti.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. L'onorevole Senatore Farina avrà la bontà anzitutto di riconoscere che i rappresentanti del Governo non vengono qui a fare da prestidigitatori. La dignità del Parlamento non lo consentirebbe, e sarebbe questa una turpitudine di cui mi sento incapace. A simili epiteti non mi degno di rispondere. Quanto alle cifre io mantengo che le entrate accertate sono un milione 288 mila lire, e il *discrimination* è di 332 milioni i quali riducono le entrate a 950 milioni.

Questo io affermo, ed io spero che il Senato reputi in me più serietà e riponga nel Ministro del Governo maggior fede, e mi dispenserà di dare spiegazioni a chi crede che il Ministro sia un prestidigitatore.

Senatore Farina. Io non ho inteso colle mie parole offendere il Ministro...

Ministro delle finanze. Ci pensi bene un'altra volta...

Senatore Farina... sono anzi dispiacente...

(Rumori)

Presidente. Permetta, signor Senatore, che parli il Presidente. Lo richiamo all'osservanza del regolamento... Avendo ella già parlato due volte, debbo interrogare il Senato prima di dargli la parola.

Senatore Farina. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Domando al Senato se accorda al Senatore Farina la facoltà di parlare.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Ho chiesto la parola per un fatto personale, giacchè avendo sentito che il sig. Ministro si è offeso dall'osservazione che ho fatto, voglio dichiarare che non ho inteso alludere alla sua persona, ma semplicemente alla contraddizione che mi sembra e credo manifesta fra i documenti autentici egualmente ed ufficiali entrambi.

Presidente. Poichè niuno più domanda la parola rileggo l'articolo per metterlo ai voti. (Vedi sopra).

L'ora essendo tarda, si rimanda a domani il seguito della discussione del presente disegno di legge.

Avverto i signori Senatori che domani alle 12 e 1/2 vi sarà riunione negli uffizi per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Leva militare sui nati nel 1846.

Compimento della rete di strade nazionali nell'Isola di Sicilia.

Modificazioni agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale.

Al tocco seduta pubblica.

Prego i signori Senatori ad esser solleciti, perchè si possa progredire alacremente.

La seduta è sciolta (ore 5 e m. 40).

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Congedi — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari — Art. 5 — Osservazioni e proposta del Senatore Poggi — Discorso del Ministro delle finanze contro l'articolo, del Senatore Farina in favore — Dichiarazioni del Ministro di finanze in risposta, appoggiate dai Senatori Arrivabene e Balbi Piovera — Considerazioni del Senatore Ricotti in favore della proposta Poggi, cui risponde il Ministro delle finanze — Proposta di chiusura della discussione sull'articolo accettata — Riassunto del Relatore — Sulla posizione della quistione parlano i Senatori Sanseverino, Poggi, il Ministro delle finanze — Reiezione dell'articolo 5 e dell'emendamento Poggi — Schiarimento chiesto dal Senatore Poggi sull'art. 6 fornito dal Ministro di finanze — Approvazione degli articoli 7, 8, 9, 10 — Osservazione del Senatore Balbi Piovera sull'articolo 11 e spiegazione del Ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 11 e 12 — Schiarimenti sull'articolo 13 del Ministro ed emendamenti del Senatore F. Roncalli oppugnatati dal Ministro — Reiezione dell'emendamento Roncalli — Approvazione degli articoli 13, 14 — Sull'ordine della discussione parlano i Senatori Balbi Piovera, Lambruschini e il Ministro delle finanze — Dubbio del Senatore F. Roncalli e dichiarazioni del Ministro — Proposta del Senatore Farina — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 4 3/4.

È presente il Ministro delle finanze, e più tardi interviene anche il Ministro dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario Manzoni T. legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato. I Senatori Gallotti, Irelli, Campello e Lella domandano un congedo, che è dal Senato accordato.

Si comunica al Senato l'omaggio fatto dal Prefetto di Palermo, degli atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1865.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari. Ieri abbiamo votato l'art. 4, siamo dunque all'art. 5 del quale do lettura:

Art. 5. Nella determinazione della parte imponibile de' redditi non saranno compresi quelli provenienti da titoli di Debito pubblico, siano essi inclusi o non inclusi nel Gran Libro, appartengano al Debito consolidato o al Debito redimibile, poi quali, qualunque sia l'ammontare loro, si riscuoterà l'imposta per mezzo di ritenuta all'atto del pagamento semestrale delle cedole.

È aperta la discussione su questo articolo.

La parola è al signor Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io non intendo di prendere in esame la disposizione contenuta in quest'articolo che è censurata dalla Commissione di finanze la quale ne propone al Senato la reiezione.

Qualunque sia la mia opinione, a me preme di constatare le conseguenze che saranno per iscaturire dall'abolizione dell'art. 5, la quale probabilmente avrà l'assenso anche dell'onor. Ministro delle finanze. E chiamando l'attenzione del Senato sopra queste conseguenze, io mi farò strada ad una proposta.

Vendo esaminata la relazione che ci fu comunicata dalla Commissione finanziaria della Camera dei Deputati, ho dovuto persuadermi che la Commissione medesima si risolvette ad inserire nel progetto di legge il provvedimento che si legge nell'art. 5 in quanto ritenne che l'imposta sulla rendita, sotto forma d'imposta sulla ricchezza mobile, era già sancita dalla legge del 14 luglio 1864.

E difatti, gettando lo sguardo sopra le varie disposizioni che si contengono in quella legge, non pare si possa affacciare dubbio della comprensione della rendita in questa tassa. Noi difatti abbiamo l'art. 5 che dice:

«Ogni individuo o ente morale sì dello Stato che stra-

niero è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile. »

Il successivo articolo 6° dispone: « Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistente nello Stato, lettera B, gli stipendii, pensioni, annualità, interessi, e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato. »

Finalmente alla lettera E, e in generale ogni specie di reddito non fondiario e che si produca nello Stato.

Nell'articolo 10 al primo capoverso è scritto: « lo straniero è tenuto a pagare l'imposta là dove ha la principale sua abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello Stato si avrà per dimora il luogo ove il reddito è prodotto o dove sta la cassa obbligata al pagamento, o dove è tassato il suo debitore per proprio conto. »

Dall'insieme di queste disposizioni pare indubitato che le rendite dello Stato come ricchezza mobile che si produce nello Stato, e che deve dallo Stato pagarsi, è assolutamente compresa nella imposta della ricchezza mobile, che questa tassa investe i forestieri, come gli statisti, i forestieri che hanno residenza nel Regno, come quelli che non vi stanno, per la ragione precipua che la rendita sui fondi pubblici è parte della ricchezza mobile che si produce nello Stato. Il regolamento poi se per avventura dubbio vi fosse stato, lo avrebbe addirittura eliminato spiegando ciò che s'intendeva sotto nome di annualità ed interessi dovuti dallo Stato. Vi ricorderete poi, o Signori, che in occasione della discussione che fu fatta in Senato della legge sulla ricchezza mobile (a cui non mi trovai presente) fu da alcuni Senatori proposto un emendamento il quale tendeva appunto a fare dichiarare esente dall'imposta sulla ricchezza mobile la rendita dello Stato. In codesta discussione fu proposto un emendamento per dichiarare esente quella rendita dalla imposta sulla ricchezza mobile, ma l'emendamento non fu accolto, volendosi ed intendendosi da tutti che anco la rendita fosse compresa nell'imposta.

Dietro questo convincimento la Commissione della Camera dei deputati scese ad un successivo esame; essa vide che questa legge così assoluta e comprensiva di tutta quanta la rendita rimaneva in parte inefficace; la pagavano alcuni contribuenti che si crederono in dovere di dichiarare la rendita; non la pagavano altri che accennavano a dubbi sulla vera portata della legge; non la pagarono poi tutti quelli che dimoravano all'estero. Ma siccome il disposto della legge appariva chiaro alla Commissione, così per non instabilire disparità in questa materia, e per non lasciare in gran parte infruttuosa una disposizione preordinata a produrre un gran beneficio all'Esercizio, si pose a studiare un modo di renderla efficace, e venne nella determinazione di proporre il metodo della ritenuta, perchè questo prima del pagamento della rendita era indubitatamente efficace e colpiva tutte quante le rendite senza

eccezione alcuna tra le nominative e quelle al portatore, tra quelle possedute dai regnicoli e quelle possedute dagli stranieri. Aveva poi il vantaggio di risparmiare allo Stato la spesa di percezione, di modo che la Commissione credette che in questo modo la legge non sarebbe più defraudata: e da parola morta che era in parte, sarebbe divenuta parola viva, e universalmente osservata.

E tanto piacque alla Commissione finanziaria della Camera dei deputati questo modo della ritenuta come mezzo d'esecuzione della legge sulla ricchezza mobile che credette doverlo estendere ad altri casi.

Propose nell'articolo 6° la ritenuta anche per la tassa che investiva gli stipendii, le pensioni, e gli assegnamenti che si pagano dallo Stato.

Propose pure, e dispose nell'art. 6 che le provincie, i comuni, i corpi morali e le amministrazioni le quali avessero impiegati, o pensionati, stipendii, o pensioni da pagare, potessero ritenere quel tanto che le provincie, i comuni e i corpi morali avrebbero dovuto versare nelle casse dello Stato per conto di questi loro creditori.

Finalmente fu esteso coll'art. 7 ad altre amministrazioni.

La ritenuta dunque parve alla Commissione finanziaria l'unico mezzo di render esecutoria la legge sulla ricchezza mobile; e le proposte di essa dopo viva discussione furono approvate; ma ognuno sa quali rumori destò l'approvazione dell'art. 5; si suscitò paura, si temette lo scredito assoluto delle nostre finanze, si parlò della rovina, e della morte del credito pubblico, si disse e si sostenne che il ribasso della rendita che seguiva gradatamente da qualche tempo nel Regno e che andava crescendo provenisse unicamente da questa causa (come se altre ben più gravi non se ne presentassero) la quale si diceva antiveduta anche prima che venisse pubblicata la relazione sui provvedimenti finanziari.

Indi si risvegliarono le antiche opinioni, e le molte scissure su questa materia.

Vi fu chi disse, che non si poteva tassare la rendita pubblica, vi fu chi disse che la ritenuta non era un modo di esecuzione della legge del 1864, ma era una tassa speciale; vi fu infine chi, ammettendo che la rendita si potesse tassare, censurava il modo come esorbitante ed inconveniente. Ma facile egli era, ed è, il rispondere a questi obbietti.

L'opinione che la rendita dello Stato non fosse tassabile, è un'opinione teorica ed accademica, che è inutile ora esaminare.

La rendita è stata tassata dalla legge del 1864.

Disputare di questo, pare a me tempo perduto; e non credo che si possa neppure dire che la legge non vuole colpire la rendita la quale si dovesse pagare fuori dello Stato, perchè la legge non guardava il luogo dove doveva farsi il pagamento, ma al luogo dove esisteva questa parte di ricchezza mobile, e dove si produceva, e la ricchezza mobile esisteva, e si pro-

duceva nello Stato, e la legge voleva percuoterla, senza curarsi di sapere chi ne fosse il padrone. Quindi l'opinione di coloro che parlavano della non tassabilità della rendita è un'opinione che deve tacere dinanzi alla legge esistente. Si diceva che la ritenuta era una tassa speciale la quale non poteva certamente in virtù della legge del 1862 essere sancita; ma ancora qui era ed è facile di rispondere coi fatti che la ritenuta non veniva a convertire l'imposta generale in una tassa speciale.

Innanzitutto gli stessi fatti che sono raccontati nella relazione della Camera dei deputati, e che credo che non si possano controvertire, proverebbero il contrario. La ritenuta sulla rendita è stata in vari modi esercitata dopo il 1864; essa è stata esercitata sopra la rendita dei pupilli, delle comuni, dei corpi morali che esistevano nelle casse dello Stato; è stata esercitata sopra le cartelle di rendita dai contabili depositate nelle casse dello Stato; è stata esercitata sopra le cartelle di rendita depositate nelle casse pubbliche da tutti gli appaltatori di quelle grandi costruzioni che si eseguono nello Stato; è stata esercitata su tutte le cedole nominative.

Adunque la ritenuta era un fatto ormai compiuto, a carico di una parte almeno dei creditori della rendita. Ma questo non è tutto. Citerò in esempio un altro fatto che ancora non sarà noto al Senato. Fra i debiti pubblici dello Stato, sebbene redimibili, ve n'è uno che ha la sua origine in Toscana, ed è il debito pubblico che ha la sua garanzia sopra le miniere di ferro dell'Isola dell'Elba; debito di cui lo Stato garantisce il rimborso dopo il 1880, e di cui garantisce pure il pagamento dei frutti; ma i frutti per commissione dello Stato della Reale Amministrazione delle miniere, e per essa, forse per incarico avuto da una Casa bancaria. Ebbene, nell'occasione che si sono pagate le cedole di rendita di questo debito pubblico unificato già da due anni, questa Casa bancaria, che paga per conto dello Stato, ritenne una parte della rendita. Quindi la ritenuta anche sopra questa specie di debito pubblico è stata esercitata da due anni senza reclamo. Non è dunque vero un fatto che la ritenuta sia una tassa speciale; è in modo efficace di rendere esecutoria la legge e nulla più.

Quanto a coloro i quali dicono che il modo adoperato per rendere esecutoria la legge è esorbitante, e che per vituperarlo usano persino della frase del divino poeta « *il modo ancora mi offende* » la risposta può essere pronta.

È il modo che offende o l'effetto che si produce? Io credo che nessuno di noi, o Signori, esiterà a rispondere che non è il modo, ma che è l'effetto.

Se per avventura fosse possibile di ritrovare un altro modo di percepire l'imposta stabilita colla legge del 1864, più indiretto, più obliquo, più occulto, ma efficace se non al pari, almeno quasi pari a quello della ritenuta, io domando se le grida di dolore che sono sorte da parte degli interessati cesserebbero im-

manentemente, o se non si tornerebbe a gridare; ma anche quest'altro modo che intendete di sostituire ci offende; non lo vogliamo, voi rovinare il credito, violate i patti.

Se adunque non è il modo della ritenuta che offenda i creditori della rendita, egli è chiaro ed indubitato che l'offesa viene dalla legge che ha sancito l'imposta sulla medesima. La ritenuta ha chiarito solamente un fatto; ha chiarito cioè che, venendo essa a rendere impossibile ogni elusione della legge, specialmente da parte di quelli che possiedono rendite al portatore, la radice del male (se male si deve chiamare) risaleva più alto della legge. Ma allora ognuno intende che, ritenendo che la causa delle querimonie, dei lamenti, delle catastrofi passate e future, che ci minacciano, non sta nell'articolo quinto che ora si esamina, ma nell'imposta costituita nel 1864.

Quindi ove si intendesse, come forse intenderà il Senato, di scendere alla proposta abolizione dell'articolo 5°, non bisogna dissimularsi lo spirito e la portata di tale deliberazione.

Intanto si ricuserebbe la ritenuta, in quanto si riconoscerebbe che essa forma l'unico modo di far pagare la tassa; ma siccome questo pagamento non lo si vuole, perchè disturba il credito e non piace ai negozianti della rendita, così si condanna la legge creatrice dell'imposta sulla rendita pubblica.

Che cosa rimane allora a fare?

Io credo non si possa esitare un momento.

La legge non può essere parola morta per alcuni, e parola viva per altri; la legge non può essere sorgente di ingiustizie, ma deve essere eguale per tutti, lo vuole lo Statuto, lo vuole la giustizia. — Se è vero che la legge ha già colpito di ritenuta molte classi di possessori di rendita, che non si potevano sottrarre; se è vero che una parte dei contribuenti, interpretando la legge per quel che veramente suonano le parole, e facendosi scrupolo di osservarla, perchè cosa seria e obbligatoria per ogni onesto cittadino, hanno fatto le dichiarazioni ed han pagato, egli è della più stretta convenienza che il provvedimento proposto si estenda a tutti perchè a tutti debbe essere efficace la legge.

Una volta stabilita la ritenuta, la legge del 1864 è seria e produce il suo effetto, le coscienze elastiche non ci si possono più sottrarre: se la ritenuta non si vuole, bisogna proclamare l'abolizione della tassa.

Su questo credo non si possa esitare.

Leggendo però la relazione della Commissione senatoria parmi che essa non abbia calcolata tutta la conseguenza dell'abolizione dell'art. 5°.

Io ho veduto che una parte della Commissione si limita a proporre l'abolizione pura e semplice dell'art. 5°, e che solo una minoranza, assai piccola se si vuole, costituita dall'onorevole suo relatore, e da qualcun altro, vorrebbe esplicitamente dire quello che viene implicitamente riconosciuto coll'abolizione pura e semplice dell'articolo stesso.

Io non credo si possano far qui distinzioni: una

parte di cittadini non deve essere di peggiore condizione dell'altra, nè si possono distinguere i possessori della rendita che vivono nello Stato da quelli che vivono fuori; all'onde questa distinzione fosse anche possibile lo inserirla nella legge, sarebbe inefficace, perchè potrebbero sempre gli statisti mandar le loro cedole all'estero per averne quivi il pagamento.

Nemmeno possono farsi distinzioni fra la rendita nominativa e quella al portatore, distinzioni, che recherebbero una gran deprezzazione a carico della prima in vantaggio della seconda.

Se dunque si vuol essere logici e giusti non sonovi, secondo me, che due sistemi.

Il primo è quello di accettare l'articolo 5° riconoscendo che le necessità della cose sono tali e tante, che non permettono di esentare dall'imposta nessuna specie di ricchezza mobile esistente nello Stato; nè il credito pubblico per questo verrebbe a perire. E quantunque il credito sia eminentemente sensitivo, al pari e più della donna la più nervosa, e che non tolleri la più piccola tortura dichiarandosi inabile a sottostare alle dure vicende e necessità comuni, pure è giocoforza vincere le sue apparenti delicatezze ed abituarlo a sottostare egli pure alle comuni inevitabili vicende.

Non vi è cosa umana che non debba cedere al fato supremo in cui si trova il paese, ed io rammenterò in quest'occasione quello che è accaduto pel corso forzato dei biglietti. Nella occasione in cui si fece nell'aula del Senato una grave discussione relativa al servizio delle Tesorerie da affidarsi alla Banca, io preconizzava come conseguenza di quel provvedimento il corso forzato dei biglietti per una via indiretta ed obliqua, e diceva che piuttosto andarvi per via indiretta, era meglio stabilirlo (quando fosse necessario) direttamente e chiaramente per via di legge.

L'onorevole Ministro delle finanze in quell'occasione m'interruppe e mi disse queste parole che sono registrate negli Atti: *mai, mai il corso forzato*. Pure l'onorevole Ministro tre mesi dopo cedendo giustamente alla necessità sopravvenuta non tenne più conto delle sue parole; il mai e il no si convertì nel sì e decretò il corso forzato. Nè di questo gli farò rimprovero; lo lodo anzi perchè dovere dello statista è quello di cedere alle necessità inevitabili, e di far piegare a quelle anco le cose e le persone renitenti. E il credito pubblico deve sottostare a questa necessità. Meglio è dunque che sottostia oggi anco alla presente, la quale è piccola e comune a tutti ed a tutto per antivenire necessità e catastrofi maggiori; questo è il primo sistema da potersi seguire, l'altro sistema è il sistema dell'abolizione parziale dell'articolo quinto, la quale esprimerebbe in sostanza che non potendosi adottare la ritenuta, siccome quella che renderebbe seramente esecutoria la legge creatrice della tassa sulla rendita, così conveniva proclamare chiaramente e francamente che la rendita pubblica dello Stato non doveva esser

compresa nella imposta sulla ricchezza mobile, e ciò nell'interesse di tutti e per più ragioni.

Prima di tutto, perchè abolendo la ritenuta voi venite ad inibire al Governo di adoperare la ritenuta in tutti quei casi in cui l'ha adoperata finora, vale a dire che il Governo non potrebbe più ritenere la tassa sulle cartelle depositate nelle casse pubbliche, sulle cartelle dei corpi morali, su quelle dei contabili e degli appaltatori. In secondo luogo poi vi sarebbe da dubitare che venisse a mancare nel possesso della rendita l'obbligo della dichiarazione, tostochè nella legge presente, tolto via l'articolo 5, sparirebbe ogni disposizione sulla tassa della rendita pubblica, e nel successivo art. 10 non è espresso l'obbligo dei possessori a farne la dichiarazione, mentre è pure stato ingiunto ai creditori contemplati negli articoli 6, 7 e 8.

Leggete l'art. 10 e ve ne persuaderete.

L'art. 10 dice:

« Nella dichiarazione dei redditi sui quali il contribuente deve pagare direttamente l'imposta sarà fatta menzione di quelli di cui è parola nei precedenti articoli 6, 7 e 8. »

Adunque parrebbe che mercè della presente legge i creditori della pubblica rendita non fossero più obbligati a farne la dichiarazione; e una volta che si abolisse l'articolo 5° sarebbe probabilmente necessario modificare l'articolo 10 con dichiarare che i possessori di titoli di rendita pubblica sono essi pure tenuti a denunciarli come parte della ricchezza mobile. Ma poichè non è proposta alcuna modificazione all'articolo 10, e perchè la ritenuta una volta abolita, con la soppressione dell'articolo 5 non è più applicabile a nessuna specie di rendita, io ho ragione di dire che l'abolizione di detto articolo contiene implicata e nel suo spirito e nelle sue conseguenze l'abolizione della tassa sulla rendita stabilita con la legge del 1864. E quando ciò sia, io reputo conveniente che il Senato lo proclami ad alta voce e chiaramente: ce ne va della sua dignità, ce ne va poi dell'autorità della legge. Questa legge appunto che ha voluto prevenire la frode ed il contrabbando e contiene speciali disposizioni penali assai più gravi di quelle che esistevano a carico di chi defrauda la finanza, verrebbe con una disposizione imperfetta ad aprire essa stessa e volontosa l'adito alle frodi. Essa direbbe ad una parte dei contribuenti: fate quel che volete; se non pagate, non me ne importa; se non volete obbedire, non obbedite; io comando, ma non mi do pensiero di essere rispettata.

Ma la legge, o Signori, deve essere una parola seria, autorevole, ed obbligatoria per ogni ordine di persone; gli audaci come i semplici devono rispettarla, i grandi come i piccoli: quando invece sia tale che i pochi ed i semplici sottostiano ad essa, giova abolirla per non esautorare la legge e il legislatore.

È d'uopo adunque uscire dagli equivoci e dagli imbarazzi.

Anche la diplomazia in questi giorni ha fatto dei

miracoli perchè ha lasciato le frasi degli oracoli, le parole sibilline per parlare chiaro e netto. Molto più deve farlo la legge ed il legislatore se vuol provvedere alla propria dignità ed autorità.

Si dica adunque schiettamente che l'imposta sulla rendita è abolita quando non si voglia conservare l'articolo 5. Quanto a me dichiaro che non voterò l'abolizione dell'articolo 5 se prima non si stabilisce nettamente che ogni tassa sulla rendita è abolita a tutti gli effetti e per tutti. Ed è per ciò che io conchiudo col proporre al Senato, non la totale, ma l'abolizione semplicemente parziale dell'articolo 5 nei seguenti termini: « Nella determinazione della parte imponibile dei redditi non saranno compresi quelli provenienti da titoli di Debito pubblico, siano essi inclusi o non inclusi nel Gran Libro, appartengano al Debito consolidato o al Debito redimibile. »

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Poggi propone la soppressione dell'ultima parte dell'art. 5, ammetterebbe cioè l'articolo 5 fino alla parola *redimibile*; vuol dire che la sua proposta è la divisione dell'articolo nella votazione.

Senatore Poggi. L'abolizione parziale di questo articolo.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Se non ho male inteso la portata dell'emendamento dell'onorevole Senatore Poggi si riduce a sostituire alla ritenuta sulla rendita l'abolizione della tassa dell'entrata sulla rendita: è vero?

Senatore Poggi. Precisamente.

Ministro delle finanze. Ridotta la cosa a questa semplice espressione comincio a dichiarare che il Ministero recisamente vi si oppone, e ne sottometterò al Senato le ragioni.

Ho seguito coll'attenzione che sempre merita l'onorevole oratore, e mi sono accorto che il dilemma d'includere tutto per mezzo di ritenuta, o di tutto escludere, si fonda sopra una definizione della tassa sull'entrata che non risponde, mi sembra, perfettamente al concetto di questa imposta.

Se la tassa sull'entrata fosse una imposta reale, cioè se fosse dalla legge destinata a colpire la cosa, a colpire ciascuna specie di entrata nella sua origine, quando è nello stato di frutto di un capitale, o di un lavoro nel primo momento che spiccia dalla produzione, io credo che potrebbe seguirsi il ragionamento del preopinante sino, non alle estreme, ma alle vicine conseguenze di questa premessa. La tassa sull'entrata però ha una natura diversa, e ripeto qui sotto altra forma quello che ho detto ieri, cioè che tutti i ragionamenti i quali si facessero sulla tassa dell'entrata, supponendola una tassa reale, conducono a conseguenze erronee. La tassa sull'entrata tiene luogo di quella tassa indiziaria che in Francia, come già nell'antico Piemonte, si chiama mobiliare e personale.

La sola differenza è che nella Francia come nell'antico Piemonte quella tassa era stabilita per via di indizi, e secondo la legge italiana novella la tassa medesima è stabilita per mezzo di accertamento diretto della entrata.

Non istarò qui a fare la critica dell'uno o dell'altro sistema, nè a vedere se forse non sarebbe più utile (come ho individualmente ripetuto, ed il Senato lo sa) di sposare insieme questi due elementi; ma il fatto sta che la tassa sulla entrata ha il carattere di una tassa personale. Ora, le tasse di questa natura esercitate per via di ritenuta diventano tasse reali, ed è precisamente perchè la ritenuta non potrebbe applicarsi che a qualche specie d'entrata soltanto, che io ho questa opinione, che per mezzo della ritenuta diventa questa una tassa speciale, cioè diventa tassa reale che innestata in una tassa generale personale ha un carattere diverso e diventa tassa speciale. Ora, o Signori, se voi vi fate a considerare le due parti del dilemma posto dall'onorevole Senatore Poggi, voi vi accorgete che esse stanno come appoggiate in equilibrio sopra questo concetto, il quale, dico liberamente, mi sembra erroneo, cioè che la tassa sull'entrata non sia una tassa personale, ed allora o fate la ritenuta su tutto, ovvero non dovette ritenere su nulla.

Io dico, o Signori, che quando si tratta di tassa sull'entrata, la ritenuta può essere giustificata da una necessità per cui si innesta una parte di tassa reale con una tassa generale personale, ma quella parte che è sottoposta a ritenuta, cessa di essere un'imposta personale, e diventa relativamente un'imposta reale, appunto per ciò ineguale e ingiusta. E per vero, o Signori, credete voi che tutti i frutti, prima di divenire entrata, siano tutti destinati sotto forma di entrata, ad essere colpiti da imposta? Ne sarebbe questo un gravissimo errore, che si fa evidente, allorchè appunto si tratta di cedole sul Debito pubblico. Molte cedole del Debito pubblico non rappresentano direttamente entrate private di chierchessia, ma sono puramente materia di negoziazioni, e di operazioni bancarie, talchè danno un'entrata la quale sola deve essere colpita di quella imposta personale, che si chiama imposta sull'entrata, ma non sono titoli che rappresentino un frutto da essere colpito direttamente come entrata.

Quando poi mi si argomenta il contrario, dicendo, o tutte le rendite pubbliche debbono essere colpite, o nessuna, nego la seconda parte del dilemma, e dico, coll'imposta sull'entrate non debbono essere colpite tutte le cedole di rendita.

Ancorchè fossero tutte dichiarate, non dovrebbero essere tutte colpite, perchè quando per esempio un istituto di credito, per non parlare di un banchiere, abbia acquistato verso la fine di un semestre una parte considerevole di rendita, non per usufruirne come fa un privato investendo un capitale che gli deve dare un frutto annuale, ma impiegando parte dei suoi capitali per comperare quella rendita e quindi rivenderla, e il 1° di luglio riscuote il semestre, di-

rete voi che tutto il valore del semestre rappresenta un'entrata di quella società, un suo beneficio, i suoi guadagni netti imponibili coll'imposta sull'entrata? No, Signori, rappresenta una parte di quel capitale che si chiama rendita pubblica con cui esso fa una operazione bancaria, e del quale si serve come strumento, e si giova come materia per il suo speciale commercio, che si chiama commercio di Banca. I guadagni che può farvi sopra, sono parte di quella sua rendita annuale che deve essere da voi colpita colla tassa, ma voi non potete esigere il frutto del semestre, il quale è da lui considerato come parte del frutto della sua speculazione. E per vero, o Signori, si supponga che fatto quell'acquisto, e vendendo poi quelle cedole al 5 o al 6 di luglio, egli venda al 2 e 1/2 di meno di quello che le aveva acquistate, sui suoi registri metterà questa vendita che rappresenta il capitale da lui versato meno il 2 1/2, ma nel libro dei benefici e perdite segna egualmente due somme, nel libro delle perdite il 2 1/2, nel libro dei benefici il 2 1/2, il frutto del semestre beneficio e perdite equilibrandosi fa sì che egli non ha guadagnato né perduto.

Invece se al 5 o al 6 di luglio egli vende non per 2 1/2 ma per il 2 di meno, siccome tra la perdita ed il beneficio vi sarà il 1,2 di differenza, questo mezzo è il beneficio che concorrerà a formare il guadagno netto imponibile della società in fine dell'anno. Potrete voi dunque colpire il 2 1/2 mediante ritenuta? No, o Signori, perchè voi colpirete parte del capitale, ma non avrete imposto la tassa sull'entrata.

Negando adunque la premessa del sillogismo dell'on. Poggi, cioè che la ritenuta rappresenti la tassa sulla entrata, negando che la tassa sulla entrata sia una tassa sul frutto in personale e non su quello che suona la parola *entrata* grammaticalmente, negando io questa premessa, intendo il Senato come per anticipazione ne ho combattuto tutte quante le conseguenze.

La tassa sull'entrata non deve comprendere ogni specie di frutto per intero, ma quella sola qualità, quella sola quantità di frutto risultante da produzioni o impieghi produttivi di ogni genere. E siccome per la rendita pubblica una parte considerevole dei frutti pagati dal Governo sotto forma d'interessi non rappresenta vera e pura entrata imponibile, non può, senza commettersi ingiustizia, tutta la quantità intera dei frutti essere per ritenuta sottoposta a tassa, senza pena di veder convertita un'imposta sull'entrata in un'imposta reale, un'imposta personale sull'entrata in un'imposta relativa e determinata sopra una qualità di frutti, non sopra una parte di entrata. Io quindi non ammettendo la premessa del sillogismo non posso ammetterne, come ho già detto, la conseguenza, cioè quanto soggiunse l'on. Senatore Poggi, specialmente quando poi egli invoca l'eguaglianza in faccia alla legge, perchè, come ho dimostrato, il modo della ritenuta conterrebbe implicitamente in sé una necessaria disuguaglianza.

Ma, dice l'on. Senatore, se voi non effettuate la ritenuta, una parte dell'entrata vi sfuggirà. Io ho già

dimostrato, che una parte non deve pagare l'imposta; ma senza dubbio una parte ancora, che veramente è destinata a dare una entrata certa, sparirà. È questo veramente un inconveniente solo di questa specie di entrate? Quando l'avvocato denuncia ciò che gli pagano i clienti, quando il medico denuncia quello che lucra al letto del malato, credete voi, o Signori, che una parte di queste entrate non sfugga all'imposta sull'entrata? Se una parte non molto maggiore di quella che realmente vi sfugge non vi è sottratta, questo si deve alla diligenza di quelle Commissioni, le quali col loro prudente arbitrio vanno reintegrando per vie più o meno dirette al loro giusto limite le entrate di ogni contribuente. Ora, Signori, quando voi non eccitate, come l'on. Senatore Poggi vorrebbe, dalla tassa le cedole del Debito pubblico, che cosa avviene? Ne avviene che per questa entrata pagano più che non apparisca direttamente dalle denunce, perchè quando il dichiarante concede nella sua cedola di avere l'entrata di dieci, e quando per gli aumenti che si fanno, stabiliti per vie prudenziali ed indiziarie, l'entrata è portata al 15, in quel cinque di aumento stabilito si comprende ogni e qualunque specie di ricchezza che abbia dato incremento alla entrata stessa, e tra queste specie di ricchezza vi saranno certamente ancora le rendite pubbliche non denunziate.

Sono adunque quelli indicati dall'onorevole Senatore Poggi inconvenienti generali di questa tassa, che non provano nulla nella specie, perchè proverebbero contro il genere; certo hanno forza ed efficacia molta, ed è per questo che io con altra veste, in altri tempi e con altra qualità, dichiaravo il mio pensiero individuale, e diceva che bisogna sposare insieme gli indizi colle denunce e in questa opinione individuale io persisto; ma ciò non toglie che la legge qual è non ammetta l'esperimento sulla mistura dei due sistemi; essa continua a seguire il sistema dell'accertamento delle denunce.

La legge, quale è, ha i suoi inconvenienti, ne ha per ogni specie d'entrata; nè io voglio argomentare da questi inconvenienti contro quello che si vorrebbe fare per la presente questione.

Certo questa parte della questione non mi fa per ora sentire la necessità di discutere più direttamente l'articolo 5; ma, se pure devesi toccare di un argomento di cui si è servito l'onorevole Senatore Poggi per comprovare la sua tesi, cioè che se non si esentua la rendita pubblica, bisognerebbe avere il coraggio di votare l'articolo 5, perchè almeno darebbe un vantaggio allo Stato, io dirò, o Signori, che anche per ragioni finanziarie, io nutro diversa opinione. E senza ripetere speciali argomenti, che forse i signori Senatori potranno sottoporre al Senato, ce ne dà un esempio evidente una potenza a noi vicina, ed oggi non più amica, l'Austria: perchè dal 1864 in poi, in tutti i prestiti che effettuò, ha posto un'eccezione o garanzia di non sottomettere le rendite pubbliche alla ritenuta che aveva decretata nel 1859. E cosa veramente pro-

digiosa che anche oggi, l'Austria imponendo un prestito forzoso alla Venezia ha avuto la *squisitezza* di introdurvi questa eccezione, e di dichiarare che i titoli del nuovo prestito saranno esenti dalla ritenuta sulla rendita. Locchè vi prova, o Signori, quanto poca buona prova abbia fatto anche finanziariamente la ritenuta sulla rendita.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Al punto al quale è giunta la discussione io sento che veramente il parlare in senso contrario alla opinione emessa dalla Commissione del Senato e dal sig. Ministro è veramente un volere navigare contr'acqua.

Ond'è che se io mi determinai non ostante a prendere la parola, non lo feci che ben mestamente per rispondere al grido della mia coscienza.

Era mio intendimento di esaminare la proposta questione sotto due punti di aspetto; sotto il punto d'aspetto cioè del diritto pubblico da costituirsi a riguardo della rendita sul Debito pubblico, e da quello dei diritti stabiliti dalle leggi che già esistono nel nostro Stato.

Ma dopochè ho udita l'ultima eloquente ed acuta orazione del sig. Ministro, io credo opportuno di entrare subito ad esaminare la giustizia del fondamento delle osservazioni che egli ha messo innanzi. L'onorevole sig. Ministro a base del suo sistema poneva che le legge che attualmente ci regge sulla ricchezza mobile, e l'imposta che gravita sulla medesima, non è un'imposta reale, ma è un'imposta personale.

È questo a mio credere il punto essenzialissimo da esaminarsi, ed io lo farò con quella maggiore imparzialità che per me sia possibile.

Non vi è pubblicista, il quale parli del costituito personale, e del costituito reale, che non avverta essere indispensabile di tenersi bene in guardia nella limitazione dell'effetto dell'uno e dell'altro, dal confondere gli effetti colla immediata determinazione delle cause, giacchè per l'attinenza necessaria che hanno le operazioni che riguardano il costituito reale con quelle che riguardano il costituito personale, se bene non si sta attenti a questa divisione, si viene a confondere una cosa coll'altra. Io sento, o Signori, quanto in dottrina tanto astrusa e difficile, poca autorità possa meritare la mia povera voce, ed è perciò che io mi prenderò la libertà di riferire a questo proposito al Senato l'opinione di un pubblicista che riassumendo le più recenti e le più accreditate opinioni di tutti i più reputati pubblicisti europei, così si esprime citando a sua volta altri pubblicisti.

Il sig. Félix a pagina 33 così dice:

« Pour juger si un statut est réel ou personnel, il ne faut pas en considérer les effets éloignés, les conséquences ultérieures, autrement comme il n'y a pas de statut personnel qui ne produise un effet quelconque par rapport aux biens, ni de statut réel qui n'agisse pas contre-coup sur les personnes, il faudrait

dire qu'il n'y a point de statut qui ne soit pas tout à la fois et personnel et réel; ce qui serait absurde et tendrait à établir une guerre ouverte entre les coutumes lois. — Que faut-il donc faire? Il faut s'attacher à l'objet principal, direct et immédiat de la loi, et oublier les effets. — Si l'objet principal direct, immédiat de la loi est de régler l'état de la personne, le statut est personnel; les effets par rapport aux biens ne sont plus que les conséquences éloignées de la personnalité. — Au contraire, si l'objet principal, direct, immédiat de la loi est de régler la *quantité, la nature des biens*, la manière d'en disposer, le statut est réel; les effets par rapport aux personnes ne sont plus que des conséquences éloignées de la réalité. »

Sono queste, o Signori, le massime prevalenti in questa materia del diritto pubblico europeo.

Poniamo queste massime a raffronto colle disposizioni della legge le quali colpiscono colla tassa della ricchezza mobile la rendita stessa.

L'art. 1 della legge 14 luglio 1864 dispone in questi termini: « è stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile del 1864 colle norme seguenti: »

Tra queste norme all'art. 5 lettera b annovera le fonti seguenti: « gli stipendi, pensioni, annualità, interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni ecc. »

Io sfido chiunque, o Signori, a trovare che questa legge nelle disposizioni che ho riferite parli mai delle persone; essa parla costantemente della rendita delle cose, e dichiara qual è questa rendita, e in quali circostanze essa sia dalla legge colpita. Per conseguenza applicando il principio tanto raccomandato da tutti i pubblicisti, di non confondere gli effetti della legge cogli oggetti da essa indicati, è forza riconoscere che la tassa attuale è una tassa non personale, ma reale, o che non può perdere mai questo carattere per gli effetti che venga a produrre sulle persone; giacchè senza di ciò, si fa quella tal confusione che tutti i pubblicisti europei hanno preveduto e raccomandano di evitare, di confondere cioè lo Statuto collo Statuto personale.

Premesse queste osservazioni, veniamo alle applicazioni in forza delle quali l'onorevole signor Ministro credeva che la tassa sull'imposta della ricchezza mobile cioè la tassa reale diventasse personale per il fatto della ritenuta. Ma, o Signori, il fatto di una tassa che colpisca o non colpisca una rendita, ne cambia esso la natura? Io non lo credo. La rendita, conserverà la sua natura, sia o non sia colpita dalla tassa. Dunque non vedo come questo fatto possa far diventare per sé personale un'imposta che prima era reale.

Per conseguenza non so vedere quale portata possa avere questa distinzione.

Ma, si disse, la rendita del Debito pubblico forma oggetto di contrattazioni.

Chi fa la rendita oggetto di contrattazione, non cal-

cola tanto sul capitale, quanto sulla rendita: egli sa che al tal giorno deve ritirare una data somma d'interessi, che sono pagati dallo Stato senza veruna diminuzione, quindi voi non lo potete colpire.

Ma, o Signori, questa, a mio credere, è una petizione di principio, perchè tutto sta nel vedere se veramente la tassa è reale, e se lo colpisce validamente la rendita; giacchè ove ciò sia dimostrato, la persona interessata sa che la rendita colpita da una tassa reale, la quale colpisce la rendita presso qualunque persona sia; ed in questo caso non può invocare una buona fede, che non può e non deve avere dal momento che sa, che la cosa che passa nelle sue mani, è colpita dalla tassa.

Per conseguenza, ripeto, questo argomento si riduce ad una vera petizione di principii.

Un altro argomento crebbe l'onorevole Ministro di finanze che si potesse dedurre dalla circostanza, che quando una ditta commerciale ad esempio specula sulla rendita, essa ricava un vantaggio da questa sua speculazione, il quale sia già colpito dalla tassa che aggrava le speculazioni commerciali, e che quindi havvi duplicazione di tassa.

Ma Dio buono, è questa forse una particolarità di questa rendita?

Cambia forse la natura generale delle cose?

Ma, e chi specula sugli stabili, non specula su di un fondo già colpito da un'altra tassa?

Qui vi sono due rendite diverse, cioè la rendita della cosa colpita dalla tassa, e la rendita che forma il prodotto della negoziazione: sono due rendite diverse, che evidentemente vengono colpite da due tasse diverse.

Nè l'argomento addotto in contrario mi pare che provi cosa alcuna di concludente.

Un altro argomento infine, per combattere quelle ragioni di parità, che non a torto venivano invocate dall'onorevole Senatore Poggi, il quale diceva, e giustamente, a mio credere: ma dacchè vi sono rendite pubbliche costituite con norme esattamente eguali in origine per tutte, perchè vorrete voi, con delle disposizioni viziose che schiudono la porta a tutte le frodi ed alle occultazioni, far sì che una parte dei possessori di queste rendite che tutte sotto l'impero di un'identica legge hanno dato il danaro loro allo Stato, una parte sia assoggettata al pagamento di una tassa, ed una parte invece completamente esonerata? E chi poi per di più sono questi esonerati?

Sono coloro, a quali la legge accorda generalmente protezione, appunto perchè li trova in condizioni tali che la meritano; sono i minori, i pupilli, le opere pie; sono infine tutte quelle persone o corpi morali, che l'organamento generale dello Stato ha riconosciuto opportuno non di aggravare di carichi ma di singolarmente proteggere.

Contro quest'argomento il sig. Ministro si è prevalso di un altro argomento specioso bensì, ma che, a mio credere, non fa al caso; egli ha detto: ma, non dovete di-

menticare che noi siamo in tema di dichiarazioni, e che quindi in tema di dichiarazioni la frode alla legge è molto facile; questo disgraziatamente è un punto sdruciolato; si può fare facilmente frode alla legge, è impossibile costantemente impedirla. Ma qui spieghiamoci bene; altro è che nel fatto si possa far frode alla legge, altro è che la legge dischiuda una porta perchè la frode si faccia, altro è che la legge dichiari che è una tassa, o che lo dichiari il Ministro, che la tassa essendo personale non può colpire gli stranieri, che essi in niun caso possono essere dalla tassa stessa colpiti; perchè, come dice il signor Ministro, la legge è personale, quindi essendo personale non può colpire la persona degli stranieri, altro è che tolleri abusi e frodi che non può impedire. Quindi trovo grande diversità tra l'abuso che si può commettere per sottrarsi all'intero pagamento della tassa, e lo schiudere la porta non solo all'abuso, ma all'applicazione di un diritto che non è un vero diritto, ma bensì la conseguenza di un'erronea interpretazione della massima di pubblico giure, e che con ciò si giunga a far sì che il paese venga defraudato di una gran parte della rendita della quale credo abbia tutto il diritto e la necessità di servirsi.

Per conseguenza mi pare che anche queste osservazioni molto eloquentemente e molto argutamente messe innanzi dal signor Ministro non reggano ad una seria indagine.

Si citò infine l'esempio dell'Austria.

In fatto di debito pubblico vi sono grandissimi esempi da citare in Europa; quando grandi avvenimenti che interessano in generale l'umanità si manifestano, l'antico ordine di cose viene scosso a segno che per trovarsi poi in armonia col nuovo diritto che subentra, è necessario che si venga a modificare alcuna legge, a togliere alcuni diritti, a sanzionarne dei nuovi, a distruggerne dei vecchi.

Questo è quello che accadde al diffondersi in tutta l'Europa dei principii della rivoluzione del 1789.

Fra quante Potenze europee si trovarono allora nella difficoltà, e dirò quasi nella impossibilità di far fronte ai loro impegni del Debito pubblico, credo che non ve ne sia stata nessuna che abbia trattato peggio i suoi creditori di quello che ha fatto l'Austria.

Ebbi occasione di esaminare alcuni contratti di prestiti che essa aveva costituiti, non solo esenti da qualsiasi imposta, ma per cui si dava ipoteca sui beni dello Stato, sui beni della Corona, con tutte quelle maggiori assicuranze che si potessero immaginare.

Vinta la rivoluzione, vinte dall'Austria infine le lunghe guerre che tennero dietro alla rivoluzione medesima, i beni esistevano, le ipoteche erano in vigore, ma il pagamento degli interessi, quello degli arretrati non venne mai, e non solo non venne completo, ma non venne nemmeno con quelle disposizioni, con quei pagamenti in carta che molti altri paesi hanno pure fatto. La Francia consolidò il suo debito stabilendo il così detto terzo consolidato; diede per resto pagamento coi celebri *assegnati*; ma in fine qualche cosa

fece; l'Austria stette fino al 1816 o 1817 senza dare alcuna cosa, poi cominciò a pagare con carta che proseguì a scapitare immensamente.

Ora, le tradizioni sono tradizioni, esse traggono alla riproduzione di identici fatti, e quando mi si citano esempi, non credo sia fuori di proposito di citare la *contrepartie*, come dicono i Francesi, degli esempi medesimi.

Per conseguenza, io credo, che arrivati noi ad un punto notevole nella storia delle nazioni, giacchè siamo giunti al punto più culminante, dirò, delle variazioni del diritto pubblico che siano avvenute dopo la rivoluzione del 1789, giacchè siamo venuti al punto in cui i diritti che allora rivendicavano gli individui, ora rivendicano le nazionalità, noi abbiamo diritto di chiedere, sia ai nostri cittadini sia agli stranieri, ai quali malleviamo una corresponsione d'interessi, ai quali paghiamo una rendita, qualche sacrificio, il quale ci metta in posizione di poter far fronte ai gravi oneri che ci siamo addossati, e che la condizione delle cose rende ancora più difficile a noi di andare sopportando.

Non v'ha alcuno il quale abbia la benchè menoma pratica delle contrattazioni sul Debito pubblico, il quale possa negare, che quando un privato, quando una ditta bancaria fa un prestito ad un Governo, non sappia perfettamente che fa un contratto aleatorio. L'idea di questo contratto è condizione che nessuno può ignorare, circa la quale non può pretendere che non sia diffidato sufficientemente dalla natura delle cose, che lo avverte delle conseguenze possibili del suo contratto.

Or bene, Signori, dacchè noi siamo costituiti in Stato Italiano, abbiamo noi cessato di proclamare altamente che attendevamo il momento opportuno per coglierlo e conseguire il compimento dei nostri nazionali destini? abbiamo noi mai fatto mistero delle condizioni nostre finanziarie? abbiamo noi occultato le nostre rendite, fatto credere che ne avevamo di maggiori? e se il frutto di tutte queste nostre condizioni francamente palesate, si fu appunto il basso prezzo al quale fummo costretti a contrarre i prestiti, chi oserà negare che in quella tenuità di prezzo vi stesse appunto quel premio d'assicurazione che il contratto aleatorio avvertiva tuti gli interessati di stabilire in previsione di qualsiasi eventualità? E se ciò essi hanno indubbiamente fatto, se ciò noi abbiamo indubbiamente subito, perchè ora che il rischio previsto in parte si avvera, ora che abbiamo bisogno di far fronte a gravissimi impegni chiediamo un tenue compenso del rischio preveduto e per cui annualmente paghiamo il premio di assicurazione, perchè ci venite a negare il diritto di conseguire il compenso medesimo? perchè ci togliete il mezzo di persuadere col fatto le nostre popolazioni più bisognose della necessità delle gravissime imposte alle quali le assoggettiamo percuotendole nelle più indispensabili loro consumazioni? perchè non volete che si dica anche agli stranieri: aiutateci anche voi a sopportare una parte di quel peso che reca vantaggio a voi pure, cui assicuriamo con ciò il pagamento di una

rendita che altrimenti non potremmo sopportare senza mancare alle esigenze della nostra esistenza politica?

E voi osate sostenere che ciò facendo noi violiamo le massime della pubblica fede e del pubblico diritto?

Oh! no, o Signori, no certamente: chè bene fortunati possono dirsi i creditori di quegli Stati che con un lieve sacrificio, come quello che si cerca imporre con questo articolo, giungessero a fare le spese necessarie a conseguire il compimento dei loro destini, senza essere forzati a richiedere ai creditori loro sacrifici maggiori.

Dunno un momento di riposo.

Presidente. La seduta è sospesa per 5 minuti.

Presidente. Si riprende la discussione, la parola è al Senatore Farina per proseguire il suo discorso.

Senatore **Farina.** E che veramente, o Signori, noi versiamo in circostanze gravissime, che noi versiamo in circostanze di trasformazione delle massime, dei principii del pubblico diritto europeo, io non saprei additarvi migliore esempio che quello che nasce da un fatto del Ministero medesimo. Il Ministero, ora son pochi giorni, pubblicava un editto, come tutti sapete, col quale si dava corso forzato ai biglietti della Banca, e questo corso forzato si dava in condizioni le quali non erano preparate per il corso forzato medesimo, come con molta lealtà ebbe a riconoscere lo stesso signor Ministro. Questo Decreto era emanato in condizioni nelle quali la mancanza di piccoli spezzati di biglietti ne rendevano quasi impossibile la completa esecuzione e per ciò ne nasceva una perturbazione che non intaccava soltanto uno speciale ramo di rendita o industria, ma che perturbava generalmente tutte le contrattazioni dello Stato, e le perturbava in modo immensamente più grave che non quello che si è portato alla pubblica rendita dalla legge attuale la quale, limitando la imposta all'8 per cento sulla rendita che viene pagata, è ben lontana dal raggiungere il 15 od il 16 per cento che si verifica, di differenza fra il corso delle monete metalliche e la carta, e che si avverò dopo l'attuazione della legge che rendeva obbligatorio il corso forzato dei biglietti di Banca.

Ma se gravissime non fossero state le circostanze; se davvero non si fosse trattato di caso di trasformazione di pubblico diritto invalso in Europa, certamente a quest'estrema misura non si sarebbe venuti, e conseguentemente lo stesso fatto del signor Ministro viene in appoggio della tesi che ho fin qui sostenuta.

Ma qui, lasciando da un canto il ragionamento del signor Ministro, mi è forza esaminare alquanto il ragionamento che pone in campo la Commissione del Senato per sostenere l'identico assunto. La Commissione del Senato prende argomento da l'articolo terzo della legge colla quale venne creato il Gran Libro del Debito pubblico dello Stato, che è del tenore seguente:

Il testo della legge è:

« Le rendite iscritte sul Gran Libro non potranno e mai in nessun tempo e per qualunque causa anche e di pubblica necessità venire assoggettate ad alcuna

« speciale imposta, ed il loro pagamento non potrà
« mai in nessun tempo e per qualunque causa anche
« di pubblica necessità venire ritardato. »

Da questa disposizione la Commissione credette dedurre due conseguenze, e sono le seguenti: 1° che mai la rendita sarebbe stata sottoposta a tassa speciale; 2° che mai il pagamento ne sarebbe stato diminuito.

Io non revoco in dubbio (parlando *de jure constituto*, e non *de jure constituendo*) io non revoco in dubbio la legittimità della prima conseguenza, ma con buona veia dei membri della Commissione, tutti per altro rispettabilissimi, e che io altamente stimo ed onoro, non so come si possa ragionevolmente venire alla conseguenza seconda, cioè che mai il pagamento non sarebbe stato diminuito.

L'art. 3 della legge ammette espressamente l'imposta generale: dunque, che mai imposta nessuna vi potesse essere, era cosa che non poteva stare, perchè era esclusa dal testo preciso della legge citata.

Ciò posto, che cosa si viene a dire, quando si asserisce che mai il pagamento non sarebbe stato diminuito?

Si viene a dire, a mio credere, che mai vi sarebbe imposta; ma allora come vi poteva essere un'imposta generale che colpisse la rendita? Forse mi si replicherà che altro è che vi sia imposta, altro è che questa si possa percepire per via di ritenuta.

Molte volte, o Signori, si è discusso prima d'intendersi, perchè si adoperarono termini che non erano precisamente quelli che si sarebbero dovuti adottare. Ed anche in questo caso io nutro fiducia che se invece di dire che la tassa si percepirà per via di ritenuta, si fosse detto che la tassa si percepirà per via di compensazione, nessuno avrebbe mosso parola, perchè tutti sanno che la legge della compensazione è scritta non solamente nel nostro, ma in tutti i Codici del mondo.

In conseguenza, se voi ammettete che vi può essere una tassa generale, e questa tassa generale è espressamente riservata dall'art. 3 che avete citato, non potete negare che questa tassa non si possa percepire per via di compensazione.

Che la tassa costituisca a favore dello Stato un credito, io credo che nessuno di voi vorrà contestare: se mai qualcheduno volesse farlo, io mi farei forte di una sequela d'articoli del Codice che espressamente dichiarano questa cosa.

Ciò posto, come mai, domanderò io, volete voi escludere il Governo, renderlo *ex lege*, privarlo d'un privilegio che hanno tutti i debitori di compensare rispettivamente sino a debita concorrenza l'ammontare delle rispettive ragioni? L'articolo del Codice che io in questo caso credo si debba applicare è il seguente: « La compensazione si fa di diritto in virtù della legge ed anche senza saputo dei debitori. » Si compensa senza che i debitori nemmeno lo sappiano; e voi venite a dire che questo trasforma la tassa? Ma se è un effetto della legge che non cambia nulla, che

non fa che diminuire quel tanto che il debitore deve pagare, perchè lo compensa sino a debita concorrenza, come mai potrà dirsi legittima la deduzione che la Commissione ha creduto di fare dell'art. 3 della legge sul Debito pubblico?

Io confesso che non so vederlo; e siccome ritengo che le norme che concernono le disposizioni della compensazione sono generali, non solo nel Codice del Regno d'Italia, ma ben anche nei Codici che reggevano la Penisola anteriormente, e ne fanno fede l'art. 1438 del Codice austriaco, l'art. 1251 del Codice napoletano e l'art. 1396 di quello di Parma e Piacenza, così non vedo come, nè stando alle disposizioni del Codice italiano, nè stando a quelle dei Codici precedenti, si debba ritenere che la compensazione non sia di pieno diritto.

Qui dunque la legge cosa ha fatto?

Questa disposizione dell'art. 5 è forse attributiva del diritto che compete allo Stato? No, non è che dichiarativa; e se è semplicemente dichiarativa, come mai volete far sì che l'enunciazione di un diritto preesistente e ben certo, perchè basato sulle disposizioni di tutti i Codici della Penisola, come volete, dico, che questa disposizione, non attributiva, ripeto, ma dichiarativa del diritto dello Stato, venga a cambiare la natura dell'imposta? Io non posso intenderlo; quindi non arrivo a comprendere come la Commissione poteva credere che il pagamento dell'imposta non sarebbe mai stato diminuito anche quando le rendite fossero colpite da tasse le quali avessero il carattere della generalità. Se non che anche su questo punto mi si andrà rispondendo che qui non c'è una tassa generale, che questa è una tassa speciale; e difatti nella relazione trovo un periodo il quale si sforza di provare questa cosa.

Io confesso, che poco versato forse nelle disquisizioni filosofiche e filologiche non sono riuscito a capir bene il ragionamento che colà si contiene; a me però pare che qui non sia il caso di ricorrere nè ad interpretazioni filologiche, nè a disquisizioni filosofiche ma bensì di tenersi ai significati tecnici delle parole. Ora, quando in una legge mi venite a parlare di legge speciale non dovete andare a sofisticare sul significato della parola, ma dovete considerare la parola *specie* come adoperata per fare il contrapposto a quella di *genere*; ora, specie e genere sono definiti nelle istituzioni del diritto e quindi queste parole hanno un significato tecnico sulla legge.

Ora, in che consiste questo significato tecnico?

Quando si colpisce un genere, si colpisce una serie di oggetti, i quali vengono tutti nella disposizione della legge compresi: mentre invece quando si tratta di specie, questi oggetti sono molto più ristretti, e ridotti ad un più scarso numero, che hanno una singolare e distinta maniera di essere e di esistere.

Siccome poi tutte indistintamente le rendite di ricchezza mobile, dalla prima all'ultima, sono colpite dalla legge attuale, io sono altamente meravigliato che

si voglia sostenere che questo genere tanto ampio, che un più ampio non si saprebbe immaginare, sia invece una semplice specie, mentre invece io non saprei mai immaginare un genere più esteso, più multiplice e più esteso di questo.

Dopo ciò, o Signori, io vi confesso che se credessi che la mia povera parola potesse avere autorità di muovere le opinioni preconette, e vincere la mia lite, io mi azzarderei a proporvi, non in modo assoluto d'approvare l'articolo 5 senza qualche miglioramento, ma mi farei a proporvi che quest'articolo venisse approvato bensì, ma moderato da un ordine del giorno.

La mia sincerità non mi permette di dissimularvi che codesta questione ha un lato debole a miei occhi, ed è che veramente la disposizione, intesa come credo la si debba intendere, viene a costituire una diversità fra i varii con ribuenti, in quanto che alcuni sono ammessi a detrarre i debiti che aggravano le loro sostanze, ed altri no.

Io confesso che sebbene teoricamente non ammetta la distinzione della tassa in personale reale, pure nell'applicazione, che per gli uomini politici deve pur essere qualche cosa di più che non le teorie astratte, riconosco che questo è un grave inconveniente della legge, il quale si deve per quanto è possibile evitare. Ma ponendo dall'un canto questo inconveniente, e dall'altro quello immensamente maggiore dell'ingiustizia di esentare una parte della rendita, e di colpire l'altra, siccome l'eventualità del debito del contribuente non è cosa certa, ma eventuale ed accidentale, così preferisco l'eventualità di un'ingiustizia, alla certezza di un'ingiustizia maggiore che vi ha nell'altro caso.

Però desiderando di far sì che anche questa eventuale ingiustizia possa scomparire, io mi azzarderei di proporre un ordine del giorno, col quale fosse invitato il signor Ministro a volere studiare questo fatto, ed a proporre nel più breve termine possibile quelle misure, che ravviserà più opportune ad evitare gli inconvenienti per una parte e per l'altra, ed intanto passare alla votazione dell'articolo come sta scritto.

In quali condizioni noi versiamo, niuno di voi lo ignora; io credo che il Senato, così facendo nelle condizioni attuali, farebbe tutto quel meglio che si possa fare; del resto io non ho che semplicemente enunciata la mia opinione e mi rimetto alla maggior esperienza di questo Consesso.

Presidente. Abbia la bontà il Senatore Farina di far passare al Banco della Presidenza il suo ordine del giorno.

Senatore Farina. Pregherei prima il signor Ministro a dire se lo accetta.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. L'onorevole Sen. Farina ha toccato la materia in tutte le sue parti; io non entrerei in questa discussione perchè credo v'entreranno altri oratori; solamente mi restringerò a rischiarare un

solo punto del mio precedente discorso, il quale è stato preso in maggior considerazione dal Senatore Farina, e questa dichiarazione sarà appunto quella che egli desidera d'aver prima di formulare il suo ordine del giorno.

L'onorevole Senatore Farina ritorna al principio che tutte le rendite pubbliche, che tutti i certificati, che tutte le cedole debbano direttamente sopportare la tassa, la quale, secondo lui, è reale e non personale. Questo mi prova che veramente il punto della questione si contiene in questa somma idea che regola tutta la discussione.

Eg'li crede che la tassa sia reale fondandosi sulla distinzione nota, dello stato reale e dello stato personale. Quanti sono giureconsulti in questa Camera del Parlamento sanno quanto sia difficile questa distinzione e a quante questioni pratiche conduca; poichè se è vero l'adagio dei giureconsulti romani che la definizione astratta è pericolosa, la definizione astratta dello statuto personale è tra tutte pericolosissima.

Epperò, o Signori, partendosi da questa sommaria distinzione i trattatisti di questa parte del diritto pubblico internazionale hanno dovuto riconoscere qua e là sotto distinzioni, ed ammettere vari temperamenti di applicazione di quei due principii.

In effetto, Signori, quando con quella distinzione voi vi fate a dinotare tutte le questioni che sorgono, in quanto alla proprietà mobiliare ed immobiliare, entrate in un campo spinosissimo dal quale non potete trarvi poi se non lasciando qua e là fra cespugli che lo ingombrano gran parte di quell'assoluto principio da cui eravate partiti.

E per vero, i mobili si considerano quasi come seguaci delle persone; e con questa finzione risolvete molte questioni per far entrare i diritti sui mobili sotto gli statuti personali, piuttosto che sotto gli statuti reali; e poi giunti ad un punto si trova che non si può andare più innanzi, e possono entrare in una terza distinzione quale sarebbero gli statuti misti tra i personali e reali.

Meglio è, o Signori, quando si tratta di materie pratiche come questa, di non renderne più difficile l'applicazione entrando in un campo così spinoso e così intricato.

Quanto a me, io credo che si possa chiaramente affermare che, quantunque questa, come tutte le altre imposte, debba mirare ad una ricchezza, ad una produzione, ad una rendita con cui l'imposta dev'essere pagata, e comunque tutte queste cose sieno reali, pure, questa tassa, come altre di simile natura, mentre hanno ad occasione la ricchezza, hanno per iscopo più diretto le persone, vale a dire, la persona è quella che è richiesta a pagare.

E per vero risulta dall'insieme di tutti gli articoli della legge precisamente questo concetto, perchè sebbene dagli articoli citati dall'onorevole Farina si parli di rendita, e parlando di rendita si menzionano tutti i redditi, stipendi, pensioni, interessi e dividendo,

pure in altri articoli e specialmente nell'11°, quando si parla della dichiarazione e dell'accertamento di questa rendita, sfugge la cosa e viene in campo la persona. Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione della sua rendita colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto secondo la legge. E qui l'individuo viene in campo come debitore dell'imposta ed ha dei diritti che sorgono appunto per la relazione personale del contribuente coll'entrata sua. Difatti all'articolo 32 è detto, che si sottraggono i debiti, ed in altro articolo che si sottraggano anche certe spese, le quali si abbonano in certi casi e non si menano buone in certi altri, secondochè le paga uno od un altro per produrre o concorrere alla produzione, e queste sono appunto tutte relazioni personali, personalissime fra il contribuente e la sua entrata. Certo il legislatore non poteva non parlare di redditi, di frutti, di origine dell'entrata, che sono appunto questi frutti convertiti nell'entrata; ma quando è andato a concretare con altri articoli il modo di accertare questa entrata ha messo avanti la persona, i suoi diritti personali, le sue relazioni particolari coi frutti della cosa che doveva dare all'individuo l'entrata netta.

Sotto questo rispetto, Signori, l'imposta che è detta di ricchezza mobile diventa personale, sia per la sua origine mobiliare per la quale anche il giureconsulto la fa entrare sotto lo stato personale, sia per la speciale condizione tra il contribuente e la ricchezza mobile medesima.

Difatti, o Signori, l'onorevole Senatore Farina ricorreva ad un esempio ingegnoso il quale chiari perfettamente queste idee. Diceva egli: se un individuo compra degli stabili e li rivende, se una società si occupa di simili negozi sopra questa vendita e compra farà dei guadagni, questi guadagni, saranno sottoposti al pagamento della tassa della ricchezza mobile; ma ciò non toglie che i fondi, che sono la materia di questa operazione, non debbano continuare a pagare la fondiaria. Ciò è evidente, o Signori, perchè la fondiaria è imposta reale; ma se un individuo vende questo fondo ed acquista cedole sul Debito pubblico, e se voi volete che egli paghi nello stesso tempo l'imposta sul guadagno mediante la tassa sulla ricchezza mobile, e l'imposta diretta mediante la ritenuta, voi ragguagliate la tassa per questa parte alla fondiaria: voi dunque, come io diceva, ne fate un'imposta reale. Or bene, se invece di acquistar rendita col denaro della vendita del fondo, l'individuo di cui parliamo acquista gioie, e poi rivende queste gioie, gli farete voi pagare due tasse, una sui guadagni che può fare per il commercio delle gioie, l'altra direttamente sul commercio delle gioie? Signori no, perchè le gioie sono mobili. Ora, perchè glie ne fate pagare due quando investe il denaro sulla rendita del Debito pubblico? forse perchè queste rendite sono immobili? Come tali voi le considerate se volete che egli paghi una seconda

tassa, e questa seconda tassa diventa di natura diversa, e cioè una tassa reale.

L'esempio dunque arrecato dall'onorevole Senatore Farina, svolto a questo modo, fa sempre più apparire questa verità, cioè a dire che la tassa sulla ricchezza mobile è della natura di quelle che i giureconsulti direbbero *miste*, in cui predomina l'elemento personale, ed è perciò da classificarsi fra le personali. Non tutte le rendite pubbliche debbono pagare questa tassa personale in ragione dei frutti, degli interessi, che il Governo paga a chi lo possiede, poichè talvolta sono posseduti come materia o come strumento di speciale negoziazione, ed in questo caso la tassa sulla ricchezza mobile deve cadere sui benefici della negoziazione e non può nello stesso tempo colpire gli interessi che direttamente si ritraggono dalla cosa negoziata, poichè se ciò si fa, non si può fare che allo stesso titolo per il quale si continuerebbe a riscuotere la fondiaria sul fondo che potesse mai comprarsi per essere rivenduto. Ma la fondiaria si riscuote in quanto che è tassa reale, dunque con questa maniera di riscuotere, la tassa della ricchezza mobile si convertirebbe da tassa personale in reale; ed era questo l'assunto che io aveva preso a dimostrare nel mio discorso.

Persistendo dunque nelle mie idee, mentre traggio per conseguenza che persisto a respingere l'emendamento del Senatore Poggi, per le stesse ragioni, intendo l'onor. Farina, che non posso ammettere il suo.

Voci: Ai voti.

Presidente. Vi sono ancora molti iscritti; ma se si domanda la chiusura, se ne faccia la proposta formale.

Senatore Di Revel. Prego il Senato a non voler chiudere ancora la discussione su questa importante materia.

Presidente. Se nessuno fa la domanda formale della chiusura si continua la discussione, e do la parola al signor Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Signori, dopo i dotti, elaborati e lunghi discorsi che voi avete uditi, io volevo rinunciare alla d'ordinario breve e rozza mia parola. Ma darò una prova di modestia, e parlerò. Farò come un picciolo Stato il quale, dopo avere vedute sfilare le numerose splendide falangi di grandi potenze, possa fare mostra de' pochi modesti suoi soldati.

Io non dirò le ragioni di elevata natura che militano contro questo articolo; altri lo faranno meglio ch'io non saprò. Io addurrò soltanto contr'esso una ragione economica che concerne le classi operaie. Questo articolo, oltre all'intendimento di accrescere le rendite dello Stato, ha pur quello di stabilire una uguaglianza di trattamento tra queste classi e le ricche e le agiate.

Come? si sono imposte cose di prima necessità, principale consumo della povera gente, e non s'imporrà la rendita del Debito pubblico?

In fatto di imposte però talvolta ciò che sembra realtà non è che apparenza. Io sono convinto che l'im-

posta sulla rendita dei fondi pubblici, in ultimo risultato, recherebbe danno alle classi operaie. Per essa il nostro credito ne soffrirebbe grandemente, quindi l'agricoltura, l'industria ne scapiterebbero, sarebbe diminuita la domanda di lavoratori, il prezzo della mano d'opera diminuirebbe pure, e la vita sarebbe resa più penosa, più difficile a quelle classi.

Io credo poi, o Signori, essere nel vero asserendo che l'opinione pubblica, per un sentimento di delicatezza, esagerato forse, ma pure per un nobile sentimento, è avversa a questa imposta. L'opinione pubblica è persuasa che, facendo una ritenuta sulle cartelle del Debito pubblico, la Nazione manca ai suoi impegni.

Signori, io non abuserò più a lungo della vostra pazienza. L'Italia col suo serio entusiasmo, col sottometersi rassegnata ad immensi sacrifici, col correre in massa sotto le armi, fraternalmente, lietamente, giovani di tutte le condizioni sociali, a combattere le ultime battaglie dell'indipendenza nazionale, dà al mondo uno spettacolo che lo empie di sorpresa, di meraviglia, di ammirazione. Ebbene, o Signori, a questi nobili generosi fatti un nuovo l'Italia ne aggiunga. Faccia sì che si dica: Essa trovavasi in grandi strettezze finanziarie ed ha rinunciata ad una delle sorgenti che dovevano ristorarla onde non si possa neppure sospettare che essa sia mai per venir meno ai proprii impegni, fallire mai all'onore.

Senatore Balbi-Plovera. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Balbi Plovera. Sarò brevissimo giacchè la discussione è già molto avanzata, e poco mi resta a dire dopo gli eloquenti e chiari discorsi fatti dal Ministro delle Finanze, la prima volta che ha parlato. Non parlerei neppure, se non fosse quasi un fatto personale che mi provoca a prendere la parola, essendo sorto in quanto si votò la legge della ricchezza mobile, che fece adottare il principio di colpire anche le rendite del Debito pubblico, perchè l'esclusione di queste rendite sull'imposta che colpiva tutti, mi sembrò un privi ego ingiusto. Io credetti in coscienza e in giustizia che quando si colpisce il salario dell'operaio, la paga dell'impiegato, la paga del militare, quello che gode e che riceve un ricco interesse dalla rendita pubblica, deve anch'egli contribuirvi. Ma, Signori, fra questi sono due specie di cedole del Debito pubblico vi è la rendita nominativa, e le cedole al portatore. Le prime, secondo la mia maniera di vedere, non posso considerarle che come un impiego stabile il quale può essere colpito da ipoteca, può essere dato in cauzione, ed è insomma una rendita fissa. Le seconde sono un capitale mobile che si vende, s'acquista e può darsi in pagamento come qualunque carta monetata.

Questa rendita, secondo il mio modo di vedere, non può essere considerata della natura della prima, poichè non può darsi in ipoteca, non può servire per cauzione; ma serve per capitale, serve come moneta per pagare degli stabili, degli obblighi, dei

depositi, e come abbiamo visto farsi recentemente, per pagar delle tasse coi vaglia: e in questi momenti di condizioni finanziarie tristissime il voler assoggettar questa rendita ad una tassa, il voler fare scomparire dalla circolazione una massa di cartelle di rendita mentre abbiamo il corso forzato dei biglietti cioè la carta-moneta, io credo che questo produrrebbe gran danno al paese. Io penso invece che sia molto meglio aver in circolazione le cedole della rendita pubblica che poi diventeranno specie di carta-moneta appoggiata dal credito.

Per conseguenza, io sono persuaso che la rendita deve distinguersi in due specie: la nominativa che è rendita diretta, fissa, e che può essere colpita, come lo è già, dalla tassa di ricchezza mobile; l'altra, quella al portatore, sia dedita in mano agli stranieri o in mano agli Italiani, non è che un capitale vagante, e potendo servire come moneta, deve essere esente da tassa. Io parlo brevemente perchè non è mia abitudine di parlare altrimenti, e perciò chiuderò queste poche parole col rammentare che il nostro valoroso esercito trovasi ora al Mincio in faccia al nemico, sul quale spero avrà la vittoria, e che l'Italia deve ad ogni costo pretendere che sul vessillo il quale sventola alla testa di quell'esercito stia scritto il mantenimento leale ai patti stabiliti. *(Segni d'approvazione.)*

Presidente. Ha la parola il Senator Ricotti.

Senatore Ricotti. Io non furò se non esprimere in brevissime parole la mia opinione.

Io non credo che l'art. 5° stabilirebbe un'imposta speciale sulla rendita; quindi credo che il Governo avrebbe diritto a riscuotere tale imposta e che avrebbe questo diritto dalla legge costitutiva della rendita pubblica. Ma viceversa credo, e con me stesso consentiente la massima parte degli Italiani, che non sia opportuno nè conveniente, sia alla dignità sia agli interessi dell'Italia e specialmente del suo credito pubblico, che il Governo imponga questa tassa.

In conseguenza io conchiudo, che ove l'art. 5° così come è formulato venisse in votazione, io lo respingerei; ma siccome respingendosi quest'articolo, ne nascerebbe uno stato di cose che, secondo me, non sarebbe molto conveniente, così io accetterò quel temperamento che più ne accostasse all'idea esposta già dall'onorevole Poggi. Infatti, ove l'articolo 5° fosse assolutamente respinto, che cosa nascerebbe? Ne nascerebbe quell'anomalia che molto chiaramente esprimeva l'onorevole preopinante, cioè che essenzialmente la rendita al portatore andrebbe esente da qualunque tassa, e la rendita nominativa sarebbe invece colpita.

Questo stato di cose sarebbe poco giusto. Io non dico che tale ingiustizia sia perfettamente nel concetto della legge, non dico che sia nell'intenzione di chi la applicherebbe, ma tenendo conto delle passioni umane specialmente quando si tratta di denari, questo stato di cose io lo crederei inevitabile.

Nascerebbe adunque il caso detto testè, cioè che la

rendita al portatore andrebbe presso a poco esente da tassa e la nominativa ne sarebbe invece colpita. Questa conseguenza non sarebbe conforme alla giustizia, il che fu già ampiamente dimostrato da qualcuno degli oratori che mi hanno preceduto. Mi basti perciò l'aggiungere una semplice osservazione.

Non solamente l'accennata condizione di cose sarebbe poco conforme alla giustizia, ma sarebbe poco conforme all'interesse medesimo delle finanze.

La finanza ha grandissimo interesse per ritenere al possibile la rendita sotto la forma nominativa: di fatto mediante codesta forma l'Erario guadagna nei bolli e nei trapassi, guadagna nei diritti di successione, posciachè non bisogna nascondersi, che quando bisogna pagare questi diritti, la rendita al portatore svanisce, e resta soltanto quella nominativa, che non può sottrarsi al ricevitore della tassa.

Finalmente importa grandemente alle finanze di aver piuttosto la rendita sotto forma nominativa che al portatore, in quanto che sotto quella forma gli interessi pagansi nello Stato, evitansi tutte le spese di cambio; e tutti quei sacrifici che alcune volte sono enormi; e ciò meglio di noi sa l'onorevole Ministro delle finanze, che ancora testè per ritenere i pagamenti semestrali del Debito pubblico nel paese, ha ordinato di pagarli coll'anticipazione di 45 giorni d'interessi. Se dunque conviene molto all'interesse delle finanze di ritenere la rendita sotto la forma nominativa anzichè il lasciarla passare sotto la forma al portatore, io credo che bisogna evitare qualunque disposizione la quale tenda a spingerla sotto questa forma, e ritrarla dalla forma nominativa.

Ora, la disposizione, che resterebbe in vigore quando l'articolo 5 fosse totalmente respinto, porterebbe questo risultato; posciachè qualunque detentore di pubblica rendita nominativa, salvo coloro i quali dalla legge sono ridotti a questa necessità, (e sono quegli appunto ai quali si dovrebbe usare qualche indulgenza dal Governo) sarebbe indotto a ridurre la rendita propria sotto forma al portatore, affine di sottrarla all'azione della legge sovra l'imposta della ricchezza mobile. Quindi, mentre da un lato il Governo nulla guadagnerebbe, perchè questa parte di rendita sarebbe sottratta all'imposta, dall'altro lato il Governo perderebbe tutti i vantaggi che ha sulla rendita nominativa a confronto della rendita al portatore, cioè perderebbe i diritti di trapasso, di bollo, di successione, e invece di pagare in paese il semestre della rendita medesima in biglietti e nei termini assegnati dalla legge, sarebbe invece obbligato a rinnovare alcuni dei sacrifici che ha fatto testè. Spero ch'essi non dureranno a lungo. Ma certo non potrà cessare così tosto il diritto di commissione che si paga pel servizio della rendita fuori Stato. E siccome codesto diritto è abbastanza forte, così naturalmente la nostra rendita al portatore scieglierà quella strada, o almeno farà mostra di pigliarla, per lucrare il diritto di commissione

stabilito da convenzione molto anteriore al giorno d'oggi.

Riassumendomi, io dico, che quando altrimenti non si possa, e che io fossi chiamato a votare sul respingimento dell'art. 5, io respingo l'articolo 5, così come è formulato; ma abbraccierei più volentieri l'emendamento secondo il quale si stabilisse che nessuna rendita nostra nominativa, o non nominativa andasse soggetta a ritenuta, nè ad altra imposta.

Ministro delle finanze. Io domando la parola per approfittare dell'occasione che mi porge l'on. Senatore Ricotti di esporre al Senato alcune brevi considerazioni sulla materia.

Innanzi tratto, dalle parole dette finora io non vorrei che il Senato ne inferisse la conseguenza, che io reputi non potersi colpire la rendita pubblica di alcuna tassa. È detto evidentemente nella legge costitutiva del Debito pubblico, che le tasse generali si possono imporre. E non solamente è detto questo, ma in pratica noi ne abbiamo imposto già una, quella del bollo; ora mentre noi studiamo appunto di fare che questa tassa si renda più proficua, io non credo neppure che il Governo non possa, per esempio, mettere a studio se questa maggiore proficuità della tassa del bollo non debba abbracciare anche la rendita pubblica.

Io voleva fare questa dichiarazione per far noto che non ho mai inteso che le rendite pubbliche debbano essere sottratte da ogni tassa generale.

Ma l'onor. Senatore Ricotti notava, che tra gli inconvenienti che presenta la rendita al portatore, vi è quello di sfuggire alla tassa di successione.

Questo è un argomento che si ritorce contro i sostenitori dell'articolo 5, perchè è uno di quegli inconvenienti che prova che *adducere inconveniens non est solvere argumentum*. Perchè anche per tasse generalissime, come quelle di successione, sta in fatto che il percettore non riesce a colpirla le rendite dovremo noi convertire una tassa di successione in ritenuta? Vede adunque il Senato che quest'esempio conferma ciò che io diceva, che per via d'inconvenienti non si può riuscire a giustificare l'articolo 5.

Quanto poi a quella diversità pratica che procede non dalla natura della legge, ma dalla natura delle cose, tra la rendita nominativa e la rendita al portatore, credo che vi sia anche un principio di giustizia. La rendita nominativa pagherà più facilmente la tassa di successione, che non la paghi la rendita al portatore; la rendita nominativa pagherà più facilmente la tassa sull'entrata che non la paghi la rendita al portatore. Ma badate, o Signori, quanti privilegi ha la rendita nominativa, badate a quanti usi la rendita nominativa può rispondere, a cui non risponde la rendita al portatore; la rendita nominativa può essere ipotecata, quindi ha tutti i vantaggi che ha una cosa ipotecabile in quanto giunge ad essere mezzo, e strumento di credito nelle mani di chi la possiede: la rendita nominativa è quella che è richiesta ordinariamente per le cauzioni; e quando anche la rendita al porta-

tore è ricevuta per cauzione, viene immobilizzata nelle casse dei depositi e prestiti, e in conseguenza acquista quella maggior facilità di essere sottoposta al pagamento di tutte le tasse generali, quella di successione, quella sull'entrata, ecc. ecc.

Adunqua vi è una differenza tra la rendita nominativa e la rendita al portatore, per la quale ne deriva una serie di conseguenze anche rispetto al pagamento dell'imposta. Questo non si restringe all'imposta di cui si tratta presentemente, cioè all'imposta sull'entrata, ma al pagamento di tutte le altre imposte; dunque è tale un inconveniente che non può per se solo bastare a suggerire in questa legge un metodo diverso.

Vi possono essere, (ed io prometto di metterlo a studio la materia) molti modi, per impedire quella speculazione cui accennava l'onor. Ricotti, la quale consiste nell'incettare le cedole al portatore per profittare appunto del pagamento all'estero che abbiano promesso, non per legge nè per decreto costitutivo de' prestiti, ma unicamente per una indicazione posta in calce delle cedole medesime. Io anzi annunzio al Senato che sto studiando i mezzi come poter riuscire a quest'intento, cioè di mantenere noi anche quella promessa che non è fatta solennemente nè per legge, nè per decreto, ma di mantenerla nei limiti veri dell'intenzione nostra, la quale fu di agevolare il collocamento della nostra rendita all'estero. Noi vogliamo pagare all'estero come abbiamo promesso, ma pagare agli esteri nelle cui mani si è collocata la nostra rendita. Noi non vogliamo che questa agevolazione si rivolga contro di noi dagli speculatori. Io credo di riuscire a trovare questo mezzo, fare cioè che tutti gli stranieri dimoranti fuori del Regno, che posseggono realmente la nostra rendita siano pagati realmente all'estero, ma che non possano profittarne coloro i quali mentre sono nostri connazionali e dimoranti in Italia, non della rendita, ma delle cedole fanno speculazione contro i nostri interessi.

Egli è anche assai ben interpretato il fine per cui si è anticipato quest'anno il pagamento delle cedole; questo mezzo, e l'altro che io vado cercando, spero che riusciranno a contenere la speculazione, a fare che noi in appresso pagheremo realmente nello Stato quello che possiedono i nostri concittadini, che è la massima parte delle rendite pubbliche. Checchè ne dicano gli stranieri, il fatto prova che la massima parte dei debiti da noi contratti, sono stati, se non originariamente pagati da noi, acquistati in seguito da nostri connazionali, ed oggi per la massima parte sono in Italia.

Senatore di Revel. Domando la parola.

Presidente. Dieci Senatori hanno trasmesso al Banco della Presidenza la domanda della chiusura della discussione.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Sulla chiusura?

Senatore Galvagno. Per dire che siccome io solo sono ancora iscritto, rinunzio alla parola.

Presidente. Vi sono anche altri iscritti.

Metto ai voti adunque la chiusura della discussione, riservata come è d'uso la parola al Relatore delle Commissioni per riassumere la questione.

Senatore Poggi. Domando la parola solamente per pregare il Presidente a volere interrogare il Senato sul mio emendamento.

Presidente. Quando metterò ai voti il suo emendamento, spiegherò al Senato in che consista, perchè veramente non è un emendamento, ma una divisione di votazione.

Chi approva la chiusura della discussione, si alzi.

(Approvato)

La parola è ora al sig. Senatore De-Gori, Relatore della Commissione.

Senatore De-Gori, Relatore. Due doveri incombono al Relatore: riassumere la discussione; non ripetere quegli argomenti, i quali omai già stanno sotto agli occhi del Senato.

Il valore che la Commissione di finanze ha attribuito alle parole, che compongono l'art. 3 della legge costitutiva del Debito pubblico; l'efficacia del patto, anzi dei patti in quell'articolo stipulati, sono omai abbastanza penetrati nella coscienza di ognuno e tutti hanno già giudicato di quel valore, e di quella efficacia per considerazioni di un ordine molto più elevato delle disquisizioni filosofiche e filologiche, dalle quali al pari dell'onorevole Senatore Farina bramo di rifuggire.

Io limiterò pertanto il mio riassunto a quegli obiettivi, che da vari oratori si fecero alla Commissione sopra dati di fatto, quasi che essa non si fosse resa abbastanza conto dello stato delle cose sotto il punto di vista, del quale doveva sottoporre al Senato il suo opinamento.

Un'analogia ha creduto di trovare l'onorevole mio amico il Senatore Poggi tra la disposizione dell'articolo 6 della legge, e quello dell'art. 5, e sotto questa opinione ha creduto che il rigetto de' l'art. 5 importasse anco il rigetto o la modificazione degli articoli 6, 7 ed 8.

Io prego l'onorevole mio amico a riflettere l'immensa differenza che corre fra l'una e le altre disposizioni, e come le altre, non potendosi menomamente riferire e collegare ad alcun patto congenero, a quel patto sovrano, del quale più che altri, anzi quasi unicamente la Commissione ha considerato queste disposizioni legislative, sfuggano completamente a qualunque analogia.

Gli articoli, ai quali l'onorevole Senatore Poggi si riferiva, riguardano quella ritenuta che lo Stato è autorizzato a ricevere per via di anticipazioni dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società in accomandita, da tutti quanti gli enti morali infine, i quali pagano stipendi o pensioni.

Questo metodo per nulla ripugna a quella disposizione, la quale unicamente investe le rendite provenienti da titoli di Debito pubblico.

Altra osservazione, la quale in verità si presenta

coll'aspetto di insolita significazione, è stata quella dell'onorevole Senatore Farina, il quale ha voluto trovare un'analogia fra la ritenuta di che nell'articolo in questione e il diritto generale e il diritto comune della compensazione.

Ma, Signori, la compensazione ha in sé implicitamente il diritto di reciprocità; diritto di compensazione non si può ammettere senza diritto di reciprocità.

Or dunque, se lo Stato potesse compensarsi verso i suoi debitori, egualmente i creditori dello Stato potrebbero compensarsi contro lo Stato in ogni e qualunque occasione di pagamenti.

L'onorevole Senatore Farina che quanto erudito in economia, altrettanto è pratico in finanze, conosce meglio di me in che modo siano redatti i bilanci dello Stato, conosce meglio di me che ammettendo per avventura questo diritto di compensazione il quale per diritto conseguente da quello di reciprocità dovrebbe esser generalizzato a tutte quante le liquidazioni fra lo Stato ed i suoi creditori, verrebbe completamente a rimanere sconvolto quell'ordinamento dei bilanci dello Stato, della intera contabilità dello Stato, con grave danno della pubblica amministrazione.

Di più, tutti sanno come per patto espresso, non revocato né revocabile in discussione, le rendite del Debito pubblico sono insequestrabili; ora, se tali rendite godono di un privilegio, di un'immunità minore qual è quella dell'insequestrabilità, è impossibile l'ammettere che siano passibili di un atto tanto più grave, tanto maggiore quanto è la ritenzione.

La ritenzione è un appropriarsi parte di quella rendita, il sequestro è soltanto ritardarne il pagamento; per conseguenza la Commissione non può ammettere l'analogia colla quale l'onorevole Farina aveva inteso sostenere il diritto di compensazione.

Signori, la Commissione per le diverse convinzioni della maggioranza, per gli argomenti della minoranza ha creduto, per il complesso di queste ragioni e convinzioni, proporre al Senato il rigetto di questo articolo.

Noi non ci siamo nascosti come la parte più debole, a nostro avviso, della nostra proposta fosse il danno sebbene non grave, della pubblica finanza, in momenti di tanta necessità; ma a questo danno, lo dichiaro, la Commissione non intende che potesse mai esser riparato con quel fatto che all'onorevole Senatore Farina è sfuggito dalle labbra con mia penosa impressione, cioè che nelle presenti nostre necessità, di fronte al grande scopo a quale adesso noi tutti miriamo, anche gli stranieri debbano in qualche modo concorrere.

No, troppe volte ormai ci fu lanciata l'accusa di non aver la forza di compiere i nostri destini. . . . Troppe volte, furono ormai invocati soccorsi stranieri.

Il pregio, o Signori, di questa legge è appunto quello di essere una legge di sacrifici, di grandi sacrifici, di sacrifici generali, che ogni ordine di cittadini,

che tutta quanta la Nazione è chiamata a sopportare, e che voi voterete, io credo, onde usciti da quest'Aula e lasciata in quel silenzio, che dev'essere compagno del rumore dei campi, con tutte le forze dell'anima nostra possiamo seguire intenti la fortuna di quella Croce di Savoia, che è centro dei nostri affetti, face delle nostre speranze, simbolo della nostra fede.

Presidente.... Persiste l'onorevole Senatore Poggi nella sua proposta?

Senatore Poggi. Persisto, ma prima di tutto vorrei sapere se è appoggiata.

Presidente. Chi appoggia la proposta del Senatore Poggi è pregato di alzarsi.

(Appoggiata)

Senatore San Severino. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Severino. Mi sembra che la Commissione abbia proposto la cancellazione dell'articolo 5 in forma di emendamento, e siccome quest'emendamento è quello che più si discosta dalla legge, così prima dovrebbe esser messa ai voti la proposta della Commissione.

Presidente. Mi permetta; quando l'emendamento è la cancellazione di un articolo o di una parte d'articolo, s'intende che chi lo vuole cancellato vota contro. Ora, il sig. Senatore Poggi ha proposto la radiazione di una parte d'articolo ammettendone l'altra, quindi io debbo mettere ai voti separatamente le due parti, essendo stato appoggiato l'emendamento che le comprende entrambe.

La prima parte consiste nel dare la esenzione da ogni tassa alle carte nominative nelle denunce che si fanno per la tassa di ricchezza mobile, la seconda parte vorrebbe che fossero tassate tutte le altre obbligazioni dello Stato.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io non avrei difficoltà che si voti prima, se si vuole, la soppressione di tutto l'articolo, purché in seguito si voti anche la mia proposta.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Mi pare che dica ottimamente l'onorevole Senatore Poggi. A mio avviso, mettendo tutto l'articolo 5° a partito, coloro che vogliono poi l'emendamento Poggi sono liberi di votare dopo, perché se fosse respinto l'art. 5°, ciò non significherebbe respingere la tassa sull'entrata proveniente dalla rendita pubblica.

Dunque, se dopo che venisse respinto l'articolo 5° il Senatore Poggi intendesse andare più oltre e gli è liberissimo di proporre il suo emendamento, il quale, sebbene formulato in modo che risponde ad una parte di questo articolo, pure è diverso.

L'articolo 5° ha il concetto di sottomettere alla ritenuta la rendita dello Stato; l'emendamento Poggi

ha quest'altro concetto di esentare così per via di ritenuta, come per qualunque altro mezzo, tutte le rendite pubbliche; per conseguenza, il respingere l'articolo 5° non significa respingere l'emendamento Poggi, il quale potrebbe esser messo a partito dopo la votazione su questo articolo.

Presidente. Allora metterò ai voti l'intero articolo 5, poscia il signor Senatore Poggi potrà proporre come articolo un'aggiunta.

Avverto i signori Senatori che in questa votazione quelli che intendono rigettare l'articolo 5 restano seduti, e si alzano coloro che lo approvano.

Senatore Poggi. Dichiaro di astenermi.

Presidente. Rileggo l'articolo 5.

« Nella determinazione della parte imponibile dei redditi non saranno compresi quelli provenienti da titoli di Debito pubblico, siano essi inclusi o non inclusi nel Gran Libro, appartengano al Debito consolidato o al Debito redimibile, pei quali, qualunque sia l'ammontare loro, si riscuoterà l'imposta per mezzo di ritenuta all'atto di pagamento semestrale delle cedole. »

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato)

Ora verrebbe l'aggiunta proposta dal signor Senatore Poggi. Vi persiste?

Senatore Poggi. Vi persisto.

Presidente. Favorisca trasmetterla in iscritto al banco della Presidenza.

(Il Senatore Poggi la trasmette.)

Leggo l'aggiunta proposta dal Senatore Poggi in sostituzione dell'art. 5 stato rigettato.

« Nella determinazione della parte imponibile dei redditi non saranno compresi quelli provenienti dai titoli di Debito pubblico, siano essi inclusi o non inclusi nel Gran Libro, appartengano al Debito consolidato o al Debito redimibile. »

Senatore Des Ambrois. Dichiaro a nome della Commissione che essa non accetta questa aggiunta.

Ministro delle finanze. Neppure il Ministero.

Presidente. Metto dunque ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Poggi testè letta; chi la approva, si alzi.

(Non è approvata.)

Leggerò gli articoli quali sono numerati attualmente per non far confusione; nella stampa poi si cambierà la numerazione.

Art. 6. Non saranno compresi nella determinazione della parte imponibile dei redditi quelli provenienti da stipendi, pensioni ed altri assegni fissi personali, che si pagano dal Tesoro per conto erariale, pei quali si riscuoterà l'imposta mediante ritenuta all'atto del pagamento delle rispettive rate di stipendio di pensioni o di assegni.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. L'ha domandata prima il signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Non vorrei dire altro se non che dopo che si è riconosciuto ingiusto il sistema di ritenuta

dell'art. 5, non si debbe ritenere ingiusto anche nell'art. 6.

Presidente. La parola è al signor Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Ho domandato la parola per un semplice schiarimento, che vorrei ottenere dall'onorevole Ministro delle finanze.

Si ricorderà il Senato che con una legge del 18 dicembre 1861 fu stabilito una ritenuta sugli stipendi e pensioni in un sistema progressivo vale a dire del 20% per quelli che sorpassano le lire 1200 e poi che aumenterebbe dell'10% in proporzione che la somma cresceva di lire 1000. Questa legge deve durare due anni soltanto cioè a tutto il 1866.

Ora la legge attuale va in vigore dal luglio 1866, e perciò domanderei al signor Ministro se la ritenuta di cui si parla nell'art. 6 della legge attuale comprende anche la ritenuta stabilita dalla legge del 18 dicembre 1861 o se quella sia un di più oltre la precedente.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Se non erro l'onorevole Senatore Poggi mi ha chiesto se sulla tassa della ricchezza mobile è compresa la ritenuta che fin ora si è fatta in virtù della legge del 1864. La semplice posizione della questione mi pare che esprima la risposta. Questa ritenuta dell'80% tenendo luogo della tassa sulla ricchezza mobile non può assorbire quella che non assorbiva la tassa precedente. Noto però che qui gli impiegati sono trattati in modo speciale, che sotto molti rispetti tornerà loro di maggiore utilità, perchè il pagamento fatto per mezzo di ritenuta, non è sottoposto alla sovratassa provinciale e comunale. Questo era giusto; l'impiegato che dimora temporaneamente in un Comune, e che può da un giorno all'altro passare in altro Comune, (essendo pochi gli impieghi inamovibili), è giusto sia sottratto al peso delle contribuzioni comunali e provinciali, in occasione di questa imposta diretta. Dunque gli impiegati hanno questo vantaggio, ma hanno dall'altra parte lo scapito di vedere rigorosissimamente riscossa la tassa sul loro stipendio e ciò perchè l'imposta basando sulla denuncia dei loro stipendi, questa denuncia era facilmente riscontrabile e nessuna parte di entrata poteva sfuggire.

L'impiegato avrà anche un nuovo vantaggio, quello cioè che la ritenuta potendosi distribuire in 12 mesi dell'anno, riuscirà meno gravoso il pagamento della tassa. Generalmente gli impiegati reclamano non per la gravità della tassa, ma per due inconvenienti: uno perchè due impiegati che hanno lo stesso stipendio, solo perchè trovansi per accidente in un comune diverso, pagano una tassa molto differente l'uno dall'altro, poichè secondo i diversi comuni del Regno le sovrattasse variano, e var'ano in una proporzione straordinaria. L'altro inconveniente è che, d'ordinario, non avendo molta fortuna, e dovendo pagare col frutto dello stipendio, siccome le necessarie operazioni per la riscossione di questa tassa sono lente, la tassa va a riscuotersi a molta distanza dal tempo in cui era fissata,

e l'impiegato non ha pensato di fare il piccolo risparmio per soddisfarla; e quindi il pagamento per semestre lo incomoda molto, specialmente quando questi pagamenti per semestre si seguono a poca distanza l'uno dall'altro. Se dunque l'impiegato ha un trattamento speciale, ha pure in compenso tali vantaggi che non puossi menomamente dubitare essere questa legge assai più accetta agli impiegati di quello che non lo sia la legge vigente, la quale non lo sottopone a questo modo speciale di pagamento.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Il mio dubbio nasceva da questo, che avendo la legge del 1864 stabilito una tassa speciale transitoria di ritenuta di stipendio ed essendo stato nell'occasione della discussione in Senato disputato se si dovesse tener conto nell'occasione della legge sulla ricchezza mobile, parmi che uno dei Ministri abbia preso degli impegni in proposito; ond'io aveva dubitato che venendosi ora a stabilire una ritenuta, nella nuova legge sugli stipendi e pensioni potesse essere comprensiva di quella. Il sig. Ministro crede che rimangono ferme per questo semestre le disposizioni della legge antica e che le rimarranno anche dopo: io nulla ho da ripetere su ciò; io non volevo alleggerire né aggravare la posizione degli impiegati, desideravo solo uno schiarimento perchè in realtà nella legge si parla della tassa del 1864.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, rileggerò l'articolo. (Vedi sopra)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Art. 7. Le Provincie, i Comuni, gli enti morali, le Società in accomandita per azioni e le Società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio di stipendi, pensioni ed assegni che essi pagano, gl'interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosi sui loro assegnatori e creditori mediante ritenuta.

(Approvato)

Art. 8. Le direzioni delle Casse ecclesiastiche, gli economati, e le amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faranno altrettante dichiarazioni parziali in ciascun capo-luogo di quelle provincie nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile.

I Consigli provinciali ripartiranno i redditi in tal modo dichiarati fra i Comuni secondo la provenienza loro.

Le Banche, e gli istituti di credito, dovranno dichiarare i loro redditi parziali in ciascun Comune ove hanno sede, succursale, o agenzia, e i possessori di più stabilimenti industriali dove gli stabilimenti sono posti. I redditi relativi alle obbligazioni delle Società anonime saranno dichiarati nella sede principale della Società.

(Approvato)

Art. 9. Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, i contribuenti faranno le loro dichiarazioni e

pagheranno le loro quote d'imposta nei luoghi stabiliti dalle disposizioni della legge 14 luglio 1864 numero 1830.

(Approvato)

Art. 10. Nella dichiarazione dei redditi sui quali il contribuente deve pagare direttamente l'imposta, sarà fatta menzione di quelli di cui è parola nei precedenti articoli 6, 7 ed 8.

Nel caso in cui un contribuente sia tenuto a fare la dichiarazione in più Comuni, dovrà in ognuno di essi far menzione dei redditi dichiarati.

(Approvato)

***Art. 11.** Le liste dei contribuenti preparate dalle Giunte municipali, e le dichiarazioni fatte dai contribuenti verranno rivedute ed appurate da uno o più agenti finanziari ai quali sono date tutte le facoltà che la legge 14 luglio 1864, num. 1830, attribuisce alle Commissioni di sindacato.

L'agente finanziario sarà però tenuto di mandare avviso al contribuente per cui avesse fatta la dichiarazione, od aumento il reddito dichiarato.

Senatore Balbi Piovera. Domando la parola.

Presidente. Il Sen. Balbi Piovera ha la parola.

Senatore Balbi Piovera. Mi sembra che l'autorità che si dà agli agenti finanziari, sia troppo esagerata; togliere alle Commissioni di sindacato una facoltà che era loro attribuita per darla ad agenti finanziari che non sono uomini tecnici, e che alle volte non attendono con esattezza alle loro incombenze, sarebbe, a mio credere, ripeto, una esagerazione.

Io quindi opinerei che converrebbe restringere questa facoltà governativa; e proporrei che a questi agenti fosse posto recando qualche membro della Giunta Provinciale o Comunale, affinché non giudichino quali dittatori.

Ministro delle finanze. Io prego il Senato di riflettere che colla proposta di legge che è in discussione si arreea a quest'imposta una modificazione sostanzialissima, ed è che si converte l'imposta per contingente in imposta di quotità. Quando era imposta per contingente, una volta fissato il contingente al Comune, il Governo era sicuro del pagamento dell'imposta, era sicuro della riscossione: quello che importava ai cittadini era principalmente l'equa, la giusta distribuzione dell'imposta. Dunque l'interesse principale era dei cittadini, non già del fisco, poichè stabilito il contingente, il fisco era sicuro che dai cittadini di quel tal Comune egli avrebbe ritirato il valore del contingente medesimo.

I cittadini del Comune avevano solamente interesse a distribuire bene tra di loro questo contingente, fare che Tizio non pagasse più di Caio; ed è per ciò che la legge precedente dava alle Commissioni locali questa grande facoltà di stimare le entrate dei singoli cittadini, le quali dovevano servire di misura per la distribuzione del contingente. Importava ai cittadini, e quindi ai loro rappresentanti, che la estimazione di ciascuna entrata fosse possibilmente esatta, poichè se

non pagava un cittadino avrebbe pagato dippiù un altro, ma tutti e due avrebbero pagato quanto il contingente portava che pagassero.

Coll'imposta di quotità gli interessi si spostano, poichè la parte d'entrata che viene nascosta non diventa più l'occasione di un aumento di tassa per un altro cittadino che non la nasconde, ma è una perdita pura e netta che fa il Governo, è una diminuzione certa e reale d'entrata che risente l'erario pubblico. Quindi è che per rispondere a questo concetto informatore del nuovo sistema si doveva conferire al Governo, e per esso ai suoi agenti della finanza, la prima facoltà di estimare al giusto l'entrata perchè non fosse defraudato l'erario.

Ma siccome l'estimazione dell'entrata di un cittadino se importa all'erario che sia esatta come base d'imposta, importa pure al cittadino che sia esatta acciocchè egli non paghi di più, così bisognava dare ai contribuenti la facoltà di ricorrere dinanzi a chi potesse meglio garantire i loro interessi, quindi dinanzi ad una Commissione in cui primeggiasse l'elemento comunale.

Questa Commissione che non ha l'interesse che aveva la Commissione consorziale nella precedente legge, cioè di divider bene l'imposta per non aver reclami da coloro che pagavano di più per la poca diligenza di essa Commissione nell'accertare le rendite denunziate, questa Commissione comunale che non ha più lo stimolo che aveva l'altra e che era l'effetto del contingente, si capisce che deve inclinare principalmente a tutelare gli interessi dei contribuenti. Se dunque questa Commissione conosce esatto il giudizio dell'agente finanziario si può essere certi che questo giudizio non offende gli interessi del reclamante. Se questa Commissione corregge il giudizio dell'agente fiscale e questi si acqueta, è segno che l'agente fiscale riconosce che il suo giudizio era stato erroneo, ed il contribuente può essere sicuro che la Commissione in cui primeggia l'elemento comunale gli ha fatto tutto il diritto che poteva sperare. Per il caso che continuasse il dissenso tra il giudizio della Commissione e l'estimazione fatta dall'agente, era naturale che si dovesse andare dinanzi ad una Commissione mista, nella quale entrasse bensì l'elemento elettivo, ma un po' superiore all'elemento puramente locale che ha certi interessi i quali si compenetrano troppo da vicino cogli interessi dei contribuenti, e che vi entrassero nello stesso tempo i rappresentanti del Governo.

Questa Commissione mista d'ordine più elevato era quella che doveva meglio rispondere all'esigenza di decidere in un conflitto che avesse potuto sorgere tra la Commissione locale, in cui primeggia l'interesse comunale, e l'agente del fisco.

Questa è tutta l'economia della legge, la quale così esposta, o Signori, si giustifica da sè medesima, perchè risponde a capello alla natura dell'imposta e ai conflitti che possono sorgere nella sua applicazione.

Senatore Balbi Piovera. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Balbi Piovera. Non risponderò che due parole all'onorevole signor Ministro; io ammetto che c'è la Commissione comunale che rivede l'operato dell'agente governativo, ma poi vien dopo la Commissione d'appello ch'è un composto di tre membri governativi e due elettivi, dimodochè la maggioranza diretta fissa starebbe pel Governo.

Ora, tutti sappiamo come in generale i membri governativi, che sono impiegati del Governo, per regola generale sono più propensi a favorire il Governo, che non il contribuente, il quale forse difficilmente vedrebbe accolti i suoi reclami.

Vi ha ancora un'altra considerazione, ed è che non sempre i due membri elettivi, che nelle Giunte d'appello si troverebbero di fronte ai tre membri governativi, possono intervenire alle sedute, anche per motivi bene spesso legittimi; molte volte questi membri appartengono a circondari diversi e lontani; i loro interessi privati li possono ritenere altrove; d'altronde son padri di famiglia; non hanno per queste occupazioni stipendio o compenso; e da ciò viene che in questi casi il povero contribuente resta giudicato esclusivamente da membri governativi, i quali, come ho detto, hanno generalmente interesse a favorire il Governo di preferenza al contribuente; questi talvolta si troverà tassato come meglio potrà piacere al signor Prefetto od a chi per esso.

Io dunque, per ovviare a questi inconvenienti, proporrei che nella composizione della Giunta d'appello il numero fosse diverso da quello fissato ora nel progetto di legge, che due cioè fossero i membri governativi, e tre gli elettivi. Con questa modificazione sarebbero meglio tutelati gli interessi dei contribuenti, in quanto che mancando alla seduta uno dei membri elettivi, almeno gli altri sarebbero a numero pari.

Ministro delle finanze. Io credo che l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Balbi Piovera si riferisca all'articolo 13, invece ora non siamo che all'articolo 11.

Senatore Balbi Piovera. Siccome l'articolo 11 si collega col 13 ho creduto bene di rilevare fin d'ora la mia osservazione, salvo a riproporla all'art. 13.

Presidente. Non domandandosi da altri la parola, rileggo l'art. 11 per porlo ai voti (V. sopra).

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

Art. 12. Le rappresentanze comunali o consorziali nomineranno due delegati, che uniti ad un delegato del Governo, formeranno una Commissione alla quale potranno ricorrere i contribuenti.

Quando un Comune o consorzio abbia una popolazione maggiore di dodici mila abitanti la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, servata la proporzione fra i membri elettivi e i delegati dal Governo.

Le Commissioni comunali o consorziali rinverranno col loro avviso il ricorso all'agente finanziario; il quale,

quando annuisca al parere della Commissione, farà sulle schede e sulle tabelle dei redditi le occorrenti rettificazioni e modificazioni; in caso contrario ne deferirà la decisione ad una Commissione provinciale di appello. A questa Commissione potranno ricorrere i contribuenti contro i pareri delle Commissioni locali.

(Approvato)

Art. 13. La Commissione provinciale d'appello sarà composta di 5 membri, uno nominato dal Consiglio provinciale, un altro nominato dalla Camera di commercio della provincia o del capoluogo della provincia, e due nominati dalla Direzione generale delle tasse; il quinto sarà nominato dal Prefetto ed avrà la presidenza della Commissione.

Potrà il Governo accrescere, occorrendo, di due o di quattro membri la Commissione, e la nomina di essi spetterà per metà al Consiglio provinciale e per metà alla Direzione delle tasse.

Senatore **Balbi Plovera**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Balbi Plovera**. Io proporrei che invece di uno nominato dal Consiglio provinciale, ve ne fossero due, e che.....

Presidente. Abbia la bontà di redigere per iscritto il suo emendamento e farlo passare al banco della Presidenza.

Ministro delle finanze Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Il Ministero non accetta questo emendamento.

Il Senato sa che vi fu una lunghissima discussione all'altro ramo del Parlamento intorno a quest'art. 13, qui vi pare si voleva che l'elemento elettivo fosse più largamente rappresentato; e dopo una discussione che durò una intera giornata, dopo l'esame fatto dalla Commissione, si formulò l'articolo come oggi si trova votato e come il Governo raccomanda al Senato di adottarlo. Senza tornare sulle cose dette, e senza far notare al Senato come questa temuta soverchia diligenza degli agenti finanziari in realtà si riduca ad un giusto zelo, il quale spesso non risponde neppure intieramente ai desiderii del Ministro delle finanze, senza farmi a considerare questo lato generale dell'argomento ed anche ammettendo questa specie di prevenzione contro il Governo e gli agenti fiscali, l'art. 13 che cosa vuole? Vuole nella Commissione provinciale d'appello uno che sia nominato dal Consiglio provinciale, che certamente è di origine elettiva, un altro nominato dalla Camera di commercio, che ora è pure di origine elettiva, e poi due nominati dalla Direzione generale delle tasse, notate che non dice neppure che debbano essere due agenti finanziari, che in molti luoghi sarebbe anche difficile di trovare, e vuole finalmente il quinto nominato dal Prefetto. Ma crede il Senato che la sola nomina del Prefetto debba infondere questa straordinaria posizione di fiscalità a questo nominato? Aggiungete che il nominato dal Prefetto sarà per lo più scelto sotto l'influenza dell'autorità provinciale nella quale entrano

qualche volta e probabilmente persone del ceto commerciale; sarà quindi assai poca l'influenza governativa che può derivare dalla nomina del Prefetto.

Quindi mi pare che nel modo ond'è composto l'articolo 13 possa rispondere a tutti i desiderii.

Senatore **Balbi Plovera**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Balbi Plovera**. Da quanto ha detto il signor Ministro e dalla discussione fatta alla Camera dei Deputati, non vedendo che l'Ufficio Centrale abbia fatta veruna osservazione a questo riguardo, ritiro la mia proposta.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli**. Nello spirito che aveva dettato l'emendamento ora ritirato dal Senatore Balbi Plovera, ed anche avuto riguardo al riflesso fatto dal signor Ministro, io proporrei invece quest'altro emendamento:

« Il quinto, sarà scelto dal Prefetto tra i consiglieri provinciali. »

Presidente. Il Ministro accetta?

Ministro delle finanze. Per le stesse ragioni dette poc'anzi non l'accetto. Farei inoltre notare al Senato che il legislatore accettando questo emendamento mostrerebbe una certa diffidenza per il Consiglio provinciale, che è corpo elettivo. In effetto, se volete che un altro membro di questo Consiglio, entri come tale a far parte della Commissione, non si comprende perchè abbiate così poca fiducia nel Consiglio medesimo, da volerne commettere la scelta al Prefetto.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli**. Non posso ammettere quest'ultima considerazione, perchè il togliere un voto al Consiglio provinciale è un menomare la sua influenza; lasciamo la scelta al Consiglio provinciale e lasciamo poi che il Prefetto nomini il quinto nel Consiglio provinciale.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Senatore Roncalli:

« Il quinto sarà scelto dal Prefetto tra i consiglieri provinciali: »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato)

Metto a dunque ai voti l'articolo 13 qual è proposto nello schema di legge.

Lo rileggo. (Vedi sopra)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

Art. 14. Pei casi di conflitto fra i Comuni e consorzi intorno all'attribuzione dei redditi di un contribuente, e pei casi d'iscrizione di un contribuente per gli stessi redditi nelle tabelle di più Comuni di diverse provincie, sarà ammesso il ricorso presso una Commissione centrale nominata dal Ministro delle finanze.

Sono pure ammessi avanti alla stessa Commissione, dopo il giudizio delle Commissioni provinciali d'appello, ricorsi che riguardano l'applicazione della legge. Ma il giudizio delle Commissioni provinciali quanto alla estimazione delle somme dei redditi imponibili non è soggetto a ricorso, e quelle somme diventano definitive a norma dell'articolo 26 della legge 14 luglio 1864, n. 1830.

(Approvato)

Articolo 15.

Voci: A domani.

Presidente. Non sono ancora le 5 e 1/2; la legge è lunga, le circostanze sono gravissima, parmi quindi che si potrebbe continuare. Però se il Senato crede chiudere la seduta ora, sono agli ordini suoi.

Senatore Lambruschini. L'art. 15 a me è da molti altri apparisce importantissimo; io sono iscritto per parlare, molti altri parleranno, noi quindi dovremmo strozzare la discussione.

Presidente. Faccio osservare che non si tratta di chiudere totalmente la discussione sull'art. 15, ma si può iniziare, e quindi continuare domani, come abbiamo fatto l'altro giorno per l'art. 1°.

Io dunque interrogo il Senato:

Chi crede di continuare la seduta, iniziando la discussione sull'art. 15, si alzi.

(Approvato)

La discussione continua: leggo l'art. 15.

« Art. 15. Pel secondo semestre dell'anno 1866 non sarà applicato il decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati, ma in sua vece sarà imposta una tassa straordinaria sull'entrata fondiaria nel modo seguente:

I proprietari dei beni stabili, rustici ed urbani dichiareranno l'entrata netta dei loro stabili; la entrata sarà dichiarata dove sono situati i beni, e sarà accertata nelle forme e coi metodi stabiliti per i redditi della ricchezza mobile.

Si terrà conto di deduzione:

1° Dei debiti ipotecari, chirografari e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo;

2° Della tassa fondiaria e della sovratassa provinciale e comunale.

Sul residuo il proprietario pagherà il 4 per cento all'anno.

La parola è al signor Senatore Lambruschini.

Senatore Lambruschini. Prego il Senato a permettermi di differire a domani il mio discorso; oggi non sono preparato, la cosa è importante, e ci saranno altri che desidereranno parlare.

Senatore Balbi Plovera. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Balbi Plovera. A me sembrava che convenisse differire a domani la discussione sopra un articolo così grave.

Signori, bisogna rammentarsi che qui si tratta dell'interesse interno delle famiglie, e della posizione dei patrimoni rispettivi e del credito dei cittadini.

Un articolo come questo non deve essere strozzato in questo momento! Io me ne rimetto al Senato. La mia intenzione non era di parlare sopra questo argomento, ma vi sono alcuni Senatori i quali hanno intenzione di farne una seria discussione. La libertà non consiste solo nella facoltà di stampare o di eleggere deputati, o consiglieri municipali o provinciali, ma la prima, la più sacra delle libertà è quella dell'interno della famiglia, è quella del cittadino ne' proprii suoi affari privati.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Credo che oltre al Senatore Lambruschini ci siano altri oratori iscritti; e quindi per acquistar tempo; se vi sono dei Senatori che vogliono parlare, potrebbero alcuni di essi aver la compiacenza di incominciare oggi, rimettendo a domani la facoltà di parlare all'onorevole Senatore Lambruschini, a meno che il Senato non voglia che il Senatore Lambruschini parli adesso.

Senatore Balbi Plovera. Se si comincia la discussione, e gli oratori non vogliono parlare, allora non si vota. Ma se si passa alla votazione, a che serve la discussione di domani?

Ministro delle finanze. Prendo atto volentieri di questa dichiarazione dell'onorevole Balbi Plovera, cioè che nessun altro Senatore vuole parlare fuori del Senatore Lambruschini.

Ma se nessun Senatore desidera parlare, mi pare che non vi sia accordo tra la deliberazione di parlare domani, e quella che ha preso il Senato di discutere oggi. Notavo questo come Senatore e non come Ministro.

Senatore Roncalli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli. Vedo in quest'articolo che il contribuente deve pagare il contributo nel sito dove possiede i fondi; vedo poscia che nel calcolo dell'imposta viene fatta deduzione dei debiti ipotecari e chirografari: in origine questa legge come fu presentata dal Ministro, non conteneva fuorchè la riserva che per i crediti ipotecari, e allora stava bene. Ma ora essendovi quella dei debiti chirografari e per altri oneri che gravano l'entrata del fondo, io domando dove si dovranno dichiarare i debiti chirografari. Mi pare che vi è a tale riguardo una lacuna in quest'articolo, e perciò prego il signor Ministro a riempirla con una spiegazione.

Ministro delle finanze. Prego di riflettere che questa tassa del 4 per 100 non è sottoposta al pagamento della sovratassa provinciale e comunale, dunque è indifferente che questa tassa sia pagata in un luogo piuttosto che in un altro e che la sottrazione dei debiti si faccia in qualunque luogo. Le Provincie, i Comuni qui non vi hanno interesse poichè in altro articolo è detto eziandio di questa tassa e delle sovratasse provinciale e comunale.

Il vuoto che notò l'onorevole Senatore ci è realmente

nell'art. 15; ma siccome il regolamento deve provvedere a molte altre cose, e siccome non importa che i contribuenti paghino più in un luogo che in un altro, si procurerà di fare in guisa che ciò segua nel modo più semplice pel Governo e meno grave pel contribuente.

L'art. 15 mentre pare che esiga una dichiarazione uguale a quella che si è richiesta nelle provincie subalpine per la ripartizione dell'imposta fondiaria, pure dice tutt'altro. Come ho notato fin da ieri, quando si tratta di ripartire un'imposta fondiaria, un'imposta reale, che deve colpire ciascuna parte di terra secondo la sua qualità e cultura, io credo che il metodo della dichiarazione sia imperfettissimo e forse possibile ad adoprarsi. Ma qui non si tratta di altro che di un'imposta sull'entrata (senza badare all'origine se sia fondiaria o no) di un'imposta sopra l'entrata complessiva, com'è l'entrata che può derivare da un'industria, dal commercio, da una professione, da un impiego di capitale, e così anche di questa parte d'entrata, che quantunque derivante da immobili viene dall'art. 15 ad essere ragguagliata all'entrata mobile e però assoggettata a tutti i privilegi inerenti a tale entrata, cioè alle deduzioni prescritte dalla legge sulla ricchezza mobile, ed anche alla deduzione dei debiti. Siccome il più delle volte avverrà che il possessore di immobili sia anche possessore di entrata proveniente da ricchezza mobile e che perciò debba fare la dichiarazione

nel luogo di sua principale abitazione, si dovrà prescrivere il modo da seguire, onde con una semplice indicazione che possa estendersi alle varie località possa tenersi conto nella sua principale abitazione dei debiti chirografari ecc. che possono venir sottratti dalla sua rendita.

Senatore Roncalli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli. Ringrazio il signor Ministro degli schiarimenti che ha dati in merito all'argomento, da me citato soltanto per esporre un dubbio che anche il signor Ministro ha trovato ragionevole; e siccome egli dice che ne sarà tenuto conto nella compilazione del regolamento, io mi dichiaro soddisfatto.

Senatore Farina. Io aveva chiesta la parola quando mi era sembrato intendere pronunziare una asserzione dall'onorevole sig. Ministro che presi in un senso ma che poi mi accorsi esser quello, per cui non avrei a fare alcuna osservazione; mi riservo però di farne in seguito.

Presidente. L'ora essendo tarda, si continuerà la discussione domani.

Il Senato è convocato al tocco.

Prego i signori Senatori di venire il più presto che loro sia possibile, perchè la legge è lunga, e ne abbiamo anche altre, fra cui quella della leva che è urgentissima.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4.)

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. *Congedo — Discussione del progetto di legge per la leva dei nati nel 1846 — Raccomandazione del Senatore Roncalli Fr. — Approvazione dei cinque articoli della legge — Squittinio segreto su questo progetto e su quello per la cittadinanza al professore Moleschott — Seguito della discussione sul progetto di legge per i provvedimenti finanziari — Discorso del Senatore Lambruschini contro l'art. 15 — Risposta del Ministro di finanze, e replica del Senatore Lambruschini — Domanda del Senatore Beretta cui risponde il Ministro — Obbiezioni del Senatore Farina — Approvazione dell'art. 15 — Osservazioni del Senatore Revel sull'art. 16 combattute dal Ministro di finanze — Approvazione degli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. — Dichiarazione del Senatore Revel sull'art. 24 — Approvazione degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 — Raccomandazione del Senatore Lambruschini sull'articolo 33: approvazione di esso e del 34 — Istanza del Senatore Revel sull'art. 35 e risposta del Ministro di finanze — Approvazione degli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 — Avvertenza del Senatore Beretta sull'art. 43 e dichiarazioni del Ministro — Approvazione degli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 — Squittinio segreto sul complesso della legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

Non è presente alcun ministro.

Il Senatore *Segretario Ginori-Liscl* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura di una lettera del Senatore *Correale*, che domanda un congedo di un mese, che gli è dal Senato accordato.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per i provvedimenti finanziari, rimasta all'articolo 15; però non essendo ancor presente il Ministro delle finanze, se il Senato crede, potremo intanto discutere il progetto di legge sulla leva, che è pure di somma urgenza.

Darò lettura del progetto di legge (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore *Roncalli Fr.* Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore *Roncalli*.

Senatore *Roncalli Fr.* Non tema il Senato che io voglia abusare della sua pazienza coll'osteggiare in verun modo questa legge che io dichiaro di votare, e di votare completamente quale ci è stata proposta. Attese le gravissime circostanze, io rinunzio di buon grado all'idea che avrei avuto, e che eseguirei in qualunque altra occasione, di presentare cioè un emendamento a questa legge.

Mi permetta però il Senato di deplorare anche in

quest'occasione come si voglia persistere nel mantenere un privilegio in favore dei chierici, privilegio che io ritengo contrario allo spirito ed alla lettera del nostro Statuto, e contrario specialmente alle idee dei tempi.

Dopo ciò, ripeto, dichiaro che voterò la legge.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva sui nati nell'anno 1846 in tutte le provincie dello Stato.

(Approvato)

Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a quarantasei mila uomini.

(Approvato)

Art. 3. Gli iscritti designabili che sopravvanzeranno dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, numero 2261.

(Approvato)

Art. 4. Gli iscritti chiamati a questa leva i quali erano già ammogliati alle epoche indicate nel Regio Decreto 12 settembre 1860, numero 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro 10 gennaio 1861, numero 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella legge 30 giugno 1861, numero 63, per quelli della Sicilia,

e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero sieno vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

Saranno pure esenti gli iscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860.

Per i chiamati appartenenti alle famiglie disobbigate, basterà che il matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1862.

(Approvato)

Art. 5. Gli iscritti, che in virtù del precedente articolo 4, saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno essere rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento.

(Approvato)

Ora si passa allo squittinio segreto di questa legge, e di quella già approvata per la cittadinanza italiana al professore Moleschott.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale).

Presidente. Risultamento della votazione:

Per la legge sulla leva

Votanti	99
Voti favorevoli	96
» contrari	14

(Il Senato adotta)

Per la legge che concede la cittadinanza italiana al professore Moleschott.

Votanti	99
Voti favorevoli	85
» contrari	14

(Il Senato adotta)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Ora si riprende il seguito della discussione del progetto di legge pei provvedimenti finanziari. Siamo rimasti all'art. 15, del quale do lettura.

« Pel secondo semestre dell'anno 1866 non sarà applicato il decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati, ma in sua vece sarà imposta una tassa straordinaria sull'entrata fondiaria nel modo seguente:

« I proprietari dei beni stabili, rustici ed urbani dichiareranno l'entrata netta dei loro stabili; la entrata sarà dichiarata dove sono situati i beni, e sarà accertata nelle forme e coi metodi stabiliti per i redditi della ricchezza mobile.

« Si terrà conto in deduzione:

« 1° Dei debiti ipotecari, chirografari e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo;

« 2° Della tassa fondiaria e della sovratassa provinciale e comunale.

« Sul residuo il proprietario pagherà il 4 per cento all'anno. »

La parola è al signor Senatore Lambruschini.

Senatore Lambruschini. Io prego in primo luogo il Senato di credere che se io domandai ieri sera che fosse differita la discussione di quest'articolo ad oggi, non fu per servire al comodo mio; ma perchè egli è di tale importanza, che la discussione o strozzata, oppure spezzata in due parti, non avrebbe prodotto l'impressione che si doveva aspettarne. Prego egualmente il sig. Ministro delle finanze di esser certo che se io mi fo oppositore ad una disposizione che egli sostiene, questo non iscema per nulla la grande e antica stima che ho per lui, e, se mi permette di dirlo, la mia rispettosa amicizia.

Ciò premesso, entro nell'esame dell'art. 15, e vi entro tanto più francamente in quanto che la Commissione che lo ha esaminato, non ha avuto il coraggio di approvarlo; ha detto che lo subisce. Ora si subiscono le necessità, le necessità inevitabili: ma c'è egli qui una tale necessità? Io dimostrerò che questa necessità per soccorrere la finanza, non c'è. Per conseguenza io esamino l'articolo francamente e lo combatto.

Quando l'onorevole Senatore di Revel esponeva gli inconvenienti che si incontrarono in Piemonte per le denunce della rendita della terra sostituite al catasto, il sig. Ministro delle finanze rispondeva che quegli inconvenienti derivavano dall'aver introdotto nella verifica di una rendita reale i modi di verifica di una rendita personale: e si premuniva contro l'uso che si potesse fare di questa osservazione del sig. conte di Revel nella discussione di quest'articolo 15, dove si sarebbe veduto come si deve procedere intorno alla rendita reale e non personale.

Se questa distinzione di tassa reale e personale fosse necessaria allo scopo che io mi prefiggo, avrei da poter dimostrare che la tassa proposta in parte almeno, è personale; potrei dire che in ogni produzione vi è qualche cosa di personale; perchè se vi sono le forze della natura, se vi è il capitale, v'è pure il lavoro, cioè l'opera dell'uomo: potrei finalmente notare che quando si tratta di un'imposta, l'imposta riguarda la rendita da qualunque elemento derivi, la riguarda nel suo complesso, nell'atto che essa diventa una proprietà di quello che la gode, e per conseguenza può tenersi allora come personale.

Ma, ripeto, questa distinzione utile e necessaria quando si tratta di determinare, di rendere chiaro, preciso, compito il concetto scientifico del fenomeno complesso della produzione, non mi occorre stabilirla pel fine che mi propongo.

Quello di che ora si tratta è di determinare una rendita netta, e di accertarla nelle forme, e coi metodi stabiliti per la tassa sulla ricchezza mobile: abbiamo qui dunque una rendita lorda della terra da rendersi netta.

In primo luogo ha da esser fatta questa operazione dal proprietario. Or io asserisco, senza timore di essere smentito, che la pluralità, l'universalità dei proprietari non conoscono essi stessi la rendita dei loro beni, pigliano quel che la terra dà, non sanno come viene, qual parte vi abbia il capitale, quale la terra, e quali detrazioni si debban fare; insomma prendono la rendita e se la godono, non pensando ad altro. Pochi sono, ben pochi i proprietari che abbiano una scrittura regolare, e possano dire a se stessi: ecco quel che mi rende la terra.

Aggiungo anzi che se si va molto addentro, se si cerca di appurare veramente la rendita reale della terra (gli agricoltori lo sanno) difficilissima cosa riesce ancor per gli amministratori più esperti, più diligenti, il venirne a capo.

E fin qui si tratta di ottenere la rendita netta per noi medesimi; per noi che crediamo ai nostri dati, perchè sappiamo in che modo gli abbiamo ottenuti; per noi che crediamo a noi stessi.

Quando poi si tratti di accertare questa rendita ad un agente delle tasse, ed accertarla nel modo indicato dalla legge, noi allora dobbiamo affrontare un'infinità di dubbi, di opposizioni, d'investigazioni, di combattimenti lunghi e penosi, quasi invincibili.

Il proprietario dirà: questo mio possesso rende tanto; l'agente delle tasse risponderà: non è possibile; voi possedete campi fertili; dirà che il capitale occorso a produrre quella rendita, è meritevole d'un frutto, è minore di quello che il proprietario asserisce; non ammetterà il prezzo dei generi che sono stati venduti e che costituiscono la rendita: farà, in somma, cento opposizioni mal vinte dal possidente.

Poniamo che si arrivi finalmente a determinare la rendita netta della terra; bisogna poi farvi le sottrazioni.

La sottrazione dei debiti ipotecari è facile, ma la sottrazione degli altri debiti a quante difficoltà darà luogo?

Dirà l'agente delle tasse: provatemi che avete questo debito. Come lo prova il proprietario? Dovrà andare dal creditore e farsi dare il chirografo? l'agente delle tasse potrà dire: vi è collusione; dirà: questo documento non è buono perchè non è registrato, dirà mille cose.

Ecco dunque una serie interminabile di esami, ai quali la maggior parte dei possidenti non potrà reggere. Ma poi dall'agente delle tasse si deve passare alla Deputazione di sindacato, poi alla Commissione d'appello; le difficoltà cresceranno, si perderà un tempo lunghissimo; cosicchè, da ultimo, quando pur si arrivasse a ritrarre quello che il signor Ministro spera di ottenere da quest'imposta, ella entrerà nelle casse del Tesoro dopo mesi e mesi, e vi entrerà eccitando universale malcontento. Ma questo non è tutto.

Supponiamo che si arrivi ad un accordo coll'agente delle tasse, o passando per tutti i gradi di appello, si stabilisca alla fine quel tanto che il proprietario

deve pagare. Avete voi veduto, o Signori, in che via siamo entrati? A che siamo riusciti?

Per la tassa sulla ricchezza mobile noi siamo obbligati a dichiarare il nostro attivo; per la denuncia della rendita della terra, noi dovremo scoprire il nostro passivo: oh allora lo stato della famiglia è nudato in piazza; è noto a tutti: il credito, l'onore sono in pericolo.

Il Governo entra nelle case, entra nel santuario della famiglia, fa egli i nostri affari.

In tempo della monarchia assoluta si diceva che per la polizia le mura delle case erano di cristallo; oggi si potrà dire che son di cristallo pel fisco.

Ecco la spaventosa tendenza delle leggi d'oggi; si vuol saper tutto, regolar tutto; ci si toglie quel che è più prezioso dei denari, l'indipendenza della persona, la quiete, il tempo, la dignità, sottoponendoci a minute e vessatorie indagini.

Il signor Ministro diceva l'altro giorno che noi non sappiamo imitare gli Inglesi, che noi ci adontiamo come di violazione della nostra libertà di quelle investigazioni, a cui gli Inglesi si sottopongono volontariamente perchè sono imposte dalla legge. Io non impugnerò il fatto che il signor Ministro affermava; pur vorrei sapere una qualche particolarità, in quali cose e fino a qual punto siano sopportate queste intromissioni del Governo nelle private cose, da un popolo così geloso della sua indipendenza. Ma sia; io risponderò, che ciascuno ha i suoi gusti.

Si dice d'un tale che si diletta di rodere i chiodi: dovremo noi fare altrettanto?

Noi vogliamo esser liberi da tutte queste vessazioni. Nè si dica che questa è una un po' infingarda intolleranza del popolo italiano; potrebbe essere in parte, ma in gran parte è una gelosia della propria dignità. Io sono certamente rispettoso verso le leggi; ma quando le leggi degli uomini sono conformi alla legge; a quella legge eterna che Iddio ha stampato nell'anima umana, che è la forma della società: legge d'armonia, per cui tutte le membra hanno una vita propria, alla quale non ripugna, anzi dà vigore la legge comune del corpo intiero: vita delle persone, vita delle famiglie, vita dei comuni, libertà vera.

Ora, dove si secondi questa inclinazione moderna degli Stati, di intromettersi in ogni cosa, l'armonia è turbata, la vita è spenta.

Oggi ci si impedisce di tagliare una quercia, domani d'imbottare il vino, o di venderlo senza permissione; non si ha più la proprietà di noi stessi.

Ecco perchè io combatto questo articolo; perchè vi scorgo l'idea che si cerca d'incarnare in tutte le leggi, l'idea pernicioso di saper tutto e regolar tutto.

Ma si dirà: come vorrete voi provvedere ai bisogni della finanza?

L'articolo di cui parliamo ha due parti; in una parte si dona, in un'altra si toglie. Se noi rigettiamo l'articolo, negheremo alla finanza il 4 p. 0/0 sulla rendita netta; ma le lasceremo il decimo di guerra.

Io non posso dire che proporzione vi sia fra queste due parti; ma se si considera quanto cercheranno i possidenti di assottigliare la rendita della terra, quanto tempo ci vorrà perchè il frutto di quest'imposta entri nelle casse dello Stato, si verrà forse a conoscere che la differenza non è molta; e che se vi è, ella sarebbe compensata dalla sollecitudine e dalla facilità della riscossione.

Che se un decimo non bastasse, io consentirei che invece di uno se ne imponessero due, ma che non si scendesse a volerci obbligare a cosa che agli occhi miei riesce non solamente fastidiosa, ma impossibile.

Io sono così persuaso della verità di queste considerazioni, sono così pieno di desiderio che finalmente si venga all'antica semplicità italiana di amministrare, che non so comprendere come il Ministro delle finanze uomo di mente così elevata, di animo così gentile, non senta esso stesso che si potrebbe e si dovrebbe entrar per questa via invece di andare per l'altra più disastrosa, e che mena a conseguenze tanto spiacevoli e dannose.

Io non saprei attribuirlo ad altro che ad uno stato d'animo che certamente non lo disonora; vorrei dire, che egli è innamorato; e quando si tratta di una dama che può dirsi celeste, cioè della scienza, è un amore molto perdonabile. Ma l'amore è sempre amore; e l'amore è stato dipinto colla benda agli occhi.

Io non presumo tanto di me stesso di potermi lusingare che io riesca a stracciare questo velo, o almeno a diradarlo.

Ma se questo fosse, io me ne rallegrerei grandemente e per me e per lui; perchè allora vorrei augurare che, per suo mezzo, l'Italia finalmente non sarebbe più imitatrice di cose forestiere, ma ritornando alle sue tradizioni antiche, si farebbe maestra alle altre nazioni di vera sapienza civile.

Io voto contro l'articolo.

Ministro delle finanze. L'onorevole Senatore Lambruschini rimprovera ai moderni sistemi d'imposta una tendenza, a suo avviso, funesta per la quale il contribuente è esposto a sciupare tempo, a veder menomata la sua libertà, disturbata la sua quiete, offesa la sua dignità.

Signori, se questa fosse la tendenza dell'età moderna, io la compiungerei perchè invece di crederla progrediente nel sentiero della libertà e della dignità, dovrei dire, la libertà e la dignità furono dei nostri antenati, noi andremo alla schiavitù ed alla bassezza.

Eppure sta, o Signori, contro questi timori la storia; si è sempre rimpianto il passato, eppure avventurosamente si è veduto che il presente val meglio del passato, come il futuro varrà meglio del presente. Se dunque come crede l'onorevole Senatore Lambruschini, è questa realmente una tendenza della età moderna, io dirò francamente che questa tendenza, è e dev'essere conducente ad uno scopo opposto a quello che io dianzi accennava.

E per vero, o Signori, le nazioni le più libere del mondo sotto diverse forme di Governo, l'Inghilterra sotto la forma monarchica-costituzionale, l'America sotto la forma repubblicana, hanno seguito questa tendenza, e l'hanno spinta sino agli ultimi risultamenti, sino alle più estese sue applicazioni: ora, la storia c'insegna che i popoli i quali oggi hanno raggiunto un grado altissimo di civiltà, che godono di un'ampia libertà, sono appunto quelli presso cui le pratiche cui egli deplorava hanno avuto grande incremento. Io omettevo di ricordare *a priori* che queste pratiche non sono difformi dalla libertà, ma sono anzi una conseguenza della medesima. Ed è appunto così, o Signori. Si è potuto credere un'utopia quella di Socrate, che desiderava che ogni cittadino abitasse una casa di cristallo, ma non fu mai rimproverata come un desiderio immorale che avrebbe abbassata la dignità individuale. Il cittadino che è esposto alla critica di tutti, e che non teme l'occhio scrutatore dell'universale, dà a dividere che le sue operazioni si conformano ai principii della morale e della giustizia; epperò io credo, o Signori, che quella repugnanza che noi proviamo a svelare lo stato delle nostre fortune, sia ancora un omaggio che rendiamo ad inveterati pregiudizi. Il credito, lo prova l'esperienza, oggi si fonda principalmente sulla pubblicità, mentre i nostri maggiori credevano avesse ad avere per condizione principale il segreto; oggi la libertà si sposa alla pubblicità, non la teme, e quanto più voi scemate alla pubblicità, altrettanto mettete in compromesso la libertà.

L'onorevole precopinante assomigliava i nostri sistemi di finanza alle cadute polizie; ma le cadute polizie, o Signori, spingevano l'occhio scrutatore nelle famiglie, non per esigere che mettessero in pubblico i loro averi ed i segreti delle famiglie, perchè anzi se avessero ciò fatto, siccome quei Governi non erano consentanei alla libertà ed alla pubblicità, tutti quegli atti dalle famiglie che avessero mirato a questi due scopi sarebbero stati puniti. Allora il contrasto tra la tendenza dei Governi e la tendenza dei tempi faceva sì che gli individui obbedendo a questa, per esser liberi dovevano esser segreti, ed i Governi per ostare alla libertà, dovevano rispettare questi segreti: ed è appunto da quest'urto che veniva dal non esser i Governi consentanei colle esigenze dei tempi, che sono derivato queste due cose: il pregiudizio in noi che nel segreto stia la libertà, la caduta di quei Governi che al soffio della libertà, sono scomparsi.

Dopo aver fatto queste considerazioni generali per le quali vien meno ogni mala prevenzione contro questi sistemi che fondano le imposte sulle dichiarazioni, io mi farò ad esaminare in ispecie gli obbietti che l'onorevole Senatore Lambruschini muoveva contro il presente articolo.

Egli diceva essere quasi impossibile determinare la rendita netta di un fondo. A questo proposito fin dall'altro giorno, rispondendo ad una interpellanza che muoveva l'onorevole conte di Revel, io diceva in an-

tipolazione al Senato che io pure credo che quando si voglia raggiungere lo scopo di determinare la rendita particolare di un fondo di una data qualità e coltura, ciò non puossi ottenere colla denunzia, la quale anzi, in questo caso ripugna allo scopo che si vuol raggiungere. Per mezzo delle denunzie, o difficilissimamente, o non mai, si può determinare la rendita imponibile impersonalmente, direttamente, come la rendita fondiaria; e se vi si riuscisse non si raggiungerebbe quello che si cerca, in quanto che sotto la forma di imposta fondiaria non dev'essere colpita la rendita reale ed attuale di un fondo, ma la rendita media di esso, cioè quella che corrisponde alla sua qualità, alla sua coltura, considerata in media per la massa dei terreni di simile qualità e coltura di un dato luogo.

Sicchè, o Signori, io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Senatore Lambruschini, anzi vado al di là e dico, che se volessimo riconoscere la rendita media imponibile di un fondo per farne criterio di distribuzione di un'imposta fondiaria impersonale, non solamente sarebbe vizioso ed impotente il sistema, ma sarebbe eziandio essenzialmente vizioso il fondamento dell'imposta.

Altro è lo scopo, o Signori, che si propone l'art. 15 che non rende intero il concetto, ma è però informato a questo spirito, che l'imposta personale, detta in questa legge sulla ricchezza mobile, è un'imposta che tendo a diventar generale. L'imposta sulle entrate, come ieri io aveva l'onore di rammentare al Senato, essendo un'imposta personale, non deve più riguardare l'origine dell'entrata nel momento in cui era frutto d'una produzione, risultamento di un lavoro, o prodotto qualunque di un capitale. Quando l'entrata è colpita nel secondo suo momento, quando il frutto depurato dagli oneri e anche dai debiti diventa entrata spendibile, cioè piglia quell'ultima forma della ricchezza prodotta, la quale può essere o in tutto distratta senza intaccare il capitale, o in parte risparmiata per aumentarlo, quando, dico, l'entrata è colpita in quest'ultimo stadio non può più ricercarsi la sua origine.

Altro imposte possono colpire la ricchezza in altro stadio del suo esplicamento produttivo ed avere natura diversa, ma l'imposta che colpisce la ricchezza in questo ultimo suo momento, è una tassa che non deve e non può avere più riguardo all'origine della stessa.

È mia opinione, non nuova per me, ch'ebbi in altra occasione a manifestarla, che la tassa sulle entrate debba colpire ogni specie di entrate. Ma essendo questa tassa essenzialmente diversa dalla fondiaria, non può e non deve essere imposta cogli stessi criterii, nè può essere assettata colle stesse norme. Se una legge facesse obbligo a tutti i cittadini del Regno d'Italia di pagare sulla loro entrata il 3, il 4, il 5 per 0,0, a nessuno certamente verrebbe in mente che l'entrata che deriva da rendita fondiaria abbia ad essere esclusa dal pagamento di questa tassa. Or bene, che cosa fa l'articolo 15? Dopo essere prevalso un sistema falsissimo, il quale si fondava sulla confusione di due tasse

che hanno natura distinta, quell'articolo cerca correggerlo parzialmente, e sebbene anch'io non sia interamente convinto dell'esattezza della sua compilazione in tutte le sue parti, credo però che contenga in sè tanto di bene, che tenda a fare emendare e correggere uno dei vizi principali dell'assetto delle nostre imposte.

Ma sottomettere alla tassa di entrata e dirò meglio, ad una tassa sull'entrata la parte di rendita fondiaria che depurata di oneri e di debiti piglia questa forma generale di entrata, non è possibile se prima non si riduce in termini più discreti e convenevoli quell'altra imposta, che nulla ha di comune con questa, vale a dire l'imposta reale, impersonale, fondiaria, che colpisce la rendita del fondo e per essa il fondo stesso, in quanto che la rendita considerata impersonalmente come prodotto del capitale impiegato nel fondo, non può dal fondo separarsi e si confonde necessariamente col capitale che l'ha prodotta.

Quest'imposta se si ragguaglia a quella consimile di altri paesi si trova relativamente grave; se si confronta alla quantità delle altre imposte che noi traggiamo da altre fonti, si trova relativamente più alta; se finalmente si disamina in relazione della ricchezza probabile che va a colpire, si trova anche relativamente di una misura che lascia supporre di essere più alta.

L'articolo 15 perciò scema il decimo di guerra, e ciò non perchè voglia trasformare semplicemente il decimo di guerra nel 4 per 0,0 d'imposta applicata secondo le norme della ricchezza mobile, ma perchè vuole da una parte alleggerire di un decimo l'imposta impersonale chiamata fondiaria che va a colpire la rendita senza detrazione d'oneri o debiti, e vuole dall'altra sostituire un'altra imposta, e cioè quella del 4 per 0,0 che non colpisce più il fondo ma il proprietario, che non colpisce più la rendita ma l'entrata, che non bada più alla rendita senza oneri e senza debiti, ma a ciò che rimane sottratti i debiti e gli oneri.

Non v'ha dunque differenza tra l'una e l'altra solamente di quantità, come opponeva l'onorevole Senatore Lambruschini; la differenza principale è di qualità, e la differenza di qualità di queste due imposte è un grandissimo omaggio alla giustizia, alla ripartizione più equa dell'imposta medesima. Da ogni parte d'Italia, ma specialmente da una provincia che ha sentiti più immediati e più duri gli effetti dei recenti aggravii, vengono lagni per la mala distribuzione dell'imposta fondiaria, e sebbene questa nel suo insieme si verifichi non molto grave, è innegabile che nella sua ripartizione spesse volte è ingiusta. La differenza dell'imposta tra un proprietario ed un altro può essere talvolta del 20, e voglio supporre anche del 30 per cento lo che lascierebbe tuttavia una parte disponibile della rendita, ma spesso avviene che questa è scemata da gravi, debiti che per le vicende dei mancati raccolti passati sono stati costretti i proprietari a contrarre.

Allora, Signori, si sperimenta questo in pratica, che l'imposta impersonale che riguarda la rendita, essendo

stata di recente su questa base aumentata senza badare se colui che di queste rendite godeva era gravato da debiti, queste rendite venivano a scemare, di sorta che ha ben potuto accadere in pratica quello che molti dicono, e che altri negano perchè non ne intendono la ragione, e cioè che questi aumenti siano eccessivi, come sono in fatto rispetto alla condizione speciale del proprietario che, aggravato di debiti, non può pagare l'imposta. A questo ha voluto in parte riparare l'articolo 15, perchè togliendo il decimo del peso impersonale e reale, e sostituendovi il 4 per 100 secondo la distribuzione dell'entrata, e non della rendita, il proprietario oppresso dai debiti pagherà poco o nulla, ed il proprietario che non ha debiti pagherà una parte maggiore.

Il criterio diverso di queste due imposte diventa evidente quando si traduce in questo suo ultimo risultato; epperò io comprendo benissimo che quei ricchi proprietari che non hanno debiti dicono: metteteci piuttosto un decimo, o due decimi di più. Grazie, o Signori, voi che avete la vostra rendita intera, avete perfettamente ragione. Per voi è certamente indifferente di pagare un decimo, o due decimi di più su quella rendita, e non il 4 per 100 sull'entrata che da quella rendita ricavate, poichè per voi la rendita e l'entrata sono la medesima cosa, ma per un povero proprietario gravato da debiti la cosa è ben diversa, poichè se dà quella sua rendita rimane poco, o nulla, voi coll'aumento del decimo gli pigliate quel poco che gli resta, e lo costringete a pagare al di là della rendita che riscuote. Ma se invece voi da quella rendita togliete i suoi debiti, quest'individuo, quando avrà dimostrato che nulla gli rimane, non pagherà nulla, e voi più ricchi che volevate semplicemente darvi il vostro decimo, abbiate la bontà di darvi un decimo e mezzo, cioè il decimo che mi offrite, e quel decimo, che non sulla rendita, ma sull'entrata, manca al vostro vicino, al proprietario gravato di debiti.

Dunque l'art. 15 è un omaggio alla equa ripartizione dell'imposta, è un omaggio alla giustizia; non è una sostituzione di una forma ad un'altra forma d'imposta, che potessero semplicemente differenziarsi tra loro per la sola misura, per la sola quantità. Si cessi pertanto dal dire che val meglio l'esigere un decimo di più da tutti i proprietari di stabili in Italia, e che il maggior risultamento che potrà ottenersi dall'imporre questo 4 per 100 sull'entrata proveniente dalla rendita dei fondi stabili non franca la spesa, perchè il tempo che si perde, la vessazione che arreca ha un valore molto superiore a ciò che le finanze ne conseguiranno.

Vorrei anche concedere chese da una parte si sommassero tutte le particelle di tempo perduto, di disturbi sofferti, di vessazioni sperimentate, e dall'altra si facesse la somma dei milioni che si traggono per effetto di quest'art. 15 forse la bilancia starebbe in bilico. Ma quando si tratta di distribuzione d'imposte,

bisogna riguardare questi cumuli nei loro particolari, e vedere se realmente per tutti od almeno per la più gran parte dei contribuenti il fastidio non compensi la spesa.

Io credo, o Signori, che quando il piccolo proprietario ha la sua piccola rendita quasi tutta assorbita dai debiti e dall'imposta fondiaria, se deve pagarsi qualche decimo di più, sente un peso, un fastidio, un danno, certamente molto superiore al tempo perduto, all'incomodo che gli arreca il dirvi: « Signori, badate, la mia entrata è questa, i miei debiti sono questi, questa è l'imposta, non mi rimane nulla, esoneratemi da altri pesi che l'art. 14 contempla. » In questo caso, o Signori, è il massimo numero dei piccoli proprietari, i quali certamente non faranno plauso al vostro ragionamento, nè acconsentiranno che per essi la denuncia non franchi la spesa.

Sapete chi trova che non franca il fastidio? I ricchi proprietari, perchè per essi realmente avendo a pagare, tanto è che paghino sotto forma di decimo, piuttosto che sotto forma d'imposta sull'entrata; ed anzi dirò che col decimo i più ricchi vengono a pagare meno, perchè il decimo colpisce ogni rendita, mentre il 4 per 100 non colpisce se non quella parte d'entrata che rimane, detratte le passività e gli altri oneri dai quali è gravata.

Ma è poi così sgomentevole questo fastidio, è così immenso questo tempo che si avrà a perdere per le denunce richieste dall'art. 15? Se fossimo in un paese nel quale per la prima volta, come avveniva due anni fa, si chiedesse a una classe di cittadini la denuncia, io farei gran conto di quest'obbietto; ma oggi, permettetemi che io lo dica, vi è una grande esagerazione nel fatto, e nella paura che se ne concepisce. Grazie al progresso di quella libertà civile, a cui hanno tanto contribuito le leggi moderne, la proprietà in Italia, da poche eccezioni in fuori, è divisa e suddivisa; oggi un gran numero di famiglie è composto di proprietari di stabili, siano terre, siano edifizii; oggi l'avvocato, il medico, il commerciante, dopo aver fatto un piccolo risparmio, cercano di acquistare o l'abituro o un giardino, o un orto, o un podere, secondo la quantità di ricchezza che possono investire in quest'acquisto; sicchè, o Signori, supposto che 4,780,000 articoli di fondiaria che abbiamo in Italia, rispondano ad un numero considerevolissimo di proprietari di beni stabili, qual è la conseguenza di questo fatto?

È questa, o Signori: che il numero dei puri proprietari, cioè di coloro che essendo proprietari non esercitano una professione industriale, un commercio, o non posseggono un capitale sotto forma qualunque, o non hanno una carta di valore, un'obbligazione qualsiasi, o non facciano parte di una società di qualunque genere, questo numero, dico, è così piccolo, che non so se non sia pur molto il dire che arrivino a 100 o 150 mila in tutta Italia.

Ora, o Signori, avendo noi già un'imposta che ob-

bliga qualunque detentore di ricchezza mobile, ogni esercente una professione, od industria, ogni capit. lista, ogni possessore di titoli di credito qualunque, a fare la denuncia, io non credo possa essere grande il numero di coloro che saranno per la prima volta chiamati a fare la denuncia in virtù di quest'art. 15.

Vi sarà una colonna di più aggiunta alla scheda, vi sarà qualche cosa di più a rivelare, ma certo non vi saranno denunce nuove.

Ma si dice: credete voi dunque che veramente le denunce siano state fatte tutte da coloro che far le dovevano? Io non lo so, o Signori, ma so che se Tizio non fece la denuncia, quando doveva farla per tre capi, non è poi gran male se non la faccia neanche pel quarto; dico soltanto che se Tizio per tre capi aveva obbligo di farla, se la fa per un quarto non trova poi un gran disturbo, una gran perdita di quiete, per questo aumento di denuncia.

Ma è solo la ricchezza mobile che il cittadino italiano è obbligato a denunciare? Se ciò fosse, forse il numero dei puri proprietari chiamati di nuovo a denunciare sarebbe di qualche considerazione, ma per l'imposta dei fabbricati tutti i proprietari degli edifici hanno dovuto fare la denuncia, e di qui a pochi anni la legge li obbliga a rinnovarla, ed in una parte non considerevolissima, ma di molta importanza del Regno d'Italia, quale è quella delle provincie subalpine, hanno dovuto fare la denuncia anche i proprietari di terreni sotto forma diversa e più faticosa, per effetto della legge del 1864.

Vedete dunque, o Signori, che ben pochi sono gli individui in Italia che non furono sottoposti all'obbligo di fare la denuncia, ond'è che non può dirsi inusitata e nuova l'obbligazione che oggi impone l'art. 15.

Da una parte dunque sta che quest' articolo non sostituisce un' imposta ad un' altra che non abbia ragione di essere per la sua quantità, ma sostituisce un' imposta ad un' altra per rendere omaggio alla giustizia, perchè nè segua una più equa distribuzione; e dall' altra parte è manifesto che l'immensa molestia che si temeva non è ragionevole, perchè la paura di inquietare i cittadini è fondata sopra dati di fatto che vengono smentiti dalle ragioni che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato; sicchè mi duole di essere in dissenso coll'onorevole Senatore Lambruschini e di dirgli che realmente debbo persistere in questo dissenso e pregare il Senato di adottare l'art. 15. Egli mi faceva pregio di animo gentile e mi credeva troppo innamorato della scienza. Se veramente questo amore mi invadesse, io non so come potrei raccomandarvi questo insieme di provvedimenti finanziari. Signori, ve lo raccomando non per amore sviscerato della scienza, ma perchè credo che esso risponda alle urgenti necessità dello Stato; e quanto alla gentilezza d'animo, quasi temerei di averne una piccola parte di quella che allegava l'onorevole Lambruschini, perchè un Ministro di finanza, come diceva un grande uomo di Stato fran-

cese, non ha mai abbastanza di ferocia per esser bene a suo posto.

Presidente. La parola è al Senatore Lambruschini.

Senatore Lambruschini. Non è facile combattere un oratore come l'illustre signor Ministro delle finanze; egli col suo ingegno, trova sempre ragioni nuove per sostenere il suo assunto.

Io non impugnerò le sue osservazioni sulla differenza tra questa imposta e il decimo di guerra; l'ammetto anzi. Io consento con lui, che sarà più gravoso per la maggior parte dei possidenti di pagare il decimo di guerra, che non il 4 per 100; che vi è distribuzione più equa d'imposta perchè ricade sulla rendita reale; capisco tutto questo ed ammetterei con lui questa nuova maniera d'imposta a due patti: primo che tutta quanta l'imposta prediale cadesse sulla rendita netta; in secondo luogo che scendesse un angelo dal cielo a determinare questa rendita senza che io fossi obbligato a combattere coll'agente delle finanze. Quando si avesse modo di sapere la vera rendita della terra, ch'ella apparisse come in una massa di liquidi vari sale sopra i più pesanti il più leggero, io accetterei subito il concetto del signor Ministro: ma per me le difficoltà stanno nel modo di trovare e di accertare la rendita netta; e noi non siamo d'accordo. Egli argomenta che le molestie saranno meglio sopportate perchè già vi è l'esempio di altre leggi che impongono la consegna; ma io mi oppongo a tutta sorta di consegna; io considero tutte queste leggi come una tentazione.

Dunque non accetto l'argomentazione del signor Ministro. Non accetto neppure l'altro argomento che i possidenti han già fatto esperienza di questi fastidiosi modi, e vi si sono adattati. Qui si tratta di cosa nuova e più scabrosa a determinarsi che la rendita della ricchezza mobile: quando pur fosse d'eguale difficoltà, gioverebbe egli raddoppiare il fastidio? Che se il paese si è sottoposto a soffrir le molestie della tassa sulla ricchezza mobile, lo ha egli fatto per contentezza? Oh no: quella tassa è una delle cose che più abbiano scontentato; e un ministro delle finanze che oggi imponendo altre tasse, dicesse: vi esonererò della tassa della rendita mobile, sarebbe acclamato.

Ma agli occhi del signor Ministro tutti questi fastidi sono prova e conseguenza di civiltà, di libertà.

Io ripeterò quel che ho già detto; ognuno ha il suo gusto, ed io rispetto il gusto del signor Ministro, e mi serbo il mio. Ma qui si fa una confusione fra libertà politiche e libertà economiche. Io ho avuto recentemente occasione (1) di esaminare e paragonare fra loro le libertà politiche e le libertà economiche, e di notare come nei Governi moderni si largheggi più nelle politiche che non nelle economiche.

(1) Discorso letto all'Accademia de' Georgofili nella tornata del 10 giugno.

Or agli occhi di tutti le libertà economiche sono le più innocue e sono necessarie a preparare il paese alle libertà politiche; perchè un popolo che non sa fare i suoi affari, non sa per certo fare gli affari del pubblico.

Per conseguenza io vorrei meno larghezza nelle libertà politiche, o almeno quelle larghezze che sono proporzionate alla educazione del popolo, ma vorrei grande larghezza nelle libertà economiche; e questa larghezza nella libertà economica verrà quando si distruggerà il concetto della grande persona dello Stato che tutto genera, o tutto assorbe, e tutto signoreggia: quando non sarà più annichilata la persona nostra, in questa specie di panteismo sociale.

Ecco il concetto, ecco la tendenza che io combatto e combatterò sempre quanto potrò.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Convenendo io nelle massime esposte dall'onorevole Ministro delle finanze circa l'introduzione dell'imposta sull'entrata, perchè, mentre contribuisce alla perequazione dell'imposta fondiaria, giova d'altra parte a controllare le denunzie della ricchezza mobile, trovo però che per gli stessi principii di perequazione egli avrebbe dovuto introdurre una eccezione a favore dei nuovi fabbricati.

Per i nuovi fabbricati non regge certamente il principio dell'onorevole Ministro.

L'imposta sulle entrate, che egli intende di stabilire, si è per introdurre perequazione, perchè si suppone che la tassa fondiaria si è già immedesimata, sia nel fondo, sia nel fabbricato.

Ma quando si tratta di un fabbricato di nuova costruzione, si tratta di un capitale di ricchezza mobile, che si va a collocare, ad immobilizzare nel terreno. Ora, durante un certo tempo, un periodo che deve calcolarsi quasi di una generazione, perchè possa considerarsi già guadagnato a quest'imposta sul fabbricato, mi pare che non si potrebbe colpire il fabbricato nuovo della doppia tassa, cioè quella sulla rendita fondiaria e quella sull'entrata netta che ne deriva.

In questo modo noi verremo ad inceppare l'industria della fabbricazione, che dovrebbe invece essere incoraggiata, siccome quella che tanto giova al benessere dei paesi, specialmente delle città, e dà vita a tante altre industrie.

Io quindi vorrei richiamare l'attenzione del signor Ministro sopra questa eccezione, mentre il principio di un'eccezione simile si è già introdotto nella legge sulla rendita dei fabbricati, e si trovò necessario di esonerare per due anni i fabbricati nuovi dall'imposta sulla rendita, quasi a compenso di due anni di rendita che viene a perdere il capitalista che impiega i suoi capitali a fare una costruzione, perchè per due anni non ne ricava frutto. Ora, in questo caso sarebbe necessario esentare per un dato numero di anni assai maggiore dall'imposte sull'entrata il fabbricato nuovo, perchè, come dico, paga come capitale mobile, intan-

tochè non sia questo immedesimato colla proprietà stessa.

Siccome l'onorevole signor Ministro avrà da ritoccare certamente questa legge, e per l'avvertenza che io già feci in riguardo ad elevare il *minimum* dell'imposta della ricchezza mobile, e perchè per la esclusione dell'articolo 5°, viene a mancare un reddito rilevante alle finanze dello Stato, e vuolsi d'altra parte sostituire un lieve aumento sulla ricchezza mobile alla introduzione delle nuove tasse sulle vetture e sui domestici, che sono un duplicato dell'imposta sulla ricchezza mobile; così spero che il signor Ministro vorrà, in tempi più calmi, (perchè in oggi, essendo vicini al rimbombo del cannone, non è questione di fare emendamenti) vorrà, dico, trovar modo d'introdurre una eccezione a favore dei nuovi fabbricati.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Sarò brevissimo, perchè credo che il Senato desidera ed io pure lo desidero, di progredire celaramente.

Io non so veramente quanto l'esempio di una Nazione che estende tutti i giorni la sua proprietà territoriale, com'è l'America, nei suoi deserti, e l'esempio dell'Inghilterra che ha la sua proprietà fondiaria costituita feudalmente, non so, dico, quanto questi esempi possano essere applicati a noi che versiamo in circostanze del tutto diverse. Non so nemmeno come si possa dire che nell'imporre una rendita non si debba calcolare l'origine della rendita stessa. Se il principio fosse generale e generalmente approvato, io lo ammetterei; ma quando una parte di questa rendita nella sua fonte è già colpita da una tassa, e poi me la considerate ancora come rendita, e me la colpite di una seconda tassa, allora dico che all'origine bisogna aver riguardo, perchè se no, si colpisce la stessa cosa due volte.

Quanto poi alla tenuità di questa seconda tassa sulla rendita è precisamente uno dei motivi che m'indurrebbero a rifiutare in questa parte il progetto, perchè io vedo che per un tenuissimo prodotto si va a dare un gran disturbo ai contribuenti, ed a fare gravissime spese; perchè non creda il signor Ministro che lo stabilire una imposta sulle denunzie sia una tenue spesa od un tenue disturbo.

D'altronde, se il signor Ministro trova questa tassa tanto giusta, tanto conforme alla equità, allora la generalizzi e non ne crei due, lasciandone sussistere contemporaneamente una a fianco di un'altra.

Quale aspetto ha ora la misura che si prende? So ha l'aspetto di voler rendere giustizia ai contribuenti, perchè la si rende in così tenue dose, in dose omeopatica? Poichè in sostanza, come ognuno vede, ne' supposto modo gli è 1/10 circa che i contribuenti pagano; per conseguenza per gli altri 9/10 confermiamo l'ingiustizia, e facciamo giustizia omeopatica per un decimo solo.

Io non amo estendermi, ma quando si parla tanto della giustizia, io credo che si parli di una giustizia

in senso astratto, e che coloro che la difendono non abbiano mai veduto come vadano le cose praticamente.

Sgraziatamente appartengo alla provincia ove si è attivato la penuncia territoriale, ed ho visto come nella massima parte dei casi si è forzati, per fare un'apprezzazione della rendita, a ritornare agli antichi catasti, ai catasti che hanno 150 e 200 anni, perchè gl'imbarazzi che creano le denunce sono molto maggiori. Di più, vi è nei paesi nei quali sono in vigore gli affitti e le culture esercitate dai proprietari, un'enorme, una indicibile sproporzione tra le denunce di quelli che hanno i beni affittati e che non possono occultare i risultati dei loro contratti, perchè sono consegnati al registro, e viceversa le denunce di coloro i quali facendo valere i beni in economia non si curano di denunciare punto nè poco il vero reddito che dai loro beni ritraggono.

Le persone pratiche, e credo che in finanza bisogna esser pratici, sono obbligate a convenire, che il minore dei mali è quello di ritornare a catasti imperettissimi, a catasti che hanno già 200 anni; perchè, ripeto, le differenze che si presentano dalle valutazioni risultate dai catasti sono infinitamente minori di quelle che risultano dalle denunce attuali; poichè purtroppo quando si tratta di pagare, tutti cercano di pagare meno che possono, quindi quelli che possono occultare occultano, quelli che non lo possono, sono dalla legge colpiti in proporzione di gran lunga maggiore degli altri.

Per conseguenza io credo che qualunque volta si vuole preferire la denuncia al sistema indiziario, e delle valutazioni dei catasti, si prenda un sistema non accettabile, sistema che può unicamente adottarsi quando è assolutamente indispensabile per mancanza di altri dati migliori. Quindi io credo non si possa, praticamente parlando, approvare quest'articolo, sebbene astrattamente considerato presenti un aspetto di apparente giustizia che in fatto poi diventa vera ingiustizia quando si voglia porre in pratica tale sistema.

Presidente. Se nessuno chiede ancora la parola rileggerò l'articolo per metterlo ai voti. *(Vedi sopra.)*
(Dopo prova e controprova è approvato)

TITOLO II.

Imposte e sovrainposte provinciali e comunali.

Art. 16. Dal 1° luglio 1866 saranno applicate, rispetto alle imposte e sovrainposte provinciali e comunali, le seguenti disposizioni:

È data facoltà alle Provincie di sovrainporre centesimi addizionali all'imposta principale sulla ricchezza mobile sino al limite del 25 per 0/10 della medesima.

Uguale facoltà è data ai Comuni; però qualora la Provincia non credesse di usare della sua facoltà interamente quella dei Comuni si estenderà di altrettanto, in guisa che nel complesso la sovrainposta sui redditi della ricchezza mobile in nessun caso possa oltrepassare il 50 per 0/10 della principale.

È esente da sovrainposte comunali e provinciali la imposta sui redditi di che agli articoli 5, 6 e 15.

Senatore di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore di Revel. Devo far notare al Senato come dipendentemente dal rigetto dell'art. 5 avvenuto ieri nasce una inconseguenza nella disposizione dell'art. 16. Se il Senato ieri non avesse preso la determinazione di chiudere la discussione sull'art. 5, io mi sarei permesso di rappresentargli le conseguenze che dalla ripulsa del medesimo nascevano. Arrivano quindi le mie osservazioni forse un po' tardi, ma tuttavia possono avere qualche opportunità. Si noti che nell'articolo 5 era detto che tutte le rendite erano tassate non più in seguito a consegna, ma sibbene per ritenuta sull'ammontare loro all'atto del pagamento. Evidentemente lo scopo della legge quale veniva stabilito da quest'articolo, era che la rendita non fosse suscettiva di altra tassa salvo di quella dell'8 per 0/10.

Difatti noi vediamo che all'articolo 16 era detto che è esente dalla sovrainposta comunale e provinciale l'imposta sui redditi di cui è cenno all'articolo 5. Dunque la tassa quando fosse stata per tutti dell'8 per 0/10 non andava soggetta a sovrainposta dei 25 centesimi secondo l'articolo 16 perchè escluso dall'ultimo alinea di questo stesso articolo; ora, per effetto della soppressione dell'art. 5 ne nasce che la rendita del Debito pubblico posseduta da individui dimoranti nel paese, e che debbono fare la loro consegna di ricchezza mobile, diventa suscettiva dell'aumento del 25 per 0/10 che non può più escludere l'articolo 5 pel fatto della soppressione. Conseguentemente avviene che non solo per effetto della soppressione è esente dalla tassa tutta la rendita posseduta all'estero, ma si viene ad aggravare del 25 per cento la rendita posseduta da nazionali.

Io credo che questo non fosse lo scopo della legge, anzi evidentemente era il contrario; quindi nasce lo sconcio che invece di aver considerata la rendita posseduta da nazionali, dai residenti nel paese non nelle stesse condizioni come quella posseduta all'estero, voi l'aggravate ancora del 25 per 0/10; e non so fino a qual punto possa questo essere giusto, possa essere conveniente, possa essere stato nella mente di quelli che proposero la legge.

Io non propongo emendamenti; noto solo che per effetto della soppressione di quell'articolo, la rendita posseduta dai nazionali rimane aggravata del 25 per cento, il che non sarebbe se fosse stato ammesso l'articolo 5.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Credo che la Commissione del Senato converrà che la citazione dell'articolo 5 deve essere eliminata, come conseguenza dell'eliminazione dell'articolo 5 medesimo. Per questa parte non vi è difficoltà; ma che la soppressione del-

l'articolo 5 abbia mutato lo stato attuale delle cose, io non lo penso.

L'articolo 5 portava mutamento allo stato presente della legislazione; rigettato quell'articolo, si ritorna a quella che oggi si pratica.

Amnesso l'articolo 5, si doveva la rendita pubblica di necessità sottrarre alla sovrainposta, poichè non si poteva sovrainporre in un sol luogo, in quello cioè in cui la ritenuta veniva operata; e quindi il metodo della ritenuta portava come conseguenza necessaria la sottrazione della rendita pubblica dalla sovrainposta provinciale e comunale. Ma una volta che voi, riformando questa legge, non per l'intrinseco della tassa, ma per la forma della sua riscossione come ritenuta, necessariamente avete rigettato nell'entrata generale quella parte che è rappresentata dalla rendita pubblica in quanto concorre a formare l'entrata dei cittadini sottoposti a questa tassa, essa non può più essere sottratta alla sovratassa provinciale e comunale.

Abbandonato il principio della ritenuta, le cose rimangono come sono attualmente. Oggi, chiunque rivela tra la sua entrata anche quella parte di essa che ritrae dalla rendita pubblica che possiede, paga la sovrainposta comunale e provinciale del luogo dove egli dimora e fa la denuncia. Dunque non si tratterebbe di introdurre una novità, ma semplicemente di lasciare le cose come sono.

Senatore di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore di Revel. L'onorevole signor Ministro non ha fatto che confermare in termini più espliciti quanto io aveva detto. La rendita posseduta attualmente dai nazionali paga la sovrainposta. Ma questo progetto di legge era inteso a modificare l'entità ed il modo della transazione di tutte le rendite sullo Stato senza distinzione: le gravava cioè dell'8 p. 0/0 e voleva che questa tassa si prelevasse mediante ritenuta all'atto del pagamento delle annuità, ma l'affrancava dalla sovrainposta; onde, se voi nell'aver respinto l'articolo 5 avete ricondotto l'imposta sulla rendita alla condizione portata dalla legge del 1864, evidentemente aumentate l'imposta più di quello che voleva il progetto di legge.

Mi sia permesso di dire che il Senato impone un'imposta del 25 0/0 sulle rendite che sono possedute dai regnicoli nel paese, quando il progetto di legge le voleva immuni da sovratassa, e per altra parte saranno immuni e dalla principale tassa e dall'addizionale quelle stesse godute all'estero. Lascio al giudizio del Senato l'apprezzamento di questo risultato.

Presidente. Il Senatore di Revel fa una proposta?

Senatore di Revel. Non faccio proposta alcuna.

Senatore San Severino. La numerazione degli articoli è cambiata pel fatto del rigetto dell'articolo 5.

Presidente. Ho detto sin da ieri quando si è votato sull'articolo 5 che si manteneva la primitiva numerazione, salvo poi a correggerla quando si fosse ristampato tutto il progetto, perchè altrimenti ne sarebbe nata una confusione.

Rileggo quindi l'articolo 16 per metterlo ai voti (Vedi sopra).

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(Approvato)

Art. 17. La facoltà concessa ai Comuni dall'art. 118, della legge 20 marzo 1865, N. 2248, è estesa eziandio ad imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze.

(Approvato)

Art. 18. L'imposta sul valore locativo è dovuta da chiunque privato cittadino o straniero tenga a sua disposizione del Comune una casa o un appartamento con mobili, siano questi propri o altrui, quand'anche non occupi o solo rade volte la sua casa od il suo appartamento.

Se la casa ad appartamento serve in parte a pubblico ufficio, a scuola, a istituto di beneficenza, o opificio o magazzino, la parte che è destinata a simili usi sarà esente da tassa.

Per gli appartamenti che si affittano mobiliati, e per quelli che si subaffittano con mobili o senza, la tassa è dovuta dal proprietario o dal primo inquilino, che se ne rivarrano sugli inquilini o subinquilini.

Le società, circoli, casini e stabilimenti privati sono imposti in nome collettivo in ragione dei locali di cui hanno l'uso o la disponibilità.

(Approvato)

Art. 19. Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto senza veruna detrazione.

Il fitto reale è determinato dalle locazioni scritte o verbali.

Il fitto presunto è stabilito per via di confronto con le case ed abitazioni poste in parità di condizioni.

(Approvato)

Art. 20. La tassa diretta sul valore locativo potrà essere proporzionale o progressiva.

La tassa proporzionale non sarà maggiore del 2 per cento.

Per applicare la tassa in ragione progressiva sul valore locativo, il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni e graduare la tassa dentro il limite di 4 a 10 per cento, determinando anche le categorie degli esenti.

(Approvato)

Art. 21. Quando i centesimi addizionali, provinciali o comunali sull'imposta fondiaria giungano complessivamente a pareggiare l'imposta principale governativa i Comuni non potranno aumentare ancora centesimi addizionali sulla fondiaria, se non ottenendone speciale autorizzazione dalla Deputazione provinciale, e semprechè nel tempo stesso sperimentino la tassa sul valore locativo.

(Approvato)

TITOLO III.

Tassa sulle vetture e sui domestici.

Art. 22. Sarà posta una tassa sulle vetture pubbli-

che e private e sui domestici, in conformità dell'Allegato A.

Presidente. Interrogo il Senato per sapere se delbo pur dar lettura dell'allegato A, a cui si riferisce l'art. 22.

Chi è di tal avviso, sorga. *(Nessuno si alza)*

Ometto dunque la lettura di questo allegato, e rileggo invece l'art. 22 per porlo ai voti. *(Vedi sopra.)*

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

TITOLO IV.

Imposte dirette.

CAPO I.

Dazi di confine.

Art. 23. Il Governo del Re è autorizzato a modificare la tariffa dei dazi doganali, purchè nessun nuovo dazio d'importazione, ad eccezione dei dazi sul vino e sui generi coloniali oltrepassi il dieci per cento, e nessun nuovo dazio d'esportazione il tre per cento del valore della merce.

Questa facoltà durerà tutto l'anno 1866.

(Approvato)

CAPO II.

Privative.

Art. 24. La tariffa del prezzo di vendita dei sali a datare dal giorno 1° del mese di luglio 1866 è stabilita come nell'annessa tabella, allegato B, compresi però il decimo di guerra.

Senatore di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore di Revel. Io prendo la parola solo per fare una osservazione, per dire cioè che la diminuzione di 5 centesimi che è stata fatta sul prezzo primitivamente proposto di centesimi 60 non è realmente un beneficio che si rechi alla classe dei consumatori segnatamente la meno agiata, in quantochè il sale è un articolo che si acquista a piccole pesate.

Ora, dovendosi venire a frazioni, il prezzo di 55 centesimi non tiene un posto esatto nelle pesate a peso decimale, e le frazioni che inevitabilmente si incontreranno nella vendita minuta andranno ad esclusivo beneficio del rivenditore, con danno dei consumatori e del Governo, il quale perdendo quei 5 centesimi, che pur potrebbero formare milioni, non fa vantaggio che al rivenditore.

Ministro delle finanze. Io faccio riflettere al Senato che la Commissione della Camera dei Deputati aveva proposto la cifra di 60 centesimi, la quale veramente era stata accettata dal Ministero, e che si fu in seguito ad un emendamento che si venne ai centesimi 55.

Presidente. Non domandandosi da altri la parola, e non facendosi dal Senatore di Revel una proposta formale, interrogo il Senato per sapere se anche su

quest'articolo debbo omettere la lettura dell'allegato B...

Vari Senatori. Sì, sì.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo 24 per porlo ai voti. *(Vedi sopra)*

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Art. 25. Il Governo del Re è autorizzato a mettere in vendita il sale per l'agricoltura e la pastorizia, preparato tanto in formelle quanto in polvere.

(Approvato)

Art. 26. Il Governo del Re è autorizzato a mettere in vendita in una zona del raggio di 20 chilometri dal confine, di terra, tabacco trinciato di terza qualità al prezzo di lire 2, 20 al chilogramma.

(Approvato)

Art. 27. I prezzi di vendita dei tabacchi *leccesi* a datare dal 1 maggio suddetto sono fissati come alla tabella, allegato C.

(Approvato)

Art. 28. L'introduzione dei tabacchi in foglia e lavorati nelle Provincie siciliane a cominciare dal 1° gennaio 1867 sarà soggetta al pagamento dei diritti indicati nella tabella allegato D.

(Approvato)

Art. 29. Dalla stessa data rimane vietata nelle Provincie siciliane la coltivazione del tabacco.

(Approvato)

Art. 30. Al trasporto ed al deposito dei tabacchi saranno applicate, nella zona doganale siciliana, le prescrizioni della legge doganale sul caffè e sugli zuccheri trasportati e custoditi nella zona stessa.

(Approvato)

Art. 31. Le infrazioni all'articolo 28 della presente saranno punite coll'applicazione delle pene stabilite dalla legge doganale: le infrazioni all'articolo 29 colle pene comminate dalla legge sulla privativa dei sali e tabacchi, pubblicata col Real Decreto 15 giugno 1865.

È data facoltà al Ministro delle finanze di provvedere con Decreti Reali alla limitazione dei porti in cui sia permessa l'introduzione dei tabacchi, ed alle discipline occorrenti a mantenere un'effettiva sorveglianza sul movimento dei tabacchi greggi e dei tabacchi lavorati nei magazzini e nelle manifatture delle Provincie siciliane.

(Approvato)

Art. 32. Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero delle finanze dell'anno 1867 la maggior spesa di L. 500,000, ripartite come segue:

Nella *parte ordinaria* per aumento nel personale delle guardie doganali in Sicilia . L. 300,000

Nella *parte straordinaria* per acquisto di macchine » 200,000.

Art. 33. La privativa delle polveri, in conformità delle disposizioni contenute nell'allegato E, sarà estesa a tutte le Provincie continentali del Regno nelle quali non sia attualmente in vigore.

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Non intendo oppugnare quest'articolo; prendo solo occasione dal medesimo per raccomandare al signor Ministro delle finanze che siano usati tutti i riguardi possibili e date tutte le possibili indennità a coloro che ora posseggono polveriere private.

Presidente. Se niuno più domanda la parola, metterò ai voti l'art. 33.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

CAPO III.

Disposizioni penali sul contrabbando pei dazi di confine e per le privative.

Art. 34. Sono approvate le disposizioni penali sul contrabbando dei dazi di confine e per le privative, contenute nell'allegato F.

(Approvato)

CAPO IV.

Dazi interni di consumo.

Art. 35. L'imposta in pro dello Stato istituita colla legge 3 luglio 1864, numero 1827, sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori, della carne, si estende alle farine, al riso, agli olii, al burro, sego, strutto bianco e allo zucchero.

Sono sostituite le annesse tariffe, allegato G, a quelle che andavano unite a detta legge.

Nella esportazione dei Comuni per l'estero dei prodotti compresi nella predetta tariffa sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno stabilite con Decreti Reali.

Nell'uscita dai Comuni chiusi le disposizioni dell'articolo 17 della legge 3 luglio 1864 sovracitata circa la restituzione del dazio dell'uva, mosto e vino sono applicate anche agli olii e alle ulive, con quelle cautele che saranno stabilite con apposito regolamento.

Senatore di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore di Revel. Io non sorgo per proporre emendamenti o variazioni, nè per fare appunti; sorgo solamente per pregare il signor Ministro di finanze a veder modo che sia favorita una classe di cittadini, la quale è grandemente cresciuta nelle condizioni odierne e merita riguardi: trattasi delle associazioni operaie.

A Torino v'è un'associazione di operai la quale ha per oggetto il mutuo soccorso.

Questi operai, per avere gli oggetti di prima necessità a migliori condizioni, si sono costituiti in associazione, e li comprano infatti con ribasso, prendendoli in massa, e quindi li cedono a quei cittadini membri della associazione, i quali hanno un libretto dichiarante che fanno parte della medesima, e si scrivono di tali oggetti per uso particolare.

Il Ministro sa, e lo sa il Senato, che nelle città murate indipendentemente dal dazio che grava il vino alla introduzione nel concentrico daziario, vi ha altresì un diritto di consumo che è in facoltà dei Comuni di imporre per aumentare la loro rendita. Ora succede, che nello Stato della legislazione attuale si verrebbe a considerare come vendita di vino e quindi soggetta a dazio quel consumo che si fa, come dico, per effetto di incetta fatta dall'azione comune degli operai, e che loro si distribuisce sovra buoni o sovra pagamenti, ma che non è puramente e semplicemente che il risultato di una compra in comune. Per causa della distribuzione fatta isolatamente, credo che sia emanata qualche disposizione di tribunali in proposito. Io non ho relazioni con questa Società; ma ho ricevuto precisamente ieri una lettera dal presidente della medesima, in cui si domanda che nell'occasione in cui verrà in Senato la discussione dell'articolo di legge a ciò relativo, il Ministro voglia dare qualche provvedimento, onde questo favore, se favore realmente si può domandare, sia concesso alle Società operaie.

È evidente che nelle condizioni attuali i lavori scemano, e quindi riescono più difficili i mezzi di vivere. Ora, dovendo l'associazione procacciarsi coi mezzi più favorevoli gli oggetti necessari, mi pare che, dove non si facesse qualche eccezione, risulterebbe uno scapito grave per l'operaio che merita assai considerazione, perchè prendendo il vino dal fondo comune per berlo in famiglia, mostrerà di essere miglior padre o miglior cittadino che quello il quale va a gozzovigliare all'osteria od in altri consimili luoghi.

Io, ripeto, non ne fo una proposta formale; prego solo il signor Ministro di trovare nei provvedimenti che egli dovrà dare per l'esecuzione di questa legge, qualche agevolezza per questa benemerita classe di cittadini, sempre però con quelle cautele che si richiedono acciò non ne nascano abusi. Ciò dico ristrettamente ai Comuni chiusi.

Spero che il signor Ministro vorrà dare qualche favorevole risposta, che certamente tranquillerà una massa considerevole di operai, assicurando loro un beneficio di cui utilmente godono.

Ministro delle finanze. Mi compiacio che si sia incominciato ad introdurre in Italia queste Società cooperative per la consumazione a buon mercato, che sono un complemento necessario, anzi sono destinate forse a sostituirsi a poco a poco in gran parte a quelle una volta solamente riconosciute, cioè alle Società di mutuo soccorso.

Io farò tutto il possibile per secondare la loro introduzione anche in altre città, perchè credo veramente che sieno una delle principali condizioni del migliore avvenire della classe operaia, che dev'essere l'oggetto della sollecitudine principale del Governo, massimamente poi quando si accrescono i dazi di consumazione.

Io quindi prometto all'onorevole conte di Revel di studiare con tutta l'attenzione che merita questo sog-

getto, e per parte mia posso assicurarlo che non mancherò di accordare tutti i favori possibili che potrà consentire per far prosperare queste Società, o per farle introdurre nelle città dove non sono ancora introdotte.

Senatore di Revel. Ringrazio il sig. Ministro di questa dichiarazione.

Presidente. Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo testè letto; chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Art. 36. Per l'applicazione delle nuove tariffe, i Comuni sono divisi in quattro classi; e per la riscossione dei dazi in esse determinati è mantenuta la distinzione di Comuni chiusi e di Comuni aperti.

(Approvato)

Art. 37. Sono Comuni di prima classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 50,000 abitanti.

Sono Comuni di seconda classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 50,000.

Sono rispettivamente Comuni di terza e quarta classe quelli che per la legge 3 luglio 1864, N. 1827, erano di quarta e quinta classe.

Consequentemente le prescrizioni dei due primi capoversi dell'art. 5 di detta legge non sono applicabili che ai Comuni delle prime tre classi.

Si applicheranno alla quarta classe le disposizioni dell'art. 5 stabilite nei Comuni di quinta classe.

(Approvato)

Art. 38. Gli animali che nascono nei Comuni chiusi sono considerati riguardo all'imposta come animali che vi entrano.

Si estenderà il dazio anche alle farine macinate entro la linea daziaria dei Comuni chiusi quando venga dichiarato che sono destinate per la consumazione locale.

La stessa disposizione si applicherà agli olii e ai vini fatti con olive ed uve raccolte nel perimetro daziario.

Sarà provveduto con apposito regolamento al modo di accertare la quantità delle farine, olii e vini prodotti nell'interno dei Comuni chiusi, destinati all'interna consumazione.

(Approvato)

Art. 39. L'art. 8 della legge suddetta è applicabile a tutte le carni annoverate nella nuova tariffa.

(Approvato)

Art. 40. I Consigli comunali possono imporre una tassa addizionale di consumo sulle derrate annoverate all'art. 35, ed un dazio di consumo sugli altri commestibili e sulle altre bevande, sui foraggi, combustibili, materiale da costruzione, mobili, sapone ed altre materie di consumo locale, di natura analoga ai generi suindicati, e ciò sino all'importo del 10 per cento sul loro valore. Però la tassa addizionale comunale non potrà oltrepassare il 30 per cento della principale, salvo per la farina, pane, paste e riso, ai quali potrà applicarsi il *maximum* degli altri dazi di consumo.

Potrà inoltre il Governo del Re acconsentire che

questo *maximum* sia portato al 15 per cento del valore previo il parere della Deputazione provinciale.

Potrà infine, durante il 1866, sulla domanda dei municipii, previo il parere della Camera di commercio e sentito il Consiglio di Stato, aggiungere altre materie di consumo locali a quelle sopraindicate sulle quali possano imporre una tassa i Comuni.

(Approvato)

Art. 41. La tariffa annessa alla presente legge entrerà in vigore dal 1° settembre 1866 quanto alle materie già soggette a dazio nella tariffa ora vigente.

Dal quel giorno medesimo, e sino al 31 dicembre dell'anno corrente, i Comuni chiusi pagheranno al Governo un'aggiunta del 20 per cento, ed i Comuni aperti un'aggiunta del 15 per cento rispettivamente sui canoni stabiliti nei contratti in vigore.

La intiera tariffa entrerà nel suo pieno vigore dal 1° gennaio 1867.

Per i Comuni compresi nell'appalto, il Governo si atterrà ai patti convenuti per determinare la misura dell'aumento corrispondente a quello delle tariffe.

(Approvato)

Art. 42. Sono mantenute tutte le disposizioni della legge 3 luglio 1864, n. 1827, che non siano espressamente modificate colla presente.

(Approvato)

Art. 43. I Comuni attualmente convenuti col Governo per i dazi di consumo avranno diritto di ottenere una proroga del loro contratto per un biennio, a datare dal 1° gennaio 1867, estendendolo anche ai nuovi dazi, purchè paghino un canone che per i Comuni chiusi non sia inferiore a ventun decimi e per gli aperti ai diciassette decimi del canone che ora corrispondono.

I Comuni già convenuti col Governo per un minimo, colla divisione delle eccedenze, dovranno pagare almeno il 5 per cento di più del nuovo canone totale di cui al capoverso precedente.

Ove però qualcuno di essi ricusasse la convenzione, il Governo potrà provvedere alla riscossione anche mediante appalti provinciali.

Per il Comune di Firenze il nuovo contratto sarà basato anche sull'ampliamento della nuova circoscrizione daziaria e sull'aumento della sua popolazione.

Per gli altri Comuni, ad eccezione di quello di Torino, per cui venne specialmente provveduto, si terrà per base della loro classe la popolazione accertata ufficialmente il 31 dicembre 1861, senza farsi carico degli eventuali aumenti e diminuzioni posteriori.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Credo mio debito di fare una avvertenza anche su quest'articolo. In esso si stabilisce di portare a 21 decimi dell'imposta che attualmente pagano in aumento ai Comuni chiusi e 17 decimi ai Comuni aperti. Questo calcolo, secondo me, è erroneo; è basato sopra dati che non sono abbastanza giustificati. Basti tra gli altri accennare che si prese per base il consumo di quintali 1, 70 di farina per ciascun

individuo ogni anno, mentre tutti i dati statistici delle nostre città e anche di Parigi danno un consumo di quintali 1, 20; quindi in questa parte i Comuni chiusi dovrebbero pagare 50 chilogrammi di più sopra quintali 1, 70. Molti altri errori vi sono nei calcoli della tabella ch'era annessa alla relazione della Camera dei Deputati. Non ho intenzione di proporre emendamenti sull'articolo ora in discussione, nè su altri, non essendo questo un momento di discussioni.

La legge attuale va accettata come legge di necessità, come legge di guerra, nonostante i difetti che possa contenere. Io mi son limitato ad accennarne alcuni ne' precedenti articoli ed altri vi sono che non saranno sfuggiti ai signori Senatori. Mio scopo è ora di dichiarare che coll'approvazione di questa legge non si intendono approvati tutti gli articoli che essa contiene, che si accetta la legge medesima come legge di guerra, ma coll'intenzione che debba poi a tempi più calmi essere corretta dal Ministero e riprodotta quindi con quegli emendamenti che l'esperienza dimostrerà necessari.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. I decimi di cui parla l'art. 43 sono stati calcolati con difalco di una considerevole quantità che avrebbe potuto aggiungere un aumento basato sui calcoli della probabilità. Non starebbe quindi intieramente la conseguenza che si tira dai dati del calcolo contro il calcolo medesimo, poichè non è una quantità che risponda precisamente ai dati presi per base del calcolo, ma è una quantità minore quella che è rappresentata dai 21 decimi per i Comuni chiusi e di 17 decimi di canone per i Comuni aperti.

E per vero l'1, 70 di consumazione di farina cui allude l'onorevole Senatore Beretta, non è riferibile al solo grano e farine, ma anche al riso ed a tutti i succedanei che sono colpiti d'imposta col nuovo progetto, perchè realmente avendo raccolto notizie statistiche dalle varie parti dell'Italia per vedere quanta era la consumazione dei cereali nei paesi colpiti da dazio, sia per parte dei Comuni, sia per parte dei Governi (parlo dei Governi cessati), si vede una grande differenza tra la consumazione di un Comune e quella di un altro. Questa differenza in parte deriva da che la tassa non si può esercitare colla stessa regola e diligenza in tutte le città, essendo il contrabbando più o meno facile secondo la situazione della città, secondo la sua configurazione, secondo che è cinta o no di mura più o meno facili a superarsi dai contrabbandieri. L'altra differenza si vede derivare dalle diverse abitudini dei varii popoli che compongono la popolazione intera d'Italia, di consumare più o meno paste, più o meno riso; e si scorge precisamente questo che nella Lombardia, di cui naturalmente il senatore Beretta deve avere migliori e più dirette notizie, la consumazione in genere nelle città chiuse era più scarsa là dove il riso non era colpito, appunto perchè la consuma-

zione del riso in Lombardia, è in gran parte il rappresentante di quello di cui nelle Provincie meridionali tien luogo la pasta; ond'è che nelle Provincie meridionali d'Italia la farina di grano che si consuma per ogni testa è comparativamente maggiore della farina o grano che si consuma in Lombardia; ma non bisogna credere per questo che in Lombardia si consumi una quantità di grano minore, e cioè che la consumazione sia minore di quelle delle Provincie meridionali.

Credo pure che non regga interamente l'argomento che egli fondava sull'aver la Commissione della Camera dei Deputati basato sul dato di 1, 70 di consumazione e sul confronto di questa consumazione con quella d'altri paesi d'Europa.

Da tutti si sa che l'Italiano quando viaggia se va a *table-d'hôte* in un albergo; ancorchè non parli, è riconosciuto fra gli altri dalla quantità di pane che mangia. Nessun popolo consuma tanto pane quanto l'Italiano. Se l'Inglese od il Francese del Nord consuma 1, 20, egli è certo che l'Italiano consuma 1, 70 per uomo. Ma prescindendo da tutte queste osservazioni, di cui scusi il Senato se ho fatto lunga e troppo minuta disamina, a me basta ricordare il contesto dell'articolo 43 per provare che non è imposto alcun obbligo ai Comuni, ma semplicemente accordato loro un diritto. L'articolo 43 incomincia così:

« I Comuni attualmente convenuti col Governo pei dazi di consumo avranno diritto di ottenere una proroga del loro contratto..... purchè paghino 25 decimi di più. »

Questo non è un peso che siasi imposto ai Comuni; è una facoltà, è un diritto che loro si è accordato con piena libertà di esercitarlo. Se essi credono di essere troppo gravati, domanderanno di stabilire un contratto che sarà discusso liberamente da una parte e dall'altra. Se credono, come io penso, che sia stato un favore, eserciteranno il diritto, e questo sarà tutto il loro beneficio.

Senatore Beretta. Devo far osservare all'onorevole signor Ministro che l'adeguato di quintali 1, 20 di consumo di farina per ogni individuo non è per le sole città di Lombardia, ma per parecchie altre città d'Italia e risulta anche dai dati statistici della città di Parigi, come accennai. Che del resto, nelle tabelle della Commissione della Camera il riso non entra nei calcoli delle farine, ma vi è contemplato separatamente e vi fa figurare un probabile aumento di 3 milioni ed ottocento mila lire, se non prendo errore, non avendo qui presente le dette tabelle.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi intende di approvarlo, voglia alzarsi.

(È approvato)

Art. 44. Pei Comuni nei quali la riscossione dei dazi di consumo è stata ceduta alla Società dell'appalto generale il Governo potrà affidare alla Società stessa anche la riscossione dei nuovi dazi, dovendo in questo

caso la Società concessionaria pagare così pei Comuni chiusi, come pei Comuni aperti, quel maggior canone che sia in giusta proporzione colle variazioni delle tariffe portate dalla presente legge.

(Approvato)

Art. 45. In caso di guerra è fatta facoltà al Governo di provvedere con Decreto Reale alla esenzione temporaria del dazio di consumo pei viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate ed al modo di indennizzare i Comuni e gli appaltatori dei dazi in confronto degli introiti medii dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa.

A coloro che abusino di codesta esenzione saranno applicate le pene stabilite contro i frodatori del dazio di confine.

(Approvato)

Art. 46. Sarà punito con multa non minore del doppio del dazio dovuto, nè maggiore del decuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti sul dazio; o notifici quantità o qualità inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

A colui che dopo essere stato condannato tre volte commetterà una nuova contravvenzione, oltre il massimo della multa, potrà, se le circostanze dimostrino che si tratti di contrabbando per speculazione, essere applicata la pena del carcere estensibile a tre mesi.

Il massimo della pena sarà sempre applicato agli impiegati dello Stato o dei Comuni, agli agenti della forza pubblica, alle guardie doganali ed alle guardie comunali che abbiano partecipato al contrabbando.

Le suddette pene saranno applicate senza pregiudizio delle maggiori che fossero stabilite dalle altre leggi penali.

(Approvato)

Art. 47. È fatta facoltà al Governo di permettere che i dazi di consumo esclusivamente comunali si mantengano a tutto l'anno 1867 anche oltre il limite del *maximum* di cui all'art. 13 della legge 3 luglio 1864, N. 1827 nei Comuni dove le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite.

(Approvato)

TITOLO V.

Proventi di servizi pubblici.

Art. 48. I passaporti, le vidimazioni, e le legalizzazioni degli atti tanto fatti nello Stato per servire all'estero quanto fatti all'estero per servire nello Stato, sono tassati conforme alla tariffa unita, allegato H.

(Approvato)

Art. 49. È data facoltà al Governo del Re, previo il parere del Consiglio di Stato, di aumentare la tariffa di cancelleria dei consolati.

È dato parimenti facoltà al Governo del Re di stabilire una tassa sui cittadini e protetti italiani residenti nei paesi nei quali i trattati o gli usi consentono ai Consoli l'esercizio di una giurisdizione contenziosa, civile o penale.

Questa tassa sarà divisa in classi, e il suo prodotto servirà per provvedere al sussidio e ritorno in patria degl'Italiani indigenti ed incapaci di procacciarsi i mezzi di vivere, ad altri scopi d'istruzione, beneficenza ed utilità comune dei cittadini e protetti residenti del distretto consolare.

Sarà cancellata dal bilancio passivo 1867 quella parte del capitolo 12 del Ministero degli affari esteri che risguarderà le spese di rimpatrio, ed i sussidii, ai quali provveda la tassa sopraindicata.

È pure fatta facoltà al Governo di assoggettare ad un diritto giornaliero di residenza le persone che soggiornano nei lazzeretti; di imporre una tassa sulle mercanzie depositate e disinfettate nei lazzeretti secondo il peso ed il volume delle medesime, e di mettere a carico dei capitani dei bastimenti e le spese relative alle visite sanitarie ed alle guardie per la conturnacia a bordo. Codeste tasse saranno stabilite in misura da non eccedere le spese necessarie per i relativi servizi.

La tariffa e le tasse di cui sopra saranno presentate nella discussione della legge del bilancio 1867 per essere approvate.

(Approvato)

Art. 50. Le tasse sull'insegnamento tecnico, liceale ed universitario saranno stabilite e regolate in conformità della tabella, allegato I unito alla presente.

(Approvato)

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 51. È fatta facoltà al Governo del Re, previo l'avviso del Consiglio di Stato, di coordinare con decreti reali le disposizioni relative ai vari provvedimenti compresi nella presente legge con quelle delle leggi in vigore e di concordarle fra loro per quanto concerne la loro esecuzione.

(Approvato)

Art. 52. È fatta facoltà al Ministro delle finanze di emettere buoni del Tesoro sino alla somma di 50 milioni, oltre quella consentita con la legge del 20 luglio 1864, N. 1832.

(Approvato)

Art. 53. Il Governo del Re entro l'anno presenterà al Parlamento le proposte necessarie per compiere le riforme economiche nei pubblici servizi, e principalmente i disegni di legge riguardanti:

1° Le piante organiche dei Ministeri, delle Direzioni generali e delle Prefetture.

2° Le competenze e le graduali responsabilità dei pubblici uffiziali.

3° La riforma e l'unificazione degli Ordini giudiziari.

4° Il discentramento della pubblica istruzione.

5° La gestione suprema del pubblico Tesoro ed il sistema dei riscontri.

6° Tutti gli altri provvedimenti che occorrono per compiere il discentramento amministrativo, ed affidare intieramente i servizi locali alle Provincie ed ai Comuni.

(Approvato)

Allegato A

TASSA SULLE VETTURE E SUI DOMESTICI

Art. 1.

I possessori e concessionari di vetture sì pubbliche che private, tanto per uso proprio che per oggetto di speculazione e per servizio altrui, sono sottoposti ad una tassa.

Art. 2.

È considerata come vettura pubblica qualunque veicolo sospeso su molle e destinato al trasporto, mediante mercede, di persone o di merci.

Non sono compresi in questa legge i veicoli che percorrono le strade ferrate e quelli che sono di proprietà dello Stato.

Art. 3.

Chiunque intende mettere e tenere in circolazione una vettura pubblica dovrà munirsi di licenza.

Art. 4.

Non sarà accordata licenza se non si farà constare del pagamento della tassa nella misura fissata dalla presente legge.

Art. 5.

Le vetture pubbliche sono distinte in due categorie:

La prima categoria comprende le vetture che fanno un servizio a periodi fissi, o con destinazioni determinate, o che contengono più di cinque persone oltre il conduttore;

La seconda categoria comprende tutte le altre vetture da nolo o di piazza di qualunque forma e dimensione.

Art. 6.

La tassa di licenza cui sono sottoposte le vetture pubbliche è fissata dalla tariffa che va unita alla presente legge; e che servirà di base anche agli abbonamenti.

Art. 7.

Ogni possessore, a qualunque titolo, di vetture sospese su molle, destinate al trasporto delle persone è sottoposto ad una tassa, la quale è fissata dalla tariffa unita alla presente legge.

Art. 8.

La tassa sulle vetture private, che sieno fregiate di stemmi ed emblemi gentilizi, sarà raddoppiata.

Art. 9.

La tassa sulle vetture pubbliche è dovuta nel Comune dove è stabilita la sede principale del servizio; quella sulle vetture private, nel luogo ove se ne fa l'uso ordinario; e sarà pagata a trimestri anticipati.

Il trimestre cominciato s'intenderà per compiuto.

Art. 10.

Chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio suo e della sua famiglia, sarà sottoposto ad una tassa di lire tre per ogni servo, e di lire sei per ogni servitore, senza distinzione se i detti domestici ricevano o no l'alloggio o il vitto dalle persone da cui dipendono.

La tassa sarà raddoppiata per quei servitori che indossassero livrea.

Art. 11.

Non si comprendono nel novero di domestici:

1° I commessi, fattorini, operai, giornalieri e salariati che prestano i loro servizi per lavori agricoli, industriali e commerciali.

2° I trabanti e i soldati di confidenza.

3° I vetturali, sorveglianti e mozzi delle vetture pubbliche.

4° I famigli al servizio delle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei Comuni, e degli istituti di educazione, di istruzione e di beneficenza.

5° Coloro che nella giornata prestano servizio a più persone non conviventi nello stesso alloggio.

Art. 12.

Sono esenti dalle tasse contemplate in questa legge:

1° Il Re, ed i Membri della Famiglia Reale;

2° I rappresentanti e gli agenti delle potenze estere, salvo che sieno regnicoli o naturalizzati, e semprechè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi agenti dipendono;

3° I fabbricanti o negozianti di carrozze per il loro commercio;

4° I possessori di veicoli d'ogni specie destinati esclusivamente al trasporto delle merci.

Art. 13.

È data facoltà ai comuni di sovrimporre centesimi addizionali al principale delle tasse contemplate in questa legge, ma in nessun caso la sovrimposta potrà oltrepassare il 50 per cento della principale.

Art. 14.

Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, sarà provvisto all'esecuzione ed all'applicazione di questa legge.

Segue Allegato **A**

Tariffa delle tasse sulle vetture.

	Nei Comuni aventi popolazione agglomerata non minore di 30 mila abitanti	Nei Comuni aventi popolazione agglomerata non minore di 10 mila abitanti e non maggiore di 30 mila	Negli altri Comuni aventi popolazione agglomerata minore di 10 mila abitanti
<i>Vetture pubbliche:</i>			
1° Vetture di 1 ^a categoria per ogni posto da viaggiatori, e per ogni chilometro di percorrenza	L. 0 01	0 005	0 0025
2° Vetture di 2 ^a categoria, tassa fissa annuale	» 60 »	40 »	20 »
<i>Vetture private:</i>			
3° Vetture a quattro ruote con più di tre posti, compreso il conducente, disponibili pel trasporto delle persone, e vetture a quattro ruote e a due cavalli	» 40 »	20 »	10 »
4° Vetture a quattro ruote e ad un solo cavallo, con meno di tre posti disponibili, escluso il conducente	» 20 »	10 »	5 »
5° Vetture a due ruote	» 12 »	8 »	4 »

Allegato **B**

Tariffa dei prezzi per la vendita dei sali.

Qualità dei sali	Prezzo per ogni quintale metrico	Osservazioni
Comune e di Salso Maggiore	55 »	Nella vendita del sale al minuto il prezzo sarà sempre proporzionato a quello all'ingrosso.
Macinato	66 »	
Di Volterra	76 »	
Raffinato in pani e in polvere in scatole	6 »	
Sale proveniente dalla depurazione del nitro	6 »	
Per le fabbriche di soda e riduzione di minerali	prezzo di costo	Il sale proveniente dalla depurazione del nitro sarà venduto per uso esclusivo delle industrie alle quali è accordato il sale a prezzo di favore, e semprechè se ne trovi nei magazzini della Amministrazione finanziaria.
Per le industrie che lo adoperano come materia prima e per l'agricoltura e la pastorizia	12 »	
Per la salagione dei pesci	prezzo ordinario	

Ai salatori dei pesci saranno rimborsate lire 40 per ogni quintale dopo la salagione semprechè si uniformino alle norme all'opopo prescritte.

Allegato **C**

Tariffa dei prezzi per la vendita dei Tabacchi Leccesi in polvere.

Qualità dei tabacchi	PREZZO DI VENDITA			Osservazioni	
	dai magazzini ai rivenditori	dai rivenditori al pubblico			
		all'ingrosso	al minuto		
per Chilogramma	per Chilogramma	per Ettogramma			
Leccese	Qualità superiore	15 »	15 50	1 60	(Prezzo attuale)
	1 ^a qualità	11 »	11 50	1 20	
	2 ^a qualità	5 20	5 70	» 60	

Allegato **D**

Tariffa dei diritti d'importazione dei Tabacchi nelle Provincie Siciliane.

Qualità dei tabacchi	Unità	Dazio	Osservazioni	
Tabacchi lavorati	In foglie ed in coste di foglie	1 chil.	1 30	V. nota 100 della tariffa doganale.
	In foglie senza coste	»	1 50	
	Di Spagna in polvere	»	8 »	
	Altri tabacchi in polvere	»	3 »	
	Sigari fini d'Avana e simili	»	10 »	
	Sigari d'ogni altra specie	»	3 »	
Trinciati od in corda, e di qualunque altra preparazione	»	2 »		

Allegato EE

APPLICAZIONE DELLA PRIVATIVA

sulla fabbricazione e vendita della polvere da fuoco a tutto lo Stato.

Art. 1.

A partire dal 1° luglio prossimo venturo è abolita nelle provincie napoletane la privativa dei nitri.

I nitri che saranno importati dall'estero andranno soggetti al pagamento del dazio di entrata stabilito dalla tariffa doganale.

Art. 2.

La fabbricazione e la vendita delle polveri da fuoco e dei prodotti esplodenti similari, ad eccezione del cotone fulminante, sono riservate allo Stato.

Tale privativa è estesa a tutte le provincie del Regno, ad eccezione della Sicilia.

Art. 3.

Le qualità ed i prezzi di vendita delle polveri da fuoco sono determinati nella annessa tariffa.

Art. 4.

Sono applicabili alla privativa delle polveri, compatibilmente alla loro natura, le disposizioni tutte, anche punitive, portate dalle leggi delle private sui tabacchi in quanto non venga nella legge attuale diversamente disposto.

La multa pel contrabbando delle polveri sarà misurata in ragione di lire dieci a lire trenta per ogni chilogramma.

Art. 5.

È proibito il transito delle polveri da fuoco attraverso il Regno, senza licenza del Ministero delle finanze.

I contravventori a tale divieto saranno puniti colle pene fissate pel contrabbando.

Art. 6.

L'importazione delle polveri è permessa per uso particolare mediante il pagamento del dazio stabilito dalla vigente tariffa doganale.

Art. 7.

L'esportazione della polvere da fuoco è libera.

Coloro per altro che avessero acquistato dalle finanze polveri da fuoco per l'esportazione a prezzo di favore saranno puniti colle pene del contrabbando, ove le trattenessero o le reintroducessero furtivamente nel Regno.

La multa però sarà misurata in ragione di lire cinque a lire quindici per ogni chilogramma.

Per la commisurazione delle multe le frazioni di chilogramma saranno calcolate per chilogramma intero.

Art. 8.

Per ciò che riguarda la vendita delle polveri all'ingrosso e al minuto, il loro trasporto ed i rapporti fra gli spacciatori e l'Amministrazione, le cautele sulle polveri che si esportino a prezzo di favore e per quanto altro si riferisca alla esecuzione della presente legge, sarà provveduto con apposito regolamento approvato con Decreto Reale.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

All'epoca in cui andrà in vigore la presente legge dovranno esser chiuse tutte le fabbriche dei privati.

Art. 10.

Il Governo sulla domanda dei proprietari industriali, rileverà da essi gli utensili, le macchine, le polveri da fuoco e le materie prime che esistessero in detti stabilimenti e fossero in corrispondenza coll'ordinario esercizio dei medesimi. È pure autorizzato a rilevare, ove lo creda opportuno, i relativi terreni, corsi d'acqua e fabbricati, attenendosi, all'occorrenza, alle prescrizioni sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità.

Art. 11.

Le polveri da fuoco che non fossero acquistate dal Governo, dovranno essere notificate e depositate a spese dei proprietari di detti stabilimenti in luoghi custoditi, per essere entro sei mesi dalla data della loro consegna esportate all'estero.

Art. 12.

Chi non notificherà o depositerà nei termini prescritti le polveri da fuoco, o chi dopo sei mesi dall'attuazione della presente legge possedesse polveri da fuoco non provenienti dai magazzini dello Stato, o non fosse in grado di giustificarne il pagamento del dazio d'importazione sarà passibile delle pene del contrabbando.

Art. 13.

Per l'attuazione della privativa delle polveri da fuoco nelle provincie cui viene estesa è assegnata la somma di lire cinquecentomila da stanziarsi metà nel bilancio passivo, parte straordinaria, del Ministero delle finanze dell'esercizio corrente e metà nel bilancio passivo dell'esercizio 1867.

Art. 14.

La presente legge per ciò che riguarda la privativa delle polveri da fuoco andrà in attività col primo gennaio 1867.

Allegato I^E

Tariffa dei prezzi per la vendita delle polveri da fuoco

Qualità delle polveri	Prezzi di vendita per ogni chilogramma		
	Dai magazzinieri ai rivenditori	Dai rivenditori al pubblico	Dai magazzinieri per l'esportazione
Polvere da caccia {	Sopraffina, ossia reale in scatole di color rosso	8 »	8 50 » »
	Fina in scatole di color verde	6 »	6 50 » »
	Ordinaria in scatole di color bruno	4 »	4 50 » »
Polvere da cannone	3 »	3 30	2 »
Polvere da mina	2 »	2 20	2 »

OSSERVAZIONI

1. Il prezzo dei recipienti per la polvere da cannone e da mina sarà pagato a parte nella misura da determinarsi dal Ministero delle finanze d'accordo con quello della guerra.
2. Il prezzo delle frazioni di chilogramma nella vendita al minuto sarà proporzionato a quelli suindicati.

Allegato I^F

Art. 1.

L'associazione di tre o più persone, che abbia per iscopo di commettere il contrabbando, costituisce un reato. Questo reato esiste anche pel solo fatto della organizzazione de' contrabbandieri.

Gli autori, direttori, o capi della medesima, pel solo fatto dell'associazione, saranno puniti col carcere da 3 mesi a 1 anno.

Ogni altra persona che faccia parte dell'associazione sarà punita col carcere da 1 a 6 mesi.

Art. 2.

Il contrabbando commesso dall'associazione di cui all'articolo precedente, o da taluno di essa quando il colpevole abbia agito previo concerto coi soci, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni.

Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere senza concerto con altri sarà punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando col carcere da sei giorni a due anni. Intendasi per contrabbandiere l'individuo che sia dato abitualmente al contrabbando.

Si reputerà come dato abitualmente al contrabbando l'individuo che sia condannato tre volte per contrabbando, o che sia condannato una sola volta per tre di questi reati.

Il contrabbando commesso da colui che non può essere ritenuto quale contrabbandiere, ma che è provato essere recidivo o reiteratore dei due soli contrabbandi sarà punito col carcere da sei giorni a sei mesi.

Colui che avrà commesso un solo contrabbando, sarà punito colla multa stabilita secondo i casi dal regolamento 11 settembre 1862, n° 867, e dalle leggi 13 luglio 1862, n° 710 e 15 giugno 1865, n° 2306.

Art. 3.

Il contrabbando sarà punito col carcere da 3 a 5 anni:

1° Quando avvenga a mano armata od in unione di tre o più persone quantunque non armate. Per armi si intendono quelle indicate nell'articolo 453 del Codice penale 20 novembre 1859.

2° Quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia far entrare, o che sia entrato in contrabbando.

3° Quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione d'impiegati dello Stato.

Art. 4.

Sarà considerato come agente principale :

Colui che abbia dato mandato, ovvero con doni, promesse, abuso di potere o di autorità, o con artifizii, colpevoli abbia indotto taluno a commettere il reato.

Colui che concorra immediatamente con l'opera sua all'esecuzione del reato o, nell'atto in cui si eseguisce, presti aiuto efficace a commetterlo.

Colui che scientemente e volontariamente somministri all'associazione di cui all'articolo 1, o a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, danaro o mezzi di trasporto necessari al contrabbando.

Art. 5.

Sono considerati quali complici :

1° Coloro che faranno atti di assicurazione del contrabbando, o che previo trattato od intelligenza con gli autori contemplati negli articoli precedenti ricetteranno, nasconderanno oggetti provenienti da contrabbando o s'intrometteranno per farli vendere;

2° Coloro che daranno le istruzioni o le direzioni per commettere il reato di contrabbando;

3° Coloro che avranno procurato al colpevole gli istrumenti, o qualunque altro mezzo che avrà servito all'esecuzione del reato stesso sapendo l'uso che si destinava di farne;

4° Coloro che senza immediato concorso all'esecuzione del reato avranno scientemente aiutato od assistito i colpevoli od il colpevole nei fatti che hanno preparato, facilitato, consumato il contrabbando.

Art. 6.

Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.

I complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato consumato.

Negli altri casi la pena sarà diminuita secondo le norme stabilite dai Codici penali del Regno.

Con la medesima pena, ma non applicata nel massimo, saranno puniti coloro che senza precedente trattato o intelligenza avranno ricettato o nascosto, o si saranno intromessi per far vendere oggetti provenienti da contrabbando.

Art. 7.

Il complice, il quale ignori la esistenza dell'associazione di cui all'articolo 1°, o ignori che nella esecuzione del reato concorrano o siano concorse le circostanze aggravanti di che all'articolo 3, sarà punito, secondo i casi, colle pene stabilite dall'articolo 2°.

Art. 8.

L'impiegato dello Stato e qualunque agente della pubblica forza, che abbia partecipato ad alcuno dei reati contemplati nella presente legge, sarà punito col *maximum* della pena.

Saranno anche puniti col *maximum* della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli

a vapore, gl'impresari e conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie, i padroni o direttori di alberghi, caffè od altri luoghi pubblici, i quali abbiano partecipato ad alcuno dei detti reati.

Art. 9.

Oltre le pene di cui agli articoli precedenti, i colpevoli dei reati previsti nella presente legge, saranno condannati alle multe stabilite nel regolamento doganale dell'11 settembre 1862, n° 867, e nelle leggi sulle privative del 13 luglio 1862, n° 710, e del 15 giugno 1865, n° 2396, ed obbligati solidariamente al pagamento delle stesse multe.

Gl'impiegati dello Stato e gli agenti della forza pubblica incorreranno altresì nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla legge; in caso di corruzione saranno puniti con la interdizione dai pubblici uffizi e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e la quale non potrà essere minore di lire 150.

Art. 10.

La merce od il genere che si voglia far entrare o che sia entrato in contrabbando saranno confiscati.

Saranno pure confiscati gli attrezzi impiegati nella preparazione del genere di privativa, le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.

Il valore delle cose confiscate sarà diviso a norma delle prescrizioni attualmente in vigore pel riparto delle multe.

Art. 11.

Nel contrabbando e nei reati parificati al contrabbando, che si commettano nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè od altri luoghi pubblici, gl'impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

Art. 12.

Sarà pubblicato nelle Provincie Toscane l'art. 453 del Codice penale del 20 novembre 1859.

Art. 13.

Nulla è immutato alle disposizioni delle leggi vigenti pei reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferite, o di altre offese alle persone, che possano commettersi in occasione del contrabbando.

Al colpevole del contrabbando sarà per questi reati applicato il *maximum* della pena stabilita dalle leggi del Regno.

Art. 14.

Nulla è parimenti immutato, pei casi non contemplati in questa legge, alle disposizioni punitive stabilite nelle leggi e nei regolamenti in vigore sulle dogane e sulle privative dello Stato.

Allegato G

Tariffa del Dazio interno di consumo.

	COMUNI				Annotazioni
	Classe				
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	
<i>Bevande</i>					
Vino ed aceto in fusti l' ettolitro	7 »	5 »	4 »	3 50	
» » » in bottiglie l' una	0 15	0 10	0 05	0 05	
Il vinello, il mezzovino, la posca, l'agresto, pagano la metà del vino.					
Mosto (nei soli Comuni chiusi) l' ettolitro	5 50	4 »	3 »	2 50	
Uva in quantità maggiore di 5 chilogrammi (nei soli Comuni chiusi) il quintale	3 50	2 50	2 »	1 50	
Alcool e acquavite sino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac l' ettolitro	24 »	16 »	12 »	9 »	
Alcool e acquavite a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac e liquori l' ettolitro	40 »	30 »	20 »	16 »	
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie . . . l' una	0 60	0 50	0 40	0 30	
<i>Carni</i>					
Buoi e manzi per capo	40 »	30 »	25 »	20 »	
Vacche e tori »	25 »	20 »	17 »	14 »	
Vitelli sopra l'anno »	22 »	16 »	14 »	12 »	
Vitelli sotto l'anno »	12 »	10 »	8 »	6 »	
Maiali »	16 »	12 »	10 »	8 »	
Il. piccoli da latte »	5 »	4 »	3 »	2 »	
Agnelli, capretti, pecore e capre . . . »	0 50	0 50	0 30	0 25	
Carne macellata fresca il quintale	12 »	10 »	8 »	6 »	
Carne salata, strutto bianco »	25 »	20 »	17 »	14 »	
La tassa sulle bestie si riscuoterà a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 per 100 in quei Comuni che ne faranno richiesta e che provvederanno i pesi occorrenti.					

Segue Allegato G

Tariffa del Dazio interno di Consumo.

	COMUNI				Annotazioni
	Classe				
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	
<i>Farine e riso</i>					
<i>(Nei soli Comuni chiusi)</i>					
Farine di frumento, pane e paste . . . il quintale	2 »	1 80	1 60	1 40	
Farine, pane e paste d'ogni altra specie . . . »	1 40	1 20	1 »	0 90	
Riso »	2 »	1 80	1 60	1 40	
Il riso con buccia paga la metà, il risino un terzo del dazio già stabilito pel riso.					
<i>Olii e burro</i>					
<i>(Nei soli Comuni chiusi)</i>					
Burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta esclusi gli olii medicinali il quintale	8 »	7 »	6 »	5 »	
Olio minerale, sego »	4 »	3 50	3 »	2 50	
Frutti e semi oleiferi »	2 »	1 75	1 50	1 25	
<i>Zucchero</i>					
<i>(Nei soli Comuni chiusi)</i>					
Zucchero il quintale	10 »	8 »	6 »	4 »	

Tariffa della Tassa di fabbricazione.

Birra.	l'ettolitro	7 »
Acque gassose.. . . .		4 »

Allegato II

TARIFFA

Passaporti di 1 ^a classe	L.	20
Passaporti di 2 ^a classe	»	2
Vidimazioni dei passaporti di 1 ^a classe	»	5
Idem dei passaporti di 2 ^a classe	»	1
Legalizzazioni	»	4

Allegato I

Tabella delle tasse sull'insegnamento tecnico, liceale e universitario

1° Tasse scolastiche nelle Università governative ed altri Istituti d'istruzione superiore

Esame d'ammissione	L.	40
Iscrizione o tassa annuale d'esame.	»	100
Esame finale e diploma	»	120

2° Tasse scolastiche negli Istituti governativi d'istruzione secondaria

	Esame d'ammissione	Iscrizione annua	Esame di licenza
Scuole tecniche	L. 5	8	10
Ginnasi	» 10	30	10
Istituti tecnici.	» 30	40	60
Licei	» 30	40	60

Presidente. Ora si passerà allo squittinio segreto; prima però di procedervi, faccio conoscere al Senato l'ordine del giorno per domani.

I Signori Senatori sono pregati di riunirsi domani al tocco nella sala delle conferenze per affari interni, ed alle due in seduta pubblica per la discussione del progetto di legge sull'istruzione primaria, e successivamente per quelle altre che potrebbero essere in pronto.

Ministro delle finanze. Mi permetto di pregare io pure il Senato a ben voler domani essere in numero, perchè potrebbe avvenire che il Ministero avesse a fare qualche comunicazione.

Presidente. Ora si farà l'appello nominale.
(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	100
Voti favorevoli	86
Contrari	14

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5).

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Congedo* — *Lettera di S. A. R. il Principe Amedeo* — *Comunicazioni del Governo* — *Lettura del proclama di S. M. il Re agli Italiani e della dichiarazione di guerra all'Impero Austriaco* — *Annunzio della ricomposizione del Ministero* — *Proposta del Senatore Cadorna* — *Estrazione a sorte di una Deputazione per compiere con S. M. all'atto della sua partenza* — *Approvazione dei progetti di legge: 1° per la costruzione di una barca-porta di ferro per il bacino di raddobbo nell'arsenale marittimo di Napoli* 2° per l'acquisto di paranzelle in servizio della Dogana — *Proposta del Senatore Amari Michele professore.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti tutti i Ministri, meno il Ministro degli affari esteri ed il Ministro Lamarmora.

Il Segretario Senatore Cibrario legge il processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Il Segretario Senatore Ginori Lischi legge la domanda del Senatore Riva per un congedo che gli viene dal Senato accordato.

Presidente. Il Senato aveva incaricato la Presidenza di presentare in suo nome a S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia i sentimenti di compiacenza e di ossequio perchè col giorno 30 maggio, avendo compiuti 21 anni, entrava di diritto a far parte del nostro Consesso.

La Presidenza si è sdebitata di questo onorevolissimo incarico, e S. A. R. il Principe Amedeo dirigeva la lettera al Senato di cui darò lettura, e che le è pervenuta questa stessa mattina.

« Ricevetti con animo riconoscente lo scritto che a nome del Senato del Regno, Ella, degno suo Presidente, m'indirizzava l'11 del corrente mese.

« Orgoglioso di appartenere a così augusto Consesso, a Lei mi rivolgo onde voglia essere interprete verso i nuovi miei colleghi di tutta la gratitudine colla quale accetto i loro nobili auguri, e del vivo mio desiderio di poter prendere parte ai loro insigni lavori, quando i bisogni della patria più non richieggano altrove l'opera mia.

« Si abbia, signor Presidente, l'attestato della mia personale amicizia.

« Castiglione delle Stiviere 18 giugno 1866.

« A sua Eccellenza

« Il Presidente del Senato del Regno

« Firenze

« AMEDEO DI SAVOIA. »

La parola è al Signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Signori Senatori, Sua Maestà il Re, dopo le recenti provocazioni dell'Austria sulla frontiera italiana, dopo il rifiuto di essa agli accordi che le tre grandi Potenze neutrali avevano tentato, ha deciso che ormai fosse affidata alla sorte delle armi la soluzione di quel dissidio, che da più tempo la esperienza ha dimostrato non potersi comporre se non collo sgombramento totale del territorio italiano dallo straniero nemico.

Sua Maestà, secondando l'impulso generoso del Suo grande animo, ha dichiarata pertanto la guerra all'Austria (*Applausi vivissimi e prolungati*).

S. M. parte domani mattina per andare a prendere il comando supremo dell'esercito!

Voci. Coi voti della Nazione! (*nuovi applausi*).

Presidente del Consiglio. Affida la reggenza dello Stato a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano che arriverà stasera fra noi.

Il Generale Lamarmora segue S. M. in qualità di capo dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Al seguito di questi fatti, o Signori, che sono preludio, di fatti ancor più grandi e più gloriosi e delle dimissioni dagli onorevoli Chiaves, De Falco e Angioletti che va a prendere al Campo il comando di una divisione, il Ministero ha dovuto ricomporsi, e si è ricomposto nel modo seguente:

Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno, Bettino Ricasoli, Ministro interino anche degli Esteri sino all'arrivo del Commend. Visconti-Venosta, cui venne affidato quel portafoglio; Ministro delle finanze l'on. Scialoja; della Grazia e Giustizia e dei Culti l'on. Borgatti; dei Lavori Pubblici l'on. Jacini; della Guerra l'onor. Generale Di Pettinengo; dell'Istruzione Pubblica, l'onor. Berti; della Marina l'onor. Depretis; dell'Agricoltura e Commercio l'onor. Cordova

Comprende il Senato quanto vuoto abbia lasciato fra noi la partenza del Generale Lamarmora.

Noi abbiamo desiderato di conservare un legame con quest'uomo distinto il quale ha condotto le cose della Nazione con tanto senno e con tanta dignità, che ha lasciato in tutti il sentimento della riconoscenza... (*Applausi*) Quindi ho pregato S. M. a voler permettere che il generale Lamarmora conservasse le prerogative e il titolo di Ministro, perchè in ogni occorrenza ci potesse giovare del suo consiglio e dell'opera sua.

S. M. si è degnata consentire, e il generale Lamarmora rimane perciò Ministro al suo fianco senza portafoglio.

Prima di partire, S. M. indirizza agli Italiani questo Manifesto, di cui ho l'onore di dar lettura al Senato.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

ITALIANI!

Sono corsi ormai sette anni che l'Austria assalendo armata i Miei Stati perchè Io aveva perorato la causa della comune Patria nei consigli d'Europa, e non ero stato insensibile ai gridi di dolore che si levavano dall'Italia oppressa, ripresi la spada per difendere il Mio trono, la libertà dei Miei Popoli, l'onore del nome italiano, e combattere pel diritto di tutta la Nazione.

La vittoria fu pel buon diritto; e la virtù degli Eserciti, il concorso dei Volontari, la concordia e il senno dei Popoli e gli aiuti di un Magnanimo Alleato rivendicarono quasi intera la indipendenza e la libertà d'Italia.

Supreme ragioni che Noi dovemmo rispettare, Ci vietarono di compiere allora la giusta e gloriosa impresa: una delle più nobili ed illustri regioni della Penisola che il voto delle popolazioni aveva riunito alla Nostra Corona, che un'eroica resistenza e una continua e non meno eroica protesta contro il restaurato dominio straniero ci rendeva particolarmente cara e sacra, rimase in balla dell'Austria.

Benchè ciò fosse grave al Mio cuore, nondimeno Mi astenni dal turbare l'Europa desiderosa di pace, che favoriva colle sue simpatie il crescere e il fondarsi del Mio Regno.

Le cure del Mio Governo si volsero a perfezionare ed assodare gli ordinamenti interni, ad aprire ed alimentare le fonti della pubblica prosperità, a compiere gli armamenti di terra e di mare, perchè l'Italia posta in condizione di non temere offesa, trovasse più facilmente nella coscienza delle proprie forze la ragione dell'opportuna prudenza, aspettando che si maturasse nel tempo col favore dell'opinione delle genti

civili e degli equi e liberali principii che andavano prevalendo nei consigli d'Europa, l'occasione propizia di ricuperare la Venezia e di compiere e assicurare la sua indipendenza. (*Applausi generali*)

Quantunque l'aspettare non fosse senza pericoli e senza dolori, entro i confini mal circoscritti e disarmati, sotto la perpetua minaccia di un inimico, il quale nelle infelici provincie rimaste soggette alla sua dominazione aveva lungamente accumulato i più formidabili argomenti dell'offesa e della difesa; collo spettacolo continuo innanzi agli occhi dello strazio ch'egli faceva delle misere popolazioni, che la conquista e una spartizione iniqua gli avevano dato, pure io seppi frenare, in omaggio alla quiete d'Europa, i Miei sentimenti d'Italiano e di Re, e le giuste impazienze de' Miei Popoli. Seppi conservare integro il diritto di cimentare opportunamente la vita e le sorti della Nazione, integra la dignità della Corona e del Parlamento, perchè l'Europa comprendesse che doveva dal canto suo giustizia intera all'Italia.

L'Austria ingrossando improvvisamente sulle nostre frontiere, e provocandoci con un atteggiamento ostile e minaccioso, è venuta a turbare l'opera pacifica e riparatrice intesa a compiere l'ordinamento del Regno e alleviare i gravissimi sacrificii imposti ai miei Popoli dalla sua presenza nemica nel territorio nazionale.

Alla non giustificata provocazione ho risposto riprendendo le armi, che già si riducevano alle proporzioni delle necessità della interna sicurezza: e voi avete dato uno spettacolo meraviglioso e grato al Mio cuore colla prontezza e coll'entusiasmo, con che siete accorsi alla Mia voce nelle file gloriose dell'Esercito e dei Volontari.

Nondimeno quando le Potenze amiche tentarono di risolvere le difficoltà suscitate dall'Austria in Germania e in Italia per via di un Congresso, Io volli dare un ultimo pegno dei Miei sentimenti di conciliazione all'Europa, e Mi affrettai di aderirvi.

L'Austria rifiutò anche questa volta i negoziati e respinse ogni accordo, e diede al mondo una prova novella che se confida nelle sue forze, non confida egualmente nella bontà della sua causa e nella giustizia dei diritti che usurpa.

Voi pure potete confidare nelle vostre forze, ITALIANI, guardando orgogliosi il florido Esercito e la formidabile Marina, pei quali nè cure nè sacrificii furono risparmiati; ma potete anche confidare nella santità del vostro diritto, di cui ormai è immancabile la sospirata rivendicazione.

Ci accompagna la giustizia della pubblica opinione, ci sostiene la simpatia dell'Europa, la quale sa che l'Italia indipendente e sicura nel suo territorio diventerà per essa una guarentigia d'ordine e di pace, e ritornerà efficace strumento della civiltà universale. (*Applausi*)

ITALIANI

Io do lo Stato a reggere al Mio amatissimo Cugino il PRINCIPE EUGENIO, e riprendo la spada di Goito, di Pastrengo, di Palestro e di San Martino. *(Applausi generali)*

Io sento in cuore la sicurezza che scioglierò pienamente questa volta il voto fatto sulla tomba del Mio Magnanimo Genitore *(Applausi prolungati con grida di VIVA IL RE!)*

Io voglio essere ancora il PRIMO SOLDATO DELLA INDIPENDENZA ITALIANA.

Viva l'Italia!

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

(Viva il Re! Applausi fragorosi e generali)

Ho l'onore di dar lettura anche della dichiarazione di guerra trasmessa dal Generale Lamarmora al comandante generale delle forze austriache in Italia.

COMANDO IN CAPO DELL'ESERCITO ITALIANO

Dal quartier generale di Cremona

20 giugno 1866.

L'Impero Austriaco ha più d'ogni altro contribuito a tenere divisa ed oppressa l'Italia, fu cagione principale degli incalcolabili danni materiali e morali che da molti secoli ha dovuto patire. Oggi ancora che ventidue milioni di Italiani si sono costituiti in Nazione, l'Austria, sola fra i Grandi Stati del mondo civile, si rifiuta a riconoscerla. Tenendo tuttora schiava una delle più nobili nostre provincie, trasformatala in un vasto campo trincerato, di là minaccia la nostra esistenza, e rende impossibile il nostro svolgimento politico interno ed esterno. Vani riuscirono in questi ultimi anni i tentativi e i consigli di Potenza amiche per rimediare a questa incompatibile condizione di cose. Era quindi inevitabile che l'Italia e l'Austria si trovassero a fronte al primo manifestarsi di qualche complicazione europea.

La recente iniziativa dell'Austria ad armare e la ripulsa che oppose alle pacifiche preposte di tre grandi Potenze, mentre fecero palese al mondo quanto fossero ostili i suoi disegni, commossero l'Italia da un capo all'altro.

Ond'è che S. M. il Re, custode geloso dei diritti del suo popolo e difensore dell'integrità nazionale, si sente in dovere di dichiarare la guerra all'Impero Austriaco.

D'ordine quindi del prefato Augusto mio Sovrano, significo a V. A. I., qual comandante le truppe austriache nel Veneto, che le ostilità avranno principio dopo tre giorni dalla data della presente; a meno che

V. A. I. non volesse aderire a questa dilazione, nel qual caso la pregherei di volermelo significare.

Il Generale d'armata
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano
ALFONSO LAMARMORA.

A S. A. I. L'ARCIDUCA ALBERTO
Comandante in capo le truppe austriache
nel Veneto.

Signori Senatori; Il Governo avrà l'onore in breve di presentarvi domanda per alcune facoltà straordinarie, che reputa necessarie al reggimento dello Stato durante la guerra; confida nella sapienza vostra e nel vostro illuminato patriottismo, che riconoscerete la convenienza di queste domande, e non vorrete negare ad esse l'approvazione.

In questi supremi momenti, quando le sorti della patria dipendono dalla guerra, il Governo del Re, più che in altri tempi sente la necessità di chiedere a quest'illustre Consesso il suo concorso, e di poter fare assegnamento sul suo efficacissimo aiuto.

Presidente. Do atto al sig. Presidente del Consiglio delle comunicazioni testè fatte.

Signori Senatori! S. M. il Re parte domattina pel campo. Voi avete udito dalla bocca dell'on. Presidente del Consiglio dei Ministri le più belle parole che si possano pronunziar in questa circostanza, alle quali qualunque fossero quelle che io volessi aggiungere, rimarrebbero certamente inadeguate. Io prego il Senato, se concorda col sentimento mio, a far sì che una Deputazione di Senatori abbia ad ossequiare S. M. all'atto della sua partenza. Lo interrogo perciò se, ammettendo la mia proposta, crede si nominino la Deputazione per ischede colla facoltà agli altri Senatori di unirsi ad essa.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Proporrei che questa Deputazione fosse composta di dieci Senatori da trarsi a sorte, i quali, coll'ufficio di Presidenza, si rechino ad ossequiare S. M.

Presidente. Domando uno schiarimento sulla proposta del signor Senatore Cadorna. Quando si estrae a sorte una Deputazione, secondo il nostro Regolamento, si pone a capo della medesima il Presidente. Intende l'onor. Senatore Cadorna che si segua questo metodo, ovvero che alla Deputazione si unisca l'intero ufficio di Presidenza?

Senatore Cadorna. Io ho proposto che si estragga a sorte una Deputazione di 10 membri del Senato i quali insieme coll'ufficio di Presidenza si rechino ad ossequiare S. M.

Presidente. Metto ai voti questa proposta; chi la approva, si alzi.

(Approvata)

Allora estrarrò a sorte il nome dei dieci membri che devono comporre la Deputazione.

Estrae i seguenti:

Canti, Deforesta, Amari prof., Serra F., Burci, Lovera De-Maria, Pavese, De-Gasparis, Beretta, Roncalli Fr.

Estraggo anche il nome di due supplenti, che riescono i Senatori Strozzi, Bona.

D'accordo col sig. Ministro della Pubblica Istruzione si soprassederebbe attualmente alla discussione della legge sull'istruzione primaria. Se il Senato crede, non essendo ancora scorso l'intervallo voluto dal Regolamento tra la distribuzione della relazione e la discussione, potrebbersi straordinariamente discutere due progetti di legge che sono assai urgenti. Uno per l'acquisto di paranzelle pel servizio doganale e l'altro per la costruzione di una barca-porta di ferro per il bacino di raddobbo nell'arsenale marittimo di Napoli.

Non essendovi opposizioni, metterò in discussione questi due progetti di legge.

Cominceremo da quello per l'autorizzazione della spesa necessaria per la costruzione di una barca-porta di ferro per il bacino di raddobbo nell'arsenale militare marittimo di Napoli.

Ne do lettura. (Vedi infra)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 112 mila per la costruzione di una barca-porta di ferro per il bacino di raddobbo nell'arsenale militare marittimo di Napoli.

(Approvato)

Art. 2. Tale spesa verrà ripartita in due esercizi e stanziata per una somma di lire 89,600 sul nuovo capitolo 55, articolo unico del bilancio passivo della marina pel 1866, parte straordinaria, e pella rimanente di lire 22,400 sul bilancio dell'anno venturo, col titolo: *Costruzione di una barca-porta di ferro per il bacino di raddobbo nell'arsenale militare marittimo di Napoli.*

(Approvato)

Passeremo ora all'altro progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per acquisto di paranzelle a servizio della Dogana.

Avverto che lo squittinio segreto si farà simultaneamente per le due leggi.

Do lettura del progetto di legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'iscrizione nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1866, parte straordinaria, della somma di lire 76,225 94 per fare acquisto di paranzelle in servizio della Dogana.

Tale somma sarà iscritta in apposito capitolo sotto la denominazione: *Acquisto di paranzelle doganali.*

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, si passerà allo squittinio segreto.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Trattandosi di una spesa straordinaria, importa di far notare al Senato che non è una spesa nuova, ma che questa è già compresa nel bilancio precedente. Siccome però non si potè pagarla in tempo, così si è dovuto riproporla nel bilancio 1866.

(Il Segretario Senatore Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato della votazione per il progetto di legge relativo alla costruzione di una barca-porta di ferro per il bacino di raddobbo nell'arsenale militare marittimo di Napoli:

Votanti	96
Favorevoli	92
Contrari	4.

Il Senato adotta.

Risultato della votazione pel progetto di legge relativo alla spesa straordinaria per acquisto di paranzelle in servizio della Dogana:

Votanti	96
Favorevoli	94
Contrari	2.

Il Senato adotta.

Ora sono pregati i signori Senatori di raccogliersi negli Uffici per la legge riguardante la leva di mare che si dovrà discutere domani.

Senatore Amari Prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari Prof. Prego il Senato di voler stabilire l'adunanza pubblica per domattina alle ore 10, dimodochè se il Ministero abbia da fare comunicazioni urgenti, possa il Senato riunirsi negli Uffici e nella stessa giornata deliberare.

Pei Senatori che non abitano Firenze, credo che quell'ora sarebbe comodissima, poichè, fatta la votazione, possono partire per le loro case.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Io approvo la proposta dell'onorevole Senatore Amari, purchè il Ministero sia realmente nel caso di farci tale comunicazione.

Ministro delle finanze. Credo che il Ministero possa essere in grado di fare domattina al Senato la comunicazione di cui intende parlare il Senatore Amari, semprechè la Camera compia oggi le sue deliberazioni in proposito.

Ad ogni modo alle ore 10 potrebbe sempre discutersi il progetto di legge sulla leva di mare.

Presidente. Domando se la proposta Amari è appoggiata.

(È appoggiata)

Essendo appoggiata la metto ai voti. Chi intende che

domani si debba tener seduta alle ore 10 mattutine, si alzi.

(Approvato)

Domani adunque i signori Senatori sono invitati per l'adunanza pubblica alle 10 per udire le comunicazioni che il Governo sarà per fare, e per la discussione del progetto di legge sulla leva marittima.

Crederci opportuno di avvertire i signori Senatori

che fanno parte della Deputazione per ossequiare S. M., e quegli altri che volessero ad essa aggiungersi, a voler convenire nelle sale del Senato, alle ore 4 mattutine, per recarsi tutti insieme alla stazione. Così si eviteranno le difficoltà che potrebbero incontrarsi tra mezzo alla folla che sarà immensa in questa solenne occasione.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4).

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GASATI

Sommario. — *Sunto di petizioni.* — *Omaggi* — *Proposte dei Senatori Sanseverino ed Arese per la nomina di una sola Commissione da demandarsi alla Presidenza sui progetti di legge concernenti il riordinamento dell'esercizio del Notariato, e la professione d'Avvocato e di Procuratore* — *Discussione del progetto di legge per la leva marittima sulla classe 1846* — *Lettura della relazione e approvazione dei due articoli del progetto* — *Approvazione del progetto di legge per modificazioni agli articoli 834 e 835 del Codice di Procedura penale* — *Squittinio segreto sulle due leggi* — *Sospensione della seduta* — *Ripresa della seduta* — *Comunicazione* — *Aggiornamento a domani.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Non è presente alcun Ministro; più tardi interviene il Ministro della marina.

Il Senatore *Segretario Manzoni Tommaso* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Legge il seguente sunto di petizioni:

3860. La Camera di Commercio di Catania (Sicilia) domanda che venga modificato l'art. 33 della legge sui provvedimenti finanziari.

3861. Le Giunte municipali di Ortonova (Genova) e Poggio Reale (Modena) domandano che si soprasseda dalla soppressione delle Sotto-Prefetture.

Fanno omaggio al Senato:

Il commendatore Astengo, a nome anche dei signori Adolfo De Foresta, Luigi Gerra, Orazio Spanna e Alessandro Vaccarone di un esemplare del 1° volume del Codice civile del Regno d'Italia confrontato cogli altri Codici italiani.

Il Prefetto di Cremona degli atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1866.

Presidente. Mentre aspettiamo che vengano i signori Ministri, io debbo proporre al Senato la nomina per ischede, se così crede, di due Commissioni da scegliersi sulla totalità del Senato, cioè una per la legge sul riordinamento del Notariato e l'altra per la legge sull'esercizio delle professioni di Avvocato e di Procuratore. Essendo due leggi importanti e che richiederebbero pur anche un lungostudio, sarebbe bene il nominare fin d'ora le due Commissioni, onde possano occuparsene nella proroga della Camera che probabilmente a-

vremo fra poco, e poter riferire sulle medesime quando il Senato sarà riconvocato. Secondo la consuetudine del Senato, queste Commissioni sono generalmente composte di sette individui; quindi si farà l'appello nominale, ed i signori Senatori sono invitati a deporre le schede contenenti ciascuna sette nomi.

Senatore Sanseverino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Sanseverino.

Senatore Sanseverino. Trattandosi di argomenti affini, io proporrei che invece di due si nominasse una sola Commissione.

Presidente. Mi pare che siano argomenti affini sino ad un certo punto; altro è la Commissione per la legge sui Notai, altro quella sugli Avvocati e Procuratori; però giacchè il Senatore Sanseverino fa una proposta, io domanderò al Senato se è appoggiata.

Chi l'appoggia, si alzi.

(Appoggiata)

Senatore Arese. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arese. Io proporrei che si rimettesse la nomina di queste due Commissioni all'Ufficio di Presidenza.

Presidente. Essendo stata appoggiata la proposta fatta dall'onorevole Senatore Sanseverino di nominare una sola Commissione per le due leggi, la metterò prima di tutto ai voti.

Senatore Sanseverino. Non so se dopo quanto disse l'onorevole Senatore Arese io debba ritirare la mia proposta.

Presidente. La sua proposta è affatto diversa da quella del Senatore Arese.

Le due proposte possono essere messe ai voti separatamente. Quando il Senato avrà deciso su quella che ella fa, si potrà sempre mettere ai voti la proposta del Senatore Arese.

Dunque metto ai voti la proposta di formare una Commissione sola per la disamina di questi due progetti.

Chi è di tale avviso, voglia alzarsi.

(Approvato)

Ora metto ai voti la proposta del Senatore Arese che la nomina di questa Commissione sia demandata al Presidente...

Senatore Arese. All'Ufficio di Presidenza.

Presidente... oppure si faccia per ischede.

Chi è di avviso che la nomina di questa Commissione sia fatta dall'Ufficio di Presidenza, sorga.

(Approvato)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA MARITTIMA SULLA CLASSE 1846.

Si mette ora in discussione il progetto di legge per la leva marittima sulla classe 1846.

Ne do lettura.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad anticipare di sei mesi il cominciamento della leva di mare della classe 1846, in eccezione al disposto dell'art. 23 della legge 28 luglio 1861, n° 305.

« Art. 2. Il militare del Corpo Reale Equipaggi in congedo illimitato non tramanderà al fratello iscritto di questa leva il diritto ad esenzione, ma esso stesso avrà diritto al congedo assoluto, tostochè il fratello sarà stato arruolato. »

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto al banco delle Commissioni, ed il sig. Relatore a leggere la relazione su questo progetto di legge, della quale, per mancanza di tempo, non si è potuto fare la stampa, sempre che il Senato non faccia opposizione.

Non essendovi osservazioni in contrario do la parola al Senatore Mameli, Relatore.

Senatore Mameli legge:

Signori Senatori,

Il progetto di legge presentato dal Ministro della Marina contiene due articoli: col primo si domanda l'autorizzazione di anticipare di sei mesi la leva di mare degli iscritti della classe del 1846, che, secondo le disposizioni della legge 17 ottobre 1861 art. 703, non dovrebbe avere luogo prima del 1867.

Col 2° si propone un'altra eccezione alla legge in vigore, che cioè il militare del Corpo Reale Equipaggi in congedo illimitato non possa per questa volta dare titolo di esenzione al fratello iscritto di questa leva, ma debba invece il militare in congedo essere munito di congedo assoluto, tostochè l'iscritto sia stato arruolato.

Fra i diversi mezzi che il Ministero ha avuto in vista per provvedere ai bisogni delle straordinarie contingenze in cui versa lo Stato, quello che egli ha prescelto è senza dubbio il più opportuno ed il meno gravoso alla famiglia.

È di assoluta necessità che i giovani prima di essere impiegati nel servizio di mare abbiano una preparazione ed esercizio di qualche mese per rendersi atti.

La famiglia non è privata del vantaggio di avere un esente, posto che l'arruolamento dell'uno porta con sé la conseguenza della esenzione dell'altro, il quale trovandosi in congedo illimitato, avrebbe potuto essere ad ogni momento chiamato, e ritenuto al servizio fino a compiere la sua ferma.

Il vostro Ufficio pertanto è stato unanime nell'ammettere senza alcuna modificazione il progetto, e mi ha incaricato di proporne l'accettazione.

Presidente. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, si passerà alla discussione degli articoli, che rileggo:

Articolo 1° (Vedi sopra).

Se non si domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Articolo 2° (Vedi sopra)

Se non vien chiesta la parola, lo metto parimenti ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Per guadagnar tempo, si passerà alla discussione di un altro progetto di legge onde procedere poi a due votazioni con una sola chiamata.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AGLI ART. 834 E 835 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

L'altro progetto su cui deve ora il Senato a deliberare è quello per modificazioni agli articoli 834 e 835 del Codice di Procedura penale ch'è del seguente tenore:

Articolo unico. Agli articoli 834 e 835 del Codice di Procedura penale sono sostituiti i seguenti:

Art. 834. Ogni condannato ad una pena criminale, importante l'interdizione di cui negli articoli 19, 25, 30 del Codice penale, che avrà scontata la sua pena o che avrà ottenuto Decreto reale d'indulto, di commutazione o di condono per grazia, potrà essere riabilitato. Potrà pure essere riabilitato il condannato alla sola interdizione dai pubblici uffizi.

Art. 835. La domanda di riabilitazione non potrà essere fatta dai condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione ed alla relegazione, se non cinque anni dopo che avranno scontata la loro pena, e dai condannati alla sola interdizione dai pubblici uffizi, se non dopo cinque anni a contare dal giorno in cui la condanna sarà divenuta irrevocabile.

Nel caso di commutazione, la domanda di riabilitazione non potrà esser fatta se non cinque anni dopo scontata la nuova pena; e nel caso di condono, cinque anni dopo l'annotazione del decreto di grazia, o la declaratoria d'ammissione al godimento dell'indulto.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, essa si terrà per chiusa, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si procederà allo squittinio segreto, unitamente a quello sulla leva marittima.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale).

Risultamento delle votazioni:

Sul progetto di legge per la leva marittima;

Votanti N. 79

Voti favorevoli » 78

Contrari » 1

(Il Senato adotta)

Sul progetto di legge per modificazioni agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale.

Votanti N. 79

Voti favorevoli » 74

Contrari » 5

(Il Senato adotta)

Ora si dovrebbe passare alla discussione del progetto di legge pel compimento della rete di strade na-

zionali nell'Isola di Sicilia. Ho mandato ad avvertire il signor Ministro dei lavori pubblici e converrà per ciò aspettare un momento.

Il Ministero fa sapere al Senato che è attualmente occupatissimo nell'altro ramo del Parlamento e che spera alle 4 1/2 di potersi recare costì a fare comunicazioni importanti. Dunque la seduta sarà ripresa a quell'ora.

La seduta è ripresa alle 4 1/2.

Presidente. La Commissione che il Senato ha incaricato la Presidenza di nominare, sarebbe composta dei Senatori: Astengo, Marzucchi, Poggi, Castelli Edoardo, De Foresta, Vigliani, e Vacca.

Annunzio ai signori Senatori che il Ministero mi ha fatto inteso che per oggi gli è impossibile di presentare il progetto di legge che aspettavamo; e quindi io convocherò il Senato per domani a mezzogiorno.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Se ieri il Senato trovò opportuno di tener seduta alle 10 ore, mi pare che tanto più importi che ciò si faccia domani, perchè avremo in tal modo maggior tempo.

Presidente. Mi permetta; il Ministero mi ha annunziato di esser pronto per mezzogiorno.

Senatore **Martinengo.** Quand'è così, non dico altro.

Presidente. La seduta è sciolta (ore 4, 40).

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Messaggio della Presidenza della Camera Elettiva — Deliberazione del Senato — Presentazione di quattro progetti di legge dichiarati d'urgenza — Approvazione del progetto di legge pel compimento della rete di strade nazionali nell'isola di Sicilia — Squittinio segreto sul medesimo — Aggiornamento al domani.*

La seduta è aperta alle ore 12 3/4.

Sono presenti tutti i Ministri.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* legge il processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Presidente. Do comunicazione al Senato di un messaggio del Presidente della Camera Elettiva.

« Firenze, addì 21 giugno 1866.

« Il Presidente sottoscritto pregiasi trasmettere all'onorevole Signor Presidente del Senato del Regno il progetto di legge d'iniziativa parlamentare: — Abrogazione di alcuni articoli del Codice penale Toscano e provvedimenti relativi, votato dalla Camera nella seduta di questo stesso giorno 21 corrente.

« ADRIANO MARI. »

Chieggo al Senato se intende dichiarare d'urgenza questo progetto di legge, di maniera che, raccogliendosi negli Uffici per l'esame di quello che verrà comunicato a momenti dal Governo, possa occuparsi anche di questo.

Chi è di tale avviso, sorga.

(Approvato)

Il progetto è già stampato, e verrà subito distribuito per essere esaminato negli Uffici.

La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge pel conferimento di poteri straordinari al Governo.

Signori Senatori,

L'esercizio provvisorio del bilancio sino a tutto dicembre, è ormai indispensabile, perciocchè non è stato approvato il bilancio definitivo.

Nè richiedonsi molti argomenti per dimostrare, che lo stato di guerra rende sempre più opportune le facoltà che come apparecchio alla guerra voi giudicaste

necessarie, e concedeste al Governo con le leggi del 1 e del 17 maggio ora scorso.

Se non che le facoltà straordinarie in fatto di finanza tanto miglior prova faranno in pratica, per quanto sarà più sollevato il credito generale dello Stato, e maggiore la fiducia che alle anticipazioni presenti si possa poi rispondere nell'avvenire. L'aumento delle imposte e i beni stabili derivanti dalle Corporazioni religiose soppresse, e da quella parte dell'Asse ecclesiastico che vi si propone di convertire in rendita, gioveranno a questo intento.

Perciò il Governo ha chiesto che in modo sommario sieno approvati i relativi progetti di legge.

Quelli sul registro e bollo sono riforme preparate dal Governo dopo 4 anni di esperienza delle leggi del 1862, a cui tanta parte prese il Senato, e sono stati studiati con molta cura. L'altra Camera del Parlamento li ha approvati mediante una specie di voto di fiducia dato al Governo ed alla Commissione, che insieme han dibattuto i punti controversi.

L'altro progetto sulle Corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico fu discusso, è vero, nell'altro ramo del Parlamento. Ma anch'esso è un ristretto di alcune parti di molti e varii progetti che da più anni in qua sono stati fatti e rifatti sulla materia, e che si erano venuti di mano in mano ampliando. Le parti conservate nel presente progetto sono quelle che le lunghe disputazioni fatte e dentro e fuori del Parlamento, e l'applicazione delle precedenti leggi Sarde a molte provincie del Regno, hanno oramai fatto accettare dalla opinione pubblica e reclamare come più utili e più opportune. Esse sono così note, e tante volte disaminate e dibattute, che non si può veramente temere che sieno per riuscire nuove ed improvvise. Il disegno di legge che le comprende è uno di quei progetti sui quali sono già formati i giudizi. E però il Senato del Regno non incontrerà punto difficoltà di

seguire, massime in questa occasione di urgenza, l'esempio da esso medesimo dato in altre occasioni meno urgenti e per materie meno note, quello cioè di mettere a partito un solo articolo col quale il Governo vi propone di approvare le disposizioni contenute nel progetto allegato.

Alcune riforme interne degli ordini amministrativi centrali e delle loro immediate dipendenze sono già da molto tempo avvertite. Il far quelle che sono di meno dubbia riuscita, e che tendono a rendere più forte e più spedita l'azione governativa, e più sicuri i suoi risultamenti, mediante una ragionevole distribuzione di competenze e di responsabilità, è cosa che può tornare di maggiore utilità durante la guerra ed anche di più facile attuazione.

Infine, o Signori, varie cause han contribuito a mettere alcune imprese di ferrovie e di qualche altra importante opera pubblica in grandi angustie. Tra queste cause non può dubitarsi che sieno principallissime quelle che tanto influsso hanno avuto sul credito generale di Europa e dell'Italia in ispecie.

Il pericolo di veder cessare o sospendere i lavori o interrompere l'esercizio di opere e di ferrovie importanti, è gravissimo, specialmente in tempo di guerra e di stretta monetaria. Il Governo vi chiede perciò la facoltà di poterlo evitare, se può riuscirvi, con espedienti che non aggravino le finanze, e che non mutino le basi de' contratti.

— Signori Senatori,

Sarebbe inutile dissimularlo: il Governo dimanda al Senato una straordinaria prova di buon volere. Ma straordinari sono i tempi; ed il Senato del Regno non venne mai meno all'alta sua missione. In tutte le grandi occasioni esso seppe conservare, nel concetto dell'universale, quell'alto rispetto che merita il primo Corpo politico dello Stato, facendosi esempio a tutti di abnegazione e di patriottismo.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge. Prima che i signori Senatori si raccolgano negli Uffici per esaminarlo, domanderò loro di stabilire quando credono potersi riunire in seduta pubblica per discuterlo.

Ministro della guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro della guerra.

Ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge portante alcuni miglioramenti al Corpo sanitario militare, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Pregherei il Senato di volerlo esaminare d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge.

Ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge approvato ieri

dall'altro ramo del Parlamento, relativo ad alcune spese urgenti e necessarie per lavori di arginatura ai fiumi Po e Sillaro. Prego il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza, onde possa essere discusso nel più breve tempo ch'esso giudicherà di stabilire.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge. Domando al Senato se crede accordare l'urgenza sul medesimo e su quello presentato dal signor Ministro della guerra.

Chi ammette l'urgenza, voglia alzarsi.

(Approvato)

Ora si procederà alla discussione del progetto di legge che autorizza il compimento della rete di strade nazionali nell'isola di Sicilia.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL COMPI-
MENTO DELLA RETE DI STRADE NAZIONALI IN SICILIA.

Presidente. Leggo il testo. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola si passerà alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1. Alla rete di strade nazionali nell'isola di Sicilia, decretata colla legge 30 marzo 1862, N. 517, sono aggiunti i seguenti tratti:

a) Da Santo Stefano Camastra a Nicosia per Mistretta, nelle provincie di Messina e di Catania;

b) Dal Gigliotto a Terranuova, in provincia di Caltanissetta.

La costruzione di queste strade è dichiarata di pubblica utilità.

(Approvato)

Art. 2. Il tronco di strada provinciale da Randazzo al Minissale per Linguaglossa costituirà l'ultimo tratto della strada nazionale fra Termini e Taormina, designata al § 4 dell'art. 2 della legge 30 marzo 1862.

Questo tronco di strada è dichiarato nazionale, e cesserà d'essere a carico della provincia di Catania col 1° gennaio 1867.

(Approvato)

Art. 3. È autorizzata la spesa straordinaria complessiva di L. 14,700,000 pel compimento dei lavori di strade e ponti decretati dalla suddetta legge 30 marzo 1862, colle variazioni, e colle aggiunte determinate dalla presente legge, nonchè per il pagamento delle maggiori spese occorrenti a saldo finale delle opere di deviazione della strada da Palermo a Trapani fra Alcamo e Calatafimi, e del ponte sul Platani lungo la strada provinciale da Manganaro a Girgenti.

(Approvato)

Art. 4. Tutta la rete stradale per le provincie siciliane verrà ultimata nel termine improrogabile di dieci anni a cominciare dall'anno in corso, e la spesa complementare all'uopo autorizzata sarà iscritta nel bilancio dei lavori pubblici in apposito capitolo da istituirsi sotto la denominazione: *Compimento della rete stradale nazionale, e costruzione di ponti nelle*

strade provinciali di Sicilia: e ripartita per l'esercizio 1866 in L. 300,000; pel 1867 in L. 600,000; e in L. 1,600,000 per il 1868 e successivi.

(Approvato)

Prego i signori Senatori a volersi, dopo la seduta, raccogliere negli Uffici per esaminare tre dei progetti di legge che sono stati testè presentati, il quarto dovendo essere inviato alla Commissione di finanze; li prego altresì a convenire domani in seduta pubblica a mezzogiorno per la discussione dei progetti che saranno in pronto e specialmente per quello più importante che accorda al Governo alcune facoltà straordinarie.

Chi approva la proposta di adunarci domani a mezzogiorno in seduta pubblica, voglia alzarsi.

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* incomincia l'appello nominale.)

Senatore *Roncalli*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Roncalli*. Domanderei la controprova della votazione testè fatta, perchè parmi ci sia stato un po' di confusione... Nessun Senatore era al proprio posto.

Presidente. La votazione è stata fatta; i signori Segretari hanno dichiarato esservi maggioranza di voti in favore della proposta; e quando non il solo **Presidente**, ma l'intero Ufficio di Presidenza ha proclamato una votazione, essa deve ritenersi per valida.

Senatore *Farina*.... Era in corso l'appello nominale.... Non si è intesa bene la proposta.

Presidente. Prego i signori Senatori a voler riprendere il loro posto.... (*I Senatori tornano ai loro stalli*).

Vien fatta osservazione da alcuni Senatori sulla votazione che testè ebbe luogo... Si crede da taluno che possa essere viziata... Chi così crede, lo significhi alzandosi.

(La votazione è dichiarata valida)

Ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei lavori pubblici. A nome del mio collega il Ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per l'approvazione della transazione fatta tra le Finanze dello Stato ed il Banco di S. Giacomo di Napoli. Ne domando l'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge fatta a nome del Ministro delle finanze: e siccome questo progetto è urgente per la sua applicazione, perciò esso sarà aggiunto agli altri tre che si debbono esaminare indistintamente negli Uffici.

(Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* prosegue l'appello nominale.)

Presidente. Risultato della votazione del progetto di legge pel compimento della rete di strade nazionali nell'isola di Sicilia.

Votanti	88
Favorevoli	77
Contrari	11

Il Senato adotta.

Prego di nuovo i signori Senatori a volersi radunare immediatamente negli Uffici. Domani, come dissi, l'adunanza pubblica sarà a mezzogiorno.

La seduta è sciolta (ore 1 1/2.)

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — Approvazione per articoli senza discussione dei seguenti progetti di legge: 1° Spesa straordinaria per costruzione d'argini ai fiumi Po e Sillaro; 2° Riordinamento del Corpo sanitario militare — Squittinio segreto sul complesso dei due progetti — Relazione sul progetto di legge per l'approvazione di una transazione tra le finanze dello Stato e il Banco di S. Giacomo in Napoli — Approvazione per articoli senza discussione del progetto — Squittinio segreto sul complesso — Discussione del progetto di legge pel conferimento di poteri straordinari al Governo — Opposizione del Senatore Di Castagnetto — Avvertenza del Relatore — Chiusura della discussione generale — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio — Approvazione dell'articolo 1° e del paragrafo 1° dell'articolo 2° — Considerazioni e schiarimenti in favore del paragrafo 2° del Senatore Marliani — Discorso del Senatore Mameli contro il medesimo — Avvertenza del Senatore Cataldi — Parole del Senatore Chiesi in favore — Riassunto del Relatore — Nuovi appunti del Senatore Mameli — Dichiarazione e proposta del Senatore Gino Capponi combattute dal Ministro delle finanze — Osservazioni del Senatore Poggi — Dichiarazione del Senatore Bartolommei — Riserva del Senatore Lambruschini — Schiarimenti del Senatore Gino Capponi — Ordine del giorno del Senatore Lambruschini accettato dal Ministero, combattuto dai Senatori Leopardi, e Farina — Ritiro dell'ordine del giorno — Ripresa dell'ordine del giorno Capponi dal Senatore Cataldi, non appoggiata — Approvazione dei paragrafi 2 e 3 — Raccomandazione del Senatore Martinengo G. sul paragrafo 4 e risposta del Ministro dei lavori pubblici — Approvazione del paragrafo e dell'intero articolo — Istanza del Senatore Farina cui risponde il Presidente del Consiglio — Allocuzione del Presidente — Squittinio segreto sul complesso della legge dianzi discussa.

La seduta è aperta all'una meno un quarto.
Sono presenti tutti i Ministri meno quello della guerra che interviene più tardi.

Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente il quale è approvato.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione di vari progetti di legge.

Passeremo in primo luogo a discutere il progetto di legge portante una spesa straordinaria per costruzione d'argini ai fiumi Po e Sillaro.

Do lettura del progetto di legge (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1. Sono autorizzate le spese straordinarie nella complessiva somma di lire 212,197 occorrenti per l'eseguimento delle opere idrauliche di seconda categoria descritte nella seguente tabella, le quali spese verranno colla corrispondente designazione stanziata ai capitoli 84, 84 bis e 88 bis del bilancio del Ministero dei lavori pubblici 1866.

L'assegno sarà stanziato nel bilancio 1866 ai capitoli	OPERE DA ESEGUIRSI	TOTALE della spesa	
84 art. 2	FIUME PO (<i>spesa ripartita</i>): Costruzione di una coronella sulla destra a capo d'argine in provincia di Ferrara L.	58,423	"
84 bis	FIUME PO: — Lavori a difesa della sponda del fiume Po nelle tre località denominate Corte Sant'Andrea, Botto e Valoria in provincia di Milano, per la sola parte a carico dello Stato "	57,300	"
88 bis	FIUME SILLARO: — Rialzamento e rinfianco di un tratto d'argine dall'I-drometro della Casona di Guardia alla Chiavica Garda-Menata in provincia di Bologna "	96,274	"
Totale L.		212,197	"

La esecuzione delle opere suindicate è dichiarata di pubblica utilità.

Art. 2. Nel bilancio delle entrate 1866 sarà aggiunto al capitolo 44 il rimborso di lire 77,348 e centesimi 50 che i Corpi morali interessati devono allo Stato in virtù della legge 20 marzo 1865 per le opere contemplate nella tabella ai capitoli 84 e 88 bis.

(Approvato)

Lo squittinio secreto si farà contemporaneamente ad altro progetto di legge.

Ora viene in discussione quello per il riordinamento del Corpo sanitario militare.

Invito i Membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto, ed il signor Relatore a leggere la relazione.

Senatore Cipriani, Relatore. Signori Senatori, l'Uf-

ficio Centrale, a cui venne demandato l'esame della legge sul riordinamento del Corpo sanitario militare, conoscendone la necessità e l'opportunità, mi ha dato senz'altro l'incarico di proporvene l'adozione pura e semplice.

Presidente. Do lettura del progetto di legge (*Vedi infra*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale si terrà per chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1. La gerarchia e l'assimilazione ai gradi militari del Corpo sanitario dell'esercito sono determinate giusta l'allegato A.

(Approvato)

Allegato A

Specchio graduale degli ufficiali del Corpo sanitario militare, assimilazione ai gradi militari e paghe assegnate ai medesimi.

GRADI	Numero DEI funzionari	Assimilazione ai gradi militari	Paga annua
Presidente del Consiglio		Maggior generale	9,000 »
Ispettori		Colonnello	7,000 »
Medici capi		Luogotenente Colonnello	5,500 »
Medici direttori		Maggiore	4,100 »
Medici di reggimento di 1 ^a classe		Capitano	3,100 »
Id. di 2 ^a classe			2,800 »
Medici di battaglione di 1 ^a classe		Luogotenente	2,000 »
Id. di 2 ^a classe			1,800 »

Art. 2. In ogni ospedale divisionario ed in altri ospedali militari importanti, sarà stabilito un medico direttore del servizio sanitario.

(Approvato)

Art. 3. In quanto alle paghe da assegnarsi a ciascun grado e classe ed ai quadri numerici del Corpo predetto, il Ministero provvederà mediante Decreti reali.

(Approvato)

Art. 4. Gli ufficiali sanitari, ad esclusione del presidente e degli ispettori, avranno diritto per ogni quinquennio, passato nello stesso grado, ad un aumento del quinto dello stipendio assegnato per la prima classe di detto grado, in modo però che lo stipendio accresciuto dagli aumenti non abbia mai ad oltrepassare lo stipendio del grado immediatamente superiore.

Nel computare i quinquennii si terrà conto del tempo

passato nello stesso grado anteriormente alla promulgazione della presente legge.

L'aumento di stipendio cesserà colla promozione al grado superiore.

Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi precedenti che sono contrarie alla presente.

(Approvato)

Ora si procederà allo squittinio segreto di ambedue questi progetti di legge.

(Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** fa l'appello nominale).

Presidente. Risultato della votazione sul progetto di legge per una spesa straordinaria per costruzione d'argini ai fiumi Po e Sillaro.

Votanti	95
Favorevoli	92
Contrari	3

(Il Senato adotta)

Risultato della votazione sul progetto per il riordinamento del Corpo sanitario militare.

Votanti	95
Favorevoli	94
Contrari	1

(Il Senato adotta)

Ora viene in discussione il progetto di legge per l'approvazione di una transazione tra le finanze dello Stato ed il Banco di S. Giacomo in Napoli.

Non essendosi potuto stampare la relazione per mancanza di tempo, prego il signor Relatore a darne lettura. (Il senatore Vacca Relatore legge la relazione.)

Senatore **Vacca, Relatore.** Signori, il vostro Ufficio Centrale, togliendo a disamina il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento intorno alla transazione intervenuta tra le finanze dello Stato ed il Banco di Napoli, ebbe a proporre anzitutto il quesito se veramente concorressero ragioni di convenienza e d'urgenza da sottoporre codesto disegno di legge alle vostre deliberazioni. Del che la minoranza dall'Ufficio Centrale dubitò, fondando il dubbio sulla natura delle quistioni che scaturivano dalla divisa transazione intorno alla quale aggruppavasi una serie di fatti e di precedenti non ben definiti, di opinioni e di pareri discordi, di pretese controvertibili, sicchè tutto questo considerato, due dei membri dell'Ufficio Centrale dichiaravano senza più sembrar loro immature le questioni attinenti al mentovato progetto di legge, occorrendo pertanto nuovi e più maturi studi a far sicuri i loro convincimenti. Altrimenti opinava la maggioranza, imperocchè dall'un dei lati osservavasi che le quistioni cui potrebbe far luogo la transazione in disamina formavano già il soggetto di lunghi e ponderati esami, riuscendo a tal semplicità ed evidenza di dimostrazione da non lasciare avvertire il bisogno di nuovi indagamenti e disquisizioni, e dall'altro canto avvertivasi che i motivi d'urgenza stanno, e negli alti interessi di quel benemerito istituto di credito che andrebbero grandemente compromessi da lunghi indugi,

e dalle eccezionali condizioni politiche che lasciano incerta e lontana, per avventura, la data della convocazione del Parlamento.

Toccando poi del fondo della transazione in discorso, uno dei vostri Commissari, insistendo sulla convenienza di nuove indagini e di più accurati studi ricordava in proposito aversi un parere del Consiglio di Stato, il quale considerando il Banco di Napoli siccome puro istituto governativo, conchiudeva aversi a richiamare il medesimo alla sua legittima dipendenza col provvedere alle sue vertenze col Tesoro in via di regolamento di conti. Ma la maggioranza dell'Ufficio Centrale non si mostrò più inclinevole che nol fosse il Ministro Sella ad abbracciare i divisamenti e le conclusioni del Consiglio di Stato, il cui giudizio autorevole e solenne non poté in quell'incontro confortarsi della pienezza degli elementi di fatto, che più tardi e con migliori cure si raccolsero. Ed invero il Ministro Sella, togliendo a guida una relazione accuratissima che l'umeggiava tutta quanta la storia e il magistero del Banco di Napoli, e riesciva a dimostrare a lume di evidenza il carattere autonomo e indipendente dell'amministrazione di esso Banco, sinchè il concetto fondamentale dell'avviso del Consiglio di Stato emergesse inesatto e fallace in quanto al considerare quell'istituto di credito come appendice e dipendenza della Finanza, non peritavasi pertanto di sottoporre alla Camera elettiva il disegno di legge in disamina.

Noi, per amor di brevità, ci asterremo da una minuta dimostrazione della nostra tesi. Ci basterà rimmemorare che pigliando le mosse dal Decreto del 1816, che riordinava su nuove basi il Banco di Napoli, vedesi consecrata la capitale distinzione tra la Cassa di Corte e la Cassa dei privati. La prima, creazione vera governativa destinata al servizio della Tesoreria, mercè il deposito delle entrate del Tesoro, il qual deposito trovava garanzia nei beni demaniali, ed in ispecie nel Tavoliere di Puglia; la seconda destinata a ricevere i depositi dei privati, ed avente a guarentigia i beni mobili ed immobili costituenti la proprietà del Banco; la prima posta sotto la dipendenza del Tesoro, la seconda sottostante alla semplice sopravveglianza governativa, ma conservandone però il suo carattere autonomo e indipendente. Vero egli è che il Governo borbonico, seguendo il suo costume di sistematico ingerimento, diede opera coi suoi atti a tramestare e confondere le due Casse ricordate dianzi, ma pur non ebbe mai pensiero di assorbire la Cassa dei privati nella Cassa di Corte, perciocchè bene intendeva che tanto basterebbe perchè la fiducia dei privati si ritirasse da quell'istituto di credito mancata l'indipendenza. Di questa indipendenza non sarebbe lecito dubitare, sol che si consideri come il Tesoro, nello intento di agevolare le operazioni della Cassa di sconto, divisasse nel 1818 dare a prestanza al Banco di Napoli la somma di lire 4,250,000, stipulando su quella somma un interesse in pro della Finanza. Dunque il Banco di Napoli, nelle

sue relazioni colla finanza; conservava intera la sua posizione d'indipendenza. Che se poi codeste relazioni apparivano di soverchio intime e vincolanti di fronte al Tesoro, vuolsi avvertire che i vincoli furon rotti per una serie di atti che con provvido consiglio intesero alla trasformazione del Banco di Napoli, e la compierono sia col decreto del luogotenente Farini del 1861, sia col decreto del 27 aprile 1863, emanato sulla proposta del rimpianto ministro Manna.

Rimarrebbe a discutere della legittimità delle ragioni di credito che il Banco di Napoli ha fatto valere inverso la finanza dello Stato, lorchè si venne alla liquidazione dei conti. Ma codesta indagine a veder nostro tornerebbe superflua, in quanto nè potrebbe mutare punto la condizione delle cose, nè varrebbe ad aggiungere elementi nuovi a quelli che rischiararono copiosamente le operazioni del conteggio, e della liquidazione compiute già col concorso di tre agenti del Governo, ed altrettanti rappresentanti l'Amministrazione del Banco. Cosiffatta liquidazione condusse nelle sue ultime risultanze all'accertamento del credito del Banco nella cifra di L. 1,554,537 sotto nome di credito del vuoto in rame del 1803, credito che tiene alla riparazione di una scandalosa violazione della pubblica fede da canto del Governo borbonico fuggitivo; credito che fu sempre riconosciuto e rispettato dai Governi che vennero dipoi, e che bene aveva debito di rispettare il Governo nazionale d'Italia. Tal è il fondamento e il portato dell'articolo 2° del progetto di legge.

Quanto poi alla iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico di una rendita consolidata 4 per 100 di lire centomila, l'irrepugnabile fondamento di codesta iscrizione e di vendita sta nel conteggio delle somme in varii tempi versate dalla Cassa di sconto nelle casse del Tesoro a sollievo dei bisogni pubblici che rappresentano la cifra di L. 6,918,774 dalla qual cifra, dedotto il capitale del prestito del 1818 di sopra accennato, rimaneva il debito residuale di lire 2,668,774; senonchè reclamata dal Banco la restituzione di cotal somma, si venne ad una riduzione consentita dal Banco, siccome concordavasi pure nello esonerare lo Stato dal peso delle pensioni degl'impiegati del Banco gravanti sul bilancio come corrispettivo della ritenzione del 2 1/2 per cento sugli stipendi. Ed ecco la giustificazione netta e indisputabile della iscrizione delle L. 100 mila di rendita sul Gran Libro del Debito pubblico, giusta i termini dell'art. 3° del progetto di legge.

Tali considerazioni premesse, noi portiamo fiducia che il Senato non vorrà negare il suo autorevole suffragio a codesto disegno di legge già stato approvato senza contrasto dalla Camera dei Deputati; e in questa fiducia ci conforta il considerare che dove per avventura altrimenti accadesse, indugiandosi la sanzione e l'attuazione del presente schema di legge, l'indugio sarebbe cagione di gravi danni, e di disastri infiniti a quell'Istituto di credito, il quale

rinfrancato di quella fiducia antica che non s'impone, bastò nell'accidente della immensa crisi finanziaria e monetaria che ci piombò addosso, ad attenuare le durezze e i disagi di quel fatto economico, provvedendo alla men triste alle esigenze del minuto commercio.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1. È approvata la delimitazione e la permuta fra il Demanio dello Stato e il Banco di Napoli condomini del palazzo in detta Città chiamato di San Giacomo sulle basi stabilite fra i rappresentanti del Demanio e quelli del Banco, e riportate nell'allegato A.

(Approvato)

Art. 2. È autorizzata sul Bilancio 1865, parte straordinaria del Ministero delle finanze, la spesa di lire 1,554,537 92 da iscriversi in apposito capitolo per rimborsare al Banco di Napoli il suo credito denominato del vuoto in rame del 1803, con che il pagamento ne sia fatto in monete di bronzo.

(Approvato)

Art. 3. È autorizzato il Governo del Re a transigere col Banco di Napoli per il danaro e per la vendita dei profitti della Cassa di sconto, e per le ritenzioni sopra gli stipendi degl'impiegati del Banco a causa delle pensioni, mediante il pagamento di una rendita consolidata 5 per 100 di lire centomila, con la decorrenza 1° luglio 1864, con che le dette pensioni rimarranno a carico del Banco.

Sarà pertanto iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico la detta rendita consolidata 5 per 100 di lire centomila, intestata a favore del Banco di Napoli.

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore Segretario Ginori Lisci fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Votanti	96
Favorevoli	69
Contrarii	27

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL CONFERIMENTO DI POTERI STRAORDINARI AL GOVERNO.

La parola è al signor relatore dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge pel conferimento di poteri straordinari per dar lettura della relazione.

Varie voci. È stampata.

Presidente. Permettano, Signori: la relazione è stata soltanto distribuita testè, ed avendo i signori Senatori dovuto prestare l'attenzione loro alla discussione di altre leggi, non si sa se l'abbiano potuta leggere.

Del resto io interrogherò il Senato.

Senatore Cadorna, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna, Relatore. Io dichiaro di essere agli ordini del Senato.

Presidente. Interrogo dunque il Senato se crede che si debba dar lettura della relazione.

Chi così crede, si alzi.

(*Si omette la lettura della relazione.*)

Leggo dunque il testo della legge (*vedi infra*).

È aperta la discussione generale, e la parola è al Senatore Di Castagnetto.

Senatore **Di Castagnetto.** Signori, comunque io mi trovi ancora in regolare congedo, ho voluto prendere parte a questa deliberazione per avvalorare col mio modesto voto i pieni poteri da accordarsi al Ministero, nello stesso modo che venni la prima volta a votare le leggi, di cui si tratta ora di concedere la proroga.

In questi supremi momenti io credo che noi dobbiamo essere un cuor solo, un'anima sola per dar forza al Governo, per l'onore della patria e del Re.

Però se noi siamo unanimi nel voler accordare al Ministero quei poteri che sono indispensabili per il tempo della guerra, credo che ugualmente non possa essere nostra intenzione, come credo sia nemmeno desiderio del Ministero, che questi poteri eccedano in modo di vedere vulnerati i nostri ordini costituzionali.

Ed infatti io mi limito a fare la stessa dichiarazione che ho udito saviamente fatta dal Presidente del Consiglio nel presentare la legge alla Camera elettiva quando nel chiedere questa facoltà egli ha soggiunto: « Noi adopereremo questa facoltà sobriamente e solo nell'interesse dell'indipendenza e delle libertà nostre dentro i termini strettamente richiesti dalla salute pubblica. »

Io, Signori, non chiedo altro che l'adempimento di queste parole dell'onorevole Presidente del Consiglio.

Sarò breve, perciocchè comunque la materia di cui si tratta sia gravissima, so che a tutti voi, miei onorevoli colleghi, è nota, che da voi tutti fu studiata, e che nessuna delle sue conseguenze può esservi sfuggita.

Tuttavia io credo che, malgrado ch'io non possa avere alcuna speranza per la mia poca autorità di riuscire a persuadervi, sarà sempre il caso che rimanga una pubblica testimonianza dinanzi a voi, dinanzi al paese, che questa materia fu trattata al vostro cospetto con piena cognizione di causa, con profonda meditazione, e che, se il Senato ha dato un voto contrario, ciò non avvenne perchè non siansi fatte valere tutte le ragioni, che potevano forse persuaderne la sospensione.

Io ho preso la parola nella discussione generale, perchè toccherò brevemente degli articoli segnati colle lettere *B C D*, e comincerò col parlare del § *C*.

Dico adunque che l'accordare la facoltà di provvedere con Decreti Reali a riforme dell'ordinamento interno dei Ministeri, degli uffici immediatamente dipendenti e delle attribuzioni loro e degli uffiziali che li compongono, parmi non si attenga a quelle facoltà che il Ministero chiedeva per la guerra e per la salute dello Stato.

Io ho visto che l'onorevole Relatore se ne è fatto

carico con qualche breve osservazione, mosso forse dalla stessa idea, che dapprima si affacciò alla mia mente, che cioè se si tratta di disposizioni interne dei Ministeri, i Ministri furono sempre autorizzati ad emanarle con Decreti Reali, e che non siavi perciò bisogno della sanzione di una legge del Parlamento che accordi poteri eccezionali, i quali noi dobbiamo concedere con somma riserva.

Ma vi ha di più: siccome noi tutti ci auguriamo un esito felice di questa guerra gloriosamente intrapresa, io credo che potrebbe lo stato delle cose cambiarsi con un ingrandimento di territorio, e che perciò le disposizioni, che venissero date dal Ministero, potrebbero aver bisogno di nuove modificazioni, dimodochè, sia perchè possono occorrere cambiamenti, sia perchè i tempi di guerra non sono tanto acconci allo studio delle materie amministrative, essendo i Ministri altrimenti occupati, io credo che potrebbe questa parte del progetto di legge in questione sospendersi, potendo l'autorità che hanno i Ministri di provvedere con Decreti Reali, estendersi anche a tutte quelle disposizioni occorrenti nell'interesse del servizio.

Vengo ora, o Signori, a parlare delle disposizioni relative alla lettera *A*.

Io non entrerò nella questione religiosa, la quale, considerata sotto questo aspetto, avrebbe dovuto studiarsi ampiamente e discutersi negli uffici con quella calma e dignità che si addice a questo grave Consiglio. So dunque io parlerò sotto l'aspetto religioso sarà per incidente, e farò in primo punto osservare che questa disposizione lede essenzialmente lo Statuto nel suo art. 1, e in quello in cui parla delle associazioni e del diritto di proprietà.

Lede l'art. 1, perciocchè quando si dichiara la religione cattolica-apostolica-romana religione dello Stato, si accetta e si proclama la religione con tutte le sue conseguenze e colle sue istituzioni.

Ora, gli ordini religiosi furono sempre parte integrante della Chiesa, di cui si possono chiamare il Giardino, furono sempre floridissimi in tempi difficili per la cattolicità, e poi si è negli ordini religiosi che si possono praticare i consigli evangelici dati dal Divino Autore del cristianesimo, e che formano lo splendore e la santità della Chiesa.

Dunque quando si dichiarano soppressi in massa gli ordini religiosi tutti, io dico che si lede la disposizione dell'art. 1° dello Statuto.

Signori, io non vengo qui a sostenere che tutti gli ordini religiosi siano convenienti, od omogenei ai tempi attuali.

A questo riguardo io la penso come la penseranno molti di voi, che cioè si possano secondo i tempi introdurre modificazioni essenziali che colle debite cautele verranno a compiersi senza scossa, e direi quasi materialmente; ma il pronunziare con una sola parola la soppressione di tutti gli ordini religiosi, Signori, io vi domando se non sia contrario allo Statuto. Io ancora vi domando se vi sentite il coraggio di pronun-

ziare questa parola così tremenda. Perciocchè bisogna riflettere che in mezzo agli ordini religiosi contemplativi che forse voi credete più non esser del tempo, vi sono gli ordini educativi, vi sono gli ordini assistenti agli infermi. Noi abbiamo le suore di carità le quali il Governo stesso chiama in gran numero sui campi di battaglia a soccorrere i feriti, mentre qui intanto con una sola parola le dichiariamo soppresse in un cogli ordini educativi, gli ordini infermieri.

Io vi domando che diritto abbiamo noi di dire ai padri di famiglia: voi non potrete più mandare i vostri figli, le vostre figlie a ricevere insegnamento dagli ordini religiosi? dunque si ledono le disposizioni dello Statuto, si lede il diritto d'associazione.

Io non sorgo qui a difendere la personalità civile, Signori, no; ma io non l'accetto con tutte le conseguenze, che le si vorrebbero applicare. Si dice per esempio: il Governo è come un particolare, quando tratta; il Governo quando governa, non è più il particolare che ha contrattato; si dice, il Governo concede ad una società l'esistenza civile, di corpo morale; poi se il Governo crede di dover sopprimere quelle corporazioni, le sopprime e ritiene a suo profitto la proprietà. Signori, se vi è una giustizia io credo che vi sia tanto per il particolare, quanto per il Governo; se il Governo ha riconosciuto tali e tali corporazioni religiose come corpo morale, se il Governo sa che queste corporazioni hanno fatto acquisti all'ombra della sua autorità, se è dimostrato che figlie di famiglia sono entrate in quegli ordini, vi hanno recate le loro doti, ed hanno rinunciato alle loro famiglie, facendosi uno stato all'ombra della legge, quale giustizia, quale umanità vi sarà a turbare in un momento tutti quanti gli Istituti nati e cresciuti sotto la protezione del Governo, e dire: noi mettiamo in piazza tutti questi religiosi, noi prendiamo le loro case, poi prendiamo tutte le loro sostanze!

Se il Ministero mi dice: non li riconosco più come associazione civile, ma con tutto ciò li lascio nei loro domicili; se il Ministero, riguardo ai beni, dice: le gravanze delle circostanze esigono dei sacrifici anche dai corpi morali, io riconosco tutte queste necessità; spero che il Ministero in queste circostanze vorrà unire l'interesse del Governo con quello della giustizia e che prenderà tale temperamento che mentre sovviene alle finanze possa col tempo riuscire utile anche ai corpi morali. Ma votare questa legge senza nemmeno averla discussa, senza averla letta, in faccia al paese il quale aspetta dal Senato, da questo Corpo conservatore le sue savie deliberazioni, venire a pronunziare: che tutti i corpi religiosi sono soppressi; che il Governo ha il diritto di mettere tutti questi religiosi e religiose sul lastrico io questa disposizione la trovo di natura tale che senza qualificarla voi direte almeno con me che dessa non è consentanea ai nostri principii di libertà.

Quanto al diritto di proprietà io ne ho discorso parlando del diritto di associazione.

La proprietà nei corpi religiosi era riconosciuta dal

Governo; il Governo, se crede di chiederne il concorso, ha la facoltà di farlo; io l'ho votata questa facoltà e non me ne adonto, perchè, visto che il Governo era in grandi strettezze, ho pensato che ci sarebbe valso moderatamente di queste facoltà.

Ed oggi ancora io confermerò col mio voto queste facoltà tanto più volentieri se dal labbro autorevole del sig. Presidente del Consiglio uscirà una parola confortante, la quale mi lasci sperare che i religiosi e le religiose non saranno messi sul lastrico, ma si prenderanno tali provvedimenti e temperamenti che possano esser conformi agli invocati principii dello Statuto.

Se però nulla di tutto questo accade, se il Ministero si limita ad esigere l'applicazione rigorosa della disposizione contenuta nel paragrafo B, io debbo dichiarare con mio sommo rincrescimento, che queste disposizioni non mi sento il coraggio di votarle, perchè si tratta di aggravare la sorte di migliaia e migliaia di nostri concittadini, i quali aspettano protezione dal Senato. Ed io credo che le disposizioni di cacciarli dai loro chiostrini non sian per niente richieste dalle facoltà che abbiám voluto concedere per la guerra e per la salute dello Stato.

Se il Ministero crede di occupare alcune di queste case, sa benissimo che ne ha l'ampia facoltà, colla legge speciale che abbiám votata; l'ha con quella di espropriazione forzata per utilità pubblica; ed io credo che senza ricorrere ad una legge di soppressione assoluta, egli sia munito di poteri bastanti a provvedere al servizio dello Stato.

Aggiungo una parola e finisco.

Quando fu presentata la legge che ora si tratta di confermare sulla sicurezza pubblica, io ne ho misurato le conseguenze: ho udito le parole che l'onorevole nostro collega Senatore Gallotti profert in quest'Aula; udii pure la dichiarazione fatta dal sig. Ministro dell'interno il quale espresse la ferma intenzione del Ministero di voler rispettare la libertà dei cittadini, se non che egli credeva che col domicilio coatto si potessero salvare molti, i quali forse per imprudenza avrebbero incorso in un processo. Soggiunse ancora che sarebbe nominata una Commissione composta di Magistrati e di qualche Consigliere provinciale per vedere quando sarebbe il caso di condannare qualche cittadino al domicilio coatto.

Io votai la legge; la votai perchè credo che il Ministero debba esser forte in questi tempi difficili, che il Ministero debba avere tutte le facoltà; debbo però dire che ho visto in varii giornali riferite molte di queste condanne a domicilio coatto: saranno tutte fondate, io lo spero, non ho però visto da nessun giornale far menzione di queste Commissioni per dar pareri sulla sorte di questi nostri concittadini, di modo che io nel confermare anche per questa volta la legge di cui il Ministero chiede la proroga, lo prego a far sì che le sue disposizioni abbiám il loro pieno e salutare esequimento.

Presidente. La parola è al sig. Senatore Marliani.

Senatore **Marliani**. Io aveva domandato la parola non sulla discussione generale, ma sull'articolo che comprende la facoltà di pubblicare le disposizioni sulle corporazioni religiose.

Senatore **Cadorna**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Ho domandato la parola sull'ordine della discussione all'oggetto che per avventura non si trattino due volte le stesse questioni. Crederei opportuno che coloro i quali intendono parlare non sul complesso della legge, ma sui singoli articoli, che si riferiscono agli allegati che fanno parte della legge, per economia di tempo limitassero le loro osservazioni a quell'articolo che si riferisce al soggetto sul quale s'intende tener parola.

Se il Senato crede opportuno seguire questo metodo di discussione, che già altre volte fu tenuto, io non dubito che gli oratori che già sono iscritti, mantenendosi il loro diritto di parlare sulla materia che intendono prendere a disamina, non avranno difficoltà di far ciò, per non compromettere l'esito di una legge, la quale da tutti è riconosciuta di una grande importanza.

Presidente del Consiglio. È una necessità pel Governo di manifestare nettamente la sua intenzione, e specialmente per me Ministro dell'interno, relativamente ad una legge eccezionale. Questa necessità si è accresciuta dopo le parole dell'onorevole Senatore Di Castagnetto.

Io non farò che ripetere le dichiarazioni fatte nella Camera dei Deputati, e facilmente mi riuscirà, perchè non esprimo che una mia profonda convinzione.

Io ho chiesto la proroga della legge sul domicilio conteso attese le condizioni eccezionali del paese. Non avrei voluto assumere la responsabilità di tacere sopra questa legge, che aveva un tempo limitatissimo: oltre il quale si poteano per avventura protrarre le condizioni eccezionali del paese. Io non avrei voluto assumere la responsabilità dirimpetto alla Nazione di avere dimenticato, dirò così, per seguire un mio naturale impulso, la domanda di proroga di questa legge.

Dichiaro quindi al Senato che la legge sarà applicata con tutta la moderazione, e solamente in circostanze nelle quali sia evidente essere una necessità lo applicarla nell'interesse dell'ordine pubblico, nell'interesse della libertà stessa, e se vuolsi, anco nell'interesse di alcuni individui.

Siamo in tempo di passioni bollenti, che in certi casi potrebbero facilmente trascorrere ad eccessi improvvisi, se il Governo non avesse modo di prevenirli opportunamente. Taluni i quali sono anche indiziati nella opinione pubblica, potrebbero soffrire di siffatti eccessi, se il Governo non avesse modo di opporsi. L'allontanamento non può farsi assolutamente ma devono anzi usarsi prima i mezzi di benevolo invito, come si è fatto sempre in circostanze straordinarie, e come lo sarà tanto più nelle circostanze presenti. Io posso assicurare che fino ad ora le operazioni relative a questa legge non sono state fatte con

passione nè con rancore. Vi sono nelle località diverse Commissioni, composte de' magistrati e de' cittadini più autorevoli così per moderazione come per saggezza. Non basta; una volta che le Commissioni hanno indicato gli individui che credono prudente, nell'interesse dell'ordine pubblico, di allontanare dalle località, i Prefetti hanno l'incarico di rimettere la nota al Ministero dell'interno, il quale la sottopone ad una Commissione Centrale; e solamente in rarissimi casi, i Prefetti hanno autorità di mandare in arresto, e di recludere le persone indicate dalla Commissione. Di questi casi, credo che nei tempi passati ne sieno accaduti pochissimi, e mi voglio augurare che questa legge eccezionale che sarà dal Senato, spero, approvata, come già lo fu dalla Camera, sia per essere nelle mani del Governo presente, una spada che rimarrà sempre nel fodero.

Questo è quello che io voglio augurarmi, e farò il possibile perchè ciò sia, se la temperanza altrui prenderà esempio dalla temperanza del Governo; sopra tutto quando il Governo carca la sua forza e la sua saldezza piuttosto sulla giustizia che sull'arbitrio.

Dunque essendo moderazione nel Governo, moderazione sarà pure nei cittadini.

La legge poi sulle corporazioni religiose, se il Senato l'approva, dovrà certamente essere applicata; ma questa applicazione sarà fatta con quei medesimi principii, guidata da quei medesimi sentimenti, che ho già avuto l'onore di esprimere al Senato, vale a dire, si procederà con tutta quella moderazione, tutta la calma e la equità che si convengono a un Governo il quale sente anzitutto di dover essere il custode e il promotore della libertà, della civiltà, del progresso, nell'interesse di tutti i cittadini.

Presidente. Do lettura dell'art. 1° del progetto:

« La legge del 30 aprile 1866, N. 2865, per lo esercizio provvisorio del bilancio è prorogata fino a tutto dicembre; e sono prorogate sino al termine della guerra le leggi del 1. e 17 maggio 1866 (n. 2872 e 2907). »

Presidente. È aperta la discussione su questo articolo.—Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Leggo l'articolo 2.

Art. 2. È data inoltre facoltà al Governo:

a) Di riscuotere per intero od anche in parte, durante il 1866, le imposte comprese nei progetti di legge già votati nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento e di applicare le disposizioni in essi contenute. (Allegati A e B.)

b) Di pubblicare ed eseguire come legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico. (Allegato C.)

c) Di provvedere con decreti reali a riforme dell'ordinamento interno dei Ministeri, degli uffici immediatamente dipendenti, e delle attribuzioni loro, e

degli ufficiali, che li compongono, salva l'approvazione del Parlamento.

d) Di provvedere con decreti reali al modo d'impedire la interruzione dei lavori di costruzione, e dello esercizio delle ferrovie, non che la interruzione della costruzione di altre opere pubbliche principali; purchè non ne derivi maggiore onere alla finanza dello Stato, e non si apporti alcun mutamento alle basi fondamentali dei contratti.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore **Cataldi**. Domando la parola.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola per una questione di ordine. Nell'interesse della discussione, io proporrei che si mettessero in discussione separatamente i vari numeri indicati con lettere di questo articolo.

Presidente. Il sig. Relatore propone la divisione; metteremo perciò in discussione i quattro paragrafi separatamente.

(Rileggo il parag. a)

Presidente. Se nessuno domanda la parola su questo paragrafo lo pongo ai voti... Chi lo approva voglia alzarsi (È approvato) § b (V. sopra).

Credo che il Senato vorrà dispensarmi dal leggere gli allegati (si, sì, si.) Ha la parola il Senator **Marliani**.

Senator **Marliani**. Signori Senatori! Una strana combinazione della mia vita politica mi fa assistere una seconda volta col mio voto, e la mia opinione all'abolizione di corporazioni religiose.

Io voto questa legge di tutto cuore, quantunque non l'approvi nelle sue disposizioni finanziarie. Ma come in questi momenti di suprema lotta è d'uopo dare al Governo tutta la forza di cui abbisogna per superarla, io do volenterosissimo il mio voto lasciando luogo a piscutare in seguito la parte che riguarda la finanza. In questi momenti, dare un voto di fiducia al Governo è lo stesso che riassumere la forma dittatoriale dei Romani: *caveant Consules*.

Signori! Nella relazione ho veduto accennata una questione molto delicata, ed è quella di scrupoli che taluno può avere nel votare questa legge. A dileguare tali scrupoli, io mi pregio di rammentare al Senato un fatto che varrà a tranquillare gli animi, ed è che la legge spagnuola la quale precisamente tendeva ad attuare ciò che noi vogliamo mettere ad effetto, è stata sanzionata dal Sommo Pontefice quattro anni dopo che fu posta in esecuzione; e negli art. 5, 6 e 7 è detto che la Santa Sede approva quella legge perchè era la cosa migliore che si potesse fare per la religione e per il clero. Dunque, o Signori, se il S. Padre ha sancito una legge molto più radicale di questa nostra dopo 4 anni di riflessione, non saprei come vi abbiano ad essere cattolici che possano avere scrupoli ad approvarla; perchè ove mai la S. Sede non volesse sancire la nostra legge che è spagnuola, allora verremmo alla deplorabile confusione del potere temporale col potere spirituale, che approva in Spagna quello che non vuole approvare in Italia.

Signori! Ho inteso inoltre da molti dei nostri onorevoli colleghi dichiarare di avere scrupoli pel modo con cui questa legge è presentata a noi, e sarà eseguita. Le emergenze straordinarie esigono misure straordinarie. Ebbene, io che nella mia vita politica ho assistito in due Parlamenti alla discussione sopra un simile argomento, dirò a quei signori Senatori che lo ignorassero, che le corporazioni religiose in Spagna non furono abolite da una legge, ma da un voto di fiducia; e nel mese di febbraio, non so se il giorno 17 o 19, il Governo mandò lettere suggellate a tutti i governatori delle provincie in cui loro si diceva: « nel tal giorno chiuderete tutti i conventi. » L'ordine fu eseguito senza difficoltà, ed in virtù di disposizioni date, in seguito ad un semplice voto di fiducia, oggi in Spagna, a malgrado che il clero vi sia potente, un solo frate più non si trova.

Vede il Senato che misure radicali, autorizzate talvolta da un voto di fiducia dato da un Parlamento, possono avere un effetto più diretto e positivo che i voti dati dopo lunga discussione.

Vi sono pure molte persone che si fanno un grande scrupolo di spogliare il clero. Spogliare, qualunque sia il titolo, è sempre una cosa grave. Ebbene, o Signori, io mi sono affaticato a ricercare quale è l'origine di tutti i beni del clero, ne ho fatto la storia, l'ho anche stampata e se non l'ho mandata a tutti i miei colleghi, è perchè vennero pubblicati tanti opuscoli, che il mio sarebbe stato per avventura soverchio. Ebbene, o Signori, ho l'onore di dire oggi al Senato, che in nessun tempo, in nessun paese, in nessuna epoca il clero ha posseduto legalmente; tutto quello che il clero possiede è usurpato (*Sensazione*). Vi è stata una lotta permanente in tutta Europa, perchè il potere civile ha ben compresi i sommi inconvenienti di questi possessi nelle mani ecclesiastiche.

In tutti i paesi del mondo, lo ripeto, il clero non ha mai posseduto legalmente.

Per citare un fatto italiano, dirò: nel 1754, la Repubblica di Venezia commossa dalle usurpazioni continue che faceva il clero, incaricò tre dei membri dei Dieci, di fare un'inchiesta; e questi nella loro relazione dicevano: È possibile che dopo 500 anni di lotta contro di questo clero oggi sia esso più ricco della Repubblica! E fatta l'enumerazione dei preti che potevano dir messa e il numero delle messe, risultavano 17 o 20 messe per prete! Non è lo spirito di parte che mi fa parlare: questi sono atti autentici.

Dunque se non vi è spogliazione, perchè non si spoglia chi non possiede legalmente? se l'abolizione dell'ente ecclesiastico e l'incameramento di tutti i beni del clero, ha avuto per la Spagna la sanzione di un concordato, espresso nei termini che ho avuto l'onore di dirvi, non deve rimanere più nessuno scrupolo per l'abolizione di queste corporazioni. In Spagna esse furono abolite con un voto di fiducia, ed il Senato italiano dando oggi un voto di fiducia al Governo per l'abolizione di esse, il risultato sarà in avvenire quello

che è stato in Ispagna ed io auguro all'Italia che il risultato sia tale.

Io ho detto che non approvo la parte finanziaria. Io ho pubblicato un lungo lavoro sulla questione delle manimorte.

Ho addotto tutti i documenti necessari per vedere qual risultato ha avuto in Ispagna l'abolizione delle manimorte; essa ha prodotto al Governo in cinque anni 862 milioni che incassò.

Io non ho potuto che deplorare che non si sia mai pensato ad adoperare questi lavori fatti d'accordo col Governo; io ho l'intima convinzione, che può essere anche un errore; chè se quella legge fosse stata qui applicata, non si verserebbe oggi in circostanze così difficili e gravi; ma mi riservo, quando si venisse alla discussione sulla parte finanziaria, di dimostrare al Senato con fatti sanciti dall'esperienza quali sarebbero i risultati della legge spagnuola applicata all'Italia, perchè sommamente ingegnosa, se non premesse a tutti d'arrivare ad una conclusione.

In conseguenza, dando il mio voto favorevole alla legge, mi riservo il diritto di criticarne le disposizioni finanziarie relativamente a questo punto di vista.

Dirò ancora poche parole in ordine alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Di Castagnetto.

Signori, è assai facile l'interessarsi a molte parti del clero; è certo che se il clero avesse adempiuto sempre la sua sacra ed alta missione, non vi sarebbe questione a fare in proposito; le popolazioni non hanno idea d'odio alle persone, d'odio alle corporazioni colle quali sono state più o meno a contatto: ma per chi ha assistito, come ho assistito io alle guerre civili, quando si sono veduti frati a capo di masnadieri formare corpi d'armata, e far la guerra a tutto quanto esisteva nel paese, come avvenne in Ispagna nel 1835, quando si è veduto il clero osteggiare tutto quanto aveva aspirazione a libertà (e questo non era che la ripetizione di ciò che era accaduto nei tempi di Filippo V quando tutto il clero era austriaco), Signori, non si può a meno di desiderare che venga fatta una grande eccezione intorno a questa parte evangelica del clero. Volesse Iddio che fosse scervo d'accuse il clero, e che fosse sempre all'altezza della sua missione, che non avremmo a deplorare tanti mali, non si avrebbero a lamentare tante dissensioni che nella società si sono prodotte.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Senatore Mariani. Signori, rispettiamo il clero, ma non crediamo che i frati, questa milizia militante del clero, abbia o debba avere il rispetto che noi loro vogliamo concedere; hanno tutte le passioni degli altri uomini, e rinchiusi nei chiostri le nutrono contro la società.

(Applausi dalle tribune)

Presidente. Avverto le tribune che sono vietati gli applausi e le disapprovazioni.

La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Signori, proponendomi di com-

battere quella parte della legge che riguarda gli ordini religiosi e la conversione dell'asse ecclesiastico, non intratterrò il Senato in una questione preliminare d'incostituzionalità nelle forme da osservarsi nella discussione delle leggi giusta l'articolo 35 dello Statuto. Non parlerò neppure della opportunità della legge stessa, sia finanziariamente, sia politicamente considerata. Lasciando queste cose al savio apprezzamento del Senato, onde abbreviare in quanto sia possibile la discussione, vengo addirittura all'argomento.

Molto si è detto e molto si è abusato della legge del 29 di maggio 1855; ed io non dovendo nè potendo decentemente nè coscienzaosamente tacere in cosa di tanta importanza, nella quale ebbi non piccola parte, uopo è che ne riassuma almeno in rapidi cenni il disposto per aprirmi la via alla odierna discussione.

È egli vero che la legge del 29 di maggio, della quale non intendo fare ora l'apologia, abbia consagrato, come da taluni si è supposto, il fatale principio che lo Stato possa a suo libito disporre dei beni ecclesiastici? Io non posso ammetterlo.

Con quella legge si volle solo stabilire il principio, che, rinvocandosi per giuste cause dal legislatore riconosciute, la personalità civile di un ente morale, i beni del medesimo, per dritto comune di tutti i vacanti, dovessero devolversi allo Stato, per impiegarli però in usi religiosi e pii, analoghi, per quanto sia possibile, alla primitiva loro destinazione; non già che gli enti morali esistenti ed abilitati ad acquistare potessero a comodo e piacere rinvocarsi per appropriarsene le sostanze.

E per meglio rappresentarvi lo spirito da cui la legge era nel suo complesso informata, dirò che la soppressione fu allora limitata ai benefici ecclesiastici semplici, che non avessero oneri da adempirsi personalmente dai provvisti, ed alle famiglie religiose le quali non fossero per ragione del loro istituto addette alla predicazione della divina parola, alla istruzione, ed all'assistenza degli infermi e dei moribondi; e fu pure sotto il titolo di quota di concorso imposto un annuo contributo agli altri benefici e stabilimenti ecclesiastici.

Nè questo bastò; si volle togliere anche l'apparenza di ogni turpe lucro, consagrandone tutti i proventi, dedotti i pesi, al miglioramento della condizione dei parroci poveri, con avere eziandio creato sotto il nome di Cassa ecclesiastica una Amministrazione affatto distinta e separata da quella dello Stato.

Si opponeva allora da alcuni, che, confermandosi la esistenza di tanti ordini religiosi che non si voleano colla proposta legge colpire, se ne accrescerebbero fuor di misura le famiglie nello Stato ed il numero dei professi in ciascuna di esse. Ma il compianto conte di Cavour, Presidente del Consiglio dei Ministri, rispondeva vittoriosamente, essere appunto questo il voto del Governo, che si aumentassero le famiglie religiose veramente utili, e venissero meno le oziose ed inutili.

Un altro oratore osservò, che la soppressione di

tutte le case religiose avrebbe una significazione anticattolica, non potrebbe difendersi dalla taccia di persecuzione contro la religione dello Stato, e traviserebbe in faccia a tutto il mondo cattolico la rettitudine delle intenzioni del Re e del Parlamento.

Ed in quanto alle quote di concorso si disse, che non dovevano riguardarsi come vere imposte o tributi, ingiustificabili a fronte dello Statuto, ed inconciliabili coi principii regolatori della materia, che richiedono la equalità del riparto e la universalità del concorso ma sibbene come l'attuazione di un onere per sua natura inerente ai redditi ecclesiastici, dei quali i beneficiati, secondo le dottrine canoniche e dei padri della Chiesa, avessero solo l'amministrazione e l'uso per i loro bisogni, non già il dominio, dovendo anzi erogare tutto il superfluo in usi pii, precipuo fra i quali dovesse aversi il sussidiare i parroci più bisognosi.

Tali cose io accenno col solo scopo di farne il raffronto colle disposizioni della legge che ora si discute.

Sull'argomento della soppressione delle famiglie religiose, del quale intendo prima occuparmi, si procede con una logica affatto opposta a quella che guidò il legislatore nella legge precedente, giacchè non si pone ora per fondamento l'inutilità di alcuni ordini religiosi ed il danno dello Stato nel mantenerli, ma si vuole l'abolizione di tutti, senza alcun riguardo all'indole della loro istituzione, non per riparare ad un danno od un pericolo di cui, seriamente parlando, possono essere cagione, ma per procacciarsi una risorsa.

Quindi i propugnatori della legge si sono meno occupati nel dimostrare l'incompatibilità degli ordini religiosi con uno Stato libero e colle idee del moderno progresso, che è il vero punto di vista che si deve tenere nella discussione, tralasciate le vane e futili declamazioni.

Ma non ravvisando io nè logica, nè giustizia, nè decoro, nè rispetto alla libertà, nel proscrivere e dannare all'ostracismo una classe così numerosa di cittadini di ambo i sessi, quella appunto che meno di tutte le altre ha contribuito ai nostri mali ed ai nostri errori, uopo è che la questione si richiami ai veri suoi termini.

È egli dunque vero che le Corporazioni religiose siano di ostacolo alla libertà? Io, per contro, penso che la esistenza delle medesime sia un vero omaggio reso alla libertà, alla quale niente avvi di più consentaneo che la libera facoltà di associarsi e di eleggere quel genere di vita che più piace, purchè nulla si faccia che sia contrario alle leggi, ai buoni costumi, ed all'ordine pubblico.

Avvi chi vuole vedere nella indissolubilità del vincolo religioso una tirannica e flagrantissima offesa alla libertà dell'uomo. Ma, o Signori, indissolubile è il vincolo del matrimonio, indissolubile quello degli ordini sacri, indissolubile quello del vescovo colla sua Chiesa, indissolubili sono tanti altri vincoli senza che perciò nessuno voglia dirli tirannici, e proporre lo scioglimento. La legge deve sola proteggere la libertà nel

contrarli, lasciando però a ciascuno la responsabilità del proprio fatto, ed il rimorso del tardo pentimento.

L'uomo che, secondo la dottrina cattolica, è fatto per il cielo e deve tornare al seno di Dio dal quale è venuto, non può mai fare troppo per assicurare i suoi eterni destini. Qualunque ostacolo si ponga dall'autorità civile a questo sentimento, è la più grande delle tirannie.

Lo zelo che si affetta per la libertà degli individui non è che uno specioso pretesto, poichè colla legge proposta si vogliono ugualmente sopprimere gl'istituti di natura laicale, che non emettono voti solenni, sol perchè fanno vita comune ed hanno uno scopo, anche apparente di culto.

Del resto l'esperienza ha ben dimostrato che nella soppressione delle famiglie religiose, avvenuta sotto la dominazione francese, non si contano neppure in ragione d'uno per mille gl'individui che furono infedeli alla loro vocazione.

Taluni poi dicono follia il rinunziare al mondo, alle sue pompe ed al libero sfogo delle passioni, per dedicarsi alla vita contemplativa; ma molto maggiore è il numero di coloro che qualificano saviezza l'abnegazione ed il sacrificio per aspirare ai beni eterni. I libertini stessi ne invidiano spesso la sorte nei lucidi loro intervalli.

Signori, è tempo ormai di dare bando a coteste esagerazioni ed utopie, che turbano ed agitano le coscienze; prendiamo invece norma ed esempio dai popoli più colti e più civili, e specialmente dall'Inghilterra, maestra a tutti in fatto di libertà. La quale veramente grande nazione, sebbene avversa in generale alla religione cattolica cui ne ha surrogata un'altra soggiata a senno del Re e del Parlamento, pure non solo tollera le istituzioni cattoliche già esistenti, ma vede tuttodì con indifferenza sorgere delle nuove, a segno che conta già nel suo seno molti ordini religiosi in numero di 60 famiglie d'uomini e di 162 monasteri femminili che professano pubblicamente la vita monastica, senza parlare delle chiese che con maraviglioso progresso si aprono al cattolico culto. E qui notate eziandio che più volte fu con molta insistenza chiamata l'attenzione del Parlamento sui progressi del cattolicesimo.

Ben mi ricordo che nel 1855, mentre appunto discutevasi la legge di soppressione di alcuni ordini religiosi, un Americano assai colto proveniente da Nuova York mi manifestò la sua maraviglia dicendemi: noi Americani intendiamo ben diversamente da voi Italiani la libertà, noi la facciamo consistere nel pieno arbitrio che ha ciascuno di vivere nel secolo o nel ritiro e di associarsi sotto qualunque forma. E per darmi una prova della più perfetta tolleranza soggiungeva, che i cattolici aveano allora in Nuova York un vescovo zelantissimo, il quale poco prima era stato uno dei più caldi protestanti, senz'chè perciò fosse fatto segno al biasimo o al dispregio neppure dei suoi antichi correligionari, dei quali avea abiurato e condannato le dottrine.

Si parla sempre della inutilità degli ordini religiosi; ed io ben comprendo che gli ordini religiosi siano inutili per quelli per i quali è inutile la preghiera; per quelli poi quali è inutile il pensare alla vita futura che non credono o non curano; per quelli che ripongono tutta la felicità nei godimenti del mondo materiale e nello sfogo brutale delle passioni. Ma questi signori che non sono certamente fra noi, e dei quali non invidio la felicità, se sono di buona fede, mi concederanno almeno che la vita monastica non è creduta inutile da quelli che la professano, ed hanno al pari di tutti gli altri la coscienza dei loro dritti e doveri. E se così è, come si vuole loro negare la libertà di esercitarli?

E per discendere a qualche considerazione pratica, dilemi di grazia: è egli giusto che un'orfana o una vedova derelitta ed esposta a pericoli d'ogni maniera, o un individuo, bersaglio della avversa sorte ed ammaestrato alla scuola della sventura e del disinganno, siano privi di un pacifico asilo per mettere in sicuro la loro virtù, od espiare gli errori della vita passata?

Sarà egli giusto e decente che mentre si tollerano le case ed i collegi di prostituzione, che un illustre Francese il quale ne studiò a fondo i misteri ha ben definito l'obbrobrio di un sesso e la rovina dell'altro, si proscrivano i chiostri delle vergine sacre, vero prodigio di cristiana virtù?

Considerata poi la cosa nell'interesse sociale, chi oserà apporre la taccia di beato ozio a quegli ordini religiosi, che per ragione del loro istituto consacrano la vita all'insegnamento dei fanciulli e delle fanciulle, e soprattutto alla loro educazione religiosa e morale per formare buoni cittadini allo Stato? o a quelli altri che intendono alla predicazione della divina parola, ovvero all'assistenza degli infermi e dei moribondi, che lottando tra la vita e la morte hanno più che mai bisogno di sollievo e di conforto?

O benedette e mille volte benedette suore di carità, sarà dunque questo il premio riservato ai vostri sacrifici ed al vostro coraggio per cui, rendendovi superiori ad ogni pericolo, siete sempre la prime ad affrontare la morte per salvare altrui la vita!

Piacca al cielo che non abbiamo a rimpiangere questi atti di eroica carità, ed i frutti di quell'insegnamento che ha prodotto tanti grandi uomini, che formano anche oggidì il più bello ornamento della patria italiana!

Io non vi dissimulo, o Signori, il mio timore, che colla soppressione di tutte le case religiose che ne fanno voto speciale, non venga meno il salutare sistema di far progredire la gioventù cogli studi delle lettere e delle scienze umane anche nella pietà e nella morale, onde congiungere ed armonizzare i doveri del cittadino con quelli del cristiano, giusta il desiderio dei savi ed onesti padri di famiglia.

Un illustre scrittore nazionale, distinto impiegato, in una delle sue dotte Memorie, rese di pubblica ragione colle stampe nel 1864 col titolo: *La grandezza d'Ita-*

lia, studi, conforti e desiderii, dopo avere maestrevolmente accennato gl'immensi servigi resi dai monaci nel medio-evo e specialmente nell'era feudale, *quando la rea discordia batteva ovunque le ali sanguigne; quando al soffio di quella barbarie la terra si isterilì e s'inselvò, quando per le pesti e per le guerre scemavano le popolazioni, ed i fiumi abbandonati dilargavano in paludi*, soggiunge con rara imparzialità che, *se nell'epoca attuale molti fra i servigi resi dai monaci, per l'essersi intieramente variate le condizioni delle comunanze civili, si conseguono mediante istituzioni e regolamenti di Stato, vi sono però opere che esigono squisita carità e sacrifici nobili, che troppo male si prestano da mani venali. Gli ospizi sulle vette nevose dei monti, gli ospedali degli infermi, le case degli orfani, quelle dei sordi e dei ciechi, sono istituti che mai non si dirigevano per prezzo da civili impiegati, come possono guidarsi da ben dirette corporazioni religiose.* Savio e giusto concetto, che ha per sé l'esperienza e la ragione: imperocchè i mercenari non assumono quegli ingrati e penosi uffizi per inclinazione e per virtù, ma vi sono tratti dalla necessità, ed intenti solo ad abbandonarli al più presto ed appena loro si offra un mezzo di più comoda sussistenza.

Voi finalmente, o Signori, non potete dimenticare quella eletta ed eroica falange di missionari apostolici italiani che, sparsi in numero di oltre due mila nelle regioni più remote e selvagge fra indicibili pericoli e privazioni, sudano di giorno e notte per propagare la fede e la civiltà, per aprire nuove vie al commercio, per arricchire di nuove scoperte le scienze, per agevolare relazioni e trattati con popoli dei quali appena si conosceva non è guari il nome. I missionari anzichè venire meno nell'opera loro per ostacoli fisici e morali, l'hanno con indicibile zelo e progresso estesà nelle Indie, nella China, nella Oceania, nell'Australia, nell'Abissinia, nell'Ava, in Ceylan ecc. Ma non ho qui bisogno di servirvi delle mie parole potendo ognuno di voi avere sott'occhio la Memoria in istampa che i missionari rassegnarono al Senato nel 1864 per essere distribuita ai Senatori.

Dopo ciò non vi farà meraviglia, o Signori, l'udire che i due Re di Siam, i quali parlano e scrivono perfettamente l'inglese, ed hanno tanto aumentato il loro commercio, furono educati da un missionario cattolico; — che mercè l'amicizia e l'influenza di un altro missionario (Abbona), l'imperatore dei Birmani fu largo di doni e di favori ai cattolici, si aprì una nuova importantissima via al commercio cinese per l'Irawaddy, e giovani birmani furono mandati in educazione a Parigi; — che il governo della Gran Bretagna, non isdegnò di manifestare all'istesso missionario la sua gratitudine per impedire ostilità e per firmati accordi di pace; — che un Annibale dei conti di Fantoni, missionario, anche esso sia stato a richiesta della Società di acclimatazione decorato dalla Francia per le utili ricerche sul baco dell'*aylanthus glandulosa*; — che i lavori del vescovo Massaia e del P. Leone sull'Abis-

sinia e sul Galla siano stati molto pregiati e lodati dalla Società geografica di Parigi, la quale ne ha fatto la pubblicazione, coordinandoli colle scoperte del barone di Decken e dei capitani Speke e Grant; per tacere di tanti altri illustri fatti che si pubblicano dalle stampe di Londra, di Parigi, e di Germania.

Queste notizie, le quali formano il più bello elogio dell'apostolato cattolico, il quale, giusta il precetto del nostro divino Redentore deve correre tutto il mondo per evangelizzare ogni creatura umana, sono desunte da relazioni ufficiali e di viaggiatori anche protestanti, e dai fogli pubblici che ne fanno piena ed indubbia fede.

Il già mentovato scrittore italiano, meglio d'ogni altro informato delle condizioni dei missionari, ha in un'altra sua Memoria pubblicata nel 1863 giustamente notato, che l'Italia contribuiva in gran parte alle missioni estere, le quali, per calcoli di entrata e di spesa bene accertati salirono nel 1862 a cinque milioni circa. Eppure l'Italia nessuna influenza esercitava nell'erogarle e nell'assegnarle. La sola Francia ne era l'arbitra, perchè generosa dei trasporti gratuiti su piroscafi, non meno che di protezione e di assistenza per mezzo di consoli inviati, non nominali ed indigeni, per mezzo di ministri e di flotte.

Se noi non siamo in condizioni di fare altrettanto, dobbiamo almeno seguire l'esempio della Francia nell'apprezzare gli eminenti servizi che i missionari rendono alla civiltà ed al commercio, e prestare loro il nostro appoggio in quanto ci sia possibile, anzichè rigettarli come un peso inutile, obbligandoli ad invocare la protezione di altre potenze, e specialmente della Francia, la quale saprà giovare dei nostri errori per accrescere la sua gloria e la sua influenza.

La Chiesa, o Signori, senza missionari male risponderebbe alle caratteristiche sue note, per cui è qualificata *cattolica ed apostolica* anche dal nostro Statuto.

Io del resto non voglio colle cose fin qui discorse privare la società del diritto di sopprimere coi mezzi legittimi quelle case religiose (se mai vi fossero) che colle loro sregolatezze e coi loro scandali siano più di danno che di edificazione. Ma questo è ben altro che porre per principio assoluto la soppressione di tutti gli ordini religiosi, per aprire una vasta successione, senza alcun riguardo alla varia indole delle istituzioni, non che alle famiglie ed ai comuni che colle loro largizioni ebbero in vista principalmente il maggior decoro ed il vantaggio del luogo.

Voi ben vedete, o Signori, che in ciò dire faccio la più larga concessione che sia possibile in paese libero; poichè la libertà di associazione è ormai così penetrata nei costumi e nelle legislazioni, che i popoli più civili hanno già ammesso il gran principio che le persone morali sono inviolabili, principio, che, se non è d'ostacolo alle soppressioni speciali motivate e giustificate nei singoli casi da gravi ragioni d'ordine pubblico, non può però conciliarsi colla soppressione illimitata e generale di così numerosi istituti radicati

ab antico in tutto lo Stato, nella quale si confonde il reo coll'innocente, l'utile con l'inutile, e si rappresenta il tristo spettacolo d'opinioni più o meno esagerate, e di lotte politiche e religiose, senza alcuna vera utilità dello Stato.

Infatti i monaci, le monache e le famiglie o conventi monastici vogliono dirsi, furono soppressi in Inghilterra, in Prussia, in Austria, in Francia ed altrove, in tempi o meno civili o più dispotici dei presenti. Eppure in Inghilterra, in Prussia, in Austria ed in Francia e dappertutto, sono risorti più floridi e più numerosi, ed esercitano pacificamente il loro ministero sotto l'ombra e la protezione delle leggi tutelari della libertà di associazione, che si considera come naturale conseguenza della libertà individuale e necessariamente connessa colla medesima.

È noto che in Inghilterra il pauperismo, di cui non può umana penna descrivere gli orrori, è nato dalla abolizione degli ordini religiosi. Questo fatto non meno che la coscienza dei giusti principii che tosto o tardi prevalgono, spiega la ragione del mutamento colà avvenuto, e della apparente indifferenza del più vigile e più geloso di tutti i Governi. Per altra parte voi, o Signori, non ignorate che gli ordini religiosi e le altre istituzioni di simile natura hanno in ogni epoca formato uno dei più belli ornamenti del cattolicesimo, mostrandoci tuttodì l'esempio d'uomini consagrati ad un alto pensiero religioso, o ad un gran bisogno sociale: non ignorate quanto sia conforme alla lettera ed allo spirito del Vangelo la spogliazione volontaria, e la professione della virtù della castità: non ignorate le dottrine dogmatiche della Chiesa circa i voti religiosi che la legge del 1855 rispettò.

So bene che taluno mi risponderà che oggi si mira alla separazione della Chiesa dallo Stato. Ma io, senza volere per ora discutere di proposito questo grave argomento, che avrà sede più opportuna nella seconda parte del progetto riguardante la conversione dei beni ecclesiastici in generale, dico solo che finora nessuna legge ha sancito quel principio assoluto che trova un ostacolo insuperabile nello Statuto.

Il dire poi, come pur si è detto, che una religione di Stato ha in se stessa il tarlo che la rode, è una censura dello Statuto che ci regge, vero interprete del sentimento nazionale che invano si vorrebbe fuorviare togliendo all'Italia, eminentemente cattolica, il più potente vincolo d'unità.

Ma ciò che havvi di più rimarchevole nella proposta legge, è l'incoerenza e la contraddizione nel proclamare la libertà della Chiesa, nell'atto stesso in cui vuole spogliarla dei suoi ausiliarii e dei suoi beni.

Riassumendo in brevi parole le cose fin qui discorse, ne deduco coteste conseguenze, cioè:

Che la questione non può cadere sulla soppressione degli ordini religiosi, come per errore materiale si è espresso nell'art. 1° del progetto, perchè gli ordini religiosi appartengono al cattolicesimo in generale, non

allo Stato, ma deve limitarsi alle famiglie che hanno sede nel medesimo;

Che la disposizione anche così concepita, non può ammettersi, perchè il principio assoluto di soppressione e d'incameramento dei beni di tutte le case religiose è contrario allo Statuto (art. 1°), alla libertà, alla giustizia ed ai dritti legittimamente acquistati e riconosciuti.

Che ove pure si volesse procedere col criterio della legge del 1855, la quale ha implicitamente confermate le famiglie religiose e le congregazioni regolari e secolari con iscopo di culto, da essa non rivate, bisognerebbe dimostrare come siano poi tutte divenute dannose ed incompatibili.

Che se fosse questione di mera utilità, questa si dovrebbe esaminare e discutere sotto tutti i rapporti civili, religiosi, morali, non solo rispetto agli enti stessi, ma eziandio rispetto agli individui che vi si ascrivono, ed ai luoghi in cui hanno sede, e nell'interesse di tutto il mondo cattolico e della propagazione della civiltà, avuto ancora speciale riguardo all'importanza storica che alcune famiglie possano avere per la loro antichità e singolarità, come la Badia di Valle Ombrosa nella Toscana, ed altre. Ove pur non si voglia rivolgere per poco il nostro pensiero alla antica illustrazione degli ordini religiosi in generale, i quali un tempo furono custodi delle scienze e della civiltà, e salvarono il mondo dalla barbarie.

E qui mi sia lecito accennare di volq, che certi censori che parlano con affettato disprezzo delle cronache e degli annali scritti dai monaci, mostrano di ignorare che le *Effemeridi*, i *Commentari*, le *Cronache*, gli *Annali* furono le prime forme della storia, dalla quale in ciò appunto differiscono, che in quegli scritti si notano, senza alcuna esornazione, i fatti che di giorno in giorno e di anno in anno intervengono, per servire poi alla storia ed alle produzioni scientifiche e letterarie di maggiore importanza.

Trovandomi pertanto di fronte ad una proposta, la quale, oltre all'offendere gli interessi generali più sacri, cioè la religione, la libertà, la proprietà, la giustizia, è in urto con tanti interessi locali e individuali, io non posso esitare sul partito da seguire.

La mia divisa è libertà per tutti: le leggi debbono essere la vera e fedele espressione dei principii di libertà consacrati dallo Statuto: è per me una flagrante contraddizione il proclamare la libertà di coscienza, mentre si vogliono chiudere i chiostri a quelli e a quelle che, lungi dai tumulti del mondo, vi cercano il segreto per conservarla pura, e rendono ad un tempo il più solemne omaggio alla religione dello Stato.

Passando all'altra parte del progetto, non meno grave in se stessa e nelle sue conseguenze, la quale sotto lo specioso titolo di conversione dei beni ecclesiastici tende a stabilire il primo fondamento della costituzione civile del clero, ovvio anzitutto si presenta l'esame del principio di separazione della Chiesa dallo Stato, ossia di Chiesa libera in libero Stato.

Non è d'uopo che io ripeta, essere questa separazione inconciliabile collo Statuto. Posto infatti il principio, che la religione cattolica-apostolica-romana, è la sola religione dello Stato, e gli altri culti esistenti sono tollerati, ne risulta con piena evidenza, che il riconoscimento della religione stessa come dominante, è condizione impreteribile ed irrecusabile delle libertà concesse dal Re Carlo Alberto; e noi non possiamo, senza violare il patto fondamentale della Nazione, abbandonarla come cosa affatto estranea all'interesse dello Stato.

È questa una contraddizione, per cui si disdice col fatto ciò che si professa in parole, un riconoscerne il principio senza ammetterne le conseguenze, la causa senza i suoi effetti.

Si è tentato di rendere illusorio l'art. 1° dello Statuto riducendo la preminenza e la esclusività della religione cattolica-apostolica-romana al puro rito esterno negli atti di culto pubblico e nazionale.

Non è d'uopo trattenersi a dimostrare quanto in ciò vi abbia di assurdo e di ridicolo. L'idea di religione è complessa; essa ha il suo oggetto che è Dio, ha i suoi dogmi, la sua morale, il suo culto interno ed esterno. Quando dunque lo Statuto dichiara e proclama, essere la religione cattolica la sola religione dello Stato, vuol dire che l'adotta coi suoi dogmi, coi suoi fondamentali principii, e colle dottrine che ne costituiscono l'essenza, vuol dire, che lo Stato non può fare leggi che siano inconciliabili con quei principii, mentre in quanto alle altre confessioni indicate col semplice nome di culti non si ammette che la tolleranza civile ed il privato esercizio.

È pure verità incontestabile, che la religione cattolica non può esistere, come dominante, ossia religione dello Stato, se le regole fondamentali sulle quali poggia la sua disciplina, non sono obbligatorie nell'ordine civile.

Una delle prove più luminose ce la somministra il celibato dei preti, consigliato dal decoro della religione e da ragioni della più alta moralità sociale, affinché i ministri del culto, liberi dagli obblighi e dai vincoli d'una famiglia propria e da cure temporali, rivolgano con cuore puro, per quanto sia possibile da mondani interessi, ogni loro sollecitudine alla direzione spirituale delle anime, ed affinché il commercio spirituale ed il sacramento stesso della penitenza non diventi un incentivo alla seduzione.

Ed ecco perchè in Francia, anche nel silenzio del Codice civile, ha incontrato tanta resistenza la libertà del matrimonio degli ecclesiastici; la quale limitata prima grandemente da Napoleone nel 1807 con Decreto emanato sulla proposta del G. Giudice e del Ministro dei culti, del quale ebbi altra volta ad intrattenermi, pare ormai dall'a prevalente giurisprudenza dei Tribunali e dalle più recenti decisioni della Corte Suprema riprovata e proscritta.

Quando io leggo le dottrine dell'Apostolo Pietro in una delle sue epistole capo 2° « *Subjecti estote omni hu-*

manae creaturae propter Deum (o propter conscientiam come dire S. Paolo); sive Regi quasi praeccellenti, sive ducibus tamquam ab eo missis.... quia sic est voluntas Dei... quasi liberi, et non quasi velamen habentes matritiae libertatem, sed sicut servi Dei.. Regem honorificate. Servi subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam discolis etc., tratto dalla santità e divinità di questi precetti, nell'interesse sociale, anzi che pensare ad una assurda ed impossibile separazione, pieno di meraviglia, confesso che non mi sento capace a decidere se la Religione abbia più bisogno dello Stato, oppure lo Stato della religione, che ne sancisce e comanda alle coscienze l'osservanza.

Eppure recentemente si è detto e poi pubblicato colle stampe, esser la religione scuola di corruzione e di ribellione, e la negazione di ogni libertà.

Se la società ha tanto più bisogno di buoni cittadini quanto più essa è libera; se tutti siamo persuasi, non esservi morale più perfetta nè più atta a formare i costumi, di quella del Vangelo; se questo, per noi cattolici, non può avere altra maestra ed interprete, che l'autorità della Chiesa, io non comprendo come la Chiesa stessa, la quale per mezzo dell'azione continua che esercita sulle coscienze, ha tanta influenza nei rapporti dei cittadini fra loro e dei cittadini collo Stato, possa concepirsi isolata, ed estranea ai destini del medesimo.

È verità storica incontestata ed incontestabile, che la religione cristiana è stata la scintilla elettrica che ha scosso gli animi intormentiti ed ha civilizzato il mondo. È questa la migliore prova e la più eloquente testimonianza della impossibilità di separare interessi così strettamente congiunti. E se così è, bisogna pure ammettere, per la ragione irrecusabile dei contrarii, che la civiltà dei popoli scadrà a misura che si allontanerà da essi la religione, o per lo meno sottentrerà allo zelo per la medesima lo spirito d'indifferenza, che è il naturale effetto della proclamata separazione.

Altri hanno prima di me osservato, che la cultura non deve confondersi colla civiltà. Questa non si nutre dei soli progressi materiali, ma consiste sopra tutto nei costumi, che la sola religione può formare, moderando i feroci istinti e le brutali tendenze dell'uomo.

È mestieri ora vedere come si voglia attuare il mostruoso divorzio dello Stato dalla Chiesa, e proclamare la tanto sospirata libertà di questa.

Non si tratta di portare alcuna innovazione all'articolo 18 dello Statuto, o in altri termini, di abolire in tutto o in parte i *regi exequatur*, i *regi placiti*, i *dritti di regia nomina* ai benefici maggiori e tanti altri vincoli che tolgono alla Chiesa ogni libertà d'azione. A questo si risponde che lo Stato non può rinunciare a tali cautele contro i possibili abusi della autorità ecclesiastica, senza porre mente alla manifesta contraddizione in cui si cade, mentre per ciò stesso si afferma la impossibilità della separazione.

In vece abbiamo già veduto il primo saggio della

stupenda libertà che si vuole concedere alla Chiesa, nella soppressione di tutte le famiglie religiose, e perfino degli istituti laicali, che fanno vita comune ed hanno l'apparenza di culto religioso. Vediamo ora l'altra radicale disposizione, per cui la Chiesa vuolsi iniziare nella libertà, cioè la spogliazione di tutti i beni immobili di qualsiasi ente morale ecclesiastico, onde convertirli, per opera dello Stato, in rendita iscritta sul Debito pubblico, eccettuati quelli delle parrocchie.

Io deggio pure invocare anzitutto a questo proposito lo Statuto il quale (art. 29) dichiara inviolabili, senza alcuna eccezione, tutte le proprietà: nè è d'uopo che io rammenti ciò che più volte ebbi l'onore di riferire storicamente: essere state le parole « senza alcuna eccezione » poi aggiunte in contemplazione, appunto della proprietà dei beni ecclesiastici che si volea al pari d'ogni altra inviolabile.

Questa proprietà è stata sempre riconosciuta in Italia, e confermata dal Codice del Regno delle due Sicilie (art. 439), dal Codice per gli Stati di Parma e Piacenza (art. 398), da quello della Repubblica e Cantone Ticino (art. 177), da quello per gli Stati del Re di Sardegna (art. 418) ed altri.

È ben vero, che la proprietà degli enti morali si vorrebbe convertire in una concessione precaria in virtù dell'art. 433 del Codice pel Regno d'Italia, statuendosi ivi che « i beni dei corpi morali e degli istituti civili od ecclesiastici appartengono ai medesimi, e in quanto le leggi riconoscano in essi la capacità di possedere e di acquistare. » Ma che per ciò? ogni difficoltà svanisce a fronte di alcune perentorie considerazioni che sono per rassegnarvi.

La prima è, che il Codice civile non può derogare allo Statuto.

La seconda, che la legge non dispone che per l'avvenire, e non può avere effetto retroattivo. Poteva il legislatore imporre ai futuri acquisti tutti i vincoli che volea, come privare affatto gli enti morali della facoltà di acquistare, ma non può spogliarli dei beni che a buon dritto loro appartengono in virtù delle leggi preesistenti. Altrimenti sarebbe tradita la fede pubblica, e violata la volontà dei donatori, i quali furono larghi dei loro doni verso questo o quell'altro ente morale, colla fiducia che i beni servirebbero perpetuamente all'uso cui erano destinati.

A questi inconcussi ed irrefragabili principii fu infatti conforme anche la legge del 5 giugno 1850 promulgata negli antichi Stati, poi estesa a tutto il Regno d'Italia, con avere limitato solo per l'avvenire la facoltà d'acquistare, moderando la eccessiva e talvolta malintesa pietà dei donatori, senza avere nulla innovato quanto al passato.

La terza risposta è, che nel detto articolo del Codice civile, con essersi fatta distinta menzione della facoltà di acquistare e di possedere, non ad altro si volle accennare, che alla facoltà competente al potere esecutivo, onde conciliare gli interessi degli enti morali con quelli del commercio e dell'industria, di ap-

porre nei Decreti di autorizzazione ad acquistare la condizione già solita apporsi, di alienare immediatamente, o dentro certo termine, i beni per impiegarne il prezzo in fondi pubblici od altrimenti.

Una diversa interpretazione della legge civile non può ammettersi, perchè contraria allo Statuto, legge suprema ed inviolabile, che il Re ed il Parlamento non ebbero certamente intenzione di violare.

Al postutto (giova ripeterlo) non può mai attribuirsi alla legge un effetto retroattivo, se ciò non è in termini bene espliciti prescritto (*Leg. 7, De legibus nel Codice Giustiniano*).

La disposizione è fatta più odiosa dalla proposta eccezione dei beni delle parrocchie, perchè questi, giusta le nostre massime, non sono mai stati annoverati fra gli ecclesiastici quanto alla proprietà, ma fra i laicali, affetti bensì ad *ecclesiasticità* per ragione dell'uso cui sono destinati.

Considerata poi politicamente la cosa, io penso che farà la più sinistra impressione in tutto il mondo non pure cattolico ma incivilito, e specialmente nelle provincie dello Stato più dotate d'istituti ecclesiastici, alle quali s'imponc maggiore sacrificio. Penso altresì che ne sarà gravemente scosso e ferito il sentimento religioso di tutte.

Il principio comunistico che radica tutte le proprietà nello Stato, e travaglia le società moderne, ne acquisterà vigore ed incoraggiamento.

Vi sono abbastanza note le usurpazioni dei beni ecclesiastici commesse in Inghilterra da Guglielmo I il Conquistatore, sullo scorcio del secolo undecimo, da Enrico II nel secolo XII, e più tardi da Arrigo VIII dopo lo scisma, da Giuseppe II in Austria, ed in Francia al tempo della famosa Rivoluzione. Io ve le accenno solo per dirvi con un illustre politico, che rotti una volta gli argini coll'aver violato il dritto di proprietà nei pubblici istituti, era ben naturale che non si avesse maggiore riguardo alle persone ed alle fortune private dei cittadini. D'onde altri hanno concluso, che nella Francia rivoluzionaria, le spogliazioni degli ordini religiosi e delle chiese furono atti preparatorii all'abbruciamento del Gran Libro del Debito pubblico, per unità di principio, di scopo e di azione.

Giunto a questo punto del mio discorso, credo di fare cosa utile col dare lettura di un importante articolo estratto da una dotta Memoria pubblicata da uno dei più illustri nostri economisti e benemerito cittadino sull'argomento della nostra finanza.

« Fra i mille modi che si sono suggeriti per provvedere alle angustie della finanza, si sarà potuto notare quanto spesso vi entri il germe di qualche cosa non ben giuridica. In certa menti il dritto di proprietà ha subito una grande evoluzione, è divenuto una anticaglia scolastica, perchè troppo facilmente si crede che ogni mezzo di far danaro sia buono, per poco che la salute della patria sembri averne bisogno. Or quando la pubblica opinione si mostra così inchinevole a passare sopra certi prin-

« cipii che i codici, le dottrine, e fino i tristi governi dei nostri padri circondavano del più severo rispetto, noi non sapremmo maravigliarci che poi la corruzione rapidamente s'insinui, e impudentemente faccia mostra di sè, in tutti gli ordini sociali. « Il disavanzo tende ad infievolire l'efficacia del giure, ed estinguere il senso della morale. »

Ma quali saranno le conseguenze della conversione? Io ve le compendierò tutte in poche parole. Gli ecclesiastici saranno ridotti alla condizione di mercenari, si renderà precaria la loro sorte, e così la salutare e benefica influenza del santo loro ministero si convertirà in un malefico instrumento di brogli e di intrighi politici. Tale fu il sentimento più volte espresso dall'illustre conte di Cavour, segnatamente nella tornata del 23 di aprile 1858, rispondendo ad un onorevole Deputato.

Quanto a me, dirò con un illustre Ministro francese, io amo meglio vedere i preti agli altari, che striscianti nella politica e nelle corti, per ottenere onori e pensioni da questa o da quell'altra cassa. Ed il pericolo sarà tanto più grande per noi quanto più stretti sono i mezzi pecuniarii che si vogliono assegnare.

Supponendo ancora il sacerdote intemerato e puro, come ognuno lo desidera, la parola di conforto che verrà dal suo labbro, sarà meno efficace col povero che più ne ha bisogno, perchè non accompagnata dal materiale sussidio.

Io non ricorderò i tempi di Gregorio VII, tanto famoso per avere ristabilito la disciplina ecclesiastica e restituito al clero la perduta sua dignità, se non per osservare che sono troppo rari gli uomini che sanno e possono rendersi superiori ai tempi in cui vivono, come lo fu il VII Gregorio per confessione di storici protestanti, in ciò più giusti ed imparziali di non pochi cattolici.

Dalle osservazioni che ho avuto l'onore di sottoporre all'alta sapienza del Senato, è per me chiarito che non alla libertà ma alla schiavitù si procede della Chiesa, esautorandola anzichè riguardarla come dominante, inceppandone l'azione e separandola dal vero ed unico centro della cattolica unità. In altri termini, la formola ironica ed illusoria di Chiesa libera in libero Stato, si tradurrà in quella di Chiesa serva in libero Stato, dopo averla spogliata degli uomini e delle cose. D'onde l'avviamento ad una singolare anomalia, che non oso pronunciare per ossequio allo Statuto ed alla cattolicissima Italia.

A chi poi credesse esagerati i miei timori, e, nella fiducia di ottenere maggiore libertà per la Chiesa nazionale, si confortasse coll'esempio della Chiesa gallicana che tanto brillò massime nel secolo XVII, io rammenterò che quel clero, intento solo a moderare la eccessiva autorità di Roma, non andò tanto in là, mentre colla proposta legge si mira non solo alla indipendenza da Roma, ma cziandio a menomare la libertà della Chiesa; e che il gallicanismo stesso non

potè acquistare autorità sopra le altre Chiese cattoliche, perchè si rendette ligio della Corte, come dovea naturalmente accadere per la influenza stessa del Governo che lo animava e lo sosteneva.

Giunto alla conclusione del mio qualunque discorso, sento il debito di dichiarare, che di proposito mi sono astenuto da ogni calcolo pecuniario nell'interesse delle finanze, e ciò per due ragioni: la prima perchè quando trattasi di difendere i grandi principii sui quali si reggono le umane società, non conosco altra regola, nè altra speculazione, che il *fiat jus, et pereat mundus*; la seconda, perchè i propugnatori stessi della legge ammettono che per la esecuzione della medesima un gravissimo onere debba oggi imporsi allo Stato, anzi con questo mezzo vogliono mantenere gli assegni proposti, sebbene evidentemente insufficienti ai più stretti bisogni della vita, ed a dispetto della logica inesorabile che ci dovrebbe condurre a persistere nello stato attuale delle cose.

Se nondimeno la legge sarà ammessa, chinerò la testa rassegnato ma non convinto, tenendomi pago di avere soddisfatto ad un debito di cattolico e di cittadino. E poichè mi sono indotto a prender parte in questa gravissima discussione per sincero affetto all'Italia, al Re ed alla sua dinastia, faccia il Cielo che non si avverino i miei presentimenti, e che non si abbia a dire di me che fui la malaugurosa Cassandra, la quale predicava cose vere, ma non era creduta.

Ma io voglio oggi rimuovere da me ogni sinistro presagio, e spero che l'Italia, la quale con raro esempio ha saputo resistere a tutte le mene rivoluzionarie, ascriverà oggi fra le sue glorie anche la reiezione di questa legge, cui potrebbe quel carattere attribuirsi, sebbene tali non siano certamente le intenzioni del Governo che l'ha proposta; lo che affermo per la fiducia che ho nella lealtà del Re e de'suoi Ministri.

Senatore Cataldi. Io aveva chiesto la parola appunto per proporre la divisione nella votazione di quest'articolo, ed eccome in poche parole il motivo.

In vista delle gravi circostanze straordinarie in cui versa il paese, io non sarò certamente contrario in massima ad adottare le misure proposte dal Governo; ma vi trovo un ostacolo insormontabile in questa che concerne la soppressione delle corporazioni religiose.

Ogni qual volta venne in discussione un progetto di legge simile a questo, confesso candidamente che io gli diedi il mio voto contrario, perchè tali erano le mie convinzioni; e se oggi si trattasse di discutere e di votare il progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati, io, coerente a me stesso, voterei contro.

Io non so quale deliberazione prenderà il Senato in proposito; ma ove la maggioranza fosse di contrario avviso, io vi pregherei fin d'ora caldamente, signori Ministri, a voler ben ponderare, prima di valervi della facoltà che loro verrebbe concessa, tutte le conseguenze che trarrebbe seco la totale soppressione degli ordini religiosi e di tante congregazioni religiose le quali su-

rono in ogni tempo così benemerite della religion e della società.

Presidente. La parola è ora nuovamente al Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Io aveva domandato la parola per rispondere brevemente all'onorevole Senatore Marliani, che mi aveva indirizzato qualche riflesso personale; ma avuto riguardo ai gravi discorsi che si sono di poi sentiti, ed alla circostanza che le poche parole che io intenderei adesso pronunciare non riguardano che un incidente, per non ub sare dell'indulgenza del Senato, vi rinuncio.

Presidente. La parola spetta al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Non si spaventi il Senato se ho chiesto la parola, chè ciò ho fatto non per pronunziare un discorso, ma unicamente per dar ragione del mio voto, il quale sarà favorevole all'articolo B il quale appunto riguarda la soppressione delle corporazioni religiose.

Signori: l'Italia restò senza frati e senza monache per la provvida legge del Regno Italico del 25 aprile 1810, la quale non si limitò alla soppressione delle corporazioni religiose, ma dispose pure anche nell'art. 2°, che non era più permesso a nessun individuo di vestire l'abito di verun ordine religioso.

Signori, chi ricondusse in Italia i frati e le monache? La ristorazione, ossia l'opera dei malaugurati trattati del 1815, di quei trattati, che incatenarono l'Italia al giogo austriaco.

L'Italia, coll'aiuto anche di quel Grande, a cui la giustizia di Dio, e la giustizia del popolo francese restituì il trono di Francia, stracciò quei trattati, ed oggi stesso è agitata e commossa in vedere che il suo Padre e Re Vittorio Emanuele con i suoi due Figli alla testa dell'Esercito Italiano combatte le ultime battaglie dell'Italiana Indipendenza. Il Senato Italiano dando il suo voto a questa legge non fa cosa nuova, ma rende omaggio alle istituzioni ed alle tradizioni del primo Regno Italico, e conferma nuovamente il plebiscito, che lacerò i detestati trattati del 1815.

Presidente. Non essendovi più verun oratore iscritto, do la parola al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Cadorna, Relatore. Piglio la parola perchè non vi è più nessun oratore iscritto, chè del resto mi riserverei di parlare l'ultimo per attenermi al Regolamento.

Non tema il Senato che io lo trattenga lungamente. Sono troppo desideroso che questo disegno di legge sia tradotto in legge perchè io non mi restringa il più che per me si potrà per non ritardare il compimento di questo mio voto. Io dirò dunque poche cose, e mi limiterò a poche osservazioni, anche perchè credo che nel soggetto ora in discussione ogni argomentazione sia quasi inutile. Come già notai nella relazione che ebbi l'onore di presentare al Senato a nome dell'Ufficio Centrale, cotesta questione non è nuova; essa venne lungamente dibattuta nel Parlamento Subalpino

nel 1855; essa occupò più volte i giornali di tutti i colori, ed in lei non v'ha elemento che non sia stato ricercato, adoperato e discusso a fini diversi; ond'è che sarebbe vana pretesa quella che si avesse di convertire con un discorso uomini politici i quali necessariamente hanno dovuto da lunga pezza occuparsi di queste materie e formarsi una recisa opinione. Ciò non pertanto il debito mio di Relatore m'impone di dire alcune poche parole.

Dirò anzi tutto che provo nella presente circostanza lo stesso imbarazzo che provai or sono undici anni, allorchando avendo l'onore di essere in un altro recinto Relatore di un simile disegno di legge, che per la prima volta si presentava alla pubblica discussione, mi incombeva il dovere di combattere i discorsi fatti in un dibattimento di otto giorni dagli onorevoli avversari del disegno di legge che in allora era in discussione.

La difficoltà che io in allora incontrai, e che trovo ora pure, consiste in ciò che l'argomentazione degli onorevoli avversari del disegno di legge è sempre talmente incerta, talmente sfuggibile e persino appoggiata ad equivoci che difficilmente la si può afferrare al fine di confutarla. Ed in verità come non si debbe ciò dire quando or ora udivamo addurre l'esempio di nazioni civilissime dell'Europa, ed anche dell'altro emisfero, le quali ammettono il libero diritto di associazione in materia religiosa per rinfacciarci che noi, sopprimendo le corporazioni monastiche, siamo da meno di esse, e che non ce ne intendiamo di libertà; nel mentre che ognuno sa, che le mani-morte, cioè gli enti esistenti civilmente come corpi morali non hanno nulla di comune colle associazioni libere religiose che esistono in quei paesi, e che anche dopo la presente legge possono formarsi in Italia? Sopra questo equivoco di soggetto può ben farsi un lunghissimo discorso; ma la risposta sarà perentoria quando dicasi: Abbiate la bontà di distinguere l'associazione religiosa libera dei cittadini a scopo anche religioso dalla manomorta, dai corpi morali, le quali cose non han nulla di comune fra di loro.

Un simile equivoco si commette invocando lo Statuto.

Che cosa dice lo Statuto?

Lo Statuto, ci si diceva or ora, stabilisce che la religione cattolica è la religione dello Stato. Ciò è indubitato. Si soggiunge, che noi dobbiamo perciò ammettere anche tutte le conseguenze ed applicazioni di una tale ricognizione statutaria; e ciò pure lo concedo. Ma quali sono queste conseguenze? Per certo quelle che sono meramente religiose e spirituali, poichè la religione è ammessa come religione e non come governo temporale. Togliete questa linea di separazione, ed avete creato un grande equivoco che vi condurrà alle più assurde conseguenze; poichè dovrete negare al Governo l'autorità di giudicare le liti in cui sono interessati i preti od i beni dei preti, dovrete negare allo Stato il diritto d'imporre tributi sui beni posseduti dag' ecclesiastici, e così di seguito. Posto un

falso principio, le conseguenze vengono da loro stesse. Tali sono gli equivoci contro cui hassi sempre a lottare in queste discussioni.

Quindi non seguirò passo passo i discorsi che si sono or ora pronunziati, e mi limiterò ad indicare succintamente i motivi che giustificano il presente disegno di legge, ribattendo man mano le contrarie argomentazioni.

La questione va considerata specialmente sotto due distinti aspetti; cioè a riguardo del diritto, e rispetto alla necessità, od utilità sociale.

Nella questione di diritto si presentano parecchi punti che formano il soggetto delle accuse che si fanno a questo disegno di legge. Innanzi tutto ci si dice: Voi violate lo Statuto.

Alle cose già da me dette a questo riguardo soggiungerò soltanto che lo Statuto consacra il principio che la religione cattolica è la religione dello Stato. Tale noi dobbiamo dunque ritenerla per tutti gli atti, per tutti gli effetti religiosi, e spirituali, poichè la religione è religione e non governo civile. Ma evidentemente questa disposizione non ha nulla a che fare con tutto ciò che esce dalla cerchia delle cose religiose e spirituali, con tuttociò che è temporale, materiale, e che perciò di sua natura è soggetto alla legge civile, e che anzi è il vero soggetto del mandato e della competenza della civile potestà. Ora, io domando, la personalità civile, creata dalla legge civile degli ordini religiosi è dessa cosa religiosa, spirituale? Evidentemente no. E qui notisi bene che ciò che l'attuale disegno di legge abolisce, non è una libera spontanea associazione di cittadini, creata pel solo fatto dei cittadini mediante l'uso della libertà d'associarsi. Queste associazioni libere a scopo religioso non solo la presente legge non le abolisce; ma esse si potranno anche dopo la pubblicazione della medesima liberamente costituire.

Gli enti morali che noi ora aboliamo, solo in quanto sono enti civili, non esistono sotto la forma di libera associazione di cittadini, la quale consiste nella unione d'individui, e nel conferimento in comune di diritti privati. Gli enti morali, che aboliamo non furono creati dalla libertà di associarsi, ed esistono anzi indipendentemente da qualsivoglia individuo. Essi esistono civilmente come mani-morte, come enti morali che hanno una personalità ad essi ipoteticamente attribuita dalla legge indipendentemente dalle persone che vivono colle rendite di questi enti; di modo che cotesti individui si cambiano, muoiono tutti, ma l'ente morale, non muore mai, poichè sul suo capo morale, e perpetuo riposa unicamente ogni diritto di proprietà. Tale è l'individualità civile, che noi vogliamo far cessare. Ora questa individualità è di creazione civile, non è di creazione nè naturale, nè religiosa. Ognuno vede, che questo ente che non ha esistenza in natura non esisterebbe, se la legge civile stessa non l'avesse per autorità propria creato, e che non potrebbe, senza questa crea-

zione civile, nè essere proprietario, nè muovere azioni avanti ai tribunali.

Ora, dappoichè è provato che non facciamo altro che abolire questa personalità civile creata dalla legge civile è evidente che la religione non ci entra per nulla e che perciò nulla ci ha a che fare anche l'articolo 1° dello Statuto.

L'altra questione di diritto che si presenta è quella del diritto d'associazione, il quale ci si accusa del pari di violare. Ma, di grazia, in qual parte della legge è violato questo diritto d'associazione, se essa si limita unicamente ad abolire la personalità civile della manomorta, del corpo morale? Come può riputarsi abolita l'associazione di cittadini che nella manomorta non esiste? Ed invero, tutti i frati di un convento insieme costituiranno religiosamente il convento; ma non costituiscono la persona morale civile del convento, la quale per altro esiste senza che vi sia neppure un frate, e che è, per così dire, un ente astratto ed una vera finzione legale. Or bene, la legge attuale che vieta questo ente fittizio, che non muore mai, permette e non proibisce nè punto nè poco la costituzione di associazioni libere di cittadini a scopo religioso. Essa non vieta ad alcuno di vestire l'abito che più gli piaccia, di vivere anche in comune con altri sotto una regola volontariamente abbracciata; se non che in tal caso, ed avanti alla legge, cotesta associazione non è un ente astratto che esiste indipendentemente da ogni individuo, od associazione d'individui; essa è un ente che deve la sua esistenza alla esistenza naturale di cittadini associati, i quali conservano sempre avanti alla legge la loro personalità, e che da un momento all'altro, a termini della legge, si possono separare, possono sciogliere l'associazione, e ritirandosi dalla medesima prendere la parte loro spettante, e portata nel patrimonio dell'associazione. E, tolti gl'individui, l'associazione cade, il che non succede nei Corpi morali, ossia per le mani-morte, le quali sono perpetue finchè la legge che le ha create le lasci vivere civilmente, e che continuano a vivere civilmente come ente astratto, ed indipendentemente da ogni persona naturale. Il principio della libertà di associazione è da la presente legge scrupolosamente rispettato; ed è talmente rispettato che io opporrò appunto un tal fatto, per ribattere un altro argomento degli onorevoli nostri contraddittori.

Essi allegano esservi delle corporazioni religiose che, anche al presente, rendono segnalati servigi allo Stato, nè io mi farò a negarlo assolutamente. Ora io domando; dappoichè è ammesso il diritto di associazione, se realmente questa corporazione ha uno scopo utile, se essa rende veramente utili e grandi servigi, qual ragione v'ha perchè essa non debba attecchire sotto la forma di associazione libera nel modo stesso, che esistono tante altre associazioni? Perchè avrà essa bisogno, onde esistere, di vivere all'ombra e col patrimonio di una manomorta per goderlo ossiachè i di lei servigi siano buoni, o non siano cattivi? È evi-

dente che, ammesso il diritto di privata libera associazione, anche a fine religioso, non è chiusa la via a tutti quei benefizi che per avventura potessero ancora venire a qualcheduno degli attuali ordini religiosi.

L'ultimo soggetto di questione, nella sfera delle questioni di diritto, è il diritto di proprietà.

Si dice: voi violate il diritto di proprietà. — Il Senato, mi perdonerà se discorro rapidissimamente di sì gravi argomenti, onde non prolungare la discussione e per non abusare della sua tolleranza.

Si dice dunque: voi violate il diritto di proprietà; ma, Signori, tutti sanno, che vi sono due specie di diritto di proprietà. L'uno, il vero diritto perpetuo indistruttibile di proprietà, quello che appartiene agli individui naturali, ha fondamento nella natura stessa; è il prodotto delle facoltà naturali stesse dell'uomo; è il frutto del suo lavoro, sul quale l'uomo ha lo stesso diritto che ha su di se stesso, sulle proprie facoltà, sulla sua libertà naturale. Egli è appunto perchè questo diritto è il prodotto della libertà umana, e che si identifica col diritto della esistenza naturale; appunto perchè la legge non può distruggere l'uomo, nè le sue facoltà, nè la sua libertà, perciò appunto, dico, non vi ha legge che possa violare quel diritto di proprietà che viene dalla natura e dall'esercizio delle libere facoltà dell'uomo.

Ma il diritto di proprietà che è dato al corpo morale ha egli lo stesso carattere? Mai no. Innanzi tutto la persona civile, ma non naturale a cui è attribuito questo diritto di proprietà non è persona indistruttibile. Creata dalla legge civile per ragioni sociali, può per ragioni sociali essere dalla legge stessa distrutta. I di lei diritti di proprietà non sono naturali ma di creazione civile, come la stessa di lei esistenza, epperò, come questa, sono essenzialmente precari, nè hanno altro fondamento, che l'atto stesso civile creativo della sua persona.

• Ond'è che, tolta l'esistenza del corpo morale, è tolta anche la proprietà. Il volere, o Signori, supporre che lo Stato possa disporre della esistenza stessa del corpo morale, che esso possa distruggere il proprietario da lui creato, e che non possa poi far cessare la proprietà che era stata la conseguenza, e la condizione di questa creazione umana e civile sarebbe cosa manifestamente assurda. Non v'ha proprietà senza proprietario.

Non si confonda pertanto la proprietà naturale degli individui, nè quella delle associazioni libere di individui, colla proprietà delle mani-morte. L'individuo, l'associazione, che è un portato della libertà individuale, le loro proprietà sono indistruttibili perchè sono una creazione della natura. Le mani-morte, i corpi morali sono, e per la loro esistenza civile e per la loro proprietà, nelle mani della legge civile. La legge civile li ha creati quando li credeva utili, li fa cessare di essere quando li crede dannosi; dà loro dei diritti nella misura che crede poterli loro concedere, limita questi diritti se giudica che sieno eccessivi; li toglie assolutamente ed anzi fa

cessare perfino la stessa esistenza dei Corpi morali se crede che nell'interesse sociale sia più conveniente toglierli che conservarli.

Ed è veramente, o Signori, cosa singolare il vedere che il sacro diritto della proprietà individuale, che ha la sua origine nella natura, sia abbassato al livello di una proprietà creata dalla legge civile, e sia conseguentemente con ciò scalzato quell'unico e primo fondamento che rende il naturale diritto di proprietà intangibile, invulnerabile e sacro.

Nulla più dirò sulla questione di diritto, poichè questi principii mi paiono più che sufficienti a provare che lo Stato non eccede punto i confini del suo potere e che non viola alcun diritto allorquando abolisce la personalità civile di un ente morale qualsivoglia, la di cui conservazione non reputi più confacente al bene del civile consorzio.

Aggiungerò soltanto che il possesso che lo Stato piglia dei beni di un ente morale, il quale sia stato da lui creato, e poscia da lui soppresso, è naturale conseguenza di che non v'ha alcun altro che abbia diritto sui detti beni. Ciò ha luogo per effetto delle leggi civili che esistono in modo analogo in tutti gli Stati del mondo, per le quali, allorquando un individuo, o un ente cessa di esistere, lo Stato, sia per la mancanza di eredi, sia per l'alta sovranità che gli appartiene, succede ne' di lui beni. Ond'è che il passaggio nel Demanio dello Stato dei beni de' corpi morali soppressi è necessaria conseguenza della estinzione del corpo morale.

Ed, in verità, domando io, a chi vorreste dare codesti beni? Non certamente ad un supposto ente civile, che si chiami la Chiesa, cioè la Chiesa universale. Questo ente civilmente non esiste, epperò non può essere proprietario nè erede di alcuno. Tutti sanno che nel Piemonte ed in tutti gli antichi Stati d'Italia non fu mai riconosciuta la esistenza di un ente morale e civile che si chiami la Chiesa, e che perciò non potè mai nè può esistere in questo senso una proprietà della Chiesa. In tutti i Codici d'Italia non erano riconosciuti come enti civili, capaci di possedere, che i singoli stabilimenti od enti ecclesiastici, e nessuna proprietà ecclesiastica venne mai creata, od ammessa, fuor quella di codesti stabilimenti. Distrutta la personalità civile dello stabilimento religioso, egli rimaneva dunque, necessariamente, senza eredi, ove per speciali convenzioni non fosse pattuita la reversibilità ad un individuo, la quale aveva luogo perciò non a titolo di eredità, ma per patto o convenzione o testamento.

Da quanto ebbi l'onore di esporre, puossi scorgere che io mi scostò da qualcuno degli oratori che mi hanno preceduto, poichè riconosco che finchè i corpi morali esistevano, avevano il diritto di possedere; esistevano per la ragione che la legge li aveva creati e riconosciuti; possedevano ed avevano il diritto di possedere perchè la legge civile aveva loro dato codesto diritto, ed è appunto perchè avevano questo diritto di pro-

prietà, che, cessando essi di esistere, un tale diritto passa allo Stato.

Dalle considerazioni di diritto passerò all'a questione di utilità sociale; ma da questo soggetto mi scioglierò in pochissime parole. È questa piuttosto una questione di apprezzamento e di sentimento che non una questione di logica e di ragionamento. Come sperare difatti con discorsi, per quanto fossero eloquenti, di mettere d'accordo le due contrarie sentenze a riguardo della utilità sociale delle corporazioni religiose, massime se considerate come corpi morali e mani-morte?

V'ha chi crede fermamente che le corporazioni religiose hanno fatto il loro tempo; che se esse hanno potuto essere in qualche epoca utili, ora non lo sono più; che ora sono di danno alla società civile, che sono il naturale alleato dei nostri nemici, e degli alleati dei nostri nemici; che infine, se in qualche luogo e per modo di eccezione possono rendere, in fatto, qualche servizio, ciò avviene in dipendenza della bontà degli individui, ma non della bontà delle istituzioni stesse, massime sotto la forma di corpi morali, e di mani-morte e non nella forma di libere associazioni.

V'ha per l'opposto chi non vede altro nelle corporazioni religiose, e nei monaci che esseri dedicati al pubblico bene, che si sacrificano per la società, che rappresentano l'alleanza tra il cielo e la terra, che dedicano la loro vita per gli ammalati, e per chiunque soffre, e che pregano continuamente il perdono dei nostri peccati.

Evidentemente l'accordo di queste due opinioni è impossibile nè potrà mai ottenersi per prove addotte, o per discorsi pronunziati. È questa una questione di apprezzamento e di sentimento, su cui influisce la diversità delle opinioni politiche e religiose; la quale non può essere decisa che nei penetrali della coscienza di chiunque ne abbia esaminati gli elementi; epperò io non isponderò su di essa ulteriori parole. Dirò soltanto che noi teniamo per la prima sentenza, e che perciò riputiamo necessaria l'abolizione.

Debbo ora aggiungere una considerazione da me dimenticata allorquando parlai della questione di diritto. Uno degli eminenti oratori che hanno testè parlato, non negava che lo Stato, se si trattasse di corporazioni che fossero sregolate, avrebbe il diritto di sopprimerle. A petto di una tale ammissione noi dovremmo essere d'accordo nella questione di diritto; poichè la soppressione suddetta, in se stessa considerata, non potrebbe sempre giudicarsi come una violazione del diritto. Rimarrebbe dunque solo una questione di fatto consistente in vedere se le corporazioni siano dannose alla società. Ma in allora la questione di diritto mettiamola da parte; poichè con ciò riconoscerebbersi che le relazioni giuridiche tra lo Stato ed i corpi morali sono, a tal riguardo, immensamente diverse dalle relazioni tra lo Stato e gl'individui. E nel mentre la persona naturale, e la di lei proprietà non possono mai distruggersi senza lesione del diritto, sarebbe riconosciuto che la soppressione del corpo morale è unicamente una questione di utilità e

di convenienza sociale, la quale sarà risolta a seconda del vario apprezzamento dei fatti.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Senatore Cadorna. Ora poche parole sulla convenienza e sulla urgenza di un provvedimento. Ho già indicato nella relazione, che i disegni di legge di natura simile al presente, sarebbe desiderabile che, dappoichè sono presentati al Parlamento, facessero uno spedito corso, nè è necessario, che ne indichi le ragioni che si appalesano da loro stesse. Il presente disegno di legge non ebbe questa sorte fortunata poichè esso venne da più anni presentato. Ora dunque, vogliam noi prolungare ancora un sì grave inconveniente? Vogliam noi mantenere ancora questa spada di Damocle sospesa sulle popolazioni che sperano e desiderano la legge, e sopra a coloro che la avversano? Ma che abbiamo noi a guadagnare da questa incertezza? Nulla; per contro vi è tutto a perdere disgustando coloro che la desiderano, e non accontentando coloro che la avversano, e che pur non possono dubitare, che o tosto o tardi essa sarà votata; ma che intanto hanno nelle mani un'arma potente per nuocere in alcuni casi al paese. Ond'è, che nell'interesse dell'ordine e della tranquillità pubblica, e massime nelle presenti circostanze meglio è assai ed anzi è necessario che la questione sia finalmente definita. Certo io non avrei consigliato mai di proporre da capo un simile disegno di legge in queste circostanze; ma dappoichè esso fu proposto, e che da molto tempo se ne aspetta la decisione, non è opera nè opportuna, nè civile, nè utile che essa sia più oltre ritardata.

Non parlerò delle altre ragioni che si possono dedurre da considerazioni finanziarie che lascerò siano svolte dal signor Ministro delle finanze. Che se è dimostrata la necessità morale, politica e finanziaria di accettare il presente disegno di legge, l'urgenza del medesimo è più che provata. Dico pertanto che questa legge è giusta, e che essa è necessaria.

Prego il Senato di perdonare se così disadornamente ed incompiutamente ho esposto le mie idee su questo grave soggetto, e di voler ciò condonare al desiderio mio di vedere senza ulteriori indugi, definita questa importante questione.

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola.

Senatore Mameli. Le osservazioni fatte in contrario dal signor Relatore anzichè infirmare, confermano invece le ragioni da me addotte circa la violazione del diritto di proprietà dei beni ecclesiastici. Io ho separato le case religiose dagli altri enti morali ecclesiastici. Quanto ai primi, non potendo negare la devoluzione del loro patrimonio allo Stato per effetto della revoca della personalità civile, mi sono limitato a dire che, trattandosi di una soppressione generale, vi era bensì abuso d'autorità, non già difetto di potere, e quindi, legalmente parlando, si verificava il caso del trasferimento delle loro ragioni patrimoniali nello Stato.

Ma in quanto all'appropriazione dei beni degli altri enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura, mancava

affatto il fondamento di diritto, stantechè la legge non ne avea ancora pronunciata la soppressione.

Havvi però in quanto alla soppressione generale ed illimitata delle case religiose nello Stato, violazione dello Statuto nel senso, che la legge privando assolutamente la Chiesa di quel mezzo d'azione per la sua conservazione e propagazione, si poneva in contraddizione col principio che proclama la religione cattolica-apostolica-romana la sola religione dello Stato.

Ed in ciò appunto consiste la differenza, come ho già accennato, fra questi provvedimenti e quelli della legge del 1855, limitata a quegli ordini religiosi creduti inutili o meno utili in confronto delle famiglie religiose adette per ragione del loro istituto alla predicazione della divina parola, all'insegnamento od all'assistenza degli infermi e dei moribondi.

Presidente. Il signor Senatore Capponi ha facoltà di parlare.

Senatore Capponi. Avrei desiderato che taluno avesse pigliato la parola avanti le conclusioni del Relatore. Sono io costretto a farlo, iniziando una quistione quando la si crederebbe compiuta.

Ma, o Signori, noi abbiamo discussa la quistione generale, l'abbiamo discussa in modo che io non posso che lodare; ma qual passo abbiamo fatto nella quistione? Noi abbiamo discusso trattando la questione generale, questione necessaria, opportunissima in questa controversia, quistione, diciamo pure, stata trattata molte volte e nella quale, devo convenire con le ultime parole del meritissimo Relatore, è difficile intendersi. Vi sono due maniere di considerare la cosa. Queste due maniere, queste due forme di considerarle sono state agitate e trattate da secoli. Noi siamo allo stesso punto. Qual passo avremo noi fatto con la discussione d'oggi quando frutto di essa è il rimanere senza fare un passo? saremmo da capo, dopo, diciamo pure, una controversia accademica. Perchè un Corpo autorevole come il Senato, perchè uno dei membri dello Stato possa degnamente trattare una controversia, vi ha provveduto lo Statuto il quale stabilisce che le leggi si discutano articolo per articolo, che dagli individui i quali compongono questo Corpo sia permesso far quelle proposte che giudichi conveniente. Ma nulla di questo facciamo noi; e, se io non m'inganno, dopo le parole del Relatore noi saremo chiamati a votare.

Ma qui, o Signori, prima di essere chiamati a votare vi è una parte intera della quistione, quella che riguarda la novità del modo col quale siamo chiamati a votare.

In quanto alla questione principale, alla questione fondamentale non la discutiamo più, o Signori; me ne sto alle parole dell'onorevole Relatore. Quanto a me, voterò contro la legge quale ci è presentata. Se io votassi dopo una legge discussa in tutte le sue parti, io saprei bene quello che voterei, ed il Senato saprebbe bene per quali ragioni io abbia votato a questo modo; ma noi, Signori, abbiamo una legge la quale discussa lunga-

mente in una assemblea ci si offre oggi a votare all'improvviso, senza discussione. Io non voglio qui per nulla combattere le ragioni speciali che vi sieno di fare a questo modo, non lo voglio difendere, non lo voglio condannare: io dico, Signori, che questo ci pone in una condizione speciale.

Io sono, o Signori, costretto a parlare di me, del voto mio, giacchè io vengo fuori con parole solitarie in una discussione che non è stata fatta.

In quanto a me, io voto contro la legge, l'ho detto, tale quale è stata presentata.

Or bene, la legge è di molti articoli; se questi articoli fossero stati messi in discussione uno dopo l'altro io avrei potuto, e così tutti i Senatori, meritevoli tanto più di me, avrei potuto combatterne uno, approvarne un altro, lasciare passare il terzo, avrei potuto giustificare in faccia a me stesso dentro alla coscienza mia il mio voto, ed anche giustificarlo davanti al Senato: io avrei potuto esercitare una parte qualunque dei diritti che mi competono come Senatore.

Nulla di tutto questo; io sono costretto a votare contro una legge della quale forse approverei alcuni articoli, sono costretto a votare contro una legge che potrei in parte correggere, e in fondo potrebbe pur essere che anche la legge modificata io l'approvassi.

Ora dunque ho parlato troppo a lungo, il Senato è in una dura stretta; che cosa fa il Senato? dice di sì a questa legge, o dice di no?

Lasciamo pure le considerazioni speciali: io non le voglio trattare; ma che cosa dice col dire sì, che cosa dice col dire no? Il Senato se dice no, annulla in parte quello che potrebbe forse approvare; se dice sì, è costretto a ricevere quello che forse vorrebbe modificare.

Il Senato nell'alternativa dà il suo voto; ma dà un voto, o Signori, io lo dirò schiettamente, nel quale nè la dignità, nè la coscienza sua sono, a mio credere, intieramente salvate.

E qual rimedio vi è a ciò? Per ogni individuo il rimedio è semplice: ognuno vota secondo la propria coscienza, e chi rimane in minorità ha ciò nullameno fatto quello che la coscienza gli dettava, ha fatto quello che si fa in tutti gli altri casi della vita.

Ma, io parlando come Senatore, dico al Senato: può egli votare questa legge come ne voterebbe un'altra?

Può egli votare una legge non discussa come voterebbe una legge discussa?

Può egli votare una legge della quale legalmente non conosce gli articoli?

In quanto a me, ed in quanto forse a parecchi altri Senatori, non me ne saprei rendere ragione neppure materialmente.

Può egli votarla così per una legge di convenienza, e di necessità, abbandonando tutto ciò che il Senato debbe a se medesimo, non facendo atto che gli appartenga in qualche modo?

Qual è quest'atto, o Signori?

Io vorrei che qualcheduno avesse preso a parlare

prima di me, perchè avrei amato che de' più esperti mi avessero mostrato la via; ma, Signori, ammettendo la necessità, la convenienza, ed anche la bontà della legge, che io non discuto, molte cose vi sono da considerare così in via di bontà, come in via di opportunità. Queste cose io non le posso nemmeno accennare, perchè non bisogna accennare cose che non si possono svolgere.

Queste cose stanno forse nel cuore della maggior parte dei Senatori. Tutti, o Signori, ritorneremo dolenti alle case nostre se non avessimo in qualche modo esternato i sentimenti nostri.

Signori, quanto a me, io dirò quello che mi è sempre parso di questa legge, si è che essa abbia bisogno di un'altra legge.

Tutte queste leggi improvvisate io non le chiamerò rivoluzionarie, ma altri potrà designarle con questo nome: il Parlamento in che stato d'animo potrà egli trovarsi per votare una legge il giorno stesso che i nostri soldati passano il Mincio?

Io dovrei aggiungere ancora molte cose, ma non le voglio dire; sarebbe inopportunità la mia. Accennerò solamente che questa è una legge che avrà bisogno di essere corretta, di essere rifatta in qualche parte, in qualche parte modificata indubitatamente.

Signori, parlo ora specialmente della legge sopra le corporazioni religiose; questa, o verrà modificata da una legge posteriore o dal fatto stesso indipendente da tutti noi, il quale come in Francia venga a disfare le leggi contrapponendo ad esse il fatto di altre nuove corporazioni libere e possidenti che si sostituissero alle antiche; avremo delle corporazioni dirette, malgrado nostro, contro di noi, più forti delle antiche e più ostili.

Ma qui entrerei nelle viscere dell'argomento e non voglio, non posso, non debbo farlo: dico dunque che questa è una legge, che o da un'altra legge, o da un fatto posteriore debbe necessariamente in qualche parte venir modificata.

Di più, oltre a questa necessità di modificazioni c'è la convenienza dell'esecuzione.

Qui il signor Presidente del Consiglio ha prevenuto tutto quello che io potrei dire; e ben sapeva che mi avrebbe prevenuto, perchè io non dubito deisentimenti dell'animo suo. Certamente la legge sarà eseguita con la discretezza, con la temperanza, la quale è propria dei tempi nostri e del paese nostro, del Governo nostro, mi compiaccio dirlo; mentre per altro io come individuo posso ben volentieri pigliare atto delle parole del signor Presidente del Consiglio, conviene al Senato starsene a questo, in una legge la quale, o Signori, viola tutte le forme e forse offende la convenienza, e può turbare la coscienza nostra come Senatori?

Due cose ci sono; questa legge la quale il Senato non può essere soddisfatto di votare contro tutte le forme, e come se le forme fossero state osservate, di votarla con un voto solo come se ne avesse discussi tutti gli articoli; questa legge, la quale, di necessità,

io credo debba venire in qualche parte modificata, questa legge che ha in sè tanta delicatezza di convenienze, tante difficoltà politiche, può il Senato votarla senza pigliare atto di queste difficoltà, ed egli stesso farsi innanzi a dire che vuole queste modificazioni, e che vuole alleviamenti ad una legge, la quale ha troppo dell'assoluto?

Non può dunque il Senato raccomandare questa moderazione, almeno per avvalorare il signor Presidente del Consiglio, e tutto il Ministero coll'autorità del voto del primo Corpo dello Stato?

E come fare questo?

Io lo chiedo a voi.

Vi sarebbe la forma d'un ordine del giorno, che io vi dico sommariamente, ma che non vi posso nè scrivere nè presentare, lasciando però che, se a qualcuno piace, lo faccia suo.

Nel mio ordine del giorno vorrei che si dicesse che il Senato, persuaso che la legge debba coll'andar del tempo esser modificata, corretta, migliorata dove fosse necessario, debba venir applicata con quella discretezza e con quella moderazione, la quale si conviene al caso, ed alle necessità politiche; che quindi il Senato, pigliando atto di queste cose, passa alla votazione degli articoli.

Io avrei, Signori, una formola scritta: se al Senato non piacciono le idee che ho avuto l'onore di manifestargli, non se ne parli più; ma se al Senato od a qualcuno dei Senatori piacesse, le faccia sue, che io consegnerò la mia formola.

« Il Senato, confidando che dopo la guerra si potranno dal Parlamento rivedere e migliorare le disposizioni sulle corporazioni religiose, e sull'asse ecclesiastico discusse e votate per ora dalla sola Camera Elettiva, confidando che intanto il Governo userà nell'applicazione loro ogni possibile riguardo e temperamento, passa alla discussione degli articoli. »

Presidente. Abbia la bontà il Senatore Gino Capponi di far passare la sua formola al banco della Presidenza. Intanto la parola è all'onorevole Ministro di finanze.

Ministro delle finanze. È troppo autorevole la parola del venerando Gino Capponi, perchè non sorga il Ministero a dileguare l'impressione che possa aver fatto sull'animo dei Senatori.

Signori, se il modo che vi proponiamo per approvare la legge attuale credessi per poco potesse offendere la dignità e la coscienza del Senato, io, Senatore, pel primo mi separerei dai miei colleghi, e non oserei concorrere con essi a pregare il Senato di seguire questa via. Ma io non sono di quest'avviso ed i precedenti di questo primo Corpo dello Stato, mi danno forte argomento a sostenere la mia tesi.

Leggi di maggiore importanza, leggi più generali di questa, leggi che regolano le relazioni delle famiglie, e degli individui collo Stato, leggi penali, leggi che riguardano l'espropriazione per causa di pubblica utilità, tutte queste leggi che costituiscono la parte

principalissima del diritto civile privato e del diritto pubblico interno, altra volta voi avete sancite con forma simile a quella che oggi vi si propone. Nè si potrebbe dire, o Signori, che trattavasi in allora di disegni di legge già esaminati da qualche vostra Commissione, come avvenne pel Codice civile, o di progetti di legge riferibili a materie dal Governo e dal Parlamento in altri tempi largamente studiate; imperocchè voi a quel modo approvaste la legge di espropriazione per utilità pubblica, il Codice penale, quello di procedura penale, che contenevano, massime quest'ultimo, novità importantissime per alcuni luoghi d'Italia, qual è a cagion d'esempio l'istituzione dei giurati. Sicchè, o Signori, sta quanto io diceva, che i precedenti di questo Corpo medesimo mi autorizzano a dire che non essendo nuovo il metodo che proponiamo, non può oggi tardivamente qualificarsi contrario alla dignità del Senato ed alla vostra coscienza, mentre se ciò si ammettesse, voi verreste implicitamente a diro di aver fatto altra volta cosa contraria alla coscienza ed alla dignità vostra.

Nella specie poi lo stesso onorevole Senatore Capponi poneva innanzi un argomento trionfante a favore della mia tesi. Egli cominciava dall'ammettere, quello che l'onorevole Relatore aveva oggi rammentato, e che il Ministero medesimo aveva detto ieri nella sua relazione, vale a dire, che presentemente trattasi di una materia da molti anni agitata nel paese e discussa.

L'onorevole Capponi desidera che il presente disegno di legge sia altra volta riveduto e rifatto; ma egli ricorda al pari di noi che è questo l'ultimo risultamento di molti e molti disegni di legge che sono stati più volte riveduti, corretti e rifatti, così innanzi all'altra Camera del Parlamento, come al di fuori del Parlamento medesimo.

Nella specie poi trattasi di un disegno di legge che in parte può dirsi non sia sostanzialmente che l'applicazione del diritto pubblico religioso già ammesso in quasi tutta Italia, in quanto riguarda le corporazioni religiose.

Di fatti nelle provincie piemontesi già da molti anni le corporazioni religiose ed alcuni altri enti religiosi erano stati soppressi; le provincie napoletane ed alcune dell'Emilia erano già sottoposte ad una legislazione, la quale oggi non fa che estendersi alla Toscana, alla Sicilia e ad alcune altre provincie.

L'onorevole Senatore Capponi dubita che il Senato non possa votare una legge senza che abbia la facoltà di discuterne le parti, di esaminarne distintamente gli articoli, e senza che ciascun Senatore possa dire, quest'articolo è difettoso, quell'altro vuol essere emendato, io non approvo la legge perchè respingo questo o quell'articolo, e l'approverei se questi articoli fossero modificati. Ma non è così, o Signori: l'onorevole Capponi, come qualunque altro Senatore ha piena e libera facoltà di esercitare il diritto che egli suppone già sia interdetto.

In effetto l'articolo che noi vi proponiamo approva

le disposizioni le quali sono all'articolo allegate; ma non è tolta ad alcun Senatore la facoltà di esaminare e discutere partitamente ogni articolo dell'allegato medesimo. Ond'è che l'onorevole Senatore Capponi, potrebbe ancora farmi sperare il suo voto favorevole a questa legge emendata, se egli volesse veramente sperimentare quel diritto che desiderava, e che indubbiamente gli compete, se cioè volesse degnarsi di indicare quali sono gli articoli che egli vorrebbe modificati per poter dare il suo voto favorevole alla legge.

Dal punto adunque che ogni Senatore è libero di discutere gli articoli della legge, e può indicare le parti di essa sulle quali reputa provocare una votazione del Senato...

Senatore Poggi. Domando la parola.

Ministro delle finanze... io non credo che per la forma, che si dice insolita, sia offesa la dignità del Senato e la coscienza degli onorevoli suoi membri. Se il Senato non usa della facoltà che indubbiamente gli spetta di discutere in ogni lor parte le disposizioni che si contengono nel progetto allegato all'articolo proposto, si è unicamente perchè temperando sempre il rigore del diritto a quella prudenza che è propria di questo primo Corpo dello Stato, e penetrato dell'urgenza delle circostanze, esso non crede di esercitare questo suo diritto nell'ampiezza della sua facoltà. Noi certamente vi sappiamo grado di questa temperanza, ma se essa è puramente volontaria, non si può dire che implichi una mancanza di rispetto alla dignità del Senato, un'offesa alla coscienza dei Senatori.

L'onorevole Capponi propone un ordine del giorno la prima parte del quale è la conseguenza logica delle sue premesse. Il Ministero come non ha acconsentite le cose dette dall'onorevole Capponi, non potrebbe parimenti accettare questa parte del suo ordine del giorno. Anzi credo, o Signori, me lo perdoni il venerando senatore Capponi, che il Senato non potrebbe accettare la prima parte di quest'ordine del giorno, senza venir meno in qualche modo al rispetto che deve a sè medesimo ed alla sua dignità, perciocchè quando un corpo politico approva una legge, non può nel medesimo tempo esautorarla, con dire che sia ingiusta e viziosa, in quanto che, essendo in sua facoltà di emendarla, verrebbe meno al debito suo se non la correggesse nelle parti che crede ingiuste e viziate. E poi, o Signori, presso i popoli liberi le leggi hanno forza, non tanto per la mano regia, che può essere invocata per la loro forzata esecuzione, quanto per la loro autorità morale, e la prima parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Capponi, toglierebbe appunto ogni autorità alla legge, ed è perciò che io credo che voi non esiterete in questa parte a respingerlo.

Quanto poi alla seconda sua parte, diretta a pigliare atto delle dichiarazioni che il Presidente del Consiglio ha fatto, e che io sono pronto a ripetere, che la legge sarà eseguita con tutta quella moderazione, con tutta quella temperanza, dirò anche con tutta la gentilezza d'animo che richiedono i tempi presenti, certo il Mi-

nistero non la respinge; imperocchè quando esso promette, promette seriamente, e non può quindi dispiacergli che il Senato, prendendo sul serio le sue dichiarazioni, gliene dia atto.

Allo stato attuale delle cose, io sono sicuro che il Senato, essendosi già tanto inoltrato nella discussione ampia e generale della legge ed evitando per le ragioni da me dette, e non per la necessità del modo della votazione, di discorrere dei particolari della stessa, vorrà precedere oltre e passare senz'altro alla votazione.

Presidente. La parola è al sig. Senatore Poggi.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Se si vuole la chiusura della discussione, se ne faccia la proposta formale.

Voci. Parli, parli.

Senatore Bartolommei. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Non abuserò della pazienza del Senato.

Comincio dal dichiarare che mi unisco all'opinione esternata dal Senatore Capponi; ma poi le parole dette dall'onorevole Ministro delle finanze mi richiamano a chiedere, o almeno a dare io una spiegazione.

L'onorevole Ministro delle finanze ha detto che era nella facoltà di ciascun Senatore di passare all'esame dei singoli articoli e di proporre delle modificazioni, le quali potevano anco essere accettate. Questo non ho creduto io, e credo non crederanno molti che ci sia concesso; imperocchè l'Allegato della legge sulle corporazioni religiose è unito ad un articolo nel quale si dice che questa legge deve essere pubblicata tal quale è. Ora, gli esempi citati dall'onorevole Ministro delle finanze erano ben diversi; fu preso altre volte e tenuto il sistema di votare le leggi per allegati; ma in quei casi fu detto che si poteva impegnare la discussione sopra diverse massime ed articoli, e che questa discussione poi essendo seguita da un voto, i principii approvati sarebbero stati di norma al Ministro per fare delle modificazioni. Allora la legge come era concepita dava al medesimo piena facoltà di coordinare insieme le diverse disposizioni e di modificarle mediante il lavoro posteriore al voto della legge da farsi da una Commissione composta di membri del Parlamento. Se questo pure si fosse fatto in tale occasione, quanto a me, dico, la difficoltà principale sarebbe sparita.

Ma non essendo possibile di entrare nell'esame particolare della legge, io mi limito ad associarmi all'opinione espressa dal Senatore Capponi, alla quale potrei aggiungere alcune altre considerazioni di opportunità politica che ieri svolsi nel seno dell'Ufficio, se il Senato permettesse una lunga discussione.

Presidente. La parola è al signor Senatore Bartolommei.

Senatore Bartolommei. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare il mio voto.

Per le ragioni esposte dall'onorevole Senatore Capponi, e per altre considerazioni per le quali non sono pienamente persuaso sopra alcune disposizioni di questa legge, io mi troverei nella necessità di astenermi dal votarla, sebbene mi dichiaro favorevole alla soppressione delle corporazioni religiose.

Senatore Lambruschini. Io domando se si tiene conto dell'ordine del giorno proposto dal Senatore Capponi.

Presidente. Stavo per darle lettura.

Senatore Lambruschini. Nel caso che quest'ordine del giorno non fosse accettato, mi riservo di proporne un altro.

Senatore Cadorna, Relatore. Dimando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna, Relatore. Farei istanza perchè si accertasse se l'onorevole Senatore Capponi ha proposto l'ordine del giorno in modo formale, perchè, se non isbaglio, dal suo discorso risultava che egli non intendeva di fare una proposta, e che palesava soltanto la sua formola pel caso che alcuno avesse voluto farla sua.

Senatore Capponi. Non l'ho proposta in nome proprio allegando difficoltà, se si vuole, materiali, aspettando che qualche altro Senatore, come in simili casi si fa, anche coll'autorizzazione del Regolamento, volesse proporlo per suo conto. In altra circostanza io lo avrei proposto domandando se altri lo appoggiasse.

Presidente. Il Senatore Capponi non propone adunque alcun ordine del giorno.

Senatore Capponi. Non lo propongo.

Presidente. Allora concedo la parola al Senatore Lambruschini.

Senatore Lambruschini. Io ho l'onore di proporre un ordine del giorno, al quale farò precedere alcune parole per giustificarlo.

Il sig. Ministro delle finanze ha dichiarato che l'ordine del giorno proposto dal Senatore Capponi aveva due parti. Nella prima si dichiarava implicitamente la legge degna di correzioni, ed il sig. Ministro ha dichiarato che non può accettarle. Ma se si trattasse di pigliare atto dalle dichiarazioni fatte dal signor Presidente del Consiglio e da lui confermate sul modo di esecuzione della legge, il Ministero non vi si opporrebbe. L'ordine del giorno che io propongo avrebbe questo scopo, ed è così concepito: « Il Senato, prendendo atto della dichiarazione del Presidente del Consiglio; Ministro dell'interno, che la legge sulle corporazioni religiose sarà eseguita con moderazione, prudenza ed umanità, passa alla votazione. » (Il proponente invia l'ordine del giorno al banco della Presidenza).

Presidente. Leggo l'ordine del giorno proposto dal Senatore Lambruschini. (V. sopra.)

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(Appoggiato)

Lo accetta il Ministero?

Presidente del Consiglio. Lo accetta.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Intendo soltanto di spiegare il mio voto. Io non voterò l'ordine del giorno proposto dal Senatore Lambruschini perchè non posso supporre che il Ministero abbia ad eseguire la legge altrimenti che secondo il desiderio espresso nell'ordine del giorno medesimo.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Mi unisco all'avviso del Senatore Leopardi.

Il Ministero attuale non può eseguire la legge che in un modo solo, poichè è conosciuta la sua moderazione e la sua saviezza, e perciò credendo assolutamente inutile l'ordine del giorno del Senatore Lambruschini, io gli darò il mio voto contrario.

Il Ministero per delicatezza non poteva rifiutare che si prendesse atto delle sue parole; ma invero sarebbe ai miei occhi mancanza di delicatezza verso il Governo supporre solamente che potesse eseguire la legge in modo diverso da quello che egli stesso ha proposto. (Applausi dalle tribune).

Presidente. Ho già detto che non si possono fare applausi dalle tribune; se si ripetono, le farò sgombrare.

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Io volevo, facendo prendere atto al Senato delle dichiarazioni fatte dal Ministero, conservare, quanto più si poteva, l'ordine del giorno del Senatore Capponi. Poichè si crede che l'insistere sia dubitare della sincerità di quelle dichiarazioni, io ritiro il mio emendamento.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Il Ministero intende sempre che quando egli ha detto una cosa, è pronto a mantenerla. Del resto, è in facoltà del Senato di prender atto delle sue dichiarazioni.

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Giacchè l'onorevole Senatore Capponi ha lasciato ad altri la facoltà di appropriarsi il suo ordine del giorno, io me lo approprio, e prego il sig. Presidente di metterlo ai voti.

Presidente. Allora rileggo l'ordine del giorno del Senatore Capponi ripreso dal Senatore Cataldi. (Vedi sopra)

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato)

Non essendovi alcuno che domandi altrimenti la parola, rileggerò il paragrafo b. per metterlo ai voti:

b) Di pubblicare ed eseguire come legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico. (Allegato C.)

(Approvato)

Rileggo ora il paragrafo c.

c) Di provvedere con Decreti Reali a riforme dell'ordinamento interno dei Ministeri, degli uffici immediatamente dipendenti, e delle attribuzioni loro, e degli ufficiali, che li compongono, salva l'approvazione del Parlamento.

Lo metto ai voti.

(Approvato)

Rileggo il paragrafo d.

d) Di provvedere con Decreti Reali al modo d'impedire la interruzione dei lavori di costruzione, e dello esercizio delle ferrovie, non che la interruzione della costruzione di altre opere pubbliche principali; purchè non ne derivi maggiore onere alla finanza dello Stato, e non si apportino alcun mutamento alle basi fondamentali dei contratti.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Io ho tutta la fiducia che l'onorevole Ministro dei lavori pubblici saprà senza aggravare le finanze, od alterare gli statuti delle società provvedere a tutto quello che si richiede; però lo pregherei di avere anche di mira che non sia alterato il servizio pel pubblico meno che nei bisogni della guerra che stanno al di sopra d'ogni cosa e di ogni necessità, nè che sieno diminuite le corse in modo tale che possa poi venirne nocimento al commercio ed al pubblico.

Ministro dei lavori pubblici. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Senatore Martinengo dovrà ammettere che pure anche prima degli avvenimenti che si stanno ora svolgendo, il servizio delle ferrovie andava assai migliorando in modo, che non si sollevavano più reclami come per lo passato. Però come l'onorevole Senatore Martinengo lo riconosce, in questi giorni sono sorte circostanze tali, che il pubblico non può essere servito come avrebbe diritto ad esserlo a tempi ordinari, e sia lode al vero, nessuno se ne lagna.

Non pertanto l'onorevole Senatore può essere persuaso che allorché questo stato di cose sarà cessato (e spero cesserà presto, e vittoriosamente) il servizio riprenderà come prima il suo avviamento normale; e non è tampoco presumibile che esso possa peggiorare o molto meno ritornare a quelle condizioni, che per effetto delle mutazioni avvenute nell'ordinamento delle Società, davano luogo ad osservazioni sul principio di quest'anno.

Presidente. Se nessun altro Senatore domanda la parola, metto ai voti il paragrafo testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Ora rileggo l'intero articolo (Vedi sopra).

Chi intende approvarlo, sorga.

(Approvato)

Senatore Farina. Domanderei la parola per una breve interpellanza al Ministero.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Il vivo interesse, l'ansia del desiderio, e della speranza colla quale 22 milioni di Italiani, e quanti seggono in questo Consesso tengono dietro alle mosse del Magnanimo nostro Re, e del valoroso suo esercito, sono argomento tale, che qualunque schiarimento possa venir sul medesimo dato dai signori Ministri altamente interessa e commuove.

Si è sparsa voce che al Ministero sono pervenute notizie circa alcuni movimenti del Re e dell'esercito; ove ciò fosse, io pregherei il Ministero a volerne dare comunicazione a questo Consesso, appagando contemporaneamente così anche il voto del paese, giacchè la pubblicità della sua dichiarazione sarà ben accolta universalmente.

Presidente del Consiglio. L'interpellanza dell'onorevole Senatore Farina non è che la manifestazione di un desiderio generale, dirò di più, di una ansietà generale. Siccome il Governo fa parte del paese, e sono cittadini quelli che lo compongono, così esso sente quanto sia necessario in questi tempi di tenere il paese continuamente ragguagliato. Sono perciò stati presi concerti collo Stato-Maggiore dell'esercito per avere i bollettini da potersi distribuire e pubblicare continuamente onde appagare questa giusta ansietà.

Le nuove della giornata non sono ancora pervenute al Governo.

Credo però che la giornata potrà aprire l'epoca memorabile delle nostre gloriose battaglie che, spero, saranno anche le ultime, perchè ci daranno il trionfo finale della nostra causa.

Non posso per ora appagare la domanda dell'onorevole Senatore Farina se non che con un telegramma che ho ricevuto nella notte per parte di Sua Maestà il Re, e che infatti avevo l'intenzione di comunicare al Senato.

Vedrà il Senato da questo che probabilmente, mentre siamo qui raccolti, sui campi di guerra si stanno preparando grandi fatti. (*Movimento d'attenzione*)

« Telegramma datato da Canneto, il 22 giugno (ieri sera) ore 9 20 minuti.

« Oggi percorso il paese — Ricontrate le posizioni, « io da un lato, Lamarmora dall'altro — Domani mattina io passo il Mincio con dieci divisioni.

« Viva l'Italia!

« VITTORIO EMANUELE. »

(*Applausi fragorosi e prolungati*)

Presidente. Signori Senatori. Noi sospendiamo i nostri lavori colla ferma convinzione di essere riconvocati lorquando, assicurate le sorti della patria comune, avremo ricongiunti alla famiglia italiana, dalla quale la forza li teneva divelti, i nostri fratelli della Venezia, gloriosi di aver salutato il trionfo del valoroso nostro Re.

Dio assisterà sicuramente le armi nostre propugna-

trici della giustizia e degli imprescrittibili diritti dei popoli.

La pace che ne sarà il frutto darà principio per l'Italia a quell'era di prosperità alla quale da secoli agogna.

Viva l'Italia! Viva il Re! Viva l'Esercito! (Applausi generali)

Si passa ora alla votazione per squittinio segreto della legge testè discussa.

I Signori Senatori saranno riconvocati a domicilio.

Il Senatore *Segretario* Manzoni T. fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione.

Votanti . . .	109
Favorevoli . . .	87
Contrari . . .	22

(Il Senato adotta)

La seduta è sciolta (ore 5).

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

A

Amari Prof. Comm. Michele. — Riferisce sui titoli del Senatore Bellavitis pag. 10 — fa una mozione d'ordine relativa all'esame dei due progetti di legge sull'istruzione, 16.

Antonini — Conte Prospero — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 4 — sua ammissione, 16 — presta giuramento, 28.

Araldi-Erizzo Marchese Pietro. — Viene chiamato a compiere le funzioni di Segretario provvisorio della Presidenza, pag. 3.

Avvocato (V. Esercizio).

B

Bella Comm. Giuseppe. — È designato dalla sorte a far parte della Deputazione a S. M. nel primo dell'anno, pag. 16.

Bellavitis Prof. Giusto. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 4 — sua ammissione, 10 — presta giuramento, 14.

Bevilacqua Marchese Carlo. — Nominato membro della Commissione di sorveglianza del debito pubblico, pag. 28 — id. della Commissione permanente di finanza, 36.

Blanchetti Dottor Giuseppe. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 4.

Biblioteca (V. Commissioni).

Bilancio (V. Esercizio).

Bona Comm. Bartolommeo. — È designato dalla sorte a far parte della Deputazione a S. M. nel primo giorno dell'anno, pag. 16.

Brioschi Comm. Francesco. — Viene chiamato a compiere le funzioni di Segretario provvisorio della Presidenza, pag. 3.

C

Cambray-Digny Conte Guglielmo. — È designato dalla sorte a far parte della Deputazione a S. M. nel primo giorno dell'anno, pag. 16 — nominato membro della Commissione di contabilità interna, 28.

Carbonieri Cav. Francesco. — Annunzio della sua morte, pag. 5.

Carlotti Marchese Alessandro. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 4 — sua ammissione, 10.

Casati Conte Gabrio. — Comunicazione del decreto di nomina a Presidente del Senato, pag. 3 — fa un discorso di prolusione all'aprirsi della tornata, ed annunzia con parole di elogio e di compianto la morte dei Senatori Sforza, Gonnet, Lella, Interdonato, Carbonieri, De Concilii e Varo, pag. 4 e 5.

Cassinis Comm. Giov. Batta. — Annunzio della sua morte, pag. 8.

Ceppl Conte Lorenzo. — Congedo accordato, pag. 14.

Chiesi Comm. Luigi. — Nominato Segretario nella Presidenza, pag. 8.

Cibrario Conte Luigi. — Nominato Segretario nella Presidenza, pag. 8.

Cittadella Conte Giovanni. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 4 — sua ammissione, 16 — presta giuramento, 38.

Colonna Principe Andrea. — È designato dalla sorte a far parte della Deputazione a S. M. nel primo giorno dell'anno, pag. 16.

Commissioni:

Di Finanze — votazione, pag. 17, 26 — proclamazione del risultato, 36 e 38.

Di contabilità interna — votazione, pag. 17 e 26 — proclamazione del risultato, 28.

Di sorveglianza del debito pubblico — votazione, pag. 17, 26 — proclamazione del risultato, 28.

Per la cassa dei depositi e prestiti — votazione, pag. 17 e 26 — proclamazione del risultato, 28.

Per il fondo del culto — votazione, pag. 17 e 26 — proclamazione del risultato, 38.

Della Biblioteca — votazione, pag. 17 e 26 — proclamazione del risultato, 36.

Comunicazioni:

Di una lettera del Presidente della Camera dei Deputati con cui annunzia la sua definitiva costituzione, pag. 14.

Di una lettera del Prefetto di Palazzo pel ricevimento della Deputazione a S. M., 14.

Dei documenti diplomatici relativi a questioni internazionali, 15.

Della relazione di diversi servizi dipendenti

dal Ministero dell'Interno durante il 2° semestre 1866, 31.

Di una lettera del Presidente della Camera dei Deputati per trasmissione di un progetto di legge, pag. 33.

Di una lettera del Presidente della Corte dei Conti con cui si trasmette al Senato l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla stessa Corte nell'anno 1866, pag. 38.

Del Decreto Reale di proroga della sessione parlamentare, pag. 38.

Corporazioni religiose (V. proroga).

Corte dei Conti (V. comunicazioni)

Corti Monsignor Giov. Batta. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 4 — sua ammissione, 11.

Costantini Dottor Gerolamo. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 4.

D

De Conelli Comm. Lorenzo. — Annunzio della sua morte, pag. 5.

De' Gori Pannilini Conte Augusto. — Nominato membro della Commissione della Cassa dei Depositi e prestiti, pag. 28 — id. della Commissione permanente di finanza, 36.

De Gregorio Marchese Litterio. — Congedo accordato pag. 14.

Della Gherardesca Conte Ugolino. — È chiamato a compiere le funzioni di Segretario provvisorio della Presidenza, pag. 3 — nominato Questore del Senato, 8 — È designato dalla sorte a far parte della Deputazione a S. M. nel primo giorno dell'anno, 16.

Deputazione a S. M. nel primo giorno dell'anno, e per recarle l'indirizzo in risposta al discorso della Corona — estrazione a sorte, pag. 16.

Des Ambrois Comm. Luigi. — È designato dalla sorte a far parte della Deputazione a S. M. il primo giorno dell'anno, pag. 16 — eletto membro della Commissione permanente di Finanza, 36 — id. di quella di sorveglianza per il fondo del culto, 38.

Di Giovanni Francesco. — Eletto membro della Commissione permanente di Finanza, pag. 36.

Discorso della Corona in occasione dell'apertura della sessione, pag. 1.

Disposizioni relative alle servitù del pascolo e del legnatico nell'ex Principato di Piombino — progetto di legge (V. atti del Senato N. 10) — presentazione, pag. 33.

Duchoqué Comm. Augusto. — Eletto membro della Commissione permanente di Finanza, pag. 36.

E

Esercizio della professione di Avvocato e di Procuratore — progetto di legge (V. atti del Senato N. 2) — presentazione, pag. 9 — proposta accettata di rimandarne lo studio alla stessa Commissione creata nella scorsa sessione, 9.

Esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato pel primo trimestre 1867 — progetto di legge (V. Atti

del Senato N. 6) — presentazione, pag. 15 — discussione, 28 — approvazione, 31.

Estensione alle Province già Pontificie delle leggi speciali in materia demaniale e comunale — progetto di legge (V. atti del Senato N. 12) — presentazione, pag. 32 e 33.

F

Farina Comm. Paolo. — Si oppone alla preposta di rimandare allo stesso ufficio centrale nominato nella precedente sessione l'esame del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, pag. 11 — fa la relazione verbale sul progetto di legge per la proroga dei termini della rinnova-

zione dei privilegi e delle ipoteche competenti agli enti ecclesiastici soppressi, 12.

Fenzi Cav. Emanuele. — Nominato membro della Commissione di sorveglianza del debito pubblico, pag. 23.

G

Gamba Conte Ippolito. — Nominato membro della Commissione di contabilità interna, pag. 28.

Ginori-Lisci Marchese Lorenzo. — È chiamato a compiere le funzioni di Segretario provvisorio della Presidenza, pag. 3 — nominato Segretario definitivo nella stessa Presidenza, 8.

Giorgini Comm. Gaetano. — Congedo accordato, pag. 14 — nominato Commissario per la cassa dei depositi e prestiti, 28.

Giovanelli Principe Giuseppe. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 4 — sua ammissione, 11.

Giustinian Conte Giov. Batta. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 4 — sua ammissione, 10 — congedo accordato, 14.

Gonnet Comm. Claudio. — Annunzio della sua morte, pag. 4.

I

Imposte (V. Riscossione).

Incompatibilità parlamentari. — Progetto di legge (V. atti del Senato N. 11) — presentazione pag. 33.

Indirizzo (V. Risposta).

Interdonato Cav. Giovanni. — Annunzio della sua morte, pag. 4.

Interpellanze:

Del Senatore Matteucci al Ministro della pub-

blica istruzione sul decreto del 6 dicembre 1866 relativo all'amministrazione scolastica — annunzio, pag. 5 — svolgimento e risposta del Ministro della Pubblica Istruzione, 17 a 27.

Del Senatore Lauzi al Ministro delle Finanze sul regolamento del 23 dicembre 1866 relativo all'esecuzione della legge sull'imposta di ricchezza mobile, pag. 35.

L

Lambruschini Comm. Abate Raffaele. — Eletto membro della Commissione per la biblioteca, pag. 36.

Lauzi Comm. Giovanni. — Riferisce sui titoli del Senatore Cittadella, pag. 16 — annunzia e svolge l'oggetto d'un'interpellanza al Ministro delle Finanze sul regolamento del 23 dicembre 1866, relativo alla legge sulla ricchezza mobile, 35.

Lella Cav. Giuseppe. — Annunzio della sua morte, pag. 4.

Leopardi Comm. Pier Silvestro. — Fa una mozione d'ordine circa lo studio di due progetti di legge sull'istruzione, pag. 17.

M

Mameli Comm. Cristoforo. — Riferisce sul progetto di legge per la proroga dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi ed ipoteche delle corporazioni religiose soppresse, pag. 28.

Manzoni Conte Tommaso. — Nominato Segretario nella Presidenza, pag. 8 — riferisce sui titoli del Senatore Tecchio, 9.

Marliani Comm. Emanuele. — Congedo accordato, pag. 14.

Marsili Conte Carlo. — Congedo accordato, pag. 14.

Martinengo Conte Giovanni. — Riferisce sui titoli del Senatore Carlotti, pag. 10.

Martinengo Conte Leopardo. — Riferisce sui titoli del Senatore Pasini, pag. 10.

Marzucchi Comm. Celso. — Comunicazione del decreto di nomina a Vice Presidente del Senato, pag. 4 — è designato dalla sorte a far parte della Deputazione a S. M. nel primo giorno dell'anno, 16.

Matteucci Comm. Carlo. — Annunzia un'interpellanza.

al Ministro della Pubblica Istruzione, pag. 5 — (V. Interpellanze).

Melegari Comm. Amedeo. — È designato dalla sorte a far parte della Deputazione a S. M. nel primo giorno dell'anno, pag. 16 — nominato Commissario per la cassa dei depositi e prestiti, 28 — eletto membro della Commissione per la biblioteca, 36.

Menabrea Conte Federico. — Eletto membro della Commissione permanente di Finanza, pag. 36.

Meuron Nobile Napoleone. — Riferisce sui titoli del Senatore Michiel, pag. 10.

Michiel Conte Luigi. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 4 — sua ammissione, 10.

Miniscalchi-Erizzo Conte Stefano. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 4 — sua ammissione, 11.

Montezemolo Marchese Massimo. — Eletto membro della Commissione per la biblioteca, pag. 36.

N

Nazari Cav. Giov. Batta. — Congedo accordato, pag. 14. | **Notariato (V. Riordinamento).**

O

Omaggi. Nome dei donatori per ordine alfabetico, col titolo dell'omaggio.

A.

Antonini conte Prospero Senatore. *Il Friuli Orientale*, pag. 14. — *Accademia dei Ragionieri di Bologna. Studio sulla contabilità dello Stato*, 32.

B.

Bellazzi Deputato. *Prigioni e prigionieri del Regno d'Italia*, pag. 14. — **Bellono Cav. Edoardo.** *Codice della Guardia Nazionale*, 14. — **Bembo Conte Pier Luigi.** *Comune di Venezia nel triennio 1863-64 e 65*, 32. — **Bartalini D. E.** *Brevi considerazioni sul piano finanziario esposto dal Ministro delle Finanze alla Camera dei Deputati*, 37. — **Bozino Omero.** *Finanze del Regno d'Italia e vendita dei beni ecclesiastici*, 37. — **Bruni Avv.** *Parole inaugurali del Senatore Arrivabene, presi-*

dente della Società per la lettura popolare, 38. — **Bartolucci Deputato.** *Studio intorno alla Cassazione ed alla terza istanza*, 37.

C

Casati Conte Agostino. *La guerra di Chioggia e la pace di Torino*, pag. 5. — **Cortese Proff. Francesco.** *Memoria sulle malattie ed imperfezioni che incagliano la coscrizione militare in Italia*, 5. — **Cuniberti Alessandro.** *Organizzazione del corpo delle Guardie di P. S.*, 5 — **Consolo Cav. Giuseppe.** *Sulla pena di morte e suoi rapporti colla Corte d'Assise*, 32. — **Camillo Battista.** *Riordinamento del personale amministrativo*, 32. — **Capbianca Antonio.** *Sulla contabilità generale dello Stato*, 37. — **Collegio Notarile di Torino.** — *Osservazioni intorno al progetto di legge sul Notariato*, 37.

D

Deputazione Provinciale di Milano. *Relazione della Commissione incaricata di riferire sui diversi progetti per la irrigazione nell'Alta Lombardia*, pag. 32. — De Nino Antonio. *Errori di lingua italiana che sono più in uso*, 32. — Direttore dell'esercizio delle ferrovie dell'Alta Italia. *Statistica di quelle ferrovie per l'anno 1865*, 32. — Direttore della Società degl'insegnanti in Torino. *Atti della XIV consulta della Società medesima*, 32.

G

Gissey Antonio. *Sul riordinamento della pubblica istruzione primaria e secondaria*, pag. 32.

I

Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. *Prima dispensa de'suoi atti*, pag. 32.

M

Ministro dell'Istruzione Pubblica. *Statistica della pubblica istruzione dell'anno scolastico 1863-64*, pag. 32. — Ministro della Guerra. — *Regio Decreto che accorda la medaglia a coloro che fecero la campagna del 1866*, 32. — Moretti Pietro libraio. *Ritratto di S. M. inciso in rame*, 37. — Ministro dei Lavori Pubblici. *Relazione sul servizio dell'Amministrazione delle poste del Regno per l'anno 1865*, 37.

P

Prefetto di Pesaro e Urbino. *Atti di quel Consiglio Provinciale, sessione 1865*, pag. 11. — Palma Luigi. *Del principio di nazionalità nella moderna società Europea*, 32. — Piaggia Giuseppe. *Nuovi studi sulle memorie della città di Milazzo*, 32. — Prefetto di Venezia. — *Raccolta delle circolari e dei decreti di massima di quella congregazione centrale dal principio della sua autonomia fino a tutto il 1862*, 32. — Prefetti di Genova e di Como. *Atti di quei Consigli Provinciali delle sessioni*

ordinarie e straordinarie del 1866, 32. — Prefetto di Lucca. *Relazione sulle condizioni generali di quella Provincia*, 32. — Paleocapa Senatore. *Dello stato antico, delle vicende e della condizione attuale degli Estuari Veneti*, 37. — Papa Avvocato. *Unità d'emissione e libero credito, cenni sulla questione delle Banche*, 37. — Pagano Giacomo. *Sette giorni d'insurrezione a Palermo, cause, fatti, rimedi*, 37. — Prefetto di Belluno. *Carta topografica e statistica di quella Provincia*, 37. — Presidente del Tribunale civile e correzionale di Pisa. *Rendiconto dell'Amministrazione della giustizia in quel circondario per l'anno giudiziario 1866*, 37. — Presidente del Tribunale di commercio di Trapani. *Progetto di riorganizzazione giudiziaria*, 37.

R

Ricci Matteo. *Memorie sopra Massimo d'Azeglio tradotte dal tedesco*, pag. 5. — Rettore dell'Università di Torino. *Orazione del Cav. Prof. Coppino in occasione dell'apertura degli studi in quell'Università*, 14.

S

Siotto-Piutor Senatore. *Dieci piccoli volumi de'suoi scritti sopra diverse materie*, pag. 32. — Spadaro Prof. Pasquale. *Riflessioni matematiche e teoremi di meccanica*, 32. — Sagredo Agostino Senatore. *Studio sul patronato dei carcerati in Venezia sotto il Governo della Serenissima Repubblica*, 32. — Società cattolica amministratrice di Napoli. *Opuscolo sulla cattolicità papale*, 37.

V

Vacca Senatore. *Prolusione intorno all'unificazione legislativa da esso pronunciata nella solenne occasione dell'inaugurazione dell'anno giuridico alla Corte di Cassazione di Napoli*, pag. 37.

Ordinamento degli studi superiori — progetto di legge (V. atti del Senato N. 8) — presentazione, pag. 15.

P

Paleocapa Comm. Pietro. — *Congedo accordato*, pag. 14.

Pallieri Conte Diodato. — *Nominato membro della Commissione di sorveglianza del debito pubblico*, pag. 28 — id. della Commissione permanente di Finanza, 36.

Pasini Comm. Ludovico. — *Comunicazione del decreto di nomina a Vice Presidente del Senato —*

id. del decreto che lo nomina a Senatore del Regno, pag. 4 — *sua ammissione*, 10 — *eletto membro della Commissione permanente di Finanza*, 36 — *id. di quella di sorveglianza per il fondo del culto*, 38.

Pasolini Conte Giuseppe. — *Nominato membro della Commissione di contabilità interna*, pag. 28.

Pastore Comm. Giuseppe. — *Eletto membro della Commissione permanente di Finanza*, pag. 36.

Pepoli Conte Carlo. — È designato dalla sorte a far parte della Deputazione a S. M. nel primo giorno dell'anno, pag. 26.

Petizioni per ordine alfabetico dei petenti.

C

Camera di Commercio di Parma, pag. 5 — Cancellieri di alcune preture di Mandamento esercenti la professione di Notaio, 37

D

De Capua Giuseppe di Campobasso, pag. 14 — Ditegnuti nelle carceri succursali del Napoletano, 37.

G

Giusta Tommaso di Taggia, pag. 5.

L

Livorno (Toscana) Giunta Municipale, pag. 32 — **Lago (Calabria) Consiglio Comunale,** 37 — **Luzzi (Calabria) Consiglio Comunale,** 37.

M

Malvito (Cosenza) Sindaco e Consiglieri Comunali, pag. 37.

Questori. — **Votazione per la loro nomina,** pag. 5.

Revedin Conte Luigi. — **Comunicazione del decreto di nomina a Senatore,** pag. 4 — **sua ammissione,** 10.

Revel Conte Ottavio. — **Eletto membro della Commissione permanente di Finanza,** pag. 36.

Ricotti Comm. Ercole. — **Riferisce sui titoli dei Senatori Miniscalchi e Giovaneli,** pag. 11.

Riordinamento del Notariato. — **Progetto di legge (V. atti del Senato N. 3) — presentazione,** pag. 9 — **proposta accettata di rimandarne lo studio alla stessa Commissione creata nella scorsa sessione,** 9.

Riordinamento delle Scuole Normali e Magistrali. —

N

Notai esercenti in Fasano (Provincia di Bari), pag. 37.

V

Vaccari Enrico, pag. 5.

Poggi Comm. Enrico. — **Riferisce sui titoli del Senatore Corti,** pag. 11 — **è designato a far parte della Deputazione a S. M. nel primo giorno dell'anno,** 16 — **riferisce sui titoli del Senatore Antonini,** 16.

Porro Nobile Alessandro. — **Eletto membro della Commissione permanente di Finanza,** pag. 38.

Prinetti Cav. Ignazio. — **Eletto membro della Commissione permanente di Finanza,** pag. 36.

Procuratore (V. Esercizio).

Proroga dei termini per la rinnovazione dei privilegi e delle ipoteche competenti alle corporazioni religiose soppresse — **progetto di legge (V. atti del Senato N. 1) — presentazione,** pag. 8 — **discussione e approvazione,** 13 — **ripresentazione,** 15 — **discussione e seconda approvazione,** 30 e 31.

Proroga dei termini per le sedenze degli affetti commercia i nella Provincia di Palermo — **progetto di legge (V. atti del Senato N. 9) — presentazione,** pag. 31.

Q

R

Progetto di legge (V. atti del Senato N. 7) — presentazione, pag. 15.

Riscossione delle imposte dirette. — **Progetto di legge (V. atti del Senato N. 4) — presentazione,** pag. 11.

Risposta al discorso della Corona. — **A proposta del Senatore Farina ne viene affidata la compilazione all'ufficio di Presidenza,** pag. 12 — **Lettura ed approvazione** 15 e 16.

Riva Comm. Pietro. — **Congedo accordato,** 14.

Roncilli Conte Francesco. — **Riferisce sui titoli del Senatore Strozzi Luigi,** pag. 11 — **congedo accordato,** 14.

S

- Sagredo Conte Agostino.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 4 — sua ammissione, 9.
- Salmour Conte Ruggiero.** — Nominato membro della Commissione di contabilità interna, pag. 28.
- S. Ella Principe Romualdo.** — Riferisce sui titoli del Senatore Giustinian, pag. 10.
- San Severino Conte Faustino.** — Riferisce sui titoli del Senatore Sagredo, pag. 9 — è designato dalla sorte a far parte della Deputazione a S. M. nel primo giorno dell'anno, 16.
- San Vitale Conte Luigi.** — Congedo accordato, pag. 14.
- Saracco Comm. Giuseppe.** — Riferisce sopra il progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato pel primo trimestre 1867, pag. 23 — eletto membro della Commissione permanente di Finanza e di quella di sorveglianza alla Cassa per il fondo del culto, 38.
- Sauli Conte Ludovico.** — Congedo accordato, pag. 14.
- Sclopis Conte Federigo.** — Congedo accordato, pag. 14.
- Scuole normali e magistrali (V. Riordinamento).**
- Sedute pubbliche del Senato:**
- | | | |
|----------------|-------------------|--------|
| 1 ^a | 17 dicembre 1866 | pag. 3 |
| 2 ^a | 18 » » | » 8 |
| 3 ^a | 28 » » | » 14 |
| 4 ^a | 29 » » | » 28 |
| 5 ^a | 26 gennaio 1867 | » 32 |
| 6 ^a | 12 febbraio » | » 37 |
- Segretarij nella Presidenza.** — Votazione per la loro nomina, pag. 5.
- Serra Marchese Domenico.** — Congedo accordato, pag. 14.
- Serra Comm. Francesco Maria.** — Propone che venga discusso seduta stante il progetto di legge per la proroga dei termini per la rinnovazione dei privilegi e delle ipoteche delle corporazioni religiose sopresse, pag. 8.
- Serra Marchese Orso.** — Nominato Questore del Senato, pag. 8.
- Servitù di pascolo e di legnatico** — (V. Disposizioni).
- Sforza Cesarini Duca Lorenzo.** — Annunzio della sua morte, pag. 4.
- Sila delle Calabrie.** Progetto di legge — presentazione, pag. 11 (V. atti del Senato N. 5) — Proposta accettata di rinviarlo allo stesso ufficio centrale che se n'era occupato nelle precedente sessione, 12.
- Simonetti Principe Rinaldo.** — Congedo accordato, pag. 14.
- Sylos-Labini Cav. Vincenzo** — Congedo accordato, pag. 14.
- Spinola Marchese Tommaso.** — Nominato membro della Commissione di contabilità interna, pag. 28 — id. della Commissione permanente di Finanza, 36.
- Strozzi Marchese Luigi.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 4 — sua ammissione, 11.
- Studi superiori.** — (V. Ordinamento).

T

- Taverna Conte Carlo.** — È designato dalla sorte a far parte della Deputazione a S. M. il primo giorno dell'anno, pag. 26.
- Tecchio Comm. Sebastiano.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 4 — sua ammissione, 9.
- Titoli commerciali.** (V. Proroga)
- Torrearsa Marchese Vincenzo.** — Comunicazione del decreto di nomina a Vice Presidente del Senato pag. 4.

U

- Uffici.** — Sorteggio, pag. 6.

V

Vacca Comm. Giuseppe. — Comunicazione del decreto di nomina a Vice Presidente del Senato, pag. 4.

Varo Cav. Domenico. — Annunzio della sua morte, pag. 5.

Z

Zanolini Cav. Antonio. — Riferisce sui titoli del Senatore Revedin, pag. 10 — congedo accordato, 14

— eletto membro della Commissione permanente di Finanza, 36.